(a cura di)
Fabio Iadeluca

IL GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DEI COMPONENTI CRIMINALI

Violenza di genere, minori, tratta degli esseri umani e caporalato



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Volume II
Approfondimenti

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Il dizionario enciclopedico è stato realizzato da:

- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, Accademico Pontificio, M.M.;
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;

fatta eccezione per quanto riguarda le voci di seguito indicate con i rispettivi autori:

- Pres. Giovanni Mammone, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
  Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi. Approfondimento n. 37, Vol. II, p. 982.
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
  La delinquenza femminile. Elementi criminologici e statistici. Approfondimento n. 36, Vol. II, p. 976.
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
  Donne e Forze armate: la parità in uniforme. Approfondimento n. 35, Vol. II, p. 972.
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
  La violenza di genere, Vol. I, p. 405.
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
  La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani. La storia, la geografia, l'economia. Approfondimento n. 38, Vol. II, p. 987.
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
  Violenza di genere e organizzazioni criminali: la ndrangheta e le donne, Vol. I, p. 165.
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
  Misure di prevenzione, Vol. I, p. 254.
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;
  La violenza dei ragazzi autori/vittime, Vol. I, p. 413.
- Cons. Stefania Paparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
  Violenza di genere, Vol. I, p. 394.
- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale -Servizio Analisi Criminale.
  La delittuosità in Italia nel 2022 (Analisi). Approfondimento n. 49, Vol. II, p. 1271;
- Prof. Francesco Callari, Professore di Ordinamento giudiziario nell'Università di Palermo;
  Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima. Approfondimento n. 48, Vol. II, p. 1260.
- Tenente Colonnello Anna Bonifazi, psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi;
  L'infanticidio, Vol. I., p. 235.
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, psicologa, psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, psicologo, psicoterapeuta, Dirigente della ASL Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia;
  Disturbi di personalità, Vol. I, p. 152.
- Dott.ssa Lucia Bruno, Accademico Pontificio;
  Il processo penale minorile. Approfondimento n. 21, p. 635.

ISBN 978-88-89681-51-0



© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2023

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Indice ragionato delle voci

A

Abbandono 3
Abuso intrafamiliare 3
Abuso sessuale su minore 3
Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età 3
Affetto 3
Aggressività 3
Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare 10
Allucinazioni 10
Ammonimento 10
Amore 16
Ansia (Angoscia) 16
Antisocialità 16
Antisocialità per impulsi proibiti dei genitori 16
Archiviazione 17
Arresti domiciliari 17
Arresto 17
Arresto da parte dei privati 17
Arresto e fermo di minorenni 18
Arresto facoltativo in flagranza 18
Arresto non consentito in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità 19
Arresto obbligatorio in flagranza 19
Ascolto protetto 20
Attaccamento 20
Attività psichica 20
Autorizzazione a procedere 20
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari 21
Azione penale 22
Approfondimento: Ammonimenti e allontanamenti 23

B

Beccaria Cesare (1738-1794) 31
Bentham Jeremy (1748-1832) 31
Braccialetto elettronico 31
Bullismo 31
Che cosa intendiamo per bullismo? 31
Gli attori delle condotte del bullismo: il bullo, la vittima e gli spettatori 32
Il bullo dominante 32
Il bullo gregario 33
La vittima 33
Gli spettatori 33
Conseguenze del bullismo 34
Conseguenze per i bulli 34
Conseguenze per le vittime 34
Sintomi/condotte da tenere in considerazione per le condotte bullizzanti 35
Sintomi del possibile bullo 35
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di bullismo 35
Approfondimento: Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti 41

C

Capacità d'agire 47
Capacità d'intendere 47
Capacità d'intendere e di volere 47
Carattere 48
Carriera scolastica e criminalità 48
Codice Rosso 48
Schema delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso) 48
Schema delle modifiche al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso) 55
La valutazione del rischio di recidiva o di escalation della violenza 55
Il ciclo della violenza 56
Collocamento in comunità 61
Condanna 61
Condannato (o definitivo) 61
Condizioni di procedibilità 61
La denuncia 61
La querela 61
L'istanza 62
La richiesta di procedimento 62
Autorizzazione a procedere 62
Il referto 62
Condotta criminale 62
Convalida di arresto o fermo 62
Convenzione di Istanbul 62
I requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio 71
Requisiti minimi Centri antiviolenza 71
Requisiti minimi Case Rifugio 72
Convenzione di Lanzarote 83
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. 95
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali 103
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Cedaw) 103
Coprofilia 110
Coprolagnia 110
Corpo del reato 110
Corruzione di minorenne 110
Corte di appello 110
Corte di Assise 110
Corte di Assise di Appello 111
Corte di Cassazione 111

Crimini d'odio 111
Tipologia dei reati e vittime 111
La cultura LGBTQ 112
Criminologia 113
Custodia cautelare 113
Custodia cautelare in carcere 113
Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri 114
Custodia cautelare in luogo di cura 114
Cyberbullismo 114
I rischi collegati alla sfera sessuale: sexting, sextortion e revenge porn 115
Le challenge 117
Differenze tra bullismo e cyberbullismo 117
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di cyberbullismo 119
Legge 29 maggio 2017, n. 71 129
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 129
Approfondimento: Le condotte illecite commesse tramite i social network 133
Reati commessi sui social network 134
La diffamazione (art. 595 c.p.) via *web* nell'era dei *social network* 134
Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.p), 135
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), 135
Il reato di calunnia (art. 368 c.p.) 135
I sex crimes nell'era digitale 136
La pedopornografia on line 137
Il cyberstalking (vds. approfondimento) 138

D

Delinquente abituale 141
Delinquente per tendenza 141
Delinquente pericoloso (socialmente) 141
Delinquente professionale 141
Delinquenti recidivi generici 141
Delinquenti recidivi specifici 141
Delinquenza povera 141
Delinquenza ricca 142
Delirio 142
Delittuosità in Italia 142
Delitti commessi da stranieri 142
Delusione 146
Depressione 146
Detenuto 146
Devianza 146
Diagnostica criminale psicoanalitica 146
Dibattimento 147
Dichiarazione universale dei diritti umani 147
Discontrollo episodico 150
Discriminazione 152
Disturbi di Personalità 152
La diagnosi dei disturbi di personalità secondo il DSM-5-TR 152
La diagnosi dei disturbi di personalità secondo l'ICD-11 155
Limiti del concetto stesso di diagnosi e diagnosi dei disturbi di personalità attraverso il PDM-2 157
Quale trattamento? 161
Disturbi di personalità e capacità di intendere e di volere 162
Divorzio 162
Donna 162
La figura della donna nella cultura africana e in Angola 162
Donne 165
Violenza di genere e organizzazioni criminali: la 'ndrangheta e le donne 165

E

Edipo (complesso di) 173
Emozione 173
Esibizionismo 173

F

Famiglia 177
La famiglia nella storia 177
Studi sociologici sulla famiglia 179
Fattori comportamentali dell'agire umano 185
Definizioni di aggressività 185
La violenza 191
Altri fattori comportamentali: la gelosia, l'odio, la rabbia, rancore, risentimento e l'invidia 195
Femminicidio 199
Fermo di indiziato di delitto 199
Fermo e arresto di minorenni 199
Ferri Enrico 199
Figlicidio 199
Il fenomeno del figlicidio 200
Le motivazioni del figlicidio materno 201
Comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio 204
Sentenze in materia di uccisione di neonati (artt. 575 e 577) della Cassazione 205
Alcuni casi di figlicidio 207
Figlicidi e infanticidi: i dati statistici del Ministero dell'interno 207
Follia transitoria 210
Fratricidio 212
Frotteurismo 212
Frustrazione 212

G

Garofalo Raffaele 215
Gelosia 215
Gender 216

Genere 216
Giudice 216
Giudice dell'Udienza Preliminare 216

I
Imputabilità del minore 219
Imputato 219
Imputazione 219
Incesto 219
Indagato 219
Indagini preliminari 219
Indice di occultamento 219
Infanticidio 219
L'infanticidio nella storia 220
Lo studio di Johann Heinrich Pestalozzi: l'infanticida da criminale a vittima 223
L'infanticidio come veniva sanzionato penalmente 224
La nuova disciplina dell'art. 578 c.p.. Aspetti giuridici 228
Aspetti psichiatrico-forensi dell'infanticida 231
Casi e sentenze di infanticidio 233
Infanticidi e figlicidi: fenomenologia e aspetti psico-criminologici 235
Informativa di notizia di reato 238
Invidia 238
Irritabilità 239
Istituto Penale Minorile 239
Istituto penitenziario 239

L
Lesbismo 243

M
Malattie mentali e criminalità 247
Maltrattamento 251
Masochismo 251
Masturbazione 251
Matricidio 251
Meccanismi di difesa 253
Messa alla prova 253
Misure di prevenzione 254
Il sistema delle misure di prevenzione prima e dopo dell'avvento della costituzione 254
Le misure di prevenzione previste dal codice "antimafia" d.Lgs. 159/2011 255
Le misure di prevenzione personali applicate dal questore. I soggetti destinatari 256
Il foglio di via obbligatorio 256
L'avviso orale 256
Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria 257
I soggetti destinatari 257
La titolarità della proposta 258
Il procedimento applicativo e la decisione 258
L'amministrazione giudiziaria dei beni personali 259
I provvedimenti di urgenza 259
Gli effetti delle misure di prevenzione 259
Le impugnazioni e le vicende successive all'applicazione 260
La riabilitazione 260
Misure di prevenzione patrimoniali 261
Il sequestro e la confisca 261
I soggetti destinatari 261
La titolarità della proposta 261
Le indagini patrimoniali 262
Il sequestro 263
I provvedimenti di urgenza 265
Le misure alternative al sequestro 265
L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende 265
La confisca 267
Sequestro e confisca per equivalente 268
Le impugnazioni 268
La cauzione 269
Misure di sicurezza 269
Misure di sicurezza detentive 269
Misure di sicurezza non detentive 270
Mobbing 270
Molestia 270
Monomania 270
Approfondimento: Relazione sulle mutilazioni genitali femminili 273
Mutilazioni genitali femminili 274
La complessità del fenomeno e la sua diffusione 276
Una ricostruzione storica delle origini e della diffusione delle mutilazioni genitali femminili 278
Una lettura in chiave antropologica del fenomeno 279
Le misure di contrasto al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili 280
La legislazione italiana: non solo repressione penale 281

N
Necrofilia 285
Numero oscuro 285

O
Odio 289
Omicidio 289
L'omicidio nel codice penale 289
L'omicidio nell'antica Roma: Crimen homicìdii 291
L'omicidio nel diritto romano 293
L'omicidio nel diritto intermedio 298
L'omicidio negli statuti 299
L'omicidio nel diritto canonico 300
Omicidio in famiglia 300
Omosessualità 303

Ossessione 303

P

Parafilie 307
Paranoia 307
Parenticidio 307
Parricidio 308
Paura 311
Pederastia 311
Pedofilia 311
Pedopornografia 311
Pericolosità sociale 311
Perizia psichiatrica 311
Persecuzione 315
Piromania 315
Pornografia 315
Prostituzione 315
Psicologia criminale 315
Psicologia investigativa 315
- Storia della psicologia investigativa 316
- Modello F.B.I. 317
- Il Modello Canter 319
- Campi di applicazione 319

Psicopatia 321

Q

Querulomania 325

R

Rabbia 329
Rancore 329
Raptus 329
Reati spia (violenza di genere) 330
Reato d'impeto e l'impulso irresistibile 333
Risentimento 334

S

Sadismo 337
Sadomasochismo 337
Scopofilia 337
Scuola Classica 337
- I precursori della Scuola Positiva: la Scuola di Lione e la Scuola Frenologica. L'importanza della Scuola Statistica 337

Scuola Positiva 339
Separazione 339
Sessuofobia 339
Setting 339
Stalker 339
- Il molestatore (lo stalker) 339
- I comportamenti di stalking 340
- Le vittime 341

Stress 342
Stupro 342
Approfondimento: Stalking 343
- Lo stalking sulle donne 344
- Le caratteristiche delle donne più spesso vittime di stalking 345
- Lo stalking da parte dei partner precedenti: frequenza e durata 347
- Lo stalking da parte dei partner precedenti: richiesta di aiuto e suoi esiti 347
- Lo stalking da parte dei partner precedenti: strategie per proteggersi e conseguenze 350
- Lo stalking subito da parte di altre persone: frequenza e durata 351
- Lo stalking subito da parte di altre persone: ricerca di aiuto e suoi esiti 351
- Lo stalking da parte di altre persone: strategie per proteggersi e conseguenze 354
- Nota metodologica. Gli obiettivi conoscitivi dell'indagine 355
- La definizione di stalking 355
- La tecnica di indagine e le sperimentazioni condotte 356
- Strategia di campionamento e valutazione degli errori campionari 357
- Procedimento per il calcolo delle stime 357

T

Teorie criminologiche 361
- Struttura sociale e comportamento deviante 361
- La teoria della disorganizzazione sociale 361
- La teoria della tensione sociale: l'anomia di Durkheim e Merton 364
- Le associazioni differenziali di Sutherland 366
- I conflitti culturali di Sellin 367
- Le sottoculture criminali 367
- Le teorie del controllo sociale 369
- Le teorie del conflitto 370
- La teoria dell'etichettamento 374

U

Uxoricidio 379
- Casi di uxoricidio 380

V

Vergogna 385
Violenza 385
Violenza di genere 386
- Quadro normativo della violenza di genere 388
- Quadro normativo internazionale della violenza di genere 393
- Violenza di genere (*di S. Paparazzo*) 394
- Violenza di genere (*di S. Tocci*) 405
- La violenza dei ragazzi autori/vittime (*di G. Latella*) 413

Violenza domestica 416

Famiglia e violenza 416
I fattori a rischio di maltrattamenti 419
I segni dei maltrattamenti fisici e degli abusi sessuali 420
La sindrome del bambino percosso 421
I fattori che incidono sull'abuso intrafamiliare 422
La sindrome di Munchausen per procura 422
L'incesto 423
I maltrattamenti verso gli anziani 430
Vittimologia 432

Indice degli approfondimenti

1. I dati sulla violenza di genere 1

2. Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 123
Come viene sanzionato negli altri Paesi il fenomeno della violenza di genere 124
I. Francia 124
II. La Germania 129
III. Norvegia 135
IV. Spagna 140
V. Inghilterra 144
VI. Argentina 150
VII. India 157
VIII. Kenya 164

3. Come viene sanzionato lo stalking negli altri paesi 171

4. Analisi dei dati forniti dal ministero dell'interno 175

5. Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 179

6. Legge 23 aprile 2009, n. 38 193

7. Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 199

8. Legge 19 luglio 2019, n. 69 225

9. Breve storia dell'Islam 239
La successione di Muhammad.
Il califfato elettivo 243
I primi califfi elettivi 244
Le conquiste 245
La dinastia omayyade 245
I califfi Omayyadi 246
L'assedio di Costantinopoli 246
Gli Abbasidi 246
Elenco i califfi Abbasidi 246
I califfi omayyadi di Cordoba 247
I califfi Fatimidi 247
Elenchi Dinastici completi 247

10. Il corano 251
Versetti coranici 252
La Sunna e la legge 253
Pratiche fondamentali 254
I cinque pilastri dell'Islam 254
La jihad 256
L'Islam in epoca moderna 256
Breve glossario del Corano 259

11. La violenza sessuale 269
Excursus storico della violenza sessuale 270
Cenni storici riguardo la violenza sessuale nelle civiltà orientali del mondo antico 273
Cenni storici riguardo la violenza sessuale dal medio evo fino ai codici pre-unitari 274
L'autore della violenza sessuale 277

12. Breve storia della condizione femminile dal Medioevo ad oggi 279

13. La donna nel mondo islamico 285

14. Legge 26 luglio 1975, n. 354 291

15. Articoli di interesse del codice penale 387

16. Articoli di interesse del codice di procedura penale 417

17. I serial killer 435
Identikit del serial killer 439
La donna serial killer 440
Le vittime 441
Il processo di Donato Bilancia 442
Svolgimento del processo 443
Gli omicidi connessi al gioco d'azzardo 446
Gli omicidi a scopo di rapina 483
Gli omicidi delle prostitute 527
Gli omicidi sui treni 555
La questione dell'imputabilità 564
Conclusioni 605
P. Q. M. 612

18. Provvedimenti urgenti del governo in materia di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile 617

19. Disegno di legge di iniziativa governativa in materia di contrasto alla violenza sulle donne 621

20. Legge 11 gennaio 2018, n. 4 625

21. Il processo penale a carico di imputati minorenni 635

22. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 655

23. Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 677

24. Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 689

25. La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi minorili della giustizia 709

26. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Sezione statistica 719

27. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica 763

28. Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale 825
La devianza minorile 826
I minori e l'illegalità 827
I minori e la criminalità organizzata 829
Le bande giovanile (c.d baby-gang) 829
Bullismo e Cyberbullismo 830

29. Commissione parlamentare antimafia - XVII legislatura 833
Minori e camorra 834
Minori e 'ndrangheta 837
Minori vittime 840

30. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura 841
Minori e camorra 842

31. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura 845
L'evasione scolastica a Napoli 846

32. Commissione antimafia - Assemblea regionale siciliana 849

33. Le difficoltà delle borgate 955

34. Povertà economica e deprivazione materiale: dinamiche sociali
Impatto sul mondo dei minori 959
Inquadramento del fenomeno (estratto) 960
La deprivazione materiale: dinamiche sociali e impatto sulla vita dei minori 963
La povertà come carenza di opportunità 965
Scuola ed abbandono scolastico 966
La povertà educativa 968

35. Donne e Forze armate: la parità in uniforme 971

36. La delinquenza femminile 975
Elementi criminologici e statistici 976
I dati della criminalità femminile 977
Donne e criminalità organizzata 978

37. Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi 981
Lavoro precario e sfruttamento.
Riferimenti storici 982
Dalla legislazione regolatrice del mercato del lavoro alla repressione penale 982
Il caporalato all'inizio del terzo millennio e la dimensione europea 984
Quali rimedi? 985

38. La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani 987

39. Indagine conoscitiva sul caporalato in agricoltura 993

40. Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura 1027

41. Inchiesta sul caporalato in agricoltura 1107

42. Relazione sul primo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) 1133

43. Legge 29 ottobre 2016, n. 199 1137

44. La tratta degli esseri umani in Italia 1149

45. Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani 1177

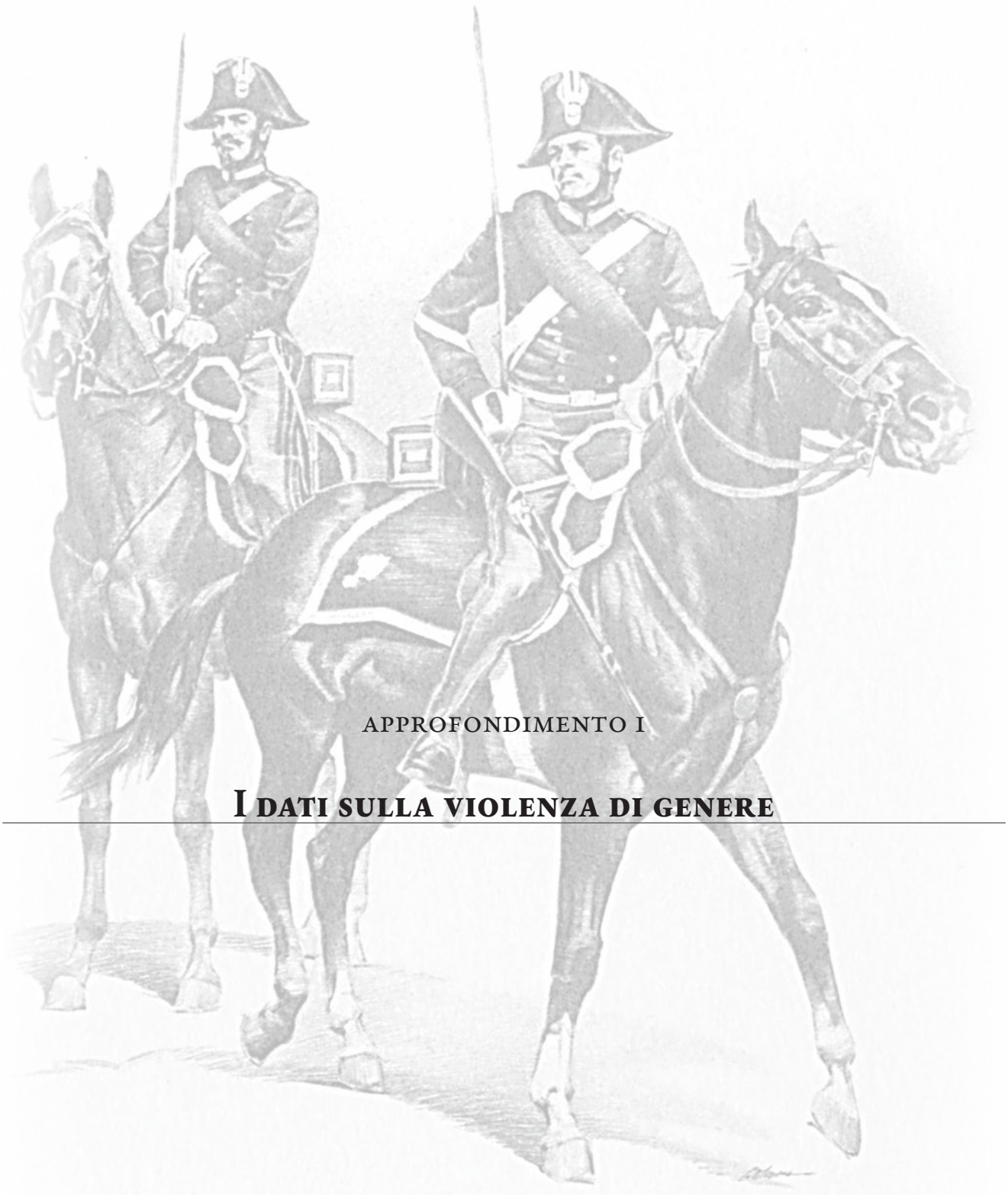
46. Convenzione sui diritti dell'infanzia 1199

47. Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1245

48. Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima 1259
L'esame incrociato nel dibattimento penale 1261
L'escussione dibattimentale della vittima nei reati di violenza di genere 1267
Conclusioni 1270

49. La delittuosità in Italia nel 2022 1271





APPROFONDIMENTO I

I DATI SULLA VIOLENZA DI GENERE

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica, Ministero dell'Interno, ISTAT, Direzione Centrale Polizia Criminale

AMMONIMENTI	2014	2015	Var % 2014-2015	2016	Var % 2015-2016
ABRUZZO	26	36	38,5	31	-13,9
BASILICATA	8	13	62,5	10	-23,1
CALABRIA	25	46	84,0	49	6,5
CAMPANIA	57	49	-14,0	68	38,8
EMILIA ROMAGNA	132	97	-26,5	146	50,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	51	19	-62,7	31	63,2
LAZIO	78	76	-2,6	71	-6,6
LIGURIA	75	53	-29,3	53	0,0
LOMBARDIA	295	266	-9,8	211	-20,7
MARCHE	36	24	-33,3	36	50,0
MOLISE	5	5	0,0	14	180,0
PIEMONTE	70	43	-38,6	33	-23,3
PUGLIA	45	51	13,3	58	13,7
SARDEGNA	51	47	-7,8	51	8,5
SICILIA	139	135	-2,9	125	-7,4
TOSCANA	82	69	-15,9	87	26,1
TRENTINO ALTO ADIGE	139	177	27,3	203	14,7
UMBRIA	47	36	-23,4	27	-25,0
VALLE D'AOSTA	7	4	-42,9	4	0,0
VENETO	158	120	-24,1	153	27,5
ITALIA	**1.526**	**1.366**	**-10,5**	**1.461**	**7,0**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte I

AMMONIMENTI	2017	Var % 2016-2017	2018	Var % 2017-2018	2019
ABRUZZO	38	22,6	67	76,3	56
BASILICATA	8	-20,0	15	87,5	12
CALABRIA	66	34,7	87	31,8	139
CAMPANIA	105	54,4	176	67,6	211
EMILIA ROMAGNA	134	-8,2	129	-3,7	135
FRIULI VENEZIA GIULIA	52	67,7	51	-1,9	87
LAZIO	77	8,5	126	63,6	159
LIGURIA	44	-17,0	62	40,9	84
LOMBARDIA	154	-27,0	334	116,9	312
MARCHE	51	41,7	57	11,8	60
MOLISE	15	7,1	21	40,0	37
PIEMONTE	37	12,1	185	400,0	240
PUGLIA	77	32,8	68	-11,7	87
SARDEGNA	55	7,8	56	1,8	83
SICILIA	202	61,6	214	5,9	282
TOSCANA	77	-11,5	110	42,9	96
TRENTINO ALTO ADIGE	203	0,0	202	-0,5	251
UMBRIA	42	55,6	46	9,5	54
VALLE D'AOSTA	4	0,0	4	0,0	2
VENETO	126	-17,6	154	22,2	160
ITALIA	**1.567**	**7,3**	**2.164**	**38,1**	**2.547**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte II

AMMONIMENTI	Var % 2018-2019	2020	Var % 2019-2020	2021	Var % 2020-2021
ABRUZZO	-16,4	46	-17,9	54	17,4
BASILICATA	-20,0	16	33,3	17	6,3
CALABRIA	59,8	69	-50,4	74	7,2
CAMPANIA	19,9	270	28,0	271	0,4
EMILIA ROMAGNA	4,7	159	17,8	246	54,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	70,6	91	4,6	87	-4,4
LAZIO	26,2	217	36,5	205	-5,5
LIGURIA	35,5	95	13,1	110	15,8
LOMBARDIA	-6,6	337	8,0	402	19,3
MARCHE	5,3	38	-36,7	60	57,9
MOLISE	76,2	21	-43,2	8	-61,9
PIEMONTE	29,7	184	-23,3	218	18,5
PUGLIA	27,9	74	-14,9	86	16,2
SARDEGNA	48,2	68	-18,1	60	-11,8
SICILIA	31,8	256	-9,2	374	46,1
TOSCANA	-12,7	78	-18,8	125	60,3
TRENTINO ALTO ADIGE	24,3	94	-62,5	97	3,2
UMBRIA	17,4	89	64,8	95	6,7
VALLE D'AOSTA	-50,0	3	50,0	5	66,7
VENETO	3,9	128	-20,0	228	78,1
ITALIA	**17,7**	**2.333**	**-8,4**	**2.822**	**21,0**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte III

...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	2014	2015	Var % 2014-2015	2016	Var % 2015-2016
ABRUZZO	6	12	100,0	11	-8,3
BASILICATA	2	0	-100,0	0	-
CALABRIA	7	16	128,6	18	12,5
CAMPANIA	7	10	42,9	16	60,0
EMILIA ROMAGNA	23	18	-21,7	62	244,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	11	3	-72,7	7	133,3
LAZIO	12	3	-75,0	11	266,7
LIGURIA	15	20	33,3	15	-25,0
LOMBARDIA	69	45	-34,8	55	22,2
MARCHE	9	9	0,0	9	0,0
MOLISE	0	2	-	11	450,0
PIEMONTE	15	10	-33,3	2	-80,0
PUGLIA	1	3	200,0	3	0,0
SARDEGNA	9	9	0,0	13	44,4
SICILIA	53	58	9,4	50	-13,8
TOSCANA	16	18	12,5	20	11,1
TRENTINO ALTO ADIGE	99	130	31,3	149	14,6
UMBRIA	14	8	-42,9	7	-12,5
VALLE D'AOSTA	0	1	-	0	-100,0
VENETO	52	53	1,9	58	9,4
ITALIA	**420**	**428**	**1,9**	**517**	**20,8**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte IV

...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	2017	Var % 2016-2017	2018	Var % 2017-2018	2019
ABRUZZO	12	9,1	33	175,0	16
BASILICATA	1	-	3	200,0	2
CALABRIA	27	50,0	41	51,9	80
CAMPANIA	34	112,5	97	185,3	148
EMILIA ROMAGNA	43	-30,6	50	16,3	50
FRIULI VENEZIA GIULIA	9	28,6	17	88,9	35
LAZIO	11	0,0	26	136,4	71
LIGURIA	13	-13,3	27	107,7	33
LOMBARDIA	37	-32,7	85	129,7	109
MARCHE	21	133,3	15	-28,6	16
MOLISE	8	-27,3	12	50,0	26
PIEMONTE	3	50,0	120	3900,0	172
PUGLIA	2	-33,3	5	150,0	10
SARDEGNA	18	38,5	26	44,4	49
SICILIA	111	122,0	93	-16,2	166
TOSCANA	31	55,0	39	25,8	10
TRENTINO ALTO ADIGE	136	-8,7	128	-5,9	169
UMBRIA	18	157,1	20	11,1	29
VALLE D'AOSTA	0	-	1	-	1
VENETO	42	-27,6	59	40,5	55
ITALIA	**577**	**11,6**	**897**	**55,5**	**1.247**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte V

...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	Var % 2018-2019	2020	Var % 2019-2020	2021	Var % 2020-2021
ABRUZZO	-51,5	11	-31,3	5	-54,5
BASILICATA	-33,3	1	-50,0	2	100,0
CALABRIA	95,1	19	-76,3	26	36,8
CAMPANIA	52,6	217	46,6	188	-13,4
EMILIA ROMAGNA	0,0	63	26,0	117	85,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	105,9	39	11,4	41	5,1
LAZIO	173,1	122	71,8	119	-2,5
LIGURIA	22,2	55	66,7	64	16,4
LOMBARDIA	28,2	120	10,1	159	32,5
MARCHE	6,7	10	-37,5	13	30,0
MOLISE	116,7	11	-57,7	2	-81,8
PIEMONTE	43,3	105	-39,0	127	21,0
PUGLIA	100,0	14	40,0	31	121,4
SARDEGNA	88,5	35	-28,6	31	-11,4
SICILIA	78,5	140	-15,7	277	97,9
TOSCANA	-74,4	12	20,0	22	83,3
TRENTINO ALTO ADIGE	32,0	53	-68,6	42	-20,8
UMBRIA	45,0	46	58,6	47	2,2
VALLE D'AOSTA	0,0	0	-100,0	2	-
VENETO	-6,8	42	-23,6	88	109,5
ITALIA	**39,0**	**1.115**	**-10,6**	**1.403**	**25,8**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte VI

ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS	2014	2015	Var %	2016	Var %
ABRUZZO	6	6	0,0	4	-33,3
BASILICATA	0	0	-	0	-
CALABRIA	4	7	75,0	6	-14,3
CAMPANIA	30	27	-10,0	26	-3,7
EMILIA ROMAGNA	20	13	-35,0	12	-7,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	6	50,0	3	-50,0
LAZIO	27	30	11,1	21	-30,0
LIGURIA	19	2	-89,5	15	650,0
LOMBARDIA	67	52	-22,4	41	-21,2
MARCHE	4	2	-50,0	7	250,0
MOLISE	1	0	-100,0	1	-
PIEMONTE	24	17	-29,2	25	47,1
PUGLIA	12	19	58,3	13	-31,6
SARDEGNA	7	4	-42,9	7	75,0
SICILIA	12	28	133,3	31	10,7
TOSCANA	10	15	50,0	30	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	6	4	-33,3	3	-25,0
UMBRIA	6	3	-50,0	1	-66,7
VALLE D'AOSTA	0	3	-	2	-33,3
VENETO	20	9	-55,0	16	77,8
ITALIA	**279**	**247**	**-11,5**	**264**	**6,9**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte VII

ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS	2017	Var % 2016-2017	2018	Var % 2017-2018	2019
ABRUZZO	3	-25,0	6	100,0	9
BASILICATA	1	-	1	0,0	11
CALABRIA	5	-16,7	4	-20,0	11
CAMPANIA	22	-15,4	29	31,8	40
EMILIA ROMAGNA	22	83,3	21	-4,5	20
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	33,3	3	-25,0	9
LAZIO	16	-23,8	41	156,3	36
LIGURIA	8	-46,7	15	87,5	14
LOMBARDIA	57	39,0	60	5,3	55
MARCHE	10	42,9	6	-40,0	3
MOLISE	0	-100,0	2	-	0
PIEMONTE	25	0,0	42	68,0	41
PUGLIA	15	15,4	22	46,7	12
SARDEGNA	9	28,6	12	33,3	9
SICILIA	33	6,5	32	-3,0	29
TOSCANA	21	-30,0	25	19,0	30
TRENTINO ALTO ADIGE	1	-66,7	10	900,0	7
UMBRIA	5	400,0	5	0,0	1
VALLE D'AOSTA	1	-50,0	0	-100,0	0
VENETO	22	37,5	26	18,2	20
ITALIA	**280**	**6,1**	**362**	**29,3**	**357**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte VIII

ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS	Var % 2018-2019	2020	Var % 2019-2020	2021	Var % 2020-2021
ABRUZZO	50,0	5	-44,4	7	40,0
BASILICATA	1000,0	10	-9,1	19	90,0
CALABRIA	175,0	4	-63,6	6	50,0
CAMPANIA	37,9	28	-30,0	25	-10,7
EMILIA ROMAGNA	-4,8	21	5,0	19	-9,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	200,0	9	0,0	7	-22,2
LAZIO	-12,2	42	16,7	43	2,4
LIGURIA	-6,7	13	-7,1	19	46,2
LOMBARDIA	-8,3	52	-5,5	54	3,8
MARCHE	-50,0	8	166,7	4	-50,0
MOLISE	-100,0	0	-	1	-
PIEMONTE	-2,4	50	22,0	33	-34,0
PUGLIA	-45,5	14	16,7	12	-14,3
SARDEGNA	-25,0	11	22,2	9	-18,2
SICILIA	-9,4	61	110,3	51	-16,4
TOSCANA	20,0	28	-6,7	20	-28,6
TRENTINO ALTO ADIGE	-30,0	6	-14,3	8	33,3
UMBRIA	-80,0	4	300,0	0	-100,0
VALLE D'AOSTA	-	1	-	2	100,0
VENETO	-23,1	35	75,0	38	8,6
ITALIA	**-1,4**	**402**	**12,6**	**377**	**-6,2**

ISTAT. Tavola 1. AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI – Anni 2014–2021
Fonte: dati operativi database SDI–SSD Ministero dell'Interno. Parte IX

Tavola 1 (a seguire) - Delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, percosse, violenze sessuali, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, costrizione o induzione al matrimonio e incidenza delle vittime di sesso femminile disaggregate per età (minorenne/ maggiorenne) e nazionalità (italiana/straniera). Anni 2014 – 2021. Fonte SDI - SSD Ministero dell'Interno

Tavola 2 (a seguire)- Segnalazioni a carico di persone denunciate/arrestate per delitti di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi, percosse, violenze sessuali, omicidi consumati, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, costrizione o induzione al matrimonio, disaggregate per età (minorenne/ maggiorenne) e nazionalità (italiana/straniera) dell'autore. Anni 2014 – 2021. Fonte SDI – SSD Ministero dell'Interno.

Regione	Anno 2014							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	334	82,35%	81,95%	2,44%	79,51%	18,05%	0,00%	18,05%
BASILICATA	128	81,58%	87,50%	2,78%	84,72%	12,50%	0,00%	12,50%
CALABRIA	488	80,36%	86,67%	1,07%	85,60%	13,33%	0,00%	13,33%
CAMPANIA	1.484	80,74%	93,66%	3,96%	89,69%	6,34%	0,26%	6,08%
EMILIA ROMAGNA	904	83,30%	77,63%	2,13%	75,49%	22,37%	0,61%	21,77%
FRIULI VENEZIA GIULIA	186	85,35%	78,86%	3,25%	75,61%	21,14%	1,63%	19,51%
LAZIO	1.316	81,10%	82,72%	1,48%	81,24%	17,28%	0,32%	16,97%
LIGURIA	303	80,62%	81,23%	2,30%	78,93%	18,77%	0,38%	18,39%
LOMBARDIA	2.242	82,68%	78,27%	3,39%	74,87%	21,73%	0,07%	21,66%
MARCHE	227	82,87%	84,67%	4,67%	80,00%	15,33%	0,00%	15,33%
MOLISE	89	80,25%	90,48%	0,00%	90,48%	9,52%	0,00%	9,52%
PIEMONTE	974	80,78%	76,47%	1,55%	74,92%	23,53%	0,93%	22,60%
PUGLIA	878	78,79%	91,57%	1,57%	90,00%	8,43%	0,14%	8,29%
SARDEGNA	517	78,95%	96,66%	3,01%	93,65%	3,34%	0,00%	3,34%
SICILIA	1.227	76,78%	90,64%	3,06%	87,58%	9,36%	0,10%	9,26%
TOSCANA	799	81,15%	75,29%	3,80%	71,48%	24,71%	0,57%	24,14%
TRENTINO ALTO ADIGE	185	80,50%	76,74%	3,88%	72,87%	23,26%	1,55%	21,71%
UMBRIA	217	85,85%	81,60%	3,07%	78,53%	18,40%	0,00%	18,40%
VALLE D'AOSTA	17	78,95%	80,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	20,00%
VENETO	746	81,93%	80,53%	1,83%	78,70%	19,47%	0,61%	18,86%
ITALIA	13.261	80,90%	72,75%	5,61%	67,13%	27,25%	1,47%	25,78%

Regione	Anno 2015							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	318	79,60%	88,04%	3,26%	84,78%	11,96%	0,00%	11,96%
BASILICATA	102	80,85%	93,67%	0,00%	93,67%	6,33%	0,00%	6,33%
CALABRIA	426	82,94%	89,19%	2,16%	87,03%	10,81%	0,00%	10,81%
CAMPANIA	1.401	80,13%	92,29%	2,39%	89,91%	7,71%	0,09%	7,61%
EMILIA ROMAGNA	949	80,61%	77,81%	2,73%	75,08%	22,19%	0,48%	21,70%
FRIULI VENEZIA GIULIA	170	84,15%	86,73%	3,06%	83,67%	13,27%	0,00%	13,27%
LAZIO	1.257	84,52%	84,76%	2,66%	82,10%	15,24%	0,00%	15,24%
LIGURIA	289	82,41%	86,59%	4,07%	82,52%	13,41%	0,81%	12,60%
LOMBARDIA	2.243	81,43%	78,81%	2,78%	76,02%	21,19%	0,46%	20,73%
MARCHE	223	79,08%	82,11%	3,68%	78,42%	17,89%	1,05%	16,84%
MOLISE	81	80,00%	98,21%	7,14%	91,07%	1,79%	0,00%	1,79%
PIEMONTE	964	81,84%	80,93%	1,85%	79,07%	19,07%	0,37%	18,70%
PUGLIA	892	80,58%	94,69%	2,25%	92,43%	5,31%	0,00%	5,31%
SARDEGNA	458	75,22%	95,16%	1,61%	93,55%	4,84%	0,00%	4,84%
SICILIA	1.240	80,73%	93,97%	3,20%	90,77%	6,03%	0,09%	5,94%
TOSCANA	813	81,63%	78,10%	3,88%	74,22%	21,90%	0,19%	21,71%
TRENTINO ALTO ADIGE	154	79,87%	74,77%	1,87%	72,90%	25,23%	0,00%	25,23%
UMBRIA	205	84,11%	78,83%	3,65%	75,18%	21,17%	0,00%	21,17%
VALLE D'AOSTA	19	66,67%	66,67%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	33,33%
VENETO	686	78,95%	81,19%	1,64%	79,55%	18,81%	0,61%	18,20%
ITALIA	12.890	80,78%	73,72%	5,58%	68,14%	26,28%	1,58%	24,70%

Regione	Anno 2016							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	297	82,29%	85,45%	4,09%	81,36%	14,55%	0,45%	14,09%
BASILICATA	110	74,77%	85,96%	6,14%	79,82%	14,04%	0,00%	14,04%
CALABRIA	554	80,14%	91,37%	4,82%	86,55%	8,63%	0,00%	8,63%
CAMPANIA	1.602	77,54%	93,86%	3,54%	90,32%	6,14%	0,17%	5,98%
EMILIA ROMAGNA	1.004	80,06%	78,21%	2,74%	75,47%	21,79%	0,58%	21,21%
FRIULI VENEZIA GIULIA	233	76,33%	78,91%	6,80%	72,11%	21,09%	0,00%	21,09%
LAZIO	1.439	79,84%	83,83%	2,62%	81,20%	16,17%	0,77%	15,41%
LIGURIA	309	80,12%	85,60%	2,88%	82,72%	14,40%	0,41%	13,99%
LOMBARDIA	2.464	80,27%	80,97%	3,97%	77,00%	19,03%	0,58%	18,46%
MARCHE	293	77,94%	80,65%	2,58%	78,06%	19,35%	0,00%	19,35%
MOLISE	85	75,36%	90,48%	1,59%	88,89%	9,52%	0,00%	9,52%
PIEMONTE	1.014	82,61%	82,25%	3,41%	78,84%	17,75%	0,17%	17,58%
PUGLIA	920	75,88%	95,30%	3,95%	91,35%	4,70%	0,00%	4,70%
SARDEGNA	461	74,95%	95,12%	4,18%	90,94%	4,88%	0,00%	4,88%
SICILIA	1.400	78,20%	94,36%	2,78%	91,58%	5,64%	0,35%	5,30%
TOSCANA	890	81,70%	82,72%	6,60%	76,12%	17,28%	0,19%	17,09%
TRENTINO ALTO ADIGE	182	78,43%	80,56%	9,03%	71,53%	19,44%	0,69%	18,75%
UMBRIA	262	76,14%	78,87%	4,23%	74,65%	21,13%	0,70%	20,42%
VALLE D'AOSTA	20	82,35%	92,86%	0,00%	92,86%	7,14%	0,00%	7,14%
VENETO	708	78,94%	82,69%	3,63%	79,06%	17,31%	0,21%	17,09%
ITALIA	14.247	79,20%	75,27%	5,63%	69,65%	24,73%	1,54%	23,19%

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	367	78,10%	83,03%	2,58%	80,44%	16,97%	0,74%	16,24%
BASILICATA	135	73,53%	87,00%	6,00%	81,00%	13,00%	1,00%	12,00%
CALABRIA	596	79,09%	83,04%	4,19%	78,85%	16,96%	1,76%	15,20%
CAMPANIA	1.716	82,15%	90,43%	4,60%	85,83%	9,57%	0,22%	9,35%
EMILIA ROMAGNA	1.096	78,97%	62,45%	7,31%	55,13%	37,55%	2,51%	35,04%
FRIULI VENEZIA GIULIA	261	78,40%	76,89%	8,00%	68,89%	23,11%	1,33%	21,78%
LAZIO	1.648	81,79%	76,06%	4,48%	71,58%	23,94%	1,22%	22,72%
LIGURIA	356	84,92%	71,71%	4,28%	67,43%	28,29%	1,97%	26,32%
LOMBARDIA	2.598	80,96%	70,00%	5,94%	64,06%	30,00%	1,52%	28,49%
MARCHE	286	79,52%	65,24%	3,43%	61,80%	34,76%	1,29%	33,48%
MOLISE	81	77,33%	77,59%	8,62%	68,97%	22,41%	0,00%	22,41%
PIEMONTE	1.044	81,64%	68,59%	4,86%	63,73%	31,41%	1,81%	29,60%
PUGLIA	1.036	78,67%	88,59%	4,42%	84,17%	11,41%	0,74%	10,67%
SARDEGNA	561	75,09%	91,65%	3,94%	87,70%	8,35%	0,23%	8,12%
SICILIA	1.613	77,47%	88,48%	5,03%	83,45%	11,52%	1,01%	10,52%
TOSCANA	954	79,90%	70,27%	7,62%	62,64%	29,73%	2,16%	27,57%
TRENTINO ALTO ADIGE	210	85,17%	62,36%	7,30%	55,06%	37,64%	3,37%	34,27%
UMBRIA	244	75,72%	75,54%	8,70%	66,85%	24,46%	1,09%	23,37%
VALLE D'AOSTA	20	75,00%	80,00%	13,33%	66,67%	20,00%	6,67%	13,33%
VENETO	804	79,70%	67,81%	6,44%	61,37%	32,19%	1,43%	30,76%
ITALIA	15.626	79,98%	76,84%	5,44%	71,40%	23,16%	1,34%	21,82%

Regione	Anno 2018							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	375	79,56%	81,94%	2,78%	79,17%	18,06%	0,00%	18,06%
BASILICATA	160	75,91%	79,81%	3,85%	75,96%	20,19%	1,92%	18,27%
CALABRIA	612	74,46%	84,29%	6,64%	77,65%	15,71%	0,22%	15,49%
CAMPANIA	2.132	82,61%	91,28%	3,97%	87,31%	8,72%	0,65%	8,07%
EMILIA ROMAGNA	1.297	81,94%	66,11%	7,20%	58,91%	33,89%	2,72%	31,17%
FRIULI VENEZIA GIULIA	272	76,37%	71,75%	9,42%	62,33%	28,25%	2,24%	26,01%
LAZIO	1.880	82,47%	75,98%	5,58%	70,41%	24,02%	0,85%	23,16%
LIGURIA	369	83,70%	70,30%	7,92%	62,38%	29,70%	3,96%	25,74%
LOMBARDIA	2.807	82,81%	68,73%	5,51%	63,22%	31,27%	1,99%	29,28%
MARCHE	282	83,16%	75,21%	6,20%	69,01%	24,79%	2,48%	22,31%
MOLISE	104	79,59%	76,92%	3,85%	73,08%	23,08%	0,00%	23,08%
PIEMONTE	1.212	83,87%	66,35%	4,13%	62,21%	33,65%	2,98%	30,67%
PUGLIA	1.127	77,86%	90,37%	4,70%	85,67%	9,63%	0,69%	8,94%
SARDEGNA	523	79,41%	90,86%	5,19%	85,68%	9,14%	0,49%	8,64%
SICILIA	1.870	81,76%	89,64%	6,23%	83,41%	10,36%	0,83%	9,54%
TOSCANA	1.076	81,05%	68,33%	5,68%	62,66%	31,67%	2,27%	29,40%
TRENTINO ALTO ADIGE	227	82,81%	65,57%	9,91%	55,66%	34,43%	3,30%	31,13%
UMBRIA	253	82,22%	69,37%	5,86%	63,51%	30,63%	1,35%	29,28%
VALLE D'AOSTA	22	78,26%	72,22%	5,56%	66,67%	27,78%	0,00%	27,78%
VENETO	853	82,07%	65,03%	5,30%	59,74%	34,97%	3,18%	31,79%
ITALIA	17.453	81,56%	76,80%	5,54%	71,26%	23,20%	1,63%	21,57%

Regione	Anno 2019							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	459	82,55%	77,06%	3,61%	73,45%	22,94%	1,03%	21,91%
BASILICATA	172	78,86%	84,78%	7,25%	77,54%	15,22%	0,72%	14,49%
CALABRIA	694	85,01%	86,64%	6,68%	79,97%	13,36%	0,34%	13,01%
CAMPANIA	2.733	83,19%	90,82%	2,94%	87,88%	9,18%	0,28%	8,91%
EMILIA ROMAGNA	1.522	81,78%	61,74%	6,15%	55,59%	38,26%	3,68%	34,58%
FRIULI VENEZIA GIULIA	290	82,70%	70,34%	11,41%	58,94%	29,66%	3,04%	26,62%
LAZIO	2.248	83,23%	75,96%	4,06%	71,90%	24,04%	1,10%	22,94%
LIGURIA	369	88,41%	66,77%	4,27%	62,50%	33,23%	2,44%	30,79%
LOMBARDIA	3.137	83,02%	66,55%	4,19%	62,36%	33,45%	2,59%	30,86%
MARCHE	380	82,83%	72,56%	4,27%	68,29%	27,44%	1,83%	25,61%
MOLISE	128	80,00%	84,38%	7,29%	77,08%	15,63%	1,04%	14,58%
PIEMONTE	1.402	84,11%	68,20%	4,03%	64,17%	31,80%	2,55%	29,25%
PUGLIA	1.303	81,19%	91,07%	4,27%	86,80%	8,93%	0,19%	8,74%
SARDEGNA	560	77,49%	91,53%	8,72%	82,81%	8,47%	0,24%	8,23%
SICILIA	2.402	81,98%	90,17%	6,27%	83,90%	9,83%	0,35%	9,48%
TOSCANA	1.244	84,23%	70,13%	5,34%	64,79%	29,87%	1,12%	28,75%
TRENTINO ALTO ADIGE	301	81,10%	64,29%	6,77%	57,52%	35,71%	6,77%	28,95%
UMBRIA	329	80,59%	72,63%	8,03%	64,60%	27,37%	0,36%	27,01%
VALLE D'AOSTA	18	80,00%	75,00%	8,33%	66,67%	25,00%	0,00%	25,00%
VENETO	1.159	82,71%	62,23%	4,93%	57,30%	37,77%	2,76%	35,01%
ITALIA	20.850	82,74%	76,49%	4,95%	71,54%	23,51%	1,57%	21,94%

Regione	Anno 2020							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	487	76,83%	79,65%	3,52%	76,13%	20,35%	1,01%	19,35%
BASILICATA	221	83,17%	76,88%	3,47%	73,41%	23,12%	1,73%	21,39%
CALABRIA	665	78,73%	86,12%	7,32%	78,80%	13,88%	0,38%	13,51%
CAMPANIA	2.794	81,14%	89,83%	3,03%	86,79%	10,17%	0,27%	9,91%
EMILIA ROMAGNA	1.749	80,55%	63,18%	8,01%	55,17%	36,82%	2,46%	34,36%
FRIULI VENEZIA GIULIA	300	78,76%	71,37%	7,05%	64,32%	28,63%	2,49%	26,14%
LAZIO	2.389	81,52%	73,87%	5,00%	68,87%	26,13%	0,80%	25,33%
LIGURIA	458	82,11%	67,45%	5,77%	61,68%	32,55%	0,79%	31,76%
LOMBARDIA	3.185	80,83%	65,00%	5,68%	59,32%	35,00%	1,97%	33,03%
MARCHE	375	80,37%	65,47%	3,58%	61,89%	34,53%	1,63%	32,90%
MOLISE	109	81,37%	77,11%	4,82%	72,29%	22,89%	1,20%	21,69%
PIEMONTE	1.512	83,91%	69,06%	6,04%	63,03%	30,94%	1,60%	29,34%
PUGLIA	1.362	78,44%	89,79%	4,46%	85,33%	10,21%	0,37%	9,84%
SARDEGNA	577	75,44%	88,84%	3,72%	85,12%	11,16%	0,47%	10,70%
SICILIA	2.523	81,41%	89,04%	7,38%	81,66%	10,96%	0,55%	10,41%
TOSCANA	1.154	82,66%	69,87%	5,97%	63,91%	30,13%	2,50%	27,62%
TRENTINO ALTO ADIGE	292	81,98%	57,80%	9,93%	47,87%	42,20%	5,67%	36,52%
UMBRIA	309	78,38%	68,20%	3,83%	64,37%	31,80%	0,38%	31,42%
VALLE D'AOSTA	26	71,43%	52,00%	8,00%	44,00%	48,00%	12,00%	36,00%
VENETO	1.222	81,73%	64,04%	6,10%	57,93%	35,96%	1,60%	34,37%
ITALIA	21.709	80,90%	75,45%	5,64%	69,80%	24,55%	1,31%	23,24%

Regione	Anno 2021							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI								
ABRUZZO	508	82,11%	81,36%	3,94%	77,43%	18,64%	0,00%	18,64%
BASILICATA	190	78,77%	82,27%	5,67%	76,60%	17,73%	0,00%	17,73%
CALABRIA	788	82,65%	81,91%	4,27%	77,65%	18,09%	0,68%	17,41%
CAMPANIA	2.969	81,52%	89,48%	3,06%	86,42%	10,52%	0,19%	10,34%
EMILIA ROMAGNA	1.933	80,87%	63,19%	7,91%	55,28%	36,81%	3,75%	33,06%
FRIULI VENEZIA GIULIA	401	81,99%	71,68%	6,94%	64,74%	28,32%	2,89%	25,43%
LAZIO	2.619	82,43%	75,62%	5,20%	70,42%	24,38%	0,64%	23,74%
LIGURIA	446	83,61%	71,99%	5,60%	66,39%	28,01%	1,12%	26,89%
LOMBARDIA	3.455	82,16%	66,45%	6,52%	59,93%	33,55%	2,62%	30,93%
MARCHE	440	84,74%	70,91%	3,60%	67,31%	29,09%	0,55%	28,53%
MOLISE	75	73,75%	79,66%	5,08%	74,58%	20,34%	0,00%	20,34%
PIEMONTE	1.673	84,09%	69,21%	6,08%	63,13%	30,79%	2,08%	28,71%
PUGLIA	1.592	81,50%	88,69%	3,60%	85,09%	11,31%	0,17%	11,14%
SARDEGNA	586	76,31%	91,23%	6,16%	85,07%	8,77%	0,24%	8,53%
SICILIA	2.645	82,77%	88,65%	5,30%	83,36%	11,35%	0,66%	10,69%
TOSCANA	1.293	82,81%	71,03%	7,93%	63,10%	28,97%	2,12%	26,85%
TRENTINO ALTO ADIGE	332	80,99%	58,84%	7,07%	51,77%	41,16%	5,14%	36,01%
UMBRIA	315	78,64%	75,09%	5,28%	69,81%	24,91%	0,38%	24,53%
VALLE D'AOSTA	27	92,59%	64,00%	16,00%	48,00%	36,00%	0,00%	36,00%
VENETO	1.440	81,28%	65,00%	5,78%	59,22%	35,00%	3,14%	31,86%
ITALIA	23.728	81,97%	75,84%	5,59%	70,25%	24,16%	1,57%	22,59%

Regione	Anno 2014							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	293	78,03%	77,07%	3,76%	73,31%	22,93%	0,38%	22,56%
BASILICATA	115	73,47%	88,17%	6,45%	81,72%	11,83%	0,00%	11,83%
CALABRIA	506	73,92%	82,62%	8,06%	74,56%	17,38%	0,50%	16,88%
CAMPANIA	1.517	78,44%	92,15%	5,41%	86,75%	7,85%	0,26%	7,59%
EMILIA ROMAGNA	858	75,92%	60,43%	7,12%	53,31%	39,57%	2,80%	36,77%
FRIULI VENEZIA GIULIA	160	82,00%	69,23%	3,55%	65,68%	30,77%	1,18%	29,59%
LAZIO	1.274	77,52%	69,13%	4,54%	64,60%	30,87%	2,07%	28,80%
LIGURIA	349	81,31%	66,52%	3,86%	62,66%	33,48%	0,86%	32,62%
LOMBARDIA	1.757	78,72%	60,83%	5,20%	55,63%	39,17%	2,12%	37,05%
MARCHE	219	71,77%	65,92%	5,59%	60,34%	34,08%	0,56%	33,52%
MOLISE	58	81,13%	79,69%	4,69%	75,00%	20,31%	0,00%	20,31%
PIEMONTE	785	82,68%	65,41%	5,58%	59,83%	34,59%	1,58%	33,01%
PUGLIA	949	73,95%	89,89%	4,27%	85,61%	10,11%	0,71%	9,40%
SARDEGNA	406	75,38%	87,18%	4,62%	82,56%	12,82%	0,00%	12,82%
SICILIA	1.429	76,25%	87,73%	7,04%	80,68%	12,27%	0,43%	11,85%
TOSCANA	714	76,01%	65,36%	5,75%	59,61%	34,64%	2,27%	32,38%
TRENTINO ALTO ADIGE	170	79,63%	58,75%	8,13%	50,63%	41,25%	3,75%	37,50%
UMBRIA	206	77,73%	54,70%	2,76%	51,93%	45,30%	3,31%	41,99%
VALLE D'AOSTA	25	75,00%	73,33%	26,67%	46,67%	26,67%	6,67%	20,00%
VENETO	656	75,50%	64,03%	7,10%	56,94%	35,97%	2,26%	33,71%
ITALIA	12.446	76,98%	84,10%	2,66%	81,44%	15,90%	0,32%	15,58%

Regione	Anno 2015							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	254	76,35%	74,79%	6,30%	68,49%	25,21%	0,84%	24,37%
BASILICATA	137	64,23%	85,53%	6,58%	78,95%	14,47%	1,32%	13,16%
CALABRIA	515	74,40%	83,43%	6,98%	76,45%	16,57%	0,00%	16,57%
CAMPANIA	1.472	78,25%	90,81%	5,42%	85,39%	9,19%	0,28%	8,92%
EMILIA ROMAGNA	815	75,21%	64,59%	6,35%	58,25%	35,41%	2,54%	32,87%
FRIULI VENEZIA GIULIA	121	83,76%	71,53%	5,84%	65,69%	28,47%	1,46%	27,01%
LAZIO	1.164	76,56%	68,17%	3,51%	64,66%	31,83%	1,51%	30,32%
LIGURIA	322	78,13%	69,75%	2,52%	67,23%	30,25%	2,52%	27,73%
LOMBARDIA	1.652	78,67%	64,39%	5,81%	58,58%	35,61%	1,65%	33,96%
MARCHE	247	78,93%	57,67%	7,41%	50,26%	42,33%	5,29%	37,04%
MOLISE	78	71,79%	83,93%	7,14%	76,79%	16,07%	0,00%	16,07%
PIEMONTE	677	79,21%	67,86%	5,14%	62,72%	32,14%	2,63%	29,51%
PUGLIA	876	72,15%	87,19%	3,74%	83,45%	12,81%	0,86%	11,94%
SARDEGNA	336	72,94%	89,11%	6,02%	83,09%	10,89%	0,29%	10,60%
SICILIA	1.423	76,57%	88,64%	7,12%	81,52%	11,36%	0,58%	10,78%
TOSCANA	675	76,18%	66,52%	4,48%	62,03%	33,48%	2,84%	30,64%
TRENTINO ALTO ADIGE	141	75,35%	57,14%	7,14%	50,00%	42,86%	2,38%	40,48%
UMBRIA	178	74,46%	66,48%	7,26%	59,22%	33,52%	2,23%	31,28%
VALLE D'AOSTA	9	75,00%	81,25%	18,75%	62,50%	18,75%	6,25%	12,50%
VENETO	666	72,57%	62,39%	6,68%	55,71%	37,61%	2,46%	35,15%
ITALIA	11.758	75,79%	85,85%	2,69%	83,16%	14,15%	0,24%	13,91%

Regione	Anno 2016							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	316	75,34%	76,37%	5,91%	70,46%	23,63%	1,69%	21,94%
BASILICATA	170	69,51%	90,00%	12,50%	77,50%	10,00%	0,00%	10,00%
CALABRIA	548	72,96%	80,70%	5,48%	75,22%	19,30%	1,10%	18,20%
CAMPANIA	1.659	74,81%	91,15%	3,34%	87,81%	8,85%	0,42%	8,43%
EMILIA ROMAGNA	890	75,30%	64,52%	5,36%	59,17%	35,48%	2,50%	32,98%
FRIULI VENEZIA GIULIA	203	74,24%	78,61%	9,63%	68,98%	21,39%	3,21%	18,18%
LAZIO	1.286	73,73%	74,84%	4,74%	70,10%	25,16%	0,98%	24,17%
LIGURIA	337	77,14%	69,38%	3,49%	65,89%	30,62%	3,10%	27,52%
LOMBARDIA	1.872	74,97%	64,55%	5,70%	58,85%	35,45%	2,10%	33,35%
MARCHE	225	74,52%	68,04%	3,20%	64,84%	31,96%	0,91%	31,05%
MOLISE	87	75,90%	88,46%	1,92%	86,54%	11,54%	0,00%	11,54%
PIEMONTE	779	76,40%	66,55%	5,26%	61,29%	33,45%	2,34%	31,11%
PUGLIA	976	69,30%	90,40%	4,52%	85,88%	9,60%	0,28%	9,32%
SARDEGNA	392	74,35%	91,01%	5,90%	85,11%	8,99%	0,84%	8,15%
SICILIA	1.603	72,59%	87,59%	6,38%	81,21%	12,41%	0,36%	12,05%
TOSCANA	713	73,89%	69,67%	8,20%	61,48%	30,33%	2,19%	28,14%
TRENTINO ALTO ADIGE	199	72,73%	63,13%	11,25%	51,88%	36,88%	3,75%	33,13%
UMBRIA	196	73,58%	66,36%	8,29%	58,06%	33,64%	1,38%	32,26%
VALLE D'AOSTA	23	77,78%	57,14%	0,00%	57,14%	42,86%	7,14%	35,71%
VENETO	643	68,32%	68,62%	6,71%	61,91%	31,38%	2,68%	28,69%
ITALIA	13.117	73,64%	86,69%	3,76%	82,92%	13,31%	0,34%	12,98%

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	359	69,48%	88,28%	3,35%	84,94%	11,72%	0,00%	11,72%
BASILICATA	169	66,12%	90,08%	2,48%	87,60%	9,92%	0,00%	9,92%
CALABRIA	645	71,64%	91,63%	4,07%	87,56%	8,37%	0,68%	7,69%
CAMPANIA	1.825	72,30%	93,61%	3,82%	89,80%	6,39%	0,08%	6,31%
EMILIA ROMAGNA	981	73,59%	80,39%	3,76%	76,63%	19,61%	0,28%	19,33%
FRIULI VENEZIA GIULIA	213	70,56%	86,75%	6,62%	80,13%	13,25%	0,00%	13,25%
LAZIO	1.452	76,29%	86,05%	3,00%	83,05%	13,95%	0,37%	13,58%
LIGURIA	326	77,12%	82,93%	5,69%	77,24%	17,07%	0,81%	16,26%
LOMBARDIA	1.859	76,29%	83,65%	3,81%	79,84%	16,35%	0,63%	15,72%
MARCHE	284	75,37%	86,34%	3,41%	82,93%	13,66%	0,49%	13,17%
MOLISE	69	76,12%	88,24%	1,96%	86,27%	11,76%	0,00%	11,76%
PIEMONTE	788	78,85%	82,55%	3,39%	79,16%	17,45%	0,48%	16,96%
PUGLIA	1.139	70,67%	93,69%	3,09%	90,59%	6,31%	0,13%	6,19%
SARDEGNA	430	71,93%	93,77%	4,59%	89,18%	6,23%	0,00%	6,23%
SICILIA	1.773	74,20%	94,63%	2,57%	92,06%	5,37%	0,30%	5,06%
TOSCANA	845	76,93%	82,82%	5,02%	77,80%	17,18%	0,16%	17,02%
TRENTINO ALTO ADIGE	162	74,55%	84,55%	3,25%	81,30%	15,45%	1,63%	13,82%
UMBRIA	226	68,89%	74,19%	3,87%	70,32%	25,81%	2,58%	23,23%
VALLE D'AOSTA	19	77,78%	92,86%	0,00%	92,86%	7,14%	0,00%	7,14%
VENETO	687	70,96%	81,64%	2,29%	79,35%	18,36%	1,53%	16,83%
ITALIA	14.251	73,94%	87,63%	3,55%	84,09%	12,37%	0,43%	11,93%

Regione	Anno 2018							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	317	71,67%	87,91%	2,33%	85,58%	12,09%	0,47%	11,63%
BASILICATA	172	73,13%	94,87%	0,85%	94,02%	5,13%	0,00%	5,13%
CALABRIA	663	75,00%	94,68%	3,07%	91,62%	5,32%	0,20%	5,11%
CAMPANIA	2.004	79,37%	94,61%	2,89%	91,72%	5,39%	0,06%	5,33%
EMILIA ROMAGNA	987	76,36%	80,70%	2,20%	78,50%	19,30%	0,26%	19,04%
FRIULI VENEZIA GIULIA	223	73,39%	85,96%	6,43%	79,53%	14,04%	0,58%	13,45%
LAZIO	1.561	77,15%	86,44%	2,42%	84,02%	13,56%	0,35%	13,21%
LIGURIA	353	75,00%	81,78%	2,33%	79,46%	18,22%	0,39%	17,83%
LOMBARDIA	1.945	77,20%	84,92%	3,41%	81,51%	15,08%	0,55%	14,53%
MARCHE	278	77,12%	80,86%	1,91%	78,95%	19,14%	0,96%	18,18%
MOLISE	67	69,70%	86,96%	2,17%	84,78%	13,04%	0,00%	13,04%
PIEMONTE	932	78,63%	83,42%	3,13%	80,30%	16,58%	0,41%	16,17%
PUGLIA	1.173	73,94%	94,83%	1,88%	92,95%	5,17%	0,12%	5,05%
SARDEGNA	486	74,90%	97,25%	2,20%	95,05%	2,75%	0,00%	2,75%
SICILIA	1.762	75,47%	93,53%	3,39%	90,14%	6,47%	0,15%	6,32%
TOSCANA	784	73,93%	81,40%	3,86%	77,54%	18,60%	0,70%	17,89%
TRENTINO ALTO ADIGE	166	83,03%	80,29%	5,11%	75,18%	19,71%	1,46%	18,25%
UMBRIA	238	73,33%	77,27%	2,84%	74,43%	22,73%	0,57%	22,16%
VALLE D'AOSTA	19	69,23%	66,67%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	33,33%
VENETO	741	72,87%	85,84%	3,67%	82,17%	14,16%	0,35%	13,81%
ITALIA	14.871	76,17%	88,35%	2,95%	85,41%	11,65%	0,32%	11,33%

Regione	Anno 2019							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	365	71,26%	88,31%	3,23%	85,08%	11,69%	0,40%	11,29%
BASILICATA	187	73,51%	93,38%	1,47%	91,91%	6,62%	1,47%	5,15%
CALABRIA	667	75,30%	91,75%	3,22%	88,53%	8,25%	0,20%	8,05%
CAMPANIA	2.235	79,16%	93,80%	2,87%	90,93%	6,20%	0,18%	6,03%
EMILIA ROMAGNA	1.101	77,98%	79,38%	2,73%	76,65%	20,62%	0,46%	20,16%
FRIULI VENEZIA GIULIA	235	74,26%	80,11%	3,98%	76,14%	19,89%	0,57%	19,32%
LAZIO	1.722	77,53%	88,93%	2,84%	86,09%	11,07%	0,38%	10,68%
LIGURIA	365	75,14%	87,31%	3,85%	83,46%	12,69%	1,15%	11,54%
LOMBARDIA	2.072	77,06%	84,17%	3,52%	80,65%	15,83%	0,25%	15,58%
MARCHE	308	75,00%	85,59%	1,35%	84,23%	14,41%	0,00%	14,41%
MOLISE	82	70,00%	96,43%	1,79%	94,64%	3,57%	0,00%	3,57%
PIEMONTE	994	77,60%	87,55%	3,05%	84,50%	12,45%	0,66%	11,79%
PUGLIA	1.280	73,42%	95,31%	2,18%	93,13%	4,69%	0,00%	4,69%
SARDEGNA	401	78,28%	96,23%	4,11%	92,12%	3,77%	0,00%	3,77%
SICILIA	1.932	73,50%	95,95%	3,00%	92,94%	4,05%	0,00%	4,05%
TOSCANA	837	75,71%	79,34%	3,29%	76,06%	20,66%	1,25%	19,41%
TRENTINO ALTO ADIGE	184	77,09%	82,61%	4,35%	78,26%	17,39%	0,72%	16,67%
UMBRIA	234	77,22%	83,61%	2,73%	80,87%	16,39%	0,55%	15,85%
VALLE D'AOSTA	21	73,68%	85,71%	0,00%	85,71%	14,29%	0,00%	14,29%
VENETO	842	72,18%	84,04%	2,37%	81,67%	15,96%	0,32%	15,64%
ITALIA	16.065	76,06%	88,75%	2,96%	85,78%	11,25%	0,34%	10,91%

Regione	Anno 2020							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	402	67,86%	87,97%	1,88%	86,09%	12,03%	0,00%	12,03%
BASILICATA	190	67,74%	89,68%	2,38%	87,30%	10,32%	0,79%	9,52%
CALABRIA	732	72,49%	92,34%	3,55%	88,79%	7,66%	0,19%	7,48%
CAMPANIA	2.344	74,47%	93,97%	2,76%	91,21%	6,03%	0,06%	5,97%
EMILIA ROMAGNA	1.109	73,11%	81,85%	3,37%	78,49%	18,15%	0,48%	17,67%
FRIULI VENEZIA GIULIA	274	75,34%	84,09%	5,00%	79,09%	15,91%	0,00%	15,91%
LAZIO	1.844	73,75%	86,42%	1,90%	84,52%	13,58%	0,08%	13,51%
LIGURIA	336	72,12%	86,55%	6,30%	80,25%	13,45%	0,00%	13,45%
LOMBARDIA	1.853	75,29%	81,30%	2,97%	78,33%	18,70%	0,72%	17,97%
MARCHE	277	71,63%	86,63%	0,99%	85,64%	13,37%	0,50%	12,87%
MOLISE	107	71,43%	84,00%	5,33%	78,67%	16,00%	0,00%	16,00%
PIEMONTE	1.021	77,25%	84,42%	3,80%	80,63%	15,58%	0,13%	15,45%
PUGLIA	1.404	69,44%	94,63%	2,63%	92,00%	5,37%	0,21%	5,16%
SARDEGNA	471	70,80%	95,45%	1,30%	94,16%	4,55%	0,32%	4,22%
SICILIA	2.138	72,12%	94,67%	3,51%	91,17%	5,33%	0,06%	5,26%
TOSCANA	839	75,62%	83,81%	5,35%	78,46%	16,19%	0,47%	15,72%
TRENTINO ALTO ADIGE	201	72,60%	79,47%	3,31%	76,16%	20,53%	0,66%	19,87%
UMBRIA	281	69,82%	78,39%	2,01%	76,38%	21,61%	0,00%	21,61%
VALLE D'AOSTA	25	77,27%	70,59%	5,88%	64,71%	29,41%	0,00%	29,41%
VENETO	896	69,79%	83,28%	2,66%	80,63%	16,72%	0,16%	16,56%
ITALIA	16.744	73,02%	88,17%	3,08%	85,08%	11,83%	0,24%	11,60%

Regione	Anno 2021							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
ATTI PERSECUTORI								
ABRUZZO	411	68,29%	86,51%	2,38%	84,13%	13,49%	0,00%	13,49%
BASILICATA	208	65,08%	86,99%	0,81%	86,18%	13,01%	0,00%	13,01%
CALABRIA	772	68,87%	93,20%	3,60%	89,60%	6,80%	0,00%	6,80%
CAMPANIA	2.510	75,49%	95,76%	2,12%	93,65%	4,24%	0,00%	4,24%
EMILIA ROMAGNA	1.161	75,44%	79,98%	3,75%	76,23%	20,02%	0,35%	19,67%
FRIULI VENEZIA GIULIA	300	68,40%	83,15%	2,72%	80,43%	16,85%	0,54%	16,30%
LAZIO	2.160	74,41%	87,21%	2,50%	84,71%	12,79%	0,28%	12,51%
LIGURIA	375	76,47%	83,46%	3,46%	80,00%	16,54%	0,38%	16,15%
LOMBARDIA	2.330	74,03%	82,10%	3,27%	78,83%	17,90%	0,51%	17,38%
MARCHE	330	70,73%	78,82%	2,46%	76,35%	21,18%	0,00%	21,18%
MOLISE	90	63,33%	87,72%	0,00%	87,72%	12,28%	0,00%	12,28%
PIEMONTE	1.223	77,21%	83,33%	4,17%	79,17%	16,67%	0,58%	16,09%
PUGLIA	1.629	73,61%	94,95%	2,96%	91,99%	5,05%	0,10%	4,96%
SARDEGNA	514	73,44%	95,74%	3,95%	91,79%	4,26%	0,61%	3,65%
SICILIA	2.235	73,42%	94,65%	3,13%	91,52%	5,35%	0,07%	5,28%
TOSCANA	916	76,72%	82,04%	4,80%	77,24%	17,96%	0,77%	17,18%
TRENTINO ALTO ADIGE	226	77,56%	81,13%	5,03%	76,10%	18,87%	0,00%	18,87%
UMBRIA	312	70,75%	88,46%	1,44%	87,02%	11,54%	0,00%	11,54%
VALLE D'AOSTA	27	87,50%	80,95%	0,00%	80,95%	19,05%	4,76%	14,29%
VENETO	995	68,57%	82,30%	2,12%	80,18%	17,70%	0,30%	17,40%
ITALIA	18.724	73,68%	88,11%	3,04%	85,07%	11,89%	0,27%	11,62%

Regione	Anno 2014							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	274	43,01%	79,49%	4,27%	75,21%	20,51%	0,00%	20,51%
BASILICATA	175	38,98%	85,51%	5,80%	79,71%	14,49%	1,45%	13,04%
CALABRIA	623	45,78%	85,67%	3,75%	81,91%	14,33%	1,37%	12,97%
CAMPANIA	1.349	47,25%	90,18%	3,99%	86,20%	9,82%	0,46%	9,36%
EMILIA ROMAGNA	1.296	48,05%	68,74%	3,51%	65,23%	31,26%	1,59%	29,67%
FRIULI VENEZIA GIULIA	272	45,39%	80,47%	3,13%	77,34%	19,53%	1,56%	17,97%
LAZIO	1.077	48,47%	77,88%	4,04%	73,85%	22,12%	0,58%	21,54%
LIGURIA	367	49,17%	74,58%	3,95%	70,62%	25,42%	1,13%	24,29%
LOMBARDIA	3.013	47,10%	70,45%	3,21%	67,25%	29,55%	1,18%	28,36%
MARCHE	379	44,27%	69,41%	1,76%	67,65%	30,59%	0,59%	30,00%
MOLISE	59	54,24%	65,63%	0,00%	65,63%	34,38%	3,13%	31,25%
PIEMONTE	1.260	47,29%	74,00%	4,83%	69,17%	26,00%	1,17%	24,83%
PUGLIA	906	42,97%	91,49%	4,12%	87,37%	8,51%	0,00%	8,51%
SARDEGNA	490	42,94%	88,43%	5,09%	83,33%	11,57%	0,00%	11,57%
SICILIA	1.125	47,28%	87,55%	4,83%	82,71%	12,45%	0,37%	12,08%
TOSCANA	934	48,57%	76,32%	4,82%	71,49%	23,68%	1,32%	22,37%
TRENTINO ALTO ADIGE	223	47,69%	77,45%	7,84%	69,61%	22,55%	0,98%	21,57%
UMBRIA	232	50,00%	69,23%	4,27%	64,96%	30,77%	0,85%	29,91%
VALLE D'AOSTA	35	47,22%	58,82%	5,88%	52,94%	41,18%	0,00%	41,18%
VENETO	1.196	43,80%	71,94%	2,82%	69,11%	28,06%	0,38%	27,68%
ITALIA	15.285	46,45%	77,56%	3,92%	73,64%	22,44%	0,88%	21,56%

Regione	Anno 2015							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	276	44,11%	80,17%	6,90%	73,28%	19,83%	0,00%	19,83%
BASILICATA	170	38,25%	95,71%	1,43%	94,29%	4,29%	0,00%	4,29%
CALABRIA	654	48,34%	84,01%	3,45%	80,56%	15,99%	1,25%	14,73%
CAMPANIA	1.422	52,59%	90,21%	4,56%	85,66%	9,79%	0,54%	9,25%
EMILIA ROMAGNA	1.363	44,19%	68,10%	5,62%	62,48%	31,90%	1,98%	29,92%
FRIULI VENEZIA GIULIA	283	47,90%	72,59%	6,67%	65,93%	27,41%	1,48%	25,93%
LAZIO	944	47,66%	72,87%	5,06%	67,82%	27,13%	0,00%	27,13%
LIGURIA	387	50,77%	77,89%	4,52%	73,37%	22,11%	0,50%	21,61%
LOMBARDIA	2.970	47,03%	70,76%	3,30%	67,46%	29,24%	1,01%	28,23%
MARCHE	290	53,17%	74,17%	0,66%	73,51%	25,83%	0,00%	25,83%
MOLISE	70	44,29%	80,65%	9,68%	70,97%	19,35%	0,00%	19,35%
PIEMONTE	1.163	47,07%	76,07%	2,99%	73,08%	23,93%	1,12%	22,80%
PUGLIA	908	44,33%	89,28%	4,49%	84,79%	10,72%	0,50%	10,22%
SARDEGNA	458	43,20%	88,94%	6,53%	82,41%	11,06%	0,50%	10,55%
SICILIA	1.139	45,40%	91,76%	3,26%	88,51%	8,24%	0,38%	7,85%
TOSCANA	985	46,93%	73,42%	3,92%	69,50%	26,58%	0,44%	26,14%
TRENTINO ALTO ADIGE	250	38,46%	72,63%	9,47%	63,16%	27,37%	1,05%	26,32%
UMBRIA	239	48,98%	60,83%	2,50%	58,33%	39,17%	0,00%	39,17%
VALLE D'AOSTA	32	53,13%	88,24%	5,88%	82,35%	11,76%	0,00%	11,76%
VENETO	1.246	48,30%	73,69%	3,20%	70,49%	26,31%	0,51%	25,80%
ITALIA	15.249	46,88%	77,83%	4,09%	73,74%	22,17%	0,76%	21,41%

Regione	Anno 2016							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	258	44,05%	76,58%	3,60%	72,97%	23,42%	0,90%	22,52%
BASILICATA	152	35,22%	83,93%	7,14%	76,79%	16,07%	0,00%	16,07%
CALABRIA	543	40,29%	84,68%	3,15%	81,53%	15,32%	0,45%	14,86%
CAMPANIA	1.322	47,34%	90,71%	5,13%	85,58%	9,29%	0,16%	9,13%
EMILIA ROMAGNA	1.174	44,75%	68,56%	3,79%	64,77%	31,44%	1,89%	29,55%
FRIULI VENEZIA GIULIA	214	44,70%	70,10%	5,15%	64,95%	29,90%	0,00%	29,90%
LAZIO	990	46,96%	78,90%	3,30%	75,60%	21,10%	1,10%	20,00%
LIGURIA	349	48,12%	78,92%	4,22%	74,70%	21,08%	0,00%	21,08%
LOMBARDIA	2.722	45,97%	72,96%	4,44%	68,52%	27,04%	1,35%	25,69%
MARCHE	262	46,56%	69,67%	2,46%	67,21%	30,33%	0,82%	29,51%
MOLISE	63	41,27%	73,08%	3,85%	69,23%	26,92%	0,00%	26,92%
PIEMONTE	1.092	48,84%	78,33%	5,51%	72,81%	21,67%	0,95%	20,72%
PUGLIA	786	41,68%	91,77%	2,44%	89,33%	8,23%	0,61%	7,62%
SARDEGNA	404	40,64%	90,91%	4,24%	86,67%	9,09%	0,00%	9,09%
SICILIA	1.099	45,61%	91,47%	4,37%	87,10%	8,53%	0,60%	7,94%
TOSCANA	869	47,01%	77,51%	5,13%	72,37%	22,49%	0,00%	22,49%
TRENTINO ALTO ADIGE	216	37,91%	71,25%	15,00%	56,25%	28,75%	0,00%	28,75%
UMBRIA	227	40,47%	74,71%	0,00%	74,71%	25,29%	1,15%	24,14%
VALLE D'AOSTA	38	41,03%	81,25%	0,00%	81,25%	18,75%	0,00%	18,75%
VENETO	1.039	44,63%	72,13%	5,11%	67,02%	27,87%	1,28%	26,60%
ITALIA	13.819	45,24%	79,08%	4,43%	74,65%	20,92%	0,85%	20,07%

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	219	46,49%	78,30%	4,72%	73,58%	21,70%	0,94%	20,75%
BASILICATA	142	42,18%	85,48%	4,84%	80,65%	14,52%	3,23%	11,29%
CALABRIA	574	43,66%	89,06%	2,64%	86,42%	10,94%	1,13%	9,81%
CAMPANIA	1.463	47,37%	90,91%	5,97%	84,94%	9,09%	0,14%	8,96%
EMILIA ROMAGNA	1.282	43,61%	74,52%	5,20%	69,32%	25,48%	0,52%	24,96%
FRIULI VENEZIA GIULIA	203	40,19%	82,14%	5,95%	76,19%	17,86%	0,00%	17,86%
LAZIO	895	46,42%	80,81%	4,27%	76,54%	19,19%	0,24%	18,96%
LIGURIA	366	49,48%	77,89%	8,95%	68,95%	22,11%	0,00%	22,11%
LOMBARDIA	2.830	44,64%	75,14%	4,94%	70,19%	24,86%	1,31%	23,55%
MARCHE	300	40,72%	80,80%	3,20%	77,60%	19,20%	0,00%	19,20%
MOLISE	57	39,34%	87,50%	4,17%	83,33%	12,50%	0,00%	12,50%
PIEMONTE	1.061	46,25%	77,15%	4,61%	72,55%	22,85%	1,20%	21,64%
PUGLIA	767	42,04%	93,03%	7,88%	85,15%	6,97%	0,00%	6,97%
SARDEGNA	477	43,47%	90,61%	3,76%	86,85%	9,39%	0,00%	9,39%
SICILIA	1.104	45,39%	90,61%	4,60%	86,02%	9,39%	0,57%	8,81%
TOSCANA	862	47,75%	73,35%	5,66%	67,69%	26,65%	0,94%	25,71%
TRENTINO ALTO ADIGE	246	45,82%	73,91%	7,83%	66,09%	26,09%	0,87%	25,22%
UMBRIA	257	49,07%	65,15%	3,79%	61,36%	34,85%	0,76%	34,09%
VALLE D'AOSTA	25	52,00%	84,62%	0,00%	84,62%	15,38%	0,00%	15,38%
VENETO	1.011	44,36%	73,70%	5,00%	68,70%	26,30%	1,30%	25,00%
ITALIA	14.141	45,15%	80,59%	5,16%	75,44%	19,41%	0,74%	18,67%

Regione	Anno 2018							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	231	42,19%	90,00%	3,00%	87,00%	10,00%	0,00%	10,00%
BASILICATA	114	41,53%	83,67%	0,00%	83,67%	16,33%	0,00%	16,33%
CALABRIA	517	43,89%	86,50%	5,91%	80,59%	13,50%	0,00%	13,50%
CAMPANIA	1.496	47,45%	90,60%	4,77%	85,83%	9,40%	0,79%	8,61%
EMILIA ROMAGNA	1.247	47,29%	70,21%	4,26%	65,96%	29,79%	1,15%	28,64%
FRIULI VENEZIA GIULIA	238	43,32%	80,37%	4,67%	75,70%	19,63%	1,87%	17,76%
LAZIO	940	49,74%	76,86%	2,69%	74,17%	23,14%	1,03%	22,11%
LIGURIA	383	47,75%	81,15%	5,24%	75,92%	18,85%	0,52%	18,32%
LOMBARDIA	2.706	45,10%	75,14%	4,54%	70,60%	24,86%	0,80%	24,06%
MARCHE	293	46,33%	77,70%	1,44%	76,26%	22,30%	1,44%	20,86%
MOLISE	49	55,10%	88,89%	7,41%	81,48%	11,11%	0,00%	11,11%
PIEMONTE	1.084	48,28%	77,47%	2,75%	74,73%	22,53%	1,10%	21,43%
PUGLIA	769	43,25%	89,60%	2,31%	87,28%	10,40%	0,58%	9,83%
SARDEGNA	404	38,37%	92,50%	3,75%	88,75%	7,50%	0,00%	7,50%
SICILIA	1.141	47,79%	90,03%	7,69%	82,34%	9,97%	0,00%	9,97%
TOSCANA	867	47,59%	79,49%	5,53%	73,96%	20,51%	0,69%	19,82%
TRENTINO ALTO ADIGE	243	41,77%	79,81%	6,73%	73,08%	20,19%	1,92%	18,27%
UMBRIA	217	45,85%	63,81%	1,90%	61,90%	36,19%	1,90%	34,29%
VALLE D'AOSTA	25	44,00%	63,64%	0,00%	63,64%	36,36%	0,00%	36,36%
VENETO	980	44,41%	77,04%	3,09%	73,95%	22,96%	0,22%	22,74%
ITALIA	13.944	46,08%	80,53%	4,31%	76,22%	19,47%	0,73%	18,74%

Regione	Anno 2019							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	237	42,04%	86,41%	1,94%	84,47%	13,59%	0,97%	12,62%
BASILICATA	98	37,37%	81,08%	2,70%	78,38%	18,92%	2,70%	16,22%
CALABRIA	508	43,86%	87,07%	2,59%	84,48%	12,93%	0,00%	12,93%
CAMPANIA	1.468	48,52%	92,05%	3,71%	88,34%	7,95%	0,53%	7,42%
EMILIA ROMAGNA	1.367	45,22%	68,93%	3,94%	64,98%	31,07%	0,95%	30,13%
FRIULI VENEZIA GIULIA	247	42,48%	84,07%	4,42%	79,65%	15,93%	0,00%	15,93%
LAZIO	1.036	45,02%	78,11%	5,68%	72,42%	21,89%	1,26%	20,63%
LIGURIA	367	49,22%	75,13%	2,12%	73,02%	24,87%	0,00%	24,87%
LOMBARDIA	2.935	44,58%	74,87%	3,50%	71,36%	25,13%	1,04%	24,09%
MARCHE	328	44,74%	78,43%	3,27%	75,16%	21,57%	0,00%	21,57%
MOLISE	62	37,88%	88,00%	8,00%	80,00%	12,00%	0,00%	12,00%
PIEMONTE	1.033	47,05%	80,00%	3,43%	76,57%	20,00%	0,40%	19,60%
PUGLIA	740	45,59%	91,04%	5,78%	85,26%	8,96%	0,00%	8,96%
SARDEGNA	407	41,25%	92,44%	4,65%	87,79%	7,56%	1,74%	5,81%
SICILIA	1.156	45,81%	91,96%	7,68%	84,28%	8,04%	0,18%	7,86%
TOSCANA	939	48,50%	74,15%	2,78%	71,37%	25,85%	1,28%	24,57%
TRENTINO ALTO ADIGE	232	39,74%	76,34%	9,68%	66,67%	23,66%	1,08%	22,58%
UMBRIA	215	46,46%	67,62%	5,71%	61,90%	32,38%	1,90%	30,48%
VALLE D'AOSTA	23	50,00%	75,00%	8,33%	66,67%	25,00%	0,00%	25,00%
VENETO	996	42,50%	74,77%	4,59%	70,18%	25,23%	0,92%	24,31%
ITALIA	14.395	45,33%	80,29%	4,28%	76,01%	19,71%	0,76%	18,96%

Regione	Anno 2020							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	240	41,37%	84,47%	2,91%	81,55%	15,53%	0,00%	15,53%
BASILICATA	115	38,66%	84,78%	2,17%	82,61%	15,22%	2,17%	13,04%
CALABRIA	445	45,08%	87,38%	3,40%	83,98%	12,62%	0,49%	12,14%
CAMPANIA	1.412	44,33%	89,94%	2,96%	86,98%	10,06%	0,59%	9,47%
EMILIA ROMAGNA	1.283	44,87%	70,28%	5,68%	64,61%	29,72%	1,17%	28,55%
FRIULI VENEZIA GIULIA	258	41,33%	77,68%	4,46%	73,21%	22,32%	0,00%	22,32%
LAZIO	1.066	42,53%	83,30%	5,14%	78,16%	16,70%	0,64%	16,06%
LIGURIA	376	42,67%	76,51%	6,63%	69,88%	23,49%	0,60%	22,89%
LOMBARDIA	2.694	42,11%	74,13%	4,85%	69,28%	25,87%	1,19%	24,68%
MARCHE	231	44,77%	76,64%	1,87%	74,77%	23,36%	0,93%	22,43%
MOLISE	62	29,69%	73,68%	5,26%	68,42%	26,32%	0,00%	26,32%
PIEMONTE	1.034	43,53%	78,66%	6,68%	71,98%	21,34%	0,65%	20,69%
PUGLIA	696	46,27%	91,20%	7,04%	84,16%	8,80%	0,00%	8,80%
SARDEGNA	388	40,70%	88,89%	3,70%	85,19%	11,11%	0,00%	11,11%
SICILIA	1.113	42,06%	90,85%	6,36%	84,49%	9,15%	0,40%	8,75%
TOSCANA	867	44,88%	72,93%	3,51%	69,42%	27,07%	0,50%	26,57%
TRENTINO ALTO ADIGE	219	37,39%	71,08%	8,43%	62,65%	28,92%	2,41%	26,51%
UMBRIA	177	50,00%	76,60%	3,19%	73,40%	23,40%	2,13%	21,28%
VALLE D'AOSTA	30	48,39%	66,67%	0,00%	66,67%	33,33%	6,67%	26,67%
VENETO	866	42,27%	77,58%	3,35%	74,23%	22,42%	0,52%	21,91%
ITALIA	13.572	43,19%	80,24%	4,82%	75,43%	19,76%	0,75%	19,00%

Regione	Anno 2021							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
PERCOSSE								
ABRUZZO	214	41,36%	90,11%	2,20%	87,91%	9,89%	2,20%	7,69%
BASILICATA	114	30,25%	88,89%	5,56%	83,33%	11,11%	0,00%	11,11%
CALABRIA	562	38,98%	90,00%	3,48%	86,52%	10,00%	0,00%	10,00%
CAMPANIA	1.585	46,83%	90,76%	3,67%	87,09%	9,24%	0,25%	8,99%
EMILIA ROMAGNA	1.445	43,11%	74,23%	6,02%	68,21%	25,77%	0,77%	25,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	277	41,86%	78,57%	5,56%	73,02%	21,43%	1,59%	19,84%
LAZIO	1.182	42,50%	82,36%	4,46%	77,91%	17,64%	0,58%	17,05%
LIGURIA	452	46,24%	78,14%	7,44%	70,70%	21,86%	1,40%	20,47%
LOMBARDIA	2.962	41,21%	77,44%	6,08%	71,36%	22,56%	1,28%	21,28%
MARCHE	267	44,68%	84,92%	7,14%	77,78%	15,08%	0,79%	14,29%
MOLISE	61	43,75%	89,29%	3,57%	85,71%	10,71%	0,00%	10,71%
PIEMONTE	1.123	41,37%	80,50%	5,45%	75,05%	19,50%	0,42%	19,08%
PUGLIA	723	39,76%	88,70%	5,65%	83,06%	11,30%	0,00%	11,30%
SARDEGNA	450	41,21%	88,95%	7,37%	81,58%	11,05%	1,05%	10,00%
SICILIA	1.162	40,26%	90,20%	5,31%	84,90%	9,80%	0,20%	9,59%
TOSCANA	816	46,37%	75,38%	5,38%	70,00%	24,62%	0,26%	24,36%
TRENTINO ALTO ADIGE	332	45,29%	79,87%	5,84%	74,03%	20,13%	0,65%	19,48%
UMBRIA	273	44,52%	75,38%	3,08%	72,31%	24,62%	0,00%	24,62%
VALLE D'AOSTA	22	59,09%	84,62%	0,00%	84,62%	15,38%	0,00%	15,38%
VENETO	1.105	39,01%	76,94%	4,66%	72,28%	23,06%	0,44%	22,62%
ITALIA	15.127	42,32%	81,87%	5,26%	76,61%	18,13%	0,65%	17,48%

Regione	Anno 2014							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	84	92,96%	65,15%	22,73%	42,42%	34,85%	1,52%	33,33%
BASILICATA	33	92,59%	68,00%	28,00%	40,00%	32,00%	8,00%	24,00%
CALABRIA	129	93,28%	63,96%	11,71%	52,25%	36,04%	6,31%	29,73%
CAMPANIA	297	88,05%	78,73%	20,81%	57,92%	21,27%	3,17%	18,10%
EMILIA ROMAGNA	409	90,72%	68,71%	18,13%	50,58%	31,29%	5,85%	25,44%
FRIULI VENEZIA GIULIA	99	91,57%	75,00%	25,00%	50,00%	25,00%	2,63%	22,37%
LAZIO	480	93,81%	63,61%	16,54%	47,07%	36,39%	4,33%	32,06%
LIGURIA	127	92,86%	67,31%	23,08%	44,23%	32,69%	7,69%	25,00%
LOMBARDIA	773	91,33%	61,81%	19,33%	42,48%	38,19%	7,06%	31,13%
MARCHE	83	93,24%	75,36%	24,64%	50,72%	24,64%	1,45%	23,19%
MOLISE	19	82,35%	71,43%	28,57%	42,86%	28,57%	7,14%	21,43%
PIEMONTE	324	91,25%	69,00%	17,71%	51,29%	31,00%	6,64%	24,35%
PUGLIA	227	88,32%	78,84%	24,87%	53,97%	21,16%	2,65%	18,52%
SARDEGNA	99	90,70%	88,46%	15,38%	73,08%	11,54%	0,00%	11,54%
SICILIA	310	89,42%	81,40%	22,31%	59,09%	18,60%	5,37%	13,22%
TOSCANA	297	90,55%	58,87%	17,34%	41,53%	41,13%	4,84%	36,29%
TRENTINO ALTO ADIGE	91	93,83%	75,00%	23,68%	51,32%	25,00%	3,95%	21,05%
UMBRIA	64	100,00%	64,00%	8,00%	56,00%	36,00%	4,00%	32,00%
VALLE D'AOSTA	5	100,00%	66,67%	66,67%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%
VENETO	307	86,88%	68,57%	25,71%	42,86%	31,43%	5,71%	25,71%
ITALIA	4.257	90,78%	68,75%	19,83%	48,92%	31,25%	5,15%	26,10%

Regione	Anno 2015							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	78	91,55%	73,85%	16,92%	56,92%	26,15%	3,08%	23,08%
BASILICATA	27	80,77%	61,90%	33,33%	28,57%	38,10%	4,76%	33,33%
CALABRIA	107	94,74%	60,00%	12,22%	47,78%	40,00%	3,33%	36,67%
CAMPANIA	277	89,27%	71,22%	18,54%	52,68%	28,78%	2,93%	25,85%
EMILIA ROMAGNA	381	90,99%	64,22%	21,09%	43,13%	35,78%	8,95%	26,84%
FRIULI VENEZIA GIULIA	88	91,89%	69,12%	26,47%	42,65%	30,88%	4,41%	26,47%
LAZIO	399	92,55%	59,87%	12,54%	47,34%	40,13%	5,64%	34,48%
LIGURIA	158	86,99%	68,50%	25,20%	43,31%	31,50%	4,72%	26,77%
LOMBARDIA	814	92,66%	64,90%	18,44%	46,46%	35,10%	6,49%	28,61%
MARCHE	80	94,44%	70,59%	19,12%	51,47%	29,41%	8,82%	20,59%
MOLISE	32	68,97%	55,00%	15,00%	40,00%	45,00%	20,00%	25,00%
PIEMONTE	265	95,49%	65,24%	16,31%	48,93%	34,76%	6,87%	27,90%
PUGLIA	223	85,92%	80,79%	20,90%	59,89%	19,21%	3,95%	15,25%
SARDEGNA	109	89,58%	91,86%	29,07%	62,79%	8,14%	1,16%	6,98%
SICILIA	297	94,64%	81,38%	22,67%	58,70%	18,62%	4,86%	13,77%
TOSCANA	284	91,24%	60,53%	14,47%	46,05%	39,47%	6,14%	33,33%
TRENTINO ALTO ADIGE	75	95,59%	78,46%	26,15%	52,31%	21,54%	4,62%	16,92%
UMBRIA	53	84,44%	65,79%	21,05%	44,74%	34,21%	2,63%	31,58%
VALLE D'AOSTA	5	100,00%	75,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	25,00%
VENETO	248	94,59%	65,24%	23,81%	41,43%	34,76%	4,76%	30,00%
ITALIA	4.000	91,32%	67,90%	19,28%	48,62%	32,10%	5,67%	26,43%

Regione	Anno 2016							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	68	76,27%	80,00%	28,89%	51,11%	20,00%	2,22%	17,78%
BASILICATA	31	70,83%	82,35%	11,76%	70,59%	17,65%	5,88%	11,76%
CALABRIA	86	87,80%	69,44%	19,44%	50,00%	30,56%	6,94%	23,61%
CAMPANIA	307	84,25%	79,13%	29,13%	50,00%	20,87%	3,48%	17,39%
EMILIA ROMAGNA	397	89,69%	74,22%	20,19%	54,04%	25,78%	3,11%	22,67%
FRIULI VENEZIA GIULIA	99	85,88%	78,08%	26,03%	52,05%	21,92%	2,74%	19,18%
LAZIO	427	89,92%	64,90%	20,35%	44,54%	35,10%	3,83%	31,27%
LIGURIA	138	85,25%	63,46%	24,04%	39,42%	36,54%	9,62%	26,92%
LOMBARDIA	875	90,54%	69,06%	23,07%	46,00%	30,94%	5,56%	25,37%
MARCHE	73	93,85%	73,77%	14,75%	59,02%	26,23%	4,92%	21,31%
MOLISE	25	95,00%	94,74%	5,26%	89,47%	5,26%	0,00%	5,26%
PIEMONTE	275	90,55%	76,52%	20,87%	55,65%	23,48%	3,04%	20,43%
PUGLIA	212	86,67%	86,39%	26,63%	59,76%	13,61%	0,00%	13,61%
SARDEGNA	97	93,33%	85,71%	20,24%	65,48%	14,29%	3,57%	10,71%
SICILIA	267	86,83%	75,83%	20,38%	55,45%	24,17%	1,90%	22,27%
TOSCANA	270	88,80%	66,36%	20,09%	46,26%	33,64%	3,74%	29,91%
TRENTINO ALTO ADIGE	92	88,16%	68,66%	28,36%	40,30%	31,34%	2,99%	28,36%
UMBRIA	44	79,41%	70,37%	18,52%	51,85%	29,63%	0,00%	29,63%
VALLE D'AOSTA	6	80,00%	50,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	50,00%
VENETO	257	91,36%	66,22%	21,17%	45,05%	33,78%	6,76%	27,03%
ITALIA	4.046	88,69%	72,25%	22,24%	50,02%	27,75%	4,10%	23,65%

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	75	78,79%	82,69%	28,85%	53,85%	17,31%	0,00%	17,31%
BASILICATA	27	76,00%	94,74%	47,37%	47,37%	5,26%	0,00%	5,26%
CALABRIA	118	90,57%	69,79%	16,67%	53,13%	30,21%	6,25%	23,96%
CAMPANIA	301	89,09%	71,02%	16,73%	54,29%	28,98%	3,27%	25,71%
EMILIA ROMAGNA	396	88,06%	72,59%	18,37%	54,22%	27,41%	5,72%	21,69%
FRIULI VENEZIA GIULIA	133	95,08%	73,28%	18,97%	54,31%	26,72%	6,03%	20,69%
LAZIO	514	92,05%	67,90%	16,05%	51,85%	32,10%	4,20%	27,90%
LIGURIA	159	94,37%	74,63%	23,88%	50,75%	25,37%	2,24%	23,13%
LOMBARDIA	956	89,73%	71,59%	24,29%	47,30%	28,41%	5,91%	22,49%
MARCHE	91	92,50%	74,32%	18,92%	55,41%	25,68%	4,05%	21,62%
MOLISE	30	88,89%	79,17%	29,17%	50,00%	20,83%	0,00%	20,83%
PIEMONTE	327	90,73%	74,45%	21,90%	52,55%	25,55%	4,38%	21,17%
PUGLIA	227	91,12%	83,59%	19,49%	64,10%	16,41%	1,03%	15,38%
SARDEGNA	107	90,43%	90,59%	27,06%	63,53%	9,41%	0,00%	9,41%
SICILIA	350	86,90%	81,62%	26,47%	55,15%	18,38%	4,41%	13,97%
TOSCANA	299	89,34%	68,72%	21,40%	47,33%	31,28%	5,35%	25,93%
TRENTINO ALTO ADIGE	130	90,99%	72,28%	37,62%	34,65%	27,72%	3,96%	23,76%
UMBRIA	80	87,30%	72,73%	21,82%	50,91%	27,27%	1,82%	25,45%
VALLE D'AOSTA	9	100,00%	71,43%	28,57%	42,86%	28,57%	0,00%	28,57%
VENETO	305	90,43%	71,37%	14,90%	56,47%	28,63%	5,88%	22,75%
ITALIA	4.634	89,89%	73,55%	21,42%	52,13%	26,45%	4,47%	21,98%

Regione	Anno 2018							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	82	90,00%	80,95%	19,05%	61,90%	19,05%	0,00%	19,05%
BASILICATA	21	72,22%	92,31%	7,69%	84,62%	7,69%	0,00%	7,69%
CALABRIA	101	90,00%	65,43%	25,93%	39,51%	34,57%	4,94%	29,63%
CAMPANIA	321	92,57%	83,53%	20,88%	62,65%	16,47%	0,80%	15,66%
EMILIA ROMAGNA	458	91,57%	73,40%	22,51%	50,90%	26,60%	5,37%	21,23%
FRIULI VENEZIA GIULIA	106	91,49%	77,91%	32,56%	45,35%	22,09%	6,98%	15,12%
LAZIO	533	91,72%	68,29%	17,13%	51,16%	31,71%	4,17%	27,55%
LIGURIA	178	93,63%	72,79%	21,09%	51,70%	27,21%	4,76%	22,45%
LOMBARDIA	1.025	92,66%	67,25%	19,23%	48,02%	32,75%	5,59%	27,16%
MARCHE	105	93,33%	67,86%	13,10%	54,76%	32,14%	1,19%	30,95%
MOLISE	20	100,00%	88,89%	27,78%	61,11%	11,11%	0,00%	11,11%
PIEMONTE	379	92,22%	73,13%	18,75%	54,38%	26,88%	3,75%	23,13%
PUGLIA	194	91,33%	91,77%	24,68%	67,09%	8,23%	1,90%	6,33%
SARDEGNA	94	88,10%	91,89%	21,62%	70,27%	8,11%	1,35%	6,76%
SICILIA	369	90,03%	81,21%	20,81%	60,40%	18,79%	1,34%	17,45%
TOSCANA	373	92,90%	67,83%	22,29%	45,54%	32,17%	6,05%	26,11%
TRENTINO ALTO ADIGE	104	87,91%	76,25%	27,50%	48,75%	23,75%	3,75%	20,00%
UMBRIA	57	92,68%	63,16%	7,89%	55,26%	36,84%	15,79%	21,05%
VALLE D'AOSTA	10	100,00%	66,67%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	33,33%
VENETO	357	93,75%	70,16%	18,10%	52,06%	29,84%	4,76%	25,08%
ITALIA	4.887	91,96%	73,09%	20,30%	52,80%	26,91%	4,22%	22,68%

Regione	Anno 2019							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	87	94,87%	83,78%	14,86%	68,92%	16,22%	2,70%	13,51%
BASILICATA	34	83,87%	84,62%	19,23%	65,38%	15,38%	0,00%	15,38%
CALABRIA	125	88,98%	82,86%	17,14%	65,71%	17,14%	0,95%	16,19%
CAMPANIA	334	89,90%	82,02%	16,48%	65,54%	17,98%	3,37%	14,61%
EMILIA ROMAGNA	557	91,19%	71,43%	16,81%	54,62%	28,57%	3,15%	25,42%
FRIULI VENEZIA GIULIA	124	90,18%	80,20%	23,76%	56,44%	19,80%	3,96%	15,84%
LAZIO	516	87,04%	67,49%	17,87%	49,63%	32,51%	4,47%	28,04%
LIGURIA	177	91,50%	70,71%	20,00%	50,71%	29,29%	4,29%	25,00%
LOMBARDIA	947	90,71%	68,89%	22,02%	46,86%	31,11%	5,25%	25,86%
MARCHE	101	96,67%	75,86%	14,94%	60,92%	24,14%	3,45%	20,69%
MOLISE	23	100,00%	70,00%	35,00%	35,00%	30,00%	5,00%	25,00%
PIEMONTE	368	93,66%	72,00%	19,08%	52,92%	28,00%	3,08%	24,92%
PUGLIA	207	94,41%	85,80%	21,30%	64,50%	14,20%	0,00%	14,20%
SARDEGNA	112	91,67%	94,32%	26,14%	68,18%	5,68%	0,00%	5,68%
SICILIA	345	87,70%	81,18%	21,77%	59,41%	18,82%	1,85%	16,97%
TOSCANA	336	90,60%	68,15%	18,15%	50,00%	31,85%	3,70%	28,15%
TRENTINO ALTO ADIGE	106	90,00%	85,56%	31,11%	54,44%	14,44%	7,78%	6,67%
UMBRIA	51	97,96%	60,42%	18,75%	41,67%	39,58%	4,17%	35,42%
VALLE D'AOSTA	13	90,91%	60,00%	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	40,00%
VENETO	318	90,44%	72,83%	18,49%	54,34%	27,17%	4,15%	23,02%
ITALIA	4.884	90,72%	73,98%	19,67%	54,31%	26,02%	3,61%	22,41%

Regione	Anno 2020							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	78	91,30%	80,95%	20,63%	60,32%	19,05%	0,00%	19,05%
BASILICATA	36	100,00%	80,00%	33,33%	46,67%	20,00%	6,67%	13,33%
CALABRIA	127	86,84%	82,83%	30,30%	52,53%	17,17%	1,01%	16,16%
CAMPANIA	311	88,69%	78,60%	18,11%	60,49%	21,40%	0,82%	20,58%
EMILIA ROMAGNA	463	93,86%	77,72%	23,00%	54,72%	22,28%	3,63%	18,64%
FRIULI VENEZIA GIULIA	123	94,74%	80,56%	18,52%	62,04%	19,44%	4,63%	14,81%
LAZIO	432	93,30%	73,20%	19,06%	54,14%	26,80%	3,59%	23,20%
LIGURIA	170	89,40%	73,33%	23,70%	49,63%	26,67%	4,44%	22,22%
LOMBARDIA	878	94,37%	74,54%	19,36%	55,17%	25,46%	3,85%	21,62%
MARCHE	93	93,83%	69,74%	26,32%	43,42%	30,26%	0,00%	30,26%
MOLISE	22	86,36%	73,68%	10,53%	63,16%	26,32%	0,00%	26,32%
PIEMONTE	308	93,62%	77,27%	18,18%	59,09%	22,73%	3,03%	19,70%
PUGLIA	234	91,59%	82,65%	18,88%	63,78%	17,35%	1,02%	16,33%
SARDEGNA	99	88,64%	89,74%	23,08%	66,67%	10,26%	1,28%	8,97%
SICILIA	312	91,46%	83,27%	21,79%	61,48%	16,73%	3,50%	13,23%
TOSCANA	297	92,62%	72,11%	21,51%	50,60%	27,89%	4,38%	23,51%
TRENTINO ALTO ADIGE	79	95,59%	69,23%	24,62%	44,62%	30,77%	12,31%	18,46%
UMBRIA	67	89,39%	67,80%	22,03%	45,76%	32,20%	1,69%	30,51%
VALLE D'AOSTA	4	100,00%	100,00%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VENETO	366	93,43%	74,92%	22,02%	52,91%	25,08%	2,45%	22,63%
ITALIA	4.499	92,62%	76,62%	20,98%	55,64%	23,38%	3,18%	20,19%

Regione	Anno 2021							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
VIOLENZE SESSUALI								
ABRUZZO	84	86,84%	81,82%	24,24%	57,58%	18,18%	4,55%	13,64%
BASILICATA	33	96,30%	80,77%	7,69%	73,08%	19,23%	3,85%	15,38%
CALABRIA	110	90,00%	82,22%	27,78%	54,44%	17,78%	2,22%	15,56%
CAMPANIA	371	91,67%	85,09%	22,91%	62,18%	14,91%	1,45%	13,45%
EMILIA ROMAGNA	629	92,16%	75,42%	22,18%	53,23%	24,58%	3,88%	20,70%
FRIULI VENEZIA GIULIA	131	92,52%	69,70%	22,22%	47,47%	30,30%	3,03%	27,27%
LAZIO	483	94,77%	71,93%	23,06%	48,87%	28,07%	4,76%	23,31%
LIGURIA	190	91,67%	77,27%	32,47%	44,81%	22,73%	3,25%	19,48%
LOMBARDIA	1.053	90,86%	73,50%	27,48%	46,01%	26,50%	4,91%	21,60%
MARCHE	107	89,80%	81,82%	34,09%	47,73%	18,18%	3,41%	14,77%
MOLISE	21	85,00%	88,24%	23,53%	64,71%	11,76%	0,00%	11,76%
PIEMONTE	392	91,89%	75,49%	24,18%	51,31%	24,51%	6,54%	17,97%
PUGLIA	262	91,89%	87,75%	22,06%	65,69%	12,25%	0,98%	11,27%
SARDEGNA	119	93,00%	87,10%	32,26%	54,84%	12,90%	5,38%	7,53%
SICILIA	350	88,24%	79,22%	20,39%	58,82%	20,78%	4,71%	16,08%
TOSCANA	350	93,79%	77,48%	24,17%	53,31%	22,52%	3,64%	18,87%
TRENTINO ALTO ADIGE	102	90,22%	73,49%	32,53%	40,96%	26,51%	6,02%	20,48%
UMBRIA	66	88,14%	67,31%	25,00%	42,31%	32,69%	5,77%	26,92%
VALLE D'AOSTA	10	90,00%	88,89%	11,11%	77,78%	11,11%	0,00%	11,11%
VENETO	410	93,13%	77,58%	25,37%	52,21%	22,42%	4,13%	18,29%
ITALIA	5.274	91,75%	77,05%	24,90%	52,15%	22,95%	4,11%	18,85%

Regione	Anno 2014							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2015							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2016							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2018							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2019							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	7	85,71%	66,67%	0,00%	66,67%	33,33%	16,67%	16,67%
BASILICATA	2	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CALABRIA	16	80,00%	91,67%	8,33%	83,33%	8,33%	0,00%	8,33%
CAMPANIA	14	81,82%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EMILIA ROMAGNA	26	84,62%	90,91%	22,73%	68,18%	9,09%	0,00%	9,09%
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	75,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LAZIO	18	70,59%	91,67%	25,00%	66,67%	8,33%	0,00%	8,33%
LIGURIA	5	75,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOMBARDIA	58	80,77%	80,95%	19,05%	61,90%	19,05%	2,38%	16,67%
MARCHE	4	75,00%	66,67%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	33,33%
MOLISE	3	66,67%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PIEMONTE	10	100,00%	77,78%	11,11%	66,67%	22,22%	11,11%	11,11%
PUGLIA	22	95,00%	94,74%	36,84%	57,89%	5,26%	0,00%	5,26%
SARDEGNA	7	80,00%	75,00%	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	25,00%
SICILIA	23	81,82%	100,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%
TOSCANA	16	90,00%	77,78%	22,22%	55,56%	22,22%	0,00%	22,22%
TRENTINO ALTO ADIGE	7	85,71%	83,33%	0,00%	83,33%	16,67%	0,00%	16,67%
UMBRIA	2	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALLE D'AOSTA	1	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VENETO	12	81,82%	77,78%	11,11%	66,67%	22,22%	22,22%	0,00%
ITALIA	257	83,19%	87,56%	19,17%	68,39%	12,44%	2,59%	9,84%

Regione	Anno 2020							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	14	80,00%	75,00%	12,50%	62,50%	25,00%	0,00%	25,00%
BASILICATA	9	87,50%	85,71%	14,29%	71,43%	14,29%	0,00%	14,29%
CALABRIA	26	76,19%	93,75%	12,50%	81,25%	6,25%	0,00%	6,25%
CAMPANIA	120	78,26%	93,33%	16,67%	76,67%	6,67%	0,00%	6,67%
EMILIA ROMAGNA	84	83,54%	87,88%	16,67%	71,21%	12,12%	1,52%	10,61%
FRIULI VENEZIA GIULIA	23	71,43%	86,67%	13,33%	73,33%	13,33%	0,00%	13,33%
LAZIO	71	73,13%	85,71%	12,24%	73,47%	14,29%	0,00%	14,29%
LIGURIA	37	88,57%	93,55%	19,35%	74,19%	6,45%	0,00%	6,45%
LOMBARDIA	166	78,15%	83,05%	14,41%	68,64%	16,95%	0,85%	16,10%
MARCHE	12	100,00%	72,73%	18,18%	54,55%	27,27%	0,00%	27,27%
MOLISE	12	90,00%	100,00%	22,22%	77,78%	0,00%	0,00%	0,00%
PIEMONTE	62	76,67%	80,43%	19,57%	60,87%	19,57%	0,00%	19,57%
PUGLIA	41	72,97%	92,59%	7,41%	85,19%	7,41%	0,00%	7,41%
SARDEGNA	28	72,00%	100,00%	16,67%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%
SICILIA	118	69,09%	94,74%	23,68%	71,05%	5,26%	2,63%	2,63%
TOSCANA	43	74,36%	86,21%	17,24%	68,97%	13,79%	0,00%	13,79%
TRENTINO ALTO ADIGE	15	56,25%	66,67%	22,22%	44,44%	33,33%	0,00%	33,33%
UMBRIA	15	100,00%	75,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	25,00%
VALLE D'AOSTA	0	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	77	67,53%	82,69%	15,38%	67,31%	17,31%	0,00%	17,31%
ITALIA	973	76,22%	87,52%	16,69%	70,83%	12,48%	0,58%	11,90%

Regione	Anno 2021							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI								
ABRUZZO	18	62,50%	90,00%	20,00%	70,00%	10,00%	0,00%	10,00%
BASILICATA	9	71,43%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CALABRIA	55	73,47%	91,67%	25,00%	66,67%	8,33%	2,78%	5,56%
CAMPANIA	155	72,79%	95,33%	23,36%	71,96%	4,67%	0,00%	4,67%
EMILIA ROMAGNA	115	65,63%	82,54%	11,11%	71,43%	17,46%	1,59%	15,87%
FRIULI VENEZIA GIULIA	23	77,27%	88,24%	11,76%	76,47%	11,76%	0,00%	11,76%
LAZIO	120	72,22%	85,90%	17,95%	67,95%	14,10%	1,28%	12,82%
LIGURIA	35	88,24%	80,00%	16,67%	63,33%	20,00%	0,00%	20,00%
LOMBARDIA	248	67,92%	79,17%	15,28%	63,89%	20,83%	1,39%	19,44%
MARCHE	30	76,92%	85,00%	10,00%	75,00%	15,00%	0,00%	15,00%
MOLISE	6	66,67%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PIEMONTE	101	68,97%	76,67%	16,67%	60,00%	23,33%	0,00%	23,33%
PUGLIA	72	66,67%	97,62%	2,38%	95,24%	2,38%	0,00%	2,38%
SARDEGNA	46	60,00%	95,24%	23,81%	71,43%	4,76%	4,76%	0,00%
SICILIA	140	65,89%	95,29%	16,47%	78,82%	4,71%	0,00%	4,71%
TOSCANA	70	79,66%	87,23%	6,38%	80,85%	12,77%	0,00%	12,77%
TRENTINO ALTO ADIGE	33	72,41%	76,19%	9,52%	66,67%	23,81%	0,00%	23,81%
UMBRIA	25	61,90%	100,00%	30,77%	69,23%	0,00%	0,00%	0,00%
VALLE D'AOSTA	4	100,00%	66,67%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	33,33%
VENETO	90	68,75%	81,82%	10,91%	70,91%	18,18%	1,82%	16,36%
ITALIA	1.395	70,06%	86,76%	15,68%	71,08%	13,24%	0,81%	12,43%

Regione	Anno 2014							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2015							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2016							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2018							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2019							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2020							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2021							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO								
ABRUZZO	3	0,00%	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	0	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	0	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	3	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
EMILIA ROMAGNA	9	22,22%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LAZIO	9	0,00%	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	3	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
LOMBARDIA	19	43,75%	28,57%	14,29%	14,29%	71,43%	14,29%	57,14%
MARCHE	2	0,00%	-	-	-	-	-	-
MOLISE	0	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	7	14,29%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PUGLIA	5	0,00%	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	4	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SICILIA	10	22,22%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOSCANA	6	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TRENTINO ALTO ADIGE	1	0,00%	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	0	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	0	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	5	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
ITALIA	91	23,46%	52,63%	5,26%	47,37%	47,37%	5,26%	42,11%

Regione	Anno 2014							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2015							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2016							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2017							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

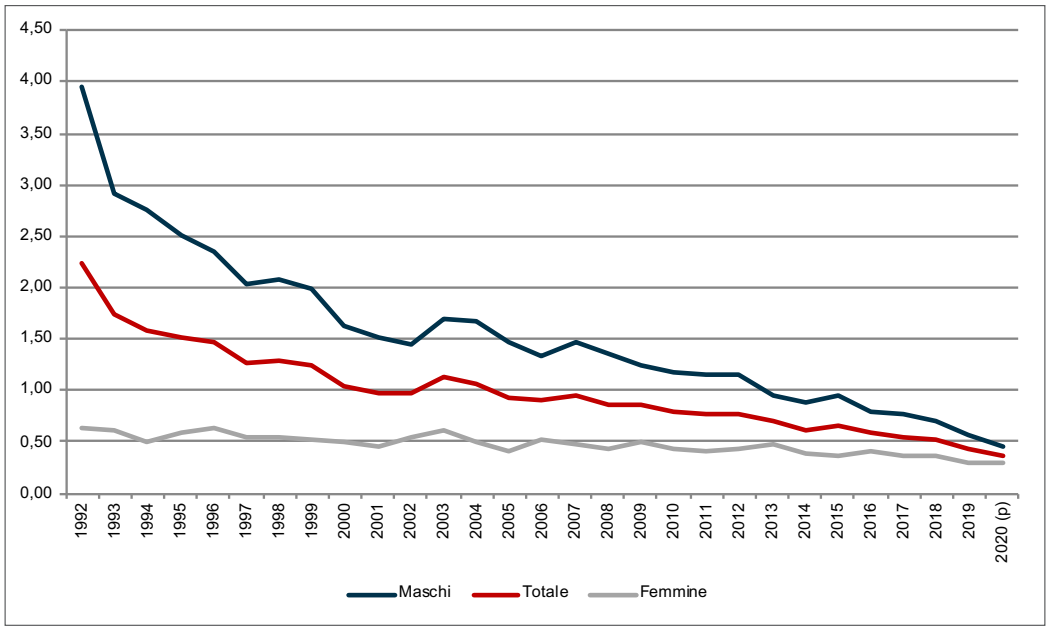
Regione	Anno 2018							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2019							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2020							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Regione	Anno 2021							
	Numero di delitti denunciati	Vittime di sesso femminile (% sul totale delle vittime)						
		Totale	Italiane			Straniere		
			Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre	Totale	fino a 17 anni	di 18 anni e oltre
COSTIZIONE E INDUZIONE AL MATRIMONIO								
ABRUZZO	0	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	0	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	1	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	0	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	8	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12,50%	87,50%
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
LIGURIA	0	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	7	100,00%	28,57%	0,00%	28,57%	71,43%	14,29%	57,14%
MARCHE	0	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE	0	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
PUGLIA	0	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	0	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	2	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOSCANA	1	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRENTINO ALTO ADIGE	0	-	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	0	-	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	0	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	3	100,00%	25,00%	0,00%	25,00%	75,00%	50,00%	25,00%
ITALIA	24	95,83%	21,74%	4,35%	17,39%	78,26%	17,39%	60,87%

Grafico 1 – Vittime di omicidio volontario per genere – Anni 1992–2020 (valori per 100.000 abitanti) (a)



Fonte: Istat, Indagine su decessi e cause di morte.
(p) dato provvisorio – https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne

ANNI	Maschi	Totale	Femmine
1992	3,95	2,24	0,64
1993	2,92	1,73	0,62
1994	2,75	1,59	0,50
1995	2,51	1,51	0,58
1996	2,34	1,47	0,65
1997	2,03	1,27	0,54
1998	2,07	1,29	0,55
1999	1,99	1,24	0,53
2000	1,63	1,05	0,51
2001	1,52	0,97	0,45
2002	1,45	0,98	0,54
2003	1,69	1,13	0,60
2004	1,67	1,07	0,51
2005	1,47	0,93	0,42
2006	1,35	0,92	0,51
2007	1,48	0,96	0,47
2008	1,35	0,87	0,42
2009	1,25	0,86	0,50
2010	1,17	0,79	0,43
2011	1,15	0,76	0,40
2012	1,16	0,78	0,43
2013	0,95	0,70	0,47
2014	0,88	0,62	0,38
2015	0,96	0,65	0,36
2016	0,80	0,60	0,41
2017	0,76	0,55	0,36
2018	0,69	0,52	0,36
2019	0,56	0,43	0,30
2020 (p)	0,46	0,37	0,29

ISTAT. Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida – Totale. Anni 2002–2021 (a) (valori assoluti, quozienti per 100.000 abitanti e composizioni percentuali)

RELAZIONE DELLA VITTIMA CON L'OMICIDA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
										VALORI ASSOLUTI										
Partner (moglie, convivente, fidanzato/a)	10	17	25	20	11	15	20	13	12	9	7	7	11	9	6	7	5	10	5	7
Ex partner (ex moglie, ex convivente, ex fidanzato/a)	-	-	1	1	-	2	2	3	2	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1
Altro parente	27	30	25	35	44	47	41	35	45	49	38	35	53	38	33	29	34	46	39	31
Altro conoscente	-	-	8	15	7	18	24	38	28	45	32	31	37	43	20	21	23	16	23	28
Autore sconosciuto alla vittima	217	230	209	182	174	202	189	177	146	141	123	109	112	118	97	75	80	88	77	79
Autore non identificato	201	247	257	215	203	198	188	151	137	136	167	140	115	119	94	101	70	43	26	38
Totale	455	524	525	468	439	482	464	417	370	381	368	323	328	328	251	234	212	204	170	184
										QUOZIENTI PER 100.000 ABITANTI MASCHI (b)										
Partner (moglie, convivente, fidanzato/a)	0,04	0,06	0,09	0,07	0,04	0,05	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Ex partner (ex moglie, ex convivente, ex fidanzato/a)	-	-	0,00	0,00	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Altro parente	0,10	0,11	0,09	0,12	0,16	0,17	0,14	0,12	0,16	0,17	0,13	0,12	0,18	0,13	0,11	0,10	0,12	0,16	0,13	0,11
Altro conoscente	-	-	0,03	0,05	0,02	0,06	0,08	0,13	0,10	0,16	0,11	0,11	0,13	0,15	0,07	0,07	0,08	0,06	0,08	0,10
Autore sconosciuto alla vittima	0,79	0,83	0,75	0,65	0,62	0,71	0,66	0,62	0,51	0,49	0,43	0,37	0,38	0,40	0,33	0,25	0,27	0,30	0,27	0,27
Autore non identificato	0,73	0,89	0,92	0,77	0,72	0,70	0,66	0,53	0,48	0,47	0,58	0,48	0,39	0,40	0,32	0,34	0,24	0,15	0,09	0,13
Totale	1,65	1,89	1,88	1,67	1,56	1,70	1,63	1,46	1,29	1,33	1,28	1,11	1,11	1,11	0,85	0,79	0,72	0,70	0,59	0,64
										COMPOSIZIONI PERCENTUALI										
Partner (moglie, convivente, fidanzato/a)	2,2	3,2	4,8	4,3	2,5	3,1	4,3	3,1	3,2	2,4	1,9	2,2	3,4	2,7	2,4	3,0	2,4	4,9	2,9	3,8
Ex-partner (ex moglie, ex convivente, ex fidanzato/a)	-	-	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,4	0,4	0,0	0,5	-	0,5
Altro parente	5,9	5,7	4,8	7,5	10,0	9,8	8,8	8,4	12,2	12,9	10,3	10,8	16,2	11,6	13,1	12,4	16,0	22,5	22,9	16,8
Altro conoscente	-	-	1,5	3,2	1,6	3,7	5,2	9,1	7,6	11,8	8,7	9,6	11,3	13,1	8,0	9,0	10,8	7,8	13,5	15,2
Autore sconosciuto alla vittima	47,7	43,9	39,8	38,9	39,6	41,9	40,7	42,4	39,5	37,0	33,4	33,7	34,1	36,0	38,6	32,1	37,7	43,1	45,3	42,9
Autore non identificato	44,2	47,1	49,0	45,9	46,2	41,1	40,5	36,2	37,0	35,7	45,4	43,3	35,1	36,3	37,5	43,2	33,0	21,1	15,3	20,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ISTAT. Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida – Femmine. Anni 2002–2021 (a) (valori assoluti, quozienti per 100.000 abitanti femmine e composizioni percentuali

RELAZIONE DELLA VITTIMA CON L'OMICIDA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
										VALORI ASSOLUTI										
Partner (marito, convivente, fidanzato/a)	72	79	68	51	90	62	58	72	45	69	57	60	69	61	59	44	63	55	60	54
Ex partner (ex marito, ex convivente, ex-fidanzato/a)	-	-	4	3	1	2	8	11	17	13	17	16	12	9	17	10	10	13	7	16
Altro parente	26	24	40	24	30	33	40	37	37	30	32	41	33	36	33	35	33	25	30	30
Altro conoscente	-	-	7	9	9	5	5	17	27	23	16	21	13	11	9	10	2	5	10	6
Autore sconosciuto alla vittima	72	68	43	30	34	32	23	18	21	20	24	21	11	18	21	8	16	12	9	13
Autore non identificato	17	21	24	15	17	16	15	17	11	15	14	20	10	6	10	16	9	1	-	-
Totale	187	192	186	132	181	150	149	172	158	170	160	179	148	141	149	123	133	111	116	119
										QUOZIENTI PER 100.000 ABITANTI FEMMINE (b)										
Partner (moglie, convivente, fidanzato/a)	0,24	0,27	0,23	0,17	0,30	0,21	0,19	0,24	0,15	0,23	0,19	0,19	0,22	0,20	0,19	0,14	0,20	0,18	0,20	0,18
Ex partner (ex moglie, ex convivente, ex fidanzato/a)	-	-	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,04	0,06	0,05	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04	0,02	0,05
Altro parente	0,09	0,08	0,13	0,08	0,10	0,11	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,13	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,08	0,10	0,10
Altro conoscente	-	-	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,06	0,09	0,08	0,05	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03	0,02
Autore sconosciuto alla vittima	0,24	0,23	0,14	0,10	0,11	0,11	0,08	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,04	0,06	0,07	0,03	0,05	0,04	0,03	0,04
Autore non identificato	0,06	0,07	0,08	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,04	0,05	0,05	0,06	0,03	0,02	0,03	0,05	0,03	0,00	-	-
Totale	0,64	0,65	0,63	0,44	0,60	0,50	0,49	0,56	0,52	0,55	0,52	0,58	0,47	0,45	0,48	0,40	0,43	0,36	0,38	0,39
										COMPOSIZIONI PERCENTUALI										
Partner (marito, convivente, fidanzato/a)	38,5	41,1	36,6	38,6	49,7	41,3	38,9	41,9	28,5	40,6	35,6	33,5	46,6	43,3	39,6	35,8	47,4	49,5	51,7	45,4
Ex partner (ex marito, ex convivente, ex-fidanzato/a)	-	-	2,2	2,3	0,6	1,3	5,4	6,4	10,8	7,6	10,6	8,9	8,1	6,4	11,4	8,1	7,5	11,7	6,0	13,4
Altro parente	13,9	12,5	21,5	18,2	16,6	22,0	26,8	21,5	23,4	17,6	20,0	22,9	22,3	25,5	22,1	28,5	24,8	22,5	25,9	25,2
Altro conoscente	-	-	3,8	6,8	5,0	3,3	3,4	9,9	17,1	13,5	10,0	11,7	8,8	7,8	6,0	8,1	1,5	4,5	8,6	5,0
Autore sconosciuto alla vittima	38,5	35,4	23,1	22,7	18,8	21,3	15,4	10,5	13,3	11,8	15,0	11,7	7,4	12,8	14,1	6,5	12,0	10,8	7,8	10,9
Autore non identificato	9,1	10,9	12,9	11,4	9,4	10,7	10,1	9,9	7,0	8,8	8,8	11,2	6,8	4,3	6,7	13,0	6,8	0,9	-	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

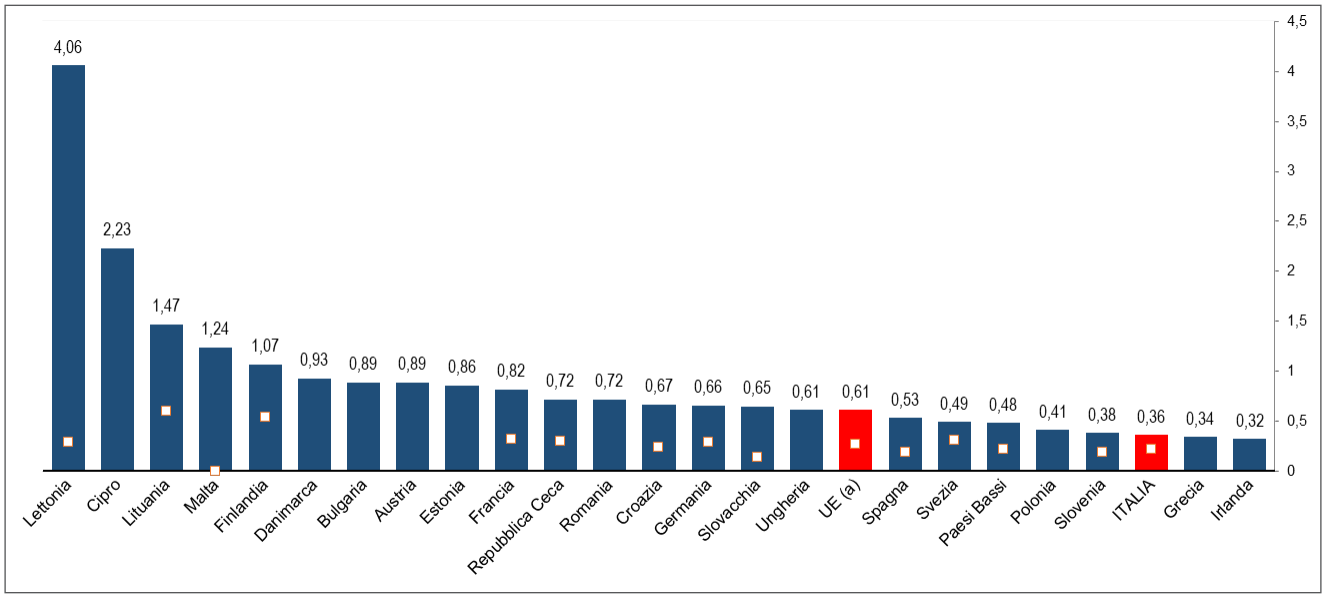
ISTAT. Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida e il sesso per regione. Anno 2021 (a) (valori assoluti)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MASCHI						FEMMINE						TOTALE					
	Partner o expartner (b)	Altro parente	Altro conoscente	Autore sconosciuto alla vittima	Autore non identificato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro conoscente	Autore sconosciuto alla vittima	Autore non identificato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro conoscente	Autore sconosciuto alla vittima	Autore non identificato	Totale
Piemonte	1	3	3	10	-	17	5	1	2	-	-	8	6	4	5	10	-	25
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
Liguria	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	4	4	-	-	1	-	5
Lombardia	2	4	2	8	1	17	10	8	1	1	-	20	12	12	3	9	1	37
Trentino-Alto Adige/Südtirol	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-	-	3	2	2	1	-	-	5
Bolzano/Bozen	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	4
Trento	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Veneto	1	3	1	1	-	6	6	5	1	2	-	14	7	8	2	3	-	20
Friuli-Venezia Giulia	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Emilia-Romagna	1	4	2	7	-	14	8	5	1	-	-	14	9	9	3	7	-	28
Toscana	-	2	1	2	1	6	4	-	-	-	-	4	4	2	1	2	1	10
Umbria	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2
Marche	-	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	4
Lazio	-	2	5	7	2	16	10	3	1	1	-	15	10	5	6	8	2	31
Abruzzo	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	4
Molise	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Campania	-	3	4	14	17	38	3	2	-	2	-	7	3	5	4	16	17	45
Puglia	-	1	2	9	5	17	5	1	-	2	-	8	5	2	2	11	5	25
Basilicata	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Calabria	1	1	2	1	2	7	1	1	-	-	-	2	2	2	2	1	2	9
Sicilia	2	3	-	10	2	17	6	3	-	4	-	13	8	6	-	14	2	30
Sardegna	-	1	3	4	7	15	2	-	-	-	-	2	2	1	3	4	7	17
Nord-ovest	3	7	5	20	1	36	19	9	3	2	-	33	22	16	8	22	1	69
Nord-est	2	9	4	9	-	24	16	11	2	2	-	31	18	20	6	11	-	55
Centro	-	6	7	10	3	26	16	3	1	1	-	21	16	9	8	11	3	47
Sud	1	5	9	26	25	66	11	4	-	4	-	19	12	9	9	30	25	85
Isole	2	4	3	14	9	32	8	3	-	4	-	15	10	7	3	18	9	47
Italia	8	31	28	79	38	184	70	30	6	13	-	119	78	61	34	92	38	303

ISTAT: Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida e il sesso per regione. Anno 2021 (a) (tassi per 100.000 abitanti)

	MASCHI						FEMMINE						TOTALE					
REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Partner o expartner (b)	Altro parente	Altro conoscente	Autore sconosciuto alla vittima	Autore non identificato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro conoscente	Autore sconosciuto alla vittima	Autore non identificato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro conoscente	Autore sconosciuto alla vittima	Autore non identificato	Totale
Piemonte	0,05	0,14	0,14	0,48	-	0,82	0,23	0,05	0,09	-	-	0,37	0,14	0,09	0,12	0,23	-	0,59
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	-	-	-	1,65	-	1,65	-	-	-	1,58	-	1,58	-	-	-	1,62	-	1,62
Liguria	-	-	-	0,14	-	0,14	0,51	-	-	-	-	0,51	0,26	-	-	0,07	-	0,33
Lombardia	0,04	0,08	0,04	0,16	0,02	0,35	0,20	0,16	0,02	0,02	-	0,39	0,12	0,12	0,03	0,09	0,01	0,37
Trentino-Alto Adige/Südtirol	-	0,19	0,19	-	-	0,38	0,37	0,18	-	-	-	0,55	0,19	0,19	0,09	-	-	0,46
Bolzano/Bozen	-	0,38	0,38	-	-	0,75	0,37	0,37	-	-	-	0,74	0,19	0,37	0,19	-	-	0,75
Trento	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	0,36	0,18	-	-	-	-	0,18
Veneto	0,04	0,13	0,04	0,04	-	0,25	0,24	0,20	0,04	0,08	-	0,57	0,14	0,16	0,04	0,06	-	0,41
Friuli-Venezia Giulia	-	0,17	-	0,17	-	0,34	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,08	-	0,17
Emilia-Romagna	0,05	0,18	0,09	0,32	-	0,65	0,35	0,22	0,04	-	-	0,62	0,20	0,20	0,07	0,16	-	0,63
Toscana	-	0,11	0,06	0,11	0,06	0,34	0,21	-	-	-	-	0,21	0,11	0,05	0,03	0,05	0,03	0,27
Umbria	-	0,24	-	-	-	0,24	0,22	-	-	-	-	0,22	0,12	0,12	-	-	-	0,23
Marche	-	0,14	0,14	0,14	-	0,41	0,13	-	-	-	-	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,27
Lazio	-	0,07	0,18	0,25	0,07	0,58	0,34	0,10	0,03	0,03	-	0,51	0,17	0,09	0,10	0,14	0,03	0,54
Abruzzo	-	-	-	0,16	0,16	0,32	0,31	-	-	-	-	0,31	0,16	-	-	0,08	0,08	0,31
Molise	-	-	-	0,69	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	0,34
Campania	-	0,11	0,15	0,51	0,62	1,39	0,10	0,07	-	0,07	-	0,24	0,05	0,09	0,07	0,29	0,30	0,80
Puglia	-	0,05	0,10	0,47	0,26	0,89	0,25	0,05	-	0,10	-	0,40	0,13	0,05	0,05	0,28	0,13	0,64
Basilicata	-	-	0,37	-	-	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18
Calabria	0,11	0,11	0,22	0,11	0,22	0,77	0,11	0,11	-	-	-	0,21	0,11	0,11	0,11	0,05	0,11	0,49
Sicilia	0,09	0,13	-	0,43	0,09	0,73	0,24	0,12	-	0,16	-	0,52	0,17	0,12	-	0,29	0,04	0,62
Sardegna	-	0,13	0,39	0,52	0,90	1,94	0,25	-	-	-	-	0,25	0,13	0,06	0,19	0,25	0,44	1,07
Nord-ovest	0,04	0,09	0,06	0,26	0,01	0,46	0,23	0,11	0,04	0,02	-	0,41	0,14	0,10	0,05	0,14	0,01	0,43
Nord-est	0,04	0,16	0,07	0,16	-	0,42	0,27	0,19	0,03	0,03	-	0,53	0,16	0,17	0,05	0,10	-	0,48
Centro	-	0,11	0,12	0,18	0,05	0,46	0,26	0,05	0,02	0,02	-	0,35	0,14	0,08	0,07	0,09	0,03	0,40
Sud	0,02	0,08	0,14	0,40	0,38	1,00	0,16	0,06	-	0,06	-	0,27	0,09	0,07	0,07	0,22	0,19	0,63
Isole	0,06	0,13	0,10	0,45	0,29	1,03	0,24	0,09	-	0,12	-	0,46	0,16	0,11	0,05	0,28	0,14	0,73
Italia	0,03	0,11	0,10	0,27	0,13	0,64	0,23	0,10	0,02	0,04	-	0,39	0,13	0,10	0,06	0,16	0,06	0,51
Italia	8	31	28	79	38	184	70	30	6	13	-	119	78	61	34	92	38	303

Omicidi volontari di donne totali e omicidi da parte del partner in alcuni Paesi dell'Unione europea – Anno 2019 (valori per 100.000 donne)



Fonte: Eurostat, database [crim_off_soff] e [crim_hom_vrel]
Metadati: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/crim_esms.htm
(a) Media dei Paesi per i quali sono disponibili i dati
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne

	Anno 2019	
	Tutti i tipi di autore	Autore partner
Lettonia	4,06	0,29
Cipro	2,23	
Lituania	1,47	0,6
Malta	1,24	0,00
Finlandia	1,07	0,54
Danimarca	0,93	
Bulgaria	0,89	
Austria	0,89	
Estonia	0,86	
Francia	0,82	0,32
Repubblica Ceca	0,72	0,3
Romania	0,72	
Croazia	0,67	0,24
Germania	0,66	0,29
Slovacchia	0,65	0,14
Ungheria	0,61	
UE (a)	0,61	0,27
Spagna	0,53	0,19
Svezia	0,49	0,31
Paesi Bassi	0,48	0,22
Polonia	0,41	
Slovenia	0,38	0,19
ITALIA	0,36	0,22
Grecia	0,34	
Irlanda	0,32	

Omicidi volontari di donne in alcuni Paesi dell'Unione europea (valori per 100.000 donne).

TIPO DI VIOLENZA	Partner attuale (a)		Ex Partner(b)		Partner o ex partner (c)		Amici, colleghi, parenti, altri conoscenti (d)		Sconosciuto (d)		Non partner (d)		Totale (d)	
	2006	2014	2006	2014	2006	2014	2006	2014	2006	2014	2006	2014	2006	2014
						NEGLI ULTIMI 5 ANNI								
Violenza fisica o sessuale	4,4	3,0	6,0	5,0	6,6	4,9	4,2	4,0	5,2	4,0	9,0	7,7	13,3	11,3
Violenza fisica	3,3	2,3	4,6	4,1	5,1	4,0	2,3	2,5	1,2	1,0	3,5	3,8	7,7	7,0
Violenza sessuale	1,6	1,1	2,9	2,1	2,8	2,0	2,5	1,8	4,6	3,1	6,8	4,8	8,9	6,4
Stupro o tentato stupro	0,2	0,2	1,0	0,8	0,7	0,6	0,4	0,5	0,2	0,1	0,6	0,6	1,2	1,2
						NEGLI ULTIMI 12 MESI								
Violenza fisica o sessuale	2,2	1,6	1,1	1,3	2,4	2,0	1,57	1,2	2,04	1,6	3,5	2,8	5,6	4,5
Violenza fisica	1,5	1,2	0,9	1,2	1,7	1,6	0,72	0,8	0,34	0,4	1,1	1,3	2,7	2,7
Violenza sessuale	1	0,7	0,4	0,2	1	0,7	0,98	0,5	1,77	1,2	2,7	1,6	3,6	2,2

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subìto violenza fisica o sessuale da un uomo per tipo di autore, periodo i cui si è verificato l'episodio e tipo di violenza subita. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche).
(a) per 100 donne che hanno un partner attuale
(b) per 100 donne che hanno un ex partner
(c) per 100 donne con partner attuale o precedente
(d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni

TIPO DI VIOLENZA	Partner attuale (a)	Ex partner (b)	Partner attuale o Ex partner (c)	Non partner (d)	Totale (d)
Violenza fisica o sessuale	5,2	18,9	13,6	24,7	31,5
Violenza fisica	4,1	16,4	11,6	12,4	20,2
Violenza sessuale (e)	2	8,2	5,8	17,5	21
Stupro o tentato stupro	0,5	3,8	2,4	3,4	5,4
Stupro	0,4	3,2	2	1,2	3
Tentato stupro	0,2	1,7	1,1	2,5	3,5

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subìto violenza fisica o sessuale nel corso della vita da un uomo per tipo di autore e tipo di violenza subita. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche).
a) per 100 donne che hanno un partner attuale
b) per 100 donne che hanno un ex partner
c) per 100 donne con partner attuale o precedente
d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni
e) incluso stupro e tentato stupro

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza dal partner o da un non partner. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche.
(a) per 100 donne con partner attuale o precedente
(b) per 100 donne che hanno un partner attuale
(c) per 100 donne che hanno un ex partner
(d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni

CARATTERISTICHE DELLA DONNA	Violenza fisica o sessuale					Violenza fisica					Violenza sessuale				
	Partner o ex partner (a)	Partner attuale (b)	Ex partner (c)	Non partner (d)	Totale	Partner o ex partner (a)	Partner attuale (b)	Ex partner (c)	Non partner (d)	Totale	Partner o ex partner (a)	Partner attuale (b)	Ex partner (c)	Non partner (d)	Totale
regioni															
Piemonte	13,3	4,8	16,8	26,0	**31,5**	10,4	3,5	13,2	12,4	**19,1**	6,2	2,0	8,1	18,3	**22,1**
Valle d'Aosta	12,5	5,7	14,2	24,1	**30,2**	10,1	4,4	11,4	13,0	**19,7**	5,2	2,8	5,3	17,1	**19,8**
Lombardia	12,8	3,7	19,2	24,3	**31,4**	10,6	2,8	16,2	12,0	**19,5**	5,7	1,8	8,0	17,5	**20,9**
Trentino Alto Adige	11,8	4,7	14,2	25,3	**31,5**	8,8	2,9	11,4	12,4	**18,9**	5,6	2,6	6,1	18,2	**21,3**
Trento	*13,1*	*6,1*	*14,7*	*25,4*	***32,3***	*9,8*	*4,1*	*11,5*	*12,0*	***19,0***	*7,3*	*3,3*	*8,2*	*18,9*	***23,3***
Bolzano	*10,5*	*3,3*	*13,6*	*25,1*	***30,7***	*7,8*	*1,6*	*11,2*	*12,8*	***18,9***	*3,8*	*2,0*	*3,9*	*17,3*	***19,1***
Veneto	13,1	5,4	17,3	25,7	**31,7**	10,3	4,2	13,7	12,5	**19,1**	7,1	2,6	9,6	18,6	**22,6**
Friuli Venezia Giulia	11,1	3,8	14,9	26,0	**31,7**	10,1	3,1	14,0	12,6	**19,6**	3,9	1,2	5,4	19,5	**21,8**
Liguria	17,9	5,4	23,2	28,3	**37,6**	16,9	5,1	22,0	14,6	**26,7**	6,7	1,8	8,8	21,3	**24,9**
Emilia Romagna	14,6	5,0	20,1	26,5	**33,6**	13,0	4,4	17,8	13,9	**22,5**	6,9	2,1	9,5	18,1	**22,0**
Toscana	15,7	4,7	22,8	27,3	**33,6**	13,8	4,0	20,4	15,1	**23,9**	5,9	1,1	9,2	19,2	**22,0**
Umbria	13,4	5,0	18,2	21,1	**28,6**	11,7	4,0	16,3	10,8	**18,9**	5,6	2,2	7,2	14,7	**18,2**
Marche	15,9	5,1	22,4	23,8	**33,2**	14,4	4,8	19,9	12,6	**22,9**	6,6	1,1	10,4	16,9	**21,2**
Lazio	16,9	7,9	18,9	30,3	**39,2**	15,4	7,2	17,0	14,7	**25,1**	6,1	1,5	8,3	22,4	**26,6**
Abbruzzo	17,0	8,9	21,2	24,6	**33,5**	14,9	7,8	18,9	12,8	**22,3**	7,5	3,2	9,6	18,3	**22,6**
Molise	13,0	4,2	21,1	17,2	**25,9**	11,3	3,5	18,1	8,0	**16,9**	6,3	1,7	10,8	13,6	**17,8**
Campania	13,6	5,7	21,0	26,5	**33,1**	12,6	5,1	18,9	13,8	**22,1**	5,0	2,1	8,1	17,5	**20,0**
Puglia	11,8	4,6	17,8	19,5	**25,6**	9,1	2,5	15,6	11,0	**16,8**	5,7	2,7	7,7	13,1	**17,1**
Basilicata	9,9	4,5	15,5	17,1	**23,7**	7,8	3,6	12,1	8,0	**13,6**	5,0	1,5	9,3	11,4	**15,1**
Calabria	8,4	3,3	13,2	22,1	**26,4**	7,3	2,1	12,8	11,6	**16,5**	3,7	1,8	4,9	14,3	**16,1**
Sicilia	11,9	5,4	17,5	17,4	**23,9**	10,2	4,0	16,2	6,8	**14,4**	5,1	2,5	7,2	13,7	**16,8**
Sardegna	12,5	5,3	16,8	23,5	**29,2**	9,2	3,7	12,8	11,6	**17,8**	5,7	2,3	7,5	16,6	**19,7**
Totale Italia	13,6	5,2	18,9	24,7	**31,5**	11,6	4,1	16,4	12,4	**20,2**	5,8	2,0	8,2	17,5	**21,0**

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo non partner per tipo di violenza subita, periodo di accadimento e tipo di autore.
Anno 2014 (per 100 donne e 100 vittime con le stesse caratteristiche

AUTORE	Violenza fisica o sessuale		Violenza fisica o sessuale senza molestie		Violenza fisica		Violenza sessuale		Molestia fisica		Stupro o tentato stupro	
	Nel corso della vita	Negliultimi 12 mesi	Nel corso della vita	Negliultimi 12 mesi	Nel corso della vita	Negliultimi 12 mesi	Nel corso della vita	Negliultimi 12 mesi	Nel corso della vita	Negliultimi 12 mesi	Nel corso della vita	Negliultimi 12 mesi
	per 100 donne con le stesse caratteristiche											
Persona conosciuta	13,0	1,1	9,5	0,9	8,1	0,8	7,0	0,4	5,2	0,3	2,2	0,1
Parente	2,6	0,2	2,4	0,2	2,3	0,2	0,5	0,0	0,4	0,0	0,2	-
Un conoscente	6,3	0,5	4,3	0,3	3,4	0,3	3,6	0,2	2,9	0,2	1,1	0,0
Un amico	3,0	0,3	2,3	0,2	1,8	0,2	1,5	0,1	0,9	0,1	0,6	0,1
Un amico di famiglia	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
Un collega di lavoro	2,5	0,2	1,4	0,1	1,1	0,1	1,6	0,1	1,4	0,1	0,3	0,0
Non specifica	2,3	0,2	1,8	0,2	1,4	0,2	1,2	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0
Uno sconosciuto	13,2	1,6	4,4	0,5	3,7	0,4	10,7	1,2	11,1	1,2	0,9	0,0
Uomo non partner	24,7	2,8	14,2	1,5	12,4	1,3	17,5	1,6	15,6	1,5	3,4	0,1
	per 100 vittime dello stesso reato											
Persona conosciuta	52,6	40,4	66,6	59,3	65,9	59,3	39,8	25,9	33,5	21,1	66,2	59,3
Un parente	10,7	8,9	16,7	16,0	18,5	17,7	2,9	1,0	2,4	1,0	5,3	-
Un conoscente	25,4	16,9	30,2	22,5	27,4	23,2	20,5	11,5	16,8	11,3	32,8	15,3
UIn amico	12,3	10,4	16,3	16,4	14,2	13,6	8,4	7,3	5,3	4,0	16,9	37,6
Un amico di famiglia	1,7	1,2	2,0	1,2	1,4	0,0	1,8	2,0	1,4	1,0	3,0	-
Un collega	10,1	5,9	9,8	7,1	8,9	7,2	8,9	5,2	8,2	4,4	9,7	6,6
Non specifica	9,4	7,5	12,4	12,8	11,4	12,4	6,8	2,8	4,8	1,6	10,8	11,9
Uno sconosciuto	53,6	56,7	31,2	31,8	30,2	31,1	61,1	73,9	64,9	78,4	25,8	28,7

TIPO DI VIOLENZA	Violenza subita da:											
	Partner attuale (a)			Ex partner (b)			Partner attuale o Ex partner (c)			Non partner (d)			Totale (d)		
	Italiane	Straniere	Totale	Italiane	Straniere	Totale	Italiane	Straniere	Totale	Italiane	Straniere	Totale	Italiane	Straniere	Totale
							Nel corso della vita								
Violenza fisica o sessuale	4,9	7,8	5,2	17,9	27,9	18,9	12,9	20,4	13,6	25,3	18,2	24,7	31,5	31,3	31,5
Violenza fisica	3,9	6,4	4,1	15,4	25,8	16,4	11,0	18,2	11,6	12,3	12,6	12,4	19,6	25,7	20,2
Violenza sessuale	1,8	3,6	2	7,8	12,2	8,2	5,5	9,1	5,8	18,3	9,7	17,5	21,5	16,2	21,0
Stupro o tentato stupro	0,4	1,1	0,5	3,6	6,4	3,8	2,2	4,2	2,4	3,3	4,6	3,4	5,1	7,7	5,4
Stupro	0,3	0,9	0,4	2,9	6,0	3,2	1,8	3,8	2,0	1,1	2,0	1,2	2,8	5,3	3,0
Tentato stupro	0,2	0,5	0,2	1,5	3,2	1,7	1,0	2,1	1,1	2,5	2,9	2,5	3,3	4,6	3,5
							Negli ultimi 5 anni								
Violenza fisica o sessuale	2,8	4,9	3,0	4,9	5,9	5,0	4,7	6,9	4,9	7,8	7,0	7,7	11,2	12,4	11,3
Violenza fisica	2,2	3,6	2,3	4,0	5,5	4,1	3,8	5,7	4,0	3,7	4,5	3,8	6,8	9,3	7,0
Violenza sessuale	1,0	2,6	1,1	2,1	2,6	2,1	1,8	3,4	2,0	4,9	3,3	4,8	6,4	6,0	6,4
Stupro o tentato stupro	0,2	0,6	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,6	0,9	0,6	1,1	1,9	1,1

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo per tipo di autore, periodo i cui si è verificato l''episodio, tipo di violenza subita e cittadinanza. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche).
(a) per 100 donne che hanno un partner attuale
(b) per 100 donne che hanno un ex partner
(c) per 100 donne con partner attuale o precedente
(d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni

Tipo di violenza/cittadinanza	Violenza subita da: Nel corso della vita							
	Partner o ex partner (a)							
	Italiana	Rumena	Ucraina	Albanese	Marocchina	Cinese	Moldava	Altro
Violenza fisica o sessuale	12,9	22,4	23,5	12,2	16,1	6,5	23,4	21,7
Violenza fisica	11,0	20,2	20,8	10,6	13,2	5,4	22,1	19,4
Violenza sessuale	5,5	9,4	9,5	6,4	9,9	2,7	10,9	9,7
Stupro o tentato stupro	2,2	3,4	4,5	2,9	1,3	0,9	6,8	5,2
Stupro	1,8	3,4	4,1	2,9	1,3	0,3	6,5	4,7
Tentato Stupro	1,0	1,9	2,9	1,1	0,5	0,7	4,2	2,4
	Negli ultimi 5 anni							
Violenza fisica o sessuale	4,7	7,8	5,3	6,3	11,0	2,6	6,3	6,8
Violenza fisica	3,8	5,8	4,8	5,4	7,0	1,8	5,6	6,1
Violenza sessuale	1,8	3,8	1,7	2,9	7,8	1,3	2,3	3,1
Tipo di violenza/cittadinanza	**Non Partner (b)**							
	Italiana	**Rumena**	**Ucraina**	**Albanese**	**Marocchina**	**Cinese**	**Moldava**	**Altro**
Violenza fisica o sessuale	25,3	19,2	16,5	10,0	11,9	11,6	20,6	20,9
Violenza fisica	12,3	12,3	12,1	6,0	10,2	9,0	16,3	14,4
Violenza sessuale	18,3	11,2	8,8	6,5	4,1	3,7	10,1	11,1
Stupro o tentato stupro	3,3	3,6	3,9	2,1	2,0	1,3	5,6	6,4
Stupro	1,1	1,2	1,6	1,2	0,6	0,5	2,5	3,0
Tentato Stupro	2,5	2,7	3,4	1,1	1,7	1,3	4,3	3,5
	Negli ultimi 5 anni							
Violenza fisica o sessuale	7,8	7,7	6,7	5,5	5,2	5,9	7,5	7,4
Violenza fisica	3,7	4,7	4,1	3,1	4,2	5,1	5,0	4,6
Violenza sessuale	4,9	4,1	3,9	2,6	1,8	1,4	3,2	3,2
Tipo di violenza/cittadinanza	**Totale (b)**							
	Italiana	**Rumena**	**Ucraina**	**Albanese**	**Marocchina**	**Cinese**	**Moldava**	**Altro**
Violenza fisica o sessuale	31,5	33,9	33,2	18,8	21,7	16,4	37,3	34,1
Violenza fisica	19,6	27,2	28,5	14,2	19,3	13,3	33,5	27,8
Violenza sessuale	21,5	18,0	15,2	11,2	12,2	6,0	18,9	17,8
Stupro o tentato stupro	5,1	6,3	8,1	4,2	3,0	2,1	11,7	10,1
Stupro	2,8	4,3	5,4	3,5	1,7	0,7	8,5	6,9
Tentato stupro	3,3	4,4	6,0	2,2	2,2	1,9	8,3	5,3
	Negli ultimi 5 anni							
Violenza fisica o sessuale	11,2	13,7	10,6	10,4	13,5	8,2	12,8	12,5
Violenza fisica	6,8	9,4	8,2	7,3	9,5	6,7	9,8	9,9
Violenza sessuale	6,4	7,4	5,1	5,1	8,2	2,6	5,5	5,7

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo per tipo di autore, periodo in cui si è verificato l'episodio e cittadinanza. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche).
(a) per 100 donne con partner attuale o precedente
(b) per 100 donne dai 16 ai 70 anni

FORME DI VIOLENZA	Violenza subita da: Partner o ex partner (a)	Ex partner (b)	partner (c)	Amici, colleghi, parenti, altri conoscenti (d)	Sconosciuto (d)	Totale (d)
Minacciata di essere colpita fisicamente	6,5	9,6	2,0	4,7	2,0	12,3%
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	3,7	5,4	1,1	2,1	0,5	6,1%
Spinta/afferrata/strattonata/storto un braccio/tirato capelli	7,9	11,4	2,5	3,2	1,3	11,5%
Schiaffeggiata, presa a calci o pugni, morsa	5,9	8,9	1,7	1,6	0,3	7,3%
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	1,3	2,0	0,3	0,2	0,1	1,5%
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	0,9	1,5	0,2	0,4	0,4	1,7%
Violenza fisica in modo diverso	0,3	0,5	0,0	0,5	0,3	1,2%
Stupro	2,0	3,2	0,4	0,9	0,1	3,0%
Tentato stupro	1,1	1,7	0,2	1,6	0,8	3,5%
Violenza sessuale in modo diverso	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5%
Costretta a rapporti sessuali con altre persone	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,4%
Rapporti sessuali degradanti o umilianti	1,6	2,5	0,4	-	-	1,5%
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	4,5	6,0	1,7	0,4	0,1	4,7%
Molestie fisiche sessuali	-	-	-	5,2	10,1	15,6%

Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita da un uomo per forme di violenza subita e tipo di autore. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche).

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita per tipo di autore e forme di violenza – Anno 2014 (composizione percentuale).

TOTALE DONNE

TIPO DI VIOLENZA	PARTNER			UOMO NON PARTNER							
	Partner o ex partner	Partner	Ex partner	Sconosciuto	Conoscente	Collega	Amico	Parente	Amico di famiglia	Non specifica l'autore	Totale
PER 100 VIOLENZE DELLO STESSO TIPO											
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	65,4	16,7	49,8	11,2	10,2	3,7	6,7	7,1	0,5	0,6	100,0
Minacciata di essere colpita fisicamente	51,0	12,3	39,3	16,5	16,5	4,0	6,6	11,1	0,9	0,3	100,0
Schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsa	77,8	17,4	61,3	3,7	7,8	0,6	3,7	9,5	0,2	0,2	100,0
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	58,6	14,0	45,0	7,4	11,4	4,1	5,0	13,8	0,1	1,4	100,0
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	51,6	7,1	44,5	22,2	9,8	2,4	4,1	5,5	0,4	0,3	100,0
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	79,6	14,4	65,3	4,0	5,0	0,7	2,5	7,7	0,0	0,0	100,0
Violenza fisica in modo diverso	23,5	2,9	20,6	27,1	13,9	8,1	6,2	5,2	3,6	0,6	100,0
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	90,6	28,1	63,6	2,0	3,8	0,6	3,5	0,7	0,7	0,0	100,0
Stupro	62,7	9,8	53,4	4,6	12,7	3,4	9,4	3,6	1,0	0,5	100,0
Forzata ad un'attività sessuale considerata umiliante	100,0	19,9	82,6								100,0
Tentato stupro	29,5	5,0	24,5	21,9	24,2	7,4	9,3	2,6	2,5	0,3	100,0
Violenza sessuale in modo diverso	29,3	2,3	26,9	48,4	7,4	0,5	1,9	1,7	2,6	0,0	100,0
Forzata ad un'attività sessuale con altre persone	44,6	4,0	40,6	7,2	13,8	6,0	12,8	0,0	4,7	1,2	100,0
Molestia fisica sessuale				64,9	16,8	8,2	5,3	2,4	1,4	0,1	100,0
PER 100 VIOLENZE DALLO STESSO AUTORE											
Spinta/afferrata/strattonata/storto un braccio/tirato capelli	57,8	48,5	60,5	9,7	18,7	17,0	25,4	31,0	13,3	3,1	
Minacciata di essere colpita fisicamente	47,9	38,0	50,7	15,3	32,4	19,4	26,8	51,2	24,7	1,5	
Schiaffeggiata, presa a calci o pugni, morsa	43,5	32,0	47,2	2,0	9,1	1,7	8,9	26,1	2,9	0,5	
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	27,3	21,5	28,8	3,4	11,0	9,9	10,1	31,6	1,4	3,7	
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	6,8	3,1	8,1	2,9	2,7	1,7	2,3	3,6	1,8	0,2	
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	9,3	5,5	10,5	0,5	1,2	0,4	1,2	4,4	0,0	0,0	
Violenza fisica in modo diverso	2,2	0,9	2,7	2,5	2,7	4,0	2,5	2,4	10,5	0,3	
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	32,8	33,5	31,7	0,7	2,9	1,2	5,4	1,2	8,1	0,0	
Stupro	14,5	7,5	17,0	1,0	6,2	4,1	9,4	4,1	7,0	0,6	
Rapporti sessuali degradanti o umilianti	11,6	7,6	13,3								
Tentato stupro	7,8	4,4	9,0	5,7	13,4	10,3	10,7	3,5	20,1	0,4	
Violenza sessuale in modo diverso	1,0	0,3	1,3	1,7	0,5	0,1	0,3	0,3	2,7	0,0	
Costretta a rapporti sessuali con altre persone	1,4	0,4	1,7	0,2	0,9	1,0	1,7	0,0	4,4	0,2	
Molestia fisica sessuale				76,8	42,0	51,5	27,4	14,0	50,1	0,6	

CITTADINANZA ITALIANA

	PARTNER			UOMO NON PARTNER					
	Partner o ex partner	Partner	Ex partner	Sconosciuto	Conoscente	Collega	Amico	Parente	Amico di famiglia	Non specifica
	PER 100 VIOLENZE DELLO STESSO TIPO									
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	64,7	16,8	48,9	11,1	10,6	3,8	7,0	6,9	0,4	0,7
Minacciata di essere colpita fisicamente	48,8	11,9	37,3	16,8	17,6	4,2	7,1	11,7	0,8	0,3
Schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsa	76,3	17,4	59,6	3,6	8	0,5	4,3	10,5	0,0	0,2
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	56,6	14,2	42,8	7,8	11,9	4,2	5,5	14,3	0,1	1,6
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	48,2	7,7	40,5	21,9	10,7	3,0	4,3	6,5	0,5	0,4
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	77,7	13,6	64,1	3,9	5,4	0,8	2,6	9,1	0,0	0,0
Violenza fisica in modo diverso	21,2	2,6	18,5	27,7	15,6	8,2	5,9	5,7	2,9	0,7
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	90,0	27,6	63,6	2,1	3,7	0,6	3,7	0,8	0,8	0,0
Stupro	61,6	9,1	52,6	4,3	13,7	3,9	8,1	3,9	0,7	0,6
Forzata ad un'attività sessuale considerata umiliante	100,0	21,1	81,8							
Tentato stupro	27,6	4,5	23,1	22,6	24,8	7,7	9,4	2,9	2,3	0,3
Violenza sessuale in modo diverso	27,2	2,2	25,0	50,5	7,8	0,5	2,0	1,8	2,7	0,0
Forzata ad un'attività sessuale con altre persone	44,2	4,8	39,4	6,7	13,7	6,8	13,1	0,0	2,5	1,4
Molestia fisica sessuale				65,3	16,8	8,1	5,2	2,4	1,3	0,1
	PER 100 VIOLENZE DALLO STESSO AUTORE									
Spinta/afferrata/strattonata/storto un braccio/tirato capelli	58,3	49,8	60,6	9,0	18,4	16,3	25,5	28,9	10,9	3,4
Minacciata di essere colpita fisicamente	46,2	37,0	48,7	14,4	32	19,3	27,5	51,3	24,8	1,4
Schiaffeggiata, presa a calci o pugni, morsa	41,1	30,8	44,2	1,8	8,3	1,3	9,4	26,4	0,2	0,5
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	26,9	22,1	28,0	3,4	10,9	9,6	10,6	31,5	1,6	4,1
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	6,0	3,1	6,9	2,4	2,5	1,8	2,2	3,7	2,2	0,2
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	8,9	5,1	10,1	0,4	1,2	0,4	1,2	4,8	0,0	0,0
Violenza fisica in modo diverso	2,1	0,8	2,5	2,4	2,9	3,8	2,3	2,6	8,9	0,4
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	32,0	32,2	31,1	0,7	2,5	1,1	5,4	1,4	9,1	0,0
Stupro	13,9	6,7	16,3	0,9	5,9	4,3	7,4	4,0	5,3	0,7
Rapporti sessuali degradanti o umilianti	11,8	8,1	13,3							
Tentato stupro	7,4	4,0	8,5	5,5	12,8	10,0	10,3	3,6	19,9	0,5
Violenza sessuale in modo diverso	1,0	0,3	1,3	1,8	0,6	0,1	0,3	0,3	3,3	0,0
Costretta a rapporti sessuali con altre persone	1,3	0,5	1,6	0,2	0,8	1,0	1,6	0,0	2,4	0,2

CITTADINANZA STRANIERA

	PARTNER			UOMO NON PARTNER						
	Partner o ex partner	Partner	Ex partner	Sconosciuto	Conoscente	Collega	Amico	Parente	Amico di famiglia	Non specifica
	PER 100 VIOLENZE DELLO STESSO TIPO									
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	70,7	15,6	56,5	11,8	7,1	3,2	4,5	8,8	1,3	0,0
Minacciata di essere colpita fisicamente	65,3	14,7	51,8	14,6	9,8	2,2	3,3	7,1	1,1	0,4
Schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsa	85,2	17,3	69,4	4,2	6,4	1,0	0,8	4,3	0,9	0,0
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	73,4	12,7	60,9	4,4	7,6	3,1	2,0	10,3	0,1	0,2
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	65,7	4,8	60,9	23,5	5,9	0,2	3,3	1,3	0,0	0,0
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	90,4	18,9	71,6	4,8	3,3	0,0	1,7	0	0,0	0,0
Violenza fisica in modo diverso	40,2	4,7	35,5	22,6	1,4	7,7	7,9	1,2	9,2	0,0
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	93,7	30,8	63,7	1,4	4,4	0,5	1,8	0,0	0,3	0,0
Stupro	68,3	12,9	56,4	5,7	7,9	0,7	16,0	2,0	2,2	0,0
Forzata ad un'attività sessuale considerata umiliante	100,0	12,2	87,8	-	-	-	-	-	-	-
Tentato stupro	42,6	8,1	34,5	17,1	20,1	5,4	8,6	0,9	3,7	0,0
Violenza sessuale in modo diverso	73,8	4,7	69,1	4,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forzata ad un'attività sessuale con altre persone	46,1	0,0	46,1	9,9	14,7	2,3	11,9	0,0	14,9	0,0
Molestia fisica sessuale	-	-	-	55,9	18,2	10,0	8,4	2,6	3,0	0,0
	PER 100 VIOLENZE DALLO STESSO AUTORE									
Spinta/afferrata/strattonata/storto un braccio/tirato capelli	54,5	40,1	60,0	20,5	23,7	26,5	24,1	52,9	24,0	0,0
Minacciata di essere colpita fisicamente	58,1	43,7	63,5	29,3	37,5	21,2	20,2	49,5	24,3	2,8
Schiaffeggiata, presa a calci o pugni, morsa	58,2	39,5	65,3	6,5	18,9	7,4	3,6	23	15,2	0,0
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	29,9	17,2	34,2	4,0	13,3	13,4	5,5	32,9	0,6	0,6
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	12,0	2,9	15,3	9,7	4,7	0,5	4,1	1,9	0,0	0,0
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	11,4	7,9	12,4	1,4	1,8	0,0	1,5	0	0,0	0,0
Violenza fisica in modo diverso	3,2	1,3	3,9	4,1	0,5	6,7	4,4	0,7	17,9	0,0
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	37,8	41,4	35,4	1,2	7,7	2,2	4,9	0,0	3,2	0,0
Stupro	18,8	11,8	21,4	3,6	9,3	2,2	30,3	4,3	14,7	0,0
Rapporti sessuali degradanti o umilianti	10,6	4,3	12,8							
Tentato stupro	10,2	6,5	11,4	9,3	20,9	13,8	14,3	1,6	21,2	0,0
Violenza sessuale in modo diverso	0,8	0,2	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Costretta a rapporti sessuali con altre persone	1,7	0,0	2,4	0,8	2,4	0,9	3,1	0,0	13,6	0,0

Negli ultimi 5 anni

	ANNO 2006						ANNO 2014					
	Violenza subita da:						Violenza subita da:					
	Partner o ex partner (a)	Ex partner (b)	partner (c)	Amici, colleghi, parenti, altri conoscenti (d)	Sconosciuto (d)	Totale (d)	Partner o ex partner (a)	Ex partner (b)	partner (c)	Amici, colleghi, parenti, altri conoscenti (d)	Sconosciuto (d)	Totale (d)
Minacciata di essere colpita fisicamente	2,3	1,1	1,2	0,9	0,5	3,6	2,3	0,98	1,24	1,3	0,5	3,7
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	1,2	0,7	0,5	0,5	0,2	1,7	1,1	0,4	0,64	0,6	0,1	1,8
Spinta/afferrata/strattonata/storto un braccio/tirato capelli	3,5	1,8	1,8	1,1	0,5	4,7	2,6	1,14	1,38	1,1	0,3	3,8
Schiaffeggiata, presa a calci o pugni, morsa	1,6	0,8	0,9	0,3	0,1	1,9	1,7	0,52	1,08	0,5	0,1	2,1
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,11	0,22	0,1	0,0	0,4
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,08	0,12	0,1	0,1	0,4
Violenza fisica in modo diverso	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,03	0,06	0,1	0,1	0,3
Stupro	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1	0,6	0,5	0,15	0,23	0,1	0,0	0,6
Tentato stupro	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1	0,7	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,8
Violenza sessuale in modo diverso	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,03	0,0	0,1	0,1
Costretta a rapporti sessuali con altre persone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,01	0,03	0,0	0,0	0,1
Rapporti sessuali degradanti o umilianti	0,5	0,2	0,3	-	-	0,5	0,4	0,14	0,32	-	-	0,4
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	2,0	1,1	1,0			2,0	1,6	0,8	0,8	0,1	0,0	1,6
Molestie fisiche sessuali	-	-	-	2,2	4,5	6,5	-	-	-	1,4	2,9	4,3

Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo per periodo di accadimento e forme di violenza subita.
Anno 2006 e 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche).

	Negli ultimi 12 mesi							
	Violenza subita da:				Violenza subita da:			
	Partner o ex partner (a)	Amici, colleghi, parenti, altri conoscenti (d)	Sconosciuto (d)	Totale (d)	Partner o ex partner (a)	Amici, colleghi, parenti, altri conoscenti (d)	Sconosciuto (d)	Totale (d)
Minacciata di essere colpita fisicamente	0,7	0,3	0,2	1,3%	0,9	0,5	0,2	1,6%
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	0,4	0,2	0,0	0,6%	0,4	0,2	0,1	0,7%
Spinta/afferrata/strattonata/storto un braccio/ tirato capelli	1,1	0,3	0,2	1,6%	1,0	0,3	0,1	1,4%
Schiaffeggiata, presa a calci o pugni, morsa	0,4	0,1	0,0	0,5%	0,5	0,2	0,0	0,6%
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	0,1	0,0	0,0	0,1%	0,1	0,0	0,0	0,1%
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	0,1	0,1	0,0	0,2%	0,1	0,0	0,0	0,1%
Violenza fisica in modo diverso	0,0	0,0	0,0	0,1%	0,0	0,0	0,1	0,1%
Stupro	0,1	0,0	0,0	0,2%	0,1	0,0	0,0	0,2%
Tentato stupro	0,1	0,1	0,0	0,2%	0,1	0,1	0,0	0,2%
Violenza sessuale in modo diverso	0,0	0,0	0,0	0,1%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Costretta a rapporti sessuali con altre persone	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Rapporti sessuali degradanti o umilianti	0,2	-	-	0,2%	0,1	-	-	0,1%
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	0,8	-	-	0,8%	0,5	0,0	0,0	0,6%
Molestie fisiche sessuali	-	0,9	1,7	2,6%	-	0,3	1,2	1,5%

(a) per 100 donne con partner attuale o precedente
(b) per 100 donne che hanno un ex partner
(c) per 100 donne che hanno un partner attuale
(d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni

TIPO DI VIOLENZA	PARTNER														
	Nel corso della vita											Negli ultimi 12 mesi			
	Una volta	2-5 volte	6-10 volte	10 volte e più	Tutti i giorni o quasi	Una o più volte a settimana (1/3 volte a settimana)	Una o più volte al mese (1/3 volte al mese)	Una o più volte l'anno	Solo in particolari periodi ma ripetutamente	Rifiuta - non risponde	Non sa - non ricorda	Una volta	Più di una volta	Rifiuta - non risponde/ Non sa
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	37,2	41,0	7,1	11,8	5,8	34,8	18,9	19,9	16,5		4,1	48,8	50,2	1,0
Minacciata di essere colpita fisicamente	23,5	42,2	10,3	18,3	16,4	19,2	24,1	19,4	17,3	0,0	3,7	36,1	62,3	1,7
Schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o morsa	46,3	33,8	4,8	12,1	12,6	26,5	23,6	13,7	14,2	9,4		23,4	67,4	9,2
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	49,5	31,8	6,3	9,9	11,1	24,3	19,8	3,4	36,3	5,0	0,2	29,9	66,3	3,9
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	45,1	32,5	16,5	1,8	0,0	21,2	9,1	69,8	0,0			57,5	42,6	
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	43,4	39,9	3,9	8,5	30,4	16,2	2,3	29,2	21,8			11,8	78,7	9,5
Violenza fisica in un modo diverso	35,6	27,1	20,3	17,0		39,8			60,2				65,2	34,8
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	5,3	45,9	13,6	26,4	7,3	15,9	33,3	15,6	17,8	0,5	9,7	11,3	82,1	6,5
Stupro	11,0	48,6	9,8	20,0	1,1	22,8	30,0	16,9	13,7	0,0	15,4	17,1	71,3	11,7
Forzata ad un'attività sessuale considerata umiliante	13,8	50,9	5,5	14,3	0,9	38,3	15,3	30,3	0,7	3,2	11,4	44,8	55,2	
Tentato stupro	24,0	40,9	5,8	22,5		34,8	24,7		17,1	3,3	20,0	19,0	73,5	7,5
Violenza sessuale in un modo diverso	3,5	87,6	8,9	0,0								.	100,0	.
Forzata ad una attività sessuale con altre persone	0,0	0,0	94,0	6,1		32,5	67,5						100,0	

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale per tipo di aurore, tipo di violenza subita, periodo di accadimento (nel corso della vita e negli ultimi 12 mesi) per frequenza della violenza, Anno 2014 (per 100 violenze dello stesso tipo).

TIPO DI VIOLENZA	EX PARTNER														
	Nel corso della vita								Negli ultimi 12 mesi						
	Una volta	2-5 volte	6-10 volte	10 volte e più	Tutti i giorni o quasi	Una o più volte a settimana (1/3 volte a settimana)	Una o più volte al mese (1/3 volte al mese)	Una o più volte l'anno	Solo in particolari periodi ma ripetutamente	Rifiuta - non risponde	Non sa - non ricorda	Una volta	Più di una volta	Rifiuta - non risponde/ Non sa
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	29,1	35,0	9,6	22,7	30,2	29,0	21,6	3,7	12,4	0,3	2,4	56,4	43,0	0,6
Minacciata di essere colpita fisicamente	22,1	32,2	9,4	32,5	25,6	30,7	22,0	2,4	16,5	0,3	2,6	32,7	59,0	8,3
Schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o morsa	31,9	28,0	10,7	25,4	23,8	31,4	21,2	2,9	16,3	0,3	3,7	76,2	23,8	
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	26,5	33,7	7,9	27,3	19,2	31,7	23,6	10,1	11,0	0,2	4,2	42,9	54,4	2,6
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	50,2	27,9	5,1	13,5	51,3	14,7	1,8	14,3	9,6	-	8,4	98,5	1,5	
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	52,1	23,8	7,9	14,6	28,6	32,4	21,7	0,1	11,1	-	6,1	93,4	6,6	
Violenza fisica in un modo diverso	46,2	24,4	7,7	18,0	25,6	15,3	30,2	-	18,7	10,3	-		100,0	
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	11,1	37,7	12,6	29,9	11,3	33,7	32,8	7,2	8,0	0,2	6,9	27,1	65,3	7,7
Stupro	24,6	29,0	13,1	25,6	13,5	36,0	29,3	3,3	12,6	2,0	3,4	75,2	11,9	12,9
Forzata ad un'attività sessuale considerata umiliante	23,4	38,9	10,6	21,5	8,3	36,1	35,6	4,0	6,6	0,6	9,0	7,4	92,6	
Tentato stupro	23,0	33,9	10,4	25,7	19,2	34,7	24,4	0,6	11,9	2,9	6,4	87,0	3,8	9,2
Violenza sessuale in un modo diverso	22,2	36,1	16,7	19,4	0,2	28,6	61,9	9,2				100,0		
Forzata ad una attività sessuale con altre persone	36,8	29,0	5,3	18,4	42,1	22,8	6,7	1,5	0,6	26,3		100,0		

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale per tipo di aurore, tipo di violenza subita, periodo di accadimento (nel corso della vita e negli ultimi 12 mesi) per frequenza della violenza, Anno 2014 (per 100 violenze dello stesso tipo).

TIPO DI VIOLENZA	PARENTE/FAMILIARE													
	Nel corso della vita											Negli ultimi 12 mesi		
	Una volta	2-5 volte	6-10 volte	10 volte e più	Tutti i giorni o quasi	Una o più volte a settimana (1/3 volte a settimana)	Una o più volte al mese (1/3 volte al mese)	Una o più volte l'anno	Solo in particolari periodi ma ripetutamente	Rifiuta - non risponde	Non sa - non ricorda	Una volta	Più di una volta	Rifiuta - non risponde
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	30,0	34,6	10,1	19,4	11,8	25,3	29,4	9,1	11,2	10,5	2,0	73,6	17,1	9,3
Minacciata di essere colpita fisicamente	27,9	32,5	7,9	28,7	21,3	19,4	37,8	2,1	11,0	5,5	2,9	39,2	48,8	12,0
Schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o morsa	22,5	29,9	11,6	29,3	8,3	13,1	19,9	8,3	27,4	10,7	12,4	6,8	84,8	8,4
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	44,1	31,0	4,8	16,7	7,0	41,7	20,7	3,9	5,7	13,5	7,7	79,5	20,5	-
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	55,0	35,0	5,0	5,0	100,0							-	100,0	
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	70,6	11,8	5,9	5,9		97,2			2,8			-	-	-
Violenza fisica in un modo diverso	42,1	26,3	5,3	21,1	56,0	42,6			1,4			100,0	-	-
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza		97,82	2,18			100,0						-	100,0	-
Stupro	15,4	46,2	7,7	23,1		61,7	2,1			2,4	33,8	-	-	-
Tentato stupro	60,9	30,4	0,0	8,7	42,8	57,2						-	-	-
Violenza sessuale in un modo diverso	40,0	40,0	0,0	20,0						100,0		-	-	-
Forzata ad una attività sessuale con altre persone	0,0	0,0	0,0	0,0								-	-	-
Molestia fisica sessuale	44,9	44,9	3,9	3,9								-	-	-

PERSONE CONOSCIUTE (AMICI COLLEGHI)

	Nel corso della vita				Negli ultimi 12 mesi		
	Una volta	2-5 volte	6-10 volte	10 volte e più	Una volta	2-5 volte	Rifiuta - non risponde
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	66,7	27,9	2,6	2,8	78,8	21,2	-
Minacciata di essere colpita fisicamente	61,2	28,1	3,2	7,1	78,0	22,0	-
Schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o morsa	75,2	19,7	-	-	53,7	46,3	-
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	77,5	16,9	1,7	3,0	95,1	4,9	-
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	93,1	2,9	-	4,0	-	-	-
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	100,0	-	-	-	-	-	-
Violenza fisica in un modo diverso	64,8	27,6	2,0	5,7	-	-	-
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	58,4	21,9	0,2	18,9	71,5	23,0	5,5
Stupro	61,1	29,6	8,0	0,5	66,3	27,2	6,5
Tentato stupro	73,7	21,1	2,1	2,5	81,6	18,4	
Violenza sessuale in un modo diverso	52,9	45,6	-	1,6	63,0	37,0	-
Forzata ad una attività sessuale con altre persone	72,2	18,3	7,9	1,6	100,0	-	-
Molestia fisica sessuale	55,1	35,2	3,2	5,8	51,3	48,7	

SCONOSCIUTI/Conoscenti di Vista

TIPO DI VIOLENZA	Nel corso della vita				Negli ultimi 12 mesi		
	Una volta	2-5 volte	6-10 volte	10 volte e più	Una volta	2-5 volte	Rifiuta - non risponde
Spinta, afferrata, strattonata, storto un braccio, tirato i capelli	76,9	16,0	4,1	2,1	65,4	33,9	0,7
Minacciata di essere colpita fisicamente	62,9	27,2	4,4	4,7	72,8	26,9	0,3
Schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o morsa	75,2	16,0	5,4	2,8	42,9	57,1	-
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa	71,6	18,6	0,2	7,0	65,9	26,6	7,6
Usato o minacciato di usare una pistola o un coltello	90,3	9,5	0,2	0,0	64,3	34,9	0,7
Tentato di strangolarla, soffocarla, ustionarla	82,2	15,3	-	0,5	100,0	-	-
Violenza fisica in un modo diverso	78,4	15,5	3,1	3,1	100,0	-	-
Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza	52,9	35,6	5,9	3,8	83,8	16,2	-
Stupro	67,6	25,8	2,4	1,9	38,9	61,2	-
Tentato stupro	76,1	21,1	0,8	0,8	65,1	27,5	7,5
Violenza sessuale in un modo diverso	73,7	21,1	4,6	0,4	95,3	4,7	-
Forzata ad una attività sessuale con altre persone	46,7	37,6	1,4	0,2	75,2	24,9	-
Molestia fisica sessuale	54,3	37,8	3,4	3,7	70,5	29,1	0,5

Detenuti presenti per posizione giuridica, sesso e nazionalità. Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2023								
Data di rilevazione	Posizione giuridica				Sesso		Nazionalità	
	Imputati	Condannati	Internati	Totale	Donne	% rispetto ai presenti	Stranieri	% rispetto ai presenti
30/06/1991	17.103	12.698	1.252	31.053	1.572	5,06	nd	nd
31/12/1991	19.875	14.319	1.275	35.469	1.892	5,33	5.365	15,13
30/06/1992	24.579	18.510	1.335	44.424	2.411	5,43	nd	nd
31/12/1992	25.343	20.567	1.406	47.316	2.568	5,43	7.237	15,30
30/06/1993	26.789	23.718	1.430	51.937	2.805	5,40	nd	nd
31/12/1993	25.497	23.503	1.348	50.348	2.525	5,02	7.892	15,67
30/06/1994	26.041	27.203	1.372	54.616	2.668	4,89	nd	nd
31/12/1994	23.544	26.265	1.356	51.165	2.311	4,52	8.481	16,58
30/06/1995	23.559	27.093	1.321	51.973	2.366	4,55	nd	nd
31/12/1995	19.431	26.089	1.388	46.908	1.999	4,26	8.334	17,77
30/06/1996	20.452	26.882	1.360	48.694	2.081	4,27	8.803	18,08
31/12/1996	19.375	26.962	1.372	47.709	2.099	4,40	9.373	19,65
30/06/1997	21.242	26.987	1.325	49.554	2.060	4,16	10.609	21,41
31/12/1997	20.510	26.646	1.339	48.495	1.938	4,00	10.825	22,32
30/06/1998	21.854	27.451	1.273	50.578	1.976	3,91	11.695	23,12
31/12/1998	21.952	24.551	1.308	47.811	1.832	3,83	11.973	25,04
30/06/1999	23.342	26.167	1.347	50.856	2.067	4,06	13.317	26,19
31/12/1999	23.699	26.674	1.441	51.814	2.136	4,23	14.057	27,13
30/06/2000	23.766	28.321	1.450	53.537	2.271	4,24	14.918	27,86
31/12/2000	24.295	27.414	1.456	53.165	2.326	4,36	15.582	29,31
30/06/2001	24.989	28.962	1.442	55.393	2.440	4,40	16.378	29,57
31/12/2001	23.302	30.658	1.315	55.275	2.369	4,38	16.294	29,48
30/06/2002	22.411	32.729	1.137	56.277	2.496	4,44	17.049	30,29
31/12/2002	21.682	32.854	1.134	55.670	2.469	4,44	16.788	30,16
30/06/2003	20.524	34.695	1.184	56.403	2.565	4,55	16.636	29,49
31/12/2003	20.225	32.865	1.147	54.237	2.493	4,60	17.007	31,36
30/06/2004	20.151	35.291	1.090	56.532	2.660	4,71	17.783	31,46
31/12/2004	20.036	35.033	999	56.068	2.589	4,62	17.819	31,78
30/06/2005	21.037	36.995	1.093	59.125	2.858	4,83	19.071	32,26
31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
30/06/2006	21.820	38.193	1.251	61.264	2.923	4,77	20.221	33,01
31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
30/06/2007	25.514	17.042	1.401	43.957	1.922	4,37	15.658	35,62

31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
30/06/2008	30.279	23.243	1.535	55.057	2.410	4,38	20.617	37,45
31/12/2008	29.901	26.587	1.639	58.127	2.526	4,35	21.562	37,09
30/06/2009	31.281	30.549	1.800	63.630	2.779	4,37	23.609	37,10
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
30/06/2010	29.691	36.781	1.786	68.258	3.003	4,40	24.966	36,58
31/12/2010	28.782	37.432	1.747	67.961	2.930	4,31	24.954	36,72
30/06/2011	28.363	37.376	1.655	67.394	2.913	4,32	24.232	35,96
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,20	24.174	36,14
30/06/2012	26.424	38.771	1.333	66.528	2.820	4,24	23.865	35,87
31/12/2012	25.777	38.656	1.268	65.701	2.804	4,27	23.492	35,76
30/06/2013	24.547	40.301	1.180	66.028	2.917	4,42	23.233	35,19
31/12/2013	22.877	38.471	1.188	62.536	2.694	4,31	21.854	34,95
30/06/2014	20.040	36.926	1.126	58.092	2.551	4,39	19.401	33,40
31/12/2014	18.518	34.033	1.072	53.623	2.304	4,30	17.462	32,56
30/06/2015	17.883	34.276	595	52.754	2.210	4,19	17.207	32,62
31/12/2015	17.828	33.896	440	52.164	2.107	4,04	17.340	33,24
30/06/2016	18.513	35.234	325	54.072	2.264	4,19	18.166	33,60
31/12/2016	18.958	35.400	295	54.653	2.285	4,18	18.621	34,07
30/06/2017	19.690	36.946	283	56.919	2.403	4,22	19.432	34,14
31/12/2017	19.853	37.451	304	57.608	2.421	4,20	19.745	34,27
30/06/2018	19.729	38.709	321	58.759	2.547	4,33	18.933	32,22
31/12/2018	19.587	39.738	330	59.655	2.576	4,32	20.255	33,95
30/06/2019	19.109	41.103	310	60.522	2.632	4,35	20.224	33,42
31/12/2019	18.889	41.531	349	60.769	2.663	4,38	19.888	32,73
30/06/2020	17.406	35.857	316	53.579	2.250	4,20	17.510	32,68
31/12/2020	16.840	36.183	341	53.364	2.255	4,23	17.344	32,50
30/06/2021	16.128	37.203	306	53.637	2.228	4,15	17.344	32,34
31/12/2021	16.205	37.631	298	54.134	2.237	4,13	17.043	31,48
30/06/2022	15.595	38.959	287	54.841	2.314	4,22	17.182	31,33
31/12/2022	15.633	40.269	294	56.196	2.365	4,21	17.683	31,47
30/06/2023	14.734	42.511	280	57.525	2.512	4,37	17.987	31,27

Nota: nd=dato non disponibile
(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti per tipologia di reato - 30 giugno 2023

30 giugno 2023

Detenuti presenti per tipologia di reato (*). Situazione al 30 Giugno 2023

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri			
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS)	193	8.790	**8.983**
LEGGE DROGA	695	19.071	**19.766**
LEGGE ARMI	109	9.059	**9.168**
ORDINE PUBBLICO	112	2.678	**2.790**
CONTRO IL PATRIMONIO	1.373	31.690	**33.063**
PROSTITUZIONE	82	425	**507**
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	254	9.439	**9.693**
INCOLUMITÀ PUBBLICA	36	1.646	**1.682**
FEDE PUBBLICA	225	4.353	**4.578**
MORALITÀ PUBBLICA	3	81	**84**
CONTRO LA FAMIGLIA	129	5.113	**5.242**
CONTRO LA PERSONA	864	24.191	**25.055**
CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	13	140	**153**
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	326	6.649	**6.975**
ECONOMIA PUBBLICA	19	922	**941**
CONTRAVVENZIONI	96	3.923	**4.019**
LEGGE STRANIERI	93	1.491	**1.584**
CONTRO IL SENTIMENTO E LA PIETÀ DEI DEFUNTI	43	954	**997**
ALTRI REATI	62	2.116	**2.178**
DETENUTI STRANIERI			
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS)	7	255	**262**
LEGGE DROGA	135	5.710	**5.845**
LEGGE ARMI	7	649	**656**
ORDINE PUBBLICO	53	486	**539**
CONTRO IL PATRIMONIO	395	8.810	**9.205**
PROSTITUZIONE	72	296	**368**
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	65	3.478	**3.543**
INCOLUMITÀ PUBBLICA	5	211	**216**
FEDE PUBBLICA	59	1.378	**1.437**
MORALITÀ PUBBLICA	3	39	**42**
CONTRO LA FAMIGLIA	35	1.311	**1.346**
CONTRO LA PERSONA	297	7.432	**7.729**
CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	2	42	**44**
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	67	1.177	**1.244**
ECONOMIA PUBBLICA	-	27	**27**
CONTRAVVENZIONI	27	700	**727**
LEGGE STRANIERI	76	1.384	**1.460**
CONTRO IL SENTIMENTO E LA PIETÀ DEI DEFUNTI	8	91	**99**
ALTRI REATI	8	150	**158**

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

			Anno	2010		
			Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**				
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane		Totale		207	5	212
	percosse	Italia		144	2	146
		Paesi esteri		63	3	66
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		1488	46	1534
		Italia		1123	35	1158
		Paesi esteri		365	11	376
	atti persecutori (stalking)	Totale		388	10	398
		Italia		295	10	305
		Paesi esteri		93	0	93
	delitti di violenza sessuale	Totale		3576	82	3658
		Italia		2147	55	2202
		Paesi esteri		1429	27	1456
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		305	100	405
		Italia		34	6	40
		Paesi esteri		271	94	365
	di cui tratta di persone	Totale		112	51	163
		Italia		8		8
		Paesi esteri		104	51	155
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)		Totale		97,6	2,4	100,0
	percosse	Italia		98,6	1,4	100,0
		Paesi esteri		95,5	4,5	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		97,0	3,0	100,0
		Italia		97,0	3,0	100,0
		Paesi esteri		97,1	2,9	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale		97,5	2,5	100,0
		Italia		96,7	3,3	100,0
		Paesi esteri		100,0	0,0	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale		97,8	2,2	100,0
		Italia		97,5	2,5	100,0
		Paesi esteri		98,1	1,9	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		75,3	24,7	100,0
		Italia		85,0	15,0	100,0
		Paesi esteri		74,2	25,8	100,0
	di cui tratta di persone	Totale		68,7	31,3	100,0
		Italia		100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri		67,1	32,9	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)		Totale		0,32	0,17	0,31
	percosse	Italia		0,35	0,12	0,34
		Paesi esteri		0,27	0,24	0,26
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		2,29	1,57	2,26
		Italia		2,72	2,08	2,69
		Paesi esteri		1,54	0,88	1,51
	atti persecutori (stalking)	Totale		0,60	0,34	0,59
		Italia		0,71	0,59	0,71
		Paesi esteri		0,39	0,00	0,37
	delitti di violenza sessuale	Totale		5,50	2,80	5,38
		Italia		5,20	3,27	5,12
		Paesi esteri		6,03	2,16	5,83
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		0,47	3,41	0,60
		Italia		0,08	0,36	0,09
		Paesi esteri		1,14	7,53	1,46
	di cui tratta di persone	Totale		0,17	1,74	0,24
		Italia		0,02	0,00	0,02
		Paesi esteri		0,44	4,08	0,62

		Anno	2011		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	213	5	218
		Italia	137	2	139
		Paesi esteri	76	3	79
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	1513	44	1557
		Italia	1129	36	1165
		Paesi esteri	384	8	392
	atti persecutori (stalking)	Totale	388	11	399
		Italia	300	11	311
		Paesi esteri	88	0	88
	delitti di violenza sessuale	Totale	3536	64	3600
		Italia	2119	46	2165
		Paesi esteri	1417	18	1435
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	272	87	359
		Italia	33	7	40
		Paesi esteri	239	80	319
	di cui tratta di persone	Totale	90	41	131
		Italia	3		3
		Paesi esteri	87	41	128
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	97,7	2,3	100,0
		Italia	98,6	1,4	100,0
		Paesi esteri	96,2	3,8	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,2	2,8	100,0
		Italia	96,9	3,1	100,0
		Paesi esteri	98,0	2,0	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	97,2	2,8	100,0
		Italia	96,5	3,5	100,0
		Paesi esteri	100,0	0,0	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,2	1,8	100,0
		Italia	97,9	2,1	100,0
		Paesi esteri	98,7	1,3	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	75,8	24,2	100,0
		Italia	82,5	17,5	100,0
		Paesi esteri	74,9	25,1	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	68,7	31,3	100,0
		Italia	100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri	68,0	32,0	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,33	0,18	0,33
		Italia	0,33	0,12	0,33
		Paesi esteri	0,33	0,26	0,33
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	2,36	1,57	2,33
		Italia	2,75	2,20	2,73
		Paesi esteri	1,67	0,68	1,62
	atti persecutori (stalking)	Totale	0,61	0,39	0,60
		Italia	0,73	0,67	0,73
		Paesi esteri	0,38	0,00	0,36
	delitti di violenza sessuale	Totale	5,52	2,28	5,38
		Italia	5,16	2,81	5,07
		Paesi esteri	6,16	1,54	5,94
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,42	3,10	0,54
		Italia	0,08	0,43	0,09
		Paesi esteri	1,04	6,83	1,32
	di cui tratta di persone	Totale	0,14	1,46	0,20
		Italia	0,01	0,00	0,01
		Paesi esteri	0,38	3,50	0,53

		Anno	2012		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	203	5	208
		Italia	133	3	136
		Paesi esteri	70	2	72
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	1564	46	1610
		Italia	1158	34	1192
		Paesi esteri	406	12	418
	atti persecutori (stalking)	Totale	450	12	462
		Italia	339	11	350
		Paesi esteri	111	1	112
	delitti di violenza sessuale	Totale	3436	62	3498
		Italia	2008	43	2051
		Paesi esteri	1428	19	1447
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	256	85	341
		Italia	26	5	31
		Paesi esteri	230	80	310
	di cui tratta di persone	Totale	103	43	146
		Italia	4		4
		Paesi esteri	99	43	142
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	97,6	2,4	100,0
		Italia	97,8	2,2	100,0
		Paesi esteri	97,2	2,8	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,1	2,9	100,0
		Italia	97,1	2,9	100,0
		Paesi esteri	97,1	2,9	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	97,4	2,6	100,0
		Italia	96,9	3,1	100,0
		Paesi esteri	99,1	0,9	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,2	1,8	100,0
		Italia	97,9	2,1	100,0
		Paesi esteri	98,7	1,3	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	75,1	24,9	100,0
		Italia	83,9	16,1	100,0
		Paesi esteri	74,2	25,8	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	70,5	29,5	100,0
		Italia	100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri	69,7	30,3	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,32	0,18	0,32
		Italia	0,33	0,18	0,32
		Paesi esteri	0,31	0,18	0,31
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	2,49	1,64	2,45
		Italia	2,86	2,03	2,82
		Paesi esteri	1,82	1,06	1,78
	atti persecutori (stalking)	Totale	0,72	0,43	0,70
		Italia	0,84	0,66	0,83
		Paesi esteri	0,50	0,09	0,48
	delitti di violenza sessuale	Totale	5,46	2,21	5,32
		Italia	4,95	2,57	4,86
		Paesi esteri	6,39	1,68	6,16
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,41	3,03	0,52
		Italia	0,06	0,30	0,07
		Paesi esteri	1,03	7,09	1,32
	di cui tratta di persone	Totale	0,16	1,53	0,22
		Italia	0,01	0,00	0,01
		Paesi esteri	0,44	3,81	0,60

		Anno	2013		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	226	6	232
		Italia	147	4	151
		Paesi esteri	79	2	81
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	1795	56	1851
		Italia	1324	41	1365
		Paesi esteri	471	15	486
	atti persecutori (stalking)	Totale	615	12	627
		Italia	465	11	476
		Paesi esteri	150	1	151
	delitti di violenza sessuale	Totale	3294	56	3350
		Italia	1966	41	2007
		Paesi esteri	1328	15	1343
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	247	69	316
		Italia	30	4	34
		Paesi esteri	217	65	282
	di cui tratta di persone	Totale	97	34	131
		Italia	4		4
		Paesi esteri	93	34	127
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	97,4	2,6	100,0
		Italia	97,4	2,6	100,0
		Paesi esteri	97,5	2,5	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,0	3,0	100,0
		Italia	97,0	3,0	100,0
		Paesi esteri	96,9	3,1	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	98,1	1,9	100,0
		Italia	97,7	2,3	100,0
		Paesi esteri	99,3	0,7	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,3	1,7	100,0
		Italia	98,0	2,0	100,0
		Paesi esteri	98,9	1,1	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	78,2	21,8	100,0
		Italia	88,2	11,8	100,0
		Paesi esteri	77,0	23,0	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	74,0	26,0	100,0
		Italia	100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri	73,2	26,8	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,38	0,22	0,37
		Italia	0,38	0,25	0,37
		Paesi esteri	0,38	0,19	0,37
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	3,00	2,08	2,96
		Italia	3,39	2,54	3,36
		Paesi esteri	2,27	1,39	2,22
	atti persecutori (stalking)	Totale	1,03	0,45	1,00
		Italia	1,19	0,68	1,17
		Paesi esteri	0,72	0,09	0,69
	delitti di violenza sessuale	Totale	5,50	2,08	5,36
		Italia	5,03	2,54	4,93
		Paesi esteri	6,39	1,39	6,15
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,41	2,56	0,51
		Italia	0,08	0,25	0,08
		Paesi esteri	1,04	6,02	1,29
	di cui tratta di persone	Totale	0,16	1,26	0,21
		Italia	0,01	0,00	0,01
		Paesi esteri	0,45	3,15	0,58

		Anno	2014		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	171	6	177
		Italia	121	3	124
		Paesi esteri	50	3	53
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	1679	59	1738
		Italia	1259	41	1300
		Paesi esteri	420	18	438
	atti persecutori (stalking)	Totale	557	16	573
		Italia	409	10	419
		Paesi esteri	148	6	154
	delitti di violenza sessuale	Totale	3092	61	3153
		Italia	1843	41	1884
		Paesi esteri	1249	20	1269
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	226	77	303
		Italia	33	7	40
		Paesi esteri	193	70	263
	di cui tratta di persone	Totale	88	37	125
		Italia	5		5
		Paesi esteri	83	37	120
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	96,6	3,4	100,0
		Italia	97,6	2,4	100,0
		Paesi esteri	94,3	5,7	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	96,6	3,4	100,0
		Italia	96,8	3,2	100,0
		Paesi esteri	95,9	4,1	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	97,2	2,8	100,0
		Italia	97,6	2,4	100,0
		Paesi esteri	96,1	3,9	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,1	1,9	100,0
		Italia	97,8	2,2	100,0
		Paesi esteri	98,4	1,6	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	74,6	25,4	100,0
		Italia	82,5	17,5	100,0
		Paesi esteri	73,4	26,6	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	70,4	29,6	100,0
		Italia	100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri	69,2	30,8	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,33	0,26	0,33
		Italia	0,35	0,21	0,34
		Paesi esteri	0,30	0,35	0,30
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	3,27	2,56	3,24
		Italia	3,63	2,86	3,60
		Paesi esteri	2,53	2,07	2,51
	atti persecutori (stalking)	Totale	1,09	0,69	1,07
		Italia	1,18	0,70	1,16
		Paesi esteri	0,89	0,69	0,88
	delitti di violenza sessuale	Totale	6,03	2,65	5,88
		Italia	5,31	2,86	5,21
		Paesi esteri	7,53	2,30	7,27
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,44	3,34	0,57
		Italia	0,10	0,49	0,11
		Paesi esteri	1,16	8,06	1,51
	di cui tratta di persone	Totale	0,17	1,61	0,23
		Italia	0,01	0,00	0,01
		Paesi esteri	0,50	4,26	0,69

Anno			2015		
Sesso			maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	181	7	188
		Italia	135	3	138
		Paesi esteri	46	4	50
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	1700	41	1741
		Italia	1226	31	1257
		Paesi esteri	474	10	484
	atti persecutori (stalking)	Totale	573	15	588
		Italia	428	8	436
		Paesi esteri	145	7	152
	delitti di violenza sessuale	Totale	2950	56	3006
		Italia	1783	38	1821
		Paesi esteri	1167	18	1185
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	206	72	278
		Italia	33	3	36
		Paesi esteri	173	69	242
	di cui tratta di persone	Totale	76	43	119
		Italia	5	0	5
		Paesi esteri	71	43	114
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	96,3	3,7	100,0
		Italia	97,8	2,2	100,0
		Paesi esteri	92,0	8,0	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,6	2,4	100,0
		Italia	97,5	2,5	100,0
		Paesi esteri	97,9	2,1	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	97,4	2,6	100,0
		Italia	98,2	1,8	100,0
		Paesi esteri	95,4	4,6	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,1	1,9	100,0
		Italia	97,9	2,1	100,0
		Paesi esteri	98,5	1,5	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	74,1	25,9	100,0
		Italia	91,7	1100,0	100,0
		Paesi esteri	71,5	250,7	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	63,9	36,1	100,0
		Italia	100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri	62,3	37,7	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,36	0,33	0,36
		Italia	0,40	0,23	0,40
		Paesi esteri	0,28	0,51	0,29
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	3,40	1,95	3,34
		Italia	3,66	2,35	3,61
		Paesi esteri	2,86	1,27	2,79
	atti persecutori (stalking)	Totale	1,14	0,71	1,13
		Italia	1,28	0,61	1,25
		Paesi esteri	0,88	0,89	0,88
	delitti di violenza sessuale	Totale	5,89	2,66	5,76
		Italia	5,32	2,88	5,23
		Paesi esteri	7,05	2,28	6,83
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,41	3,42	0,53
		Italia	0,07	2,50	0,01
		Paesi esteri	0,35	21,93	0,40
	di cui tratta di persone	Totale	0,15	2,04	0,23
		Italia	0,01	0,00	0,01
		Paesi esteri	0,43	5,45	0,66

		Anno	2016		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	186	5	191
		Italia	130	2	132
		Paesi esteri	56	3	59
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	1896	49	1945
		Italia	1370	38	1408
		Paesi esteri	526	11	537
	atti persecutori (stalking)	Totale	691	11	702
		Italia	540	8	548
		Paesi esteri	151	3	154
	delitti di violenza sessuale	Totale	2977	59	3036
		Italia	1828	38	1866
		Paesi esteri	1149	21	1170
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	188	76	264
		Italia	24	3	27
		Paesi esteri	164	73	237
	di cui tratta di persone	Totale	84	50	134
		Italia	4	0	4
		Paesi esteri	80	50	130
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	97,4	2,6	100,0
		Italia	98,5	1,5	100,0
		Paesi esteri	94,9	5,1	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,5	2,5	100,0
		Italia	97,3	2,7	100,0
		Paesi esteri	98,0	2,0	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	98,4	1,6	100,0
		Italia	98,5	1,5	100,0
		Paesi esteri	98,1	1,9	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,1	1,9	100,0
		Italia	98,0	2,0	100,0
		Paesi esteri	98,2	1,8	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	71,2	28,8	100,0
		Italia	88,9	11,1	100,0
		Paesi esteri	69,2	30,8	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	62,7	37,3	100,0
		Italia	100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri	61,5	38,5	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,36	0,22	0,35
		Italia	0,38	0,14	0,37
		Paesi esteri	0,32	0,35	0,32
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	3,62	2,14	3,56
		Italia	3,96	2,66	3,91
		Paesi esteri	2,96	1,28	2,88
	atti persecutori (stalking)	Totale	1,32	0,48	1,28
		Italia	1,56	0,56	1,52
		Paesi esteri	0,85	0,35	0,83
	delitti di violenza sessuale	Totale	5,68	2,58	5,56
		Italia	5,28	2,66	5,18
		Paesi esteri	6,47	2,45	6,28
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,36	3,33	0,48
		Italia	0,07	0,21	0,07
		Paesi esteri	0,92	8,51	1,27
	di cui tratta di persone	Totale	0,16	2,19	0,25
		Italia	0,01	0,00	0,01
		Paesi esteri	0,45	5,83	0,70

			Anno	2017		
			Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**				
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale		220	6	226
		Italia		155	4	159
		Paesi esteri		65	2	67
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		2294	68	2362
		Italia		1680	55	1735
		Paesi esteri		614	13	627
	atti persecutori (stalking)	Totale		950	18	968
		Italia		719	13	732
		Paesi esteri		231	5	236
	delitti di violenza sessuale	Totale		3154	61	3215
		Italia		1897	39	1936
		Paesi esteri		1257	22	1279
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		207	108	315
		Italia		25	5	30
		Paesi esteri		182	103	285
	di cui tratta di persone	Totale		115	76	191
		Italia		2	1	3
		Paesi esteri		113	75	188
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale		97,3	2,7	100,0
		Italia		97,5	2,5	100,0
		Paesi esteri		97,0	3,0	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		97,1	2,9	100,0
		Italia		96,8	3,2	100,0
		Paesi esteri		97,9	2,1	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale		98,1	1,9	100,0
		Italia		98,2	1,8	100,0
		Paesi esteri		97,9	2,1	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale		98,1	1,9	100,0
		Italia		98,0	2,0	100,0
		Paesi esteri		98,3	1,7	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		65,7	34,3	100,0
		Italia		83,3	16,7	100,0
		Paesi esteri		63,9	36,1	100,0
	di cui tratta di persone	Totale		60,2	39,8	100,0
		Italia		66,7	33,3	100,0
		Paesi esteri		60,1	39,9	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale		0,40	0,25	0,39
		Italia		0,43	0,26	0,42
		Paesi esteri		0,34	0,22	0,34
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		4,16	2,81	4,10
		Italia		4,62	3,62	4,58
		Paesi esteri		3,26	1,44	3,18
	atti persecutori (stalking)	Totale		1,72	0,74	1,68
		Italia		1,98	0,86	1,93
		Paesi esteri		1,23	0,55	1,20
	delitti di violenza sessuale	Totale		5,72	2,52	5,58
		Italia		5,22	2,57	5,11
		Paesi esteri		6,67	2,44	6,48
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		0,38	4,46	0,55
		Italia		0,07	0,33	0,08
		Paesi esteri		0,97	11,43	1,44
	di cui tratta di persone	Totale		0,21	3,14	0,33
		Italia		0,01	0,07	0,01
		Paesi esteri		0,60	8,32	0,95

		Anno	2018		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	231	5	236
		Italia	158	4	162
		Paesi esteri	73	1	74
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	2761	74	2835
		Italia	2022	53	2075
		Paesi esteri	739	21	760
	atti persecutori (stalking)	Totale	1141	14	1155
		Italia	868	8	876
		Paesi esteri	273	6	279
	delitti di violenza sessuale	Totale	3307	66	3373
		Italia	1980	48	2028
		Paesi esteri	1327	18	1345
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	204	103	307
		Italia	23	4	27
		Paesi esteri	181	99	280
	di cui tratta di persone	Totale	119	68	187
		Italia	2	0	2
		Paesi esteri	117	68	185
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	97,9	2,1	100,0
		Italia	97,5	2,5	100,0
		Paesi esteri	98,6	1,4	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,4	2,6	100,0
		Italia	97,4	2,6	100,0
		Paesi esteri	97,2	2,8	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	98,8	1,2	100,0
		Italia	99,1	0,9	100,0
		Paesi esteri	97,8	2,2	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,0	2,0	100,0
		Italia	97,6	2,4	100,0
		Paesi esteri	98,7	1,3	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	66,4	33,6	100,0
		Italia	85,2	14,8	100,0
		Paesi esteri	64,6	35,4	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	63,6	36,4	100,0
		Italia	100,0	0,0	100,0
		Paesi esteri	63,2	36,8	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,40	0,19	0,40
		Italia	0,42	0,25	0,41
		Paesi esteri	0,38	0,10	0,37
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	4,84	2,87	4,75
		Italia	5,35	3,28	5,27
		Paesi esteri	3,83	2,18	3,75
	atti persecutori (stalking)	Totale	2,00	0,54	1,94
		Italia	2,30	0,50	2,22
		Paesi esteri	1,42	0,62	1,38
	delitti di violenza sessuale	Totale	5,79	2,56	5,65
		Italia	5,24	2,97	5,15
		Paesi esteri	6,88	1,87	6,64
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,36	4,00	0,51
		Italia	0,06	0,25	0,07
		Paesi esteri	0,94	10,29	1,38
	di cui tratta di persone	Totale	0,21	2,64	0,31
		Italia	0,01	0,00	0,01
		Paesi esteri	0,61	7,07	0,91

			Anno	2019		
			Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**				
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale		248	4	252
		Italia		168	3	171
		Paesi esteri		80	1	81
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		3438	104	3542
		Italia		2502	72	2574
		Paesi esteri		936	32	968
	atti persecutori (stalking)	Totale		1329	27	1356
		Italia		1037	15	1052
		Paesi esteri		292	12	304
	delitti di violenza sessuale	Totale		3589	67	3656
		Italia		2174	50	2224
		Paesi esteri		1415	17	1432
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		217	105	322
		Italia		30	6	36
		Paesi esteri		187	99	286
	di cui tratta di persone	Totale		128	76	204
		Italia		3	2	5
		Paesi esteri		125	74	199
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale		98,4	1,6	100,0
		Italia		98,2	1,8	100,0
		Paesi esteri		98,8	1,2	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		97,1	2,9	100,0
		Italia		97,2	2,8	100,0
		Paesi esteri		96,7	3,3	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale		98,0	2,0	100,0
		Italia		98,6	1,4	100,0
		Paesi esteri		96,1	3,9	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale		98,2	1,8	100,0
		Italia		97,8	2,2	100,0
		Paesi esteri		98,8	1,2	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		67,4	32,6	100,0
		Italia		83,3	16,7	100,0
		Paesi esteri		65,4	34,6	100,0
	di cui tratta di persone	Totale		62,7	37,3	100,0
		Italia		60,0	40,0	100,0
		Paesi esteri		62,8	37,2	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale		0,43	0,15	0,41
		Italia		0,43	0,18	0,42
		Paesi esteri		0,42	0,10	0,41
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale		5,92	3,91	5,83
		Italia		6,39	4,22	6,30
		Paesi esteri		4,94	3,35	4,87
	atti persecutori (stalking)	Totale		2,29	1,01	2,23
		Italia		2,65	0,88	2,57
		Paesi esteri		1,54	1,26	1,53
	delitti di violenza sessuale	Totale		6,18	2,52	6,02
		Italia		5,55	2,93	5,44
		Paesi esteri		7,47	1,78	7,20
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale		0,37	3,94	0,53
		Italia		0,08	0,35	0,09
		Paesi esteri		0,99	10,37	1,44
	di cui tratta di persone	Totale		0,22	2,85	0,34
		Italia		0,01	0,12	0,01
		Paesi esteri		0,66	7,75	1,00

		Anno	2020		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	239	1	240
		Italia	166	1	167
		Paesi esteri	73	0	73
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	3418	106	3524
		Italia	2502	75	2577
		Paesi esteri	916	31	947
	atti persecutori (stalking)	Totale	1290	31	1321
		Italia	962	19	981
		Paesi esteri	328	12	340
	delitti di violenza sessuale	Totale	3059	52	3111
		Italia	1781	39	1820
		Paesi esteri	1278	13	1291
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	195	88	283
		Italia	32	6	38
		Paesi esteri	163	82	245
	di cui tratta di persone	Totale	108	59	167
		Italia	1	2	3
		Paesi esteri	107	57	164
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	99,6	0,4	100,0
		Italia	99,4	0,6	100,0
		Paesi esteri	100,0	0,0	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,0	3,0	100,0
		Italia	97,1	2,9	100,0
		Paesi esteri	96,7	3,3	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	97,7	2,3	100,0
		Italia	98,1	1,9	100,0
		Paesi esteri	96,5	3,5	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,3	1,7	100,0
		Italia	97,9	2,1	100,0
		Paesi esteri	99,0	1,0	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	68,9	31,1	100,0
		Italia	84,2	15,8	100,0
		Paesi esteri	66,5	33,5	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	64,7	35,3	100,0
		Italia	33,3	66,7	100,0
		Paesi esteri	65,2	34,8	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,47	0,04	0,45
		Italia	0,48	0,07	0,46
		Paesi esteri	0,44	0,00	0,42
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	6,69	4,70	6,60
		Italia	7,25	5,02	7,15
		Paesi esteri	5,52	4,07	5,46
	atti persecutori (stalking)	Totale	2,52	1,37	2,48
		Italia	2,79	1,27	2,72
		Paesi esteri	1,98	1,57	1,96
	delitti di violenza sessuale	Totale	5,99	2,31	5,83
		Italia	5,16	2,61	5,05
		Paesi esteri	7,71	1,71	7,44
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,38	3,90	0,53
		Italia	0,09	0,40	0,11
		Paesi esteri	0,98	10,76	1,41
	di cui tratta di persone	Totale	0,21	2,62	0,31
		Italia	0,00	0,13	0,01
		Paesi esteri	0,65	7,48	0,95

		Anno	2021		
		Sesso	maschi	femmine	totale
Tipo dato	**Tipo delitto**	**Cittadinanza**			
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane	percosse	Totale	235	4	239
		Italia	163	4	167
		Paesi esteri	72	0	72
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	3951	103	4054
		Italia	2899	72	2971
		Paesi esteri	1052	31	1083
	atti persecutori (stalking)	Totale	1586	35	1621
		Italia	1222	24	1246
		Paesi esteri	364	11	375
	delitti di violenza sessuale	Totale	3403	58	3461
		Italia	1983	46	2029
		Paesi esteri	1420	12	1432
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	190	86	276
		Italia	41	4	45
		Paesi esteri	149	82	231
	di cui tratta di persone	Totale	100	63	163
		Italia	-	-	-
		Paesi esteri	100	63	163
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (percentuale per sesso)	percosse	Totale	98,3	1,7	100,0
		Italia	97,6	2,4	100,0
		Paesi esteri	100,0	0,0	100,0
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	97,5	2,5	100,0
		Italia	97,6	2,4	100,0
		Paesi esteri	97,1	2,9	100,0
	atti persecutori (stalking)	Totale	97,8	2,2	100,0
		Italia	98,1	1,9	100,0
		Paesi esteri	97,1	2,9	100,0
	delitti di violenza sessuale	Totale	98,3	1,7	100,0
		Italia	97,7	2,3	100,0
		Paesi esteri	99,2	0,8	100,0
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	68,8	31,2	100,0
		Italia	91,1	8,9	100,0
		Paesi esteri	64,5	35,5	100,0
	di cui tratta di persone	Totale	61,3	38,7	100,0
		Italia	-	-	-
		Paesi esteri	61,3	38,7	100,0
numero di detenuti adulti presenti nelle carceri italiane (per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)	percosse	Totale	0,45	0,18	0,44
		Italia	0,46	0,26	0,45
		Paesi esteri	0,44	0,00	0,42
	maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	Totale	7,61	4,60	7,49
		Italia	8,15	4,75	8,01
		Paesi esteri	6,45	4,29	6,35
	atti persecutori (stalking)	Totale	3,06	1,56	2,99
		Italia	3,43	1,58	3,36
		Paesi esteri	2,23	1,52	2,20
	delitti di violenza sessuale	Totale	6,56	2,59	6,39
		Italia	5,57	3,04	5,47
		Paesi esteri	8,70	1,66	8,40
	tratta e riduzione in schiavitù	Totale	0,37	3,84	0,51
		Italia	0,12	0,26	0,12
		Paesi esteri	0,91	11,36	1,36
	di cui tratta di persone	Totale	0,19	2,82	0,30
		Italia	0,00	0,00	0,00
		Paesi esteri	0,61	8,73	0,96

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità Situazione al 30 giugno 2023							
Regione di detenzione	**Istituto di detenzione**	**Italiane**		Straniere		**Totale**	
		Presenti	**Figli al seguito**	**Presenti**	**Figli al seguito**	**Presenti**	**Figli al seguito**
CAMPANIA	**LAURO ICAM**	3	3	4	4	7	7
LAZIO	**ROMA"G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF**	0	0	1	1	1	1
LOMBARDIA	**MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF**	3	3	2	2	5	5
PIEMONTE	**CUNEO CC**	0	0	1	1	1	1
PIEMONTE	**TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC**	0	0	1	1	1	1
PUGLIA	**FOGGIA CC**	0	0	1	1	1	1
PUGLIA	**LECCE"N.C." CC**	1	1	0	0	1	1
UMBRIA	**PERUGIA"NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC**	0	0	1	1	1	1
Totale		**7**	**7**	**11**	**11**	**18**	**18**

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Detenuti presenti - aggiornamento al 31 luglio 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione Situazione al 31 luglio 2023							
Regione di detenzione	**Numero Istituti**	**Capienza Regolamentare (*)**	**Detenuti Presenti**		**di cui Stranieri**	**Detenuti presenti in semilibertà (**)**	
			Totale	**Donne**		**Totale**	**Stranieri**
ABRUZZO	8	1.652	**1.906**	79	345	26	7
BASILICATA	3	368	**461**	0	55	2	0
CALABRIA	12	2.754	**3.003**	58	651	22	0
CAMPANIA	15	6.189	**6.998**	340	863	186	4
EMILIA ROMAGNA	10	2.979	**3.477**	160	1.690	74	22
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	476	**598**	28	248	23	6
LAZIO	14	5.287	**6.209**	419	2.281	49	7
LIGURIA	6	1.110	**1.379**	66	771	30	15
LOMBARDIA	18	6.157	**8.370**	394	3.918	127	28
MARCHE	6	838	**874**	27	268	43	8
MOLISE	3	275	**308**	0	76	8	0
PIEMONTE	13	3.999	**4.036**	160	1.557	118	27
PUGLIA	11	2.912	**4.199**	211	599	122	2
SARDEGNA	10	2.617	**2.070**	43	479	33	2
SICILIA	23	6.476	**6.376**	223	951	135	7
TOSCANA	16	3.218	**2.989**	77	1.307	126	48
TRENTINO ALTO ADIGE	2	508	**446**	32	275	8	4
UMBRIA	4	1.342	**1.427**	59	397	21	9
VALLE D'AOSTA	1	181	**111**	0	58	1	0
VENETO	9	1.947	**2.512**	134	1.255	55	26
Totale	**189**	**51.285**	**57.749**	**2.510**	**18.044**	**1.209**	**222**

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Ministero della giustizia.

Detenuti presenti per posizione giuridica.
Situazione al 31 luglio 2023

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole, altro	Da impostare (**)	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi				
				Detenuti Italiani + Stranieri					
ABRUZZO	158	89	59	17	**165**	1.518	65	0	**1.906**
BASILICATA	127	23	24	11	**58**	276	0	0	**461**
CALABRIA	689	296	166	49	**511**	1.802	0	1	**3.003**
CAMPANIA	1.118	536	370	141	**1.047**	4.784	44	5	**6.998**
EMILIA ROMAGNA	396	161	124	35	**320**	2.716	44	1	**3.477**
FRIULI VENEZIA GIULIA	173	43	25	8	**76**	342	7	0	**598**
LAZIO	815	404	329	70	**803**	4.581	9	1	**6.209**
LIGURIA	247	82	42	11	**135**	993	0	4	**1.379**
LOMBARDIA	999	482	299	54	**835**	6.524	10	2	**8.370**
MARCHE	109	43	25	13	**81**	684	0	0	**874**
MOLISE	27	21	10	2	**33**	248	0	0	**308**
PIEMONTE	414	173	105	28	**306**	3.281	29	6	**4.036**
PUGLIA	674	239	196	65	**500**	3.016	7	2	**4.199**
SARDEGNA	188	62	52	13	**127**	1.733	22	0	**2.070**
SICILIA	1.016	477	276	107	**860**	4.475	25	0	**6.376**
TOSCANA	295	183	88	20	**291**	2.399	3	1	**2.989**
TRENTINO ALTO ADIGE	55	16	9	2	**27**	364	0	0	**446**
UMBRIA	118	68	57	22	**147**	1.162	0	0	**1.427**
VALLE D'AOSTA	7	4	9	0	**13**	91	0	0	**111**
VENETO	321	133	97	24	**254**	1.929	8	0	**2.512**
Totale	**7.946**	**3.535**	**2.362**	**692**	**6.589**	**42.918**	**273**	**23**	**57.749**
				Detenuti Stranieri					
ABRUZZO	34	8	13	1	**22**	273	16	0	**345**
BASILICATA	21	3	4	1	**8**	26	0	0	**55**
CALABRIA	144	117	55	0	**172**	335	0	0	**651**
CAMPANIA	169	75	73	10	**158**	528	7	1	**863**
EMILIA ROMAGNA	236	97	82	14	**193**	1.245	15	1	**1.690**
FRIULI VENEZIA GIULIA	104	13	10	2	**25**	119	0	0	**248**
LAZIO	320	182	146	18	**346**	1.608	7	0	**2.281**
LIGURIA	158	59	28	1	**88**	522	0	3	**771**
LOMBARDIA	528	283	180	20	**483**	2.897	8	2	**3.918**
MARCHE	45	9	12	2	**23**	200	0	0	**268**
MOLISE	3	3	2	1	**6**	67	0	0	**76**
PIEMONTE	224	93	65	9	**167**	1.151	11	4	**1.557**
PUGLIA	138	49	46	10	**105**	353	3	0	**599**
SARDEGNA	40	12	8	0	**20**	415	4	0	**479**
SICILIA	198	77	45	10	**132**	618	3	0	**951**
TOSCANA	174	100	61	9	**170**	961	1	1	**1.307**
TRENTINO ALTO ADIGE	31	8	7	1	**16**	228	0	0	**275**
UMBRIA	37	16	11	2	**29**	331	0	0	**397**
VALLE D'AOSTA	3	3	5	0	**8**	47	0	0	**58**
VENETO	163	57	53	7	**117**	974	1	0	**1.255**
Totale	**2.770**	**1.264**	**906**	**118**	**2.288**	**12.898**	**76**	**12**	**18.044**

(*) Nella categoria "misti" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria "da impostare" si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell>archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Ministero della giustizia.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione. Situazione al 31 luglio 2023																					
Nazione	**Abruzzo**	**Basilicata**	**Calabria**	**Campania**	**Emilia Romagna**	**Friuli Venezia Giulia**	**Lazio**	**Liguria**	**Lombardia**	**Marche**	**Molise**	**Piemonte**	**Puglia**	**Sardegna**	**Sicilia**	**Toscana**	**Trentino Alto Adige**	**Umbria**	**Valle D'Aosta**	**Veneto**	**Totale**
AFGHANISTAN	0	0	7	1	4	9	10	6	6	4	0	2	6	1	3	1	5	0	0	7	72
AFRICA DEL SUD	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
ALBANIA	49	10	20	60	220	35	189	68	338	69	4	193	112	30	27	213	27	68	4	143	1.879
ALGERIA	5	0	5	47	41	5	73	36	116	1	0	34	6	33	9	22	8	7	3	20	471
ANGOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ARABIA SAUDITA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ARGENTINA	0	0	0	1	1	0	3	1	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	13
ARMENIA	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AUSTRALIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AUSTRIA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
AZERBAIJAN	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	11
BANGLADESH	1	0	0	20	9	2	28	1	12	3	1	1	3	3	19	1	0	1	1	9	115
BELGIO	0	0	3	1	2	1	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	14
BENIN	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
BIELORUSSIA	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	12
BIRMANIA (MYANMAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19
BOSNIA E ERZEGOVINA	4	0	1	15	17	13	54	11	19	4	1	14	4	9	2	6	0	1	0	12	187
BRASILE	2	0	0	5	14	0	27	0	32	1	2	9	2	0	1	4	1	5	0	10	115
BULGARIA	4	2	8	11	10	4	19	0	19	0	0	6	21	0	7	5	0	3	0	5	124
BURKINA FASO	0	0	1	2	4	1	1	0	11	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	6	33
BURUNDI	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
CAMERUN	2	0	1	0	2	0	3	0	9	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	5	28
CANADA	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
CAPO VERDE	0	0	0	2	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
CECA, REPUBBLICA	0	0	0	0	2	0	4	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	13
CECOSLOVACCHIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CIAD	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.
Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
CINA	3	0	3	3	18	0	14	3	39	3	1	12	2	5	1	35	0	0	0	16	158
COLOMBIA	5	0	3	5	10	2	18	3	21	4	0	11	1	1	6	1	1	2	0	4	98
CONGO	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	9
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
COREA, REPUBBLICA DI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COSTA D'AVORIO	1	0	4	7	15	1	11	1	17	0	0	12	3	0	5	2	0	0	0	2	81
COSTA RICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CROAZIA	1	0	0	2	4	6	16	4	13	1	0	10	0	1	1	4	2	2	0	8	75
CUBA	0	0	0	1	7	1	13	2	20	1	0	3	1	2	1	4	0	0	0	0	56
DANIMARCA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DOMINICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
DOMINICANA, REPUBBLICA	1	0	2	1	16	3	10	15	38	0	0	19	0	0	2	10	1	2	0	12	132
ECUADOR	1	0	0	0	8	0	15	45	71	0	0	15	0	1	1	0	1	2	0	1	161
EGITTO	8	0	99	7	19	2	119	19	258	4	3	28	10	10	69	15	2	6	4	4	686
EL SALVADOR	0	0	0	0	1	0	0	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60
ERITREA	1	0	0	0	1	0	5	0	9	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	23
ESTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ETIOPIA	2	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	3	0	0	2	3	0	0	0	1	18
EX YUGOSLAVIA	1	0	0	6	1	1	9	2	4	0	0	11	1	4	2	5	1	2	0	3	53
FILIPPINE	0	0	3	2	1	0	25	0	40	1	1	3	1	0	3	6	0	3	0	2	91
FRANCIA	1	0	2	4	2	3	7	4	16	0	0	4	0	2	4	3	0	2	0	1	55
GABON	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	25	0	2	0	0	0	0	3	0	38
GAMBIA	11	2	5	38	16	4	67	21	82	4	1	25	25	16	42	21	9	4	2	12	407
GEORGIA	3	1	10	14	11	4	40	4	25	0	1	24	20	1	1	14	1	4	0	6	184
GERMANIA	0	0	1	4	3	1	5	2	6	0	0	4	1	1	2	1	2	0	0	1	34
GHANA	3	0	4	30	18	2	18	2	21	0	1	4	4	12	24	3	3	1	0	18	168
GIAMAICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
GIORDANIA	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
GRAN BRETAGNA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.
Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
GRECIA	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	10
GUATEMALA	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7
GUIANA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
GUINEA	0	0	0	5	7	0	14	3	19	0	0	8	4	1	9	5	0	3	1	6	85
GUINEA BISSAU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	7
GUINEA EQUATORIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HAITI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HONDURAS	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
INDIA	2	1	2	5	10	2	51	1	42	3	0	5	5	5	2	7	3	1	0	14	161
IRAN	0	0	4	1	1	0	6	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	2	23
IRAQ	0	0	8	0	2	1	6	4	11	0	0	0	8	2	0	3	2	1	0	7	55
IRLANDA	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ISRAELE	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	11
KAZAKHSTAN	0	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	23
KENIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	7
KOSOVO	1	0	0	2	7	10	2	0	12	1	0	3	3	0	0	12	1	3	1	11	69
KUWAIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KYRGYZSTAN	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	14
LAOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LETTONIA	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
LIBANO	1	0	8	0	1	0	2	1	3	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	21
LIBERIA	0	0	2	5	5	0	0	0	4	0	0	3	1	2	3	2	0	1	0	3	31
LIBIA	1	0	4	7	6	1	18	6	28	0	0	4	3	3	8	4	3	1	1	3	101
LITUANIA	1	0	3	2	0	1	2	1	4	0	0	3	2	0	0	9	0	1	0	1	30
LUSSEMBURGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MACEDONIA	2	0	0	4	7	2	12	2	4	7	0	6	4	1	3	9	4	1	0	7	75
MADAGASCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.
Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
MALI	4	0	2	5	1	0	15	3	13	0	1	10	8	3	8	4	1	1	1	3	83
MALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
MARIANNE SETT., ISOLE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MAROCCO	62	6	36	126	411	18	204	212	1.216	28	8	443	60	89	82	332	49	77	18	271	3.748
MARSHALL, ISOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MAURITANIA	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	11
MAURITIUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	6
MESSICO	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8
MOLDOVA	2	1	14	5	38	2	20	4	31	2	2	9	11	4	5	12	5	2	0	36	205
MONTENEGRO	0	0	1	2	0	1	6	1	1	0	0	1	3	0	5	1	0	0	0	0	22
MOZAMBICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NEPAL	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
NICARAGUA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
NIGER	0	0	0	3	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	13
NIGERIA	28	17	24	138	118	8	161	19	111	19	8	104	55	62	101	65	20	33	3	82	1.176
OLANDA	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
PAKISTAN	6	1	19	9	51	11	40	3	54	28	2	33	5	9	6	16	14	5	2	17	331
PANAMA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PAPUA NUOVA GUINEA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
PERU	2	0	1	0	12	1	63	7	124	0	0	21	1	0	0	20	2	2	0	4	260
POLONIA	5	0	2	9	12	0	30	5	11	2	3	4	4	4	3	4	4	4	0	6	112
PORTOGALLO	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8
RIUNIONE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ROMANIA	64	5	47	88	139	51	450	56	306	15	16	182	81	31	138	116	25	43	6	190	2.049
RUANDA	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6
RUSSIA FEDERAZIONE	1	0	27	2	2	1	4	1	3	0	1	3	1	2	5	2	0	0	0	2	57

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.

Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
STATI UNITI	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
SUDAN	1	1	1	1	1	0	0	2	4	0	0	3	3	3	2	2	0	1	0	0	25
SVEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SVIZZERA	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	2	1	0	2	0	2	0	0	2	17
TAILANDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TAJIKISTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TANZANIA, REPUBLICA	0	0	0	17	3	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	0	0	0	1	2	1	3	2	5	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	18
TOGO	0	0	0	2	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	2	14
TUNISIA	27	4	11	45	277	6	140	94	263	47	11	88	25	43	215	201	52	71	4	188	1.812
TURCHIA	1	0	115	0	2	2	6	1	12	0	0	1	8	8	12	1	2	0	0	3	174
TURKMENISTAN	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
UCRAINA	3	0	46	23	14	3	11	3	48	3	1	7	17	13	10	9	2	3	1	6	223
UGANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UNGHERIA	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6
URUGUAY	0	0	1	0	1	0	2	1	3	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	12
UZBEKISTAN	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	25
VENEZUELA	1	0	0	0	1	1	4	2	1	1	0	2	1	4	1	1	0	0	0	0	20
VIETNAM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
YEMEN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NAZIONALITÀ NON DEFINITA	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	6	0	0	2	3	0	1	0	1	18
Totale	345	55	651	863	1.690	248	2.281	771	3.918	268	76	1.557	599	479	951	1.307	275	397	58	1.255	18.044

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.
Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
AFGHANISTAN	0	0	7	1	4	9	10	6	6	4	0	2	6	1	3	1	5	0	0	7	72
AFRICA DEL SUD	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
ALBANIA	49	10	20	60	220	35	189	68	338	69	4	193	112	30	27	213	27	68	4	143	1.879
ALGERIA	5	0	5	47	41	5	73	36	116	1	0	34	6	33	9	22	8	7	3	20	471
ANGOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ARABIA SAUDITA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ARGENTINA	0	0	0	1	1	0	3	1	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	13
ARMENIA	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AUSTRALIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AUSTRIA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
AZERBAIJAN	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	11
BANGLADESH	1	0	0	20	9	2	28	1	12	3	1	1	3	3	19	1	0	1	1	9	115
BELGIO	0	0	3	1	2	1	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	14
BENIN	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
BIELORUSSIA	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	12
BIRMANIA (MYANMAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19
BOSNIA E ERZEGOVINA	4	0	1	15	17	13	54	11	19	4	1	14	4	9	2	6	0	1	0	12	187
BRASILE	2	0	0	5	14	0	27	0	32	1	2	9	2	0	1	4	1	5	0	10	115
BULGARIA	4	2	8	11	10	4	19	0	19	0	0	6	21	0	7	5	0	3	0	5	124
BURKINA FASO	0	0	1	2	4	1	1	0	11	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	6	33
BURUNDI	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
CAMERUN	2	0	1	0	2	0	3	0	9	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	5	28
CANADA	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
CAPO VERDE	0	0	0	2	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
CECA, REPUBBLICA	0	0	0	0	2	0	4	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	13
CECOSLOVACCHIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CIAD	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.

Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
CINA	3	0	3	3	18	0	14	3	39	3	1	12	2	5	1	35	0	0	0	16	158
COLOMBIA	5	0	3	5	10	2	18	3	21	4	0	11	1	1	6	1	1	2	0	4	98
CONGO	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	9
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
COREA, REPUBBLICA DI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COSTA D'AVORIO	1	0	4	7	15	1	11	1	17	0	0	12	3	0	5	2	0	0	0	2	81
COSTA RICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CROAZIA	1	0	0	2	4	6	16	4	13	1	0	10	0	1	1	4	2	2	0	8	75
CUBA	0	0	0	1	7	1	13	2	20	1	0	3	1	2	1	4	0	0	0	0	56
DANIMARCA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DOMINICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
DOMINICANA, REPUBBLICA	1	0	2	1	16	3	10	15	38	0	0	19	0	0	2	10	1	2	0	12	132
ECUADOR	1	0	0	0	8	0	15	45	71	0	0	15	0	1	1	0	1	2	0	1	161
EGITTO	8	0	99	7	19	2	119	19	258	4	3	28	10	10	69	15	2	6	4	4	686
EL SALVADOR	0	0	0	0	1	0	0	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60
ERITREA	1	0	0	0	1	0	5	0	9	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	23
ESTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ETIOPIA	2	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	3	0	0	2	3	0	0	0	1	18
EX YUGOSLAVIA	1	0	0	6	1	1	9	2	4	0	0	11	1	4	2	5	1	2	0	3	53
FILIPPINE	0	0	3	2	1	0	25	0	40	1	1	3	1	0	3	6	0	3	0	2	91
FRANCIA	1	0	2	4	2	3	7	4	16	0	0	4	0	2	4	3	0	2	0	1	55
GABON	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	25	0	2	0	0	0	0	3	0	38
GAMBIA	11	2	5	38	16	4	67	21	82	4	1	25	25	16	42	21	9	4	2	12	407
GEORGIA	3	1	10	14	11	4	40	4	25	0	1	24	20	1	1	14	1	4	0	6	184
GERMANIA	0	0	1	4	3	1	5	2	6	0	0	4	1	1	2	1	2	0	0	1	34
GHANA	3	0	4	30	18	2	18	2	21	0	1	4	4	12	24	3	3	1	0	18	168
GIAMAICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
GIORDANIA	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.

Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
GRAN BRETAGNA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
GRECIA	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	10
GUATEMALA	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7
GUIANA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
GUINEA	0	0	0	5	7	0	14	3	19	0	0	8	4	1	9	5	0	3	1	6	85
GUINEA BISSAU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	7
GUINEA EQUATORIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HAITI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HONDURAS	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
INDIA	2	1	2	5	10	2	51	1	42	3	0	5	5	5	2	7	3	1	0	14	161
IRAN	0	0	4	1	1	0	6	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	2	23
IRAQ	0	0	8	0	2	1	6	4	11	0	0	0	8	2	0	3	2	1	0	7	55
IRLANDA	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ISRAELE	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	11
KAZAKHSTAN	0	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	23
KENIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	7
KOSOVO	1	0	0	2	7	10	2	0	12	1	0	3	3	0	0	12	1	3	1	11	69
KUWAIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KYRGYZSTAN	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	14
LAOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LETTONIA	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
LIBANO	1	0	8	0	1	0	2	1	3	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	21
LIBERIA	0	0	2	5	5	0	0	0	4	0	0	3	1	2	3	2	0	1	0	3	31
LIBIA	1	0	4	7	6	1	18	6	28	0	0	4	3	3	8	4	3	1	1	3	101
LITUANIA	1	0	3	2	0	1	2	1	4	0	0	3	2	0	0	9	0	1	0	1	30
LUSSEMBURGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MACEDONIA	2	0	0	4	7	2	12	2	4	7	0	6	4	1	3	9	4	1	0	7	75

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.
Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
MADAGASCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MALI	4	0	2	5	1	0	15	3	13	0	1	10	8	3	8	4	1	1	1	3	83
MALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
MARIANNE SETT., ISOLE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MAROCCO	62	6	36	126	411	18	204	212	1.216	28	8	443	60	89	82	332	49	77	18	271	3.748
MARSHALL, ISOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MAURITANIA	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	11
MAURITIUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	6
MESSICO	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8
MOLDOVA	2	1	14	5	38	2	20	4	31	2	2	9	11	4	5	12	5	2	0	36	205
MONTENEGRO	0	0	1	2	0	1	6	1	1	0	0	1	3	0	5	1	0	0	0	0	22
MOZAMBICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NEPAL	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
NICARAGUA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
NIGER	0	0	0	3	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	13
NIGERIA	28	17	24	138	118	8	161	19	111	19	8	104	55	62	101	65	20	33	3	82	1.176
OLANDA	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
PAKISTAN	6	1	19	9	51	11	40	3	54	28	2	33	5	9	6	16	14	5	2	17	331
PANAMA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PAPUA NUOVA GUINEA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
PERU	2	0	1	0	12	1	63	7	124	0	0	21	1	0	0	20	2	2	0	4	260
POLONIA	5	0	2	9	12	0	30	5	11	2	3	4	4	4	3	4	4	4	0	6	112
PORTOGALLO	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8
RIUNIONE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ROMANIA	64	5	47	88	139	51	450	56	306	15	16	182	81	31	138	116	25	43	6	190	2.049
RUANDA	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione. Situazione al 31 luglio 2023																					
Nazione	**Abruzzo**	**Basilicata**	**Calabria**	**Campania**	**Emilia Romagna**	**Friuli Venezia Giulia**	**Lazio**	**Liguria**	**Lombardia**	**Marche**	**Molise**	**Piemonte**	**Puglia**	**Sardegna**	**Sicilia**	**Toscana**	**Trentino Alto Adige**	**Umbria**	**Valle D'Aosta**	**Veneto**	**Totale**
RUSSIA FEDERAZIONE	1	0	27	2	2	1	4	1	3	0	1	3	1	2	5	2	0	0	0	2	57
SAHARA OCCIDENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SENEGAL	7	3	6	23	43	3	37	43	92	7	4	78	15	18	25	37	7	5	1	18	472
SERBIA	5	0	1	23	7	10	16	7	32	0	0	9	4	3	6	9	4	0	0	21	157
SEYCHELLES	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SIERRA LEONE	0	0	2	0	0	0	3	0	6	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	2	18
SIRIA	0	0	18	0	2	0	5	1	6	0	0	2	4	7	2	0	1	1	0	2	51
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	1	0	1	2	1	0	5	2	0	0	0	1	2	1	2	2	0	1	0	2	23
SLOVENIA	0	0	0	1	1	8	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17
SOMALIA	1	1	2	2	7	0	21	4	18	0	0	5	7	2	6	6	0	0	0	0	82
SPAGNA	1	0	1	0	3	0	10	6	13	0	0	3	0	4	2	2	0	3	0	5	53
SRI LANKA	0	0	0	5	3	0	8	1	21	0	0	1	2	0	13	7	1	1	0	10	73
STATI UNITI	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
SUDAN	1	1	1	1	1	0	0	2	4	0	0	3	3	3	2	2	0	1	0	0	25
SVEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SVIZZERA	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	2	1	0	2	0	2	0	0	2	17
TAILANDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TAJIKISTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TANZANIA, REPUBLICA	0	0	0	17	3	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	0	0	0	1	2	1	3	2	5	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	18
TOGO	0	0	0	2	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	2	14
TUNISIA	27	4	11	45	277	6	140	94	263	47	11	88	25	43	215	201	52	71	4	188	1.812
TURCHIA	1	0	115	0	2	2	6	1	12	0	0	1	8	8	12	1	2	0	0	3	174
TURKMENISTAN	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
UCRAINA	3	0	46	23	14	3	11	3	48	3	1	7	17	13	10	9	2	3	1	6	223
UGANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UNGHERIA	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione.

Situazione al 31 luglio 2023

Nazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle D'Aosta	Veneto	Totale
URUGUAY	0	0	1	0	1	0	2	1	3	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	12
UZBEKISTAN	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	25
VENEZUELA	1	0	0	0	1	1	4	2	1	1	0	2	1	4	1	1	0	0	0	0	20
VIETNAM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
YEMEN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NAZIONALITÀ NON DEFINITA	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	6	0	0	2	3	0	1	0	1	15
Totale	345	55	651	863	1.690	248	2.281	771	3.918	268	76	1.557	599	479	951	1.307	275	397	58	1.255	18.044

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

Detenuti presenti per classi di età. Situazione al 30 Giugno 2023

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri												
ABRUZZO	3	31	116	191	241	226	257	458	254	63	0	**1.840**
BASILICATA	3	19	48	68	73	57	66	75	28	5	0	**442**
CALABRIA	24	130	275	403	456	454	414	544	275	63	0	**3.038**
CAMPANIA	75	295	657	905	1.018	1.046	957	1.431	511	99	0	**6.994**
EMILIA ROMAGNA	34	164	389	467	505	466	419	630	289	94	2	**3.459**
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	35	69	78	91	79	77	102	55	12	0	**605**
LAZIO	58	265	612	817	873	932	904	1.096	505	118	0	**6.180**
LIGURIA	44	88	161	229	216	179	141	227	82	30	1	**1.398**
LOMBARDIA	150	490	937	1.127	1.119	1.091	1.020	1.535	678	173	0	**8.320**
MARCHE	8	35	98	99	124	130	89	193	92	9	0	**877**
MOLISE	0	12	33	43	47	42	43	66	26	3	0	**315**
PIEMONTE	55	185	420	501	536	560	540	797	358	111	3	**4.066**
PUGLIA	43	207	430	577	631	592	590	729	272	66	0	**4.137**
SARDEGNA	11	64	169	240	255	252	273	488	227	68	0	**2.047**
SICILIA	60	315	789	943	890	868	848	1.088	420	108	0	**6.329**
TOSCANA	34	100	245	433	442	433	379	623	250	51	0	**2.990**
TRENTINO ALTO ADIGE	9	25	86	82	77	66	50	50	23	4	0	**472**
UMBRIA	1	30	110	155	192	218	199	321	154	39	0	**1.419**
VALLE D'AOSTA	1	7	20	25	13	18	13	16	3	0	0	**116**
VENETO	23	134	299	346	388	356	305	414	168	48	0	**2.481**
Totale Detenuti Italiani + Stranieri	**643**	**2.631**	**5.963**	**7.729**	**8.187**	**8.065**	**7.584**	**10.883**	**4.670**	**1.164**	**6**	**57.525**
Detenuti Stranieri												
ABRUZZO	2	20	47	60	73	48	26	36	12	2	0	**326**
BASILICATA	1	2	12	15	12	6	2	2	1	0	0	**53**
CALABRIA	17	58	103	115	113	99	69	56	15	0	0	**645**
CAMPANIA	8	61	138	131	172	132	93	111	22	1	0	**869**
EMILIA ROMAGNA	25	113	278	327	331	248	153	161	37	4	2	**1.679**
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	21	45	46	45	31	24	20	7	1	0	**245**
LAZIO	31	144	322	406	412	382	268	243	71	11	0	**2.290**
LIGURIA	35	55	118	170	145	105	60	82	9	4	1	**784**
LOMBARDIA	111	357	652	733	654	528	356	375	89	10	0	**3.865**
MARCHE	4	17	47	50	51	53	20	30	9	0	0	**281**
MOLISE	0	5	12	11	15	9	8	8	1	1	0	**70**
PIEMONTE	34	121	259	287	284	222	164	165	26	4	3	**1.569**
PUGLIA	9	44	101	111	102	82	62	59	12	2	0	**584**
SARDEGNA	6	33	65	85	81	83	48	62	12	0	0	**475**
SICILIA	19	92	176	153	184	106	83	83	23	3	0	**922**
TOSCANA	22	64	174	268	249	212	140	143	38	2	0	**1.312**
TRENTINO ALTO ADIGE	6	20	69	53	55	47	25	10	6	0	0	**291**
UMBRIA	0	17	65	60	84	76	55	42	12	1	0	**412**
VALLE D'AOSTA	1	5	15	17	8	7	6	6	0	0	0	**65**
VENETO	10	83	215	219	259	186	130	116	29	3	0	**1.250**
Totale Detenuti Stranieri	**346**	**1.332**	**2.913**	**3.317**	**3.329**	**2.662**	**1.792**	**1.810**	**431**	**49**	**6**	**17.987**

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica, sesso e nazionalità. Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2023								
Data di rilevazione	**Posizione giuridica**				**Sesso**		**Nazionalità**	
	Imputati	**Condannati**	**Internati**	**Totale**	**Donne**	**% rispetto ai presenti**	**Stranieri**	**% rispetto ai presenti**
30/06/1991	17.103	12.698	1.252	31.053	1.572	5,06	nd	nd
31/12/1991	19.875	14.319	1.275	35.469	1.892	5,33	5.365	15,13
30/06/1992	24.579	18.510	1.335	44.424	2.411	5,43	nd	nd
31/12/1992	25.343	20.567	1.406	47.316	2.568	5,43	7.237	15,30
30/06/1993	26.789	23.718	1.430	51.937	2.805	5,40	nd	nd
31/12/1993	25.497	23.503	1.348	50.348	2.525	5,02	7.892	15,67
30/06/1994	26.041	27.203	1.372	54.616	2.668	4,89	nd	nd
31/12/1994	23.544	26.265	1.356	51.165	2.311	4,52	8.481	16,58
30/06/1995	23.559	27.093	1.321	51.973	2.366	4,55	nd	nd
31/12/1995	19.431	26.089	1.388	46.908	1.999	4,26	8.334	17,77
30/06/1996	20.452	26.882	1.360	48.694	2.081	4,27	8.803	18,08
31/12/1996	19.375	26.962	1.372	47.709	2.099	4,40	9.373	19,65
30/06/1997	21.242	26.987	1.325	49.554	2.060	4,16	10.609	21,41
31/12/1997	20.510	26.646	1.339	48.495	1.938	4,00	10.825	22,32
30/06/1998	21.854	27.451	1.273	50.578	1.976	3,91	11.695	23,12
31/12/1998	21.952	24.551	1.308	47.811	1.832	3,83	11.973	25,04
30/06/1999	23.342	26.167	1.347	50.856	2.067	4,06	13.317	26,19
31/12/1999	23.699	26.674	1.441	51.814	2.136	4,23	14.057	27,13
30/06/2000	23.766	28.321	1.450	53.537	2.271	4,24	14.918	27,86
31/12/2000	24.295	27.414	1.456	53.165	2.326	4,36	15.582	29,31
30/06/2001	24.989	28.962	1.442	55.393	2.440	4,40	16.378	29,57
31/12/2001	23.302	30.658	1.315	55.275	2.369	4,38	16.294	29,48
30/06/2002	22.411	32.729	1.137	56.277	2.496	4,44	17.049	30,29
31/12/2002	21.682	32.854	1.134	55.670	2.469	4,44	16.788	30,16
30/06/2003	20.524	34.695	1.184	56.403	2.565	4,55	16.636	29,49
31/12/2003	20.225	32.865	1.147	54.237	2.493	4,60	17.007	31,36
30/06/2004	20.151	35.291	1.090	56.532	2.660	4,71	17.783	31,46
31/12/2004	20.036	35.033	999	56.068	2.589	4,62	17.819	31,78
30/06/2005	21.037	36.995	1.093	59.125	2.858	4,83	19.071	32,26
31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
30/06/2006	21.820	38.193	1.251	61.264	2.923	4,77	20.221	33,01
31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
30/06/2007	25.514	17.042	1.401	43.957	1.922	4,37	15.658	35,62
31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
30/06/2008	30.279	23.243	1.535	55.057	2.410	4,38	20.617	37,45
31/12/2008	29.901	26.587	1.639	58.127	2.526	4,35	21.562	37,09
30/06/2009	31.281	30.549	1.800	63.630	2.779	4,37	23.609	37,10
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
30/06/2010	29.691	36.781	1.786	68.258	3.003	4,40	24.966	36,58
31/12/2010	28.782	37.432	1.747	67.961	2.930	4,31	24.954	36,72
30/06/2011	28.363	37.376	1.655	67.394	2.913	4,32	24.232	35,96
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,20	24.174	36,14
30/06/2012	26.424	38.771	1.333	66.528	2.820	4,24	23.865	35,87
31/12/2012	25.777	38.656	1.268	65.701	2.804	4,27	23.492	35,76
30/06/2013	24.547	40.301	1.180	66.028	2.917	4,42	23.233	35,19
31/12/2013	22.877	38.471	1.188	62.536	2.694	4,31	21.854	34,95
30/06/2014	20.040	36.926	1.126	58.092	2.551	4,39	19.401	33,40
31/12/2014	18.518	34.033	1.072	53.623	2.304	4,30	17.462	32,56
30/06/2015	17.883	34.276	595	52.754	2.210	4,19	17.207	32,62
31/12/2015	17.828	33.896	440	52.164	2.107	4,04	17.340	33,24
30/06/2016	18.513	35.234	325	54.072	2.264	4,19	18.166	33,60

Detenuti presenti per posizione giuridica, sesso e nazionalità. Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2023								
Data di rilevazione	**Posizione giuridica**				**Sesso**		**Nazionalità**	
	Imputati	**Condannati**	**Internati**	**Totale**	**Donne**	**% rispetto ai presenti**	**Stranieri**	**% rispetto ai presenti**
31/12/2016	18.958	35.400	295	54.653	2.285	4,18	18.621	34,07
30/06/2017	19.690	36.946	283	56.919	2.403	4,22	19.432	34,14
31/12/2017	19.853	37.451	304	57.608	2.421	4,20	19.745	34,27
30/06/2018	19.729	38.709	321	58.759	2.547	4,33	18.933	32,22
31/12/2018	19.587	39.738	330	59.655	2.576	4,32	20.255	33,95
30/06/2019	19.109	41.103	310	60.522	2.632	4,35	20.224	33,42
31/12/2019	18.889	41.531	349	60.769	2.663	4,38	19.888	32,73
30/06/2020	17.406	35.857	316	53.579	2.250	4,20	17.510	32,68
31/12/2020	16.840	36.183	341	53.364	2.255	4,23	17.344	32,50
30/06/2021	16.128	37.203	306	53.637	2.228	4,15	17.344	32,34
31/12/2021	16.205	37.631	298	54.134	2.237	4,13	17.043	31,48
30/06/2022	15.595	38.959	287	54.841	2.314	4,22	17.182	31,33
31/12/2022	15.633	40.269	294	56.196	2.365	4,21	17.683	31,47
30/06/2023	14.734	42.511	280	57.525	2.512	4,37	17.987	31,27

Nota: nd=dato non disponibile
(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Detenuti presenti per tipologia di reato (*). Situazione al 30 Giugno 2023			
Tipologia di reato	**Donne**	**Uomini**	**Totale**
Detenuti Italiani + Stranieri			
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS)	193	8.790	**8.983**
LEGGE DROGA	695	19.071	**19.766**
LEGGE ARMI	109	9.059	**9.168**
ORDINE PUBBLICO	112	2.678	**2.790**
CONTRO IL PATRIMONIO	1.373	31.690	**33.063**
PROSTITUZIONE	82	425	**507**
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	254	9.439	**9.693**
INCOLUMITÀ PUBBLICA	36	1.646	**1.682**
FEDE PUBBLICA	225	4.353	**4.578**
MORALITÀ PUBBLICA	3	81	**84**
CONTRO LA FAMIGLIA	129	5.113	**5.242**
CONTRO LA PERSONA	864	24.191	**25.055**
CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	13	140	**153**
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	326	6.649	**6.975**
ECONOMIA PUBBLICA	19	922	**941**
CONTRAVVENZIONI	96	3.923	**4.019**
LEGGE STRANIERI	93	1.491	**1.584**
CONTRO IL SENTIMENTO E LA PIETÀ DEI DEFUNTI	43	954	**997**
ALTRI REATI	62	2.116	**2.178**
DETENUTI STRANIERI			
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS)	7	255	**262**
LEGGE DROGA	135	5.710	**5.845**
LEGGE ARMI	7	649	**656**
ORDINE PUBBLICO	53	486	**539**
CONTRO IL PATRIMONIO	395	8.810	**9.205**
PROSTITUZIONE	72	296	**368**
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	65	3.478	**3.543**
INCOLUMITÀ PUBBLICA	5	211	**216**
FEDE PUBBLICA	59	1.378	**1.437**
MORALITÀ PUBBLICA	3	39	**42**
CONTRO LA FAMIGLIA	35	1.311	**1.346**
CONTRO LA PERSONA	297	7.432	**7.729**
CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	2	42	**44**
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	67	1.177	**1.244**
ECONOMIA PUBBLICA	-	27	**27**
CONTRAVVENZIONI	27	700	**727**
LEGGE STRANIERI	76	1.384	**1.460**
CONTRO IL SENTIMENTO E LA PIETÀ DEI DEFUNTI	8	91	**99**
ALTRI REATI	8	150	**158**

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari. Situazione al 30 giugno 2023							
Regione di detenzione	**Sigla Provincia**	**Istituto**	**Tipo istituto**	**Capienza Regolamentare (*)**	**Detenuti presenti**		**di cui stranieri**
					totale	**donne**	
ABRUZZO	AQ	AVEZZANO -	CC	53	**50**		21
ABRUZZO	AQ	L'AQUILA -	CC	232	**169**	12	14
ABRUZZO	AQ	SULMONA -	CR	334	**431**		9
ABRUZZO	CH	CHIETI -	CC	79	**105**	28	23
ABRUZZO	CH	LANCIANO -	CC	226	**241**		13
ABRUZZO	CH	VASTO -	CL	197	**93**		22
ABRUZZO	PE	PESCARA -	CC	276	**369**		113
ABRUZZO	TE	TERAMO -	CC	255	**382**	34	111
BASILICATA	MT	MATERA -	CC	132	**166**		32
BASILICATA	PZ	MELFI -	CC	126	**202**		10
BASILICATA	PZ	POTENZA "A. SANTORO"	CC	110	**74**		11
CALABRIA	CS	CASTROVILLARI "R. SISCA"	CC	122	**100**	24	19
CALABRIA	CS	COSENZA "S. COSMAI"	CC	218	**267**		54
CALABRIA	CS	PAOLA -	CC	181	**213**		74
CALABRIA	CS	ROSSANO "N.C."	CR	263	**314**		44
CALABRIA	CZ	CATANZARO "U. CARIDI"	CC	682	**655**		107
CALABRIA	KR	CROTONE -	CC	99	**140**		47
CALABRIA	RC	LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"	CR	37	**48**		22
CALABRIA	RC	LOCRI -	CC	89	**126**		67
CALABRIA	RC	PALMI "F. SALSONE"	CC	141	**148**		12
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"	CC	302	**396**		139
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "G. PANZERA"	CC	186	**231**	42	14
CALABRIA	VV	VIBO VALENTIA "N.C."	CC	406	**400**		46
CAMPANIA	AV	ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO"	CC	276	**254**		37
CAMPANIA	AV	AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI	CC	507	**510**	24	46
CAMPANIA	AV	LAURO -	ICAM	50	**9**	9	4
CAMPANIA	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO"	CR	124	**171**		18
CAMPANIA	BN	BENEVENTO -	CC	261	**356**	42	40
CAMPANIA	CE	ARIENZO "G. DE ANGELIS"	CR	58	**72**		7
CAMPANIA	CE	AVERSA "F. SAPORITO"	CR	248	**216**		14
CAMPANIA	CE	CARINOLA "G.B. NOVELLI"	CR	551	**418**		48
CAMPANIA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA"	CC	818	**877**	64	188
CAMPANIA	NA	NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE	CC	1.639	**2.043**		307
CAMPANIA	NA	NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO	CC	1.077	**1.292**		74
CAMPANIA	NA	POZZUOLI -	CCF	98	**162**	162	22
CAMPANIA	SA	EBOLI -	CR	54	**46**		
CAMPANIA	SA	SALERNO "A. CAPUTO"	CC	395	**513**	44	64
CAMPANIA	SA	VALLO DELLA LUCANIA -	CC	40	**55**		
EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA "R. D'AMATO"	CC	498	**787**	82	413
EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA "C. SATTA"	CC	244	**362**		133
EMILIA ROMAGNA	FO	FORLÌ -	CC	144	**152**	18	73
EMILIA ROMAGNA	MO	CASTELFRANCO EMILIA -	CR	191	**82**		22
EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA -	CC	372	**471**	30	279
EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	416	**364**	18	237

EMILIA ROMAGNA	PR	PARMA -	CR	655	**656**		215
EMILIA ROMAGNA	RA	RAVENNA -	CC	49	**75**		37
EMILIA ROMAGNA	RE	REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."	IP	292	**366**	12	199
EMILIA ROMAGNA	RN	RIMINI -	CC	118	**144**		71
FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	GORIZIA -	CC	53	**61**		21
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	PORDENONE -	CC	38	**28**		13
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	TRIESTE -	CC	150	**205**	30	129

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2023

Regione di detenzione	Sigla Provincia	Istituto	Tipo istituto	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti presenti		di cui stranieri
					totale	donne	
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	TOLMEZZO -	CC	149	176		18
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	UDINE -	CC	86	135		64
LAZIO	FR	CASSINO -	CC	203	181		53
LAZIO	FR	FROSINONE "G. PAGLIEI"	CC	513	484		156
LAZIO	FR	PALIANO -	CR	156	62	4	3
LAZIO	LT	LATINA -	CC	77	121	37	40
LAZIO	RI	RIETI "N.C."	CC	295	340		176
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI"	CR	144	80		22
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "N.C."	CC	357	508	29	228
LAZIO	RM	ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE	CCF	275	336	336	124
LAZIO	RM	ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1	CC	1.178	1.518		508
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"	CC	172	74		15
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA"	CR	445	290		48
LAZIO	RM	ROMA "REGINA COELI"	CC	628	1.007		524
LAZIO	RM	VELLETRI -	CC	412	587		184
LAZIO	VT	VITERBO "N.C."	CC	440	592		209
LIGURIA	GE	CHIAVARI -	CR	52	56		23
LIGURIA	GE	GENOVA "MARASSI"	CC	532	699		387
LIGURIA	GE	GENOVA "PONTEDECIMO"	CC	96	142	65	75
LIGURIA	IM	IMPERIA -	CC	53	72		44
LIGURIA	IM	SANREMO -	CC	223	269		168
LIGURIA	SP	LA SPEZIA -	CC	151	160		87
LOMBARDIA	BG	BERGAMO "Don Fausto RESMINI"	CC	319	534	37	259
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO	CC	185	335		175
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "VERZIANO"	CR	71	121	39	41
LOMBARDIA	CO	COMO -	CC	226	403	54	229
LOMBARDIA	CR	CREMONA -	CC	394	478		315
LOMBARDIA	LC	LECCO -	CC	53	81		49
LOMBARDIA	LO	LODI -	CC	45	82		40
LOMBARDIA	MI	BOLLATE "II C.R."	CR	1.267	1.261	107	488
LOMBARDIA	MI	MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	753	957	85	572
LOMBARDIA	MI	MONZA -	CC	411	677		333
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	918	1.324		370
LOMBARDIA	MN	MANTOVA -	CC	97	143	3	88
LOMBARDIA	PV	PAVIA -	CC	516	656		370

LOMBARDIA	PV	VIGEVANO -	CR	242	386	82	203
LOMBARDIA	PV	VOGHERA "N.C."	CC	341	344		39
LOMBARDIA	SO	SONDRIO -	CC	26	36		19
LOMBARDIA	VA	BUSTO ARSIZIO -	CC	240	408		234
LOMBARDIA	VA	VARESE -	CC	53	94		41
MARCHE	AN	ANCONA -	CC	256	309		117
MARCHE	AN	ANCONA "BARCAGLIONE"	CR	100	98		40
MARCHE	AP	ASCOLI PICENO -	CC	103	99		21
MARCHE	AP	FERMO -	CR	41	55		14
MARCHE	PS	FOSSOMBRONE -	CR	182	96		2
MARCHE	PS	PESARO -	CC	153	220	27	87
MOLISE	CB	CAMPOBASSO -	CC	106	123		32
MOLISE	CB	LARINO -	CC	119	138		21
MOLISE	IS	ISERNIA -	CC	50	54		17
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA"	CC	233	186		117
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "SAN MICHELE"	CR	265	276		119
PIEMONTE	AT	ASTI -	CR	205	265		22

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari.
Situazione al 30 giugno 2023

Regione di detenzione	Sigla Provincia	Istituto	Tipo istituto	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti presenti		di cui stranieri
					totale	donne	
PIEMONTE	BI	BIELLA -	CC	395	349		149
PIEMONTE	CN	ALBA "G. MONTALTO"	CR	138	38		12
PIEMONTE	CN	CUNEO -	CC	433	330		175
PIEMONTE	CN	FOSSANO -	CR	136	88		39
PIEMONTE	CN	SALUZZO "R. MORANDI"	CR	441	352		14
PIEMONTE	NO	NOVARA -	CC	156	183		48
PIEMONTE	TO	IVREA -	CC	195	210		70
PIEMONTE	TO	TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE	CC	1.118	1.425	126	658
PIEMONTE	VB	VERBANIA -	CC	53	68		10
PIEMONTE	VC	VERCELLI -	CC	231	296	30	136
PUGLIA	BA	ALTAMURA -	CR	52	81		5
PUGLIA	BA	BARI "F. RUCCI"	CC	294	454		95
PUGLIA	BA	TURI -	CR	107	155		18
PUGLIA	BR	BRINDISI -	CC	120	196		16
PUGLIA	BT	TRANI -	CC	447	399		44
PUGLIA	BT	TRANI -	CRF	32	42	42	6
PUGLIA	FG	FOGGIA -	CC	364	645	39	98
PUGLIA	FG	LUCERA -	CC	137	151		56
PUGLIA	FG	SAN SEVERO -	CC	61	90		22
PUGLIA	LE	LECCE "N.C."	CC	798	1.124	82	154
PUGLIA	TA	TARANTO -	CC	500	800	45	70
SARDEGNA	CA	ARBUS "IS ARENAS"	CR	176	80		54
SARDEGNA	CA	CAGLIARI "E. SCALAS"	CC	561	575	28	109
SARDEGNA	CA	ISILI -	CR	130	78		42
SARDEGNA	NU	LANUSEI "SAN DANIELE"	CC	33	25		1
SARDEGNA	NU	NUORO -	CC	378	192		9
SARDEGNA	NU	ONANI "MAMONE"	CR	292	136		94
SARDEGNA	OR	ORISTANO "S. SORO"	CR	267	252		12
SARDEGNA	SS	ALGHERO "G. TOMASIELLO"	CR	156	110		28
SARDEGNA	SS	SASSARI "G. BACCHIDDU"	CC	454	429	17	119
SARDEGNA	SS	TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS"	CR	170	170		7

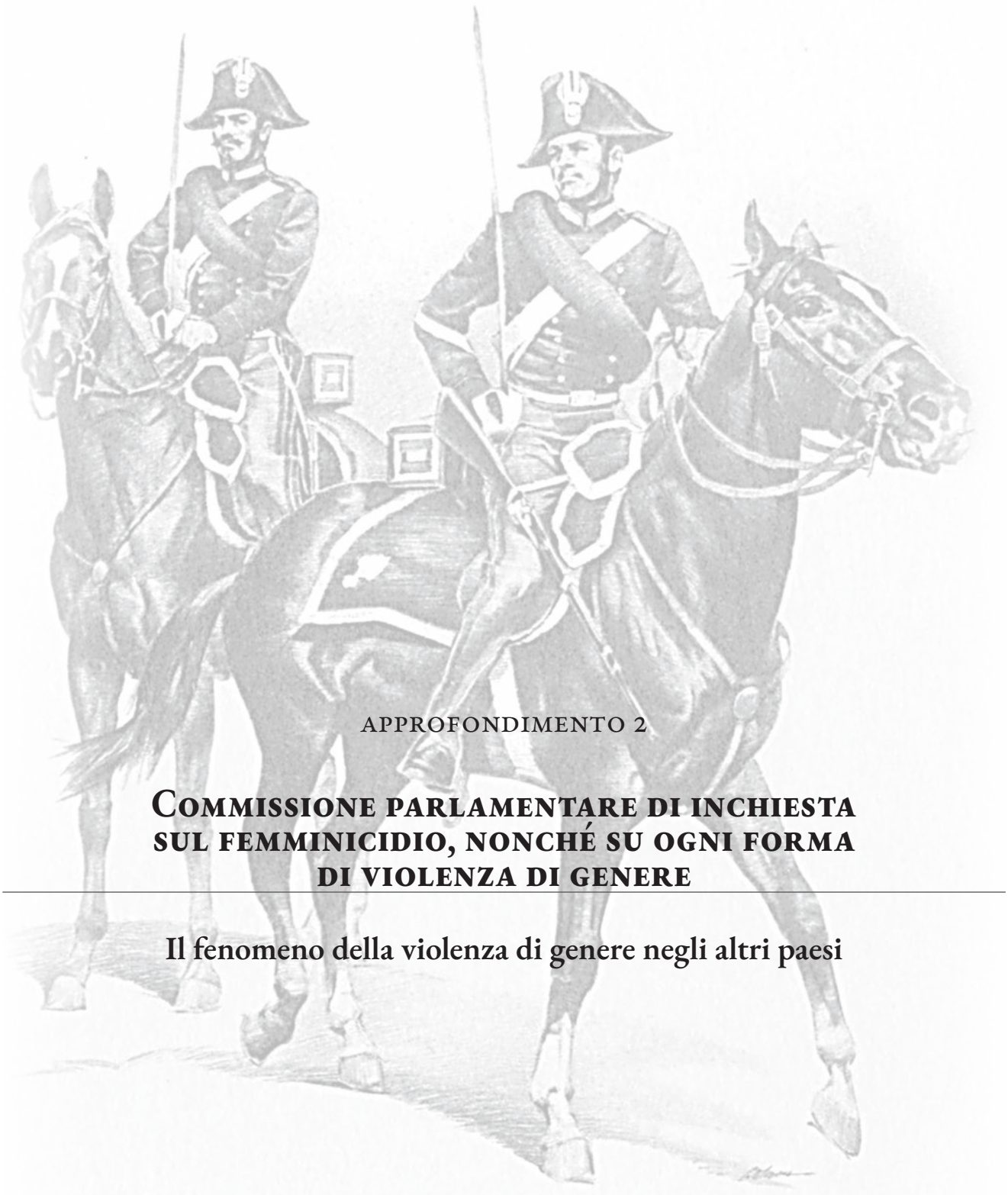
SICILIA	AG	AGRIGENTO “P. DI LORENZO”	CC	283	328	57	72
SICILIA	AG	SCIACCA -	CC	73	39		15
SICILIA	CL	CALTANISSETTA -	CC	180	229		29
SICILIA	CL	GELA -	CC	48	62		9
SICILIA	CL	SAN CATALDO -	CR	135	96		11
SICILIA	CT	CALTAGIRONE -	CC	541	394		73
SICILIA	CT	CATANIA “BICOCCA”	CC	136	203		17
SICILIA	CT	CATANIA “PIAZZA LANZA”	CC	279	328	41	43
SICILIA	CT	GIARRE -	CC	58	68		8
SICILIA	EN	ENNA “L. BODENZA”	CC	169	195		29
SICILIA	EN	PIAZZA ARMERINA -	CC	49	60		13
SICILIA	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO -	CC	414	209	3	27
SICILIA	ME	MESSINA -	CC	302	212	39	26
SICILIA	PA	PALERMO “A. LORUSSO” PAGLIARELLI	CC	1.164	1.311	83	140
SICILIA	PA	PALERMO “C. DI BONA” UCCIARDONE	CR	571	415		77
SICILIA	PA	TERMINI IMERESE “A. BURRAFATO”	CC	97	91		14
SICILIA	RG	RAGUSA -	CC	196	182		63
SICILIA	SR	AUGUSTA -	CR	364	489		43
SICILIA	SR	NOTO “A. BONINCONTRO”	CR	176	145		1

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari.
Situazione al 30 giugno 2023

Regione di detenzione	Sigla Provincia	Istituto	Tipo istituto	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti presenti		di cui stranieri
					totale	donne	
SICILIA	SR	SIRACUSA -	CC	545	629		76
SICILIA	TP	CASTELVETRANO -	CC	44	56		12
SICILIA	TP	FAVIGNANA “G. BARRACO”	CR	89	79		17
SICILIA	TP	TRAPANI “P. CERULLI”	CC	563	509	1	92
TOSCANA	AR	AREZZO -	CC	108	38		14
TOSCANA	FI	FIRENZE “MARIO GOZZINI”	CC	92	75		41
TOSCANA	FI	FIRENZE “SOLLICCIANO”	CC	473	450	46	287
TOSCANA	GR	GROSSETO -	CC	15	24		11
TOSCANA	GR	MASSA MARITTIMA -	CC	48	28		8
TOSCANA	LI	LIVORNO -	CC	391	285		75
TOSCANA	LI	LIVORNO “GORGONA”	CR	89	70		39
TOSCANA	LI	PORTO AZZURRO “P. DE SANTIS”	CR	334	316		177
TOSCANA	LU	LUCCA -	CC	63	76		40
TOSCANA	MS	MASSA -	CR	174	227		102
TOSCANA	PI	PISA -	CC	197	254	28	144
TOSCANA	PI	VOLTERRA -	CR	189	181		51
TOSCANA	PO	PRATO -	CC	589	509		243
TOSCANA	PT	PISTOIA -	CC	76	63		32
TOSCANA	SI	SAN GIMIGNANO -	CR	243	322		15
TOSCANA	SI	SIENA -	CC	58	72		33
TRENTINO ALTO ADIGE	BZ	BOLZANO -	CC	88	119		77
TRENTINO ALTO ADIGE	TN	TRENTO “SPINI DI GARDOLO”	CC	420	353	35	214
UMBRIA	PG	PERUGIA “NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE”	CC	363	346	59	200
UMBRIA	PG	SPOLETO -	CR	460	446		58
UMBRIA	TR	ORVIETO -	CR	97	108		38
UMBRIA	TR	TERNI -	CC	422	519		116

VALLE D'AOSTA	AO	BRISSOGNE "AOSTA"	CC	181	116		65
VENETO	BL	BELLUNO -	CC	90	85		49
VENETO	PD	PADOVA -	CC	188	145		97
VENETO	PD	PADOVA "N.C."	CR	438	614		290
VENETO	RO	ROVIGO -	CC	211	233		95
VENETO	TV	TREVISO -	CC	138	218		100
VENETO	VE	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	112	80	80	35
VENETO	VE	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	159	204		113
VENETO	VI	VICENZA -	CC	276	360		153
VENETO	VR	VERONA "MONTORIO"	CC	335	542	51	318
TOTALE				**51.187**	**57.525**	**2.512**	**17.987**





APPROFONDIMENTO 2

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Il fenomeno della violenza di genere negli altri paesi

Fonte: Senatrice Valeria Valente, Senato della Repubblica, XVIII legislatura. Doc. XXII-*bis* n. 5.

Come viene sanzionato negli altri Paesi il fenomeno della violenza di genere

I. Francia

Sino ad alcuni anni fa l'ordinamento francese non poteva annoverarsi tra quelli di riferimento per le materie oggetto di questa relazione. La prospettiva ha iniziato a mutare, in particolare nel momento in cui l'approvazione della Convenzione di Istanbul ha cominciato a far sentire il proprio peso nel dibattito pubblico.

A partire da quel momento, il legislatore ha quindi introdotto diverse soluzioni normative innovative, ma non sempre operando in modo organico e coordinato con quanto precedentemente previsto. L'impatto delle novità sul sistema in termini di reale efficacia è tuttavia ancora difficile da valutare, vista la scarsa distanza temporale.

1.1 La repressione della violenza

1.1.2 La disciplina del codice penale

Il codice penale francese contempla differenti e specifiche fattispecie delittuose per punire le varie forme di violenza.

Con particolare riguardo alla sfera sessuale il diritto penale francese mantiene la distinzione, un tempo appartenente anche al diritto penale italiano, tra congiunzione carnale o penetrazione sessuale (articoli 222-23 e seguenti) e aggressioni sessuali, intese come atti di libidine violenti o abusi sessuali commessi con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa (articoli 222-22 e seguenti). Per quanto attiene alla violenza sessuale di gruppo – è opportuno precisare – il diritto penale francese non contempla una fattispecie *ad hoc*, ma considera la partecipazione di più persone riunite come circostanza aggravante del delitto di stupro e di altre aggressioni sessuali.

Lo stupro – definito come atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commesso con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa – è punito fino a quindici anni di carcere. Gli articoli 222-24 e seguenti prevedono una serie di circostanze aggravanti. Nel caso in cui dalla violenza derivi la morte della vittima l'articolo 222-25 prevede fino a trent'anni di reclusione (è previsto l'ergastolo ai sensi dell'articolo 222-26 quando la morte è accompagnata o seguita da torture o atti di barbarie). Le aggressioni sessuali sono punite fino a cinque anni di carcere e una pena pecuniaria di 75.000 euro (articolo 222-27). È importante rilevare come lo stesso codice (articolo 222-22) preveda con riguardo ai reati sessuali l'irrilevanza di una relazione o di un rapporto di coniugio fra l'autore e la vittima. Se non sussistono perciò dubbi circa la punibilità degli stupri e delle altre aggressioni sessuali commessi nell'ambito di una relazione di coppia, non vi sono al contempo elementi che prevedono di per sé un aggravamento in tali circostanze.

D'altro canto la corposa legge n. 2017-86 ha stabilito il riconoscimento della circostanza aggravante del «sesso» quando un reato è preceduto, accompagnato o seguito da parole, scritti, immagini, oggetti o atti di qualsiasi genere che ledono l'onore o la considerazione della vittima o di un gruppo di persone a cui appartiene la vittima a causa del suo sesso, orientamento sessuale o identità di genere vera o presunta.

Il codice penale, inoltre, contempla uno specifico reato di molestie sessuali (articolo 222-33 che funge da norma di chiusura del paragrafo dedicato alle «*autres agressions sexuelles*»). Commette tale reato chiunque (anche più persone) rivolge ripetutamente osservazioni o comportamenti a connotazione sessuale o sessisti che sono offensivi per la dignità a causa del loro carattere degradante o umiliante o creano comunque una situazione intimidatoria, ostile o offensiva. Tali condotte sono punite con una pena fino a due anni di reclusione e con una multa fino a 30.000 euro. Sono previste anche in questo caso una serie di circostanze aggravanti (minore età, abuso di autorità, particolare vulnerabilità della vittima, ecc...). In queste ipotesi è prevista la pena fino a tre anni di reclusione e la sanzione pecuniaria fino a 45.000 euro.

A differenza di quanto accade nell'ordinamento tedesco, come si vedrà, in Francia la molestia non necessita di un contatto fisico per essere punita, ma si connota per la ripetitività (anche se c'è l'eccezione dell'articolo 222-33-II) alla quale viene collegato l'ulteriore requisito della possibilità di determinare conseguenze sul benessere psicofisico della vittima. La molestia ripetuta, pertanto, non è punita solo quando ha connotazioni sessuali o sessiste, ma anche in tutti gli altri casi, sempre che possa portare alle conseguenze cui si è appena accennato. Ad esse è dedicata una specifica sezione, la 3-*bis*, rubricata «molestie morali», nella quale funge da fattispecie base la molestia semplice dell'articolo 222-33-2-2. Le ipotesi speciali, punite in modo più severo, sono due, entrambe caratterizzate dal contesto in cui avvengono. La prima riguarda il contesto lavorativo e potrebbe essere avvicinata al fenomeno del *mobbing* che, come noto nell'esperienza delle Consigliere di parità, pur non manifestandosi sempre da uomo a donna è fortemente sbilanciato dal punto di vista del genere. La seconda, descritta all'articolo 222-33-2-1, prevede il reato di molestia morale destinato a

operare all'interno della coppia. Tale fattispecie consiste nel rivolgere osservazioni al coniuge o al *partner* convivente o compiere atti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di vita con conseguente alterazione della salute fisica o psichica. Il reato è punito fino a tre anni di carcere. Si tratta di una fattispecie certamente particolare, ma del tutto in linea con il quadro generale delle molestie tratteggiato dal legislatore francese che, per il contesto domestico, ha scelto di predisporre una fattispecie separata e aggravata.

All'interno dell'ordinamento transalpino essa può rivestire quella funzione di spartiacque, nell'apertura di un'indagine, svolta in Italia dall'articolo 572 del codice penale che, tuttavia, per consuetudine (più che per necessità linguistica) vede interpretare la condotta tipica del «maltrattamento» come una violenza che certo può essere multiforme (psicologica, economica, ecc.), ma che difficilmente manca di un connotato di aggressione fisica. La fattispecie francese è, invece, formulata in modo tale da poter certamente prescindere da una violenza «di contatto», collocando il baricentro nell'evento, ovvero il peggioramento delle condizioni di vita e di salute della vittima.

D'altra parte, se vi fosse interesse in Italia a raggiungere il medesimo obiettivo dando maggior peso alla dimensione psicologica della violenza, più che una modifica legislativa, sarebbe necessario un maggiore investimento nella formazione della magistratura circa le caratteristiche e le conseguenze a medio e lungo termine della violenza non fisica. Tornando alla norma francese, sono previsti aggravamenti di pena quando tali atti abbiano provocato una incapacità lavorativa parziale o totale, o siano stati commessi alla presenza di un minore di età. In questi casi è prevista l'applicazione di una pena pecuniaria fino a 45.000 euro nei casi di incapacità lavorativa parziale e fino a 75.000 euro (e fino a cinque anni di reclusione) nei casi più gravi.

Tali sanzioni trovano applicazione anche nei casi in cui i fatti siano posti in essere da persona già legata da coniugio o da pregressa convivenza, venendo in questo caso a porsi in parallelo rispetto alla tutela assicurata in Italia, non già dal 572 del codice penale, ma dal secondo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale. Pene ancora più severe (fino a dieci anni di reclusione e una pena pecuniaria di 150.000 euro) sono previste nel caso in cui le condotte spingano la vittima al suicidio, sia stato esso anche solo tentato. In questo caso, in Italia, la riconduzione del suicidio della vittima alla fattispecie circostanziata del terzo comma dell'articolo 572, sia pur non impossibile, sarebbe comunque di ardua dimostrazione da parte di una pubblica accusa senza dubbio assai determinata. Percorso alternativo, ma comunque complesso, vede la riconduzione al reato di istigazione al suicidio (articolo 580 del codice penale) rispetto al quale vi sono isolate pronunce (ad esempio la decisione del tribunale di Napoli del 2020 resa nel caso di Arianna Flagiello). Si vedrà *infra* come la questione sia oggetto di attenzione anche da parte della legislazione indiana e delle corti superiori tedesche.

Di recente introduzione è la contravvenzione di disprezzo sessista. Ai sensi dell'articolo 621-1 commette «*outrage sexiste*» chiunque, fuori dai casi indicati nei citati reati di molestie, rivolge a una persona qualsiasi epiteto o comportamento connotato in modo sessuale o sessista che sia offensivo per la sua dignità a causa del suo carattere degradante o umiliante o che la ponga in una situazione intimidatoria, ostile o offensiva.

La sanzione è l'ammenda di contravvenzioni della 4a classe (da 90 euro a 750 euro) e 5a classe (fino a 1500 euro e 3000 euro) se il disprezzo è commesso con circostanze aggravanti (da una persona che abusa della sua autorità, su un minore di quindici anni, una persona vulnerabile o in una situazione precaria, da più persone, nel trasporto pubblico, a causa di un orientamento sessuale). L'autore può anche essere obbligato a finanziare la sua partecipazione a uno *stage* nella lotta contro il sessismo e la consapevolezza dell'uguaglianza tra donne e uomini.

Nel caso dell'articolo 621-1 non siamo di fronte a condotte ripetute e non v'è alcun riferimento alle conseguenze sulla salute psicofisica della vittima. Si tratta a tutti gli effetti di una fattispecie diretta a sanzionare epiteti e condotte rivolti spesso a moltissime donne per strada.

All'interno del codice penale francese è opportuno segnalare il reato di ripresa e diffusione delle immagini della violenza (articolo 222-33-3). La disposizione oltre a equiparare anche sul piano sanzionatorio la condotta dico lui che riprende le scene di violenza a quella dell'autore della violenza stessa, punisce con una pena detentiva fino a cinque anni e una sanzione pecuniaria fino a 75.000 euro la diffusione delle suddette immagini. Come si vedrà più nel dettaglio rispetto alla Germania, la diversa disciplina generale del concorso di persone nel reato prevista dal codice penale italiano non rende necessaria l'introduzione di simili fattispecie nel nostro ordinamento per punire come correi chi esegue violenza sul corpo della vittima e chi ne rafforza il proposito riprendendo la scena. L'ordinamento francese contempla, inoltre, uno specifico reato volto a sanzionare le condotte di *revenge porn*. L'articolo 226-2-1 del codice penale punisce infatti coloro che, contro la volontà della vittima, diffondono materiale

privato a carattere sessuale fino a due anni di reclusione e con una pena pecuniaria fino a 60.000 euro. Ai sensi dell'articolo 226-3-1 è punito, altresì, fino a un anno di reclusione e con la multa fino a 15.000 euro il fatto di utilizzare qualsiasi mezzo per vedere le parti intime di una persona nascoste alla vista di terzi, in assenza del consenso della persona. Nel 2013 è stato introdotto nel codice, all'articolo 222-14-4, il reato di costrizione al matrimonio. Tale reato punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 45.000 euro, il fatto di obbligare una persona a contrarre un matrimonio o un'unione all'estero ovvero di usare manovre ingannevoli per indurlo a lasciare il territorio della Repubblica a tal fine. Ancora, l'articolo 227-4-2 sanziona fino a dieci anni di reclusione e una pena pecuniaria fino a 15.000 euro la violazione delle misure di protezione applicate dal giudice civile anche di un altro paese europeo (in applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013) nei casi di violenza domestica. Per quanto riguarda, infine, le mutilazioni genitali femminili, il codice penale francese non contempla una fattispecie penale *ad hoc*. L'articolo 222-9 stabilisce infatti, in via generale, che le violenze che comportano mutilazioni o invalidità permanente sono punibili fino a dieci anni di reclusione e una multa fino a 150.000 euro. Invero, tale norma potrebbe astrattamente esser fatta valere anche per la circoncisione maschile. Le mutilazioni sessuali vengono in specifico rilievo (anche in questo caso per entrambi i sessi) solo nel caso in cui la vittima sia un minore di età: l'articolo 227-24-1 punisce, fino a cinque anni di reclusione e con la multa di 75.000 euro, il fatto di fare offerte o promesse a un minore o di offrirgli doni, regali o vantaggi, o di usare pressioni o costrizioni di qualsiasi tipo contro di lui, in modo che si sottometta alla mutilazione sessuale, quando tale mutilazione non sia stata effettuata. Le stesse pene si applicano all'istigazione diretta ad altri a commettere mutilazioni sessuali sulla persona di un minore, quando tale mutilazione non sia stata eseguita. L'introduzione di tali norme è stata ritenuta necessaria perché, in base alle comuni regole sul tentativo, le condotte appena descritte non sarebbero punibili come forma tentata delle lesioni di cui al citato articolo 222-9, costituendo atti prodromici ad esso.

1.1.3 Ulteriori misure per il contrasto delle discriminazioni e delle molestie

Nell'ordinamento francese si riscontrano molte altre disposizioni, oltre al codice penale, che intervengono nei fenomeni di violenze di genere e molestie.

Di particolare interesse è la tutela dell'uguaglianza tra uomo e donna nell'ambito lavorativo. Senza pretesa di esaustività, si segnala che il Codice del lavoro e lo statuto generale della funzione pubblica (articolo 6-*bis* della legge n. 83-634) sanzionano i comportamenti sessisti o eventuali discriminazioni ad essi connesse verificatesi nei luoghi di lavoro. In particolare il *Code du travail* all'articolo L1153-1 precisa che le molestie sessuali sono costituite da parole o atti ripetuti contro una persona, senza contatto fisico, al fine di ottenere per sé stessi o un terzo un atto di natura sessuale o di danneggiare la dignità o l'integrità fisica omentale della vittima. Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'articolo L1153-5 del *Code du travail*, ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, porre fine e sanzionare i fenomeni di molestie sessuali sul luogo di lavoro. In tutti i luoghi di lavoro, i lavoratori devono essere informati sulla normativa anti-molestie sessuali e in particolare sul contenuto dell'articolo 222-33 del codice penale, nonché delle possibili azioni civili e penali esercitabili.

La citata legge n. 2017-86 (modificata nel 2018, 2019 e 2020) prevede inoltre che nessun dipendente pubblico debba essere sottoposto ad atti sessisti, definiti come qualsiasi atto correlato al sesso di una persona, il cui oggetto o effetto è quello di minarne la dignità o di creare un ambiente intimidatorio, ostile o degradante, umiliante o offensivo (articolo 165). La legge apre la possibilità alle associazioni nel campo dei diritti delle donne di poter esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile in reati e delitti sessisti con il consenso di uno dei beneficiari di una vittima deceduta(articolo 206). Inoltre, le donne minacciate di matrimonio forzato sono incluse nei gruppi prioritari per l'accesso agli alloggi sociali (articolo 70). Accanto alla cornice normativa, si segnala anche la creazione di un apposito registro di organismi preposti al monitoraggio dei fenomeni discriminatori, che fungono da stimolo per l'attività del legislatore. Con decreto n. 2013-8 del 3 gennaio 2013 – novellato dal decreto n. 2019-134 del 26 febbraio 2019 – è stato istituito l'*Haut Conseil à l'égalité entre lesfemmes et les hommes* (HCE), chiamato a rapportarsi con il Primo ministro e con il Ministro incaricato dei diritti delle donne. Esso redige rapporti tematici, trasmessi anche al Parlamento, ed è organizzato in cinque commissioni, tra cui quella sulla violenza di genere: la commissione «violenze di genere» è presieduta dal segretario generale della Missione interministeriale per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta alla tratta di esseri umani (sui cui si veda *infra*). L'attività dell'Alto Consiglio, per quanto qui di interesse, valuta i piani nazionali di contrasto alle violenze contro le donne, focalizzando

l'attenzione sugli aspetti non del tutto conosciuti o ancora tollerati. Di recente, l'Alto Consiglio ha enfatizzato il tema della violenza coniugale e della necessità di stabilire per legge una presunzione di coercizione quando un adulto commette un atto sessuale su un minore di 13 anni.

2. La prevenzione della violenza

In tema di prevenzione, si segnala la creazione della Missione interministeriale per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta alla tratta di esseri umani (MIPROF), decisa dal Comitato interministeriale per i diritti delle donne il 30 novembre 2012 e disciplinata dal decreto n. 2013-7 del 3 gennaio 2013, modificato prima nel 2016 e successivamente dal decreto n. 2020-1592 del 16dicembre 2020. Tale Missione svolge tre funzioni principali:

- la creazione di un piano nazionale di formazione per professionisti sulla violenza contro le donne;
- un ruolo di osservatorio nazionale sulla violenza contro le donne attraverso la missione di «raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e dati relativi alla violenza contro le donne»;
- il coordinamento nazionale della lotta alla tratta di esseri umani.

La *Mission interministérielle pour la protection des femmes contre lesviolences et la lutte contre la traite des êtres humains* (MIPROF) è posta sotto l'autorità del Ministro responsabile dei diritti delle donne. La natura trasversale della violenza contro le donne e della tratta di esseri umani, che rientrano nella sfera di intervento di molti Ministeri, ha reso necessario attribuire una dimensione interministeriale a questa missione, composta da esperti delle varie amministrazioni che si occupano di violenza sulle donne e tratta di esseri umani. La MIPROF partecipa attivamente allo sviluppo e all'attuazione di politiche pubbliche per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta alla tratta di esseri umani e ha censito anche gli osservatori territoriali sulla violenza alle donne.

A livello governativo, nel V Piano interministeriale di mobilitazione e di lotta contro tutte le violenze alle donne – elaborato periodicamente dal Ministero per l'uguaglianza tra donne e uomini, per la diversità e l'uguaglianza di possibilità – si fa leva sull'avvio di campagne informative volte a demolire gli stereotipi sessisti che costituiscono il terreno fertile perla violenza sulle donne. Tali azioni di sensibilizzazione sono tanto più necessarie in quanto spesso la mancanza di informazioni, specialmente tra le giovani donne (18-25 anni), è di ostacolo alla rilevazione e alla denuncia degli abusi.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione professionale (iniziale e continua) degli operatori, i quali hanno un ruolo cruciale da svolgere in termini di identificazione e orientamento, sia nel campo della salute, della sicurezza, sociale, giudiziario, dell'istruzione. Anche in questo campo, numerose azioni sono state intraprese dalla MIPROF, con un approccio multidisciplinare, viste le molteplici figure professionali coinvolte. La formazione sulla violenza di genere e sessuale contro le donne consente ai professionisti di acquisire una conoscenza delle diverse forme di violenza dei loro meccanismi e delle loro conseguenze per le donne vittime, nonché le opportune tecniche professionali per meglio identificare, supportare e guidare le vittime. Per quanto concerne la scuola, l'educazione alla sessualità è un compito rientrante nelle competenze del Ministero dell'educazione nazionale, della giovinezza e dello sport e ha come obiettivo, fra l'altro, la prevenzione della violenza e della cyberviolenza sessuale e sessista. L'educazione sessuale non è una disciplina a sé stante ma si sviluppa attraverso tutti i tipi di educazione, in particolare scienze della vita e della terra, educazione morale e civica, storia-geografia, lingua francese. Almeno una sessione annuale di informazione e sensibilizzazione sui bambini vittime di abusi, in particolare sulla violenza domestica di natura sessuale, è inclusa nell'orario scolastico. Quanto all'esposizione dei minori a immagini pornografiche, le scuole installano meccanismi per selezionare o controllare le informazioni messe a disposizione degli studenti, sensibilizzando questi ultimi sugli usi di *internet* e sui rischi che ne possono derivare. Il Ministero mette a disposizione un portale dedicato.

Sempre in un'ottica di prevenzione, ancor prima che di repressione, vanno letti i seguenti provvedimenti di recente riforma. Così, la disciplina codicistica è stata novellata, fra l'altro, dalla legge n. 2019-222 di riforma della giustizia che ha introdotto misure dirette ad aumentare l'efficacia degli ordini di protezione, ha esteso le possibilità di porre sotto sorveglianza elettronica mobile persone condannate per violenza domestica, ha sancito l'ipotesi di sfratto dell'autore della violenza domestica dalla casa coniugale come parte delle alternative all'azione penale e ha creato un tribunale penale dipartimentale di primo grado, per tre anni, su base sperimentale. Si tratta di misure dirette a controllare il pericolo «dalla fonte», cercando davvero di intervenire prima che l'azione criminale si sviluppi nella sua interezza giungendo a risultati più gravi. Tali novità, così recenti da essere non valutabili nel loro impatto, si caratterizzano per una grande attenzione al controllo dell'autore della

violenza e al suo ruolo, non solo per condannarlo e punirlo, ma in particolare per impedirgli di nuocere.

In questo solco è al momento in fase di sperimentazione un'iniziativa ad opera del Ministero della giustizia che consiste in una sorta di forma blanda di custodia cautelare in attesa del processo, fortemente caratterizzata però dal punto di vista trattamentale. Agli accusati è fatto divieto di entrare in contatto con la vittima e, anziché in carcere, hanno domicilio temporaneo in alloggi statali con un accompagnamento sociale stretto (una sorta di *probation officer* di matrice inglese, che interviene prima dell'eventuale condanna). Se i riscontri sono positivi, questo accompagnamento precondanna potrebbe continuare, in caso di condanna, anche dopo di essa. Al momento la sperimentazione è in corso ora a Colmar e a Nîmes. Vi sono due giuristi/e incaricati della valutazione giuridica di tale innovazione mentre a due sociologi/che è affidata quella sociologica.

Certamente, fuori da una logica di stretta retribuzione, tale sperimentazione non va inquadrata come ingiustificata concessione al reo, che dopo la condanna che lo riconosce colpevole può andare incontro a una forma meno afflittiva di pena.

Oltre ad avere potenziali vantaggi dal punto di vista trattamentale, non è da escludere che una modalità di espiazione della pena di questo tipo non possa essere maggiormente gradita alla vittima stessa. Il reo non detenuto può continuare a lavorare provvedendo più rapidamente a risarcire la vittima e continuando a mantenere eventuali figli comuni. La vittima potrebbe sentirsi comunque protetta grazie alla presenza del *probation officer* e delle misure di controllo. La condanna e le altre obbligazioni del reo garantirebbero alla vittima la riaffermazione della giustizia, alleggerendo per essa sensi di colpa (ingiustificati ma presenti) rispetto allo stigma carcerario cui la sua denuncia ha portato il padre dei propri figli. Anziché stimolato ad alimentare desideri di vendetta, il reo sarebbe più velocemente stimolato a costruirsi una nuova vita senza ulteriori contatti con la vittima. Pur con le dovute attenzioni, la citata sperimentazione andrebbe ulteriormente studiata e approfondita.

A ciò si aggiunga la legge n. 2016-1547 (ribadita dalla legge n. 2020-936) che modificando l'articolo 373-2-10 del codice civile, ha espressamente previsto il divieto di mediazione familiare nei casi di violenza all'interno della coppia o contro il bambino, sulla falsariga di quanto accade in Spagna. Si dà così un'interpretazione restrittiva di quanto disposto a proposito della mediazione dalla Convenzione di Istanbul.

3. Interventi di protezione e supporto delle vittime

In materia di servizi per la protezione alle vittime di violenza, il codice civile dedica il titolo XIV alle misure di protezione delle vittime di violenza. L'articolo 515-9 del codice civile specifica che il giudice del tribunale di famiglia può emettere urgentemente un ordine di protezione quando la violenza all'interno della coppia, anche in assenza di convivenza, o da parte di un ex coniuge, di un ex *partner* vincolato da un patto di solidarietà civile o di un ex *partner*, anche quando non c'è mai stata convivenza, può mettere in pericolo la vittima o uno o più figli. In questi casi, il giudice può, fra l'altro (articolo 515-11):

- vietare al convenuto di ricevere o incontrare determinate persone appositamente designate dal giudice del tribunale di famiglia, nonché di entrare in contatto in qualsiasi modo con loro;
- vietare al convenuto di recarsi in determinati luoghi appositamente designati dal giudice del tribunale di famiglia in cui si trova abitualmente la vittima;
- proibire al convenuto di possedere o portare un'arma;
- offrire all'imputato assistenza sanitaria, sociale o psicologica o un percorso di responsabilità per la prevenzione e la lotta alla violenza all'interno della coppia e sessista. In caso di rifiuto dell'imputato, il giudice per gli affari di famiglia ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero;
- decidere sulla residenza separata dei coniugi. Il godimento della residenza coniugale è concesso, salvo un ordine appositamente giustificato da circostanze specifiche, al coniuge che non sia l'autore della violenza, anche se costei ha beneficiato in un primo momento o ancora al momento della decisione di un alloggio urgente, come casa-rifugio. In questo caso l'assunzione di responsabilità per i relativi costi può essere a carico del coniuge violento;
- decidere sulla sistemazione comune dei *partner* legati da un patto civile di solidarietà o dei conviventi. Il godimento della sistemazione comune è concesso, salvo che non sia giustificato da specifiche circostanze, al *partner* vincolato da un patto civile di solidarietà o al convivente che non sia l'autore della violenza;
- decidere sui termini di esercizio della potestà genitoriale e sui termini del diritto di visita e alloggio, nonché, ove applicabile, sul contributo alle spese di matrimonio per le coppie

sposate, sugli aiuti materiali per i *partner* di un patto civile di solidarietà e sul contributo al mantenimento e all'istruzione dei figli.

Sempre sullo stesso tema, il rapporto dell'Alto Consiglio del 9novembre 2020, *Violences conjugales. Garantir la protection des femmesvictimes et de leurs enfants tout au long de leur parcours,* oltre a riepilogare tutti gli strumenti di ascolto, sostegno e protezione, sollecita la diffusione di una cultura della protezione giudiziaria delle donne vittime e dei loro figli, inaugurando un percorso duraturo di «uscita» dalla violenza. Sul sito istituzionale del Ministero per l'uguaglianza tra donne e uomini, per la diversità e l'uguaglianza di possibilità sono indicati gli strumenti di supporto per abusi e violenze, con particolare riferimento anche alla crisi sanitaria in atto, che ha visto acuirsi i casi di violenza coniugale. Tra questi, oltre alle linee telefoniche dedicate, vi è anche un portale che fornisce materiale informativo, informazioni utili per segnalare casi di violenza o per chiedere aiuto, per cercare un'associazione di protezione nazionale o sul territorio. Inoltre, nel V Piano interministeriale di mobilitazione e di lotta contro tutte le violenze alle donne si accenna al rafforzamento dei luoghi di ascolto e di accoglienza delle vittime, nonché dei presidi delle autorità competenti. Sempre per supportare le vittime, si prevedono azioni di sostegno delle donne anche nel percorso giudiziario, a partire dalle modalità di denuncia, alla raccolta delle prove, fino alle diverse fasi del processo. Sempre nel V Piano di mobilitazione e di lotta contro tutte le violenze alle donne si fa riferimento all'esigenza di aiutare le vittime ad uscire dalla violenza anche attraverso il loro reinserimento al lavoro, tenuto conto chela violenza subita costituisce un ulteriore ostacolo all'integrazione professionale, a cui si aggiungono difficoltà più tradizionali quali mancanza di qualifiche, la distanza dal mercato del lavoro, le difficoltà di accesso all'assistenza all'infanzia. Pertanto, si propongono azioni di sensibilizzazione dei servizi per l'impiego e dei contesti lavorativi, anche nell'ottica di scoraggiare comportamenti sessisti.

II. La Germania

Nel panorama internazionale l'esperienza tedesca non costituisce un riferimento in materia di tutela contro la violenza verso le donne nel contesto familiare, a differenza di quanto accade in moltissimi altri ambiti.

In Germania non esiste né una definizione legale di violenza domestica(*'häusliche Gewalt'*), né una legge *ad hoc*; per indicare tale tipologia di crimine, le statistiche della polizia criminale (*polizeiliche Kriminalstatistik, PKS*) utilizzano la nozione di «violenza di coppia» (*Partnerschaftsgewalt*). I crimini compiuti in ambito domestico comportano responsabilità penale ai sensi del codice penale (*Strafgesetzbuch, StGB*); le fattispecie configurabili prescindono dal luogo e dalle circostanze in cui viene perpetrato il reato, pertanto la semplice commissione in ambiente domestico/familiare non comporta l'applicazione di alcuna aggravante.

Ancora oggi, rispetto a queste forme di violenza contro le donne,persiste in Germania una sensibilità che per l'osservatore italiano si potrebbe definire senza dubbio «scarsa». Ciò non dipende dal dato oggettivo: guardando ai soli femminicidi essi sono in numero tale rispetto al totale delle altre morti violente che, in base ai dati dell'*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), la Germania si trova nella parte più alta della classifica nel rapporto donne uccise verso uomini uccisi. Buona parte delle ragioni si collocano probabilmente nella sensibilità particolarmente spiccata verso la *privacy* familiare presente in quel Paese. A solo titolo di esempio si segnala una campagna attualmente assai reclamizzata dal Ministero competente in materia (Ministero « Famiglie,Anziani, Donne e Giovani »). Essa è finalizzata a stimolare la solidarietà tra vicini di casa, nella segnalazione alle forze dell'ordine di episodi di violenza domestica. In tale campagna si riporta un'immagine piuttosto trivializzata in cui un uomo assiste nottetempo a una scena di violenza contro una donna guardando nella vetrata della casa del vicino. La frase, che accompagna l'immagine invita a chiamare la polizia in quanto la violenza sulle donne non è mai una questione privata. Tale passaggio nella considerazione della violenza domestica da questione privata a questione di interesse pubblico, in Italia o in buona parte di essa, può considerarsi fortunatamente consolidata. L'opinione pubblica tedesca è ancora saldamente convinta che il problema della violenza contro le donne sia strettamente connesso all'immigrazione, in particolare a quella turca e a quella proveniente dall'Europa orientale. Ne consegue una speciale attenzione, a differenza di altri Paesi,al supporto delle donne migranti, con azioni pro attive, che tengono conto in particolare delle difficoltà di comprensione della lingua tedesca. La combinazione di questi fattori permette di comprendere per quale motivo il mondo politico tedesco si sia mostrato particolarmente solerte nell'intervento dopo i fatti del Capodanno di Colonia nel 2016. Si trattò di condotte, va precisato, tanto discusse sui *social network*, quanto poco chiare nella loro effettiva portata e comunque tristemente non dissimili da quelle avvenute negli anni precedenti, ma per nulla

reclamizzate. I fatti di Colonia hanno determinato un autentico *shock* per il contesto tedesco e sono state determinati perché il Paese ratificasse la Convenzione di Istanbul (comunque ben 4 anni dopo l'Italia) approvando pacchetti di riforme senza precedenti. D'altra parte, riflettendo le caratteristiche degli eventi di Colonia (avvenuti in contesto pubblico e riconducibili a popolazione immigrata), gli interventi legislativi hanno riguardato soprattutto aspetti della violenza contro le donne che avvengono in ambito pubblico o comunque riconducibili ad esso (poco conta dunque che statisticamente la violenza sessuale avvenga anche in Germania con maggiore frequenza fra le mura domestiche). Si comprende pertanto come, guardando all'anno in corso, faccia particolare presa sull'opinione pubblica tedesca la campagna in atto verso la penalizzazione delle molestie verbali in strada, fenomeno presente a livelli diversi in tutto il mondo specie nei contesti urbani e ora noto con l'espressione inglese «*catcalling*». Sempre nel 2021, nella medesima linea, si inserisce il *Gesetz zur besseren Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität* che ha modificato la fattispecie di apologia (del paragrafo140) estendendola anche ai reati futuri. Si confida con ciò di sanzionare e contenere la diffusione di *post* e messaggi su *internet* che, per criticare una donna, ricorrono a espressioni violente e sessualmente connotate, come per esempio: « Speriamo che qualcuno la stupri ».In sintesi, alla minore attenzione verso la dimensione domestica della violenza contro le donne fa, per così dire, da contrappeso un robusto apparato di tutele per garantirne la piena libertà nello spazio pubblico.

2. La repressione della violenza

2.1 Le norme del codice penale

A partire dal 1969 la disciplina tedesca dei reati sessuali è stata ripetutamente sottoposta a riforme ispirate a obiettivi diversi, come mai era accaduto prima a nessuna area del diritto penale in Germania. Tuttavia, almeno in un primo momento, l'ordinamento ha tardato ad adattarsi alla novità dell'introduzione della Convenzione di Istanbul e, fino a settembre 2015, il Ministero di giustizia federale riteneva ancora sufficiente la protezione offerta dal codice penale tedesco, non vedendosi la necessità di intervenire. Successivamente, il dibattito pubblico e le richieste di riforma si sono sempre più rafforzate, in particolare per colmare le lacune di protezione presenti, e il dibattito si è definitivamente acceso a seguito dei già citati eventi nella notte di Capodanno 2016 a Colonia. Si è provveduto perciò ad approvare un'ampia riforma entrata in vigore nel novembre 2016 che, tra l'altro, ha rinnovato completamente la disciplina dei reati di violenza sessuale adeguandoli al disposto dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul (che tuttavia è entrata in vigore in Germania solo nel 2018) caratterizzato da una altissima considerazione dell'elemento del consenso nei reati sessuali. L'ordinamento tedesco non è certo il primo ad aver introdotto simili riforme, ma è interessante considerare questi aspetti per due ragioni. In primo luogo la novella tedesca è stata preceduta da un ampio dibattito pubblico e ha prodotto un vero e proprio cambio di equilibri, trai maggiori Paesi europei, sul punto della disciplina dei reati di violenza sessuale (influenzando tra l'altro l'attuale dibattito penalistico spagnolo). In secondo luogo, la penalistica tedesca è ancora oggi di gran lunga quella maggiormente in contatto, dal punto di vista della comparazione penalistica, con quella italiana. Lo studio dogmatico delle fattispecie penali nei due Paesi viaggia su binari paralleli con reciproci scambi e costanti influenze. Per molto tempo i reati di violenza carnale e di violenza sessuale anche in Germania erano previsti in due articoli separati del codice penale. Quasi contemporaneamente alla riforma italiana avvenuta nel 1996, che ha creato il nuovo articolo 609-*bis* del codice penale unificando le figure della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, nel 1997 anche in Germania si è creata un'unica fattispecie. In base al testo vigente nel ventennio 1997-2016, la fattispecie del §177 StGB prevedeva la coercizione sessuale come ipotesi base cui si accompagnavano delle aggravanti in casi di contestuali ulteriori violenze. La coercizione doveva avvenire con violenza o minaccia tale da comportare un pericolo attuale per la vita o l'integrità fisica della persona, oppure sfruttando una situazione nella quale la vittima fosse indifesa e in balia del comportamento dell'autore. In quanto a ciò, la norma previgente assomigliava notevolmente a quella italiana, anche se troppo facili sovrapposizioni non debbono trarre in inganno poiché, in tali fattispecie, la dinamica processuale ha un peso rilevantissimo. In ogni caso, oggi, il requisito della « violenza o minaccia » non è più indicato nell'ipotesi base, ma costituisce una aggravante (comma 5), anche se ciò non ha comportato una modifica del quadro sanzionatorio: la pena base dell'attuale comma 5 è la medesima della previgente ipotesi base del§ 177. Tornando alla nuova fattispecie base, essa incrimina la condotta di colui che compie atti sessuali contro la « riconoscibile volontà » della persona (*gegen den erkennbaren Willen*) e va data grande rilevanza al fatto che la pena sia più bassa di quella che in precedenza era prevista per il primo comma del § 177. In altre parole, modificando

gli elementi della condotta punita e a fronte di un diverso quadro sanzionatorio, dal punto di vista strettamente dogmatico si potrebbe intendere la riforma come la scelta del Parlamento tedesco di incriminare una condotta in precedenza considerata lecita. Pretendere che chi compie atti sessuali con un'altra persona si curi del fatto che entrambi siano d'accordo e sanzionare chi non si conforma a tale regola, non solo non viola alcun diritto di un ipotetico imputato, ma corrisponde certamente al dovere statale di proteggere la vita e l'integrità fisica e sessuale dei/delle consociati/e. Inquadrando la riforma in questo modo si possono azzerare i legittimi dubbi di coloro che, stante il venir meno del requisito della violenza o minaccia, potevano sostenere che l'intervento normativo finiva per ridurre le garanzie dell'imputato. La velata suggestione che stava alla base del ragionamento era quella per cui potrebbero essere processati uomini che avevano avuto rapporti consensuali, ma una volta consumato il rapporto avevano avuto diverbi con la persona che poi aveva finito per denunciarli. In pratica, con una fattispecie costruita attorno al requisito del consenso, la critica triviale sottolinea che si lascerebbero degli uomini innocenti alla berlina di donne che successivamente avrebbero un lungo tempo a disposizione per denunciarli, per trarre da ciò non si sa bene quale beneficio. È la dinamica processuale, tuttavia, a dare una luce corretta al senso e alla portata della riforma e a fugare ogni dubbio. Esigendo, come in passato, che la prevaricazione della altrui volontà avvenisse con specifiche attività costrittive si finiva implicitamente per costringere la pubblica accusa a dar conto di una reazione attiva potenzialmente efficace da parte della vittima rispetto alla violenza subita. La legge certo non richiedeva tale requisito, ma stante l'atteggiamento della difesa (niente affatto criticabile in ottica processuale) che poteva limitarsi apoditticamente a sostenere che il rapporto era consensuale senza altro aggiungere, al pubblico ministero non restava altra via che appoggiarsi a una precisa e approfondita testimonianza della vittima. Le necessità accusatorie, stante quella formulazione della fattispecie, finivano per ribaltare il protagonismo processuale: anche se esplicite manifestazioni di dissenso e di reazione (urla, fuga, graffi, ecc.) non erano richieste, dandone prova il pubblico ministero riusciva più agevolmente a dimostrare la responsabilità del reo, pur al prezzo di una potenziale rivittimizzazione della vittima. La nuova formulazione del reato guarda a questo problema e stimola indirettamente la difesa ad assumere un atteggiamento processuale diverso,poiché, senza che ciò imponga ribaltamenti nell'onere probatorio, induce certamente l'accusato a chiarire da quali elementi abbia dedotto l'altrui consenso, affidando la valutazione, comunque, non alla vittima ma al giudice terzo. È questo, infatti, il senso dell'importante aggettivo «*erkennbaren*» (riconoscibile) riferito alla volontà. Per la dottrina tedesca, basta che la vittima segnali in qualsiasi modo la volontà contraria perché vi sia reato. Il parametro della riconoscibilità è la riconoscibilità di un terzo oggettivo ma – si badi – nel contesto culturale tedesco perché per un terzo oggettivo un « no » sia tale, basta che il dissenso sia pronunciato anche una sola volta e non deve certo essere urlato. Per la dottrina tedesca la nuova legge stabilisce dunque chiaramente il principio che ogni atto sessuale contrastante con la volontà della vittima,sia espressa che non espressa, ma comunque riconoscibile, costituisca una condotta penalmente rilevante. Il secondo comma del § 177 StGB prevede la stessa pena per cinque modalità di abuso sessuale. Sono ipotesi nelle quali la vittima – per vari motivi – non sia in grado di formare o esprimere la volontà contraria. Mentre le altre condizioni costituiscono modifiche del previgente e ora abrogato §179 StGB, il numero 3 è del tutto nuovo. In questo caso il reato sussiste quando il colpevole approfitta di una situazione di sorpresa. Si tratta di condotte di intrusione sessuale rapida contro le quali il soggetto passivo non ha il tempo di esprimere la propria contraria volontà, come per esempio se qualcuno tocca improvvisamente l'organo sessuale di un'altra persona. Si tratta delle ipotesi di palpeggiamento che rimandano esattamente ai fatti occorsi durante il Capodanno 2016 a Colonia. Ne consegue effettivamente che, almeno in astratto, un palpeggiamento breve avvenuto in contesto pubblico (comma 3) sia punito più gravemente di un rapporto sessuale completo avvenuto senza consenso dentro le pareti domestiche (comma 1). Questo da una parte corrisponde alla citata differente considerazione dei fatti che avvengono in spazio pubblico rispetto al contesto privato di cui si diceva poc'anzi, ma si tenga presente che tali storture possono essere corrette con la regola di riequilibrio delle circostanze effettive del caso previste dall'ultimo comma dello stesso § 177StGB. I commi 4 e 5 contengono figure criminose aggravate che erano già previste nella legislazione previgente. Il quarto comma riguarda atti sessuali con persona affetta da malattia o handicap che le impedisca di formare o esprimere il consenso e prevede una pena da 1 a 15 anni di detenzione. Il comma 5 contiene la vecchia fattispecie base, cioè la coercizione sessuale mediante violenza, minaccia o con l'approfittare della vulnerabilità della vittima. Anche le fattispecie dei commi 6, 7 e 8 (con pene rispettivamente tra 2, 3 o 5 fino a 15 anni) sono riprodotte invariate, ma applicabili anche alla nuova fattispecie base di «aggressione

sessuale». Questo vale anche per il §178 (nuova formulazione) StGB che punisce con la pena non inferiore a 10 anni l'agente che, con l'aggressione o la violenza sessuale o con la violenza carnale provochi, almeno per colpa grave, la morte della vittima. L'ampio spazio di discrezionalità tra minimo e massimo edittale, che caratterizza la legislazione tedesca anche in altri ambiti, corrisponde a una fiducia del legislatore nella capacità della magistratura di stabilire la sanzione più adatta al caso concreto. La nuova legge ha introdotto il reato di « molestie sessuali ». Il nuovo§184i StGB prevede che: «Chiunque tocchi fisicamente un'altra persona in modo sessualmente determinato e quindi la molesti sarà punito con la reclusione fino a due anni o con una multa, a meno che l'atto non sia punito maggiormente da altre disposizioni di questa sezione». Sono pertanto escluse le molestie verbali, riguardo alle quali, come già anticipato, si discute ora di una loro penalizzazione. In ogni caso, le condotte definite dal §184h StGB non superavano in precedenza la soglia della rilevanza penale. La fattispecie è realizzata con un toccamento dell'altra persona in modo sessualmente determinato (ove non vi sia contatto, come nell'esibizionismo, si ricorre alla fattispecie del §183). Vengono puniti ad esempio i palpeggiamenti su parti intime (vestite), ma non necessariamente su organi sessuali, con pena detentiva fino a due anni oppure pena pecuniaria. In casi gravi la pena è da tre mesi a cinque anni. Si ipotizza un caso grave, per esempio, quando il fatto viene compiuto collettivamente da più persone. Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non esista un interesse pubblico al perseguimento del fatto. Anche questa nuova fattispecie è fortemente condizionata dall'esigenza di reprimere comportamenti come quelli avvenuti a Colonia e Amburgo. Risulta, tuttavia, altrettanto evidente il suo difficile coordinamento, per esempio, con il §177 comma 3, sopra citato, perché da una parte il nuovo §184i StGB viene indicato come fattispecie residuale («salvo che il fatto non costituisca più grave reato»), ma dall'altra i suoi casi particolarmente gravi (*besonders schweren Fällen*) sono puniti nel massimo alla pari di una violenza sessuale.

Particolare interesse potrebbe suscitare la nuova norma «anti-branco», ovvero il §184j StGB, anch'esso frutto delle vicende di Capodanno. Esso punisce con carcere fino a due anni o con la multa chi, per il solo fatto di formare parte di un gruppo di persone, determina o istiga la commissione da parte di uno dei suoi membri di un atto criminale previsto dai §§ 177o 184, sempre che l'atto criminale sia effettivamente commesso. Tuttavia, una norma siffatta non avrebbe necessità di essere introdotta nel nostro Paese perché il concorso di persone nel reato è disciplinato in un modo molto diverso in Italia rispetto alla maggior parte dei Paesi vicini. Senza bisogno di entrare in particolari dettagli, malgrado la dottrina non abbia manifestato perplessità o contrarietà, in giurisprudenza l'istigazione e la determinazione del cosiddetto «branco» sono sanzionate penalmente. In generale, la riforma dei delitti sessuali ha suscitato in Germania reazioni ambivalenti. Da un lato viene considerata come un passo nella direzione giusta,perché strumento di maggiore tutela delle donne contro la violenza sessuale,necessaria per colmare le riscontrate lacune legislative. Dall'altro lato dev'essere criticata nei dettagli, perché realizzata troppo in fretta e perciò mal concepita. Almeno sino a questo momento, la nuova legislazione non mostra comunque di aver inciso sul problema della bassa percentuale di reati sessuali perseguita penalmente in ragione delle poche denunce. Anche a cinque anni di distanza dalla promulgazione, vista anche la durata dei procedimenti, è comunque presto per tirare delle conclusioni. Con il § 238 StGB, introdotto nel codice penale nel 2007, viene punito chiunque perseguiti illecitamente un'altra persona in un modo da nuocere gravemente al suo stile di vita personale. Dieci anni dopo la sua introduzione è stato riformato con una trasformazione da reato di evento a reato di pericolo astratto. Il § 238 StGB è inserito nella sezione dedicata ai reati contro la libertà personale. Lo scopo della norma è la protezione della vita privata (in particolare la libertà d'azione e di decisione) da gravi molestie della vita. Nella sua precedente formulazione, era necessario che dallo *stalking* derivasse una malattia rilevabile o un evento come, ad esempio, il trasloco della vittima. Questo comportava non solo difficoltà probatorie ma anche la conseguenza che una vittima mentalmente più solida fosse meno protetta. Tra le ragioni della modifica risulta infatti che vi sia stato il basso numero di condanne a fronte delle denunce presentate. Oggi la punibilità non dipende più dal comportamento della vittima,-ma da quello dell'autore del reato. È sufficiente che vi sia un motivo oggettivo per un cambiamento del comportamento. Per la valutazione generale vengono prese in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. In primo luogo, è da considerare il grado di pressione psicologica generata dall'autore del reato. Le circostanze di cui si deve tener conto sono la frequenza, la continuità e l'intensità degli atti di persecuzione dell'autore del reato, nonché il loro contesto temporale e gli eventuali cambiamenti che si sono già verificati nella vita della vittima e le conseguenze psicologiche e fisiche che ne derivano. La riforma ha sollevato molte critiche, perché anche in questo caso molti sono coloro che leggono, in una logica binaria,

ogni miglioramento della protezione della vittima come un peggioramento della posizione processuale dell'accusato. Al di là di ciò, da un punto di vista tecnico, anche la nuova formulazione non sembra adatta a ridurre le difficoltà probatorie,perché non è chiaro quale potrebbe essere un danno allo stile di vita dal punto di vista di un terzo obiettivo in un caso specifico. Una vittima più sensibile della media che reagisce non meriterebbe quindi protezione. Fin dalla prima introduzione, nel 2007 aveva suscitato molte critiche il numero 5 del primo comma, che punisce chi commette « un'altra azione simile » (*eine andere vergleichbare Handlung*). Non mancarono le proposte di abolizione, perché si dubitava della conformità con il principio di legalità-determinatezza. Come noto, tuttavia, il reato di *stalking* può essere commesso in varie modalità che non possono essere descritte tutte in dettaglio, e quindi una tale disposizione generale (*Auffangtatbestand*) tiene conto di queste modalità. La rigorosa interpretazione giurisprudenziale ha comunque scongiurato questo rischio. Al di là della sua formulazione legale, che certo non potrebbe essere presa a riferimento dal nostro legislatore se intendesse riformare il nostro articolo 612-*bis* del codice penale, risulta però interessante l'applicazione giurisprudenziale relativa al suicidio come conseguenza della condotta delittuosa. Come già visto in Francia e come si indicherà riguardo all'India, dibattuta la questione circa la corretta valutazione delle responsabilità perle conseguenze della condotta dell'autore sulla vittima (suicidio, cadute nel corso della fuga, ecc.). Per la realizzazione del reato di *stalking* che causa la morte di una persona di cui al § 238 comma 3 StGB è necessaria una specifica connessione di pericolo tra la fattispecie base di *stalking* e il successivo evento letale (BGH,15 febbraio 2017 – 4 StR 375/16, BGH, NJW 2017, 2211). Secondo la giurisprudenza un nesso puramente causale tra la realizzazione del reato di base e la morte susseguente non sarebbe sufficiente per configurarlo. Nella giurisprudenza richiamata, l'imputato aveva disturbato intensamente la vittima in tutti i settori della vita per un lungo periodo di tempo con notizie e altre azioni. In un secondo momento, la vittima si è tolta la vita. In questo caso, quindi, la morte della vittima è stata causata da un comportamento responsabilmente auto-danneggiante che potrebbe lasciare dubitare la menzionata specifica connessione di pericolo. Il giudice tedesco ha ritenuto qui sussistente una specifica connessione di pericolo: il comportamento della vittima era motivazionalmente attribuibile alla realizzazione dei fatti di base e tale motivazione era stata il fattore guida nelle azioni di comportamento autolesionistico. Scopo fondamentale del reato del § 238 StGB sarebbe quello di proteggere la vittima da comportamenti autolesionistici, perché gli effetti nell'ambito del § 238 StGB sono generalmente di natura psicologica.

1.2. Ulteriori misure per il contrasto delle discriminazioni e delle molestie

Oltre alle previsioni del codice penale, occorre ricordare la legge del 2001 (modificata nel 2017) sulla protezione civile contro atti di violenza e*stalking* (*Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen – Gewaltschutzgesetz, GewSchG*), il cui obiettivo è il miglioramento del livello di protezione civile in caso di atti di violenza e molestie irragionevoli, specie nei casi di violenza domestica o di atti violenti compiuti nell'ambiente sociale della vittima. In particolare, la legge reca norme supplementari finalizzate all'esecuzione delle richieste di protezione civile-legale in relazione ad atti di violenza e di molestie irragionevoli. La legge sulla protezione contro la violenza si compone di quattro paragrafi: il § 1 regola le misure giudiziarie di protezione contro gli atti di violenza e, in particolare, il potere dei tribunali civili di adottare le misure necessarie a evitare ulteriori lesioni (i cosiddetti «ordini di protezione») in caso di lesioni intenzionali e illegali al corpo, alla salute o alla libertà di una persona; il § 2 riconosce il diritto della vittima di lasciare l'appartamento condiviso con l'autore del reato; il § 3 precisa il campo di applicazione delle disposizioni; il § 4 stabilisce le pene applicabili per la violazione degli ordini di protezione giudiziaria. Anche in questo caso, rispetto agli *standard* italiani, siamo tuttavia difronte a una tutela piuttosto blanda (si noti il § 2: necessario per far sì che né autore né locatario di un appartamento precedentemente in uso alla vittima possano esigere denaro per pagare un affitto non goduto a causa della fuga). In tal caso, la competenza spetta al tribunale della famiglia, che è un dipartimento speciale del tribunale distrettuale locale. Per quanto concerne le specifiche molestie sessuali compiute sul lavoro, esse non sono considerate in modo autonomo, salvo che, in sede interpretativa, non si considerino riconducibili ai casi «di maggiore gravità» per i quali il citato § 184 i/2 del StGB prevede un aggravamento di pena. Contestualmente alla riforma dell'articolo in questione, il legislatore ha anche modificato il titolo della norma in «Aggressione sessuale; Costrizione sessuale; Stupro» (*Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung*), ampliando così notevolmente la sua sfera di applicazione, fino ad includere ogni tipo di aggressione o abuso sessuale.

2. La prevenzione della violenza: fra campagne di comunicazione, attività formative-educative e iniziative per il recupero degli uomini maltrattanti

In tema di prevenzione, si segnala che un primo piano di azione del Governo tedesco contro la violenza sulle donne è stato adottato nel 1999.Tale piano era imperniato sul concetto di violenza sulle donne inteso in un'accezione più ampia, che spingesse cioè verso interventi normativi non concentrati esclusivamente sulla punibilità dei meri reati di violenza, che contemplasse anche altri profili, quali ad esempio quelli legati ai temi dell'assistenza medica e psicologica e dell'educazione dei minori al ripudio della violenza.

Successivamente, nel 2007, è stato adottato il secondo piano d'azione per il miglioramento nell'efficienza della lotta contro la violenza sulle donne (*Aktionsplan II der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewaltgegen Frauen*, ed. 2012).

I principali obiettivi del piano di azione sono quelli di rendere più efficace la lotta contro la violenza sulle donne e, contestualmente, rafforzare la tutela delle donne medesime.

I settori presi in considerazione dal nuovo piano, già peraltro richiamati in quello precedente, sono i seguenti:

1. prevenzione;
2. attuazione a livello normativo dei principi contenuti nel piano;
3. creazione di un sistema di assistenza e consulenza alle donne vittime di violenza;
4. effettuazione di collegamenti, anche via *internet*, con il sistema di assistenza e consulenza;
5. cooperazione tra istituzioni statali e organismi non pubblici che si occupano del tema;
6. rieducazione degli autori delle violenze;
7. qualificazione e sensibilizzazione;
8. ricerca;
9. collaborazione nazionale e internazionale;
10. misure di sostegno per le donne all'estero.

Nell'introduzione al piano d'azione viene, inoltre, espresso l'auspicio che anche i singoli *Länder* proseguano a elaborare autonomamente propri programmi per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Ciò, peraltro, appare di fondamentale importanza, dal momento che molte misure d'attuazione a livello normativo sono di competenza dei singoli *Länder*.

Il piano individua poi una serie di obiettivi specifici. Viene anzitutto presa in considerazione una tutela rafforzata delle donne migranti. Sulla base del sondaggio (che corrisponde dunque a opinioni personali e non a dati oggettivi) adottato dal piano d'azione come punto di riferimento, le donne migranti – in particolare quelle provenienti dalla Turchia e dall'Europa dell'Est – sarebbero, infatti, più frequentemente soggette ad atti di violenza (comprese le violenze di natura sessuale e certe forme particolarmente gravi di violenza corporale) rispetto alle donne di nazionalità tedesca. Su questa base, per tali donne sono proposte azioni di aiuto proattive, che tengano soprattutto conto delle difficoltà di comprensione della lingua tedesca. Ciò fa sì che, paradossalmente, tale settore della popolazione potrebbe ricevere servizi migliori della popolazione nazionale, contrariamente a quanto avviene usualmente in altri Paesi. Il documento riserva, inoltre, una particolare attenzione alle donne con menomazioni sia fisiche che mentali, una tipologia femminile già presa inconsiderazione dal primo piano d'azione. Per tali donne, evidentemente meno consapevoli del proprio corpo, della propria sessualità, del diritto alla propria sfera di intimità, e dunque meno informate riguardo alla problematica della violenza sessuale, viene prevista la predisposizione di materiale informativo apposito, avente il primario obiettivo di fornire chiarimenti «orientati» con riferimento sia al determinato contesto sociale nel quale si muovono le donne con menomazioni, sia a gruppi specifici nell'ambito ditale contesto. Un altro obiettivo inserito nel piano è quello di prestare particolare attenzione ai bambini e, specificamente, alla « prevenzione prima possibile ».

Viene sottolineata l'importanza della prontezza delle istituzioni mediche nel rilevare il collegamento tra la violenza subita e le conseguenze fisiche e psichiche riportate. Non sempre, infatti, secondo il documento, il personale medico sarebbe in grado di riconoscere rapidamente il collegamento tra i sintomi riportati e la violenza subita. Il documento afferma, quindi, che le prestazioni mediche nel settore dovranno essere conformate in modo tale da consentire alle donne vittime di violenza di poter essere sostenute e assistite anche in quest'ottica, con specifica opera di formazione del personale sanitario. Occorre inoltre, secondo il documento, dotare giudici e assistenti sociali di maggiori competenze in materia, in modo da indurre maggiormente le donne che hanno subito violenza a rivolgersi, oltre che alle persone ad esse più vicine, anche a tali soggetti in qualità di ulteriori interlocutori. Si raccomanda poi di aumentare le richieste di aiuto, puntando in particolare sulla possibilità di chiedere aiuto (non necessariamente collegato a una denuncia penale) in maniera anonima e veloce. Il documento esorta, infine, a prendere in maggiore considerazione anche gli autori dei reati con programmi specifici

volti a incidere in positivo sul comportamento degli stessi e auspica, in tal senso, un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Federazione, *Länder* e organizzazioni non governative in materia.

Per quanto concerne le politiche di rieducazione, prevenzione e reinserimento, occorre sottolineare che in Germania sono diverse le istituzioni che offrono i cosiddetti corsi di formazione sociale per autori di violenza domestica (*soziale Trainingskurse*), finalizzati a modificarne il comportamento violento e quindi a prevenire il compimento di ulteriori atti di violenza. Il Gruppo di lavoro federale sugli autori di violenza domestica (*Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V.*) è l'organizzazione di coordinamento di tali strutture e definisce i punti chiave e gli *standard* qualitativi necessari per la gestione del lavoro di rieducazione/riabilitazione con gli autori di violenza domestica. Tali *standard* sono stati pubblicati dal Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù, nell'opuscolo «Lavorare coni responsabili di violenza domestica». Oltre alla possibilità di iscriversi volontariamente a un corso quale(potenziale) autore di violenza domestica, la magistratura può stabilire l'obbligo di partecipare a un corso di formazione sociale in base alle seguenti modalità:– l'ufficio del pubblico ministero può impartire istruzioni a partecipare al corso se sospende temporaneamente il procedimento nei confronti dell'imputato ai sensi del § 153a, comma 1, n. 6 del codice di procedura penale (*Strafprozeßordnung, StPO*);– in base al § 59, comma 1, del codice penale, il tribunale può dichiarare colpevole l'autore del reato ammonirlo e riservarsi il diritto di condannarlo a una pena già determinata per la durata del periodo di prova.

In base al § 59a, comma 2, n. 5, del medesimo codice, il tribunale può combinare tale avvertimento con l'istruzione a partecipare a un corso di formazione sociale; – se il trasgressore viene condannato a una pena detentiva, la cui esecuzione è sospesa per la libertà vigilata ai sensi del § 56 StGB, il tribunale può anche impartire istruzioni a partecipare a un corso di formazione sociale ai sensi del § 56c StGB. Inoltre, se in caso di violenza domestica viene richiesto il divorzio, il§ 1361b, comma 2, del codice civile (*Bürgerliches Gesetzbuch, BGB*) prevede che per il periodo di separazione – fino al divorzio definitivo – la casa coniugale venga normalmente assegnata in uso esclusivo al coniuge vittima di violenza domestica. Il diritto a occupare l'appartamento coniugale può essere escluso solo se viene offerta prova che non sussiste il rischio di reiterazione del reato (cfr. § 1361b, comma 2, secondo periodo, BGB). In definitiva, la minore attenzione nei confronti della violenza domestica in Germania, rispetto al contesto italiano, non osta a una maggiore organizzazione relativamente ai cosiddetti percorsi per maltrattanti. Anzi, gli *standard* vengono definiti a livello centrale e realizzati in modo decentrato a livello locale. Non sussiste particolare sfiducia o diffidenza nei confronti né della loro potenziale efficacia, né dei costi per le finanze pubbliche. Questi percorsi sono concepiti, evidentemente, come parte integrante della pena che in Germania anche per l'opinione pubblica, è bene ricordare non è affatto sinonimo di carcere, essendo la pena privativa della libertà comminata in una minoranza di casi. In base a tale visione, questi percorsi non costituiscono un «beneficio gratuito» per chi ha commesso degli illeciti, ma risulta anzi indispensabile che essi siano realizzati ed estesi al maggior numero di soggetti possibili.

III. Norvegia

La violenza maschile contro le donne, inquadrata nella particolare ottica della violenza nei contesti di relazioni strette, è uno dei principali problemi sociali in Norvegia e le istituzioni ne sono tanto consapevoli da dedicare risorse intellettuali ed economiche per contrastarlo, probabilmente con pochi eguali nel mondo. In base ai dati pubblicati da UNODC, negli ultimi anni, Italia e Norvegia hanno un tasso di omicidi del tutto paragonabile, oscillante tra 0,5e 0,6 ogni 100.000 abitanti. Tuttavia, il peso relativo dei crimini commessi in contesti di previa relazione tra autore e vittima, tipologia in cui in ogni Stato si riscontra una prevalenza di vittime femminili, è più alto nel paese nordico rispetto alla nostra penisola. Ciò fa sì che, in rapporto alla popolazione, si riscontri un maggior numero di femminici di in Norvegia rispetto all'Italia. In linea di tendenza, la Norvegia si avvia a entrare nella brevissima lista di Paesi in cui il numero totale di morti violente femminili supera il numero di quelle maschili. Il Paese scandinavo, che sotto altri aspetti ha saputo gestire e contenere la violenza più di ogni altro, stando ai numeri, non riesce ancora a esprimere politiche pubbliche efficaci per contrastarla quando essa si esercita contro le donne e più in generale nelle relazioni strette. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi anni, perché le azioni predisposte nell'ultimo decennio e in continuo aggiornamento, con uno sforzo umano e finanziario senza precedenti, potrebbero cominciare a sortire effetti visibili in termini statistici.

3.1 La repressione della violenza

3.1.1. La disciplina del codice penale

Dal punto di vista della legislazione penale in senso stretto, la Norvegia non presenta significative peculiarità. Il già menzionato interventismo legislativo dell'ultimo decennio, ha coinvolto la legislazione penale solo marginalmente. Il codice penale norvegese dedica il capo 26 (composto dagli articoli da 291 a 320) ai «Reati sessuali» .L'articolo 291 disciplina la fattispecie di violenza sessuale, sanzionando con la pena della reclusione fino a dieci anni il soggetto che: ottiene prestazioni sessuali mediante violenza o minacce; ha rapporti sessuali con persona in stato di incoscienza o che sia resa impossibilitata a resistere alla violenza per qualsiasi altro motivo; costringe, mediante violenza o minacce, una persona ad avere rapporti sessuali con terzi oppure a compiere atti assimilabili ad atti sessuali sulla propria persona. L'articolo 292 prevede la pena minima di tre anni di reclusione e innalza quella massima a quindici anni quando gli atti di violenza previsti dall'articolo 291 siano compiuti con: penetrazione (vaginale o anale); *fellatio*; inserimento di oggetti nella vagina o nell'ano. La medesima pena è prevista quando è l'aggressore a causare nella vittima lo stato di impossibilità a resistere di cui all'articolo 291. Qualora il reato di violenza abbia natura gravemente colposa, la pena massima è fissata dall'articolo294 a sei anni di reclusione; a dieci anni al ricorrere delle aggravanti di cui all'articolo 293.

L'articolo 293, recante talune circostanze aggravanti, prevede la pena fino a ventuno anni di reclusione quando i reati di cui ai citati articoli 291 e 294 (nonché 299, concernente i rapporti sessuali con minori di 14 anni) sono commessi da più persone che agiscono insieme, sono commessi in maniera particolarmente offensiva o dolorosa, oppure quando la vittima muore o subisce un danno al fisico o alla salute. La norma specifica che deve essere sempre considerato tale la trasmissione di una malattia mediante l'atto sessuale. L'articolo 295 punisce con la reclusione fino a sei anni coloro che ottengono prestazioni sessuali sfruttando: una posizione dominante; la malattia o disabilità mentale della vittima (sempreché la condotta non sia riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 291); la situazione di vulnerabilità di un minore di diciotto anni. L'articolo 296 prevede la medesima pena per coloro che, avendo posizioni di responsabilità negli istituti penitenziari o in altre strutture, ottengono prestazioni sessuali da detenuti o detenute o altre persone soggette a misure restrittive della libertà. L'articolo 297 punisce l'atto sessuale non consensuale con la multa o con la reclusione fino ad un anno quando il soggetto abbia compiuto un atto sessuale con una persona che non abbia a ciò acconsentito. Per quanto concerne i profili riconducibili alla violenza nelle relazioni intime, l'articolo 282 del codice punisce, con la reclusione fino a sei anni, gli abusi, seri o ripetuti, praticati con minacce, forza, privazione della libertà, violenza, trattamenti degradanti, nei confronti di soggetti in «stretta relazione» (*nære relasjoner*). Tali soggetti sono:

a) attuali o precedenti coniugi o conviventi;
b) un parente oppure un parente di un coniuge o convivente (attuale o precedente) in linea di discendenza diretta;
c) un parente in linea ascendente diretta;
d) un qualsiasi membro della famiglia che vive nella stessa dimora;
e) una qualsiasi persona sottoposta alle cure dall'aggressore.

Quando qualcuno è ritenuto colpevole di un atto criminale ai sensi della lettera *b),* il tribunale deve valutare l'imposizione di un ordine restrittivo (come disciplinato dall'articolo 57 del codice). Ai sensi dell'articolo 283 la pena massima è elevata a quindici annidi reclusione in presenza di ulteriori circostanze aggravanti. Tali circostanze sono commisurate alla durata degli abusi oppure al fatto che essi siano stati praticati in maniera dolorosa o siano risultati particolarmente dolorosi, oppure siano stati praticati nei confronti di un soggetto indifeso. Si richiamano qui solamente, infine, gli articoli 251 e 252 (coercizione e relative aggravanti) nonché gli articoli 263 e 264 (minacce e relative aggravanti), applicabili a taluni profili di interesse per la presente trattazione. Per quanto concerne il fenomeno dello *stalking*, il codice norvegese prevede due figure, distinte per gravità, agli articoli 266 e 266a. La prima disposizione punisce con la multa o la reclusione fino a due anni chi, con comportamenti intimidatori o fastidiosi o con molestie, perseguita una persona o ne viola la tranquillità. Il secondo, con pena privativa di libertà fino a quattro anni, punisce chi perseguita con azioni di intimidazione, pedinamento, osservazione, contatto o altre similari, comunque in grado di provocare paure o ansie. Il matrimonio forzato è punito con la reclusione fino a sei anni dall'articolo 253. La pena si applica a chi costringe una persona a contrarre matrimonio con atti violenti, privazione della libertà della vittima o con altre azioni criminali o pressioni. È punibile con la stessa pena chi favorisce l'espatrio di una persona in un altro Paese allo scopo di assoggettare quest'ultima alla condizione sopra descritta. L'articolo 284 punisce con la reclusione fino a sei anni chi effettua mutilazioni genitali femminili. Non

rileva, peraltro, il consenso della vittima. La pena è elevata fino a quindici anni (articolo 285) in caso di aggravante, consistente in particolare nella presenza di danno permanente, malattia o incapacità al lavoro di una certa durata, nonché nella morte della vittima (dovendosi intendere come evento colposo, poiché se la morte è inflitta dolosamente si applicherà la fattispecie di omicidio).Inoltre, l'articolo 284 medesimo prevede la pena fino ad un anno di reclusione per gli operatori di servizi per l'infanzia, servizi sociali, della scuola o comunque di strutture che si occupano dell'istruzione e cura dei minori che non abbiano agito per evitare la mutilazione, omettendo di riferire alle forze di polizia o ad altre autorità. La medesima disposizione si applica anche ai capi di comunità religiose. Non trovano applicazione, in questo caso, taluni doveri di riservatezza altrimenti applicabili. La mancata denuncia non comporta sanzione qualora non sia avvenuta la mutilazione o questa non sia stata almeno tentata. Al riguardo si segnala che, ai sensi dell'articolo 196, la stessa pena della reclusione fino ad un anno si applica ai soggetti che omettano di riferire o di cercare di evitare il fatto in relazione ai reati di cui agli articoli 291 e 295 sopra richiamati. Gli articoli da 299 a 304 del codice disciplinano i reati sessuali commessi con minori di 14 o con i minori di 16 anni (in Norvegia l'età per il consenso al rapporto è di 16 anni).

3.2. Ulteriori misure per il contrasto delle discriminazioni e delle molestie

Oltre alle previsioni del codice penale, occorre ricordare la legge del 2017 sull'uguaglianza e contro la discriminazione, una tipologia di atto con molte similitudini rispetto al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (cosiddetto codice delle pari opportunità), presente nel nostro Paese. L'articolo 6 di tale legge proibisce qualunque forma di discriminazione basata sui fattori ivi elencati, tra i quali è annoverato il «genere», oltre ad «orientamento sessuale», «identità di genere» ed «espressione di genere». L'articolo 13 proibisce le molestie in generale, e le molestie sessuali in particolare, basate sui fattori (reali, assunti come tali, passati o futuri) elencati dall'articolo 6. Per «molestia» deve intendersi ogni azione, omissione, affermazione che ha l'intenzione o l'effetto di essere offensiva, spaventosa, ostile, degradante, umiliante o importuna. Per «molestia sessuale» deve intendersi qualsia forma di attenzione a sfondo sessuale che abbia medesime intenzioni o medesimi effetti. La proibizione si applica anche alla molestia «per connessione», ovvero quella realizzata su una persona vicina ad altra essendo quest'ultima la destinataria effettiva della discriminazione L'articolo 13 citato prevede, infine, che gli impiegati e i dirigenti di organizzazioni di qualsiasi tipo e di istituzioni educative e scolastiche debbano contribuire a evitare e prevenire le molestie, ivi comprese le molestie sessuali, nell'ambito della propria sfera di responsabilità. A tale riguardo, gli articoli 24 e 26 della legge pongono in capo, rispettivamente, alle autorità pubbliche e agli impiegati, compiti per promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione, attraverso azioni «attive, mirate e sistematiche». L'articolo 24, inoltre, prevede che le autorità pubbliche debbano stilare un rapporto sulle azioni intraprese contro la discriminazione e per favorire la parità di genere nel luogo di lavoro. L'articolo 26 specifica che le azioni nel luogo di lavoro volte a promuovere la parità di genere e la lotta contro le molestie debbano considerare aspetti concernenti il reclutamento, il salario e le condizioni dell'impiego, le promozioni, le opportunità professionali, le caratteristiche del luogo di lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3.3. La prevenzione della violenza

Gli aspetti più caratteristici del sistema preventivo norvegese riguardano però altri ambiti, specialmente quello educativo e quello concernente studio e ricerca. In tema di prevenzione, il Rapporto presentato dalla Norvegia al Grevio (di seguito «Rapporto») segnala che il Centro per gli studi sulla violenza e lo stress post traumatico - *Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies* (NKVTS) svolge attività di studio nel settore della violenza domestica (o meglio, delle «relazioni strette»). Il Centro è stato costituito nel 2004 quale istituzione di ricerca nazionale che opera, con un approccio interdisciplinare, presso l'Università di Oslo. Oltre a realizzare progetti di ricerca per conto dei Ministeri interessati, anche in collaborazione con l'Unione europea, il NKVTS svolge attività di consulenza per il Governo nelle aree di propria competenza. Tra le aree di studio del Centro, figura una specifica sezione dedicata alla violenza di genere e agli abusi. Inoltre, il NKTVS ha svolto, tra il 2019 e il 2020, campagne di comunicazione per la prevenzione, indirizzata in una prima fase al personale sanitario e delle istituzioni operanti nel settore dell'istruzione, quindi alla generalità della popolazione. Per quanto riguarda le risorse *online*, il Rapporto segnala il sito *web* plikt.no, dedicato ai doveri connessi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere posti dall'articolo 196 del codice penale norvegese. Inoltre, il sito ung.no offre informazioni su vari temi sensibili destinate

ai giovani norvegesi, in particolare nella fascia di età tra i 13 e i 20 anni. Questo sito *internet* ha diffuso specifiche campagne destinate ai giovani su vari temi riconducibili alla violenza nelle relazioni strette contrassegnate dall'*hashtag #notokay.no*. In anni recenti sono state inoltre realizzate campagne informative sulle mutilazioni genitali, i matrimoni forzati e su diversi aspetti del controllo sociale negativo (come comportamento prodromico allo *stalking*). In tale specifico ambito assumono rilievo anche alcune iniziative informative promosse dalle forze di polizia norvegesi richiamate dal Rapporto. Per quanto concerne la scuola, nell'ambito di una riforma dei *curricula* dei cicli di istruzione primaria e secondaria vigente dall'autunno 2020, è stata inserita, tra l'altro, la materia «Salute pubblica e conoscenza del corpo». Si tratta di una materia di insegnamento trasversale inerente, tra l'altro, ad aspetti riconducibili alla salute psicofisica dei giovani, anche con riferimento alle tematiche della sessualità e del genere. Il Rapporto segnala, inoltre, il sito *internet* «Io lo so» (https://www.jegvet.no/), rivolto agli operatori delle scuole, contenente risorse, adattate alle diverse fasce di età, per una maggiore sensibilizzazione sui temi della violenza, degli abusi e del bullismo nelle scuole. Il Rapporto dà conto, inoltre, delle attività condotte nell'ambito delle comunità religiose o di gruppi spirituali al fine di sensibilizzare coloro che ricoprono ruoli di responsabilità nelle medesime comunità, in quanto soggetti sui quali le vittime potrebbero fare affidamento per confidare le loro difficoltà. Riguardo alla formazione professionale (iniziale e continua) degli operatori, si segnala come i regolamenti sui *curricula* nazionali per le professioni nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale (RETHOS) prevedano l'inserimento in tali *curricula* di specifiche competenze in materia di violenza e abuso. Insegnamenti in materia di violenza e abusi sono inoltre previsti nei programmi di istruzione del *college* universitario per la polizia norvegese. La formazione si mostra dunque diretta a una platea di destinatari ampia e variegata. Una mappatura delle esigenze formative in tali materie è stata condotta dall'Istituto per gli studi sull'innovazione, la ricerca e l'educazione (NIFU), nell'ambito di una strategia rivolta in particolare alla prevenzione della violenza sui minori. Tale mappatura mira a fornire un quadro complessivo sulle competenze richieste e su come tali competenze possano esser e acquisite e sviluppate dagli operatori dei servizi di vario tipo coinvolti nella lotta alla violenza e agli abusi sui minori.

Un ulteriore settore di intervento in materia di prevenzione è costituito dalle iniziative per la rieducazione degli autori di violenza. Nell'ambito delle attività dei centri regionali per la prevenzione della violenza, dello stress post traumatico e dei suicidi sono stati sviluppati specifici programmi formativi sul tema della gestione della rabbia, della durata di 100 ore, rivolti agli operatori dei consultori familiari, dei centri locali dedicati alla salute mentale e ai centri per l'assistenza psichiatrica, nonché presso i servizi penitenziari. Inoltre, la fondazione ATV «Alternativa alla violenza» (ente *noprofit*) conduce, in Norvegia, specifici progetti destinati agli autori di violenza e ai loro familiari. ATV e NKVTS collaborano in uno specifico programma di studio sui processi e sui risultati delle terapie destinate agli uomini violenti che chiedono aiuto. Lo studio – ancora in corso al momento della redazione della presente scheda – si occupa in particolare degli effetti dei programmi di aiuto (individuali e di gruppo) offerti dalla fondazione ATV. In tale ambito sono stati elaborati specifici modelli di intervento che utilizzano differenti approcci per la gestione della rabbia (in particolare il *Brøset model*e il modello ATV). Le attività svolte da ATV sono gratuite o richiedono contribuzioni pressoché simboliche. A livello nazionale è disponibile, inoltre, il programma BASIS rivolto, su base volontaria, ai detenuti che stanno scontando una pena per violenza o abuso sessuale e che possono essere considerati potenziali recidivi. Alcuni programmi regionali (chiamati *Help is Available*, secondo la denominazione in inglese) rendono disponibili specifici trattamenti per soggetti maggiorenni potenzialmente violenti.

3.4 Interventi di protezione e supporto delle vittime: i centri di crisi e la linea telefonica di aiuto

Un primo aspetto della protezione delle vittime riguarda le misure di prevenzione penale. Ai sensi dell'articolo 222a del codice norvegese, la polizia (o altra autorità che promuove l'azione penale) può emanare un ordine restrittivo su istanza della persona che necessita di protezione o nell'interesse pubblico. L'ordine può essere emesso quando sia ragionevole credere che il destinatario possa commettere un crimine nei confronti di una persona o perseguitarla o comunque recare disturbo alla sua quiete.

L'ordine reca una proibizione di avvicinamento di una persona che può comportare il divieto di essere presente in uno luogo specifico oppure il divieto di seguire, fare visita o in qualsiasi modo contattare la persona protetta. In caso di rischio imminente di commissione di un reato, al destinatario del provvedimento può essere vietato di soggiornare nella propria abitazione. Il provvedimento può contenere ulteriori restrizioni. Il singolo provvedimento recante il divieto si applica per un periodo di tempo

determinato, non superiore a un anno oppure a tre mesi se il divieto riguarda l'abitazione del destinatario. Il divieto può essere mantenuto solo fino a che le condizioni che hanno determinato la sua emanazione sono soddisfatte. Il divieto di soggiorno nell'abitazione deve essere confermato dal tribunale; negli altri casi tale conferma deve essere eventualmente richiesta dall'interessato, con un procedimento dunque che appare decisamente snello. Al ricorrere delle medesime circostanze richiamate dal citato articolo 222a, l'articolo 57 del codice penale prevede che un ordine restrittivo possa essere emesso anche nei confronti di una persona già condannata. Comparata al nostro sistema, poiché vi è stata previamente la commissione di un reato, per questa figura potremmo utilizzare il termine di misura di sicurezza. Nei casi vi sia il pericolo di commissione di reato, il condannato può essere soggetto al divieto di accedere alla propria abitazione. L'ordine di restrizione può essere limitato in base a condizioni specifiche. Se ritenuto necessario per garantire l'osservanza del provvedimento restrittivo, il tribunale può decidere che al condannato venga imposto il monitoraggio elettronico per tutta o parte della durata del provvedimento restrittivo. Il monitoraggio può registrare solo l'informazione che la persona condannata si sta muovendo all'interno delle aree vietate oppure in prossimità della persona lesa, nonché l'informazione sulla perdita di segnale dall'attrezzatura. La persona condannata ha il dovere di collaborare eseguire le istruzioni della polizia necessarie all'attuazione del monitoraggio. Particolarmente impattante, in termini di doveri civici di solidarietà e prevenzione degli illeciti, è l'articolo 196 del codice penale norvegese che va ben oltre gli obblighi di collaborazione penalmente sanzionati richiesti in Italia, vuoi dall'omissione di soccorso vuoi dal reato di omessa denuncia. La norma norvegese include il citato articolo 282 del codice penale tra quelli per cui, sotto la minaccia della reclusione fino a un anno, si fa obbligo a chiunque di denunciare o cercare altrimenti di evitare l'altrui atto illecito o le sue conseguenze in un momento in cui ciò fosse ancora possibile e sembra certo o molto probabile che l'atto sia stato o sarà commesso.

In materia di servizi per la protezione e supporto immediato alle vittime di violenza, la legge 19 giugno 2009 impone agli enti locali di assicurare la presenza sul territorio di appositi «Centri di crisi». I Centri offrono alloggio, assistenza 24 ore su 24 durante la permanenza, hanno carattere gratuito e possono essere contattati direttamente, senza appuntamento o specifiche prescrizioni. I centri forniscono supporto e aiuto per il reinserimento post-crisi, indirizzando le vittime agli altri servizi disponibili sul territorio e operando insieme alle autorità di polizia, ai servizi di consulenza familiare, alle amministrazioni competenti nei settori del lavoro e del *welfare*, ai servizi di assistenza e ai servizi all'infanzia. Secondo i dati forniti dal Rapporto Grevio, sono presenti sul territorio nazionale 44 centri (dati al settembre 2020 che corrisponde a un centro ogni120.000 abitanti). Nel 2019 i centri erano in grado di offrire 969 posti letto (media 20 posti per ogni centro) e impiegavano 546 operatori. Il Rapporto sottolinea, tuttavia, come in alcuni casi la distanza dal centro può superare i 100 km. Un elenco dei centri è fornito dalla seguente pagina *internet*: *Hjelpetilbud* (in lingua norvegese). Sono inoltre presenti centri di supporto specializzati nell'aiuto alle vittime di incesto e abusi sessuali in famiglia. Questi centri svolgono la propria attività in aggiunta ai centri pubblici municipali, offrendo servizi gratuiti quali interviste personali e gruppi di auto aiuto mirati. Si tratta di 23 centri che impiegano 164 operatori. Riguardo al reinserimento dopo la permanenza nei centri di crisi, assumono specifico rilievo le azioni contenute nella Strategia nazionale 2014-2020 in materia di edilizia sociale (*Housing for welfare*). In tale ambito le autorità locali sono chiamate ad assicurare alle vittime di violenza una buona transizione dai centri di crisi ad una propria abitazione dignitosa. Il Rapporto richiama inoltre le forme di assistenza di carattere generale assicurate dai sistemi di *welfare* norvegesi rivolte anche alle vittime di violenza di genere e di abusi. In particolare si possono qui ricordare, in estrema sintesi, i servizi di consulenza familiare che sono stati potenziati con la previsione di specifici centri dedicati alla violenza domestica. Dal 2019 è attiva, su tutto il territorio nazionale e 24 ore su 24, una linea telefonica di supporto per abusi e violenze, finanziata dal Ministero della giustizia e della sicurezza e gestita dal Segretariato per i centri di crisi e dal Centro di crisi di Oslo. Circa 1.000 persone hanno chiamato la linea nei primi otto mesi del 2020 e il 20 per cento di questi utenti non avevano contattato alcun servizio di supporto prima della chiamata. Dal punto di vista comparato, l'istituzione di una linea telefonica non appare certo come un'intuizione originale. Essa va tuttavia nominata per segnalare come il numero di contatti, rapportato alla popolazione, sia sensibilmente più alto di quello registrato in Italia nello stesso periodo (segnato dall'emergenza Covid). Inoltre, una linea telefonica è gestita dal Centro contro l'incesto e gli abusi sessuali di Vestfold. Essa è gratuita e disponibile 24 ore su 24. Si segnala, inoltre, la linea telefonica di emergenza per i minori e gli adolescenti vittime di violenza, abuso o altre forme di abbandono (*Emergency helpline*, secondo la dicitura in inglese), la quale opera in diretta

collaborazione con i servizi municipali per l'infanzia. Riguardo agli aspetti connessi alle forme di coercizione sociale, ai matrimoni forzati e alle mutilazioni genitali femminili, il Piano di azione2017-2020 mira a fornire un quadro unitario per l'azione delle varie autorità (locali e centrali) per offrire supporto alle categorie vulnerabili nonché alle persone che scappano dalla famiglia e dalle forme di coercizione sociale divario tipo. In tali ambiti opera un *team* di esperti che offrono assistenza, anche telefonica. A questa si deve aggiungere una linea telefonica della Croce rossa dedicata ai matrimoni forzati e alle mutilazioni genitali femminili. Per quanto concerne gli strumenti offerti *online*, dal 2015 è disponibile, su iniziativa del Governo norvegese, un portale (https://dinutvei.no/en/)con lo scopo di favorire la massima diffusione di tutte le informazioni utili alle vittime, agli autori di violenza che riconoscono necessità di supporto nonché agli operatori. Si tratta di un sito costruito sulla base delle potenziali necessità dei diversi tipi di utenti e che offre una quantità di stimoli davvero vasta. Quasi tutti i servizi indicati sono offerti anche in Italia, ma dell'attività norvegese assume risalto il livello molto alto di coordinamento delle azioni, basate su *standard* da raggiungere, la facilità nel reperimento delle informazioni, la diffusione uniforme (nei limiti del possibile) su tutto il vasto territorio nazionale. Il portale–disponibile in 13 lingue, inclusa la minoranza linguistica Sami –offre in particolare informazioni sulle forme di assistenza e sui contatti dei competenti servizi ed uffici. Esso contiene inoltre contenuti multimediali informativi di vario tipo. Specifiche risorse del portale sono destinate agli autori di violenza. Il portale, finanziato dal Ministero della giustizia e della sicurezza, è gestito dal NKVTS. Una rassegna delle diverse risorse disponibili (aiuto e assistenza personale, telefonica, *online* ecc.) per chi ha subito violenza domestica è fornita dal sito istituzionale del Governo norvegese alla seguente pagina *internet* (versione in inglese): *Seek help if you experience domestic violence*.

IV. Spagna

Nel 2014 *UN Women*e *World Future Council* premiarono la Spagna in occasione del decennale della *Ley Orgánica contra la Violencia de Género* considerando quest'ultima una delle più efficaci normative a livello mondiale per contrastare la violenza sessista, ritenuta da tali istituzioni una delle forme più generalizzate di violazione dei diritti umani. Tale riconoscimento testimonia l'enorme lavoro, tanto istituzionale quanto della società civile, così come l'alto livello degli interventi professionali svolti in Spagna ormai da vent'anni a questa parte.

Secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea la Spagna è il Paese in cui maggiore è la consapevolezza sociale rispetto al fenomeno della violenza sulle donne e in cui è più alta la percentuale (prossima ormai al 90 per cento) di donne che hanno visto o ascoltato campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, a fronte di una media europea attorno al 50 per cento. Trascorsi dieci anni dall'introduzione di questa vera e propria pietra miliare del settore, ha preso avvio in Spagna un dibattito ampio per compiere un passo ulteriore. Anziché sostituire la legge organica con un testo nuovo, la scelta politica è andata nella direzione di utilizzare lo strumento del Patto di Stato, denominazione utilizzata per indicare gli accordi tra partiti politici di tendenze opposte per tracciare l'azione dello Stato a lungo termine su tematiche trasversali, a prescindere da chi si trovi al governo in un certo momento. Il Patto di Stato contro la violenza di genere del 2017, che comprende misure in tutti gli ambiti (con più di 200 proposte avanzate in ciascun ramo del Parlamento) è il risultato di intensi negoziati nei gruppi di lavoro costituiti nelle commissioni parlamentari di entrambe le Camere. Il testo finale, discusso con le comunità autonome e gli enti locali rappresentati nella Federazione spagnola dei comuni e delle province, contiene un totale di 292 misure strutturali e 10 canali di azione. Pur essendo il femminicidio solo la punta dell'*iceberg* della violenza contro le donne, l'andamento di medio-lungo periodo del loro numero può utilizzarsi come indicatore abbastanza affidabile dell'impatto delle politiche pubbliche di contrasto alla violenza di genere. Ebbene, il tasso di femminicidi per milione di donne in Spagna è andato lentamente ma costantemente scemando nell'ultimo ventennio e, da posizioni non dissimili da quello italiano, è ormai collocato stabilmente in un punto del 50 per cento inferiore.

4. La repressione della violenza

4.1. La disciplina del codice penale

Il codice penale (articolo 178) punisce come responsabile di aggressione sessuale chiunque attenti alla libertà sessuale di un'altra persona, ricorrendo alla violenza o all'intimidazione, con una pena detentiva da uno a cinque anni. L'articolo 179 precisa che quando l'aggressione sessuale consiste in un accesso carnale vaginale, anale o orale, o nell'introduzione di parti del corpo diverse dal pene o oggetti in una delle prime due vie, il responsabile sarà punito come responsabile di violenza sessuale con una pena detentiva da sei a dodici anni. Sono previste circostanze aggravanti (articolo 180) per entrambi i predetti reati.

Una diversa categoria di reati è quella che raggruppa (articolo 181 eseguenti) le fattispecie di abusi sessuali, condotte lesive della libertà e dell'identità sessuale di un'altra persona e pertanto realizzate senza il suo consenso ma, a differenza di quelle indicate dagli articoli 178 e seguenti, caratterizzate da una assenza di violenza o intimidazione. La pena è la reclusione da uno a tre anni o la multa da diciotto a ventiquattro mesi (secondo il sistema di giorni/multa utilizzato nell'ordinamento spagnolo). Si considerano abusi sessuali non consensuali quelli perpetrati su persone con disturbi mentali, nonché quelli che vengono commessi annullando la volontà della vittima attraverso l'uso di droghe o qualsiasi altra sostanza naturale o chimica adatta a tale scopo. La stessa pena si applica quando il consenso è ottenuto a causa di una situazione di manifesta superiorità che limita la libertà della vittima o con sorpresa. Anche in questo caso sono previste aggravanti. Pertanto, le condotte di abuso sessuale non sono necessariamente meno gravi di quelle di aggressione, in particolare perché, ad esempio, nel comma 4 si fa comunque riferimento all'accesso carnale, prevedendo pene sensibilmente più pesanti. Il recente caso noto come *la Manada* (2016), riguardante una violenza di gruppo commessa ai danni di una minorenne ubriaca, ha tuttavia portato all'attenzione dell'opinione pubblica la scelta normativa di distinguere dal punto di vista sia nominale sia sanzionatorio le situazioni in cui il rapporto sessuale sia subito per violenza manifesta da quelle in cui esso è realizzato approfittando di una incapacità di difendersi. Lo sdegno collettivo che ciò ha generato, unito alla necessità di dare attuazione alla Convenzione di Istanbul e al maggiore spazio che in base ad essa va riconosciuto, per parlare di violenza sessuale, all'effettività del consenso, nonché l'ottavo canale del Patto di Stato, ha stimolato il legislatore a proporre un disegno di legge di integrale riforma dei reati contro la libertà e l'identità sessuale. I principi di tale disegno di legge sono i medesimi della riforma tedesca sopra accennata: «*solo sí es sí*». Il testo tuttavia, se ha trovato l'appoggio dei pubblici ministeri, è recentemente andato incontro all'espressione di un parere negativo (non vincolante) del *Consejo general del poder judicial*. Infatti, se da una parte il punto di partenza dal quale si muove la riforma spagnola è più complesso rispetto a quello che aveva generato la modifica in Germania, potendosi definire ormai decisamente anacronistico, dall'altra il punto di arrivo proposto si pone decisamente in avanti anche rispetto alla formulazione tedesca. Il nuovo testo, eliminando completamente le precedenti formulazioni, giungerebbe persino a definire cosa debba intendersi per consenso con estremo dettaglio, limitando fortemente il potere di valutazione caso per caso della magistratura. Disposizioni specifiche riguardano poi le aggressioni o le violenze sessuali a danno dei minori. Tornando alla legislazione vigente, il codice spagnolo dedica una fattispecie *ad hoc* alle molestie sessuali (articolo 184) quando esse siano realizzate nel contesto di una relazione autore/vittima di lavoro, docenza o prestazione abituale e continuata di servizi. Chiunque richieda favori di natura sessuale, per sé o per terzi, nell'ambito di un rapporto di lavoro, insegnamento o prestazione di servizi continuativa o abituale, e con tale comportamento provoca alla vittima una situazione oggettiva e gravemente intimidatoria, ostile o umiliante, è punito con una pena detentiva da tre a cinque mesi o una multa da sei a dieci mesi. Qualora il colpevole di molestie sessuali abbia commesso l'atto approfittando di una situazione di superiorità lavorativa, didattica o gerarchica, ovvero con la minaccia espressa o tacita di cagionare alla vittima un male connesso alle legittime aspettative che la vittima può avere nell'ambito del rapporto indicato, la pena sarà della reclusione da cinque a sette mesi o della multa da dieci a quattordici mesi. Anche in questo caso sono previste circostanze aggravanti. Tale importante articolo non risulta tuttavia particolarmente utilizzato nella prassi tribunalizia, probabilmente perché non specificamente accompagnato (per quanto concerne i casi di molestie sul lavoro) da uno apparato di sostegni pubblici per le vittime, dedicato a facilitarne il reinserimento lavorativo, che sia in qualche modo paragonabile all'apparato dedicato alla violenza in ambito intrafamiliare. Fuori dal codice penale, nell'ambito della legge organica n.3 del 2007dedicata alla «uguaglianza effettiva di donne e uomini», è presente una più dettagliata disciplina delle molestie sessuali. In tale legislazione, di taglio paragonabile al nostro codice delle pari opportunità, le molestie sessuali sono inquadrate come elemento di discriminazione. Tornando al codice penale, vi sono poi crimini di esibizionismo e provocazione sessuale (articoli 185 e 186), nonché, in diversa sezione del codice, il reato di mutilazione genitale (articolo 149). Come anticipato, il codice penale (tenendo esclusi gli aspetti inerenti le fattispecie di aggressione e abuso sessuale) è stato novellato dalla legge organica n.1 del 2004, – *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* – (e, successivamente, dalla legge organica n. 1/2015). Essa ha introdotto misure specifiche nel caso di reati connessi alla violenza di genere, prevedendo, tra l'altro: la possibilità di condizionare la sospensione della pena al rispetto di specifici doveri e divieti (divieto di avvicinarsi o stabilire contatti con la vittima, ecc.), la cui violazione

determina la revoca della sospensione (articoli 83 e 84 del codice). L'aspetto proprio del diritto penale che più ha attirato l'attenzione su questa normativa, anche a livello internazionale, riguarda la previsione di una sostanziale rottura del principio di uguaglianza formale tra maschi e femmine. In particolare negli articoli 148, 153, 171 e 172 del codice è presente ora una distinzione relativa alla pena da infliggersi all'autore maschio rispetto a vittima femmina quando la donna sia colei che ne è o era moglie o al quale è o era sentimentalmente legato anche senza convivenza. In tali situazioni, corrispondenti approssimativamente alle fattispecie italiane di lesioni, minacce e violenza privata, la pena è più alta tenendo conto dunque vuoi della violenza di genere nella coppia, vuoi della violenza domestica, sempre su un piano uomo/donna. In anni più recenti, la legge organica n. 1 del 2015, con la quale è stata modificata una lista molto lunga di norme del codice penale, ha introdotto anche il reato di matrimonio forzato e quello di *stalking*, che prima non erano espressamente contemplati, dando così attuazione su questi aspetti alla Convenzione di Istanbul.

1.2. Ulteriori misure per il contrasto delle discriminazioni e delle molestie

Oltre alle disposizioni penali, la legge organica n. 1 del 2004 affronta il tema della violenza di genere in modo completo e multidisciplinare, a partire dal processo di socializzazione e educazione. Tra le diverse misure previste vi sono le citate novelle al codice penale e disposizioni sulla tutela giudiziaria che consentono procedure agili e uniscono, nella sfera civile e penale, misure di protezione delle donne e dei loro bambini e misure preventive da attuare con urgenza. La legge del 2004 affida peraltro all'amministrazione penitenziaria la realizzazione di programmi specifici per i detenuti condannati per crimini legati alla violenza di genere, il cui percorso sarà monitorato e valutato anche ai fini del rilascio dei permessi e della concessione della libertà condizionale. La legge n. 1/2004 ha previsto una specifica articolazione dei tribunali dedicata alla violenza sulle donne, ai quali è riservata la competenza per la sola istruzione, in ambito penale:

- dei processi per i reati del codice penale relativi a omicidio, aborto, lesioni, lesioni al feto, delitti contro la libertà, delitti contro l'integrità morale, contro la libertà e delitti di indennità o qualsiasi altro crimine commesso con violenza o intimidazione, a condizione che sia stato commesso contro chi è o era sua moglie, o una donna che è o è stata legata all'autore da un rapporto affettivo simile, anche senza convivenza, nonché commesso sui discendenti, propri o della moglie o della compagna, o sui minori o incapaci che convivono con lui o che sono soggetti al potere, alla tutela, alla curatela, all'affidamento o all'affidamento di fatto della moglie o della compagna, quando la condotta contestata sia un atto di violenza di genere;
- dei processi per qualsiasi reato contro i diritti e doveri familiari, quando la vittima è una delle persone indicate *supra*;
- sull'adozione dei corrispondenti provvedimenti di tutela per le vittime.

Per quanto concerne invece il giudizio, la competenza rimane vuoi agli *juzgados de lo penal* vuoi alle *audiencias provinciale s*in base a quanto dispone in generale la disciplina del procedimento penale. I tribunali per la violenza contro le donne hanno anche competenze in ambito civile, limitatamente ai casi di connessione con atti di violenza di genere. Ad essi sono infatti devolute le controversie in materia: di filiazione, maternità e paternità; di nullità del matrimonio, separazione e divorzio; di relazioni genitore-figlio; di adozione o modifica di misure di rilevanza familiare e di affidamento dei figli minori o degli alimenti pretesi da un genitore nei confronti dell'altro per conto dei figli minori. La legge organica n. 1/2004 ha novellato anche le norme sul processo civile, con particolare riguardo alla perdita di competenza del giudice qualora riscontri nel processo che si siano verificati atti riconducibili alla violenza di genere. Un ultimo elemento estremamente qualificante della legge organica n. 1/2004 riguarda la mediazione, che è espressamente vietata in tutti i casi che ricadono nella competenza dei tribunali per la violenza contro le donne. L'assunto logico che sta alla base di tale scelta è quello per cui una corretta mediazione si può sviluppare solo tra due soggetti che si collocano in posizione paritaria, mentre l'utilizzo di questi istituti in contesti di squilibrio non fa che riproporre schemi scorretti, finendo per dare un avallo di legalità a un contesto di sopraffazione.

4.4. La prevenzione della violenza

La legge organica n. 1/2004 ha introdotto il Piano nazionale di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere, rivolto a uomini e donne, con un ampio programma di formazione complementare e riqualificazione dei professionisti che intervengono in queste situazioni. La legge demanda alle autorità competenti la promozione di specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di prevenire

la violenza di genere. L'elemento chiave della prevenzione è però basato sul sistema educativo (articolo 4), quale veicolo di trasmissione del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dell'uguaglianza tra uomini e donne. Ciascun segmento educativo ha pertanto uno scopo specifico: l'educazione della prima infanzia contribuisce allo sviluppo dell'apprendimento dell'infanzia nella risoluzione pacifica dei conflitti; l'istruzione primaria aiuta a sviluppare negli studenti la loro capacità di acquisire abilità nella risoluzione pacifica dei conflitti e di comprendere e rispettare l'uguaglianza tra i sessi; l'istruzione secondaria obbligatoria punta a sviluppare negli studenti la capacità di interagire con gli altri pacificamente e di conoscere, valorizzare e rispettare le pari opportunità per uomini e donne; la formazione professionale contribuisce a sviluppare negli studenti la capacità di consolidare la propria maturità personale, sociale e morale, che consente loro di agire in modo responsabile e autonomo e di analizzare e valutare criticamente le disuguaglianze di genere e promuovere l'uguaglianza reale ed efficace tra uomini e donne; l'insegnamento per gli adulti include tra i suoi obiettivi lo sviluppo di attività per la risoluzione pacifica dei conflitti e la promozione del rispetto della dignità delle persone e dell'uguaglianza tra uomini e donne; le università includono e promuovono formazione, insegnamento e ricerca trasversali sull'uguaglianza di genere e la non discriminazione in tutti i settori accademici. Inoltre si prevede che nei piani di formazione iniziale e permanente degli insegnanti sia inclusa una formazione specifica sull'uguaglianza. Sono altresì previste azioni di formazione in materia di uguaglianza e non discriminazione in base al sesso e sulla violenza di genere nei corsi di formazione per giudici e magistrati, procuratori, cancellieri, organi di sicurezza pubblica e medici legali (articolo 47 della legge n. 1/2004). A tal proposito va altresì menzionata la legge organica n. 5/2018, di riforma della legge organica sul potere giudiziario, predisposta con l'intento di introdurre misure urgenti in applicazione del Patto di Stato, allo scopo di migliorare la formazione dei membri del potere giudiziario e della scuola giudiziaria. In ambito sanitario, la legge organica n. 1/2004 ha disposto l'adozione di programmi di sensibilizzazione e formazione continua del personale sanitario al fine di migliorare e promuovere la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione delle donne nelle situazioni di violenza di genere. Infine, la legge organica n. 1/2004 considera illegale la pubblicità che utilizza l'immagine delle donne in modo degradante o discriminatorio (articolo 10). Si sollecitano inoltre le pubbliche amministrazioni a eliminare comportamenti che favoriscono situazioni di disuguaglianza delle donne in tutti i *social media* (articolo 13). A livello organizzativo, la legge organica n. 1/2004, all'articolo 29, ha demandato specifici compiti alla Delegazione del Governo contro la violenza di genere, che il regio decreto 455/2020, ha incardinato presso il Ministero dell'uguaglianza. La Delegazione governativa ha compiti di promozione delle azioni politiche e di coordinamento delle misure previste. Inoltre, l'articolo 30 della legge organica n. 1/2004 ha previsto la creazione dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne quale organo collegiale interministeriale, incaricato di consigliare, valutare, collaborare istituzionalmente nonché preparare rapporti, studi e proposte di azione nel settore della violenza di genere. A ciò si aggiungono le Unità di coordinamento contro la violenza contro le donne e le Unità sulla violenza contro le donne, che dipendono dalla Delegazione governativa contro la violenza di genere e rappresentano la Rete nazionale di unità contro la violenza alle donne. Già in premessa si è fatto menzione al Patto di Stato contro la violenza di genere: competente a dare attuazione alle misure del Patto – finanziate con specifiche risorse – è la summenzionata Delegazione governativa, con il coordinamento degli altri Ministeri interessati.

4.5. Interventi di protezione e supporto delle vittime

La delegazione del Governo contro la violenza di genere ha redatto una Guida dei diritti delle donne vittime di violenza di genere, disponibile in molteplici lingue, che definisce e raccoglie tutti i diritti delle vittime di questo tipo di violenze, accertate da una condanna giudiziaria, un ordine di protezione o altre pronunce del giudice che impongono misure di tutela.

Per denunciare episodi di violenza di genere, anche in Spagna è attivo un numero verde per informazioni e consulenza legale, quale servizio pubblico lanciato dalla citata Delegazione governativa, attivo 24 ore su 24, oltre a un numero dedicato in caso di minorenni. Sul sito istituzionale del Ministero della salute, dei servizi sociali e dell'uguaglianza, è stata realizzata una pagina *web* di risorse di supporto e prevenzione per i casi di violenza di genere, che consente di localizzare forze di polizia, giudiziarie e risorse informative e consulenza sulla base della vicinanza territoriale delle vittime. Si tratta probabilmente della miglior risorsa informatica presente attualmente sul *web*, la cui lettura risulta più chiara anche di quella norvegese. La legge organica n. 1/2004, all'articolo 19, garantisce il diritto all'assistenza sociale completa che include assistenza e cure di emergenza, servizi specialistici e

supporto professionale multidisciplinare. L'articolo 20 riconosce il diritto di accesso immediato al patrocinio legale a spese dello Stato, indipendentemente dalle risorse disponibili per il contenzioso, alle vittime di violenza di genere nei procedimenti che le vedono coinvolte; in caso di decesso della vittima, tale diritto è esteso ai suoi successori, a condizione che non siano stati partecipanti agli atti di violenza. Le donne vittime di violenza di genere hanno altresì una preferenza per l'accesso all'alloggio pubblico (articolo 28). La legge organica n. 1/2004 garantisce anche i diritti sul posto di lavoro nel caso in cui una lavoratrice subisce violenza di genere e prevede misure per favorire il reinserimento al lavoro, tenuto conto che la violenza subita costituisce un ulteriore ostacolo all'integrazione professionale. La recente riforma dello statuto dei lavoratori (regio decreto legislativo n.2 del 2015) ha ulteriormente ampliato i diritti riconosciuti alle lavoratrici subordinate (articoli 37.8, 40.4, 45.1.n, 48.10, 49.1.m, 52.d, 53.4, 55.5) disciplinando una gamma davvero ampia di situazioni. Anche la *Ley* n. 20/2007, che disciplina lo statuto del lavoro autonomo, introduce delle garanzie per le lavoratrici parasubordinate vittime di violenza. In parallelo, la legge organica n. 1/2004 ha novellato anche la legge sulla funzione pubblica, stabilendo tra l'altro che: nell'agevolare la mobilità tra i funzionari, si dovrà tener conto dei casi di mobilità geografica delle funzionarie vittime di violenza di genere; la dipendente pubblica vittima di violenza di genere ha diritto di preferenza per un ulteriore posto di lavoro equiparato al precedente qualora sia costretta, per le misure di protezione, a lasciare quello che occupava; le vittime di violenze di genere, se dipendenti pubblici, hanno diritto al congedo a particolari condizioni; le funzionarie vittime di violenza di genere hanno diritto a una riduzione dell'orario di lavoro con una riduzione proporzionale della retribuzione, o a una riorganizzazione dell'orario di lavoro, nei termini stabiliti per questi casi dalla pubblica amministrazione competente di volta in volta. Una delle ulteriori misure di protezione delle vittime di violenza di genere previste dalla legge organica n. 1/2004 è la tutela della *privacy* delle vittime (dati personali, dei discendenti e di qualsiasi altra persona che sotto la sua custodia - articolo 63). I giudici competenti possono convenire, d'ufficio o su richiesta della parte, che le udienze si svolgano a porte chiuse e che il procedimento sia riservato. Tra le altre misure di protezione è menzionato l'allontanamento dell'imputato per violenza di genere dal domicilio in cui ha vissuto o risiede il nucleo familiare, nonché il divieto di rientrarvi. Il giudice può vietare all'imputato di avvicinarsi alla persona protetta in qualsiasi luogo in cui si trova, nonché di avvicinarsi alla sua casa, al suo posto di lavoro o qualsiasi altro luogo che sia frequentato da lei. Può essere stabilita una distanza minima tra l'imputato e la vittima e può essere disposto il divieto di ogni tipo di comunicazione (articolo 64).Il giudice può sospendere per l'imputato di violenza di genere l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei minori da lui dipendenti, nonché le comunicazioni con questi ultimi, adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza, l'integrità e il recupero di minori e donne, monitorandone periodicamente l'evoluzione (articoli 65 e 66). La legge organica n. 1/2004, tra i suoi obiettivi generali, menziona l'esigenza di garantire i diritti economici alle donne vittime di violenza di genere, al fine di facilitare la loro integrazione sociale. Il quadro di supporto alle vittime è integrato e arricchito anche dalla *Ley* n. 4/2015, che introduce lo statuto della vittima di reato e costituisce l'atto principale con cui la Spagna ha dato attuazione alla direttiva vittime di matrice comunitaria.

V. Inghilterra

Il Regno Unito è l'unico Paese dell'Europa occidentale a non aver ancora ratificato la Convenzione di Istanbul. Il processo di ratifica è stato avviato nel 2017, mediante il *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Ratification of Convention) Act 2017*, ma non si è ancora concluso, malgrado gli stimoli provenienti da diversi parlamentari e dalle associazioni per i diritti civili. Il provvedimento prevede un «*time*; *table for ratification*». La scheda è riferita solo all'ordinamento giuridico di Inghilterra e Galles (di seguito Inghilterra) e non anche a tutte le componenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

5.1 La repressione della violenza

In Inghilterra il tema della violenza di genere (fenomeno al quale si fa corrente riferimento con l'acronimo VAWG, *Violence Against Women and Girls*) ha progressivamente assunto specifica rilevanza nel quadro degli indirizzi della legislazione penale delineatisi nel corso degli ultimi decenni, orientati nel complesso a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza in ambito familiare e nelle relazioni tra i sessi. Il *Sexual Offences Act* del 2003 rappresenta la fonte principale della disciplina generale dei reati sessuali e tuttora, pur avendo subito numerosissimi interventi, è il principale riferimento normativo in materia, costituendo una specie di breve codice sul tema (con sezioni dedicate anche agli abusi su minori, familiari e incapaci,

oltre alla pedopornografia, alla tratta, alla prostituzione e all'incesto) con disposizioni tanto di diritto sostanziale come processuale. Il *Sexual Offences Act* prevede, in apertura, ben quattro diversi articoli (*1. Rape; 2. Assault by penetration; 3. Sexual assault; 4. Causing a person toengage in sexual activity with out consent*) per definire condotte che in Italia sarebbero tutte riferibili alla violenza sessuale, distinguendo a seconda del fatto che vi sia stata o meno penetrazione, delle parti del corpo interessate dal contatto, tanto nell'aggressore come nella vittima. La figura base è comunque quella di *Rape*: «*(1) A person (A) commitsan offence if- (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth ofanother person (B) with his penis, (b) B does not consent to the penetration,and (c) A does not reasonably believe that B consents. (2) Whether a beliefis reasonable is to be determined having regard to all the circumstances,including any steps A has taken to ascertain whether B consents. [...]*». Le lettere *(b)* e *(c)* così come il comma *(2)* si ripetono come una costante anche negli articoli successivi. Si tratta di formulazioni delle disposizioni che sono rimaste pressoché invariante sin dalla loro introduzione quasi vent'anni orsono e si caratterizzano per il fatto di collocare il baricentro della fattispecie nel consenso della vittima, senza dare peso a violenza e minaccia, vale a dire gli elementi caratterizzanti storicamente le norme vigenti sul continente. Le disposizioni relative al *Rape* furono dunque diretta e rilevantissima fonte di ispirazione per la stesura dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul. Particolare risalto in proposito va dato al comma *(2)*, poiché con tale formulazione – tanto infrequente nelle norme dei Paesi del continente, quanto schiettamente trasparente nell'imporre una direttiva nell'attività di accertamento giudiziale – vengono scongiurati almeno in parte diversi rischi di rivittimizzazione nel corso del processo. Non vi sono, infatti, riferimenti a ciò che la vittima ha fatto o non ha fatto per palesare il proprio dissenso, ma ad essere oggetto di indagine è la ragionevolezza della convinzione propria dell'aggressore circa la sussistenza del consenso della *partner*. Si tratta quindi di una formulazione che effettivamente stimola l'imputato a esporre il proprio punto di vista per costruire una difesa, da una parte senza rendere indispensabile un esame troppo minuzioso della vittima, dall'altro senza imporre alcuna inversione dell'onere della prova in capo all'imputato. Non bisogna, infatti, credere che davvero per arrivare a condanna sia sufficiente il dissenso della vittima essendo i requisiti richiesti non due ma tre.

La vittima perciò, se lo ritiene o non è in grado di spingersi oltre, può effettivamente limitarsi a riferire che non desiderava avere un rapporto sessuale. Decisivo (cercando di esprimere in altre parole quanto già indicato poco sopra) sarà comunque il terzo requisito (c) in tutto e per tutto afferente alla condotta dell'autore. Ecco che il «*reasonably believe*» assume così i contorni di una valutazione giudiziale di una sorta di adeguatezza del comportamento dell'imputato ad uno *standard* di uomo maturo e consapevole rispetto al tempo e al luogo in cui la condotta e il successivo giudiziosi svolgono. Analizzando la recente riforma tedesca del reato di violenza sessuale, si era fatto riferimento all'importante aggettivo «*erkennbaren*» (riconoscibile) relativo alla volontà della vittima. Ebbene, anche se per rispondere alle necessità di un diverso stile di redazione normativa, la disposizione tedesca restava collegata essenzialmente alla volontà della vittima, sottolineato come anche in quel caso il parametro della riconoscibilità era quella di un terzo oggettivo. Comunque la si voglia osservare è evidente che ci troviamo di fronte a situazioni in cui nella disposizione penale ha un peso rilevante anche la componente culturale. Sino a quarant'anni orsono era perfettamente ragionevole, in molti luoghi in Europa, per un uomo credere che la propria moglie fosse sempre disponibile ad avere un rapporto sessuale con lui dal momento in cui lei aveva firmato l'atto di matrimonio. I repertori di giurisprudenza confermavano tale lettura. Oggi nemmeno il più conservatore tra i giuristi proporrebbe una simile interpretazione, ma cosa si possa «ragionevolmente credere» o cosa possa essere «riconoscibile» è indubbiamente ancora in evoluzione e a diverse velocità nei diversi Paesi. Tornando al diritto inglese e al *Sexual Offences Act*, nei casi più gravi, tanto il *Rape* come l'*Assault by penetration* possono essere puniti con l'ergastolo. L'articolata tipologia di provvedimenti con finalità preventiva e inibitoria, già introdotta dalla precedente legislazione (quali le misure restrittive della libertà personale o di circolazione dei condannati per i reati sessuali, ovvero gli obblighi di notifica relativi ai soggetti considerati pericolosi), è fatta confluire nella figura unitaria del *Sexual Offences Prevention Order* (SOPO) provvedimento di difficile inquadramento riguardo alla sua natura(con aspetti che lo avvicinano alla misura cautelare, ma con altri che lo rendono simile a una misura di prevenzione e a una misura di sicurezza)emesso a carico di soggetti recidivi o pericolosi (dall'8 marzo 2015 sostituito dal *Sexual Harm Prevention Order* – SHPO –, laddove il SOPO si mantiene vigente in Scozia e nell'Irlanda del Nord). Il più recente intervento normativo in materia di violenza domestica si individua nel *Domestic Abuse Act* del 2021, che (con i suoi 91 articoli) ha ricevuto sanzione regia il 29 aprile 2021 e ha

introdotto nell'ordinamento britannico la figura del *domestic abuse* (violenza domestica), anche se non siamo di fronte a una nuova fattispecie criminosa in senso stretto. La violenza domestica è definita ad amplissimo spettro nell'abuso fisico, sessuale, economico, psicologico, emotivo o di altro tipo nei confronti di una persona con la quale si intrattenga un «legame personale» (*personally connected*), abbracciando così situazioni che certamente sarebbero già reato e altre che non lo sono. Tale definizione è funzionale a fornire un ampio terreno di applicazione alla terza sezione della legge, dedicata ai *Powers for dealing with domestic abuse* suddivisi tra *Domestic abuse protection notic es* e *Domestic abuse protection orders*. In questo caso ci troviamo di fronte a un acomplessa gamma di misure di prevenzione cui l'ordinamento può ricorrere anche in assenza di una vera e propria *offence* o del rischio che essa si realizzi, essendo sufficiente un comportamento che viene, non a caso, genericamente indicato come *abuse*. L'abusante e la vittima devono avere almeno 16 anni di età. Tuttavia è considerata vittima di violenza domestica anche il figlio dell'aggressore, della vittima o di entrambi - nonché qualsiasi bambino su cui uno o entrambi esercitino la responsabilità genitoriale – che abbia assistito all'abuso o ne abbia patito gli effetti. Ai sensi della legge, l'abuso economico ricomprende tutti i comportamenti che influiscano negativamente e in modo significativo sulla possibilità della vittima di acquisire, utilizzare o disporre di denaro o altri beni o di ottenere beni o servizi. Integrano il reato di violenza domestica anche i comportamenti violenti, minacciosi, coercitivi o di controllo esercitati nei confronti della persona con la quale si intrattenga il suddetto tipo di legame. Tra i legami personali rilevanti ai fini del provvedimento, figurano quelli tra coniugi, fidanzati o *civil partners*, le relazioni intime, la condivisione della responsabilità genitoriale su minori, i legami di parentela di qualsivoglia natura, o, se la vittima è affetta da disabilità, quello con il soggetto accudente. Per quanto riguarda le ultime due categorie, il rapporto deve essere in corso di svolgimento al momento dell'abuso; per le altre, valgono anche le relazioni già concluse. Non è necessario, per configurare un contesto di abuso, che si dia riscontro di una pluralità di episodi o di un comportamento ripetuto nel tempo, potendosi disporre *notice s*e *orders* anche sulla base di riscontri di comportamenti isolati. Il comportamento illecito può ritenersi «diretto nei confronti della vittima» anche se è stato posto in essere nei confronti di una terza persona, ad esempio il figlio della vittima. In taluni casi, la legge può avere portata extraterritoriale, se l'abusante è un suddito britannico, o proviene da un protettorato britannico. Qualora siano state poste in atto violenze fisiche che abbiano provocato lesioni gravi o la morte, l'aggressore non può invocare a propria difesa l'eventuale consenso della vittima. La parte sesta dell'*Act* contiene sette articoli riguardanti *offences* contenute nel *Serious Crime Act* del 2015. Le associazioni impegnate nella lotta contro la violenza domestica hanno dato speciale enfasi all'introduzione del reato di strangolamento, ma la necessità di una specifica fattispecie si doveva soprattutto a questioni inerenti la speciale struttura del diritto penale inglese. L'articolo 68 è rubricato: *Controlling or coercive behaviour in anintimate or family relationship*. Tramite esso, in linea con la legislazione *antistalking*, si ampliano gli spazi applicativi del previgente reato di controllo coercitivo compiuto in ambiente domestico, introdotto nel 2015, previa consultazione pubblica, dalla citata legge inglese sul controllo coercitivo, la prima adottata a livello internazionale ed europeo. Tra le nuove norme del *Domestic Abuse Act* che meritano speciale considerazione ve ne sono due (articoli 65 e 66) riguardanti la procedura penale, che introducono forti limitazioni in alcuni tipi di giudizio alla *cross-examination* ovvero l'interrogatorio dei testi svolto direttamente dalla parte accusatoria e dalla difesa del reo. Sono previste delle presunzioni per permettere alle vittime di accedere senza eccessive formalità a benefici riconosciuti in generale a coloro che beneficiano dello *status* di vittime vulnerabili come deposizione da remoto o dietro schermo protettivo, possibilità di deporre a porte chiuse senza che il pubblico o la stampa siano presenti in aula o, ancora, la partecipazione del giudice e degli avvocati senza toga. Occorre, tuttavia, rilevare come il *Domestic Abuse Act* del 2021 non sia ancora vigente nella sua interezza, posto che le relative disposizioni entreranno mano a mano in vigore secondo uno specifico crono programma stabilito dal Governo. In tema di violenza domestica, si ricorda che – a distanza di un anno dall'approvazione della citata legge del 2003 –, il Parlamento britannico aveva approvato il *Domestic Violence, Crime and Victims Act* del 2004, che, emendando in modo significativo il *Family Act* del 1996, recava misure di protezione legale, assistenza e sostegno alle vittime e ai testimoni di atti violenti, specialmente commessi tra le mura domestiche, e inaspriva le pene previste per renderle più incisive. Veniva poi assicurata alle coppie omo sessuali la medesima tutela riconosciuta alle coppie eterosessuali nei casi di violenza domestica, estendendo altresì l'applicazione dei *non-molestation order* alle coppie non conviventi. La portata applicativa di tali disposizioni è stata in seguito estesa alle gravi lesioni di cui siano vittime un minore, oppure un adulto affetto da disabilità fisica o

psichica (*Domestic Violence, Crime and Victims (Amendment) Act* del 2012). Il tema della violenza domestica è poi oggetto di un'intera sezione del *Crime and Security Act* del 2010 (sezioni 24-33). In questo caso, la legge attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di adottare provvedimenti di tutela della vittima di duplice tipo: a) misure da adottarsi in via di urgenza dopo la violenza subita, qualora non sussistano elementi probatori sufficienti a incriminare l'aggressore (*Domestic Violence Protection Order*); b) atti di diffida diretti dalla polizia all'autore della violenza, per inibirgli di contattare la vittima e di frequentarne i luoghi di residenza o di attività (*Domestic Violence Protection Notice*). Inoltre, all'interno del *Protection of Freedoms Act* del 2012, sono stati inseriti due articoli (sezioni 111-112) che, innovando la vigente normativa in materia di atti persecutori (costituita dal *Protection from Harassment Act* del 1997*, PHA*), hanno introdotto nell'ordinamento britannico il reato di *stalking*, considerato come un ulteriore stadio del reato di molestia, caratterizzato dall'elemento della continuità e dalla messa in atto di comportamenti persecutori nei confronti della vittima. Il citato *PHA* prevede per i reati di molestie e di *stalking* non aggravati(sezioni 2 e 2A), la reclusione fino a sei mesi e/o una multa di livello 5; per l'induzione, nella vittima, del timore della violenza da molestie o da *stalking* (sezione 4), la pena della reclusione fino a dieci anni e/o un'ammenda; per il reato di *stalking* aggravato (dalla paura della violenza o grave allarme o angoscia) (sezione 4A), la pena fino a dieci anni di reclusione e/o una multa con l'accusa; ed infine per la violazione di un'ingiunzione civile (sezione 3, par. 6) o di un ordine restrittivo (sezione 5, par. 5) la stessa sanzione prevista per il reato della sezione 4.

5.2. La prevenzione della violenza: fra campagne di comunicazione, attività formative-educative e iniziative per il recupero degli uomini maltrattanti

Le politiche governative in materia di contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne, di competenza del Ministero dell'interno e dell'apposito Sottosegretariato (*Parliamentary Under Secretary of Stat - Minister for Preventing Abuse, Exploitation and Crime*), si sono sostanziate nella presentazione nel 2015 del rapporto, concernente lo stato di attuazione dei piani di azione adottati nei precedenti anni (A *Call to End Violence Against Women and Girls. Progress Report* 2010-2015); e nel 2016 del piano strategico nazionale per il periodo 2016-2020 (*Ending Violence Against Women and Girls*). Con il primo documento il Governo ha tracciato un bilancio delle iniziative contemplate dal Piano d'azione del marzo 2012 (primo aggiornamento dell'iniziale piano del marzo 2011). Tra le misure realizzate si annoverano lo stanziamento di circa 1,2 milioni di sterline per il periodo 2012-2015 per l'accesso all'assistenza specialistica a favore delle vittime di violenza sessuale, in particolare nelle maggiori aree urbane; l'attuazione del programma pilota «*Ugly Mugs*» (clienti pericolosi) per difendere le prostitute dalle aggressioni di clienti violenti e offensivi; la previsione legislativa del «matrimonio forzato» come nuova figura di reato; l'introduzione dell'obbligo di dichiarare, nell'ambito delle relazioni di coppia, precedenti condanne riportate per atti di violenza domestica; la pubblicazione e diffusione di opuscoli sulla mutilazione genitale femminile, in cui siano indicati il divieto legislativo e le conseguenze penali; le campagne informative rivolte ai minori per prevenire il rischio in cui possono incorrere di divenire autori o vittime di atti di violenza sessuale; le iniziative di formazione delle forze di polizia per elevare l'efficacia della loro azione con riguardo agli atti di violenza sessuale su persone in condizioni di vulnerabilità. Il secondo documento, concernente il piano strategico, riporta in premessa i dati relativi alla diminuzione dei casi di violenza denunciati, ponendoli in diretta correlazione con un significativo incremento, nel biennio 2014-2015, della persecuzione tramite istanze penali dei relativi reati. Successivamente, richiama gli elevati costi determinati dalla violenza di genere, sia sociali (per i fenomeni di disagio sociale e di devianza che possono a loro volta derivare dalle violenze subite), sia economici (questi ultimi stimati nell'ordine di circa 16 miliardi di sterline l'anno, riferiti complessivamente all'onere finanziario pubblico per l'assistenza alle vittime e alle loro diminuite entrate in conseguenza degli abusi subiti). Le linee di azione individuate nel piano strategico, in continuità con le precedenti iniziative, riguardano una pluralità di aspetti. Tra questi, si evidenziano la prevenzione, da perseguire attraverso campagne educative nelle scuole con il coinvolgimento del personale docente, al fine di agevolare un cambiamento culturale tra i più giovani; l'adeguatezza dei servizi sociali prestati alle vittime di abusi, da perseguire conformando le prassi amministrative e i moduli operativi agli obiettivi a tale scopo individuati dal Governo (nel *National Statement of Expectations*-NSE pubblicato nel dicembre 2016), e attraverso l'efficiente concertazione (*partnership working*) tra le amministrazioni dei diversi livelli territoriali. In relazione a queste finalità del piano strategico e a supporto dei compiti basilari da assolvere per la sua attuazione, il Governo ha disposto un finanziamento di 80 milioni di sterline per

il quinquennio interessato. Questa dotazione, nelle previsioni del Governo, si aggiunge all'erogazione stimata nell'ordine di 15 milioni di sterline l'anno a sostegno delle organizzazioni di assistenza alle donne, con copertura finanziaria tratta dall'imposta sul valore aggiunto applicata ai prodotti sanitari (restano salvi i finanziamenti già previsti per gli altri programmi assistenziali, i cui obiettivi intersecano la tutela delle donne nell'ambito familiare, ad esempio il *Troubled Families Programme* per il quale si prevedono stanziamenti nella misura di 720 milioni di sterline fino al 2020). Peraltro, le finalità del piano strategico sono riferite alla violenza di genere senza escludere gli analoghi fenomeni alimentati dall'odio verso le minoranze e i soggetti vulnerabili, con riferimento all'origine etnica, all'immigrazione, all'orientamento sessuale, alle condizioni di disabilità, alle forme di sfruttamento delle persone. Sotto il profilo della repressione penale, il piano strategico aveva preannunciato gli interventi ora introdotti rispetto alla condotta consistente nel «*coercive and controlling behaviour*», subito dalla vittima in ambito familiare. Il piano riconosce inoltre particolare rilievo ai dispositivi tecnologici idonei alla raccolta e al trattamento di dati, all'acquisizione di elementi probatori, al tracciamento dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. A questo riguardo, il piano strategico prefigura il più ampio ricorso a strumenti che possano agevolare una più accurata e tempestiva individuazione dei soggetti violenti, come le micro-telecamere (*body-worn cameras*) o la sorveglianza mediante geolocalizzazione. Entro la fine del 2021 è prevista la pubblicazione, da parte del Governo, della nuova *Violence against Women and Girls Strategy*2021-2024*(VAWG)*, contestualmente a una separata e specifica Strategia concernente gli abusi domestici. Ancora, con la già citata terza parte del *Domestic Abuse Act 2021* è stato conferito alle forze di polizia il potere di emanare ammonimenti per violenza domestica (*Domestic Abuse Protection Notices, DAPN*), con i quali si intima all'abusante di interrompere gli abusi; se convivente con la vittima, l'avviso può essere sufficiente per obbligarlo a lasciare l'abitazione. L'emanazione dell'ammonimento può portare a una successiva ordinanza giudiziale di protezione contro la violenza domestica (*Domestic AbuseProtection Order, DAPO*), che può recare un elenco di divieti e condizioni finalizzati alla tutela della vittima, oltre a misure quali l'obbligo, per il maltrattante, di intraprendere un percorso di terapia psicologica. Sebbene misure analoghe già esistessero nell'ordinamento prima dell'approvazione del *Domestic Abuse Act 2021*, questi nuovi strumenti possono essere adottati per contrastare anche le situazioni di abuso domestico in cui non vi siano stati atti o minacce di violenza fisica (per esempio situazioni di violenza economica). Sempre il *Domestic Abuse Act 2021* ha, poi, istituito un'autorità settoriale di vigilanza nella figura del *Domestic Abuse Commissioner (DAC)*, incaricato della redazione di informazioni sui servizi di assistenza per le vittime di violenza domestica, della formulazione di raccomandazioni per le autorità pubbliche, del sostegno agli studi scientifici sull'argomento, della predisposizione di corsi di formazione e campagne di informazione e della collaborazione con i soggetti attivi nel contrasto della violenza domestica. Il *Commissioner* dovrà anche redigere relazioni sull'abuso domestico per l'Esecutivo e presentarle in Parlamento. Gli enti locali hanno l'obbligo di dare sostegno alle vittime di abuso domestico, ad esempio istituendo case rifugio o riconoscendo alle vittime priorità nell'assegnazione di una casa popolare. Le autorità locali dovranno pubblicare un piano strategico per la predisposizione di tale sostegno e monitorarne l'attuazione; inoltre, dovranno istituire organi che formulino raccomandazioni e, al termine di ogni anno, presentare una relazione all'Esecutivo.

5.3. Interventi di protezione e supporto delle vittime: i centri di crisi MARAC e IDVA

In materia di servizi per la protezione e supporto immediato alle vittime, si segnala che in Inghilterra le vittime di violenza domestica possono accedere a forme di sostegno generale e specialistico. Il sostegno di carattere generale viene fornito da diverse organizzazioni con sede sull'intero territorio nazionale. Il sostegno può includere l'intervento di autorità deputate alla gestione dei bisogni abitativi per l'alloggio temporaneo e l'aiuto al reperimento di una nuova abitazione. I servizi forniti dal *Department for Work and Pensions (DWP)* prevedono eventualmente l'assistenza per la definizione di un reddito indipendente, unitamente alle organizzazioni che offrono supporto finanziario, inclusa l'assistenza al debito. In tale contesto, le autorità locali e le istituzioni educative svolgono un ruolo importante per salvaguardare e prevenire gli abusi, e le scuole possono fornire sostegno ai bambini vittime di abusi domestici. Sempre nell'ambito dell'assistenza di tipo generale, i servizi sanitari rispondono agli impatti sulla salute fisica e mentale degli abusi domestici e trattano i problemi correlati, incluso l'abuso di sostanze. I servizi specializzati di supporto per gli abusi domestici sono sempre più spesso forniti anche in ambiente sanitario, come gli ospedali. I servizi specializzati forniscono invece assistenza «su misura» alle vittime di violenza; sono generalmente gestiti da organizzazioni del

Terzo settore e includono consulenti indipendenti per la violenza domestica e la violenza sessuale *(Independent Domestic Violence and Sexual Violenc eAdvisers–IDVAs and ISVAs)*, case rifugio e linee di assistenza/aiuto. I dati dell'Istituto nazionale di statistica (*Office for National Statistics*) mostrano che il numero di IDVA e ISVA è aumentato nell'ultimo decennio in Inghilterra. In questo periodo è aumentato anche il numero delle linee di assistenza per gli abusi domestici, mentre è diminuito il numero delle case rifugio. Ciò lascerebbe intendere che, intercettando le situazioni critiche in uno stadio precoce, vi sia poi un minor bisogno di risposte emergenziali. La disponibilità di supporto specialistico, come IDVA, varia in tutto il paese. Nel 2019, l'ente benefico per gli abusi domestici *Safe Lives* ha stimato che Londra era l'unica zona del Paese che disponesse dell'organico raccomandato di IDVA in rapporto alla popolazione (copertura del 108 per cento). La percentuale di copertura più bassa (52 per cento) si registra nello *Yorkshire*e *Humber*. Occorre in generale rilevare come il sistema di contrasto e prevenzione della violenza domestica implementato nel Regno Unito, fortemente sostenuto da Patricia Scotland negli anni in cui operò come Ministro della giustizia (tanto da prenderne il nome, essendo noto come «metodo Scotland»), sia un sistema fortemente integrato, basato su due principali istituzioni:

- la *Multi-Agency Risk Assessment Conference* (MARAC), tavolo che riunisce le principali agenzie pubbliche, organizzazioni e servizio operanti su un territorio che, a vario titolo, possono intervenire sui casi di violenza domestica;
- il già citato *Indipendent Domestic Violence Advisor* (IDVA), consulente indipendente incaricato di seguire la vittima e i figli in tutti i passaggi necessari a sottrarsi alla violenza domestica, garantendone protezione e sicurezza.

Più nel dettaglio, le MARAC sono componenti essenziali dei modelli di *Coordinated Community Response*, implementati a livello locale in molte città del Regno Unito. Ne esistono attualmente 260, distribuiti tra Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, che trattano oltre 57.000 casi di violenza domestica all'anno. Si tratta di tavoli che si riuniscono con cadenza regolare e dove operatori afferenti a diversi servizi pubblici e agenzie private si incontrano per condividere informazioni relative ai casi di violenza domestica, specie quando siano valutati a più alto rischio (di femminicidio o di subire gravi lesioni). Tra i diversi attori sociali che prendono parte a questi incontri, si annoverano: la polizia locale, i servizi sanitari, i servizi per l'infanzia, gli uffici per gli alloggi, la magistratura, il volontariato di settore,le scuole, i progetti *no profit* per il contrasto della violenza domestica. L'obiettivo principale di questi tavoli consiste nel delineare, per ogni caso esaminato, un piano coordinato di supporto e di protezione della vittima, basato sulla valutazione del rischio e delle sue specifiche condizioni sociali, familiari, lavorative, abitative. Il *focus* primario ricade sulla persona adulta che subisce direttamente la violenza, anche se l'intervento include il coordinamento fra servizi e istituzioni, in modo tale da occuparsi della salvaguardia dei minori e della presa in carico dei maltrattanti. Presupposto teorico di tale impostazione è che nessun attore sociale è in grado individualmente di ottenere da solo un quadro completo della situazione della vittima, mentre ognuno può portare il proprio punto di vista su un aspetto cruciale per la sua salvaguardia. Da qui un approccio olistico e integrato alla prevenzione e al contrasto alla violenza domestica. L'IDVA è una figura professionale centrale delle MARAC e del sistema olistico; si tratta di un consulente indipendente che ha il compito di garantire primariamente la sicurezza delle vittime ad alto rischio e dei loro figli. L'IDVA valuta di volta in volta il grado di rischio rispetto a casi specifici, considerando i punti di crisi, discutendo con la vittima la gamma delle possibili soluzioni, sviluppando piani di protezione coordinati, sulla base dell'intervento proposto dalle MARAC, tale da poter implementare le diverse azioni necessarie. L'IDVA segue la vittima lungo tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza, assistendola in tutti gli aspetti che riguardano la sua sicurezza e il suo benessere, che vanno dagli aspetti legali a quelli sociali, abitativi,familiari, operando da interfaccia con tutti i servizi necessari. È l'IDVA a rappresentare la vittima anche presso le MARAC. La segnalazione dei casi avviene secondo il seguente schema: ogni agenzia che fa parte delle MARAC valuta separatamente e in breve tempo le denunce ricevute, assegnando una valutazione di rischio bassa, media o alta. Nel caso sia assegnata la categoria «ad alto rischio», tutti i diretti interessati al caso devono riunirsi e decidere velocemente gli interventi da attuare, in modo da evitare ulteriori maltrattamenti che potrebbero mettere ulteriormente a rischio la vita della donna. Dalle ricerche effettuate, risulta che le segnalazioni provengono in misura preponderante dalla polizia. I rappresentanti delle diverse agenzie presenti nelle MARAC discutono ogni singolo caso e disegnano l'intervento in modo specifico. Ogni servizio/attore si occupa di implementare la parte concernente il proprio lavoro quotidiano. Se quindi la polizia si occupa di interventi come la sorveglianza dell'abitazione della vittima, l'allontanamento del maltrattante o l'installazione

di allarmi, i servizi abitativi pubblici e le case rifugio sono chiamate all'azione quando è la vittima a dover cambiare domicilio (o a non averlo). Anche le scuole e i servizi per l'infanzia sono all'uopo coinvolti per l'assunzione delle migliori decisioni nell'interesse dei minori (vittime di violenza assistita), così come i tribunali competenti saranno implicati per gli aspetti legati all'*iter* della querela contro il maltrattante, e così via per tutti quegli attori coinvolti nel processo. È anche prevista nelle MARAC, a seconda dei casi, la presenza di organizzazioni per l'assistenza a gruppi migranti o minoranze, così come di servizi rivolti alle dipendenze da alcool e droghe. Le analisi effettuate sul campo mostrano che, in seguito all'intervento dell'IDVA e delle MARAC, un'alta percentuale di vittime – che può raggiungere il 60 per cento – esce definitivamente dalla violenza. Le autorità britanniche sono particolarmente attente nel dare rilevanza al fatto che il metodo ha anche una ricaduta benefica sui conti pubblici: secondo le stime, ogni caso di violenza domestica ad alto rischio costa 20.000 sterline ai contribuenti, considerando le chiamate alla polizia, il pronto soccorso, i costi della giustizia penale, lavorativa, ecc., ovvero un totale 2,4miliardi di sterline, con una perdita anche superiore per il sistema produttivo, da cui le vittime sono costrette ad assentarsi a causa delle violenze subite. L'intervento tempestivo sui casi giudicati ad alto rischio e la rapida messa in opera di piani di sostegno e protezione, riduce non solo i rischi di uccisione e ferimento grave per le vittime, ma anche i costi associati alla violenza domestica. Per ogni sterlina investita nelle MARAC, si stima che si risparmino 6 sterline di costi diretti sostenuti dalle diverse agenzie coinvolte. Ampliando la prospettiva dal solo contesto inglese, vi sono in effetti stime secondo le quali un contrasto efficace alla violenza domestica potrebbe far aumentare del 2,1 per cento il PIL nell'Unione europea. Per quanto concerne l'assistenza telefonica alle vittime di violenza, si ricordano: per l'Inghilterra, la linea telefonica nazionale gratuita, operativa 24 ore su 24 *Refuge's National Domestic Abuse Helpline*; per l'Irlanda del Nord la linea *Domestic and Sexual Abuse Helpline*; per la Scozia la *Domestic Abuseand Forced Marriage Helpline*; per il *Galles, Live Fear Free*. Si segnala, infine, per tutto il Regno Unito, la *Men's Advice Line*, linea telefonica di assistenza riservata specificamente per le vittime di sesso maschile. Come già anticipato, le disposizioni del *Domestic Abuse Act 2021*entreranno in vigore secondo uno specifico cronoprogramma stabilito dal Governo. In tale contesto, il *Domestic Abuse Commissioner* in carica, Nicole Jacobs, ha ricevuto dal Governo l'incarico di contribuire al miglioramento della quantità e della qualità dei servizi di supporto per gli abusi domestici; nell'attuale fase il Commissario sta mappando la fornitura di servizi, processo che dovrebbe concludersi entro la fine del 2021. In particolare, la sezione 4 del *Domestic Abuse Act 2021*, non ancora vigente ma nelle aspettative del Governo attivabile da settembre, impone alle autorità locali in Inghilterra i seguenti obblighi:

- valutare le esigenze di sostegno alloggiativo alle vittime di abusi domestici, o dei loro figli;
- definire e pubblicare una strategia per la fornitura di questo supporto;
- monitorare e valutare l'efficacia della predetta strategia.

In sostanza, il *Domestic Abuse Act* impone alle autorità locali di primo livello un obbligo di legge relativo alla fornitura di sostegno in case rifugio o alloggi sicuri alle vittime di abusi domestici e ai loro figli, stabilendo a tal fine che esse si dotino di una specifica strategia per la fornitura di tale supporto. Al fine di agevolare l'adozione di tale strategia, nel giugno 2021 il Ministero degli alloggi, delle comunità e degli enti locali (*Ministry of Housing, Communities and Local Government*) ha pubblicato una bozza di linee guida concernenti l'assistenza alle vittime in «alloggio sicuro». La consultazione è attualmente aperta e prevede che le autorità di primo livello – *Tier One Authorities* – (*County Councils, Metropolitan and Unitary Authorities and the Greater London Authority*) chiariscano come intendono pianificare la fornitura di servizi per soddisfare le esigenze di tutte le vittime, in base alle loro specifiche caratteristiche e bisogni unici o complessi (inclusi sesso, razza, genere, lingua, religione, orientamento sessuale, età, stato di salute e disabilità).

VI. Argentina

A qualsiasi trattazione contenutistica della disciplina delle misure di contrasto alla violenza contro le donne in Argentina va premesso che il livello di attenzione politica, sociale e culturale sul fenomeno nel Paese è estremamente alta. Come in tutto il continente latinoamericano il tema dell'evoluzione del rapporto tra i generi è elemento cardine della trasformazione sociale in atto. Più che in qualsiasi altra parte del mondo, per ogni persona che si occupa di politica è indispensabile assumere una posizione esplicita sulla violenza di genere e il femminismo in generale. Ciò, certamente, non significa che le condizioni di vita delle donne si trovino al momento in una situazione migliore che altrove (in tutto il continente, per esempio, la disciplina dell'aborto si colloca su posizioni estremamente restrittive dal punto di vista europeo). Ciò non significa nemmeno che tutte le posizioni in

campo si collochino in un quadro definibile, da una prospettiva italiana, come astrattamente «progressista». Nel dibattito pubblico latinoamericano di questi ultimi anni il genere è centrale: nessuno può esplicitamente affermare di essere contrario (salvo pagare un prezzo elevato in termini di consenso) pur essendoci una enorme diversità di vedute.

Caratteristica portante della legislazione argentina è la presenza di una «*Ley integral*» secondo il modello presentato già in Spagna, ma se possibile esprimendo un testo ancora più denso di contenuto teorico, quasi ne fosse l'evoluzione concettuale (anche alla luce dei continui e più recenti aggiornamenti). L'attuazione limitata di tale disciplina, dovuta a un ventaglio di ragioni, ne costituisce ad oggi il limite maggiore. Altrettanto peculiare, nel contesto di questa Relazione, è la presenza di una disciplina specifica per il reato di femminicidio, caratteristica comune a tutti i principali Paesi latinoamericani con la sola eccezione di Cuba.

6.1 La repressione della violenza

6.1.1. La disciplina del codice penale

Il codice penale argentino dedica il titolo III del libro secondo, ovvero gli articoli da 118 a 133, ai «Reati contro l'integrità sessuale» (rubrica così sostituita dall'articolo 1 della legge n. 25.087 del 1999; la precedente rubrica recitava: «*Reati contro l'onestà*»).

Il citato titolo III consta di 5 capitoli, di cui il capitolo I, concernente l'«*Adulterio*» e formato dal solo articolo 118, è stato soppresso nel 1995 con la legge n. 24.453. Ai fini della presente trattazione, l'attenzione sarà quindi rivolta ai capitoli da II a V, le cui rubriche sono state soppresse con la citata legge n. 25.087, che ha provveduto anche a sostituire l'articolo 119 del codice penale. Su tale articolo è poi intervenuta la legge n. 27.352 del 2017. Il capitolo II si compone degli articoli da 119 a 124. L'articolo 119 del codice penale, come infine novellato, al comma 1punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque abusi sessualmente di una persona di età inferiore a 13 anni o quando vi sia violenza, minaccia, abuso coercitivo o intimidatorio di una relazione di dipendenza, autorità o potere, ovvero approfittando del fatto che la vittima, per qualsivoglia ragione, non abbia potuto liberamente acconsentire all'azione. Il comma 2 prevede l'applicazione della pena aggravata da quattro a dieci anni di reclusione quando l'abuso, per la durata o le circostanze dell'esecuzione, configuri una sottomissione sessuale gravemente oltraggiosa per la vittima. Il comma 3 innalza ulteriormente la pena da sei a quindici anni di reclusione quando, nelle circostanze di cui al comma 1, vi sia accesso carnale per via anale, vaginale o orale, ovvero siano stati compiuti altri atti analoghi, introducendo oggetti o parti del corpo secondo le predette modalità. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il comma 4 dispone, infine, l'ulteriore aggravante della pena della reclusione da otto a venti anni, quando l'abuso:

a) provochi gravi danni alla salute fisica o mentale della vittima;
b) sia stato commesso da un ascendente, discendente, affine in linea retta, fratello, tutore, curatore, ministro di qualsiasi culto riconosciuto o meno, incaricato dell'educazione o della tutela;
c) l'autore dell'atto sia a conoscenza di essere portatore di una malattia grave a trasmissione sessuale, e vi sia stato rischio di contagio;
d) sia stato commesso da due o più persone, o con armi;
e) sia stato compiuto da personale appartenente alle forze di polizia o di sicurezza, nello svolgimento delle proprie funzioni;
f) sia stato compiuto contro un minore di anni 18, approfittando della preesistente situazione di convivenza con lo stesso.

Nel caso di cui al comma l, è applicabile la pena della reclusione da tre a dieci anni se concorrono le circostanze di cui alle predette lettere *a), b), d), e)* o *f)*. L'articolo 120 (come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 25.087 del 1999) punisce con la pena della reclusione da tre a sei anni chiunque compia alcune delle azioni di cui ai commi 2 o 3 dell'articolo 119 con persona di età inferiore ai sedici anni, approfittando della sua immaturità sessuale, in ragione della maggiore età dell'autore, del suo rapporto di preminenza rispetto alla vittima, o altra circostanza equivalente, sempre che non sia configurabile reato più severamente sanzionato. Il medesimo articolo prevede, infine, l'aggravante della pena della reclusione da sei a dieci anni qualora ricorra una delle circostanze di cui alle citate lettere *a), b), c), e)* o *f)* di cui al comma 4 dell'articolo 119. Gli articoli 121, 122 e 123 sono stati soppressi dall'articolo 4 della menzionata legge n. 25.087 del 1999, mentre l'articolo 124 (come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 25.893 del 2004) impone l'ergastolo quando, dalla realizzazione delle condotte di cui agli articoli 119 e 120, derivi la morte della persona offesa. Il capitolo III reca gli articoli da 125 a 129. L'articolo 125 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 25.087 del 1999) punisce con la pena della reclusione da tre a dieci anni chiunque promuova o faciliti la corruzione di minori di diciotto anni, anche con il consenso della vittima (pena innalzata da sei a quindici anni quando la vittima sia minore di anni

tredici). Qualunque sia l'età della vittima, si prevede la pena della reclusione da dieci a quindici anni quando vi sia inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o qualunque altro mezzo di intimidazione o coercizione, così come se l'autore del reato è ascendente, coniuge, fratello, tutore o persona convivente o incaricata dell'educazione o tutoraggio della vittima. L'articolo 125-*bis* (come sostituito dall'articolo 21 della legge n. 26.842 del 2012) punisce con la reclusione da quattro a sei anni il reato di favoreggiamento della prostituzione (ovvero «chiunque promuova o faciliti la prostituzione, anche con il consenso della vittima»). L'articolo 126 (come sostituito dall'articolo 22 della legge n. 26.842 del 2012) aumenta la pena della reclusione da cinque a dieci anni quando, nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, il reato sia compiuto:

1) tramite inganno, frode, violenza, minaccia o qualsiasi altro mezzo di intimidazione o coercizione, abuso di autorità o situazione di vulnerabilità, o concessione o ricezione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di persona che avesse autorità sulla vittima;
2) l'autore del reato è ascendente, discendente, coniuge, affine in linea retta, collaterale o convivente, tutore, curatore, autorità o ministro di qualsiasi culto, riconosciuto o meno, o responsabile dell'educazione o della tutela della vittima;
3) l'autore del reato è un pubblico ufficiale o membro di una forza di sicurezza, di polizia o penitenziaria.

Infine si dispone l'inasprimento della pena da dieci a quindici anni in presenza di vittima minore di anni 18. L'articolo 127 (come sostituito dall'articolo 23 della legge n. 26.842 del 2012) sanziona con la reclusione da quattro a sei anni il reato di sfruttamento economico della prostituzione, anche in presenza del consenso della vittima. Come per l'articolo 126 del codice penale, le circostanze di cui ai punti da 1 a 3 valgono quali aggravanti per le quali la pena applicabile varia da cinque a dieci anni di reclusione; analogamente, in presenza di vittima minore di anni diciotto, la pena della reclusione varia da dieci a quindici anni. Gli articoli 127-*bis* e 127-*ter* risultano abrogati dall'articolo 17 della legge n. 26.364 del 2008. L'articolo 128 (come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 27.436 del 2018), al comma 1, punisce con la pena della reclusione da tre a sei anni chiunque produca, finanzi, offra, commerci, pubblicizzi, faciliti, diffonda o distribuisca, con qualunque mezzo, qualsiasi rappresentazione di un minore di diciotto anni dedito ad attività sessuali esplicite o qualsiasi rappresentazione delle sue parti genitali per scopi prevalentemente sessuali, nonché chiunque organizzi spettacoli dal vivo di rappresentazioni sessuali esplicite alle quali partecipino tali minori. Il comma 2 punisce con la reclusione da quattro mesi a un anno la detenzione consapevole delle rappresentazioni di cui al comma 1. Il comma 3 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni la detenzione delle medesime rappresentazioni allo scopo inequivocabile di distribuzione o commercializzazione. Il comma 4 punisce con la reclusione da un mese a tre anni chiunque faciliti l'accesso a spettacoli pornografici o fornisca materiale pornografico a minori di anni quattordici. Infine, il comma 5 dispone l'aumento di un terzo delle pene previste dai commi precedenti (nel valore minimo e massimo) in presenza di vittime infra tredicenni. L'articolo 129, come sostituito dall'articolo 10 della legge n. 25.087del 1999, sanziona con una multa da mille a quindicimila pesos chi compia o faccia compiere ad altri atti osceni soggetti ad essere involontariamente visti da terzi. Si dispone che, se i soggetti colpiti sono minori di anni diciotto, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni; lo stesso vale, indipendentemente dalla volontà dell'interessato, quando il soggetto sia minore di tredici anni. Il capitolo IV comprende gli articoli 130 e 131. L'articolo 130, come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 25.087 del 1999, punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque rapisca o trattenga una persona con la forza, intimidazione o frode, con l'intento di minarne l'integrità sessuale. Il comma 2 dispone l'applicazione di una pena da sei mesi a due anni nel caso di minore di anni sedici, in presenza di consenso, mentre il comma 3 prevede una pena da due a sei anni nel caso in cui la vittima della citata condotta criminosa sia minore di anni tredici. Ne discende dunque che, malgrado una riforma tutto sommato recente, il legislatore argentino ha inteso mantenere la fattispecie di «ratto». Se tali norme fossero state eliminate, avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni relative al sequestro di persona. Da una parte ciò avrebbe avuto delle conseguenze peggiorative per l'autore, stante le pene indicate negli articoli 141 e seguenti (in particolare all'articolo 142-*bis*), ma sarebbe necessario esaminare le situazioni caso per caso poiché, evidentemente, il sequestro di persona non viene punito se la vittima acconsente al sequestro stesso (in sé e per sé viene a perdersi il senso stesso dell'istituto). D'altro canto, secondo l'articolo 130 del codice penale, è passibile di pena anche chi «fugge» con una minore di sedici anni perfettamente consenziente. L'articolo 131 (introdotto dall'articolo 1 della legge n. 26.904 del 2013) punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mediante comunicazioni elettroniche, telecomunicazioni o qualsiasi altra tecnologia di trasmissione dati, contatti un minore al fine di compiere qualsivoglia

reato contro l'integrità sessuale dello stesso. Infine il capitolo IV reca gli articoli 132 e 133.

L'articolo 132 (come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 26.738 del 2012) stabilisce che, per i reati di cui agli articoli 119, commi da 1 a 3, 120, comma 1, e 130, la vittima può sollecitare l'esercizio dell'azione penale pubblica con la consulenza o la rappresentanza di istituzioni ufficiali o private senza scopo di lucro di protezione o assistenza alle vittime. L'articolo 133 (come sostituito dall'articolo 13 della legge n. 25.087 del 1999) estende l'applicabilità delle pene previste per gli autori dei reati compresi nel titolo III del codice penale ai soggetti che cooperino al perpetrarsi dei reati medesimi, ovvero ascendenti delle vittime, discendenti, coniugi, conviventi, affini in linea retta, fratelli, tutori, curatori e a chiunque abusi del rapporto di dipendenza, autorità, potere, fiducia o incarico. Come rilevato, il legislatore argentino ha recentemente riformato il codice penale allo scopo di predisporre una disciplina *ad hoc* per il femminicidio, inteso, stando alla giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani, come l'uccisione di una donna per la sua condizione di donna. Sebbene gli articoli del codice penale argentino non siano dotati di rubrica, la modifica (con legge n. 26.791 del 2012) dell'articolo 80 del codice penale dedicato alle aggravanti dell'omicidio, è ritenuta tanto dagli specialisti come dall'opinione pubblica come atto introduttivo dell'istituto del femminicidio nell'ordinamento penale dello Stato. Guardando anche a normative similari introdotte da altri Stati della regione, più che da una singola disposizione, il femminicidio si può ritenere introdotto tramite la modifica di tre differenti circostanze aggravanti dell'omicidio, ovvero:

- l'ampliamento della lista di soggetti ai danni dei quali può commettersi parricidio (omicidio aggravato dal vincolo–inciso 1). Diversamente dalla formulazione precedente, che comprendeva unicamente le coppie sposate, la versione vigente include tutti i legami di coppia, in essere o conclusi, al contempo mantenendo una terminologia neutra in termini di genere, affinché il genere dell'autore del reato e della vittima risulti irrilevante ai fini dei profili applicativi;
- l'ampliamento della lista dei fattori causali dell'omicidio per odio, non più limitato all'odio razziale, ma ampliato a quello per genere, orientamento sessuale o identità di genere–inciso 4;
- la circostanza dell'uccisione di una donna per mano di un uomo nel caso vi sia violenza di genere (come descritta dalla *Ley integral* cui di seguito si farà riferimento) –inciso 11 (unica disposizione del gruppo a non esser neutra dal punto di vista del genere rispetto al binomio autore/vittima).

La stessa legge del 2012 ha introdotto un inciso n. 12 all'articolo 80 con l'intento di punire più gravemente «l'omicidio trasversale o vincolato» ovvero quello realizzato con il proposito di causare sofferenza a una persona con la quale si intrattiene o si è intrattenuta una relazione nei termini dell'inciso 1. Pur essendo figura di antica memoria, soggetto privilegiato anche per la tragedia greca, l'omicidio trasversale ha avuto in anni recenti drammatiche espressioni nel Paese, tutte connotate dal punto di vista del genere. Di estrema rilevanza, infine, è la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 80 del codice penale, che prevedeva la possibilità di abbassare la pena, riportandola entro i limiti edittali dell'omicidio – che va dagli 8 ai25 anni di reclusione –, per i casi di parricidio in cui si diano circostanze particolarmente attenuanti. Tramite questa disposizione, numerose situazioni variamente definite di «emozione violenta», «gelosia», «turbamento» od «offuscamento» venivano valutate come meritevoli di attenuazione di pena, con un sostanziale abbattimento della cornice edittale. La riforma del 2012 non ha abrogato la norma, ma ha escluso che potesse essere applicata nei casi in cui l'autore dell'uccisione avesse commesso in precedenza violenza di genere nei confronti della vittima.

6.2. Ulteriori misure per il contrasto delle discriminazioni e delle molestie

Il punto di riferimento già citato in premessa è la legge n. 26.485 del2009 (attuata con decreto n. 1011 del 2010 e modificata nel 2019 con legge n. 27.501 e legge n. 27.533) di «Protezione integrale per prevenire, sanzionare ed eradicare la violenza contro le donne negli ambiti in cui svolgano le proprie relazioni interpersonali» (*Ley de Protección Integralpara Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres enlos Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales*). I suoi obiettivi includono la promozione e la garanzia dello sviluppo di politiche pubbliche in materia, l'accesso alla giustizia e l'assistenza globale alle donne che subiscono violenza. La legge riconosce e descrive le seguenti tipologie e modalità di violenza contro le donne:

- fisica: impiegata contro il corpo della donna producendo dolore, danno o rischio di produrlo e qualsiasi altra forma di maltrattamento o aggressione che ne possa pregiudicare l'integrità fisica;
- psicologica: intesa quale forma di violenza che

causa danno emotivo e pregiudizio all'autostima della donna, ne pregiudica o perturba il pieno sviluppo personale o cerca di degradarne o controllarne le azioni, i comportamenti, le opinioni e decisioni, tramite minaccia, accuse, molestie, restrizioni, umiliazioni, disonore, discredito, manipolazione, isolamento;

- sessuale: qualunque azione implicante la lesione del diritto della donna di decidere volontariamente in ordine alla propria vita sessuale o riproduttiva attraverso minacce, coercizione, uso della forza o intimidazione, includendo la lesione in costanza di matrimonio o di altre relazioni di vincolo o parentela, con o senza convivenza, nonché la prostituzione forzata, sfruttamento, schiavitù, bullismo, abuso sessuale e tratta;
- economica e patrimoniale: l'azione volta a produrre un menomazione nelle risorse economiche o patrimoniali della donna, attraverso: la perturbazione del possesso, disponibilità o proprietà dei suoi beni; la perdita, sottrazione, distruzione, ritenzione o distrazione indebita di oggetti, strumenti di lavoro, documenti personali, beni, valori e diritti patrimoniali; la limitazione delle risorse economiche destinate a soddisfare le proprie necessità o la privazione dei mezzi indispensabili per vivere una vita dignitosa; la limitazione o controllo delle proprie entrate, nonché il percepimento di un salario inferiore a parità di impiego, nell'ambito di un medesimo luogo di lavoro;
- simbolica: quella che attraverso modelli stereotipati, messaggi, valori, immagini o segni trasmetta e riproduca dominazione, disuguaglianza e discriminazione nelle relazioni sociali, naturalizzando la subordinazione della donna nella società.

Occorre ricordare che le disposizioni della legge in esame sono di ordine pubblico e applicabili sull'intero territorio della Repubblica Argentina, ad eccezione di quelle di natura processuale, per le quali occorre adesione legislativa *ad hoc* da parte delle singole province argentine [al seguente *link* è disponibile il quadro completo di tali adesioni: *Legislaciónen Salud* Argentina (msal.gov.ar)]. Infatti, essendo l'Argentina per molti aspetti uno stato federale, la procedura penale è disciplinata in una pluralità di codici locali. Si precisa, altresì, che l'articolo 42 della legge in commento dispone l'applicabilità della legge n. 24.417 del 1994 di «Protezione contro la violenza familiare» (*Protección contra la Violencia Familiar*) ai casi di violenza domestica non previsti dalla legge medesima.

2. La prevenzione della violenza: fra campagne di comunicazione, attività formative-educative e iniziative per il recupero degli uomini maltrattanti

In tema di prevenzione, si segnala che la citata Legge n.26.485 del2009 designa il Consiglio nazionale della donna (*Consejo Nacional de laMujer*) quale organo preposto alla progettazione delle relative politiche pubbliche, specificandone i poteri, tra i quali si sottolinea quello di elaborare e attuare un «Piano d'azione nazionale per la prevenzione, l'assistenza e l'eliminazione della violenza contro le donne». La legge, inoltre, determina le linee guida di base per le politiche statali (articolo 10) e istituisce, nell'ambito del citato Consiglio, l'Osservatorio sulla violenza contro le donne (*Observatorio de la Violencia contra las Mujeres*), finalizzato alla raccolta e sistematizzazione delle informazioni concernenti la violenza sulle donne, stabilendone composizione, missione e funzioni. Dal 2017 il menzionato Consiglio nazionale della donna funziona come Istituto nazionale delle donne (*Instituto Nacional de las Mujeres, INAM*, istituito con decreto n.698/17), ente decentralizzato del Ministero della salute e dello sviluppo sociale della Nazione (*Ministerio de Salud yDesarrollo Social de la Nación*) incaricato di elaborare politiche, programmi e iniziative destinate a promuovere l'eguaglianza di genere. In base alla Relazione sulla gestione 2016-2019, l'INAM ha provveduto, tra le altre attività, alla definizione e al coordinamento del *Plan Nacional deAcción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres*2017-2019 (comprendente 69 misure e 132 azioni), nonché al disegno e al coordinamento del *Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos* (PIOD) 2018-2020, prima iniziativa intrapresa dall'amministrazione pubblica nazionale per affrontare in modo sistematico la questione di genere. Ciò al fine di colmare una lacuna rilevata dallo studio condotto nel 2017 dalla *Comisión Económica para América Latinay el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)*, dal quale emerse che l'Argentina e Cuba rappresentavano gli unici paesi della regione ancora privi di uno strumento di pianificazione strategica *ad hoc.* Con l'obiettivo generale di «generare le condizioni affinché tutte le persone abbiano le medesime possibilità di accedere e di esercitare i propri diritti e sviluppare liberamente il proprio progetto di vita», il PIOD definisce un processo che contempla diverse tappe; la prima consta di oltre 350 azioni specifiche e circa 225 azioni programmatiche, il cui sviluppo e la cui attuazione sono affidate ai diversi Ministeri nazionali e ad altri organi dell'Esecutivo nazionale. Si

ricorda, inoltre, che con la legge n. 27.176 del 2015 è stata istituitala Giornata nazionale della lotta contro la violenza di genere nei mezzi di comunicazione (*Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Géneroen los Medios de Comunicación*). Al fine di «promuovere la protezione e la salvaguardia dell'uguaglianza tra donne e uomini e il trattamento plurale, egualitario e non stereotipato, evitando ogni discriminazione di genere o orientamento sessuale nei mezzi di comunicazione» (art. 2), l'articolo 1della legge individua l'11 marzo di ciascun anno quale predetta Giornata nazionale. Per quanto concerne la scuola, con la legge n. 27.234 del 2015 son ostate poste le basi affinché in tutti gli istituti scolastici del paese, pubblici e privati, di livello primario, secondario e superiore, si svolga la giornata di studio «Educare all'uguaglianza: prevenzione ed eliminazione della violenza di genere» (*Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación dela Violencia de Género*). Si prevede che il Governo nazionale, tramite gli organismi competenti, organizzi e provveda allo svolgimento della citata giornata almeno una volta nel corso di ciascun anno scolastico, invitandole province e la città autonoma di Buenos Aires ad aderire alla legge. Dal 2015 la Corte suprema de Justicia de la Nación cura la tenuta del *Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA)*che presenta i dati statistici delle cause giudiziarie aventi ad oggetto morti violente per ragioni di genere, nonché le vittime di femminicidio correlato, ovvero le persone assassinate per essersi interposte tra vittima e carnefice al fine di evitare l'aggressione o di soccorrere la vittima. Il Registro utilizzala seguente definizione di "femminicidio": "la morte violenta di donne per ragioni di genere, sia che abbia luogo dentro la famiglia, unità domestica o in qualunque altra relazione interpersonale, nella comunità, da parte di qualsivoglia persona, sia che venga perpetrata o tollerata dallo Stato e dai suoi agenti, per azione o omissione". Secondo la Relazione 2019 del Registro, nel 2019 in Argentina si sono verificati 268 femminicidi, di cui 252 diretti (di cui 5 «travesticidici/transfemminicidi») e 16 correlati; il 90 per cento delle vittime conoscevano il loro aggressore (nel 66 per cento dei casi erano coppie o ex); nel 44 per cento dei casi erano conviventi. Dal 2008 è attivo in Argentina anche l'*Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano* nell'ambito della ONG *Asociación Civil la Casa del Encuentro*, particolarmente impegnata nel sostegno delle vittime di violenza. Infine, si ricorda come sia nato proprio in Argentina, nel marzo 2015, il Movimento contro il femminicidio e la violenza sulle donne *NiUnaMenos* (la cui denominazione ricalca i versi della poetessa messicana vittima di femminicidio S. Chávez *'Ni una mujer menos, ni una muerta más'*), estesosi rapidamente come mobilitazione globale. In Italia il movimento *Nonunadimeno*, impegnato in difesa delle donne vittime di violenze fisiche, psicologiche e simboliche, ha fatto propri gli stimoli provenienti dal collettivo argentino.

6.4 Interventi in supporto delle vittime

In materia di servizi per la protezione alle vittime di violenza, si segnala che l'articolo 7 della citata legge n. 26.485 del 2009 prevede che lo Stato garantisca, tra l'altro, l'assistenza integrale e opportuna delle donne vittime di qualsivoglia tipo di violenza, assicurando loro accesso gratuito, rapido, trasparente ed efficace ai servizi a tal fine istituiti, oltre a promuovere la sanzione e la rieducazione degli autori di atti di violenza. Gli articoli da 16 a 40 della legge disciplinano il procedimento in caso di denuncia. In particolare, l'articolo 16 ribadisce la gratuità del patrocinio per le vittime di violenza, il diritto a ottenere risposta opportuna ed effettiva, nonché ad essere ascoltate personalmente dal giudice o dall'autorità amministrativa competente, oltre che il diritto alla protezione giudiziaria urgente e preventiva nei casi di imminente minaccia previsti dalla legge. L'articolo 20ribadisce la gratuità e la sommarietà quali caratteristiche del procedimento, mentre l'articolo 21 garantisce la tutela dell'identità della persona denunciante. In base all'articolo 27, è facoltà del giudice competente l'adozione di una o più misure preventive urgenti di cui all'articolo 26, stabilendone con atto motivato la durata massima in funzione delle circostanze del caso. Ai sensi del citato articolo 26, il giudice può ordinare le predette misure in qualunque momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di parte. Le misure possono consistere nei seguenti ordini (specie rivolti al presunto aggressore): divieto di avvicinamento al luogo di residenza, lavoro, studio o ai luoghi di abituale frequentazione della vittima; cessazione degli atti di perturbazione e intimidazione direttamente o indirettamente rivolti alla vittima; restituzione immediata degli effetti personali qualora la vittima ne sia stata privata; divieto di acquisto e porto d'armi, eventuale ordine di sequestro delle armi già possedute; adozione di misure atte a fornire a chi patisce o esercita violenza, ove richiesto, assistenza medica o psicologica, attraverso organismi pubblici e organizzazioni della società civile specializzati nella prevenzione e nella cura della violenza di genere; misure di sicurezza al domicilio della vittima; qualunque altra misure necessaria a garantire la sicurezza della vittima, a far cessare la violenza e la ripetizione di qualunque atto perturbativo o intimidatorio, di aggressione e maltrattamento. L'articolo in esame

prevede, altresì, specifiche misure preventive urgenti ordinabili dal giudice nei casi di violenza domestica. Tra di esse, si segnalano: il divieto al presunto aggressore di alienare, disporre, distruggere, occultare o trasferire i beni della coppia coniugale o i beni comuni della coppia convivente; l'esclusione dell'aggressore dalla residenza comune, indipendentemente dalla titolarità della stessa; il reintegro al domicilio della donna che se ne fosse allontanata, previa esclusione dall'abitazione del presunto aggressore; l'ordine alla forza pubblica di accompagnamento della vittima alla casa familiare per il ritiro degli effetti personali; in presenza di figli, la fissazione provvisoria, se previsti, degli alimenti; in presenza di vittima minore, l'eventuale affidamento della stessa ad un membro del gruppo familiare, per consanguineità o affinità, o ad altri membri della famiglia allargata, con provvedimento motivato e tenendo conto del diritto del minore ad essere ascoltato; la sospensione provvisoria del regime delle visite; l'ordine al presunto aggressore di astenersi dall'interferire, in qualsiasi modo, nell'esercizio della cura e dell'educazione dei figli; disporre l'inventario dei beni coniugali e dei beni propri, rispettivamente di chi esercita e di chi subisce violenza (in caso di coppia convivente, l'ordine di disporre un inventario del patrimonio di ciascuno); la concessione dell'uso esclusivo dell'abitazione abituale alla donna vittima di violenza, per il periodo ritenuto necessario. In tema di immediato sostegno alle vittime di violenza, si segnala chela legge n. 27.039 del 2014, istitutiva del «Fondo speciale per la diffusione della lotta contro la violenza di genere - Linea telefonica gratuita nazionale 144», ha dato vita ad una linea telefonica di supporto per abusi e violenze. Si tratta di una linea telefonica gratuita a scopo nazionale dedicata alle richieste concernenti violenza di genere, disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. La legge dispone, altresì, la più ampia pubblicizzazione ditale supporto alle vittime di violenza, stabilendo che tutte le informazioni trasmesse attraverso i servizi di comunicazione audiovisiva sugli episodi di violenza di genere, includano una menzione espressa alla linea telefonica. La legge riconosce all'Autorità federale per i servizi di comunicazione audiovisiva, la competenza in materia di verifica del rispetto della normativa, nonché il potere di applicare sanzioni per le violazioni della normativa medesima. Le sanzioni alimentano il Fondo citato, le cui risorse vengono trasferite annualmente al sopra menzionato Consiglio nazionale della donna (ora INAM) per la relativa amministrazione. Si precisa che – in talune realtà territoriali come ad esempio la Comunità autonoma di Buenos Aires – ancor prima dell'attivazione della linea 144 operava un'ulteriore Linea telefonica di assistenza 137 (anche raggiungibile via Whatsapp o via mail) che tutt'oggi affianca la linea 144. Si osserva, inoltre, che – con legge n. 27.210 del 2015 – il legislatore argentino ha istituito il Corpo degli avvocati per le vittime di violenza di genere (*Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas deViolencia de Género*) nell'ambito del Segretariato alla giustizia del Ministero della giustizia e dei diritti umani (*Secretaría de Justicia del Ministeriode Justicia y Derechos Humanos*), con l'obiettivo di garantire accesso gratuito alla giustizia alle vittime di violenza di genere, conformemente a quanto disposto dalla citata legge n. 26.485 del 2009. Si prevede che il Corpo sia guidato da un direttore esecutivo e comprenda una Commissione interdisciplinare consultiva per l'approccio globale alla violenza di genere (*Comisión Interdisciplinaria Asesora para el abordaje integral de la violencia de género*). Il gratuito patrocinio viene assicurato nei casi di abuso sessuale contro minori e adolescenti e nei casi di violenza domestica, nelle sue diverse espressioni (fisica, psicologica, sessuale, economica, simbolica).L'accesso al gratuito patrocinio si realizza concretamente attraverso i Centri di accesso alla giustizia (*Centros de Acceso a Justicia*, CAJ) dislocati sull'intero territorio nazionale, i quali garantiscono l'intervento di legali specializzati entro il termine di 48 ore dalla richiesta di patrocinio, con garanzia di confidenzialità. Nei casi di violenza domestica o abuso sessuale in danno di minori, si prevede che la richiesta di patrocinio possa essere effettuata da un soggetto terzo ovvero da un referente affettivo, previo consenso della persona titolare del diritto al gratuito patrocinio. Allo stato attuale, il Corpo fornisce i propri servizi nei seguenti territori: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén, Catamarca, Santiago del Estero, La Plata, Resistencia, Corrientes, Paraná, Posadas, Formosa. Infine, la legge n. 27.372 del 2017 per i diritti e le garanzie delle persone vittime di reati (*Ley de Derechos y Garantías de las PersonasVíctimas de Delitos*) ha istituito il Centro di assistenza alle vittime di reati (*Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos*, CENAVID) nell'ambito della Segreteria alla giustizia del medesimo Ministero, la cui competenza prioritaria consiste nell'assistenza alle vittime di reati di competenza federale dell'intero territorio nazionale e, in forma coadiuvante, alle vittime di reati di competenza della giustizia ordinaria, su richiesta delle giurisdizioni locali. In conclusione, l'esperienza argentina si caratterizza per una profonda enfatizzazione degli aspetti culturali, formativi ed educativi. Purtroppo, le risorse economiche investite per sostenere tali progetti non paiono all'altezza degli ambiziosi obiettivi, alimentando tra gli operatori e nei settori più sensibili dell'opinione pubblica un certo

senso di frustrazione. L'accentuazione degli aspetti formativi, trasversali a diverse categorie professionali, sembra poco a poco aver preso il sopravvento rispetto alle istanze in precedenza maggioritarie e intese a promuovere una maggiore severità nella legislazione penale. Compresa l'inefficacia di una strategia limitata all'annuncio di pene più dure, il baricentro sembra ora collocarsi in un'area di stimolo a un approccio integrato. Un ultimo aspetto, che accomuna moltissimi Paesi – ma le dimensioni e le caratteristiche demografiche dell'Argentina rendono drammaticamente evidente – riguarda il rapporto tra centro e periferia del Paese: ciò che si discute e si vive nelle grandi città, non corrisponde in nulla alla prassi dei piccoli centri e delle enormi aree rurali.

VII. India

L'ordinamento giuridico indiano attualmente è tra i più complessi al mondo. Sulla lunghissima e variegata tradizione secolare dei *Dharmaśāstra* (i trattati sui doveri religiosi e giuridici) si innesta il diritto dell'Impero britannico di *common law*, mentre da settanta anni a questa parte l'India moderna è un immenso Stato federale, con una gestione del sistema giudiziario comunque relativamente centralizzata, connotato da molti elementi di *civil law*, con Costituzione e codici scritti. Realizzare una sintetica comparazione con il sistema giuridico indiano in materia di violenza contro le donne è perciò estremamente difficile, poiché il diritto che regola lo *status* giuridico delle persone e i loro rapporti famigliari è profondamente condizionato da tutti gli elementi sopra indicati.

7. La repressione della violenza

7.1. La disciplina del codice penale

Gli articoli 375 e seguenti del codice penale indiano (IPC), riformati nel 2013, recano disposizioni sui reati sessuali. L'articolo 375 IPC stabilisce che si ha violenza sessuale (*rape*) quando, in determinate circostanze (v. *infra*), l'uomo: penetra con il pene la vagina, la bocca, l'uretra o l'ano di una donna; inserisce un oggetto o una parte del proprio corpo nelle medesime parti del corpo della donna; manipola una parte del corpo di una donna provocando una penetrazione nei modi sopra descritti; applica la bocca sulle parti del corpo della donna sopra menzionate. La norma specifica che si configura tale reato anche quando l'uomo induce la donna a compiere tali atti su di sé o su altra persona. L'articolo 375 medesimo elenca quindi sette circostanze al ricorrere delle quali si verifica la violenza. Si ha quindi violenza sessuale:

- quando l'uomo agisce contro la volontà della donna;
- quando l'uomo agisce senza il consenso della donna;
- quando il consenso è ottenuto inducendo la paura della morte odi un danno alla donna stessa o a persona alla quale la donna sia interessata;
- quando vi sia il consenso, ma l'uomo sa di non essere marito della donna e quest'ultima crede che egli sia altra persona alla quale ella è sposata o crede di essere sposata;
- quando il consenso è ottenuto in un momento in cui la donna non è in grado di valutare la situazione a seguito di somministrazione (da parte dell'uomo, direttamente, o per il tramite di altra persona) di sostanze stupefacenti o comunque in grado di alterare il giudizio della donna;
- quando la donna è minore di 18 anni, con o senza il consenso;
- quando la donna non è in grado di esprimere il proprio consenso.

Si specifica che per «consenso» si deve intendere un accordo volontario ed inequivocabile, basato sulla comunicazione da parte della donna della sua volontà di partecipare all'atto sessuale in questione mediante parole, gesti o qualsiasi forma di comunicazione verbale o non verbale. Resta fermo che se una donna non resiste fisicamente all'atto della penetrazione non si può presumere, sulla base di questa sola circostanza, che ella sia consenziente all'atto. È esplicitamente esclusa la violenza sessuale in caso di rapporti sessuali tra coniugi essendo la moglie maggiore di quindici anni. Nell'ottobre 2017 la Corte Suprema indiana è giunta per la prima volta a condannare per violenza sessuale un marito, essendo tuttavia la moglie minorenne (in un contesto in cui, come si vedrà, il matrimonio fra minorenni è pratica vietata ma comunemente praticata). L'articolo 376 IPC stabilisce le pene caratterizzate, come larga parte della legislazione penale indiana, da un estremo rigore. La violenza sessuale è punita con la pena della reclusione, eventualmente associata al lavoro duro, da dieci anni fino all'ergastolo e con una sanzione pecuniaria. Quanto alla pena dell'ergastolo, si segnala che l'articolo 55 IPC prevede, in via generale, che esso possa essere commutato nella pena della reclusione di durata minima pari a quattordici anni dal Governo (federale o dello Stato o del Territorio, a seconda della competenza). Tale possibilità viene tuttavia esclusa per la violenza sessuale al ricorrere delle circostanze aggravanti, in quanto la norma specifica che l'ergastolo

deve intendersi quale reclusione per il resto della vita. L'aggravante comporta inoltre che la reclusione sia comunque associata al lavoro duro. Ricorre l'aggravante quando l'autore della violenza sessuale sia nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di ufficiale di polizia, di funzionario pubblico, di membro delle Forze armate, di agente o funzionario di prigione o altro istituto di custodia, di membro dello *staff* di istituti per donne o bambini, di ospedali o luoghi di cura. Ulteriore circostanza aggravante è la violenza commessa da persona in posizione sovraordinata o in relazione di fiducia rispetto alla vittima, nonché la violenza commessa da parente stretto della vittima, da insegnante o tutore. Costituisce inoltre aggravante la violenza all'interno di una comunità o una setta o comunque quando l'autore di violenza è in una posizione di dominio. Si configura altresì come aggravante la violenza nei confronti di donna incinta o di donna con *handicap* fisico o mentale. Costituisce infine aggravante la violenza che causa un danno fisico permanente, nonché la violenza ripetutane i confronti della stessa donna. La pena minima per violenza nei confronti di donna minore di sedici anni è fissata a venti anni di reclusione. Anche in questo caso l'eventuale ergastolo non può essere commutato nella reclusione più breve. La multa deve essere versata alla vittima e commisurata alle spese mediche e di riabilitazione. La pena minima di venti anni fino all'ergastolo non commutabile e la sanzione pecuniaria ovvero la pena di morte sono previste dall'articolo 376A quando la vittima muore o rimane in stato vegetativo come conseguenza della condotta di stupro. In base all'articolo 376AB, le stesse pene sono previste per la violenza a danno di minore di dodici anni. La non punibilità delle violenze perpetrate in costanza di matrimonio dispiega parziali effetti anche nelle situazioni in cui vi sia separazione (legale o di fatto) tra i coniugi, ma non ancora il divorzio. In tali casi, infatti, è sì prevista una pena, ma l'articolo 376B la limita entro una cornice decisamente inferiore: reclusione (con lavoro duro eventuale) da due a sette anni e con sanzione pecuniaria. L'articolo 376C concerne la persona che detiene una posizione sovraordinata o in relazione di fiducia che, abusando di tale posizione, seduce o induce il rapporto sessuale con una donna sottoposta alla sua custodia o sotto la sua responsabilità o presente nei locali ove il soggetto eserciti la sua autorità, pur non configurandosi il reato di violenza sessuale. La norma si applica a qualsiasi persona che detiene una posizione di autorità o sia in relazione di fiducia con la donna, oppure sia un funzionario pubblico, un sovrintendente in una prigione o in un istituto di custodia ovvero in un istituto per donne o bambini (v. *supra*), o dipendente di un ospedale. Il reato è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la sanzione pecuniaria. La norma non fa menzione del consenso al rapporto da parte della vittima, né di eventuali vantaggi offerti o concessi ad ella, specificando soltanto che deve trattarsi di una donna. L'articolo 376D punisce con la reclusione da venti anni all'ergastolo (non commutabile) e con la sanzione pecuniaria (destinata alla vittima e commisurata alle spese mediche e di riabilitazione della medesima) la violenza sessuale di gruppo, cioè la violenza compiuta da una o più persone che costituiscono un gruppo o che agiscono con un'intenzione comune. Gli articoli 376DA e 376DB puniscono con l'ergastolo (non commutabile) o con la pena di morte la violenza di gruppo a danno di minore di sedici e dodici anni rispettivamente. L'articolo 376E punisce con l'ergastolo (non commutabile) o con la pena di morte i recidivi colpevoli dei reati sopra descritti. Caratteristica peculiare dell'ordinamento indiano è la legislazione relativa alla dote, istituto abolito nel 1960, ma ampiamente diffuso. Per quanto qui di interesse, nella parte del codice penale relativa agli omicidi, è oggi previsto l'articolo 304B riguardante la «morte per dote» (*dowrydeath*) delle spose (formulazione risalente al 1986). Secondo tale disposizione, quando la morte di una donna è causata da ustioni o lesioni personali o comunque dovuta a circostanze eccezionali, entro sette anni dal suo matrimonio, quando sia dimostrato che, poco prima della sua morte, la donna è stata sottoposta a crudeltà o molestie da parte del marito, o di un parente del marito, in relazione ad una richiesta di dote, e si ritiene chetale atto abbia causato la morte la pena prevista è la reclusione da sette anni all'ergastolo, risultando quindi relativamente bassa nel minimo edittale, allo scopo di includere nello spazio di illiceità anche apporti causali altrimenti non determinanti. Una interpretazione differente renderebbe di fatto tale previsione legale una diminuente rispetto alle norme sull'omicidio. D'altra parte, secondo quanto riferiscono i rapporti curati dall'Ufficio dell'ONU sulle droghe e il crimine (UNODC) sugli omicidi commessi in contesti di previa relazione tra autore e vittima, in India (come in Asia in generale) le modalità realizzative degli omicidi sono spesso differenti rispetto a quelle che si è soliti immaginare in Italia e coinvolgono più frequentemente, come autori, una pluralità di soggetti. Inoltre, si ricorda che la legge n. 3 del 1988 (*Commission of Sati (Prevention) Act*, 1987) reca misure, di carattere preventivo, per rendere effettivo il divieto dell'usanza del *Sati*, la pratica del rogo o della sepoltura della vedova alla morte del marito o altro parente, proibita dal 1829. L'articolo 3 punisce il tentativo di compiere il *Sati* con la reclusione fino ad

un anno e la multa. Il favoreggiamento, diretto o indiretto, del *Sati* è punito con la pena di morte o con l'ergastolo e la multa. Chiunque esalti tale pratica è punito con la reclusione da uno a sette anni e con la multa (articolo 6). Gli articoli da 7 a 9 conferiscono specifici poteri alle autorità locali per prevenire la pratica del *Sati*, quando le medesime autorità rilevino che, nel territorio di competenza, essa venga praticata o possa essere praticata. Si tratta del potere di impedire alcune condotte o atti, di rimuovere alcuni luoghi di culto o altre strutture, di confiscare talune proprietà. Infine, la legge reca disposizioni per la creazione di tribunali speciali per la trattazione dei reati ivi previsti.

7.2. Ulteriori misure per il contrasto della violenza in ambito domestico e lavorativo

La materia della violenza domestica è trattata dell'articolo 498A IPC (dedicato agli atti di crudeltà compiuti dal marito o da parenti del marito) ma soprattutto dalla legge n. 43 del 2005 (*The Protection of Womenfrom Domestic Violence Act*, 2005, PWDVA nel seguito).L'articolo 498A punisce con la reclusione fino a tre anni gli atti di crudeltà commessi dal marito o da parenti del marito. È a tali atti riconducibile una condotta dolosa che abbia causato lesioni gravi o pericolo per la vita, nonché danni all'incolumità fisica o alla salute (mentale o fisica) della donna, ovvero che abbia indotto la donna a suicidarsi. Rientrano nel campo di applicazione dell'articolo anche le molestie nei confronti della donna con lo scopo di costringere lei, o qualsiasi persona a lei correlata, a soddisfare qualsiasi richiesta illegale di una qualsiasi proprietà o la redazione di un documento vincolante – *valuable security* – oppure sia dovuta alla mancata soddisfazione (da parte della donna o di persona a lei correlata) di tale richiesta. La legge PWDVA, anche se non paragonabile alla *Ley integral* spagnola, è comunque una legge che osserva il fenomeno della violenza domestica in una prospettiva ampia. Essa dispone in merito ai diritti reclamabili dalla donna vittima di violenza, disciplinando, in particolare, l'emanazione di *order* diretti a proteggere o assistere la vittima, da parte del giudice, nei confronti dell'uomo denunciato. Sono inoltre disciplinati i poteri e i compiti degli ufficiali di polizia, dei magistrati, dei servizi di protezione e assistenza, al verificarsi della violenza domestica. L'articolo 3 PWDVA reca la definizione di violenza domestica. Un qualsiasi atto, omesso o commesso, ovvero una condotta, si configura come violenza domestica quando danneggia o ferisce o mette in pericolo la salute, la sicurezza, la vita, gli arti o il benessere, sia mentale che fisico, della persona lesa, ovvero un atto che miri a tali fini. Tale definizione comprende abusi di carattere fisico, sessuale, verbale o emozionale, economico. Sono inoltre riconducibili a tale fattispecie i medesimi comportamenti compiuti nei riguardi della persona lesa, o di persona a lei collegata, che mirino ad ottenere in maniera illegale e con la coercizione una dote oppure un documento, il cosiddetto *valuable security* (v. *supra*).

Si deve sottolineare che, sebbene l'articolo 3 faccia riferimento in maniera neutra alla «persona lesa» (*aggrieved person*), l'articolo 2, nel definire tale nozione, specifica che si dovrà intendere con tale locuzione qualsiasi «donna» che sia in «relazione domestica» con la persona denunciata. Inoltre, la persona denunciata (*respondent*) è individuata quale persona adulta di sesso maschile in relazione domestica con la persona lesa. Quanto alla relazione domestica, essa consiste in una relazione tra due persone che vivono o hanno, in qualsiasi momento, convissuto in una famiglia, quando sono legate per consanguineità, matrimonio o tramite una relazione di natura matrimoniale o adozione, ovvero sono familiari che convivono. Ne consegue che, sebbene in generale quando a livello internazionale si parli di violenza domestica anche per contesti in cui la coppia autore/vittima non è necessariamente uomo/donna, in base al dato normativo, la disciplina indiana è invece fortemente caratterizzata dal genere. L'articolo 3 PWDVA, quindi, dettaglia le nozioni di abuso fisico, sessuale, verbale o emozionale, ed economico. Nella nozione di abuso fisico sono comprese le condotte che causano dolore o danno fisico, pericolo per la vita, gli arti o la salute, oppure che compromettano la salute della persona lesa. A tale nozione sono ricondotte le fattispecie di aggressione (articolo 351 IPC), uso della forza (articolo 349 IPC) o intimidazione (articolo 503 IPC). L'abuso sessuale comprende qualsiasi condotta di natura sessuale che umilia, degrada o comunque viola la dignità della donna. Riguardo all'abuso «emotivo o verbale», la norma specifica che si possono ricondurre a tale nozione l'insulto, l'umiliazione, il ridicolizzare, ivi compreso, si specifica, il riferimento alla mancanza di figli ed in particolare di figli maschi. Rientra in tale fattispecie anche la minaccia trasversale di causare dolore fisico a persona alla quale la persona lesa è interessata. Viene inoltre specificato il contenuto della nozione di «abuso economico». Si segnala qui solamente che, oltre alla privazione, in vario modo, di mezzi materiali cui la persona lesa avrebbe diritto, è riconducibile a tale abuso il divieto, o la restrizione, di accesso ai locali detenuti dalla personale sa in virtù della sua relazione domestica con chi pretende di esercitare tale divieto o restrizione. Infine, le norme in esame specificano

che, per stabilire se una condotta configuri la violenza domestica ai sensi dell'articolo 3 PWDVA, si dovrà tenere conto di ogni fatto o circostanza del caso. Gli articoli da 4 a 11 PWDVA recano disposizioni relative ai poteri e ai compiti posti in capo alle autorità pubbliche. L'articolo 4, peraltro, prevede che chiunque abbia motivo di credere che un atto di violenza domestica sia in corso oppure sia stato o possa essere commesso, può fornire informazioni al riguardo alle autorità interessate. Tale persona non può essere chiamata a rispondere civilmente o penalmente per le informazioni fornite in buona fede. La scelta assunta dal legislatore indiano appare dunque diametralmente opposta a quella norvegese, ma ugualmente proattiva. Mentre quest'ultimo impone il dovere di riferire sotto la minaccia della sanzione penale, in India si tenta di favorire la collaborazione, garantendo un salvacondotto al denunciante, qualora il soggetto accusato utilizzi strumenti giuridici per fare pressione e stimolare la ritrattazione delle testimonianze. L'articolo 5 prevede che l'autorità (di polizia o giudiziaria) che abbia ricevuto una denuncia o un rapporto circa una violenza commessa, oppure vi abbia personalmente assistito, è tenuto ad informare la persona lesa circa: il diritto di ottenere un'ordinanza ai sensi del PWDVA; la disponibilità dei servizi di assistenza e degli «Ufficiali di protezione» (v. *infra*); il diritto al gratuito patrocinio; il diritto di sporgere denuncia per gli atti di crudeltà subiti ai sensi dell'articolo 498A IPC. Rimane fermo quanto previsto dalla legislazione in materia di doveri dell'ufficiale di polizia. L'articolo 6 reca il dovere di offrire rifugio alle vittime di violenza domestica da parte delle strutture a ciò dedicate (case rifugio riconosciute dal Governo dello Stato o Territorio della federazione). L'articolo 7 reca il dovere di prestare assistenza medica alle vittime da parte delle strutture sanitarie. L'articolo 8 dispone in ordine all'individuazione della figura degli «Ufficiali per la protezione» (*Protection Officers*) e l'articolo 9 ne disciplina i compiti. In sintesi, tali ufficiali, scelti preferibilmente tra donne con qualifiche ed esperienza nelle questioni inerenti alla violenza di genere, sono sotto la giurisdizione ed il controllo del tribunale e forniscono assistenza nella preparazione del rapporto previsto dal medesimo PWDVA (il cosiddetto *Domestic Incident Report*) depositato presso l'ufficio del magistrato. È loro dovere fornire le informazioni necessarie alla persona lesa sui servizi dedicati alle vittime, nonché garantire il rispetto delle ordinanze relative ai risarcimenti economici a favore delle vittime. L'articolo 10 dispone in ordine ai fornitori dei servizi destinati alle vittime. Si tratta di società registrate, secondo la legislazione indiana, come fornitori di servizi ai fini del PWDVA, aventi lo scopo di fornire assistenza legale, medica, finanziaria o di altro tipo alle donne vittime di violenza. L'articolo 10 assicura una protezione a tali fornitori, prevedendo che nessuna causa, azione penale o altro procedimento legale possa essere promossa per azioni compiute in buona fede o nell'esercizio delle funzioni loro affidate dal PWDVA. Come nel caso dell'irresponsabilità del testimone, anche in questi casi il legislatore indiano vuole evitare che soggetti e realtà, che appoggiano le vittime, possano subire attacchi trasversali da parte dell'aggressore in ragione del compito che svolgono. L'articolo 11 stabilisce che il Governo dello Stato o del Territorio della Federazione assicuri la massima pubblicità sui contenuti della legge, mediante i principali canali di informazione; assicuri la formazione e la sensibilizzazione di tutti gli operatori coinvolti (Forze dell'ordine, personale giudiziario, medico); assicuri il coordinamento delle autorità coinvolte nell'attuazione delle norme previste dalla legge.

Gli ufficiali e i membri dei fornitori di servizi sono considerati pubblici ufficiali (articolo 30 PWDVA). Gli articoli da 12 a 29 recano disposizioni concernenti le procedure per l'emanazione delle ordinanze in materia di violenza domestica da parte del tribunale. Ai sensi dell'articolo 12, la persona lesa o l'ufficiale della protezione, o altra persona per conto della persona lesa, può presentare una domanda al magistrato ai sensi del PWDVA; il magistrato, prima di decidere sulla richiesta, deve considerare il rapporto ricevuto dall'ufficiale di protezione o dal fornitore di servizi. Gli articoli da 13 a 16 dettano norme di carattere procedurale concernenti l'emanazione delle ordinanze. L'articolo 17 stabilisce il diritto della donna a godere di una parte dell'abitazione della famiglia, anche non godendo di alcun titolo, diritto o beneficio legato alla proprietà. L'articolo 19 PWDVA prevede la possibilità, da parte del giudice, di emanare un'ordinanza concernente il diritto di residenza nella casa di famiglia (*Residence Order*). Tali ordinanze possono impedire al convenuto di espropriare o in qualsiasi altro modo ledere il possesso della casa di famiglia, indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia o meno un interesse legale nella medesima. Possono inoltre stabilire che il convenuto lasci la residenza, impedirne la vendita o altre forme di trasferimento della proprietà, prevedere il divieto di ingresso al medesimo o a persona allo stesso legata in una qualsiasi porzione della residenza della vittima. Ulteriori condizioni possono essere stabilite dal giudice nell'ordinanza. Ricordando quanto segnalato sinteticamente rispetto alla Germania, giova sottolineare come la disciplina dell'assegnazione della casa familiare sia fortemente condizionata dalle caratteristiche del mercato immobiliare che possono essere molto di-

verse da Paese a Paese. Influiscono su questi aspetti la frequenza con cui si ricorre più spesso all'acquisto o alla locazione e la frequenza con cui la titolarità dell'immobile o del contratto di locazione è in capo a entrambi, oltre al fatto che il denaro destinato all'acquisto dell'immobile sia stato versato prima o dopo il matrimonio stesso. L'articolo 18 riguarda gli ordini di protezione, diretti ad impedire all'imputato di agevolare o commettere un atto di violenza domestica, entrare nel luogo di lavoro, scuola o in altri luoghi frequentati dalla persona lesa, stabilire qualsiasi tipo di comunicazione con lei, alienare i beni a disposizione di entrambe le parti, commettere violenza trasversale nei confronti dei suoi parenti o compiere qualsiasi altro atto specificato dal giudice nell'ordine emesso. La violazione di un ordine di protezione, anche provvisorio (v. *infra*), da parte del convenuto si configura come reato punito con la reclusione fino a un anno o con la multa, o con entrambe. La stessa pena è prevista per l'Ufficiale di protezione che non riesce o rifiuta di adempiere ai suoi doveri, come prescritto dal giudice, senza motivazione sufficiente, in relazione all'emanazione di un ordine di protezione.

L'articolo 20 stabilisce che il giudice possa prevedere la corresponsione di un beneficio economico, a spese del convenuto, destinato alla vittima per far fronte alle spese sostenute e alle perdite subite dalla persona lesa e da un suo figlio, a seguito della violenza domestica. La norma reca un elenco non esaustivo di circostanze che possono dare luogo al ristoro (perdita di guadagno, spese mediche, danneggiamento delle proprietà). Si specifica che l'ammontare del beneficio deve essere adeguato, equo e ragionevole, nonché commisurato al tenore di vita a cui la persona lesa è abituata. Secondo la decisione del giudice, il beneficio può essere corrisposto in soluzione unica ovvero come cifra mensile corrisposta per il mantenimento. In aggiunta, il giudice può, su istanza presentata dalla parte lesa, emanare un ordine che imponga al convenuto di pagare un risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni, comprese la tortura mentale e il disagio emotivo, o dalla violenza domestica subita dalla vittima (articolo 22). Di estrema rilevanza è la norma stabilita dall'articolo 21 circa la custodia dei figli. In primo luogo si indica la prevalenza del PWDVA su qualsiasi altra norma al momento vigente e in secondo luogo si dà facoltà al giudice, in qualsiasi momento, di affidare temporaneamente il/i figlio/i alla persona offesa o ad altra persona che agisca per conto di essa. Contestualmente il giudice disporrà le modalità di visita da parte del padre che, se le circostanze del caso non lo consiglino, potranno essere escluse. Evidentemente, già in precedenza i giudici potevano disporre dell'affidamento temporaneo dei figli nel modo indicato. Tuttavia, creando una norma *ad hoc* in questa legge, si offre alla magistratura uno stimolo importante nel ricorso a tali poteri. Disporre esplicitamente che, ove necessario, non vi siano visite ai figli da parte del padre, permette di superare più facilmente la norma culturale che stimola la magistratura a concedere comunque tale opzione, quale diritto del padre, a prescindere dal persistere dal fatto che ciò causi pregiudizio alla denunciante e ai figli stessi. Ai sensi dell'articolo 23, il giudice può emettere ordini temporanei. Inoltre, se il giudice ritenga che l'istanza della persona lesa riveli, *primafacie*, la commissione di violenza domestica, può emettere un ordine, tra quelli previsti dagli articoli qui sopra menzionati del PWDVA, sulla base di una dichiarazione giurata (*affidavit*) della parte lesa (si tratta del cosiddetto *ex parte order*).Le istanze presentate per l'emanazione delle ordinanze previste dagli articoli da 18 a 22 possono essere presentate nel corso di qualsia si procedimento dinanzi al tribunale civile, penale o della famiglia (articolo 26).

L'articolo 29 disciplina l'appello contro l'ordinanza emessa, mediante ricorso da presentare entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Anche per quanto concerne le molestie sul posto di lavoro è prevista una disciplina separata e organica, corredata dall'istituzione di organi speciali deputati a gestire e contrastare nel complesso questo specifico fenomeno. Si tratta della legge n. 14 del 2013 (*The Sexual Harassment ofWomen at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act*, 2013). Ai sensi dell'articolo 2 di tale legge, la molestia sessuale (*sexual harassment*) può consistere in: contatti fisici o *avances*; la richiesta di favori sessuali; commenti a sfondo sessuale; esibizione di materiale pornografico; qualsiasi condotta non richiesta, di natura fisica, verbale o non verbale, a sfondo sessuale. Tale legge si applica in maniera specifica alle lavoratrici donne. L'articolo 3 elenca alcune circostanze che configurano la molestia sul luogo di lavoro, cioè la molestia associata a promesse di avanzamento o minacce di peggioramento in carriera, nonché la molestia che comporta un peggioramento dell'ambiente di lavoro ovvero l'umiliazione della lavoratrice, con conseguenze sulla sua salute o sicurezza. L'articolo 4 prevede che i datori di lavoro costituiscano apposite commissioni interne per le segnalazioni di molestie sul lavoro. La norma reca specifiche disposizioni sulla composizione e le funzioni delle medesime commissioni. L'articolo 5 demanda al Governo dello Stato o del Territorio della Federazione l'individuazione di ufficiali distrettuali per l'attuazione della legge in questione, chiamati a nominare le commissioni locali. Ai sensi dell'articolo 6 la lavoratrice può segnalare le molestie alla commis-

sione interna, ove costituita, ovvero alla commissione locale distrettuale, entro tre mesi dalla commissione delle molestie ovvero entro tre mesi dall'ultima molestia in caso di serie di molestie. Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione (ai sensi dell'articolo 10, il quale esclude che un accordo meramente finanziario possa essere posto a base della conciliazione), le commissioni (interne o locali) svolgono un'indagine sui fatti segnalati, con gli stessi poteri attribuiti al tribunale civile. L'inchiesta deve essere conclusa entro novanta giorni (articolo 11). In pendenza della decisione, la commissione può raccomandare al datore di lavoro di trasferire la lavoratrice denunciante, ovvero concederle un periodo di congedo fino a tre mesi o altri benefici ritenuti opportuni. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, la commissione presenta un rapporto al datore di lavoro e, se del caso, all'ufficiale distrettuale. Il rapporto è altresì notificato alle parti. Ove la commissione arrivi alla conclusione che la molestia si sia verificata, chiede al datore di lavoro o, se del caso, all'ufficiale distrettuale, di intraprendere l'azione disciplinare e di corrispondere, mediante riduzione del salario dell'autore della molestia, una somma alla vittima, tenendo conto dei danni emotivi o fisici, delle spese mediche, dei danni subiti in termini di progressione di carriera o comunque connessi alla posizione lavorativa. Si segnala che l'articolo 14 reca le sanzioni per le denunce di molestie false o per la produzione di false prove. Ulteriori disposizioni riguardano i doveri di riservatezza e la possibilità di appellarsi contro le decisioni prese. Ai sensi dell'articolo 27, nessun tribunale potrà avere cognizione di un reato punibile ai sensi della citata legge o di disposizioni emanate in attuazione della stessa, salvo su denuncia della donna lesa o di qualsiasi persona autorizzata dalla commissione procedente. L'articolo 19 reca i compiti del datore di lavoro, quali: provvedere ad un ambiente di lavoro sicuro; dare pubblicità ai contenuti della legge e alle funzioni della commissione interna; promuovere la sensibilizzazione del personale e la formazione dei membri della commissione interna attraverso incontri, *workshop*, eccetera; facilitare l'attività della commissione interna; dare assistenza alla lavoratrice che intende intraprendere l'azione penale per molestie; prevedere sanzioni disciplinari per le molestie; assicurare che la commissione interna prepari i rapporti richiesti dalla legge. A tale riguardo, l'articolo 21 richiede che le commissioni (interne o locali) stilino un rapporto da inviare all'ufficiale distrettuale, oltre che ai datori di lavoro interessati. L'ufficiale informa, con un rapporto di sintesi, il Governo dello Stato o del Territorio della Federazione. L'articolo 20 attribuisce all'ufficiale distrettuale il compito di assicurare che le commissioni locali presentino il proprio rapporto annuale, nonché compiti di sensibilizzazione alle tematiche connesse alle molestie sul lavoro nel territorio di competenza. Gli articoli 23 e 24 attribuiscono al Governo compiti di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla legge n. 23, nonché compiti di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema.

Infine, si ricorda che con la legge n. 6 del 2007 (*The Prohibition ofChild Marriage Act*, 2006) sono state dettate nuove disposizioni concernenti il matrimonio precoce, sostituendo una legge in materia risalente al 1929. Riprendendo quanto previsto dalla disciplina previgente, l'articolo 3 della citata legge n.6 del 2007 ha fissato l'età legale per il matrimonio a diciotto anni per le donne e a ventuno per gli uomini. Il matrimonio tra soggetti che non possedevano il requisito dell'età legale al momento della sua celebrazione è annullabile su richiesta di una delle parti, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Se al momento della presentazione della richiesta di annullamento la parte firmataria è minore dell'età legale, la petizione può essere presentata dal suo tutore o da persona prossima, per il tramite dell'ufficiale previsto della medesima legge n. 6 (v. *infra*). Si osserva che la legge in parola ha efficacia retroattiva. Ai sensi dell'articolo 12 il matrimonio è comunque nullo, anche prima del compimento dell'età legale, quando uno degli sposi è stato rapito, risulta essere vittima di tratta oppure è stato costretto a contrarre matrimonio con la forza, l'inganno, la coercizione o con false dichiarazioni. La legge punisce varie condotte, finalizzate all'organizzazione o alla partecipazione al matrimonio precoce, con la reclusione, associata a lavoro duro, fino a due anni, o con la sanzione pecuniaria, oppure con entrambe. L'articolo 16disciplina la previsione, in ogni Stato o Territorio della Federazione, della figura di un pubblico ufficiale, cui sono attribuiti compiti di prevenzione e monitoraggio delle violazioni. Egli può prevenire la celebrazione dei matrimoni precoci intraprendendo le azioni che riterrà opportune e raccogliere prove per perseguire le violazioni. Si deve constatare, tuttavia, che in base a dati ONU del 2016, in India il 47 per cento delle ragazze si sposa prima di aver compiuto la maggiore età. La legge in questione, dunque, risulta in buona misura inattuata o comunque non in grado di contenere un fenomeno sociale che accentua la discriminazione di genere. Una volta celebrato il matrimonio precoce, solo in situazioni eccezionali la sposa o la famiglia di lei può essere seriamente intenzionata a chiederne l'annullamento entro il compimento del ventesimo anno.

7.3. Prevenzione e protezione: le iniziative a livello federale

Dal 2006 il Dipartimento competente per le donne e i bambini opera quale Dicastero a sé stante (*Ministry of Women and Child Development*, di seguito MWCD), con l'obiettivo di promuovere politiche finalizzate a colmare le lacune e le disparità tra Stati e Territori della Federazione indiana e a sviluppare approcci intersettoriali nelle materie di competenza. All'interno del MWCD sono rinvenibili alcuni organismi specializzati, dotati di peculiari forme di autonomia, tra i quali figura la Commissione nazionale per le donne (NCW). Istituita nel 1990, la Commissione si occupa delle tutele previste dalla Costituzione e da altre leggi, eventualmente avanzando le proposte di modifica ritenute opportune; presenta al Governo federale rapporti, con cadenza almeno annuale, contenenti specifiche raccomandazioni per il miglioramento della condizione femminile nei singoli Stati e nella Federazione; tratta i casi di violazione dei diritti delle donne insieme alle autorità competenti, esaminando denunce o segnalazioni, al fine di individuare le principali criticità; promuove studi e campagne di informazione; monitora la situazione delle carceri o di altri istituti femminili; informa il Governo federale su qualsiasi questione che la Commissione giudichi rilevante ed esamina qualsiasi questione ad essa devoluta dal medesimo Governo. Al fine di migliorare la protezione delle donne vittime di violenza, il MWCD ha promosso, in anni recenti, il sistema dei Centri cosiddetti *One Stop* (OSC) che svolgono funzioni di protezione e orientamento ai servizi. Tali Centri *One Stop*, aperti 24 ore ogni giorno, secondo le Linee guida MWCD sono chiamati a facilitare l'accesso ai seguenti servizi:

- emergenza e primo soccorso, quali servizi sanitari e di polizia, nonché i servizi gestiti dalla linea telefonica 108 (numero unico per le emergenze, attivo in alcuni Stati o Territori della Federazione) e ad altri numeri di emergenza;
- assistenza medica, secondo gli specifici protocolli stabiliti dal Ministero della salute e del *welfare* della famiglia, in particolare le *Guidelines and Protocols Medico–Legal Care for Survivors Victims of Sexual Violence*, assicurando, tra l'altro, l'intervento dell'ambulanza, ove necessario, e verificando che una copia del certificato medico-legale con gli esiti delle visite mediche venga rilasciato alla vittima di violenza sessuale;
- assistenza nella presentazione delle denunce alle Forze di polizia (*First Information Report*–FIR/NCR), assicurando, tra l'altro, che la denuncia venga possibilmente accolta da agenti di sesso femminile;
- supporto psicologico e sociale, nel rispetto della riservatezza;
- assistenza legale, fornita da professionisti che collaborano con il *District Legal Services Authority* (DLSA o SLSA), gli enti che, a livello locale o statale, promuovono l'accesso ai servizi legali;
- rifugio, immediato e di breve durata presso i Centri *One Stop* medesimi, oppure di lunga durata presso le case rifugio disponibili nel territorio di riferimento, assicurando, tra l'altro, che alle vittime di violenza venga fornito un *kit* sanitario;
- servizi di video conferenza, per facilitare la possibilità di presentare denunce e istanze alla polizia o presso il tribunale senza lasciare l'OSC, utilizzando i mezzi telematici audio-video. Si specifica che il servizio di videoconferenza può essere utilizzato previa consultazione con gli ufficiali di polizia, il giudice e le altre autorità coinvolte.

Per quanto concerne la funzione di rifugio temporaneo dell'OSC, le Linee guida prevedono che le donne vittime di violenza insieme ai loro figli (femmine di tutte le età e maschi fino a otto anni) possano soggiornare presso l'OSC per un periodo massimo di cinque giorni. L'ammissione al ricovero temporaneo è valutata discrezionalmente dal responsabile dell'amministrazione del centro. Le donne che accedono a un rifugio temporaneo presso l'OSC ricevono servizi di base (ad esempio cibo, medicine, vestiti, eccetera). Viene inoltre fornito un *kit* di base contenente sapone, shampoo, olio per capelli, assorbenti igienici, materiali da cucito, pettine, spazzolino da denti, dentifricio e, se del caso, pannolini. L'elenco degli articoli è indicativo e lo Stato o il Territorio può modificarlo. In qualsiasi momento, le OSC devono essere in grado di fornire la prima accoglienza a un numero massimo di cinque donne. Le Linee guida sottolineano il carattere intersettoriale dell'attività dell'OSC, chiamato ad interagire non solo con le autorità pubbliche, con le modalità sopra ricordate, ma anche con le associazioni private e di volontariato attive nel settore della lotta alla violenza di genere. L'attività degli OSC è inoltre integrata con quella delle linee telefoniche di aiuto, non solo, come detto, con i numeri di emergenza 108 (ove sussistente) e simili, ma anche con il numero 181, specificamente dedicato alle donne vittime di violenza. Le Linee guida sul numero 181, rivolte alle amministrazioni di tutti gli Stati o Territori, sottolineano l'obiettivo primario di

unificare il numero da digitare ed uniformare i servizi offerti dalle linee telefoniche dedicate all'assistenza alle vittime di violenza, presenti nei medesimi Stati o Territori. Il 181 è gratuito ed attivo 24 ore su24, tutti i giorni, con lo scopo di indirizzare le vittime ai servizi più appropriati ai casi esaminati e fornire le informazioni utili, nelle situazioni di maggiore o minore urgenza. Il MWCD sottolinea, inoltre, l'importanza della formazione e sensibilizzazione delle Forze di polizia. In tale ambito è stato lanciato, in collaborazione con il Ministero per gli affari interni e sulla base di un progetto pilota avviato nello Stato di Haryana nel 2016, il programma per l'arruolamento nel corpo *Mahila Police Volunteers* (MPVs), presso i vari Stati e Territori, formato da volontarie con una specifica preparazione sui temi della violenza di genere. Come rilevato nelle relative Linee guida, l'iniziativa si propone di facilitare il collegamento tra la polizia e la società civile sulle questioni di genere, assolvendo a compiti inerenti alla denuncia delle violenze (tra l'altro segnalando direttamente episodi verificatisi in pubblico), alla maggiore sensibilizzazione della popolazione, all'informazione sui servizi disponibili per le vittime. Le agenti MPV sono inoltre chiamate a facilitare la formazione dei gruppi MASRD. Si tratta di gruppi di dieci o dodici membri, formati da uomini e donne, preferibilmente operatori sociali, insegnanti, personale impegnato nel territorio a vario titolo, per affrontare il problema della violenza di genere all'interno della propria comunità. Questi gruppi sono chiamati ad intervenire anche sugli aspetti preventivi di sensibilizzazione ed educazione sulle norme e sui programmi esistenti, contribuendo alla creazione di un ambiente sicuro per donne e bambini nella propria comunità di riferimento. Il MWCD gestisce e promuove ulteriori strumenti e programmi per l'assistenza alle donne in difficoltà. Ad esempio, il programma SWADHARGreh, attivato nel 2015, offre alloggi temporanei (*short stay home*) alle donne in difficoltà per vari motivi (nullatenenti, ex detenute, sopravvissute a disastri naturali), ivi comprese le vittime di violenza domestica o «di tensioni o discordie familiari» che inducono la donna ad abbandonare la propria casa. Ulteriore programma denominato *Working Women Hostels* mira a procurare alloggi alle donne lavoratrici che lasciano la propria casa per lavorare. Il programma BBBP affronta il problema dell'equilibrio di genere a livello demografico. A tal fine, il programma prevede azioni per prevenire la selezione prima delle nascite sulla base del sesso, nonché azioni per favorire l'istruzione, la protezione, la partecipazione alla vita sociale delle giovani donne. Il sito istituzione del MWCD offre una panoramica delle iniziative e dei programmi intrapresi a livello federale alla pagina *Women Empowerment Schemes*. Per ogni programma (*Scheme*) sono riportati i documenti principali, le Linee guida emanate dal Governo federale, insieme ai decreti che recano le assegnazioni delle risorse a valere sul bilancio federale destinate ai Governi statali e territoriali per l'attuazione delle misure.

VIII. Kenya

L'analisi del diritto vigente nei Paesi dell'Africa sub-sahariana è esercizio estremamente complesso, perché va continuamente verificato il livello di effettiva penetrazione del diritto prodotto dalle istituzioni statali nella realtà quotidiana del territorio.

8.1. La repressione della violenza

In Kenya, la legge n. 3 del 2006 (*Sexual Offences Act 2006*, di seguito «SOA» per brevità) reca le principali disposizioni in materia di reati sessuali. L'articolo 3 SOA punisce il reato di violenza sessuale (*rape*) con la pena della reclusione da dieci anni all'ergastolo.Le pene edittali previste per questo, come per gli altri delitti previsti dal SOA, sono estremamente elevate. Di fronte a una legislazione tanto severa, si dovrebbe riscontrare una popolazione detenuta altrettanto alta, cosa che tuttavia non si verifica. Il tasso di persone detenute in rapporto alla popolazione è sensibilmente inferiore a quello italiano. Si ha violenza sessuale quando una persona compie un'azione che provoca la penetrazione con i genitali, in maniera intenzionale e illegale, quando l'altra persona non acconsente oppure il suo consenso è ottenuto con la forza ovvero con atti minacciosi o intimidatori. L'articolo 4 punisce la tentata violenza sessuale con la reclusione da un minimo di cinque anni all'ergastolo. L'articolo 5 punisce con la medesima pena il soggetto che compie la violenza mediante la penetrazione con una parte del proprio corpo o di altra persona, oppure mediante manipolazione di un oggetto. Tale azione può essere compiuta dal medesimo soggetto o da altra persona. La norma esclude esplicitamente dalla fattispecie l'atto compiuto per motivi igienici o medici con l'apposita strumentazione. L'articolo 6 prevede la pena della reclusione per un minimo di cinque anni per taluni «atti indecenti», indotti ovvero compiuti mediante costrizione. L'articolo 6 si applica quando la vittima non avrebbe commesso o permesso tali atti, oppure quando la vittima non è capace di discernere la natura dell'atto commesso o indotto. L'articolo 7 prevede in ogni caso la pena minima di dieci anni quando i reati sopra menzionati sono compiuti alla vista di un familiare, di un mino-

re o di persona con disabilità mentale. Quanto alla nozione di «atto indecente», l'articolo 2, recante le definizioni, prevede che questo consista in un atto illegale e intenzionale che comporti: il contatto con gli organi genitali ovvero con seno o petto o con i glutei; l'esposizione di materiale pornografico a persona non consenziente. L'articolo 11 punisce la commissione di tali atti a danno di minori con la reclusione minima di dieci anni mentre l'articolo 11-A punisce con la reclusione massima di cinque anni o con multa la commissione di tali atti a danno di persona adulta. L'articolo 10 disciplina la violenza sessuale di gruppo, punita con la reclusione minima della durata di quindici anni e fino all'ergastolo. Tale pena si applica a chi compie violenza (anche a danno di minori, cui sono dedicati gli articoli 8 e 9 SOA) insieme ad una o più persone o che sia in compagnia di una o più persone con il medesimo intento di commettere tale reato. L'articolo 20 punisce con la reclusione, fissando un minimo di dieci anni, il soggetto di sesso maschile che commette incesto. Il reato consiste nel compiere atti indecenti o causare la penetrazione con una figlia, nipote, madre, zia, nonna o sorella (ivi comprese le sorelle adottive o con un solo genitore in comune). Se la vittima di incesto è minore, la pena può essere aumentata fino all'ergastolo ed è irrilevante l'eventuale consenso. L'articolo 21 disciplina, in maniera analoga, l'incesto compiuto da soggetto di sesso femminile. L'articolo 22 definisce le nozioni applicabili alla fattispecie dell'incesto disciplinata dai precedenti articoli. L'articolo 23 disciplina le fattispecie di molestie sessuali (*sexualharassment*) compiute da persone che detengono posizioni di autorità nei confronti delle vittime o siano con loro in un rapporto di fiducia. Tali molestie sono punite con la reclusione minima di tre anni e con la multa. La norma fa riferimento alle richieste di carattere sessuale che l'autore sa essere sgradite o che egli/ella possa ragionevolmente ritenere sgradite. La disposizione si applica quando il diniego della prestazione può: influenzare la posizione lavorativa o la carriera della vittima oppure abbia conseguenze, in caso di funzionario pubblico, sul servizio pubblico dovuto alla vittima, fino al diniego di tale servizio; influenzare negativamente la prestazione lavorativa nonché l'ambiente di lavoro della vittima. La pena minima è aumentata a dieci anni di reclusione, dall'articolo 24, quando reati di questo tipo siano commessi all'interno di strutture penitenziarie o correzionali, strutture sanitarie o scuole. L'articolo 25 prevede alcuni casi di non applicabilità dell'articolo 24, chiarendo in particolare che quest'ultimo non trovi applicazione quando la posizione di subordinazione della vittima non è rinvenibile ai tempi della commissione del fatto. L'articolo 26 punisce, con la reclusione da quindici anni all'ergastolo,la trasmissione intenzionale dell'HIV o di altre malattie sessualmente trasmissibili, anche quando l'autore e la vittima siano legalmente sposati.

Si tratta di norme importanti per il contesto kenyota. Lo scorso annosi stima che siano morte per HIV 21.000 persone. Anche se la cifra è decisamente inferiore a quella raggiunta nel picco dell'epidemia (190.000nel solo 2001), va tenuto presente che oggi 1,5 milioni di persone in Kenya vivono con l'HIV. Gli articoli 27 e 28 recano le pene per la distribuzione di sostanze stupefacenti da parte di persone fisiche o giuridiche con l'intento di ottenere prestazioni di tipo sessuale. L'articolo 29 punisce con la reclusione minima di dieci anni chi induce un soggetto a compiere atti sessuali o altri atti punibili ai sensi del SOA per motivi culturali o religiosi. Gli articoli 42 e 43 del SOA disciplinano, rispettivamente, le nozioni di consenso e di azione intenzionale e illegale ai fini dell'applicazione della medesima legge. Ai sensi dell'articolo 42 la persona acconsente per scelta e quando ha la capacità e la libertà di tale scelta. L'articolo 43 stabilisce che, ai fini del SOA, sia illegale e intenzionale l'azione condotta: in circostanze che implichino coercizione; con falsi pretesti o con mezzi fraudolenti; nei confronti di persona incapace di valutare la natura dell'azione criminosa. Per circostanze che implichino coercizione si deve intendere: l'uso della forza ovvero minaccia di danno contro la persona (denunciante o altra persona) oppure la sua proprietà; abuso di potere o di autorità, in misura tale che alla persona sia impedito di manifestare la propria resistenza all'atto o la propria riluttanza a partecipare all'atto. Per falsi pretesti o con mezzi fraudolenti dovrà intendersi la circostanza in cui una persona sia indotta a ritenere di compiere una qualsiasi azione nei confronti di una terza persona che poi si riveli avere identità diversa da quella precedentemente conosciuta oppure che l'azione sia di diverso tipo di quel che si sia indotti a ritenere. Ulteriore fattispecie è individuata nell'omissione dell'informazione che l'azione sia stata condotta per tramettere una malattia ed in particolare l'HIV. Infine, la persona è da considerarsi incapace di valutare la natura dell'azione quando è: addormentata; incosciente; in uno stato di alterazione della coscienza; sotto l'influenza di droghe, alcol o altre sostanze che incidano negativamente sulle capacità della persona; mentalmente menomata; un minore. Occorre sottolineare che le disposizioni di cui all'articolo 43 non si applicano ai soggetti legalmente uniti in matrimonio. Gli articoli 44 e 45 recano disposizioni inerenti alla presunzione della (mancanza) del consenso nel corso dei procedimenti penali avviati ai sensi del SOA. In particolare, l'articolo 44 elenca una

serie di circostanze al ricorrere delle quali si deve ritenere che il denunciante non abbia consentito all'atto e che l'imputato non abbia creduto che la vittima fosse consenziente, ameno che non siano addotte prove sufficienti che smentiscano tali assunti. Si tratta delle seguenti circostanze:

- l'autore stava usando violenza ovvero causando la paura della violenza contro il denunciante medesimo o altra persona, durante il compimento dell'atto criminoso o in momento immediatamente precedente;
- il denunciante era detenuto illegalmente mentre l'accusato non si trovava nella stessa situazione;
- il denunciante era incosciente o addormentato;
- il denunciante non era in grado di comunicare la mancanza del proprio consenso per disabilità al momento della commissione del fatto;
- l'accusato aveva somministrato al denunciante sostanze stupefacenti o eccitanti.

L'articolo 45 elenca le circostanze al verificarsi delle quali la presunzione del mancato consenso è da considerarsi definitiva. Si tratta delle seguenti circostanze:

- l'imputato ha intenzionalmente ingannato il denunciante in merito alla natura o allo scopo dell'atto denunciato;
- l'imputato ha intenzionalmente indotto il denunciante ad acconsentire all'atto denunciato impersonando una persona da quest'ultima conosciuta personalmente.

Si segnala qui solamente che il SOA contiene anche le disposizioni inerenti agli abusi sui minori, allo sfruttamento della prostituzione, al turismo sessuale, nonché ulteriori disposizioni inerenti ai procedimenti giudiziari sui reati previsti dal SOA medesimo. Gli articoli 46 e 47 SOA demandano al Ministro competente la definizione di una strategia quadro nazionale per l'attuazione della legge e l'emanazione dei regolamenti di attuazione. Infine, si segnala che un regolamento del 2008 (annesso al SOA) disciplina la Banca dati del DNA, istituita con finalità di identificazione ai fini dei procedimenti penali (*criminal identification*). La banca dati conserva i dati raccolti sui luoghi ove è stata commessa violenza, sul corpo e all'interno del corpo della vittima, su oggetti portati o indossati dalla medesima, nonché materiali raccolti su persone, luoghi od oggetti comunque riconducibili alla commissione del reato. La legge n. 32 del 2011 (*Prohibition Of Female Genital Mutilation Act2011*) qualifica (articolo 19) come reato la pratica della mutilazione genitale femminile punendola (articolo 26) con la pena della reclusione minima di tre anni e con multa. L'articolo 19 punisce con l'ergastolo chi causa la morte mediante tale pratica (anche se il Kenya è Paese *de facto* abolizionista). Si prevede, inoltre, che sia punibile chiunque abbia partecipato alla medesima pratica (circoncisori tradizionali, genitori, medici, infermieri, soggetti che forniscono i locali).

La nozione di violenza domestica è stata introdotta nella legislazione keniota dalla legge n. 2 del 2015 (*The Protection Against Domestic Violence Act* 2015, di seguito «PADVA» per brevità) recante disposizioni in materia di «ordini di protezione» (*protection orders*) nei procedimenti riguardanti tale fattispecie. Tali ordini sono emanati dal giudice nei confronti di chi stia usando o abbia usato violenza domestica nei confronti del richiedente o di un suo figlio e quando l'emanazione di tale ordine sia necessaria alla protezione di tali soggetti. Con il ricorso al sistema dei *protection orders,* si conferma anche in Kenya l'adozione di un modello proveniente dalla tradizione giuridica del Paese colonizzatore. La Parte I della legge (articoli da 1 a 5) reca le disposizioni preliminari, in particolare le definizioni. L'articolo 3 PADVA reca un elenco di definizioni che individuano la nozione di «violenza domestica», che comprende le forme di violenza nei confronti di una persona, nonché la minaccia di violenza o pericolo imminente per la persona, da parte di altro soggetto che è o è stato con la vittima in «relazione domestica». Il medesimo articolo specifica che, ai fini delle norme in oggetto, per «violenza» dovrà intendersi: matrimonio con minori; mutilazione genitale femminile; matrimonio forzato; eredità forzata della moglie; interferenza di familiari (in particolare, suoceri o cognati); violenza sessuale all'interno del matrimonio; verifica della verginità; purificazione delle vedove; danno alla proprietà; violenza sessuale a danno di minori; danno economico, emotivo o psicologico; ingresso forzato nell'abitazione della vittima; molestie; incesto; intimidazione; abuso fisico; abuso sessuale; *stalking*; abuso verbale; ogni altra condotta che abbia causato o potuto causare danno alla sicurezza, alla salute o al benessere della persona. Per quanto concerne, in particolare, lo *stalking*, l'articolo 2 PADVA specifica che sono ad esso riconducibili le azioni del «perseguitare o avvicinare» (*pursuing or accosting*) una persona. Peraltro, il medesimo articolo 2 identifica la «molestia» in una serie di condotte, che produce nella vittima la paura di un danno imminente. Esse sono:

- osservare e indugiare al di fuori o nei pressi dell'edificio o del posto dove la vittima risiede, lavora, svolge attività di vario tipo, studia o comunque staziona;
- contattare ripetutamente o provare a contattare la vittima telefonicamente, telema-

ticamente, a mezzo posta o in altro modo, indipendentemente dal fatto che si verifichi successivamente una conversazione tra i due soggetti;
- inviare, recapitare o far recapitare documenti od oggetti offensivi o ingiuriosi.

Il «danno economico» include una privazione non ragionevole dimezzi finanziari per le spese che la vittima richiede o alle quali ha diritto, ivi comprese le necessità familiari, le spese mediche, le tasse scolastiche, il canone di affitto o le spese di mutuo. Si ha, inoltre, il danno economico quando si impedisce alla vittima di cercare un reddito per il soddisfacimento delle suddette necessità. Il danno emotivo, psicologico o verbale consiste in una serie di condotte umilianti e degradanti, comprendenti (invia non esclusiva) insulti ripetuti, condotte che ridicolizzano la vittima, minacce ripetute al fine di causare paura a livello emotivo. L'articolo 4 elenca le situazioni che implicano la «relazione domestica» (matrimonio, presente o passato, convivenza, avere un figlio in comune, essere membro della famiglia, eccetera). L'articolo specifica che il rapporto di lavoro non configura la relazione domestica. La Parte II (articoli da 6 a 23) PADVA disciplina il procedimento relativo all'emanazione degli ordini di protezione per le vittime di violenza domestica. Il giudice, ai fini dell'ordine di protezione, dovrà tenere conto della necessità di protezione dalla violenza del soggetto richiedente del benessere dei figli dei soggetti coinvolti e delle esigenze materiali connesse alla dimora delle persone coinvolte. Oltre a non mettere in atto violenza o danneggiare (psicologicamente, emotivamente, economicamente) la persona protetta, il destinatario non può avvicinare la persona protetta (*stalking*), guardare o avvicinare il luogo di residenza o di lavoro della persona protetta oppure contattare la medesima persona, salvo quando il contatto sia ragionevolmente richiesto da una situazione di emergenza, sia previsto da un accordo scritto relativo alla custodia o alla frequentazione di un minore o sia previsto da una qualsiasi clausola dell'ordine di protezione. La norma prevede che nel provvedimento siano esplicitate, in apposita sezione, le clausole che impediscono il contatto tra il destinatario del provvedimento e la persona protetta, stabilendo, inoltre, le condizioni per il ritiro o la sospensione di tali clausole. L'ordine di protezione può inoltre imporre all'aggressore di provvedere alle immediate esigenze materiali della vittima, nonché prevedere la custodia temporanea di minori. La legge disciplina quindi l'emanazione di ordini di protezione temporanei in pendenza del procedimento sulla decisione definitiva. Inoltre, si prevede che la richiesta di un ordine di protezione è indipendente dall'instaurazione del procedimento penale a carico dell'autore della violenza, potendosi avanzare richiesta presso il tribunale civile. Ulteriore aspetto qualificante del PADVA è costituito dalle disposizioni inerenti ai doveri degli ufficiali di polizia, i quali sono tenuti ad informare la vittima in merito ai contenuti del PADVA e alle modalità per sporgere denuncia, ad avviare le indagini sulle denunce ricevute direttamente o informa anonima, ad informare la vittima circa i servizi disponibili (ivi compresa la disponibilità di case rifugio), di informare la vittima circa il diritto di potersi relazionare solo con ufficiali del proprio sesso.

8.2. La prevenzione della violenza: il Piano nazionale per la prevenzione e la risposta alla violenza di genere e il Programma per la prevenzione e la risposta alla violenza di genere

Nel novembre 2014 è stato lanciato il Piano nazionale per la prevenzione e la risposta alla violenza di genere (*National Policy on Prevention and Response to Gender Based Violence*). Il Piano mira a rafforzare il coordinamento tra gli enti e le istituzioni coinvolti ai fini di una programmazione efficace, a migliorare l'applicazione delle leggi e delle politiche, ad aumentare l'accesso a servizi di supporto e a migliorare la sostenibilità degli interventi di prevenzione e risposta alla violenza di genere. Il Piano elenca le forme di violenza che costituiscono l'oggetto delle politiche ivi descritte: la violenza sessuale; la violenza fisica; la violenza domestica; le pratiche culturali dannose (all'interno delle quali assume particolare rilievo la mutilazione genitale femminile); la violenza psicologica ed emotiva; la tratta di esseri umani. Il Piano elenca inoltre i principali attori istituzionali coinvolti nelle politiche contro la violenza di genere. Tra questi, si segnala qui in particolare la *National Gender and Equality Commission*(NGEC), istituita dal *National Gender and Equality Commission Act, 2011*, in attuazione dell'articolo 59 della Costituzione del Kenya del 2010. La NGEC è infatti una delle commissioni che seguono alla creazione della Commissione sui diritti umani prevista dall'articolo 59 citato. Essa assume quindi il rango di «Commissione costituzionale» dotata, ai sensi dell'articolo 249 della Costituzione, di indipendenza da qualsiasi altro organo o autorità, in quanto soggetta solamente alla Costituzione e alla legge. In base all'articolo 249, è compito di tali Commissioni difendere la sovranità del popolo, far osservare i principi ed i valori della democrazia, promuovere i valori e i principi della Costituzione. Il medesimo articolo prevede che il Parlamento assicuri, con voto separato, le risorse per il funzionamento delle Commissioni (e degli altri organi

costituzionalmente previsti). Al NGEC sono affidati compiti di studio, controllo e monitoraggio in materia di parità di genere e di violenza di genere, secondo quanto ricordato dal citato Piano del 2014. Il Piano menziona, altresì, la *task force* per l'attuazione del SOA – istituita presso l'Ufficio del Procuratore Generale – nonché i compiti in materia posti in capo al Ministero della salute e al Dipartimento per il genere (allocato presso il Ministero della devoluzione e pianificazione al momento dell'emanazione del Piano). Al riguardo occorre sottolineare come nel 2015 sia stato istituito il Ministero per l'amministrazione pubblica e le politiche di genere, suddiviso in due «Dipartimenti di Stato», uno dei quali specificamente dedicato alle politiche di genere. In base all'*Executive Order* n.1 del 2018 sulla riorganizzazione del Governo, spetta al Dipartimento (*State Department for Gender*), tra l'altro, la definizione delle politiche sulla violenza di genere.

Il medesimo Dipartimento, in collaborazione con le Nazioni Unite, ha lanciato, per il quadriennio 2017-2020, il Programma per la prevenzione e la risposta alla violenza di genere (JP-GBV), basato sui cinque pilastri della prevenzione, protezione, punizione, programmazione e *partnerships*. Lo scopo del Programma, che ha un *budget* complessivo di circa 11,5 milioni di dollari, è quello di promuovere un approccio coordinato e multisettoriale, con il coinvolgimento di più attori, al problema della violenza di genere. Secondo il rapporto intermedio di attività, a giugno 2018 vengono segnalate, tra i principali risultati, le attività di formazione e quelle per la mappatura delle strutture, coinvolte a vario titolo e disseminate nelle 47 Contee del Kenya. In vista delle elezioni politiche dell'agosto 2017, prosegue il documento, ai circa 200.000 ufficiali di pubblica sicurezza che si preparavano allo svolgimento della tornata elettorale è stata offerta una specifica formazione in tema di violenza di genere. Agli stessi ufficiali è stato fornito un apposito manuale con indicazioni su come procedere al verificarsi delle violenze. Ulteriori attività di formazione sono state offerte agli agenti di polizia, al personale della giustizia e agli operatori sanitari. Sempre riguardo alle iniziative di carattere formativo, si segnala che nell'ambito del Programma JP-GBV il Dipartimento ha pubblicato un manuale relativo alle buone pratiche per la realizzazione di case di protezione per le vittime di violenza di genere (o che abbiano subito minacce) in Kenya. Oltre all'attività di formazione, è stato dato impulso al coordinamento dei vari gruppi di lavoro in vista delle elezioni e son ostate promosse campagne di informazione sui principali media e piattaforme digitali. Per il quinquennio 2020-2024 prosegue il Piano nazionale di azione (KNAP, avviato nel 2016) per l'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 su «Donne, pace e sicurezza». Il documento relativo al KNAP 2020-2024 osserva che la violenza di genere, ed in particolare la violenza domestica, ha trovato terreno fertile nelle condizioni di scarsa sicurezza del territorio e nell'emergere di nuove modalità criminali (ivi compreso il *cyber crime*). La diminuzione della sicurezza complessiva, continua il documento, mette in situazione di maggior pericolo le categorie più fragili, come le donne. Al riguardo, il documento sottolinea la presenza presso ogni quartier generale (*headquarters*) della Polizia nazionale di specifiche direzioni per la protezione della comunità, delle donne e dei bambini. Presso la Polizia, inoltre, è attivo un gruppo di lavoro, competente per tutte le Contee, sulla violenza di genere. In merito a tale tema sono state promosse, inoltre, specifiche iniziative formative presso le Forze di polizia keniote (cfr. KNAP 2020-2024, p. 7, par. «*Gender based violence*»).In tema di formazione, il Dipartimento rende disponibile, sul proprio sito istituzionale, il documento *Gender-Based Violence Training ResourcePack* (2019) che si pone quale strumento *standard*, destinato agli operatori dei diversi settori coinvolti (giudiziario, sanitario e socio-assistenziale).Uno specifico programma di azione è dedicato, inoltre, all'eradicazione della pratica della mutilazione genitale femminile. Nel gennaio 2019 il Governo ha emanato il documento *National Policy for the Eradication of Female Genital Mutilation* quale aggiornamento delle politiche in materia approvate nel giugno 2010. Il documento sottolinea l'importanza di un approccio multisettoriale al problema che promuova, tra l'altro, il dialogo tra varie discipline, tra gli operatori dei diversi settori coinvolti e il coinvolgimento dei diversi livelli di governo (nazionale e delle Contee). Il Presidente del Kenya ha posto, nel giugno 2019, l'obiettivo di eliminare la pratica delle mutilazioni genitali entro il 2022.

8.3. Interventi di protezione e supporto delle vittime: le linee telefoniche di aiuto

In materia di servizi per la protezione e supporto immediato alle vittime di violenza è attivo a livello nazionale, ogni giorno per 24 ore, il numero telefonico 1195. A partire dal 2017 (a seguito di un protocollo sottoscritto dal servizio sanitario ed il Ministero competente in materia) tale numero si pone quale risorsa dedicata che si è affiancata agli altri numeri di emergenza disponibili (ad esempio, il 116 dedicato ai minori). Il supporto alle vittime di violenza di genere è offerto anche dal numero telefonico1193 gestito da Kimbilio, una fondazione (*trust*) che si occupa

della violenza di genere in Kenya. Ulteriori sei linee locali sono state istituite in tre Contee (Kwale, Kilifi e Mombasa), secondo quanto riportato da una pagina del sito dell'OCHA (81) (Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite). Sempre secondo l'OCHA, la linea 1195 ha trattato 810 casi di violenza nel mese di settembre 2020. Inoltre, tramite il medesimo canale della linea telefonica, 3.428 persone hanno avuto accesso a materiali formativi digitali. Infine, da maggio a ottobre 2020, almeno 5,4 milioni di persone sono stati raggiunti da informazioni sul tema della violenza di genere, di vario tipo, attraverso una pluralità di canali (*webinar*, piattaforme *social*, radio e stampa).





APPROFONDIMENTO 3

Come viene sanzionato lo *stalking* negli altri paesi

Fonte: Senato della Repubblica, XVI legislatura.

Come viene sanzionato lo *stalking* negli altri paesi

Il termine anglosassone "*stalking",* derivante dal linguaggio tecnico-gergale della caccia e letteralmente traducibile con "fare la posta", si riferisce a quella serie di comportamenti molesti e assillanti come telefonate, lettere anonime, *e-mail*, pedinamenti, appostamenti, minacce, aggressioni e intrusioni nella vita privata e lavorativa di una persona, che assumono carattere continuativo e finiscono per configurare gravi e sistematiche violazioni della libertà personale. La crescente rilevanza di tale fenomeno ha indotto i legislatori di alcuni Paesi ad intervenire, definendo una nuova fattispecie di reato. Legislazioni specifiche *anti-stalking* sono state approvate negli Stati Uniti d'America, in Canada, nel Regno Unito e recentemente in Germania.

In alcuni paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Canada ed Australia) i comportamenti di molestie assillanti hanno assunto proporzioni preoccupanti tanto da adottare provvedimenti penali fin dagli anni '90.

In particolare, con riguardo agli Stati Uniti, il primo Stato che ha legiferato in materia di *stalking* è stata la California nel 1991, seguita nel 1992 dal Congresso degli Stati Uniti, che ha deliberato la redazione di un modello di codice *anti-stalking,* e, nel 1996, dal *Violence Women Act*.

Successivamente, anche gli altri Stati dell'Unione hanno adottato una propria normativa.

Pochi anni dopo l'entrata in vigore delle leggi *antistalking* americane, anche l'Australia (1993-1995) ed il Canada (1993) hanno adottato analoghi provvedimenti normativi.

Al riguardo, molte delle leggi suddette fanno riferimento all'intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona; al riguardo, alcuni Stati richiedono che unitamente alle molestie sia presente anche una "minaccia credibile", ovvero una minaccia verbale o scritta di violenza alla vittima da parte del persecutore e che sia verosimile che costui intenda e abbia la possibilità di attuarla.

L'art. 264 del codice penale canadese[1] indica tassativamente le condotte vietate (punite dal 2002 con la pena da 5 a 10 anni) poste in essere dall'autore nei confronti di una persona, in modo da farla sentire molestata, se l'atto in questione ha per effetto di farle "ragionevolmente" temere per la propria sicurezza o per quella di altre persone di sua conoscenza.

Siffatte condotte vietano:

- di seguire una persona o i suoi conoscenti in maniera ripetuta;
- comunicare direttamente o indirettamente con quella persona o con i suoi conoscenti ripetutamente;
- sorvegliare i luoghi dove la persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere;
- condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o a i suoi familiari.

Nel Regno Unito (1997), è stato introdotto il *Protection from Harassment Act* mediante il quale è stata introdotta una specifica (o particolare) ipotesi di reato, che consiste in qualsiasi condotta che possa configurarsi molesta verso una persona oppure possa indurla a temere una imminente violenza su di sé.

È previsto, altresì, il reato di colui che, consapevole di tali effetti o comunque essendo in grado di prevenirli, *induce con la propria condotta un'altra persona a temere, in almeno due occasioni, che sia usata violenza*.

La condotta configura l'ipotesi di responsabilità civile, con il conseguente riconoscimento dei danni, in Inghilterra e Galles, e contro di essa la legge prevede la possibilità di ottenere un decreto del tribunale necessario a far cessare il comportamento illecito.

È previsto, in caso di violazione dell'ingiunzione, che il tribunale integri gli estremi di un reato penale[2].

In Belgio, dal 1998 è stato considerato reato, anche se il termine, per indicare le azioni persecutorie del fenomeno dello *stalking,* prende il nome di "belanging", ed è sanzionato secondo l'art. 442-*bis* del codice penale, il quale punisce l'autore di tali condotte con la pena della reclusione che va da 15 gg. a due anni.

In Olanda, vige una legge chiamata *Anti-stalkingswet* o *Wet Belaging,* emanata il 12 luglio 2000, che trova nell'art. 285b del codice penale il suo strumento di contrasto, punendo le condotte persecutorie di *molestare e perseguitare ripetutamente una persona con l'intenzione e sapendo di provocare nella stessa paura per la propria sicurezza*, con la reclusione fino a tre anni (o ad una sanzione di quarta categoria).

In Germania, nel marzo del 2007 è stato introdotto nel codice penale il reato di *stalking* con l'art. 238, mediante il quale viene punito con la detenzione fino a tre anni o con il pagamento di una sanzione pecuniaria "chiunque" perseguiti illecitamente una persona cercando intensamente la sua vicinanza, tenti di stabilire con la vittima un contatto mediante i mezzi di comunicazione o l'ausilio di terzi, ordini merci o servizi utilizzando arbitrariamente i suoi dati personali, oppure induca un terzo a mettersi in contatto

[1] Senato della Repubblica, XVI legislatura, Disegni di legge AA.SS nn. 451,751, 795,861 e 1348 in materia di *stalking*, febbraio 2009, n. 98, p. 11.

[2] Senato della Repubblica, Atti parlamentari cit., p. 10

con essa, minacci con lesioni corporali l'incolumità, la salute e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina, oppure compia azioni simili che provocano grave pregiudizio all'organizzazione di vita di tale persona.

Al riguardo, i commi 2 e 3 del citato articolo prevedono una pena detentiva che va da 3 mesi a 5 anni, se il molestatore mette in pericolo di morte o provoca un grave danno di salute alla vittima, ad un suo familiare o ad una persona ad essa vicina, ed una pena detentiva che va da 1 a 10 anni, nel caso di morte della vittima, di un suo familiare o di una persona ad essa vicina[3].

Si deve osservare che il codice penale spagnolo, anche se non prevede il reato di *stalking*, punisce alcuni comportamenti inquadrati in forme di attenzione persistente ed indesiderate in base alla loro gravità:

a) nel corso di condotte meno gravi, secondo l'art. 602 c.p. spagnolo, vengono punite le azioni dirette a minacciare, insultare o umiliare un'altra persona. Tale articolo di legge trova applicazione nel momento in cui fra autore e vittima non sussiste una relazione sentimentale o un rapporto professionale, inoltre sono esclusi gli approcci di tipo sessuale;
b) nel caso di condotte più gravi, viene utilizzato l'art. 173 c.p. dal titolo "torture ed altre offese contro l'integrità morale".

A Malta, il reato di *stalking* è stato previsto dal 2005, grazie ad una normativa avente un contenuto simile a quanto sanzionato nel Regno Unito.

In Francia, nel nuovo codice penale (1988), non si fa nessun riferimento allo *stalking*, anche sé vengono previste e punite le condotte di molestia e minaccia (Bourgeais, 2004)[4].

In Danimarca, le condotte di *stalking*, che sono incluse nei reati contro l'onore personale ed i diritti individuali, sono punite mediante l'erogazione di una sanzione pecuniaria o la pena della reclusione fino a 6 mesi. Qualora il comportamento tenuto dall'autore ingeneri nella vittima una seria paura per la propria o altrui vita, è prevista una multa o la reclusione superiore a 2 anni (Gibbons, 1998)[5].

Il codice penale svedese prevede solo il reato di molestia, che viene sanzionato con una multa o con la reclusione per un periodo massimo di 1 anno.

Lo stesso discorso vale per la Finlandia, la cui legislazione prevede solo il reato di molestie.

Invece, in Norvegia, anche se non è inserito nel sistema penale un reato specifico per contrastare lo *stalking*, si prevede un reato di natura contravvenzionale contro la persona che viene sanzionato con una multa o con la reclusione non superiore a 6 mesi.

In Irlanda, infine, la fattispecie applicabile allo *stalking* è quella relativa alle molestie che sono punite con una pena che viene sanzionata con una multa o con la reclusione fino a 7 anni, a seconda che si tratti di una condanna sommaria o di una condanna sulla base di un'accusa precedente[6].

In conclusione, possiamo affermare che tranne l'Inghilterra che dal 1997 ha inserito nel sistema penale una norma *ad - hoc*, non tutti i paesi oggetto della nostra analisi hanno una normativa penale specifica per perseguire il reato di *stalking*.

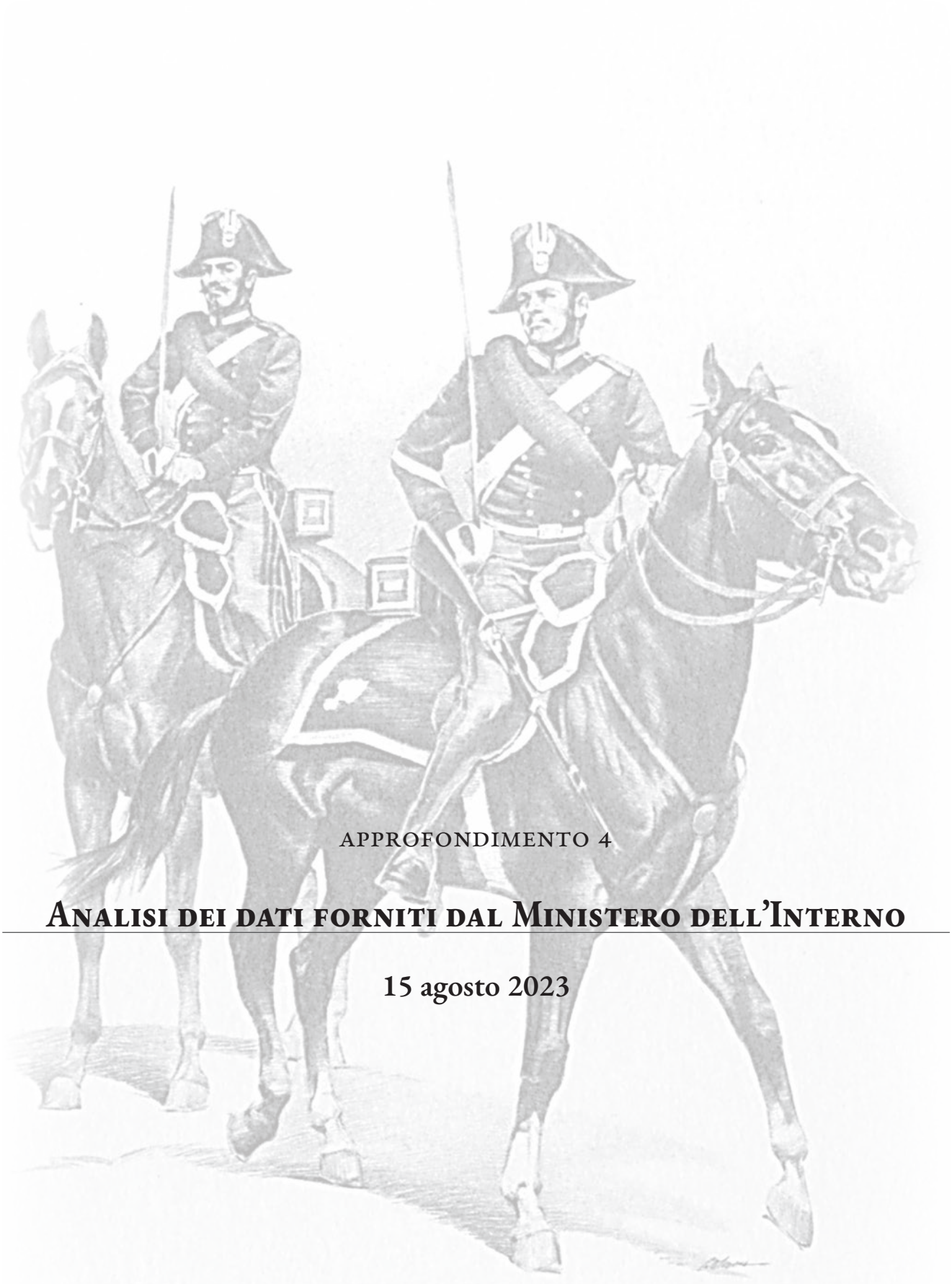
[3] *Ibidem*, pp. 11-12.

[4] M.L. Bourgeois, "Le harcèlement, nouvel enjeu (psycho-judiciaire) des relations humaines", Annales Médico-Psychologiques, 162, pp. 550-553, 2004.

[5] S. Gibbons, "Freedom from fear of stalking", European Journal on Criminal Policy and Research, 6, pp. 134-141, 1998.

[6] L. De Fazio, G. M. Galeazzi, *Stalking: il fenomeno e la ricerca, Modena Group an Stalking*, in *Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modello di intervento in ambito europeo*, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 25-28.





APPROFONDIMENTO 4

Analisi dei dati forniti dal Ministero dell'Interno

15 agosto 2023

Fonte: Ministero dell'Interno, 2023.

Delittuosità

	1° gennaio 2022 31 luglio 2022	1° gennaio 2023 31 luglio 2023*
Totale delitti	1.299.350	1.228.454 (-5,46%)
Omicidi	195	195
di cui attribuiti alla criminalità organizzata	22	14 (-36,36%)
rapine	14.979	15.486
furti	539.920	554.975
tot. persone denunciate di cui	490.097	434.940
in stato di arresto	90.451	86.543
in stato di libertà	399.646	348.397

*: dati non consolidati

Violenza di genere 1^ parte-
71 omicidi di donne dal 1.1. - 31.7. 2023 836,4% sul totale degli omicidi volontari **

	1° gennaio 2022 31 luglio 2022	1° gennaio 2023 31 luglio 2023*
Omicidi volontari con vittime di sesso femminile	77	71 (-7,79%)
in ambito familiare/affettivo ***	67	57
da partner/ex partner***	40	35

* Dati non consolidati
** 195 omicidi volontari commessi in Italia dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023
*** I dati riferiti a «in ambito familiare affettivo» e «da partner/ex partner» possono far parte di entrambe le categorie.

Violenza di genere 2^ parte

	1° gennaio 2022 31 luglio 2022	1° gennaio 2023 31 luglio 2023*
denunce per stalking	11.160	8.607
provvedimenti assunti	1° gennaio 2022 31 luglio 2022	1° gennaio 2023 31 luglio 2023*
Ammoniti dal Questore	1.883	2.452
di cui per violenza domestica	1.016	1.494
Allontanamenti	222	182

*: dati non consolidati

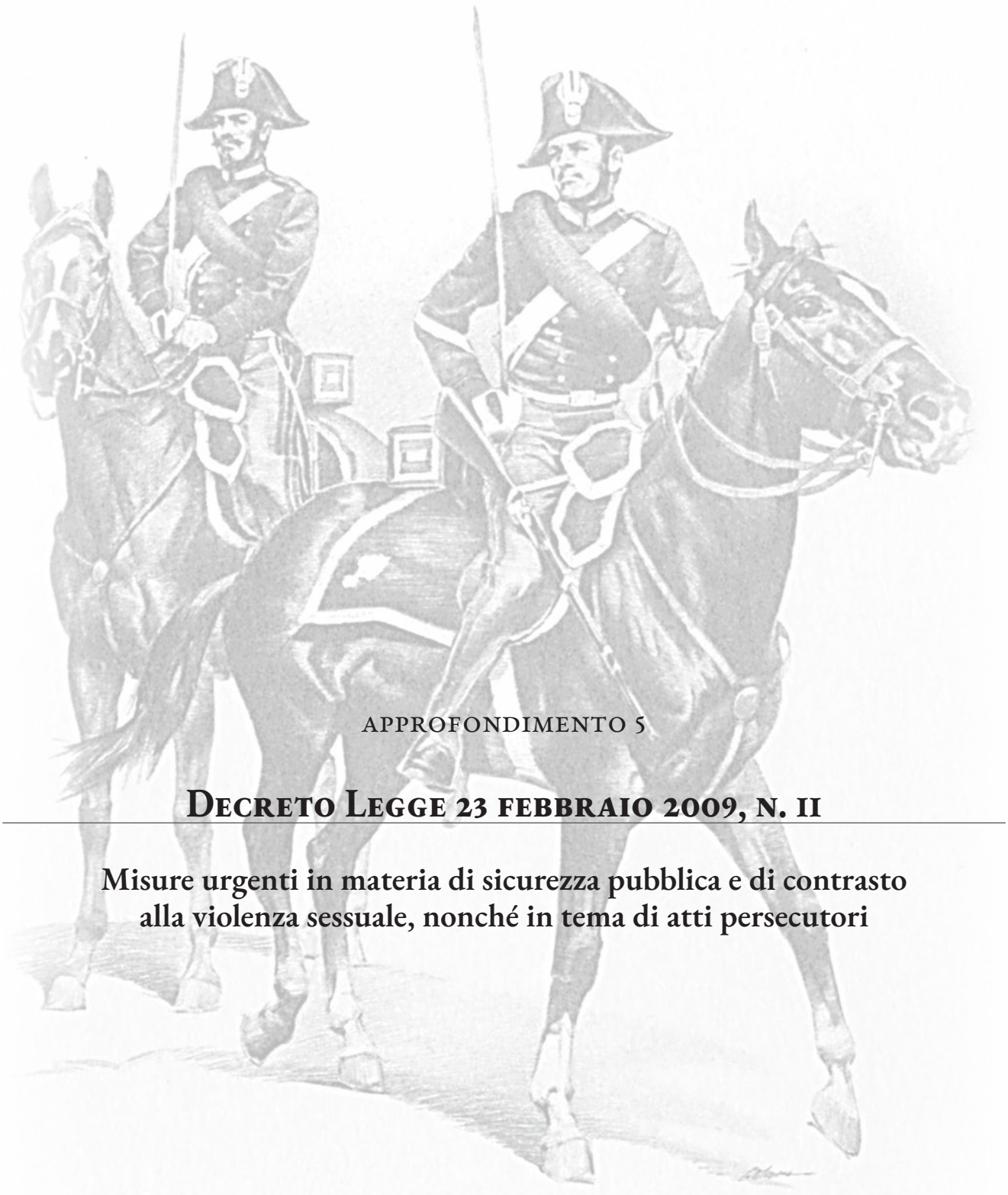
Oscad - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

	1° gennaio 2022 31 luglio 2022	1° gennaio 2023 31 luglio 2023*
Reati discriminatori	217	232
razza/etnia	76	73
religione	59	92
disabilità	27	24
orientamento sessuale	50	39
Identità di genere	5	4

*: dati non consolidati

232 segnalazioni di cui 33 relative al web
Monitora i crimini d'odio sul territorio nazionale;
Agevola le denunce per favorire l'emersione del fenomeno;
Sensibilizza e forma le Forze di polizia sui temi della componente discriminatoria dei reati.





APPROFONDIMENTO 5

Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009 , n. 11

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori.

Vigente al : 16-9-2023

CAPO I

Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita', a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu' efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche' ad un piu' articolato controllo del territorio;

Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;";

b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: "5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis *((**nei confronti della stessa persona offesa**))*;".

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 3, *((**secondo periodo,**))* le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, *((**e 600-quinquies**))* del codice penale,";

*((**a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate**))*;

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; ".

Art. 3

((Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di

collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter"".))

Art. 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:

"4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.".

Art. 5

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38))

Art. 6
Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009", contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita' di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

((2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.))

3. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).***

4. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).***

5. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).***

6. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).***

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

CAPO II

Disposizioni in materia di atti persecutori

Art. 7.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.".

Art. 8.

Ammonimento

1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore ***((adotta i provvedimenti))*** in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

"Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.

"Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";

2) le parole: "vi siano minori di anni sedici" sono sostituite dalle seguenti: "vi siano minorenni";

3) le parole: "quando le esigenze del minore" sono sostituite dalle seguenti: "quando le esigenze di tutela delle persone";

4) le parole: "l'abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti: "l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato".

Art. 10.

Modifica all'articolo 342-ter del codice civile

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

Art. 11.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato ***((di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7))***, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. ***((5))***

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le misure di cui al comma 1 del presente articolo trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 12
Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita' di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis
((Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.))

Art. 12-ter

((Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessita' di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero non risponde" o "non raggiungibile" o "occupato non raggiungibile" o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalita' indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.))

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 13
Copertura finanziaria

1. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).***
2. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)).***
3. Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.))

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunita'
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Meloni, Ministro della gioventu'
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la

semplificazione normativa
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
La Russa, Ministro della difesa
Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Tabella 1

((TABELLA SOPPRESSA DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38))

Tabella 2

((TABELLA SOPPRESSA DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38))





APPROFONDIMENTO *6*

Legge 23 aprile 2009, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 23 aprile 2009 , n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori. (09G0046)

Vigente al : 16-9-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 23 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Alfano

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11

All'articolo 1, comma 1, alla lettera b), capoverso "5.1)", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei confronti della stessa persona offesa".

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 275, comma 3," sono inserite le seguenti: "secondo periodo," e le parole: "600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "e 600-quinquies";

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al

comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis,

609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata";

b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter"".

L'articolo 5 e' soppresso.

All'articolo 6:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca";

i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

((...))

Al capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessita' di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero non risponde" o "non raggiungibile" o "occupato non raggiungibile" o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalita' indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre

2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010".

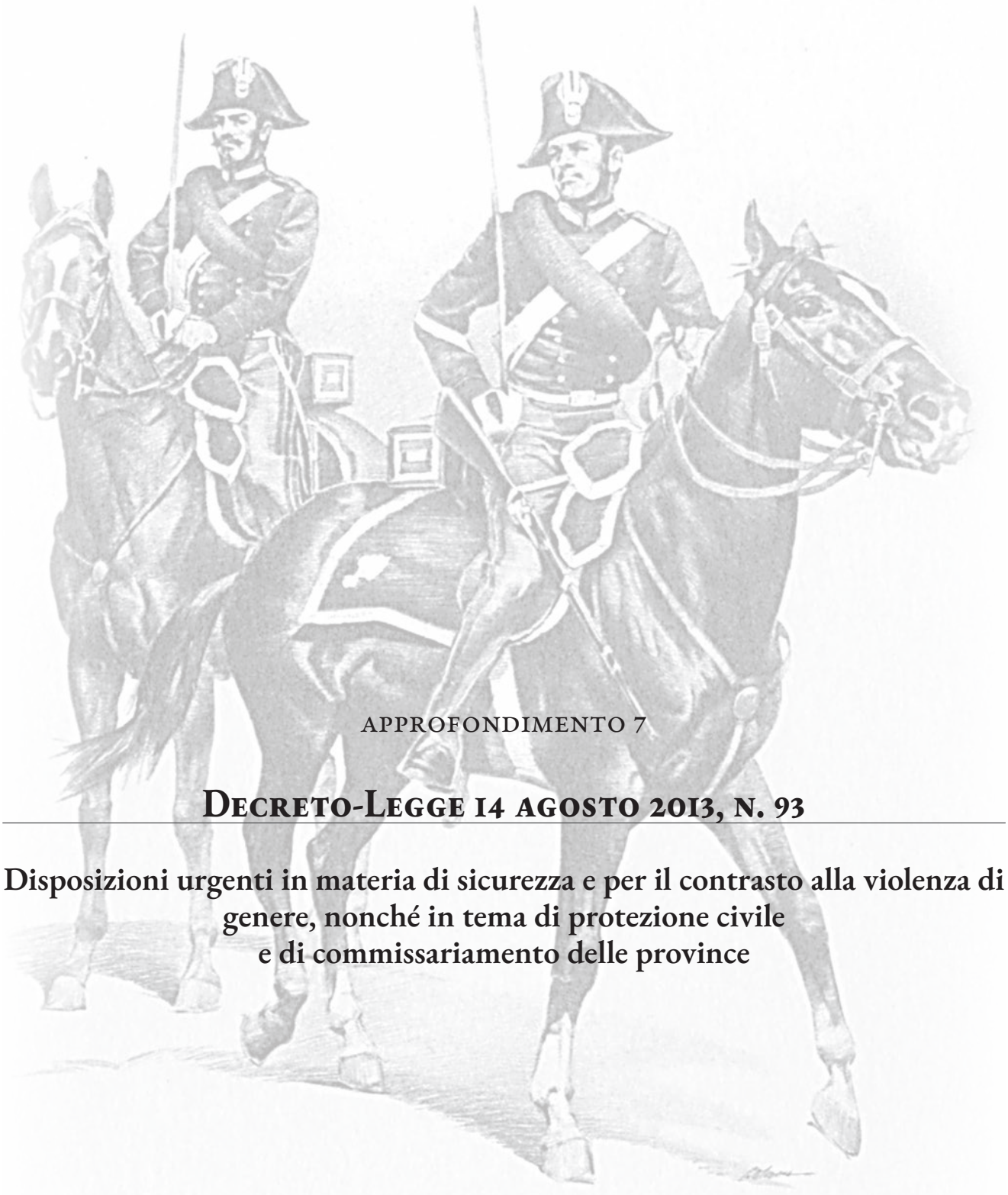
All'articolo 13:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle fmanze provvede al monito-raggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

Le tabelle 1 e 2 sono soppresse.



APPROFONDIMENTO 7

Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013 , n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

Vigente al : 16-9-2023

Capo I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne e' derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita' dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresi', necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalita' e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonche' per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

Ravvisata, altresi', la necessita' di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di

attivita' di particolare rilievo strategico, nonche' per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrita' psico-fisica;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonche' di introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operativita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per garantire la continuita' amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita', del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti,
violenza sessuale e atti persecutori

((1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in

stato di gravidanza".

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e' abrogato.

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente:

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore")).

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".

((2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile".

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032")).

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici"));

((b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma")).

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

((4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7")).

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti *((contro la persona))*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";

0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:

"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale"));

a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," *((sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,",))* le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "*((,))* 609-octies e 612, secondo comma *((,))*" *((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis"))*;

((a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2));

b) all'articolo 299:

1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis *((, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della*

polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e)) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa ***((...))***.";

2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ***((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede))***."

3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ***((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio))***.".

((b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";

b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis"));

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;";

d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, ***((scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,))*** l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica ***((o psichica))*** della persona offesa. ***((La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e***

successive modificazioni)).

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. ***((Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento))***.";

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole ***(("dagli articoli" e' inserita la seguente))***: "572,";

((f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: "di cui agli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis"));

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. ***((Per i delitti commessi con violenza alla persona))***, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";

((h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: "e al difensore" sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"));

((h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero"));

i) all'articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" ***((e' inserita la seguente))***: "572,";

2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: ***(("572, 583-bis," e le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis"))***. Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

((4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: "alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente")).

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato ***((, in forma non anonima,))*** un fatto che debba ritenersi riconducibile ***((ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale))***, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica ***((uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici))***, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare ***((o tra persone***

legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva)), indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 ***((, come modificato dal presente decreto))***. Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del ***((codice della strada, di cui al))*** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, ***((comma 2))***, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' ***((del))*** segnalante ***((, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento))***.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia ***((dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo))***.

((5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere)).

Art. 3-bis.

(((Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).))

((1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione)).

Art. 4

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' ***((inserito))*** il seguente:

"Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, ***((con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su***

proposta di quest'ultima)), rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica ***((uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici))***, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o ***((tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva))***, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali ***((dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o))*** dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. ***((Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1))***.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

((4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico)).

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.".

Art. 5
Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui

all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio

nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio.

2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro ***((per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023))***. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente

articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

Art. 5-bis
(Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio).

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione;

d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione *((...))*.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

Capo II

Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale

Art. 6

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse ***((dell'Unione europea))*** relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", ***((a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei))*** e statali previste per il periodo

2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte ***((europea))***, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, ***((con modificazioni,))*** dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, ***((con modificazioni,))*** dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ***((secondo periodo))***, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite dalle seguenti: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";

b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".

5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate ***((per l'anno 2013))*** ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Art. 6-bis

(((Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).))

((1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita' di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo' prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente comma, nonche' individuate eccezionali esigenze per le quali puo' essere altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta.

3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo' assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di

proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze)).

Art. 7

Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa";

b) dopo il numero 3-quater), ***((e' aggiunto il seguente))***:

"3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

3-sexies) ***((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119))***.".

((3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: "interamente" e' soppressa e dopo le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia" sono inserite le seguenti: "nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili")).

((3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica")).

4. All'articolo 682 del codice penale ***((e' aggiunto, in fine, il seguente comma))***: "Le disposizioni del ***((primo comma))*** si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".

Art. 7-bis

(((Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia).))

((1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorita' competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalita'

indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, e' consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilita' civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale)).

Art. 8

Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' ***((inserito))*** il seguente:

"7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;";

b) all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".

2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ***((secondo periodo,***

del codice penale));".

Art. 9

Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:

"La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con ***((furto o indebito utilizzo))*** dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.";

b) ***((al terzo comma))***, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".

2. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).***

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.";

b) ***((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).***

Art. 9-bis

(((Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013).))

((1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente:

"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonche' dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una funzione di detonante o non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico e' progettato in modo da non funzionare come detonante o, se e'

progettato per la detonazione, non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo)).

Capo III

Norme in tema di protezione civile

Art. 10

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi ***((e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza))***. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi ***((di emergenza))*** nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito ***((del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies))***, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.";

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori 180 giorni.";

c) al comma 2, ***((il quarto))*** periodo e' sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita';

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.";

((c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per le emergenze nazionali"));

d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a "n. 196." sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.

((4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata.

4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi)).

Art. 10-bis

(((Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile).))

((1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' le relative modalita' d'uso e custodia.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

Art. 11

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato

di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio.

2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalita' di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.

4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

((4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "organi di polizia" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "finalita' di giustizia," sono inserite le seguenti: "di soccorso pubblico,".

4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico")).

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente:

"13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei

servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' ***((aggiunto))*** il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Art. 11-bis

(((Interventi a favore della montagna).))

((1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attivita' di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio)).

Capo IV

((Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali))

Art. 12

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119))

Art. 12-bis

(((Disposizioni finanziarie per gli enti locali).))

((1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013)).

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri



APPROFONDIMENTO 8

Legge 19 luglio 2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza di genere

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 19 luglio 2019 , n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)

Vigente al : 16-9-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,».

Art. 2

Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 3

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 357».

Art. 4

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 5

Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6

Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Art. 8

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonche' al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la liberta' personale nonche' del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la liberta' personale,».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente

dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Art. 10

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 11

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove

cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche' modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 e' abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».

5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

Art. 13

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale

1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a

dodici anni».

2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

«La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;

b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dodici»;

c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.

5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 14

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta' o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Art. 15

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale

1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis».

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 16

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».

Art. 17

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 18

Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Art. 20

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 2019

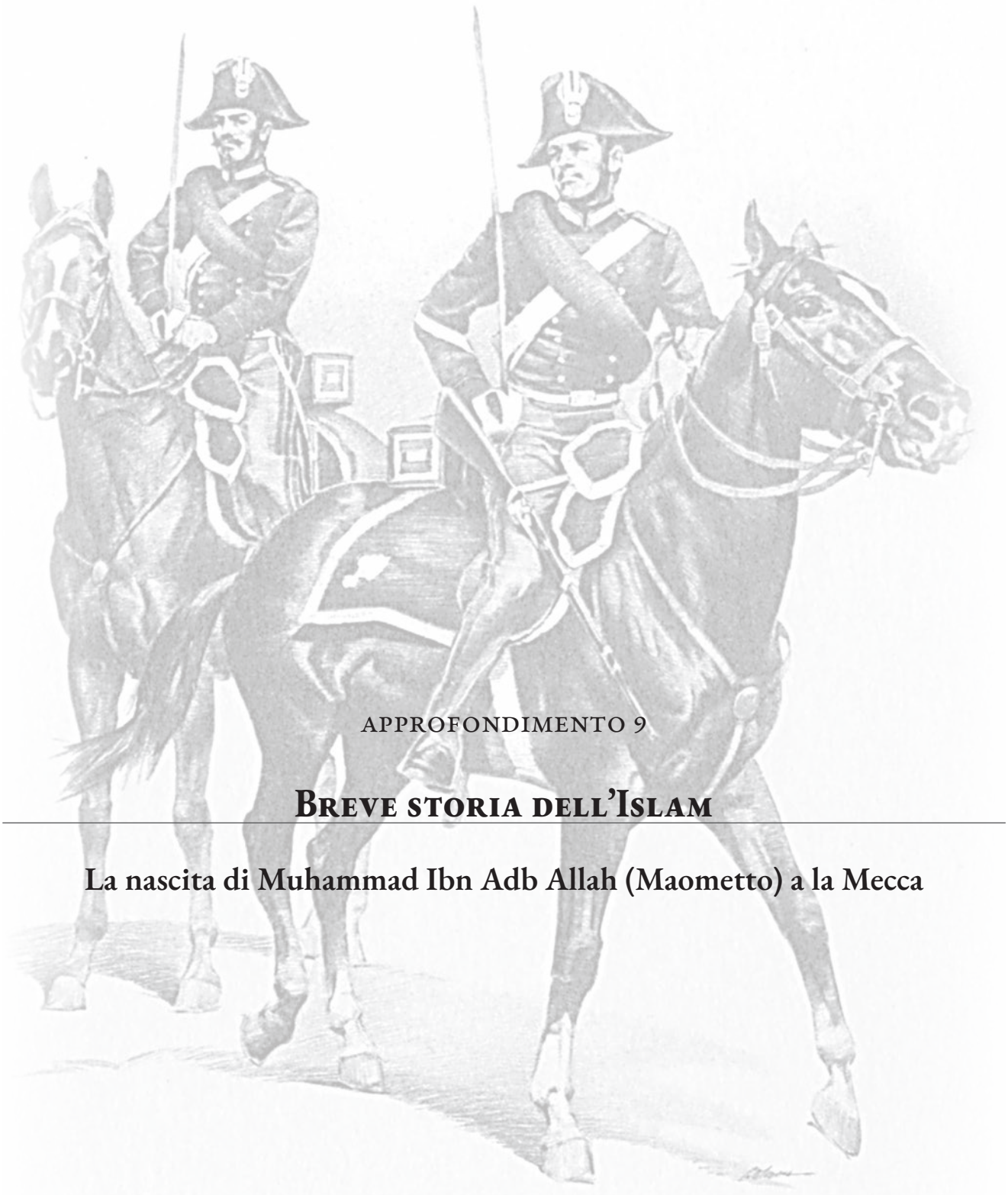
MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede





APPROFONDIMENTO 9

Breve storia dell'Islam

La nascita di Muhammad Ibn Adb Allah (Maometto) a la Mecca

I dati certi sulla vita del profeta prima della Rivelazione non sono molti.

Già nell'antichità le informazioni inerenti a questo periodo non sono molte e la tradizione posteriore colmò queste lacune inventando numerosi fatti. Essa situava il più delle volte con alcuni varianti la nascita di Maometto (o Muhammad) sarebbe nato nel 571 d.C., ricavandola con calcoli poco convincenti (Rodinson, 2001). Probabilmente l'unica tradizione sicura è quella secondo cui Maometto sarebbe nato mentre era in vita l'imperatore persiano Cosroe I, epoca questa intorno al 579 d.C.

Il nome di Muhammad, che significa "il Lodato", era in quell'epoca molto diffuso.

Egli era figlio di un uomo chiamato 'e di una donna di nome Amina. Abd Allah faceva parte del clan di Hashim, segmento della tribù di Quraysh, che popolava la mecca, quest'ultima una città situata in una vallata

Arida, inadatta alla coltivazione, circondata da distese desertiche. L'economia della zona si imperniava sulle attività commerciali; essa fungeva da intermediaria tra numerose città e insediamenti su un territorio molto vasto; inoltre il pellegrinaggio al santuario locale costituiva una risorsa fondamentale per l'economia locale.

Il santuario della Mecca era il fulcro della dottrina islamica, attirando pellegrini da tutta l'Arabia, i quali sfruttavano l'occasione anche per commerciare.

Il luogo di culto era costituito da un recinto sacro, all'interno del perimetro si trovava la Ka'ba, un'edificio a forma cubica, contenente una pietra nera di origine meteoritica. All'interno della Ka'ba e nel recinto sacro si trovavano numerosi "idoli". In relazione a credenze molto diffuse tra le popolazioni di lingua semitica dell'Asia occidentale, gli Arabi adoravano in particolare pietre e alberi, che consideravano dimore delle divinità.

Poco dopo la nascita Maometto perdette entrambi i genitori. Sembra, che il suo clan, i Banu ("figli di") Hashim, avesse avito in precedenza il predominio sulla Mecca. Orfano e povero, Muhammad venne allevato dal nonno 'Abd al-Muttalib, poi, successivamente alla morte di quest'ultimo, dallo zio Abu Talib, commerciante molto ricco.

Si narra che 'Abd al-Muttalib avrebbe condotto il giovane Maometto con sé per i viaggi d'affari, in particolare in Siria.

Questi viaggi di Muhammad presentano fatti storici uniti a racconti fantastici.

Maometto, povero ed orfano, dovette guadagnarsi la vita lavorando, iniziando da giovane a guardare il gregge.

All'età di venticinque anni si sposò con Khadija, una donna di 15 anni più anziana di lui, che era rimasta vedova per due volte ed era proprietaria di un'impresa mercatile.

Da questo matrimonio nascono quattro figlie, mentre i figli maschi morirono tutti in giovane età.

Muhammad divenne così un uomo agiato e rispettabile. Adottò suo cugino 'Ali, figlio dello zio Abu Talib, e uno schiavo che liberò, Zayd, quest'ultimo proveniente dalla tribù araba dei Kalb (in prevalenza di religione cristiana) e gli era stato offerto come dona da Khadija.

Fortemente attratto dall'ottica universalista, Muhammad era convinto del grande valore di certe idee propagate dagli adepti delle religioni universaliste, in primo luogo la concezione monoteista. Maometto tendeva a considerare Allah (letteralmente "dio", "la divinità", la "deità") non soltanto, come era ritenuto dai politeisti arabi, una divinità superiore, che dominava le numerose altre divinità come Zeis in Grecia; egli lo considerava come il Dio biblico, un dio unico, creatore e padrone assoluto dell'universo, che puniva i cattivi e ricompensava i buoni dopo la morte.

Come gli eremiti cristiani e gli imitatori arabi, Muhammad prese l'abitudine di ritirarsi in una caverna situata su un monte vicino la città.

Un giorno, intono all'anno 610 d.C., Maometto ebbe una visione come "il sorgere dell'alba", udì una voce e vide, secondo la tradizione, l'arcangelo Gabriele (Jibrid in arabo), che gli trasmise le parole di Dio.

Muhammad all'inizio fu turbato della visione e sospettò che si trattasse di un inganno di Satana. Ma alcuni monoteisti a lui vicini lo rasserenarono ed egli si abituò poco alla volta a ricevere i messaggi, che riferiva all'interno della sua cerchia e, in seguito, prese a dettarli ad un segretario. Saranno i loro appunti scritti, successivamente riordinati, che formeranno il Corano (in arabo *Qur'an* "recitazione")

Le rivelazioni in esso contenute non furono ordinate seguendo un criterio cronologico, ma secondo la lunghezza. L'ordine cronologico delle rivelazioni è stato approssimativamente ricostruito con un lavoro che iniziarono gli storici musulmani del Medioevo.

All'inizio, con un linguaggio frammentato, sonoro, ardente, la voce dell'Alto denunciava soprattutto i ricchi e i potenti, i commercianti di Mecca, contenti delle loro ricchezze e avidi di goderne a loro piacimento.

Questi venivano ammoniti e invitati a sottomettersi umilmente al creatore unico e onnipotente, Allah avrebbe chiesto conto delle loro azioni nel giorno terribile e prossimo a venire al Giudizio universale.

Essi avrebbero dovuto seguire i consigli del mode-

sto "ammonitore" Maometto condurre una vita seria e responsabile, mostrarsi umili e giusti, donare una parte dei loro beni ai poveri, alle vedove e agli orfani.

A far parte dei primi seguaci ci sono alcuni membri della sua famiglia ed amici. In un secondo momento, si aggiunsero alcuni Meccani di condizioni modeste, accomunati da un sentimento di ribellione nei confronti del loro ambiente. Quindi, intorno al Profeta, si costituì un piccolo gruppo, ovvero una sorta di setta, che si dedicava con pratiche devozionali, suscitando attorno a sé ironia, disprezzo e talvolta compassione.

Sembra che Muhammad si fosse attirato l'ostilità aperta della maggioranza dei Meccani in seguito al tentativo, posto in essere con l'intento di conquistare la stima dei suoi concittadini, di introdurre alcune divinità locali al fianco di Allah, anche se i testi più antichi negano qualsiasi responsabilità cosciente di Maometto, attribuendo questo mutamento all'opera di Satana (è la storia diventata recentemente famosa dei "versetti satanici"). Comunque, la ritrattazione di Muhammad circa il riconoscimento di altre divinità oltre ad Allah venne considerata dai politeisti meccani come una dichiarazione di guerra. Maometto si proponeva definitivamente come unico interprete autorizzato della volontà divina: pretese che implicava gravi conseguenze anche dal punto di vista politico-sociale. A ciò seguì una persecuzione, che colpì in particolare modo i seguaci più deboli. I membri importanti invece, tra i quali lo stesso Maometto, beneficiarono della protezione dei rispettivi clan, i quali, sebbene fossero rimasti contrari alle nuove idee, furono fedeli ai principi dettati dalla solidarietà tribale.

Ma questo non impedì la divulgazione del pensiero del Profeta.

Il gruppo veniva designato con il nome di "musulmani", in arabo *muslimun*, plurale di *muslim*, "coloro che rimettono (la propria anima a Dio)".

È in questo abbandono totale dell'anima della divinità che si chiama islam, nome derivante dalla stessa forma verbale di *muslim.* Esso si contrassegnava, nello specifico, per la pratica della *salah* "preghiera rituale", che il credente compie più volta al giorno in segno di omaggio e di sottomissione al creatore.

La preghiera va effettata secondo un preciso schema rituale, che prevede una successione di prosternazioni, genuflessioni e innovazioni. In un primo momento i fedeli praticavano questo rituale rivolti in direzione di Gerusalemme, secondo l'usanza ebraica e cristiana.

Nel 619 morirono uno dopo l'altro i due protettori di Muhammad: lo zio Abu Talib e la moglie Khadija, che aveva avuto nei suoi confronti anche un ruolo di madre. Abu Talib venne sostituito alla testa del clan di Hashim con un altro zio, Abu Lahab, assai mal disposto nei confronti del nipote, tanto che una rivelazione del Corano lo destina, insieme alla moglie, all'interno.

Per le feroci persecuzioni alcuni fedeli furono costretti ad emigrare nell'Etiopia cristiana, dove furono bene accolti. Muhammad stesso si mise alla ricerca di un rifugio.

Dopo vari tentativi, entrò in contatto con alcuni abitanti di Yathrib, territorio situato a trecentocinquanta chilometri a nord-ovest di Mecca, che era chiamato, già prima dell'emigrazione del Profeta, al-Madina "la Città", in italiano Medina.

In questa città, due tribù arabe politeiste, gli Aws e i Khazraj, si combattevano avvalendosi dell'alternante sostegno di tre tribù di religione ebraica, le quali avevano fatto della città un importante centro culturale e religioso.

Le continue lotte avevano arrecato danni alla coltivazione dei palmeti e dei campi, che costituivano l'essenza fondamentale della ricchezza del posto.

In considerazione delle conseguenze di queste lotte, alcuni emissari delle due tribù in lotta conclusero in accordo con Muhammad; egli sarebbe stato accolto a Medina, dove, ispirato da Dio, avrebbe assunto il ruolo di arbitro delle dispute tribali con il chiaro e preciso intento di far ristabilire la pace tra i due contendenti.

I seguaci meccani, all'incirca una settantina tra uomini e donne, in piccoli gruppi, partirono con discrezione verso Medina. Gli ultimi a lasciare Mecca furono Muhammad e il suo più fedele consigliere, Abu Bakr, che se ne andarono di nascosto, giungendo a medina il 24 settembre 622. Questo fu l'anno dell'**ègira** (in arabo *hijra*, che significa "emigrazione" e non "fuga"), divenuta poi in seguito il punto di inizio dell'era musulmana.

La nuova comunità che si stava costituendo non poteva, più, conformarsi al modello tribale esistente. La stessa comprendeva, oltre alle cinque tribù medinesi, gli emirati (*muhajirun*) meccani, dissidenti della tribù di Quraysh che avevano seguito il Profeta nella sua nuova città. I diritti e i doveri degli appartenenti alla nuova comunità (umma), comprendente anche le tribù di religione ebraica, era disciplinati da una Carta, il cui testo è stato conservato. Segno dell'appartenenza alla comunità era costituto dalla solidarietà nei confronti di qualsiasi membro che avesse subito un'aggressione dall'esterno.

In qualsiasi caso di ricorreva alla pratica abituale delle società senza stato: la vendetta privata o "prezzo del sangue".

L'adesione alla fede del profeta non era richiesta,

anche se poco alla volta, molti divennero *ansar*, Ausiliari, a fianco dei *muhajirun*.

Giova far presente, inoltre, che tutti quanto potevano prendere parte alle guerre private, pratica corrente in Arabia ai fini della difesa e dell'attacco. Muhammad inviò ben presto piccoli gruppi di suoi seguaci ad attaccare le ricche carovane provenienti da Mecca, con il duplice intento di vendicarsi sui suoi compatrioti e, conseguentemente, la necessità di procurarsi un bottino che costituiva un grande aiuto soprattutto per gli Emigrati, privi dopo l'esilio dei mezzi di sostentamento.

Nel marzo del 624, riportò una grande vittoria su una truppa di Meccani, inviata in difesa di una carovana, che rischiava di essere depredata dal Profeta e dai suoi adepti. Las vittoria fu interpretata come un segnale evidente del favore di Dio e incoraggiò il Profeta alla progressiva rottura con gli ebrei. Maometto si era illuso di trovare presso gli ebrei un'accoglienza migliore, ritenuto che la sua fede monoteista fosse molto vicina alla loro[1].

La Carta di medina sanciva che alle tribù ebraiche fosse accordato un posto all'interno della comunità.

Inoltre, i seguaci del Profeta, i musulmani, avevano adottato usanze ebraiche, come per esempio il digiuno nel "giorno dell'Espiazione" (Yom Kippur).

Contrariamente alle aspettative di Maometto, gli ebrei non aderirono alla nuova dottrina, anzi, i numerosi dotti medinesi criticarono il Corano e il modo in cui le rivelazioni deformavano, secondo loro, i racconti biblici. A questo punto, in considerazione della situazione che si era venuta a crearsi,

il Profeta che non aveva nessuna intenzione di rinunciare alle formulazioni dettategli da Dio e neppure perdere la propria originalità e autorità, si affrettò a prendere le distanze dall'ebraismo. Il digiuno collettivo venne allora fissato nel mese del Ramadan, il mese della vittoria di Badr, e i musulmani cessarono di pregare rivolti in direzione di Gerusalemme.

A Badr Muhammad aveva dimostrato ancora una volta la validità della sua strategia militare. Con i suoi consiglieri più stretti, egli mostrò di essere anche un abile politico. La sua attività, sempre più autonoma e sempre più sostenuta dalla adesione incondizionata dei fedeli, suscitava l'opposizione sempre più ampia non solo dei sostenitori convinti che il politeismo tradizionale e degli ebrei non affiliati, ma anche di alcuni Medinesi che avevano accettato la rivelazione. Questi ultimi, seguendo il loro capo Ibn Ubayy, moltiplicavano le critiche all'operato del Profeta e criticavano gli emigrati meccani.

Muhammad lì definì con il nome di Dubitatori o Ipocriti (*munafiqun*) e tose loro progressivamente il sostegno.

Poco dopo la battaglia di Badr, alcuni poeti medinesi politeisti, che avevano ingiuriato il Profeta, furono assassinati; il clan ebreo dei Qaynuqa' in seguito ad una lite originata per futili motivi, venne espulso da Medina e conseguente confisca dei loro beni.

Nel marzo del 625, un'armata meccana animata da intenti di rivincita a seguito della sconfitta di Badr, schierandosi alle porte di Uhud alle porte di Medina, riportò una vittoria, che non fu sfruttata adeguatamente.

Muhammad, invece, utilizzò queste circostanze al fine di espellere un'altra tribù ebraica, i Nadir.

Questi furono accusati di tramare contro il Profeta, e costretti, conseguentemente a lasciare la città, con la concessione di potersi via tutti i beni che fossero stati in grado di trasportare.

Le loro terre passarono di proprietà agli Emigrati.

I Meccani vista la situazione, fecero ancora un ultimo tentativo: sotto la guida di Abu Sufyan del clan omayyade part che facessero convergere su Medina tre corpi di spedizione. Maometto, al fine di arrestare l'avanzata dei meccani fece scavare un fossato, tecnica militare innovativa in Arabia, in quanto erano impreparati a sostenere un assedio, dovettero ripiegare. Muhammad approfittò del successo per eliminare dalla scena politica anche l'ultima tribù ebraica che risiedeva ancora a Medina, i Qurayza. Questi, accusati di aver tenuto un comportamento sospetto durante l'assedio, furono massacrati. Il Profeta, così, consolidava il suo potere.

È in questo periodo che le idee del Profeta si trasformano e la religione che predicava venne arabizzata.

Egli si rifaceva ormai riferimento direttamente ad Abramo (Ibrahim), in quanto aveva scoperto che era l'antenato non solo degli ebrei, ma anche, tramite Ismaele (Isma'il), degli Arabi e che, come lui, non era stato né ebreo né cristiano, ma un monoteista puro.

Quindi gli arabi dovevano ritrovare la fede di Abramo e non seguire le religioni straniere. A Ismaele e a suo padre fu attribuita la fondazione della Ka'ba, l'enigmatico edificio al centro del santuario della Mecca. Le generazioni successive a Ismaele vennero così accusate dio averlo stravolto con l'introduzione di idoli.

I musulmani eseguiva la preghiera rivolgendosi ormai in direzione della Ka'ba, che si auguravano di poter liberare e purificare.

La Rivelazione si connotò in senso nettamente antiebraico, insistendo sulla persona di Gesù. I mu-

[1] M. Rodinson, *Origini e vita di Muhammad*, in (a cura di) *La Religione, la storia Cristianesimo - Islam*, F. Lenoir, Y.T. Masquelier, Torino, Utet, 2002, vol. II, pp. 487 e ss.

sulmani riconobbero in Gesù un grande profeta, dotato di forte carisma, e accettarono l'idea che fosse stato generato da una vergine. Tuttavia, seguendo una logica rigidamente monoteista, rifiutarono la sua natura divina. Gli ebrei vennero accusati di aver calunniato sua madre Maria e di averlo ucciso, tra l'altro invano, in quanto sulla croce Dio gli avrebbe sostituito un simulacro, un'immagine.

Quest'idea può essere ricondotta al docetismo, una setta cristiana dei primi secoli, la quale, negando la natura carnale del Cristo, riduceva la sua sofferenza e la sua morte a semplice apparenza (Rodinson, 2001).

Muhammad divenne capo indiscusso della comunità grazie alla sua autorevolezza nel campo religioso, alla devozione incondizionata dei suoi seguaci e alla potenza militare acquisita.

In quest'epoca le rivelazioni aveva acquisito carattere differente, adatto alla nuova situazione.

La voca dall'Alto dettava regole di carattere giuridico, che rispondevano ai bisogni di una comunità composta da uomini, donne e bambini. I quali vivevano insieme, lavoravano, possedevano beni, procreavano, lottavano e morivano.

Entrarono così, nel Corano, regole relative alle pene da infliggere ai delinquenti e ai criminali e regole sulle successioni. Le ricchezze personali del profeta aumentavano sia grazie alle donazioni, sia per il fatto che a lui era destinata la quinta parte del bottino. Inoltre, riuscì ad ottenere dalle tribù vinte il pagamento di regolari tributi. Parte di queste ricchezze venivano destinate, nel rispetto di regole definite, alle necessità della comunità, ai bisognosi e alle relazioni diplomatiche. Furono sanciti accordi con i capi di numerose tribù arabe e stipulate alleanze. Queste tribù furono invitate ad aderire alla dottrina dell'Islam, a riconoscere in Muhammad l'intermediario esclusivo di Dio e ad accettare l'autorità delle rivelazioni coraniche.

L'adesione che ne comporterà ebbe carattere ambiguo, in quanto, fu visto più come un atto di fedeltà temporanea e personale a Muhammad. Infatti, dopo la morte di Maometto il loro atteggiamento confermò questi timori.

La successione di Muhammad. Il califfato elettivo

Dopo la morte di Maometto dopo lunghe discussioni, Abu Bakr venne nominato *califfo*[2] *Rasul Allah* (successore del Profeta di Allah). Compagno di primissima ora ed intimo fedele di Muhammad, con il suo atteggiamento deciso seppe rincuorare coloro che sembravano molto scossi dalla morte del Profeta, affermando, la continuità della sua opera. Alla massa di gente che metteva in dubbio la morte di Muhammad, Abu Bakr chiamò a raccoltasi fedeli e disse: "O uomini, se qualcuno adorava Muhammad, ebbene Muhammad è morto. Se qualcuno adora Dio, Dio è vivo e non muore", facendo seguire a questo proclama un passaggio del Corano "Muhammad non è che un messaggero di Dio come quelli che lo han preceduto in antico. Orbene, se egli morirà o sarà ucciso ve ne tornereste voi indietro? Ma che si ritira non farà a Dio nessun danno, mentre Dio compenserà che Gli è grato (3, 143).

Abu Bakr adottò una politica repressiva nei confronti di ogni tendenza secessionista. Il suo pensiero si caratterizzava nel far comprendere a tutti che l'islam aveva mutato decisamente i rapporti fra gli uomini, che ai legami del sangue e degli accordi tribali si era definitivamente sostituito il nuovo vincolo di fratellanza nella fede, cui tutti dovevano sacrificare particolarismi ed interessi personali a favore della comunità. Iniziarono quelle spedizioni punitive conosciute come le guerre della secessione (*hurūb al-ridda*), durante le quali l'islam confermò la sua forza militare ed accrebbe la fiducia nel proprio spirito combattivo.

Mentre ancora durava la repressione delle rivolte locali all'interno della penisola araba, partirono le prime spedizioni contro i possedimenti bizantini, in particolare in Siria e in Iraq. Venne in questo modio, pianificata il successivo piano delle conquiste islamiche, che verrà proseguito dai successori di Abu Bakr.

Alla morte di Abu Bakr, su sua specifica volontà divenne califfo Omar Ibn al Jatab, dalle spiccate doti politiche e militari.

Nel decennio del suo califfato, tra gli anni 634 e 644, si registrarono le conquiste territoriali a danno di Bisanzio e dell'impero sasanide.

Omar Ibn al Jatab operò u riavvicinamento verso le tribù della penisola arabica e, in particolare, agli Yemeniti, che erano chiamati a fornire le forze di base dell'esercito.

Allo stesso Omar si deve l'applicazione del califfato elettivo.

Propose ed ottenne. La formazione di una *shura*, ovvero un consiglio elettivo avente il compito di eleggere un nuovo califfo.

Due erano i candidati: Othman, membro della potente famiglia dei Qurayshiti e due volte genero del profeta, e Alì, genero e cugino dio Maometto.

In seguito all'omicidio del califfo Omar, la scelta cadde su Othman, anche perché, così fatto, si sarebbe

[2] Califfo: In arabo *khalifa* (vicario, luogotenente). Capo supremo dell'Islam, successore di Maometto.

stata una maggiore continuazione della tradizione.

Nei primi anni del califfato, Othman parve seguire le linee dei suoi predecessori.

Ma presto, però, cominciò a cercare aiuti, assegnando cariche di potere ad alcuni appartenenti al clan.

In concreto, nominò un suo partente Muawiya, governatore di una regione importantissima per gli equilibri politici del tempo, la Siria. Othman con la sua politica, porterà molto scontento tra musulmani che trovarono una guida ideale in Alì, il candidato sconfitto alle elezioni.

L'islam tra il 656 e il 661 sarà investito da una grave crisi, che avrà inizio con la morte violenta del califfo Othman. Nonostante le circostanze della morte del califfo Othman non furono mai chiarite, i seguaci accusarono dell'assassinio Alì, capo dell'opposizione, che prenderà il suo posto

Alla nomina di Alì come califfo i Qurayshiti che appartenevano alla *shura* insorsero, reclamando l'instaurazione della tradizione potendo contare sul sostegno di Aisha, terza moglie di Maometto. Comunque, i sostenitori di Othman furono sconfitti nella cosiddetta "battaglia del Cammello" (dicembre 656 d.C.), vicino Bassora, mentre Aisha venne inviata a medina. L'immobilismo nell'individuare gli assassini di Othman, favorì la costituzione di un nuovo fronte di opposizione, con a capo un parente del defunto califfo, il potente governatore della Siria, Muawiga.

Ebbe inizio una nuova guerra che si concluse con un patto per celebrare l'arbitraggio, che Alì accettò determinando, così, un'opinione favorevole a Muawiya, mediante la quale il potere doveva passare nelle mani di quest'ultimo, ma a causa del clima che si era instaurato la cosa risultava difficile.

Nel 661, Alì venne assassinato da un vecchio seguace e, i sostenitori della legittimità di Othman fondarono una dinastia, quella degli Omayyadi, mentre, nel frattempo, i seguaci di Alì si resero protagonisti della prima scissione nell'islam.

Ma nonostante queste divisioni comporteranno la disgregazione dell'unità dell'islam nei tre decenni di califfato elettivo, che sarebbe trascorso dalla morte di Muhammad e la frattura di coloro che verranno chiamati sunniti (i seguaci di Othman) e gli sciiti (seguaci di Alì), questo periodo numerosi territori venne conquistati.

I primi califfi elettivi

Abu Bakr al sidip (572-624)
Omar Ibn al Jatab (634-644)
Utmát Ibn Afán (644-656)
Alí Ibn Abi Tálib (656-661)

(Fonte: L'Espansione dell'Islam, in La Grande Storia, Milano, National Geografic, Anno I-n.18, p.26.)

All'inizio le divisioni fra sunniti e sciiti riguardavano le relazioni in ambito politico e di successione dinastica.

Nello specifico, i sunniti riconosceva il successore del Profeta tra tutti i membri della tribù dei Qurayshiti, mentre gli sciiti consideravano idonei all'elezione soltanto i discendenti del Profeta, in particolare quelli di Alì e di sua moglie Fatima, unica figlia di Maometto che aveva lasciato come eredi due figli maschi: Hasan e Hussein.

Quindi, tra una successione caratterizzata di tipo tribale e una ereditiera per diritto divino così come la consideravano i seguaci di Alì, si evidenziavano le profonde differenze e le fratture che avrebbero portato a conseguenze drastiche.

Il califfo sunnita era un capo temporale, con il preciso compito di difendere l'islam, ma non aveva prerogative in ambito religioso. Di contro, l'iman (nome dato ad Alì e ai suoi seguaci) sciita veniva considerato capo della comunità, avendo lo stesso conoscenza della materia sacra e quindi, considerato infallibile.

Questa considerazione che viene data all'*iman* sciita è di estrema importanza, in quanto esso è riconosciuto come verità fondamentale dell'islam, insieme all'unicità di Allah, alla profezia di Maometto e ai fini ultimi. In particolare, allo stesso modo in cui il profeta fu guidato da Dio, così l'iman viene guidato dal Profeta, unico interprete delle scritture e autentico continuatore della missione di Maometto.

Sta di fatto che l'importanza di questa figura rendeva difficile la scelta di un solo *iman* da parte della comunità,

Per i sunniti, le differenze vanno ricercate nel riconoscimento di determinate parti della tradizione delle scritture, così come delle sfumature in materia di diritto.

Sta di fatto che gli sciiti nonostante debbano considerarsi tradizionalisti per quanto riguarda le scritture risultano innovativi per quanto concerne alcuni aspetti, nella misura in cui il carattere permette loro di apportare grandi cambiamenti nel campo dell'interpretazione sella tradizione e del suo rinnovamento.

A seguito che gli appartenenti ad una fazione del movimento di Alì non aveva accettato l'arbitraggio inerente all'uccisione di Othman, e che rimettevano solo nello scontro armato la volontà divina, decisero di formare un nuovo gruppo di dissenso, i cui adepti

presero il nome di, ovvero "gli uscenti".

E proprio ad un kharigita, Ibn Muljam, è attribuito l'assassinio di Alì e in seguito del figlio Hussein (Kerbala, 680).

I kharigiti erano sostenitori che il califfo poteva provenire da qualsiasi comunità musulmana, senza vincoli speciali, tribali o familiari. La sola condotta irreprensibile costituiva l'elemento essenziale per l'elezione. Il loro pensiero derivava dalla sottomissione della fede delle azioni: quindi, questo significa che qualsiasi peccato grave era un atto di infedeltà nei confronti di Dio e, di conseguenza, il peccatore doveva essere considerato un "infedele".

Oggi, però i kharigiti non esistono praticamente più, ma nei primi scismi all'interno dell'islam portò alla formazione di correnti di carattere settario: poco tra i sunniti, numerose invece negli sciiti.

Oltre ai kharigiti, bisogno ricordare tra le correnti del mondo sciita, quella dei kaisaniti, collegati agli eventi dell'epoca, sorti dopo l'assassinio di Hussen, figlio di Alì e quella degli ismaeliti, che presero forza nell'VIII secolo, costituendo solo un polo di attrazione per i numerosi gruppi dissidenti, dalla componente mistica che spesso rifiutava la pratica del culto nei luoghi concreti, come le moschee, preferendo riunirsi in cellule di tipo iniziatico.

Sono ismaeliti i Drusi del Libano, che costituiscono, oggi, il gruppo più compatto di questa corrente.

Le conquiste

Dopo aver conquistato la Siria e la Persia tra gli anni 633 e 640 e l'Egitto tra il 643 e il 646, i marinai saraceni ed egiziani si avvicinarono alla fede le Profeta,

Nel 649, il governatore della Siria Muawiga, attaccò Cipro, mentre nel 652, si segnalano delle invasioni nella Sicilia bizantina.

Nel 655, l'imperatore Costante II, al comando della flotta bizantina, venne sconfitto.

La provincia romana Ifriqiya (comprendente la Tripolitania, la Tunisia e l'Algeria, venne invasa dai musulmani nel 647.

Durante la politica di espansione gli Arai sancirono una differenziazione nell'area che stavano procedendo a conquistare:

- i rum (principalmente bizantini);
- gli afriki (autoctoni divenuti cristiani);
- i berberi (stranieri).

Questi ultimi finirono con l'accettare l'islamismo, anche se al riguardo non si identificarono mia con gli Arabi.

Nel 655 i musulmani utilizzarono la base navale di Jalula, sottratta in precedenza ai bizantini.

Nel 670, viene fondata la città di al Quyrawan (Kairovan) che prese il nome dalla parola che in arabo significa campo militare.

Dal 700, sorse un porto a Tunisi che in breve tempo diventò punto nevralgico della politica coloniale araba.

Nel 711, dopo che un anno prima un corpo di esploratori musulmani attraversò lo stretto, una potente flotta musulmana al comando di un condottiero berbero Tariq Ibn Ziyac, sbarcò a Gibilterra.

Il contingente arabo-berbero, forte di un esercito di circa 10.000 uomini, dopo aver sconfitto le forze del Re visigoto Roderico sulle rive del Guadalete, si diresse verso Siviglia, occupando poi Cordova e nel 713 ed espugnando Toledo e successivamente Aragona 8714).

Invece, nel 720 furono espugnate anche la Catalogna e la Settimania.

Con queste vittorie militari la parte dei territori dei visigoti a sua e nord dei Pirenei, passavano sotto il dominio musulmano, anche se, non può definirsi completata la conquista musulmana della Penisola Iberica.

Tra le montagne dei Pirenei e della Cantabrica, resistevano ancora alcune città di fede cristiana.

Nel 720, il goto Pelayo costituì nelle Asturie il principato che vent'anni dopo si sarebbe costituito in regno con capitale ad Oviedo (760).

Dopo aver conquistato Narbona nel 718, gli Arabi penetrano a Tolosa (721) per poi conquistare Nimes e Carcassonne nel 725.

Autun venne data alle fiamme nel 725 (o 731?)

Il papa Gregorio II, incoraggiò Oddone, duca di Aquitania, affinché nel 721 opponesse una tenace resistenza alle truppe di invasione musulmane nei pressi di Tolosa.

I musulmani furono intercettati a Poities da Carlo Martello. La battaglia svoltasi nel 732 o 733 non è tanto importante per le sorti del conflitto, quanto invece per la risonanza dell'avvenimento. Nel 734, Avignone era occupata dai musulmani e tutta la Provenza era continuamente saccheggiata.

Nel 737 i musulmani arrivarono fino a Borgogna dove vennero catturati, durante il saccheggio, moltissimi schiavi che furono poi condotti ad al-Andalus.

I pericoli successivamente arriveranno dal mare.

Infatti, Marsiglia venne attaccata dai musulmani nell'838 e nell'848, Arles nell'842 e nell'850, mentre la Comargne venne invasa nell'859.

La dinastia omayyade

I sunniti dopo l'affermazione nei confronti dei seguaci di Alì fondarono la dinastia omayyade il califfato ereditario con sede a Damasco (661-750).

Le cose erano destinate a cambiare con il successore di Othman, Muawiga, in precedenza potente governatore della Siria suo parente.

La politica intrapresa da Muawiga era quella di continuare l'opera di Abu Bake, proprio per questo designò come suo successore il figlio Yazid I, che arrivò al potere nel 680 fino al 683.

Gli successe il figlio Muawiga, che successivamente abdicò a favore dello zio di suo padre, Marwan, molto influente nel clan.

Da questo momento in poi fino alla fine della dinastia omayyade (750), il califfato rimarrà nelle mani della stessa stirpe.

Con l'ascesa politica di Marwan la nuova dinastia mostrò una doppia linea politica, da una parte diretta a continuare il processo di espansione e dall'altra, preoccupata di consolidare i territori conquistati.

Con gli omayyadi vengono abbandonate molte usanze nomadi e la Corte di Damasco incominciò ad assomigliare a quella bizantina, con inevitabili riflessi nella cultura musulmana.

Sotto la dinastia degli omayyadi l'islam si espanse verso Oriente all'Hindun Kush, il lago di Aral e l'Uzbekistan.

I califfi Omayyadi

Muawiya I (661-680)
Yazid I (680-683)
Yazid II (683-8684)
Marwan I (684-685)
Abd al-Malik (685-705)
Walid I (705-715)
Solimano I (715-717)
Omar II (717-720)
Yazid II (720-724)
Hisham Ibn
Abd al-Malik (724-743)
Walid II (743-744)
Yazid III (744)
Ibrahim Ibn
Al Walid (744)
Marwan II al Himar (744-750)

(Fonte: L'Espansione dell'Islam, in La Grande Storia, Milano, National Geografic, Anno I-n.18, p.42.)

L'assedio di Costantinopoli

I musulmani ripreso l'offensiva contro Costantinopoli tra il 674 e il 678 che, essendo ancora la capitale dell'impero bizantino, era vulnerabile a causa della sua posizione sul mare e alla sua vicinanza alla costa meridionale del Mar Nero.

Comunque, i musulmani non seppero sfruttare questa "vulnerabilità" della città, tanto da firmare un trattato con il quale venne stabilito un tributo ai Bizantini.

Nel 717 e il 718 l'avanzata degli Arabi si arrestò, dopo che questi avevano provato ad assediare Costantinopoli.

I successi di Costantinopoli nei confronti degli Arabi proseguirono con la vittoria nella battaglia di Akaronon del 740 e con le continue spedizioni di frontiera guidate da Costantino V (741-775).

La penisola anatolica senza Bisanzio doveva da adesso in poi, la sua sopravvivenza, alle continue guerre di confine.

Gli Abbasidi

Gli sciiti e i kharigiti costituirono un problema per il califfato omayyade, convertitosi in una sorta di potere ereditario.

Si stava consumando lo scontro tra la dinastia degli Omayyade e una potente famiglia quella degli Abbasidi che aveva il suo centro nel Kharosan.

Nel 750, però, a seguito della sconfitta dell'ultimo califfo omayyade e il califfato di Damasco abbattuto, il nuovo califfo del nuovo corso venne scelto dalla stirpe degli Abbasidi, e fu Abul-Abbas detto al Saffa, discendete di uno zio di Muhammad.

Gli Abbasidi incentrarono la loro politica nei loro territori di riferimento e su una nuova città fondata nel 762 dal califfo Al Mansur (754-775), Baghdad sulla riva del Tigri.

Elenco i califfi Abbasidi

Abul-Abbas al Saffah (750-754)
Al Mansur (754-775)
Al Mahdi (775-785)
Al Hadi (785-786)
Harun al-Rashid (786-809)
Al Amin (809-813)
Al Mamun (813-833)
al-Mutasim (833-842)
Al Wathiq (Al Waziq) (842-847)
Al Mutawakkl (847-861)

(Fonte: L'Espansione dell'Islam, in *La Grande Storia*, Milano, National Geografic, Anno I-n.18, p.53.)

Mentre l'impero andava si andava dividendo, un omayyade, Ab del-Rahman I, rifugiatosi in Spagna, fondò il califfato di Cordoba (756-1031), mentre un altro califfato era fondato in Egitto dai Fatimidi (909-1171).

I califfi omayyadi di Cordoba

Abd al-Rahman III (929-961)
Al Hakam II (961-976)
Hisham II (976-1009)
Muhammad II (1009-1010)
Hisham II (1010)
Al Mustain (1010)
Hisham II (1010-1013)
Al Mustain (1013-1016)
Alì Ibn Hamud (1016-1018)
Abd al Rahman IV (1018)
Al Qasim al Mamun (1018-1021)
Yahya al Mutali (1021)
Al Qasim al Mamun (1021-1023)
Abd al-Rahman V (1023-1024)
Muhammad III (1024-1025)
Yahya al Mutali (1025-1026)
Hisham III (1027-1031)

Fonte: L'Espansione dell'Islam, in *La Grande Storia*, Milano, National Geografic, Anno I-n.18, p.67.)

I califfi Fatimidi

Al Mahdi (909-934)
Al Qaim (934-946) Ismail Al Mansur (946-953)
Al Muizz (953-975)
Al Aziz (975-996)
Al Hakim (996-1021)
Abu Hassan Alì al Zahir li Izaz Din Allah (1021-1036)
Abu Tamim Maad al Mustansir bi-llah (1036-1094)
Al Mustali bi Ahkam Allah (1101-1130)
Abd al-Mahid al Hafiz (1130-1149)
Al Zafir (1149-1154)
Al Faiz (1154-1160)
Al Adid (1160-1171)

(Fonte: L'Espansione dell'Islam, in *La Grande Storia*, Milano, *National Geografic*, Anno I-n.18, p.153.)

Quando Baghdad fu presa dai Mongoli (1258), gli Abbissidi si rifugiarono in Egitto dove conservarono al califfato una funzione puramente nominale, fino a quando gli Ottomani si impadroniscono dell'Egitto e il titolo fu assunto dal sultano Selim I (1717) e dai suoi successori.

Elenchi Dinastici completi

Califfi Omayyadi di Damasco
Muawiya Ibn Abi Sufyan (661-680)
Muawiya Ibn Yazid I (680-683)
Muawiya Ibn Yazid II (684-684)
Marwan I (Marwan Ibn al Hakam) (684-685)
Abd al-Malik Ibn Marwan (685-705)
Walid I (Al Walid Ibn Abd alMalik) (705-715)
Solimano I (715-717)
Omar II Ibn Abd al Aziz (715-717)
Yazid II Ibn Abd al Malik (720-724)
Hisham Ibn Abd al Malik (724-743)
Walid II (Al Walid Ibn Yazid) (743-744)
Yazid III Ibn al Walid (744)
Ibrahim Ibn al Walid (744)
Marwan II al Himar (744-750)

Emiri Omayyadi di Cordova
Abd al Rahman I (756-788)
Hisham I Ibn Abd al Rahman (788-796)
Al Hakam I (796-822)
Abd al Rahman II (822-852)
Muhammad I Ibn Abd al Rahman (852-886)
Al Mundir Ibn Muhammad (886-888)
Abd Allah Ibn Muhammad (888-912)
Abd Al Rahman III (912-929)

Califfi omayyadi di Cordoba
Abd al-Rahman III (929-961)
Al Hakam II (961-976)
Hisham II (976-1009)
Muhammad II (1009-1010)
Hisham II (1010)
Al Mustain (1010)
Hisham II (1010-1013)
Al Mustain (1013-1016)
Alì Ibn Hamud (1016-1018)
Abd al Rahman IV (1018)
Al Qasim al Mamun (1018-1021)
Yahya al Mutali (1021)
Al Qasim al Mamun (1021-1023)
Abd al-Rahman V (1023-1024)
Muhammad III (1024-1025)
Yahya al Mutali (1025-1026)
Hisham III (1027-1031)

Califfi Abbasidi
Abul-Abbas al Saffah (750-754)
al-Mansur (754-775)
al-Mahdi (775-785)
al-Hadi (785-786)
al-Rashid (786-809)
al-Amin (809-813)

al-Mamun (813-833)
al-Mutasim (833-842)
al-Wathiq (Al Waziq) (842-847)
al-Mutawakkil (847-861)
al-Muntasir (861-862)
al-Mustain (862-866)
al-Mutazz (866-869)
al-Muhtad 8869-870)
al-Mutamid (870-892)
al-Mutadid (892-902)
al-Muktafi (902-908)
al-Muqtadir (908-932)
al-Qahir (932-934)
al-Radi ((934-940)
al-Muttaq (940-944)
al-Mustakfi (944-946)
al-Muti (946-974)
al-Tai (974-991)
al-Qadir (991-1031)
al-Qaim (1031-1075)
al-Muqtad (1075-1094)
al-Mustazhir (1094-1118)
al-Mustarrshid (1118-1135)
al-Rashid (1135-1136)
al-Muqtafi (1136-1160)
al-.Mustanjid (1160-1170)
al-Mustadi (1170-1180)
al-Mustadi (1180-1225)
al-Zahir (1225-1226)
al-Mustansir (1226-1242)
al-Mustasim 1242-1258)

Califfi Abbasidi d'Egitto
al-Mustansir (1261-1262)
al-Hakim I ((1262-1302)
al-Mustakfi I (1302-1340)
al-Wathiq I (1340-1341)
al-Hakim II (1341-1352)
al-Hakim II (1352-1362)
al-Mutawakkil I (1362-1383)
al-Wathiq II (1383-1386)
al-Mutasim (1386-1389)
al-Mutawakkil I (1389-1406)
al-Mustain (1406-1414)
al-Mutadid II (1414-1441)
al-Mustakfi II (1441-1451)
al-Qaim (1451-1455)
al-Mustanjid (1455-1479)
al-Mutawakkil II (1479-1497)
al-Mustamsik (1497-1508)
al-Mutawakkil III (1508-1517)

Emiri Almoravidi
Abu Bakr Ibn Omar (1055-1061)
Yusuf Ibn Tashfin (1061-1106)
Alì Ibn Yusuf Ibn Tashfin (1106-1143)
Tashfin Ibn Alì (1143-1145)
Ibrahim Ibn Tashfin (1145-1145)
Ishaq Ibn Alì (1145-1147)

Califfi Almohadi
Muhammad Ibn Tumart (?-1130)
Abd al-Mumin (1145-1163)
Abu Yaqub Yusuf (1163-1184)
Abu Yusuf Yaqub al-Mansur (1184-1199)
Muhammad al-Nasir (1199-1213)
Abu Yaqud II al-Mustansir (1213-1223)
Abd al-Wahid al-Makhlu (1223)
Abu Muhammad al-Adil (1223-1227)
Abu al-Ala Idris al-Mamun (1227-1233)
Yahya al-Mutasim (1227-1233)
Yahya al-Mutasim (1227-1229)
Abu Muhammad Abd al-Wahid al-Rashid (1233-1242)
Abu al-Hasan al-SWaid al-Mutadid (1242-1248)
Abu Hafs Umar al-Murtada (1248-1266)
Abu al-Ulà al-Wathiq Idris (1266-1269)

Califfi Fatimidi
Al Mahdi (909-934)
Al Qaim (934-946) Ismail Al Mansur (946-953)
Al Muizz (953-975)
Al Aziz (975-996)
Al Hakim (996-1021)
Abu Hassan Alì al Zahir li Izaz Din Allah (1021-1036)
Abu Tamim Maad al Mustansir bi-llah (1036-1094)
Al Mustali bi Ahkam Allah (1101-1130)
Abd al-Mahid al Hafiz (1130-1149)
Al Zafir (1149-1154)
Al Faiz (1154-1160)
Al Adid (1160-1171)

Sultani Ayyubidi d'Egitto
Saladino (1171-1193)
Al Aziz (1193-1198)
Al-Mansur (1198-1200)
Al Adil I (1200-1218)
Al Kasmil (1218-1238)
Al Adil II (1238-1240)
Al Salih Ayyub (1240-1249)
Turanshah (1249-1250)
Al Ashraf II (1250-1254)

Sultani Nasridi
Muhammad I Ibn Nasr (1238-1272)
Muhammad II al Faqih (1273-1302)

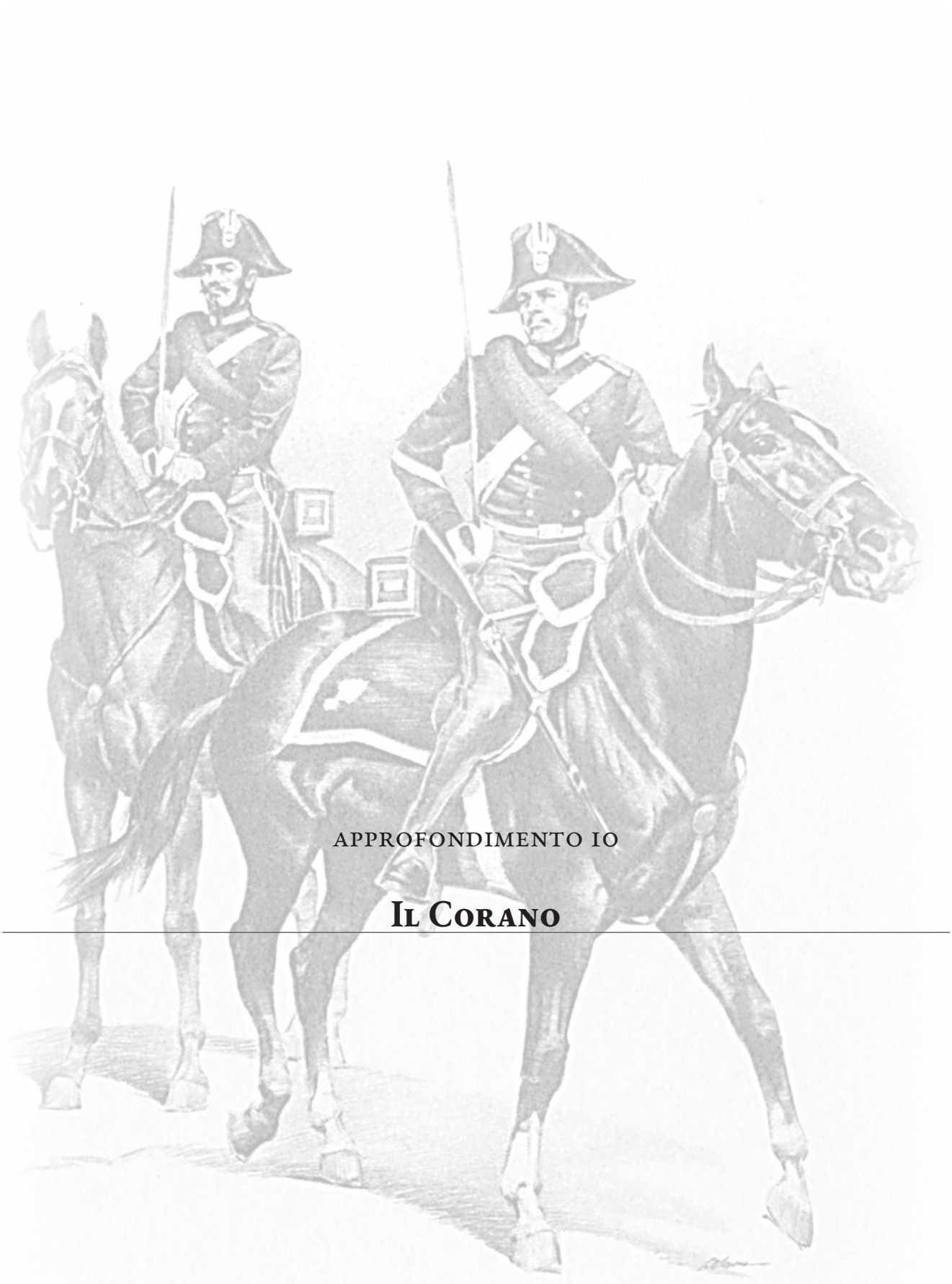
Muhammad III (1302-1309)
Nasir (1309-1314)
Ismail I (1314-1325)
Muhammad IV (1325-1333)
Yusuf I (1333-1354)
Muhammad V (1354-1359)
Ismail II (1359-1360)
Muhammad VI (1360-1362)
Muhammad V (2 regno) (1362-1391)
Yusuf II (1391-1392)
Muhammad VII (1392-1408)
Yusuf III (1408-1417)
Muhammad VIII (1417-1419)
Muhammad IX (1419-1427)
Muhammad VIII (2 regno) (1427-1429)
Muhammad IX (2 regno) (1430-1431)
Yusuf IV (1432)
Muhammad IX (3 regno) (1432-1445)
Yusuf V (1445-1446)
Muhammad X (1446-1448)
Muhammad IX (4 regno) (1448-1453)
Muhammad XI (1453-1454)
Said (1454-1464)
Yusuf V (2 regno) (1462)
Abu al-Hassan Alì "Muley Hacen" (1464-1482)
Muhammad XII, "Boabdil" (1482-1483)
Abu al-Hassan Alì "Muley Hacen" (2 regno) (1483-1485)
Muhammad XIII, "lo Zagal" (1485-1486)
Muhammad XII, "Boabdil" (2 regno) (1486-1492)

Atabeg Zengidi
Imad ad-din Zenghi I (1127-1146)

Di Mossul
Sayf al-Din Ghazi I (1146-1149)
Qutb al-Din Mawdud (1149-1170)
Sayf al-Din Ghazi II (1170-1180)
Izz al-Din Masud I (1180-1193)
Nur al-Din rslan Shah I (1193-1211)
Izz al-Din Masud II (1211-1218)
Nur al-Din Arslan Shah II (1218-1219)
Nasir al-Din Mahmud (1219-1234)
Badr al-Din Lulu (1234-1259)

Di Aleppo
Imad al-Din Zenghi I (1128-1146)
Nur al-Din Mahmud (1146-1176)
Al-Malik al-Salih Ismail (1174-1181)
Imad al-Din Zenghi II (1181-1183)





APPROFONDIMENTO IO

Il Corano

Corano

Il Corano (dall'arabo *al-qur'ān* "reciare", "leggere ad alta voce") costituisce il testo sacro dei musulmani. Esso contiene la rivelazione fatta da Dio a Maometto attraverso la mediazione dello spirito o angelo, che nella sura II, 97 è identificato con Gabriele. Maometto è dunque il mediatore e l'annunciatore della rivelazione di Dio agli uomini. Ogni parola del Corano, è parola di Dio agli uomini. Ogni parola del Corano è parola di Dio, per cui nell'Islam si pone la massima cura nella sua trasmissione.

Il Corano è suddiviso in 114 sure, che, a partire dalla seconda, si susseguono per ordine di lunghezza decrescente. Ogni sura porta un nome, che allude al tema centrale o è desunto da un termine ricorrente nel suo corpo. Tali "titoli" non fanno parte del testo rilevato, ma sono aggiunte posteriori. Il Corano comincia con la sura della "apertura", che è l'unica redatta in forma di preghiera. Quando viene recitata, si aggiunge il termine "amen", cosa che non si può le altre sure. Ad eccezione della nona, tutte le altre incominciano con la formula introduttiva 2Nel nome di Dio clemente e misericordioso". A secondo l'argomento, i commentatori musulmani le hanno suddivise in diverse categorie: leggi e precetti, maggiormente dettagliate nelle sure che risalgono al periodo medinese (622-630), quando il profeta doveva regolare la vita della comunità in base ai dettami divini; storie e racconti, che per lo più narrano le vicende occorse agli inviati di Dio che hanno preceduto Maometto, il rifiuto da essi incontrato da parte dei loro popoli e il sostegno divino che li soccorse; infine, esortazioni e preghiere.

Per i musulmani il Corano è una riproduzione parziale del Corano originale, custodito nei cieli, che è eterno e increato e non può essere paragonato ad alcuna scrittura umana. Esso è espresso in lingia araba, a secondo la dottrina ortodossa non può essere4 tradotto in un'altra lingua, al fine di evitare qualsiasi modificazione del contenuto conseguente a una traduzione. Non è ammesso, ugualmente, lo studio storico-critico[3].

Versetti coranici

Il corano è il testo sacro dell'islam. Per i musulmani esso è la Parola divina incentrata, trasmessa a Muhammad dall'angelo Gabriele. Inizialmente il Corano era una predicazione orale, che Muhammad comunicava ai suoi e che fu trascritta su scapole di cammello, pezzi di pergamena, tavolette di legno, frammenti di vasellame. Il testo risulta articolato in 114 capitoli o «sure», di lunghezza ineguale e suddivisi a loro volta in versetti. Soltanto dopo la morte di Muhammed le sure e i versetti furono definitivamente ordinati in un corpus, divenuto la vulgata ufficiale dell'islam.

La prima sura, al-Fatiha «la Aprente», è composta di sette versetti. La ragione della sua collocazione in testa al corano dipende dall'importanza che questa sura riveste nella pratica devozionale. Essa è la prima non in relazione al tempo e al luogo in cui è stata rilevata, ma per la sua importanza nel dogma, nei riti e negli atti della vita quotidiana. La Fatiha è l'orazione maggiormente ripetuta dai musulmani; essa è parte integrante della Preghiera canonica ed è usata nella consacrazione dei matrimoni. Secondo la Tradizione, il profeta avrebbe dichiarato che la Fatiha conteneva l'intero insegnamento del Corano.

[da Si Hamza Boubakeur, *Le Coran*, Parigi, Fayard, 1979]

Sura I Al Fatiha - L'Aprente

1. Nel Nome di Dio, Misericordioso e Compassionevole
2. Lode a Dio, Signore dei mondi
3. Il Misericordioso, il Compassionevole
4. Padrone de giorno del giudizio
5. Te noi serviamo. Te invochiamo in aiuto
6. Guidaci sulla retta via
7. La via di coloro sui quali hai effuso la Tua grazia, non di quelli coi quali sei adirato, né di quelli che vagano nell'errore.

[da Alberto Ventura, al-Fātiha - *L'Aprente. La prima sura del Corano*, Genova, Marietti 1991, p.13].

Prima della sua morte, il Profeta riuscì a creare una vasta zona d'influenza, che il centro di Medina dominava soprattutto con la diplomazia e che ben presto, avrebbe incluso tutta l'Arabia.

Anche se la comunità creata dal Profeta riuniva gli elementi tipici di uno stato e, che l'ordine interno e l'unità direttive nei confronti dell'esterno erano assicurati, il sistema nel suo complesso restava incompiuto; Mecca, città natale del Profeta restava fuori. Essa era ancora potente e lì il Profeta era considerato un dissidente. Senza attaccarla direttamente, Muhammad cercò di indebolirla ed isolarla.

Abu Sufyan e i Meccani capirono subito il disegno politico del Profeta, capirono che era giunto il momento di scendere a patti, approfittando del fatto

[3] G. Filoramo, L'Islam, cap. XIII, p.235, (a cura di) G. Filoramo, M. Massenzio, M. Raveri, P. Scarpi, in *Manuale di storia delle religioni*, Roma-Rari, Laterza, 2008.

che Muhammad riconosceva al loro santuario un ruolo preminente.

Nel marzo del 628 il Profeta annunciò l'intenzione di compiere un pellegrinaggio rituale a Ka'ba presentandosi nei pressi della Mecca con una truppa disarmata. Venne stipulato un patto, secondo il quale si rinviava l'espletamento rituale all'anno successivo e si sottoscriveva un accordo per una tregua di dieci anni.

Infine, nel gennaio del 630 gli eserciti musulmani occuparono la città senza quasi incontrare opposizione. Anche gli ultimi avversari aderirono alla comunità, ricevendo in cambio ingenti parti di bottino e alte cariche. Fu così che il santuario venne liberato da ogni traccia di politeismo e i riti vennero adattati alle nuove idee. È il trionfo dell'islam nel luogo che ne era stata la culla.

Tutta l'Arabia prese atto di questo successo è aderì rapidamente a quella forma embrionale dio stato che aveva per capitale Medina.

Il nuovo organismo politico, con a capo Muhammed, prevedeva la fine delle razzie intertribali costringendo a cercare altrove le risorse economiche. Per questo vennero inviate spedizioni nei territori bizantini della Palestina, ma con scarsi risultati.

L'8 giugno 632, il 13 del mese di *rabì'*, I dell'anno 11 dell'*ègira*, muore dopo una breve malattia Muhammad.

La struttura da lui costruita parve inizialmente sul punto di crollare, ma i suoi consiglieri riuscirono a ristabilire il controllo sulla comunità e a impedirne la frantumazione.

L'idea su cui si fonda l'Islam può riassumersi in un versetto del Corano (IV, 135):

> *O Musulmani! Credete ad Allah, al suo apostolo, al libro che gli ha inviato, alle Scritture rivelate prima di lui. Colui che non crede il Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi profeti e nel giorno del Giudizio, è completamente smarrito*

Filoramo (2008), osserva:

> *"L'Islam, termine che in arabo significa sottomissione a Dio e da cui deriva anche il nome di musulmani è, allo stesso tempo, una tradizione religiosa, una civiltà e, come dicono i musulmani, un complesso di vita completo. Esso proclama una fede religiosa e prescrive determinati rituali, ma stabilisce anche un certo ordinamento della società, occupandosi di vita familiare, di legislazione civile e penale, di affari, di regole di etichetta, di alimentazione, di abbigliamento e persino di igiene personale"*[4].

La Sunna e la legge

Il termine *sunna* con l'avvento dell'Islam acquistò progressivamente un significato più specifico.

La *Sunna*, termine arabo che fra uso significati ha quello di "comportamento" o "regola di condotta", può ben essere definita in senso più generale come la "tradizione", nel senso che essa raccoglie tutto ciò che è stato tramandato a proposito dei detti e dei fatti del Profeta dell'islam.

A riguardo, nel Corano, il termine indica essenzialmente il modo di comportarsi tenuto da Dio verso i popoli il quale, nel corso dei secoli, ha mandato i propri profeti ed inviati. In seguito, il termine, come sottolinea Filoramo si è, "ulteriormente specializzato ad indicare anzitutto la consuetudine del profeta e dei suoi primi compagni, destinata con il tempo a d assumere un valore normativo sempre maggiore"[5].

È importante, sottolineare, che il Corano non tratta sistematicamente nei dettagli né le dottrine, né dei precetti della religione, ma si limita a comunicazioni di carattere generale. Peraltro, solamente una parte limitata dei suoi versetti riveste un esplicito carattere generale. Inoltre, soltanto una parte limitata dei suoi versetti riveste un esplicito carattere giuridico.

Neanche le *sure* che risalgono al periodo medinese, anche se trattano in alcune parti in forma analitica di questioni parti contengono tutte le prescrizioni fondamentali relative a materie di grande importanza, quali le stesse forme dei principali atti di culto come la preghiera, il digiuno ed il pellegrinaggio.

Gli Hadit, racconti che riportano fatti e detti del profeta destinati ad assumere un valore esemplare, rappresentano una sorta di memoria collettiva mediante la quale la prima generazione dei credenti ha affidato alle generazioni successive il ricordo e l'eredità del periodo aureo delle origini[6].

Nonostante l'iniziale trasmissione orale, ben presto si vennero formando piccole raccolte scritte ad uso privato, che rispondevano ad esigenze opposte.

Inoltre, accanto al Corano ed alla sunna esistono altre due fonti del diritto islamico, nello specifico:

a) il consenso o *igma*;
b) il principio di analogia o *qiyas*.

---

[4] G. Filoramo, *op.cit.*, p. 235.

[5] *Ibidem*, p. 243.

[6] *Ibidem*, pp. 243-244.

Pratiche fondamentali

I cinque pilastri dell'Islam

La Spiritualità e l'etica dell'islam poggiano su alcuni grandi fondamenti, conosciuti come «i cinque pilastri dell'islam». Essi compaiono già in una tradizione molto antica: «L'inviato di Dio - Iddio lo benedica e gli dia eterna salute - ha detto: "islam è fondato su cinque cose: attestare che non v'è alcuna divinità all'infuori di Dio - Egli è l'Altissimo - e che Muhammad è l'inviato di Dio; adempiere alla preghiera, all'elemosina legale, al pellegrinaggio e al digiuno di ramadan"».

«Dichiaro che non vi è divinità all'infuori di Dio e che Muhammad è l'inviato di Dio» è la formula della professione di fede, recitando la quale si entra a far parte della comunità musulmana. Essa costituisce il pilastro fondamentale della fede musulmana in un unico Dio, di cui Muhammad è il profeta per eccellenza. L'islam, che affonda le sue radici nella tradizione biblica, riconosce anche la testimonianza di altre grandi figure, tra cui Abramo, Mosè e Gesù.

Ogni giorno a partire dalla pubertà, il musulmano è tenuto ad effettuare cinque preghiere. Prima di ogni preghiera il credente deve fare delle abluzioni per purificarsi dalle impurità contratte nell'intervallo tra una preghiera e quella successiva. Il fedele compie la preghiera rivolto in direzione della Mecca ed eseguendo un preciso cerimoniale. Nella parte centrale (rak'a) si recita la prima sura del Corano, a cui possono essere aggiunti altri versetti. Si eseguono quindi i seguenti movimenti di adorazione: il fedele inchina il busto, si raddrizza, poi si prosterna toccando terra con la fronte, resta inginocchiato per qualche secondo seduto sui talloni, infine si prosterna nuovamente prima di rimettersi in piedi. Le preghiere possono essere recitate in comune o in privato, ma devono essere fatte in precisi momenti della giornata: all'alba, a mezzogiorno, a metà del pomeriggio, appena prima che il sole tramonti e la sera prima di andare a dormire. Nei paesi musulmani il muezzin chiama alla preghiera lanciando l'appello dal minareto.

L'unica preghiera in comune, a cui solo gli uomini sono tenuti, è quella del mezzogiorno di venerdì, che viene eseguita in moschea, generalmente alla presenza di un iman che commenta una lettura del Corano.

L'elemosina, la zakat, è un contributo in natura o in denaro che il fedele versa a un fondo di mutuo soccorso. I beni sono destinati ai musulmani bisognosi e al finanziamento di progetti di pubblica utilità, quali ospedali, scuole e altro. Questa forma di elemosina collettiva, che ai giorni nostri è molto poco praticata, in passata ha avuto una funzione essenziale per la coesione della comunità. Oltre ad essa, al temine del digiuno del ramadan è prevista un'altra forma di elemosina, che il fedele può versare a sua discrezione a persone in difficoltà, anche se non musulmani.

Il digiuno di ramadan costituisce il quarto pilastro dell'islam. Durante il nono mese lunare (il mese di ramadan), dall'alba al tramonto, tutti i musulmani in età pubere sono tenuti all'osservanza di un digiuno totale, che comprende l'astinenza dal cibo, dall'acqua, dal tabacco e da relazioni sessuali.

Dio notte, al cessate del digiuno, regna un'atmosfera di festa. Mese dedicato a celebrare l'evento delle rivelazioni del Corano, ramadan è per molti musulmani l'occasione per ritrovare un nuovo fervore religioso. Esso rinsalda i legami comunitari e rappresenta uno dei momenti più importanti, per l'individuo come per la comunità, nella pratica musulmana. La fine del ramadan viene celebrata con la festa più importante dell'anno, al-'Id al-Kabir, che è motivo di gioia profonda per i musulmani praticanti.

Infine, tutti i musulmani che se lo possono permettere sono tenuti a recarsi almeno una volta nella loro vita in pellegrinaggio a Mecca. Più precisamente la meta del pellegrinaggio è la Ka'ba, il luogo sacro fondato, secondo il Corano e la tradizione musulmana, da Abramo. Il grande pellegrinaggio (hajj) comprende due serie di cerimonie, che si svolgono durante gli ultimi tre mesi dell'anno lunare. Al pellegrinaggio sono perdonati tutti i peccati commessi. Ogni anno in occasione del pellegrinaggio si radunano centinaia di migliaia di fedeli.

Questi cinque precetti sono rispettati più o meno rigidamente a seconda delle epoche e delle regioni del mondo musulmano. Essi esprimono la sostanza della fede musulmana e della legge coranica; la loro osservanza costituisce il fondamento per la pratica religiosa dei fedeli.

In particolare, per quanto riguarda le pratiche fondamentali dell'Islam, cinque sono quelle essenziali:

a) la *shahāda* o professione di fede;
b) la *salāt* o preghiera rituale;
c) la *zakāt* o elemosina rituale;
d) il *sawān* o digiuno;
e) *il haǧǧ o pellegrinaggio.*

Tutte queste pratiche sono prescritte nel Corano ma nessuna è descritta in maniera particolareggiata.

Al riguardo:

a) la *shahāda*: è il primo pilastro del culto musulmano e consiste nella professione o confessione di fede, ossia nell'enunciazione delle tre verità fondamentali dell'Islam: l'unità e l'unicità di Dio e la missione profetica di Maometto.

Per colui che si vuole convertire all'Islam è suffi-

ciente la proclamazione di questa confessione di fede resa di fronte a testimoni.

b) la *salāt* è la preghiera del venerdì: questa pratica deve essere considerata la più antica.

L'osservanza accurata della salāt è un dovere obbligatorio che investe tutti i musulmani e i suoi elementi caratteristici sono disciplinati dalla legge islamica e dalla pratica abituale. Giova far presente che la sua esatta esecuzione varia da una scuola giuridica all'altra, ma esiste un accordo generale su tredici elementi essenziali: sei formule da dire, sei azioni o posizioni e la necessità che questi dodici elementi procedano nell'ordine prescritto.

Inoltre, vi è un gran numero di elementi consueti raccomandati ma non obbligatori, sui quali esistono notevoli differenze tra una scuola e l'altra. In particolare, il blocco centrale della preghiera è costituito dalla c.d. *rak'a.*

I musulmani di tutto il mondo, a mezzogiorno di venerdì si riuniscono nelle moschee di tutto il mondo al fine di celebrare una funzione speciale chiamata l'"assemblea".

c) l'elemosina rituale (o *zakāt*), per quanto concerne l'origine ed il primitivo sviluppo dell'istituzione islamica della *zakāt* prima dell'egira (migrazione) la distribuzione della ricchezza ai poveri veniva indicata dal Corano come un atto pio, ma privo di tratti istituzionali.

Dopo l'egira, quando la piccola comunità musulmana di emigranti si trovò nella necessità di essere mantenuta dai nuovi convertiti di Medina l'elemosina acquistò un nuovo significato e divenne un sistema assistenziale islamico con il quale colore che avevano rendite in eccedenza le spartivano con coloro che non possedevano abbastanza. Comunque, non fu stabilito nessun contributo specifico, infatti, alla domanda rivolta da un gruppo di credenti: quanto dobbiamo dare? il Corano dice semplicemente:" il sovrappiù" (II, 219 sg).

Quindi, la *zakāt* divenne in pratica una tassa percentuale sulla ricchezza o sul reddito, oppure su di una quota specifica di bestiame. Essa doveva essere pagata al tempo del raccolto sottoforma di alimenti o frutti, se si trattava di bestiame dopo un anno intero di pascolo e nel caso di metalli preziosi e mercanzie alla fine dell'anno.

Siffatto sistema che variava da un'area geografica all'altra venne accuratamente regolamentato dai leader religiosi e politici. L'elemosina rituale, comunque, in relazione alla situazione dei moderni stati islamici è stata sostituita da una tassa nazionale e da sistemi di assistenza.

Attualmente nella maggior parte del mondo islamico questa è diventata una pratica volontaria osservata a livello locale.

d) il digiuno (o *sawān*), i fondamenti che disciplinano il digiuno rituale sono indicati nel Corano in II, 183-187.

Questa pratica deve essere osservata in tutto il mese del *ramadàn*: chi è malato e in viaggio può sospenderlo recuperandolo, però, in seguito. Il Corano disciplina il comportamento da tenere durante il mese del *ramadàn* come, ad esempio, si devono avere rapporti sessuali con la propria moglie, mangiare e bere.

Per quanto la legge islamica successiva, il digiuno deve essere osservato da poco prima dell'alba a poco dopo il tramonto, per trenta giorni al mese di *ramadàn* da parte di tutti gli adulti musulmani che sono nel pieno possesso delle loro facoltà; quanto alle donne sono esentate nei giorni delle mestruazioni o successive ad un parto. Il Corano rappresenta che, il digiuno viene interrotto nel giorno in cui avvengono determinate violazioni, il cui esatto elenco varia molto a seconda delle scuole e delle tradizioni.

Importante, osservare, durante il digiuno il divieto di effettuare dei discorsi sconvenienti, pettegolezzi, maldicenze e qualunque altra azione che possa provocare a qualcuno uno stato di ira o di angoscia, oltre a tutte quelle azioni che possano eccitare passioni in se stessi e negli altri.

Il digiuno, per i giovani che iniziano a praticarlo, costituisce il passaggio al mondo degli adulti, come un rito di iniziazione o una vita religiosa più profondamente e consapevolmente vissuta.

Le notti e le serate, dal momento della rottura del digiuno, sono trascorse in letizia, con riunioni conviviali ed in veglie di preghiere e di ascolto del Corano.

e) il *Grande Pellegrinaggio*: questo costituisce il quinto pilastro dell'Islam ai monumenti sacri della Mecca, richiesto a tutti i musulmani almeno una volta nella vita purché siano fisicamente abili a sostenere il viaggio e siano nelle condizioni economiche per sostenerlo.

La Mecca costituisce il solo luogo sacro della religione.

Particolare significato, riveste la presenza del meteorite nero o Ka'aba e in genere la natura e la funzione del tempio che lo conservano. La tradizione vuole, al riguardo, che il luogo in cui esso sorge sia stato scelto da Dio prima della creazione del mondo e che esso sia a immagine di un tempio costruito nel cielo per ordine di Dio stesso da parte degli angeli: come questi girano in adorazione attorno al tempio celeste, così gli uomini sono chiamati a farlo attorno a quello terreno.

C'è un iter da rispettare a proposito del pellegrinaggio, appena il pellegrinaggio giunge nel territorio

della Mecca deve porsi in stato di sacralizzazione *ihràm*.

Nello specifico il territorio sacro della Mecca giunge fino ad una certa distanza fuori dalla città ed è delimitata da pietre e segni vari né viene vietato l'accesso ai non musulmani e non si deve essere ucciso nessun animale (fatta eccezione i nocivi), né abbattuto alcun albero o cespuglio.

Per il periodo in cui è consacrato, il credente deve astenersi da ogni pratica sessuale, devi inoltre, essere vestito di due panni puliti (in genere bianchi, non cuciti e gli è proibito radersi, tagliarsi le unghie ed i capelli.

Il pellegrinaggio vero e proprio ha inizio il sette del mese di *Dhù'l-higga* nella grande moschea della Mecca, con la preghiera rituale del mezzogiorno nella località intermedia di Minà. Il giorno nove costituisce il culmine del pellegrinaggio. La gran massa dei pellegrini – tutti vestiti in modo uguale dello stesso abito bianco – si fermano innanzi a Dio nella pianura deserta ai piedi di un monte noto come "Monte della Misericordia" e questo dal primo pomeriggio fino al tramonto del sole spesso ripetendo il tipico rito-formula dei pellegrini "Eccoci a Te, o Dio". Subito dopo il tramonto del sole, i presenti si lanciano di corsa lontano dal monte verso la località di Muzdàlifa, dove passano una notte dal 9 al 10. Prima dell'alba si fa qui un'altra sosta con relativa corsa indietro fino a Minà dove si giunge prima del sorgere del Sole. Il giorno 10 è il giorno dei sacrifici. A Minà i pellegrini compiono alcune cerimonie, che si concludono con la rasatura della testa, che chiude il pellegrinaggio. Si evidenzia, altresì, che la legge richiede ancora che il pellegrino si rechi alla Mecca per eseguirvi una settemplice deambulazione intorno alla pietra sacra; quindi fa ritorno a Minà dove esce dallo stato sacrale.

I conseguenti giorni 11, 12 e 13 sono giorni da dedicare al divertimento ed alla festa.

La *jihad*

Per alcuni, oltre ai cinque pilastri fondamentali dell'islam, si deve aggiungere, un sesto che in determinati momenti può trasformarsi in qualcosa di fondamentale: la jihad, lo "sforzo", tradotto normalmente, ma in maniera erronea, con l'espressione ambigua di "guerra santa. La jihad è in realtà un impegno particolare, per importanza ed intensità, a cui ci si appella ogni qualvolta che la umma, la comunità musulmana, si trova in qualche situazione conflittuale che ne minaccia l'esistenza, la libertà o la sicurezza. La parola deriva da una radice semitica, ghd, che indica l'atto di applicarsi con zelo per raggiungere un obiettivo.

Tradotto in modo più appropriato come "sforzo sul sentiero di Allah" (yiohad fi sabil Alà) implica l'impegno verso tutti quegli obiettivi che sono graditi ad Allah. La *jihad*, però, è oggetto di numerosi equivoci tra chi non professa l'islamismo. In realtà, però, per spiegarne bene la sua natura è molto utile rifarsi a un *hadith* in cui il Profeta si rivolge ad alcuni compagni che ritornano da una battaglia e li esorta, ora che hanno ottenuto il successo nella "piccola jihad" contro il nemico esterni a impegnarsi nella "grande jihad", la lotta interiore dell'0amnima contro sé stessa.

Il senso profondo della *jihad* è lo stesso che ha, nella tradizione mistico-ascetica del Cristianesimo, la *pugna spiritualis*: la lotta contro il nemico interiore, il peccato, le debolezze e le contraddizioni di ognuno di noi. La parola jihad non presenta alcuna affinità con il termine *harb*, "guerra", né con *qital*, "combattimento".

L'Islam in epoca moderna

Nell'epoca moderna, l'islam, ha subito un processo in quanto si è dovuto confrontare sia all'esterno che all'interno, con una molteplicità di forze che ne hanno messo in discussione l'identità. All'esterno, molto importante è risultato il confronto con l'occidente e le sue forze politiche, sociali e culturali. Infatti, gran parte del mondo islamico, ovvero dal Nord Africa all'Indonesia, cadde sotto il dominio coloniale europeo. Con la conseguente nascita del nazionalismo islamico e l'istituzione di Stati indipendenti si sviluppò, poi, una lotta endemica per il predominio tra le varie realtà dell'Islam, alcune delle quali erano propense alla creazione di stati secolari sul modello occidentale con una legislatura non cranica, mentre altre aspiravano avevano l'intento di instaurare una qualche forma di Stato islamico in cui la tradizionale vita islamica potesse riprendere indisturbata dal confronto corrosivo con la modernità occidentale.

Nel XX secolo, occorre ricordare, in molti Paesi islamici, l'importanza dell'incontro con il socialismo, sia marxista che non marxista. La conseguente risposta musulmana a queste forze esterne è stata molto varia, generando movimenti e posizioni diversificate.

Al riguardo, nei primi secoli che coincidono con l'apice dello sviluppo della civiltà musulmana, seguì un lungo periodo di ristagno culturale ed irrigidimento dottrinale, che accompagnò l'Islam fino a tutto il XVIII secolo della nostra era con un'evoluzione di segno opposto a quella occidentale.

Tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XIV secolo i primi impulsi di una nuova vita arrivarono, sottoforma di movimenti riformisti revivalisti, che sorsero

in Arabia, India ed in alcune parti dell'Africa.

Nello specifico:

a) *Arabia Saudita*, qui nacque, nella parte centrale, uno dei primi e più influenti movimenti in argomento, a seguito dei grandi sforzi di Muhammad ibn 'Abd-al-Wahh b (m. 1792) che intendeva purificare l'Islam dalle influenze straniere. Egli operava nel convincimento che i musulmani dovessero necessariamente alle semplici credenze e pratiche che caratterizzavano la dottrina di Maometto. I seguaci di distinguano dunque per il loro richiamo ad un Islam puro e contraddistinto da un'interpretazione letterale del Corano, ispirandosi alla scuola Hanbalita, elevandola ad una posizione di preminenza.

Questi, unirono le loro forze con quelle della famiglia dei Su'ud i quali partendo dalla loro capitale a Riad, nell'Arabia centrale, conquistarono e conseguentemente purificarono la Mecca nel 1806, continuando ad ascondersi fino al 1818. All'inizio del XX secolo il loro potere fu ripristinato nell'Arabia centrale e nel 1932 fu fondato il Regno dell'Arabia Saudita. Da questo momento le credenze e le relative pratiche Wahhabite hanno goduto di un'approvazione ufficiale in tutto il Paese, incluse le città Sante di Medina e di la Mecca, influenzando, inoltre, i musulmani di tutto il mondo, in particolare le aree in via di sviluppo. I seguaci di questo movimento affermano che visitare i sepolcri di coloro che sono ritenuti Santi o cercare intercessione attraverso essi è una pratica politeista.

Inoltre, i seguaci sono contrari all'osservanza del "giorno natale del profeta" che viene celebrata in tutto il mondo musulmano. Infine, essi ritengono che sia errato dare un'interpretazione allegorica al Corano o accettare come verità qualcosa che non sia confermato dal testo sacro, dagli hadìt canonici o da un ragionamento convincente; scoraggiando, altresì, certe innovazioni occidentali come il cinema, il tabacco, la danza, al punto tale da essere soprannominati i puritani dell'Islam;

b) *India*, il movimento di riforma iniziò a prendere forma già nel XVII secolo. Dopo un periodo di ampia popolarità ed influenza del sufismo[7], che promosse conversioni in massa dall'Induismo all'Islam, i musulmani ortodossi trovarono un rappresentante autorevole in Ahman Sirhindi (m. 1625), che attaccò il monismo filosofico[8] dei *sufi* più radicali, ma conservò alcune concezioni e tecniche *sufi,* inserendole in un sistema che sottolineava i valori tradizionali e la centralità della legge islamica. Le sue riforme furono adottate e rafforzate da Aurangzeb (m. 1707), quest'ultimo difensore dell'ortodossia sannita[9] in India.

Dopo mezzo secolo, l'Islam indiano, si identificò

[7] Sufismo: movimento religioso di carattere mistico e ascetico sorto nel mondo islamico a partire dall'XI secolo, in prevalenza fra i sunniti - benché comprenda anche confraternite e membri sciiti - che non assunse mai le caratteristiche settarie di altri gruppi, come, ad esempio, quello degli ismailiti.
Per quanto gli adepti riconducano le origini del loro movimento all'epoca di Maometto, il termine che lo denota (Tasawwuf-stato spirituale) comparve a Kufa, in Iraq, soltanto nel IX secolo, al tempo degli abbasidi. Esso sembra derivare dal termine arabo suf (da cui "sufismo"), che indica l'abito di lana grezza indossato dagli asceti musulmani. Alla fine del X secolo questa corrente aveva già diffuso confraternite di seguaci da Bassora e da Baghdad, capitale abbaside, in tutto l'Iraq e nel resto del mondo islamico, dove rappresentava un tentativo di interpretazione mistico-esoterica della religione di Maometto. Da principio oggetto dell'ostilità delle correnti islamiche più tradizionaliste, il movimento ottenne dal XII secolo un riconoscimento formale nell'ambito dell'ortodossia, soprattutto grazie all'operato e agli scritti di alcuni membri illustri provenienti dai ceti colti del sunnismo, come il pensatore al-Ghazali.

[8] Il monismo afferma che esiste una sola realtà, che è Dio o l'Assoluto che racchiude sia Dio che il mondo.

[9] In merito alla distinzione fra sciiti e sunniti si osserva che i primi sono fedeli ai cinque statuti legali di ogni azione (obbligo, divieto, raccomandabile, lecito, reprensibile) legati alla scienza dell'hadit e a posizioni teologico-filosofiche sviluppatesi nel corso dei secoli, che hanno originato due indirizzi speculative facenti capo alla teologia speculative (*kalam*) e allo stato spirituale (Tasawwuf), impropriamente chiamato sufismo. Sono, così, emersi due tipi di professionisti della fede: i giureconsulti e i mistici che concepiscono la santità superiore ad ogni altra funzione pubblica. Ma, il riferimento al significato politico della comunità a superare il sunnismo dallo sciismo.
Mentre i sanniti riconoscono la legittimità dei primi quattro califfi (Abu Bakr, Omar, Utman e Alì) ai quali, in quanto bene inspirati, bisogna obbedienza, gli sciiti insistono sulla ingiustizia perpetrata contro gli alidi assassinati ed emarginati nella successione alla direzione della comunità e, pertanto, si sentono in permanente rivolta contro le autorità. Il comune riferimento di fondo dei sanniti e degli sciiti è dato dalla professione di fede e dai cinque obblighi che rendono secondaria la presenza di più Islam o del pluralismo al suo interno. Mentre i sanniti privilegiano l'esegesi letteraria, gli sciiti prediligono l'interpretazione esoterica. Di conseguenza, se per i sanniti la rivelazione è compiuta, per gli sciiti è nascosta. Settori revisionistici islamici individuano la rottura politica nell'Islam, non nell'abolizione del califfato da parte dei turchi, né nell'avvento del colonialismo, quanto con la morte dello stato califfale nel 945 (334 dell'egira). A. Aruffo, *Il mondo islamico*, Roma, Datanews, 1995, cap. III, pp. 53-54.

nel nuovo leader Walì-Allàh di Delhi (m. 1762), il quale, al pari dei seguaci dei seguaci del movimento in Arabia, voleva purificare l'Islam dalle credenze e dalle pratiche estranee che erano nel frattempo infiltrate, col chiaro ed inequivocabile intento di restaurare il suo volto atavico. Il sistema utilizzato si incentrava sulla giustizia sociale ed economica. Un suo discepolo, Sayyd Hmad di Bareli, trasformò questa riforma intellettuale in una vera e propria "guerra santa". Al riguardo dopo aver fatto rientro da un pellegrinaggio alla Mecca questi organizzò un esercito e sottrasse ai *Sikh garn* parte dell'India nord occidentale. Il dominio musulmano in India continuò fino al 1858, epoca in cui il grande impero Moghùl fu conquistata dai britannici;

c) *Africa*: il XIX secolo deve essere considerato un momento particolare dove si registra la nascita di numerosi movimenti riformistici in questo Paese. Come in India, questi movimenti miravano all'invito in merito ad un ritorno ai semplici insegnamenti del primo Islam con l'uso di metodi *sufi* di organizzazioni e di propagazione delle idee. In particolare, l'ordine Idrisi, fondato da Ahmad ibn Idrisi (m. 1837), rifiutò l'idea *sufi* di unione con Dio e propose al suo posto, l'unione con lo spirito di Maometto, come unico fine legittimo del misticismo islamico. Giova far presente, che il promotore di questo movimento non fu un *sufi* praticante, ma anche uno specialista in materia di legislazione islamica. Al pari degli esponenti del movimento dell'Arabia, egli rifiutò il classico concetto relativo al "consenso", proclamando, di contro, il diritto ad avere un'opinione individuale. Dall'ordine idrisi, discendono altri ordini indipendenti, il più importante dei quali fu quello *sanusiyya* risalente al 1837 al discepolo algerino di Idris, Muhammad 'Alì al-Sanusi (m. 1859) che instituì un proprio rituale di tipo *sufi* ed organizzò oltre venti centri o "cellule" in gran parte del nord Africa. Quest'ultimo, come il suo maestro, proclamò il diritto alla "guerra santa", e predispose per i suoi seguaci ordinamenti legali in campo economico e sociale.

L'ordine sanusi mise a punto un programma di riforme sociali che si estendeva anche all'attività politica. Infatti, questo fu attivo nei movimenti panislamici e anticoloniali e svolse un ruolo nella liberazione della Libia dal dominio coloniale italiano.

Quello che accomuna questi movimenti riformisti è l'esigenza di restaurare l'islam delle origini lasciando cadere gli sviluppi culturali successivi da rifiuto dell'idea che il vero islam fosse quello del periodo medievale, dalla non accettazione del consenso e delle nuove idee di importazione occidentale, infine da una propensione a portare avanti la riforma revivalista con la forza delle armi.

Alla metà del XIX secolo, risalgono gli inizi delle concezioni di tipo modernista nell'Islam, in particolar modo in India ed in Egitto, questo come conseguenza della svolta coincidente con la campagna intrapresa da Napoleone nel 1798 in Egitto, la quale viene considerata come il punto di partenza del vasto movimento di rinnovamento che si sviluppò nei decenni successivi.

I musulmani, in India, boicottarono le scuole governative e rinunciarono, così, ai servizi statali, dal momento che consideravano l'India britannica una società non musulmana. Ahmad Khàn si accorse che essi, con questo comportamento nuocevano soltanto a se stessi e di conseguenza, incoraggiò, il senso di lealtà verso i britannici, nella convinzione che i musulmani, che vivevano in India in una condizione di libertà religiosa, dovessero trarre profitto da questa situazione. Ahmad Khàn si adoperò affinché i suoi correligionari avessero un'educazione moderna e fondò nel 1857 un istituto, adesso università di Aligarh, dove il meglio del pensiero occidentale potesse essere insegnato, indistintamente, sia agli uomini che alle donne il tutto tramite un'atmosfera islamica. Quest'ultimo, sosteneva, che i musulmani non dovevano sottrarsi al confronto con il mondo moderno interpretando ed adattando le credenze e le relative pratiche dell'islam alla luce della ragione e delle scienze occidentali, convinto che la scienza e l'islam non fossero in contrapposizione. Da qui, il suo incoraggiamento, alla revisione delle tradizionali pratiche poligamiche e schiavili giudicate "mali sociali".

Amir 'Alì (m. 1928), che deve essere considerato un altro eminente riformatore indiano, diede interpretazioni modernizzanti del significato dei "pilastri" e degli altri doveri religiosi, anche lui grande fautore dell'abolizione di pratiche tradizionali come la schiavitù e la poligamia. La sua tesi si incentrava sul fatto che l'islam incorporava valori morali e sociali che tendono alla modernizzazione; mentre gli insegnamenti spirituali del Corano sono eterni ed immutabili, la specifica regolamentazione coranica della vita musulmana non deve essere considerata permanente ma deve adattarsi ed evolvere col mutare generale delle condizioni di vita.

Al riguardo, alcune sue concezioni, come quella che l'autore del Corano era Maometto destarono scandalo, spingendo addirittura i fedeli a leggere da soli il Corano, senza l'esigenza d'interpretazioni ufficiali.

Una simile concezione, in Medio Oriente, era

stata coniata da Muhammad ʻAbduh, che deve essere considerato il più importante esponente del modernismo egiziano. Quest'ultimo rappresentava la compatibilità tra islam e la scienza moderna invitando i musulmani a coltivare la filosofia occidentale e ad allargare i propri sistemi e programmi educativi.

Il XX secolo è stato caratterizzato dalla formazione di svariati gruppi e movimenti islamici, i quali hanno proseguito o contrastato gli interessi ed i programmi del modernismo islamico del XIX secolo, con la particolarità, che molti di questi movimenti si sono impegnati in campo sociale e politico.

In Egitto, la prosecuzione della dottrina di Muhammad ʻAbduh venne assunta da un movimento chiamato dei *Salafiyya* (I padri fondatori), diretto da Mohammad Rashìd Ridà il quale completò i commenti al Corano pubblicando il tutto su di un giornale influente da lui stesso fondato "Il faro".

I *Salafiyy*a devono essere considerati un gruppo di riformisti conservatori che consideravano se stessi dei neo-*hambaliti*, i quali invocarono alcune riforme giuridiche e sociali, diffidando nel contempo delle riforme avanzate dai modernisti.

Siffatto movimento si spostò su posizioni fondamentaliste e anti-intellettualistiche, finendo per scomparire. Il movimento denominato "La Fratellanza islamica" deve essere considerato il suo diretto erede, ed il suo fondatore fu un certo Hasan al - Bànna (m. 1949), il quale era animato dal convincimento che il compito di rivitalizzare la società musulmana richiedesse, più che un impegno intellettuale, un indispensabile presenza attiva tra le masse. Da qui la realizzazione di numerosi centri in tutto l'Egitto, contribuendo, fra l'altro, alla capillare diffusione del movimento anche in Siria, Palestina, Sudan ed altre parti del mondo arabo.

Si sottolinea, altresì, che in Egitto il movimento assunse carattere sempre più politico, e questo cessò quando nel 1954, insieme ad altri partiti politici, fu proibito.

Si registra, che negli ultimi anni, in Egitto, così come in altri Paesi islamici, una ripresa di interesse verso temi e aspirazioni della fratellanza, unita spesso ad un sentimento anti-occidentale.

Il partito islamico, fondato nel 1941 da Abul al - Mawudi (m.1979) deve essere considerato l'equivalente indo-pachistano della fratellanza.

Questo Paese nasce dal convincimento che era necessario ritagliare le aree a maggioranza islamica dell'India britannica, costituendo nel contempo uno stato indipendente composto da soli musulmani.

Si segnala, che il XX secolo è stato caratterizzato anche dalla fine dell'Impero Ottomano e del califfato insieme con l'istituzione di uno stato secolare in Turchia e di regimi rivoluzionari islamici in Sudan (1969), in Libia (1969) ed in Iran (1979).

L'Islam nella fase attuale deve essere considerato come una forza religiosa e politica attiva e dinamica, in forte espansione in alcune parti del mondo, presente sempre più in occidente attraverso una crescente diaspora islamica dalle conseguenze imprevedibili.

Breve glossario del Corano

â*b*
"padre": usato anche, nella forma Abŭ in nomi propri composti, come Abŭ Tâlib, "Padre di e suo feroce Tâlib", zio paterno dei Maometto e padre di Alì. Seguito da un nome comune significa di "L'uomo di...", oppure "L'uomo da...", come Abŭ Lahab, "L'uomo della fiamma" (infernale), zio di Maometto e suo feroce nemico.

ʻabd
"schiavo": spesso usato in nomi propri come "Abd Allâh, "Schiavo di Dio". Di fronte al Dio islamico tutti gli uomini sono suoi schiavi (il che per i musulmani rappresenta un titolo di onore), mentre di fronte al Dio cristiano sono suoi figli.

ʻAbd Allâh
padre di Maometto, morto prima che il figlio nascesse.

abluzione rituale
va fatta con acqua o almeno con sabbia. Può essere maggiore (glusl), cioè di tutto il corpo, o minore "wudû", solo in alcune membra, secondo l'impurità rituale che si è contratta e la preghiera che si deve compiere.

Abramo
(Ibrâhîm), hanîf; padre degli Arabi tramite il figlio Ismaele (Ismâ'îl). È pronto al sacrificio, ma Dio lo trattiene e lo premia. Insieme a Ismaele purifica la Càaba.

abrogante o abrogato
teoria secondo cui Dio può sostituire un versetto rilevato con un versetto che lo abroga.

*Ab*ū *Bakr*
Primo califfo (632-634) e padre di Àiscia, moglie preferita di Maometto.

ʻÀd
tribù di arabi preislamici dell'Arabia meridionale. Ricci e arroganti respinsero il loro profeta Hûd, la

cui storia è narrata in varie sure del Corano.

ankâm (pl. Di hukm)
precetti e norme rituali e legali del Corano.

Ahl al-Kitâb
"agente del Libro". In un primo tempo indicò gli ebrei e i cristiani, in quanto hanno un Libro sacro rilevato da Dio; in seguito anche i seguaci di altre religioni, come i sabei, zoroastriani e indù.

À*hmad*
"Più lodato", o "molto lodato": altro nome di Maometto, praticamente sinonimo di Muhammad.

À*iscia (613-678)*
figlia di Abū Bakr, primo califfo, e moglie profeta di Maometto, che la sposò quando era ancora bambina.

Alì
(m.661): figlio di Abu Talib, cugino e genero di Maometto, di cui sposò la figlia Fatima. Alì fu il quanto califfo 8656-661) e fu il padre di Hasn e Husayn. Gli sciiti riconoscono in lui, non Abu Bakr, come legittimo primo califfo (successore di Maometto e lo venerano come loro primo iman (capo religioso).

Allâh
"Dio" per gli arabi pagani della Mecca il massimo dei loro dei; per i musulmani il vero Dio, unico (wâhid) e uno in sé (àhad). Anche gli Arabi cristiani usano termine Allah per indicare Dio.

À*mina*
"Sicura", madre di Maometto, morta verso il 576, prima che il figlio compie sei anni.

ansâr
"ausiliari" o "aiutanti", i musulmani di Yathrib/ Medina che aiutarono Maometto e i suoi seguaci nei primordi dell'islam.

apostoli di Gesù
Il Corano non dice quanti fossero né li chiama per nome.

'a,râf
"cima", "luogo elevato", "altezza", sommità di una barriera che separa il paradiso islamico dalle gehenna. Vi si trovano delle persone in attesa di entrare in paradiso. Si può tradurre in "alto limbo".

'Arafât o meglio Arafa
grande pianura di circa 20 km a est della Mecca, dove si svolgono importanti cerimonie del pellegrinaggio. Vi sorge una piccola sommità rocciosa chiamata 'Arafât, o anche "Monte della Misericordia".

â*shû*râ
il 10° giorno del mese di muharmam. Per gli sciiti è il giorno del gran lutto, in memoria dell'uccisione di husayn a Kabala (sud est di Baghdad) nel 680.

â*ya*
versetto del Corano.

Al-ayka
località citata dal Corano. I suoi abitanti erano iniqui e furono puniti da Dio.

Badr
località a 120 km a sud di Medina dove, nel 623, Maometto con appena 305 musulmani riportò la sua prima vittoria, sconfiggendo un migliaio di meccani guidati da Abu Sufyân.

Bakka
(vds. Mecca)

bàraka
"benedizione" o influenza spirituale benefica, elargita da Dio per mezzo dei suoi santi di luoghi e oggetti sacri.

bàsmala
la formula "Nel nome di Dio, ciecamente misericordioso!" che si trova all'inizio di ogni sura, eccetto la nona.

Bibbia
Tôrâh, Vengelo.

Bilqîs
nome tradizionale (non citato dal Corano) della regina di Saba, le cui relazioni con Salomone sono narrate nella sura 27. Deriva dall'ebraico e significa 2concubina".

Càaba
"Cubo", tempio preislamico, diventato poi il centro religioso della Mecca e dell'islam.
È così chiamata per la sua forma vagamente cubica (12 mt. Di larghezza, 10 m. di larghezza e 15 di altezza), nell'angolo sud-est è incastonata la "Pietra nera", forse un meteorite.

Cadìgia (Khadîja)
(m.619), ricca vedova della Mecca, prima moglie di

Maometto e madre di Fatima.

calendario
l'anno islamico ha dodici mesi lunari e ha quindi in meno del calendario gregoriano. Il primo anno dell'età islamica iniziò con l'egira del 16 luglio 622 d.C.

califfo
"vicario" o "successore". I califfi furono la suprema autorità religiosa e, per vari secoli, anche politica dell'islam. Il califfato fu abolito nel 1924 da Ataturk, fondatore della Turchia moderna.

Corano
"Recitazione", il libro sacro dell'islam, "rilevato" da dio a Maometto per mezzo dell'angelo Gabriele. È diviso in 114 sure, le cui sure sono divise in versetti.

Coreisciti
"Piccolo squalo", membri di una grande tribù araba della Mecca. Maometto apparteneva al clan degli hashemiti, ramo minore della tribù dei Coreisciti.

Dâr al-harb
"casa della guerra", paesi non islamici, contro cui bisigna combattere per convertirli all'islam.

Dâr al-Islâm
"Casa dell'islam": i paesi musulmani (vds. umma).

dhimmî
"protetto", membro della gente del Libro, come gli ebrei e i cristiani, che ottengono la protezione dell'autorità musulmana per la pratica (non pubblica e senza propaganda) della loro religione, in cambio di una tassa fondiaria (kharâj).

ègira
"emigrazione" di Maometto dalla Mecca a Yathrib il 16 luglio 622 d.C.. L'ègira segna anche l'inizio dell'era dell'islam.

elemosina
v.sàdaqa e zakât.

emigrati
dalla Mecca a Yathrib/Medina v. muhâjirûn.

Fâtiha
"Aprente", la prima sura del Corano.
È composta da soli sette versetti, ma è considerata un sommario di tutto il Corano.

Fàtima
figlia di Maometto e di Cadigia, oglie di Alì da cui ebbe Hasan e Husayn. È chiamata la "Splendente" ed è una delle donne più venerate dell'islam-ù.

Gabriele (Jabrâ'il o Jibrîl)
angelo per mezzo del quale Dio "rilevo" il Corano a Maometto, trasmise la sua volontà ai profeti e annunciò a Maria che da lei sarebbe nato Gesù.
Nel Corano, Gabriele è anche chiamato, "Spirito", "Spirito Santo" o "Spirito di Dio".

gehenna
infermo destinato ai miscredenti e ai malvagi. Talvolta la gehenna è descritta come una gigantesca fornace, talaltra come qualcosa che si muove, quasi fosse un mostro che divora i reprobi.

Gente del Libro
vds. Ahl al-Kitâb

Gesù
vds. Îsâ.

giardino
dell'Eden, paradiso coranico, situato su alture con alberi frondosi, ombra fresca e deliziosa su cui i giusti si adagiano, serviti da giovanotti immortali che offrono liquore, vino squisito che non inebria, frutti in abbondanza e tutti i cibi che desiderano, e dalle huri, graziose fanciulle dai grandi occhi neri. Sotto il giardino scorrono i fiumi e nel giardino sgorgano fonti paradisiache. È la concezione del paradiso comune anche ai cristiani del tempo di Maometto e riflette il desiderio degli uomini che speravano di godere nell'altra vita di piaceri, tutto sommato abbastanza innocenti, di cui l'aspro ambiente del deserto li aveva privati quaggiù.

gihâd
vds. jihâd

ginn
"spiritelli" termine forse collegato al latino genii. Secondo il Corano – che ha conservato, modificandola in parte, a credenza pagana – i ginn sono creati da Dio di fiamma purissima, sono divisi in buoni e cattivi, musulmani e miscredenti, come gli uomini, e saranno giudicati da Dio alla fine del mondo, ricevendone il premio o il castigo.

Gag e Magog
nella sura 18 sembrano indicare popoli dell'Asia centrale, barbari e seminatori di caos, fermato "dall'Uo-

mo dalle due corna", cioè da Alessandro Magno.

grido
secondo il Corano, ci sarà un grido spaventoso (zaira) prima della risurrezione dei morti e del giudizio finale.

guerra santa
vds. jihâd

hadîth
"racconto", detto o fatto attribuito a Maometto e ai suoi compagni e tramandato dalla tradizione islamica. Significa pure la raccolta di questi detti e fatti, che esprimono la sunna, cioè il "costume" o modo abituale di agire di Maometto. Ogni hadîth comprende la "catena" (isnâd) di coloro che l'anno trasmesso, il testo (matn) e talvolta la morale.

hatîth qudsî
"hadîth sacro" hadîth che trasmette le parole dette da Dio per bocca di Maometto.

hajj
"pellegrinaggio" alla Mecca nel mese lunare di dhû'l -hijja. È uno dei "cinque pilastri dell'islam" ed è obbligatorio una volta nella vita per ogni musulmano che ne abbia la possibilità, Le norme principali sono elencate nel Corano.

hanîf
vocabolo d'incerta etimologia, usato nel Corano per indicare i giusti dell'antichità, come Abramo, che adorava un solo Dio, oppure i contemporanei di Maometto, che erano retti e monoteisti.

Hagiàz
"Barriera", regione costiera dell'Arabia occidentale, dove si trovano la Mecca e Medina.

al-Hijr
nome della località citata nel Corano, talvolta identificata con Petra, nell'odierna Giordania. I suoi abitanti (forse di Thamud) respinsero il profeta mandato da Dio (secondo alcuni, il profeta Salih).

Hirâ'
monte a nord-est della Mecca, detto anche "monte della luce", dove Maometto usava ritirarsi e meditare e pregare e dove ricevette la prima "rivelazione del Corano".

Hûd
profeta arabo preislamico mandato da dio alla tribù degli Ad, nell'Arabia meridionale, che lo respinsero.

Hudaybiyya
villaggio vicnio alla Mecca dove nel 628 Maometto concluse con il meccano un trattato, che restò in vigore solo due anni.

huri
fanciulle del paradiso coranico, vergini, coetanee dei beati, bellissime, dai grandi occhi neri.

hutama
"frantumatrice", uno dei nomi della gehenna. Ricorre due sole volte nel Corano. Secondo la tradizione, è il girone dell'inferno riservato agli ebrei.

Iblîs
il Satana della tradizione ebraico-cristiana, angelo ribelle a Dio. Talvolta il Corano ne parla come di un ginn.

Idrîs
profeta coranico, spesso identificato con Enoch.

ihrâm
termine che indica lo stato di sacralità il cui si trova il musulmano che compie il pellegrinaggio alla Mecca. Indica pure il vestito, uguale per tutti, indossato dai pellegrini e consistente in due pezzi di cotone bianco: l'uno avvolto intorno alla vita, l'altro che copre la spalla sinistra ed è legata sotto la spalla destra. Le donne indossano le vesti normali.

Illiyyîn
vocabolo di origine ebraica. Altro luogo del paradiso islamico, nonché il registro delle azioni buone che vi è custodito.

imâm
colui che presiede la preghiera rituale. Per gli sciiti indica pure il successore legittimo di Maometto da parte di sua figlia Fatima e di Alì, in opposizione ai califfi da loro ritenuti usurpatori. Talvolta imâm è usato come titolo per un capo di una comunità musulmana.

Imrân
nel Corano è il padre di Maria, madre di Gesù.

ipocriti
gli abitanti di medina, capeggiato da 'Abdb Allàh Ibn Ubayy, che si erano convertiti all'islam per interesse e senza convinzione e che erano pronti a tradire Maometto alleandosi con i suoi nemici.

Îsâ
nome coranico di Gesù. Il Corano onora e rispetta Gesù come il più grande profeta dopo Maometto, ma nega con estrema energia che Gesù sia Dio o Figlio di Dio. In pratica, Gesù coranico è un musulmano perfetto che nel Vangelo avrebbe perfino preannunciato la venuta di Maometto. Il Corano chiama Gesù "figlio di Maria" e "Messia". I cristiani di lingua araba chiamano Gesù Yasû.

Islâm
"sottomissione dell'uomo a Dio" Significa pure la religione monoteista fondata da Maometto, e l'insieme delle persone e dei paesi che professano tale religione.

Ismâ'îl
Ismaele, figlio di Abramo e capostipite degli arabi. Secondo la tradizione musulmana, fu Ismaele e non Isacco che doveva essere sacrificato ad Abramo,. Ismaele purificò poi la Càaba.

isrà
viaggio notturno che maometto avrebbe compito dalla Mecca a Gerusalemme, in groppa a Buràq, cavallo alato con faccia di donna e coda di pavone, e con la guida dell'angelo Gabriele.
All'isrà' seguì il miràj, o ascensione in cielo.

Isrâfîl
angelo che suonerà la tromba nel giorno del giudizio. Il Corano non ne fa il nome ma è molto citato nella tradizione islamica.

Izrâ'îl
angelo che il Coprano chiama "angelo della morte", perché prenderà l'anima dei moribondi.

jahîm
fuoco della gehenna.
È un vocabolo che ricorre 25 volte nel Corano; secondo la tradizione, è il girone riservato agli idolatri.

Jâmi'
grande moschea centrale, usata principalmente per la preghiera comunitaria del venerdì.

jihâd
spesso tradotto "guerra santa" significa in realtà sforzo per far trionfare la causa di Dio, cioè l'islam, non necessariamente con l'uso delle armi. C'è anche una jihâd maggiore contro le proprie passioni.

jizya
tassa personale o di capitazione, pagata dalla gente del Libro.

kâfirûn
"miscredenti", 2infedeli". Nel Corano indica specialmente gli abitanti della Mecca che si opponevano all'islam; significa anche "migrati" verso Dio.

kharâj
"tassa fondiaria" pagata dalla gente del Libro.

kuttâb
scuola coranica di livello elementare.

al-Lât o Allât
una delle tre grandi dee dell'Arabia preislamica. Era la dea della fecondità, venerata specialmente dalla tribù dei Thaqîf.

Luqmân
uomo saggio, già noto agli arabi preislamici, presentato dal Corano come un monoteista che dà buoni consigli al figlio; talvolta viene identificato col greco Esopo.

Madian
città e abitanti dell'Arabia di nord-est che respinsero il loro profeta Shu'ayb.

Madre del Libro
prototipo del Corano conservato in Cielo, significa "versetti chiari", ovvero dal significato evidente.

Mahdî
"Ben guidato" da Dio: personaggio che apparirà per un breve periodo per far regnare la giustizia sulla terra prima della venuta del Dajjâl o Anticristo. Per alcuni, il Mahdî è Gesù, mentre per gli sciiti duodecimani è il loro iman nascosto.

Mâlik
angelo che, secondo il Corano è uno dei guardiani della gehenna.

Manât
dea degli arabi pagani. Era la dea della fecondità, venerata specialmente dalle tribù degli Aws e dei Kharzaj.

Maometto
Muhâmmad "Molto lodato". Maometto apparteneva al clan heshemita della tribù meccana dei Coreisciti ed era figlio di 'Abd Allâh e Amina. Fu il fondatore dell'islam e dello stato teocratico musulmano.

Màryam
nome arabo di Maria. Chiamata nel Corano "Madre di Gesù", quasi per sottolineare l'origine umana (anche se miracolosa) di Gesù. Il Corono parla sempre di Maria con il più grande rispetto, difendendola dalle calunnie degli ebrei. Quanto all'espressione "sorella di Aronne", significa probabilmente "discendente di Aronne". Maria è l'unica donna chiamata per nome nel Corano.

Masîh
"Messia", o Cristo, titolo che il Corano dà a Gesù, ma non nel senso cristiano di "Unto!" per redimere l'umanità

Mecca (Makka o Bakka)
"Madre delle città" e città natale di Maometto, situata nel centro di Hegiaz, la zona costiere occidentale della penisola arabica. Era dominata dalla tribù araba dei Coreisciti e doveva la sua importanza soprattutto al santuario della Càaba, Maometto vi entrò da conquistare bel 630, due anni prima della sua morte, La mecca spesso è chiamata "al-Mukârrama" l'Onorata.

Dislocazione della Mecca

Medìna
città del profeta, nome dato a Yathrib, ricca oasi a 400 km a nord della Mecca, dopo l'ègira del 622 d.C.. Di solito è chiamata 2al.Munàwwara" la Luminosa.

Messagero (di Dio)
vds. rasûl

Michele
È uno dei grandi angeli dell'Islam. È nominato una sola volta nel Corano, insieme a Gabriele.

mihrâb
nicchia in una parete della moschea. Indica la direzione della Mecca, verso cui rivolgere la preghiera.

*Min*â
città a 5 km dalla Mecca. Secondo la tradizione islamica, nella valle di Minà Abramo sacrifico un montone invece del figlio Ismaele. Il decimo giorno del pellegrinaggio, vi si "lapida" il demonio, gettando delle pietruzze contro tre pilastri e si celebra la festa del sacrifico, immolando un animale in ricordo del sacrificio di Abramo.

minareto
"faro", torre dall'alto della quale il muezzino chiama alla preghiera rituale.

minbar
pulpito della moschea, da cui l'iman tiene il sermone (khutba) durante la preghiera comunitaria del venerdì.

muezzino
musulmano che dall'alto del minareto fa l'adhân, cioè la chiamata alla preghiera rituale cinque volte al giorno.

muftî
giurista musulmano che può essere anche giudice.

muhâjir
"rifugiati" musulmani della Mecca, che si rifugiarono a Yathrib/Medina con Maometto.

Munkar e Nakîr
secondo la tradizione, sono gli "angeli della toma", non sono però nominati nel Coprano.

nabî
"profeta". Il Corano ne nomina 28; l'ultimo in ordine di tempo e Maometto.

Najrân
città e regione dell'Arabia meridionale, confinante con lo Yemen. Prima dell'islam vi fioriva una comunità cristiana nestoriana, con un suo vescovo.
All'inizio del secolo VI d.C. il re Dhù Nuwâs (Quello dei riccioli) abbracciò il giudaesimo e massacrò i cristiani, facendoli poi gettare in fosse trasformate in fornaci. Il Corano ne parla nella sura 85. Nel 632 Maometto concluse un trattato con i cristiani del Najrân, permettendo loro di professare la loro religione, purché pagassero un tributo.

niyya
"intenzione". Ha grande importanza nell'islam e va formulata prima di ogni atto rituale. Secondo un hadîth le azioni sono giudicate in base all'intenzione con cui sono fatte.

Ora
nella terminologia coranica è soprattutto l'ora della resurrezione e del giudizio finale.

Pilastri

shahāda
è il primo pilastro del culto musulmano e consiste nella professione o confessione di fede, ossia nell'enunciazione delle tre verità fondamentali dell'Islam: l'unità e l'unicità di Dio e la missione profetica di

Maometto. Per colui che si vuole convertire all'Islam è sufficiente la proclamazione di questa confessione di fede resa di fronte a testimoni.

salāt
è la preghiera del venerdì: questa pratica deve essere considerata la più antica.

elemosina rituale (o zakāt)
per quanto concerne l'origine ed il primitivo sviluppo dell'istituzione islamica della zakāt prima dell'egira (migrazione) la distribuzione della ricchezza ai poveri veniva indicata dal Corano come un atto pio, ma privo di tratti istituzionali.

digiuno (o sawān)
i fondamenti che disciplinano il digiuno rituale sono indicati nel Corano in II, 183-187.
Questa pratica deve essere osservata in tutto il mese del ramadàn: chi è malato e in viaggio può sospenderlo recuperandolo, però, in seguito. Il Corano disciplina il comportamento da tenere durante il mese del ramadàn come ad esempio si devono avere rapporti sessuali con la propria moglie, mangiare e bere.

grande pellegrinaggio (hajj)
questo costituisce il quinto pilastro dell'Islam ai monumenti sacri della Mecca, richiesto a tutti i musulmani almeno una volta nella vita purché siano fisicamente abili a sostenere il viaggio e siano nelle condizioni economiche per sostenerlo.

preghiera
(vds. salàt)

qâdî
giudice islamico.

qibla
"orientamento" o "direzione" della Mecca o più esattamente della Càaba, verso cui rivolgersi durante la preghiera rituale. Nelle mosche la qibla è indicata dal mihrâb. Nei primi tempi dell'islam i musulmani pregavano verso Gerusalemme, come gli ebrei; in seguito il Corano impose la qibla della Mecca.

Rahmân
"Clemente", uno dei nomi dell'essenza divina (Dhât)-Dopo Allah, e quasi come un suo equivalente, è il nome di Dio più citato nel Corano, spesso insieme a Rahîm. Questo secondo nome significa "misericordioso" cioè che usa misericordia nelle occasioni concrete della vita.

ramadàn
nono mese dell'anno lunare, durante il quale il Corano prescrive un rigoroso digiuno che obbliga all'astinenza totale dal mangiare, bere, fumare e dai rapporti sessuali dall'alba al tramonto.

rasûl
"messaggero" di Dio.

Rûh
"spirito", "anima", "soffio vitale". Nel Corano, Gabriele è chiamato da Dio "nostro spirito" e "spirito di santità".

Saba
popolo e regno dell'antica Arabia meridionale, la cui capitale era Ma'rib, vicino ad una celebre diga che crollò nel 580 d.C. Il Corano narra i rapporti tra la regina di Saba e Salomone.

Sabei
popolo citato nel Corano insieme alla "gente del Libro".

sàdaqa
elemosina volontaria, distinta dalla zaqāt, che è la tassa dell'elemosina obbligatoria.

sa'îr
"accendere un fuoco", termine usato 16 volte nel Corano per indicare la gehenna. Secondo la tradizione musulmana, è il girone in cui bruciano i Sabei.

sakîna
vocabolario di origine ebraica che significava in origine "presenza di Dio". Nel Corano sembra indicare una presenza di Dio che rassicura e dà pace.

salât
preghiera rituale o canonica

Sâlîh
profeta arabo ricordato nel Corano; è mandato da dio alla tribù dei Thamûd, che lo respingono.

Salmân il Persiano
cristiano di origine persiana che fu uno dei primi convertiti all'Islam. Suggerì a Maometto di scavare una fossa intorno a Medina nella "guerra della trincea" del 627. La tradizione islamica e soprattutto i sufi hanno svilupparono enormemente la sua figura; alcune sette, come gli alauiti, vedono in lui perfino un'emanazione della divinità, che lo rende superiore perfino allo stesso Maometto.

Salsabîl
fonte del paradiso; significa "che scorre dolcemente" o anche "piacevole a bersi".

saqar
"scottare", "bruciare" (del sole): "fuoco della gehenna".
Secondo la tradizione, è uno dei setti gironi della gehenna; è destinato agli zoroastriani. Il vocabolo ricorre quattro volte nel Corano.

Satana
vds. Iblîs.

sciìmo
"fazione "o "partito" di alì. Minoranza musulmana, diffusa specialmente in Iran e Iraq che - a differenza del sunnismo – riconosce Alì, non Abu Bakr, come legittimo califfo o successore di Maometto. Gli sciiti sono divisi in varie sette; le principali sono quella dei duodecimani o imamiti, religione ufficiale dell'Iran, e quella degli ismaeliti.
L'Aga Khan è il capo degli ismaeliti nizârî.

shahâda
"testimonianza", professione di fede islamica espressa con la formula "Non c'è divinità all'infuori di Dio e Maometto è il messaggero di Dio".

Sharî'a
legge sacra dell'islam, è detta anche shar' e shir'a ed è enunciata dal Corano e dalla sunna.

shaykh
"vecchio", "anziano" titolo di rispetto per capi musulmani di confraternite, di comunità di sufi, e di tribù.

shirk
"politeismo", "idolatria". Per il Corano è il peccato più grave, l'unico che Dio non perdona.

Shu'ayb
profeta arabo ricordato nel Corano; è mandato da Dio al popolo di Madian, che però lo respinge.
Alcuni commentatori lo identificano con biblico letro, suocero di Mosè.

Sijjîn
È prigione infernale e registro delle azioni cattive che vi è custodito.

sufi
mistico musulmano, probabilmente così chiamato a motivo della veste da lui indossata. In reazione all'arido giuridismo ufficiale dell'islam, i sufi hanno cercato di soddisfare il bisogno di amore e di intima unione con Dio.

sunniti
la grande maggioranza dei musulmani che seguono la sunna del Profeta, cioè la sua pratica abituale, come norma di vita.

Sura
"capitolo" del Corano.
Il corano è suddiviso in 114 sure di lunghezza disuguale. Tranne la prima, che è un breve prologo e una professione di fede, le altre sure sono disposte in ordine di lunghezza: prima più lunghe, poi le più brevi, che sono anche le più antiche.
Nel loro insieme, le 114 sure contengono 6235 versetti, e ogni sura ha un proprio titolo, 90 sure sarebbero state rilevate alla Mecca, 24 a Medina.

Tasnîm
fonte del paradiso. Etimologicamente esprime l'idea di acqua che cade dall'alto, o anche che hai alti zampilli.

tawâf
rito di pellegrinaggio che consiste nel girare intorno alla Càaba.

tawhîd
professione di fede nell'unità e unicità di Dio.

Thamûd
tribù araba preislamica, spesso identificata con i Nabatei. Secondo il Corano, Dio mandò loro il profeta Sâlih, ma lo respinsero.

Tôrâh
il Pentateuco. Il Corano come rivelazione divina, ma accusa ebrei e cristiani di non osservarne le norme e di corromperne il testo.

Tûr
"Monte". Nel Corano è il nome del monte Sinai.

Uhud
collina ad ovest di Medina dove nel 625, i coreisciti pagani della Mecca guidati da Abû Sufyân sconfissero i musulmani di Medina e ferirono lo stesso Maometto.

'ulamâ'
"comunità", "popolo", specialmente la "nazione

dell'islam" che trascende ogni limite territoriale, e politico.

umma
"comunità", "popolo", specialmente la "nazione dell'Islam" che trascende ogni limite territoriale, e politico.

'umra
"pellegrinaggio minore". È una visita ai luoghi santi della Mecca che si può compiere in qualunque giorno dell'anno.

*al-'Uzz*â
"la Potente", dea dell'amore venerata specialmente alla Mecca.

Vangelo
termine usato nel Corano, sempre al singolare e senza mai citare i nomi dei quattro evangelisti, per indicarne il Libro sacro dei cristiani. Il Corano ne parla con rispetto e afferma che nel Vangelo c'è guida e luce.

walî
"santo", "amico di Dio", ma significa anche "patrono" o 2custode".

*Yahy*â
nome coranico di Giovanni Battista.

Yûsuf
Giuseppe, figlio di Giacobbe, la cui storia occupa tutta la sura 12 del Corano.

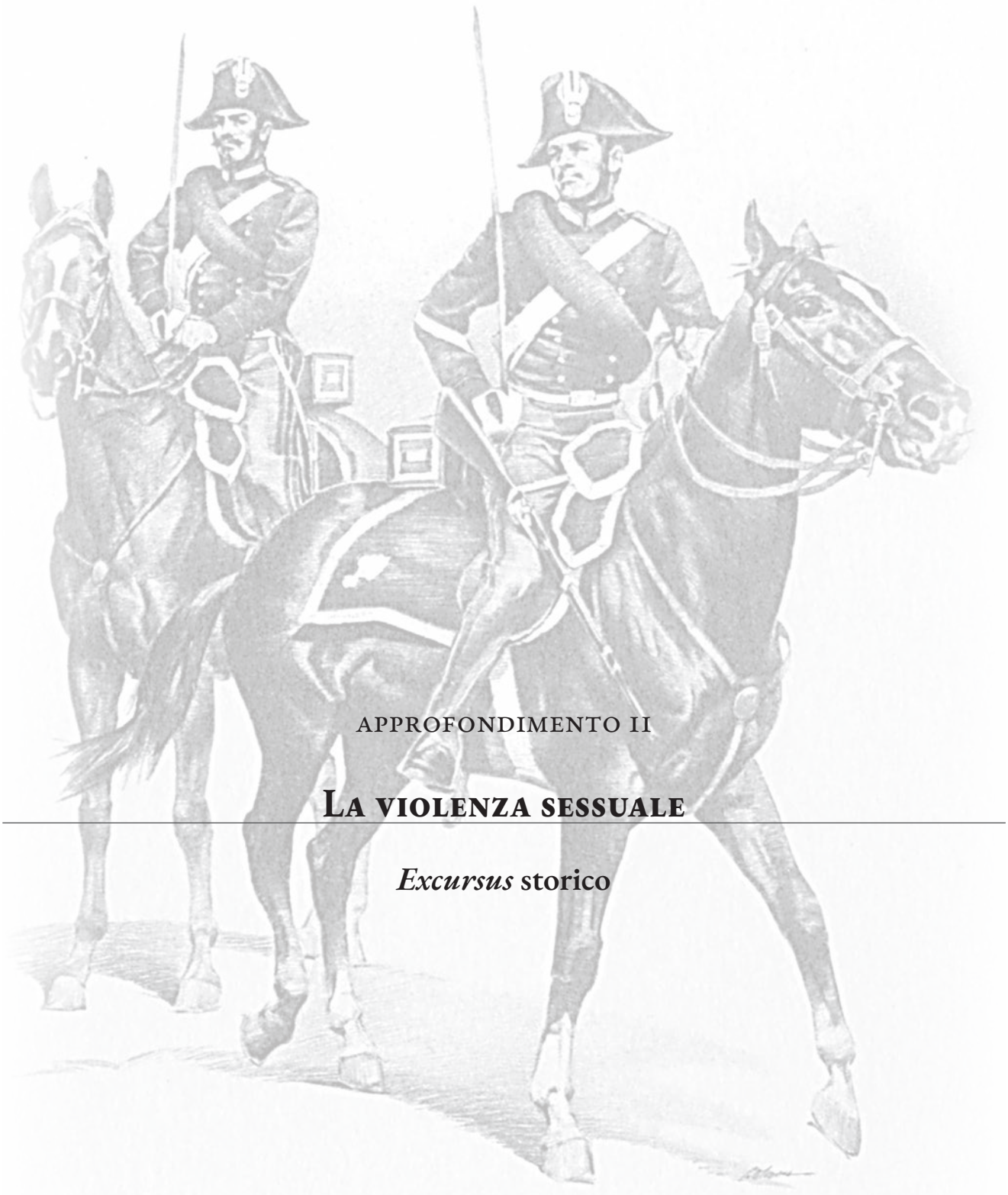
*Zakariyy*â
padre di Yahyâ (Giovanni Battista). Il Corano lo presenta anche come tutore di Maria, madre di Gesù.

zakât
tassa dell'elemosina, distinta dalla sàdaqa o elemosina volontaria. É uno dei cinque pilastri dell'islam.

Zamzam
fonte nel recinto della grande mosche della Mecca.

*zaqq*ûm
albero che cresce in fondo alla gehenna. Ha frutti come orridi teste di serpenti; se ne cibano i dannati.





APPROFONDIMENTO II

La violenza sessuale

Excursus storico

1. Excursus storico della violenza sessuale

Risulta di fondamentale importanza, effettuare un'*excursus* storico in merito all'evoluzione dei concetti di sesso, sessualità e violenza.

È innegabile la molteplicità di pratiche e atteggiamenti sessuali che si sono succeduti nelle diverse civiltà e/o società.

La storia della sessualità, così come è intesa in un'accezione moderna, ha radici molto lontane. Con la nascita delle prime civiltà che si vennero a costituire nel Medio Oriente e in tutto il bacino del Mediterraneo a partire dal 3000 a.C., si è verificato il passaggio dalla sessualità intesa come elemento puramente biologico e istintuale a un dato di natura culturale che presenta numerose connotazioni affettive, morali, religiose, giuridiche, economiche e sociali.

Furono le civiltà greche ed egiziane che videro imporsi da subito una concezione basata sulla superiorità dell'uomo sulla donna se, tuttavia, in epoca preistorica una simile considerazione si basava esclusivamente su di una indubbia supremazia fisica, necessaria ai fini della sopravvivenza non solo individuale ma dell'intera specie umana.

La supremazia maschile iniziò ad essere riconosciuta dalle prime civiltà che sorsero nel bacino del mediterraneo, tanto da essere evidenziata non solo nei costumi sociali, ma anche codificata nelle prime norme scritte.

L'obbligo della donna di essere soggetta all'autorità ed alla protezione di un membro maschile della famiglia (padre, marito, fratello, figlio) assunse una valenza naturale.

In particolare, l'indicazione della prevalenza maschile rispetto all'universo femminile si registrarono con certezza la prima volta nella lingua sumera, dove la stessa struttura di linguaggio esprimeva tale predominanza.

La stessa civiltà egizia, che apparentemente ammetteva una certa libertà di azione ed autonomia alle donne e che codificava, almeno apparentemente, una situazione di parità tra uomini e donne, si rilevava "conservatrice" al pari delle altre civiltà della stessa epoca, evidenziando come nella vita quotidiana, l'uguaglianza tra uomini e donne fosse solo formale.

Le uniche professioni che consentivano una certa libertà erano, quindi, quelle di danzatrici o suonatrici e, al di fuori di tali possibilità, a una donna non restava altra possibilità, al fine di aver un certo grado di autonomia, di ricoprire il ruolo di moglie o di schiava.

Si sottolinea, che in quasi tutte le civiltà dell'epoca, limitati spazi di libertà e di autonomia furono concessi alle donne che si trovavano in particolari situazioni, come si evince dalla considerazione attribuita alle cortigiane nell'Antica Grecia o dal ruolo assunto e dalla rispettabilità raggiunta dalle matrone in epoca repubblicana.

Comunque, al di fuori di limitati spazi di indipendenza, le donne, egiziane, sumere, babilonesi o ebraiche, che erano accomunate da una situazione di sottomissione ad una figura maschile - padre durante l'infanzia e successivamente il marito dall'adolescenza in poi - che concedevano loro non solo protezione, ma anche identità sociale[1].

Si osserva che la posizione della donna non differiva molto nelle diverse società medio orientali e in seguito in quella romana, i concetti di sesso e sessualità assumevano significati diversi in relazione al contesto sociale analizzato.

Nello specifico, nella civiltà dell'Antica Grecia, secondo quanto tramandato dai racconti mitologici, l'amore e la sessualità erano considerati concetti "elevati", caratterizzati da un'aura di bellezza, eroicità vigore fisico.

Questo permise di proclamare la legittimità dell'amore tra uomo e donna, e di riconoscere come istituzione sociale la pederastia, intesa come l'amore di un uomo per un fanciullo che avesse oltrepassato la soglia della pubertà, ma non avesse ancora raggiunto la completa maturazione fisica e sessuale.

Per circa due secoli, per la precisione, fino al IV secolo a. C., la pederastia fu molto popolare nell'Antica Grecia, tanto da essere considerata parte integrante dell'educazione di un fanciullo. Questa era rigidamente disciplinata da norme giuridiche che, se violate, davano origine al reato di violenza sessuale; quest'ultimo poteva attuarsi nel momento che, un uomo adulto avesse avuto rapporti sessuali con un ragazzo ancora impubere, oppure quanto l'atto sessuale avveniva al di fuori del rapporto di protezione instauratosi tra un giovane e l'adulto che si era preso incarico della sua formazione morale, intellettuale e sessuale.

Per quanto riguarda la condizione della donna nell'Antica Grecia, numerose testimonianze forniscono indicazioni sulla posizione di inferiorità delle donne nel contesto sociale. Ad Atene, ad esempio, esse erano soggette a un'autorità maschile rappresentata dal più prossimo congiunto, non godevano di diritti politici o sociali al di fuori dei pochi che venivano concessi anche agli schiavi, contraevano matrimoni combinati e non ricevevano alcuna educazione regolare.

La moglie ideale doveva essere casta e saggia, capace di governare la casa con virtù, distribuire i

[1] B. Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 3.

compiti tra i servi e gestire con parsimonia il denaro e le proprietà del marito; allo scopo di procreare figli legittimi per il marito, era infine costretta a concedersi al consorte almeno tre volte al mese fino a quanto non fosse rimasta incinta.

Molto difficilmente le donne potevano conoscere altri uomini oltre al marito e agli altri componenti della famiglia, ma nonostante questa "possibilità", le leggi prevedevano il reato di adulterio commesso dalla moglie ai danni del consorte, reato per il quale l'uomo poteva ripudiare legalmente la donna. Invece, la donna, in caso di adulterio o pederastia del marito, non poteva allontanare quest'ultimo, ma poteva ottenere il divorzio solo in situazioni eccezionali legate a provocazioni di estrema gravità.

A partire dalla seconda metà del secolo IV a. C., la popolazione maschile ateniese iniziò a manifestare un maggiore interesse per le donne, anche se non per le mogli, il cui compito *continuava ad essere quello di dare figli legittimi e seguire l'andamento della casa*. La minore diffidenza verso le donne si evidenziava in precedenza nelle forme artistiche quali, la scultura, con le prime statue di nudi femminili e ilo teatro, dove iniziarono a essere rappresentati episodi dio amore romantico.

Il cambiamento era dovuto alle compagne espansionistiche attuate da Alessandro Magno e nell'aumentato benessere che queste portarono, consentendo agli uomini di disporre di maggior tempo libero e di denaro.

Tutto quello sopra indicato, aiuta a comprendere meglio, le norme che in epoca greca disciplinavano il reato di violenza sessuale: questo non era considerato un comportamento lesivo della dignità e della sessualità femminile, quanto piuttosto un reato commesso ai danni della proprietà di un altro oggetto maschile.

La condanna dei rapporti sessuali avuti con donne diverse dalla legittima moglie, rappresentava un'offesa nei confronti dell'uomo che deteneva il podestà della vittima.

La violenza sessuale era, quindi, punita solamente se commessa ai danni di una donna sposata; in questo caso, costituiva un grave reato, in quanto attentato contro l'autorità potestale del marito della vittima.

Questo spiega perché un rapporto sessuale illegittimo - ma anche di semplice seduzione – perpetrati ai danni di una donna sposata fossero considerati comportamenti più gravi dei medesimi atti commessi nei confronti di una ragazza vergine e, quindi, assoggettata unicamente all'autorità paterna.

Giova far presente, al riguardo, che la libertà sessuale della donna non rilevava ai fini dell'esistenza della fattispecie penale, rendendo ininfluente la o meno della vittima al rapporto sessuale Tutti i rapporti sessuali con le donne diverse dalla propria moglie legittima moglie o da una concubina erano tassativamente vietati, essendo gli stessi, in contrasto con il diritto di proprietà di un altro cittadino (uomo); a rendere ancora più grave il rapporto sessuale extraconiugale era la possibilità che nascessero figli illegittimi, erroneamente considerati appartenenti al nucleo familiare del marito della donna[2].

Lo *status* della donna greca non era molto differente sul piano squisitamente giuridico e sociale, da quello che si poteva ravvisare nella città di Babilonia o nelle civiltà egiziane o ebraiche.

Nell'epoca romana, il ruolo della donna, inizia lentamente a modificarsi; in quest'epoca acquista una maggiore autonomia, determinando una situazione di contrasto tra la preminenza del suo ruolo sociale e la subordinazione del suo stato sul piano giuridico.

Di fatto, all'interno del nucleo familiare, la donna ricopriva una funzione di primaria importanza essendo la *custos* e la *domina* della casa tanto da detenere simbolicamente le chiavi ed essere la responsabile dell'educazione della prole. Benché mogli e figli costituissero sempre oggetto della potestà del *paterfamilias,* ci si aspettava che la donna oltre che curare la casa e allevare i figli, partecipasse attivamente alle questioni familiari. Dobbiamo ricordare, che la famiglia romana era sempre patriarcale, patrilineare monogama, riconosceva l'autorità dell'uomo e la sua funzione di capo dell'intero nucleo ma, nonostante questo, si assiste per la prima volta a una condizione di parziale parità tra moglie e marito.

Nell'ultimo periodo della Repubblica romana, si assistette a un veloce decadimento dei costumi che determinò un notevole incremento dei divorzi, rigidamente regolamentati; lo stesso Augusto, pur non legiferando espressament5e in materia di divorzio, disciplinò l'*adulterium* e lo *stuprum* che ne costituivano le cause principali.

Infatti, l'*adulterium* iniziò a essere incriminato con l'emanazione della *Lex Iulia de adulteriis coercendis* del 17 a.C., la quale legge puniva tutti i rapporti sessuali con donne sposate; la moglie, a differenza del marito aveva l'obbligo di fedeltà coniugale e il suo adulterio era configurato penalmente: se un marito scopriva che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale doveva inevitabilmente chiedere il divorzio, pena il rischio di venire processato lui stesso. In particolare, l'adultera, a seguito del fatto era privata di metà della propria dote e di un terzo di qualsiasi altro bene in suo possesso e non poteva più contrarre matrimonio; in caso contrario il nuovo consorte si sarebbe reso colpevole, addirittura di un reato.

[2] B. Moretti, *op. cit*., pagg. 3 e 4.

Invece, al marito adultero, in un periodo iniziale, era condannato solo se intratteneva una relazione con una donna che non fosse una prostituta, ma gli erano inflitte pene più miti di quelle che erano, invece, riservate donne adultere. Solamente nel IV secolo a. C. anche gli uomini sposati che avessero avuto rapporti sessuali extraconiugali erano sottoposti alle stesse sanzioni riservate alle mogli infedeli.

Questa situazione di parità condusse a un drastico innalzamento delle misure sanzionatorie che arrivarono ad annoverare la pena di morte.

Comunque, si deve sottolineare, che la società romana è sempre stata caratterizzata dalla deplorazione popolare relativa alla violenza sessuale commessa sia ai danni di donne sia di giovani uomini, deplorazione che riguardava anche l'omosessualità maschile.

Si segnala che la prima legge in cui fu menzionata la violenza sessuale è la *Lex Scantinia*, emanata tra il III e il I secolo a.C. e citata da numerose fonti letterarie, anche se, non è stato tramandato il testo fino ai nostri giorni, rendendo, di conseguenza, difficile la sua corretta interpretazione.

Sembra, che la legge reprimesse principalmente la pederastia e, solo incidentalmente, la violenza sessuale inter-genere; anche per quanto riguarda le sanzioni previste dalla norma, le informazioni non sono concordanti, L'unico elemento certo rispetto alla *Lex Scantinia*, riguarda la lunghezza del periodo in cui fu in vigore, dal momento che viene citata fino al IV secolo d.C..

Invece, maggiori certezze si hanno nei riguardi della *Lex Iulia de adulteriis corcendis*, il cui testo è stato tramandato fino ai nostri giorni; nella stessa veniva incriminato l'*adulterium*, così come anche altri comportamenti sessualmente illeciti, quali lo *stuprum* e la violenza sessuale vera e propria.

Nello specifico, lo *stuprum* consisteva nel rapporto sessuale con una vedova di onorevole condizione sociale, con una ragazza vergine – anch'essa di onorevole condizione sociale – o con un fanciullo; la particolarità di questa fattispecie era la con sensualità della condotta, nel senso che la congiunzione carnale doveva avvenire senza alcuna forma di violenza. Entrambi i colpevoli, venivano così puniti, con la confisca di metà dei beni e, nel caso di persone di umili condizioni con scarse risorse patrimoniali, con la pena corporale della relegazione.

Da evidenziare la differenza con un'altra condotta sessualmente illecita, rappresentata dall'*adulterium* ovvero il rapporto sessuale illecito, ma pur sempre consensuale, con una donna sposata. In questo caso specifico le pene erano molto più severe, essendo una simile relazione non solo contrastata dall'autorità maritale, ma poteva dare luogo alla nascita di figli illegittimi, fraudolentemente accolti nella famiglia d'origine del legittimo consorte.

Si evidenzia, altresì, che né l'*adulterium né lo stuprum* si concretizzavano qualora il rapporto sessuale, consensuale oppure no, fosse stato consumato con schiave, donne di vile condizione quali prostitute, attrici o esercenti locali pubblici e con donne già condannate in precedenza per adulterio.

Le fonti citano spesso come la *Lex Iulia* riguardasse unicamente individui liberi vittime di *stuprum* o *adulterium* in quanto alle violenze commesse ai danni di servi si applicava la *Lex Aquilia de damno*, mediante la quale, in base al dominus spettava un'*actio iniuriarum* o un'*actio praetoria de servo carrupto*. Di conseguenza egli poteva usufruire di misure risarcitorie del danno patrimoniale subito, intraprendendo un'azione privata nei confronti del soggetto che aveva avuto rapporti sessuali con la propria schiava o schiavo.

Di diversa trattazione invece era la violenza carnale vera e propria, prevista dalla *Lex Iulia de adulteriis corcendis,* che consisteva in un rapporto sessuale imposto con la forza ai danni di una vittima che non doveva essere necessariamente "qualificata", ovvero possedere determinate caratteristiche.

Alla base della violenza carnale era l'impiego di modalità coercitive violente per ottenere la prestazione sessuale. La violenza fisica, o la semplice minaccia di violenza, non erano necessari, tuttavia qualora l'agente avesse fraudolentemente carpito il consenso del rapporto sessuale mediante la promessa di beni materiali[3].

Si rappresenta, che i rapporti sessuali imposti con la violenza o con false promesse di denaro, costituissero gli unici casi in cui fosse punito solo l'autore del fatto, mentre nessuna sanzione era prevista per la vittima.

Quindi, si può affermare che nella legislazione dell'antica Roma si è progressivamente avviati ad una severa repressione delle condotte sessualmente abusanti che, iniziata con la *Lex Scantinuia* e continuata con la *Lex Iulia* raggiunse il suo apice nell'età di Costantino, quando la pena di morte rappresentava l'unica sanzione prevista per la violenza carnale.

La differenza tra lo stupro semplice e violenza carnale che caratterizzava il diritto romano viene riproposta nel diritto germanico, il quale, prevedeva pene severe solo nel caso di rapporti sessuali carpiti con la forza fisica o con l'inganno.

Al riguardo, si rappresenta, che a seconda delle circostanze della commissione della violenza sessuale erano previste sanzioni di diversa gravità, arrivando

[3] B. Moretti, *op. cit*., pp. 10 e 11.

addirittura alla morte del reo attraverso il seppellimento da vivo, nel caso in cui la vittima fosse stata una ragazza vergine.

Si sottolinea che la severità delle pene evidenzia come siffatte condotte fossero considerate lesive dal pubblico costume e dalla moralità collettiva.

Situazione completamente diversa, era quella del caso di stupro semplice, ovvero di rapporto sessuale consenziente con una donna che non fosse la propria legittima moglie o una prostituta: In questi casi la vendetta privata o, nelle migliori delle ipotesi, una risoluzione conciliativa attraverso il, matrimonio, prendeva il posto dell'attuazione dell'azione pubblica.

Con l'avvento di Costantino la religione cristiana acquisì sempre maggiore potere in considerazione del ruolo fondamentale che le fu attribuito nel sostituire una legge secolare sempre più debole e nel mantenere uniti, attraverso dettami derivanti da una ferrea morale, una molteplicità di popoli diversi, abbandonando così ogni velleità di indipendenza, sia sotto le dure repressioni poste in essere in caso di ribellione, sia per il timore delle fiamme eterne dell'inferno; i fondamenti del Cristianesimo unitamente con alla rigida morale religiosa preticata dalla Chiesa di Roma, ebbero una notevole incidenza sui costumi sessuali. Infatti, mentre prima della nascita del potere temporale della Chiesa le diverse civiltà avevano sempre espresso riprovazione per i numerosi comportamenti relativi alla sessualità, anche sé con diversi gradi di severità per quanto riguarda le sanzioni, la morale cristiana lì proibì tutti, dall'adulterio alla violenza sessuale., dalla contraccezione all'aborto, dall'omosessualità alla masturbazione, considerando l'unico rapporto sessuale legittimo quello dei coniugi all'interno di un matrimonio religiosamente celebrato e con fine di procreazione.

Da qui discende la considerazione che la semplice seduzione di donne diverse dalla propria moglie fossero punite severamente, e questo non solo dal punto di vista prettamente giuridico, ma anche dal punto di vista di severe "punizioni" religiose, essendo considerate dalla dottrina del Cristianesimo comportamenti che rientrano nella sfera nei "peccati mortali". Le pene in questione, si concretizzavano nell'inflizione di penitenze per un periodo di tempo variabile, la cui durata era indicata non nei codici normativi, ma in manuali per i confessori.

Molto importante, sottolineare che, non era prevista nessuna sanzione, né religiosa, né penale, nei casi di violenze sessuali consumate all'interno del matrimonio, in quanto, dal momento che l'acconsentire ai rapporti sessuali con il proprio consorte era considerato un obbligo fondamentale su cui si incentrava la procreazione dei figli legittimi[4].

2. Cenni storici riguardo la violenza sessuale nelle civiltà orientali del mondo antico

Si rappresenta che almeno fino al Medioevo, c'*èra* una visione della sessualità differente tra il mondo occidentale e quello orientale.

Infatti, nel continente asiatico, così come in quello europeo e del bacino Mediterraneo era l'uomo a ricoprire un ruolo di supremazia, ma, a differenza di quanto si verificava in Occidente, il sesso e la sessualità, erano considerati parti integrante dell'esistenza umana e contribuiva, fra l'altro, anche allo sviluppo dello spirito.

Si segnala, al riguardo, come il taoismo in Cina e il tantrismo in India attribuissero molta importanza alle discipline sessuali, andando ad influenzare, in questo modo, anche il rapporto tra uomini e donne.

Quindi, mentre la Chiesa cristiana predicava l'astinenza sessuale per indispensabile al fine di garantirsi le porte del Paradiso,di contro, la filosofia cinese sosteneva un punto di vista completamente opposto.

Con l'avvento del Confucianesimo, la situazione mutò completamente, in quanto questa dottrina aveva acquistato sempre maggiore importanza nel corso degli ultimi due secoli a.C., imponendosi con elementi di puritanesimo, fino a ora sconosciuti nella civiltà cinese. La dottrina religiosa di Confucio, si caratterizzava dalle numerose sovrastrutture, quali i riti e le cerimonie, le distinzioni di classe, l'autoritarismo da cui il Taoismo aveva sempre rifuggito.

Fino a quel momento, nonostante le diversità, le due filosofie di vita avevano sempre convissuto pacificamente nella realtà cinese: nello specifico, il Tao tracciando le linee guida della vita privata e il Confucianesimo costituendo l'ideologia prevalente nella sfera pubblica e nello Stato.

Si osserva che il Confucianesimo considerava la famiglia elemento essenziale della struttura sociale, in quanto considerata punto nodale per la creazione ed il mantenimento della stirpe: rappresenta, il legame tra presente, passato e futuro ed al suo interno l'uomo era tenuto a rispettare le generazioni passate da cui dipendevano il futuro ed il benessere della propria discendenza.

Lo spazio riservato alle donne era molto esiguo, essendo considerate inferiori all'uomo e la cui esistenza ruotava esclusivamente intorno la proprio ruolo biologico di procreatrici di figli maschi che dovevano garantire la continuazione della famiglia e il soddisfacimento dei bisogni degli antenati per il

[4] B. Moretti, *op. cit*., pagg. 114-116.

benessere delle generazioni future.

Da qui l'incoraggiamento – per garantire la nascita di figli maschi –, nonostante i fondamenti puritani su cui si basava gli insegnamenti dottrinali del Confucianesimo, alla sessualità legittimando, altresì, la poligamia, quest'ultima impensabile nelle classi contadine, costituiva la norma, se non addirittura l'obbligo, nei ceti più elevati della borghesia dove il numero delle mogli poteva andare da tre a più di trenta, a seconda delle possibilità economiche del marito.

L'uomo, aveva l'obbligo, di mantenere economicamente, ma anche emotivamente e sessualmente, le proprie mogli senza nessun favoritismo; a tale fine erano banditi i contatti fisici casuali tra marito e moglie, in quanto, avrebbe potuto suscitare desideri tali da interferire sul rigido calendario degli incontri poligami.

Non esiste traccia, sia nell'epoca del Taoismo che nei primi periodi del Confucianesimo, di norme relative alla violenza sessuale specifiche, fatta eccezione di alcune indicazioni pervenute fino ai giorni nostri al riguardo di digiuni e penitenze nel caso di comportamenti contrari al pensiero di Confucio e, quindi, gli atteggiamenti sessuali da tenersi.

Con gli avvenimenti storici che si sono susseguiti la situazione era destinata a cambiare. Infatti, i cinesi hanno incominciato a preoccuparsi dell'incolumità delle proprie donne, durante la fase di espansione dei Mongoli avvenuta alla fine del XIII secolo d. C., è tale situazione portò al diffondersi di un nuovo tipo di pudore sessuale. Ed è proprio a questo periodo storico che risalgono le *Tavole dei Meriti e dei Demeriti* che consistevano in un elenco di buone azioni e di peccati basato su valutazioni di tipo morale.

Nello specifico, tale manuale, faceva riferimento a determinati comportamenti pubblici e privati, mettendo in evidenza, nella terza parte dello stesso i comportamenti considerati sessualmente riprovevoli, tra i quali si evidenziamo tra i maggiori lo stupro, il rapporto dovuto a impulso del momento e il rapporto illecito premeditato.

I relativi demeriti che essi producevano, andavano ricercati dal punto di vista motivazionale, oltre che dalla natura oggettiva del fatto in questione, in particolar modo dalla condizione socie e dalle caratteristiche personali della vittima: la gravità della condotta dipendeva sia dall'eventuale verginità della parte lesa, sia dallo *status* sociale[5].

Da qui la considerazione che, se da un lato venivano sanzionati i comportamenti sessualmente abusanti, dall'altro, l'entità della punizione era direttamente proporzionale alla posizione sociale della vittima, ovvero se questa fosse stata una donna sposata, una fanciulla vergine, una vedova, la, moglie di un servitore, la vedova di un servitore, una monaca o, infine, una prostituta.

3. Cenni storici riguardo la violenza sessuale dal medio evo fino ai codici pre-unitari

Il periodo storico che va dal XII secolo d. C. fino al tardo XVI, è caratterizzato da notevoli mutamenti sociali, sempre nei limiti delle concezioni della Chiesa cristiani e dei suoi precetti.

Anche se continua la totale chiusura nei confronti del sesso e della sessualità, si riscontrano piccoli, ma significativi cambiamenti in merito alla figura della donna e alle considerazioni nei suoi confronti.

Si passa così da una concezione della donna oggetto di proprietà di padri o consorti, ad essere vista con visioni poetiche dell'amore cortese e alla nuova immagine che da esso deriva e che considerava la stessa come pura, virtuosa irraggiungibile.

Su questa nuova concezione della figura femminile che Tommaso D'Aquino formulò la teoria sull'universo femminile, teoria che caratterizzerà il pensiero cristiano per oltre quattrocento anni.

Secondo D'Aquino, la donna generata da una costola di Adamo, doveva necessariamente ricongiungersi con un uomo per trovare il proprio ruolo e la propria posizione all'interno del contesto sociale.

Strumento indispensabile, al fine di raggiungere questo obiettivo era l'unione che si materializzava con il matrimonio, garantendole un ruolo né di servilismo né di autorità, ma unicamente finalizzata al concepimento.

Il matrimonio aveva quindi un duplice intento: da una parte era il luogo eletto per la procreazione di figli legittimi, dall'altro, era il mezzo più idoneo per allontanare gli uomini dalle tentazioni sessuali, le cui tentazioni elencate da Tommaso D'Aquino erano numerose, e si ritrovano in ordine decrescente di importanza, la zoofilia definita come bestialità, l'omosessualità, l'inosservanza di metodi di coito consentiti, la masturbazione, l'incesto, l'adulterio e, infine, la semplice fornicazione.

Baci, toccamenti carezze non erano considerate nazioni peccaminose solo nei casi in cui non originavano la lussuria e pensieri scandalosi. Fa un certo effetto la non menzione della violenza sessuale nel novero dei comportamenti considerati immorali ed è ipotizzabile che questa non menzione dovuto alla gravità attribuita a un simile comportamento e, quindi, al fatto che fosse legislativamente sanzionato.

Molte sono state le legislazioni del periodo che

[5] B. Moretti, *op. cit*., pag. 18.

sanzionarono il reato di violenza sessuale, non diversificando le più fattispecie a seconda della qualità e dello *status* della vittima, come accaduto fino ad allora.

Cade la diversità della qualità della persona offesa; non si fa più distinzione tra vergine, donna sposata o vedova, giungendo a un parziale riconoscimento della violazione della donna in sé e non del suo valore sociale o economico; pene minori erano, comunque, sempre previste in caso di un'aggressione sessuale ai danni di una prostituta; questo perché più elevato diventa l'ideale femminile, tanto maggiore era l'accanimento contro le donne che non vi corrispondono quali, le prostitute e, dal XVI secolo, le c.d. streghe. Frequenti, erano in città, gli episodi che vedevano protagonisti gruppi di persone fare violenze di gruppo ai danni di donne di umili condizioni o, di prostitute che godevano di una scarsissima considerazione sia sociale che individuale.

Dal punto di vista legislativo, l'importanza del ceto di appartenenza e di altre caratteristiche personali permasero per molto tempo, e questo sia dal punto di vista dei comportamenti da vietare, sia nella previsione delle sanzioni da comminare.

Tali differenze si attenuarono durante il periodo della Riforma del secolo XVI e della Controriforma, che sancì un ulteriore irrigidimento della visione della donna.

La successiva crisi religiosa che caratterizzò il Cinquecento ed il Seicento, ebbe come conseguenza, delle conseguenze in ambito non solo politico, ma anche sociale e culturale, influenzarono (con le tesi di Lutero prima e Calvino dopo) i rapporti tra generi.

C'è una rivoluzione del matrimonio in base alle nuove concezioni che emergono dalle dottrine luterane e calviniane.

Il matrimonio depurato di ogni connotazione religiosa tanto da non essere considerato un sacramento, assunse particolare importanza da un punto di vista sociale, nella visione calvinista, al mantenimento della stirpe, ma sin particolare, al soddisfacimento dei bisogni sessuali dell'uomo.

Il matrimonio, di conseguenza, veniva considerato alla luce delle nuove dottrine non solo li luogo preposto al concepimento, ma soprattutto quello dove esercitare la normalità sessuale dell'individuo, tanto rendere superfluo il dovere ricorrere ad amanti o prostitute.

L'eventuale rifiuto a sottostare ai propri doveri coniugali veniva concepito come una vera e propria defezione al ruolo coniugale, tanto che il non avere rapporti sessuali poteva essere causa di scioglimento dal vincolo matrimoniale.

Stessa cosa, accadeva, sia per l'uomo che per la donna, in caso di adulterio, in quanto i riformatori protestanti mostravano un'assoluta disapprovazione per qualsiasi attività sessuale extraconiugale.

È da ricondurre a questo periodo la perdita di rilevanza la differenziazione tra un rapporto sessuale consensuale con una donna coniugata che non fosse la propria moglie, il c.d. *adulterium* e lo *stuprum* c.d. semplice, ovvero la relazione con una ragazza vergine o con una vedova.

Nel corso del XVII le due fattispecie scomparirono lentamente dagli ordinamenti principali.

Il secolo XVIII, si contraddistinse per il perdurare tra le norme penali ne morali in materia sessuale, questo almeno a livello teorico, per affievolirsi, in parte,m nel secolo successivo.

Avviene un passaggio a una nuova visione dei comportamenti sessualmente abusanti o violenti, considerati non solo come semplici comportamenti peccaminosi (peccati), quanto, piuttosto come condotte penalmente sanzionate[6].

La maggior parte delle codificazioni dell'epoca sanzionarono l'attività sessuale in due fattispecie che traevano origine nelle antiche concezioni greche e romane; l'adulterio e lo *stuprum* sia semplice che qualificato a seconda che il rapporto con una donna nubile avvenisse consensualmente oppure mediante seduzione o in presenza di particolari circostanze.

Le due figure di *stuprum* continuarono a essere previste in quasi tutti i codici pre-unitari che le menzionava entrambe: lo *stuprum semplice* costituiva la base del reato, al quale si affiancava quello *qualificato*, rappresentato da un rapporto sessuale carpito con una promessa di matrimonio o in altre circostanze particolari e quello *violento*, vera e propria matrice dell'attuale reato di violenza sessuale, che si concretizza in presenza di condotte violente o minacciose.

La scomparsa dello *stuprum semplice* – rapporto sessuale da una donna vedova o semplice – verrà completato durante il secolo XIX secolo, eccetto il Regolamento Pontificio del Codice Modenese per gli Stati Estensi e del Codice Toscano.

Alla vittima, comunque, non veniva riconosciuta nessuna forma di tutela individuale per quanto concerne l'offesa sessuale a lei perpetrata, ma la condotta *criminis* veniva considerata e punita nell'ottica di una violazione superiore e superindividuale.

Siffatta impostazione, rimase in vigore per tutto il XIX secolo e per quello successivo, tanto da ritrovarsi in quasi tutti i codici italiani preunitari e costituire il nucleo fondamentale della disciplina prevista dal codice Zanardelli prima, e del codice Rocco nel 1930, per poi arrivare alla riforma del 1966.

[6] B. Moretti, *op. cit*., pagg. 22-24.

In particolare si evidenzia:

a) *Codice Zanardelli*: in materia di violenza sessuale, il codice penale del 1889 denominato codice Zanardelli in nome del Ministro dell'epoca, venne elaborato tenendo presente le scelte sostanziale e sistematiche del Codice Toscano del 1853 e di quello Sardo-Italiano del 1859; anche dal punto prettamente nominalistico il Codice Zanardelli utilizzava i termini di "violenza sessuale" e "atti di libidine" introdotti per la prima volta nel codice Toscano. Nel Codice del 1889 veniva trattato lo *stuprum* violento denominato "violenza carnale", e collocato nel Titolo VII del Libro I dei "Delitti contro il buon costume e l'ordine della famiglia", unitamente ad altri reati. Nonostante l'abolizione dello stupro semplice, ossia del rapporto sessuale consensuale con una donna diversa dalla propria moglie, le scelte codicistiche rimanevano ancorate al peso dei vecchi retaggi culturali e morali;
b) *Codice Rocco*: il codice del 1930 denominato Codice Rocco in nome del Ministro dell'epoca, prevedeva un sistema sanzionatorio per quanto riguarda la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, racchiudendoli in uno specifico Capo dedicato ai "Delitti contro la libertà sessuale", veniva introdotta una novità rispetto al codice del 1889; tale capo, era incluso nel Titolo IX del Libro II, riservato ai "Delitti contro la morale pubblica e il buon costume", mantenendo così l'impostazione delle codificazioni precedenti dove la tutela veniva accordata al fine di proteggere un bene pubblico di carattere etico e morale;
c) *Legge 14 febbraio 1996, n. 66*[7]: la legge n. 66

[7] Interessante, dal punto di vista criminologico, quanto rappresentato da I. B. Merzagora (2001) in merito alla legge n. 66 del 1996:

...l'assunto secondo cui la violenza è il comportamento oggi più censurato è accolto anche dalla legge 15 febbraio 1996, nr. 66.

Fra i punti qualificanti della nuova legge vi è innanzitutto il "trasloco" delle norme che puniscono la violenza sessuale dai "Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume" ai "Delitti contro la persona", per sottolineare che l'attuale percezione sociale è quella che vede appunto la concreta integrità della persona e non l'astratta moralità come il bene leso da queste violenze.

Questa modifica - simbolica se vogliamo, ma non vanno trascurati gli effetti simbolici delle leggi - era chiesta da tempo e non ha sollevato obiezioni da alcuno. L'unificazione di atti di libidine e violenza carnale nell'unica fattispecie della violenza sessuale è intesa, fra l'altro, ad incidere su certi malvezzi dibattimentali in cui per decidere se si fosse in presenza di una fattispecie sanzionata dall'art. 519 c.p. ovvero dall'art. 521c.p. erano poste domande insistite, particolareggiate, importune e mortificanti, quando, addirittura, non veniva ribadito il curioso stereotipo secondo cui la donna violentata in fondo "se l'era voluta lei", perché era uscita la sera, perché aveva un "abbigliamento provocante", perché era di condotta immodesta, e via dicendo, sicchè il processo si finiva per farlo alla vittima...

Inoltre:

...in alcuni Paesi, risulterebbe che proprio l'atteggiamento degli inquirenti e dei difensori dell'imputato relativamente alle domande che si risolvono in una ulteriore vittimizzazione è uno dei motivi più frequentemente addotti dalle vittime per spiegare la mancata denuncia. Ci ritroveremmo concordi con quanti si sono rammaricati della mancata previsione del delitto di "molestia sessuale", che anche da un punto di vista criminologico - del fenomeno nella sua concretezza e realtà - avrebbe consentito di meglio descrivere, e di meglio discriminare fra fatti che possono essere di diversissima gravità e dunque di ben differenti sequele anche psicologiche sulla vittima. "Ci ritroveremmo": il condizionale è dovuto ad un dubbio inquietante: l'introduzione di una nuova fattispecie - quand'anche fosse effettuata - interesserebbe fatti "bagatellari" altrimenti considerati dall'art. 609 bis, ovvero andrebbe a colpire fatti ora non oggetto di interesse penale, allargando dunque la sfera del controllo? Nell'incertezza meglio forse usare un "rasoio di Occam giuridico" che potremmo far suonare così: "crimina non sunt moltiplicanda"...

In particolare:

...relativamente alla "descrizione" del fatto, è stato lamentato il persistere dei requisiti della violenza o della minaccia, laddove sarebbe parso più aderente al mutamento culturale che ha promosso la riforma preoccuparsi piuttosto del mero dissenso.

In un recentissimo lavoro, A. Ceretti e B. Moretti analizzano la possibilità di spostare l'attenzione dai tradizionali elementi della violenza e della minaccia per preoccuparsi semmai di un dissenso, magari "inequivocabile", alla luce di alcune proposte teoriche, con particolare riguardo ai casi di "acquaintance" e "date rape", cioè di violenze sessuali fra persone legate da vincoli di conoscenza o, addirittura, da relazioni più strette... Se, infatti, possono non sussistere problemi nel valutare come violenta, e dunque criminosa, l'aggressione di un estraneo, nel caso di persone legate da pregressi vincoli, le dinamiche interpersonali e la consuetudine alla frequentazione possono lasciare un maggiore margine di ambiguità al concetto di consenso e dunque a quello di dissenso (si pensi in particolare alla violenza fra coniugi, ma non solo).

Ed ancora, l'attenzione alla mancanza di consenso della vittima potrebbe obbligare ad un'indagine sul comportamento della vittima e sui suoi atteggiamenti, ricadendo in quella "seconda vittimizzazione" del processo a cui la riforma del'96 ha inteso porre rimedio....

In conclusione, risulta interessante:

...esaminare le soluzioni avanzate da altri Autori; per esempio: "nel tentativo di costruire nuovi modelli punitivi anche per condotte non accompagnate da violenza o minaccia", Pineau propo-

del 1996 c.d. "Norme sulla violenza sessuale" che costituisce uno strumento giuridico di grande importanza, in quanto ha incluso i reati sessuali sotto il Titolo XII "Dei delitti contro la persona". La volontà del legislatore è stata quella di voler imprimere una svolta rispetto al passato e giungere ad una rottura con i valori arcaici che da sempre avevano esercitato dei condizionamenti nella trattazione dei reati sessuali, riuscendo con questa legge a porre in essere una condanna verso gli atti sessuali compiuti con violenza.

Tale inserimento del delitto in questione tra i reati contro la persona è sembrato doveroso sia per una maggiore aderenza legislativa al sentire comune, sia per soddisfare le indicazioni comunitarie in materia, formulate già nel decennio precedente.

4. L'autore della violenza sessuale

L'individuazione di un particolare fattore che possa essere considerato predominate nell'eziologia del singolo comportamento deviante è sempre stato oggetto di interesse.

Osserva Moretti (2005) che *...alla ricerca di una causa unifattoriale determinante per la messa in atto di un reato sessuale si è da tempo affiancata l'individuazione di caratteristiche peculiari del singolo autore in grado di rendere comprensibile il suo agito sessualmente deviante...*[8].

Moltissimi studi hanno cercato di dare una spiegazione scientifica a tale comportamento socialmente rilevante e di conseguenza, di individuare, le caratteristiche tipiche dei devianti sessuali.

La Moretti prosegue rappresentando che *...nei secoli il tentativo di fornire una spiegazione che evidenziasse una componente patologica nelle condotte sessualmente abusanti, al fine di classificare i suoi autori come soggetti "malati" e, quindi, non solo di ipotizzare possibili trattamenti medici o psicologici tali da fare evolvere positivamente la patologia in questione, ma anche di fornire risposte in parte rassicuranti alla collettività. L'evidenziazione di una componente patologica negli autori di reati sessuali avrebbe infatti, come conseguenza l'esclusione dall'analisi di altri fattori rilevanti nell'eziologia del reato quali, per esempio., elementi culturali, politici e sociali ...*[9].

Risulta, quindi, improbabile individuare le caratteristiche generali degli autori di reati sessuali, questo in quanto risulta di estrema difficoltà elencare caratteri comuni a tutti gli episodi e fattori individuali favorenti la vittimizzazione, ne discende così la difficoltà di determinare le peculiarità nella commissione di una condotta sessualmente deviante.

Oggi, tra gli studiosi vi è un certo accorto nel considerare la multifattorialità dell'eziologia dei comportanti sessuali devianti, non potendo fare riferimento ad un'unica classe di riferimento, sia psichici che sociali, alla base di tali condotte.

Molteplici risultano i fattori che intervengono nella genesi di un comportamento deviante: individuali, sociali, ambientali e sociali eterogeni, tanto da ritenere che non sia possibile spiegare il "perché" di certe condotte quanto, piuttosto il "come" esse sono state perpetrate e il "dove", facendo ricorso sia al contesto culturale, sociale e politico sia alle caratteristiche individuali del singolo.

Da qui la conclusione che data la complessività delle condotte sessuali abusanti non si è in grado di individuare una variabile di rilevanza tale da permettere di predire la messa in atto di tali comportamenti delittuosi.

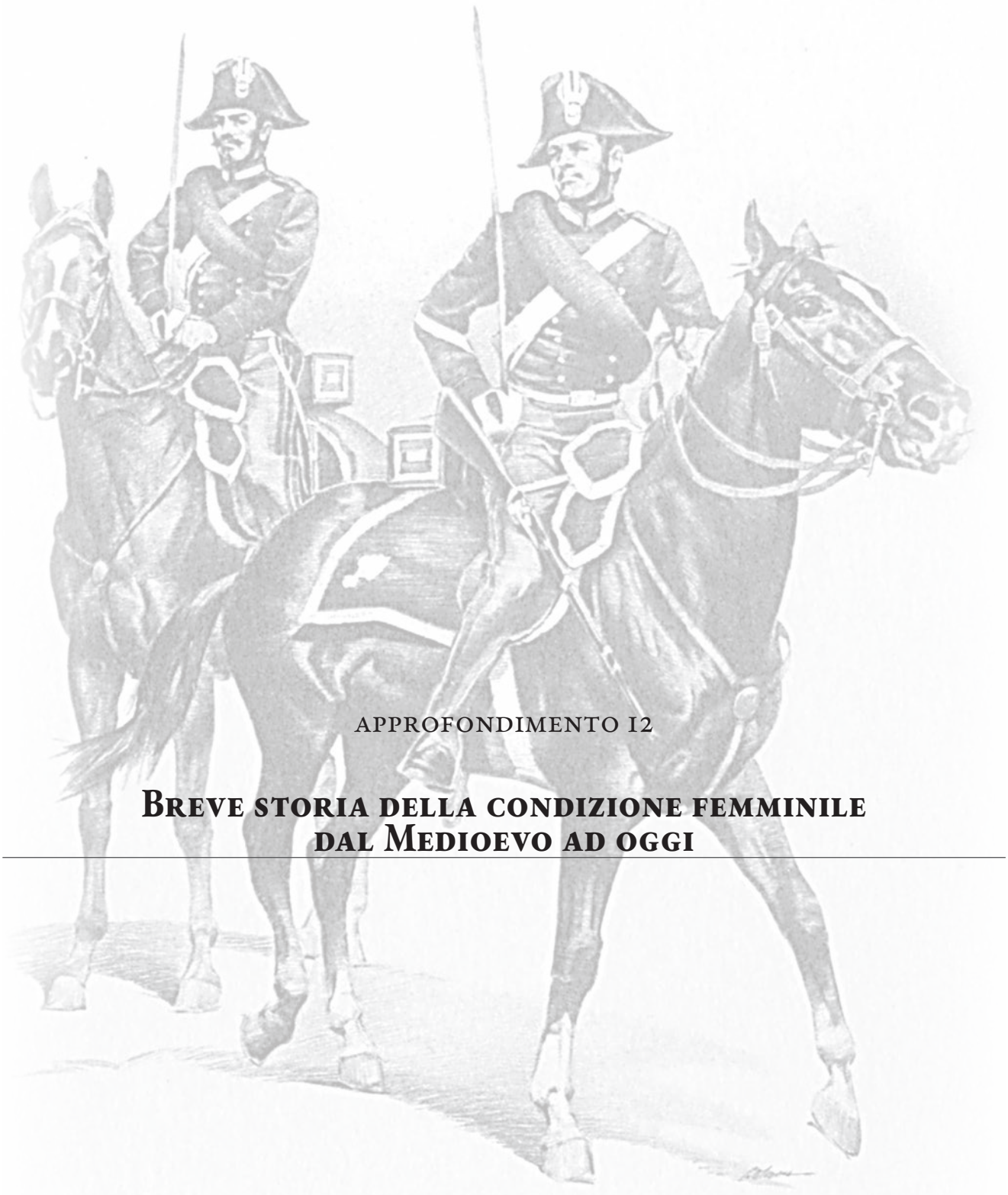
---

ne di introdurre il concetto di comunicative sexuality (sessualità comunicativa), allontanandosi così da una visione "contrattuale" del rapporto sessuale. Nelle valutazioni dell'autrice un modello di sessualità comunicativa dovrebbe combinare un'adeguata conoscenza del partner con il rispetto per la comunicazione dei reciproci punti di vista durante le diverse fasi del rapporto sessuale. Il che significa spostare l'attenzione dalla vittima, che in un modello di tipo "contrattuale" deve dimostrare di avere resistito o di essere stata minacciata dal presunto colpevole; costui dovrebbe a questo punto spiegare perché, in base alla dinamica dei fatti e alla comunicazione intercorsa, la donna avrebbe acconsentito. Il consenso assume qui un contenuto diverso da quello normalmente inteso, dovendo essere valutato nei termini di cooperazione tra i soggetti durante tutte le fasi del rapporto sessuale, e non quale assenso iniziale, unico ed irrevocabile, come un modello "contrattuale".... I. B. Merzagora, *op.cit*., pp. 276-278.

[8] B. Moretti, *op. cit*., p. 96.

[9] *Ibidem*, p. 97.





APPROFONDIMENTO 12

Breve storia della condizione femminile dal Medioevo ad oggi

Il cristianesimo, una volta istituzionalizzato nello stato romano, sembrò accantonare quella parte del messaggio di Gesù che proponeva la liberazione anche della donna, adultera, eretica, emorroissa che fosse, e della madre Maria.

La subalternità femminile, nel processo di occultazione del messaggio cristiano nel mondo latino come in quello barbarico, è stata ribadita in duplice modo, ovvero, da un lato finalizzando l'atto sessuale alla sola procreazione, ha legato la maternità non ad una libera scelta ma ad un destino ineluttabile della donna fertile: un destino di sconfitta nella misura in cui fa di una funzione generatrice di vita una condizione esistenziale necessaria e permanente; dall'altro lato, sublimando la donna come figlia, moglie, madre, l'ha chiusa ne circuito della subalternità.

Così, si è rafforzata l'immagine dell'uomo forte, volitivo, intraprendente, padrone del mondo, di contro a quella della donna sensibile, laboriosa, altruista, materna, regina della casa. Questo orientamento ha portato alla interiorizzazione del ruolo della donna in diverse Chiese.

T. Tentori[1] (1996) osserva che *...il noto monito di Paolo di Tarso "Mulieres in ecclesiis taceant" (Le donne in chiesa stiano zitte), che alcuni autori ritengono una interpolazione e che comunque va inteso come un rimprovero al chiacchierio femminile (non però dei maschi) nelle assemblee cristiane, è stato oggetto di interpretazione restrittiva dalla parte dell'uomo e a danno della donna, con l'esito di vietare alle donne di cantare in Chiesa. Il divieto è durato molti secoli....*

Ancora:

...E si può ricordare Origene che, pur non allineato dottrinalmente con le tendenze prevalenti nella Chiesa del suo tempo, ne condivideva l'inclinazione sessuofobia. Insegnando in una scuola frequentata anche da donna, egli si fece evirare per non soggiacere a tentazioni sessuali e sospetti...Dalla normalità della condizione femminile emerge, tuttavia, nell'ambito della Chiesa cattolica, una figura di donna eccezionale, elevata a santa, Caterina da Siena che, schivando i recinti di pace della vita claustrale, fece sentire la sua voce e il suo giudizio fuori, anche contro lo stesso pontefice... .

Il Rinascimento sembrò portare delle "*aperture*" al miglioramento della condizione della donna in particolare per quelle facenti parte la classe dominante; ma tale cambiamento, non affrontò il problema per una sua decisa soluzione. In proposito, è interessante quanto rappresentato da Eleonora d'Este, ovvero che, alla sua nascita, il padre cancellò i preparativi di festa, annullò i progetti di amnestia e di remissione dei debiti, perché era nata lei, una femmina, e non un maschio.

Comunque, giova far presente, che ci sono state anche delle sovrane di elevato spessore, così, non va dimenticata la legge "*salica*"[2] che in linea con l'ideologia che privilegia l'uomo nei ruoli di potere, esclude dalla corona le donne e i loro discendenti. Siffatta legge fu in uso nella monarchia sabauda e in quella francese.

Invece, a pagare il prezzo più alto della discriminazione relativa alla condizione femminile sono state le classi medie e subalterne. Lo studio, la professione, il lavoro erano progetti e investimenti per il figlio maschio, invece, per la figlia femmina l'obiettivo era quella di renderla virtuosa e di accasarla.

Oggi, la condizione della donna nella società europea o di modello euro occidentale è cambiata profondamente, anche sé, almeno per in nostro paese, nonostante il riconoscimento costituzionale della parità dei sessi e l'adeguamento legislativo graduale a tale principio, la mentalità e il costume fanno riferimento ad un modello femminile di subalternità.

Giovanni Paolo II nell'enciclica "*Laborem exercens*" che pure costituisce un documento di ampia visione dei problemi moderni dell'uomo in rapporto al lavoro, non sfugge a tale inclinazione.

L'enciclica, in questione, invoca un salario unico dato al capo famiglia per il suo lavoro e sufficiente per il bisogno della famiglia, senza la necessità di far assumere un lavoro retribuito fuori casa alla coniuge. Emerge, di conseguenza, come riflessione alla problematica che il dogma culturale che lega il guadagno e la condizione economica della famiglia alla figura maschile e i compiti casalinghi alla figura femminile.

Da qui, un riferimento storico di estrema importanza, ovvero quello relativo alla rivendicazione del diritto della donna ad accedere a tutte le professioni e a tutti gli impieghi pubblici risale alla rivoluzione francese.

E.G. Sledziewski (2007)[3] osserva che:

...bisognerà quindi considerare la Rivoluzione francese come una trasformazione decisiva

[1] T. Tentori, *Il rischio della certezza*, Roma, Edizioni Studium, 1996, pag. 333.

[2] Legge salica:

[3] E.G. Sledziewski, *Rivoluzione e rapporto fra i sessi. La svolta francese*, in G. Duby, M. Pierrot, *Storia delle donne*, (a cura di) G. Fraisse, M. Pierrot, Roma-Bari, Laterza, 2007, pag. 34.

nella storia delle donne. In primo luogo, naturalmente, perché tale è stata nella storia degli uomini.
...questa trasformazione ha fornito l'occasione per una revisione senza precedenti dei rapporti tra i sessi. La condizione femminile non è mutata semplicemente perché in quel momento tutto mutava e la tempesta rivoluzionaria investiva e sconvolgeva ogni cosa. Più in profondità, la condizione della donna è mutata perché la Rivoluzione ha posto il problema delle donne e ne ha fatto un punto nodale del proprio interrogarsi politico sulla società....

In particolare:

...questo è l'elemento realmente nuovo. Tutti coloro che agiscono nella Rivoluzione, o la combattono, o ne sono spettatori, in Francia come all'estero, non possono concepire la nazione rivoluzionaria, e né l'atto rivoluzionario stesso, senza che vi sia definito il ruolo delle donne.
La Rivoluzione francese rappresenta il momento storico in cui la civiltà occidentale ha scoperto che le donne possono avere un posto nella struttura dello Stato....

Uno dei punti fondamentali, che contraddistinguono la Rivoluzione francese, è quello di aver fatto capire alle donne che non erano delle bambine. Infatti, il movimento rivoluzionario, ha riconosciuto alle stesse una personalità giuridica che veniva di fatto negata dall'*Arcien Règime*, diventando così, esseri umani a pieno titolo, con la conseguenza, del godimento dei propri diritti e del loro effettivo esercizio.

Al riguardo, giova far presente, che nella Dichiarazione del 1789 si riconosce ad ogni individuo il diritto insopprimibile alla libertà, alla proprietà, alla sicurezza, alla resistenza all'oppressione. Conseguenza di tale enunciato, è che, ogni donna, così come ogni uomo, è libera delle proprie opinioni e scelte, garantita nell'integrità della persona e dei beni[4].

La Costituzione del settembre 1791 sancisce per uomini e donne l'accesso alla maggiore età, in particolare alla donna viene riconosciuto sufficiente raziocinio e indipendenza perché sia ammessa a testimoniare in atti dello stato civile e contrarre liberamente obbligazioni (1792).

A seguito delle leggi del settembre 1792 sullo stato civile e sul divorzio, viene introdotto un principio di eguaglianza fra i coniugi e stabilito fra i due sessi una rigorosa simmetria e, questo, si riscontra sia nella procedura civile che nell'enunciato dei diritti.

Nello specifico, la Sledziewski (2007) sottolinea che:

...con l'avvento della donna soggetto civile prodottosi in quel momento, una effettiva trasformazione della condizione delle donne francesi. Queste acquisiscono in massa una autentica statura di cittadine, cioè individui liberi e razionali, in grado di gestire se stesse. La conquista delle libertà civili non comporta, certo, quella dei diritti civici, ma ne costituisce la chiave, e ne rende ancor più inaccettabili l'assenza...[5].

Al riguardo, è importante altresì evidenziare:

...Si può quindi affermare che queste donne divenute cittadine, membri maggiorenni della società civile e dello stato di diritto, sono logicamente indotte a pensare che anche esse hanno un posto nello Stato, nella società politica....

Questa situazione, creata dagli effetti dalla Rivoluzione francese, ha indotto gli antifemministi del secolo successivo, ha sostenere che la Rivoluzione ha destabilizzato il matrimonio e l'ordine domestico, aprendo nel contempo, le rivendicazioni politiche delle donne, in quanto, partendo dall'assunto che la donna essendo in grado di scegliersi un marito e di divorziare, può in futuro, scegliersi gli organi di governo[6].

Giova far presente, altresì, che con la Rivoluzione ha inizio l'era della politicizzazione globale, in quanto nella primavera del 1789, il popolo si incomincia ad interessarsi agli affari di governo.

Da qui la problematica, ovvero l'integrazione delle cittadine nel corpo politico equivale a dar loro potere decisionale, fare di loro dei soggetti attivi della Rivoluzione, alla pari degli uomini stessi: ipotesi insopportabile per molti in quell'epoca. In compenso, l'idea che gli uomini facciano delle leggi civili che giovino all'emancipazione della donna è più rassicurante, perché essa rimane allora in una posizione di oggetto: oggetto di una legislazione progressista, ma pur sempre oggetto.

Questo è l'atteggiamento della maggior parte dei rivoluzionari, giacobini compresi, i quali, eccetto alcune eccezioni, si mantengono favorevoli in bloc-

[4] E.G. Sledziewski, *op. cit.*, pag. 37.

[5] *Ibidem*, pag. 38.

[6] *Ibidem*, pag. 40.

co a un sconfinamento della donna nella sola vita domestica[7].

Per ottenere il diritto al voto le donne hanno dovuto sostenere dure e lunghe lotte. Infatti, in Inghilterra il loro movimento – suffraggette dicevano gli uomini con tono di sufficienza e di discredito – iniziò nel 1865; nel 1869 il voto fu ottenuto per i consigli comunali;per le contee nel 1880 e per le elezioni politiche nel 1919 limitatamente per alcune categorie. Ma già era stato concesso in Filanda nel 1906, in Norvegia nel 1907-09, in Danimarca nel 1915, nell'URSS nel 1917.

Nel nostro paese l'esercizio del diritto al voto è stato introdotto nel 1946[8].

Altra lotta posta in essere dl movimento femminile nell'Ottocento è quella per la parità nel campo dell'istruzione, di cui fu antesignana, in Inghilterra, la *National Union for Improving the Educations of Women of All Class* (1871).

In Italia il movimento di emancipazione femminile[9] comincia quando dopo aver raggiunto l'unità

[7] E. G. Sledziewski, *op. cit.*, pag. 41.

[8] Voto alle donne: per la prima volta nel 1946 le donne esercitarono il diritto di voto alle elezioni amministrative contribuendo poi col Referendum tra Repubblica e Monarchia, il 2 giugno 1946, a far nascere la Repubblica e ad eleggere l'Assemblea Costituente che scrisse la carta con i principi, i diritti ed i doveri che devono regolare la nostra vita civile e sociale. Per completezza si rappresenta che 21 furono elette nel primo organismo rappresentativo della nascente Repubblica, mentre 4 furono designate tra i membri incaricati di redigere il progetto relativo alla redazione della Carta Costituzionale.

Due eventi che segnarono fortemente la crescita democratica del nostro Paese, creando le premesse per ulteriori traguardi di equità e parità.

[9] Movimento di emancipazione femminile: in Italia il movimento di emancipazione delle donne risentì del ritardo generale che nell'Ottocento la situazione complessiva della Penisola presentava, a confronto con altri Paesi europei più sviluppati. Si avvertiva il peso predominante della chiesa Cattolica il cui dettato, assegnando alla donna un ruolo subalterno rispetto a quello maschile, emergeva anche nelle parole dell'Enciclica Rerum Novarum (1891 di Leone XXIII): in essa si osservava che ... *certe specie di lavoro non si confanno alle donne, fatte da natura per i lavoro domestici, i quali grandemente proteggono l'onestà del debole sesso, e che l'uomo è a capo della donna, sì come Cristo è a capo della Chiesa,* e ancora *le mogli debbono essere soggette ai loro mariti in ogni cosa.*

Nonostante la dominante cultura antifemminista, il movimento delle donne aveva tuttavia compiuto i suoi primi passi anche in Italia e nel 1881 era nata la Lega promotrice degli interessi femminili fondata da Anna Maria Mozzoni, per la quale l'emancipazione delle donne era una grande questione sociale che avrebbe dovuto rivoluzionare la stessa istituzione familiare ed i rapporti fra i sessi. Su questo punto era differente l'impostazione del Partito Socialista, fondato nel 1892, in cui le donne avevano una significativa rappresentanza ma che tendeva a ricondurre la battaglia femminista al generale contesto delle lotte economiche. Se quindi il socialismo italiano (e non solo quello), guardava con una certa diffidenza al femminismo, mentre sollecitava l'adesione delle donne agli ideali di fratellanza, giustizia ed emancipazione del proletariato, continuava a restar fermo all'ideale femminile dell'angelo del focolare e della missione materna. Grazie però ad una dirigente socialista come Anna Kuliscioff la questione femminile guadagnò attenzione nel partito, che infine sostenne la lotta per il diritto di voto. Ma questa richiesta, che dal 1871 fu sottoposta alla votazione del Parlamento Italiano per ben venti volte, non raccolse adesioni sufficienti se non dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e il crollo del Regime di Mussolini.

Altro aspetto da considerare è il trattamento riservato alle donne durante la Dittatura Fascista Italiana; il Fascismo infatti, d'accordo con la Chiesa difendeva ed esaltava la funzione del matrimonio e della famiglia come garanzia di stabilità e come base per lo sviluppo demografico, cercando di incoraggiarlo con ogni mezzo: aumento degli assegno assegni familiari e concessioni di esenzioni fiscali ai lavoratori provenienti da famiglie numerose, creazione dell'organizzazione Nazionale Maternità ed Infanzia, assunzioni a favore dei padri di famiglia, istituzione di premi per le coppie più prolifere e nel 1927 imposizione di una tassa sui celibi.

Per quanto concerne le donne, il regime ostacolava il loro lavoro anche se con scarso successo, e generalmente si opposero al processo di emancipazione femminile. Tuttavia, anche le donne di quell'epoca avevano le proprie strutture organizzative: fasci femminili, piccole Italiane e Giovani Italiane (dipendenti dell'organizzazione Nazionale Balilla) e, la più importante, quelle delle Massaie Rurali. Si trattava, nello specifico, di organismi poco vitali, la cui funzione principale era quella di valorizzare le virtù domestiche della donna, riportandola a ruolo di mare prolifica, sposa fedele e " reggitrice della vita domestica", immagini tradizionali diffuse attraverso la stampa, la letteratura fascista ed i testi scolastici. Con lo scoppio della Seconda Guerra mondiale il regime fascista dovette rapidamente rimangiarsi vent'anni di retorica maschilista e convincere le donne della necessità di prendere i posti dei mariti, dei fratelli e dei padri partiti per il fronte. In questa situazione, la donna tornò, così, nell'emergenza del conflitto a ricoprire una molteplicità di ruoli pubblici, ed in quest'ottica sarà soprattutto la lotta di cambiamento nella lotta tra i due sessi. Peraltro la collaborazione e la solidarietà tra uomini e donne, esperienza diffusa e significativa del periodo residenziale, decreterà infatti la codificazione di valori e idealità destinate a giocare un ruolo di primo piano negli anni del riassetto politi ed istituzionale del Paese.

La Carta Costituzionale italiana riaffermò con forza il principio di uguaglianza giuridica come enunciato nel disposto art. 3

nazionale nel 1861[10], lo stato unitario inizia la sua trasformazione economica, politico e sociale.

L'industria del nord sollecita l'ingresso delle donne (e di minori) nelle fabbriche, per coprire i posti di lavoro più umili a salari più bassi di quelli degli uomini. Il reclutamento delle donne serviva, inoltre, a contenere le spese degli operai, ricattati sul piano della concorrenza femminile a minor costo.

Sottolinea Tentori (1996):

> *...l'esodo dalla casa non è liberatorio per la donna: da un lavoro casalingo stressante e non valutato peculiarmente, ma gratifica dagli affetti entro uno scenario domestico consueto, passa all'estraneazione di rapporti burocratizzati, di un lavoro meccanico, parcellizzato, passa allo sfruttamento esterno della propria subalternità, sommando così, di conseguenza, oltre le fatica della casa quelle del lavoro...*[11].

Le donne sono assunte dapprima nell'industria tessile, per poi passare a quella del tabacco e del settore dell'abbigliamento. In Sicilia entrano donne anche nelle miniere di zolfo, mentre le industrie meccaniche lasciano spazio alle donne solo per la pulizia dei locali, mentre nelle campagne si sviluppa il bracciantato femminile per alcune lavorazioni speciali.

L'emancipazione della donna della piccola borghesia si realizza nell'insegnamento limitato all'ambito dell'istruzione primaria. La legge Casati del 1859, prevedeva oltre la gratuità e l'obbligatorietà dell'istruzione elementare, l'istituzione di un pari numero di classi maschile e di classi femminili per ogni comune, con la clausola, peraltro, che l'aggiunta delle classi femminili fosse subordinata alle disponibilità finanziaria dei Comuni stessi cui competeva la spesa per tutto il settore.

La legge Casati rendeva necessario creare insegnati donne da destinare alle classi femminili, non affidabili a uomini.

Per la formazione di tali insegnanti vennero istituite scuole cosiddette "*normali*", diventate poi "*magistrali*".

L'istruzione dei gradi superiori è il campo che apre alle donne più possibilità di emancipazione. L'università ne è l'ultima tappa. Questo ambiente è strettamente privilegio dei maschi, e le donne trovano difficoltà ad inserirsi, addirittura, sono per loro precluse delle facoltà che aprono l'accesso a professioni destinate agli uomini.

Il 17 luglio 1919, entra in vigore, la prima legge a tutela dei diritti delle donne nel campo del lavoro:

> *...le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini, ad esercitate tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengano alla difesa militare dello Stato....*

Le donne così escluse dalle più alte cariche nell'amministrazione dello Stato, da qualunque impiego nella magistratura e nell'ordine giudiziario.

Nel 1938 una legge fascista chiudeva il cerchio della legge del 1919, precludendo alle donne la carriera direttiva statale e consentendo loro solo l'insegnamento (con esclusione della filosofia e della storia). Siffatta legge, venne poi abrogata alla fine del secondo conflitto mondiale.

Tra il 1955 e il 1961 – periodo caratterizzato dal boom economico – le donne raggiungono il 27% dell'occupazione nazionale. Nel gennaio 1963 arrivano al 30%, per poi subire una flessione nella metà del 1963 inizi del 1964; questo a conferma che il

Cost. nel quale si afferma che tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, precisando, altresì, che la famiglia si fonda sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,i quali hanno pari dignità e gli stessi diritti e doveri, primo fra tutti quello di mantenere, istruire ed educare i figli.
Giova far presente, che elemento essenziale perché fossero attuati siffatti principi, richiedeva una riforma radicale del codice civile, entrato in vigore nel 1942, durante il Regime Fascista che lo aveva improntato al principio della supremazia del capo famiglia (padre e marito) al quale soltanto si riconosceva la podestà sui figli. Tale riforma di queste norme giuridiche non fu un compito affatto facile e si dovette aspettare il 1975 perché, con l'emancipazione del nuovo diritto di famiglia la figura del capo famiglia venisse eliminata e fosse attuato il principio costituzionale dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Negli stessi anni inoltre una forte ripresa del movimento femminista ed una accresciuta sensibilità della società italiana al tema delle libertà civili produssero altre significative riforme nel campo dei diritti delle donne. A riguardo si segnalano la tutela delle lavoratrici-madri (1971), il Referendum che confermò la legge istitutiva del divorzio (1974), l'istituzione dei consultori familiari (1975) la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (1977) e la legge sull'interruzione di gravidanza (1978).

[10] Unità d'Italia: Il regno d'Italia fu proclamato con una legge votata dal primo Parlamento italiano (eletto secondo la legge elettorale vigente in Piemonte e quindi su base rigorosamente censitoria), riunitosi a Torino il 14 marzo 1861 e promulgata il 17 dello stesso mese. Nell'occasione, Vittorio Emanuele II fu eletto re d'Italia per "*grazia di Dio e volontà della nazione*".

[11] T. Tentori, *op. cit.*, p. 337.

lavoro delle donne è ancora considerato precario e accessorio.

La perdita del lavoro genera proteste e lotte delle lavoratrici.

Un'incisiva azione ha avuto il movimento delle donne dopo il 1968, quando ha realisticamente riconosciuto e sostenuto l'essenzialità strategica del rapporto tra privato e pubblico ai fini della trasformazione degli orientamenti maschilisti nella società occidentale.

Dal 1948 ad oggi due fondamentali leggi, in attuazione degli artt. 3,29,37 della Costituzione, definiscono su piani diversi, la parità dei sessi: il nuovo diritto di famiglia (legge n.151 del 29.05.1973) e le disposizioni in materia di lavoro (legge n. 903 del 9.12.1977).

In particolare, la prima legge sancisce la completa parità dei diritti e dei doveri verso il nucleo familiare costituito. Tra l'altro è abolita la figura del capofamiglia, centrale nel vecchio schema, mentre la potestà nei riguardi dei figli minori non è più "patria" ma genitoriale. La seconda legge, pone il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sia per quanto riguarda l'accesso al lavoro, qualunque settore o ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, sia per quanto riguarda le attribuzioni delle qualifiche, delle mansioni e la progressione di carriera.

Famiglia e lavoro sono i punti nodali su cui si incentra la questione relativa alla parità tra uomo e donna.



APPROFONDIMENTO 13

La donna nel mondo islamico

Lo studioso musulmano Fazlur Rahman, rappresenta che ...*Il Corano ha straordinariamente migliorato lo status di donna sotto vari aspetti ma quello che è fondamentale è la concezione della donna in quanto persona pienamente riconosciuta (fully fledged)*....

Il teologo Hans Kung (2007)[1] sottolinea che...*il ruolo della donna nell'islam, come nel cristianesimo tradizionale, è di norma quello di moglie, casalinga, madre ed educatrice dei bambini. L'islam dà grandissimo valore al matrimonio e alla famiglia allargata è la cellula della società*....

Tentori (1996) rappresenta che elemento comune nelle società islamiche è, per quanto riguarda la famiglia. Considerate il matrimonio un modo di perfezionarsi di fronte ad Allah. Un detto comune è "sposatevi e moltiplicatevi". Maometto stesso una volta così rispose alla domanda su chi fosse il migliore degli uomini:...*l migliore degli uomini è un buon marito.* Eminenti capi religiosi specificano che tale è colui che ha più mogli[2]. Da questi accenni si nota che al centro di ogni valutazione è l'uomo non la donna. Addirittura ...*un seguace di Maometto, Umàmah C. Zaid, riferiva di aver udito il Profeta esclamare che non lasciava dietro di sé agli uomini calamità maggiore delle donne. E un altro testimone, Abù Sacìd al Khudrì, ricordava averlo udito dire che "la prima ribellione dei figli di Israele fu per colpa delle donne". A conferma di ciò, Maometto, nella notte in cui vide l'inferno, notò che era popolato più da femmine che da maschi*...[3].

Giova far presente, che la donna nella considerazione della religione islamica è tra le cose che addolciscono la vita, tanto che l'uomo può avere fino a quattro mogli libere. Il Profeta superò questo limite, lasciando alla sua morte nove vedove. Oltre alle quattro mogli - numero questo non obbligatorio - l'uomo può (o poteva avere) avere un numero illimitato di concubine schiave; i figli di queste unioni hanno gli stessi diritti di quelli nati da matrimoni legittimi. Poiché ogni moglie ha diritto per contratto ad essere mantenuta dal marito, la poligamia è un privilegio per i ricchi.

Inoltre, oltre al matrimonio e al concubinato esiste – o esisteva – nel mondo musulmano il *mut'a*, relazione temporanea a scopo di piacere, per la quale la donna riceve un compenso in denaro. Gli eventuali figli sono considerati legittimi. La *mut'à* e oggi illegale per i musulmani sanniti, ma è ancora praticata per i musulmani sciiti.

Un musulmano può sposare, oltre alle donne della stessa religione, anche quelle del Libro (israelite o cristiane); una donna invece, non ha, altra possibilità che quella di sposare un musulmano.

La nascita di un figlio è attesa con ansia dalla donna e dall'uomo, che da quel momento sono *Abu* (padre di...) e *Umm* (madre di...). I figli maschi vengono circoncisi per lo più fra tre e i sette anni e comunque prima dell'età adulta. La circoncisione maschile è eseguita in genere, specie nell'oriente islamico, da feste. Cerimonie che non accompagnano le corrispondenti pratiche femminili, se non qualche volta nell'intimità dell'harem. Alle donne, in alcune comunità, è praticata l'infibulazione[4].

Anche per quanto riguarda l'abbigliamento, si denota una condizione subalterna della donna, che rimane nascosta agli sguardi estranei dal velo che avvolge il corpo e copre il volto, lasciando solo la fessura per gli occhi. L'uso di questo indumento oggi, non riveste l'importanza di un tempo. Maometto lo prescrisse sembra per proteggere le donne dalle aggressioni, da insulti e da tentazioni. Al fondo di questa cautela c'è il diritto dell'uomo, o della famiglia, al possesso esclusivo e privato della donna, ridotta ad oggetto. Maometto affermava che ...*maledetto è colui che guarda una donna. Allah maledirà anche colei che è stata guardata*...[5].

H. Kung continua nella sua analisi, evidenziando che islam non impone a coloro che ricoprono una carica religiosa quella della legge del celibato che, invece, nel clero cattolico, è stato uno tra i motivi del disprezzo riservato alla donna. Nella cristianità romano-cattolica Maria, Vergine e Madre, funge, nella sue veste estremamente idealizzata, da figura compensatrice per il clero celibe, dato che in lei è possibile sperimentare in modo sperimentale una forma di intimità, amabilità, femminilità e maternità; nell'islam sciita, invece, siffatto ruolo è invece attribuito a Fàtima, l'ascetica e laboriosa figlia del Profeta, interamente dedita alla famiglia, che assurge a modello esemplare sia contro il consumismo occidentale sia contro la diffusa schiavizzazione della donna per mano del padre prima, e del marito poi.

Fàtima, rappresenta anche il simbolo di libertà, uguaglianza e integrità morale.

Eppure la condizione della donna nell'islam non è affatto soddisfacente, e suscita sdegno di molte donne di oggi.

Secondo la dottrina ufficiale sannita la donna non deve compiere la preghiera nella moschea insieme agli uomini. Le limitazioni, riguardano, inoltre, anche la sfera politica, l'esercizio delle cariche pubbliche e i

1 H. Kung, *Islam*, Malsano, Bur, 2007.

2 T. Tentori, *op. cit*., p. 307.

3 *Ibidem*, p. 307.

4 T. Tentori, *op. cit*., p. 308.

5 *Ibidem*, p. 307

procedimenti processuali, nonché nel diritto matrimoniale e minorile e nell'attività lavorativa. Si sottolinea, che al di fuori dell'ambito domestico i contatti tra uomini e donne non sono ammessi perché la vita pubblica è una prerogativa maschile.

Il confinare la donna nell'ambiente domestico, produce, degli effetti socialmente negativi. Infatti, in una recente indagine, uno dei motivi di principale scarsa competitività degli stati islamici, dal Marocco fino all'Iran, è la carenza di occupazione femminile (fra i 15 stati del mondo con le più basse quote di occupazione femminile si trovano ben 13 stati islamici).

Comunque, si deve precisare, che sarebbe un errore considerare la religione islamica, l'unica causa di una così bassa occupazione femminile. Infatti, anche nei paesi arabi con un governo laico come la Siria e l'Iraq le donne le donne lavoratrici sono un'eccezione.

Sotto l'influenza del movimento femminista europeo e americano, anche nell'islam si è avviata un'indagine tesa a stabilire quali aspetti del ruolo femminile siano da attribuire all'islam originario e quali invece siano semplicemente il frutto di usanze culturali che si possono ritrovare, più o meno simili, anche in altre civiltà antiche di quell'area.

Alcune donne vedono oggi il Corano come il principale argomento a favore del miglioramento della loro condizione. Molto interessanti, al riguardo, risultano essere le loro conclusioni.

La professoressa pakistana Riffat Hassan dell'Università di Louisville/Kentucky, esaminando con particolare attenzione la condizione femminile nel Corano ha evidenziato: sono stati gli scritti dell'*hadìt* e i giuristi patriarcali (P II-P III) a trascurare volutamente le dichiarazioni del Corano sull'uguaglianza tra uomo e donna, richiamando invece l'attenzione su alcuni versetti che giustificano la superiorità dell'uomo. Tra questi il famoso, versetto XXXIV della sura 4:...*Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni essere sugli altri e perché essi donano dei loro beni per mantenerle; le donne buone sono dunque devote a Dio e sollecite della propria castità, così come Dio è stato sollecito di loro; quanto a quelle di cui temete degli atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battetele...*[6].

Per Riffat Hassan, in questo versetto, l'uomo non viene visto nella veste di dominatore delle donne ma come loro protettore. E l'etimo *daraba* non ha solo il significato di battere.

Purtroppo però i termini che indicavano i tre stadi dell'addomesticamento di una ribelle - ammonimento, abbandono del talamo, percosse - vennero in pratica, intesi nel loro senso comune, tanto che alcuni musulmani li usarono per giustificare atti di violenza contro la propria moglie. Il diritto penale islamico si fonda ancor oggi in larga parte sulle indicazioni del Corano e dispone, infatti, che la donna adultera venga picchiata o lapidata a morte.

L'islamista Johann Cristoph Burgel dell'Università di Berna, ha sottolineato, da un raffronto con fonti arabe e persiane, che la donna araba, prima dell'avvento dell'islam, godeva di una condizione di maggiore libertà e che solo successivamente le furono imposte, a causa del Corano, numerose limitazioni.

Comunque, numerose, sono le limitazioni della donna tramite la sharia, fondata sul Corano e sulla sunna: il dovere di assoluta obbedienza della donna verso l'uomo; il diritto dell'uomo di sposare fino a quattro donne e, in aggiunta, di comprare un numero illimitato di concubine al mercato degli schiavi; il diritto dell'uomo di ripudiare in qualsiasi momento sua moglie, anche senza dover addurre valide giustificazioni; infine, il suo diritto di ucciderla se colta in flagrante tradimento.

Inoltre, alle donne viene tuttora riservato un trattamento penalizzante in caso di Divisioni ereditarie (la parte d'eredità spettante alla donna corrisponde alla metà della parte spettante all'uomo) e nei procedimenti giudiziari: le donne possono comparire come testimoni solo nei processi civili, e non nei casi criminali più importanti; tuttavia la testimonianza è valida solo se confermata da due donne e un uomo e vi si ricorre proprio se non sono disponibili due maschi.

Non è neppure pensabile che una donna possa esercitare una carica pubblica che comporti una forma di autorità sugli uomini. Tanto più significativa appare dunque l'attribuzione alle donne, in diversi stati islamici, di incarichi importanti.

È fuori dubbio, che in molte società musulmane, nonostante il riconoscimento della fondamentale uguaglianza tra uomini e donne davanti a Dio, come afferma il Corano, non considerano in realtà la donna come pari all'uomo, anche al di fuori della sfera matrimoniale: l'uomo gode generalmente di una posizione giuridica privilegiata che ha conseguenze negative a livello sociale.

La sociologa marocchina Fatima Mernissi evidenzia che...*Una caratteristica importante della sessualità musulmana è la sua territorialità, che riflette una determinata divisione del lavoro e una concezione specifica della società e del potere. La territorialità della sessualità musulmana determina lo status, i doveri e il modello autoritario. Costretta fisicamente dentro gli angusti confini della sua cassa, la donna veniva mantenuta materialmente dall'uomo che la possedeva come ricompensa per la sua obbedienza assoluta e per*

[6] H. Kung, *op. cit.,* p. 672.

le sue funzioni sessuali e riproduttive. L'intero sistema era così perfettamente organizzato che la summa islamica corrispondeva davvero a una società di cittadini che, insieme a molte altre cose, possedevano anche la metà femminile della popolazione. Gli uomini musulmani hanno sempre avuto maggiori diritti e privilegi rispetto alle donne musulmane, incluso persino il diritto di uccidere le proprie mogli. L'uomo costringeva la donna ad un'esistenza ristretta sia in senso fisico sia spirituale...[7].

Mernissi ha analizzato in modo costruttivo e approfondito sia gli *hadìt* sia i versetti coranici ritenuti misogini e ha potuto così invece evidenziare l'atteggiamento benevole dello stesso Profeta nei confronti della donna.

Comunque, è importante sottolineare che in tutti gli Stati arabi la legge sancisce l'inferiorità della donna. L'islam viene invocato per giustificare le restrizioni apportate ai diritti delle donne, sebbene, tuttavia esistono differenze notevoli, a seconda che i testi religiosi che i testi religiosi siano interpretati in maniera liberare o conservatore.

In molti casi, l'alibi religioso è invocato per legittimare comportamenti ancora più conservatrici del Corano.

In questo contesto, rientra la figura del tutore matrimoniale il c.d. *wali*, che sussiste in parecchi paesi, senza il quale la donna non può sposarsi.

Nel Corano non c'è traccia di questa situazione, peculiare a certe forme di diritto positivo nate in aree musulmane[8] mentre non lo si ritrova nelle scuole giuridiche, come nell'area *hanefita*. Quindi, il continuo ricorso alla *shari 'a*, concetto dai contorni vaghi che si presta a ogni sorta di manipolazione, ha dunque buon gioco nel giustificare la conservazione dei costumi.

La vita degli arabi viene modellata, più o meno profondamente, da consuetudini giuridiche in tutto e per tutto umane e mutevoli nel tempo.

Di fatto, questa varietà di forme del diritto positivo dimostra come il richiamare al Corano protegga realtà giuridiche diverse da paese a paese.

È importante ricordare, che la natura più o meno religiosa degli Stati si può valutare a seconda della maggiore o minore confessionabilità delle leggi. Ad esempio, in Libano, in Marocco, in Iraq o in Egitto, ogni confessione ha un proprio diritto di famiglia e non esiste una legge civile che si applichi alla totalità dei cittadini. Invece, la Tunisia, la legge è uguale per tutti, qualunque sia la confessione religiosa. Non c'è paese arabo che non condivida il divieto, per una musulmana, di maritarsi con un non musulmano, mentre l'uomo è libero di sposare una donna di diversa confessione.

Ad esempio di diversa interpretazione cui è soggetta una norma che pure viene considerata derivare da un unico testo sacro è fornito dalle riserve espresse dagli Stati arabi alla Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw).

In proposito, tutti gli Stati arabi hanno ormai ratificato la Cedaw, alcuni come la Tunisia, poco dopo la sua adozione, altri, invece, come ad esempio l'Algeria un anno dopo la Conferenza internazionale di Pechino del 1995[9]. Comunque, tutti hanno accompagnato la ratifica on riserve più o meno pesanti. L'Arabia Saudita, addirittura, ha vincolato la ratifica a una riserva di carattere generale riguardante ogni eventuale divergenza fra *shari'* a e Convenzione, rendendola così, inconsistente l'accettazione formale di quest'ultima.

Anche se non hanno respinto il testo, molti paesi hanno espresso riserve di tale rilievo da snaturare il significato stesso della Cedaw.

Oltre alla monarchia saudita, hanno espresso riserve in considerazione della religione anche il Behrein, Egitto, Iraq, Kuwait, Libia, Marocco e Siria[10].

---

7 H. Kung, *op. cit.,* p. 674.

8 S. Bessis, *I diritti civili delle donne in Africa subsahariana e nel mondo arabo*: in *Il libro nero delle donne*, a cura di C. Ockrent, Milano, Cairo Editore, 2007, parte III, p. 320.

9 Nel 1995, oltre 17.000 delegati/e che rappresentavano i governi e la società civile di tutto il mondo, fra cui gruppi di donne e organizzazioni non governative (ONG), si sono riunite a Pechino, per una Conferenza mondiale sui progressi compiuti per raggiungere «gli obiettivi di eguaglianza, pace e sviluppo per tutte le donne di tutto il mondo, nell'interesse di tutta l'umanità». La Dichiarazione di Pechino, che insieme alla Piattaforma d'azione costituisce il documento finale della Quarta conferenza mondiale sulle donne, ha confermato la Dichiarazione della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna (1993) secondo cui i «diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali». La Dichiarazione di Pechino ha sottolineato che l'esercizio eguale e completo di tutti i diritti umani da parte delle donne dovrà essere una priorità per i governi e per le Nazioni Unite. Ponendo in primo piano i diritti umani delle donne, le due Conferenze mondiali hanno sottolineato l'esigenza di affrontare le violazioni dei diritti umani delle donne, ovunque si verifichino, chiunque ne sia responsabile. Ciò vuol dire prendere atto del fatto che la responsabilità degli stati in base al diritto internazionale comprende anche le violazioni commesse da individui o gruppi privati, e che gli stati hanno una responsabilità precisa di intervenire in maniera efficace per porre fine alle violazioni dei diritti umani delle donne.

10 S. Bessis, *op. cit.*, pp. 318-319.

In molti paesi, il diritto di famiglia è in contraddizione con altri testi normativi, che talora gli sono superiori. Di conseguenza, la maggior parte delle Costituzioni arabe sanciscono l'uguaglianza fra uomini e donne e prescrivono ogni discriminazione basata sul sesso. Ad eccezione di alcune monarchie del Golfo, che costituiscono i bastioni mondiali di un conservatorismo inestirpabile, dovunque le donne sono anche elettrici ed eleggibili a ogni carica elettiva salvo, in alcuni paesi, a quello di Presidente della Repubblica, che dev'essere un uomo, come ad esempio la Tunisia, che deve essere considerato il paese più avanzato nel mondo arabo in materia di legislazione della famiglia.

In numerosi paesi - dal Marocco all'Egitto passando per l'Algeria - le donne sono politicamente maggiorenni, ma ridiventano giuridicamente minorenni quando rientrano a casa.

Tali contraddizioni possono dar luogo a situazioni strane, come nel caso di una donna ministro costretta a chiedere al marito l'autorizzazione a viaggiare. Ma i paesi arabi non si limitano a questa contraddizione, poiché spesso le pratiche sociali sono più avanzate delle leggi o, viceversa, le leggi sono più avanzate delle usanze ancora fortemente radicate in seno alle società.

Come sopra rappresentato, l'Arabia Saudita deve essere considerato il paese arabo più conservatore del pianeta in materia di diritti delle donne, in quanto a quest'ultime quasi tutto è proibito. Il Corano, inteso in maniera fortemente conservatrice, deve essere considerata la Costituzione del regno.

Al riguardo, si evidenzia, che sono onnipresenti squadre del buoncostume incaricate di reprimere trasgressioni del diritto vigente, in particolare da parte delle donne, quest'ultime prive di qualsiasi diritto civile e politico, e solamente nel 2005 hanno ottenuto il diritto di possedere documenti d'identità.

Fino ad allora esistevano solo come figlie e non come mogli. Costrette a portare il velo fin dall'età di dieci anni, non hanno diritto neppure alla patente di guida. La donna saudita viene considerata una minorenne segnata da una incapacità permanente, nonostante i progressi realizzati nel campo della scolarizzazione negli ultimi decenni[11].

Gli Stati del Machrek non devono essere considerati i soli Stati che si rifiutano di rompere con un conservatorismo giuridico che colpisce in particolar modo le donne.

L'Algeria dopo l'indipendenza conquistata nel 1962, si rifiuta di concedere alle donne i più elementari diritti, anche se, esiste l'uguaglianza dei sessi nella Costituzione[12]. Bisogna però sottolineare, che le donne algerine, sono assoggettate ad un codice di famiglia tra i più conservatori nel mondo arabo.

Questo codice, promulgato nel 1984, dall'Assemblea popolare nazionale, trascrive in termini giuridici moderni la più rigorosa lettura del diritto malechita: le donne sono costrette ad avere un tutore matrimoniale, il ripudio è privilegio esclusivo del marito, la poligamia è legale. Addirittura, è prevista, la disposizione che riguarda la possibilità per i mariti di scacciare dal domicilio coniugale le mogli ripudiate, anche quando abbiano figli. Per ogni situazione non indicata esplicitamente dal codice viene fatto obbligo ai giudici d'ispirarsi alla *shari'a*[13].

Dal 1984 le donne algerine cercano invano di far abrogare un testo che i movimenti femministi sono soliti apostrofare come "il codice dell'infamia".

Nel 2005 il dibattito parlamentare è sfociato in una riforma del codice molto attenuata, infatti, quasi nulla è stato modificato, la poligamia e il ripudio sono stati resi un po' più difficili[14].

È ancora mantenuta l'istituzione del *wali*[15] e di ogni altra disposizione che avvalora il privilegio maschile. Per quanto riguarda, invece i miglioramenti per le donne, il marito deve fornire un alloggio decente alla moglie ripudiata e le madri possono trasmettere la nazionalità algerina ai figli. Fatta eccezione questi piccoli progressi, l'Algeria deve essere considerato come l'unico Stato del Maghreb centrale che si rifiuta di concedere alle donne diritti elementari, mantenendole in una condizione di chiara e inequivocabile minorità giuridica.

L'Egitto ha fatto notevoli passi indietro in materia di diritto di famiglia, a partire dagli anni Ottanta. Il privilegio maschile è dunque stato ripristinato in tutta la sua pienezza. Anche se poco diffusa la poligamia, questa continua ad essere autorizzata dalla legge. In assenza di specifiche norme canoniche il di-

[11] S. Bessis, *op. cit.*, pa. 326-327.

[12] Il disposto art. 29 della Costituzione risalente al 1996 prevede che *...i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza che possa prevalere alcuna discriminazione basata sulla nascita, la razza, il sesso, le opinioni o qualsiasi altra condizione o circostanza personale no sociale....*

[13] S. Bessis, *op. cit.*, p. 327.

[14] Art. 8: È consentito contrarre matrimonio con più di una donna nei limiti della *shari'a* se ve ne giustificato motivo e in presenza delle condizioni e dell'intenzione di equità. Lo sposo ne deve informare sia la moglie precedente sia la futura e deve presentare una domanda di autorizzazione al matrimonio al presidente del tribunale del luogo di domicilio coniugale.

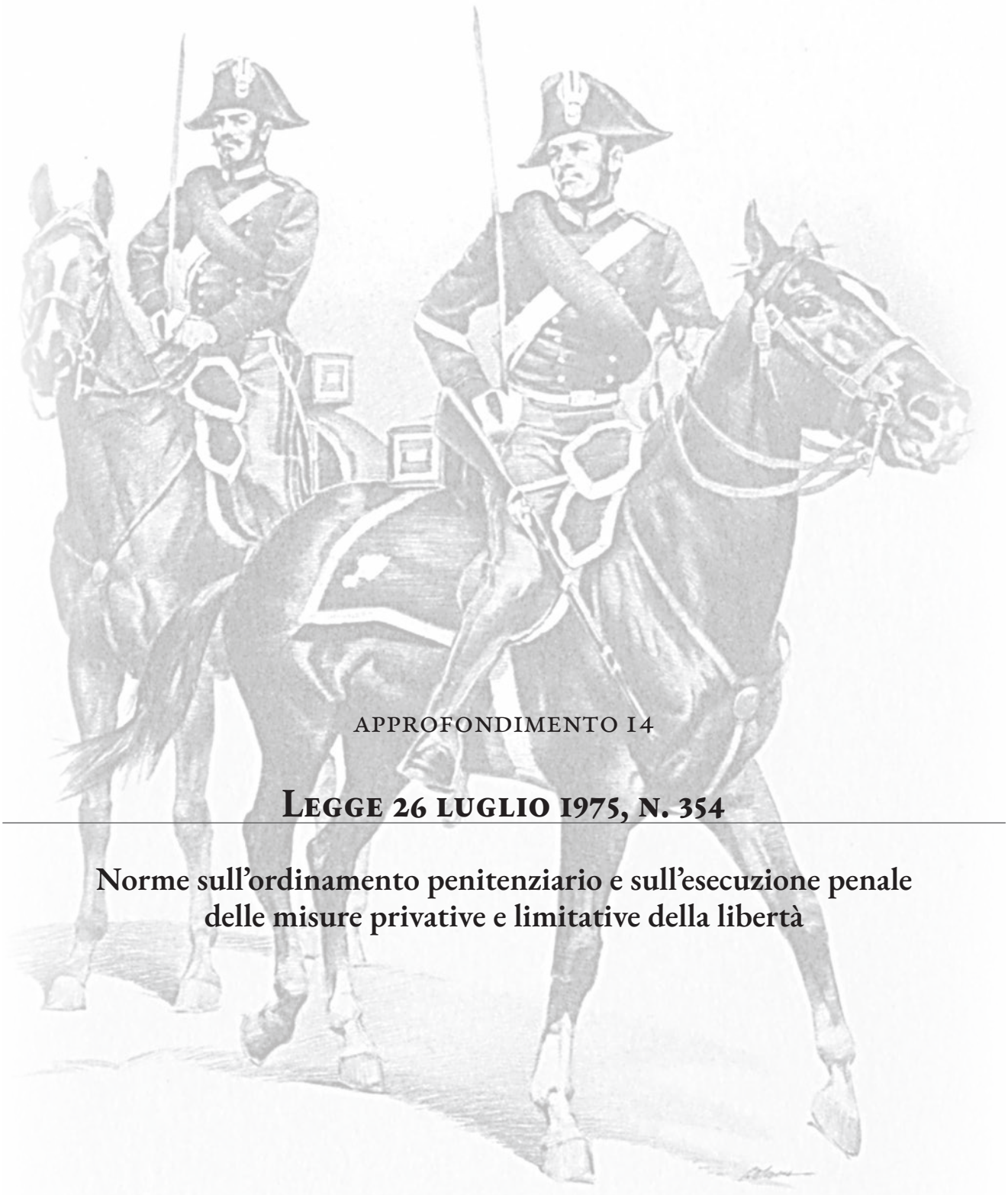
[15] Art. 11: La donna maggiorenne conclude il contratto di matrimonio in presenza del *wali*, che può essere il padre, un parente stretto o qualunque altra persona da lui scelto.

ritto musulmano vale anche per la minoranza *copta*, soprattutto in materia di eredità. Il diritto di chiedere il passaporto senza autorizzazione da parte del marito risale al 2002, così come quello, per le donne maggiorenni, di aprire un conto in banca senza l'autorizzazione del tutore. Nel 2002 un emendamento al codice ha ampliato la possibilità per le donne di avviare l'iniziativa del divorzio. L'Egitto è uno dei tre paesi, insieme allo Yemen e Sudan, dove la pratica delle mutilazioni genitali femminili (Mgf) è diffusissima: per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio nazionale egiziano della popolazione la percentuale di donne mutilate è del 97%. E questa pratica riguarda sia le musulmane che le cristiane. L'indeterminatezza giuridica sullo statuto legale delle Mgf regna sovrana, nella misura in cui ogni tentativo di vietarle si scontra da decenni con fortissime opposizioni[16].

Nel 1996 fu varato un decreto d'interdizione che le vieta, ma respinto dal Consiglio di Stato su pressione degli ambienti conservatori è stato ripristinato dal Tribunale amministrativo nel 1997. Inoltre, non essendo prevista nessuna sanzione la pratica è diffusissima[17].

[16] S. Bessis, *op. cit.*, p. 329.

[17] Una pratica collegata al predominio maschile è l'infibulazione. Questa è una operazione che ha lo scopo di impedire alle ragazze i rapporti sessuali prima del matrimonio, e consiste nel chiudere l'ostio vaginale ad eccezione di una piccolissima apertura per il passaggio dell'urina e del sangue mestruale. Talvolta è preceduta dall'escissione della clitoride. Eseguita con mezzi più vari come coltelli, lame di rasoio, pezzi di legno, è praticata nei paesi islamici, presso popoli camitici africani (Dancali, Somali), in Etiopia e in genere in Africa nordoccidentale. In Asia è segnalata in Birmania (are del Pegu). Nell'Africa musulmana occidentale si pratica, in connessione con questa operazione, anche la clitoridectomia. I Barbara e i Dagon del Malì adducono il motivo che devono essere eliminati da ogni individuo gli attributi dell'altro sesso, affinché ciascuno si inserisca in modo appropriato nella categoria sociale di appartenenza: perciò ai maschi viene resecato il prepuzio in quanto elemento femminile, e alle femmine la clitoride in quanto elemento maschile.
L'infibulazione, al riguardo, viene eseguita quasi sempre da donne (un'anziana, una levatrice, e più raramente la madre). Si ha anche notizia di casi in questo compito viene affidato ad un barbiere (in Nigeria settentrionale e in Egitto). Talvolta l'operatore è un infermiere o un medico. Comunque, queste operazioni possono provocare complicazioni patologiche come emorragie, infezioni croniche, shock postoperatori, possono offendere e menomare altri organi, possono provocare cheloidi sulla ferita vulvare tali da impedire la deambulazione, e persino decessi. Di fatto l'infibulazione, al di là dei suoi significati impliciti, costituisce una chiara misura competitiva per assicurare la castità femminile in culture ove questa ha valore morale e materiale. Motivazioni religiose si intrecciano, poi, con quelle culturali e sociali, come accade nei paesi musulmani. In questi, si cita il fatto che Maometto, pur raccomandando di non mutilare radicalmente le donne, non vietò questa pratica. L'assenza di divieto fu interpretata a favore della tradizione della mutilazione, che comincia ad essere oggi messa in discussione da alcuni esponenti religiosi islamici in quanto la stessa non è prescritta dal Corano. T. Tentori, *op. cit.*, pp. 305-306.



APPROFONDIMENTO 14

Legge 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione penale delle misure privative e limitative della libertà

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 26 luglio 1975 , n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

Vigente al : 16-9-2023

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Capo I

PRINCIPI DIRETTIVI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(((Trattamento e rieducazione).

1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.

5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.))

Art. 2.
Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalita', richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Art. 3.
Parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati

Negli istituti penitenziari e' assicurata ai detenuti ed agli internati parita' di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

Art. 4.
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro

derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

Art. 4-bis
(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti).

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis *((...))* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati. (80) (102) (100) (113)

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste

dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis *((...))* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle

vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater , 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della

concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di

ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.

2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.

2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199.

AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357 (in G.U. 1a s.s. 03/08/19949, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1995, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata.

AGGIORNAMENTO (30a)

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano gia' fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata".

AGGIORNAMENTO (34)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.

AGGIORNAMENTO (39)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 28/04/1999, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.

AGGIORNAMENTO (80)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 239 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge".

Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".

AGGIORNAMENTO (102)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12-26 febbraio 2020, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 04/03/2020, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (che ha disposto la modifica del presente articolo, comma 1) "in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') si

applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale" e, "nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano gia' raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso".

AGGIORNAMENTO (100)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 253 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".

Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".

AGGIORNAMENTO (113)

Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati

nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Capo II

CONDIZIONI GENERALI

Art. 5.
Caratteristiche degli edifici penitenziari

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

((Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.))

Art. 6.
(((Locali di soggiorno e di pernottamento).))

((1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.))

((2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.)) ((92))

((3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu' posti.))

((4. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu' posti.))

((5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, e' preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu' posti.))

((6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e' garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.))

((7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.))

AGGIORNAMENTO (92)

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".

Art. 7.
Vestiario e corredo

Ciascun soggetto e' fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantita' sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito e' di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.

E' concesso l'abito di lavoro quando e' reso necessario dall'attivita' svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprieta', purche' puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprieta' e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

Art. 8.
Igiene personale

((E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona)).

((Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.)) ((92))

In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

AGGIORNAMENTO (92)

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31

dicembre 2021".

Art. 9.
Alimentazione

((Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta e' garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.))

Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento e' di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorita' comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui e' sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

Art. 10.
Permanenza all'aperto

((Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.

Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.))

La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 11.

(((Servizio sanitario).

1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, e' messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicita'.

4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice e' in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se e' proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento puo' essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed e' revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumita' personale loro o altrui.

6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne da' comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresi' di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in liberta'. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria e' prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai

bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuita' terapeutica.

8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attivita' sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneita' dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti e' loro garantita la necessaria continuita' con il piano terapeutico individuale in corso.

10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto e' immediatamente informato dell'isolamento e ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza.

12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati e' data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati e' data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.

13. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

14. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite

compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresi' i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.))

Art. 11-bis.

(((Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).))

((1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu' presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da' immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)).

Art. 12.

Attrezzature per attivita' di lavoro di istruzione e di ricreazione

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita' lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Capo III

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Art. 13.
Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.

Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.

Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.

((Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.))

L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.

Art. 13-bis
(((Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori).))

1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, ***((nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice))***, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita' di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

((1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1

possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari)).

Art. 14.

Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

((I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.))

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

((L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.))

E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

((Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali.

Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.))

Art. 14-bis

(((Regime di sorveglianza particolare).

1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare e' disposto sentita anche l'autorita' giudiziaria che procede.

4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di liberta'. L'autorita' giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo e' comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza)).

Art. 14-ter
(Reclamo).

1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.***((24))***

2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. ***((24))***

3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione

penitenziaria possono presentare memorie. ***((24))***

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II.

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

Art. 14-quater
(Contenuti del regime di sorveglianza particolare).

1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

((2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter)).

3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

5. Se il regime di sorveglianza particolare non e' attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria puo' disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.

Art. 15.

Elementi del trattamento

((Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.))

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Art. 15-bis.
(((Giustizia riparativa).))

((1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonche' della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.))

Art. 16.
Regolamento dell'istituto

In ciascun istituto il trattamento penitenziario e' organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalita' del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che e' predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attivita' lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione puo' avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.

Il regolamento interno disciplina, altresi', i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono

all'istituto o ne escono.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 17.
Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa

La finalita' del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunita' carceraria e la societa' libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Art. 18.
Colloqui, corrispondenza e informazione

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, *((...))* anche al fine di compiere atti giuridici.

((I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.))

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. ***((I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.))***

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

((Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere

le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.

L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.))

COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.

((Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.))

COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.

(32)

AGGIORNAMENTO (32)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

Art. 18-bis
(Colloqui a fini investigativi).

1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalita' organizzata.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti

della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorita' competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e' richiesta, e del colloquio e' data immediata comunicazione all'autorita' ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facolta' di procedere a colloqui personali con detenuti e internati e' attribuita, senza necessita' di autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia ***((e antiterrorismo))*** ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati ***((nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater))***, del codice di procedura penale.

Art. 18-ter
(Limitazioni e controlli della corrispondenza).

1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la

corrispondenza, senza lettura della medesima.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria, alle autorita' indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

((a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza;

b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.))

4. L'autorita' giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, puo' delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorita' giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 puo' essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento e' emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.

Art. 19.
Istruzione

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo

gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni.

((Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.

Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.))

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

((Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.))

E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.

Art. 20.
(((Lavoro).

1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della liberta' devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresi', essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.

2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato.

3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

4. Presso ogni istituto penitenziario e' istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicita', provvede a:

a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilita' lavorative possedute, e privilegiando, a parita' di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis;

b) individuare le attivita' lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);

c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.

7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).

8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunita' di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata e' data adeguata pubblicita' con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.

9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme

di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui e' situato l'istituto.

10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attivita' lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.

11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.

12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attivita' di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attivita' lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'attivita' in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

13. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche' per l'assunzione della qualita' di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita' derivanti da condanne penali o civili.

15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.))

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale con sentenza 10-22 maggio 2001, n. 158 (in G.U. 1a s.s. 23/05/2001, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attivita' lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

Art. 20-bis
(Modalita' di organizzazione del lavoro).

1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, *((...))* promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle di contabilita' speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 , e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.

Art. 20-ter
(((Lavoro di pubblica utilita').

1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilita', tenendo conto anche delle specifiche professionalita' e attitudini lavorative.

2. La partecipazione ai progetti puo' consistere in attivita' da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunita' montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attivita' relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.

3. Le attivita' di cui al comma 2 possono essere organizzate

dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.

4. La partecipazione a progetti di pubblica utilita' deve svolgersi con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attivita' all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilita' svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilita' svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonche' del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

7. Il numero e la qualita' dei progetti di pubblica utilita' promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorita' nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalita' stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.))

Art. 21.
(Lavoro all'esterno).

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia

ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. ***((114))***

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.

4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

AGGIORNAMENTO (114)

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva la modifica del comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo.

Art. 21-bis
(Assistenza all'esterno dei figli minori).

1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre.

((89))

AGGIORNAMENTO (89)
La Corte Costituzionale , con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge".

Art. 21-ter.

(Visite al minore infermo ***((o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravita'))***).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ***((ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,))*** la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo ***((o il figlio affetto da handicap grave))***. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita' della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ***((o di figlio affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,))*** ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalita' operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)).

Art. 22.
(((Determinazione della remunerazione).

1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.))

Art. 23.
Remunerazione e assegni familiari

COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento. ***((20))***

AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).

Art. 24.
Pignorabilita' e sequestrabilita' della remunerazione

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresi' prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non e'

soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Art. 25.
Peculio

Il peculio dei detenuti e degli internati e' costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprieta' o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio e' tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalita' del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

Art. 25-bis
(Commissioni regionali per il lavoro penitenziario).

1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. ***((Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.))***

2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonche' le direzioni dei singoli istituti.

3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresi' indicati i posti

di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonche' i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

6. La tabella, che puo' essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attivita' lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.

Art. 25-ter

(((Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali).

1. L'amministrazione penitenziaria e' tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.))

Art. 26.

Religione e pratiche di culto

I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. ***((48))***

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'avviso di rettifica ha conseguentemente disposto la reintroduzione del presente articolo.

Art. 27.

Attivita' culturali, ricreative e sportive

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita'

culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori ***((, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,))*** e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Art. 28.
Rapporti con la famiglia

Particolare cura e' dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Art. 29.
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

In caso di decesso o di grave infermita' fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermita' delle persone di cui al comma precedente.

Art. 30.
Permessi

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. ***((Agli imputati il permesso e' concesso dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.))***

Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma

dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare.

Art. 30-bis
(Provvedimenti e reclami in materia di permessi).

Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita' competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ***((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede))*** e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.

La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento motivato.

Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello.

La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.

Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non e' possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.

L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso e'

obbligatoria la scorta.

Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ***((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede))*** e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

(24)

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/01993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

Art. 30-ter
(Permessi premio).

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. ***((114))***

1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203.

2. Per i condannati minori di eta' la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. (30)

4. La concessione dei permessi e' ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; (37)

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. (33)

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis. (107) ***((114))***

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza 2-6 giugno 1995, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1995, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.

AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403, (in G.U. 1a s.s. 24/12/1997, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1999, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

AGGIORNAMENTO (107)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio - 12 giugno 2020, n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/2020 n. 25), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziche' prevedere a tal fine il termine di quindici giorni".

AGGIORNAMENTO (114)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 18-06-2020 a seguito della soppressione della lettera c), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva le modifiche dei commi 1 e 7 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo.

Art. 30-quater
(Concessione dei permessi premio ai recidivi).

1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni. ***((59))***

AGGIORNAMENTO (59)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 4 luglio 2006, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche

al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

Art. 31.

(((Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati).

1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto.

2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.))

Capo IV

REGIME PENITENZIARIO

Art. 32.

Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare.

Art. 33.

(((Isolamento).

1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:

a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;

b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;

c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.

2. Il regolamento specifica le modalita' di esecuzione dell'isolamento.

3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.))

Art. 34.
Perquisizione personale

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalita'.

Art. 35.
(((Diritto di reclamo).))

((I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato.))

AGGIORNAMENTO (38)

La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.

Art. 35-bis
(Reclamo giurisdizionale).

1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza ***((e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui e' comunicato contestualmente il reclamo, e che puo' comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste))***.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza e' ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli

atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Art. 35-ter.

(((Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati).))

((1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.))

Art. 36.

Regime disciplinare

Il regime disciplinare e' attuato in modo da stimolare il senso di responsabilita' e la capacita' di autocontrollo.

((Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.))

Esso e' adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

Art. 37.
Ricompense

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilita' dimostrato nella condotta personale e nelle attivita' organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

Art. 38.
Infrazioni disciplinari

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale e' ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravita' del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalita'.

Art. 39.
Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

1) richiamo del direttore;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni;

4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non piu' di dieci giorni;

5) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo sanitario.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Art. 40.
Autorita' competente a deliberare le sanzioni

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

((Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.))

Art. 41.
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione

Non e' consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non puo' essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si puo' far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumita' dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui cio' venga ordinato dal direttore.

Art. 41-bis
(Situazioni di emergenza).

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al

conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis.

2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e' adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga e' disposta quando risulta che la capacita' di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non e' venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operativita' del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa.

2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94.

2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; (75)

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorita' europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; ***((110))***

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti e cuocere cibi. (90) (106)

2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione

delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita e' consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed e' trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o

non valutati in sede di reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

AGGIORNAMENTO (27)
La L. 16 febbraio 1995, n. 36 ha disposto (con l'art. 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' prorogata fino al 31 dicembre 1999".

AGGIORNAMENTO (35)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che il termine di efficacia della modifica introdotta e' posto alla data del 31 dicembre 2000.

AGGIORNAMENTO (35a)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 26 novembre 1999, n.446 ha disposto (con l'art. 6 comma 1-bis) che "Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

AGGIORNAMENTO (35b)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 24 novembre 2000, n. 341 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge e' posto alla data del 31 dicembre 2002."

AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 giugno 2013, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 26/06/2013, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «con i quali potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»".

AGGIORNAMENTO (90)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2018, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi»".

AGGIORNAMENTO (106)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 maggio 2020, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 27/05/2020, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti» anziche' «la assoluta impossibilita' di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita'»".

AGGIORNAMENTO (110)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021-24 gennaio 2022, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori".

Art. 42.
(Trasferimenti)

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

((Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.

Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto

motivato, entro sessanta giorni.))

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.

Art. 42-bis
(((Traduzioni).

1. Sono traduzioni tutte le attivita' di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della liberta' personale.

2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi e' obbligatorio quando lo richiedono la pericolosita' del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica e' vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosita' del soggetto o del pericolo di fuga e' compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorita' giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

6. Nelle traduzioni collettive e' sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

7. Nelle traduzioni individuali e collettive e' consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili)).

Art. 43.
Dimissione

La dimissione dei detenuti e degli internati e' eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore da' le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

((I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identita' validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.))

Art. 44.
Nascite, matrimoni, decessi

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

Capo V

ASSISTENZA

Art. 45.
Assistenza alle famiglie ***((e aiuti economico-sociali))***

Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

((Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica e' iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove e' detenuto o internato. L'opzione puo' essere in ogni tempo modificata.))

Art. 46.
Assistenza post-penitenziaria

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.

((Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono piu' sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.))

Capo VI

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 47.
(Affidamento in prova al servizio sociale).

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.(13) (22)

2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalita', condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto e' recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza

e' proposta da soggetto in liberta', nei casi in cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

((3-ter. L'affidamento in prova puo' altresi' essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia piu' idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.))

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato;

in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. (11)

11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. ***((A tali fini e' valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.))*** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche ***((e patrimoniali))***, puo' dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa ***((ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita))***.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3. (61)

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 343(in G.U. 1a s.s. 04/11/1987, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto

della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 (in G.U. 1a s.s. 19/07/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta' -), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche delle pene espiate.

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), cosi' come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 14-bis) che "La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perche' il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive".

AGGIORNAMENTO (61)

La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 16 marzo 2007, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 21.03.2007 n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

Art. 47-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1998, N.165))

Art. 47-ter
(Detenzione domiciliare).

01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale. ***((109))***

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente; (65)

b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; (93)

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1.1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94.

1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale

applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.(96)

1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.

1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10.

5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. (65) (93)

9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio.

9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.

(19)

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi' come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

AGGIORNAMENTO (19)

La Corte costituzionale con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".

AGGIORNAMENTO (53)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-5 dicembre 2003, n. 350 (in G.U. 1a s.s. 10/12/2003, n. 49) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10- 12 giugno 2009, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non limita la punibilita' ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

AGGIORNAMENTO (93)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 22 novembre 2018, n. 211 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2018, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non limita la punibilita' ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".

AGGIORNAMENTO (96)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 19 aprile 2019, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/2019, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermita' psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter".

AGGIORNAMENTO (109)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 marzo 2021, n. 56 (in

G.U. 1ª s.s. 07/04/2021, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), limitatamente alle parole «ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale»".

Art. 47-quater

(((Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria).

1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilita' del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalita' di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attivita' di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice puo' non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia gia' fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice puo' revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.

9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate)).

Art. 47-quinquies
(Detenzione domiciliare speciale).

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di eta' non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita' di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis.***((111))***

1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. (87)(101)

2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita' di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.***((111))***

4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in cui sono

dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre.***((111))***

8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo':

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e dell'entita' della pena residua.

AGGIORNAMENTO (87)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 marzo-12 aprile 2017, n. 76 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1-bis del presente articolo "limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,».".

AGGIORNAMENTO (101)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge".

AGGIORNAMENTO (111)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 febbraio 2022, n. 30 (in G.U. 1ª s.s. 9/02/2022, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare puo' essere proposta al magistrato di sorveglianza, che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge".

Art. 47-sexies
(((Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo).

1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e' punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7)).

Art. 48.
Regime di semiliberta'

Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. ***((61))***
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.

AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

Art. 49.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689))

Art. 50.

(Ammissione alla semiliberta').

1. Possono essere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis puo' essere ammesso al regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta' della pena.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'.

5. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. ***((103))***

7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. (61)

AGGIORNAMENTO (61)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che

allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

AGGIORNAMENTO (103)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semiliberta', ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50".

Art. 50-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94))

Art. 51.
Sospensione e revoca del regime di semiliberta'

Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.

Art. 51-bis
(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta').

((1. Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se

rileva che permangono le condizioni di applicabilita' della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto.))

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.

Art. 51-ter

(((Sospensione cautelativa delle misure alternative).

1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura e' in esecuzione, ne da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinche' decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.))

Art. 51-quater

(((Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative).

1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.

2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo gia' espiato e' computato ai fini della loro durata.))

Art. 52.

Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta'

Al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di

essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 53.
Licenze agli internati

Agli internati puo' essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosita'.

Ai medesimi puo' essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; puo' essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semiliberta' possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata.

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, e' punito in via disciplinare e, se in regime di semiliberta', puo' subire la revoca della concessione.

Art. 53-bis
(((Computo del periodo di permesso o licenza)

1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza e' computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della liberta' personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si e' dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il decreto puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio)).

Art. 54.
(Liberazione anticipata).

1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu'

efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.(29)

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo. ***((77))***

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la possibilita' di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita' di pena cosi' detratta nella quantita' scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziche' stabilire che la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la

liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata".

Art. 55.

(((Interventi del servizio sociale nella liberta' vigilata.)

Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale)).

Art. 56.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 30 MAGGIO 2002, N. 115))

Art. 57.

(((Legittimazione alla richiesta di misure).

1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.))

Art. 58.

Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

((Alle attivita' di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza. Tali attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla liberta' di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.

Le attivita' di controllo sono svolte con modalita' tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attivita' lavorative.))

Art. 58-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 58-ter
(Persone che collaborano con la giustizia)

1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30- ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno ***((dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater))*** dell'articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.

Art. 58-quater
(Divieto di concessione di benefici).

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. (62)(97)

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. (39 A) (97)

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. (97)

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. (88) ***((99))***

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo

a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale. (62)

AGGIORNAMENTO (39 A)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1 dicembre 1999, n. 436 (in G.U. 1a s.s.09/12/1999, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

AGGIORNAMENTO (62)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n.79 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) come modificata dal Comunicato 5-16 marzo 2007, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2007, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

AGGIORNAMENTO (88)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2018 n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2018 n. 29) ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato".

AGGIORNAMENTO (97)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio - 18 luglio 2019, n. 187 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2019, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater;

[...] dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".

AGGIORNAMENTO (99)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 ottobre - 8 novembre 2019, n. 229 (in G.U. 1ª s.s. 13/11/2019, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato".

Art. 58-quinquies

(((Particolari modalita' di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare).

1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.)) ((77))

AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che l'efficacia della modifica disposta al presente articolo "e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto".

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Capo I

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 59.
Istituti per adulti

Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:

1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.

Art. 60.
Istituti di custodia preventiva

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorita' giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresi' la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorita' di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Puo' essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per piu' mandamenti o circondari.

Art. 61.
Istituti per l'esecuzione delle pene

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalita' previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresi' assegnati alle case di arresto.

Art. 62.
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;

case di lavoro;

case di cura e custodia;

ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 63.
Centri di osservazione

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

I predetti svolgono direttamente le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attivita' di osservazione svolte nei singoli istituti.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresi', attivita' di ricerca scientifica.

Art. 64.
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessita' di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 65.
Istituti per infermi e minorati

I soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 66.
Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonche' delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 67.
Visite agli istituti

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati.

((l-ter) i membri del Parlamento europeo))

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18-bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Art. 67-bis

(((Visite alle camere di sicurezza).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza)).

Capo II

GIUDICI DI SORVEGLIANZA

Art. 68.

(Uffici di sorveglianza).

1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. ***((Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.))***

3. Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.

Art. 69.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza).

1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.

3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, *((...))*, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli

internati.

((6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.))

7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.

9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge. (38)

AGGIORNAMENTO (38)

La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.

AGGIORNAMENTO (60)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 02/11/2006, n. 1000) come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2006, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta).

Art. 69-bis
(Procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. (71)

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

5. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123))***.

AGGIORNAMENTO (71)

La L. 26 novembre 2010, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni".

Art. 70.
(Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza).

1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, ***((...))*** la revoca o cessazione dei suddetti benefici ***((nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata))***, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

Art. 70-bis

(((Presidente del tribunale di sorveglianza).

1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.

2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

a) a dirigere e ad organizzare le attivita' del tribunale di sorveglianza;

b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attivita' degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;

c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessita' di servizio;

d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;

e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;

f) a svolgere tutte le altre attivita' a lui riservate dalla legge e dai regolamenti)).

Art. 70-ter

(((Nuove denominazioni).

1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di

sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".

2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonche' degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia)).

((Capo IIbis

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA))

Art. 71.
(((Norme generali).

1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 70, nonche' dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identita' personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.

2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facolta' di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore e nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.

4. Se l'interessato non e' detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 635 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice

di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 dello stesso codice)).

Art. 71-bis
(((Udienza).

L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato puo' partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonche', quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza e' comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione)).

Art. 71-ter
(((Ricorso per cassazione).

1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresi', l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale)).

Art. 71-quater
(((Comunicazioni).

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale)).

Art. 71-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663)).

Art. 71-sexies
(((Inammissibilita').

Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel

primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza)).

Capo III

((ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA))

Art. 72.
(Uffici locali di esecuzione penale esterna).

1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

b) svolgono le indagini socio-familiari ***((e l'attivita' di osservazione del comportamento))*** per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento.

Art. 73.
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e' istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle

vittime del delitto.

La cassa ha personalita' giuridica, e' amministrata con le norme della contabilita' di Stato e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa e' amministrata da un consiglio composto:

1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa e' costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 74.
Consigli di aiuto sociale

Nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalita' giuridica, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, puo' essere disposta la fusione di piu' consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio

di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) ***((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124))***;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalita' del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

Art. 75.
Attivita' del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attivita':

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilita' di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attivita' lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresi' la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorita' e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attivita' assistenziale degli enti e delle associazioni

pubbliche e private nonche' delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il piu' efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.

Art. 76.
Attivita' del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

Art. 77.
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituiti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, e' istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 72.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 78.
Assistenti volontari

L'amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attivita' culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il

quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

L'attivita' prevista nei commi precedenti non puo' essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79.
(((Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza).

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sara' provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68)).

Art. 80.
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ***((nonche' di mediatori culturali e interpreti,))*** corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle

singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 81.
Attribuzioni degli assistenti sociali

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.

((Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attivita' indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonche' compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata; partecipano, inoltre, alle attivita' di assistenza ai dimessi)).

Art. 82.
Attribuzioni degli educatori

Gli educatori partecipano all'attivita' di gruppo per l'osservazione scientifica della personalita' dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attivita' concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attivita' educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

Art. 83.
Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1 luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianita' di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

La nomina e' effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

Art. 84.
Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indira' un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso previsto al primo comma e' riservato, indipendentemente dai limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attivita' retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonche' di certificato di qualificazione professionale

rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia;

3) nozioni di diritto e procedura penale;

4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice e' presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed e' composta dai seguenti membri:

un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediata mente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facolta' di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennita' di buonuscita.

Art. 85.
Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

Alla lettera e) dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n.

1085, sono soppresse le parole "istituita o autorizzata a norma di legge".

Art. 86.
Personale per gli uffici di sorveglianza

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 87.
Norme di esecuzione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sara' emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sara' emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semiliberta' entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 88.
Attuazione dei ruoli del personale

L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

Art. 89.
Norme abrogate

Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo

capoverso dell'articolo 207 del codice penale, l'articolo 585 del codice di procedura penale nonche' ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 90.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))

Art. 91.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 luglio 1975.

LEONE

MORO - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE





APPROFONDIMENTO 15

Articoli di interesse del codice penale

Art. 1 - Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 3 - Successione di leggi penali
1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
5. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
6. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Art. 4 - Cittadino italiano. Territorio dello Stato
1. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
2. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 5 - Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 6 - Reati commessi nel territorio dello Stato
1. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
2. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 9 - Delitto comune del cittadino all'estero
1. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte[1] o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
4. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-*bis*, 648 e 648-*ter*.1.

Art. 13 - Estradizione
1. L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
2. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
3. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
4. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 17 - Pene principali: specie
1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:
   1) abrogato (d.lgs. luogotenziale 10 agosto 1944, n. 224)
   2) l'ergastolo;
   3) la reclusione;

[1] La pena di morte per i delitti del codice penale è stata abolita dall'art. 1 D.Lgs. Lgt 10 agosto 1944, n.224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

4) la multa.

2. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto;
2) l'ammenda.

Art. 18 - Denominazione e classificazione delle pene principali

1. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
2. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19 - Pene accessorie: specie

1. Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-*bis*) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
4. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20 - Pene principali e accessorie

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Art. 20-*bis* - Pene sostitutive delle pene detentive brevi

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.

2. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.
3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
4. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

Art. 21 - Pena di morte

Abrogato dal 10.10.1944

Art. 22 - Ergastolo

1. La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
2. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Art. 23 - Reclusione

1. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
2. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.
3. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24 - Multa

1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, nè superiore a euro 50.000.
2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

Art. 25 - Arresto

1. La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
2. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26 - Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 nè superiore a euro 10.000.

Art. 34 - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa
1. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
2. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
3. La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
4. La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Art. 39 - Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 43 - Elemento psicologico del reato
1. Il delitto:
2. è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
3. è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
4. è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
5. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 56 - Delitto tentato
1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
2. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.
4. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 61 - Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

11-*bis*) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

11-*ter*) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

11-*quater*) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-*quinquies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-*sexies*) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-*septies*) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

11-*octies*) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Art. 61-bis - Circostanza aggravante del reato transnazionale

Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-*bis*.1.

Art. 62 - Circostanze attenuanti comuni

1. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

Art. 62-bis - Circostanze attenuanti generiche

1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

2. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si

tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
3. In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

Art. 63 - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.
5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

Art. 64 - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
1. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
2. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Art. 65 - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 66 - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-*bis*.

Art. 67 - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti
1. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
2. Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art .69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di

dette circostanze.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
5. abrogato (d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 7 giugno 1974, n. 220)

Art. 85 - Capacità d'intendere e di volere
1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
2. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

Art. 86 - Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

Art. 87 - Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88 - Vizio totale di mente
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Art. 89 - Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Art. 90 - Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.

Art. 93 - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96 - Sordomutismo
1. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.
2. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Art. 97 - Minore degli anni quattordici
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98 - Minore degli anni diciotto
1. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
2. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale.

Art. 99 - Recidiva
1. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
   1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
   2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
   3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
4. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
5. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. 6. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Art. 101 - Reati della stessa indole
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102 - Abitualità presunta dalla legge
1. È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
2. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103 - Abitualità ritenuta dal giudice
Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104 - Abitualità nelle contravvenzioni
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105 - Professionalità nel reato
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 108 - Tendenza a delinquere
1. È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
2. La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

Art. 109 - Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere
1. Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.
2. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
3. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
4. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 112 - Circostanze aggravanti
1. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

2. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
3. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.
4. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

Art. 114 - Circostanze attenuanti
1. Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
2. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
3. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

Art .120 - Diritto di querela
1. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
2. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
3. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Art. 122 - Querela di uno fra più offesi
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Art. 123 - Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
2. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
3. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
4. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 125 - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126 - Estinzione del diritto di querela
1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
2. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 168-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
3. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
4. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
5. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 169 - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
1. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
2. Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1) del primo capoverso dell'articolo 164.
4. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

Art. 171 - Morte del reo dopo la condanna
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 172 - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
1. La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
2. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
3. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al

decorso del tempo stabilito per la reclusione.
4. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.
5. Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
6. Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
7. L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 174 - Indulto e grazia
1. L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
2. Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
3. Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Art. 175 - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
1. Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
2. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
3. La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.
4. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.
5. abrogato (l. 7 febbraio 1990, n. 19)

Art. 199 - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 200 - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
1. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
2. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
3. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
4. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 201 - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
1. Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
2. Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3), l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Art. 202 - Applicabilità delle misure di sicurezza
1. Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
2. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 203 - Pericolosità sociale
1. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
2. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Art. 205 - Provvedimento del giudice
1. Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
2. Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 206 - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
1. Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
2. Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
3. Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

Art. 207 - Revoca delle misure di sicurezza personali
1. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
2. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
3. abrogato (l. 26 luglio 1975, n. 354)

Art. 208 - Riesame della pericolosità
1. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
2. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Art. 209 - Persona giudicata per più fatti
1. Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.
2. Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
3. Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
4. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non sia si ancora iniziata l'esecuzione.

Art. 210 - Effetti della estinzione del reato o della pena
1. L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.
2. L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.
3. Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Art. 211 - Esecuzione delle misure di sicurezza
1. Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
2. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
3. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Art. 211-bis - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
1. Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
2. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo

che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

Art. 212 - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

1. L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.
2. Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
3. Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.
4. Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Art. 213 - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

1. Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
2. Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
3. In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
4. Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
5. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

Art. 214 - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

1. Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
2. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Art. 215 - Specie

1. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
2. Sono misure di sicurezza detentive:
   1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
   2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
   3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
   4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
3. Sono misure di sicurezza non detentive:
   1) la libertà vigilata;
   2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;
   3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
   4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
4. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 216 - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Art. 217 - Durata minima

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

Art. 218 - Esecuzione

1. Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delin-

quenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
2. Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 219 - Assegnazione a una casa di cura e di custodia
1. Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.
2. Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.
3. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.
4. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

Art. 220 - Esecuzione dell'ordine di ricovero
1. L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
2. Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.
3. Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente. 4. Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

Art. 21 - Ubriachi abituali
1. Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
2. Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.
3. Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Art. 222 - Ricovero in un manicomio giudiziario
1. Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.
2. La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
3. Nel caso in c11i la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.

Art. 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
1. Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
2. Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o

ad una casa di lavoro.

Art. 224 - Minore non imputabile
1. Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.
2. Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.
3. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

Art. 225 - Minore imputabile
1. Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.
2. È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

Art. 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
1. Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
2. La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 227 - Riformatori speciali
1. Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
2. Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Art. 228 - Libertà vigilata
1. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
3. Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
4. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
5. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
6. Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 229 - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 230 - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
1. La libertà vigilata è sempre ordinata:
1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
4) negli altri casi determinati dalla legge.
2. Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Art. 231 - Trasgressione degli obblighi imposti
1. Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.
2. Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 232 - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata
1. La persona di età minore o in stato d'infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
2. Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.
3. Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Art. 233 - Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie
1. Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.
2. Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
3. Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

Art. 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
1. Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
2. abrogato (l. 15 luglio 2009, n. 94)
3. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Art. 558-bis - Costrizione o induzione al matrimonio
1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
   1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
   2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano

se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 570-bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Art. 572 - Maltrattamenti contro familiari e conviventi
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
3. Abrogato (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119).
4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. 5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni
1. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
2. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 574-bis - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
3. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Art. 575 - Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 - Circostanze aggravanti. Ergastolo
1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2) dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa;
5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
2. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6) dell'articolo 61.

Art. 578 - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
1. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni

di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
3. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Art. 580 - Istigazione o aiuto al suicidio
1. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
2. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 581 - Percosse
1. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*octies*), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
2. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 - Lesione personale
1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 583 - Circostanze aggravanti
1. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
   1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
   2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
   3) abrogato (l. 22 maggio 1978, n. 194).
2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
   1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
   2) la perdita di un senso;
   3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
   4) abrogato (l. 19 luglio 2019, n. 69)
   5) abrogato (l. 22 maggio 1978, n. 194)

Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta

del Ministro della giustizia.

Art. 583-quinquies - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

1. Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
2. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Art. 584 - Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 585 - Circostanze aggravanti

1. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-*bis*, 583-*quinquies* e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
2. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
   1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
   2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
3. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 586 - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 591 - Abbandono di persone minori o incapaci

1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
4. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
3. abrogato (l. 2 luglio 2010, n. 108)

Art. 600-bis - Prostituzione minorile

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
   1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
   2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter - Pornografia minorile

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
   1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero

produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater - Detenzione o accesso a materiale pornografico

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 - Pornografia virtuale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 600-septies.2 - Pene accessorie

1. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice conseguono:
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

2. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
3. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di

esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Art. 600-octies - Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 601 - Tratta di persone

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 601-bis - Traffico di organi prelevati da persona vivente

1. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.
2. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
3. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602-quater - Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
   1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
   2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
   1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-bis.1 - Circostanza attenuante

1. Per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
2. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies*.1.

Art. 604-bis - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 605 - Sequestro di persona

1. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
4. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
5. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

6. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 609-bis - Violenza sessuale

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter - Circostanze aggravanti

1. La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-*bis*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-*quinquies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-*sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

2. La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quater - Atti sessuali con minorenne

1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

3. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

4. La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

5. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

6. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in

misura non eccedente i due terzi. 7. Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies - Corruzione di minorenne

1. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
3. La pena è aumentata.
   a) se il reato è commesso da più persone riunite;
   b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
   c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
4. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-sexies - Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 609-*undecies* sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 609-septies - Querela di parte

1. I delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* sono punibili a querela della persona offesa.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
3. La querela proposta è irrevocabile.
4. Si procede tuttavia d'ufficio:
   1) s e il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
   2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
   3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
   4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
   5) abrogato (l. 19 luglio 2019, n.69)

Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo

1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.
2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
3. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*.
4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-novies - Pene accessorie ed altri effetti penali

1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* comporta:
   1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
   2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
   3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
   4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
   5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

2. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* e 609-*undecies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
3. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-*bis*, secondo comma, dall'articolo 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, dagli articoli 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

4. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Art. 609-decies - Comunicazione al tribunale per i minorenni
1. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater* o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
2. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*ter* e 612-*bis*, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.
3. Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
4. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
5. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni
1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
2. La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 609-duodecies - Circostanze aggravanti
Le pene per i reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Art. 610 - Violenza privata
1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermi-

tà, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

Art. 611 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
1. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Art. 612 - Minaccia
1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
2. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 612-bis - Atti persecutori
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 612-ter - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza
1. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.
2. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.
3. La pena è della reclusione fino a cinque anni:
   1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
   2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Art. 613-bis - Tortura
1. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona priva-

ta della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 614 - Violazione di domicilio
1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
3. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata
1. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 615-ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
   1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
   2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
   3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamen-

te si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.
2. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 615-quinquies - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1. Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-bis - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-ter - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 617-septies - Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

1. Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 618 - Rivelazione del contenuto di corrispondenza

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.
2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 635 - Danneggiamento

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
   1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
   2) opere destinate all'irrigazione;
   3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
   4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
4. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
5. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 635-bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 643 - Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 644 - Usura

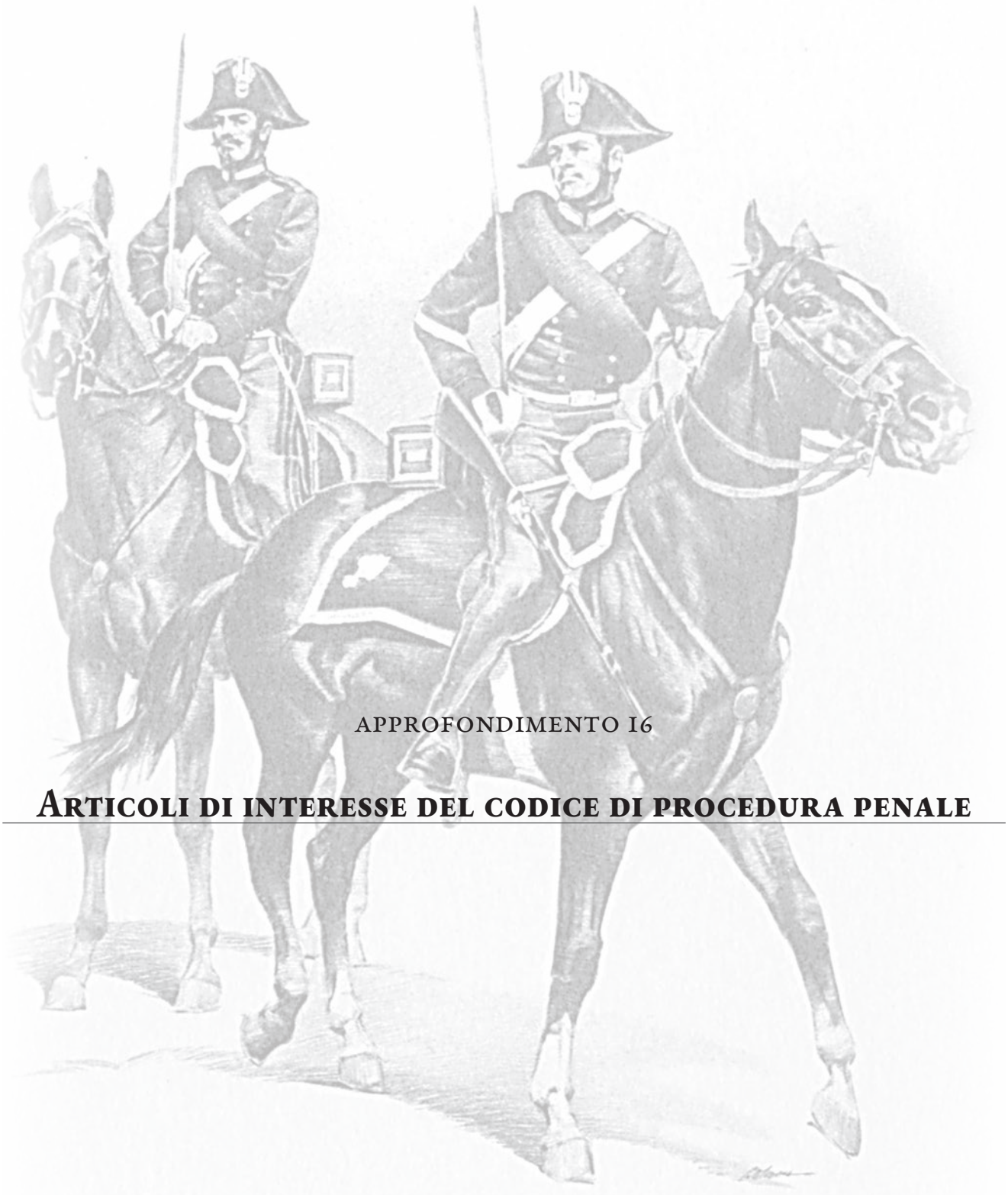
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
4. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con- crete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
5. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
   1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
   2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
   3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
   4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
   5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 646 - Appropriazione indebita

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000
2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. 3. abrogato (d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36)

Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
2. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.



APPROFONDIMENTO 16

Articoli di interesse del codice di procedura penale

Art. 282-bis - Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis*.

Art. 282-ter - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater - Obblighi di comunicazione

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. 1-*bis*. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

Art. 283 - Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero,

al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Art. 284 - Arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-*bis*. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-*ter*. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 5-*bis*. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

Art. 285 - Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

Art. 285-bis - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si

trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Art. 286-bis - Divieto di custodia cautelare
1. abrogato (l. 12 luglio 1999, n. 231)
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-*bis*, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275.

Art. 287 - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Art. 288 - Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Art. 303 - Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera
a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 3-*bis*) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti. b-*bis*) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-*bis*). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.

Art. 304 - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.
c-*bis*) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 ;
c-*ter*) nei casi previsti dall'articolo 545- *bis*, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa

separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-*bis*) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).

Art. 305 - Proroga della custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'articolo 311.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.

Art. 306 - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.

Art. 307 - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. 1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. 2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b).

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).

308 - Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione

nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma.
2-*bis*. abrogato (l. 16 aprile 2015, n. 47)
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.
3-*bis*. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-*bis*. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

Art. 310 - Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

Art. 311 - Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall'articolo 582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
5-*bis*. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.

Art. 330 - Acquisizione delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332 - Contenuto della denuncia
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione

della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333 - Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 334 - Referto

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 335 - Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-*bis*. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-*ter*. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai respettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-*bis*. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-*ter*. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

Art. 336 - Querela

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Art. 337 - Formalità della querela

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

Art. 338 - Curatore speciale per la querela

1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il

provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

Art. 339 - Rinuncia alla querela
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Art. 340 - Remissione della querela
1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-*bis*. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
   a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
   b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
   c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie

atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.
2-*bis*. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-*bis*.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.
4-*bis*. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-*ter*.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto

dall'articolo 503 comma 3.

Art. 352 - Perquisizioni

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-*bis*. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorchè protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

4-*bis*. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-*bis*, comma 3.

Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Art. 351 - Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-*bis*. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*,609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere

sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-*quater*. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 380 - Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-*bis*) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-*bis*, secondo comma, del codice penale;

d-*bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale;

d-*ter*) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater*, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-*bis*), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.

e-*bis*) delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-*bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952

n. 645;

l-*bis*) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

l-*ter*) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-*bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale; m-*ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; m-*quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale; m-*quinquies*) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà (389).

381 - Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-*bis*) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale; l-*bis*) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110; m-*bis*) abrogato (d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43) m-*ter*) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; m-*quater*) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-*ter* del codice penale; m-*quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente

nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Art. 384 - Fermo di indiziato di delitto
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Art. 384-bis - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

Art. 386 - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
i-*bis*) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-*bis*. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.
1-*ter*. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informa-

tico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-*ter*, comma 3.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-*bis*.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Art. 387-bis - Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età
1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.

Art. 389 - Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Art. 390 - Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo
1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
3-*bis*. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

Art. 391 - Udienza di convalida
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-*bis* dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini

previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

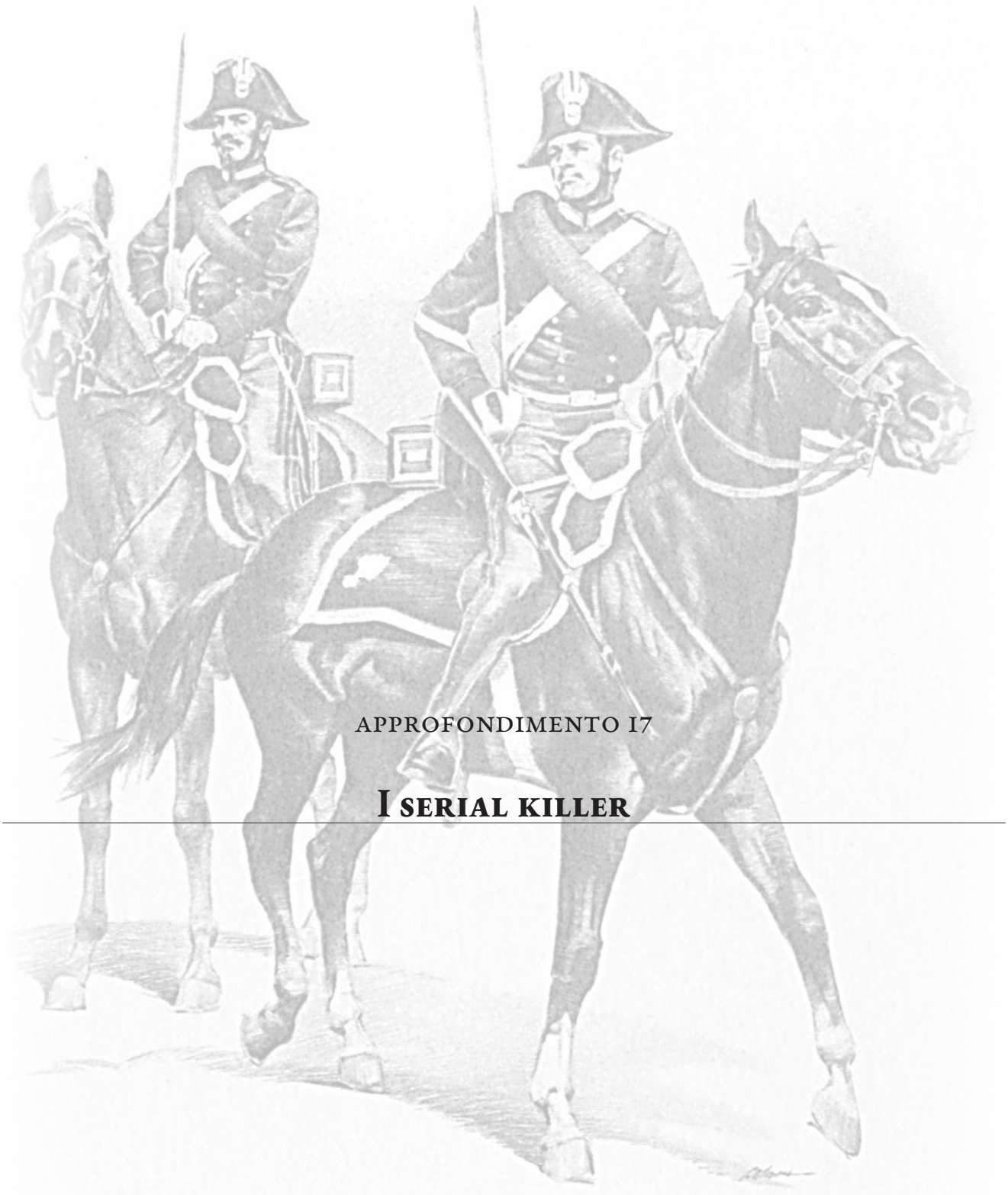
Art. 405 - Termini per la conclusione delle indagini preliminari.
1. abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
1-*bis*. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- *bis*, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Art. 415-bis - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
1. Salvo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
2-*bis*. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giusti-

zia riparativa.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorchè sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.
5-*bis*. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
5-*quater*. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
5-*quinquies*. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-*quater*.
5-*sexies*. Nei casi di cui al comma 5-*quater*, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-*ter*.



APPROFONDIMENTO 17

I SERIAL KILLER

I serial killer[1]

Nel 1979 la Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) a seguito di un lavoro effettuato all'interno delle prigioni, con l'ausilio di esperti, individuò tre categorie di omicidio multiplo: il *mass murderer*, lo *spree killer* ed il serial killer, in particolare:

- *mass murderer* (assassinio di massa); uccide quattro o più vittime nel medesimo luogo e nel corso di un unico evento. L'omicida non conosce le sue vittime e la scelta e casuale;
- *spree killer* (assassino compulsivo): uccide due o più vittime in luoghi diversi e in uno spazio di tempo molto breve. Questi delitti hanno causa scatenante e sono concatenati. Le vittime sono scono0sciute e, lasciando tracce evidenti, viene facilmente catturato;
- serial killer (assassinio seriale): uccide tre o più vittime, in luoghi diversi e con un periodo di intervallo emotivo (*cooling off time*) fra un omicidio e l'altro, in ciascun evento delittuoso il soggetto può uccidere più di una vittima; può colpire a caso oppure scegliere accuratamente la vittima; spesso, ritiene di essere invincibile e che non sarà mai catturato.

In particolare il termine serial killer (assassino seriale) è stato coniato da Robert Ressler, agente speciale dell'F.B.I., organizzazione che per prima ha studiato l'omicidio seriale in relazione ad un lavoro di analisi degli assassini seriali negli Stati Uniti.

Solitamente si identifica il serial killer con l'omicida sadico che rapisce le sue vittime e le uccide secondo un rituale feroce, che può prevedere ogni genere di sevizie, torture e violenze sessuali pre e post mortem, compresi fenomeni di cannibalismo, vampirismo e necrofilia. Al riguardo, si deve osservare che il legame sesso-violenza è si il movente fondamentale del meccanismo psicodinamico dell'assassino seriale, ma è altresì soltanto una parte, seppur la più consistente, delle innumerevoli motivazioni che stanno alla base del comportamento omicidiario seriale.

Si sottolinea che risulta molto difficile capire le motivazioni delle azioni poste in essere dai serial killer, in quanto gli atti perpetrati non hanno nulla a che fare con le motivazioni umane che, di solito, spiegano la consumazion4e dei delitti ordinari, e questo vale anche in particolare

Per gli omicidi, essendo di solito commessi per gelosia, vendetta o per ottenere denaro o potere.

L'assassino seriale può uccidere per diverse ragioni che possono essere strane o contorte. Delle volte, risulta, esserci una connessione4 diretta tra l'omicidio e il fattore motivante predatorio. Altre volte, il serial killer, si sente costretto a commettere il delitto perché spinto da una voce o da una visione che gli ordina insistentemente di uccidere un estraneo. Ci son, poi, assassini seriali che sono stimolati a porre in essere l'agito omicidiario da interessi economici o da un tornaconto personale.

Inoltre, tra le motivazioni si possono annoverare anche quelle interiori, e vanno ricercate nella personalità criminale, sia estreme, anche in questo caso sono in numero limitato come specificato da Holmes e De Burger (1988).

Molti studiosi in questi anni, hanno affrontato l'argomento e hanno fornito un contributo alla definizione e alla relativa descrizione degli assassini seriali. Tra le più importanti si devono annoverare:

Lunde, considera gli individui che commettono più di un omicidio quasi sempre malati mentali, rispetto a chi compie un omicidio singolo. Lunde divide gli assassini seriali in due categorie:

a) *schizofrenici paranoici*, caratterizzati da un comportamento aggressivo e sospettoso, da allucinazioni e illusioni di grandezza e/o di persecuzione;
b) *sadici sessuali*, uccidono torturano e/o mutilano le vittime per raggiungere l'eccitazione sessuale; in particolare, considerano le vittime come oggetti.

***Egger*,** fornisce una definizione operativa di omicidio seriale, individuando sei caratteristiche principali:

a) sono commessi almeno due omicidi;
b) non ci sono relazioni di nessun tipo fra l'omicida e la sua vittima;
c) gli omicidi sono commessi in tempi diversi e non hanno una connessio0ne diretta con quelli precedenti o con i successivi;
d) gli omicidi, spesso, sono compiuti in luoghi diversi;
e) gli omicidi non sono commessi per ottenere un guadagno materiale, ma sono di solito atti compulsivi, a volte mirano al raggiungimento della gratificazione di alcuni bisogni che si sviluppano attraverso la fantasia;
f) ogni vittima presenta delle caratteristiche in comune con quelle che l'hanno preceduta.

Hichey definisce assassino seriale chiunque uccida, mostrando premeditazione nella condotta criminosa tenuta, tre o più vittime in un periodo di giorni, mesi o anni. A seconda del grado di mobilità mostrato distingue tre categorie di assassini seriali:

a) *itineranti*, che coprono distanze enormi al fine di uccidere soggetti in Stati diversi;

[1] F. Iadeluca, *Fenomenologia dei serial killer*, Roma, Europolis, 2005, p.37 e ss.

b) *locali*, che cercano le vittime nello stesso Stato in cui hanno posto in essere la prima condotta omicidiaria;
c) *stazionari*, che si caratterizzano in quanto non lasciano mai la loro casa o il posto di lavoro; le vittime risiedono nella stessa area e vengono catturate ogni volta che nello stesso posto.

Leyton sostiene che ogni epoca produce uno stereotipo di omicida multiplo, che riflette le tensioni sociali ed economiche ricorrenti in un determinato momento.

Dietz e Rappaport psichiatri forensi, individuano cinque categorie di assassino seriale:

1. assassini compulsivi nell'atto di compiere un crimine: distingue questi soggetti è la capacità che possono compiere la condotta omicidiaria individualmente, in coppia o in gruppo; il loro agito omicidiario è collegato alla perpetrazione di altri reati come ad esempio una rapina, un furto, ecc.
2. esecutori di operazioni criminali organizzate: caratteristica di questi soggetti è una condotta omicidiaria perpetrata con lo scopo di ricavare un guadagno personale o su commissione;
3. avvelenatori e asfissiatori seriali: sono inclusi in questa categoria i soggetti che esercitano professioni mediche, i quali uccidono i loro pazienti per ragioni finanziarie o al fine di alleviare il loro lavoro; uccidono persone malate, debilitate o comunque dipendenti dalle loro condizioni psico-fisiche;
4. psicotici: a causa dei loro pensieri irrazionali mettono in atto la condotta omicidiaria dovendo dar seguito a delle "voci" che li £spingono" a compiere questi crimini (allucinazioni uditive):
5. sadici sessuali: il modus operandi è quello di infliggere torture alle vittime prima di ucciderle.

Rssler, ***Burgess*** e ***Douglas*** effettuano un'importante differenziazione rispetto alla definizione coniata dall'F.B.I., ovvero quella tra comportamento organizzato e disorganizzato; viene considerato assassino seriale organizzato colui che pianifica con cura i propri delitti, scegliendo una particolare vittima che, in qualche, modo, ha un legame simbolico con lui; viene considerato assassino seriale disorganizzato, colui che agisce con un impulso improvviso, che lo porta a uccidere casualmente senza preoccuparsi di coprire tutte le tracce, di conseguenza è molto più facile catturarlo, in quanto c'è una maggiore probabilità che lasci indizi dietro di sé.

Holmes e De Burger hanno definito gli elementi che caratterizzano l'omicidio seriale rispetto alle altre forme di omicidio plurimo:

a. l'elemento centrale è la ripetizione dell'omicidio, l'assassino seriale uccide e continua ad uccidere finche non viene fermato, il periodo in cui agisce si può estendere per molti mesi o anni;
b. l'omicidio seriale avviene uno contro uno, tranne in rare eccezioni, in quanto è raro che i *serial killer* uccidano insieme ad un complice;
c. di solito fra assassino e la vittima non c'è alcun legame oppure, se c'è, è superficiale, in quanto i serial killer difficilmente uccidono persone a loro vicine;
d. l'assassino seriale è ben motivato ad uccidere, non si tratta in questo caso di delitti passionali nel senso che convenzionale del termine né di omicidi scatenati dal comportamento della vittima. Il soggetto è spinto in modo irresistibile ad uccidere da motivazioni diverse da quelle, più tradizionali, che possono sorgere nelle relazioni personali strette. Inoltre, il comportamento della vittima deve essere considerato un fattore scatenant5e;
e. negli omicidi seriali mancano i moventi evidenti, dato che, nella quasi totalità dei casi, hanno per vittima delle persone sconosciute. Infatti, in molteplici casi viene a mancare una chiara strategia relativa alle motivazioni che hanno scatenato l'atto omicidiario. Al riguardo, la ricerca del piacere sessuale può essere vista come una motivazione principale in molti dei delitti, come d'altra parte l'*imput* può nascere dall'ambiente esterno.

Holmes e De Burger hanno intervistato assassini seriali detenuti, costruendo attraverso i risultati della ricerca una griglia di classificazione dell'omicidio seriale in base a diverse varianti:

– retroscena comportamentale;
– tipologie delle vittime;
– metodi;
– luoghi degli omicidi e tipologia degli autori.

Facendo riferimento a quest'ultima variabile, Holmes e De Burger individuano quattro tipi di assassini seriali:

1. *the visionary serial killer* (allucinato), psicotici che uccidono in risposta a voci interiori che ordinano di uccidere;
2. *the mission serial killer* (missionario), non psicotico che si assume il compito di "liberare" il mondo o la comunità da un gruppo di persone da lui considerate indesiderabili (es. omosessuali, prostitute, vagabondi). Vi sono due sottotipi:
   a) inviati del diavolo;

b) inviati di Dio.

3. *the hedonistic serial killer* (edonista), che ha come obiettivo principale il raggiungimento del piacere o la ricerca dell'emozione forte. I serial killer edonistici possono essere suddivisi in tre sottogruppi, poiché possono esserci peculiarità molto differenti tra gli appartenenti all'identico gruppo:
   – *lust killer* (orientato al piacere sessuale), assassino per libidine, che spesso compie i propri crimini per raggiungimento del piacere sessuale, può fare rozzi atti di necrofilia;
   – *thrill killer* (omicida in cerca di brivido), che ha molto in comune con gli esponenti del groppo precedente, uccide perché trae dall'azione emozioni che saltano il suo disperato bisogno di provare esperienze "ai limiti", è importante che la vittima sia viva;
   – *comforts killer* (omicida per tornaconto personale), la cui condotta omicidiaria viene perpetrata per soddisfare aspettative di tipo materiale.
4. *power/control serial killer* (orientato al controllo e al dominio della vittima), dalla personalità debole e con bassa autostima, che uccide per il desiderio di tale dominio sull'altro, per avere il potere di vita o di morte, in quanto alla vittima è negata la possibilità di difendersi.

De Luca ha proposto una nuova definizione di assassino seriale, risultato basato su uno studio di 1.200 s*erial killer* in tutto il mondo: *L'assassino seriale è un soggetto che mette in atto personalmente due o più azioni omicidiarie separate fra loro (nello stesso luogo o in luoghi diversi) oppure esercita un qualche tipo di influenza psicologica affinché altre persone commettano le azioni omicidiarie al loro posto. Per parlare di assassino seriale è necessario che il soggetto mostri una chiara e inequivocabile ad uccidere anche se poi gli omicidi non si compiono e le vittime sopravvivono: l'elemento centrale è la ripetitività dell'azione omicidiaria*. L'intervallo di tempo, entro cui devono essere poste in essere le condotte omicidiarie, varia da qualche giorno o qualche anno e le vittime coinvolte in questi eventi possono essere più di una. Al riguardo, si sottolinea che l'assassino seriale agisce da solo, ma ciò non esclude la possibilità che possa agire anche in coppia. Le motivazioni che possono spingere il soggetto a intraprendere la condotta omicidiaria sono molteplici, ma si evidenzia sempre una componente psicologica che le porta al comportamento omicidiario ripetitivo. Per De Luca: in alcuni casi, vanno considerati assassini seriali anche *i soggetti che uccidono nell'ambito della criminalità organizzata (quando il movente psicologico personale li spinge ad uccidere per soddisfare un proprio piacere personale e non solo a confermare l'ideologia in cui credono), i soldati (quando il gusto di uccidere subentra al fatto di eseguire solo degli ordini).*

Norris focalizza l'attenzione sull'azione esecutiva vera e propria e divide l'omicidio seriale in sette fasi, ognuna delle quali è da attribuire ad un particolare stato mentale dell'assassino:

1. *fase aurorale*: può durare anche mesi o anni e può cominciare sotto forma di fantasia prolungata; il soggetto vive il crimine nella mente, eccitandosi sempre di più man mano che la visione raggiunge il suo culmine. Si immagina come sarà il suo delitto, finché non arriva lo stimolo scatenante che esplodere l'istinto omicida;
2. *fase di puntamento*: si caratterizza per il fatto che l'autore ricerca la vittima, mediante una serie di comportamenti compulsivi, frenetici e paranoici. Ogni assassino seriale ha posti particolari nei quali preferisce appostarsi per aspettare le sue vittime;
3. *fase di seduzione*: si contraddistingue per il fatto che l'assassino riesce a raggirare la vittima, conquistandone la fiducia e spingendola nella trappola;
4. *fase di cattura*: in questa fase l'assassino deve agire con grande rapidità e decisione, per non dare alla vittima il tempo di reagire. Di solito la colpisce quando è sola, isolata. In tale modo prova particolare piacere, perché sente che la vittima è in suo possesso e che può prendersi tutto il tempo che vuole;
5. *fase dell'omicidio*: per la maggior parte degli assassini seriali rappresenta il momento di massima eccitazione, del trionfo, dell'affermazione assoluta del sé. Tale stato d'animo comporta spessa una eiaculazione dovuta alla fortissima tensione accumulata nelle precedenti fasi;
6. *fase totemica*: dopo aver commesso l'omicidio, lo stato di eccitazione cala rapidamente e l'assassino scivola verso una specie di stato depressivo. Al fine di conservare l'intensità derivante dall'omicidio commesso e prolungare il sentimento di potere di trionfo, può conservare il corpo della vittima o alcune parti di esse;
7. *fase depressiva*: sopraggiunge quando si accorge che l'uccisione non ha comportato una modifica della sua esistenza e del suo mondo simbolico.

Newton rifacendosi a Hichey propone una classificazione in relazione alla mobilità:

a) *assassino seriale territoriale*: elegge come proprio territorio di caccia un'area determinata e difficilmente ne sconfina per porre in essere la sua attività delittuosa;
b) *assassino seriale nomadico*: si sposta in maniera continuativa da un posto all'altro e da uno Stato all'altro al fine di ricercare la vittima preferita;
c) *assassino seriale stazionario*: pone in essere la condotta omicidiaria prevalentemente a casa propria o sul luogo di lavoro.

Lane elenca i sei elementi che ritiene importanti al fine di evidenziare le caratteristiche di ogni assassino seriale:

a. gli omicidi seriali sono ripetuti;
b. come gli omicidi singoli, che gli omicidi seriali tendono ad essere uno-contro-uno;
c. non vi è connessione tra assassino e la vittima e se questa è presente, è marginale;
d. è difficile che gli omicidi di una serie mostrino un movente razionale o chiaramente definito;
e. l'assassino seriale può, muoversi con maggiore facilità e ciò permette di commettere un altro omicidio ancora prima che quello precedente venga scoperto;
f. si può notare un alto grado di violenza gratuita, con azioni tese ad infierire sul cadavere e non durante l'omicidio stesso.

Identikit del *serial killer*

Per quanto riguarda l'identikit a conclusione dello studio effettuato dal personale dell'F.B.I. su un campione di serial killer detenuti, è emerso che l'assassino seriale è:

– generalmente un uomo di razza bianca (83% dei casi);
– età media all'epoca del primo omicidio 27 anni e dell'ultimo 31;
– eterosessuali ma delle volte anche omosessuali
– in molti casi primogeniti (15%) figli unici (12%) e figli adottivi;
– padre con un impiego fisso nel 75% dei casi;
– in quasi la metà dei casi il padre ha abbandonato la famiglia prima che il soggetto abbia compiuto i 12 anni;
– per il 66%la figura dominate è la madre. Che nella metà dei casi è una casalinga.
– ceto sociale medio (solo nel 14% dei casi la famiglia risulta di elevate disponibilità economiche);
– nel 50% dei casi risulta un precedente criminale in famiglia e in un altro 50% almeno un malato mentale;
– alcoolismo al 70% delle famiglie;
– uso di droghe pesanti al 33%
– problemi sessuali nel 46%.

I rapporti all'interno della famiglia sono conflittuali e difficili, comportando dal punto di vista educativo la mancanza di punti di riferimento, provocando l'incapacità di interagire con le persone di sesso opposto.

Il fatto che deve far riflettere è che la personalità dell'assassino seriale incomincia a formarsi già nella prima infanzia, probabilmente prima dei cinque o sei anni.

Alcuni esperti sostengono che determinati soggetti nascano assassini, altri invece che sviluppano i loro istinti omicidiari per poi diventare assassini seriali durante gli anni dell'adolescenza e della prima età adulta. Svolgendo un'analisi sull'infanzia di tali soggetti si è rilevato che sin da bambini sono stati maltrattati o trascurati elemento che riveste una notevole importanza, oltre ad aver subito violenze fisiche e sessuali da parte dei loro genitori.

Alcuni assassini seriali hanno sofferto l'abbandono da parte di entrambi i genitori, anche se sono nati durante un matrimonio regolare, con però caratteri instabili.

Secondo la definizione di Mazer (1972) si definisce famiglia multiproblematica *ogni gruppo familiare composto da due o più persone in cui più del 50% dei membri ha sperimentato, in un arco di tempo indicato, dei problemi di pertinenza di un servizio sociale e/o sociosanitario o legale.*

Alcuni *serial killer* durante l'infanzia, sviluppano una serie di comportamenti come l'enuresi notturna, la piromania e la crudeltà nei confronti degli animali che devono essere interpretati al fine della prevenzione di future condotte violente, come un segnale che il bambino ha dei disturbi. Infatti, l'enuresi notturna di origine psicologica denota di solito la presenza di turbe emotive, oltre a uno scarso controllo degli impulsi. Il fatto di riversare violenza sugli animali denota un livello minaccioso di sadismo e crudeltà. La piromania rappresenta l'eccitazione iperattiva e la manifestazione di rabbia profonda.

Molti *serial killer* iniziano con la commissione di una serie di atti antisociali sempre più gravi, prima di avviare la serie omicidiaria.

Da ragazzi preferiscono la solitudine e la fantasia alla realtà, in quando presentano grandi difficoltà di relazione con gli altri e una vita sociale molto insignificante. Di solito nelle loro fantasie sessuali la violenza e la crudeltà si fondano con la sessualità. David Berkowitz appiccò, secondo quanto riportato nei suoi diari, 1.411 incendi. Si rese protagonista, inoltre, della tortura e dell'uccisione di piccoli animali.

Jeffrey Dahmer veniva ricordato in modo particolare per la mutilazione di animali morti. Da bambino si incamminava per i boschi vicino casa, al fine di trovare animali morti spesso massacrandone le carcasse. Andrey Chikatilo soffriva di enuresi notturna cronica, come Kenneth Bianchi. Edmund Kemper si contraddistingueva per aver usato estrema efferatezza nei confronti degli animali. Per capire fino a che punto potesse arrivare la sua crudeltà, basti dire che seppellì vivo un gatto, poi lo disseppellì, se lo portò in camera, le decapitò, ne confisco la testa un'asta e gli dedico le preghiere.

Gli individui che diventano assassini seriali hanno di solito disfunzioni sessuali. La maggior parte soffre di impotenza duranti i rapporti sessuali normali. Praticano la masturbazione e rapporti omosessuali o contro natura (bestialismo). Altra caratteristica, in particolare di quelli sessuali, è che possono raggiungere forti orgasmi se le loro fantasie erotiche, particolarmente devianti, si realizzano.

Nel corso della vita hanno manifestato comportamenti antisociali. Il 40% ha conosciuto, prima dei 18 anni, l'orfanotrofio, il carcere e l'ospedale psichiatrico. Il 66% ha avuto problemi mentali fin dalla più tenere età.

Questi soggetti talvolta sono riusciti a costruirsi una famiglia, che gli servirà da facciata di normalità, per nascondersi, per nascondere il lato mostruoso e il problema dell'indefinità identità psico-sessuale.

Il serial killer mette in atto comportamenti diversi nei confronti della vittima sia durante l'esecuzione del delitto (es. benda il volto, sfregia il volto, la lega) sia per disfarsi del cadavere (es. smembrare ilo capo, lasciarlo in specifiche posizioni), sia successivamente per "commemorare" l'atto omicidiario (es. raccogliere souvenir della vittima o della scena del crimine).

Analizzando le interviste fatte ad alcuni serial killer, Holmes ha potuto raccogliere informazioni utili per cercare di dare una spiegazione a tali comportamenti. Le bende agli occhi sembrano voler indicare che l'autore non si sente a proprio agio con lo sguardo fisso della vittima puntato su di sé durante le varie fasi esecutive che raggiungono l'apice con l'omicidio. Gli attacchi al volto delle vittime, in particolare accecarle, potrebbero rappresentare una modalità analoga per evitare la vergogna che ne intaccherebbe le difese nei confronti della sfera affettuosa-emotiva.

Per quanto riguarda il sesso orale accompagnato da un bendaggio agli occhi, suggerisce un reato perpetrato da un estraneo che in tal modo non considera la vittima come un essere umano.

L'utilizzo delle armi per la tortura può comportare aspetti rituali.

Il serial killer ne sceglierà una che implichi un contatto personale con la vittima, e questo al fine di soddisfare il suo desiderio di toccare e terrorizzare la vittima. Per esempio il coltello rappresenta un'arma che, per la sua morfologia, consente di bucare, ferire, penetrare

Il corpo, permette, la fuoriuscita di sangue, nonché il contatto diretto e manipolatorio, ideale nella ricerca del piacere sessuale; inoltre il coltello a volte è utilizzato simbolicamente come sostituto fallico, cioè sostituisce in tutto o in parte la funzione del pene.

Difficilmente un serial killer utilizzerà un'arma da fuoco.

Infine, se avviene uno smembramento, tale atto va interpretato come un continuum dell'amento del potere e di controllo sulla vittima impotente, semplicemente tagliata a pezzi o ripetutamente accoltellata.

La legatura della vittima avviene con l'intento di impedire di difendersi o di mantenerla in una posizione degradante mentre mutilata o torturata.

La donna *serial killer*

Quello delle donne serial killer è una percentuale molto esigua e alcuni autori e gli esperti dell'F.B.I. tendono a collocare questo fenomeno tra il 5% e il 10% fino ad arrivare al 18% secondo altri. Tra questi ultimi vi è lo psicologo De Luca, che nel suo studio ha individuato 228 serial killer, delle quali il 65% ha agito individualmente, il 14% in coppia ed il 21% in gruppo.

Hichey in uno studio del 1991, ha trattato il fenomeno dei serial killer negli USA dal 1821 al 1988, evidenziando solamente 34 soggetti di sesso femminile: inoltre la metà aveva agito con la complicità di un uomo. L'età media delle donne assassine era di 33 anni.

Hichey in relazione alla tipologia della vittima, ha classificato le assassine seriali in: angeli della morte e le vedove nere. In particolare, per quanto concerne gli angeli della morte, vanno considerate le infermiere che vittimizzano le persone sui cui esercitano un controllo, ad esempio anziani, ricoverati, bambini. Rientrano nella categoria delle vedove nere, invece, le donne che hanno ucciso il marito, i figli o i parenti. La motivazione è spesso di natura economica, l'assassina uccide per impossessarsi dei loro averi. Solitamente queste donne si risposano, molte volte per poter ripetere il crimine. Quando arrivano ad uccidere il marito e i figli, lo fanno per svincolarsi dai legami e per poterne stabile dei nuovi.

Quando le vittime sono bambini, a determinare l'omicidio seriale concorre una delle seguenti cause: la sindrome di Munchausen per procura e il complesso di Medea (che uccide i suoi figli per vendicarsi del

tradimento compiuto dal coniuge.

Holmes & Holmes hanno evidenziato cinque differenti di assassine seriali:

1. *the visionary serial murderess* (allucinata): psicotica, che uccide in risposta a voci e visioni interiori che ordinano di uccidere, soffre di un avere distacco con la realtà;
2. *the comfort murderess* (uccide per tornaconto personale): uccide per il proprio vantaggio materiale;
3. *the hedonistic female serial killer* (edonista): uccide in quanto stabilisce una relazione diretta tra l'assassino e la sua gratificazione personale, talvolta anche si natura sessuale., Per gli autori, questa serial killer edonista è "forse il meno compreso nella classificazione dell'omicida seriale";
4. *the power seeker female serial killer* (uccide per esercitare il suo dominio): uccide per avere una sensazione di potere;
5. *the disciple murderess* (omicidio per discepolato): uccide sotto il comando del leader del gruppo al quale è affiliata.

La classificazione di Kelleher e Kelleher è senza dubbio la più completa nel descrivere l'omicidio seriale femminile; gli Autori hanno analizzato cinquanta assassine seriali ed hanno riscontrato che le tipologie più frequenti cono la "vedova nera" e "l'assassina di gruppo".

Le categorie in base alle quali Kelleher e Kelleher hanno suddiviso la donna *serial killer* sono le seguenti:

1. la vedova nera;
2. l'angelo della morte;
3. la predicatrice sessuale;
4. la vendicatrice;
5. l'assassina per profitto;
6. l'assassina in gruppo;
7. l'assassina psicotica.

In Italia si sono verificati due casi famosi di donne *serial killer*, quello di Leonarda Cianciulli (la saponificatrice di Correggio che tagliava a pezzi i corpi delle donne appena uccise e, con alcune parti, fabbricava saponette e dolcetti da offrire agli ospiti) e quello di Milena Quaglini (la *serial killer* di Padova).

Le vittime

A seconda del tipo di vittima, l'omicidio seriale assume caratteristiche ben precise.

In particolare:

a) omicidio seriale di uomini. Non è un tipo molto frequente. Dato che la vittima può causare problemi all'assassino, in quanto è capace di opporre notevole resistenza fisica. Comunque, costituisce la preda elettiva nell'omicidio seriale motivato da erotomania commesso da donne o da omosessuali;
b) omicidio seriale di donne. Le donne sono le vittime più frequenti dei serial killer. Preferibilmente, l'assassino sceglie ragazze molto giovani o donne piuttosto anziane, per avere un vantaggio fisico che gli permetta di sopraffare la vittima. Si specifica, altresì, che alcune categorie risultano essere particolarmente "predisposte", in quanto per l'assassino seriale simboleggiano l'universo femminile da distruggere.

Non si tratta di un tipo di donna in particolare ma della donna in genere. Qualsiasi età abbia, è una figura capace di suscitare sentimenti negativi che l'assassino non è in grado di sopportare.

Marco Bergamo, uno dei *serial killer* italiano, secondo Ponti e Fornari, era giunto alla perversione estrema: uccidere per godimento. Dopo il primo assassino, ha scoperto che uccidendo appagava il suo piacere e nel contento distruggeva l'oggetto temuto e odiato allo stesso tempo, ovvero "la donna". Per Bergamo uccidere rappresentava l'estrema perversione

Sadica, la modalità più forte per possedere una donna.

La prostituta è la vittima per eccellenza dell'assassino seriale e, dal punto di vista logistico, la più facile da avvicinare. Le caratteristiche principali che fanno della prostituta la vittima ideale del serial killer sono:

a) è abituata ad essere avvicinata da uomini sconosciuti, senza diventare diffidente;
b) è disposta a seguire il cliente di turno in un posto isolato per consumare il rapporto sessuale;
c) quando una prostituta sparisce o viene ritrovato il suo corpo, spesso si pensa che sia stata uccisa dal protettore o, comunque, da qualcuno collegato all'ambiente della prostituzione;
d) a meno che l'assassino seriale non sia un cliente abituale, non è possibile collegarlo alla morte della prostituta, se non è lui a confessare;
e) rappresenta il simbolo massimo del peccato e questo può far scattare dei meccanismi psicologici violenti nel potenziale assassino seriale.

Accanto a questi motivi di opportunità, c'è ne sono altri di carattere psicologico che fanno della prostituta la vittima ideale.

Il serial killer che prende di mira questo tipo di vittima, di solito, è un soggetto disturbato nella sfera sessuale. Questo disturbo, piuttosto che ad un problema biologico, è dovuto all'incapacità ad avere una

relazione affettiva duratura con una donna. Spesso questi assassini seriali sono frequentatori abituali di prostitute: con alcune, riescono ad avere un rapporto sessuale no9rmale, mentre, in altre circostanze, l'incontro finisce con l'omicidio. La prostituta permette di affermare la loro superiorità. Ma se il rapporto non si consuma, scatta la violenza omicida.

La **donna anziana** rappresenta una tipologia di vittima che si trova abbastanza frequente negli omicidi seriali. In questa categoria vanno incluse le donne di mezza età. Sopprimendole è probabile che l'assassino seriale uccida ripetutamente e simbolicamente la madre, con la quale ha avuto un rapporto traumatico durante l'infanzia: si tratta, generalmente, di soggetti che hanno avuto una madre dominate e oppressiva. Se le vittime sono anziane o molto vecchie è probabile che l'assassino, come nel caso di uccisione di bambini, sia alla ricerca di un soggetto sessuale poco impegnativo; si tratta di soggetti insicuri delle proprie capacità sessuali, per i quali la donna dell'età giusta è un obiettivo poco impegnativo. Si tratta dio soggetti altamente insicuri delle proprie capacità sessuali, per i quali la donna dell'età giusta è un obiettivo che impaurisce e suscita angoscia.

La **studentessa** è di solito presa di mira dai *serial killer* fondamentalmente più sicuri di sé rispetto a quelli che attaccano le prostitute. L'assassino si sente molto intelligente ed è convinto di poter competere con successo con l'intelligenza della vittima. La "fase della cattura" è sempre molto elaborata e il *serial killer* fa ricorso a stratagemmi per avvicinarsi alla vittima e coglierla di sorpresa.

Il fatto di andare a "caccia" di una vittima appartenente ad una classe sociale più elevata della sua eccita enormemente l'assassino seriale e, più lunga e è la serie, più aumenta il suo senso di onnipotenza.

Per quanto riguarda **l'omicidio seriale di bambini** questo si divide in due importanti categorie: l'omicidio seriale motivato per pedofilia e l'infanticidio seriale.

L'omicidio seriale di massa rappresenta una tipologia particolare che ha molte caratteristiche in comune con *nil mass murder*. In questo caso il soggetto non sceglie sempre una vittima o una coppia, ma può uccidere diverse persone nella stessa azione omicidiaria. Viene classificato come omicidio seriale, perché, l'elemento centrale è dato dalla ripetitività dell'azione. L'autore uccide più persone contemporaneamente, così facendo, si sente ancora più onnipotente e ciò gli procura una soddisfazione maggiore. Si differenzia dall'omicidio di massa "classico", in quanto quest'ultimo è una sorta di "suicidio allargato": l'assassino, con un'unica azione omicidiaria, porta a termine la sua missione di rivendicazione verso la società e non ha più nulla da dire, infatti generalmente alla fine si suicida.

L'**omicidio seriale di coppie** consiste nel portare a termine la sua condotta omicidiaria in alcuni casi con l'assassino seriale che prende di mira non un individuo, ma una coppia, formata da un uomo e da una donna generalmente in macchina in atteggiamento intimo.

Il suo scopo è quello di punire la coppia, di cancellare la relazione uomo-donna che, per lui, è impossibile da sopportare. L'identikit di tale categoria è quello di un soggetto con gravissimi problemi relazionali, che non riesce ad avere

Alcun tipo di rapporto con la donna (si tratta sempre di soggetti di sesso maschile) e che vive completamente isolato nel suo mondo fantastico. L'uccisione della coppia è una sorta di vendetta da mettere in relazione con l'invidia e con la rabbia per un piacere che gli è precluso.

In Italia il caso più famoso è quello del Mostro di Firenze, un assassino seriale che per più di vent'anni ha ucciso coppiette appartate in macchina nella campagna fiorentina; le armi utilizzate sono state una beretta calibro 22 è un'arma da punta e da taglio con la quale l'assassino infieriva soprattutto sulla vittima di sesso femminile, praticando mutilazioni di varia entità.

Il processo di Donato Bilancia

In Italia era convinzione diffusa che gli assassini seriali fossero una caratteristica esclusiva di altri paesi del mondo.

Più recentemente la spettacolarizzazione di processi di delitti crudele e la maggiore attenzione del mondo dell'informazione ai grandi delitti di sangue non risolti hanno contribuito a diffondere la consapevolezza che anche in Italia non si è al riparo dalla perpetrazione di condotte di individui che uccidono per il piacere di uccidere, evidenziando nelle condotte tenute crudeltà, malvagità ed estrema efferatezza.

Attraverso la lettura degli atti processuali della vicenda di Donato Bilancio si può avere un quadro definito della estrema ferocia che anima il comportamento dei serial killer.

Al riguardo, si evidenzia che la Corte di assise di Genova fu chiamata a giudicare Donato Bilancia per ben ventisei capi di imputazione, relativi ai gravissimi fatti di sangue che si son verificati in Liguria nell'arco di tempo che va dall'ottobre 1997 all'aprile del 1988.

Il costrutto fondamentale dell'impianto accusatorio, ai fine della formulazione della prova in dibattimento, è data dalla piena confessione di Donato

Bilancia per ciascuno degli omicidi posto in essere. Dalle sue confessioni, acquisite agli atti del processo, svoltosi presso la Corte di assise di Genova nel maggio 1999, si possono rilevare le modalità e le motivazioni illustrate dallo stesso per ogni singolo omicidio.

Donato Bilancia per i fatti che di seguito esposti sarà condannato alla pena dell'ergastolo (13 ergastoli per i 17 omicidi e a 16 anni di reclusione per il tentato omicidio di Lorena Castro) trattandosi di un soggetto al momento di perpetrare le azioni delittuose pienamente imputabile.

Per una ricostruzione esaustiva della vicenda, si evidenzia che in data 6 ottobre 2000, l'avvocato di Donato Bilancia presentava dichiarazione di impugnazione ed i motivi d'appello nei confronti della sentenza emessa dalla Corte di assise di Genova. L'elemento centrale del motivo dell'impugnazione della sentenza è quello di dimostrare che il soggetto non era imputabile quindi infermo di mente e, quindi, era necessario una nuova valutazione dell'imputabilità del Bilancia.

Il 6 aprile si apre il processo d'appello nei confronti di Bilancia, davanti alla Corte di assise d'appello di Genova presieduta da Bruno Noli. Il 14 aprile emette il proprio verdetto, riconoscendolo colpevole e condannandolo alla pena dell'ergastolo e ventisei anni di reclusione.

La parola fine a questa tragica vicenda viene emessa dalla Corte di cassazione il 12 aprile 2002; Mario Sossi, Presidente della Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione si pronuncia confermando la sentenza d'appello.

Svolgimento del processo[2]

Con decreto del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova in data 18 febbraio 1999, Donato BILANCIA è stato rinviato a giudizio dinanzi a questa Corte d'Assise con le ventisei imputazioni a lui ascritte in rubrica, relative a gravissimi delitti verificatisi in Liguria e nelle regioni limitrofe nell'arco dei sei mesi intercorsi tra l'ottobre 1997 e l'aprile dell'anno successivo.

Alla prima udienza del 13 maggio 1999, cui l'imputato – in stato di custodia cautelare dal 6 maggio 1998 – ha rinunciato a presenziare così come a tutte quelle successive, sono comparse le parti civili già costituitesi all'udienza preliminare in relazione agli omicidi in danno di Giorgio Centanaro (capo 1), di Maurizio Parenti e Carla Scotto (capo 4), di Bruno Solari e Maria Luigia Pitto (capo 6), di Luciano Marro (capo 8), di Evelyn Edoghaye *alias* Tessy Adodo (capo 18), di Elisabetta Zoppetti (capo 21) ed altresì in relazione al tentato omicidio in danno di John Zambrano (capo 16).

Altre parti civili hanno in quella sede formalizzato la propria costituzione in giudizio, due delle quali per affiancarsi ad altri congiunti già entrati nel processo (è il caso di Rossella Pitto, nipote di Bruno Solari, e di Helen Adodo, zia dell'omonima Tessy) e le restanti quali persone offese in relazione ad altri fatti criminosi: l'omicidio di Giangiorgio Canu (capo 10); l'omicidio di Massimiliano Gualillo e Candido Randò (capo 17); l'omicidio di Giuseppe Mileto (capo 25); il tentato omicidio in danno di Luisa Ciminiello (capo 19).

Dopo l'espunzione dal fascicolo per il dibattimento di alcuni atti non rientranti fra quelli previsti dall'art. 431 c.p.p. nel testo in allora vigente, il pubblico ministero ha preliminarmente sollecitato una valutazione d'ufficio da parte dei giudici riguardo alla posizione della parte civile Centanaro, deducendone la sostanziale carenza di interesse: ma la Corte, rilevata la regolarità formale di quella costituzione di parte civile e riservata al prosieguo ogni decisione circa i mezzi di prova dedotti dalla medesima, formalmente compatibili con l'ipotesi accusatoria formulata dal pubblico ministero, hanno dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'esclusione dal processo della stessa Centanaro.

Alla successiva udienza del 20 maggio, la Corte ha poi ammesso i mezzi probatori orali e documentali dedotti dalle parti, con l'eccezione di due relazioni scritte offerte in prova dalla stessa parte civile Centanaro, e si è riservata di provvedere in seguito sulla richiesta di perizia psichiatrica formulata dal difensore dell'imputato.

Subito dopo ha avuto inizio l'istruttoria dibattimentale, articolata dal pubblico ministero sulla base dei singoli episodi criminosi. Nel corso della stessa udienza sono stati escusse le prove orali relative all'omicidio di Evelin Edoghaye, mentre il successivo 28 maggio sono stati sentiti testimoni e consulenti tecnici dedotti in relazione sia all'omicidio di Almerina Bodejani (capo 12), sia a quello di Lyudmyla Zubckova (capo 13).

All'udienza del 7 giugno si è proseguito con le prove attinenti al tentato omicidio in danno di John Zambrano, con l'esame della stessa persona offesa, ed al duplice omicidio di Candino Randò e Massimiliano Gualillo; quella del 1° luglio è stata invece dedicata all'esame di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria e di Giuseppino Monello, proprietario della Mercedes utilizzata dall'imputato in occasione della consumazione di alcuni tra i primi delitti. I testi sono stati sentiti sulla genesi e sugli sviluppi delle indagini che, partendo dall'omicidio di Evelin

[2] Fonte: http://www.penale.it/document/bilancia.htm.

Edoghaye, avevano condotto all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di BILANCIA ed alla sua cattura il 6 maggio 1998. Subito dopo sono stati escussi una conoscente di antica data del prevenuto, che ha parlato dei problemi economici che lo affliggevano all'epoca dei fatti, ed un medico pneumologo, che aveva avuto occasione di visitarlo più volte fino a poco prima che fosse arrestato ed ha potuto così descriverne il comportamento.

Nel corso della stessa udienza si è svolta l'istruttoria relativa all'omicidio di Elisabetta Zoppetti, con l'esame – tra gli altri – della parte civile Giulio Pesce, coniuge della vittima, che ha descritto gli ultimi momenti in cui aveva visto la moglie alla partenza del treno sul quale, alla stazione di Verona, ne sarebbe stato rinvenuto il cadavere; e sono state altresì escusse le prove orali dedotte dal pubblico ministero in relazione all'omicidio di Maria Angela Rubino (capo 23).

In data 8 luglio sono stati esaminati i consulenti tecnici del pubblico ministero, tutti appartenenti al C.I.S. – ora Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri – di Parma, in riferimento agli accertamenti biologici, tecnici, chimici, merceologici, balistici e grafologici dai medesimi effettuati sul materiale sequestrato nel corso delle indagini e riconducibile alla persona di BILANCIA, ovvero alle autovetture ed alla pistola in quel periodo nella sua disponibilità.

Alla successiva udienza del 15 luglio sono state assunte le prove orali attinenti agli omicidi dei cambiavalute Enzo Gorni (capo 14) e Luciano Marro (capo 8), ed inoltre quelle relative al tentato omicidio di Luisa Ciminiello, con l'escussione della stessa persona offesa.

Il giorno dopo è stata istruita la parte del processo riguardante l'omicidio di Giuseppe Mileto, ma due dei testi escussi in quella data sono stati nuovamente sentiti alla ripresa del dibattimento dopo la pausa estiva, il 16 settembre. Di seguito sono state sentite alcune donne che, per diversi motivi, avevano avuto contatti con BILANCIA, le quali ne hanno descritto alcuni tratti salienti del carattere e delle abitudini di vita.

All'udienza del 17 settembre sono state assunte le prove orali inerenti all'omicidio di Enzo Gorni, e sono stati escussi anche alcuni testimoni che hanno concordemente riferito della grande passione di BILANCIA per il gioco d'azzardo. In particolare, Carlo Musso ha riferito di aver appreso dallo stesso imputato che questi negli ultimi tempi si recava spesso in una sorta di "circolo" sito a Bogliasco – che il teste aveva sentito essere gestito da Giorgio Centanaro e Maurizio Parenti – nel quale, a suo dire, gli altri si erano coalizzati per giocargli "contro".

È così iniziata, di fatto, l'istruttoria relativa ai primi omicidi della serie, quelli di Giorgio Centanaro e dei coniugi Maurizio Parenti e Carla Scotto; questa si è protratta nel corso delle udienze in data 28 e 30 settembre nonché 6 e 7 ottobre, quanto al primo episodio criminoso, ed in data 12, 14 e 20 ottobre, quanto all'altro.

In apertura dell'udienza del 21 ottobre la Corte, sciogliendo la precedente riserva, ha disposto una perizia psichiatrica per accertare se BILANCIA, al momento dei fatti, versasse in stato di incapacità di intendere e volere, ed ha nominato a tale scopo un collegio composto dal professor Pierluigi Ponti, dal professor Ugo Fornari e dal dottor Giacomo Mongodi. Di seguito s'è svolta l'istruttoria relativa all'omicidio dei coniugi Bruno Solari e Maria Luigia Pitto, completata nel corso del successivo 27 ottobre: data in cui è stato sentito anche un imputato in procedimento connesso precedentemente impedito a comparire, Paolo Terracciano, il quale ha descritto in termini puntuali l'organizzazione della bisca clandestina di Pieve Ligure – non Bogliasco, come riferito dal teste Musso – che aveva gestito in società con gli stessi Centanaro e Parenti.

Nella stessa udienza è stato altresì conferito l'incarico peritale di cui sopra, e le parti hanno provveduto alla nomina dei rispettivi consulenti di parte.

Il 28 ottobre sono state assunte le prove orali relative all'omicidio di Giangiorgio Canu, la cui escussione è proseguita il successivo 8 novembre. Nella stessa data, constatata l'assenza dell'imputato ed il suo implicito rifiuto di sottoporsi all'esame richiesto dalle parti, sono stati acquisiti i verbali di tutte le dichiarazioni dal medesimo rese nel corso delle indagini preliminari; peraltro, su istanza del pubblico ministero e con il consenso delle altre parti, è stata altresì disposta la riproduzione fonografica in aula delle registrazioni di tutti gli interrogatori resi da BILANCIA.

Il mezzo istruttorio si è protratto, dopo l'audizione in data 24 novembre di due dei consulenti tecnici del pubblico ministero in materia psichiatrica, il professor Romolo Rossi ed il dottor Marco Lagazzi, nel corso delle udienze in data 16 dicembre, 20 e 31 gennaio ed infine 11 febbraio. Il 14 febbraio sono stati invece esaminati gli psichiatri nominati dalla difesa dell'imputato quali propri consulenti tecnici, il dottor Elio Di Marco ed il professor Giacomo Canepa.

L'udienza del 17 febbraio è stata dedicata all'esposizione delle conclusioni rassegnate dai periti, mentre il 9 marzo, dopo la produzione di alcuni documenti da parte del pubblico ministero, gli stessi periti sono stati esaminati dalle parti. All'esito, hanno espresso le proprie valutazioni al riguardo il medesimo professor Rossi ed il suo collega professor Francesco De Fazio, che insieme a lui, nel corso delle indagini, aveva sottoposto BILANCIA ad accertamenti psichiatrici su

incarico del pubblico ministero. Il 16 marzo è infine toccato ai consulenti tecnici della difesa esporre le proprie considerazioni critiche riguardo alle conclusioni rassegnate dai periti.

Chiusa la lunga istruttoria dibattimentale con l'acquisizione di ulteriore documentazione, il 3 aprile è iniziata la requisitoria del pubblico ministero, conclusasi il giorno successivo. All'udienza del 5 aprile hanno rassegnato le proprie conclusioni – depositandole ritualmente in atti anche in forma scritta – le parti civili costituitesi in relazione agli omicidi Centanaro (quest'ultima, tuttavia, senza formulare alcuna richiesta risarcitoria), Randò e Gualillo, Parenti e Scotto, Solari e Pitto, Marro, Zoppetti, Canu ed Edoghaye; da ultimo ha concluso la parte civile Zambrano, mentre non hanno formulato conclusioni la parte civile Ciminiello e quella costituitasi in relazione all'omicidio Mileto.

Il 6 aprile ha infine discusso la causa il difensore di BILANCIA, che si è per la gran parte riportato alla memoria versata contestualmente in atti. Dopo le repliche svoltesi il 10 aprile, all'odierna udienza la Corte si è ritirata in camera di consiglio per la decisione; all'esito, ha deciso il processo come da dispositivo allegato, del quale ha dato pubblica lettura.

Premessa

La complessità del procedimento impone una breve premessa sistematica, prima di affrontare nel merito le numerose imputazioni di cui BILANCIA è chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte.

Il pilastro fondamentale del processo è costituito dalla piena confessione resa dall'imputato subito dopo la sua cattura, senza le quali uno degli omicidi – quello di Centanaro – nemmeno sarebbe mai stato considerato tale, e buona parte degli altri – se si esclude quello di Evelin Edoghaye, in relazione al quale si sono poco dopo addensati a carico di BILANCIA i corposi indizi che hanno poi condotto alla sua cattura – sarebbero forse rimasti a lungo irrisolti.

Di conseguenza, una delle due questioni di fondo del processo – accanto a quella dell'imputabilità di BILANCIA – che dovrà essere qui approfondita in relazione a ciascuno dei fatti oggetto di contestazione è costituita dall'idoneità delle sue dichiarazioni ad integrare, in una con gli elementi di riscontro acquisiti, la piena prova della sua colpevolezza.

Null'altro è richiesto al giudice, e null'altro la Corte potrebbe fare in questa sede. Non sono tuttavia mancate, nel corso del dibattimento, suggestioni e sollecitazioni ad affrontare temi che erano e sono estranei al *thema decidendum*, costituito dalla responsabilità dell'unico imputato qui rinviato a giudizio. In relazione a più d'un episodio qualche parte civile ha fatto aleggiare l'ipotesi di mandanti o concorrenti nel reato, come se la funzione del dibattimento non fosse quella di verificare la fondatezza dell'ipotesi d'accusa formulata dal pubblico ministero ma quella di accertare come le cose siano andate "veramente".

La Corte, pur dopo aver lasciato alle parti tutto lo spazio istruttorio che nel dibattimento le è stato concordemente richiesto, intende ora sottrarsi a quelle suggestioni, che ora non possono più trovare alcuno spazio. Qui si tratta di accertare se la confessione di BILANCIA è credibile con riguardo a ciò che ha detto, non a ciò che taluno ipotizza possa non aver detto; e sotto il primo profilo, l'unico rilevante, può già anticiparsi che la risposta fornita dalle complessive risultanze istruttorie è assolutamente convincente: l'imputato ha personalmente consumato tutti i fatti criminosi che gli sono stati ascritti sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni, con l'eccezione del tentato omicidio in danno della Ciminiello che, come si vedrà, va soltanto qualificato in diversi termini giuridici.

Certo, tale affermazione dev'essere intesa come riferita esclusivamente al piano processuale, nel senso che la Corte non potrebbe mai affermare – né le viene richiesto nell'espletamento del suo dovere istituzionale – che quella riferita da BILANCIA sia la pura ed assoluta verità riguardo allo svolgimento delle tragiche vicende che ha narrato: ed anzi, il fatto che l'imputato si sia sottratto all'esame incrociato delle parti rende le sue dichiarazioni, se si vuole, meno "resistenti" sotto questo punto di vista, essendo mancata anche ai giudici la possibilità di ottenere qualche ulteriore risposta su taluni aspetti rimasti oggettivamente oscuri, primo fra tutti, ad esempio, il movente dell'omicidio Canu.

Ma tant'è. Nel rigoroso rispetto del vigente ordinamento processuale, e ad onta dei dubbi di qualche parte civile, la confessione di BILANCIA è una prova non soltanto ragionevole ma inconfutabile, per come riscontrata su moltissimi ed essenziali aspetti oggettivi, della sua colpevolezza in relazione ai fatti a lui contestati. Né, in ogni caso, la copiosa istruttoria svolta sembra aver evidenziato un solo rassicurante elemento idoneo ad attribuire all'imputato, per uno o più omicidi, una penale responsabilità penale a diverso titolo: ad esempio, quale concorrente morale – in veste di mandante o con altro ruolo – anziché esecutore materiale.

È necessario, allora, che spunti del genere rimangano estranei alla trattazione dei motivi della decisione, non avendovi avuto alcun peso, e restino confinati nel diverso ambito delle investigazioni che costituisce la loro sede elettiva, almeno fino a quando non maturino seri elementi di prova a loro sostegno.

L'enorme eco avuta dalle azioni criminali di BILANCIA e la grande scia di dolore lasciata dalle stesse hanno indotto la Corte a non censurare, nel dibattimento, i reiterati tentativi ad opera di più parti civili di approfondire temi che, alla luce delle conclusioni che hanno rassegnato (ci si riferisce, in particolare, a Roberta Centanaro), sono risultati ampiamente esulanti rispetto al *thema probandum* delineato, per quel soggetto processuale, dal 3° comma dell'art. 187 c.p.p.: "*Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato*". Non è certo in questa sede, in cui vanno tirate le fila del lungo lavoro svolto in aula, che si vuole disconoscere il diritto della parte civile ad interloquire con una propria originalità, senza dover a tutti i costi seguire pedissequamente la linea tracciata dal pubblico ministero. La Corte avverte però la necessità di rimarcare con forza, a meno di non intendere il dibattimento penale come un caotico campo di gara in cui ciascuno fa il "suo" processo, che l'eventuale disparità di vedute tra parte civile e pubblico ministero deve esprimersi pur sempre nell'alveo dell'imputazione contestata; vale a dire con riguardo alla sussistenza di aggravanti od attenuanti, all'elemento soggettivo, alla personalità dell'imputato. Quando invece si tende a dimostrare il concorso di terzi nel reato, pur senza escludere la fondatezza dell'imputazione formulata, o addirittura l'insussistenza dello stesso delitto in quanto tale, si è fuori dallo schema tipico previsto dal codice di rito vigente, e si entra in un terreno tutto sperimentale, dove alla pubblica accusa si contrappone addirittura una pluralità di accuse private magari tra loro alternative o conflittuali, di fronte alle quali il giudicante nemmeno è munito dalla legge – che non a caso prevede solo in capo al pubblico ministero il potere di formulare l'imputazione – di un qualche strumento tecnico per districarsi nel groviglio di ipotesi che in tal modo ne scaturisce.

Per concludere queste brevi note preliminari: la Corte non intende, da un lato, conferire alle dichiarazioni di BILANCIA alcuna patente di assoluta credibilità circa la versione dei fatti dal medesimo fornita, limitandosi a verificare quanto le stesse si presentino attendibili sul piano processuale; e dall'altro nemmeno può cimentarsi, per gli stessi motivi, con le illazioni ed i dubbi innestati a man salva nel dibattimento, se non negli angusti limiti in cui se ne debba tenere conto ai fini della stessa valutazione di fondatezza, ma pur sempre con esclusivo riguardo all'imputato, dell'ampia confessione che questi ha reso.

La stesura della motivazione, per una più ordinata esposizione del materiale istruttorio, verrà articolata con riferimento ai singoli episodi delittuosi; e per ciascuno di essi si esamineranno prima le dichiarazioni rese al riguardo dall'imputato, e poi gli elementi di riscontro acquisiti in giudizio a sostegno della loro fondatezza.

Si inizierà con i primi omicidi in ordine cronologico, quelli di Giorgio Centanaro e dei coniugi Maurizio Parenti e Carla Scotto, maturati nell'ambiente del gioco d'azzardo che tanto spazio ha avuto nelle abitudini di vita di BILANCIA. Sulla più immediata scelta di proseguire secondo la successione dei delitti la Corte ha ritenuto prevalente l'esigenza di razionalizzare la notevole mole del materiale istruttorio, raggruppandolo intorno ad alcuni "temi" comuni che tuttavia sono di mera sintesi, e non hanno certo la pretesa di un'impostazione criminologica: saranno quindi trattati di seguito, nell'ordine, gli omicidi a scopo di rapina (quelli dei coniugi Bruno Solari e Maria Luigia Pitto, di Luciano Marro, di Giangiorgio Canu, di Enzo Gorni e di Giuseppe Mileto); gli omicidi commessi in danno di prostitute (il tentato omicidio Zambrano ed il connesso duplice omicidio di Candido Randò e Giuseppe Gualillo, gli omicidi di Almerina Bodejani, di Lyudmyla Zubckova, di Evelin Edoghaye, il tentato omicidio di Luisa Ciminiello e l'omicidio di Mema Valbona); infine gli omicidi consumati sui treni (in danno di Elisabetta Zoppetti e Maria Angela Rubino).

Da ultimo saranno trattati, unitariamente, i temi dell'imputabilità di BILANCIA, quelli inerenti alla determinazione della pena ed infine le questioni civili.

I parte.
Gli omicidi connessi al gioco d'azzardo

I. L'omicidio di Giorgio Centanaro
(capo d'imputazione n. 1)

Sentito dal Procuratore della Repubblica di Genova il 14 maggio 1998, meno di una settimana dopo la sua cattura in relazione al solo omicidio di Evelin Edoghaye, BILANCIA – messo al corrente, pur in assenza di una formale contestazione, dell'esistenza di una serie di elementi indiziari a suo carico anche in relazione agli altri delitti per i quali sarebbe poi stato rinviato a giudizio – decide spontaneamente di "vuotare il sacco" su tutti i crimini commessi.

Tale intenzione viene confermata, quattro giorni dopo, dinanzi al Procuratore della Repubblica di Savona, quando BILANCIA nega recisamente di aver commesso altri delitti prima dell'ottobre 1997 ma aggiunge di essere responsabile di tutto ciò che gli viene "*accreditato*" successivamente: e va sottolineato

fin d'ora – rinviando per i particolari alla trattazione dei singoli episodi narrati – che la completezza e la credibilità della sua confessione risulta globalmente avvalorata proprio dalla decisa negazione di ogni coinvolgimento nell'omicidio di un'altra prostituta, rinvenuta cadavere nel Savonese nei primi mesi del 1997; un rilievo, quest'ultimo, che vale a spazzare via i residui sospetti – manifestati da taluno in aula senza nemmeno troppa convinzione – circa presunte tendenze mitomani dell'imputato.

1. La confessione

BILANCIA, nella sua esposizione, dichiara di volersi attenere alla *consecutio temporum* dei fatti, come la chiama ripetutamente, e comincia quindi a parlare dei primi due omicidi, quello di Giorgio Centanaro e quello di Maurizio Parenti, ricollegandoli tra loro fin dalla decisione di eseguirli.

1.1 - Il movente

«Se vogliamo risalire alla fonte, sono quei due nominativi lì. Perché questo sacco di merda qua, che sarebbe il Parenti, che si professava mio amico e addirittura m'ha fatto andare a casa sua a cena con mio padre e mia madre, un giorno in una bisca stava parlando con questo Centanaro Giorgio mentre io stavo transitando per andare in bagno. I due dicevano in genovese: "*hai visto Walter, l'aggangiöu a ti gra dì e cossè ghe feu a sto chi...*" e difatti così è successo. Perché in quattro sedute devo aver perso intorno ai quattro o cinquecento milioni, qualcosa del genere.
Allora a questo punto qua, ho detto, allora non ci siamo più qua. Le dico, è successo un... un... macello, nella mia testa è successo un macello. Se non sentivo il mio nome, andavo in bagno facevo quello che dovevo fare, tornavo indietro, non succedeva magari niente, vai a vedere. Invece sentendo il mio nome, mi sono fermato un attimo. Il senso era: "*hai visto, in qualche modo sono riuscito ad agganciarlo, a portarlo qua da noi anziché di là*", perché io se ci fossero state cento bische andavo in tutte e cento. Così è successo un *patatrac* nel mio cervello, ed ho detto: questi qui bisogna che li uccido.
Centanaro e Parenti non erano lì per caso: gestivano in qualche modo questa bisca, chiaramente appoggiati al clan 'di qui e di là'; ecco, vorrei precisare che non faccio parte di nessun clan né associazione, sono un lupo solitario e non mi conosce nessuno.
Sono stato pugnalato per l'ennesima volta dal solito amico del cavolo che si confessa tale e invece non lo è; perché se io ho un amico, a me dei suoi denari non me ne frega niente, vorrei che ne avesse il doppio di quello che ha; invece questi vogliono prenderteli.
Centanaro Giorgio, poi, lo conosco da trentacinque anni; è stato sempre uno di quei viscidi, però più di tanto non mi ha mai disturbato, perché io sapevo che era un individuo di quel tipo e lo trattavo come tale.
Poi ultimamente, magari affiliandosi a delle persone, lui e Parenti pensavano di essere onnipotenti, e c'era anche un atteggiamento da "intoccabili", di chi ha le spalle coperte.»

A questo punto il pubblico ministero chiede chiarimenti al riguardo, anche perché l'imputato parla dell'argomento in termini del tutto scontati ed addirittura di dominio pubblico, ma BILANCIA si rifiuta di rispondere alla specifica domanda. In ogni caso, si tratta di un tema del tutto irrilevante ai fini della decisione. Proseguendo:

«Questo è stato il motivo che ha fatto esplodere in me una cosa di incredibile violenza, perché io ho sempre vissuto tranquillamente per quarantasette anni, poi qualcosa è successo da un momento all'altro, non è che uno si sveglia alla mattina e dice: "*va bè, oggi mi cerco un'arma e vado ad ammazzare qui e là*".
Il dialogo che ho sentito nella bisca è avvenuto a giugno del 1997. Preferisco non precisare il luogo in cui si trova la bisca: vivendo in quest'ambiente carcerario, finché devo restarci devo tenere anche quello che è stato il mio comportamento di tutta la vita. Non ho mai fatto la spia.»

1.2 - La preparazione e l'esecuzione del delitto

«Allora, parlando di Centanaro, sapevo benissimo a che ora questo tornava dalla bisca. È stato sufficiente rilevare il numero della targa della sua macchina per condurmi alla sua abitazione. Avevo rilevato il numero di targa della sua "Punto" blu scura, la macchina che usava in quel momento, ed avevo visto dove abitava, in quella strada che va dietro alle piscine della Sciorba.
Una sera poi l'ho aspettato e, quando è sceso dalla macchina dopo averla parcheggiata un po' in fretta, l'ho accompagnato su a casa; era l'ottobre del 1997. Gli ho detto: "*vieni, che*

adesso giochiamo un po' io e te, testa a testa".
Avevo la pistola, però ho pensato che se lo uccidevo con un'arma sarebbe successo un casino, perché abitava in una mansardina all'ultimo piano, ed allora l'ho soffocato con del nastro adesivo che avevo portato con me, e che dopo ho tolto dal corpo. Erano circa le tre di notte.
Entrando, ho visto 500.000 lire sul tavolino e degli orologi d'oro. Non gli ho preso niente perché non me ne fregava niente dei suoi soldi.
La sistemazione dell'appartamento è questa: si entra e c'è una saletta disposta un po' per lungo. Lui è stato trovato davanti alla porta, riverso pancia sotto, con le mani lungo la schiena, palme verso il soffitto, e la testa girata verso la porta. A sinistra, dopo l'ingresso, c'è un tavolinetto attaccato dietro la porta, poi ci sono forse due scalini, di fronte c'è il comò, nel quale credo ci fossero degli orologi tra cui un Rolex, un Cartier ed altri due pure di pregio, che Centanaro mi disse di portare via credendo ad una rapina.
Sulla destra c'è un'altra cameretta con una grande finestra, poi un piccolo corridoio che conduce a destra in una camera con un letto sfatto, probabilmente quella usata da lui, ed a sinistra in un'altra camera.
L'hanno fatto passare per un infarto, ed io mi sono preso la briga di telefonare perché volevo che invece si sapesse che era stato ucciso. Chiamai in Tribunale e chiesi del giudice Canepa, che in quel momento credo si occupasse dell'omicidio dei coniugi Parenti/Scotto, e le ho detto, parlando con accento siciliano, che l'amico di Parenti, il famoso Centanaro, non era morto per infarto ma per soffocamento, anche se non dissi che ero stato io. La chiamata la feci dopo i funerali di Maurizio Parenti e di Carla Scotto.
Lo scotch lo tolsi e lo portai via perché potevo averci lasciato delle impronte: cosa che poi non ho fatto in casa Parenti perché lì ho usato i guanti. In seguito, come ho detto, mi sono preoccupato di far sapere in giro che Centanaro era stato ucciso, e non che era morto di infarto.
Posso dare altri particolari: l'uomo aveva un giubbotto tipo 'piumino', ora non mi ricordo di che colore, che ha appoggiato sul divano che era vicino alla finestra. Non ricordo se i pantaloni fossero marroni o di altro colore. Comunque io l'ho lasciato in mutande, e si era anche pisciato addosso. L'ho fatto spogliare sotto la minaccia dell'arma, la stessa pistola che mi è stata sequestrata dai Carabinieri.
Alla fine ho chiuso la porta, ho preso l'ascensore e me ne sono andato.»

Sentito nuovamente al riguardo il 24 maggio, il 1° ed il 7 giugno, il 4 ed il 28 dicembre, BILANCIA fornisce ulteriori dettagli sull'appartamento e sulle modalità del fatto, riportandosi ad alcuni schizzi allegati ai verbali di interrogatorio.

«Non l'ho mai seguito, lo aspettavo perché sapevo che finiva il suo lavoro alla bisca tra le 2.30 e le 3.00. Sono stato una volta lì, sotto casa sua, fino alle 4.30. Volevo solamente assicurarmi che vivesse da solo, tutto lì, che non avesse moglie e figli in casa: sarebbe successo un macello.
La porta era sicuramente blindata, e si apriva verso l'interno dell'appartamento. Fu aperta da Centanaro, che fino a qual momento non aveva ancora visto l'arma perché la tenevo lungo la gamba destra. Quando l'ho invitato a giocare a quell'ora di notte deve aver avuto il sentore che stesse succedendo qualcosa, però si è limitato a precedermi, è entrato nel portone e siamo saliti in ascensore all'ultimo piano. Dopo essere entrati, una volta accesa la luce ha visto l'arma e si è spaventato.
Mi sembra che Centanaro avesse in mano un sacchetto di plastica che aveva preso al momento di uscire dalla macchina, ma non ricordo con certezza. Forse l'ha appoggiato sul divano insieme con il giubbotto, ma non ne sono sicuro. Non ho visto il contenuto del sacchetto. Sul tavolino di legno, invece, dove forse era appoggiato un telefono, ricordo sicuramente che c'era del denaro e mi pare che Centanaro vi posò anche le chiavi.
Gli ho detto di spogliarsi e lui l'ha fatto, sedendosi su una sedia. Il piumino era forse rosso, mentre i pantaloni erano sul marroncino. Il giubbotto è rimasto sul divano dove lui l'ha appoggiato, mentre i pantaloni li ho portati io in camera dove li ho lasciati sul letto o su una sedia, non ricordo; oppure se li è tolti in camera da letto e poi l'ho fatto venire di qua, non me lo ricordo bene. È possibile che li abbia portati io di là, perché la gente poi pensasse che aveva avuto un malore.
Mentre lo legavo con il nastro, gli ho detto perché gli stava succedendo tutto ciò. La posizione finale del suo corpo è questa che disegno sul foglio: l'ho soffocato qui in ingres-

so, dopo averlo fatto spogliare. Le mutande bianche erano del tipo vecchio, con il triangolo davanti. Mi pare di ricordare che solo la palma della mano destra era verso l'alto, a differenza di quella sinistra.
L'ho soffocato con le mani sullo scotch, dopo averlo legato come un salame dalla testa ai piedi avvolgendolo "a spirale" con il nastro, mentre era disteso per terra: ho appoggiato le mani in maniera che non respirasse, chiudendogli il naso con la destra e mettendogli la sinistra sulla bocca, già coperta dal nastro. Il soffocamento è avvenuto in poco tempo, dopo qualche tentativo di reazione: poi non so se per caso gli sia venuto un infarto per la paura, visto che s'è anche pisciato addosso. Alla fine mi sono accertato che fosse morto dandogli una *biscelata* – un colpetto – nei testicoli, al quale non seguì alcuna reazione.
L'ho fatto spogliare perché con i vestiti mi sarebbe stato più difficile legarlo, visto che non avevo delle corde. Io gli avrei anche sparato, solo che se scappava un colpo di pistola.... Comunque non era la prima sera che sono andato a guardare mentre arrivava, avevo già fatto degli appostamenti. Avevo portato il nastro per immobilizzarlo, poi, considerata la situazione, ho pensato bene di usarlo al posto dell'arma, che avrebbe fatto troppo rumore. Credo che sul nastro possa essere rimasto qualche capello della nuca, o comunque peli delle gambe o delle braccia: in ogni caso non ne aveva molti, non era un uomo molto peloso.
Non ero mai stato in quella casa, altrimenti non avrei avuto bisogno di andare all'Automobile Club con la targa e chiedere dove abitasse. Andai 10-15 giorni prima agli uffici della Foce, al primo piano, e compilai un modulo, pagando qualcosa e dando un nome falso; dopo poco tempo uscì un foglio dalla stampante con l'indirizzo di Centanaro.
Mentre stavo nell'appartamento dopo averlo ucciso, fumai una sigaretta in bagno, aprii la tapparella e dalla finestra che c'era lì buttai sul tetto la cicca ancora accesa; poi richiusi la tapparella, mentre quella della finestra più grande che c'era in camera era rimasta alzata a metà. Uscii anche sul balconcino per vedere dove fosse finita la cicca, ed infatti mi accorsi che era rimasta sulla grondaia, ma non diedi peso alla cosa pensando che poi la prima pioggia l'avrebbe portata via.
Quando uscii dall'appartamento, verso le 4.00 o le 5.00 del mattino, mi tirai dietro la porta. Lì davanti notai il giornale: ricordo, infatti, che una delle notti precedenti avevo notato che ad una certa ora arrivava un ragazzo che portava il giornale in quel palazzo e, prima ancora, in quello di fronte.
Dopo due giorni, in un bar, sentii gente che conosceva Centanaro meravigliarsi del fatto che gli fosse venuto un infarto. Anche Maurizio Parenti aveva commentato con me la cosa negli stessi termini. Nessuno, però, mi ha mai descritto com'era stato trovato il corpo in casa: non ne ho mai parlato, in particolare, né con Valentino Sbardella, né con il genero di Centanaro, Piergiorgio Oreglia, che ha un autolavaggio in via Barabino. L'ultima volta che sono andato da quest'ultimo gli ho parlato di una "Golf" che avevo sentito fosse in vendita da lui, ma non mi ha confermato la circostanza e non mi ha detto null'altro.
Riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite la posizione finale assunta dal corpo di Centanaro, anche se l'arredamento è tutto modificato – ed infatti il pubblico ministero gli comunica che l'appartamento è stato ceduto in locazione ad altre persone.»

Queste, in sintesi, le dichiarazioni salienti di BILANCIA sul delitto in questione. Nonostante la reiterazione delle domande, anche a distanza di mesi, l'imputato non si è contraddetto sui particolari essenziali, ed ha dimostrato una conoscenza dei luoghi che, a non voler credere alla sua confessione, avrebbe bisogno di una valida prova alternativa: laddove non è emerso che BILANCIA si fosse mai recato in casa della vittima o fosse comunque venuto a conoscenza, in termini così minuziosi, della relativa dislocazione interna di spazi ed arredi.

Si tratta, ora, di verificare quanto questa confessione sia compatibile con le risultanze acquisite nell'immediatezza del fatto e nel prosieguo delle indagini, non senza sottolineare fin d'ora che la completezza e l'attendibilità delle prime dev'essere valutata alla luce dell'originaria attribuzione dell'evento a cause naturali, nella più assoluta mancanza di sospetti su una sua matrice delittuosa: un motivo, questo, che in relazione all'episodio in esame determina – a differenza che per gli altri, in cui ci si limiterà ad analizzare gli elementi di riscontro – la necessità di valutare in maniera particolarmente approfondita l'intero complesso delle prove acquisite.

2. L'intervento della Polizia

L'assistente capo di P.S. **Salvatore Pittaluga** ha

riferito che il 16 ottobre 1997, il giorno della scoperta del cadavere di Centanaro, si trovava nella zona di San Fruttuoso a bordo di una Volante. Era stato inviato dalla centrale in via Merello, dietro alle piscine della Sciorba, perché vi era stato segnalato l'avvenuto decesso di una persona; con lui si trovavano anche gli agenti **Carlo Balitti** e **Raffaella Uccelli**.

Giunti sul posto erano stati contattati da una persona qualificatasi come genero della persona deceduta, il quale aveva detto loro di essere entrato in casa, di aver trovato il suocero disteso per terra privo di vita, di essere subito uscito e di aver chiamato la Polizia. L'uomo, in quel momento solo, li aveva aspettati nel portone del palazzo, ed era salito in casa insieme con loro; aveva aperto la porta con le chiavi di cui disponeva, e non appena entrati avevano visto a terra la persona deceduta.

La porta, blindata, non presentava nessun segno di forzatura. Il teste non ha ricordato se l'uomo, Piergiorgio Oreglia, avesse tolto delle mandate. Questi aveva detto che era venuto a controllare in casa del suocero perché preoccupato per i suoi problemi cardiaci. In particolare, l'aveva cercato invano al telefono, e così aveva deciso di andare a vedere di persona se gli fosse accaduto qualcosa. Davanti all'appartamento aveva visto il giornale sullo zerbino, pur senza controllare se avesse la data di quel giorno, il 16, o quella del giorno prima: al che era entrato in casa, ma non aveva precisato al teste se la porta presentasse delle effrazioni o fosse chiusa regolarmente con le mandate.

Pittaluga non ha ricordato se Oreglia gli avesse detto di essere entrato in casa, la prima volta, in compagnia di qualcun altro. Era stato lui, però, a dare alla moglie la notizia della morte del padre, chiamandola sul cellulare mentre cercava un dottore per fargli stilare il certificato di decesso per cause naturali.

L'appartamento si presentava in ordine, e non c'era alcun segno di ricerca nei cassetti; addirittura, su un tavolino di vetro c'era una somma di circa mezzo milione di lire in contanti. Il cadavere era disteso a terra in posizione prona davanti alla porta di ingresso, con la testa rivolta verso destra in direzione della finestra ed i piedi verso un tavolino un po' spostato sulla sinistra. Aveva addosso solamente un paio di mutande ed una maglietta. C'era una perdita di sangue dal naso che era poi colato fin sulla moquette, lasciandovi una macchia ancora visibile.

Il corpo, già rigido, non presentava segni di violenza: l'unico era un colpo al labbro o al naso che sembrava aver preso sbattendo a terra. C'era anche qualche macchia ipostatica sulle braccia e sulle gambe, ma non di grosse dimensioni. Le braccia erano distese lungo i fianchi, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, mentre le gambe erano unite, come se l'uomo fosse caduto a terra stando sull'attenti.

A quel punto il teste aveva detto al genero del defunto che doveva rintracciare il medico di famiglia che certificasse la morte per cause naturali. Se ciò non fosse accaduto si sarebbe dovuto procedere all'asportazione della salma per la successiva autopsia, e soltanto dopo sarebbe stata restituita ai familiari per i funerali. Sul posto era infatti sopraggiunto nel frattempo anche un sottufficiale, l'ispettore **Walter Biagiotti** – il quale, esaminato su istanza della parte civile, non ha aggiunto particolari significativi –, per l'eventuale richiesta alla magistratura del provvedimento di autorizzazione a rimuovere il cadavere.

Allora Oreglia aveva fatto diverse telefonate, forse anche tramite la moglie, alla ricerca del medico, che aveva detto essere un buon conoscente del suocero in quanto legato a lui anche da un rapporto di amicizia, oltre che professionale. Il dottore s'era presentato dopo circa venti minuti o mezz'ora, e nel frattempo era stata completata l'ispezione dell'appartamento. Alla destra del vano centrale, quello in cui era stato rinvenuto il corpo, c'era una stanzetta a mansarda con un letto disfatto, gli abiti regolarmente piegati e messi a posto ed un armadio chiuso, senza segni particolari.

I pantaloni beige chiari, sul marroncino, erano piegati sul servo muto, sul quale c'era anche una camicia, mentre ad un attaccapanni erano appesi dei giubbotti. In una cassettiera accanto al tavolo di vetro posto nello stesso vano centrale, sul quale si trovavano appoggiate sia le 500.000 lire che un mazzo di chiavi, erano stati trovati anche parecchi documenti, tra cui denunce a carico della persona deceduta e verbali di Polizia e Carabinieri relativi a reati attinenti al gioco d'azzardo. Le finestre erano regolarmente chiuse, ma la tapparella della finestra del vano centrale era alzata; in un camera, buia perché la tapparella era abbassata, c'era poi un letto disfatto.

Arrivato in casa il dottor Zoppi, questi si era qualificato come il medico curante di Centanaro; si era anche dichiarato a conoscenza del suo quadro clinico, aggiungendo che l'uomo fumava parecchio e non conduceva una vita regolare perché aveva il vizio del gioco d'azzardo, oltre ad aver avuto problemi cardiaci. Dopo aver esaminato il corpo – nel tempo necessario a girarlo leggermente su un fianco e controllare se per caso avesse segni sulla parte anteriore non esposta alla vista – aveva stilato il certificato di decesso per cause naturali, nella specie per infarto del miocardio, aggiungendo che si era trattato di un evento così fulminante che la persona non aveva avuto neanche la possibilità di stendere le braccia in avanti per ripararsi dal colpo al volto che aveva preso cadendo a terra. La morte risaliva, a suo dire, a circa

24 ore prima del ritrovamento del corpo.

Alla fine se n'erano andati tutti, e la salma era stata messa a disposizione dei familiari che erano rimasti sul posto.

Rispetto a questa deposizione il teste **Balitti** ha aggiunto soltanto che la manovra fatta da Oreglia per aprire la porta blindata era stata assolutamente normale, senza alcuna particolarità; che il defunto indossava solo un paio di mutande tipo boxer ed una canottiera o maglietta, circostanza quest'ultima confermata, seppure con qualche incertezza, dalla teste **Uccelli**; che sullo zerbino c'era ancora, al momento del loro ingresso, una copia intonsa de "Il Secolo XIX" in data 16 ottobre 1997, la stessa di quel giorno, e che il genero di Centanaro si era chinato a raccoglierlo; che lo stesso Oreglia aveva mostrato di voler evitare il trasferimento della salma all'obitorio, e perciò si era offerto di contattare un medico che certificasse le cause naturali della morte del suocero; che il medico, al suo arrivo, aveva dichiarato di non avere molta pratica in materia di constatazione di decessi, essendo un cardiologo, ma di essersi prestato in quel caso perché conosceva Centanaro.

3. Le dichiarazioni di congiunti e conoscenti della vittima

Una delle note dissonanti dell'istruttoria relativa all'omicidio Centanaro è consistita nell'atteggiamento di totale negazione di qualsiasi ipotesi delittuosa tenuto fin dall'inizio dai più stretti congiunti della vittima e dai suoi conoscenti, con un'intensità inversamente proporzionale al grado del legame con il defunto.

La Corte non può, in questa sede, sindacarne le intime ragioni, anche perché possono essere avanzate al riguardo soltanto mere illazioni irrilevanti ai fini del decidere. Senza voler disconoscere l'eventualità di una mera e comprensibile ritrosia a pensare che un proprio caro sia morto per mano di un uomo anziché per cause naturali, certo è che suona oltremodo singolare la pervicace resistenza con la quale perfino al dibattimento le persone più vicine alla vittima hanno mostrato di voler rimuovere e di non voler vedere: quasi di non volere nemmeno, addirittura, che il pubblico ministero, prima, ed i giudici, poi, verificassero la fondatezza della minuziosa confessione dell'imputato circa la morte violenta che ha detto di aver inferto al loro congiunto.

Un primo saggio di questo atteggiamento l'ha fornito il teste **Valentino Sbardella**, già amico di vecchia data di Centanaro. Questi ha dichiarato di conoscere la vittima da oltre 25 anni e di essersi visto con lui molto spesso in passato, e recentemente solo un po' più di rado. Capitava, in ogni caso, che si sentissero per telefono anche due volte al giorno, pur non avendo interessi comuni.

L'ultima volta che l'ha visto risale a circa 15 giorni prima della sua morte; per quanto ha ricordato, Centanaro era in buone condizioni fisiche, così come del resto l'aveva sempre visto. Non aveva mai saputo che soffrisse di cuore, e la sua vita aveva di sregolato soltanto gli orari.

La mattina del 16 ottobre 1997 il teste si trovava in casa, dove ha ricevuto intorno alle 10.30 una telefonata del genero di Centanaro il quale gli ha chiesto se avesse visto quest'ultimo, aggiungendo di non saperne nulla dal giorno precedente. Lui ha risposto di non averlo visto e comunque di non saperne nulla. Era la prima volta che i familiari di Centanaro si mostravano così allarmati per una prolungata assenza del loro congiunto.

Sul momento non ha dato gran peso alla cosa; poi s'è un po' preoccupato anche lui, e si è recato all'autolavaggio di Oreglia per chiedergli cosa fosse successo. Questi gli ha detto che Centanaro, il giorno prima, aveva dato un appuntamento alle 13.00 ad una sua cara amica, la signora Nicla Battistini, e contrariamente alle sue abitudini non si era presentato. Allora lui stesso gli ha suggerito, prima di avvertire Polizia ed ospedali, di provare a passare da casa sua.

Così hanno fatto, dopo che Oreglia si è procurato le chiavi dell'appartamento. Arrivati sul posto hanno trovato il portone chiuso, mentre la macchina di Centanaro era regolarmente parcheggiata nel suo posto assegnato: un segnale interpretato come un presagio negativo. Una signora ha poi aperto il portone, perché mancava quella chiave dal mazzo, e sono saliti su in ascensore.

Qui il teste ha iniziato una giravolta di dichiarazioni: prima ha detto che Oreglia, mentre metteva la chiave nella toppa con la mano destra, ha sentito suonare il cellulare che teneva nella sinistra, per cui ha lasciato le chiavi a lui che ha aperto dopo aver tolto solo l'ultima mandata; poi il pubblico ministero gli ha contestato il diverso tenore delle dichiarazioni rese ai Carabinieri – in epoca non sospetta – il 12 gennaio 1998, quando non c'erano ancora indagini avviate a carico di BILANCIA e nemmeno si parlava di un possibile omicidio Centanaro: "*Giunti davanti all'abitazione del Centanaro il Piero, cioè Oreglia, mi ha consegnato le chiavi facendomi andare avanti. Siamo andati all'ultimo piano, ed ho aperto io la porta blindata di casa: ho subito notato che alla stessa non erano state date le mandate, cioè si è aperta immediatamente al primo scatto. Ricordo molto bene*

tale particolare".

A questo punto Sbardella ha detto che quello dell'assenza di mandate era stato un suo errore, che ha ritrattato immediatamente dinanzi agli stessi Carabinieri. Il giorno dopo, infatti, si era recato nuovamente all'autolavaggio ed aveva detto ad Oreglia di essere stato chiamato dai Carabinieri ignorandone il motivo: in quel momento, per vero, non si pensava ad un possibile omicidio, né prima di andare in caserma Sbardella aveva ritenuto di contattare Oreglia.

Nell'occasione quest'ultimo, a dire del teste, stava parlando con sua moglie dell'argomento: ma il pubblico ministero ha contestato a Sbardella il diverso tenore delle dichiarazioni rese il 14 gennaio 1998 sempre ai Carabinieri, in cui s'era limitato a dire di aver parlato con Oreglia della convocazione in quegli uffici commentando l'argomento dei colloqui. Nell'occasione aveva aggiunto che lo stesso Oreglia l'aveva invitato ad attendere il ritorno di sua moglie Roberta Centanaro, arrivata dopo circa un'ora, verso le 12.30.

Sbardella ha però cercato di negare che Oreglia l'avesse invitato a trattenersi per parlare della cosa anche con la moglie, ma alla fine si è arreso ed ha ammesso che effettivamente, all'arrivo della donna, avevano nuovamente parlato di quanto riferito ai Carabinieri a seguito della loro convocazione.

In realtà, tutti e tre si erano un po' stupiti di quell'attenzione investigativa per la vicenda, pur senza riuscire a comprendere quali sviluppi potessero esservi su quel piano. Nel conversare, Sbardella aveva detto ad Oreglia di aver riferito ai Carabinieri che era stato lui ad aprire, ma l'altro aveva ribattuto di aver tolto lui le mandate, tranne l'ultima che avrebbe fatto togliere allo stesso Sbardella per rispondere a sua moglie al cellulare: allora il teste si era convinto di aver sbagliato, quando aveva affermato di essere certo che la porta fosse chiusa senza mandate, ed aveva ritenuto opportuno riferirne ai Carabinieri.

A questo punto, riesumata dalla valanga di contestazioni la prima versione fornita qui in udienza, Sbardella ha ribadito di aver aperto la porta e di essere entrato per primo nell'appartamento, anche se ha aggiunto di essersi "convinto" che ciò corrisponda all'accaduto, non di ricordarlo con assoluta certezza.

Il pubblico ministero ha allora contestato ancora una volta al teste che la porta di quell'appartamento, come risulta da altre deposizioni testimoniali, può essere aperta – quando è chiusa con le mandate – soltanto se insieme alla chiave si gira contemporaneamente anche la soprastante manopola, e Sbardella si è limitato ad esclamare: "*Ma l'avremo girata la manopola! È una cosa che direi irrilevante in quel momento!*".

Il teste ha poi aggiunto di ricordare un altro particolare, che peraltro aveva spontaneamente riferito ai Carabinieri senza che neanche gliel'avessero chiesto: aveva visto un quotidiano sullo zerbino davanti alla porta di casa, il che l'aveva messo ancor più in agitazione. Si trattava di un "Secolo" di quel giorno con un inserto costituito da una rivista illustrata, forse "Oggi". A quanto ha ricordato, il giornale era poi stato preso da terra ed appoggiato in casa, sul lato sinistro entrando; e di questo particolare non aveva parlato con Oreglia, quando si erano visti all'autolavaggio il giorno dopo la sua prima audizione dinanzi ai Carabinieri.

Sbardella ha confermato anche un'altra circostanza che ha riferito soltanto in occasione del secondo colloquio con i Carabinieri, cioè che non c'erano finestre aperte e, in particolare, che la finestra grande del vano centrale era chiusa.

Quanto al corpo di Centanaro, questi si presentava steso a terra in diagonale, con le braccia distese lungo il corpo e le gambe divaricate. I palmi delle mani erano rivolti verso l'alto, mentre la testa era girata verso la porta. Aveva addosso uno "slip boxer" bianco, intendendo per tale un paio di mutande "strette ma alte" di colore bianco, e nessun altro indumento: quindi non la maglietta di cui hanno riferito concordemente i tre poliziotti intervenuti sul posto.

Nell'ingresso era tutto in perfetto ordine: c'erano il telefonino ed un altro "Secolo" intonso sul divano, forse del giorno precedente; entrando a sinistra c'erano invece su un tavolo dei soldi, un Rolex d'oro ed altre cose "di casa".

Da ultimo, sulla conoscenza di Centanaro, il teste ha aggiunto che questi era in pensione da una decina d'anni e che aveva la passione per il gioco: era molto bravo ed oculato, e non perdeva mai troppo denaro. Non sa se avesse interessi nella gestione di bische clandestine, ma solo che certamente le frequentava. Per lo stesso motivo Sbardella, che condivideva quella passione, ha detto di aver conosciuto anni addietro, nelle sale da gioco, l'imputato BILANCIA, con il quale si limitava però a scambiare un cenno di saluto. Ha infine aggiunto che Centanaro e BILANCIA si conoscevano sicuramente, essendo entrambi giocatori, e che per lo stesso motivo Centanaro conosceva anche Maurizio Parenti, con cui però non sapeva se condividessero anche rapporti d'affari.

Più rigorosa è stata la teste **Nicola Battistini**, intima amica di Centanaro da una decina d'anni, la quale ha riferito di averlo conosciuto come un pensionato che però non faceva mistero di essere dedito al gioco. Non ha escluso che, proprio per l'intensità delle sue frequentazioni di circoli e case da gioco non

autorizzate, fosse coinvolto anche nella gestione di qualcuna di queste.

Negli ultimi tempi si sentivano quasi ogni giorno per telefono, anche se si vedevano un po' più di rado che in passato. L'ultima volta che l'ha visto è stata la sera di martedì 14 ottobre. Appena rientrata dal lavoro, verso le 20.00/20.15, ha suonato alla porta della sua casa di Camogli, e l'ha fatto entrare. Veniva da Recco, dove abitavano la figlia ed i nipoti che era andato a trovare poco prima.

Si è fermato a cena, e verso le 21.30 se n'è andato perché aveva un appuntamento, e non poteva trattenersi di più per quel motivo. Indossava un maglione girocollo di colore giallo ed una camicia a quadretti scozzese, senza giacca né giubbotto. Sono rimasti d'accordo che si sarebbero rivisti l'indomani mattina per vedere se entro mezzogiorno fossero riusciti a portare la di lei macchina da un carrozziere per farla riparare.

Il giorno dopo, passando lungo la strada che percorre per andare in ufficio, la Battistini, intorno alle 9.30, ha girato lo sguardo verso le finestre dell'abitazione di Centanaro, ed ha visto la tapparella del soggiorno alzata contrariamente al solito, in quanto normalmente restava abbassata fino a mezzogiorno. S'è stupita del fatto che fosse già sveglio, e non se n'è preoccupata più di tanto. Verso le 10.30/11.00 ha poi provato a telefonargli, ma senza ricevere risposta.

Ha lasciato l'ufficio intorno alle 12.00 ed ha sbrigato alcune faccende. Circa un'ora dopo ha pensato di ripassare sotto casa di Centanaro, non foss'altro per rimandare l'impegno che avevano preso, e lì ha visto la sua macchina regolarmente parcheggiata al suo posto, con il muso in avanti. Ha suonato al citofono, ma invano; allora ha approfittato del fatto che un signore le ha aperto, ed è salita su fino alla sua porta. Anche qui ha bussato senza ricevere risposta, e s'è fatta allora l'idea che Centanaro fosse andato da sua mamma, che abitava nel cuneese, come da tempo aveva in programma di fare. La Battistini ha ricordato, sul punto, di non aver visto alcun giornale sullo zerbino.

Dopo un altro tentativo pomeridiano di rimettersi in contatto con lui sul cellulare, la cosa è finita lì senza troppi pensieri. La mattina del 16 ottobre, però, la teste ha iniziato a nutrire qualche preoccupazione al riguardo, in quanto non era mai accaduto che Centanaro non si facesse vivo per nulla dopo averle dato un appuntamento. Ha quindi chiamato il di lui genero verso le 10.30, chiedendogli notizie del suocero e dicendogli dell'appuntamento mancato il giorno prima, ma Oreglia l'ha rassicurata prendendo la cosa quasi in tono scherzoso.

La morte del caro amico l'ha poi sorpresa, perché era un tipo molto preciso: se avesse avuto dei disturbi, certamente si sarebbe fatto visitare. Recentemente, ad esempio, si era sottoposto ad una visita alla clinica "Montallegro", ma non per problemi cardiaci, e però diceva di volersi fare un check-up completo perché non si sentiva bene. Per altro verso il dottor Zoppi, anch'egli socio del circolo "Motonautica" come loro due, aveva avuto modo di visitare Centanaro soltanto una volta per una colica renale, circa 6 o 7 anni prima, e non era mai stato definito da Centanaro come suo medico curante: più che altro avevano un rapporto di conoscenza.

Quanto alle amicizie di Centanaro, la Battistini ha detto che Maurizio Parenti e sua moglie li aveva conosciuti circa 10 anni prima: entrando insieme in un ristorante s'erano imbattuti in questi due giovani che avevano salutato Centanaro. A distanza di anni, verso giugno/luglio del '97, li avevano nuovamente incontrati una sera a cena, e lei stessa aveva dato dei consigli per l'organizzazione del loro imminente matrimonio: tanto che alla fine era stata anche invitata da Centanaro ad accompagnarlo alla cerimonia, dove lui era stato espressamente invitato.

Un'altra circostanza di rilievo riferita dalla teste riguarda le modalità di apertura della porta. Una volta Centanaro era rimasto chiuso sul terrazzino della sua casa, e così le aveva chiesto per telefono di andare ad aprirgli con le chiavi di cui disponeva per ogni eventuale emergenza. Giunta dinanzi alla porta d'ingresso questa "le creò dei problemi", nel senso che aveva girato un po' di qua e un po' di là senza riuscire ad aprirla. Con il senno di poi, dopo averne sentito parlare sui giornali e in televisione, s'è resa conto che c'era una particolare manopola da azionare insieme alla chiave nella toppa. L'atmosfera scherzosa per l'avvenuta "liberazione" di Centanaro le aveva poi fatto passare di mente ogni possibile quesito riguardo alla porta, ed anzi aveva detto al suo amico di consegnare le chiavi a qualcun altro perché lei abitava lontano e non era nelle condizioni migliori per poter intervenire subito in caso di necessità.

La figlia della vittima, **Roberta Centanaro**, ha dichiarato che suo padre, dopo essere andato in pensione a soli 39 anni, faceva una vita molto sregolata, senza orari normali, in quanto era soprattutto un giocatore; non ha mai saputo, tuttavia, dove si recasse a giocare, perché era un argomento che preferiva non affrontare con lui.

Quando ha appreso della sua morte, s'è data una spiegazione pensando proprio alla vita disordinata che conduceva, anche se non le risultava che soffrisse di malattie cardiache.

S'era stupita del fatto che i Carabinieri l'avessero

convocata per chiederle notizie sulla morte di suo padre, ed ancor più dei possibili collegamenti con l'omicidio di Maurizio Parenti, che peraltro lei nemmeno conosceva. Sul punto nemmeno era informata delle indagini che in quel periodo erano state avviate in relazione al duplice omicidio Parenti/Scotto, né della possibilità, ventilata sulla stampa locale, di una riesumazione della salma di suo padre: non aveva letto gli articoli pubblicati al riguardo da "Il Secolo XIX" in quanto abbonata all'edizione del Levante. Una circostanza, questa, che comunque non esclude la conoscenza di quegli articoli, come il pubblico ministero ha dimostrato versando in atti le relative pagine di alcune copie proprio di quell'edizione del quotidiano.

La teste ha aggiunto di essersi costituita parte civile perché si è sentita offesa dall'ipotesi di un omicidio e perché ha ritenuto fosse stata offesa la stessa memoria di suo padre. Ha lasciato intendere di essere convinta che suo padre sia morto per cause naturali, ed ha escluso che "l'evoluzione" delle dichiarazioni dalla medesima rese nel corso delle indagini – rispetto alla prima, laconica, affermazione di una morte per ictus cerebrale, qui attribuita ad un errore – sia da attribuire alla pubblicità nel frattempo data alle prime dichiarazioni confessorie di BILANCIA.

Sulle circostanze in cui ha appreso della morte del padre, la Centanaro ha detto di aver chiamato più volte suo marito e Valentino Sbardella, lungo il tragitto verso la casa di via Merello, per sapere dove si trovassero: ciò in quanto, dopo un'iniziale mancanza di agitazione, aveva iniziato un po' a preoccuparsi. Ha chiamato una volta mentre i due erano ancora dal portone; poi hanno interrotto la comunicazione ed ha richiamato subito dopo, quando sono usciti dall'ascensore e stavano aprendo la porta. Suo marito le ha detto di aver tolto le mandate e di non riuscire ad aprire la porta, e lei gli ha detto di girare un pomello posto al di sopra con il quale avrebbe tolto le mandate: a quel punto, girando la chiave, si sarebbe tolta anche la "cricca".

Sul punto la teste ha preso atto che in un primo tempo Sbardella non ha assolutamente menzionato né quella telefonata, né la macchinosa procedura che vi sarebbe stata descritta; così come poi lo stesso Oreglia ha diviso l'apertura della porta in due fasi, attribuendone la seconda a Sbardella. Ha insistito, però, nel dire di ricordare meglio la vicenda in quanto era al telefono, mentre i due erano sul posto e quindi, a suo avviso, scontavano un po' di agitazione. Subito dopo, al momento di entrare in casa, suo marito ha interrotto la comunicazione, e lei ha ritelefonato pochi attimi dopo per sapere cosa fosse accaduto.

La teste ha poi confermato di aver parlato della vicenda con Sbardella presso l'autolavaggio del marito, e di aver commentato con lui il contenuto delle rispettive dichiarazioni rese il giorno prima ai Carabinieri. Ha però minimizzato la cosa, dicendo che "*è stato un discorso così*", la semplice rettifica di un ricordo sbagliato.

L'abbigliamento di suo padre l'ha poi ricostruito in base alle condizioni in cui aveva trovato la sua camera. I pantaloni grigio-azzurri erano ripiegati sul servo muto, anche se con la cintura ancora infilata nei passanti ed un certo quantitativo di valori, denaro ed assegni, nelle tasche; nell'ingresso c'erano invece una camicia di jeans, un maglione giallo ed un giubbotto "husky" di colore rosso, quest'ultimo appeso all'attaccapanni. La maglietta intima e le calze erano appoggiate sulla lavatrice in bagno: tutto come solitamente faceva suo padre, che lasciava in ingresso la roba da portare in tintoria, in bagno le cose che avrebbe lavato lui ed i pantaloni ripiegati. Le scarpe, con le stringhe allacciate, erano invece vicino al tetto, l'una accanto all'altra. In cucina, sul lavandino, c'era poi un cartoccio vuoto di biscotti con dentro i resti di un grappolo d'uva.

Per il resto la Centanaro ha confermato la descrizione dell'appartamento già emersa dalle dichiarazioni di Sbardella e dei poliziotti intervenuti sul posto, aggiungendo soltanto che sul divano, accanto al sacchetto contenente una confezione di biscotti ed al giornale, c'era una scatola con un orologio da scrivania che Maurizio Parenti, presentandosi a lei il giorno dopo la scoperta del corpo, le ha poi detto di aver regalato a suo padre proprio l'ultima sera in cui l'aveva visto, il 14 ottobre; si trattava di un ricordo del viaggio di nozze. L'uomo le ha aggiunto che nell'occasione s'erano trattenuti presso il ristorante "Da Giacomo" fin verso le 4.00.

Poi la teste ha fornito per la prima volta i nominativi dei medici (Mitti, Cerri, Barisone) che ha sempre detto – anche dinanzi ai Carabinieri – di aver provato a contattare quando suo marito gliel'ha chiesto, subito dopo la scoperta del cadavere, precisando di non averli citati prima solo perché non le è mai stato richiesto. Soltanto dopo queste vane ricerche ha pensato di telefonare al dottor Zoppi, che sapeva essere amico di suo padre in quanto, come lui, socio del circolo "Motonautica". Ha ammesso, in ogni caso, di aver ricordato allo stesso Zoppi, mentre attendeva con lui di essere sentita in udienza, che le visite cui aveva sottoposto suo padre erano state due, e non una sola.

Dal canto suo, **Piergiorgio Oreglia** ha confermato le dichiarazioni di Nicla Battistini circa la telefonata da questa ricevuta la mattina del 16 ottobre

1997, ed ha dichiarato di aver chiamato a sua volta Sbardella per chiedergli se avesse notizie del proprio suocero. Ne ha poi parlato al telefono anche con sua moglie, che gli ha detto di andare a prendere le chiavi dell'appartamento del padre presso la di lui sorella e di andare a controllare in casa: il tutto, però, senza alcun allarme o preoccupazione.

Giunti nel palazzo, mentre lui e Sbardella stavano salendo gli sono giunte un paio di telefonate della moglie, che chiedeva dove si trovassero. Poi, sul pianerottolo, mentre toglieva le mandate della serratura è giunta un'altra chiamata della moglie, che gli chiedeva se fossero arrivati in casa. Lui le ha risposto che stava cercando di aprire la porta senza riuscirci, e la moglie gli ha detto di togliere prima le mandate con il pomello superiore e poi la cricca con la chiave. A quel punto le ha detto che l'avrebbe richiamata.

Fatta l'operazione – ma il teste non ha saputo dire se da solo, se insieme a Sbardella o se ad opera di quest'ultimo – sono entrati in casa. Appena aperta la porta, ha visto nell'ingresso il corpo del suocero disteso a terra. In quel frangente sua moglie gli ha ritelefonato per avere notizie, e lui le ha passato Sbardella che le ha comunicato quanto avevano scoperto. Poi ha chiamato il 113, e sono scesi giù – ma non insieme nell'ascensore – nell'androne del palazzo.

Giunta la Polizia, Sbardella se n'è andato. Alla richiesta di Pittaluga di chiamare un medico, per certificare quella diagnosi di morte naturale che pure è subito apparsa così evidente, Oreglia ha chiamato la moglie; consultatosi con lei, ha deciso di chiamare un proprio cugino medico, Leo Metti, ma senza riuscire a rintracciarlo. L'ha detto alla moglie, che ha a sua volta provato a chiamare il dottor Cerri: non avendolo trovato, gli ha ritelefonato dicendogli di provare a chiamare il dottor Zoppi, che lui ha infine rintracciato all'Ospedale San Martino invitandolo ad accorrere sul posto.

Incalzato dal pubblico ministero, il teste ha ammesso che i nominativi degli altri due medici gli sono venuti in mente soltanto dopo le conversazioni avute al riguardo con la moglie nei mesi scorsi, non anche nel corso dei primi colloqui con gli investigatori che pure erano molto più vicini all'epoca dei fatti.

All'arrivo del dottor Zoppi gli ha detto che il suocero stava bene, e recentemente non aveva manifestato fastidi o problemi di alcun genere. Il medico si è poi limitato a stilare il referto senza dare troppe spiegazioni.

Quanto alla descrizione del corpo, anche Oreglia ha ricordato che indossava solo un paio di boxer bianchi, aggiungendo che poco lontano dal cadavere c'era uno sgabello con sopra un maglione ed una camicia. Ha poi insistito nell'affermare di non aver visto alcuna macchia di orina sulla moquette e di essere certo che dalla finestra del bagno non sia possibile sporgersi per guardare nella sottostante grondaia.

Il teste ha ammesso che la divergenza con Sbardella circa le modalità di apertura della porta d'ingresso è emersa a seguito del confronto tra le rispettive dichiarazioni rese dinanzi ai Carabinieri; poi ha comunque confermato la partecipazione dello stesso Sbardella alla fase finale della manovra, quella successiva alle indicazioni fornite per telefono dalla moglie: un particolare, quest'ultimo, che però Oreglia non ha minimamente citato nella prima deposizione dinanzi ai Carabinieri, e che, contrariamente ai comuni meccanismi mnemonici, sarebbe riaffiorato alla mente del teste non già poco dopo l'evento, ma a parecchi mesi di distanza.

Alla fine Oreglia ha preferito diluire il concetto, ribadendo di aver aperto la porta insieme con Sbardella ma rifugiandosi dietro la concitazione del momento e la nebulosità del ricordo: "*nel senso che eravamo in questo frangente di secondi, mia moglie mi ha chiamato e io ho detto: 'Non riusciamo nemmeno ad aprire la porta' e lei mi ha detto: 'Bisogna girare il pomo, e poi la cricca'. 'Tino bisogna girare il pomo poi la cricca'. Poi non so se lui ha girato, o l'ho girato io, e lui la cricca, o l'ho girata io. Però abbiamo fatto l'operazione...*".

Da ultimo il teste ha riferito di aver conosciuto l'imputato quale cliente del suo autolavaggio. Suo suocero lo conosceva, anche se non gliene aveva mai parlato; ha escluso, in ogni caso, che potesse mai averlo ospitato in casa. BILANCIA, invece, a volte faceva battute su Centanaro, dicendo che era un "duro" a carte.

Dopo la morte del suocero l'imputato si è presentato due o tre volte nell'autolavaggio. La seconda volta Oreglia gli ha chiesto se era al corrente dell'accaduto, e lui ha risposto di sì senza null'altro aggiungere. Allora il teste si è sentito di dirgli che il suocero era morto senza soffrire, "in piedi", e gli ha anche descritto la posizione in cui era stato rinvenuto, nel senso che l'uomo non era riuscito nemmeno a proteggersi il volto con le mani: però BILANCIA non gli ha chiesto altri dettagli, né lui gliene ha spontaneamente forniti. La conversazione, insomma, è durata circa un minuto in tutto; ed al riguardo va aggiunto che Roberta Centanaro ha accennato, nel corso della sua deposizione, ai rimproveri fatti al marito per questa sua abitudine a dir poco macabra.

In un'altra occasione, infine, BILANCIA si è presentato per chiedere se fosse in vendita l'autovettura di Centanaro, che però, con grande stupore del teste, ha indicato con un cognome diverso – Manganaro.

4. Gli accertamenti tecnici

Al riguardo va operata una netta e fondamentale distinzione: i primi accertamenti sono stati eseguiti dal più volte menzionato dottor Zoppi, convocato da Oreglia sul posto per certificare la morte naturale di Centanaro. Il contesto di relativa serenità, garantito dalla presenza di una pattuglia di poliziotti che nessun sospetto ha sollevato al riguardo, ha pesantemente condizionato l'esame svolto dal medico intervenuto sul posto, ed è difficile pensare che potesse accadere diversamente. Il professionista è stato quindi sentito come teste sugli elementi di fatto che ha avuto modo di constatare durante il suo pur sommario esame esterno del cadavere.

Ben più approfonditi, invece, sono stati gli accertamenti affidati dal pubblico ministero ai suoi consulenti nel corso delle indagini, dopo la formulazione di una seria ipotesi d'accusa che però non ne ha condizionato, com'è ovvio, la correttezza degli esiti tecnici. Ad influenzarli pesantemente ha tuttavia provveduto il decorso del tempo, che come si dirà tra breve ha impedito l'acquisizione di risultanze particolarmente significative.

Stefano Gianfranco Zoppi, chirurgo generale e toracico presso l'Ospedale San Martino, ha riferito che il 16 ottobre 1997 Piergiorgio Oreglia gli ha telefonato nello studio dicendogli che era morto Centanaro, persona da lui conosciuta da tantissimi anni per via della comune frequentazione del circolo "Motonautica".

Il teste ha ribattuto che era in servizio, anzi stava per entrare in sala operatoria, ma Oreglia ha aggiunto di non essere riuscito a trovare il medico di famiglia o un altro medico che certificasse il decesso. Allora ha chiesto il tempo per cambiarsi e si è precipitato sul posto, trovando difficile – per coscienza professionale – rifiutare un favore del genere a chi si trovasse in quello stato, al di là di qualsiasi valenza dei rapporti che potevano essere intercorsi con Centanaro ed i suoi familiari.

Giunto nell'appartamento, ha visto il cadavere disteso in posizione prona, con il viso rivolto verso la porta ed addosso soltanto un paio di mutande, le braccia lungo il torace con i palmi delle mani rivolti verso l'alto e le gambe distese ed allineate, in posizione leggermente divaricata. A questo punto ha fatto una visita sommaria senza muovere il corpo, confortato dalla presenza dei poliziotti che avevano già esaminato il cadavere ed escluso lesioni di qualsiasi tipo. Poi, aiutato da uno dei presenti, ha girato su un fianco il corpo per controllarlo anche sul davanti, ma non ha notato nulla né sul torace, né sulle gambe. Sul volto ha invece rilevato la presenza nella regione temporo-parietale sinistra di una contusione escoriata, sicuramente dovuta alla violenta caduta al suolo, che presentava ancora una vistosa macchia ematica.

Sulla moquette c'era poi un alone nella zona corrispondente alla contusione escoriata: sul punto il dottor Zoppi ha tenuto una dotta disquisizione sulla differenza tra il siero ematico ed il sangue vero e proprio, ma alla fine non ha potuto fare a meno di correggersi ed affermare, contrariamente a quanto gli ha contestato il pubblico ministero come oggetto di sue precedenti dichiarazioni, che quell'alone era dovuto a nient'altro che il sangue colato dalla predetta contusione al capo.

Sulle mutande di Centanaro, infine, ha rilevato una chiazza di urina.

Quanto agli elementi utilizzati per la stesura del certificato, il teste ha riferito che dieci o quindici anni prima aveva visitato Centanaro al suo domicilio per una forte crisi ipertensiva, tanto che poi gli aveva raccomandato una visita cardiologica in quanto aveva sentito un'aritmia un po' sospetta: e quello non è il suo settore di competenza professionale. Successivamente aveva appreso dallo stesso Centanaro che quel sospetto era stato confermato dallo specialista, che aveva riscontrato un piccolo problema cardiaco.

Poi, riguardo ad eventuali problemi più recenti, il genero gli ha detto – ma si è visto poc'anzi che Oreglia non l'ha confermato al dibattimento – che Centanaro negli ultimi tempi aveva sempre caldo, lui che invece era di solito un freddoloso, e che sudava continuamente: due elementi che hanno indotto il teste a pensare ad una forma di ipertensione.

Sulla base di questi pochi dati anamnestici il dottor Zoppi ha ritenuto possibile stilare direttamente un certificato di morte per cause naturali, più precisamente per "*Esiti di ischemia miocardica. Insufficienza cardiocircolatoria. Collasso cardiocircolatorio terminale*", come risulta dall'apposito modulo ISTAT acquisito nel fascicolo. E ciò dopo essersi qualificato, sbarrando l'apposita casella sul modulo, come medico curante del deceduto, per il solo fatto di averlo visitato più di dieci anni prima.

Non v'è dubbio, ed a questo punto si può anche non proseguire oltre riguardo alle dichiarazioni del teste, che l'esigenza di dare quanto prima sepoltura alla salma di Centanaro, e di risparmiare al suo corpo l'affronto dell'autopsia, deve aver prevalso su ogni altra, anche se va detto che in quel contesto non c'era nulla che potesse far pensare a qualcosa di diverso da un malore o comunque da una causa di morte naturale.

Sarebbe però bastato, per evitare i tanti equivo-

ci e le illazioni del caso, che il teste fosse venuto in udienza non già a difendere il proprio operato con tanti distinguo tecnici dell'ultima ora, come se avesse agito impeccabilmente, ma a dire che in quel contesto – alla presenza di poliziotti per nulla insospettiti dalle circostanze – nessun professionista di comune diligenza avrebbe mai pensato ad una causa di morte non naturale, e che ciò gli aveva fatto sembrare inutile, come accade in tutti i casi di "normali" morti in casa di persone anziane, qualsiasi accertamento degno di questo nome. D'altro canto, già nel corso di una precedente audizione durante le indagini il teste aveva riconosciuto di essere stato azzardato od almeno presuntuoso, riparandosi in allora dietro l'affermazione di non essere il medico curante di Centanaro: ed era anche giunto ad affermare di "essersi fatto coinvolgere", lasciando intendere che la propria disponibilità verso i congiunti del deceduto era forse trasmodata in una qualche superficialità nell'esecuzione del compito che gli era stato richiesto.

Sulla base di tali premesse, non sembra necessario approfondire ulteriormente gli elementi di fatto forniti dal teste per sottolineare quanto poco attendibile sia, tra l'altro, la sua stessa indicazione dell'ora della morte, collocata circa 10-12 ore prima del rinvenimento del cadavere sulla base di macchie ipostatiche stranamente formatesi solo su un fianco, contrariamente ad ogni legge fisica e tanatocronologica come il medesimo dottor Zoppi ha dovuto ammettere in aula, e sulla base di un iniziale *rigor mortis* che, a questo punto, può ben definirsi tutto da verificare: il teste ha infatti sovrapposto il concetto di rigidità parziale, riscontrata sul corpo di Centanaro che consentiva ancora alcune manovre di spostamento, a quello di rigidità iniziale, e dalla prima ha dedotto la seconda, peraltro dopo aver avuto tutto il tempo, nelle more delle indagini e del processo, di documentarsi al riguardo.

In sostanza, messo di fronte alla contraddizione, ha dovuto convenire con il pubblico ministero che non si trattava di una rigidità iniziale, con ciò inficiando alle fondamenta la presumibile collocazione nel tempo dell'ora della morte di Centanaro. Il consulente tecnico del pubblico ministero, professor Torre, ha infatti chiarito poco dopo al riguardo che la rigidità cadaverica, dopo un primo intervallo di flaccidità completa, inizia a manifestarsi alla terza ora, poi si incrementa ed alla decima ora è completa su tutto il territorio muscolare; raggiunge l'acme alla 24^, per poi risolversi a poco a poco. Ne consegue che quella definita dal teste come "iniziale", e che in realtà va meglio intesa come parziale, può coincidere tanto con la rigidità che si verifica tra la terza e la sesta ora dopo la morte, quanto con quella che, dopo avere raggiunto l'apice, inizia a risolversi dopo la 24^ ora: e gli elementi desumibili dalla deposizione della teste Battistini spingono decisamente verso questa seconda ipotesi.

Resta evidente, in conclusione, che il teste nemmeno si è posto, sul momento, il problema dell'esoftalmo, delle petecchie congiuntivali e del colore vinoso delle stesse macchie ipostatiche riscontrate sul cadavere, cioè dei sintomi classici del soffocamento: mancava infatti qualsiasi aggancio esterno – quali, ad esempio, delle tracce di colluttazione sul corpo o di soqquadro nell'appartamento – che potessero suggerirgli un'ipotesi del genere. L'elemento resta dunque neutro, nel senso che la mancata indicazione di quei segni non può essere ascritta alla constatazione della loro assenza, come il dottor Zoppi pure ha continuato ad affermare trincerandosi dietro il proprio orgoglio professionale, bensì alla "naturale", comprensibile e perfino scusabile superficialità del suo operato.

Nulla esclude, del resto, che la morte di Centanaro, per quanto dal teste definita "naturale", sia da ascrivere in ipotesi ad un forte spavento, come lo stesso teste non ha mancato di rilevare rispondendo ad una precisa domanda della Corte.

Subito dopo è stato sentito **Carlo Torre**, professore associato di Medicina Legale presso l'Università di Torino, incaricato dal pubblico ministero di eseguire un esame necroscopico sul cadavere di Centanaro a seguito della sua riesumazione.

L'accertamento è avvenuto in data 11 giugno 1998, quindi a circa nove mesi dalla morte. Prima è stato compiuto un accurato esame esterno, preceduto da prelievi di epidermide in punti che potevano presentarsi di qualche interesse ai fini dell'indagine. Nella sostanza, ha riferito il consulente, l'esame esterno e la più approfondita autopsia non hanno consentito di rilevare alcun reperto perentoriamente dimostrativo. Nel senso che è mancato un risultato idoneo a suffragare un giudizio sicuro ed univoco sulle cause della morte del soggetto. A titolo di esempio sono stati indicati la rottura dell'aorta o del cuore, oppure una ferita penetrante nel cranio: nulla di tutto questo.

L'esame esterno non ha rivelato tracce rapportabili ad una violenza traumatica coinvolgente la cute o le mucose visibili, con particolare riguardo a quella del vestibolo della bocca. La causa di quest'assenza è stata in gran parte ascritta alle gravi alterazioni del cadavere dovute ai fenomeni putrefattivi in atto: una volta escluse lesioni profonde al derma, il consulente non ha però negato la possibilità di escoriazioni superficiali dell'epidermide non più riscontrabili proprio per quel motivo.

Non è emerso, in sintesi, alcun reperto che possa consentire una sicura diagnosi di causa di morte di

origine naturale o traumatica. Procedendo allora per eliminazioni successive, come si usa in casi dubbi del genere, il professor Torre ha escluso la possibilità di grossi traumi, ed ha preso in considerazione un'ipotesi di morte per cause naturali ed un'altra di tipo violento, per asfissia: una causa di morte i cui segni diagnostici sono estremamente labili e possono essere non immediatamente percettibili.

In casi di questo tipo alcuni segni cosiddetti generici, quali l'abbondanza delle ipostasi, di colore molto scuro, la fluidità del sangue, frequentemente un enfisema polmonare acuto, non sarebbero riscontrabili in un cadavere soggetto a quelle condizioni putrefattive. Invece i segni cosiddetti locali delle morti asfittiche consistono nelle tracce della violenza traumatica utilizzata dall'agente per impedire meccanicamente il transito dell'aria nelle vie aeree: ad esempio un solco da impiccamento o le lesioni da strozzamento.

Tornando alla prima ipotesi, quella di una morte di origine cardiaca, il consulente ne ha parlato in termini di plausibilità. Il soggetto, per la sua età, si presentava a rischio di morte improvvisa per ragioni di natura cardiaca; ed anche la situazione ambientale in cui è stato rinvenuto il corpo si adatterebbe a questa soluzione, essendo frequente il ritrovamento vicino al letto di soggetti seminudi deceduti all'improvviso, dopo aver cercato di alzarsi, per un malore di origine cardiaca. D'altronde, i reperti rinvenuti a seguito dell'autopsia hanno precluso una diagnosi, per esempio, di infarto miocardico acuto, non essendo state rinvenute – come pure era ancora possibile nelle condizioni del cadavere – una severa stenosi valvolare o una grossa cicatrice miocardica da infarto pregresso. Né sono stati riscontrati, comunque, grossi segni di cardiopatia cronica, se non delle placche aterosclerotiche piuttosto spesse all'imbocco dell'arteria coronaria destra: queste, in ipotesi, avrebbero potuto essere il substrato anatomico di un'insufficienza coronarica e quindi la possibile causa di una morte improvvisa di origine cardiaca. Tuttavia, ha precisato il professor Torre, placche di quel genere se ne vedono in soggetti che muoiono per tutt'altre cause, così come, per converso, si vedono dei morti per aritmia acuta di cuore che, per esempio, nemmeno presentano placche di questo tipo.

Quanto all'altra ipotesi, non sono state rinvenute le classiche tracce di violenza traumatica alle regioni del collo od alle prime vie aeree che frequentemente si hanno nelle morti per strozzamento, strangolamento o soffocamento. Avuta informazione della possibile modalità di produzione di questa asfissia, cioè quelle descritte dall'imputato, il professor Torre ha affermato che l'impiego della minaccia di un'arma, anziché delle violenza fisica, da parte dell'agente è compatibile con il mancato rinvenimento sul cadavere di tracce rapportabili a violenza da colluttazione o difesa.

Di fronte a questa ipotesi il quadro anatomico è stato definito "muto", ma una modalità di soffocamento quale quella descritto da BILANCIA non è stata esclusa: il nastro adesivo è infatti poco traumatizzante, non avendo superfici sporgenti che possano aver determinato escoriazioni o ecchimosi tanto profonde da lasciare tracce sul derma. L'unico dato che in qualche modo può contrastare questa ipotesi è costituito dall'integrità dei peli agli avambracci e ai polsi, anche se l'impiego di un nastro recante dell'adesivo non molto tenace avrebbe reso comunque quella modalità ancora compatibile con le condizioni del cadavere così come riscontrate in sede autoptica.

Sotto il profilo dei tempi, il consulente tecnico ha precisato che normalmente nell'asfissia c'è una prima fase di dispnea inspiratoria che dura circa un minuto, e di solito è accompagnata da perdita di coscienza. Poi c'è una fase di dispnea espiratoria, anch'essa di circa un minuto, poi ancora un periodo di pausa, ed infine una fase di boccheggiamento, per una durata complessiva di 4 o 5 minuti nei quali sopravviene la morte, solitamente dopo che il soggetto ha già perso conoscenza fin dalla prima fase.

In conclusione, il professor Torre ha affermato che di fronte ad un fatto del genere è da privilegiare, come soluzione "normale", un'ipotesi di morte naturale di origine cardiaca. Un meccanismo di soffocamento complesso e "bizzarro", quale quello descritto dall'imputato, è tuttavia accettabile, compatibile con i dati di fatto rilevati. Anzi, rispondendo da ultimo ad una domanda della Corte il consulente ha affermato la concreta possibilità che la morte di Centanaro sia derivata dalla combinazione di entrambi i fattori, cioè un iniziale tentativo di asfissia meccanica ed una successiva causa cardiaca definitiva indotta dalla paura: due eziologie, peraltro, entrambe compatibili con la perdita di orina rilevata sul posto dal dottor Zoppi.

Il fenomeno si verifica frequentemente nei casi di soggetti anziani imbavagliati in casa, in cui si associa un'insufficienza cardiocircolatoria da stress con un'insufficienza respiratoria da occlusione magari parziale delle vie aeree: entrambe conducono spesso a morte anche senza una diretta volontà omicida mediante soffocamento, ma semplicemente per un insieme di immobilizzazione del torace, occlusione parziale della bocca e precarietà del sistema cardiocircolatorio, magari compromesso dagli anni o da qualche malattia pregressa.

A queste conclusioni nulla ha tolto o aggiunto il consulente tecnico della parte civile, dottor **Marco Canepa**, che si è limitato ad evidenziare gli aspetti,

peraltro già esposti – con ben maggiore equidistanza – dal professor Torre, che dovrebbero far propendere per la più "normale" tesi della morte per cause naturali, sottolineando l'assenza sul cadavere delle classiche petecchie da asfissia – ma si è visto che il professor Torre non ha escluso un concorso tra i due fattori, nel qual caso questo segno esteriore non avrebbe avuto ragion d'essere – ed inoltre il mancato rilievo di zone di epidermide prive di peli: un'affermazione, questa, che non appare per nulla decisiva in un senso o nell'altro, partendo da un postulato tutto da dimostrare, e cioè che l'asportazione di nastro adesivo da una parte irsuta del corpo comporti necessariamente che un certo numero di peli vi resti impresso e sia strappato dalla sua sede naturale.

Non è mancato un accertamento tecnico anche in questa direzione. Il Maggiore dei Carabinieri **Luciano Garofano**, comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, sentito quale consulente tecnico del pubblico ministero ha riferito di aver analizzato i reperti trasmessi dal professor Torre e di aver escluso che su quei frammenti di epidermide vi fossero ancora tracce di materiale adesivo: ciò che può ascriversi, nondimeno, sia all'ipotesi di una loro originaria insussistenza, sia a quella di una dispersione delle stesse a seguito dei processi degenerativi della putrefazione.

Tuttavia il consulente ha eseguito una successiva sperimentazione, documentata da un fascicolo fotografico acquisito agli atti, circa l'effettiva fondatezza del postulato cui sembra essersi rifatta la parte civile nelle considerazioni tecniche del suo consulente. Partendo dall'impiego di nastro adesivo identico a quello rinvenuto sul volto del cadavere di Maurizio Parenti, di cui BILANCIA pure ha confessato l'omicidio, è stata applicata una porzione di quel nastro su un polso maschile normalmente villoso rispettivamente per 10, 30 e 40 minuti. Dopo averlo strappato, in tutti e tre i casi lo stato dell'epidermide non ha rivelato alcuna traccia dell'evento: né sotto il profilo di eventuali escoriazioni od arrossamenti, né sotto il profilo di eventuali tracce di adesivo, né sotto il profilo di zone più glabre di altre a causa della rimozione dall'epidermide di significative quantità di peli visibili ad occhio nudo.

In sostanza, ha concluso il maggiore Garofano, se non sono state rilevate tracce nell'immediatezza della rimozione del nastro, per quanto riprodotta in sede sperimentale, era ben arduo ipotizzare di trovarne su un corpo sepolto da nove mesi: per cui il relativo mancato riscontro sul cadavere non sembra assumere alcuna decisiva valenza circa l'attendibilità della confessione di BILANCIA.

Da ultimo è stato sentito il maresciallo capo dei Carabinieri **Vito Matranga**, anch'egli in servizio al R.I.S. di Parma, il quale ha riferito di aver sottoposto ad analisi grafologica un documento sequestrato presso l'A.C.I. di Genova, consistente nella seconda copia di un modulo di richiesta di accertamento dell'intestatario della vettura AB 762 XD – intestata a Centanaro – presentato in quegli uffici da tale Camilli in data 4 agosto 1997 (v. in atti). La finalità era quella di comparane la grafia con quella risultante da materiale manoscritto sequestrato all'atto della perquisizione nell'appartamento occupato dall'imputato, e dunque a lui attribuibile (si tratta di fotocopie di pagine di agenda manoscritte e di altri documenti, allegati alla relazione tecnica prodotta dal pubblico ministero).

Sul documento esaminato, in particolare, risultano manoscritti due campi, quello relativo al nome del richiedente – la sequenza "Camilli" scritta in stampatello – e quello relativo alla targa del veicolo cui si riferiva la richiesta. Il maresciallo Matranga ha però concluso che questo reperto non presenta requisiti minimi sufficienti per un giudizio attributivo che ne consenta la successiva comparazione con le altre scritture acquisite, essendo costituito da pochi elementi grafici vergati, per di più, in forma impersonale.

Tuttavia, dall'esame di quella semplice sequenza ha avuto modo di rilevare i segni apparenti di una possibile dissimulazione grafica: si tratta della coesistenza di disturbi grafici, quale un certo tremore, caratteri che al contrario sono ampi e ben definiti, ed ancora sovrapposizioni che lasciano pensare ad aggiustamenti o comunque a correzioni, che peraltro si presentano contraddittorie; nel senso che su brevi tratti tremolanti si trovano sovrascritti caratteri ben definiti, ampi e quindi non "disturbati". In buona sostanza, la conclusione da trarne sul piano tecnico è che la grafia di chi, recandosi a chiedere informazioni sulla targa del veicolo di Centanaro, si è firmato come "Camilli" va ritenuta, con ogni probabilità, di natura apocrifa.

5. Gli altri elementi acquisiti

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati acquisiti altri elementi significativi, benché su circostanze di contorno, a riscontro della confessione di BILANCIA.

Il teste **Adewale Adeniji Taoreed**, ha riferito che nell'ottobre del 1997 lavorava presso una cooperativa di servizi e si occupava di distribuire i quotidiani di notte, con orario dall'1.00 fin verso le 6.00/7.00, nella zona di Valbisagno/Prato, comprensiva dell'abitazione di Centanaro.

Il giro di consegne iniziava da via Fieschi, e le prime consegne avvenivano in via Istria intorno alle 2.30/3.00. Riguardo al civico 76 di via Merello, l'unico di quella strada – insieme ad un altro edificio di fronte – nel quale era solito consegnare giornali, il teste ha ricordato che normalmente vi entrava prima che nell'altro, sempreché riuscisse a trovare dove lasciare la macchina: altrimenti faceva l'inverso.

Il maggiore dei Carabinieri **Filippo Ricciarelli** ha ricostruito il contesto nel quale, partendo dalle indagini relative al duplice omicidio Parenti/Scotto, si erano sviluppate quelle relative all'episodio in esame, prima ancora della svolta giunta con la confessione da parte di BILANCIA. È superfluo ripercorrerle anche in questa sede: qui va soltanto rimarcato che il teste ha apportato alcuni utili elementi istruttori a sostegno dei quali il pubblico ministero ha versato in atti, con il consenso delle parti, alcuni documenti.

In primo luogo, ha riferito che l'ultima telefonata fatta da Centanaro con il suo cellulare – la cui utenza era stata ricavata dalla memoria del cellulare rinvenuto in uso a Maurizio Parenti – era avvenuta alle 21.29 del 14 ottobre 1997, ed era diretta al cognato (v. il tabulato in atti).

Ha anche accertato che l'unica persona di nome "Camilli" residente a Genova è un uomo del quale è stata acquisita la firma per eventuali comparazioni presso il citato R.I.S. di Parma, di cui peraltro non è stato acquisito l'eventuale esito. In ogni caso, nessun'altra richiesta con quello specifico oggetto era stata formulata nei mesi da luglio ad ottobre 1997, come si è potuto appurare consultando anche l'archivio centrale di Roma dell'A.C.I.

Ha poi riferito sugli accertamenti patrimoniali svolti a carico di BILANCIA, rilevanti al fine di valutare la fondatezza delle sue affermazioni circa il movente dell'omicidio in esame e di quello dei coniugi Parenti. Dall'analisi dei conti correnti bancari intestati all'imputato è emerso che l'unica sua entrata "ufficiale" è costituita da una pensione di invalidità di 840.000 lire al mese, della quale beneficia fin dal 1974 a seguito di un incidente sul lavoro che gli ha procurato un'invalidità del 40%. Quanto ad eventuali attività lavorative, è emerso che BILANCIA ha gestito un negozio di biancheria intima nel centro di Genova dal luglio 1991 fino al febbraio 1995. La cessione del medesimo gli ha fruttato 50 milioni, di cui 20 nell'immediato e 30 in rate mensili di un milione.

Negli anni successivi al 1995 ha lavorato saltuariamente presso l'ufficio assicurativo della sua amica Maria Renata Carta, che ha confermato la circostanza, ma senza alcuna continuità. Altre entrate patrimoniali lecite sono consistite nella somma di 93 milioni a lui versati, in assegni, dai casinò di Sanremo e di Saint Vincent tra l'estate del 1996 ed i mesi di febbraio-marzo del 1997: titoli poi versati sui suoi conti correnti. Dall'esame di questi ultimi sono emersi anche due assegni da 27 milioni versati ai primi di settembre del 1997, a lui intestati dal padre a seguito della vendita di un loro appartamento nella provincia di Teramo.

All'identificazione dei conti si è pervenuti durante la perquisizione del 6 maggio 1998, la stessa data dell'arresto di BILANCIA. Nella sua abitazione sono stati infatti rinvenuti una tessera bancomat, delle carte di credito, ed alcuni carnet di assegni. Estese le ricerche a tutti gli istituti di credito, si è allora appurato che prima del 1996 l'imputato ha avuto un solo conto corrente presso il San Paolo, utilizzato prevalentemente per l'accredito della pensione di invalidità. Verso la metà di quell'anno ha chiuso quel conto e ne ha aperti ben otto su altrettanti istituti bancari, sei dei quali a Genova e due a Rapallo. Di questi conti correnti quattro o cinque risultano poi estinti nel primo quadrimestre del '97, e due o tre sono rimasti accesi fino al momento della sua cattura.

Quanto ai movimenti contabili, ne risultano effettuati in assegni ed in contanti. Il periodo più significativo è quello successivo alla metà del 1996, contestualmente all'apertura del numero massimo di conti correnti: fino al 6 maggio 1998 risultano incassati 151 assegni, ed emessi soltanto dodici. Riguardo a quelli incassati, spesso recanti più girate successive, si è risaliti agli emittenti ed ai giratari, ed al termine è emerso che circa 80 assegni sono stati emessi da privati acquirenti di preziosi presso negozi o attraverso televendite, a loro volta riconducibili a due o tre negozi genovesi di fatto gestiti da amici o conoscenti di BILANCIA.

Dall'audizione di questi ultimi è emerso che i titolari di quelle attività commerciali non volevano versare sui propri conti correnti assegni a loro intestati, per cui li giravano a BILANCIA che li incassava. A detta di tutti, questi ha sempre avuto una grossa disponibilità di contanti, per cui non gli pesava affatto cambiarli a titolo di cortesia: anzi, all'inizio era stato lui a sollecitare questo tipo di cambio. Altri cinque assegni sono riconducibili all'attività di brokeraggio assicurativo con Maria Renata Carta, e molti altri, invece, ai casinò di Saint Vincent e Sanremo, oltre ad una ventina di cui non è stato possibile accertare la causale.

In relazione al volume totale dei movimenti di denaro, nel periodo esaminato sono entrati sui conti correnti di BILANCIA circa 750 milioni, circa 150 dei quali da ricondurre agli assegni, per lo più inerenti ad importi non particolarmente elevati con l'eccezio-

ne di quelli rilasciati dai casinò. Con riguardo invece ai 12 assegni emessi, quelli che più rilevano hanno avuto ad oggetto il pagamento di alcune giocate al lotto presso una ricevitoria di via Giacometti, due importi versati a Giuseppino Monello per l'acquisto della Mercedes poi utilizzata in occasione di più di un delitto, il pagamento di due perdite al gioco d'azzardo (come confermato dai percettori), il versamento di 10 milioni, nel dicembre del '96, in favore di Giulio Parenti, che ha poi riferito di aver ricevuto l'assegno in girata dal figlio Maurizio senza sapere quale fosse la causale per cui quest'ultimo l'aveva ricevuto.

Quanto ai movimenti in contanti, di ben maggiore portata, il maggiore Ricciarelli si è riportato ad un grafico poi versato in atti dal pubblico ministero. La maggiore giacenza di liquidi sul conto si è verificata alla fine del gennaio '97 con 168 milioni: a partire da quel momento c'è una forte e costante discesa, passando a 66 milioni in febbraio, a 31 in marzo, a 13 in aprile; dopo una breve ripresa tra la fine di maggio e luglio, ad agosto '97 la giacenza scende nuovamente fino a 5 milioni su tutti i conti correnti. Ad ottobre '97 va in negativo per 8 milioni, per poi risalire a novembre fino a 26 milioni; successivamente ritorna in pratica a zero fino alla passività accertata al momento dell'arresto.

La più approfondita analisi contabile dello sviluppo dei conti, anche alla luce dei già rimarcati movimenti di assegni, non ha portato ad esiti significativamente diversi. In particolare, al 31 dicembre '96 BILANCIA disponeva sui suoi conti di poco più di 119 milioni di lire, poi ha versato, da gennaio del '97 ad aprile del '98, circa 754 milioni, ma il prelievo nello stesso periodo è stato di circa 878 milioni. Ove si aggiunga ai versamenti la preesistente giacenza di cui sopra, ne emerge un saldo negativo di poco più di 5 milioni, così come riportato sul grafico e sugli specchietti riassuntivi che pure sono stati acquisiti nel fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti.

Del resto, che le condizioni economiche di BILANCIA fossero costantemente precarie lo si desume, ha riferito il teste, anche dai reiterati prestiti di denaro da lui chiesti ad amici e conoscenti nel periodo di riferimento; in particolare, è emerso che al momento della cattura l'imputato era in debito con un'amica, Nadia Arnuzzo, per circa 45 milioni, con suo padre per 35 e con il gestore di una ricevitoria del lotto, Eugenio Bergamo, per circa 3 milioni. Altri 20 o 30 milioni BILANCIA li doveva a vari conoscenti non identificati, come ha confermato il suo amico Sergio Quarati. Si tratta di soggetti che nelle loro deposizioni testimoniali hanno concordemente parlato di un BILANCIA che alternava fortissime perdite ad ingenti vincite al gioco d'azzardo; ed anzi, la sua affidabilità nell'ambiente dei casinò era tale da procurargli senza difficoltà notevoli somme in prestito, tale era la certezza che, anche in caso di eventuali perdite, potesse comunque procurarsi il denaro necessario a saldare il debito.

La dottoressa **Anna Canepa**, in servizio presso la locale Procura della Repubblica, ha confermato di avere ricevuto una telefonata, il 23 gennaio 1998, nella quale un uomo che affettava un forte accento siciliano le ha chiesto se era lei il magistrato titolare dell'inchiesta sul duplice omicidio Parenti/Scotto: alla sua risposta affermativa, l'uomo ha continuato dicendo: «*Deve disseppellire un loro amico, Centanaro, che è morto soffocato e non per morte naturale*», per poi riattaccare subito dopo. La teste, dopo essersi accertata presso il centralinista che l'anonimo aveva chiesto di lei parlando con una comune inflessione genovese, ha allora deciso di stilare una relazione e di inviarla al capo dell'ufficio: si tratta del documento acquisito agli atti, ai soli fini della collocazione storica dell'episodio.

Altri importanti elementi sono stati infine acquisiti in relazione al contesto in cui l'imputato ha collocato il movente del delitto Centanaro. In particolare **Carlo Musso**, sentito in qualità di teste, ha detto di aver conosciuto Donato BILANCIA – anche se con il nome "Walter" – circa venticinque fa, in un paio di locali genovesi nei quali si giocava a carte e a dadi. Uno dei frequentatori era lo stesso Centanaro, che però si limitava a giocare a carte.

Il teste, ben addentro al mondo del gioco d'azzardo genovese come dimostrano i procedimenti penali in cui, a questo titolo, è stato coinvolto, ha sempre saputo che in tutti questi anni BILANCIA è rimasto un forte giocatore; negli ultimi tempi ha appreso che l'imputato era solito frequentare un circolo a Bogliasco, nel quale però Musso ha detto di non aver mai messo piede. In particolare, in occasione di incontri che avevano avuto BILANCIA gli ha raccontato le proprie disavventure: diceva che perdeva sempre, perché in quel circolo di Bogliasco giocavano tutti contro di lui; ed a tale riguardo Musso ha interpretato la frase nel senso che BILANCIA patisse non tanto le pur consistenti perdite di denaro, quanto il fatto che gli altri giocatori lo abbandonassero una volta raggiunto il culmine della vincita.

Nonostante le contestazioni del pubblico ministero, Musso ha quasi rinnegato quanto dichiarato ai Carabinieri il 1° ottobre 1998: «*So che Walter alla sera frequentava una bisca a Bogliasco gestita dal Centanaro Giorgio e da Parenti Maurizio*». Il teste

s'è schermito affermando prima di non ricordare di averlo detto, e poi addirittura che quell'affermazione così perentoria ed univoca è stata frutto di un'errata interpretazione. Alla fine ha dovuto "concedere" che la frequentazione di quella bisca da parte di BILANCIA era di dominio pubblico nell'ambiente del gioco d'azzardo, lasciando in questo modo intendere che l'unica sua preoccupazione non era quella di sottrarsi all'obbligo di dire il vero, ma piuttosto quella di non assumersi la responsabilità di avere svelato per primo la circostanza.

Quale poi fosse il motivo delle lamentele di BILANCIA, al di là delle riduttive interpretazioni un po' interessate del teste Musso, risulta in maniera lampante dalla trascrizione di una conversazione tra presenti intercettata nell'ambito di un altro procedimento, prodotta dal pubblico ministero con il relativo supporto magnetico ed acquisita, sull'accordo delle parti, all'udienza del 16 marzo. Dalla stessa emerge invero che, mentre Carlo Musso commenta con la moglie, il 24 febbraio 1999, un articolo di stampa – pure prodotto in copia dal pubblico ministero – riguardante i delitti di BILANCIA, afferma: "*Poi dice che non è vero che ci han giocato poco, Egidio... ha perso delle fortune lì, ha detto... Io ci sono andato due volte, due volte gli han portato... gli ho visto... visto perdere più di cento milioni!... Perché gli davano delle fiches... non è che aveva i soldi... e Maurizio lì aveva sbagliato, io gliel'avevo anche detto: 'Se siete amici, belin!, che cazzo...!' 'Ma io gli do il dieci per cento in mio... ehm... mio indietro'. 'Ancora peggio!', ho detto... Niente, per farlo rovinare, per farci prendere i soldi agli altri, belin! Sei un bel scemo!*". Al che la moglie ribatte: "*eh, ma se l'ha ammazzato, vuol dire che ha sentito qualcosa! Se no perché doveva ammazzarlo, se gli aveva dato il dieci per cento indietro, Carlo, dai!... Eh!*". Ed ancora Musso: "*E perché è ancora peggio ridandoci i soldi indietro, perché ha detto: 'Belin! ma che merda è?'... Eh!*".

Un dialogo serrato, insomma, che la dice lunga su quali rancori BILANCIA deve aver accumulato nei confronti di Centanaro e Parenti, dai quali – dopo il rapido scambio di battute tra i due che aveva carpito passando per caso – si era sentito così pesantemente strumentalizzato, pur avendo stretto con loro una precisa intesa volta ad incrementare il volume d'affari della bisca.

Un'ulteriore conferma di quanto la presenza di Centanaro non sia stata una meteora nel mondo di BILANCIA è venuta da **Paolo Terracciano**, esaminato in qualità di persona sottoposta ad indagini in un procedimento relativo al reato di esercizio di gioco d'azzardo – di cui, con qualche forzatura interpretativa più che altro a tutela dello stesso dichiarante, il pubblico ministero ha prospettato il collegamento probatorio con questo a norma dell'art. 371 c.p.p. –, ed in relazione al quale lo stesso dichiarante ha subìto una perquisizione, nel novembre 1997, presso un suo appartamento sito in Pieve Ligure.

Preliminarmente, per la verità, Terracciano ha detto di volersi avvalere della facoltà di non rispondere; poi però, sollecitato dalle cd. "contestazioni acquisitive" del pubblico ministero in allora previste dall'art. 513 c.p.p. così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 361/1998, il medesimo ha iniziato a dare alcune risposte di notevole rilievo ai fini qui in esame. In particolare, ha ammesso che a Pieve Ligure Parenti e Centanaro avevano allestito una bisca clandestina in un appartamento di sua proprietà: ed è superfluo rimarcare che quest'ultima coincide con quella bisca di Bogliasco, località immediatamente confinante, cui erroneamente lo stesso Carlo Musso e gli altri testimoni esaminati in proposito hanno fatto riferimento.

Proseguendo, il dichiarante ha affermato che a lui andava il 10% del ricavato, quale proprietario dell'abitazione, agli stessi Parenti e Centanaro il 60% ed il restante 30 % ad altre persone. L'accordo iniziale, tuttavia, era intercorso fra loro tre: la proposta gli era stata formulata da Maurizio Parenti, che aveva conosciuto circa un paio di anni prima.

Nella bisca si giocava di solito una o due volte a settimana, di martedì e di giovedì. La durata dell'attività, fino alla perquisizione, era stata di circa un anno e mezzo, e vi si giocava prevalentemente a dadi.

Quanto alla conoscenza di BILANCIA, Teracciano ha riferito di averlo visto giocare nella bisca non più di sei o sette volte; l'ha descritto come un giocatore un po' "violento" e nello stesso tempo sconsiderato, di tipo compulsivo: nel senso che puntava molto, anche se non poteva superare il tetto massimo di 200.000 lire che Parenti e Centanaro, i reali gestori della casa da gioco, avevano imposto per ogni combinazione. In realtà, dal tenore della conversazione tra Carlo Musso e sua moglie poc'anzi qui riportata può ben intuirsi come quest'affermazione di Terracciano non abbia alcun aggancio con la realtà, ma sia diretta soltanto a sminuire, unitamente al volume di affari della bisca, le proprie responsabilità penali per il concorso nella gestione della stessa.

BILANCIA, in sostanza, aveva una tendenza a proseguire il gioco anche nel momento in cui un giocatore oculato l'avrebbe interrotto; comunque era un giocatore che pagava regolarmente e godeva di credito, tanto da aver anche fruito di prestiti che gli venivano concessi da Parenti e Centanaro.

6. La valutazione del materiale probatorio

Alla luce del compendio istruttorio come sopra esposto, la Corte non nutre alcun dubbio sull'attendibilità della confessione di BILANCIA e dunque sulla sua colpevolezza in relazione all'omicidio di Giorgio Centanaro.

6.1 - Il movente

Sul movente, che – se ha un'importanza spesso decisiva quando si deve ricostruire un complesso quadro indiziario – nel nostro caso ha la sola funzione di escludere l'ipotesi dell'autocalunnia in capo a chi ha confessato il delitto, va subito detto che l'unica valutazione consentita in questa sede è in termini di congruità e plausibilità. Non è richiesto, in altri termini, l'accertamento positivo del fatto che realmente BILANCIA abbia perso centinaia di milioni di lire e che Centanaro sia stato – insieme con Maurizio Parenti, come si dirà in seguito – autore di un raggiro ai suoi danni. È fin troppo banale, ma risolutivo, il parallelo con il movente della gelosia nei delitti passionali: non importa accertare se realmente la vittima abbia tradito l'omicida, ma soltanto se i suoi sospetti al riguardo possano considerarsi congrui e plausibili nel contesto delle circostanze; in caso contrario il movente addotto sarebbe solo un mero pretesto, e le ragioni profonde del delitto dovrebbero essere cercate altrove.

Venendo al nostro caso, le convergenti dichiarazioni di Paolo Terracciano e di Carlo Musso, con il decisivo supporto della conversazione intercettata tra quest'ultimo e la moglie ed il successivo avallo degli accertamenti contabili di cui ha riferito il maggiore Ricciarelli, forniscono un solidissimo quadro che converge univocamente nel senso della credibilità delle dichiarazioni di BILANCIA sul punto.

Quando, passando accanto a loro mentre andava in bagno, gli è parso di aver sentito Centanaro e Parenti parlare di lui in termini canzonatori, come di un "pollo da spennare" che erano riusciti a sottrarre ad altre case da gioco, l'imputato non ha avuto fenomeni dispercettivi né ha interpretato "troppo" una realtà per contro solare: è vero che perdeva somme notevolissime e che Parenti, pur essendo suo amico, l'aveva "usato", come Musso ha confermato alla moglie nel segreto della sua autovettura senza ribadirlo in aula. In effetti, BILANCIA non si lamentava per le ingenti perdite subite in quella bisca, quanto per la "scorrettezza" degli altri giocatori, i quali, conoscendo la sua impulsività nel gioco e quindi la sua debolezza, lo spremevano come un limone salvo poi ritirarsi quando gli avevano sottratto un bel gruzzolo di denaro.

Lo stesso Carlo Musso, pur tra molte reticenze, ha ricostruito proprio in questi termini le recriminazioni che BILANCIA gli faceva sull'andamento del gioco a Bogliasco – per meglio dire, a Pieve Ligure –: per i due gestori principali, Parenti e Centanaro, BILANCIA era diventato una sorta di slot-machine, con la differenza che era lui a versare il denaro che finiva in copiosi rivoli nelle tasche dei clienti, e quindi, in definitiva, nelle loro, anche se, stando al tenore dell'intercettazione già ricordata, sembra che Parenti fosse d'accordo anche con BILANCIA e gli rendesse un 10% della propria percentuale di guadagno. Il che, in ogni caso, non intaccherebbe per nulla la qualifica di "pollo" che l'imputato dev'essersi sentito attribuire dalle sue prime due vittime in quel casuale dialogo nella bisca, perché è fin troppo ovvio che un modesto 10% della quota spettante a Parenti non sarebbe servito a compensare neanche in minima parte la valanga di perdite da lui subite. È vero che queste non risultano provate con documenti *ad hoc* – come sembra pretendere la parte civile –, ma nemmeno può dirsi che siano contraddette dalle risultanze degli accertamenti contabili svolti dagli inquirenti sui conti intestati a BILANCIA, che anzi hanno rivelato un flusso inarrestabile di denaro in uscita negli ultimi mesi antecedenti l'omicidio di Centanaro e Parenti: la giacenza complessiva sui conti è infatti di 168 milioni di lire a gennaio del 1997, per arrivare a 5 miseri milioni di lire a fine agosto di quell'anno.

Chiedere di più sul piano probatorio, per conferire attendibilità a chi abbia affermato di aver perso al gioco centinaia di milioni, è francamente al di là di ogni ragionevolezza: non è detto che BILANCIA versasse sempre sui suoi conti correnti il ricavato delle ingenti vincite che, a detta di quanti lo conoscono, era solito alternare alle pesanti perdite, per cui è ben possibile che avesse lasciato nella bisca di Pieve Ligure, in quattro diverse occasioni così come ha detto, cento milioni per volta, magari vinti qualche giorno prima in un'altra bisca o in un casinò. Quel che più rileva, in questa sede, è che non vi siano elementi che sconfessino quell'affermazione: laddove, per quanto detto, la stessa pare anzi compatibile con l'evoluzione contabile dei suoi conti correnti.

Per concludere sul punto, è dimostrato che l'imputato avesse un congruo e plausibile movente di vendetta per uccidere Centanaro e, come si dirà tra breve, Maurizio Parenti. Ma v'è di più: in quello stesso commento che Musso ha fatto in macchina con la moglie v'è anche la spiegazione del ben maggior livore verso Maurizio Parenti che BILANCIA ha manifestato quando ha iniziato a parlare dei suoi delitti. Va ricordato, infatti, che nei confronti della

seconda vittima l'imputato ha fatto ricorso ad un'espressione altamente offensiva che non ha invece riservato a Centanaro, che pure gestiva la stessa bisca: Parenti, infatti, era un amico – il "solito" amico, ha aggiunto amaramente l'imputato – che l'ha tradito, e che ha continuato a odiare con profondo disprezzo pur dopo averlo barbaramente ucciso insieme con la giovane moglie. Una conferma, questa, dell'intensità di quel movente che pure taluno ha messo in dubbio, e che non può non riverberarsi, seppure rapportata alla diversità dei rapporti intrattenuti con la vittima, sull'omicidio di Centanaro.

6.2 - La preparazione del delitto

Il riscontro documentale acquisito presso l'A.C.I. di Genova fornisce un altro importante supporto alla credibilità di BILANCIA, che ha appunto detto di avere presentato in quell'ufficio, sotto falso nome, una richiesta di identificazione delle generalità del proprietario della vettura recante la targa corrispondente proprio a quella della "Punto" di Centanaro. A ciò si aggiunga che l'accertamento tecnico svolto sulla grafia riportata sul modulo ha condotto all'affermazione che si tratta verosimilmente di un apocrifo; che non risultano effettuate altre richieste relative all'autovettura di Centanaro nei mesi antecedenti il suo omicidio; e soprattutto che il modulo in atti a firma "Camilli" risulta presentato il 4 agosto 1997, cioè in epoca compatibile – perché successiva, al di là dell'impreciso ricordo dell'imputato – a quella in cui questi ha collocato il dialogo tra Centanaro e Parenti captato nella bisca di Pieve Ligure – cioè il precedente mese di giugno –.

E non v'è nulla di illogico, anzi v'è molta razionalità, nel fatto che BILANCIA abbia atteso qualche tempo prima di dare alla sua vita una svolta così radicale e per certi aspetti irreversibile, ed abbia ancora ponderato sul da farsi per più di due mesi pur dopo aver identificato il luogo in cui colpire la prima delle due vittime designate.

6.3 - L'esecuzione del delitto

A questo riguardo la narrazione di BILANCIA si presenta quanto mai aderente ala realtà dei fatti qual è emersa dalle altre risultanze istruttorie.

Procedendo con ordine:

- ha aspettato sotto casa Centanaro e l'ha visto arrivare con la macchina, che l'uomo ha parcheggiato con una certa fretta; un particolare compatibile con quanto riferito da Oreglia, il quale, dopo aver detto (come la Battistini e Sbardella), che la vettura era regolarmente parcheggiata, ha aggiunto che questa si trovava posteggiata "di muso": una posizione coerente con la fretta di Centanaro così come descritta da BILANCIA fin dal primo interrogatorio, potendosi ragionevolmente ritenere che proprio per quel motivo l'uomo non si fosse attardato a fare complicate manovre in retromarcia che dovevano essergli consuete, a giudicare dal perfezionismo con cui l'hanno ricordato i suoi congiunti.
- Centanaro ha un sacchetto di plastica, che appoggia sul divano, ed inoltre su un tavolino c'è una somma di circa mezzo milione di lire accanto a delle chiavi e ad un Rolex d'oro, oltre ad altri orologi preziosi esposti in un cassetto: particolari tutti puntualmente riscontrati dai testi entrati nell'abitazione, e che l'imputato non avrebbe potuto conoscere se non entrando in casa della vittima proprio quella sera; al di là della descrizione dell'alloggio, infatti, non è possibile che in occasione di un altro eventuale ingresso in quella casa, che pure è stato ipotizzato contro ogni risultanza processuale, BILANCIA abbia potuto memorizzare la posizione di quegli oggetti ed addirittura prevedere in quale punto sarebbero stati rinvenuti il giorno della scoperta della morte "naturale" di Centanaro.
- Intorno alle 3.00 di notte, quando i due arrivano davanti alla porta dell'appartamento, BILANCIA non nota per terra alcun giornale sullo zerbino. Lo noterà all'uscita, intorno alle 4.00: una cronologia pienamente compatibile con quanto affermato dal teste Adeniji il quale, pur senza esprimersi ovviamente in termini di assoluta certezza, ha riferito che era solito consegnare il giornale in quella strada intorno alle 2.30/3.00. È possibile, pertanto, che il ragazzo fosse salito all'ultimo piano dopo che i due uomini erano già entrati in casa di Centanaro e che quest'ultimo era già stato imbavagliato, ciò che spiegherebbe, tra l'altro, il fatto che lo stesso teste non abbia visto o sentito nulla di anomalo.
- La descrizione di alcuni particolari dell'appartamento forniti da BILANCIA (il letto sfatto, la tapparella del bagno chiusa e quella del vano centrale alzata a metà, la dislocazione dei vari ambienti) coincide con quella rilevata dai testimoni. Quanto alla sigaretta caduta sulla grondaia, su cui si è voluto innestare qualche elemento di dubbio, basta sottolineare che l'imputato non ha detto di essersi sporto dalla finestrella del bagno – anche perché avrebbe

dovuto entrare nella sottostante vasca da bagno – ma di essere uscito sul balconcino del vano centrale, dal quale perfino il teste Oreglia ha dovuto ammettere che forse è possibile, sporgendosi, controllare se qualcosa sia caduto nella grondaia.

- BILANCIA ha descritto gli indumenti che indossava la vittima al momento del fatto in termini sovrapponibili a quelli che si desumono dalle stesse affermazioni dei congiunti, per quanto tese a sottolineare più le differenze di colore – e magari di sfumatura – che non le possibili identità ed analogie, a questo punto da attribuirsi a capacità divinatorie dell'imputato se si esclude la sua presenza in quella casa durante gli ultimi istanti di vita di Centanaro: un piumino di tipo "husky", per giunta proprio di colore rosso, è stato effettivamente rinvenuto nel vano centrale dell'appartamento, ed i pantaloni, ripiegati, erano realmente nella camera da letto di Centanaro, con ancora la cintura nelle fibbie ed alcuni valori nella tasca interna. Può suonare strano quanto si voglia che BILANCIA abbia adottato questa tecnica prima di uccidere la sua vittima: fatto sta che l'ha descritta nei particolari, e che questi ultimi si sono rivelati veritieri perfino agli occhi dei più scettici osservatori della prima ora e dell'ultima. Anche le scarpe sotto al letto, con ancora le stringhe allacciate, denotano una svestizione frettolosa, ben compatibile con una coercizione riconducibile alla minaccia di una pistola: e ciò a maggior ragione ove si consideri che difficilmente Centanaro, descritto come molto preciso, si sarebbe tolto le scarpe in quel modo ed avrebbe lasciato i pantaloni con la cintura infilata e le tasche piene se realmente quella notte, come ha sostenuto la parte civile, si fosse spogliato in piena solitudine, prima di andare a letto ed esservi colto da un malore.
- Ma il punto di maggiore affidabilità della confessione di BILANCIA riguarda la posizione del corpo di Centanaro. Qui la descrizione fatta dall'imputato ha rasentato l'identità rispetto a quella concordemente resa dai tre poliziotti entrati nell'appartamento dopo essere stati chiamati da Oreglia: la testa girata verso la porta, le braccia distese lungo i fianchi con i palmi delle mani verso l'alto, le gambe unite come possono esserlo due arti privi di vita, e cioè con la leggera divaricazione dovuta al contatto tra le parti alte delle cosce, la collocazione nel vano rispetto alla porta ed al balcone. L'unica differenza sta nella presenza di una maglietta o canottiera, cui BILANCIA non ha fatto cenno: ma la circostanza che anche Sbardella ed Oreglia l'abbiano esclusa è sufficiente ad indurre la Corte a ritenere più verosimile che si sia trattato di un abbaglio collettivo dei poliziotti che non di un improbabile tentativo degli altri due testimoni di avvalorare la confessione dell'imputato. E d'altro canto nemmeno si riesce ad immaginare come Oreglia, che non ha negato di aver avuto un incontro con l'imputato – dopo il fatto – proprio in relazione al possibile acquisto di un'autovettura, così come riferito da BILANCIA, possa aver avuto il cattivo gusto di mimare con gambe e braccia a quello che era un cliente qualsiasi, come pure ha detto di aver fatto spesso in quei giorni, l'esatta posizione del corpo di suo suocero così come l'aveva rinvenuto nell'appartamento: una simile rozzezza all'interno del suo pubblico esercizio non sembra molto confacente ad un uomo che ha invece manifestato grande sensibilità in privato, quando, a detta della moglie, le aveva tenuto nascosta l'edizione genovese di una copia de "Il Secolo XIX" perché non restasse turbata da un articolo a tutta pagina sull'avvio di indagini relative a quella morte, con la concreta possibilità di una riesumazione del corpo del padre; una delicatezza peraltro superata dal fatto che, come s'è già accennato, l'articolo era riportato anche sull'edizione del Levante del quotidiano, cui la stessa Roberta Centanaro era all'epoca abbonata (v. in atti la relativa documentazione).
- Coincidono alla lettera perfino le tracce biologiche rinvenute in prossimità del corpo: l'alone ematico all'altezza della testa e la macchia di urina sulle mutande della vittima. Qui si è sfiorato il grottesco quando si è sottilizzato sulla differenza tra una "macchia" ed una "perdita" di urina, come se questa possa essere un fenomeno costante ed inarrestabile perfino in un cadavere: il dottor Zoppi, il medico che i congiunti di Centanaro hanno ritenuto di contattare per la constatazione di decesso, pur nella tanta superficialità per cui ha brillato ha ammesso di aver notato un alone di urina sulle mutande di Centanaro, e tanto basta. Non importa che Oreglia non ricordi di aver visto quella macchia o che la moquette fosse perfettamente asciutta, anche perché non occorrono tempi biblici affinché una piccola quantità di urina evapori da un

materiale peraltro molto assorbente quale il tessuto di una moquette. D'altra parte, neanche BILANCIA ha mai parlato di macchie sul pavimento, limitandosi a dire, con espressione fin troppo colorita, che a Centanaro forse era venuto un infarto per la paura perché "*s'era anche pisciato addosso*".

- Sulle modalità di esecuzione dell'omicidio la Corte non può non condividere le perplessità suscitate in tanti dall'impiego di una tecnica così macchinosa e dalla stessa svestizione di Centanaro prima della sua immobilizzazione con il nastro adesivo. E però non si può avere la presunzione di pretendere che gli omicidi siano commessi in modo "canonico" e non bizzarro, come se il diritto penale – e segnatamente la parte relativa ai crimini contro la persona – fosse una scienza esatta che non tollera un'azione eccezionale od eccentrica. Una volta che i consulenti tecnici esaminati, della cui preparazione professionale e del cui scrupolo non è lecito neanche dubitare, hanno affermato che il mancato rinvenimento di tracce di adesivo o di altre microlesioni lasciate sulla pelle non è decisivo nel senso di escludere la possibilità che il fatto si sia verificato così come l'ha descritto l'imputato, al giudice tocca porre un freno ai suoi dubbi, altrimenti destinati a rimanere l'unico e troppo comodo metodo ermeneutico, ed arrendersi alla verosimiglianza di una confessione che non è isolata, ma si cala nel solido contesto di riscontri fin qui delineato. L'efficace dimostrazione empirica fornita dal maggiore Garofano ha provato, insomma, che l'impiego di nastro adesivo sulla pelle non lascia neanche tracce nell'immediato, sotto forma di microscopiche parti di collante o di asportazione di interi ciuffi di peli dall'epidermide: correttamente, dunque, l'esito negativo degli accertamenti seguiti alla riesumazione del cadavere di Centanaro è definibile come "muto", cioè irrilevante ai fini del decidere. Né rilevano le condizioni di salute della vittima, su cui pure tanto si è insistito ed equivocato: anche ad ammettere che sia morto d'infarto, come perfino BILANCIA ha ipotizzato, non v'è nulla di più verosimile che ciò sia accaduto non appena l'imputato, avvolto Centanaro nel nastro adesivo, gli abbia appoggiato il palmo della mano sul naso per impedirgli la respirazione.
- Un altro importante riscontro, che da un lato avvalora la confessione dell'imputato e dall'altro mette in un cono d'ombra tutte le circostanze discordanti riferite al riguardo dai più stretti congiunti della vittima, è costituito dallo stato della porta d'ingresso dell'appartamento. BILANCIA ha semplicemente detto di essere uscito da casa di Centanaro e di essersela tirata dietro, per cui al primo accesso successivo sarebbe dovuta risultare, ovviamente, priva di mandate di chiusura. Ed in effetti il teste Sbardella, sentito per primo nell'ambito delle indagini avviate sul fatto dai Carabinieri nel gennaio 1998, aveva subito affermato, con la massima linearità e semplicità, che la porta si era aperta soltanto con la "cricca", vale a dire senza mandate. Poi, come spesso accade senza che per questo debbano formularsi pensieri maliziosi, v'è stato un confronto delle rispettive dichiarazioni con il genero e la figlia di Centanaro, ed è emersa in tutta la sua prepotenza la tesi dell'apertura "bi- o trifasica" della porta, a seconda che si computi o meno il contributo dello stesso Sbardella. Non si vuole qui ripercorre il guazzabuglio di dichiarazioni in cui i tre testimoni si sono prodotti dinanzi ai Carabinieri, poi al pubblico ministero ed infine anche davanti a questa Corte: non si può pretendere, però, di sfidare l'intelletto degli interlocutori e propinare loro una tesi che è tanto più incerta quanto più sono incomprensibili le ragioni che la sorreggono. Restano però insuperabili alcuni dati:
1. l'evoluzione delle dichiarazioni dei tre testimoni depone univocamente, quasi a livello intuitivo, per un progressivo "aggiustamento" delle stesse. Se così non fosse stato, Sbardella non si sarebbe espresso in termini così perentori in occasione della sua prima audizione ed avrebbe ricordato fin dall'inizio le circostanze che invece si è precipitato a riferire ai Carabinieri soltanto dopo che gli erano stati riportati alla mente dai coniugi Oreglia;
2. il "pasticcio" descritto dallo stesso Oreglia, che all'inizio ha la chiave in una mano, il telefonino nell'altra e pure riesce ad azionare il pomello superiore della porta per togliere le mandate – non si comprende con quale mano –, per poi rispondere al cellulare a sua moglie e lasciare la porta a Sbardella il quale, a sua volta gira la chiave nella toppa e toglie la sola "cricca" rimasta, risulta a dir poco stravagante e francamente inconcepibile, se rapportato alla chiarezza di espressione del "primo" Sbardella: "*la porta si è aperta immediatamente al primo scatto. Ricordo molto bene tale particolare*";

3. i tabulati Telecom relativi al traffico in entrata ed in uscita dal cellulare in uso ad Oreglia il 16 ottobre 1997 sconfessano nella maniera più plateale la macchinosa e singolare ricostruzione dell'apertura della porta che i tre testimoni, dopo qualche fatica, hanno definitivamente affidato alla valutazione della Corte. Ed invero, alle ore 13.24 e 13.26 risultano effettuate le due chiamate al 113, e subito dopo v'è, in uscita, una serie di chiamate all'autolavaggio ed a congiunti vari. Prima ancora, compaiono invece in entrata tre chiamate effettuate dall'utenza fissa della sua abitazione di Recco, rispettivamente alle 12.57 (per la durata di 21"), alle 13.18 (59") ed alle 13.22 (61"): si tratta, all'evidenza dei primi concitati colloqui intercorsi con la moglie. Comunque le si voglia collocare lungo il percorso che Oreglia e Sbardella stavano coprendo in quel frangente per recarsi a casa di Giorgio Centanaro (per strada, nel portone, nell'ascensore o sul pianerottolo), un dato è indiscutibile: nessuna delle tre telefonate è compatibile, per durata e per distanza nel tempo rispetto alle altre, con l'interruzione della manovra di apertura della porta descritta dai tre testi.

Si tratta, in sostanza, di un riscontro specifico e puntuale dell'inattendibilità dei tre testimoni su un punto tutt'altro che irrilevante del processo: è palese, difatti, che l'eventuale accertamento della chiusura della porta con almeno una mandata della serratura avrebbe dato una formidabile spallata alla confessione di BILANCIA. L'evidenza del mendacio, messa in rilievo dallo stesso pubblico ministero con le sue contestazioni, esime la Corte dalla trasmissione degli atti a quell'Ufficio, l'unico cui spetti assumere le eventuali iniziative del caso: qui preme soltanto mettere in luce l'atteggiamento per nulla trasparente tenuto in tutta la vicenda dalle persone più vicine alla vittima, che hanno creato – anziché concorrere con il pubblico ministero a risolverle – difficoltà istruttorie che comunque sono state superate, a riprova della salda credibilità della confessione dell'imputato.

Un altro esempio ne è costituito dal riferimento dei coniugi Oreglia alla cena cui Centanaro avrebbe partecipato la notte prima di essere ucciso: dopo aver cenato verso le 21.00 a casa della Battistini, si sarebbe recato nuovamente a cena, questa volta presso il ristorante "Da Giacomo", per restarvi con Maurizio Parenti fin verso le 4.00. Anche qui la circostanza non pare affatto casuale: se Centanaro era a quell'ora con Parenti, che peraltro non può confermarlo, non poteva trovarsi in casa, verosimilmente già ucciso da BILANCIA; e però non sembra necessario profondere ulteriore impegno per superare anche questo rilievo istruttorio, che sembra stridere, è vero, con le dichiarazioni dell'imputato, ma che pure risulta assai poco attendibile proprio alla luce della complessiva condotta processuale di cui si diceva poc'anzi.

6.4 - La telefonata anonima

L'ultimo elemento, ma non per rilevanza, è stato fornito dal magistrato che in allora indagava sul duplice omicidio Parenti/Scotto: questi ha confermato, infatti, che successivamente ai primi due episodi delittuosi una voce anonima, dopo aver parlato al centralino con normale cadenza genovese, s'era fatta passare l'utenza interna del suo ufficio a Palazzo di Giustizia ed aveva detto, simulando un pesante accento siciliano, che Centanaro era morto soffocato e non per cause naturali. Il tutto, peraltro, ad una decina di giorni da quando erano comparse sulla stampa locale le prime indiscrezioni su una misteriosa morte collegata a quella dei coniugi Parenti, senza però alcuna indiscrezione sull'identità di Centanaro ed anzi con l'indicazione erronea del nome (Gianni anziché Giorgio): è vero, quindi, che BILANCIA – così come ha detto – ha voluto dare una scossa alle indagini in quella direzione, ha voluto far sapere che si era trattato di un omicidio e non di una morte naturale.

E non sembra ravvisabile alcuna incoerenza con l'originaria condotta tenuta in occasione del fatto: se aveva curato ogni dettaglio perché la morte di Centanaro non sembrasse fin da subito un omicidio è soltanto per non mettere in allarme l'altro obiettivo della sua vendetta, Maurizio Parenti, che altrimenti si sarebbe insospettito e gli avrebbe reso più difficile il compito che si era prefisso.

Una volta portata a compimento la duplice vendetta, e con la spavalderia di chi ha dimostrato a sé stesso di saper uccidere ancora (nella specie i coniugi Solari ed il cambiavalute Marro), decide di "prendersi il merito" anche di quel primo omicidio, il cui disconoscimento come tale non ha più ragion d'essere. Va rimarcato fin d'ora, comunque, che BILANCIA non è così stolto da mettere gli inquirenti sulle proprie tracce: non solo si limita a dare la notizia in maniera impersonale, senza dire di essere l'autore del fatto, ma ricorre anche alla simulazione di un marcato accento siciliano; e ciò al chiaro fine di stornare l'attenzione investigativa dalla tesi di un possibile killer solitario e pescare a piene mani nelle suggestioni della pista "mafiosa", intrapresa con decisione dagli inquirenti subito dopo il duplice omicidio Parenti/Scotto perché questo era stato consumato mentre a Genova si celebrava in appello un maxiprocesso per fatti di

criminalità organizzata.

L'ennesima prova, in sostanza, della grande lucidità con cui l'imputato ha fermamente cercato la sua rivincita contro coloro che l'avevano tradito: come a vendicarsi di Centanaro e Parenti perfino dopo averli uccisi, ritorcendo i sospetti relativi al loro omicidio contro quegli stessi "siciliani" della cui "amicizia", a dire di BILANCIA, i due andavano fregiandosi negli ultimi tempi con tanta fierezza.

6.5 - Conclusioni

Ad avviso della Corte, dunque, sussiste la ragionevole certezza probatoria che BILANCIA abbia effettivamente commesso l'omicidio di Giorgio Centanaro nei termini che ha riferito. Ai fini della qualificazione giuridica della condotta, peraltro, poco rileva che la vittima sia deceduta per asfissia da soffocamento ovvero per un'acuta e gravissima insufficienza cardiocircolatoria indotta dal terrore di trovarsi ad un passo dalla morte: si tratterebbe in ogni caso di omicidio volontario ex art. 575 c.p., in quanto il dolo diretto ed intensissimo – manifestato con l'evidente premeditazione contestata in rubrica, articolatasi nel sopralluogo preventivo sul posto e nella richiesta presso l'A.C.I. dell'indirizzo della vittima – avrebbe certamente sorretto anche il secondo evento ipotizzato (quello di un malore "in corso d'opera") ove mai sia questo ad essersi concretamente verificato nel caso di specie.

È fuor di dubbio, infatti, che BILANCIA volesse fermamente la morte di Centanaro, tanto da essersi assicurato prima di uscire dal suo appartamento, con l'ennesima stranezza di un colpetto – la "*biscelata*" – ai testicoli, che il suo corpo non presentasse più alcuna reazione vitale: con tale comportamento l'imputato s'è in qualche modo "appropriato" qualsiasi causa di morte nel frattempo intervenuta, mostrando quanto fosse per lui indifferente il mezzo rispetto al fine omicida e così sdrammatizzando, di fatto, uno dei problemi più dibattuti dell'istruttoria.

È provato, pertanto, che Donato BILANCIA ha commesso l'omicidio aggravato di Giorgio Centanaro, così come a lui ascritto.

II. L'omicidio di Maurizio Parenti e Carla Scotto
(capi d'imputazione nn. 4 e 5)

1. La confessione

Nello stesso interrogatorio del 14 maggio 1998, dopo aver parlato di quel dialogo tra Centanaro e Parenti casualmente colto nella bisca e di cui s'è già detto in relazione al primo delitto, BILANCIA introduce il connesso episodio relativo al duplice omicidio Parenti/Scotto, a quello successivo di nove giorni. L'ossatura essenziale del racconto viene esposta già in quella prima sede; altri chiarimenti e precisazioni verranno ad integrarla nei successivi interrogatori del 15 e del 24 maggio.

1.1 - Il movente

> «La consorte di Parenti, io sono profondamente addolorato per lei, però era lì il momento della...
> Di Parenti e Centanaro, invece, non me ne frega niente, e neanche dei loro genitori; non sono intenzionato a chiedere perdono, non me ne frega meno di niente.
> Quello che ho sentito sulla televisione l'altro giorno, che io avrei partecipato ai funerali dei Parenti, non è assolutamente vero, la verità gliela posso dire solo io perché nessun altro la sa, solo io.
> A muovermi è stato il rancore di essere stato sempre praticamente derubato, perché... cioè questo fa sempre capo a tutto un discorso di... di fattori che sono emersi poi nel prosieguo poi della mia vita. Ho saputo che in una bisca gestita da determinate persone ero stato sicuramente derubato perché rubavano, quindi... mi derubavano. È stata una cosa che... unitamente poi a tutto quello che era successo, mi ha, mi ha portato a..., trovarmi in questa situazione di equilibrio psichico.
> Per Parenti è lo stesso discorso di Centanaro, però sapevo dove abitava perché eh..., come le dico, ero stato invitato a pranzo con i miei genitori, anche se non ricordo quando. Quindi c'era con lui un rapporto di maggior conoscenza, di amicizia. Le dico... pensavo fosse un fratello, una cosa del genere sto'... Sapevo che anche lui arrivava verso quell'ora, perché come arrivava Centanaro arrivava anche questo qui, però Parenti arrivava scortato da uno di quelli della eh... che abbiamo detto che non si sa.»

1.2 - La ricettazione della pistola e delle cartucce

BILANCIA, il 15 maggio, racconta anche come si era procurato l'arma che aveva già portato con sé in casa di Centanaro, ma che utilizza per la prima volta nell'episodio in esame:

«Dunque, non farò mai i nomi. Posso

soltanto dire che in quel di Sanremo ho parlato con un altro disperato che giocava. Nel corso di una serata in cui parlavamo, "*sono rovinato*, *ora non so più cosa vendermi*", questo e quell'altro, "*e mi venderò la pistola*". Oltretutto, per andare a caccia di una pistola ho dovuto fare delle cose impensabili. Era giusto quel periodo lì, a cavallo tra l'estate e l'autunno del 1997. Insomma, per farla breve con due milioni ho comperato questa pistola e cinquanta cartucce. Erano inserite in una scatola di polistirolo con tutti i buchi. Non so se quelle cartucce sono in vendita, però: era un pezzo di polistirolo, più che una scatola vera e propria, con i proiettili inseriti dentro, fasciata con del nastro adesivo. Qualcuna delle cartucce aveva delle imperfezioni, forse dovute alla colata del piombo, come quelle ultime che mi sono state sequestrate in casa – si riferisce al sequestro in data 6 maggio 1998 nella sua ultima abitazione in via del Fossato, n. 4/3 (v. il verbale in atti, con annessi rilievi fotografici dai quali risulta la presenza di quattro cartucce nel tamburo della Smith & Wesson, mod. 37, rinvenuta sulla spalliera di un divano; v. anche la denuncia del furto dell'arma e delle 50 cartucce in questione sporta dal proprietario Imer Salina, in data 11 maggio 1992, ai Carabinieri di Arona) –.
Presumo che le cartucce fossero tutte uguali. Dalla forma sembravano tutte uguali, perché entravano nel tamburo. Prima di mettermi in azione sono andato a fare alcune prove, in cui avrò sparato, non lo so, non mi ricordo, cinque, sei, sette, otto, dieci colpi. Io non so sparare, non l'ho mai vista neanche una pistola; in quell'episodio di Lodi di tanti anni fa, le pistole erano due e noi eravamo in tre. Quindi io garantisco che una pistola nella mia vita non l'ho mai toccata, mai. Cosa mi costerebbe dire: "*sono un esperto d'armi, faccio il tirassegno*"?
Del resto, se in tutti i fatti risultano esplosi 41 colpi e 4 sono stati trovati nel tamburo, fanno 45: e allora cinque li ho sparati per prova.»

1.3 - La preparazione e l'esecuzione del delitto

Poi prosegue, riprendendo dai dettagli della preparazione del delitto:

«Io, naturalmente, era più di qualche sera che l'aspettavo sotto casa; non ricordo se andava nella bisca lunedì, mercoledì e venerdì, oppure martedì, giovedì e sabato, però in uno di questi tre giorni qua, questo arrivava alle 4.30, 4.00, 3.30, a seconda, e io lì ad aspettare. Ero parcheggiato qui con la mia Mercedes blu – è il punto a) sullo schizzo allegato al verbale del 24 maggio – e guardavo cosa stava succedendo. Mi mettevo appostato lì per capire cosa succedeva. Normalmente Parenti non arrivava mai da solo, ma con una o più persone che se ne andavano dopo che lui era entrato nel garage. Lui aveva un BMW credo 318, grigio metallizzato: le sere che l'ho visto è sempre tornato in macchina.
Per capire l'ora in cui arrivava, io andavo qua magari che era l'una di notte e aspettavo fino alle cinque. Questo, una volta lasciata la macchina, tornava e faceva questo percorso qua a piedi. Si fermava dall'edicola, poi arrivava da un semaforo che ho contrassegnato, attraversava, andava a prendere la focaccia e se ne ritornava a casa. Io avevo pensato, per far sembrare che arrivavo in quel momento, che lo incontravo per una purissima combinazione, allora nel momento in cui usciva dal garage avevo questi tempi qua per organizzarmi e fare il giro obbligato che c'è da fare con le autovetture per arrivare in questo punto, dove si gira per tornare indietro, e quindi lui mi ha visto arrivare mentre era nel portone; al che gli ho suonato il clacson.
Allora, arrivato qua, l'ho chiamato: "*ciao, oh eh ciao, come mai qua a quest'ora del....*", "*Niente. Ah senti, ho delle... delle cose da farti vedere, degli orologi, se ti possono interessare?*"; "*Va bene, vieni, vieni*". Allora gli ho detto: "*aspetta un attimo che parcheggio.*" Sono andato ed ho parcheggiato qui, dove s'intersecano la strada per andare sotto al cavalcavia e quella che viene in direzione di San Lorenzo. Sono sceso, sono tornato indietro a piedi e lui mi aspettava dentro il portone.
Io sapevo che lui si interessava di ste' storie qua, di orologi di un certo tipo. Allora. Da notare che qua davanti al portone c'era una testa di capocchia che io poi, non lo so neanche che fine ha fatto. C'era un personaggio lì, un ragazzo, probabilmente un tossico, qualcosa del genere, era tutto sciancato, ed allora mi son detto che bisognava prendere un po' di tempo. Erano all'incirca le 3.30/4.00.
Allora ho aspettato... che questo qua... davanti al portone se ne andasse e così siamo entrati con questo sacchetto di cellophane bianco, che anziché aver dentro quello che lui si aspettava, conteneva solo i guanti ed il mio

nastro da pacchi. Le manette le avevo invece nella tasca dei jeans: non dico dove le ho comprate perché non voglio che nessuno venga coinvolto in qualche maniera in questa storia. Allora gli ho detto che gli dovevo parlare, e poi con una scusa ho chiuso il portone alle nostre spalle. Prima di chiudere ho fatto due tre volte attenzione, mentre Parenti mi sollecitava dicendomi: "*vieni, non ti preoccupare, è un... un tossico*", e quelle cose lì.
Allora a quel punto, nel portone, gli ho spianato la pistola e gli ho detto: " *non far casino, perché se no mi costringi a farti del male; ora tu fai quello che ti dico io*", aggiungendo che su in casa c'erano dei miei amici che se avessero sentito un colpo avrebbero fatto male a sua moglie: ma non era vero niente. Comunque, non ha reagito, e credo che qui l'uomo è crollato. Gli ho messo le manette con i polsi dietro la schiena, e lui aveva in mano della focaccia ed un giornale, che credo siano rimasti nel portone. Abbiamo preso l'ascensore, ultimo piano, e l'ho portato in casa. Ricordo che nel portone l'ho anche imbavagliato con il nastro adesivo, anche se sono stato veloce, ho dato un giro solo di nastro perché non gridasse, eh... perché (ride) il bello di questi pseudo malandrini qua è che questi fanno i malandrini solo quando eh... poi sapesse quanta paura, che agnellini diventano proprio...
La porta l'ha aperta lui: si è girato ed ha messo la chiave nella toppa con le mani ammanettate. No, ma non diciamo cretinate: no, mi son fatto dire dove aveva le chiavi, le ho prese dalla tasca, forse del giubbotto di renna blu che indossava, ed ho aperto io, sì. La chiave, che ho riconosciuto perché è il mio mestiere, era corta e con l'impugnatura nera. Poi ricordo che alla fine mi sono preoccupato di levare le impronte dalla chiave se ce ne potevano essere, perché ero senza guanti quando le ho prese: non so, essendo di plastica, si attaccano, comunque, nel dubbio, 'na strisciatina... Le chiavi le ho poi appoggiate su un tavolo che era qui in cucina – ne segna la posizione su un altro schizzo allegato al verbale di interrogatorio del 24 maggio – con la testa della chiave rivolta verso la finestra della cucina, me lo ricordo. Almeno mi sembra.
Una volta entrati in casa, ho visto che a sinistra c'era la camera da letto in cui, dalla porta aperta, ho intravisto sua moglie che dormiva. Parenti, pur dopo avere visto che in casa non c'era nessuno, non ha gridato né reagito: cosa poteva fare, imbragato come un salame, cosa poteva fare? Allora me lo sono portato in cucina e l'ho fatto sedere lì. Ho incrementato i giri di nastro adesivo e gli ho detto: "*dimmi un po'... dov'è in casa il denaro, quello che mi hai rubato?*" o qualcosa del genere. Mi dice che è nella cassaforte, parlando attraverso un passaggio che avevo fatto nel nastro. Mi sono fatto dire dov'era la cassaforte e qual era la combinazione, e lui mi dice che era di sopra, ed allora siamo saliti su insieme.
Intanto si è svegliata la signora ed è venuta in cucina, poi probabilmente voleva andare di là a telefonare a qualcuno ed io le ho detto di stare calma perché non sarebbe successo nulla, e di venire con me.
Siamo saliti tutti e tre su, dove poi mi ha indicato dov'era la cassaforte. L'arma l'avevo riposta perché lui era legato come un salame, mentre la signora era libera. L'appartamento ha un piano terreno, composto da una camera da letto sulla sinistra, poi c'è un tinello e sulla destra c'è la cucina. Poi c'è una scaletta che va di sopra, dove si accede al soggiorno e quindi c'è un terrazzo al piano.
Quindi abbiamo fatto queste scalette, loro due davanti ed io dietro. Arrivati su, li ho fatti sedere su un divano che c'è sulla destra; qui mi sembra che a lui ho fatto togliere i pantaloni, sempre per la solita storia del nastro che non si appiccicava sugli indumenti, o per lo meno mi sembrava che sulla pelle desse una sicurezza maggiore. L'ho legato perché, voglio dire, fisicamente era prestante come ragazzo eh... quindi ho voluto prendermi delle sicurezze che non... che non si potesse capovolgere la situazione.
Poi mi ha dato i numeri della combinazione, non ricordo se tre o quattro, anzi me li ha dati lei perché forse lui neanche li sapeva o comunque non riuscivo a capirlo, perché parlava con il nastro sulla bocca; ho aperto la cassaforte ed ho tirato fuori una scatoletta rosa, con dentro due o tre orologi e del denaro contante. La somma sottratta è esattamente di 13 milioni e 500 mila lire, tutto quello che si dice in più sono bugie. Probabilmente c'era dell'altro denaro, però a me non me ne fregava niente del denaro. Il denaro è stata un'operazione volta a fuorviare le indagini. In quest'occasione lui aveva fatto capire di avere nella tasca dei pantaloni ancora del denaro. Che io ho preso e ho messo nel sacchetto. Mentre aprivo la cassaforte i due erano seduti sul divano. I soldi li

ho contati dopo, ho solo preso quel cofanetto e l'ho messo nella busta che mi ero portato.
Poi siamo ritornati giù, sempre con lui ammanettato, imbavagliato e con le gambe legate. Non mi ricordo bene perché gli ho tagliato il giubbotto di dietro, forse perché lo volevo liberare dopo averlo ucciso. Aveva i pantaloni jeans normali, ma non ricordo se sotto il giubbotto avesse un maglioncino o una camicia. Ho lasciato le forbici sul cornicione, sul muretto accanto al divano; preciso che i guanti li avevo indossati prima di prenderle in mano. Probabilmente impronte sul nastro non ne ho potute lasciare, perché quello con cui gli avevo legato le gambe l'ho portato poi via, come del resto avevo fatto là da Centanaro.»

Poi BILANCIA, nel corso dell'interrogatorio del 24 maggio, sovrappone un po' i concetti incorrendo in qualche incongruenza logica. Dopo una pausa di riflessione, alla richiesta di maggiore chiarezza rivoltagli dal pubblico ministero così riepiloga la successione dei suoi movimenti:

«Le 'consecuzioni' io ce le ho tutte presenti come fosse un film però, adesso io sono confusissimo, in una maniera che non si riesce neanche a stabilire, perché ora mi si dirà: "*ma lei quando e perché l'ha legata?*", perché mi sembra di aver legato la donna con le braccia davanti o forse dietro, questo non me lo ricordo, però le ho dato solo un giro di nastro perché non si muovesse. Ora non mi ricordo se l'ho fatto prima, perché non avesse molta possibilità di movimenti, o dopo, perché, dico, adesso non riesco a... ricordarmi bene se non sono tranquillo...
Non sono molto sereno... Ho il cervello in movimento dalla situazione che mi si è prodotta nel senso della vita, in tutto il giorno per tutti i giorni.
Allora, comunque prima ho portato il Parenti nella cucina, l'ho fatto sedere, gli ho un po' rinforzato il giro del nastro adesivo sulla bocca; poi siamo andati su nel soggiorno... anzi no, la donna era rimasta giù. Eravamo solo io e lui sopra, perché io sono andato giù due tre volte, ecco, perché l'avevo legata, eh... se io sto un attimo tranquillo...
Allora, in un primo momento lui in cucina, e lei in camera da letto, è lì che l'ho legata dopo che si è svegliata ed è venuta in cucina. Poi è ritornata in camera da letto quando ha capito cosa stava succedendo; quando ha visto il marito legato, ha capito che stava succedendo un qualcosa di anomalo. Così l'ho lasciata in camera da letto, e in quell'occasione, probabilmente, le avrò passato due giri di nastro perché fosse impedita nei movimenti, poiché c'erano lì due o tre telefonini. Le ho dato un giro di nastro ai polsi e poi l'ho tirato giù fino a dare un giro ai piedi, alle caviglie. Ora ricordo che era dietro, perché, essendo nuda, meschinetta, saliva questa sottanina celeste un po' corta e io gliela tiravo giù per non farla trovare a disagio.
Allora, ho portato lui sopra ed ho lasciato lei legata in camera da letto, ed ho fatto la spola due o tre volte. Lo so che è diverso da come ho detto l'altra volta, però non so, non sono tranquillo, perché poi ricordo così, a sezioni. Poi non mi ricordo cos'è successo, forse lui era preoccupato e la voleva vicino, ed ho portato su anche lei. Perché appunto non potevo lasciarla sola lì sotto: e mi sembra che lì l'ho liberata, per farle salire le scale, almeno se non ricordo male. Di lì ho aperto la cassaforte, grazie ai numeri che mi aveva dato lei, e poi siamo scesi tutti e tre giù.
Per scendere, ho tolto a Parenti lo scotch che gli avevo messo nelle gambe in cucina, anzi già nel portone; era un pezzo abbastanza largo perché potesse comunque muoverle un po', dato che per salire dall'ascensore a casa sua mi pare che ci sia ancora qualche scalino da fare. Oltretutto veniva anche tardi, quindi ho dovuto anche accelerare un attimino, non c'è stato dialogo, non c'è stato alcun tipo di reazione, perché lei è rimasta proprio "in coma" e lui pure, credo. Mah, io non so come mi comporterei davanti ad un'arma, ma credo che chiunque...
Siamo entrati tutti e tre nella camera da letto, li ho fatti stendere entrambi sul letto e lì gli ho detto quello che pensavo di lui, e gli ho raccontato perché gli stava succedendo questo; lui si agitava un po', mi pare avesse i piedi dal lato dei cuscini, ed allora gli ho dato qualche botta di pistola sulla mascella sinistra. Lei era terrorizzata, non capiva quello che stava succedendo. Io sono stato anche in piedi sul letto, però le scarpe le ho buttate via perché ho pensato che non si sa mai, comunque si trattava di un paio di "Superga". Allora a questo punto gli ho levato il nastro e l'ho messo nel sacchetto insieme alla roba; si dev'essere reso conto che stava arrivando il momento, e si è cominciato ad agitare. Poi io sono sceso dal letto e mi sono messo in giro a

passeggiare nella camera, spiegandogli ancora perché stava succedendo questo, e lui intanto si era avvicinato a lei mettendole la testa sulla pancia o vicino, insomma da qualche parte. Io intanto la pistola non ce l'avevo sempre in mano, l'avevo qui nella cintura; a questo punto l'ho tirata fuori, e allora si è spaventato ed ha incominciato ad agitarsi tanto da finire con la testa fuori dal letto.
Io non l'ho visto in faccia perché intanto le lenzuola ed il copriletto s'erano tutti mossi. Gli ho messo il copriletto sulla testa e gli ho sparato un solo colpo. Ho sentito proprio che cadeva il sangue per terra, come una fontana. Quando ho sparato lui si muoveva, non so se aveva la testa sul letto o se sporgeva fuori dal bordo; però io ero in ginocchio sul letto e lo tenevo, l'ho colpito sul lato sinistro della sua testa che, per me, era sulla destra. All'altezza della sua testa, a lato del letto, c'è una parete con una finestra.
Rapidamente mi sono alzato in piedi qui, sul letto – indica un altro schizzo allegato allo stesso verbale – ed ho sparato a lei nel petto. Dopo il primo colpo ho sentito che si lamentava, così allora gliene ho tirato un altro perché pensavo che stesse soffrendo. Poi mi sono dimenticato di togliere a lui le manette, perché non avevo più il tempo.
Sceso dal letto, ho preso il sacchetto, ho aperto la porta, l'ho richiusa alle mie spalle, sono sceso per le scale e sono uscito. Ho fatto il giro sotto al palazzo sotto perché avevo lasciato la macchina parcheggiata dove c'è lo spartitraffico all'ingresso del tunnel, e sono andato a casa mia; all'epoca abitavo ancora in via Toselli.
Non mi sono posto il problema di un'eventuale reazione da parte degli amici di Parenti perché le cose si sanno solo quando non le fai da solo. Io è tutta la vita che sono pugnalato alla schiena.
Una volta arrivato a casa ho visto cosa c'era in questa scatoletta: tre, quattro orologi tra cui un Rolex, un braccialettino che era anche falso e la somma in contanti di cui ho detto. Sono del parere che probabilmente custodisse molto più denaro, però non gliel'ho chiesto perché non era questo il motivo della visita. Nella scatola c'erano anche degli assegni e dei foglietti, ma non li ho manco guardati perché non mi interessavano. Ho preso tutto, l'ho impacchettato per bene e l'ho buttato via in cassonetti della spazzatura, chiaramente lontani da casa, trattenendo soltanto il denaro.
Le manette non te le danno, se non col porto d'armi. Quindi perché devo andare a inguaiare un povero cristo? Io invece gli ho raccontato una balla a sto' qua, che mi servivano per una cosa erotica, e poi mi ha chiesto anche il nome, e chiaramente gli ho dato un nome falso, riservandomi di portargli il documento. Le ho comprate in Genova, però non voglio coinvolgere delle persone per niente.
Gli orologi li ho buttati perché non avrei potuto darli a nessuno, tanto era grave la storia: erano frutto di una rapina con due morti. Se li avessi venduti avrei lasciato una scia, una traccia. Insieme con la roba presa in casa ho buttato anche le chiavi delle manette, mentre le manette, come ho detto, gliel'ho lasciate addosso.
Non ho mai neanche pensato ad entrare in casa in altro modo, ad esempio facendo copia delle chiavi per rubare tutto: questa è una cosa nata così, studiata da me in quel modo per poterla portare a termine in quel modo. Ho messo in conto anche il margine elevato di rischio che ho affrontato entrando nel portone e concludendo la cosa in appartamento. D'altronde non avrei potuto agire all'esterno: lui era sempre in compagnia... Comunque era un periodo che non ragionavo più, perché adesso, a mente fredda, mi viene in mente che potevo aspettarlo ad un semaforo e spararglì lì.
Io ce l'avevo con Centanaro e Parenti, e non con la moglie di quest'ultimo: quella è diventata una 'consecuzione'. Prima del fatto non avevo mai fatto capire a Parenti il mio rancore verso di lui, perché quando è partito quel disegno era destinato a quel fine, e ovviamente non gli potevo preannunciare qualcosa o fargli capire qualcosa.
Comunque non partecipai al matrimonio di Parenti, di poco precedente; partecipai al regalo di nozze mentre già meditavo la vendetta. Sono andato in un'agenzia di viaggi, non ricordo quale, dove lui aveva prenotato un viaggio da qualche parte in giro per il mondo, ed ho lasciato una somma, mi pare duecentomila lire, a mio nome.»

Di seguito BILANCIA accenna, più in generale, al contesto in cui sono maturati i primi due episodi delittuosi:

«A quell'epoca avevo già la pistola, perché la cosa della pistola risale alla fine dell'estate del 1997. Ho deciso di ricorrere a questa soluzio-

ne estrema perché gliel'ho già detto. Ah... eh è stato, faceva tutto parte di un programma che un giorno, io mi sono svegliato, ho detto voglio farla finita con la mia vita, che era una conseguenza di questi fatti che erano successi in giro per il mondo, e quindi eh... Ho iniziato da loro perché questa è stata la causa scatenante di tutto il marchingegno.
Da quel momento lì, da quando ho sentito quel discorso nella bisca, è cominciata a maturare una situazione anomala, mi ballava il... pavimento davanti agli occhi, mi si... sì, mi si sono successe delle cose incredibili le de uhm... una fascia di fuoco qui sulla, sulla, sulla fronte e una qui dietro alla, alla nuca. Inizialmente, ho detto, voglio porre fine alla mia vita. Conseguentemente è venuto fuori che però anche questo non meritava di vivere, così come questo e quell'altro che di volta in volta ho ucciso.»

Nel corso dell'interrogatorio del 1° giugno, tuttavia, fa una decisa inversione di rotta sul punto:

«Ecco, allora lì bisogna apportare una chiara modifica. Io ho sempre sostenuto che il cosiddetto programma, se così lo vogliamo chiamare, era quello destinato a Centanaro e Parenti, questi due erano il motivo dell'impulso che mi è nato in un particolare momento di un particolare giorno con la prefazione che le ho detto: prima ho deciso di farla finita con la mia vita, dopo di che ho deciso di porre termine alla vita di questi due individui. Quello che è successo dopo, le donne sui treni, i cambiavalute e questo e quell'altro, non so darle una motivazione; quello che ho riferito in quel momento, io oggi potrei dire qualcosa che non è assolutamente in linea.
Quello che è successo dopo è nebbia anche per me. Non lo so, è possibile che sia stata tutta una conseguenza di pensieri che si sono accavallati, uniti a quello che è stato l'impulso iniziale, che ha motivato tutto quello che era già probabilmente in un percorso di vita da zero a quarantasette anni. L'episodio di Parenti e Centanaro è stato la goccia che fa traboccare il vaso: ma non è stata, torno a ripetere, una cosa voluta e studiata, è stata una cosa che è avvenuta così.»

Infine, il 7 giugno, traccia la sua singolare teoria della progressione con cui ha maturato i suoi propositi criminosi:

«Al di là di delusioni o episodi della vita passata, c'è stato questo impatto terribile con la realtà oggettiva alla quale non si è...era lì, c'è stato questo impatto. Dopo di che è partita tutta una serie ... io ho buttato via tutto la mia attrezzatura, le mie cose, i documenti, tutto ho buttato via perché erano cose non mi servivano più sulla base di tutto questo percorso che poi... è arrivato alla valutazione finale... Ma per arrivare dal punto «A», cioè dal punto di partenza, al punto «B», ovvero quello della decisione, è passato un certo periodo di tempo, nel quale ho fatto il bilancio della mia esistenza fino a quel momento.
Non riesco in questo momento a fare chiarezza sul mio passato, sulla mia vita... posso solo dire che c'è stata questa progressione. Il punto «A», che è stato l'impatto di quella sera terribile, terrificante, una cosa che probabilmente se avessi avuto la pistola sul momento li avrei uccisi sicuramente lì, subito, immediatamente, tutti e due, quella sera stessa. Da lì è partito questo percorso di valutazioni, di tutto un insieme di situazioni compresa una posizione economica non più fiorente... e c'è stato tutto un susseguirsi di valutazioni del momento in progressione a quelle già successe tutto un.... una storia di questo genere che mi ha portato a finire al punto «B», che io definisco così per spiegarmi. In quel momento decido di porre fine alla mia vita, e quindi non mi serve più nulla se non un'arma. Da questo punto qui al successivo punto «C» sono alla ricerca di un'arma, che come ho detto mi procuro a Sanremo.
Dal punto «C» in poi andiamo a finire nel primo e nel secondo omicidio, il punto «D», quelli di Centanaro e di Parenti; era probabile che la signora non ci fosse in casa... era probabile...perché ora non mi ricordo bene, ma... in una serata trascorsa in una bisca mi pareva di avergli sentito dire «*... ma sai mia moglie... non so... fai conto, il giorno tale va da sua madre...*». Però mi rendo conto che ciò contrasto sicuramente con quello che ho detto a Perenti nel portone per tenerlo calmo, riguardo al fatto che in casa c'era qualche mio amico che teneva a bada sua moglie; quella frase lì gliel'ho detta più che altro perché non sapevo cosa dirgli... Quello che voglio dire è che non era certo mia intenzione uccidere anche la moglie.
Dopo il punto «D» è buio...»

Anche per questo episodio sono stati acquisiti, ad avviso della Corte, cospicui elementi idonei a supe-

rare ogni ragionevole dubbio circa la veridicità della confessione così resa dall'imputato, quanto meno nel senso della sua diretta partecipazione al fatto quale esecutore materiale del duplice omicidio. Che poi fosse da solo, come ha sostenuto non senza una sua logica che non s'è infranta contro puntuali argomenti di prova avversa, ma con l'ausilio di qualche ignoto complice, come hanno sostenuto con insistenza le parti civili, è questione che esula radicalmente – come si è già accennato nella Premessa – dal *thema decidendum*, consistente nell'accertare la fondatezza delle imputazioni così come contestate al prevenuto: non quella "verità assoluta" la cui ricerca ad ogni costo, va detto con la massima umiltà, non sembra molto congeniale ad un moderno processo penale di tipo accusatorio, ed anzi viene ancora oggi stigmatizzata, spesso non a torto, quale storico retaggio di un passato inquisitorio.

2. Gli accertamenti tecnici

La dottoressa **Silvana Mazzone**, incaricata dal pubblico ministero di eseguire l'autopsia sui cadaveri delle vittime, ha riferito che i due corpi giacevano adagiati dalla parte destra del letto, guardando la testata, e presentavano entrambi delle ferite d'arma da fuoco e delle legature con nastro adesivo. In particolare, le gambe di Parenti – sollevate ed appoggiate alla spalliera – erano avvolte da alcuni giri di nastro da pacchi, al di sopra e al di sotto delle ginocchia. In corrispondenza del volto, a coprirne la parte inferiore, c'era poi dell'altro nastro pure avvolto con diversi giri. La bocca, ad avviso del consulente si presentava socchiusa, ma dalla foto n° 99 dei rilievi fotografici in atti risulta che in realtà era forzatamente spalancata, in quanto il nastro copriva lo stesso labbro inferiore.

Quanto alla Scotto, il nastro adesivo le legava gli arti inferiori a quelli superiori; si presentava adagiata sul letto con la parte dorsale, ed aveva i piedi leggermente appoggiati sulla moquette.

L'ora della morte è stata collocata dal consulente, in base alla rigidità cadaverica ben affermata, all'assenza di fenomeni putrefattivi ed alla presenza di macchie ipostatiche ben fissate, tra le 4.00 e le 8.00 del 24 ottobre 1997.

Riguardo alla dislocazione dei colpi, Parenti aveva una ferita d'arma da fuoco al capo in regione temporale destra, con uscita nell'opposta regione temporo-parietale sinistra. La direzione era da destra a sinistra, dal basso verso l'alto e dall'avanti verso dietro. L'esame istologico ha rivelato che il foro d'entrata è stato provocato da un colpo esploso a distanza ravvicinata, entro i 20 centimetri, tanto da aver lasciato effetti di ustione, affumicatura ed un accenno di tatuaggio. È stata accertata anche una rilevante particolarità: tracce di fumo, solitamente tipiche dei fori d'ingresso, erano presenti sul padiglione auricolare sinistro, vicino al foro d'uscita. La dottoressa Mazzone ha spiegato il fenomeno riferendo che verosimilmente il colpo è stato esploso mentre la testa della vittima era coperta da un indumento o da una coltre, che ha creato una camera d'aria e dunque impedito ai materiali di risulta della combustione di disperdersi nell'aria come accade di solito, per cui sono andati a depositarsi in quell'insolita collocazione. La posizione dello sparatore, poi, doveva essere sicuramente ad un livello superiore rispetto al capo della vittima, tale da consentirgli di attingere la parte destra della testa della vittima: ad esempio, ha ipotizzato il consulente, stando in piedi sul letto.

Il cadavere aveva addosso una maglietta tipo Polo, un maglione ed un giubbotto parzialmente rivoltato sui polsi, che erano ammanettati; nella parte inferiore indossava invece soltanto gli slip. I tre indumenti superiori erano stati recisi con uno strumento da taglio. I pantaloni erano appoggiati sul divano nel soggiorno, al piano superiore.

La causa della morte è stata facilmente individuata nelle gravissime lesioni cranio-encefaliche conseguenti al colpo. C'erano anche dei traumatismi contusivi, piccole escoriazioni lineari all'altezza della fronte ed una contusione alla guancia sinistra, oltre alle escoriazioni prodotte dallo sfregamento delle manette sui polsi: segno questo che l'uomo è stato ammanettato da vivo e che poi ha fatto dei movimenti, forse nel tentativo di liberarsi. Quanto alle altre lesioni, queste sono state ritenute compatibili con l'impiego di un corpo contundente irregolare e smussato.

Sulla gamba destra di Parenti c'erano anche degli spruzzi ematici, verosimilmente imputabili ai colpi che avevano attinto la Scotto; ciò a riprova del fatto che il corpo dell'uomo è stato spostato dalla posizione originaria in cui è stato colpito: a giudicare dalle copiose tracce di sangue rinvenute sul lato destro del letto in corrispondenza della portafinestra (v., in particolare, la foto n° 38 del fascicolo dei rilievi tecnici), infatti, l'uomo doveva avere, al momento dello sparo, la testa sporgente dal letto. Quegli spruzzi di sangue sugli arti inferiori, pertanto, non sembrano poter trovare una spiegazione più plausibile della presenza delle sue gambe nella posizione definitivamente assunta – cioè al di sopra del capo della donna – già al momento di uno degli spari, o di entrambi, che l'avevano attinta.

Quanto a Carla Scotto, questa presentava due ferite d'arma da fuoco all'emitorace sinistro, abbastanza vicine tra loro e causa di lesioni toraciche gravissime e letali. In particolare, un proiettile è stato rinvenuto

in sede di autopsia sotto la cute dorsale, mentre l'altro è fuoriuscito ed è stato rinvenuto in sede di primo sopralluogo tra la cute e la maglietta. I due tramiti dei colpi risultavano decorrere da sinistra verso destra, dall'avanti all'indietro e dal basso verso l'alto, ovviamente con riferimento alla tipica posizione eretta.

Il corpo della donna era verosimilmente nella posizione definitiva assunta al momento della morte, mancando ogni soluzione di continuità alla predetta traccia ematica rinvenuta sul muro, sui suoi piedi, sulla moquette ed alla base del letto. D'altronde, la distanza assai ravvicinata dei due colpi lascia propendere per la tesi che siano stati esplosi in rapidissima successione, sì da lasciarle pochi attimi di vita cosciente. La distanza da cui sono stati esplosi i due colpi doveva essere leggermente superiore rispetto a quella del colpo che ha attinto Parenti, cioè entro i 50 centimetri circa. Lo sparatore pure doveva trovarsi in posizione soprastante rispetto alla donna, anche in questo caso – ha ipotizzato a titolo di esempio il consulente – stando in piedi sul letto: però la Scotto ha verosimilmente avuto dei movimenti che l'hanno portata ad una leggera torsione del busto verso destra.

Da ultimo, la dottoressa Mazzone ha escluso la presenza di altre tracce di lesioni sul corpo di Carla Scotto.

Le valutazioni del medico legale sono state avallate dal dottor **Cosimo Cavalera**, dirigente della Polizia Scientifica presso la Questura di Genova, il quale ha personalmente partecipato alla prima ispezione sul luogo del delitto ed alla redazione del fascicolo dei rilievi tecnici in atti.

In particolare, l'ipotesi che Parenti sia stato colpito al capo mentre questo penzolava fuori dal letto, quasi in corrispondenza della portafinestra, è stata avvalorata dal rilievo che la colatura di sangue rinvenuta a quell'altezza sulla moquette era molto più estesa ed abbondante rispetto alla quantità di sangue riscontrato sulla parte di coperta sottostante alla testa della vittima nella sua definitiva posizione. Per di più, tra le due macchie non v'era alcuna continuità, per cui certamente il corpo è stato rinvenuto in una posizione artificiosa. La stessa traccia ematica sulla coperta è risultata priva di dinamismi, di schizzi, che potessero ricondurla direttamente alla penetrazione del proiettile nel cranio: e ciò a differenza della colatura maggiore sulla moquette, tutto intorno alla quale – sia sulla parete che sull'intelaiatura metallica del letto – erano invece ben visibili i caratteristici schizzi impressi dalla violenta energia cinetica sprigionatasi al momento della penetrazione del proiettile nel cranio della vittima, ed i segni della susseguente caduta progressiva di sangue molto denso, frammisto a materia cerebrale.

Oltre che sul rinvenimento di un foro d'arma da fuoco rinvenuto nella coperta, il teste ha posto l'accento sulle caratteristiche morfologiche di quella più ampia macchia di sangue, affermando che dal suo andamento da sinistra verso destra può ragionevolmente ipotizzarsi che lo sparatore, per colpire la vittima sul lato destro del capo, fosse sul piano del letto.

Quanto alla dinamica del fatto, oltre all'ipotesi formulata dal consulente autoptico il dottor Cavalera ne ha avanzata un'altra, ugualmente attendibile in assenza di elementi che consentano di fare assoluta certezza sul punto: e cioè che il primo colpo abbia attinto la Scotto lasciandola, agonizzante, nella posizione in cui è stata rinvenuta; che poi il Parenti sia stato attinto al capo nella diversa posizione prima descritta, per essere successivamente spostato con le gambe verso la testata del letto; e che infine sia stato inferto il secondo colpo al torace della Scotto, dal quale dev'essersi irradiata la microtraccia rinvenuta sulla gamba destra di Parenti.

In realtà, benché il teste abbia manifestato una leggera propensione per questa seconda ipotesi ricostruttiva rispetto all'altra, quel che più conta è la sua affermazione della piena compatibilità di entrambe con lo stato di fatto accertato in sede di primo accesso sul luogo del delitto.

Quanto agli altri rilievi effettuati sul posto, il dottor Cavalera ha riferito che un primo proiettile è stato rinvenuto sulla moquette, nelle adiacenze della grossa macchia di sangue di cui s'è detto. Un secondo proiettile è stato rinvenuto al di sotto della maglietta indossata dalla Scotto, ed il terzo in sede di autopsia (v. i relativi verbali di sequestro in atti).

Il nastro adesivo rinvenuto attorno ai due corpi è stato trattato con procedure di tipo fisico-chimico per evidenziare eventuali impronte di tipo papillare, ma senza esito positivo. Si tratta di un elemento definito di tipo anomalo, nel senso che è emersa la presenza di qualche alone determinato dal contatto con una superficie di tipo levigato e priva di riferimenti di linee papillari: un rilievo compatibile, ad esempio, con l'uso di guanti.

Da ultimo, il già citato consulente tecnico **Luciano Garofano** ha riferito che gli accertamenti biologici esperiti sulle tracce di saliva presenti su uno dei due mozziconi di sigaretta – quello di marca "Marlboro" – rinvenuti sul luogo del delitto, e precisamente nel posacenere appoggiato sul tavolino presente nel salone (v. la foto n. 76 dei rilievi in atti), hanno dato esito pienamente compatibile con il profilo genetico dell'imputato: nel senso che la probabilità di un'errata attribuzione della sequenza

estratta è di un soggetto ogni milione di miliardi di individui scelti a caso nella popolazione italiana; una percentuale statisticamente assimilabile allo zero.

Sotto il profilo balistico, invece, il maggiore Garofano ha riferito che almeno uno dei proiettili rinvenuti è stato certamente esploso dal revolver "Smith & Wesson" sequestrato a BILANCIA il giorno della sua cattura, e che tutti e tre i reperti sono con alta probabilità da identificarsi in cartucce dell'azienda finlandese "Lapua Patria", mod. C358, calibro 38 Special, uguali a quelle sequestrate unitamente alla predetta pistola: e ciò sulla base dei peculiari aggregati metallici rimasti impressi sugli indumenti delle vittime a seguito degli spari (per la metodologia seguita dal R.I.S. in entrambi i tipi di accertamenti tecnici, v. in atti la "relazione tecnica di consulenza" depositata l'8 gennaio 1999, pagg. 63-75).

3. Lo stato dei luoghi

Altri importanti elementi di riscontro circa la descrizione dello stato dei luoghi fornita da BILANCIA emergono dalla puntuale documentazione fotografica di cui ai rilievi di polizia giudiziaria in atti e da alcune deposizioni testimoniali.

Sotto il primo aspetto, va rimarcata, ad esempio, la presenza di:

- un coltello da cucina su una mensola ricavata nella parete posta di lato al letto sul quale sono stati rinvenuti i due cadaveri (v. la foto n. 50), verosimilmente utilizzato per tranciare la parte posteriore degli abiti di Parenti il cui taglio, non a caso, presenta bordi assai irregolari (v. le foto nn. 102*ss*): è verosimile, al riguardo, che l'indicazione delle forbici sia stata un mero lapsus in cui è incorso l'imputato, che ha invece ricordato molto nitidamente di aver appoggiato lo strumento da taglio proprio su una mensola di ardesia;
- la cassaforte spalancata (v. la foto n. 68);
- il sottostante divano ingombro di una pila indumenti sovrastata da un portagioie in legno aperto (v. la foto n. 74);
- accanto agli stessi, sulla destra del divano, un paio di pantaloni maschili con ancora la cintura infilata (v. le foto nn. 72 e 73);
- un paio di scarpe da uomo messe tra il muro e la base della spalliera dell'altro divano (v. la foto n. 71).

Quanto agli altri apporti istruttori di natura testimoniale, **Maria Rosa Di Muccio**, la collaboratrice domestica dei coniugi Parenti che per prima si è accorta dell'accaduto ed ha dato l'allarme, ha riferito di essere entrata nell'appartamento, con la chiave di cui disponeva, verso le 16.10 di venerdì 24 ottobre 1997, precisando che la porta era chiusa senza mandate. Sul tavolo della cucina, a quanto ha ricordato, c'erano un telefonino, un mazzo di chiavi ed un assegno di 8 milioni dell'Istituto S. Paolo. Non le è parso che in casa fosse accesa qualche lampada: e la sua incertezza sul punto può essere ragionevolmente superata argomentando che, se così fosse stato, la donna si sarebbe insospettita immediatamente, e non dopo qualche minuto così come ha riferito.

Il vicequestore **Giuseppe Gonan** ha invece riferito l'esito degli accertamenti espletati riguardo al presumibile contenuto della cassaforte. Essendo emerso dalle prime informazioni assunte che Maurizio Parenti era un appassionato collezionista di orologi, è stata autorizzata l'apertura di una cassetta di sicurezza a lui intestata presso l'agenzia della Banca Nazionale del Lavoro di via San Luca. La stessa è risultata contenere undici orologi di valore, elencati in dettaglio nel verbale in atti del 30 ottobre 1997, oltre a monete d'oro e ad una somma in contanti.

Gli orologi sono poi stati esibiti ad un amico della vittima, tale Pepé Alessandro, titolare del bar "La Bitta" sito in piazza Cavour di fronte all'abitazione di Parenti, con il quale condivideva quella grande passione. Siccome ne parlavano spesso, l'uomo si è detto in grado di affermare quali pezzi mancassero eventualmente dalla collezione di Parenti o comunque non fossero da lui custoditi nella cassetta di sicurezza: e così, dopo aver esaminato uno ad uno gli undici che sono stati sequestrati in banca, ha concluso che ne mancavano cinque o sei per un valore complessivo stimato in 15 milioni di lire. È dunque presumibile, ha concluso il dottor Gonan, che dalla cassaforte sia sparito un certo numero di orologi senz'altro di valore, ma non al punto da dover essere custoditi in banca.

Un altro elemento di estremo rilievo per la ricostruzione della scena del delitto è stato fornito da **Luigi Vedovello**, vicino di casa dei Parenti ed amico di vecchia data di Maurizio. Il teste ha riferito che la sera precedente l'omicidio ha cenato a casa loro, per poi rientrare nel suo appartamento intorno alle 21.00. Quella notte non ha sentito nulla, nessun rumore particolare.

Il mattino successivo, intorno alle 8.00, dopo che la sua attenzione è stata catturata da uno spiraglio di luce, a suo dire forse artificiale, che sembrava filtrare dalla fessura sottostante alla porta di casa Parenti, è sceso nell'androne e vi ha notato la presenza, su un muretto, di un quotidiano di quello stesso giorno

e di un sacchetto bianco con due pezzi di focaccia. Allora ha lasciato sul posto la focaccia ed ha preso il giornale, pensando ad una dimenticanza di Parenti: sapeva, infatti, che Maurizio era solito rientrare tardi le notti di martedì e giovedì, ed era un tipo un po' distratto; così ha pensato che magari fosse andato a prendere qualcosa in cantina ed avesse lasciato lì quelle due cose quando era risalito. Del resto, era sua abitudine prendere il giornale verso le 3.00/4.00 di notte, quando rientrava in casa per lo più dopo essere andato a giocare.

A tale proposito **Giovanna Marruncheddu**, che gestisce il bar adiacente all'edificio in cui abitavano i coniugi Parenti, ha riferito che di solito apre il negozio verso le 3.30 del mattino, e che la focaccia le arriva di norma verso le 4.00. Di quel venerdì mattina ha ricordato che Maurizio era arrivato verso le 4.20, e ne aveva acquistato due pezzi che aveva portato via in un sacchetto di carta bianco: ciò che conferma quanto riferito dal teste Vedovello.

Quanto alle manette rinvenute ai polsi di Parenti, il teste **Luca Vallebona**, titolare di un'armeria, ha riferito di vendere nel suo negozio anche articoli di quel tipo. Pur essendo in libera vendita, per suo scrupolo personale è solito chiedere l'esibizione di un documento d'identità agli acquirenti sconosciuti e trascriverne le generalità in un suo registro personale, per avere un minimo di garanzia.

Ha precisato che si tratta, generalmente, di un pretesto per evitare che persone a suo avviso sospette, ad esempio perché in condizioni di alterazione, possano poi utilizzare quel materiale in maniera non lecita. Sentito dai Carabinieri nel corso delle indagini, aveva consegnato loro un elenco nominativo compilato nel periodo settembre/ottobre 1997, relativo ad acquirenti di quel tipo di articolo (v. in atti, in allegato ad una foto delle manette rimosse dai polsi della vittima e riconosciute come identiche a quelle da lui commercializzate).

In particolare, il teste ha ricordato l'unico nominativo sfuggito in quel periodo all'identificazione mediante documento, di cui appunto non risulta alcuna annotazione accanto alle generalità di tale Alberini Andrea, nato a Genova il 10 luglio 1952: curiosamente, la stessa data di nascita di BILANCIA, ma posticipata di un anno. Ricostruendo la vicenda, gli è venuto in mente che una volta era venuto in negozio un uomo che gli aveva detto di non avere con sé un documento di identità; aveva però aggiunto di lavorare in un ufficio lì vicino, e che quindi gliel'avrebbe portato in seguito. Non avendo un aspetto che potesse suscitare particolari motivi di diffidenza, il teste si era limitato a prendere nota del nome fornito e gli aveva venduto il paio di manette nere richieste.

Era una persona di corporatura più o meno normale, sui 45/50 anni. Non aveva la giacca, e questo gli aveva fatto pensare che realmente l'uomo l'avesse lasciata in un ufficio vicino con all'interno il documento d'identità. Sul punto il maggiore dei Carabinieri Filippo Ricciarelli ha poi riferito di aver accertato l'inesistenza di un soggetto con quelle generalità.

4. Il movente

Si è già parlato a proposito dell'omicidio Centanaro della congruità del movente addotto al riguardo dall'imputato: e va fin d'ora anticipato che l'identità di quelle ragioni di vendetta nei confronti dei gestori della bisca dove si era sentito bidonato comporta l'unicità del disegno criminoso sotteso ai primi due omicidi, alla ricettazione della pistola di poco precedente – in quanto realizzata proprio in vista della loro consumazione –, e, con le precisazioni di cui si dirà in seguito, all'omicidio di Carla Scotto.

4.1 - Il contesto ambientale

Le già richiamate considerazioni sul movente dell'omicidio vanno qui integrate con altre risultanze istruttorie specificamente relative al solo Parenti, e quindi non esaminate a suo tempo in margine all'omicidio Centanaro che pure ne condivide la causale.

Paolo Terracciano, dopo aver descritto (*supra*, pag. 70) i suoi rapporti di tipo economico con Maurizio Parenti, ha precisato che questi era presente nella casa da gioco di Pieve Ligure tutte le sere in cui vi si giocava.

L'ultima sera in cui l'aveva visto, giovedì 23 ottobre 1997, era stata una serata assolutamente normale: Parenti era arrivato con un giovane di nome Christian, già visto in sua compagnia anche in altre occasioni, e se n'era andato verso le due meno dieci insieme ad altre persone, all'apparenza assolutamente tranquillo. Come ogni sera, doveva avere con sé una certa somma di denaro, che sarebbe servita a "coprire" il banco per ogni eventualità; il dichiarante l'ha stimata in circa quindici milioni di lire in contanti, ed ha aggiunto che dopo la morte di Centanaro, avvenuta circa dieci giorni prima, Parenti aveva iniziato a ritirare anche la relativa quota di guadagno, per un ammontare complessivo del 60%.

Del resto, che Parenti fosse uno dei gestori di questa bisca risulta provato anche dalle dichiarazioni rese dal vicequestore **Giuseppe Gonan**, il quale ha riferito di aver effettuato accertamenti sull'assegno di

8 milioni di lire dell'Istituto S. Paolo rinvenuto dalla Di Muccio sul tavolo della cucina dell'appartamento. Il titolo risultava a firma di tale Agostino Ledda, il quale ha dichiarato al riguardo di averlo consegnato a Maurizio Parenti la notte tra il 23 ed il 24 ottobre 1997, poche ore prima dell'omicidio, perché aveva perso al gioco 5 milioni di lire: volendo continuare a giocare, aveva firmato l'assegno per un importo superiore e si è fatto consegnare da Parenti la differenza di 3 milioni.

La circostanza riscontra puntualmente, quindi, le affermazioni di Terracciano circa la gestione della sua casa da gioco e circa la consistente disponibilità di contanti da parte di Parenti, proprio per fronteggiare evenienze di quel tipo.

Il teste ha riferito anche dei vari filoni di indagine sviluppati subito dopo l'omicidio sulla base delle altre attività svolte da Parenti, sia nel settore illecito del lotto clandestino e del cosiddetto Toto-nero – in relazione al quale è emerso da sommarie informazioni testimoniali che la vittima si occupava della riscossione delle giocate nella zona del centro storico genovese –, sia in quello del noleggio di videogiochi a pubblici esercenti: ne ha parlato il teste **Tiziano Moscatelli**, il quale ha però precisato che nonostante le sue insistenze Parenti non aveva mai voluto regolarizzare la propria posizione lavorativa. Nessuna delle piste seguite, compresa quella di una "classica" rapina, aveva comunque portato a significativi risultati.

4.2 - Gli ultimi giorni precedenti il delitto

La già citata **Maria Rosa Di Muccio** ha dichiarato al riguardo di aver visto Maurizio Parenti per l'ultima volta il precedente lunedì pomeriggio, il 20 ottobre. Le era sembrato, nell'occasione, molto preoccupato, addirittura sconvolto come non l'aveva mai visto nei tre anni in cui aveva lavorato per lui: ha paragonato la sua espressione a quella di chi prova un dispiacere o una grave preoccupazione. Aveva notato quell'atteggiamento, in particolare, dopo che aveva ricevuto una telefonata mentre era su in soggiorno a guardare il televisore.

Si tratta di un giorno particolarmente rilevante, perché è stato richiamato anche da altri testi che sono stati sentiti in relazione a loro contatti, personali o visivi, con Parenti.

Lo stesso **Tiziano Moscatelli** ha avuto qualche difficoltà a collocare nel tempo l'ultimo incontro con Parenti, ma poi l'ha collocato nel giorno precedente l'ultima conversazione telefonica avuta con lui, che ha ricordato con certezza come avvenuta la sera del 23 ottobre in quanto nell'occasione avevano parlato di pregressi problemi attinenti alla loro comune attività lavorativa, e Parenti gli aveva comunicato di averli risolti.

Più nel dettaglio, dalla sua deposizione è emerso che le ultime due volte in cui Moscatelli ha visto Parenti, recandosi a casa sua, sono state il 20 ed il 22 ottobre 1997. Ritornando al lunedì, a seguito delle contestazioni del pubblico ministero il teste ha ricordato di essersi recato verso le 16.00 a casa di Parenti insieme con un suo dipendente di nome Lorenzo. Vi si era trattenuto per poco tempo, e dopo erano scesi insieme a bere qualcosa al bar "La Bitta", dal lato opposto di piazza Cavour, dove si erano fermati per un po': in udienza ha detto per cinque minuti, ma quando era stato sentito dai Carabinieri il 12 febbraio 1998 aveva parlato di mezz'ora. Poi se n'era andato con Lorenzo a fare altre commissioni, e Parenti s'era diretto verso casa. Due giorni dopo, invece, era andato a trovarlo di mattina, intorno alle 11.30.

Quanto all'atteggiamento di Parenti, il teste ha riferito che da quando era tornato dal viaggio di nozze, quindi negli ultimi giorni a ridosso dell'omicidio, l'aveva trovato diverso: era smemorato, fumava molto, contrariamente al solito, e rimandava sempre le questioni di lavoro al giorno successivo perché aveva dei problemi da risolvere. Non gli aveva mai rivelato, tuttavia, di cosa si trattasse: ma quel che più rileva è la singolare convergenza sul punto con le affermazioni della teste Di Muccio.

Moscatelli ha aggiunto, peraltro, che nell'ultima settimana quell'atteggiamento di Parenti non era stato seguito dalle consuete rassicurazioni, così come in passato, ma gli era invece sembrato il frutto di questioni rimaste insolute. Lo vedeva sempre molto preoccupato, insomma, come se fosse cambiato dentro, anche se nell'ultima conversazione telefonica, la sera del 23 ottobre, gli era parso che avesse un tono più allegro, che fosse riuscito a sistemare alcuni problemi di lavoro di cui, come al solito, aveva aggiunto che gli avrebbe parlato in seguito. In realtà, era un tipo che risolveva le questioni senza investirne ogni volta lui che pure era il titolare ufficiale dell'attività, salvo che in presenza di gravissime ragioni. Della sorte degli altri problemi di natura imprecisata che dovevano preoccuparlo, invece, non gli aveva fatto alcun cenno.

Di quello stesso lunedì 20 ottobre 1997 ha parlato anche un altro testimone, **Giuliano Coruzzi**, ammesso in un secondo tempo dalla Corte su richiesta del pubblico ministero.

L'uomo ha riferito di avere conosciuto Parenti quale figlio di un suo caro amico. Maurizio non aveva mai fatto mistero di avere una vera e propria passione per il gioco d'azzardo, ed anzi conduceva una bisca

a Pieve Ligure insieme con Giorgio Centanaro. Del resto, a detta di Coruzzi i due avevano rapporti molto amichevoli ed improntati a grande fiducia reciproca: addirittura Parenti era stato un "allievo" di Centanaro.

Quanto all'imputato, il teste ha riferito di conoscerlo di vista, senza però saperne nome e cognome. L'aveva notato per due o tre volte, nel periodo 1990-91, giocare a carte, di pomeriggio, in un locale di Carignano. L'ha poi visto in altre occasioni in qualche circolo, e negli anni più recenti, talvolta anche a pranzo, in quello denominato "Borgo Pila", del quale Coruzzi ha riferito di essere stato assiduo frequentatore ed anche presidente.

Una sola volta l'ha visto in compagnia di Maurizio Parenti, ed ha ricordato con precisione che si è trattato di lunedì 20 ottobre 1997 alle 16.00/16.05, nella medesima strada del centro storico genovese, vico Dietro il Coro di San Cosimo, in cui lui stesso abita. Si è detto certo quanto all'orario perché stava andando a comprare la carne e, siccome il macellaio di via San Bernardo non aveva ancora aperto, se ne andava gironzolando nella zona.

Mentre passeggiava, ha visto l'uomo in seguito identificato in BILANCIA intento a parlare con Maurizio Parenti. La scena gli è parsa strana, perché i due discutevano animatamente; lui però è riuscito, ad una decina di metri di distanza, a comprendere benissimo soltanto le parole di Parenti, e non anche quelle dell'altro. I due erano di fronte: Parenti, alto 1 metro e 90, quasi si abbassava verso l'altro e con ampi gesti della mano lo tranquillizzava, dicendogli delle parole che Coruzzi ha udito distintamente: «*Ma non è così, ma figurati, non è così, figurati, no...*», come se cercasse di giustificare qualcosa.

L'altro, che indossava un giubbotto di pelle marrone scuro, che sembrava quasi abraso con la carta vetrata, era proteso verso Parenti e discuteva anche lui curvo nelle spalle. Essendo molto amico di Maurizio, il teste era certo che, passandogli accanto, l'avrebbe salutato e si sarebbe fermato un attimo anche solo per una battuta: giunto però a 5-6 metri di distanza, e vedendo che Parenti aveva lo sguardo perso nel vuoto e forse nemmeno si era accorto della sua presenza, Coruzzi ha pensato bene, per discrezione, di sottrarsi alla sua vista per non metterlo in imbarazzo, tornandosene sui suoi passi. D'altronde, per tornare a casa doveva fare una brevissima deviazione di due o tre minuti.

Giunto alla chiesa di San Cosimo, all'altezza di un archivolto, si è girato per guardare in fondo al vicolo, ed ha visto i due ancora lì che parlavano; subito dopo ha svoltato a destra ed è entrato in casa, senza più pensare all'episodio.

Quando, pochi giorni dopo, ha saputo dell'omicidio di Maurizio Parenti e della moglie, non l'ha subito ricollegato a quella scena, ma è rimasto profondamente scosso. Si è un po' dato da fare, chiedendo in giro per cercare di identificare l'allora ignoto BILANCIA, ma senza esito. Poi ha pensato di rivolgersi al capitano dei Carabinieri Francesco Caldari, che gli era stato presentato tempo addietro, e gli ha riferito, in via del tutto confidenziale, l'episodio cui aveva assistito nei vicoli del centro storico. Il capitano gli ha chiesto, però, altri particolari, e lui si è offerto di passare in rassegna i fotogrammi delle riprese dei funerali dei coniugi Parenti per cercare di vedere se per caso vi fosse andato anche l'uomo che aveva visto discutere animatamente con Maurizio pochi giorni prima dell'omicidio.

Così è accaduto due o tre giorni dopo, ma dall'esame delle numerose foto non è emersa la presenza di BILANCIA ai funerali dei coniugi Parenti. Successivamente Coruzzi ha chiesto di poter avere le foto dei frequentatori delle bische degli ultimi anni, ma la cosa non ha più avuto un seguito.

Successivamente, nel maggio del 1999, il teste è stato convocato dai Carabinieri a seguito della sua partecipazione ad una trasmissione televisiva della RAI sul caso BILANCIA: rimasto deluso dal fatto che le sue originarie sollecitazioni fossero cadute nel nulla, si era infatti rivolto ad un amico e collega giornalista, collaborando con lui alla realizzazione di un servizio televisivo per Raiuno nel corso del quale si era nuovamente riferito a quell'episodio del 20 ottobre 1997.

Queste ultime dichiarazioni del teste hanno trovato conferma in quelle del maggiore **Filippo Ricciarelli**, il quale ha riferito in proposito di aver sentito per la prima volta Giuliano Coruzzi – verbalizzandone la deposizione – il 18 maggio 1999, a seguito della trasmissione televisiva della RAI. In precedenza l'uomo si era invece presentato spontaneamente ai Carabinieri, intorno al 10 novembre 1997, per rendere delle confidenze molto vaghe e generali sull'episodio in questione. Nell'occasione, peraltro, non si era nemmeno ritenuto di verbalizzare le sue dichiarazioni: e ciò sia per l'eccessiva genericità delle stesse, sia per la loro inidoneità a fornire ulteriori sviluppi di indagine. Del resto, ha concluso il maggiore Ricciarelli, in quella prima fase investigativa Coruzzi non era stato l'unico ad offrire agli inquirenti notizie confidenziali, che quindi venivano approfondite – ad evitare dispersioni – soltanto in presenza di una minima utilità istruttoria.

4.3 - I rapporti tra Parenti e BILANCIA

Altri ragguagli sulla natura dei rapporti che legavano vittima ed imputato, e sulla loro evoluzione negli ultimi tempi, sono stati forniti da alcuni testimoni che ben conoscevano entrambi da molti anni.

Renato Oliva ha dichiarato di aver conosciuto BILANCIA una ventina di anni fa perché questi frequentava i circoli nei quali lui lavorava come cuoco. Per ragioni analoghe era amico anche di Parenti, ed era al corrente dell'amicizia che a sua volta legava quest'ultimo all'imputato.

Anche questo testimone ha confermato un dato ormai acquisito per certo, e cioè che Parenti gestiva la bisca di Bogliasco – cioè di Pieve Ligure – insieme al suo socio Centanaro, oltre ad occuparsi del noleggio dei videogiochi nei locali pubblici. Anzi, spesso Parenti e Centanaro andavano insieme nel circolo "Borgo Pila" che da ultimo il medesimo Oliva aveva preso in gestione, così come spesso era capitato, nel periodo 1996-1997, che Parenti vi si fermasse a pranzo insieme con BILANCIA.

I due, a detta del teste, avevano un'amicizia definita come "interessata", nel senso che BILANCIA, grosso giocatore che poteva perdere anche cifre sui 25-30 milioni di lire, era sicuramente un frequentatore degno di attenzione per chi, come Parenti, gestiva una casa da gioco ed aveva bisogno di tenerla ben avviata con clienti che vi spendessero molto. Il teste ha fondato questa valutazione anche sulla profonda differenza caratteriale che a suo parere c'era tra i due: BILANCIA, infatti, a differenza di Parenti era una persona molto solitaria e con dei grossi problemi; aveva sempre qualcosa che non gli andava, ce l'aveva un po' con tutti e dava del "finocchio" a tutti, in quanto aveva problemi anche a livello sessuale. La sua amicizia con Parenti, a quanto Oliva ha sempre pensato, era dovuta soltanto alla comune passione per il gioco, non a qualcosa di più profondo.

L'ultima volta in cui ricorda di aver incontrato Parenti è stato un sabato, la vigilia del suo matrimonio. Era venuto a pranzare al circolo, e con lui c'era anche BILANCIA. Nell'occasione i due avevano avuto uno scambio di parole velenose: aveva iniziato BILANCIA scherzando sul regalo di nozze, dicendo all'altro che avrebbe dovuto ricambiare cedendogli sua moglie per una notte: al che Parenti se l'era presa molto a male pur senza venire alle mani, a giudizio di Oliva anche perché gli conveniva non perderlo come cliente della bisca.

Il teste ha proseguito riferendo di non aver mai appreso di battibecchi o litigi per questioni economiche tra BILANCIA e Parenti: magari capitava che ne parlassero mentre pranzavano insieme al circolo, però poi la prendevano a ridere. Più in generale, non ha mai sentito BILANCIA lamentarsi delle sue condizioni economiche, né che abbia chiesto prestiti in giro; l'impressione che ne ha sempre avuto è quella di un uomo che conduceva un tenore di vita molto dispendioso.

Del tutto convergente è la deposizione resa sul punto da un altro amico di BILANCIA che come lui frequentava lo stesso circolo "Borgo Pila", **Sergio Quarati**. L'uomo ha riferito che una sera di settembre del 1997, mentre erano a cena in quel locale, BILANCIA gli aveva presentato Maurizio Parenti il quale era in compagnia della sua ragazza, che forse a quel tempo non aveva ancora sposato. Il teste ha detto di aver visto l'uomo per la prima volta quella sera, e di aver notato che BILANCIA sembrava essere in grande confidenza con lui, tanto che scherzavano spesso.

Dopo cena i due si erano appartati a parlare tra loro, e Quarati aveva avuto modo di sentire qualche frammento di discorso relativo ad una bisca di Bogliasco nella quale si erano dati appuntamento. Incalzato dalle domande della Corte, il teste ha dovuto ammettere che entrambi avevano alzato la voce durante il colloquio, nel senso che la discussione era stata un po' accesa: alla fine Quarati ha preso coraggio e l'ha definita come una "mezza litigata", relativa a questioni di gioco, soldi o cose del genere. C'era stata una leggera spinta di Parenti a BILANCIA, ma il teste non ha saputo – o voluto – dire se il gesto fosse da interpretare in chiave scherzosa o non, piuttosto, come un vero e proprio accenno di zuffa. Dopo il diverbio, comunque, i due si erano nuovamente seduti al tavolo ed avevano tranquillamente proseguito la serata.

Un altro campione significativo, sotto un diverso profilo, dei rapporti intercorsi tra vittima ed imputato è stato fornito dal già citato **Tiziano Moscatelli**. Questi ha riferito di essersi trovato in due o tre occasioni all'interno di un locale insieme con Parenti e sua moglie. Una volta Maurizio aveva fatto una battuta su BILANCIA che aveva scatenato l'ilarità degli altri che erano in compagnia della coppia; l'aveva chiamato Walter ed aveva detto: "*Attenti, vi faccio conoscere la personalità di Walter, la doppia personalità di Walter*", una cosa del genere. Una battuta che il teste, non è chiaro con quale grado di malizia soggettiva, aveva ricondotto ad una larvata allusione all'omosessualità strisciante di BILANCIA, in quel momento non presente.

Il teste, peraltro, ha aggiunto di aver sentito Maurizio Parenti parlare anche di Centanaro, e di averlo forse conosciuto al matrimonio del primo. Dopo la notizia della morte dello stesso Centanaro Parenti gli era apparso mostrato assai dispiaciuto, ma

non preoccupato; nei giorni successivi, tuttavia, era iniziata la serie di "problemi" estranei alla loro comune attività di noleggio di videogiochi, dei quali si è già detto (*supra*, pag. 122*s*.).

Da ultimo occorre dare conto delle dichiarazioni rese da **Luciano Sussmann**, amico comune di BILANCIA e dei coniugi Parenti. Dopo aver ammesso, con notevoli esitazioni, di aver dichiarato durante le indagini preliminari che Parenti e Centanaro gestivano in società la nota bisca di Bogliasco/Pieve Ligure, il teste ha riferito che i rapporti tra BILANCIA e Parenti erano ottimi. Negli ultimi dieci anni, infatti, anche lui era uscito spesso insieme con loro due, ed avevano avuto le stesse frequentazioni.

Quanto ad eventuali screzi tra i due, Sussmann li ha esclusi in modo assoluto, anche se ha riferito di un episodio in occasione del quale BILANCIA si era lamentato con lui riguardo alla condotta di Maurizio Parenti. In particolare, nel marzo del 1997 il teste era andato a cena insieme con BILANCIA dopo un po' di tempo in cui non si vedevano, e questi gli aveva confidato di essere stato derubato da Parenti, nel senso che aveva perso una grossa cifra nella bisca di Bogliasco.

Spiegandosi meglio, Sussmann ha precisato che BILANCIA era convinto che quella grossa perdita fosse da ascrivere ad un "furto" da parte di Parenti: pensava di essere stato bidonato, ad esempio con dadi truccati. Allora il teste aveva cercato di dissuaderlo, dicendogli che gli sembrava strano che Maurizio potesse fargli una cosa del genere, in considerazione dell'amicizia che avevano in comune, ma BILANCIA era rimasto della sua opinione.

Circa tre mesi dopo quell'episodio Sussmann aveva rivisto insieme i due ancora una volta all'interno del circolo "Borgo Pila", dove avevano cenato insieme conversando e scherzando a proposito di gioco; dal loro atteggiamento non gli era parso, in ogni caso, di cogliere la presenza di persistenti rancori.

Il teste ha concluso dicendo di aver partecipato al matrimonio di Maurizio e Carla, e di aver constatato la presenza nel ristorante anche di Centanaro. BILANCIA, invece, sebbene espressamente invitato non era venuto, giustificando l'assenza con un viaggio in Messico che aveva detto di avere in programma proprio in quel periodo.

Aveva però partecipato con una somma di denaro al regalo che tutti insieme avevano fatto agli sposi: ed a questo riguardo è stato acquisito un riscontro certo e pienamente corrispondente non solo alla dichiarazione del teste, ma anche a quella – ancora più dettagliata – resa in merito dall'imputato, di cui ha riferito il maggiore Ricciarelli.

Presso l'agenzia di viaggio genovese "La Superba", in cui Maurizio Parenti aveva predisposto come lista di nozze un pacchetto viaggio dell'importo di circa 13 milioni, i Carabinieri hanno infatti accertato – mediante l'estrazione di copia della bolletta di ricevuta, acquisita nel fascicolo per il dibattimento – che BILANCIA aveva versato una quota di £. 200.000; laddove, a mero titolo di raffronto, Giorgio Centanaro risulta aver effettuato un versamento di 2 milioni di lire.

5. La valutazione del materiale probatorio

Non è nemmeno ipotizzabile, né sembra che alcuna delle parti l'abbia fatto nel corso del processo, avanzare dubbi sulla colpevolezza dell'imputato in relazione al fatto così come da lui confessato, tale è la mole dei puntuali riscontri oggettivi che sono stati acquisiti in proposito.

BILANCIA ha descritto plasticamente la scena dell'omicidio con affermazioni progressive, è vero, ma ne ha attendibilmente spiegato le ragioni: la concitazione e la rapida successione dei movimenti non poteva consentirgli di fissarli nella memoria come i fotogrammi di un'azione, per cui soltanto dopo averla descritta per intero ed esservi ritornato col pensiero numerose volte – dietro le pressanti sollecitazioni di chi lo interrogava – gli è stato possibile, con una serie di flashback, ricostruire nei dettagli la complessa serie di gesti che ha preceduto la violenta morte delle vittime.

È straordinaria, al riguardo, l'assoluta convergenza con il suo racconto delle circostanze di fatto qui accertate sui luoghi del delitto. Risultano infatti riscontrate le seguenti affermazioni dell'imputato:

- tra settembre ed ottobre del 1997 BILANCIA acquista in un'armeria le manette nere utilizzate in occasione dell'omicidio, dando false generalità ed accampando un pretesto per non esibire il richiesto documento d'identità;
- la sera del fatto Parenti, prima di salire in casa, parcheggia regolarmente la sua autovettura nel vicino garage (come emerge dai rilievi tecnici: v. le foto nn. 143 *ss*), e giunge quindi a piedi fino al portone dell'edificio di piazza Cavour; BILANCIA lo ammanetta già nell'androne del palazzo, per cui Parenti lascia su un muretto il giornale e la focaccia – v. la deposizione di Luigi Vedovello – che aveva appena acquistato ad un'ora compatibile con quella riferita dall'imputato, come emerge dalla deposizione della teste Marruncheddu;
- dopo aver aperto la porta, lascia il relativo mazzo di chiavi sul tavolo della cucina, dove

lo trova la teste Di Muccio;
- fa togliere i pantaloni a Parenti – si trattava proprio di normali jeans, come da lui affermato – al piano superiore, dove infatti sono stati rinvenuti appoggiati su un divano;
- gli indumenti di Parenti, tra cui un giubbotto di renna blu così come riferisce l'imputato, sono stati trovati effettivamente recisi con uno strumento da taglio;
- l'abbigliamento di Carla Scotto è quello descritto dall'imputato: una sottanina di colore celeste un po' corta;
- dice di aver applicato ad entrambe le vittime del nastro adesivo, esattamente con le modalità e nei punti in cui viene rinvenuto sui due cadaveri;
- colpisce Parenti al volto, mentre ancora è in vita, con il calcio della pistola, come dimostrano i segni di contusione rinvenuti sul suo volto;
- Parenti, negli ultimi attimi di vita, si agita sul letto e sporge la testa al di fuori di questo nel momento in cui viene colpito, come dimostra la larga chiazza di sangue sulla parete e sulla moquette all'altezza della portafinestra;
- un attimo prima di colpire Parenti, BILANCIA gli copre il capo con le coltri, come è stato accertato in sede di rilievi tecnici;
- descrive la duplice azione omicida in modo compatibile con la posizione in cui vengono rinvenuti i cadaveri;
- sottrae a Parenti una somma di denaro corrispondente a quella che questi – stando alle dichiarazioni di Terracciano – era solito portare con sé quando si recava alla bisca di Pieve Ligure, ove si consideri che, poche ore prima di essere ucciso, aveva consegnato tre milioni in contanti al traente dell'assegno di 8 milioni rinvenuto sul tavolo della cucina accanto alle chiavi di casa;
- sottrae dalla cassaforte anche qualche orologio di valore, come la Polizia ha accertato grazie alle dichiarazioni di un amico della vittima che ben ne conosceva la relativa collezione.

A ciò vanno aggiunti sia gli esiti degli accertamenti tecnici, che provano la presenza dell'imputato sul luogo del delitto – in particolare, il mozzicone di sigaretta rinvenuto nel posacenere – e l'utilizzazione dell'arma che gli è stata sequestrata, oltre che di proiettili identici a quelli rinvenuti nel tamburo della pistola, sia le risultanze processuali che suffragano, ancor più che nei riguardi di Centanaro, la sussistenza di un congruo movente per l'omicidio.

Dalle deposizioni degli amici comuni a vittima ed imputato è emerso, infatti, che il rapporto tra i due, pur improntato a grande confidenza e familiarità – al punto che BILANCIA era stato invitato, con i suoi genitori, in casa dei Parenti cinque o sei mesi prima del delitto, come ha precisato il teste Vedovello –, in realtà era imperniato soprattutto sulla comune passione per il gioco e sul fatto che BILANCIA fosse un cliente di riguardo della bisca gestita dal medesimo Parenti. La riprova è stata offerta dal teste Moscatelli, che ha riferito di una battuta fatta da Parenti alle spalle di BILANCIA dalla quale traspare una volontà di scherno decisamente incompatibile con un rapporto di frequentazione connotato da una disinteressata amicizia.

Risulta provato, peraltro, che BILANCIA fosse convinto fin dal marzo 1997 di essere stato "messo in mezzo" nella bisca gestita da Parenti e Centanaro, come ha riferito il teste Sussmann: e la circostanza che successivamente i due siano stati ancora visti a pranzo insieme, in atteggiamento cordiale, non significa certo che quel rancore si fosse dissolto, ma depone semmai nel senso di un atteggiamento callido e simulatorio dell'imputato, come se già stesse assaporando il piacere di una vendetta covata così a lungo.

Né sono mancati, comunque, momenti di tensione tra Parenti e BILANCIA nell'imminenza dell'omicidio: il teste Oliva ha riferito di una battuta di pessimo gusto che l'imputato ha rivolto all'altro il giorno prima delle di lui nozze; e la circostanza che Parenti si sia trattenuto dall'aggredirlo, come forse avrebbe fatto qualunque persona provocata così apertamente, dimostra quanto tenesse a conservare comunque buoni rapporti con BILANCIA, verosimilmente non per amicizia ma per continuare ad assicurarsene i costanti versamenti pecuniari nella propria bisca, come ha argutamente riferito – con cognizione di causa – Renato Oliva.

Anche il teste Quarati ha riferito di un altro battibecco tra BILANCIA e Parenti poco prima delle nozze di quest'ultimo, e dunque a circa un mese dall'omicidio: se a ciò si aggiunge il concitato dialogo del 20 ottobre 1997 di cui ha riferito Giuliano Coruzzi, del tutto compatibile – dopo che ogni dubbio sulla genuinità della sua deposizione si è dissolto nelle parole del maggiore Ricciarelli – con gli spostamenti della vittima così come riferiti dal suo "datore di lavoro" Moscatelli, ne emerge un quadro di crescente attrito fra Parenti e BILANCIA.

Questo si salda alla perfezione con i sospetti che l'imputato ha detto di aver iniziato a maturare dopo aver udito il proprio nome pronunziato da Parenti e Centanaro mentre parlottavano all'interno della bisca di Pieve Ligure: al di là della fondatezza di quei sospetti, invero, il racconto dell'imputato risulta del

tutto coerente con il rancore manifestato nell'azione omicida: un livore accresciutosi nel tempo, dopo che i primi dubbi di BILANCIA, comunicati a Sussmann nel marzo del 1997, si sono di colpo tramutati in realtà quando ha colto casualmente quello scambio di battute tra i gestori della bisca in cui aveva perso tanto denaro. Di lì ha iniziato a maturare, lentamente e progressivamente, senza alcun moto d'impeto, la decisione di uccidere prima l'uno e poi l'altro, preparando con cura anche i dettagli dei due omicidi: ed è comprensibile che, dopo avere simulato per mesi la più assoluta normalità di rapporti nei suoi confronti, BILANCIA sia più volte sbottato contro la vittima nell'imminenza dell'esecuzione del delitto.

Quanto alla definizione giuridica dei fatti contestati all'imputato, benché questi abbia chiaramente fatto intendere di avere premeditato soltanto l'omicidio di Maurizio Parenti e non anche quello della moglie, a suo dire uccisa quasi "per necessità", la Corte reputa che l'aggravante della premeditazione debba ritenersi sussistente anche per l'omicidio di Carla Scotto.

BILANCIA, difatti, non poteva non essersi prefigurato la possibilità della presenza in casa della donna. È pur vero che ha accennato al fatto di aver sentito da Parenti che la moglie andava a dormire dalla madre un certo giorno della settimana. Ma se ha comunque ritenuto di aspettarlo sotto casa e di ucciderlo così come ha fatto, senza accertarsi in alcun modo se fosse solo, ciò implica l'irrilevanza di tale profilo rispetto alla sua azione omicida e dunque la piena programmazione anche del secondo evento, valutato come un semplice intoppo in più per raggiungere l'obiettivo primario che si era prefisso: sotto tale aspetto, può parlarsi allora di una forma di premeditazione condizionata.

Del resto, quando l'imputato ha 'bluffato' nell'androne del palazzo, dicendo a Parenti di non reagire perché altrimenti i propri complici avrebbero fatto del male a sua moglie, sembra addirittura essersi servito della presenza in casa di quest'ultima, mostrando di aver avuto ben presente tale eventualità fin da quando aveva preordinato il piano criminoso, coltivato con pervicace fermezza per alcuni mesi ed articolatosi nell'acquisto delle manette e nei reiterati sopralluoghi sotto l'abitazione dei coniugi.

Con tale aggravante concorre anche quella del nesso teleologico, seppure su un piano di ovvia subordinazione: il movente primario dell'omicidio di Parenti, che per quanto detto si estende – in un disegno criminoso necessariamente unitario – anche a quello della Scotto, è sì quello della vendetta, come già per Centanaro, ma accanto ad esso v'è pure quello, benché del tutto marginale, di procurarsi l'impunità per la rapina consumata nell'occasione.

Va aggiunto, a tale riguardo, che gli accertamenti effettuati sul contenuto della cassaforte fanno ritenere ragionevolmente provato che BILANCIA abbia sottratto dalla stessa del denaro ed alcuni orologi di valore, oltre alla restante somma in contanti che Parenti deteneva sulla sua persona: è dunque integrato pienamente il delitto di rapina, sia per quanto attiene al denaro, che l'imputato ha detto di avere trattenuto, sia con riguardo agli orologi, che pure ha credibilmente affermato di aver gettato via.

Deve infatti ritenersi, con il sostegno della pacifica giurisprudenza di legittimità, che la finalità di ingiusto profitto richiesta dall'art. 628 c.p. per la sussistenza della rapina non debba essere connotata da un'utilità di carattere esclusivamente economico, ma possa ad esempio coincidere proprio con lo scopo – per sua ammissione perseguito da BILANCIA – di sviare le indagini dalle reali motivazioni di un altro e più grave delitto commesso nel medesimo contesto.

Sussiste, naturalmente, anche la contestata aggravante dell'uso dell'arma in relazione alla rapina, in quanto, al di là della violenza fisica esercitata sulle persone offese mediante l'impiego di manette e legacci realizzati con il nastro adesivo, la sottrazione di denaro e valori è avvenuta sotto la costante minaccia della pistola poi utilizzata di lì a breve per la consumazione del duplice omicidio.

È provato, pertanto, che Donato BILANCIA ha commesso i delitti di rapina aggravata ed omicidio pluriaggravato e continuato in danno di Maurizio Parenti e Carla Scotto, così come a lui contestati.

II parte.
Gli omicidi a scopo di rapina

III. L'omicidio di Bruno Solari e Maria Luigia Pitto

(capi d'imputazione nn. 6 e 7)

1. La confessione

Proseguendo nell'esposizione delle proprie gesta criminose, il 14 maggio 1998 l'imputato riferisce di aver ucciso ancora, stavolta nel corso di un fallito tentativo di rapina, a soli tre giorni dal completamento dei suoi propositi di vendetta nei confronti dei "traditori" Parenti e Centanaro:

> «... un certo Fornaro, Fornello, non mi ricordo bene... comunque, il proprietario de...de... della Mercedes della quale io ero in

possesso... Pino, sì, Pino... Si tratta di uno di quei soggetti che io nella mia vita ho sempre scartato perché son quelli che fanno le truffe e raccontano un sacco di puttanate... e.... non so da quando lo conosco, forse un anno, forse più. Allora, mi aveva detto che questo orefice qua..., Solari, a... mezzogiorno e mezzo chiudeva il negozio e se ne andava da solo verso casa. Attraversava il ponte, e se ne andava a casa, dove m'ha fatto vedere che abitava.
Probabilmente qualcuno gli ha detto che io facevo certi tipi di cose, e così questo Pino aveva deciso di darmi quelle indicazioni. Chiaramente voleva trarne la sua parte. Era la prima volta che mi faceva una proposta del genere, anche perché non era tanto che lo conoscevo. Non conoscevo, del resto, né i Solari, né persone che li frequentassero.
Non so come Pino avesse avuto quelle notizie. Non è una domanda che gli ho fatto, mi sono soltanto limitato ad andare a verificare la situazione dello stabile. Questo Pino l'ho contattato in un periodo in cui avevo difficoltà economiche, per cui in un primo momento mi aveva dato una Tempra targata Parma. Io gli avevo dato cinque milioni: poi però questa macchina ha avuto dei problemi meccanici, e lui in quel momento là aveva questo Mercedes. Allora gli ho detto: "*Senti, quanto vuoi per darmi il Mercedes e io ti ridò 'stu Tempra che non cammina più?*" Allora abbiamo contrattato due milioni e mezzo e io glieli ho dati, poi gli ho dato ancora cinquecentomila lire in un'altra occasione, insomma un continuo fastidio. Poi nel corso della storia lui mi dice, non mi ricordo neanche quando è successo, che sapeva della cassaforte che i Solari tenevano in casa.
Io in un primo momento non l'ho neanche preso in considerazione, anche perché per attaccare una porta blindata ci vuole una certa attrezzatura. In un secondo momento, poi, l'ho preso in considerazione sotto quest'altro profilo: cioè io non volevo magari arrivare a tanto, però mi sono trovato così. Perché poi è chiaro, c'erano anche quei due precedenti lì che ormai sei nella situazione "*di cui al capoverso A*" quindi non... Insomma io in galera non ci volevo andare a finire, questo è il problema di tutto.
Comunque, il giorno che sono andato Pino non c'era, né sapeva quando io sarei andato; non avevamo nessun accordo. Si aspettava la sua parte in cambio dell'informazione che mi aveva dato. Mi aveva solo detto che l'uomo in casa aveva una cassaforte con l'ira di Dio dentro, un sacco di orologi di pregio, e aveva detto che in casa c'era pure sua moglie e una domestica. Insomma, mi aveva dato tutte le indicazioni occorrenti, e poi io dovevo mettermi in condizioni di fare il furto. Io invece ho preso una decisione di un altro tipo, conseguentemente a quello che era successo: cioè di abbreviare un po' i tempi facendo praticamente una rapina.
Sono arrivato sul posto con la Mercedes. L'ho parcheggiata dietro, in direzione dei monti. C'è uno spazio sulla sinistra che deve essere, credo, il posteggio di una banca che c'è li, che affaccia su un'altra strada. Da lì ho raggiunto il palazzo a piedi. Si tratta di via Tortosa, Tortona, qualcosa del genere, è la strada dove fanno il mercato. Per arrivare nel portone sono comunque passato davanti alla banca, distante circa dieci metri da dove ho lasciato la macchina.
Era un po' prima di mezzogiorno, e la signora mi ha detto "*chi è?*", io ho detto: "*sono un postino, ho un'assicurata, una raccomandata per suo marito... non c'è?*". Lei ha risposto: "*no, no, è qui*", e io ho detto: "*però c'è da firmare*". Allora m'ha detto: "*sì, va bene, viene giù e gliela dà*", ed io: "*no, va bene, lasci stare, vengo su io non c'è nessun problema*".
Allora sono andato su con l'ascensore, mi pare al terzo piano, e c'era la porta aperta. Indossavo un "K-way" blu della Timberland, una specie di giacca da barca. Poi avevo con me una borsa nera con i manici, quella che era ancora nella Mercedes con la racchetta dentro, e per l'occasione avevo comperato un'agenda, per far vedere che avevo qualcosa in mano: però l'avevo messa nella borsa.
C'era solo la signora davanti alla porta, e mi ha detto "*Si accomodi*"; io sono entrato, e come ho visto arrivare il marito ho preso la porta e l'ho chiusa. Come li ho avuti e tutti e due lì vicino gli ho detto: "*Abbiate pazienza, qui è una rapina*". Io mi sono rivolto a lui e gli ho detto: "*Bisogna che mi apre la cassaforte... perché so che c'è*". La signora mi ha detto: "*No, qui no... non le diamo niente, se ne vada!*". La domestica non c'era lì, però la signora la chiamava facendone il nome, che ora non ricordo. Io allora le dicevo: "*Signora... signora stia zitta, no eh..., signora stia zitta*", e il primo colpo è stato per lei.
La donna, che aveva aperto la porta, era

rimasta sulla mia sinistra; l'uomo è arrivato dalle altre camere perché non so come è fatto l'appartamento, non ho avuto l'opportunità di vederlo. Mi è arrivato davanti e a quel punto gli ho detto: "*Ci sarebbe da firmare*", ho aperto la borsa e gli ho fatto vedere l'agenda. A quel punto ho preso la pistola che avevo nella cintura e ho detto che si trattava di una rapina. La donna probabilmente si è impaurita e ha detto che avrebbe chiamato la Polizia, ed io le ho detto: "*Signora, per favore non gridi perché qua succede un disastro*". E allora questa qua ha incominciato a chiamare la domestica che probabilmente stava in qualche altra stanza, e lì è successo che mi sono trovato nelle condizioni di non poter fare altro che sparare. Infatti, approfittando della mia posizione rispetto alla porta semiaperta, la donna stava cercando di spingermi fuori, sempre gridando e chiamando la domestica che io non ho manco visto. Ovviamente, sentendo lo sparo, il marito se n'è scappato all'interno, e probabilmente devo averlo colpito alla schiena, non lo so.
Lì non è successo nient'altro, non sono andato avanti neanche di un metro. Al marito però ho sparato due colpi. Non lo so dove l'ho colpito prima, davvero: probabilmente l'ho preso davanti, poi ho visto che stava scappando quindi gli ho sparato un altro colpo e poi sono scappato. Non ho preso niente, non ho toccato niente perché il marito aveva il portafoglio in mano per pagarmi, che ne so, la mancia.
Uscito dal portone, mentre andavo a prendere la macchina mi sono disfatto del giubbotto blu, che ho buttato proprio lì, in un cassonetto dei rifiuti; ho fatto un po' di attenzione che nessuno mi guardasse e l'ho buttato li dentro. Ho preso la macchina e me ne sono andato, senza prendere assolutamente nulla.
Dopo il fatto, rivedendo questo Pino lui ha fatto finta di niente, ed io lo stesso. C'è stato un momento che è tornato sull'argomento, ha detto che pareva avessero trovato qualcosa, ma io gli avevo detto: "*Ma non so, può darsi...*". Quindi non abbiamo approfondito l'argomento. Poi non mi ha più dato indicazioni su altri possibili obiettivi; s'era ripromesso di farlo, ma gli ho detto che non mi interessavano.»

Sentito nuovamente sull'episodio nel corso dell'interrogatorio del 24 maggio, il pubblico ministero gli ha contestato la scarsa credibilità delle dichiarazioni relative all'individuazione dell'obbiettivo della rapina nell'abitazione dei coniugi Solari. L'imputato allora ha aggiunto:

«Non lo so neanch'io com'è avvenuto nel mio cervello l'episodio successivo all'omicidio di Parenti e della moglie. Non conoscevo i Solari.
Lasciamo perdere il Monello, perché come s'è capito non c'entra niente, perché è lui che mi ha fatto arrestare: però io nonostante tutto non riesco a poter fare una cosa di questo genere, neanche a uno come lui che mi ha fatto questa cosa. Se lui mi avesse detto che i Carabinieri gli avevano chiesto di portare la macchina lì e lui gliel'aveva portata per fare dei prelievi, io mi mettevo in allarme e magari me la davo, non so cosa facevo. Era questo che doveva fare il Monello. Io ho capito tutta la storia quando mi ha detto: "*Sai, io non sono mica un'infame*". Ho capito, allora, che c'ero con tutte le scarpe.
Credo di aver sentito qualcosa da qualcuno a proposito dei Solari, molto tempo prima del fatto, che questo personaggio qui custodiva nella cassaforte di casa dei valori piuttosto consistenti, ecco; tutto lì. L'indicazione, che non era una vera e propria dritta ma una cosa che ho carpito al volo, mi sembra che fosse relativa ad orologi di un certo pregio. Comunque gli avrei sparato comunque, anche se avessi preso gli orologi, è inutile che stia qui a raccontar balle.
Non li conoscevo i Solari, e chi dice che io li conoscevo è uno che racconta delle bugie. Perché l'unico che può dire la verità sono io, e questo deve essere chiaro.
Sono io che ho visto Solari uscire dal suo negozio, sono io che mi sono occupato della storia che l'ho visto uscire a mezzogiorno e mezzo, l'ho seguito e ho visto che faceva il marciapiedi fino a casa. Avevo solo l'indicazione del suo negozio, e basta. Io non sapevo della domestica: la mia intenzione era lasciare la signora in casa legata, probabilmente, e portare lui anche in negozio. È questo il motivo per cui avevo scelto quell'ora apposta, perché avevo pensato che di lunedì mattina fossero chiusi, per poi aprire al pomeriggio.
Quindi se fossi arrivato un quarto d'ora, venti minuti prima con Solari nessuno ci avrebbe fatto caso. Perché io volevo tornare indietro con lui e m'ero ideato tutta la storia, tipo telecomando con una fialetta attaccata che avevo

pronta per lasciargliela lì, dicendogli che se reagiva sarebbe saltato in aria l'appartamento con sua moglie dentro. Però poi non è potuto succedere niente di tutto questo, perché quando mi sono trovato in casa la signora lì s'è messa a strillare. Del resto, il suo indirizzo c'è anche sull'elenco telefonico, quindi...
Preciso che quando ho citofonato ero solo, come sempre. Uscito dall'ascensore, mi sembra che la porta sia a sinistra: la signora era davanti alla porta spalancata. Io sono entrato e mi sono chiuso la porta alle spalle con la mano. Una volta chiusa la porta, la signora è rimasta alla mia sinistra. Le ho detto che avevo un'assicurata per suo marito, e lei mi ha detto che l'avrebbe subito chiamato. Non ricordo se mi ha detto: "*Prego, s'accomodi, entri...*". Penso, comunque, che non sospettasse di nulla, perché mi ha subito aperto.
Dopo qualche attimo questo signore si è diretto verso di me. Mi sembrava che aveva addosso o camicia e maglione o maglione ed una maglietta sotto, boh. Comunque aveva sicuramente un pullover addosso. Ho poggiato la borsa nera e ho tirato fuori quest'agenda. Sulla sinistra, con le spalle alla porta, doveva esserci una piccola cassapanca o qualcosa del genere. In fondo all'atrio c'erano due porte, una che andava a destra e l'altra a sinistra, mi sembra. Poteva esserci un archetto.
Mentre eravamo lì, dietro la porta, ho detto che era una rapina; la signora s'è messa ad urlare alla domestica di chiamare la Polizia e siccome gridava sempre di più le ho messo la pistola proprio qui, sullo sterno, ed ho sparato. La signora è caduto sedendosi su una panchetta o qualcosa di questo genere che c'era nell'ingresso, mentre il marito ha cercato di spingere la porta e buttarmi fuori perché io ero in mezzo alla porta, in questo frattempo qua. L'uomo non ha aperto bocca, quando ho detto che si trattava di una rapina. In quel momento si trovava sulla destra, vicino alla parete – qui BILANCIA si riporta allo schizzo manoscritto nel corso dell'interrogatorio del 7 giugno, allegato al relativo verbale –.
A questo punto l'uomo, per chiudere la porta, è venuto verso di qua con la mano così, messo leggermente di traverso: io mi sono girato e gli ho sparato. L'ho colpito sicuramente alla sua spalla destra o al petto, sempre sulla sua parte destra; poi questo si è girato così ed è andato in là in giù e, allontanatosi di pochissimo, io gli ho sparato ancora mentre era molto vicino alla parete di destra: non so se l'ho preso nella schiena, nella spalla o dove. È cascato per terra, mentre nel frattempo la signora è caduta dalla panca per terra finendo dietro di me, fra me e la porta semiaperta: difatti io, quando mi sono girato per uscire, ho spostato il corpo della signora.
Mi rendo conto da solo che però non ci siamo, il marito mi sfugge per un momento. Quando gli ho sparato il secondo colpo l'uomo era sicuramente ancora in piedi. Prendo atto che il corpo dell'uomo è stato trovato in un'altra stanza, ma non è possibile. Può essere successo quando io mi sono allontanato e ho chiuso la porta: può essere che questo non fosse morto e si sia spostato altrove; è probabile che ci sia stato anche un terzo colpo, però io l'ho visto cadere in terra nell'ingresso. Dev'essersi trascinato e quindi deve avere lasciato delle tracce per forza, perché io l'ho visto cadere in terra lì. Poi io ho chiuso la porta e non so cosa è successo, non posso ricordare se è caduto dritto o se fosse caduto in altro modo. È andato a finire per terra con il portafoglio in mano: non gli avevo neanche detto quanto dovevo pagare, forse voleva darmi la mancia, ed ho visto delle banconote che andavano per aria.
Tutti i proiettili glieli ho sparati in quel corridoio di ingresso. Niente, non è stato toccato nulla lì dentro, da me. Poi, siccome c'era anche questa domestica che io non ho visto... Da come s'è girata la signora con la testa per chiamarla credo che la domestica sia stata sulla mia sinistra, nella parte della casa alla mia sinistra.
Chiusa la porta, ho cominciato a scendere per le scale. Non mi ricordo se al piano di sotto, o a quello sotto ancora, c'era un appartamento, e di fronte un altro. Non so dirle se ci sono altre porte sul pianerottolo, però sicuramente queste due porte erano aperte, ed una delle due era aperta con davanti una persona anziana: io allora mi sono coperto il viso toccandomi il naso. Poi, quando ho girato, mi son trovato senza più la mano sul volto e, di fronte, un'altra donna davanti a un'altra porta aperta, però stavolta molto più giovane. E allora mi sono messo a fischiettare e ho preso la rampa che scendeva al piano inferiore.
Nelle scale non ho più incontrato nessuno. Arrivato giù ho preso il portone e me ne sono andato. Preciso che tenevo sempre la borsa nera, non so se sotto il braccio o in mano.

Probabilmente nella mano sinistra, perché è la mano destra che mi sono portato al viso.
Mi sembra che nel portone, ma non posso assicurarlo, ci fosse un uomo con una carrozzella e un bambino, ma non ho parlato con lui né con nessun altro. Poi ho ripreso la macchina e ho fatto il giro mentre già sentivo che arrivavano i Carabinieri. Anzi, ricordo meglio che avevo parcheggiato ad una ventina di metri dal portone in prossimità di due cassonetti della spazzatura. Il negozio dei Solari è piuttosto lontano, bisogna attraversare il ponte: se però avessi realizzato il mio piano originario, Solari l'avrei portato con la mia macchina nel suo negozio: l'avevo messa apposta lì vicino. Gli appostamenti all'uomo li avevo fatti qualche giorno prima.
L'indicazione, che non ricordo, che avevo avuto di queste persone è che si trattava di orafi che avevano in casa dei valori, ecco perché poteva essere un buon obbiettivo, tenuto anche conto di quel che avrei preso in casa e nel negozio. Non ho sentito parlare di eventuale roba irregolare. Io ho soltanto registrato quell'indicazione, però non so nulla a tale riguardo, né mi sono posto il problema se fossero o no degli onesti commercianti.»

Poi BILANCIA affronta, proseguendo anche nel corso dell'interrogatorio del 1° giugno, il problema delle eventuali connessioni tra l'omicidio in questione e gli altri della serie, escludendoli in radice:

«Devo precisare che mentre per gli omicidi Parenti e Centanaro c'è una certa "relatività" tra i due episodi, i coniugi Solari prescindono da tutto, da qualsiasi altro episodio. È una cosa maturata in conseguenza di un fenomeno che mi è venuto..., che mi ha... trasformato. Il guardiano, le prostitute, i cambiavalute, il benzinaio, tutto quanto non ha nessuna relazione con un fatto precedente.
Non ci sono legami fra le vittime, non ci sono rapporti precedenti fra me e le vittime. E se questa ci fosse io ne sono all'oscuro. Le uniche persone da me ammazzate che conoscevo erano Parenti, Scotto e Centanaro, a parte una prostituta che avevo frequentato come cliente.
Chi parla di rapporti tra le vittime è un bugiardo! È gente che ha la tendenza a sfalsare una verità alla quale solo io posso rispondere, e non ho nessun motivo di nascondere che il Solari l'ho conosciuto ad una festa in campagna, in un ristorante o da qualche parte. Non è vero che ho accompagnato Solari a comprare il giornale all'edicola di via Canevari nel mese di settembre del 1997, e chi l'ha detto è pazzo! Quel giornalaio non mi ha mai visto, perché io non ho mai comprato un giornale lì. Il guaio è che le mie fotografie sono pubblicate dappertutto.
La preparazione del fatto è consistita soltanto nel seguire questa persona dal negozio a casa: io avevo come riferimento il negozio. Ho aspettato la chiusura di mezzogiorno, è andato a casa da solo e basta. Ciò è avvenuto il sabato prima a mezzogiorno, ma avrebbe potuto anche trattarsi del venerdì, non ricordo. Ho individuato il portone dove abitavano, poi sono andato in un secondo momento a vedere dove c'era scritto Solari. Non avevo altri potenziali obbiettivi in quel momento.
Conoscevo la zona di via Monticelli, dove abitavano i Solari. La frequentavo perché avevo un amico con un'attività di ottico in piazza Carloforte. Frequentavo quel posto lì, inteso come quel negozio, il bar che c'è lì all'angolo e forse qualche volta il supermercato, qualche altra volta quel bar che c'è là dove si giocano le schedine o il panificio e il fruttivendolo. Comunque, la zona è molto lontana dal giornalaio di via Canevari.»

Da ultimo, nell'interrogatorio del 4 dicembre, BILANCIA ha così risposto alle pressanti richieste di chiarimenti da parte del pubblico ministero in relazione all'individuazione nei Solari di un valido obiettivo per una rapina:

«Non è vero che ho sfruttato un'informazione ricevuta in passato sul loro conto; ho detto che si tratta di un'informazione che ho attinto casualmente per strada, di cui ho poi beneficiato in questa maniera rendendomi protagonista di questo fatto. Però non è vero che sia stata un'informazione datami specificamente da qualcuno. Mi sembrava di aver sentito dire: "*mah, ti sà quello lì e 'nta casciaforte co' là un ben di Dio*", ecco. Nella cassaforte c'era il ben di Dio, ecco. Questa era l'informazione. Attinta così, per strada. Che non ha niente a che fare con una "dritta" di qualcuno.
D'altra parte, la mia macchina era parcheggiata dai contenitori della spazzatura con la porta opposta al lato guida attaccata ai contenitori. Quindi se davvero ci fosse stato un altro, da dove entrava, dal tetto?
Quanto ai soldi trovati per terra, quelli gli

sono caduti dal borsellino. È successo qualcosa mentre Solari teneva la mano nel borsellino per prendere, credo io, una mancia che voleva dare al postino per il disturbo di essere salito fin su in casa. O perché ho sparato prima alla moglie, e allora probabilmente gli è saltato tutto dalle mani... Come faccio a ricordarmi una storia del genere? Però sicuramente questo qua aveva il portafoglio in mano per darmi la mancia o qualcosa del genere, poi il denaro gli è caduto per terra perché non so cos'è successo. E ma cosa vuol dire? Cioè ma che importanza può avere questo... ?»

2. I testimoni presenti al fatto

Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti alcuni testimoni che, presenti nel palazzo al momento del fatto, hanno assistito a minuscoli frammenti dell'azione che pure hanno descritto in termini coincidenti con il racconto di BILANCIA.

I coniugi **Dina Marchese** e **Luigi Torrini**, residenti nello stesso stabile di via Monticelli in cui abitavano i coniugi Solari, hanno riferito che in occasione del fatto, verificatosi intorno a mezzogiorno, si erano trovati nell'androne del palazzo. Una vicina li aveva avvisati di aver sentito degli spari al quarto piano della scala A, dove loro stessi abitavano di fianco ai Solari, e così si erano portati nel relativo cortile interno che consentiva, alzando lo sguardo, di vedere tutti i balconi dei piani. Avevano allora visto che sul poggiolo dei signori Solari c'era la domestica che si sbracciava facendo dei segni; era accucciata in un angolo e chiedeva aiuto.

In quel mentre, accanto alle persone che abitavano nel palazzo e che si erano fermate nell'atrio per capire cosa stesse accadendo era passato un individuo che la Marchese ha ritenuto avesse sui 30/35 anni, di media altezza, con i capelli chiari, gli occhiali ed una borsa piuttosto grande di colore rosso o arancione, del tipo in plastica da attrezzi. L'uomo era rimasto un attimo fermo lì a sentire i discorsi che si facevano, e poi non l'aveva più visto.

Mario Marchese, il padre della teste anche lui casualmente presente nell'atrio al momento del fatto, ha invece detto che la borsa, per lui di colore scuro, era di quelle con il manico del tipo da rappresentanti, ed ha ulteriormente ridotto l'età che a suo avviso aveva quell'estraneo: all'incirca sui 30 anni. Ha anche aggiunto che, nel suo ricordo, l'uomo non aveva occhiali.

Vittoria Cartagenova, residente due piani sotto l'abitazione dei Solari, ha detto che quel giorno aveva sentito degli spari – non ha ricordato quanti ma certamente più d'uno – mentre era in casa, intorno a mezzogiorno. Le era venuto in mente di uscire sul pianerottolo, e nel frattempo anche la sua vicina, che abita di fronte a lei, aveva aperto la porta del proprio appartamento. Mentre si chiedevano a vicenda cosa fosse successo, nel giro di un minuto e mezzo dagli spari aveva visto una persona passarle davanti e scendere per le scale.

Si trattava di un uomo distinto, ben vestito, forse con un abito grigio, e con una borsa. In viso non l'aveva neanche guardato perché, mentre passava, aveva messo una mano sui capelli che erano di media lunghezza, lisci e brizzolati, e se li era tirati indietro, come se dovesse asciugarsi il sudore: forse proprio con l'intenzione di non farsi guardare, ha precisato la teste. L'individuo, dall'apparente età di 50 anni – a quanto la donna aveva dichiarato nell'immediatezza ai Carabinieri – aveva un passo un po' affrettato. La borsa le era parsa una ventiquattrore, del tipo cartella, color cuoio; dinanzi ai Carabinieri aveva però parlato di un giaccone di colore scuro, piuttosto che di un abito grigio.

Monica Guaraglia, la dirimpettaia, ha confermato le circostanze riferite dalla vicina, ma ha aggiunto qualche altro particolare saliente. Innanzitutto, ha detto di essersi allarmata dopo aver sentito un rumore molto forte seguito da altri meno intensi, come di una caduta a terra con un tonfo. Dopo meno di un minuto era andata ad aprire la porta di casa, pensando a qualcuno caduto nelle scale, ed in quella posizione aveva ancora sentito qualche piccolo rumore, del tipo di una porta sbattuta con forza.

Poi aveva sentito correre giù dalle scale ed aveva visto un individuo che, giunto dinanzi a lei, aveva smesso di correre e si era messo a camminare. Dopo essere passato prima dinanzi alla Cartagenova, aveva percorso con tranquillità la restante parte del pianerottolo ed infine, dopo esserle passato davanti, aveva ripreso a scendere per le scale più velocemente, mettendosi a fischiettare.

Aveva i capelli brizzolati piuttosto lunghi, un'altezza media, circa 1,70/1,75, abbastanza magro e abbastanza scarno in viso. Era vestito di scuro, aveva un giaccone lungo scuro, forse blu: si trattava di uno di quelli di tipo impermeabile che arrivano all'altezza del ginocchio. L'età poteva essere intorno ai 45 anni. Aveva una borsa a tracolla piuttosto voluminosa, sempre scura, anch'essa blu. Questa aveva delle maniglie ampie, e l'uomo la portava a tracolla: in realtà era proprio un borsone voluminoso, di quelli che si portano con la tracolla laterale.

Mostrato alla teste un fascicolo fotografico forma-

to all'atto del sequestro, nel cofano posteriore della Mercedes utilizzata da BILANCIA, di una borsa di quel tipo (v. in atti il verbale del 29 maggio 1998 con gli allegati), la donna ha riferito che la borsa non era esattamente coincidente con quella raffigurata nella foto, nel senso che la ricordava più grande ed in materiale un po' più rigido, pur prendendo atto che la borsa rinvenuta nel cofano della vettura presenta dei ganci laterali per l'apposizione di una tracolla.

Ancor più rilevante è stata la deposizione della teste **Maria Carla Caria**, che all'epoca lavorava come domestica presso i coniugi Solari ed era presente in casa mentre i due venivano uccisi. La donna ha dichiarato che verso la tarda mattinata di quel giorno, che coincideva con quello di chiusura del negozio gestito dalla coppia, verso le 11.30/12.00 aveva sentito citofonare mentre stava finendo di pulire nel bagno grande, collocato lungo il corridoio che si diparte sulla sinistra alla fine del vano d'ingresso.

La signora Pitto aveva risposto al citofono ed aveva detto al marito: "*Bruno, devi fare un'assicurata, un'assicurazione*", qualcosa del genere. E lei aveva detto alla signora: "*Lidia, sarà una raccomandata*", e la cosa era finita lì. La signora Solari aveva parlato con voce normale, senza gridare, per cui la teste ha presunto che il marito fosse nella sala, collocata abbastanza vicino al bagno e comunque ad una distanza tale da consentirle di ascoltare quelle parole. La Caria ha altresì ricordato che, rispondendo al citofono, la signora aveva detto di salire al quarto piano.

Successivamente la teste non si è detta certa di aver sentito il suono del campanello della porta, nel senso che forse la signora si era messa ad aspettare con la porta già aperta. Mentre lei continuava a pulire, ad un certo punto, aveva sentito il signor Solari dire "*Prego, accomodatevi*": però la teste ha precisato di non aver sentito il tenore del successivo colloquio, nonostante la porta del bagno fosse aperta, e di aver udito soltanto un parlottare sommesso. Quella due parole di invito ad entrare le erano venute in mente in Questura, in una pausa della sua audizione avvenuta nell'immediatezza del fatto, e la teste ha chiarito al riguardo che il signor Solari non era solito rivolgersi alle persone dando loro del "voi", pur ammettendo di non aver mai assistito a dialoghi in casa tra lo stesso Solari ed estranei.

Poco dopo aveva però sentito la signora dire: "*Carla, chiama la Polizia!*". La teste non aveva realizzato subito, non riuscendone a capire le motivazioni: poi la signora Lidia l'aveva ripetuto, e lei aveva iniziato ad agitarsi, a non sapere più cosa fare. Aveva ancora udito il signor Solari dire: "*Ma no, perché questo?*", dopo di che aveva sentito uno sparo.

Subito, allora, aveva pensato che se avesse chiamato la Polizia avrebbe dovuto passare dal corridoio, perché l'unico telefono era in sala; ed allora, avendo paura, era scappata nella direzione opposta. Il secondo sparo l'aveva sentito mentre era fuori nel poggiolo. E poi, rivolgendosi a gesti ad una signora al piano di sotto che stava alla finestra, era riuscita a farle capire in qualche modo che nell'appartamento c'era qualcuno che sparava. L'altra era rientrata in casa sua e dopo un po' era riapparsa, dicendole di aver chiamato la Polizia.

Non aveva sentito altri spari, oltre ai primi due, né aveva sentito chiudere la porta. A quanto aveva capito l'azione si era svolta nei pressi della porta, nell'ingresso, perché se si fosse sviluppata anche soltanto in parte nella sala lei, dalla porta del bagno, sarebbe riuscita a vederne l'interno.

3. Lo stato dei luoghi

L'appuntato dei Carabinieri **Marco Antoni** ha dichiarato di essere intervenuto sul posto dopo che la Centrale operativa l'aveva avvisato via radio, alle 12.05, che all'interno di un appartamento di via Monticelli, n° 4 erano stati esplosi quattro colpi d'arma da fuoco.

Le persone presenti nell'androne avevano riferito di aver udito gli spari provenire dall'interno 11 della scala A; era stata inoltre segnalata la presenza di una donna che chiedeva aiuto standosene rannicchiata sul poggiolo dello stesso appartamento.

Guardando in alto dal cavedio, il teste aveva effettivamente comunicato a gesti con la donna, la quale era ancora impaurita perché temeva che l'autore degli spari fosse ancora in casa. Allora era salito su per le scale, e di fronte alla porta di ingresso aveva constatato che questa era chiusa e non presentava segni di effrazione. Dopo qualche inutile tentativo di abbattere la porta, era giunto un poliziotto che l'aveva avvertito dell'imminente arrivo del fratello di uno dei coniugi residenti nell'appartamento, munito delle chiavi.

Così, dopo brevissimo tempo, erano riusciti ad aprire la porta. Questa non era stata chiusa con le mandate ma era stata soltanto tirata. L'apertura si era resa possibile, però, soltanto per pochissimi centimetri, forse 10 o 20, perché sembrava che all'interno vi fosse qualcuno che la trattenesse o comunque un ostacolo. Sportosi un po' di più l'appuntato Antoni aveva visto per terra il piede di una donna e delle tracce di sangue. Allora, con l'aiuto dei colleghi, aveva spinto con più forza, in modo da spostare il retrostante corpo per poter entrare, ed aveva constatato che subito dietro la porta c'era il corpo senza vita di una donna, con accanto un portaombrelli rovesciato.

Il teste ha precisato, in ogni caso, che lo spazio originariamente riscontrato tra il corpo e la porta non avrebbe potuto permettere l'uscita di una persona, perché il cadavere si presentava con un piede puntato proprio sulla porta.

Scavalcato il cadavere, era entrato nella prima stanza a destra che coincideva con la sala; qui aveva notato che, sulla sinistra, c'era un tavolo rotondo e, di lato, il cadavere di un uomo. Si era poi provveduto ad ispezionare tutte le stanze, ed alla fine, verificata l'assenza in casa di altre persone, era uscito sul poggiolo dove aveva prelevato ed accompagnato fuori la ragazza che vi si era rifugiata.

Sul tavolo della sala c'era una specie di portagioie, con delle piccole custodie vuote che sembravano ribaltate sul tavolo ma non davano l'impressione di essere state rovistate alla ricerca di qualcosa; c'era anche una macchina per orafi ancora in funzione, forse destinata alla pulitura dell'oro. Le altre camere si presentavano tutte in ordine.

Dal canto suo **Raffaele De Maio**, un assistente capo di P.S. che pure era accorso sul posto a seguito della contemporanea segnalazione del fatto al 113, ha confermato le circostanze riferite dal teste Antoni, aggiungendo soltanto che, non appena arrivati con la pattuglia, nell'atrio del palazzo si erano trattenuti l'autista della Volante e quello della gazzella dei Carabinieri per impedire l'eventuale uscita dall'edificio di individui sospetti, ma al riguardo non era in seguito emersa alcuna indicazione utile ai fini investigativi.

Il dottor **Cosimo Cavalera**, il già citato dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica presso la Questura di Genova, ha illustrato i rilievi tecnici e fotografici effettuati all'interno dell'appartamento in cui si è verificato il duplice omicidio.

Dalla posizione dei corpi e dalle altre tracce rilevate nel corso dell'immediato sopralluogo è emerso che l'azione si è svolta sia nell'ingresso che nell'attiguo salone, la cui porta si trova appunto nella parte terminale destra del corridoio di ingresso dell'alloggio. Dalla parte opposta, a sinistra, v'è un altro corridoio all'inizio del quale è stato rinvenuto e sequestrato un proiettile in piombo nudo (v. le foto nn. 32 e 33 del fascicolo dei rilievi tecnici in atti), mentre negli altri locali della casa non è stato rinvenuto alcun elemento di rilievo sotto il profilo investigativo.

Quanto alla postura assunta dai corpi, quale emerge dalle fotografie scattate prima di modificare lo stato dei luoghi, si è subito evidenziata una propagazione di materiale ematico nella parte posteriore toracica della signora Pitto. La colatura del sangue, ha spiegato il dottor Cavalera, si presentava incompatibile con la linea di gravità relativa a quella posizione del corpo, per cui può fondatamente ritenersi che quest'ultima non corrispondesse alla posizione inizialmente assunta dalla vittima nel momento in cui era stata attinta dal colpo letale al torace.

Il cadavere della Pitto, probabilmente, doveva essere rimasto per un certo tempo accasciato sulla cassapanca posta di lato rispetto all'ingresso (v. le foto nn. 20 e 30), in posizione retta od inclinata ma comunque tale da consentire il deflusso del sangue dal foro di uscita del proiettile apertosi sulla schiena della vittima. Poi il cadavere doveva essere scivolato, trascinando con sé il portaombrelli rinvenuto rovesciato per terra, lungo la parete posta alla destra della stessa cassapanca, fino a ribaltarsi in avanti ed a raggiungere la posizione immediatamente retrostante alla porta in cui è stato rinvenuto.

Il corpo di Bruno Solari si trovava invece nel salone. Lungo il tragitto dall'ingresso a quel vano sono state notate sul pavimento alcune tracce ematiche: la prima ad andamento sinusoidale, e dunque da ascriversi ad una persona che, a causa della ferita, aveva un avanzamento irregolare ed estremamente faticoso (v. la foto n. 37); altre sulla porta d'ingresso del salone (v. le foto nn. 35 e 36), costituite da due singole gocce di sangue colate sul pavimento con direzione ortogonale; altre ancora sulla scrivania (v. le foto nn. 58 e 61) e sul pavimento contiguo alla stessa, tutte dovute alla colatura di sangue ragionevolmente riconducibile, proprio per la postura finale assunta dai cadaveri, alle ferite riscontrate sul corpo dello stesso Solari.

Come si rileva dalla foto n. 44, questo è stato rinvenuto supino, a braccia larghe e gambe leggermente divaricate, in posizione attigua alla sovrastante scrivania. Sulla mano sinistra erano presenti tracce di affumicatura, mentre su quella destra c'erano tracce di sangue lasciate per contatto: queste, in sostanza, riproducevano la morfologia della ferita riscontrata sull'emifaccia destra del cadavere, descritta dal dottor Cavalera come una ferita superficiale del tipo "a doccia", cioè scalpellata nei tessuti molli del viso (v. la foto n. 50).

Quanto ad altri elementi di rilievo, il teste ha riferito che nel corridoio sono state rilevate due scalfitture nello spigolo della parete sinistra del corridoio, poco al di sopra della predetta cassapanca (v. le foto nn. 30 e 31), chiaramente riconducibili all'uso di armi da fuoco. Poco lontano sono state altresì rinvenute una banconota un po' accartocciata da 100 mila lire, una da 50 mila lire ed un portafogli, che era sotto il cadavere della signora Pitto.

Nel secondo cassetto della parte alta della scrivania, ai piedi della quale è stato rinvenuto il corpo di

Solari, erano custodite delle armi, mentre in un altro cassetto erano tenuti dei valori.

A tale specifico riguardo ha deposto il commissario di P.S. **Carlo Ferrari**, il quale, dopo avere lungamente riferito circa le svariate piste investigative seguite nella fase iniziale delle indagini e qui del tutto irrilevanti, ha completato la descrizione dello stato dei luoghi aggiungendo che nell'appartamento sono stati rinvenuti numerosi oggetti di valore: sia di antiquariato, come ad esempio orologi d'epoca, sia preziosi utilizzati da Solari nello svolgimento della sua attività commerciale di orafo. C'erano poi due casseforti che non presentavano alcun segno di effrazione, contenenti in prevalenza oggetti a lui consegnati da clienti per riparazioni o lavori di oreficeria, dal valore complessivo non molto elevato; ed infine, aperto sul tavolo della sala, è stato rinvenuto un cofanetto portagioie con un contenitore a scomparti completamente vuoto, destinato probabilmente a contenere anelli.

Peraltro, il fatto che all'arrivo delle forze di polizia fosse ancora in funzione la macchina per la lucidatura dell'oro presente in sala ha indotto gli inquirenti a ritenere che in quel momento la vittima avesse lui stesso prelevato i preziosi eventualmente contenuti nel portagioie, al fine di sottoporli a qualche lavorazione: una deduzione apparentemente confortata dal rilievo che accanto alla macchina, sul ripiano della scrivania, c'erano anche due scatoline porta-anelli chiuse e vuote.

4. Gli accertamenti tecnici

Sulla base degli elementi evidenziati in sede di sopralluogo il dottor Cavalera ha poi tracciato una serie di ipotesi deduttive circa la possibile ricostruzione del fatto. Tenuto anche conto dei dati dell'autopsia, svolta dal consulente tecnico **Silvana Mazzone** che ne ha esposto gli esiti in udienza, il teste ha riferito come ragionevolmente fondata l'ipotesi che la signora Pitto sia stata raggiunta da un primo colpo al torace, esploso da una distanza molto ravvicinata, quasi a bruciapelo. La direzione del colpo era da destra verso sinistra, per cui la donna deve aver assunto una posizione leggermente ruotata in senso antiorario, così da offrire allo sparatore più la parte destra del corpo che non quella opposta: un movimento del resto molto naturale, per chi apra una porta con il battente situato, come in questo caso, alla propria destra.

Raggiunta quasi immediatamente da un colpo letale, che ha prodotto una ferita trapassante il cuore, dev'essersi accasciata sulla cassapanca, da dove il cadavere è poi scivolato sul pavimento ribaltandosi in avanti, fino ad assumere la posizione finale in cui è stato rinvenuto. In rapida successione è stato poi colpito Solari, il quale, data l'esiguità delle dimensioni dell'ingresso, doveva trovarsi in posizione leggermente arretrata rispetto alla moglie. Il primo colpo deve aver attinto l'uomo nella parte superiore dello stomaco, perché successivamente ha avuto un istintivo e rapido movimento del tronco in avanti.

La ricostruzione prosegue con il secondo colpo, quello che attinge Solari al viso mentre è piegato in due dal dolore per la prima lesione riportata. Ciò viene dedotto sulla scorta dell'asse della stessa seconda ferita: essendo molto netto, si è infatti atteggiato come una sorta di prolungamento della traiettoria seguita da quel proiettile. Lo sparo, inoltre, dev'essere stato esploso da una distanza di circa 30 centimetri, tenuto conto della vampata di affumicatura riscontrata sull'emifaccia destra della vittima.

Un altro elemento che concorre a delineare come credibile questa ipotesi è stato individuato dal dottor Cavalera nelle due scalfitture sulla parete del corridoio di cui si è detto poc'anzi: la dislocazione delle stesse a non più di un metro dal pavimento l'ha indotto a ritenere, infatti, che per riportare quel tipo di ferita il volto di Solari dovesse trovarsi in linea ottica con le stesse al momento dello sparo, ciò che è compatibile soltanto con l'ipotesi che, un attimo prima, si fosse chinato in avanti a seguito del primo colpo in regione epigastrica. Il secondo proiettile esploso, invero, dopo aver raggiunto e trapassato anche la spalla destra della vittima risulta aver impattato sul muro in due punti, evidentemente rimbalzando dal punto segnato con la "C" – più marcato – a quello segnato con la "G" (v., con assoluta chiarezza, la foto n. 31).

Il terzo ed ultimo colpo ha invece attinto la vittima nella parte inferiore della schiena, producendo gravissime lesioni: un particolare, questo, che ha persuaso il dottor Cavalera a ritenere che sia stato esploso quando Solari aveva già raggiunto l'interno del salone, essendo a suo giudizio incompatibile con successivi movimenti della vittima. Le colature di sangue riscontrate tra il corridoio ed il salone, dunque, sono da ascriversi ragionevolmente soltanto alle ferite provocate dai primi due colpi: ed in particolare al secondo, ha precisato la dottoressa Mazzone; e ciò sia perché il viso è una zona del corpo assai vascolarizzata, sia perché il primo proiettile non è fuoriuscito dal corpo di Solari, e dunque il sangue del relativo foro di entrata è stato verosimilmente assorbito dagli indumenti.

L'ultimo sparo, invece, deve aver attinto Solari mentre questi si trovava inchinato sulla scrivania, segnata da plurime tracce di sangue colato in direzione ortogonale, forse nel tentativo di afferrare una

delle armi contenute nel secondo cassetto posto nella parte superiore del mobile: a questo punto, attinto in regioni vitali quali un polmone e l'aorta, deve aver perso immediatamente i sensi per poi cadere all'indietro, nella posizione supina in cui è stato rinvenuto il cadavere. La distanza dello sparatore al momento di tale ultimo colpo è stata stimata, con buona approssimazione, in 1,5/2,5 metri.

Sul punto il medico legale ha però aggiunto che la posizione ipotizzata dal dottor Cavalera in riferimento all'ultimo sparo si presenta sostanzialmente identica a quella che Solari potrebbe aver assunto anche nel corso della breve fase di movimento dall'ingresso al salone, avuto riguardo alla presumibile ed intensa flessione in avanti del corpo dovuta al dolore per la prima ferita allo stomaco. Il tramite del terzo colpo è stato dunque definito come compatibile anche con questa ipotesi, essendone stata accertata l'estrema inclinazione dal basso verso l'alto, oltre che da dietro in avanti e da sinistra verso destra. La dottoressa Mazzone non ha escluso, in definitiva, che il terzo colpo possa aver attinto Solari anche prima che raggiungesse l'interno del salone, tenuto conto – nonostante l'effetto letale quasi immediato del proiettile – dell'estrema brevità della distanza rilevata tra la scrivania e la porta di comunicazione tra il salone ed il corridoio d'ingresso (stimata in circa tre metri e mezzo).

Quanto alle tracce di affumicatura rinvenute sulla parte interna della mano sinistra del corpo di Solari, il dottor Cavalera le ha spiegate non già riferendole direttamente ad uno degli spari, bensì al fatto che l'uomo deve aver portato le mani al viso nel punto in cui ha avvertito il dolore della ferita conseguente al secondo colpo, per cui se l'è imbrattata sulla cute del volto (questa sì abbondantemente ricoperta da tracce di affumicatura, in considerazione dell'estrema vicinanza dello sparatore rispetto al bersaglio). Con la stessa dinamica è stata spiegata anche la macchia di sangue rinvenuta sulla mano destra del cadavere, lasciata impressa dalla caratteristica morfologia concava della ferita al volto.

Da ultimo, il consulente tecnico balistico nominato dal pubblico ministero nel corso delle indagini, professor **Mario Franciscolo**, ha riferito di condividere la tesi già prospettata dal dottor Cavalera, qualificandola come la meno inverosimile rispetto a quella non esclusa dalla dottoressa Mazzone: ma ciò ha fatto, tuttavia, non già sulla base di valutazioni di natura balistica, quelle a lui demandate, bensì sulla scorta del rilievo, tutto medico-legale, che le gravissime ferite procurate a Solari dal terzo colpo ne avrebbero procurato, ove inferte mentre ancora si trovava alla fine del corridoio, l'immediata caduta al suolo in quel punto, senza consentirgli di muovere nemmeno un passo.

Il professor Franciscolo ha anche svelato il "mistero" del proiettile rinvenuto nel corridoio opposto alla porta della sala, in posizione apparentemente incompatibile con i quattro colpi esplosi nell'appartamento. Partendo dai due buchi nell'angolo di parete soprastante alla cassapanca dell'ingresso, ha ricostruito il "viaggio" dell'ogiva in questo modo: dopo aver colpito di striscio Solari alla guancia e poi alla spalla, il proiettile è evidentemente caduto sul cadavere della Pitto. Quest'ultimo è stato poi rivoltato per verificare eventuali lesioni alla schiena, ed il proiettile dev'essere caduto sul sottostante tappeto, la "passiera" ben visibile nella foto n. 20 dei rilievi tecnici in atti. Successivamente il tappeto è stato arrotolato e messo sotto una pendola che si trova in fondo al corridoio (v. la foto n. 33), e così dev'essere scivolato a terra per poi finire davanti alla porta del bagno.

Il consulente ha infine riferito sinteticamente l'esito degli accertamenti espletati sui proiettili sequestrati e sull'eventuale identificazione dell'arma che li ha esplosi, per la cui analitica esposizione si rimanda alla relazione tecnica a sua firma depositata l'8 aprile 1999 e versata in atti dal pubblico ministero a norma dell'art. 511, co. 3°, c.p.p..

Le quattro ogive sequestrate, una rinvenuta sul pavimento e le restanti ritenute dai corpi delle vittime, non si presentavano eccessivamente deformate ed hanno così consentito un idoneo esame, conclusosi nel senso che sono state esplose tutte dalla stessa arma. I solchi di rigatura, una ventina in tutto, erano destrorsi e facilmente ricostruibili, con una larghezza dalla dimensione ben determinata, pari ad una media di 2,55 millimetri. In considerazione di queste caratteristiche, il professor Franciscolo ha subito pensato ad un certo numero di modelli della "Smith & Wesson": circostanza che ha un particolare rilievo perché all'epoca della sua relazione tecnica non era stato ancora effettuato il sequestro della pistola di quella marca rinvenuta in casa dell'imputato.

All'epoca non era ancora possibile, pertanto, disporre di quegli esami comparativi che, effettuati nel prosieguo delle indagini dal consulente tecnico **Luciano Garofano**, hanno dato esito certamente positivo (v. le dichiarazioni di quest'ultimo riguardo all'episodio in esame nella trascrizione del verbale di udienza in data 8 luglio, pagg. 75s.; sul procedimento seguito nel corso degli accertamenti tecnici v. anche la già citata "relazione tecnica di consulenza" in atti, pagg. 81-85).

Da ultimo, interpellato nel corso dell'esame sulla possibile identificazione della marca di quei proiettili, il professor Franciscolo non ha escluso che si trattasse

di cartucce modello C358 commercializzate dalla "Lapua Patria", identiche a quelle sequestrate unitamente alla pistola detenuta da BILANCIA nella sua abitazione; ha però precisato che una di esse – quella che ha colpito Solari al volto – doveva essere di marca "Winchester" in quanto, essendo a differenza delle altre munita di punta piatta, ha provocato quella sorta di scanalatura sulla guancia destra della vittima.

5. La valutazione del materiale probatorio

Il complesso degli elementi istruttori, testimoniali e tecnici, acquisiti nel corso del dibattimento conferma in pieno, insomma, alcuni particolari essenziali del racconto dell'imputato, talmente specifici da essere incompatibili con una spiegazione diversa da quella della sua personale partecipazione al duplice omicidio.

Ed invero, se si esclude quanto riferito dai coniugi Torrini e dal padre della teste Marchese, posto che il soggetto da loro individuato – che nulla sembra avere in comune con BILANCIA per età, caratteristiche fisiche e la stessa descrizione della borsa che l'uomo aveva con sé – ben avrebbe potuto essere un passante casuale, le convergenti affermazioni delle testimoni Cartagenova e Guaraglia non lasciano residuare dubbi sul fatto che la persona in cui si erano imbattute nel vano scale subito dopo l'omicidio fosse proprio l'imputato, colto in atteggiamenti dissimulatori che ne rivelano, peraltro, tutta la lucidità del momento.

Depongono in tal senso più elementi: innanzitutto il particolare gesto fatto con la mano quasi a coprirsi il volto dinanzi alla prima delle due donne incontrate al piano, appunto la Cartagenova; il fatto che l'uomo si sia messo a fischiettare dopo essere passato dinanzi all'altra più giovane donna, in piena aderenza al racconto di BILANCIA; i particolari del suo abbigliamento, riferiti con maggiore precisione dalla Guaraglia che ha parlato di un giaccone blu di materiale e lunghezza compatibile con l'impermeabile "K-way" di cui ha riferito BILANCIA; i tratti fisionomici coincidenti con quelli dell'imputato; la descrizione della borsa a tracolla che l'ignoto individuo aveva con sé, di cui la sola teste Guaraglia – non a caso quella che l'ha avuto di fronte per un tempo maggiore, pur nell'ambito dei pochi secondi a lui necessari per attraversare il pianerottolo – ha parlato in termini decisamente sovrapponibili a quelli utilizzati al riguardo da BILANCIA.

Anche la teste Caria, dal canto suo, ha fornito altri importanti e decisivi elementi di riscontro: in primo luogo, sulla veridicità del pretesto che BILANCIA ha riferito di aver addotto per salire in casa delle vittime, avendo la teste parlato specificamente di "un'assicurata"; ed anche sulla rapida evoluzione del fatto, per quanto le è stato possibile sentire dalla porta aperta del bagno. Lo stesso silenzio serbato dalla donna durante tutta l'azione criminosa, benché la signora Pitto la chiamasse a gran voce dicendole di avvisare la Polizia, è un'altra conferma del racconto di BILANCIA, che ha appunto detto di aver capito che in casa ci fosse una domestica, per di più proprio sul lato sinistro della casa – in corrispondenza del bagno – dove la Pitto aveva girato il capo per chiamarla, ma di non averla mai vista.

Quanto al plurale che la Caria ha inteso nelle parole di Solari alla vista del postino sulla soglia della porta d'ingresso, non sembra trattarsi di argomento idoneo ad inficiare la versione fornita dal prevenuto: nessun altro è stato visto lasciare il palazzo in quei minuti, e mette conto rimarcare che fin dai primi secondi successivi allo sparo l'ascensore era stato bloccato da uno dei presenti nell'androne per impedire che fosse eventualmente utilizzato per la fuga. D'altra parte, avendo la teste ammesso di non aver mai sentito Solari dialogare in casa con estranei, nulla esclude che realmente con quelle due parole – "*prego, accomodatevi*" – l'uomo avesse inteso rivolgersi con il "voi" all'uomo comparso sulla porta con il preannunciato incarico di consegnare un'assicurata. Né sembra corrispondere ad alcuna prassi amministrativa che la consegna delle missive alla porta sia realizzata da più di un postino per volta: ed anzi, v'è da credere che, ove mai Solari ne avesse visto più d'uno sulla soglia di casa, questo sì avrebbe costituito un forte motivo di sospetto, tenuto anche conto della buona dose di diffidenza che, a detta dei vicini, i due anziani coniugi nutrivano nei confronti degli estranei.

Anche lo stato dei luoghi depone univocamente per la veridicità della confessione dell'imputato: i testi escussi al riguardo hanno riferito che nessun oggetto di valore risulta essere stato anche solo apparentemente rimosso all'interno dell'abitazione, compresi alcuni preziosi orologi d'epoca esposti in bella mostra in una bacheca della sala. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo al portagioie rinvenuto sul tavolo posto nello stesso vano, sulla scorta delle argute osservazioni deduttive formulate in udienza dal commissario Ferrari: deve dunque ritenersi provato che l'autore del fatto non abbia portato via nulla dall'appartamento, proprio come ha riferito BILANCIA.

A ciò vanno aggiunti i giudizi tecnici, formulati dai consulenti Franciscolo e Garofano in termini tali da risolversi in una sostanziale certezza, relativamente al fatto che i quattro proiettili rinvenuti nell'occasione siano stati esplosi dall'arma sequestrata a BILANCIA e coincidano, per marca e modello, con

quelli rinvenuti nel tamburo dell'arma: una convergenza, lo si rimarca ancora una volta, particolarmente significativa, in quanto il professor Franciscolo era giunto ad individuare l'arma potenzialmente utilizzata in una "Smith & Wesson", modello 36 o 37, prima ancora di avere a disposizione, quali elementi di raffronto, la pistola ed il relativo munizionamento che, a seguito delle prove comparative effettuate dal maggiore Garofano, hanno consentito di giungere *a posteriori* a quella stessa conclusione.

Va infine sottolineato che la stessa posizione dei cadaveri così come rinvenuti all'interno dell'appartamento, in una alle ipotesi di verosimile ricostruzione del fatto espresse dai consulenti tecnici esaminati al riguardo, è pienamente compatibile con il racconto di BILANCIA, ed anzi rafforza ulteriormente un giudizio di rilevante attendibilità che già potrebbe fondarsi autonomamente sui predetti, peculiari elementi.

Ed invero, iniziando dal corpo della Pitto, occorre subito sgombrare il campo da un dubbio: se è vero – come è provato – che BILANCIA nemmeno ha tentato di sottrarre qualcosa dall'appartamento, deve allora ritenersi, per l'estrema concitazione e rapidità con cui s'è svolta l'azione, che sia uscito dalla porta pochi attimi dopo aver sparato, in piena aderenza a quanto riferito sul punto dalle testi Cartagenova e Guaraglia. Ciò significa, necessariamente, che il corpo della Pitto, sebbene già colpita a morte, non poteva già trovarsi nella posizione in cui è stato rinvenuto, perché se così fosse stato vi sarebbe stata traccia di una qualche manomissione volta a recuperare lo spazio sufficiente ad aprire il battente della porta.

E se è così, perché altre ipotesi incentrate sul concorso di terzi – da ritenersi fantasiose, dovendosi pur sempre fare i conti con lo stato dei luoghi – nemmeno sembrano concepibili, non può essere successo altro che questo: la donna, colpita al torace da posizione ravvicinata, s'è accasciata quasi naturalmente sulla retrostante cassapanca, dov'è rimasta inerte per qualche breve momento e, in ogni caso, per l'intera durata della pur rapidissima azione omicida di BILANCIA ai danni dell'altra vittima. Una volta richiusa la porta alle spalle dell'imputato, lo stesso peso del cadavere l'ha sbilanciato in avanti fino a farlo crollare sul pavimento subito dietro la porta d'ingresso, lì dov'è stato rinvenuto.

Ma anche la posizione del corpo di Solari, sulla quale pure si è molto discusso, non sembra dare adito a dubbi di particolare spessore. I consulenti Cavalera e Franciscolo, per vero, hanno ritenuto più verosimile l'ipotesi di un terzo colpo, quello "di grazia", esploso direttamente nel salone, in base ad una considerazione medico-legale imperniata sull'estrema gravità delle lesioni inferte alla vittima con quell'ultimo colpo: ma è significativo, per contro, che proprio il medico legale non abbia escluso l'astratta possibilità che Solari, benché colpito a morte all'altezza della porta di comunicazione tra il corridoio d'ingresso ed il salone – cioè in un punto posto a circa due metri e mezzo dallo sparatore, la stessa distanza stimata in relazione al terzo colpo dal professor Franciscolo – sia riuscito a compiere i pochi passi necessari a raggiungere il pianale della scrivania, a lasciarvi le tracce ematiche che vi sono state rinvenute ed a stramazzare subito dopo al suolo ormai privo di vita, in una posizione che effettivamente lascia credere che nella vittima fosse già mancata ogni coscienza.

È vero che quel terzo colpo ha avuto un effetto devastante su delicatissimi organi interni, ma non va dimenticato che anche il primo colpo non era stato di lieve portata, avendo interessato organi anch'essi delicati quali stomaco, pancreas e fegato (v. in atti la relazione tecnica a firma della dottoressa Mazzone, pag. 13). Ed allora, se si ritiene possibile che il povero Solari, piegato in due dal dolore per il primo colpo patito in regione epigastrica e per il secondo al volto, abbia potuto coprire la distanza che intercorre tra la prossimità della porta d'ingresso e la scrivania, non si vede sulla scorta di quale preciso riscontro sia da escludere la possibilità che abbia invece coperto una distanza pari a circa la metà di quella – dalla porta del salone fino alla scrivania – dopo essere stato colpito anche dal terzo proiettile.

Qui non di tratta di un tempo considerevole, che sarebbe realmente incompatibile con la gravità delle lesioni interne provocate dall'ultimo colpo, ma dei pochi attimi necessari a raggiungere, quasi per inerzia, il punto in cui è stato trovato il cadavere. Ed il fatto che Solari fosse certamente ancora piegato in due dal dolore per la ferita allo stomaco rende perfettamente compatibile con questa ipotesi, come ha precisato la dottoressa Mazzone, il tramite assai inclinato la cui peculiarità è state così bene descritta dallo stesso professor Franciscolo.

D'altro canto, non manca un rilievo in fatto che sembra alla Corte idoneo ad avvalorare questa ricostruzione. La traccia ematica ad andamento ondivago, ben visibile sul pavimento del primo tratto del salone, sta a dimostrare un'evidente fatica della vittima, che sembra trascinarsi in avanti quasi per movimenti laterali successivi, tanto è ampia l'ansa del tracciato curvilineo lasciato a terra dalle gocce di sangue verosimilmente colate dalla sua ferita al viso. Il tutto lascia trapelare un contesto di estrema lentezza nell'incedere, perché quelle gocce così precisamente ortogonali al suolo mal si conciliano con l'andatura frettolosa di chi, ove mai ne abbia ancora la forza con

ferite di quella gravità, si precipiti con slancio verso qualcosa.

Può, allora, ipotizzarsi che BILANCIA abbia pazientemente atteso che Solari, già colpito da un proiettile il quale, a detta del medico legale, gli avrebbe comunque lasciato al massimo 15/20 minuti di vita in mancanza di soccorsi, raggiungesse lentamente la scrivania per "finirlo" con un colpo alla schiena, come se fosse stato quello il vero scopo perseguito nell'occasione?

Certo, tutto può pensarsi di fronte ad un uomo che ha raccontato di ben altri omicidi a sangue freddo: ma proprio per la spietatezza manifestata in altre occasioni viene naturale chiedersi per quale motivo, se così fosse andata anche questa volta, non avrebbe dovuto ammetterlo tranquillamente come ha fatto per altri episodi perfino più efferati, trattandosi di circostanza comunque inidonea ad aggravare un quadro processuale già terribilmente compromesso.

La realtà è che le testi Cartagenova e, soprattutto, Guaraglia hanno detto di aver sentito una serie di tonfi e colpi in rapida successione, per cui deve dedursene che l'azione è stata estremamente rapida, coerentemente con il fine di rapina cui era preordinata: una volta sfumato, non v'era alcuna plausibile ragione per indugiare inutilmente nell'appartamento, esponendosi – a quell'ora di punta – al grave rischio di incontrare qualcuno sullo stesso pianerottolo dei Solari. Va per di più rimarcato, in linea di fatto, che se BILANCIA fosse entrato nel salone ne avrebbe verosimilmente lasciato qualche traccia, quale ad esempio l'impronta del suo calpestio su una sia pur minima parte della lunga traccia ematica che si diparte in maniera ondivaga dalla soglia del salone in direzione della scrivania: ma anche ad un esame ad occhio nudo della stessa non si rileva alcun segno di questo tipo (v. le foto nn. 54 e 55), né sembra credibile l'ipotesi di un BILANCIA che, in quel contesto, fa un salto a piè pari non appena entrato nel salone proprio per non lasciare una pericolosa orma sul sangue colato a terra.

La sensazione che complessivamente si ricava, dunque, è quella di un ultimo colpo che sembra più "di sicurezza", esploso anch'esso nell'ingresso – subito dopo gli altri due – nel dubbio di non aver centrato un bersaglio umano rimasto ancora in grado di camminare, che non un vero e proprio colpo di grazia: e non si dimentichi al riguardo che l'affermazione di BILANCIA di non essere un abile sparatore ha trovato un autorevole avallo tecnico nelle affermazioni fatte in proposito dall'esperto di balistica professor Franciscolo.

In conclusione, ritiene la Corte che tutti gli elementi probatori emersi dall'istruttoria dibattimentale siano senz'altro compatibili con la confessione dell'imputato, che dunque va ritenuta ragionevolmente attendibile.

Quanto alla definizione giuridica dei fatti, è pacifico che la condotta realizzata dall'imputato – sopralluogo preventivo, parcheggio della propria autovettura in prossimità del palazzo per accompagnare Solari, sotto minaccia, anche nel di lui negozio, pretesto accampato per essere ricevuto in casa, esibizione della pistola, espressa dichiarazione alle vittime che si trattava di una rapina – integri una serie di atti certamente idonei sul piano oggettivo, ed altresì diretti in modo non equivoco, a sottrarre ai coniugi Solari, con violenza ovvero con la minaccia dell'arma, i preziosi da loro detenuti in casa, ed eventualmente anche nel loro negozio così come in origine programmato da BILANCIA: ciò che integra all'evidenza un tentativo di rapina aggravata, non portato a compimento solo per la pronta reazione delle vittime che si è purtroppo rivelata insufficiente a mettere in fuga l'imputato.

Il successivo duplice omicidio, chiaramente sorretto dal medesimo disegno criminoso, è quindi aggravato in primo luogo dal nesso teleologico di cui in rubrica, in quanto BILANCIA l'ha commesso al fine di assicurarsi l'impunità per lo stesso tentativo di rapina poc'anzi posto in essere con gli atti di cui sopra. E ad avviso di questa Corte sussiste anche l'altra aggravante della premeditazione, sia pure nella forma condizionata pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità: nel senso che l'imputato, per come ha programmato l'azione e si è comportato in concreto, non può non aver messo in conto come altamente probabile l'eventualità che, in caso di inopinata reazione delle vittime o per un altro contrattempo, vi fosse anche da eliminarli fisicamente.

La circostanza che poi non abbia ritenuto di sottrarre alcun oggetto di valore dall'appartamento nulla rileva a questo fine, in quanto la premeditazione dell'omicidio va riferita proprio alla "condizione" che qualcosa non andasse per il verso giusto e facesse fallire la rapina programmata, esattamente com'è avvenuto. D'altronde, anche al di là di questa particolare lettura dell'aggravante in parola, v'è comunque l'oggettiva difficoltà di credere che BILANCIA, per quanto non l'abbia espressamente ammesso, avesse deciso di lasciare in vita – se la rapina fosse andata a buon fine – due potenziali testimoni in grado di riconoscerlo quale autore di un fatto così grave, non a caso rimasto sempre estraneo, per il passato, ai suoi consueti obbiettivi di topo d'appartamento "puro", come si dirà in seguito.

È provato, pertanto, che Donato BILANCIA ha commesso i delitti di tentata rapina aggravata ed omicidio pluriaggravato e continuato in danno di Bruno

Solari e Maria Luigia Pitto, così come a lui contestati.

IV. L'omicidio di Luciano Marro
(capi d'imputazione nn. 8 e 9)

La svolta in senso "patrimoniale" che BILANCIA imprime alla propria condotta dopo le due prime azioni criminose viene confermata, diciassette giorni dopo l'omicidio dei coniugi Solari, nel successivo delitto di cui si rende autore in quel di Ventimiglia, a riprova delle difficoltà economiche in cui all'epoca doveva dibattersi e dunque del persistere di quello stesso fine di lucro che aveva animato il sanguinoso tentativo di rapina in via Monticelli a Genova.

1. La confessione

Nel corso del primo interrogatorio del 14 maggio, BILANCIA così introduce l'episodio in esame:

> «Poi c'è l'altro episodio, l'uccisione di un cambiavalute a Ventimiglia città. La pistola che ho usato finora è sempre la stessa.
> Allora, qui chiaramente avevo bisogno di soldi perché se no non sarebbe successa la storia. Allò, questo qui è posizionato in un modo che di fianco c'è un... giardinetto... tipo mezza luna. Io mi sono messo lì più di qualche sera a guardarlo, per vedere cosa faceva, come si comportava; alcune sere era in compagnia di un uomo con un cagnolino, poi c'è da dire che queste persone qua vivono dietro un blindato chiuso dall'interno, non è che sono aggredibili facilmente.
> Però questa persona qui la sera andava a svuotare la spazzatura lasciando il blindato aperto, chiaramente. Una sera, quando ha vuotato la spazzatura, io sono entrato nel blindato insieme con lui e l'ho portato di là, gli ho fatto aprire la cassaforte, mi sono preso il denaro e poi, per evitare che potesse dire: "*sì, è stato questo qua*" l'ho ucciso.
> Mi sembra di aver preso sui 45 milioni di lire, qualcosa del genere. Il Mercedes l'avevo parcheggiato nella strada sottostante, perché ci sono due possibilità per raggiungere l'autostrada. La prima è questa via che poi arriva al passaggio al livello, e l'altra è una superstrada che porta proprio all'autostrada, però avevo fatto caso che spesso c'erano dei blocchi stradali, ed allora ho preferito quella di sotto.
> Sui colpi che ho sparato lì, mi scappa da ridere quando dicono di me "un esperto di armi"; lì mi sembra che ho sparato tutto il caricatore, perché mi sono spaventato a morte, non so, mi sembrava che accennasse a una reazione o qualcosa del genere.
> All'uscita c'era una donna che ho incrociato: non l'ho manco vista perché ho attraversato la strada; mi sono andato a prendere la macchina e me ne sono andato; c'era la caserma della Polizia lì proprio a due passi. Credo che fossero all'incirca le sette e mezza di sera.»

L'episodio viene poi ripreso soltanto nel corso dell'interrogatorio del 5 novembre, durante il quale BILANCIA riconosce la situazione dei luoghi sulla scorta dei rilievi fotografici in atti:

> «Avevo osservato i movimenti della vittima seduto su una panchina dei giardinetti che non è attaccata a terra, e quindi io la spostavo a mio piacimento. L'avevo osservato, però, anche da altri punti di osservazione, ed in particolare dai negozi di fronte al suo ufficio, intorno all'orario di chiusura. Di fronte al cambio, dall'altra parte della strada, dev'esserci un... negozio di surgelati, qualcosa del genere: l'ho detto senza guardare la foto...
> La macchina invece era in una strada sottostante, all'altezza di un negozio di salumiere all'angolo che qua, sulla foto, è chiuso. Il Mercedes l'ho parcheggiato proprio tra la moto e la "Panda" – a verbale si dà atto che l'imputato sta esaminando la foto n° 4.»

2. Lo stato dei luoghi

Il teste **Sergio Mastellari**, ispettore della Polizia Scientifica presso il Commissariato di Ventimiglia, ha riferito di aver effettuato un immediato sopralluogo sul posto ed i rilievi tecnici di cui al fascicolo fotografico in atti.

L'ufficio cambi gestito dalla vittima si trovava in via Cavour, una strada che in quel punto diventa a due corsie. Al termine della stessa, cioè circa una decina di metri dopo l'ufficio, si trova un incrocio dal quale è possibile svoltare verso sinistra, in direzione di Ventimiglia e del Commissariato di Polizia che dista da quel punto circa cinquanta metri, oppure verso destra, in direzione del confine, dell'autostrada e del lungomare.

Di fronte a questo crocevia c'è un'aiuola con dei fiori, di forma triangolare e del tipo spartitraffico, con il bordo bianco rialzato. La stessa consente l'accesso a piedi perché non è recintata, ma il teste non ha ricordato la presenza di panchine. Tuttavia, essendo posta alla fine di un tratto di strada rettilineo, da quell'aiuola è ben possibile intravedere l'ufficio cambi in

questione.

Quanto allo stato dei luoghi all'interno del locale, si entrava in un piccolo atrio rinvenuto con la porta aperta, privo di tracce pertinenti al reato. Di fronte c'era la parete antisfondamento con il ripiano per servire i clienti, con una piccola porta blindata anch'essa aperta: subito dietro la stessa era appoggiato il cadavere di Luciano Marro.

Entrando nell'ambiente, in corrispondenza dell'angolo destro c'era una cassaforte aperta con all'interno soltanto un sacchetto contenente qualche moneta d'oro; la stessa, però, non conteneva denaro contante, ma solo assegni.

Si era infine proceduto al sequestro dell'intero negozio nonché dei ripiani di servizio e di materiale contabile che recava apparenti tracce ematiche, per sottoporre il tutto ai rilievi tecnici del caso; era stato sequestrato anche un proiettile che aveva trapassato il corpo della vittima ed era stato trattenuto dalla giacca. Altri due proiettili erano stati invece recuperati in sede di autopsia.

3. I testimoni presenti al fatto

Jessica Ippolito, verosimilmente l'ultima persona ad incontrare la vittima prima dell'omicida, ha riferito di aver avuto modo di vedere Marro la sera del fatto, intorno alle 19.30; a contestazione del pubblico ministero, la teste ha ricordato di aver dichiarato nell'immediatezza di essere sicura che fossero le 19.35, perché dopo dieci minuti aveva appuntamento con un'amica che era in ritardo, per cui in quel frangente aveva guardato spesso l'orologio.

Mentre imboccava via Cavour, subito dopo aver girato l'angolo, all'altezza del cambio si era imbattuta in lui ed aveva ricambiato il suo saluto, notando che stava chiudendo la porta del suo ufficio con la mano sinistra e che si muoveva in direzione di via Aprosio, da dove lei stessa proveniva, per andare a vuotare il cestino della spazzatura nei cassonetti che vi si trovavano collocati (v. la foto n. 12 del fascicolo dei rilievi tecnici in data 19.5.98).

La teste aveva ancora percorso circa una decina di metri, poi aveva attraversato la strada e si era fermata sotto casa ad aspettare l'amica. Dopo una decina di minuti aveva sentito una donna urlare: "*Aiuto, soccorso!*" e quindi era accorsa a vedere restando però sul suo marciapiede, quello opposto al cambio. Da quella posizione, allora, aveva subito intravisto il corpo di Marro disteso per terra all'interno del negozio, ma senza capirne il motivo.

Anche **Daliah Bellavita** si era trovata in via Cavour, all'altezza dell'ufficio cambi di Marro, intorno alle 19.40. La stava percorrendo in macchina, tornando dal lavoro, alla ricerca di un parcheggio per andare in palestra, per cui ne aveva fatto due o tre volte il giro. Nel corso di uno di questi aveva udito un rumore che aveva subito ricondotto ad un possibile sparo; allora aveva completato il giro in due o tre minuti e l'aveva riferito ai Carabinieri che, nel frattempo, si erano fermati davanti alla palestra a chiedere se qualcuno avesse sentito qualcosa di particolare.

Delia Lumbaca si era invece trovata nei pressi del luogo del delitto intorno alle 19.30, in quanto ha riferito di essere uscita dal lavoro un quarto d'ora prima e di aver attraversato la città quasi nella sua interezza. Si era fermata in un negozio di surgelati posto proprio di fronte al luogo dell'omicidio; vi era entrata, si era un po' aggirata all'interno ed infine aveva acquistato qualcosa, per poi uscirne.

Si era appena diretta verso il vicinissimo passaggio pedonale, quando aveva notato una macchina bianca ed una persona che ne chiudeva la portiera posteriore, le passava velocemente davanti e si dirigeva verso il cambio. Nello stesso momento lei aveva cominciato ad attraversare, ma non proprio in linea retta perché era diretta verso destra, alla città alta; a quel punto si era allontanata dal luogo. La teste ha precisato di non aver visto quell'uomo aprire la porta dell'ufficio cambi, però l'aveva visto portarsi frettolosamente in quella stessa direzione. Ha insistito sul colore della macchina, ed ha ricordato che si era fermata per un attimo circa tre metri dopo le strisce pedonali, all'altezza di uno spartitraffico: poi il veicolo era ripartito, proseguendo la sua corsa, non appena ne era sceso l'individuo che aveva notato.

In realtà, dopo alcune domande del pubblico ministero la Lumbaca ha meglio collocato nel tempo questo suo ricordo, precisando che l'episodio si era verificato pochi minuti dopo le 19.30. Peraltro, dall'esame dell'annotazione di polizia giudiziaria in data 17.11.97, versata in atti con il consenso delle parti, emerge che l'ultimo scontrino fiscale battuto quel giorno, poco prima della chiusura, nel negozio di surgelati sito di fronte all'ufficio di Marro – all'insegna "Crios" – reca l'ora delle 20.24: essendo mancato l'aggiornamento della cassa con l'ora solare, deve allora intendersi che l'uomo intravisto dalla teste era transitato in via Cavour pochi attimi dopo le 19.24, in orario decisamente incompatibile con la consumazione dell'omicidio.

Carlo Di Giulio, agente di P.S., ha riferito che in occasione del fatto stava transitando a piedi in via Cavour, come tutti i giorni, per recarsi dalla caserma dov'era alloggiato all'abitazione della sua ragazza.

Nei quattro/cinque giorni precedenti l'omicidio aveva notato, in orari diversi ma prevalentemente di sera, una persona che si fermava abitualmente sul marciapiede di via Cavour tra l'ufficio cambi di Marro e l'adiacente portone. Non aveva però dato alcuna importanza a quel particolare, fino al giorno dell'omicidio. Si trattava di un uomo sui 45-50 anni, alto circa 1.70/1.75 metri, di corporatura robusta e dai capelli brizzolati con l'attaccatura molto alta.

Dopo il fatto non l'aveva mai più rivisto, mentre l'aveva notato per l'ultima volta, a quanto ha ricordato, il giorno prima dell'omicidio, intorno alle 19.00/19.30. Si era poi deciso a comunicare la circostanza in Commissariato dopo la tragica morte di Marro.

Successivamente, il 22 maggio 1998, aveva effettuato una ricognizione personale dell'imputato dinanzi al g.i.p. presso il Tribunale di Sanremo (v. il verbale del relativo incidente probatorio, inserito nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 c.p.p.), e l'aveva riconosciuto con buona probabilità – rimarcando anche la presenza della barba di cui, all'epoca, l'aveva invece visto privo – come l'uomo notato nei pressi dell'ufficio cambi di Marro nei giorni precedenti l'omicidio.

Nel prosieguo della deposizione è emerso che lo stesso Di Giulio era stato incaricato di identificare un latitante che si riteneva gravitasse nella zona: v'è da credere, pertanto, che abbia prestato particolare attenzione nello scrutare gli individui che in quel periodo capitavano sotto la sua osservazione.

4. Gli accertamenti tecnici

Il dottor **Luca Tajana**, consulente tecnico medico-legale incaricato dal pubblico ministero di effettuare l'autopsia sul cadavere della vittima, ha riferito di avere rilevato sul corpo tre ferite d'arma da fuoco "in entrata": due a livello toracico e la terza in regione scapolare destra, oltre ad una lesione trapassante alla mano destra con foro d'entrata sul dorso e d'uscita sulla superficie palmare.

Dalle caratteristiche morfologiche del quadro autoptico riscontrato il consulente ha così ricostruito la più verosimile dinamica del fatto: i primi due colpi, uno dei quali dopo aver trapassato la mano destra, sono penetrati nel torace in posizione appaiata a livello della regione sternale, mentre il terzo è penetrato nella regione scapolare destra. Non è stato possibile, tuttavia, appurare la successione dei primi due colpi, probabilmente esplosi in rapidissima successione.

La spiccata inclinazione dei colpi dall'alto in basso ha poi indotto il consulente a ritenere che con ogni probabilità la vittima si sia trovata su un piano inferiore rispetto a quello dell'aggressore: al riguardo il dottor Tajana ha espressamente ipotizzato che l'omicida abbia costretto Marro, sotto la minaccia dell'arma, ad inginocchiarsi dinanzi a lui, ed in tale posizione devono essere stati esplosi i primi due colpi al torace. La ferita alla mano destra, da collocarsi in questa prima fase, è stata dunque interpretata come un tentativo di difesa da parte della vittima.

Poi Marro dev'essere caduto in avanti, nella posizione prona in cui è stato rinvenuto il cadavere, e l'omicida l'ha "finito" sparandogli a braccio teso il terzo colpo – quello penetrato in regione scapolare – il quale, attraversando in maniera devastante organi vitali quali il polmone ed il cuore, ha rapidamente provocato la morte della vittima.

Altri accertamenti tecnici, di natura balistica, sono poi stati svolti – come per tutti i fatti qui a giudizio – dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri con sede in Parma. Ne ha riferito in udienza il maggiore **Luciano Garofano**, che così li ha riassunti (per l'esposizione analitica del procedimento seguito e dei risultati acquisiti, v. in atti la "relazione tecnica di consulenza", pagg. 87-90): i tre proiettili in piombo nudo rinvenuti, ammaccati e deformati, sul luogo del delitto ed in sede di autopsia sono risultati essere di calibro 38 Special ed esplosi da una stessa arma, identificata nella pistola sequestrata a BILANCIA grazie alle prove comparative effettuate con l'uso di quest'ultima. Il medesimo consulente ha poi espresso un giudizio di intensa probabilità che quei proiettili corrispondano, per marca e tipologia, con le stesse cartucce "Lapua Patria" modello C358 rinvenute, all'atto del sequestro, nel tamburo della pistola medesima.

Da ultimo, il maggiore dei Carabinieri **Filippo Ricciarelli**, nel riferire circa gli accertamenti patrimoniali svolti sui conti correnti in uso a BILANCIA, ha evidenziato un riscontro di particolare rilievo per la sua estrema puntualità: l'omicidio Marro, infatti, è l'unico in relazione al quale sia emersa la piena prova in capo all'imputato della disponibilità di ingenti somme di denaro nell'immediatezza del fatto. Ed invero il giorno successivo, cioè il 14 novembre 1997, risultano effettuati due versamenti in contanti, per £ 10.000.000 e £ 12.000.000, sul conto della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ed uno da £ 9.000.000 su un altro conto acceso dall'imputato presso l'Istituto S. Paolo, per un complessivo importo di 31 milioni di lire: e ciò a fronte di una giacenza nell'ufficio, accertata sulla scorta dei registri contabili tenuti da Marro, pari a 32 milioni di lire.

In data 17 novembre risulta, poi, un secondo versamento al S. Paolo per £ 6.000.000, il 23 un terzo

presso la B.N.A. per £ 3.000.000 ed infine, il 4 dicembre, un terzo versamento ancora presso il S. Paolo – stavolta in valuta straniera – per un controvalore pari a £ 2.476.900; ed il maggiore Ricciarelli ha sottolineato al riguardo che nell'occasione a Marro era stata sottratta anche della valuta estera (circa 20.000 franchi francesi, per un valore di circa 6 milioni di lire; circa 1000 dollari americani, pari a £ 1.630.000; 4400 franchi svizzeri, poco più di 5 milioni di lire; ed infine 4000 marchi tedeschi, all'incirca 4 milioni di lire), per un controvalore complessivo di circa £ 16.000.000: un importo compatibile, dunque, con quello risultante dalla somma degli ulteriori tre versamenti effettuati nelle tre settimane successive al fatto.

5. La valutazione del materiale probatorio

La confessione di BILANCIA ha trovato pieno riscontro nelle altre risultanze processuali, che ne confermano la piena attendibilità. È infatti provato che:

- le riferite modalità di preparazione della rapina corrispondono alla realtà dello stato dei luoghi;
- il fatto si è verificato nelle circostanze di tempo riferite dall'imputato, con particolare riguardo all'orario di chiusura dell'ufficio cambi ed al gesto della vittima di recarsi a vuotare il cestino dei rifiuti al termine della giornata di lavoro;
- il provento della rapina da lui riferito – circa 45 milioni di lire – è del tutto compatibile con l'ammontare dei valori presenti in cassa al momento del fatto, ed ha altresì trovato puntuale riscontro nei versamenti in contanti dal medesimo effettuati sui propri conti correnti nei giorni successivi;
- i proiettili rinvenuti sul luogo del delitto e nel corso dell'autopsia sono stati esplosi dalla stessa arma sequestrata all'imputato il giorno della sua cattura.

A ciò va aggiunto, per completare un già solidissimo quadro accusatorio, che l'unico elemento discordante dell'istruttoria relativa a questo omicidio, cioè la deposizione della teste Lumbaca, si è rivelata del tutto ininfluente, nel senso che l'avvenuto accertamento dell'ora precisa in cui la stessa si è trovata sul luogo del delitto esclude per sé solo che le circostanze da lei riferite abbiano una qualche attinenza con i fatti in questione.

Per altro verso, le modalità dell'omicidio così come attendibilmente ricostruite dal medico legale, con la vittima che viene fatta inginocchiare prima di essere colpita a morte, avviano di fatto un *modus operandi* che nel prosieguo si rivelerà tristemente "tipico" di BILANCIA, come si avrà modo di verificare esaminando i successivi omicidi.

Pacifica è anche la definizione giuridica dei fatti ascritti all'imputato: la sottrazione del denaro dalla cassaforte posta nell'ufficio della vittima integra, per vero, il delitto di rapina aggravato dalla circostanza dell'uso dell'arma, ed è parimenti indubbia la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al delitto di omicidio, chiaramente finalizzato – per espressa affermazione di BILANCIA – ad evitare che la vittima della rapina potesse denunciarlo e poi identificarlo.

Ad avviso della Corte ricorre anche in questo caso, come per il precedente episodio criminoso, l'aggravante della premeditazione, che però qui sembra del tutto "pura" ed incondizionata: nel senso che l'imputato, quando si è mosso per compiere la rapina, aveva già deliberato di uccidere in ogni caso la vittima designata. Depone in tal senso una significativa frase di BILANCIA che rivela in maniera univoca non soltanto la finalità dell'omicidio, ma anche la preordinazione di quest'ultimo come uno sviluppo quasi "naturale" e logico della rapina: "mi sono preso il denaro e poi, per evitare che potesse dire: "*sì, è stato questo qua*" l'ho ucciso". Una sorta di *escalation*, dunque, rispetto all'omicidio dei coniugi Solari, in cui questa forma di programmata "cautela" non si è manifestata con altrettanta certezza.

È provato, pertanto, che BILANCIA ha commesso i delitti di rapina aggravata ed omicidio pluriaggravato in danno di Luciano Marro, così come a lui contestati.

V. L'omicidio di Giangiorgio Canu

(capi d'imputazione nn. 10 e 11)

Dopo l'omicidio di Marro, la sete di denaro di BILANCIA si placa per un po': nell'occasione, in fondo, rastrella varie decine di milioni di lire che in qualche modo ne soddisfano la brama di soldi, "ripagandolo" della frustrazione per il fallimento della precedente rapina in casa Solari.

Si determina, allora, a commettere un nuovo delitto più di un mese dopo, il 25 gennaio 1998, quando uccide il metronotte Giangiorgio Canu. Va anticipato fin d'ora che questo è forse il più atipico tra gli episodi delittuosi affrontati nel corso del processo, nel senso che non si è ben compreso – né BILANCIA ha fatto qualcosa per chiarirlo – quale ne sia stato il movente. Il fatto viene comunque trattato in questa parte della motivazione – relativa agli omicidi com-

messi a fini di lucro – perché il pubblico ministero ha configurato la relativa imputazione di omicidio come avvinta dal nesso teleologico al contestuale delitto di rapina, ma la Corte – come si dirà – non ha condiviso tale impostazione.

1. La confessione

L'imputato così accenna a questo omicidio nel corso dell'interrogatorio del 14 maggio:

> «C'è stato poi l'episodio successivo, il metronotte.
> Niente, quello lì ho guardato due o tre sere che a una certa ora si introduceva in questo portone qui, dove io poi sono andato e l'ho preceduto, perché insomma, fare una chiave di un portone non è un problema. Mi sono fatto la chiave del portone e l'ho preceduto, ho aspettato che andasse su a fare il servizio di guardianaggio, poi, quando è sceso giù con l'ascensore ha aperto ed io gli ho detto: "*stai fermo*", e anche lì gli ho preso il portafoglio; però poi il portafoglio, così com'era, l'ho buttato via, non ho manco guardato se c'era del denaro, niente...
> Gli ho messo il giubbotto sulla testa e gli ho sparato. Lato destro dell'ascensore. Perché il metronotte? Questo... glielo facciamo poi dire ai medici, il perché. Non lo conoscevo, non l'avevo mai visto prima. L'ho scelto come obiettivo perché è stato il più facile di tutti gli altri suoi colleghi che avevo visto.
> Ma, c'è stato un episodio della mia vita che un metronotte mi ha ferito. Nel corso di una fuga che avevo fatto da un appartamento, non mi ricordo quanti anni ormai saranno trascorsi, mi ha sparato e m'ha preso in una gamba, però poi sono fuggito ugualmente perché probabilmente doveva essere una scheggia.
> Per me fare la chiave di un portone è come bere un caffè, è la stessa cosa... insomma, mi dedico alle porte blindate, un portone non può certo costituire un problema...»

L'imputato riprende l'argomento il 24 maggio, quando dichiara al riguardo:

> «Allora, intanto ho già detto che il metronotte in questione è stato l'obiettivo di una cosa che mi è passata per la testa e per la quale non so dire la motivazione, ma è stato comunque scelto nella rosa di alcuni metronotte per i quali avevo visto in che maniera poter arrivare ad un'uccisione senza rischi. Però, perché quel metronotte anziché un altro, quello è stato la fatalità. Per quell'uomo è stato fatale il suo giro di perlustrazione, perché non è lui il destinatario di quel gesto che io ho fatto, ma era un metronotte. Non lui...
> Probabilmente, forse, un metronotte perché, nel trascorso della mia vita, mi pare trenta anni fa o venticinque che siano, un metronotte mi ha sparato in una gamba. Probabilmente, però, non è che sicuramente è stato questo. Poi la scelta dell'individuo è stata solamente voluta dal caso, è il caso è individuabile nel suo giro di perlustrazione. Io, comunque, metronotte non ne conosco e non ne ho mai frequentati.
> Ho fatto degli appostamenti per vedere: probabilmente li ho fatti lì perché abitavo lì vicino. Ho fatto caso che la sera lì, in piazza Manin, si riuniscono solitamente alla sera intorno a mezzanotte, mezzanotte meno un quarto. Qui c'è un autobus che passa, l'ultimo – dev'essere, mi pare, il 35 – deve essere dalla mezzanotte alla mezzanotte e mezza. Allora, qui si riuniscono e poi prendono le differenti direzioni. Alcuni si incontrano in questa piazza dietro, dove c'è la Rotonda Storero della Fiat, e parcheggiano proprio lì davanti con le vetture di servizio. Altri fanno via Assarotti ed entrano nei portoni: però via Assarotti è stata da me scartata perché è anche frequentata Polizia e Carabinieri che vi passano spesso: loro entrano nel portone, se lo chiudono dietro e vanno a fare il servizio di vigilanza. E questo, mi pare intorno all'1.00.
> Poi c'era la possibilità di colpire uno di quelli che si riunivano davanti alla Rotonda Storero, dalla Fiat, e poi c'era infine quest'altro qua che faceva la circonvallazione a monte, corso Armellini. Allora, questo personaggio qua entrava prima a piedi in questo portone, che è il primo stabile di corso Armellini di lato ad un supermercato. Entrava prima qua, poi proseguiva con la macchina e si fermava davanti al portone dov'è avvenuto il fatto, che si trova dall'altra parte della strada, e lasciava la macchina in direzione di corso Firenze.
> Su quel portone c'è una griglia dalla quale potevo vedere quando entrava nell'ascensore e saliva, quindi ho potuto studiarlo da questo punto di vista. Dopo averlo visto, una sera o due, ho seguito il suo percorso, vedendo che andava su e poi veniva giù. Ho fatto la chiave del portone usando una di quelle chiavi grezze che ho acquistato in Germania, in Italia

non ve ne sono in commercio, che si mettono nella serratura e si muovono in modo che vi rimangano impresse le scanalature. Poi con una lima, secondo un criterio un po' particolare, vengono limate fino a farle corrispondere con il cilindretto di apertura.
È vero che è stato un po' macchinoso, ma non potevo aspettarlo già nel portone: sempre avrei dovuto entrarvi, e poi il portone la sera viene chiuso. In ogni caso, quel metronotte qualche portone lo lasciava aperto quando faceva i controlli, ed altri li chiudeva; questo qui lo richiudeva sempre dietro di sé quando entrava.
Dopo aver fatto la chiave, una sera che avevo deciso di farlo non era stato possibile, perché doveva essere il suo giorno di riposo e quindi c'era un altro, che mi sembra fosse più giovane. Non ho cambiato obiettivo perché ormai avevo deciso che quello era comunque il più facile. Poi, quello che c'era al suo posto non ha fatto lo stesso giro, per cui mi ha sorpreso: non sapevo dov'era finito, perché io quando ho visto che è arrivata la macchina mi sono messo lì ad aspettarlo credendo che fosse sempre lui. Poi se n'è andato per conto suo ed ha fatto il giro tutto all'incontrario, mentre l'altro era preciso nei tempi di controllo.
Sul posto sono andato con la Vespa. All'epoca abitavo in via del Fossato, che quindi è lì sotto.»

Il 1° ed il 7 giugno, invece, il pubblico ministero ritorna sul movente del delitto, e cerca di approfondire un tema sul quale BILANCIA è stato senz'altro sfuggente:

«Se ci sono persone che dicono che conoscevo il metronotte sono tutte bugie, niente, niente. Ripeto per l'ultima volta: la verità sola è questa, quel metronotte è stato oggetto della mia attenzione in funzione di un particolare giro che lui faceva.
Non è vero che sono mai andato in una trattoria a mangiare con Canu: è falso!! Io questo Canu qui non l'ho mai visto in vita mia, ma proprio mai visto. Ricordo di una trattoria a Sturla, che mi fu consigliata da un'amica, Sofia, che mi fu presentata da un'infermiera che conoscevo. Me la consigliò perché avevo dei problemi con il colesterolo, ci sarò andato tre volte in tutto: una con un amico che si fa chiamare Giorgio ma in realtà è Lucio Grasselli, le altre con un altro di nome Sergio Quarati. È possibile che questa signora abbia confuso Sergio Quarati, che ha i capelli bianchi, con la fisionomia di Canu.
Attenzione, io ho detto che l'episodio del metronotte che mi ha ferito tanti anni fa è un probabile riferimento; è possibile che nella pazzia che mi ha acchiappato in quel momento io ho detto, quella sera, "*stasera ammazzo un metronotte*"; ma non è successo la sera stessa che l'ho deciso, è successo dopo aver preso visione di una cosa, era una cosa che avevo studiato da qualche giorno.
Non so dire come mi scattava questo meccanismo, lo lasciamo agli addetti ai lavori. Io sono uscito di casa, poi il preciso intento non lo so da dove, da cosa e come è sfociato o cosa che; io so che avevo una fascia di fuoco qui sulla fronte e qui dietro nella nuca. Quando mi succedeva questo episodio io prendevo una decisione: è stato il metronotte e poco dopo, non so, c'è stata una prostituta, poi ce n'è stata un'altra e così via.
Comunque quando uscivo di casa io un mio piano ce l'avevo, in qualche modo la mia decisione l'avevo presa. L'ho già detto, il percorso è già successo, il grave è già successo. Allora, partiamo un attimo dall'inizio; abbiamo questa situazione che si produce con il Centanaro e il Parenti, chiaro? Dove io decido di porre fine alla mia vita; questa è la base di tutto, il momento in cui ho deciso di porre fine alla mia vita con tutta quella struttura che mi aveva portato a prendere questa decisione, perché non è che una mattina mi sono svegliato, ho detto vabbè allora voglio morire, no. Ma è maturata in funzione di tutta la serie di percorsi, ci siamo ecco, e decido di farlo in tre modi: ecco il primo, e ora ero quasi agli sgoccioli perché avevo più quattro proiettili, perché non ne avevo ancora tantissimi, eh, ne avevo solo quattro e uno era il mio, ho anche tentato di spararmi ma non ci sono riuscito; la seconda ipotesi era quella di essere catturato per strada nella maniera com'è successo, però non immaginavo io così che mi saltassero addosso, immaginavo che: "*ah fermo stai lì*"; io facevo finta, se non ce l'avevo, di prendere l'arma e mi avrebbero ucciso, chiaro? La terza ipotesi era che in tasca conservavo un cocktail di farmaci che mi aveva dato un medico, e pensavo che fossero idonei a darmi la morte come mi era stato detto...
Non posso dire che questo avvenimento sia successo sulla scia di un ragionamento: sì, è vero che vent'anni fa un guardiano mi ha

sparato in una gamba, però che io possa affermare che sono partito di casa per uccidere un guardiano perché mi aveva sparato vent'anni prima non lo posso dire perché non è vero.
Per esempio, gli episodi dei treni non è che hanno una correlatività con l'episodio di mio fratello, cioè almeno non riesco a poter dire una cosa del genere perché non la penso e perché non è vero. Però se poi nel subconscio, che ne so, si sia manifestato qualcosa di correlatività con questo caso può darsi, ma che io possa dire, in tutta franchezza, che sia l'episodio del guardiano, sia l'episodio dei treni è correlativo a una delle due situazioni della mia vita, questo non lo posso dire»

Il 5 novembre viene ancora invitato dal pubblico ministero ad approfondire i particolari della dinamica dell'omicidio, per poi ritornare – così come nel successivo interrogatorio del 4 dicembre – sul problema del movente:

«Io ero già lì nel portone, perché l'ho visto entrare, sapevo già cosa faceva. Andava all'ultimo piano e cominciava a fare qualcosa, poi prendeva l'ascensore e veniva giù. Ho aspettato che venisse giù l'ascensore, e quando l'ha aperto gli ho detto: "*Siediti per terra, è finita*". Gli ho fatto levare la giacca per mettergliela sulla testa.
Ripeto, non lo so perché ho scelto proprio lui e proprio quel portone. Può darsi che l'altro che era venuto in sostituzione la prima sera che ero già pronto, quando lui era in riposo, forse era più giovane, non lo so... Mi sembrava che Canu fosse una persona che non avrebbe reagito.
È vero che in passato mi ero servito di una persona, tempo addietro, perché mi fornisse informazioni per scegliere qualche obiettivo del tipo furti, però poi l'ho abbandonato. Non so neanche più se è vivo o morto, non so niente. Non ne ricordo il nome, e comunque non intendo coinvolgere terzi con le mie dichiarazioni: non dico neanche dove lavorava, se no si risale comunque al suo nome. Io l'avevo visto un paio di volte, poi sempre nell'ambiente dei ladri sono venuto a sapere che questo qua la stessa cosa che aveva detto a me l'aveva detta a un altro. Di lì finito, chiuso. Questo era anche un povero cristo, un disgraziato. Mi parlava solamente di furti negli appartamenti, che nel periodo estivo venivano lasciati incustoditi; anziché andare a fare delle prove per assicurarsi che questi appartamenti fossero in effetti vuoti, questo ti diceva: "*è vuoto*". È tutto lì, non c'entra niente la rapina in casa dei Solari.
Al bar Splendor, quello che c'è in via Canevari prima del tunnel di Brignole in direzione della stazione, sì che ci sono stato. Ci sono stato come avventore, ho visto che là dietro si giocava, ma lì dentro non ho mai frequentato, niente.
A me non servivano altre informazioni che non potessi prendere dai sopralluoghi. Niente. Questo è stato il candidato perché era il più semplice da fare in quella cosa che volevo realizzare. Ho fatto anche altri sopralluoghi, cioè in altre zone a vedere altre persone sempre di questo percorso qua, e non mi sembravano idonee. Che altre informazioni mi servivano?
Non l'ho fatto la sera prima perché c'era quell'altro, e non l'ho fatto la sera prima ancora perché probabilmente ero lì che lo stavo guardando. Perché non l'ho mica colpito, "*bum bum*", quando ho localizzato il personaggio, c'è voluto un attimo anche... Ho dovuto anche fare la chiave del portone.
Non ho mai saputo chi fosse la guardia giurata che mi ha sparato tanti anni fa, non mi sono mai informato. Se nell'episodio del guardiano notturno ci fosse stato l'intervento di un terzo, di cui chiaramente non avrei detto comunque il nome, avrei detto che c'era l'intervento di un terzo, anche solo a livello di informazioni.
Nelle due o tre sere prossime al fatto, in cui sono andato a seguire Canu, questo qui non è mai stato accompagnato da un collega: se alla ditta dei metronotte han detto il contrario vuol dire che hanno dato informazioni sbagliate.»

2. Lo stato dei luoghi

Il teste **Massimo Dogliotti**, residente nel palazzo in cui è avvenuto l'omicidio, ha riferito di aver notato il cadavere nell'ascensore rientrando in casa intorno all'1.20/1.30 del 25 gennaio 1998. Dopo aver aperto regolarmente il portone, senza rinvenirvi alcuna traccia di forzatura, era giunto dinanzi all'ascensore: e qui, dalla porta a vetri che consente di vederne l'interno, aveva notato una persona accasciata nella cabina. La porta dell'ascensore era chiusa mentre quelle interne erano aperte, trattandosi di un modello di impianto in cui queste si aprono automaticamente quando la cabina si ferma al piano.

A quel punto, essendo rimasto colpito soprattutto da una sorta di mantella che sembrava avvolgere l'individuo, il teste aveva subito pensato che fosse morto: quindi non aveva neppure aperto la porta dell'ascensore, era salito velocemente sulle scale ed aveva telefonato alla Polizia, sopraggiunta dopo pochi minuti.

Un'altra persona pure residente nello stesso edificio, **Franco Repetto**, ha riferito che la notte del fatto, intorno all'una, aveva sentito un rumore sordo abbastanza forte; s'ero alzato per controllare se provenisse dalle scale o se fossero state le persiane a sbattere, ma non aveva notato nulla di anormale. In seguito, verso l'1.30, aveva sentito il trambusto della Polizia.

Ha infine aggiunto di essere al corrente del fatto che le guardie giurate munite della chiave del portone, passano nel palazzo a controllare i due o tre abbonati quasi sempre alla stessa ora, che però non ha saputo indicare.

Un'accurata descrizione dello stato dei luoghi è stata invece fornita dal già citato dottor **Cosimo Cavalera**, dirigente della Polizia Scientifica. Questi ha riferito di avere preso parte al sopralluogo effettuato subito dopo la segnalazione dell'omicidio, anche se non ha escluso che il personale medico e paramedico intervenuto sul posto nell'immediatezza avesse già spostato il cadavere dalla sua originaria posizione, e di avere altresì redatto i rilievi tecnici e fotografici di cui al fascicolo acquisito in atti.

Sul problema dell'intervento di terzi sulla scena del delitto prima dell'arrivo della Scientifica, il teste ha aggiunto che la questione è tuttavia superata da alcuni riferimenti probatori molto chiari desumibili dalle macchie di sangue riscontrate sul posto. In particolare, sulla parte posteriore destra, per chi accede, della cabina dell'ascensore è stata rilevata una serie di tracce causate da un tipico contatto da trascinamento con un substrato imbevuto di sostanza ematica. In qualche misura, dunque, il corpo della vittima, coperto dal giaccone anch'esso rinvenuto all'interno della cabina dell'ascensore, ha lasciato quella traccia attraverso un movimento da sinistra verso destra, sempre guardando dall'esterno dell'impianto.

Il corpo, in sostanza, ha mutato posizione: e poco rileva se ciò sia avvenuto per inerzia, a seguito di una particolare inclinazione assunta spontaneamente dal cadavere, oppure per una manovra diretta ad accertare se l'uomo fosse ancora in vita.

Analoga traccia ematica, sempre di tipo dinamico e con una certa direzione rettilinea, è stata poi rilevata nella parte inferiore dell'ascensore. Le due tracce predette, simili tra loro, risultano invece molto diverse rispetto a quella, tipicamente da scorrimento, rinvenuta sulla parte interna destra della cabina. Quest'ultima, ha precisato il teste, non è stata lasciata da un substrato assorbente come le altre due: il quadro complessivo che ne risulta l'ha indotto a ritenere che vi sia stata una movimentazione del cadavere rispetto alla posizione in cui questo dev'essere stato rinvenuto.

A rafforzare questa tesi, ha proseguito il dottor Cavalera, v'è un altro elemento, costituito dalla vistosa traccia ematica da contatto rinvenuta nella regione cervicale anteriore destra della vittima (v. la foto n. 17 dei rilievi), del tutto corrispondente al colletto destro della camicia che presenta anch'esso abbondanti tracce di sangue. Ciò significa, ad avviso del teste, che la postura del cadavere nel momento in cui si è prodotta quella macchia ematica da contatto era praticamente opposta a quella in cui il cadavere è stato trovato all'atto del sopralluogo.

Al momento della morte, in pratica, la vittima si trovava non già con il corpo ruotato a sinistra verso la cabina dell'ascensore, così come si vede nella foto n. 5 dei rilievi in atti, bensì dalla parte opposta, con il capo reclinato a destra. Il busto, in particolare, doveva trovarsi in posizione pressoché eretta, con il capo ruotato sulla destra.

Sono stati inoltre rinvenuti altri elementi significativi sotto questo aspetto. Innanzitutto, è stata accertata l'assenza di tracce ematiche ai piani superiori del vano ascensore: un rilievo che, in una alle tracce rinvenute sulla parte interna della porta di accesso all'ascensore sita al piano terra ed alle microtracce di tipo dinamico – dall'alto verso il basso – ben visibili nelle foto nn. 31 e 32, ha fatto ritenere con certezza che l'omicidio sia stato consumato al piano terreno.

Anche il fatto che le ante scorrevoli dell'ascensore siano risultate prive di tracce ematiche (v. la foto n. 29) concorre a sostenere questa affermazione, così come, per contro, la presenza di sangue sulla soglia e sul lato interno della porta metallica dell'ascensore. L'omicida, quindi, è entrato nella cabina limitandosi a chiudere alle proprie spalle la porta esterna in metallo. In tale contesto, d'altronde, non sarebbe stato più possibile chiamare l'ascensore dai piani superiori.

Un'altra traccia evidenziata nei rilievi (v. la foto n. 33) è stata determinata dall'impatto di un proiettile ad un'altezza di 58 cm dal pavimento e ad una distanza di 43 cm rispetto allo spigolo anteriore della parete destra del vano ascensore. La stessa rivela una doppia impressione: un frammento è rimasto collocato nella parte superiore della piccola incavatura lasciata nel legno, mentre la parte inferiore di quest'ultima denota una minore deformazione. Questa traccia è

stata subito ricondotta al ritrovamento, nella stessa cabina dell'ascensore, di un proiettile in piombo nudo rinvenuto nei pressi dei piedi della vittima (v. la foto n. 23): si è verificato, infatti, il distacco della parte di proiettile rimasta infissa nella parete dell'ascensore, mentre l'ogiva, sicuramente di maggior volume rispetto al frammento, ha subìto una specie di rimbalzo ed è ricaduta all'indietro, finendo sul pavimento dell'ascensore.

Tutti questi elementi, ha precisato il dottor Cavalera, depongono nel senso che l'ultima posizione assunta in vita dalla vittima sia stata da seduto, tenuto anche conto della limitata dimensione dell'ascensore, pari a poco meno di un metro quadrato (v. al riguardo la foto n. 7).

Per quanto invece attiene alla posizione originaria, al momento dello sparo, del capo della vittima, il teste ha riferito che sulla scorta delle risultanze acquisite risulta che questa fosse a contatto della parete destra dell'ascensore: ciò, in particolare, sulla scorta del rinvenimento di capelli e fibre tessili sul proiettile repertato nell'occasione. In sostanza la testa di Canu, a contatto con la parete dell'ascensore, era coperta da un indumento che è stato facile identificare nel suo stesso giaccone, com'è riscontrato anche dal fatto che intorno al punto d'impatto del proiettile sulla parete dell'ascensore non sia stato rinvenuto alcuno schizzo ematico di tipo dinamico. Il calibro della cartuccia doveva infatti essere notevole, 38 o 3,57, per cui uno sparo di quel tipo, senza la sovrapposizione di un diaframma tra la ferita in uscita dal capo della vittima e la parete dell'ascensore, avrebbe provocato su quest'ultima un'abbondante proiezione di sostanza ematica.

Il quadro descrittivo dello stato dei luoghi è stato infine completato dal vicequestore **Giuseppe Gonan**, il quale, prima di riferire l'esito – irrilevante ai fini del decidere – delle svariate piste investigative inizialmente seguite in relazione all'omicidio in esame, ha riferito altri utili particolari accertati in sede di sopralluogo. È emerso, in primo luogo, che Canu aveva già svolto nel caseggiato il proprio servizio di controllo, essendo stati rinvenuti, e nell'occasione sequestrati (v. in atti il verbale in data 25 gennaio 1998), quattro biglietti della "Valbisagno" apposti sulla soglia degli appartamenti occupati da titolari del relativo abbonamento.

Rimosso il cadavere, sulla persona di Canu sono stati inoltre rinvenuti alcuni suoi oggetti personali, tra cui un telefono cellulare e l'orologio, ma non il portafoglio, presumibilmente asportato dall'omicida. Quanto alla pistola di ordinanza, questa era invece ancora al suo posto nella fondina, che si trovava all'interno della cintura all'altezza della schiena (v. la foto n. 19).

3. Gli accertamenti tecnici

Il dottor Cavalera ha poi approfondito il tema, più vicino agli accertamenti balistici e medico-legali che non alla ricognizione dello stato dei luoghi, della ricostruzione di una possibile dinamica dell'omicidio, partendo dal tramite interno della ferita riscontrata sul cadavere e dalla relativa posizione rispetto alle restanti tracce ematiche rinvenute sulla scena del delitto.

Il foro d'ingresso del proiettile è stato rilevato nella regione sinistra del capo, nella regione temporo-parietale sinistra, mentre quello di uscita era nell'opposta regione parietale destra. Prendendo le mosse dal rinvenimento del punto d'impatto dell'ogiva sulla parete in legno dell'ascensore e prolungando, secondo una traiettoria ideale, il tramite intracorporeo seguito dal proiettile, il dottor Cavalera ha riferito che a suo giudizio lo sparatore, tenuto conto dell'inclinazione dall'alto verso il basso di quella stessa traiettoria, doveva trovarsi in piedi di fronte a Canu, da lui costretto, sotto la minaccia dell'arma, a sedersi sul pavimento dell'ascensore ed a togliersi il giaccone poi rinvenuto sul suo corpo: una manovra complessiva che peraltro, in considerazione della già evidenziata limitatezza dello spazio all'interno dell'ascensore, non è sembrata compatibile – alla luce dei più approfonditi accertamenti esperiti anche sulla scorta di ingrandimenti degli originari rilievi – con la presenza nella cabina di altre persone oltre alla vittima ed all'omicida.

Per completezza, il teste ha infine dato atto che la prova dello Stub e gli accertamenti biologici effettuati nei confronti di alcuni colleghi della vittima in un primo tempo sottoposti ad indagini per questo omicidio avevano dato esito totalmente negativo: nel senso che le tracce ematiche repertate sulla scarpa di uno degli indagati e su alcuni biglietti utilizzati nell'ambito del servizio di vigilanza erano da attribuirsi a soggetti maschi con profili genetici diversi tra loro, e comunque non corrispondenti a quello di Giangiorgio Canu.

Il quadro istruttorio è stato completato, sotto il profilo in esame, dalla deposizione del consulente tecnico **Silvana Mazzone**, incaricata dal pubblico ministero di partecipare al primo sopralluogo unitamente al dottor Cavalera e, subito dopo, di eseguire l'autopsia sul cadavere della vittima insieme con il dottor **Enzo Profumo**, che unitamente a lei ha firmato la relazione tecnica acquisita nel fascicolo.

L'ora della morte, coerentemente con le informazioni testimoniali di cui poco prima si è dato conto, è stata collocata tra la mezzanotte e mezza e l'una e trenta del 25 gennaio 1998. Il decesso di Canu è stato ricondotto alle gravissime lesioni encefaliche provocate dal colpo trapassante di cui alle già descritte ferite al capo.

Più nel dettaglio, la dottoressa Mazzone ha evidenziato che il foro d'ingresso presentava le caratteristiche di un colpo esploso da distanza molto ravvicinata, se non quasi a contatto, probabilmente con l'uso di un indumento di protezione poi identificato nello stesso giubbotto indossato dalla vittima. Si è trattato, peraltro, di un colpo rapidamente letale, avendo interessato le strutture encefaliche ed i centri vitali.

Quanto ad altre lesioni riscontrate sul corpo, era stata rilevata una contusione alla regione scapolo-omerale destra, sulla parte alta del dorso. Questa ha indotto il consulente a ritenere che Canu avesse subìto una spinta, o avesse comunque urtato, contro una superficie contundente in ipotesi ravvisabile nella stessa parete dell'ascensore. Di seguito la dottoressa Mazzone ha confermato l'ipotesi ricostruttiva della dinamica dell'omicidio come sopra formulata dal dottor Cavalera.

Occorre infine dare conto dell'esito degli accertamenti di natura balistica effettuati dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma sui due frammenti di proiettile rinvenuti nel vano ascensore, l'uno – di maggiori dimensioni – sul pavimento e l'altro infisso nella parete in legno. Dalla deposizione del maggiore dei Carabinieri **Luciano Garofano** e dalla relazione a sua firma in atti (v. la "relazione tecnica di consulenza ", pagg. 95-100) emerge che non è stato possibile, per le condizioni fortemente deformate dei reperti, concludere per una sicura attribuzione del proiettile esploso alla "Smith & Wesson" sequestrata a BILANCIA, anche se gli studi comparativi relativi alle impronte di classe rinvenute sul frammento più grande hanno consentito di affermarne la compatibilità con lo stesso modello C358, calibro 38 Special, della "Lapua Patria" che caratterizza le cartucce rinvenute nel tamburo della pistola in sequestro, e che ricorre, come s'è visto, anche negli altri omicidi commessi dall'imputato. La circostanza risulta peraltro confermata dall'accertata presenza di calcio e silicio negli aggregati metallici rinvenuti sul giubbotto della vittima quali residui dello sparo: due elementi assolutamente inusuali nelle cartucce, come ha spiegato in udienza il maggiore Garofano giovandosi di un'esperienza pluridecennale – riferita all'intero territorio nazionale – nel campo delle analisi di questo tipo, e che pure risultano corrispondenti all'innesco utilizzato nella fabbricazione delle citate "Lapua Patria".

4. I colleghi di lavoro della vittima

Sono stati escussi in qualità di testi anche alcuni colleghi di lavoro di Canu, come lui dipendenti della "Vigilanza Valbisagno", che si trovavano in servizio la notte del fatto.

Massimo Cabella, responsabile della centrale operativa che gestisce i servizi di sicurezza presso la sede dell'azienda, aveva ricevuto intorno alla mezzanotte e mezza una telefonata dalla Questura con cui gli era stato comunicato il rinvenimento del corpo di un collega all'interno di un palazzo, e gli era stato chiesto al riguardo se la vettura contrassegnata dal n. 32 fosse di proprietà dell'azienda.

Il teste, dopo aver risposto affermativamente, aveva inviato sul posto le macchine presenti nella zona di piazza Manin, dove giravano quattro pattuglie, ed aveva avvisato i responsabili della "Valbisagno". La zona soggetta al controllo di Canu, difatti, comprendeva piazza Manin ed una parte di Castelletto alta. Delle tre vetture di servizio avvisate via radio una sola non si era presentata sul posto, quella guidata dal collega Gagliardi che però, a detta di Cabella, non aveva sentito la comunicazione.

Alla fine, tuttavia, si era riusciti ad avvisare anche lui, sopraggiunto sul posto quando ormai c'erano già tutti. In realtà, il teste ha poi chiarito che sulle prime si era ritenuto di mandargli incontro qualcuno che lo "preparasse" alla tragica notizia; era infatti il più anziano, insieme con lo stesso Canu, del gruppo di piazza Manin, e dunque si era pensato di avere un certo riguardo per i più intensi legami che i due avevano allacciato in tanti anni di lavoro.

Tuttavia ciò era accaduto, ha precisato Cabella, soltanto dopo che la mancata presenza di Gagliardi sul posto aveva iniziato ad impensierire i colleghi, tenuto conto che con la gran mole di comunicazioni via radio che c'era stata a seguito della comunicazione della Polizia era sembrato inverosimile che non avesse percepito la sensazione di allarme propagatasi tra i colleghi e non si fosse spontaneamente presentato anche lui sul posto. Anzi, in quei primissimi istanti di concitazione si era addirittura ipotizzato che questa condotta di Gagliardi potesse imputarsi ad un suo possibile coinvolgimento nella vicenda, tanto che era stato anche raccomandato ai colleghi di osservare attentamente la di lui reazione alla notizia della morte violenta di Canu: una sensazione che in seguito era subito sfumata, non appena anche lui era giunto sul luogo del delitto.

Gianfranco Berlingeri, appartenente alla stessa "squadra" di Canu, ha spiegato che il loro gruppo

era composto da quattro persone. Si vedevano in un punto d'incontro, che è sempre stato in prossimità di Piazza Manin e precisamente all'altezza della fermata dell'autobus dinanzi al bar "Bertoli": però alle 22.00 si incontravano in tre, in quanto uno dei quattro prendeva servizio successivamente, alle 22.20. Poi il capogruppo dava le disposizioni o i ragguagli necessari ai fini del servizio, e di seguito ognuno partiva rapidamente, da solo, per la propria zona di appartenenza.

Canu, in particolare, si occupava della zona "Beta 18", comprendente parte di piazza Manin, corso Armellini, corso Solferino, via Bertani, via Palestro. Il teste ha riferito di non sapere come la vittima organizzasse il suo lavoro, trattandosi di aspetti estremamente personali in quanto attinenti alla salvaguardia della propria incolumità. Proprio per questo motivo, difatti, ha precisato di non rispettare mai gli stessi orari, e di non percorrere sempre lo stesso giro. Era al corrente, comunque, che Canu fosse da anni titolare di quella "zona".

Circa le prassi seguite, Berlingeri ha aggiunto che le guardie giurate entrano nei portoni utilizzando la chiave di cui sono muniti, e lasciano dei bigliettini che attestano l'avvenuto passaggio. La macchina di servizio viene di norma lasciata in doppia fila, ed a volte il portone viene richiuso durante il servizio di controllo, ad esempio perché dotato di un meccanismo automatico che non consente di lasciarlo aperto o semplicemente per ragioni di cautela, per l'eventualità di un black-out durante la corsa dell'ascensore. In ogni caso, ha detto, ogni collega si regola come meglio crede.

Il teste ha infine dichiarato che qualche giorno prima del fatto Canu aveva svolto il servizio insieme ad un collega, Roberto Canalini, che doveva imparare a lavorare nella di lui zona.

Riccardo Calcagno pure lavorava nella stessa squadra di Canu, ma da più tempo rispetto a Berlingeri. Ha quindi potuto dire che era il più metodico tra i colleghi, "*come se avesse avuto i binari*": nel senso che di solito iniziava da quello stesso palazzo di corso Armellini, n. 9 per poi passare in rassegna i negozi e proseguire lungo la zona di sua competenza. Terminava infine il giro esattamente dove l'aveva iniziato.

Circa le sua abitudini di lavoro, Canu era solito dire che era meglio non chiudere il portone perché, nel caso accadesse qualcosa, i colleghi avrebbero potuto accedere facilmente all'interno. Una concreta applicazione di questa prassi l'aveva constatata lo stesso Calcagno, che per due volte si era recato in via Bertani a soccorrere Canu che era rimasto fermo in ascensore.

Quanto alla sera del fatto, il teste si era preso l'incarico di andare ad avvertire di persona il collega Gagliardi, l'unico della squadra di Canu non accorso sul posto a seguito della segnalazione diramata via radio dall'azienda. Aveva pensato, al riguardo, che sarebbe stato meglio se Gagliardi avesse avuto la notizia della morte di Canu da un collega ben conosciuto, piuttosto che da un estraneo quale ad esempio un poliziotto od un Carabiniere, tenuto conto che i due erano i più anziani del gruppo e quindi si conoscevano da più tempo: sostanzialmente, si era trattato di una forma di delicatezza.

Roberto Canalini, che lavorava nel gruppo "Manin" solo da quattro o cinque mesi, ha in ultimo dichiarato che nei giorni precedenti il fatto aveva lavorato insieme a Canu nella zona di sua pertinenza. In particolare, proprio la sera prima aveva fatto il giro al posto suo perché lui era di riposo, mentre l'aveva affiancato nelle due sere ancora precedenti per imparare gli obiettivi da controllare.

Il teste ha riferito che Canu non aveva una vera e propria metodologia di lavoro. Gli aveva mostrato la zona come la "faceva" di solito, e lui aveva notato, nelle due sere in cui l'aveva affiancato, che capitavano in corso Armellini più o meno tra la mezzanotte e mezza e l'una. Era comunque molto metodico nel seguire l'itinerario, e gli aveva anche consigliato di lasciarsi aperto il portone alle spalle per consentire l'immediato accesso ai colleghi in caso di imprevisti.

Con particolare riguardo al portone del palazzo di via Armellini in cui è avvenuto il fatto, il teste ha ricordato che il relativo battente è molto pesante e tende a chiudersi, per cui Canu lo accostava all'altro per evitarlo. Poi prendevano l'ascensore per salire ai piani, mentre la discesa era avvenuta una volta con lo stesso mezzo ed una volta a piedi.

La sera precedente l'omicidio, in cui aveva lavorato da solo utilizzando la macchina di Canu, Canalini aveva cercato di seguirne le indicazioni e di ripeterne le operazioni; però non ricordava ancora bene la zona e quindi non si era attenuto allo stesso modulo operativo del suo "istruttore". Infatti era arrivato in corso Armellini intorno alle 3.00/3.30. Nell'occasione il teste aveva portato con sé in macchina il proprio dobermann, a differenza delle due occasioni in cui aveva affiancato Canu.

Questi non gli aveva mai parlato di particolari episodi del suo passato lavorativo in termini sufficientemente specifici. Infine, riguardo alla sera dell'omicidio, Canalini ha dichiarato di non essersi recato a lavorare perché nel tardo pomeriggio gli era stato comunicato di avere una parente in fin di vita, e così l'aveva raggiunta a Livorno. L'azienda non gli aveva

fatto alcuna difficoltà in proposito, perché sarebbe stato comunque in aggiunta a Canu in quanto ancora in fase di "addestramento".

5. La valutazione del materiale probatorio

L'episodio criminoso in esame è uno dei pochi per i quali l'istruttoria dibattimentale ha sofferto la sovrapposizione, ad opera della parte civile, di temi suggestivi e francamente estranei all'imputazione contestata. Di fronte alla scarsa tenuta logica del movente prospettato da BILANCIA in relazione a questo omicidio, che – va detto – è stata oggetto di pesante insistenza da parte del pubblico ministero nel corso di più interrogatori resi dall'imputato, anche la Corte non è pienamente appagata dalla sostanziale mancanza di una qualsiasi plausibile ragione dell'omicidio nelle parole di BILANCIA, che peraltro si è sottratto al contraddittorio e, con esso, ad ogni richiesta di precisazioni e chiarimenti: e però, di qui ad affermare che "*non vi è la prova che egli sia stato l'unico autore morale e materiale dell'omicidio*", come pure si legge nella memoria che la parte civile ha depositato a repliche ultimate, v'è una distanza incolmabile.

L'imputato ha dato conto di conoscere non soltanto i luoghi, cosa che gli era relativamente facile perché abitava nei dintorni, ma anche il metodo di lavoro della vittima: ciò che può spiegarsi soltanto credendo alle sue affermazioni circa i pedinamenti e gli appostamenti effettuati nei giorni precedenti l'omicidio. La riprova di tanto l'ha fornita il teste Canalini, il quale ha confermato che la notte prima di quella in cui è avvenuto il fatto aveva sostituito Canu che aveva il turno di riposo, ed aveva effettuato a modo suo il servizio di vigilanza utilizzando la di lui autovettura, senza seguire il meticoloso percorso del più anziano collega.

Tale circostanza sembra evocare nitidamente l'espressione di sorpresa che dev'essere comparsa sul volto di BILANCIA quando, dopo essersi esercitato a seguire con lo sguardo i consueti gesti di Canu ed aver notato anche quella sera la presenza in piazza Manin della sua auto di servizio, si è accorto che il suo obiettivo – prescelto proprio in quanto estremamente abitudinario – si era invece discostato, proprio la notte scelta per l'azione, dalla sua solita routine. In realtà questo particolare dice moltissimo circa la natura "solitaria" dell'iniziativa criminosa di BILANCIA, avendo egli verificato di persona, "sul campo", che la sera precedente l'omicidio la vittima designata era stata sostituita da un più giovane collega.

D'altra parte, nessuno dei dubbi ventilati in aula circa la dinamica dell'omicidio sembra munito di una qualche consistenza idonea a scalfire la credibilità di BILANCIA sul punto. Come si è accennato, le perplessità riguardano semmai il movente, che comunque non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di reato dell'omicidio e di norma ha un rilievo decisivo soltanto nei processi indiziari, quale non è certamente quello relativo all'omicidio in esame; ma che quest'ultimo sia stato eseguito nei termini riferiti dall'imputato è un fatto che alla Corte pare indiscutibile.

Come s'è già detto riguardo all'omicidio Centanaro, non può certo negarsi alla parte civile la facoltà processuale di sostenere una propria tesi eventualmente divergente rispetto a quella del pubblico ministero, beninteso restando saldamente nell'alveo dell'imputazione da questi formulata a carico del prevenuto: ma ciò occorre fare chiedendo ed escutendo prove nel dibattimento, e non già richiamandosi ad atti istruttori non contenuti nel fascicolo del dibattimento – e dunque sottratti al vaglio della Corte – ovvero disseminando di sospetti ed illazioni non solo la tesi accusatoria ma anche altri soggetti che, per quanto in passato sottoposti ad indagini, risultano in oggi estranei al giudizio e dunque privi di qualsiasi tutela.

Basti rilevare, al riguardo, che nemmeno il difensore dell'imputato ha ritenuto di condividere i dubbi sollevati dalla parte civile sull'effettivo ruolo svolto nella vicenda da BILANCIA, evidentemente perché del tutto marginali rispetto alla definizione di un giudizio che è pur sempre relativo soltanto alla sua responsabilità.

La dinamica del fatto così come ricostruita dal dottor Cavalera e dalla dottoressa Mazzone, invero, pare ampiamente supportata dai rilievi tecnici di cui in atti: al di là dell'assoluta identità ravvisabile tra la posizione in cui è stato rinvenuto il cadavere e le precise parole che BILANCIA ha detto di aver rivolto a Canu prima dello sparo ("*Siediti, è finita*"), va rimarcato che le microtracce sulla faccia interna della porta metallica dell'ascensore e sulla stessa soglia del vano cabina sono, ad occhio nudo, riconducibili agli schizzi causati dall'impatto del colpo con il capo della vittima, e non già al contatto con il corpo durante la sua rimozione.

Sul punto il dottor Cavalera ha chiarito la profonda differenza fra le tracce da contatto, più regolari, consistenti e grosso modo parallele, e quelle emodinamiche, per lo più puntiformi ed a raggiera. In particolare, gli schizzi ben visibili sulle foto nn. 31 e 32 dimostrano inequivocabilmente che la porta dell'ascensore era chiusa al momento dello sparo, evidentemente per mano dell'omicida che si trovava all'interno della cabina.

Anche le macchioline di sostanza apparentemente ematica rinvenute fra il terzo ed il quinto piano dello stabile (v. le foto nn. 35-45) sembrano del tutto inconferenti rispetto all'omicidio. Quando si brancola nel buio delle prime indagini è naturale occuparsi anche dei minimi dettagli: ma poi è necessario effettuare una scrematura sulla scorta dei successivi risultati acquisiti. E di fronte all'articolata confessione di un imputato che riferisce particolari conoscibili soltanto dall'omicida, viene trovato in possesso di un'arma contenente proiettili di marca e modello compatibili con quello utilizzato nell'occasione, dice di essersi impossessato del portafoglio, che infatti è l'unico oggetto personale non rinvenuto sul corpo della vittima, non v'è dubbio che sussistano validissime ragioni per abbandonare qualsiasi precedente pista investigativa che sia rimasta priva di significativi sviluppi.

D'altronde, anche in relazione a queste tracce ematiche soccorre la mera osservazione dei rilievi; basta notare la profonda differenza di colore – rosso acceso, quelle interne all'ascensore, quasi sul marrone, quelle rinvenute nel vano scale – per ritenere che quelle tracce si trovassero in sito già da qualche tempo prima del 25 gennaio 1998: quello necessario affinché la naturale ossidazione del ferro contenuto nel sangue conferisse loro il caratteristico color ruggine.

Quanto alla definizione giuridica dei fatti in esame, ritiene questa Corte che nella condotta di BILANCIA debba ravvisarsi il delitto di rapina aggravata dall'uso dell'arma, in quanto l'imputato ha riferito di aver sottratto il portafogli a Canu, tenuto sotto la costante minaccia della pistola, mentre questi era ancora in vita, e precisamente dopo avergli ordinato di sedersi per terra nell'ascensore e prima di coprirgli il capo con il giubbotto all'atto dello sparo. Va quindi esclusa, per ciò solo, la derubricazione del reato in furto su cadavere.

Quanto all'omicidio, non sussistono dubbi riguardo alla premeditazione, ravvisabile all'evidenza nei ripetuti sopralluoghi che l'hanno preceduto e nella preparazione del vero e proprio agguato teso alla vittima al piano terreno dello stabile.

Le stesse perplessità prima evidenziate dalla Corte riguardo al movente dell'omicidio, che BILANCIA non ha mai delineato in maniera convincente, non hanno attinto il livello della prova positiva di una "vera" causale dell'omicidio, diversamente dalla sostanziale assenza di una plausibile motivazione del fatto quale si ricava dalle sue dichiarazioni: va pertanto ritenuta sussistente anche l'aggravante dei futili motivi, contestati in alternativa a quelli abbietti. Ed invero, se l'unica ragione dell'omicidio addotta dall'imputato – in mancanza, va sottolineato ancora una volta, della benché minima prova contraria – è quella della volontà di uccidere "un" metronotte qualunque, individuato in Canu soltanto perché assai meticoloso nel lavoro e dunque più prevedibile degli altri nei suoi spostamenti, ciò comporta l'agghiacciante conclusione che è stato il caso a decidere quale dei potenziali obiettivi umani di BILANCIA dovesse cadere sotto il piombo della sua pistola; e non v'è dubbio che questa terribile casualità dell'evento ridondi in quella sostanziale mancanza di motivo che connota la fattispecie normativa dell'aggravante in questione, la cui ragion d'essere va ravvisata proprio nella natura maggiormente riprovevole di un crimine commesso sulla spinta di una causale del tutto evanescente, al punto da assurgere al livello di mero pretesto per dare sfogo all'indole malvagia, violenta ed amorale del reo.

Per una sorta di logica incompatibilità con i futili motivi così configurati, va invece esclusa l'aggravante del nesso teleologico dell'omicidio rispetto al delitto di rapina. La sottrazione del portafoglio, di poco precedente il brutale assassinio, ha infatti le parvenze di un mero sfregio ulteriore alla vittima, priva com'è di qualsiasi autonomo rilievo nell'ambito del progetto criminoso realizzato nell'occasione dall'imputato: sicché non può certo affermarsi che BILANCIA abbia commesso l'omicidio per assicurarsi l'impunità rispetto alla rapina.

È provato, pertanto, che BILANCIA ha commesso i delitti di rapina aggravata ed omicidio pluriaggravato, con esclusione del contestato nesso teleologico di cui all'art. 576, n° 1, c.p., in danno di Giangiorgio Canu.

VI. L'omicidio di Enzo Gorni

(capi d'imputazione nn. 14 e 15)

Nel corso del mese successivo all'omicidio del metronotte Canu BILANCIA non consuma altri delitti. Una nuova impennata di crimini si verifica invece nel mese di marzo del 1998, nel corso del quale si collocano ben quattro episodi criminosi. I primi due sono anche i primi ad essere commessi in danno di prostitute, e se ne parlerà nella successiva parte della motivazione. Dopo di questi, il 20 marzo 1998, BILANCIA uccide un altro cambiavalute che, come Marro, lavorava nella città di Ventimiglia, e precisamente nella frazione Latte.

1. La confessione

L'imputato ne parla nel secondo interrogatorio,

quello del 15 maggio, e dichiara in proposito:

«Torniamo a Ventimiglia. Eh, lì è la stessa tipologia del cambista precedente, che poi tra le altre cose lì ha corso un grosso pericolo la moglie, perché io non l'avevo vista quando sono entrato la prima volta, anche perché io facevo soltanto attenzione affinché avessero il blindato aperto. Viceversa non mi sembrava che ci fossero possibilità di poter entrare in azione con quelle modalità.

E la prima volta è successo nel pomeriggio, verso le cinque, mi pare, e lui era sulla porta; ho detto, questo qui per essere sulla porta deve entrare, e se deve entrare deve aprirgli uno che ha già aperto. Mi son presentato, sono arrivato vicino e in quel momento, guardando dentro, mi sono accorto che dietro al vetro là, proprio di fronte all'entrata, dove c'è il banco sul quale versano gli avventori, c'era una signora bionda, mi pare, con i capelli abbastanza lunghi. E allora io gli ho detto una cosa che non ricordo nemmeno: "*quanto sta il cambio col franco?*", qualcosa del genere; lui ha risposto e me ne sono andato.

Poi sono tornato alla sera, verso le sette e un quarto, sette e venti; sono ritornato su e ho visto che era da solo. Lui è uscito dal blindato per pulire il negozio dentro, magari dava una scopata, qualcosa lì, però aveva la porta esterna chiusa; io mi sono presentato, ho bussato e questo m'ha aperto. M'ha aperto e gli ho detto: "*vai dentro che...*". E poi chiaramente, quando siamo arrivati lì in fondo, questo qui aveva la pistola lì appoggiata, che io tra le altre cose non l'avevo neanche visto.

Siamo entrati da una porticina che dà su un piccolo corridoio che poi va a finire dietro al banco. E sotto al banco, in uno scaffale da qualche parte, c'aveva una pistola che non ho visto.

Poi qui sotto aveva una cassafortina. Aperta. Gli ho detto: "*ma scusa, ma gli altri soldi dove sono?*", perché c'aveva tutta roba da mille lire. Mi dice: "*sono dietro al banco*". Una volta che siamo arrivati qua dietro, è successa quella storia lì, che poi lì, di nuovo "l'esperto tiratore", ho svuotato tutto il caricatore perché il cambiavalute ha cercato di prendere la pistola.

Ho messo il denaro che c'era nella cassaforte in un sacchetto, che era pochissima roba, e mi sembrava strano che un cambista potesse avere così poco denaro. Allora mi ha detto che gli altri erano dietro al banco. Siamo andati là e mentre io prendevo il denaro dal cassetto, questo qui si è abbassato e ha preso la pistola. Poi alla fine sono uscito. Come soldi ho preso, credo, neanche una ventina di milioni, o dieci, non mi ricordo. Sì, una decina di milioni. Lire italiane, a mazzette da mille lire e da diecimila, e poi c'erano sui diecimila franchi francesi.

La valuta straniera che mi è stata sequestrata in casa non c'entra niente. Quelli lì sono residui di soldi di viaggi che ho fatto per esempio in Senegal, e poi ci saranno stati dei pesos. In tutto ci sarà stato ottomila lire. Comunque quelli che ho preso poi li ho cambiati a Genova, non in banca, o per lo meno non mi ricordo.

Sul luogo mi sono recato sempre con la solita macchina.

La porticina d'ingresso rimane un po' posizionata verso l'interno di un cortile, e poi si arriva finalmente sulla strada che è in curva. Qui comincia un rettilineo, e io ho messo la macchina in questa posizione. No, però, no non ci siamo. Dunque, qua ci sono delle case, poi c'è un supermercatino e qua la strada praticamente fa la curva, però poi prosegue dritta. Io avevo la macchina qui – fa uno schizzo, allegato al verbale di interrogatorio – in questa posizione, e poi qua c'è un bar e qui mi pare una lavanderia o un barbiere, non so.»

L'episodio viene in seguito ripreso da BILANCIA durante gli interrogatori del 24 maggio e del 5 novembre:

«Oltre alla telefonata anonima in relazione all'omicidio Parenti, ne ho fatto un'altra al numero verde istituito dai Carabinieri per raccogliere segnalazioni sul killer. Ripensando alla storia dell'identikit, ho detto che mi sembrava una cosa piuttosto inutile perché poteva assomigliare a chiunque e a nessuno.

Un'altra volta telefonai ad un maresciallo di Ventimiglia quand'è successo l'episodio di Latte, e gli dissi che quella sera là ero io alla guida di un Mercedes nero e a fianco a me c'era mia moglie. Questo per dire che non era quella la Mercedes, cioè per far capire che non era quella la Mercedes inquisita. Invece niente.

Il maresciallo lì mi ha detto di incontraci per parlarne, ma io gli ho risposto che in casa mia stava succedendo un casino con mia moglie; insomma, ho fatto un po' lo scemo,

via. Questo è accaduto qualche giorno dopo l'omicidio di Gorni, ma non ricordo la data.
Il ponte che vedo nella foto numero otto di questo fascicolo è quello nei pressi del quale avevo lasciato la macchina, sulla strada Francia-Italia. Di fronte c'è una farmacia, poi due-tre negozietti e poi di nuovo un pezzo di strada laterale. Qui, io ero qua, proprio qua, dove c'è un'insegna Alfa Romeo. Parallelo a questa farmacia, col muso della macchina rivolto verso l'Italia. Quindi un po' più indietro rispetto all'ufficio postale. Oltretutto avevo parcheggiato la macchina con la portiera attaccata al muro: se ci fosse stato uno alla guida, io da dove salivo?
Allora, appena ho sparato al cambista sono uscito di corsa. C'era una persona là, davanti al cambio, che mi ha visto uscire ed ha gridato: "*è armato, è armato!*" e se n'è andato nel supermercato trascinandosi dietro una donna. Io sono salito in macchina e me ne sono andato di corsa. Non mi posso ricordare se ho incrociato una macchina: stavo scappando da una rapina con un morto...»

2. Lo stato dei luoghi

L'analitica descrizione dei luoghi fornita dall'imputato ha trovato puntuale riscontro nelle risultanze processuali.

Il maresciallo **Danilo Barbabella**, intervenuto sul posto subito dopo il fatto, ha infatti riferito che lo stabile in cui si trovava l'ufficio della vittima è quasi nel centro della frazione Latte di Ventimiglia, in prossimità di una curva che poi conduce ai valichi di frontiera. Prima di giungere presso l'edificio, sul lato destro per chi si dirige in Francia, si incontrano una farmacia, a circa cento metri, ed un piccolo supermercato alimentare, a circa sessanta; di fronte all'ufficio, però più in direzione di Ventimiglia, c'è invece un'agenzia della Cassa di Risparmio di Genova.

Una cinquantina di metri dopo c'è poi un altro supermercato, molto più grosso dell'altro ed assai frequentato da persone di passaggio; prima di raggiungerlo, restando sullo stesso lato della strada, si deve oltrepassare l'incrocio con una stradina laterale che conduce all'interno della frazione Latte (v. le foto nn. 5, 7 e 10 del fascicolo dei rilievi in atti).

Quanto alla scena del delitto, l'ufficio si componeva di un'unica stanza di forma rettangolare, delimitata all'interno da una struttura in metallo anodizzato con le pareti antiproiettile, un po' come negli uffici postali. Per accedere nel locale bisognava oltrepassare, attraverso un varco, un muretto sormontato da una recinzione metallica, dopo il quale si accedeva in un piccolo cortile e da questo, appunto, nel negozio (v. le foto nn. 11 e 14).

Sulla sinistra, incassata nella parete in alluminio dai vetri antiproiettile, c'era una piccola porta che permetteva di accedere nella parte retrostante dell'unico ambiente, costituita da un piccolo corridoio posto dietro al bancone. Subito dopo la porta, sul lato sinistro, c'era una specie di intercapedine nella quale la vittima teneva un fucile a pompa regolarmente denunciato, che nell'occasione non era stato nemmeno toccato in quanto rinvenuto addossato al muro; e c'era inoltre una cassettina metallica, una specie di cassaforte, anch'essa rinvenuta intatta.

Percorrendo il piccolo corridoio si giungeva, infine, nel retro del bancone, ed a questa altezza era presente, attaccato al muro, un termosifone elettrico vicino al quale erano stati rinvenuti e sequestrati due residui di piombo provenienti dall'ogiva di un proiettile, molto deformati dall'impatto contro una superficie rigida (v. il relativo verbale in atti). Subito dietro al bancone c'era il cadavere di Gorni, che si trovava in posizione prona, leggermente appoggiato sul fianco destro, con la guancia destra quasi appoggiata al terreno ed un fazzoletto posto al di sotto del viso, intriso di sangue.

Sul posto era stata rinvenuta una pistola non armata, con il cane abbattuto ed il caricatore pieno, a riprova del fatto che nell'occasione non era stata utilizzata (v. il verbale in atti): la vittima, però, doveva aver preso o cercato di prendere l'arma dal ripiano sul quale era collocata. In seguito si era appreso che Gorni la deteneva regolarmente per motivi di difesa personale, in quanto si trattava di persona piuttosto zelante nei sistemi di sicurezza dell'ufficio. Vicino all'arma c'era anche una fondina dalla quale la stessa era stata verosimilmente estratta.

Nella parte retrostante al bancone, sulla parete destra rispetto all'ingresso del locale, c'erano tre fori di proiettile ad un'altezza variante dai 60 centimetri ad un metro e mezzo circa; un altro segno di proiettile era invece sulla parete posta di fronte alla porta d'ingresso principale, quella retrostante al bancone in posizione parallela a questo. I predetti due residui di piombo erano stati ritrovati ai piedi del muro in prossimità del cadavere, quasi in corrispondenza dei soprastanti fori sulla parete.

3. I testimoni presenti al fatto

Il cognato di Enzo Gorni, **Mario Toto**, ha dichiarato che in occasione del fatto si era recato, come tutte le sere da una decina d'anni, a dargli una mano presso il suo ufficio cambi. In pratica gli dava un'oc-

chiata in giro, senza per questo considerarsi come una sua guardia del corpo; e ciò avveniva all'incirca dalle 18.00, quando lui stesso terminava di lavorare, fino all'orario di chiusura del cambio, solitamente le 19.30.

Quella sera era arrivato a Latte intorno alle 18.30, aveva portato la macchina dal meccanico e poi si era recato nell'ufficio a piedi. Aveva parlato un po' con il cognato, e gli aveva chiesto di accompagnarlo a casa in automobile, dopo la chiusura dell'ufficio, in quanto aveva lasciato la sua dal meccanico. Al che Gorni aveva risposto che avrebbe chiuso il cambio una decina di minuti prima del solito, perché aveva un appuntamento a Sanremo.

Nel contempo gli aveva consegnato le chiavi della propria macchina, posteggiata dietro l'ufficio, e così Toto era andato a prenderla. L'operazione era durata circa tre o quattro minuti; dopo aver spostato la vettura, l'aveva parcheggiata proprio davanti all'ufficio cambi del cognato, in corrispondenza dell'antistante muretto sormontato dai fiori.

Era sceso dalla macchina ed aveva comprato qualcosa nel negozio di alimentari adiacente all'ufficio, impiegando un altro paio di minuti. Nel giro di pochi attimi era uscito dal negozio, aveva posato le bottiglie in macchina e si era diretto verso l'ufficio. Dopo aver aperto di 20 o 30 centimetri la porta a vetri dell'ufficio, da uno spiraglio di quella blindata – a sua volta semiaperta per 30/40 centimetri – aveva notato, sulla sinistra, suo cognato fermo in piedi con le braccia distese lungo i fianchi. Questi gli aveva fatto un cenno con gli occhi come a dirgli di non entrare perché c'era qualcosa, forse un cliente od un amico con cui stava parlando di soldi; quindi, per essere discreto, il teste se n'era tornato indietro.

Toto non aveva scorto, però, se realmente Gorni fosse con un'altra persona, perché l'apertura limitata della porta non consentiva una visuale completa dell'ambiente. A quel punto era entrato in macchina e si era messo ad aspettare lì. Ha però precisato che pochi attimi prima, mentre stava per entrare nell'ufficio, aveva udito una frase che non aveva ben compreso, del tipo: "*Stiamo calmi, stiamo calmi*", anche se non si è detto sicuro al riguardo. Ha escluso, in ogni caso, che si trattasse della voce del cognato.

Dopo circa un minuto, sempre dall'interno dell'automobile, aveva visto Gorni sbucare all'improvviso dalla porta blindata e posizionarsi al centro dell'ufficio, dalla parte destinata ai clienti per il cambio dei soldi. Avendo ormai la visuale completa, Toto aveva visto il cognato cercare qualcosa, ma fino a questo punto non aveva ancora notato nulla di sospetto. Nel frattempo aveva però visto accanto a lui, che stava un po' curvo, la sagoma, il profilo di BILANCIA nell'atto di volerlo colpire.

Dopo neanche una decina di secondi aveva poi visto una fiammata e sentito il primo colpo; Gorni era andato leggermente indietro, forse colpito al petto, e s'era piegato sulle ginocchia per poi cadere giù a terra, nel mentre Toto aveva udito altri due colpi. Più nel dettaglio, Gorni era al centro dell'ufficio e l'altro si trovava a circa un metro, un metro e mezzo di distanza: quando poi la vittima era caduta al di sotto del bancone, lo sparatore aveva fatto due passi indietro, come per non essere toccato.

A questo punto il teste era uscito di corsa dalla macchina: rivolgendosi ad alcuni ragazzi che erano fermi lì, aveva gridato loro di chiamare i Carabinieri ed un'ambulanza perché c'era stata una rapina ed avevano sparato al cognato. Dopo circa un minuto, mentre si trovava dietro la macchina – quasi in mezzo alla strada ed in corrispondenza dell'uscita – ad un paio di metri di distanza dall'ufficio, aveva visto BILANCIA aprire la porta ed uscire.

In quei pochi secondi aveva fatto mente locale a com'era vestito, notando che era sui cinquant'anni, brizzolato, elegante; indossava una camicia bianca, una cravatta scura, una giacca a quadri con lo sfondo beige o color panna con righe forse verdi, pantaloni scuri. Una persona ben curata, insomma, con il viso pulito ed ordinato. In quel momento, agli occhi del teste era sembrato un qualunque individuo perbene del tutto sconosciuto, che l'aveva colto di sorpresa in quanto, pur essendo caduto sotto la sua osservazione mentre si trovava di profilo all'interno del negozio, era quanto mai lontano dal cliché tipico del rapinatore. Per di più, l'uomo si presentava all'apparenza assolutamente tranquillo, come se non avesse fatto niente, camminando a piccoli passi veloci.

Non aveva armi, ma nella mano sinistra aveva un pacchettino con un sacchetto di plastica chiaro. A quel punto, vedendo che non impugnava un'arma, Toto gli era andato incontro facendo un paio di passi di corsa e gridandogli: "*Bastardo, t'ho visto, cosa hai fatto!*"; allora l'uomo aveva fatto, con la mano destra, un gesto come per cercare qualcosa, forse la pistola, e lì il teste, distante da lui ormai solo tre o quattro metri, aveva pensato bene di non affrontarlo deviando su una via a destra ed entrando precipitosamente nel negozio in cui aveva appena comprato qualcosa. Una volta entrato aveva gridato alle commesse: "*Entrate dentro, attenzione che è armato, è armato!*", pensando che avrebbe sparato anche a lui. Allora il titolare del negozio aveva abbassato le saracinesche, e da quel momento non aveva più seguito gli sviluppi della vicenda. Rialzata la saracinesca dopo circa cinque minuti, Toto era andato di corsa nell'ufficio del cognato dove aveva constatato l'accaduto.

Sulle abitudini della vittima il teste ha riferito che si trattava di persona molto abitudinaria: ad esempio, prima di chiudere puliva i vetri e dava una pulita per terra nell'ufficio, in modo da risparmiare tempo al mattino. Era preciso anche negli orari di chiusura del cambio, salvo che qualche cliente telefonasse preannunciando un po' di ritardo.

Toto ha infine confermato la ricognizione personale effettuata nelle forme dell'incidente probatorio dinanzi al g.i.p. del Tribunale di Sanremo (v. il relativo verbale in data 22 maggio 1998), quando ha riconosciuto con certezza in Donato BILANCIA l'uomo che aveva visto uscire dall'ufficio del cognato subito dopo aver udito gli spari. Ha precisato, al riguardo, di averlo immediatamente individuato come tale già la sera della sua cattura, quando ne avevano mostrato la fotografia alla televisione.

Gabriella Piras, commessa nel negozio di alimentari attiguo all'ufficio di Gorni, ha confermato le dichiarazioni del cognato della vittima con riguardo ai tre colpi esplosi, all'arrivo precipitoso nel locale dello stesso Toto, alla sua espressione stravolta ed al suo fremente invito ad abbassare la saracinesca. La teste, in particolare, ha fissato con esattezza l'episodio alle 19.15 perché, trovandosi in quel momento alla cassa, aveva segnato lo scontrino battuto a quell'ora.

Più rilevanti i particolari forniti da **Diego D'Ambrosio**, uno dei ragazzi che al momento dell'omicidio si trovavano fermi davanti al bar sito ad una decina di metri dall'ufficio di Gorni. Aveva visto il cognato del titolare uscire di corsa dal cambio – ma in realtà ha poi chiarito che l'uomo era uscito dall'antistante cortiletto – gridando che c'era una rapina, e così s'era rifugiato di corsa in un locale e da lì aveva chiamato i Carabinieri con il cellulare.

Poi aveva sentito lo stesso cognato di Gorni chiedere a gran voce di chiamare anche un'ambulanza, e lui aveva investito della richiesta i Carabinieri; in quel mentre aveva visto uscire dal cambio un uomo che teneva in mano un sacchetto azzurro e si dirigeva verso una macchina. L'individuo era brizzolato e vestito abbastanza bene, ed all'apparenza era piuttosto tranquillo. Nel camminare aveva incrociato il cognato di Gorni, il quale gli aveva detto: "*Ti ho riconosciuto, ti ho visto in faccia!*", ma l'uomo aveva proseguito per un po', aveva attraversato la strada ed era salito in macchina.

Si trattava di una Mercedes di colore scuro, parcheggiata più o meno all'altezza dell'ufficio postale di Latte, ad una ventina di metri dal cambio in direzione di Ventimiglia. A bordo del veicolo, posteggiato con il muso nella stessa direzione, non c'era nessun'altra persona.

Anche **Stefano Inzaina** faceva parte dei passanti che per caso si erano trovati nei pressi del luogo del delitto. Era entrato a comprare qualcosa nel supermercato più grande, quello distante una cinquantina di metri dall'ufficio di Gorni, ed all'uscita aveva visto un uomo, in seguito identificato nel cognato della vittima, che urlava di chiamare i Carabinieri perché nell'ufficio c'era un uomo armato. Nel frattempo aveva sentito degli spari ed aveva detto al proprietario del supermercato di avvisare i Carabinieri.

Si era avvicinato un po' di più al cambio, nascondendosi dietro le macchine come del resto avevano fatto tutti i presenti, e da quella posizione aveva visto un individuo uscire dall'ufficio del cambiavalute, attraversare l'antistante cortiletto e mettersi a camminare con passo affrettato in direzione di Ventimiglia. L'aveva visto solo da dietro, ma aveva notato che era un signore distinto, ben vestito, con i capelli brizzolati ed una buona statura; aveva in mano un sacchetto del tipo di quelli che si usano per la frutta. In seguito aveva visto, ma solo in lontananza, una macchina grossa che si allontanava nello stesso senso.

Da ultimo il teste ha ricordato, su sollecitazione del pubblico ministero, che al momento di attraversare l'uomo stava quasi per essere investito da una vettura.

Il conducente di quest'ultima, **Nicola Lo Cascio**, ha confermato la circostanza, riferendo che in occasione del fatto proveniva da Ventimiglia a bordo della sua autovettura. Poco prima della farmacia di Latte, aveva visto venirgli incontro un uomo che camminava quasi in mezzo alla strada con dei movimenti inconsueti, cioè girandosi sia a destra che a sinistra e manifestando agitazione ed una certa fretta. Aveva un fisico "ben messo", indossava un completo e teneva un sacchetto azzurro all'altezza delle ascelle.

Nel giro di qualche attimo se l'era ritrovato proprio davanti alla macchina; poi, guardando nello specchietto retrovisore, l'aveva scorto mentre attraversava e andava vicino alla posta. Una volta giunto all'altezza del cambio, il teste aveva appreso che c'era stata una rapina; aveva allora fatto inversione ed era andato a parcheggiare proprio dove quell'uomo aveva parcheggiato la propria vettura, vicino all'ufficio postale. Di tale circostanza si era accorto guardando indietro nello specchietto, anche se non l'aveva visto salirvi a bordo: aveva solo notato che l'individuo si dirigeva verso una vettura di grossa cilindrata, un'Audi o una Mercedes.

Anche Lo Cascio ed Inzaina hanno preso parte alla ricognizione personale effettuata nel corso delle

indagini; tuttavia, a differenza del cognato della vittima che aveva avuto più tempo per ricordarne le sembianze, non hanno individuato con altrettanta certezza in BILANCIA la persona notata nell'occasione per pochi attimi, pur essendosi espressi in termini di somiglianza.

Elena Cardinale, la vedova di Gorni, ha invece dichiarato che quel giorno si era recata nell'ufficio del marito intorno alle 15.00, come ogni venerdì; dopo aver depositato in cassaforte i soldi che aveva prelevato al mattino, si era messa al suo posto dietro il banco. Quello era stato un normale pomeriggio di lavoro; poi alla sera era andata via prima del solito per un impegno familiare, sapendo che comunque sarebbe arrivato suo cognato Mario Toto e che quindi Enzo non sarebbe rimasto solo al momento della chiusura dell'ufficio. Era infatti un'operazione molto rischiosa, lo si sapeva, per cui la presenza di un'altra persona al suo fianco era in qualche modo una garanzia in più.

C'erano tutte le precauzioni, insomma: oltre alla presenza di Toto c'era anche il fatto che Gorni era armato e girava con un piccolo impianto collegato con i Carabinieri, che forse, però, proprio quel giorno non portava al collo come al solito. Il fucile a pompa l'aveva comprato più perché gli piaceva che non per motivi di difesa; la pistola la teneva invece su un ripiano aperto sottostante al cassetto con la valuta.

Il movimento di denaro giornaliero era intorno ai 30 milioni di lire: una somma grosso modo corrispondente a quella che, in valuta straniera, doveva essere presente nei due cassetti del bancone al momento del fatto, e che infatti è stata indicata dalla teste nella denuncia. In cassaforte, invece, c'erano le banconote di piccolo taglio, oltre alla valuta che sarebbe stata versata in banca il lunedì successivo.

Quel pomeriggio tutto si era svolto come sempre; la Cardinale ha ricordato che mentre scherzava col marito, uscito nel cortiletto per fumare una sigaretta, gli si era avvicinato ad un certo punto un uomo mai visto prima, di altezza inferiore a quella di suo marito (che era alto 1,76). L'individuo aveva fatto come per entrare in ufficio, ma nel momento in cui, sporgendosi, aveva visto anche lei, rimasta all'interno dietro il banco, aveva avuto un po' come un ritorno: era rimasto un attimo sullo scalino, poi aveva dato un'occhiata ad Enzo chiedendogli qualcosa ed infine, avuta una breve risposta, se n'era andato via. Da quanto ha compreso la teste, tenuto conto della distanza, l'uomo si era informato sul cambio di una valuta; ed ha dedotto che si trattasse di un cliente non abituale, perché altrimenti, vedendo suo marito sulla porta, avrebbe chiesto direttamente a lui e non avrebbe fatto il gesto di entrare. L'episodio si era verificato intorno alle 17.30.

La Cardinale ha infine provato, conoscendo le abitudini del marito, a ricostruire una verosimile dinamica dell'omicidio. Normalmente, una volta chiusa la porta esterna, non faceva entrare più nessun cliente che non fosse a lui conosciuto. Probabilmente la porta blindata che divideva i gestori dai clienti doveva essere già aperta, perché quando lui usciva per dare la pulita finale al banco lasciava il blindato aperto. Quindi, ha dedotto la teste, o l'omicida è già venuto in precedenza, si è fatto riconoscere e poi ha detto: "*Salve, sono quello di prima, si ricorda? Dovevo venire...*"; ed allora, a quel punto, suo marito gli ha aperto avendolo riconosciuto. Oppure la porta esterna è stata lasciata casualmente aperta: ed allora l'omicida si è infilato all'interno e, trovando aperta anche quella blindata, ha spinto suo marito dietro il banco.

4. Gli accertamenti tecnici

Il dottor **Luca Tajana**, incaricato dal pubblico ministero di eseguire l'autopsia sul cadavere della vittima, ha riferito di avere rilevato sullo stesso più lesioni da arma da fuoco, una delle quali localizzata in sede toracica e le altre a livello dell'ovoide cranico.

Sulla base delle caratteristiche morfologiche delle lesioni il consulente ha riscontrato gli esiti di cinque colpi che hanno attinto Gorni. Quello al torace era nella regione sternale, ed ha leso organi vitali quali i polmoni, il cuore e l'aorta prima di fuoriuscire dalla regione sottoscapolare sinistra. Degli altri quattro colpi, uno ha provocato una ferita superficiale a livello della regione sopraccigliare di destra, è entrato nel margine interno dell'orbita ed è uscito dall'opposta regione zigomatica; un altro è penetrato nella regione parietale destra ed è stato ritenuto nella regione occipitale; un altro ancora è penetrato a livello del margine dell'orbita esterna di destra, ed anch'esso è rimasto ritenuto in regione occipitale; l'ultimo è penetrato probabilmente proprio a livello dell'orbita, avendo provocato lo scoppio del bulbo oculare con peculiari lesioni sulla struttura scheletrica, ed è stato ritenuto davanti alla colonna vertebrale.

In base a queste caratteristiche, il dottor Tajana ha affermato che la causa della morte di Enzo Gorni è da ascrivere a plurime lesioni da arma da fuoco; quanto al loro effetto letale, si è privilegiato il colpo al torace come quello che ha maggiormente concorso a determinare l'evento, avendo leso il cuore. Anche tre degli altri quattro colpi, comunque, sarebbero stati sicuramente mortali.

Riguardo alla possibile dinamica del fatto, determinata anche sulla scorta dei rilievi morfologici relativi alle predette lesioni, il consulente ha riferito

come assai probabile che il primo colpo sia stato proprio quello a livello toracico. Poi, in rapida successione, sono stati esplosi gli altri colpi. L'aggressore doveva trovarsi pressoché frontalmente alla vittima, e forse lievemente spostato sulla destra; tale posizione reciproca si è ulteriormente rafforzata nella fase finale della successione dei colpi, forse anche a causa dei movimenti di Gorni durante la caduta al suolo.

A riprova di ciò il dottor Tajana ha detto di aver individuato per due di questi colpi – quello al torace e quello alla parte esterna della cavità orbitaria destra – tracce sugli indumenti e sui tessuti esaminati compatibili con una distanza dello sparatore piuttosto ravvicinata, non superiore ai 30/35 centimetri. Per gli altri colpi, invece, non si sono rilevati questi tipici elementi accessori, per cui la distanza dev'essere stata certamente superiore, anche se di poco.

Quanto alle convergenti dichiarazioni testimoniali circa la distinta percezione di tre colpi, il dottor Tajana ne ha ricondotto il senso alle dimensioni anguste del locale ed alla rapidissima successione dei colpi, tale da provocare una parziale sovrapposizione di rumori per chi si trovasse all'esterno.

Da ultimo il consulente ha evidenziato che il cadavere presentava una profonda lesione al mento piuttosto netta, attribuita all'urto del corpo ormai esanime di Gorni, nella fase della caduta al suolo, contro lo spigolo metallico del bancone. La reattività dei tessuti riscontrata anche su questa lesione è stata in ogni caso ritenuta compatibile con la minima presenza di circolazione consentita da un colpo pur letale quale quello al torace.

Riguardo agli accertamenti di natura balistica, dalla "relazione tecnica di consulenza" in atti (pagg. 139-148) emerge che soltanto due dei sette frammenti di proiettile sequestrati nel corso delle indagini si sono rivelati idonei ai fini delle prove comparative con i proiettili rinvenuti nel tamburo della "Smith & Wesson" detenuta da BILANCIA al momento della cattura. In particolare, si è accertato che entrambi sono stati esplosi da una stessa arma, e quello rinvenuto sul pavimento del negozio è stato direttamente ricondotto, per impronte di classe e tipologia di rigature, alla stessa pistola sequestrata in casa di BILANCIA. Per altro verso, quest'ultima ogiva è stata ritenuta identificabile, con un giudizio di elevata probabilità, nel modello C358 prodotto dalla "Lapua Patria", mentre per la prima il maggiore **Luciano Garofano** si è comunque espresso in termini di piena compatibilità, anche alla luce dei caratteristici residui di sparo (tra i quali calcio e silicio) rinvenuti a seguito delle analisi chimiche effettuate su parti di tessuto della camicia indossata dalla vittima.

5. La successiva condotta dell'imputato

Come per l'omicidio Centanaro, in cui BILANCIA ha riferito di aver telefonato al magistrato titolare dell'inchiesta sul duplice omicidio Parenti/Scotto che nel frattempo aveva portato ad esecuzione, anche in questo caso l'imputato ha posto in essere una serie di condotte, stavolta più ravvicinate nel tempo rispetto all'episodio criminoso, che in qualche modo pure testimoniano una sorta di lucida volontà di sfida alle Autorità che all'epoca si affannavano alla ricerca del colpevole di questa sanguinosa rapina.

La teste **Angela Salvai** ha riferito che sua madre gestiva l'edicola posta proprio di fronte all'ufficio di Gorni. La sera del fatto non era presente, ma intorno alle 19.40 del giovedì successivo, il 26 marzo 1998, un uomo era entrato nell'edicola. Lei era chinata da una parte, ed aveva udito la madre dirgli: "*Cosa vuole? Si sbrighi perché è chiuso*", ma poi non aveva udito nessuna risposta ed aveva continuato ad impacchettare i giornali da restituire il giorno successivo.

Una volta alzato lo sguardo, aveva notato questa figura vestita di scuro che le si era parata davanti non appena aveva aperto la porta. Era alto, vestito di scuro, camicia bianca, capelli leggermente brizzolati tutti all'indietro e la mano destra in tasca. Con un filo di voce molto roca le aveva detto: "*Cosa è successo qui a Latte?*" e lei, di rimando: "*Lo sappiamo tutti quello che è successo*", e, camminando all'indietro senza mai perderlo di vista, era andata a buttare le carte nel cestino. Lui a quel punto si era portato sotto una pianta che si trova davanti all'edicola e si era messo a guardare la traiettoria dall'edicola al cambio, evidentemente per controllare se da lì qualcuno potesse aver visto qualcosa.

La Salvai, ritornata in edicola ma quasi presagendo che si trattasse dell'omicida, aveva fatto finta di niente; poi lui aveva detto: "*Sa, io lo conoscevo, gli ero amico*", e lei: "*Se è solo per questo lo conoscevamo tutti*". Poi aveva sollecitato la madre a chiudere perché era già tardi, e l'uomo se n'era andato via tenendo sempre la mano in tasca e continuando a guardarsi a destra ed a sinistra. A quel punto la donna aveva abbassato la serranda ed erano scappate a casa.

Successivamente, quando aveva visto sui giornali la fotografia di BILANCIA, la teste vi aveva riconosciuto l'individuo che si era presentato in edicola quella sera. Da ultimo la Salvai ha ricordato di aver visto ancora una volta l'uomo, quindici giorni dopo l'omicidio, aggirarsi nella zona a bordo di una Mercedes nera.

Il maresciallo **Salvatore Marra**, comandante del

Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ventimiglia, ha preliminarmente esposto l'esito degli accertamenti espletati sulla posizione della Mercedes utilizzata dall'omicida in occasione del fatto. In particolare, da una telecamera che inquadrava il bancomat della vicina agenzia Ca.Ri.Ge. di Latte sono stati ricavati ed ingranditi dei fotogrammi: tuttavia, poiché il servizio di ripresa delle immagini termina alle 17.15, è stato possibile ingrandire soltanto l'immagine di una Mercedes scura che il giorno del fatto, verso le 17.00, si recava in direzione Latte (v. in atti le foto allegate al verbale di operazioni tecniche in data 26 maggio 1998); e della relativa targa si è riusciti a leggere soltanto il primo carattere, la lettera "A" – coincidente, come si vedrà, con la prima lettera della targa della Mercedes in uso all'imputato –.

Con specifico riguardo al tema in esame, il maresciallo Marra ha poi riferito una specifica circostanza collimante con un particolare riferito da BILANCIA nella sua confessione. Durante le indagini, infatti, era stato istituito un numero verde per raccogliere tutte le eventuali segnalazioni utili, ed il teste ha ricordato che a quel numero, forse in data 28 marzo, aveva telefonato un uomo il quale, dopo aver chiesto l'anonimato, parlando con accento settentrionale e con una voce molto profonda aveva detto di essere transitato davanti all'ufficio di Gorni la sera dell'omicidio. Proveniva da un supermercato dove aveva acquistato due bottiglie di whisky insieme con moglie e figlio, e stava attraversando la strada dirigendosi verso la sua Mercedes quando, all'altezza dell'ufficio cambio, aveva udito molti spari. Il maresciallo aveva più volte chiesto le sue generalità ed un incontro per chiarire bene la circostanza, ma l'uomo non ne aveva voluto sapere perché voleva restare anonimo.

Il teste ha fatto anche riferimento al sequestro di documenti presso l'agenzia di Sanremo della Cassa di Risparmio di Torino, in quanto BILANCIA vi si era recato la stessa sera del delitto a cambiare dei franchi; li aveva prima inseriti in un cambiavalute automatico posto all'esterno dell'agenzia e poi, forse per un guasto, non gli era stata consegnata la corrispondente somma in lire italiane. Dopo qualche giorno si era recato di persona allo sportello per ritirare l'importo, apponendo la propria firma su un modulo, ed i Carabinieri ne erano stati informati dall'impiegato.

Quest'ultimo, **Angelo Gardetto**, ha esposto più nel dettaglio l'episodio, aggiungendo che il cambio automatico non aveva funzionato per motivi tecnici; che la macchina aveva comunque emesso uno scontrino recante l'ora, la data e l'importo; che forse il lunedì successivo, in assenza del teste, l'interessato si era presentato per ritirare l'importo in lire italiane ed aveva dato un po' in escandescenze per il contrattempo, tanto che i colleghi dell'agenzia avevano avuto un bel daffare per spiegargli che in quel momento non si poteva aprire la macchinetta; che infine l'uomo era ritornato alcuni giorni dopo e l'aveva ricevuto lui, nella qualità di responsabile del salone e su richiesta dei colleghi: l'aveva identificato con la carta di identità, di cui aveva annotato gli estremi sull'apposito modulo, ed avevano constatato insieme il suo buon diritto a ricevere un certo importo di lire italiane non ritirate.

Il teste ha infine riconosciuto in aula la "striscia" contabile emessa dal cambio automatico e corrispondente allo scontrino esibitogli nell'occasione da BILANCIA, recante la data del 20 marzo 1998 alle 23.30 ed un importo non ritirato di £ 291.000, quale controvalore di 5 biglietti da 200 franchi francesi.

Nell'immediato prosieguo dell'istruttoria è emerso anche a cosa fosse destinato il denaro che l'imputato, la sera dell'omicidio, ha cercato di prelevare presso quell'agenzia bancaria di Sanremo. **Gianluigi Amici**, dipendente del casinò, ha dichiarato che la sera del 20 marzo 1998 aveva notato BILANCIA all'interno di quei locali. Il teste ha potuto ricostruire con precisione la data già nel corso delle indagini preliminari, trattandosi proprio della sera in cui era stato inserito nella sua squadra, solo per quell'occasione, il croupier Gaetano Zumbo.

Intorno alla mezzanotte BILANCIA si era presentato al suo tavolo, dove si era trattenuto per più di un'ora. Ad avviso del teste il volume di gioco sviluppato nell'occasione dell'imputato era particolarmente importante, in quanto giocava 500 mila lire per ogni colpo di pallina. Tuttavia era anche molto sfortunato, tanto che ad ogni puntata tirava fuori del denaro in contanti. Si trattava di una persona a lui nota come un giocatore abituale estremamente riservato, che non dava confidenza a nessuno. Era capace di stare al tavolo da gioco per ore, limitandosi ad annunciare di volta in volta la puntata: il classico giocatore "duro e puro".

Nondimeno, ad avviso del teste, quelle non erano le sue solite modalità di gioco, in quanto normalmente effettuava una puntata da 20.000 lire, che comunque è una giocata di riguardo; ciò l'aveva potuto notare in quanto, essendo capotavolo, il teste lo seguiva con particolare attenzione e cercava di evitargli contestazioni di gioco, così come si fa con i clienti "importanti". Quella sera, però, si era messo a giocare più forte: altre volte lo faceva dopo aver vinto, ma quella volta giocava forte pur continuando a perdere ed a tirare fuori delle banconote.

Ad un certo punto, forse intorno all'una di notte,

il teste si era accorto che quel cliente cominciava ad aver bevuto troppo, senza farlo apparire. Era successo che gli aveva fatto vedere le banconote da lontano quando aveva sentito la pallina iniziare a girare al suo tavolo, ed allora Amici si era assunto la responsabilità della giocata per rispetto nei confronti di quel cliente di riguardo. Quando però il giocatore si era avvicinato al tavolo per appoggiarvi le banconote, l'impiegato, preso alla sprovvista, aveva detto "*rien ne va*", cioè che la giocata non era accettata. Poi era uscito un numero che, se la giocata fosse stata regolare, avrebbe comportato una vincita di oltre un milione e mezzo.

Allora Amici aveva immediatamente avvisato l'ispettore spiegandogli il caso: era stato effettuato un replay di telecamera dal quale era emerso che si trattava di un giocatore meritevole, e allora era stata pagata la vincita. Il tutto, però, era accaduto senza alcuna reattività da parte di BILANCIA: non aveva minimamente protestato, non si era fatto le sue ragioni pur avendone tutti i diritti, ma si era limitato a chiedere molto timidamente il pagamento della sua puntata. In ogni caso, ad avviso del teste, quell'atteggiamento poteva ben trovare spiegazione nel fatto che il giocatore, fino a quel momento, aveva bevuto alcolici con una certa continuità.

6. La valutazione del materiale probatorio

È quasi impressionante, in relazione a questo episodio, la convergenza degli elementi di riscontro alla confessione di BILANCIA. Ed invero:

- la dinamica del fatto ed il racconto dell'imputato sono perfettamente coincidenti; in particolare, la moglie della vittima ha confermato quanto BILANCIA ha riferito circa il suo primo accesso nell'ufficio del marito, intorno alle 17.00, e soprattutto l'esitazione da lui manifestata nello scorgere una donna all'interno del locale: una circostanza che in qualche modo "fotografa" una successione di eventi che può essere nota solo all'autore dell'omicidio.
- Analoghe valutazioni vanno espresse per altri dettagli che pure appaiono di contorno, ma che proprio per la loro marginalità non possono che essere frutto di conoscenza diretta e genuina: così è per il sacchetto di plastica con cui l'omicida si è allontanato dall'ufficio della vittima, la precisa descrizione dell'interno del negozio e dei luoghi circostanti, la pistola detenuta dalla vittima su un ripiano sottostante al bancone, l'incontro con il cognato di Gorni che, accortosi subito dell'accaduto, aveva dato l'allarme per poi precipitarsi all'interno dell'adiacente negozio.
- V'è poi il giudizio di piena attribuzione alla pistola sequestrata all'imputato di almeno uno dei proiettili esplosi in occasione del fatto, peraltro di marca probabilmente identica a quella degli ultimi quattro rimasti in suo possesso al momento della cattura.
- La ripresa dei luoghi effettuata dalla telecamera della vicina agenzia della Ca.Ri.Ge. ha evidenziato la presenza sul posto di una vettura identica a quella all'epoca detenuta da BILANCIA – rispetto alla quale v'è parziale coincidenza della targa – in orario compatibile con il fatto, posto che l'imputato ha riferito di aver tentato una prima volta la rapina proprio intorno alle 17.00.
- Il tentativo di BILANCIA, la stessa sera dell'omicidio, di cambiare valuta straniera presso un bancomat di Sanremo concorre, in una alle spregiudicate modalità di gioco manifestate poco dopo ai tavoli del casinò, a delineare un quadro di forte disponibilità patrimoniale che, alla luce dei predetti elementi, non può trovare fonte diversa dalla rapina commessa poche ore prima.
- Anche i tentativi di influire sulle indagini – prima cercando di intimidire la titolare dell'edicola posta di fronte all'ufficio della vittima, e poi telefonando all'apposito numero verde per sviare l'attenzione degli inquirenti dalle rilevanti dichiarazioni del teste Lo Cascio – sono sintomatici non solo della piena ed esclusiva responsabilità dell'omicidio in capo all'imputato, ma anche dell'estrema lucidità con cui si è comportato prima, durante e dopo il delitto.

È corretta, in ultima analisi, la definizione giuridica dei fatti in esame: la rapina in danno della vittima è aggravata dall'uso dell'arma, ed il conseguente omicidio è aggravato sia dal nesso teleologico rispetto alla stessa rapina – essendo palese l'intento di BILANCIA di evitare la propria identificazione ad opera della vittima – sia dalla premeditazione: per quanto non l'abbia espressamente riferito nei dettagli, infatti, l'imputato ha detto di aver seguito lo stesso schema operativo cui ha fatto ricorso per uccidere Luciano Marro; non può essere mancato, dunque, almeno un sopralluogo preventivo, tenuto conto della perfetta conoscenza dei luoghi che l'imputato ha manifestato, ancora a mesi di distanza dall'episodio, nel corso degli interrogatori. E se v'è stato sopralluogo v'è stata anche premeditazione dell'omicidio, in quanto BILANCIA – dopo gli svariati delitti già commessi – non avrebbe mai potuto concedersi il lusso di una

rapina decisa d'impulso e non preparata a tavolino nei minimi dettagli, ivi compresa la soppressione della vittima.

È provato, in conclusione, che Donato BILANCIA ha commesso i delitti di rapina aggravata ed omicidio pluriaggravato in danno di Enzo Gorni, così come a lui contestati in rubrica.

VII. L'omicidio di Giuseppe Mileto

(capi d'imputazione nn. 25 e 26)

Dopo l'omicidio di Enzo Gorni si collocano l'episodio di Novi Ligure, sfociato nel tentato omicidio di un transessuale e nel duplice omicidio di due guardie giurate, e l'omicidio di un'altra prostituta, Evelin Edoghaye. A distanza di pochi giorni da quest'ultimo, nei primi mesi di aprile, si verifica l'episodio che ha dato luogo alle imputazioni di tentato omicidio e rapina in danno di Luisa Ciminiello: anche di questo, come degli altri due prima citati, si parlerà nella parte successiva della motivazione, trattandosi di delitti accomunati, in fatto, dall'attività di prostituzione svolta dalle vittime designate.

Nel corso dei quindici giorni successivi vengono consumati anche i due omicidi sul treno, intervallati dall'uccisione dell'ultima prostituta, ed il 20 aprile 1998 si verifica l'episodio conclusivo, appunto l'omicidio a scopo di rapina di Giuseppe Mileto, un dipendente della stazione di servizio "Conioli Sud" sita in comune di S. Stefano al Mare lungo l'autostrada A/10.

1. La confessione

BILANCIA, nel corso dell'interrogatorio del 15 maggio, ne parla nei seguenti termini:

> «L'ultimo episodio era il benzinaio, di... eh... cos'è, Arma di Taggia, là, più o meno. Era la stazione di servizio di Arma di Taggia perché... è quella che è tutta ancora in fase di rifacimento. Niente, sono arrivato lì. Ho fatto il pieno, e poi gli ho chiesto un chilo d'olio, credo, o qualcosa del genere, in maniera da farlo entrare nel gabbiotto dove è stato trovato.
> Ho sparato un'infinità di colpi, credo tutti e cinque. Ora non mi ricordo, ma o tre o cinque. Non mi ricordo. Gli ho preso l'incasso che era circa un milione. La data non la ricordo, ma era mezzanotte, o l'una, è possibile? La macchina che ho usato nell'occasione è ancora il Mercedes.
> Ricordo che c'era una persona che stava facendo benzina, con una macchina chiara di cui non ricordo il tipo, se n'è andato e siamo rimasti soli. Quando ho sparato i colpi e poi sono andato via, non ho notato altre macchine, non è che stavo a guardare chi c'era. Sono salito in macchina con una certa premura. Ho fatto retromarcia e me ne sono andato, e in quel momento in cui sono andato via non c'erano altre macchine, oltre a questa chiara che stava facendo benzina prima di me: poi sarebbe toccato a me.
> Quando sono arrivato non c'era nessuno, perché è... tendenzialmente comprensibile. Magari uno vede la piazzola di sosta, è un po' disastrata, non si ferma se non è proprio indispensabile. Almeno secondo la mia idea. Perché li difatti funziona un baretto, proprio là accampato così alla bell'e meglio.
> Quando ho chiesto l'olio il benzinaio si è recato nel gabbiotto. Nel frattempo c'era questa persona qua che faceva benzina immediatamente prima di me. Non c'erano altri dipendenti, il benzinaio era solo. Il bar è distante, sarà ad una cinquantina di metri più o meno, penso, dal gabbiotto del benzinaio. Non sono entrato nel bar, prima, né ho parlato con qualcun altro diverso dal benzinaio. C'ero stato in precedenza in quel bar, ma non quella sera.
> Però è successo un episodio, nel frattempo; è arrivata una macchina bianca, come ho detto, un'utilitaria di cui non so dire la marca. Quando io ho intimato al benzinaio di darmi i soldi e gli ho detto che era una rapina, è arrivata una macchina e a bordo c'era credo un ragazzo, mi sembra un ragazzo, però mi sembrava un ragazzo di sesso maschile. Allora gli ho detto: "*Servi la macchina tranquillamente e... poi ritorna; stai tranquillo se no qua fai succedere un... disastro*". Difatti questo ragazzo o ragazza, che ora non mi ricordo, ha pagato con la carta di credito. Poi mentre lo faceva firmare, il benzinaio gli deve aver detto qualcosa. Preciso che io gli stavo dietro a breve distanza, ma non sotto la minaccia della pistola; gliel'avevo già fatta vedere prima.
> Allora, mi sono accorto che il benzinaio aveva fatto qualche cenno a quel cliente, e la cosa m'ha fatto arrabbiare tantissimo. E quando è andato via questo... personaggio qua gli ho detto: "*vai dentro*". E gli ho sparato.
> Preciso che questo cliente è arrivato dopo di me; io sono arrivato lì che ero solo, ci siamo?

Ecco, sono rimasto il periodo necessario perché questo capisse che stava subendo una rapina, intimandogli di darmi il denaro. Lui me l'ha dato e io me lo sono messo in tasca; come è successa quest'operazione, s'è avvicinata quell'utilitaria di cui ho già detto.»

Riprende poi l'episodio nel corso degli interrogatori del 7 giugno, del 5 novembre e del 4 dicembre:

«La valigia che mi è stata trovata in casa la utilizzavo quando magari pensavo di stare via due giorni; quanto al motivo, quella signora della trattoria di Sanremo dove andavo spesso a mangiare ha riferito che quella sera della rapina del benzinaio io in un primo momento era andato a cena in tuta e poi sono ritornato a pagare il conto con la cravatta, dopo essermi cambiato da qualche parte: lei non lo sa se io mi sono cambiato in un albergo, però io lo so che mi sono cambiato per strada, quando sono ritornato in quel ristorante per pagare quello che avevo lasciato in sospeso.

Allora, io sono andato a cena in questa trattoria di Sanremo, poi sono andato via per tornare a Genova. Ero in tuta ed avevo un giubbotto che dev'essere stato ritrovato lì dentro, in casa mia, di quelli con le strisce fosforescenti, di colore nero. Sono andato via per venire a Genova, mi son fermato lì al distributore, è successo quell'episodio, sono tornato indietro, mi sono fermato in un posto lì fuori dall'autostrada, mi sono cambiato, mi sono messo giacca e cravatta, sono ritornato lì, ho pagato il conto che avevo lasciato in sospeso e sono andato al casinò, non ricordo esattamente a che ora.

A cena sono andato verso le otto e mezza – nove, poi prendo l'autostrada ad Arma di Taggia in direzione di Genova, e mi sono fermato a quella stazione di servizio, non so se è la prima oppure no: ricordo che era in rifacimento. Ero sul Mercedes, sono arrivato al casotto dopo aver fatto un certo giro per via dei lavori in corso, e gli ho detto di farmi il pieno di benzina. Ricordo che mi sono fermato con la macchina davanti ad una pompa di benzina, quella con la tettoia, ma non ricordo se c'era già qualcuno in sosta o che stesse già partendo.

Mi fa questo rifornimento, mi sembra sulle 70.000 lire, e gli chiedo se ha una latta d'olio... in questo momento non so cosa mi è successo ma mi sono... arrabbiato per qualcosa che mi ha detto... non mi ricordo bene che cosa... e gli ho intimato con la pistola di darmi i soldi che aveva ... In questo frattempo... è arrivata la macchina bianca... Allora io non mi ricordo perché la macchina bianca era davanti alla mia... Oppure questo ha fatto così ma... Non lo so, non mi ricordo, comunque è arrivata sicuramente una macchina chiara, piccola, che si è fermata dall'altra parte della pompa per fare benzina; poi, eh, mentre lui faceva benzina a questo cliente lo tenevo sotto controllo, anche se non sotto la mira della pistola che ho riposto in cintura, mentre i soldi li avevo già messi in tasca.

La persona, di cui ricordo solo che aveva i capelli lunghi, è rimasta dentro la macchina bianca; era sola. Poi è scesa ed ha pagato con la carta di credito. Insieme con il benzinaio sono entrati nel gabbiotto, ed io, dietro a tutti e due, mi sono fermato fuori... A questo punto la persona ha pagato con la carta di credito; nel frattempo è arrivato a piedi un camionista, almeno credo che fosse un camionista, ma non so chi fosse... che mi ha chiesto un'informazione. Mentre gliela davo ho visto con la coda dell'occhio che, sulla scrivania dove si era appoggiato il benzinaio con questa persona mentre gli dava il foglietto di ricevuta, dividendolo in due pezzi di cui ne ha trattenuto uno, il primo ha detto qualcosa all'altro, che poi, dopo aver firmato, è risalito in macchina e se n'è andato. Il camionista, poi, se n'è andato dopo avere ricevuto la mia indicazione.

A quel punto, quando ho sparato al benzinaio, ero solo: prima, invece, mentre c'erano il camionista e l'altro cliente nel gabbiotto, non ho fatto caso se ci fosse qualcun altro sul piazzale. Se poi, quando sono entrato insieme al benzinaio per ucciderlo, sia arrivato qualcun altro questo non lo posso sapere; io poi, come ho fatto questa operazione qua sono saltato in macchina e sono partito, ma non è che ho guardato in giro per vedere se c'era qualcuno o qualcosa...

Ho sparato al benzinaio perché è successo quell'episodio che ho detto: che questo qua, mentre ero lì che lo stavo guardando che però ero distratto da questa persona che mi chiedeva un'informazione, il benzinaio deve aver bisbigliato sicuramente qualcosa al cliente.

Non lo so cosa mi aveva detto che mi ha fatto arrabbiare, non mi ricordo più ma mi aveva fatto arrabbiare tantissimo... Ah, ecco che cosa: credo di avergli detto che non po-

tevo pagarlo perché non avevo soldi, però, al contrario della disponibilità che mi aveva testimoniato un altro distributore – all'uscita di Finale Feglino – in uno dei giorni precedenti, "*ma non si preoccupi le faccio il pieno poi passerà, verrà*" ed io difatti sono passato e gli ho dato quello che gli veniva, viceversa questo qua mi ha detto: "*ma no, qui tutti fanno così*"; io gli dicevo di prendere la targa che sarei tornato l'indomani, e lui niente; allora mi ha fatto arrabbiare come un belva. È stato lì fuori che ho estratto la pistola e gli ho detto: "*Allora dammi tutti i soldi*".
Questo luogo l'ho scelto perché dovevo fare benzina. Ho rapinato nemmeno un milione, potevano essere 850 o 950.000 lire. Ripeto che non sono passato dal bar quella sera, e non ricordo di aver parlato con donne. Ci sono passato a marzo, la sera della rapina al cambiavalute, ed mi sono fatto cambiare una banconota francese da una ragazza che ci lavorava. Non avevo fatto nessun appostamento, perché se no lo direi; il fatto è successo proprio in quel momento per una circostanza dovuta all'episodio che ho riferito.
Dopo la rapina sono andato a Sanremo al casinò, dopo essere andato a pagare il debito che avevo contratto nella trattoria. Si trattava di un locale sito in Sanremo città, nei pressi del casinò. È gestito da tutto un nucleo familiare: lo riconosco nella foto del ristorante "Vesuvio" che mi viene esibita.
Quando ho commesso il fatto ero ancora in tuta, poi mi sono cambiato dopo essere uscito dall'autostrada nei pressi di Sanremo. Ho agito a capo scoperto, non ho mai usato alcuna forma di travisamento.
Prendo atto che il mio ingresso al casinò è registrato alle 23.16 di quel giorno. Non ricordo se in quella circostanza ho incontrato qualche conoscente, anche perché in questi ultimi tempi ci sono stato svariatissime volte.
Prendo atto altresì che la persona che ha pagato con carta di credito, che apprendo essere un uomo, non ha la macchina di colore chiaro, ha detto di aver notato lì nei pressi una vettura di grossa cilindrata con degli uomini a bordo e non ha detto di aver visto nessun altro che fosse in attesa fuori dal gabbiotto mentre lui pagava di fronte al benzinaio: ribadisco che non è possibile che questo qui non si sia accorto di nulla, perché il benzinaio gli ha riferito qualcosa di sicuro. Sicuro. Sicuro, matematico; e difatti questo qua ha recepito il messaggio, è salito in macchina e se n'è andato. Quello che non capisco è il punto di contrasto... Qual è?
Prendo atto che questa persona non riferisce di essere stata avvertita dal benzinaio, a differenza di un altro che mi si dice essere una donna: ma se questa non ha pagato con la carta di credito non è la persona cui ho fatto riferimento io. Come avrei fatto a sapere che questo ha pagato con la carta di credito? Ci vuole anche un interesse per raccontare delle balle, insomma...»

2. Lo stato dei luoghi

L'assistente di P.S. **Antonio Russo**, intervenuto sul posto poco dopo l'omicidio, ha effettuato i rilievi tecnici di cui al fascicolo fotografico in atti.

L'area di servizio in cui è avvenuto l'omicidio si trova al chilometro 120 dell'Autostrada dei Fiori, in direzione Ventimiglia/Genova. All'epoca era interessata da lavori di ristrutturazione, per cui le pompe di erogazione dei carburanti erano state disposte nei pressi dell'uscita. Davanti alle pompe erano stati posizionati due prefabbricati in lamiera: quello più vicino all'uscita era adibito a deposito, l'altro ad ufficio; ed è in quest'ultimo che era stato rinvenuto il corpo di Mileto. Nei pressi dell'entrata dell'area di servizio c'era invece un bar.

L'accesso a questo container si apriva sulla parete posta proprio di fronte ad un gruppo di due pompe di erogazione, una comune alla benzina verde ed a quella normale e l'altra per il gasolio; si trattava di impianti che richiedevano la prestazione di servizio del personale, non di quelli del tipo "fai da te" o self–service che invece si trovavano poco più oltre, in parallelo, verso il mare. L'interno del piccolo ambiente era occupato da scaffali su cui erano posti materiali per la manutenzione di autoveicoli, mentre di fronte ad un armadio, addossata alla parete, c'era una scrivania i cui cassetti erano stati rinvenuti aperti.

Il cadavere di Mileto era appoggiato sul fianco destro e aveva la testa spostata leggermente sulla destra, a contatto con il pavimento in corrispondenza della regione parietale destra. Il teste ha precisato al riguardo che il corpo non era immediatamente visibile per chi si trovasse all'esterno del container e non si ponesse in una prospettiva perfettamente corrispondente all'ingresso del box.

Proseguendo con riguardo a quanto rinvenuto sul cadavere, l'assistente Russo ha riferito che nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni della divisa aziendale dell'Agip era stato rinvenuto un portabanconote artigianale di cartone contenente la somma di 511.000

lire. Nella tasca posteriore sinistra c'era invece un portafogli di pelle contenente la somma di lire 577.000 lire.

3. Gli accertamenti tecnici

La descrizione del cadavere è stata poi completata nel dettaglio dal consulente tecnico incaricato di effettuare l'autopsia, il dottor **Luca Tajana**, il quale ha riferito di aver accertato che Mileto è deceduto a seguito di grave shock emorragico conseguente a lesioni plurime al polmone ed all'aorta toracica, da imputarsi a colpi d'arma da fuoco a proiettile singolo.

Riguardo al numero dei colpi che hanno attinto la vittima il consulente ne ha individuati cinque, quattro dei quali localizzati a livello toracico ed uno in sede addominale. Due dei cinque colpi descritti sono stati superficiali, mentre gli altri hanno prodotto le citate lesioni ad entrambi i polmoni e soprattutto all'aorta: queste, per la rapidità della conseguente emorragia, avevano avuto – in particolare la lesione aortica – un effetto letale pressoché immediato.

Sulla base dei rilievi attinenti alla morfologia ed alla dislocazione delle ferite, il dottor Tajana ha cercato anche in questo caso di ricostruire la dinamica dell'azione delittuosa: ha ritenuto, in particolare, che il primo colpo sia stato quello esploso nella regione addominale, con l'omicida posto di fronte alla vittima; in questa fase ha collocato anche una ferita trapassante alla mano della vittima, da imputarsi ad un tentativo quasi automatico di difesa. Poi, in rapida successione, quando il corpo di Mileto si stava già accasciando al suolo sotto l'azione del primo colpo, devono essere stati esplosi gli altri quattro colpi, andati tutti a segno. Almeno tre di questi quattro colpi, peraltro, a giudizio del consulente sono stati probabilmente esplosi quando il corpo della vittima era già a terra sul fianco destro: quindi con l'omicida in piedi e la pistola, da lui tenuta a braccio teso, con il vivo di volata posto perpendicolarmente al di sopra del torace.

Quanto alle caratteristiche dei reperti balistici rinvenuti nel corso del primo sopralluogo e durante l'autopsia, dalla "relazione tecnica di consulenza" in atti (v. pagg. 242-249) emerge che due dei proiettili sono stati certamente esplosi proprio dalla "Smith & Wesson" sequestrata a BILANCIA, e con elevata probabilità facevano parte anch'essi di quei 50 "Lapua Patria", modello C358, che l'imputato aveva ricettato insieme con la pistola, come si è desunto dalla consueta tipologia di elementi chimici rimasti impressi sugli indumenti della vittima a seguito degli spari. Ad analoghe conclusioni, ha riferito in udienza il maggiore **Luciano Garofano**, si è pervenuti in relazione alle altre due ogive esaminate presso il R.I.S. dei Carabinieri di Parma, le cui impronte di classe hanno appunto consentito di non escludere che siano state esplose anch'esse dalla predetta arma.

4. I testimoni presenti al fatto

Cristina Bono, all'epoca dipendente della ditta che gestiva il bar di quell'area di servizio, ha riferito che la sera dell'omicidio aveva appena finito il proprio turno di lavoro (dalle 14.00 alle 22.00) e si era avviata con la macchina al distributore, dopo aver fatto i conti di fine turno ed aver adempiuto alle varie incombenze del caso. Ha collocato il momento in cui s'è avvicinata all'erogatore 10/15 minuti dopo le 22.12, l'ora in cui, nel corso delle indagini, aveva controllato di aver timbrato il cartellino di lavoro. Si era infatti trattenuta ancora per un po' all'interno del bar, prima di uscire a prendere la sua Peugeot 106 di colore verdazzurro, e comunque sui toni del chiaro.

All'uscita aveva notato, vicino alle cabine del telefono, una macchina stracarica di roba con tre o quattro extracomunitari accanto, all'apparenza nordafricani. Poi, nell'avvicinarsi all'impianto, aveva notato che la pompa della benzina verde del "fai da te" era occupata da una macchina di grossa cilindrata scura, forse una Mercedes od un'Alfa 164, ed allora si era fermata davanti alla pompa posta di fronte all'ufficio-container del benzinaio. Oltre a quell'unica vettura non ne aveva notate altre, fatta eccezione per la macchina dello stesso benzinaio.

Le era parso che quest'ultimo stesse facendo un cambio d'olio alla vettura ferma davanti alla pompa "fai da te", perché questa aveva il cofano alzato. Accanto al veicolo c'erano due persone, e tra loro il benzinaio. Mentre lei stava per scendere dalla vettura, Mileto era arrivato da dietro e le si era avvicinato chiedendole le chiavi della macchina, però l'aveva fatto mettendosi il braccio davanti alle labbra per poterle dire, non visto dagli altri, "*Avverti la Polizia che mi stanno facendo una rapina*"; il tutto, comunque, senza fare cenni ad alcuna delle due persone accanto alle quali, poco prima, la stessa Bono l'aveva visto.

In quel momento aveva alzato gli occhi d'istinto, ed aveva visto, ferma davanti al gabbiotto, una persona immobile, con le gambe leggermente divaricate e le mani nella tasche di un gilet o di una giacca. Era un uomo abbastanza alto, sui 45/50 anni, brizzolato, con la barba incolta e lo sguardo vitreo. Sul momento aveva dichiarato agli inquirenti che le era sembrato un soggetto robusto, ai limiti dell'obeso; poi, ripensandoci, ha precisato che verosimilmente era stata tratta in inganno dal fatto che l'uomo avesse le mani

in tasca, ciò che potrebbe averglielo fatto apparire più corpulento di quanto non fosse in realtà.

Più specificamente, la teste ha ricordato che indossava un gilet a quadri bianco e nero, e sotto una camicia forse sul rosso. A giudicare dall'aspetto le era sembrato un camionista, probabilmente italiano; aveva in testa un cappellino con visiera, con una scritta chiara. Nel corso delle indagini la Bono, in sede di ricognizione personale nelle forme dell'incidente probatorio, aveva con certezza riconosciuto quell'uomo nell'imputato (v. in atti il relativo verbale a firma del g.i.p. presso il Tribunale di Sanremo in data 22 maggio 1998).

Ritornando al fatto, dopo quell'avvertimento di Mileto aveva cercato di restare impassibile per non dare nell'occhio; il rifornimento era stato di 10.000 lire pagate in contanti, quindi piuttosto veloce. Poi, appena ripartita, non aveva potuto chiamare subito la Polizia perché il telefonino aveva la batteria scarica; dallo specchietto retrovisore aveva comunque visto il benzinaio tornare sui suoi passi in direzione della vettura rimasta con il cofano aperto.

Uscita dall'area di servizio, aveva inserito il caricabatterie per il telefonino e dopo due gallerie, per essere certa di avere la necessaria ricezione del segnale, aveva avvertito la Polizia Stradale che c'era una rapina in corso, segnalando che i malviventi erano ancora presenti sul posto. Aveva usato il plurale soltanto perché aveva visto più persone, ma senza una specifica ragione.

Era però riuscita ad effettuare la chiamata soltanto al secondo tentativo, in quanto c'era stato un mutamento del numero telefonico; così aveva dovuto attendere che terminasse il messaggio vocale per comporre finalmente quello giusto: dai tabulati in atti risultano, invero, due telefonate effettuate in rapida successione alle 22.32. Immediatamente dopo – alle 22.35, giusta il medesimo tabulato – la teste aveva chiamato in autogrill il collega Giuseppe Maiolo, dicendogli di controllare cosa stesse succedendo a "Peppino" Mileto in quanto l'aveva avvertita che gli stavano facendo una rapina. L'altro le aveva risposto che sarebbe andato a vedere, ma poi aveva subito aggiunto: "*Ah ecco, allora erano degli spari, era uno sparo*", non lo scoppio di un pneumatico che credeva di aver sentito.

In quel momento la Bono era già arrivata ad Imperia Ovest ed aveva fatto l'inversione di marcia per tornare sul posto, senza un particolare motivo ma più che altro perché si era spaventata e voleva accertarsi dell'accaduto: sentendo quelle parole aveva allora detto a Maiolo, preoccupandosi per lui, di fermarsi e di non andare a vedere, temendo che i rapinatori fossero ancora nell'area di servizio e potessero sparare anche a lui. Lungo il tragitto aveva telefonato anche ad uno dei ragazzi che si trattenevano lì accanto a dormire nei containers, perché impegnati nei lavori di ristrutturazione dell'area di servizio, ed aveva detto anche a lui di andare su da Pino a controllare, in gruppo, cosa gli stesse accadendo.

Giunta al primo autogrill in cui si era imbattuta dirigendosi verso il confine, quello di Castellaro, aveva composto da quel punto il numero del benzinaio: le aveva risposto un cliente, un certo Isnardi, che era appena entrato nell'ufficio di Mileto e continuava a dire, parlando contemporaneamente al cellulare con qualcun altro, che c'era un uomo in un lago di sangue e che dovevano venire subito. La Bono era poi ritornata nell'area di servizio in cui lavorava, ma aveva subito notato che la vettura di grossa cilindrata, in precedenza rimasta sempre con il cofano alzato, non era più nel punto in cui l'aveva vista.

Questa precisa successione cronologica è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone con cui la stessa Bono ha riferito di aver avuto concitati contatti telefonici pochi minuti dopo la segnalazione pervenutale da Mileto. In particolare, **Giuseppe Maiolo** ha riferito di essere subentrato alla collega Bono, ricordando anche di averle servito un cappuccino quando questa era rientrata di corsa nel bar perché aveva dimenticato il cellulare: nell'occasione le aveva rilasciato uno scontrino, che dunque attesta in maniera ragionevolmente certa a che ora la Bono l'abbia consumato (le 22.18, come risulta dal tabulato in atti grazie all'indicazione dello sconto del 20% riservato ai dipendenti) pochi minuti prima di lasciare definitivamente il luogo di lavoro.

Nel prosieguo, mentre erano entrati nel locale alcuni extracomunitari che facevano parte di un numeroso gruppo in sosta nell'area con più di una vettura, aveva sentito un rumore che aveva attribuito allo scoppio di una gomma: ciò intorno alle 22.25/22.30. Dopo la telefonata della Bono aveva subito guardato in direzione dei distributori, posti ad una certa distanza dal bar, ma non aveva notato nessuna persona e nessun veicolo in sosta.

Pochi attimi dopo era uscito dal locale bar, seguendo prima con lo sguardo e poi di persona un ragazzo che poco prima era entrato a prendere un caffè, delle lattine di birra e delle sigarette (dal tabulato in atti risulta che uno scontrino era stato battuto per questa causale alle 22.43). Questi si era diretto verso il distributore per fare rifornimento e poi, nell'atto di cercare il benzinaio, si era accorto dell'accaduto, cercando aiuto; così anche Maiolo si era avvicinato al gabbiotto, ed aveva constatato che all'interno c'era il corpo di Mileto steso per terra in un lago di sangue.

Rientrato nel bar aveva notato soltanto un autista di camion, di quelli che devono trattenersi a riposare nelle aree di servizio per un determinato periodo, che stava ritornando dai bagni; era di nazionalità spagnola, piccolo di statura, quasi calvo, robusto, con una camicia a quadretti piccoli multicolore, il quale gli aveva chiesto cosa fosse successo, visto che era arrivata la Polizia.

Da ultimo Maiolo ha aggiunto che per l'emozione della vicenda, e per la fretta di andare via, non aveva registrato tutte le consumazioni, tanto che tra l'incasso effettivo e quello registrato c'era stata una differenza per eccesso di circa novemila lire.

Fabio Simonetti, all'epoca manovratore di mezzi meccanici nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'area di servizio "Conioli Sud", ha confermato di avere ricevuto una telefonata della Bono intorno alle 22.35, mentre si trovava nella sua baracca, posta ad un livello sottostante di circa 3 metri rispetto a quello dell'area di servizio. Pochi minuti prima, mentre si trovava al telefono con la propria ragazza, aveva udito un colpo, pensando fosse una delle solite gomme scoppiate a qualche camionista di passaggio. Circa un minuto, un minuto e mezzo dopo ne aveva udito un secondo, ed allora era uscito fuori dalla baracca: aveva notato che poco lontano, ma a circa 300 metri dal gabbiotto del benzinaio, c'erano sei o sette camionisti, e ne aveva tratto conferma di quanto aveva pensato.

Una volta rientrato in baracca, dopo un paio di minuti, l'aveva chiamato la Bono, e mentre era al telefono con lei aveva sentito il terzo colpo. Accorso fuori, raccogliendo l'invito della donna, per vedere se fosse capitato qualcosa al benzinaio, aveva già trovato sul posto la Polizia.

Massimiliano Isnardi, il ragazzo cui hanno fatto riferimento sia la Bono che Maiolo, ne ha confermato il racconto: si era fermato a prendere un caffè, le sigarette ed un paio di lattine di birra, aveva pagato in contanti ritirando lo scontrino e poi, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore n° 3, quello più vicino al gabbiotto, aveva cercato il benzinaio per pagarne il costo, ammontante a 50.000 lire: ed infatti l'importo di 50.050 lire è l'ultimo rimasto impresso sull'erogatore in questione al momento dei rilievi tecnici di p.g..

Aveva fatto qualche passo in direzione del container posto di fronte alle pompe, ed all'interno di questo aveva visto un uomo sdraiato per terra: avvicinatosi ulteriormente si era reso conto che non si trattava di un malore, ed aveva chiamato immediatamente Polizia e Carabinieri. Era poi stato subito raggiunto da un dipendente dell'autogrill, da individuarsi in Giuseppe Maiolo; in ogni caso, ha aggiunto Isnardi, in quel momento nel piazzale non c'erano né macchine né persone.

L'ultimo cliente servito dalla vittima, quello che BILANCIA ha detto di aver visto pagare con la carta di credito, è stato identificato in **Luciano De Luca**. Il teste ha riferito di essere arrivato nell'area di servizio tra le 22.00 e le 22.30 del 20 aprile 1998, a bordo di una "Tipo" di colore verde che aveva noleggiato. Prima di fermarsi al distributore era passato dal bar, dove aveva preso un panino ed una Coca-cola: dal tabulato in atti si desume che ciò dev'essere accaduto nei pochi minuti antecedenti o successivi alle 22.27, l'ora di emissione dello scontrino, non avendo il teste chiarito se aveva consumato prima o dopo aver pagato alla cassa.

Poi era risalito in macchina, e passando aveva visto due vetture in sosta che erano stracariche, per cui aveva pensato che fossero zingari od extracomunitari. Proseguendo, si era fermato davanti all'erogatore "fai da te" di benzina verde, ed aveva fatto il pieno per un ammontare di 60 o 70.000 lire: si era trattato, per la precisione, di 72.000 lire, la somma che ancora figurava sul distributore in questione all'atto dei rilievi tecnici. Nel frattempo non era sopraggiunto nessuno, perché le uniche due persone notate nell'occasione erano già sul posto, ferme davanti al gabbiotto al cui interno c'era il benzinaio.

Accanto all'erogatore di benzina posto proprio di fianco al gabbiotto era ferma una macchina scura di grossa cilindrata, forse una Thema, una Volvo o una Mercedes. Finito il rifornimento, aveva attraversato ed era passato davanti a questi due uomini, che ha definito balordi: perciò aveva accuratamente evitato anche solo di incrociare il loro sguardo, mentre entrava nel gabbiotto per pagare il costo del rifornimento. Qui aveva trovato il benzinaio da solo, ed aveva pagato con la carta di credito: dallo scontrino acquisito in originale dalla Polizia Stradale (v. in atti) risulta che ciò è avvenuto precisamente alle 22.31; ed anzi, proprio grazie a quello scontrino gli inquirenti sono poi riusciti a risalire alle generalità del teste nei cinque o sei giorni successivi all'omicidio.

All'uscita era ripassato davanti a quei due individui, ricavandone di nuovo la sensazione che si trattasse di soggetti balordi, e si era diretto verso la propria macchina. I due non erano vestiti bene, avevano forse dei giubbotti o un capo d'abbigliamento corto – diverso dalla giacca – di colore scuro; nessuno portava un cappellino od altro copricapo. Era ripartito subito, in gran fretta, per la sensazione di disagio dovuta all'essersi imbattuto in quei due soggetti che gli erano

apparsi così poco raccomandabili.

De Luca è stato nuovamente sentito all'udienza successiva, quella del 16 settembre, in quanto ha riferito di aver meglio focalizzato la situazione e di aver ritenuto opportuno contattare il maggiore Ricciarelli per fornire un dettaglio sfuggito nella prima deposizione testimoniale: ripensando al momento del pagamento, quando c'era stato il passaggio di mano della carta di credito, aveva notato che il benzinaio gli aveva fatto un segno con gli occhi – sbarrandoli – che in allora non aveva saputo interpretare, ma che ben avrebbe potuto, a suo giudizio, essere rivolto a qualcosa che stava accadendo all'esterno. Poi però l'operazione, svoltasi sulla scrivania posta subito sulla sinistra del gabbiotto e con il teste che dava le spalle alla porta d'ingresso, si era conclusa con un semplice "*grazie, arrivederci*".

5. La condotta di BILANCIA prima e dopo il fatto

La teste **Gaetana Celotto**, titolare del ristorante "Vesuvio" sito in Sanremo, ha riferito di ricordare l'imputato come un cliente che aveva iniziato a frequentare il locale con una certa continuità, un paio di volte alla settimana, nei primi tre mesi del 1998.

Si trattava di una persona normale, sempre ben vestita con giacca, cravatta e cappotto, che veniva verso le 20.30 a vedere se c'era un tavolo; di solito tornava dopo pochi minuti e si tratteneva per un'oretta, per poi andare via. Una sola volta le aveva detto di essere un imprenditore, però l'argomento non era stato approfondito; aveva ogni tanto accennato al fatto di essersi recato al casinò, ma non era un tipo molto loquace. Del resto, si era sempre presentato da solo nel ristorante.

Ha ricordato, a seguito della contestazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, che la sera del 20 aprile BILANCIA era venuto nel locale verso il solito orario, intorno alle 20.30, indossando una tuta da ginnastica con sopra un giaccone di tipo impermeabile. Aveva consumato la cena ed al termine le aveva detto di aver dimenticato il portafogli nel ripostiglio della palestra da cui proveniva, chiedendole se poteva pagarle la cena la volta successiva, e lei aveva detto che non c'erano problemi.

Era uscito dal ristorante, con atteggiamento assolutamente tranquillo e senza alcuna fretta, all'incirca verso le 21.30; poi si era ripresentato intorno alle 23.00/23.30 e le aveva saldato il conto di 50.000 lire. Nell'occasione era vestito in modo elegante come al solito, e le aveva detto di aver trovato i soldi in un cassetto. Anche stavolta, ha precisato la Celotto, le era sembrato del tutto tranquillo ed assolutamente normale.

Il commissario di P.S. **Anna Lisa Mongiorgi**, in servizio presso la Polstrada di Imperia, ha invece riferito l'esito degli accertamenti effettuati a seguito dei primi elementi emersi dalle deposizioni delle persone presenti nell'area di servizio al momento del fatto.

L'attenzione era stata concentrata, in particolare, sul tratto autostradale compreso tra i due caselli entro i quali si trova l'area di servizio "Conioli Sud", al fine di verificare gli spostamenti dell'omicida. Quelli rilevati nella circostanza risultano, non a caso, puntualmente riconducibili all'imputato: in alcuni casi, a seguito del mancato pagamento del pedaggio è stato fotografato un veicolo che, pur essendo intestato ad altra persona, è poi emerso essere in uso a BILANCIA; in altri, è stata l'anomalia del percorso effettuato a consentirne l'attribuzione al medesimo.

Più nel dettaglio, la Mercedes poi sequestrata al prevenuto risulta entrata, alle 22.09 del 20 aprile 1998, al casello di Arma di Taggia in direzione di Genova, ed uscita alle 22.37 al casello immediatamente successivo di Imperia Ovest (v. in atti il tabulato dell'ufficio pedaggi dell'Autostrada dei Fiori S.p.A.). Si è appurato in seguito, tuttavia, che gli orari segnalati presso i due caselli presentavano una sfasatura di 2 minuti: quindi l'entrata effettiva ad Arma di Taggia va collocata alle 22.11, e l'uscita ad Imperia Ovest alle 22.39. Tenuto conto della breve distanza, soltanto 18 chilometri, tra un casello e l'altro, il veicolo avrebbe dovuto percorrere il tratto ad una velocità media di 34 chilometri orari, il che non è certo plausibile.

Necessariamente, dunque, ha dovuto effettuare una sosta, e l'unico punto che si presta a tale scopo lungo quel breve tragitto è appunto l'area di servizio "Conioli Sud", all'interno della quale, proprio in quell'arco di tempo, è avvenuto l'omicidio. Da questa valida base si sono poi diramati successivi controlli presso i caselli di quel tratto autostradale, è si è accertato che uno stesso veicolo, entrato alle 22.39 – orario esatto – al casello di Imperia Ovest, ha percorso l'autostrada in direzione del confine, stavolta in tempi regolari, fino al casello di Sanremo, dov'è uscito alle 22.57: si tratta, all'evidenza, proprio della vettura condotta da BILANCIA, che alle 22.39 è uscita dall'autostrada verso Genova al casello di Imperia Ovest e vi è rientrato, un attimo dopo, in direzione di Ventimiglia.

Di seguito sono stati esaminati anche i tabulati del casinò di Sanremo, sui quali l'ingresso di BILANCIA risulta registrato alle 23.16 (v. in atti la copia della pagina con l'elenco progressivo dei clienti). Quindi il commissario Mongiorgi ha evidenziato la brevità del lasso di tempo trascorso fra l'uscita al casello di Sanremo e l'arrivo al casinò, del tutto compatibile con le dichiarazioni dell'imputato circa l'avvenuto

saldo, in quel frangente, del conto rimasto in sospeso presso il ristorante "Vesuvio", peraltro assai vicino al casinò.

BILANCIA vi si è però trattenuto per poco tempo, in quanto dalla documentazione acquisita emerge che ha ripreso l'autostrada al casello di Arma di Taggia alle 00.01, per poi uscire a quello di Genova Nervi all'1.13, dove però si è sottratto al pagamento del pedaggio – a differenza degli altri transiti indicati in precedenza dalla teste – e quindi l'apposito apparecchio ha scattato la fotografia della targa del veicolo da lui condotto (v. in atti, con allegate le foto della targa della Mercedes poi sequestrata all'imputato).

Grazie ai meticolosi accertamenti di cui ha riferito il commissario Mongiorgi, in sostanza, è possibile affermare con certezza che l'omicidio di Mileto è stato consumato nei quattro minuti intercorrenti tra le 22.31 – l'ora in cui il cliente De Luca ha pagato il rifornimento con la carta di credito – e le 22.35 – l'ora in cui la Bono ha chiamato al telefono il collega Mileto, che a quel momento aveva già sentito rumore di spari –.

Da ultimo la teste ha dichiarato che dalla pagina relativa al 20 aprile 1998 del registro tenuto dal titolare dell'area di servizio (v. in atti) risulta che la somma incassata fino a quel momento dalla vittima ammontava a circa un milione e mezzo: circostanza compatibile con le dichiarazioni rese da BILANCIA riguardo al provento della rapina e comunque in sé del tutto plausibile, nonostante Mileto avesse preso servizio soltanto alle 22.00, in quanto è d'uso che al cambio delle consegne con il collega del turno successivo gli si versi anche l'incasso maturato in precedenza.

6. La Mercedes utilizzata da BILANCIA

Il teste **Giuseppino Monello** è stato sentito a conferma della circostanza che l'imputato avesse all'epoca la piena disponibilità della Mercedes ripetutamente transitata, la sera dell'omicidio, dai caselli del ponente ligure. L'uomo ha dichiarato di aver acquistato nel novembre del 1996 la vettura in questione, una Mercedes 190 tg. AE 106 AW, per la somma di 7 milioni e mezzo. Poi aveva riscontrato dei problemi meccanici, oltre ad accorgersi che la macchina era di sei anni prima, e non del 1989 come gli era stato detto dal venditore.

Nel luglio del '97 aveva allora cercato di disfarsene, vendendola senza trascrivere il passaggio di proprietà ad un certo Walter, cioè Donato BILANCIA. Era stata pattuita la somma di sette milioni, cinque dei quali li aveva ricevuti subito e gli altri due li avrebbe percepiti al momento del passaggio di proprietà, che non era più avvenuto. La circostanza gli aveva provocato non pochi problemi, perché in seguito, nell'ottobre del 1997, gli era giunta una convocazione della Polizia Stradale di Genova che voleva effettuare accertamenti sulla macchina. A quel punto il teste aveva chiamato BILANCIA e si erano recati insieme dalla Polizia a far vedere la macchina, in relazione ad un incidente stradale che era occorso allo stesso BILANCIA a Nizza Monferrato, vicino alla casa dei suoi genitori.

Nell'occasione Monello l'aveva sollecitato a far trascrivere il passaggio di proprietà ed a saldare il prezzo della vettura, ma lui aveva risposto di avere dei problemi economici in quanto giocava d'azzardo. Sta di fatto che, nonostante i reiterati solleciti che gli aveva rivolto anche in seguito, quella somma il teste non l'ha mai ricevuta.

Per di più, verso la metà del mese di aprile del 1998 era arrivata al teste anche una raccomandata della Società Autofiori con la quale gli veniva intimato il pagamento di 813.000 lire per una quarantina di pedaggi non pagati sull'autostrada Genova/Ventimiglia (v. la documentazione in atti), con il preavviso di una denuncia all'Autorità Giudiziaria per insolvenza fraudolenta in caso di mancata ottemperanza all'intimazione di pagamento. Già in passato, circa tre mesi prima, aveva ricevuto altre due missive dal tenore simile, ma siccome erano per importi molto più lievi li aveva pagati limitandosi a riferirlo a BILANCIA, il quale l'aveva rassicurato dicendogli che gli avrebbe dato, appena avesse potuto, sia il saldo del prezzo della macchina che le somme anticipate a titolo di pedaggi autostradali.

Anche in quella seconda occasione, naturalmente, Monello l'aveva cercato per contestargli l'accaduto, ma non l'aveva trovato nemmeno nel bar di Sampierdarena, sotto casa propria, dove molto spesso, per il passato, gli risultava che BILANCIA andasse a giocare. L'aveva cercato anche presso la comune amica, Maria Carta, il cui marito li aveva messi in contatto, e questa gli aveva detto che anche lei non lo vedeva da un pezzo ma sapeva che versava in grosse difficoltà economiche, per cui magari evitava contatti con le persone cui doveva dare dei soldi.

Allora Monello aveva pensato di cercare la Mercedes nella zona di piazza Martinez, dove sapeva che BILANCIA aveva casa, visto che di persona era introvabile. Poi però il teste ha precisato che prima ancora di ricevere l'ultima raccomandata della Società Autostrade, intorno alla fine di marzo, BILANCIA si era fatto vivo e gli aveva chiesto di procurargli una nuova macchina rivendendo a terzi la Mercedes, in modo da poter recuperare i soldi che lui ancora gli doveva. Il motivo della richiesta, a suo dire, era che due o tre giorni prima i Carabinieri di Novi Ligure

l'avevano fermato e gli avevano a lungo perquisito la Mercedes, in relazione al duplice omicidio delle guardie giurate verificatosi nel territorio di quel Comune. E siccome cercavano una Mercedes scura, temeva di avere ancora dei fastidi se fosse rimasto alla guida di quella vettura. Monello, però, non aveva dato peso alla cosa, e quella proposta era sfumata.

Tornando alla seconda metà del mese di aprile, Monello ha aggiunto di avere ricevuto una telefonata di BILANCIA, forse avvertito dalla Carta, una decina di giorni dopo l'arrivo della più consistente intimazione di pagamento da parte dell'Autofiori, e l'aveva tranquillizzato dicendogli che sapeva tutto e che gli avrebbe pagato il dovuto non appena fosse rientrato dalla Calabria, dove aveva detto di trovarsi in quel momento.

Successivamente, dopo il secondo omicidio sul treno, Monello si era insospettito riguardo a BILANCIA – anche alla luce degli identikit che venivano pubblicati in quel periodo e del fatto che molti dei pedaggi non pagati erano attinenti alla zona di Sanremo – e così, consigliato da un legale, si era rivolto ai Carabinieri, che avevano poi sequestrato la Mercedes il 6 maggio 1998, lo stesso giorno della cattura dell'imputato, in un parcheggio di via Bobbio, nei pressi della sua abitazione di via del Fossato (v. in atti il fascicolo dei rilievi fotografici in pari data).

Nel frattempo, però, la Carta era riuscita a procurargli un ultimo appuntamento con lui: il 29 aprile si erano incontrati davanti ad un bar, e lì Monello gli aveva mostrato le multe per i pedaggi autostradali non pagati; al che BILANCIA si era mostrato molto agitato e molto arrogante nei suoi confronti. Avevano convenuto di incontrarsi di nuovo l'indomani alle 11.00 per verificare quell'ipotesi di rivendere la Mercedes a qualcun altro, e così era accaduto: nell'occasione, BILANCIA si era presentato con 1 milione di lire in contanti, dicendo che la metà gli occorreva per pagare la polizza assicurativa già scaduta, e l'altra metà gliela lasciava a titolo di acconto per pagare i pedaggi autostradali.

Il lunedì mattina si erano rivisti ancora, e Monello gli aveva detto di aver saputo dalla Polizia Stradale che poteva limitarsi a pagare con un bollettino postale, senza passare dai loro uffici. Allora BILANCIA aveva insistito nel dirgli che doveva invece andare dalla Polizia e dire, se avessero chiesto per quale motivo non risultavano pagati tutti quei pedaggi, che era stato lui – cioè lo stesso Monello – ad utilizzarla per andare ai giochi "americani" del casinò di Sanremo, dove non chiedono il documento e non registrano l'entrata dei clienti.

Allora il teste aveva invitato BILANCIA a calmarsi, perché comunque non sarebbe andato dalla Polizia; e l'altro, di rimando, l'aveva accusato di comportarsi "viscidamente" nei suoi confronti. A quel punto i sospetti di Monello si erano tramutati in certezza, anche perché aveva notato che la Mercedes si presentava tutta sporca: segno, questo, che BILANCIA l'aveva a lungo tenuta nascosta. Per di più il veicolo presentava un deflettore rotto, che a dire di BILANCIA era stato opera di un ladruncolo che gli aveva asportato il solo frontalino dell'autoradio, e c'era anche un colpo sulle portiere destre: ulteriori elementi che avevano indotto Monello a ritenere che BILANCIA si fosse adoperato per modificare lo stato del veicolo ed impedirne l'eventuale riconoscimento da parte delle Autorità che erano alla caccia del "mostro".

Allora Monello aveva cercato di tranquillizzarlo, l'aveva rassicurato dicendogli che avrebbe cercato di rivendere la macchina presso un amico carrozziere a Pegli, e l'aveva presa in consegna, per poi restituirgliela nel pomeriggio.

Roberto Prato, il precedente proprietario della Mercedes, ha di seguito confermato di averla venduta a Monello nelle circostanze riferite da quest'ultimo, ed ha aggiunto di aver casualmente incontrato BILANCIA nel febbraio/marzo 1998, credendo che alla guida della sua vecchia macchina vi fosse invece Pino Monello. BILANCIA, dopo avergli chiesto i motivi per cui cercasse ancora il formale intestatario della vettura chiedendo se per caso ci fossero dei problemi, gli aveva proposto di riacquistarla, in cambio di una macchina di colore scuro e di grossa cilindrata. Al che il teste aveva risposto che si sarebbe interessato per trovare qualcuno cui rivenderla. In seguito aveva effettivamente procurato a BILANCIA un contatto con il potenziale venditore di un'Alfa 164, ma non si erano messi d'accordo sul prezzo, anche perché BILANCIA aveva detto che non intendeva formalizzare il trasferimento di proprietà.

Da ultimo **Maria Renata Carta**, la comune amica di Monello e BILANCIA il cui marito li aveva messi in contatto per l'acquisto della Mercedes, ha riferito di conoscere l'imputato fin da giovanissima, e di avere sempre mantenuto con lui rapporti di sincera amicizia.

Nell'ultimo anno prima del suo arresto la loro frequentazione si era fatta più assidua; gli aveva anche procurato un lavoro nell'ambito dell'attività di broker assicurativo da lei svolta, oltre ad invitarlo spesso a cena – in compagnia del marito – sia in casa sua che in locali. Della vita di BILANCIA la teste sapeva soltanto che giocava forte in bische e casinò e che da ultimo aveva dei problemi economici, tanto da non riuscire nemmeno a pagare l'assicurazione

della stessa Mercedes.

Le aveva detto di aver avuto un "buco" di 50 milioni di lire ma di essere riuscito a metterci "una pezza"; però a distanza di quindici giorni si era lamentato di sé stesso, dicendo di essere un criminale perché aveva risolto il problema e ora si trovava nuovamente punto e a capo. Lei, però, aveva deciso di non rispondergli neanche più, perché si era stancata di dargli sempre i soliti consigli.

Negli ultimi giorni prima dell'arresto BILANCIA si era mostrato più nervoso del solito, ma la teste aveva pensato che ciò fosse dovuto ancora al fatto che fosse privo persino della somma, tutto sommato non ingente, necessaria a pagare l'assicurazione. Le diceva, al riguardo, che negli ultimi tempi aveva fermato la macchina perché era privo di assicurazione e non aveva neanche mezzo milione per pagarla: la Carta ha allora ricordato di essersi offerta di darglieli, ma lui non aveva accettato.

7. La valutazione del materiale probatorio

Raramente accade, nelle aule di giustizia, che si riesca a ricostruire l'ora di un omicidio con tanta precisione come in questo caso. La completezza degli accertamenti espletati, di cui l'istruttoria dibattimentale ha dato ampiamente conto, ha infatti consentito di seguire quasi visivamente tutti gli spostamenti compiuti da BILANCIA prima e dopo l'omicidio, tanto da imbastire attorno a lui una trama probatoria così fitta da rendere al limite superflua perfino la sua stessa confessione. Ed invero:

- la teste Celotto ha ricordato alla perfezione come, la sera del fatto, l'imputato si sia trattenuto a cena nel suo ristorante per poi allontanarsene verso le 21.30, vestito informalmente e non con l'eleganza che gli era consueta, dopo aver lasciato da pagare un conto di 50.000 lire;
- i tabulati della Società Autofiori dimostrano che BILANCIA è entrato ad Arma di Taggia alle 22.11 ed è uscito al successivo casello di Imperia Ovest alle 22.39: un lasso di tempo di 28 minuti perfettamente – ed anzi viene da dire univocamente – compatibile con una sosta presso l'unica area di servizio di quel tratto autostradale, appunto la "Conioli Sud"; ciò che prova la sua presenza sul luogo dell'omicidio nel momento in cui questo è stato commesso;
- tutti i testimoni presenti al fatto hanno evidenziato che, nei quattro minuti in cui va collocata con precisione l'ora del delitto (*supra*, pag. 274*ss*.), c'era una vettura scura di grossa cilindrata ferma davanti ad uno degli erogatori di carburante: e non è mancato chi ha ritenuto di individuarla proprio in una Mercedes, lo stesso tipo di veicolo di cui, a quanto hanno concordemente riferito i testi Monello e Prato in maniera assolutamente genuina e trasparente, BILANCIA disponeva in quel periodo;
- non è emersa la presenza di altre persone potenzialmente concorrenti nel reato, se è vero che all'altezza dell'ufficio della vittima i testimoni non hanno notato la presenza di altre persone od autovetture in qualche modo sospette; è pur vero che il teste De Luca ha parlato di due "balordi" fermi davanti alla porta del gabbiotto, ma anche alla luce delle parole di Maiolo è agevole identificarli nello stesso BILANCIA e nel camionista spagnolo che doveva essersi avvicinato a lui per chiedergli un'informazione, a puntuale riscontro anche di questo particolare riferito dall'imputato;
- gli stessi tabulati autostradali dimostrano che BILANCIA è rientrato in autostrada, con direzione Ventimiglia, subito dopo esserne uscito al casello di Imperia Ovest, per poi uscire a Sanremo alle 22.57: e nei 19 minuti intercorsi tra il passaggio al casello e la registrazione del suo ingresso al casinò di Sanremo ha avuto tutto il tempo di indossare gli abiti più formali con cui la Celotto l'ha visto ritornare nel suo locale per saldarle il conto della cena; due elementi questi, il pagamento del debito ed il pur breve accesso al casinò, che dimostrano inconfutabilmente come nel giro di un'ora e mezza BILANCIA si sia procurato quel denaro di cui era totalmente privo, tanto da non poter pagare non solo la cena al ristorante ed il rifornimento di benzina, ma nemmeno i pedaggi dovuti per le due tratte autostradali che aveva percorso nel pomeriggio di quello stesso 20 aprile 1998 (v. i tabulati in atti: alle 16.23, per il tratto Genova Nervi/Imperia Est, ed alle 17.05, per il successivo tratto Imperia Est/Ventimiglia);
- a ciò va aggiunta la perfetta riconducibilità all'arma in possesso dell'imputato di almeno due dei proiettili esplosi contro la vittima, oltre alla compatibilità degli altri due con la marca ed il modello di quelli rinvenuti nel tamburo della stessa "Smith & Wesson" all'atto del suo sequestro in casa di BILANCIA.

Da ultimo, ma non per importanza, merita rilievo anche la condotta successiva dell'imputato, che denota in particolar modo, ancor più che per gli altri episodi, l'ostinata lucidità con cui BILANCIA ha

vissuto l'addensarsi sempre più intenso di sospetti a suo carico, perfino nell'ambiente dei suoi più stretti amici e conoscenti quali, rispettivamente, Maria Renata Carta e Pino Monello: invece di "perdere la testa", come sarebbe accaduto a chi avesse agito in preda ad un raptus omicida – ma la stessa condotta complessiva dell'imputato nei 90 minuti a cavallo del fatto depone in termini assolutamente opposti –, BILANCIA ha iniziato a darsi da fare per liberarsi della Mercedes, ben consapevole che il possesso di quel veicolo avrebbe potuto inchiodarlo alle sue responsabilità come in effetti è avvenuto.

Ed allora tre giorni dopo l'episodio di Novi Ligure, per lui particolarmente delicato – come si vedrà – perché nell'occasione ha lasciato in vita un pericoloso testimone, avvicina Monello e gli propone di rivendere a terzi la Mercedes in cambio di un'altra vettura della stessa cilindrata; successivamente, dopo l'ingiunzione a Monello di pagare tutti i pedaggi non corrisposti al casello, gli raccomanda, contro ogni necessità, di recarsi alla Polizia Stradale e di accollare su di sé tutti quegli spostamenti nel Ponente ligure; per molti giorni nemmeno porta in giro la macchina, tanto che Monello la vede tutta sporca e con delle novità – quali un'ammaccatura sulla portiera e la rottura di un deflettore – che reputa, ormai giustamente insospettito, apportate dallo stesso BILANCIA al chiaro fine di depistare le indagini, nel tentativo di far credere che qualcun altro si fosse impossessato del veicolo per un certo periodo; da ultimo c'è il tentativo clamoroso, ma a quanto pare ben riuscito, di far credere alla Carta che non possiede nemmeno mezzo milione di lire per pagare l'assicurazione, in modo da dimostrare che ha dovuto tenere ferma la Mercedes fin dall'inizio di aprile perché priva di copertura assicurativa: come se lui, che intanto aveva girato a scrocco per tutta l'autostrada Genova/Ventimiglia senza farsi il minimo scrupolo ed aveva comunque continuato a frequentare il casinò di Sanremo, realmente non fosse riuscito a tenere da parte neanche cinque banconote da centomila!

Ed è tanto vero che si tratta di un pretesto che BILANCIA rifiuta perfino l'aiuto economico, peraltro modestissimo per il volume di "affari" di un uomo del suo calibro, di un'amica preziosa e disinteressata quale la Carta. Evidentemente l'assicurazione non c'entrava nulla, e lo scopo era solo quello di dimostrare in giro che la sua Mercedes era ferma da un bel po': e sia consentito di anticipare fin d'ora in questa sede, di particolare rilievo perché quello di Mileto è l'ultimo omicidio commesso da BILANCIA prima della sua cattura, che queste sono le "mosse" di una mente criminale astuta e perspicace, non certo di uno che abbia capacità intellettive e volitive annullate o grandemente ridotte da un vizio di mente, ovvero che stia meditando il suicidio perché ormai si sente in trappola.

La definizione giuridica del fatto criminoso in esame è correttamente rispecchiata nelle due imputazioni contestate al riguardo, la cui accurata formulazione è perfettamente collimante con l'evolversi dell'intera condotta del reo: qui va rimarcato soltanto che l'uso dell'arma integra l'aggravante contestata in relazione alla rapina, e che fondatamente il pubblico ministero ha contestato, in relazione all'omicidio, la sola aggravante del nesso teleologico e non anche la premeditazione, come invece in quasi tutti gli altri casi.

Mileto è stato ucciso, infatti, perché si è permesso di "tradire" BILANCIA, che gli aveva già sottratto il denaro, cercando un cenno d'intesa con un cliente, il teste De Luca, giunto in quel momento per puro caso e che nemmeno aveva colto, in tutta la sua drammaticità, quel segnale d'allarme: è dunque evidente che non v'è alcuna preordinazione dell'omicidio, del quale non v'è prova che sia stato deliberato prima delle 21.30, l'ora in cui, terminata la cena nel locale della Celotto, BILANCIA si è posto il problema di pagare il conto. In mancanza di una diversa affermazione di BILANCIA risulta difficile, se non impossibile, credere che l'idea di andare a rapinare il primo benzinaio incontrato lungo l'autostrada verso casa si sia formata nella sua mente prima di quel momento: e dunque deve concludersi che si tratta chiaramente di un delitto d'impeto, motivato esclusivamente dal fine di assicurarsi l'impunità per la rapina commessa pochi attimi prima.

È provato, pertanto, che Donato BILANCIA ha commesso i delitti di rapina aggravata ed omicidio aggravato in danno di Giuseppe Mileto, così come a lui ascritti in rubrica.

III parte
Gli omicidi delle prostitute

VIII. L'omicidio di Almerina Bodejani *alias* Stela Truya

(capo d'imputazione n. 12)

Si è già accennato che il mese di febbraio del 1998, dopo l'omicidio Canu del precedente 25 gennaio, non è stato funestato da alcuno dei crimini commessi da BILANCIA. La serie riprende con un "tema" delittuoso nuovo, nel senso che questi, dopo aver appagato la sua sete di vendetta nei confronti di Centanaro e Parenti ed aver iniziato a sfruttare a fini di lucro la novella capacità criminale di cui si è sco-

perto capace, indirizza quest'ultima verso un nuovo ambiente: quello delle prostitute.

1. La confessione

Il primo di tali omicidi si colloca nella prima decade di marzo; l'imputato così ne parla nel corso degli interrogatori del 15 e del 24 maggio:

> «Dopo l'episodio della guardia giurata ci sono i due episodi di quelle due ragazze di Cogoleto ed Albenga.
> L'ho prelevata laggiù alla foce, lì dall'Automobile Club. Però nel pomeriggio, che ero andato a trovare mio padre nella casa di Cogoleto in via Arrestra, mi sono andato un po' a vedere le zone lì intorno, ho visto che c'era questa strada col passaggio a livello che andava a finire in un tunnel poi fino in fondo e sbucava, però era una strada chiusa quindi... La sera l'ho presa e le ho detto che le davo un milione, mi pare, se veniva a casa mia; poi me la son portata là, ho avuto un rapporto sessuale di tipo... penetrazione e poi l'ho uccisa. Finisce Cogoleto, c'è quella sbarra che chiude la strada, che però non è assicurata; si alza la sbarra e si entra, poi ad un certo punto, ora non so quanto, si passano delle case che sono qui sulla destra andando in direzione ponente. C'è una prima galleria, in cui mi sono accostato alla parete destra per impedire che uscisse, proprio all'inizio del tunnel, con il muso in direzione di Varazze. Alla fine della galleria c'è uno slargo sulla sinistra, e poi la stradina prosegue: consumato il rapporto sessuale sono venuto avanti con la macchina fino a questo slargo, poi ho fatto retromarcia e mi sono fermato in questo spiazzo. Avevo un asciugamano bianco in macchina e l'ho preso in mano. L'ho fatta scendere e l'ho fatta dirigere verso il mare, in corrispondenza di una piccola scarpata che va giù verso il mare.
> Le ho detto: "*Scendi un attimo, guarda il mare, ti lascio qua e me ne vado...*", non le ho fatto capire che avrei fatto quello che ho fatto. Le ho detto che non le avrei fatto niente, perché non volevo che vedesse la targa, e allora a questo proposito le ho messo l'asciugamano in testa e poi le ho sparato un colpo alla nuca. La ragazza è caduta in avanti, ed è rimasta con i piedi qui, all'inizio della scarpata; ho preso l'asciugamano che era rimasto sotto, l'ho messo in un sacchetto di plastica e poi sono andato via.
> Il corpo non l'ho manco toccato, io; ho solamente tirato l'asciugamano di sotto, ora non so se però si è mosso il cadavere. Quando ho sparato la ragazza aveva l'asciugamano in testa, ed ho potuto vedere che era girata verso il mare: il proiettile è certamente entrato da dietro. È caduta con la faccia in avanti, con la testa in direzione della discesa e del mare. Non ho fatto caso se levandole l'asciugamano di sotto si sia girata la faccia verso l'alto.
> Quanto all'abbigliamento, aveva la gonna e credo un giaccone tre quarti scuro, però questo è un dettaglio che non ricordo. Si era denudata per avere il rapporto con me, ed i suoi vestiti, rimasti in macchina sul sedile posteriore, li ho messi tutti nel solito bidone della spazzatura, mi pare a Varazze. Credo avesse una borsa con quelle due cose che hanno loro, ma non ho toccato assolutamente niente con le mani per non lasciare impronte, e cose di questo genere. Tutto quello che era suo è stato racchiuso in più sacchi di plastica e poi distribuito nei cassonetti.
> Io non conoscevo queste prostitute, non le frequentavo. Con quella di Cogoleto, però, prima di quel giorno c'era già stato qualcosa. Era venuta una volta in casa mia a via del Fossato, non in casa dei miei genitori che non ho mai toccato per queste cose. Forse è accaduto una o due volte: presa sul posto di lavoro, portata a casa, effettuando l'operazione con compenso. Riportata sul posto di lavoro. Chiuso.
> Una sera si era verificato un episodio che una sua amica, di quelle un po' più intraprendenti delle altre, mentre mi ero fermato esclusivamente per lei, si è buttata in macchina per scherzare ed ha fatto un po' di casino, e così me ne sono andato. In ogni caso nessuno ha mai avuto occasione di vedermi con questa qui di Cogoleto. Credo però che questa sua amica di quella sera lo sapesse.
> Io della ragazza non conoscevo nulla, nemmeno nome e cognome, dove stava, con chi stava; niente, assolutamente niente, cioè il rapporto preciso che può avere un cliente con una prostituta. Il nome l'ho letto sui giornali. Se qualcuno dice che mi ha visto al ristorante, niente, sono bugie dettate dal momento di notorietà. Non sono mai stato nel locale di Sampierdarena denominato "Montecarlo" insieme con questa ragazza; forse chi dice di avermi visto si riferisce a qualche altra donna con la quale possono esservi entrato, perché ci sono stato moltissime volte a giocare.

Delle volte, magari così per divertimento nel pomeriggio, se non si giocava, sulla via di Francia ci sono sempre delle prostitute che oltretutto sono anche tossiche; io magari ne pagavo una per farle avere dei rapporti insieme con qualcuno di lì dentro, ed io guardavo. Questo è successo. Ma sicuramente non quella ragazza lì, è escluso. Io ero solo spettatore, anche perché insomma, lì è una storia po' pericolosa: nel senso che non l'avrei fatto comunque lì in mezzo, e poi erano tossiche e si potevano prendere malattie. Io pagavo soltanto, ed il gestore una volta, mi pare, si è molto lamentato perché non voleva che nel suo locale succedessero determinate cose, e difatti non è più successo. I rapporti venivano consumati in una cucina che stava tra il bagno e la sala gioco.
Questo qui era un mio divertimento: acchiappavo una povera crista, le davo centomila lire e la portavo lì dentro e la facevo scopare da questi disgraziati qua, punto e basta. Con le ultime invece, io non prendevo più precauzioni, perché all'ultimo non mi fregava proprio più niente di cosa potesse succedermi, a partire da quel giorno lì del fatto di Centanaro. Precedentemente io a prostitute ci sono andato poco e niente, perché avevo tutto il "materiale" senza frequentare prostitute; ho sempre avuto del materiale, di grosso pregio anche!
Non è che non voglio dire perché è successo: è che lo vorrei sapere anch'io. La scintilla è partita da quella quell'episodio là – quello di Centanaro e Parenti – che ho raccontato prima. Poi il prosieguo non so cos'è successo. Sia per Cogoleto che per Albenga, i luoghi dove poi avrei portato le due ragazze ero andato un po' a vederli.»

2. Lo stato dei luoghi

Il corpo della vittima è stato scoperto, la mattina successiva al fatto, dal teste **Antonio Delfino**; questi ha riferito che stava portando il cane a fare un giro lungo la linea ferroviaria dismessa che si trova fra Varazze e Cogoleto, in località Ponte S. Giacomo. Tra una galleria e l'altra, all'altezza di un piccolo spiazzo sovrastante una piccola scogliera, aveva visto i piedi di un corpo femminile che spuntavano dalla scarpata; avvicinatosi, aveva constatato che c'era una ragazza morta, completamente nuda, con una profonda ferita alla testa, ed era subito corso ad avvisare per telefono i Carabinieri di Cogoleto.

Il corpo si trovava sul ciglio della scarpata, leggermente digradante verso il mare; sul piano orizzontale della ex sede ferroviaria spuntavano per una trentina di centimetri i due tronconi delle gambe; il volto era invece coperto dal gomito, ed il capo girato in modo tale da mostrare la vasta ferita alla testa.

Delfino ha poi precisato che non si tratta di un luogo soggetto al pubblico transito veicolare: più che altro vi si recano pescatori e persone che ci vanno a passeggio. L'accesso è consentito da una sbarra che di fatto è sempre aperta, essendo stata più volte forzata: e così Delfino l'aveva trovata anche quella mattina.

Il maresciallo capo dei Carabinieri **Gaetano Vultaggio** ha partecipato alle operazioni di sopralluogo documentate dai due fascicoli di rilievi tecnici e fotografici di cui in atti. Ha dichiarato al riguardo che sul posto erano stati sequestrati alcuni fazzolettini di carta ed un mozzicone di sigaretta, le cui successive analisi non hanno dato esiti utili per le indagini.

Per terra c'erano inoltre delle macchie di sangue, ma soltanto in corrispondenza del foro di uscita del proiettile sulla fronte della vittima. Era stata cercata a lungo l'ogiva esplosa dall'arma, ma senza successo. L'accesso al luogo era avvenuto da Cogoleto, al confine con Varazze: sulla destra per chi procede verso Genova c'è una sbarra che al momento era aperta, ed il cadavere era stato rinvenuto circa duecento metri dopo.

3. L'ambiente della vittima

Il capitano dei Carabinieri **Antonino Amato** ha riferito che sulle prime era stato estremamente difficile accertare l'identità della vittima, trovata completamente nuda e dunque priva di effetti personali e di documenti. Grazie alle impronte digitali si era poi reso possibile, tuttavia, risalire alle generalità con cui la stessa risultava essere stata identificata presso la Questura di Genova, appunto l'*alias* Stela Truya, e di seguito appurare che aveva dimorato in due alberghi di Genova.

Qui era stata trovata una ragazza di nazionalità albanese, la stessa della vittima, che aveva dato le prime informazioni sul suo conto, e di lì si erano sviluppate le prime indagini, grazie anche alle foto ricavate da una macchina fotografica rinvenuta all'interno della stanza che già era stata nella disponibilità della Truya. La pista investigativa relativa all'eventuale punizione per uno "sgarro" connesso allo sfruttamento della prostituzione non aveva però dato alcun esito, e nemmeno le indagini sul presunto sfruttatore della ragazza, un suo connazionale di nome Topi Kadri, avevano dato utili risultati.

Si era allora cercato di attingere ulteriori informazioni dalle colleghe di lavoro della vittima, che solitamente stazionava in attesa di clienti in via Brigate Partigiane. Alcune di queste, citate come testimoni dal pubblico ministero ma nelle more divenute irreperibili, avevano detto che l'ultimo cliente con cui la vittima si era allontanata in macchina, tra le 4.30 e le 5.00 del 9 marzo, era stato uno sconosciuto al volante di una Mercedes scura.

Il capitano Amato ha infine riferito che, con il verificarsi dei successivi omicidi in danno di prostitute, si era iniziato a constatare le analogie tra le modalità di consumazione dei vari omicidi: ad esempio, anche la Zubckova e la Valbona sono state colpite alla nuca, ed in entrambi i casi l'omicida ha utilizzato un capo d'abbigliamento per coprire il capo delle vittime al momento del colpo.

Il maresciallo **Antonello Murineddu** ha ricostruito, più nel dettaglio, quanto è emerso dall'audizione di alcune amiche e colleghe della vittima. In particolare, la sua compagna di stanza Marinela Halilaj aveva descritto le ultime ore di vita della Truja, essendosi trovata accanto a lei sul loro comune luogo di lavoro in viale Brigate Partigiane a Genova. Aveva riferito che verso le 4.00/4.30 Stela era salita a bordo di una Fiat Uno di colore bianco. Al suo ritorno le aveva detto che per lei si trattava dell'ultimo cliente, in quanto non si sentiva molto bene. In seguito aveva appreso da un altro cliente abituale, di nome Angelo, che Stela, dopo essere stata riaccompagnata sul posto dalla Uno bianca, era salita su una Mercedes di colore scuro, ma non era stata in grado di aggiungere ulteriori dettagli (v. al riguardo i verbali di sommarie informazioni resi in data 10 e 11 marzo 1998, acquisiti nel fascicolo per il dibattimento – a norma dell'art. 512 c.p.p. – a seguito della sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità della testimone, desumibile dalla negativa relata di notifica della citazione in atti).

Altre due colleghe di lavoro, Anxhela Gjini ed Anxhela Rapi, hanno confermato la circostanza riferita dalla Halilaj, nel senso che lo stesso Angelo le aveva accompagnate a fare un giro la notte successiva al fatto, prima che si diffondesse la notizia della morte della Truya, ed alle loro richieste di informazioni su quest'ultima l'uomo aveva risposto di averla vista l'ultima volta la notte precedente, intorno alle 4.30, mentre saliva a bordo di una Mercedes scura poco dopo essere scesa da una piccola vettura bianca. Successivamente né lui, né alcun'altra collega avevano visto Stela ritornare al suo posto di lavoro in viale Brigate Partigiane (v. i verbali delle dichiarazioni rese dalle due donne in data 10 e 14 marzo 1998, parimenti acquisiti nel fascicolo per l'irreperibilità di entrambe quale risulta attestata dalle negative relate di notifica in atti).

Il maresciallo Murineddu ha poi concluso riferendo che le ricerche volte ad identificare quel tale Angelo per assumerne direttamente maggiori informazioni si erano rivelate infruttuose.

Il teste **Andrea Anselmo**, un buon conoscente di Stela Truya per averla frequentata fino a tre/quattro giorni prima dell'omicidio, ha infine dichiarato di aver appreso la notizia della sua morte due giorni dopo il fatto. La sera dell'11 marzo, infatti, gli aveva telefonato una delle sue compagne di lavoro e gliel'aveva comunicato.

Nel prosieguo si erano sentiti altre volte, e così aveva appreso da questa ragazza che lei stessa non aveva idea di chi fosse l'omicida; che l'ultima notte di lavoro condivisa con Stela era stata quella tra il 9 e il 10 marzo; e che l'ultima volta che l'aveva vista era stata quando Stela era salita a bordo di una Mercedes scura intorno alle 2.30. Aveva anche ricordato che, nell'occasione, indossava il suo solito giubbotto di pelle nero.

4. Gli accertamenti tecnici

La dottoressa **Silvana Mazzone**, il consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero di svolgere l'autopsia sul cadavere della vittima, ha riferito di essersi recata sul posto all'atto del rinvenimento del corpo, ed ne ha quindi confermato la posizione qual è emersa alla luce delle precedenti deposizioni testimoniali.

Ha subito rilevato un'iniziale rigidità cadaverica alla zona temporo-mandibolare e la presenza di macchie ipostatiche nelle regioni anteriori a diretto contatto con il terreno, per cui ha ipotizzato già nell'immediatezza una morte abbastanza recente; successivamente, grazie anche ai dati emersi in sede autoptica, ha ritenuto di collocarla approssimativamente tra le 5.00 e le 8.00 della stessa mattina del 9 marzo.

Dall'autopsia è emersa una ferita d'arma da fuoco con foro di entrata molto irregolare nella regione occipitale sinistra, ed uno di uscita nella corrispondente regione frontale destra. La morte è stata agevolmente riferita, pertanto, a gravissime lesioni fratturative del cranio ed encefaliche. Oltre a questi due elementi sono stati riscontrati sul cadavere alcuni traumatismi superficiali di poco conto, distribuiti un po' su tutto il corpo e verosimilmente dovuti alla pesante caduta a terra.

Un dato più interessante è invece costituito dal tramite della ferita, che è risultato essere dal basso

verso l'alto, da sinistra verso destra e da dietro in avanti. I bordi molto irregolari del foro d'ingresso sono risultati compatibili con un colpo a contatto, anche se non sono stati rilevati i classici segni di affumicatura ed abbruciamento che di solito si rilevano in casi simili: la ragione è stata individuata nella possibile interposizione di un diaframma, ad esempio un indumento, tra l'arma e la cute della vittima. La lesione, in ogni caso, si presentava senz'altro compatibile con la posizione della vittima in piedi al momento dello sparo.

Ed ancora: benché il foro di uscita sia stato localizzato in corrispondenza della regione frontale destra, non è stato attinto il lobo frontale destro. L'ipotesi formulata dal consulente tecnico è che al momento dell'impatto del proiettile la donna abbia repentinamente scosso il capo da una parte, più probabilmente a sinistra, per cercare di sottrarsi all'aggressore; ciò può avere provocato una momentanea compressione della massa cerebrale all'interno della scatola cranica, compatibile con l'accertato tramite dell'ogiva.

Peraltro, ha rimarcato la dottoressa Mazzone, le colature ematiche rinvenute sul corpo, soprattutto al viso, presentavano un andamento innaturale, antigravitario: un dato sintomatico, a suo avviso, del fatto che la vittima possa essere stata attinta dal colpo qualche metro prima del luogo in cui il cadavere è stato successivamente ritrovato, ad esempio in corrispondenza della traccia emodinamica rinvenuta poco lontano, caratterizzata da una certa forza cinetica che l'ha "schizzata" su alcune pietre (v. la foto n. 13 allegata alla planimetria in atti); successivamente il corpo deve aver subìto un leggero spostamento, da attribuire forse alla stessa fase agonica, fino ad assumere la definitiva posizione prona e con il tronco piegato verso il basso.

Il consulente tecnico ha infine precisato al riguardo che non sono state rinvenute tracce univoche di trascinamento del corpo, sia pure per un breve tratto: le microescoriazioni e le microcontusioni rilevate sono state attribuite, come si è accennato, agli effetti della violenta caduta del corpo esanime sul terreno pietroso.

Da ultimo va rilevato che gli accertamenti biologici svolti presso il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma hanno dato esito negativo circa l'eventuale presenza di tracce di sperma nei tamponi effettuati sul corpo della vittima, così come sono rimaste infruttuose le ricerche di natura dattiloscopica sulle due strisce di carta rinvenute sul luogo del delitto (v. in atti la "relazione tecnica di consulenza", pagg. 102-110).

5. La valutazione del materiale probatorio

Sebbene sia mancato, nel caso in esame, il supporto tecnico degli accertamenti balistici espletati sui proiettili esplosi dall'arma utilizzati dall'omicida, in quanto l'unico reperto di questo tipo è stato rinvenuto in mare oltre due mesi dopo il fatto (v. il verbale in atti del 16 maggio 1998), senza alcun elemento che valga a riferirlo con certezza al fatto in esame, non mancano riscontri idonei a conferire valore di piena prova alla confessione dell'imputato.

Depongono in tal senso, in primo luogo, le convergenti dichiarazioni rese dalle colleghe di lavoro della vittima circa il tipo ed il colore dell'ultima macchina – una Mercedes scura – a bordo della quale l'avevano vista salire in viale Brigate Partigiane, coincidente con quella che si è visto essere in uso all'imputato in quel periodo (*supra*, pag. 280*ss*.).

Ma è decisiva, al riguardo, soprattutto la corrispondenza tra la posizione del cadavere, così come casualmente rinvenuto dal teste Delfino, e le modalità dell'omicidio descritte da BILANCIA, che ha appunto riferito di aver fatto denudare completamente la ragazza prima di ucciderla, di averla invitata a girarsi verso il mare e di averla infine colpita alla nuca, provocandone la caduta in avanti sulla scogliera in lieve pendenza.

Per altro verso, se non è decisiva la perfetta conoscenza dei luoghi, in ipotesi dovuta al fatto che nei pressi si trova la casa dei suoi genitori, certamente l'aver riferito il punto esatto in cui il cadavere è stato rinvenuto, in una al particolare orientamento assunto dal corpo al momento della caduta, costituisce un'insuperabile riprova della veridicità della confessione di BILANCIA, che non poteva aver appreso quelle circostanze se non partecipando direttamente all'azione.

Anche i dettagli del primo sopralluogo sono coerenti con questa affermazione. Il medico legale ha infatti rilevato che, nonostante il colpo sia stato esploso quasi a contatto, la nuca della vittima non presentava i classici segni di affumicatura ed abbruciamento: ed allora è plausibile che l'omicida abbia sparato alla donna attraverso un indumento che deve aver trattenuto i residui dello sparo, proprio come BILANCIA dice di aver fatto quando ha avvolto il capo della ragazza con un asciugamano, ricorrendo a chissà quale pretesto. Ed anche la posizione innaturale del capo rispetto al tronco sembra confortare la fondatezza di questo punto della confessione; la ragazza, infatti, sebbene priva di sensi – come deve desumersi dal fatto che sia caduta "a peso morto", senza nemmeno allungare le braccia in avanti in un istintivo gesto di difesa dall'impatto con il suolo – sembra aver girato

soltanto la testa, pur avendo riportato notevoli lesioni al volto nel contatto con la roccia: ciò può significare soltanto che quel movimento della testa è stato successivo alla caduta a terra della vittima, ed è dunque perfettamente compatibile con il gesto, riferito da BILANCIA, di sfilarle l'asciugamano dal capo, ad ulteriore e puntuale riscontro delle sue dichiarazioni.

Del resto, l'ipotesi – formulata dal medico legale – di un movimento agonico della ragazza non sembra la sola spiegazione plausibile dello "strano" orientamento delle tracce ematiche rilevate sul suo viso, e della stessa presenza di vistosi schizzi di sangue su alcune pietre poste in prossimità del cadavere. Quanto al primo profilo, infatti, una spiegazione altrettanto verosimile può rinvenirsi proprio nel gesto di sfilare l'asciugamano dal capo della vittima riferito da BILANCIA, in quanto la massiva perdita di sangue dai fori di entrata e di uscita è prima colata naturalmente verso il basso, con il viso in posizione perpendicolare al suolo, e poi, dopo che il capo della ragazza è rimasto girato a sinistra per effetto della predetta manovra dell'omicida, ha continuato a cadere al suolo direttamente dalla nuca. Una simile dinamica spiegherebbe, dunque, il fatto che si siano seccate le colature di sangue rinvenute sulla guancia sinistra, la quale, venutasi ormai a trovare rivolta verso l'alto, non è più stata solcata da altro materiale ematico.

Riguardo invece alle macchie di sangue sulle pietre di cui al punto "A" della planimetria allegata al fascicolo dei rilievi tecnici in atti, non pare alla Corte che queste siano direttamente riconducibili agli schizzi prodotti dall'impatto del proiettile con la cute della vittima. Se si rimanda, ad esempio, a quelli rinvenuti nell'ascensore in cui fu rinvenuto il cadavere di Giangiorgio Canu (*supra*, pag. 223), balza evidente la profonda differenza tra i due casi: in quello vi sono più macchioline puntiformi ed a raggiera, in questo, invece, la macchia si presenta piuttosto uniforme ed ampia, con frange di modestissima estensione soltanto sulla pietra posta in posizione mediana, nei pressi del cartellino segnaletico sistemato per terra dai Carabinieri (v. la già citata foto n. 13 del fascicolo in atti). Tenuto anche conto della forma semicircolare della macchia, insomma, sembra quasi che questa si sia formata a seguito del contatto con un indumento intriso di sangue, in ipotesi proprio l'asciugamano che avvolgeva il capo della vittima al momento dello sparo, che BILANCIA può aver momentaneamente appoggiato per terra mentre, ad esempio, cercava il sacchetto di plastica in cui ha detto di averlo inserito prima di gettarlo via.

In ogni caso, quello in esame è un elemento – se non proprio coerente – almeno non incompatibile con la dinamica dell'azione criminosa descritta dall'imputato. L'unica vera discrasia potrebbe rinvenirsi nel riferimento a quel rapporto completo che BILANCIA ha detto di aver avuto con la ragazza pochi minuti prima di ucciderla, dopo averla fatta denudare completamente in macchina, e del quale gli accertamenti biologici espletati non hanno consentito di rinvenire alcuna traccia. Al riguardo, delle due l'una: o l'imputato ha utilizzato un profilattico, contrariamente a quanto ha affermato a supporto di una pretesa volontà suicida, oppure si tratta di una squallida bugia per dare – più che altro a sé stesso – quella dimostrazione di virilità che forse era mancata in questo primo omicidio ai danni di una prostituta, a differenza che in quelli di Evelin Edoghaye e della Valbona. Comunque sia, non si tratta di circostanza tale da influire sul giudizio di piena credibilità della sua confessione, tale è la precisione con cui ha invece riferito i più pregnanti dettagli relativi alle modalità del fatto.

Sotto il profilo della definizione giuridica, l'omicidio in esame è senza dubbio aggravato dalla premeditazione, in quanto BILANCIA si era precedentemente recato sul luogo del delitto per verificarne la compatibilità con le proprie intenzioni criminose: segno, questo, che aveva già deciso di uccidere e che ha mantenuto fermo questo proposito per un tempo apprezzabile, pur non avendo ancora individuato la vittima designata. La costante giurisprudenza di legittimità, per vero, è orientata nel senso che l'individuazione della vittima attiene soltanto al processo di esecuzione del delitto, e non anche alla cristallizzazione della risoluzione omicida: la sola che venga in rilievo ai fini del giudizio di ben maggiore capacità criminale sotteso alla stessa premeditazione.

Sussiste anche la circostanza aggravante dei futili motivi, se è vero che BILANCIA non ha saputo dare conto delle ragioni per cui ha deciso di uccidere proprio la Bodejani e non una delle tante altre ragazze che quella notte lavoravano per strada nella zona; si è rifugiato, è vero, in un generico richiamo alla diversa nazionalità delle vittime individuate in quel particolare settore: ma a ben guardare questo è soltanto un "non motivo", perché in realtà non spiega quale sia la causale perseguita dall'imputato con la scelta di colpire una serie di vittime esercenti la prostituzione, prima fra queste proprio la Bodejani. E si è già visto a proposito dell'omicidio Canu come la sostanziale mancanza di un movente sconfini nell'aggravante in parola quante volte, come nel caso in esame, dimostri che l'omicida si è limitato a dare sfogo ai propri istinti malvagi.

Sussiste, da ultimo, anche l'aggravante della minorata difesa, che si vedrà essere ricorrente negli analoghi omicidi commessi in danno di prostitute,

in quanto il luogo che BILANCIA ha scelto, dopo un'attenta valutazione, per l'esecuzione del delitto denota una chiara volontà di mettersi al riparo da qualsiasi rischio attinente alla fuga della vittima ovvero al possibile intervento di terzi in suo aiuto: si tratta, invero, di un posto estremamente isolato, tanto che per convincere la Bodejani a recarvisi con lui, per di più a notte fonda, l'imputato deve averne carpito totalmente la fiducia; un particolare che rende il fatto ancor più odioso e vile.

È provato, in conclusione, che Donato BILANCIA ha commesso l'omicidio pluriaggravato di Almerina Bodejani *alias* Stela Truya, così come a lui ascritto.

IX. L'omicidio di Lyudmyla Zubckova
(capo d'imputazione n. 13)

1. La confessione

Donato BILANCIA riferisce di aver ucciso la seconda prostituta, stavolta a Pietra Ligure, nove giorni dopo l'omicidio della Bodejani, la notte fra il 17 ed il 18 marzo 1998. Ne parla esclusivamente durante l'interrogatorio del 15 maggio:

> «La prima prostituta di Albenga – l'altra cui si riferisce è la Valbona – l'ho prelevata su quel rettilineo che c'è lì, dove ci sono tutte le altre, del resto... però sono arrivato alle undici di sera, sono andato a vedere un posto dietro l'ospedale lì... cioè un posto abbastanza isolato, e tra tutti quelli che ho visto quello mi sembrava il migliore.
> Non la conoscevo né l'avevo mai vista prima.
> Poteva essere l'una, più o meno. L'ho portata lì, stessa tecnica, sempre con la Mercedes; però qui non abbiamo avuto rapporti se non una *fellatio oris* perché... Niente, le ho detto la solita storia: "*vieni a casa mia che ti do un milione che ne...*".
> Ho parcheggiato attaccato al muro, in maniera che non potesse scendere, però non è che ci fosse molta distanza, a poca distanza c'è un albero eh... Allora, finita quella prestazione sono tornato indietro, perché c'era una piazzola dove si gira proprio a malapena. Mi sono posizionato col dietro della macchina attaccato quasi all'albero che c'è lì e le ho detto: "*scendi un attimo che ti lascio qua io me ne vado eh...*", perciò l'ho fatta girare verso... la parte opposta della macchina e le ho sparato un solo colpo mentre era in piedi.
> Aveva un telefonino che ho preso, però questa qua non l'avevo fatta spogliare, era vestita, almeno parzialmente, e in macchina sono rimasti la borsetta e credo gli effetti personali, tra cui sicuramente il telefonino che poi io, sacchetto, ho buttato tutto dalla scogliera in mare, nel tratto fra Albenga e Genova.
> Ripeto che sia per Cogoleto che per Albenga, i luoghi dove poi le ho portate ero andato un po' a vederli. Sul problema della mia scelta, si è orizzontata su quel settore lì per dei motivi che io disconosco.»

2. Le prime indagini

Questo lo scarno racconto del fatto. Va subito aggiunto che le prime indagini erano state indirizzate, come negli altri casi analoghi, verso lo stesso ambiente dello sfruttamento della prostituzione, alla ricerca di elementi a sostegno di un possibile movente fondato, in ipotesi, su una lotta tra "bande" contrapposte di malviventi dediti a quell'attività criminosa.

Nei primi giorni successivi al fatto erano state effettuate numerose perquisizioni (v. i relativi verbali in atti) ed erano state altresì assunte informazioni al riguardo da alcune colleghe di lavoro della vittima, per lo più di nazionalità ucraina come lei. Citate come testimoni, tre di loro sono risultate irreperibili; si è pertanto proceduto, a norma dell'art. 512 c.p.p., all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni che avevano reso sia dinanzi ai Carabinieri di Albenga che dinanzi al pubblico ministero (v. in atti i verbali a firma di Tetyana Hornovych, di Iryna Gaytanzhi e di Alla Rudenko). In realtà, dal complesso delle loro dichiarazioni non emergono elementi rilevanti in questa sede, con particolare riguardo all'ultima notte in cui avevano visto in vita la Zubckova. Soltanto una di loro, la Rudenko, aveva riferito ai Carabinieri, la sera successiva alla scoperta del cadavere, una circostanza di un certo spessore: aveva visto per l'ultima volta la Zubckova, che conosceva soltanto come una delle ragazze che si fermavano lungo strada ad aspettare clienti poco lontano da lei, tra la mezzanotte e mezza e l'una della notte precedente, e nell'occasione l'aveva notata mentre saliva su una grossa autovettura – Mercedes o Audi – di colore blu scuro o grigio scuro. Un elemento, questo, che ha acquisito il suo ovvio rilievo soltanto a seguito della confessione dell'imputato.

3. Lo stato dei luoghi

Il cadavere della vittima è stato scoperto il mattino successivo al fatto dal teste **Dino Burastero**, che per

andare al lavoro era solito passare per la stradina retrostante all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Era rimasto sconvolto dalla scena ed era subito rientrato in casa, da dove aveva avvisato i Carabinieri, per cui nemmeno è stato in grado di riferire qualche particolare circa la posizione in cui si trovava il corpo. Ha precisato, tuttavia, che quella è una stradina di campagna normalmente frequentata, soprattutto di sera, da coppiette in cerca di intimità.

I dettagli relativi allo stato dei luoghi sono stati forniti dal già citato maresciallo **Gaetano Vultaggio**, il quale ha riferito di aver trovato il cadavere della donna, accovacciata su sé stessa, lungo la stradina che segue tutto il muro di cinta del predetto ospedale. Erano stati effettuati i rilievi tecnici documentati dal fascicolo fotografico in atti: in particolare si era provveduto alla misurazione della strada, che era molto stretta e consentiva il transito di una sola vettura per volta, all'esecuzione di rilievi fotografici sulle impronte di pneumatici abbastanza fresche rinvenute su un piccolo spiazzo erboso (v. le foto nn. 4, sullo sfondo, e 10), ed al prelievo di una cicca di sigaretta trovata lungo il muro all'altezza dello stesso spiazzo erboso.

Erano stati effettuati anche i calchi delle impronte di pneumatici rilevate sulla terra della sede stradale, che meglio dell'erba si prestava a questo scopo (v. le foto nn. 29*ss*.). Da ultimo erano state rinvenute sul muro, all'altezza di un tratto in curva, delle tracce di plastica, all'apparenza lasciate dal contatto con un paraurti od altre guarnizioni in plastica di un'autovettura, e così erano state repertate ed inviate al R.I.S. di Parma per le opportune analisi.

Ritornando infine alla posizione del cadavere, il teste ha precisato che questo era ripiegato su sé stesso, con la testa rivolta verso ponente. Accanto alla vittima era stato rinvenuto un maglione, con un vistoso foro recante dei capelli verosimilmente appartenuti alla vittima. Per il resto, la ragazza aveva ancora addosso gli indumenti con cui doveva essersi recata al lavoro, ed il teste ha segnalato in particolare che i collant non recavano i segni di un'eventuale rottura violenta.

4. Gli accertamenti tecnici

Il dottor **Marco Salvi**, incaricato dal pubblico ministero di effettuare l'autopsia sul corpo della Zubckova, ha riferito che al momento del primo sopralluogo, avvenuto alle 10.15 del 18 marzo, il corpo presentava una rigidità cadaverica già presente alla mandibola ed agli arti, ma facilmente risolvibile meccanicamente. Le macchie emostatiche erano scarse e coerenti con la posizione del cadavere, a riprova del fatto che quella riscontrata era l'ultima posizione assunta dalla donna al momento della morte; la temperatura corporea risultava già sensibilmente ridotta. Sulla scorta di tutti questi elementi il dottor Salvi ha collocato la morte della Zubckova tra le 23.00 e le 24.00 del 17 marzo 1998.

All'autopsia era emersa una sola ferita d'arma da fuoco in regione occipitale, peraltro già ben visibile in sede di sopralluogo, e nessuno dei tipici segni di colluttazione da difesa. Il proiettile, molto deformato, era stato rinvenuto nella regione zigomatica destra, davanti all'articolazione temporo-mandibolare. Il colpo aveva provocato gravissime lesioni encefaliche, tali da condurre rapidamente a morte la donna nel giro di pochi minuti, con tramite pressoché orizzontale dall'indietro in avanti e da sinistra verso destra.

Un'altra caratteristica rilevata dal consulente è che il vivo di volata dell'arma doveva essersi trovato quasi a contatto con la cute della vittima, tenuto conto della morfologia del foro d'entrata; mentre l'assenza del "tatuaggio" da affumicatura ed abbruciamento è stata ricondotta all'interposizione di un indumento tra l'arma ed il capo al momento dello sparo, da individuarsi nella maglia perforata rinvenuta poco lontano dalla vittima.

Dalle macchie di sangue rinvenute al suolo, sotto al cadavere, il dottor Salvi ha ricavato la deduzione che il corpo non avesse subìto spostamenti dopo essere stato attinto dal proiettile letale; né la gravità delle lesioni rilevate era comunque compatibile con ulteriori movimenti spontanei della vittima. Quanto alla possibile dinamica dell'azione criminosa, il consulente non ha escluso che la donna, al momento dello sparo, si trovasse inginocchiata ed in posizione fortemente flessa in avanti, poco più in alto di come è stato rinvenuto il cadavere: tale assetto del corpo si presenta difatti compatibile con il tramite del corpo accertato in sede autoptica, che è sì orizzontale, ma con riferimento ad una persona eretta; in caso di accentuata flessione in avanti, quel tramite diventa perpendicolare al piano stradale, e dunque riconducibile ad una posizione dell'omicida in piedi, con il braccio disteso al di sopra del capo della vittima. In ogni caso, questa ricostruzione del fatto è stata ritenuta maggiormente attendibile rispetto a quella della vittima anch'essa in piedi al momento dello sparo, ad un passo dall'omicida.

Da ultimo, il dottor Salvi ha riferito che il tampone vaginale non aveva evidenziato la presenza di spermatozoi o liquido seminale riferibili a un rapporto sessuale risalente alle ore di poco precedenti il decesso.

Proseguendo nell'esame delle risultanze degli accertamenti tecnici disposti nel corso delle indagini,

molto corposi sono stati quelli effettuati presso il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma, come emerge dalla "relazione tecnica di consulenza" in atti (pagg. 112-134) e dallo spazio che ha avuto l'episodio in esame nell'ambito della deposizione del maggiore **Luciano Garofano** (v. la trascrizione del verbale dell'udienza in data 8 luglio, pagg. 32-40).

Riassumendone gli esiti per sommi capi:

- l'esame biologico delle tracce di saliva presenti sul mozzicone di sigaretta di marca "Merit" rinvenuto sul luogo del delitto ha consentito di estrarne un profilo genetico compatibile con quello di Donato BILANCIA, con un margine di errore pressoché inesistente (pari ad un soggetto ogni milione di miliardi di individui scelti a caso nella popolazione italiana);
- gli esami balistici sul proiettile rinvenuto in sede di autopsia hanno consentito di affermare con certezza che questo è stato esploso dalla "Smith & Wesson" modello 37 sequestrata all'imputato, e che molto probabilmente si trattava anche in questo caso di una cartuccia di marca "Lapua Patria", modello C358, stando alla peculiarità dei residui dello sparo rinvenuti sul maglione utilizzato dall'omicida come diaframma (v. *ibidem*, pagg. 123*s*.);
- gli esami comparativi sui calchi dei pneumatici rilevati lungo la stradina in prossimità del punto di ritrovamento del cadavere hanno consentito di formulare un giudizio di generica compatibilità delle stesse con il design del battistrada del pneumatico radiale marca Pirelli, modello P.4000 montato sulla Mercedes targata AE 106 AW in uso a BILANCIA all'epoca del fatto; analoga compatibilità, ancor più marcata, sussiste poi tra le predette impronte ed il design del battistrada del diverso pneumatico marca Pirelli, modello P.600, montato sulla ruota posteriore sinistra della medesima Mercedes: e ciò non solo sotto l'aspetto morfologico, ma anche riguardo ai profili particolarmente usurati di quel singolo battistrada, che hanno trovano perfetta corrispondenza nell'impronta lasciata al suolo e dunque hanno conferito al complessivo raffronto tra calchi e pneumatici un carattere intensamente positivo;
- da ultimo, le analisi chimiche e merceologiche relative alle tracce di plastica repertate lungo un muro sul luogo del delitto hanno consentito di porre una relazione di marcata compatibilità tra le stesse ed un particolare polimero, il Keltan TP 0603 D, caratterizzato da un basso tenore di talco ed utilizzato esclusivamente dalla Mercedes Benz per i suoi modelli "190" e "200" 1^ serie, prodotti negli anni 1983-1986 (per i dettagli tecnici, v. *ibidem*, pagg. 125-134).

5. La valutazione del materiale probatorio

La confessione di BILANCIA è dunque riscontrata anche in questo caso da elementi di insuperabile tenuta probatoria. Partendo dalle dichiarazioni di una delle ultime persone ad aver visto in vita la Zubckova – la sua collega di lavoro Rudenko – secondo cui la stessa era salita a bordo di una Mercedes o un'Audi scura prima di scomparire per sempre, v'è una prima affermazione di compatibilità tra il veicolo condotto dall'omicida e quello in uso all'imputato all'epoca del fatto.

Tale corrispondenza trasmoda poi in ragionevole certezza di identità quando si va ad esaminare le risultanze dei complessi accertamenti tecnici espletati al riguardo: non solo le tracce di plastica rinvenute su un muro poco lontano dal luogo del delitto sono risultate riconducibili esclusivamente ad un particolare tipo di paraurti in uso soltanto alle autovetture Mercedes dello stesso tipo ("190") di quella in uso a BILANCIA, ma addirittura è emersa una perfetta coincidenza fra le tracce di pneumatico riscontrate sulla stradina sterrata lungo la quale è stato ritrovato il corpo della vittima ed il design del battistrada di quelli montati sulla medesima vettura.

Il valore di quest'ultima analisi, peraltro, è ancor più esaltato dal rilievo che uno dei quattro pneumatici, contrariamente al solito, è di tipo diverso rispetto agli altri tre, e si presenta particolarmente usurato: una situazione esattamente rispecchiata dai calchi di impronte effettuati sul posto a poche ore dal fatto.

Ma la presenza in quel luogo di BILANCIA, con ciò che ne consegue in termini di immediatezza sul piano della responsabilità dell'omicidio in esame, risulta riscontrata anche dalle tracce biologiche estratte dal mozzicone di sigaretta rinvenuto a poca distanza dal cadavere, che pure sono risultate sovrapponibili al profilo genetico dell'imputato. A completare il quadro, infine, v'è l'accertata riconducibilità alla "Smith & Wesson" sequestrata in casa di BILANCIA del proiettile rinvenuto nel cranio della vittima, a sua volta altamente compatibile – per caratteristiche morfologiche e qualità dell'innesco – con quella partita di 50 proiettili "Lapua Patria", modello C358, che l'imputato ha detto di aver ricettato unitamente all'arma.

Di fronte a questa mole di pregnanti elementi di

prova, non ha molto rilievo la discrasia rilevabile tra la posizione in cui è stato rinvenuto il corpo della vittima ed il racconto di BILANCIA, che ha riferito sul punto di averle sparato mentre la stessa stava avviandosi a piedi verso l'imbocco della stradina retrostante all'ospedale di Santa Corona: il fatto certo è che l'imputato era sul posto, ha impugnato la pistola ed ha sparato alla ragazza, seguendo l'ormai nota abitudine di avvolgerle un capo d'abbigliamento intorno al capo, forse per evitare che i propri abiti fossero attinti da tracce ematiche compromettenti, oltre che per il riferito ribrezzo alla vista del sangue; ed anche questo elemento è fra quelli che concorrono a fondare un giudizio di estrema lucidità dell'imputato al momento del fatto.

Sotto il profilo della definizione giuridica del fatto, e segnatamente della sussistenza delle aggravanti contestate, possono qui richiamarsi integralmente le considerazioni svolte nel precedente capitolo in relazione all'omicidio di Almerina Bodejani, in tutto analogo a quello in esame.

È provato, in conclusione, che Donato BILANCIA ha commesso l'omicidio pluriaggravato di Lyudmyla Zubckova, così come a lui ascritto.

X. Il tentato omicidio di John Zambrano alias Juli Castro; l'omicidio di Candido Randò e Massimiliano Gualillo

(capi d'imputazione nn. 16 e 17)

Appena due giorni dopo l'omicidio della Zubckova, BILANCIA ritorna a colpire nell'estremo ponente ligure, a Ventimiglia, dove realizza il 20 marzo 1998 la sanguinosa rapina culminata nell'omicidio del cambiavalute Enzo Gorni.

Trascorrono soltanto altri quattro giorni e l'imputato "sconfina" per la prima volta al di fuori della Liguria, nel Basso Piemonte. Qui, nella frazione Barbellotta di Novi Ligure, incappa nel primo serio incidente di percorso, in quanto una delle vittime designate sopravvive ai suoi colpi ed inizia quindi a fornire i primi dati investigativi grazie ai quali gli inquirenti si sarebbero messi sulle sue tracce. Prova ne siano i tentativi di BILANCIA, collocati dal teste Monello proprio tre o quattro giorni dopo l'episodio in esame (*supra*, pag. 280*ss.*), di liberarsi dell'ormai pericolosa Mercedes per sostituirla con un'analoga vettura di grossa cilindrata.

1. La confessione

Interrogato al riguardo il 15 maggio, l'imputato dichiara:

«Ok, siamo alla Barbellotta. Fino adesso siamo col Mercedes. Allora, prima sono andato a vedermi il posto. Come al solito. Questo cancello era chiuso, e presentava un dispositivo di quelli con l'apertura col telecomando. Però, vista la scatoletta dall'esperto ladro, si capiva che il congegno era disattivato, e allora ho aperto il cancello con le mani e l'ho lasciato aperto. Sono andato su con la macchina, quella stessa sera, a vedere che non ci fossero delle situazioni...

Ho fatto il giro di quella casa e ho visto che c'erano dei lavori. C'è una stradina sterrata che va su e arriva qui dove c'è una casa. Mi sono assicurato che questa casa fosse vuota, venendo su e facendo il giro così; sono andato qua dentro, ho visto che la casa era vuota, ho rigirato la macchina e son tornato via.

Poi sono tornato e ho preso questa persona qua. Quando l'avevo in macchina, ho fatto finta di... io ero in possesso di un telecomando che apriva la sbarra elettrica di un magazzino che avevo tanti anni fa, e l'avevo ancora lì così. Quindi ho fatto finta di aprire questo cancello elettrico, sono entrato nel solito vialetto, sono andato in su, ho fatto il giro come prima, però non sono andato verso la casa. Sono ritornato indietro, dove c'era un albero, e mi sono fermato in una posizione che questo personaggio non potesse scendere dalla macchina.

Allora a questo punto, ah... niente, aveva incominciato a spogliarsi eh ecco, quello che ha raccontato sono balle che ha visto la pistola. Perché io non l'ho minacciato con l'arma di fare qualcosa eh... probabilmente ha sentito che avevo la pistola nel cappotto. Però, non gliel'ho fatta vedere.

A un certo punto sono entrate due macchine, che io pensavo fosse la Polizia, e ho detto: "*qua ci siamo con tutte le valigie*", e invece erano due macchine dei guardiani, che una l'hanno messa qui e l'altra l'han lasciata qui, voglio dire al centro per impedirmi di andarmene. Uno dei due è sceso, ed è venuto verso l'altro. Allora sono sceso anch'io, fermandomi a meno di un metro e mezzo da entrambi, mentre il giovanotto che era con me era rimasto in macchina e diceva a loro: "*guardi che questo mi vuole usare violenza...*"; io allora al guardiano ho detto: "*ma no lasci stare, no, non è successo niente, un piccolo... equivoco, ce ne stiamo andando*". Uno dei due dice allora

all'altro: "*no no chiama la centrale*". E non gliel'ho fatta chiamare.
Non mi ha chiesto né chi ero, né i documenti. Mi ha detto: "*è lei il proprietario?*" ed io gli ho risposto di sì, mi pare che sia andata a finire così. Però quello che era con me gli diceva di no, eh? E allora chiaramente i guardiani si sono insospettiti
Io a quello che era in macchina avevo raccontato la stessa storia di quella di prima, "*vieni a casa mia*", la solita storia. Gli avevo detto che quella era casa mia, ma all'arrivo dei guardiani lui aveva detto loro che non era vero, perché non eravamo andati nella casa, ma eravamo rimasti davanti alla villa.
Uno dei due guardiani stava chiamando la centrale, io gli ho detto di lasciar perdere che qua succede qualcosa e questo qua niente, e allora di nuovo lì un altro episodio di tiratore esperto, dieci colpi per fare due morti e un ferito. Allora, erano tutti e due qua e ho sparato un colpo a quello che era in piedi, mentre l'altro era seduto nella macchina rimasta ferma più avanti, più verso il Mercedes, mentre cercava di chiamare la centrale; non ho fatto caso a chi tra i due fosse il più anziano.
Un colpo a quello in piedi e due a quello in macchina. E si sono accasciati per terra. Intanto questo giovanotto qua è sceso non so come, credo dalla portiera di dietro, deve essere saltato dietro, è sceso perché... Ah... no, no, io sono venuto indietro con la macchina quando ho visto arrivare le due Panda, io ho portato la macchina più indietro verso la villa, mettendomi con il muso in avanti pronto ad uscire, e così lui è potuto scendere dal suo lato.
Io avevo pensato di scappare non appena i due avessero parcheggiato. Invece questo qua ha avuto la malaugurata idea di lasciare la macchina in mezzo per impedire appunto questa operazione. E allora il giovanotto che era con me è uscito dalla portiera ed è scappato in un cespuglio lì vicino, ed io qui gli ho sparato i due colpi che rimanevano nel caricatore. Poi ho sentito dei lamenti, ed allora avevo cinque colpi nella tasca dei pantaloni e cinque bossoli esplosi nel caricatore. Nel caricatore non ce n'erano più, allora sono andato vicino alla mia macchina, ho preso dalla tasca cinque proiettili, ho svuotato il tamburo sul tappeto della Mercedes dalla parte della guida ed ho rimesso gli altri cinque.
Poi ancora un colpo per uno ai metronotte; questo qui, invece, si è alzato ed è venuto di qua, in un altro cespuglio qui; allora io gli sono andato vicino per finire anche lui, però questo ha avuto una reazione... immediata, che mi ha colto di sorpresa; e i tre colpi chissà dove son finiti...
Questo qui m'è saltato proprio addosso, abbiamo avuto una breve colluttazione, non che io sia tanto forte fisicamente, durante la quale l'ho colpito qui sulla testa, comunque, col calcio della pistola. Poi ho preso la macchina che era in mezzo alla strada, l'ho portata dietro l'altra Panda e me ne sono andato.
Anche qui non avevo mai visto né conosciuto il giovane che avevo caricato in macchina. L'ho preso a bordo sapendo che era un travestito, anzi proprio per questo: doveva fare la fine delle altre due. Io la zona nemmeno la conoscevo, così come quella di Albenga e Pietra Ligure: chi c'è mai stato?
Naturalmente non ho mai toccato niente che appartenesse loro, per non lasciare delle impronte. Mi pare che anche in questo caso ci fosse un telefonino
C'era un telefonino anche in questa in questa situazione, mi pare, che poi ho buttato via. Quanto agli indumenti, aveva una pelliccia di colore chiaro sicuramente di poco valore; mi pare avesse lasciato anche gli stivali e credo la borsetta, quelle cose lì, e il telefonino. Tutto dev'essere finito sempre qua a Genova, però buttati nei vari contenitori dell'immondizia dopo essere stato accuratamente inserito in vari sacchetti, non certo vicino a casa mia. Le operazioni di confezionamento le ho fatte in macchina.
Il telefonino pure l'ho buttato, non l'ho dato a nessuno. È finito in un sacchetto nei contenitori della spazzatura. Che poi qualcuno l'abbia trovato e ne ha fatto un uso differente... ma non penso nemmeno che possa essere successo perché il telefonino io l'ho rotto. Non mi sembrava un telefono a scheda, ora non saprei dire. Mi sembra però che l'ho buttato in un sacchetto davanti a casa mia, perché l'ho visto per ultimo. Cioè, quando ho raccattato questa roba qua che si trovava nel vano posteriore, che ho fatto tre sacchetti mi pare, non mi ero accorto di sto' telefonino, di cui mi sono accorto quando ero sotto casa che stavo parcheggiando. Allora l'ho preso, l'ho scassato e l'ho messo, in un sacchetto, in un contenitore lì. Non era tardissimo, potevano essere le due, forse. Però non mi ricordo

molto bene.
Dopo questo fatto ritenevo chiaramente che meno circolasse questo Mercedes meglio fosse per me... Quando sono andato via, infatti, sapevo che il travestito era rimasto in vita, e così... Ho pensato di tenere fermo per un po' il Mercedes. E sono andato a rubare un'autovettura, in corso Gastaldi, ora non ricordo il numero civico; io non sono capace a rubare un'auto, quindi era necessario trovare un'auto con le chiavi a bordo. E ho rubato questa station wagon, una Escort oppure una Opel, boh, qualcosa del genere, di colore chiaro...
Io quando faccio queste cose qua, anche quando rubo, non uso mai le mani. Difatti probabilmente sull'autovettura del guardiano notturno non sono state trovate assolutamente impronte, perché io non ho toccato, ho aperto la porta così, con le nocche delle dita. E poi nemmeno all'interno ho toccato niente...»

Pochi altri particolari, infine, li fornisce negli interrogatori del 7 giugno e del 4 dicembre:

«Preciso che non mi sono mai sporcato di sangue, tranne che nell'episodio della Barbellotta. Lì m'ha sporcato la camicia, penso, il ragazzo che era con me. Ho buttato via anche la camicia e il cappotto, perché era pieno di fango. Avevo un cappotto blu, tra le altre cose era di cachemire e mi spiaceva proprio buttarlo via, però era pieno di fango; anche le scarpe ho buttato via, tutto il vestiario della Barbellotta...
... Il cappotto blu no, non può essere stato trovato perché l'ho buttato via. E quello risale alla Barbellotta, così come la giacca e così come la camicia, bianca. Perché era tutta roba macchiata. La camicia era macchiata di sangue sicuro, e viceversa, invece, scarpe e... tutto quanto ho buttato via, tutto, perché era tutto infangato...
... Cioè anche sto' fatto qua, se dico che sono sempre stato da solo è perché così è. Ma poi, i riscontri, insomma alla Barbellotta c'è uno che è vivo, che lo può confermare... Quanti eravamo? Ero solo. E a Ventimiglia, ecco quanti?... Solo. E sui treni, solo. E là, solo. Allora, insomma, sarà abbastanza comprensibile che questo qui è un uomo che agisce da solo, anche sulla scia di tutte ste' notizie che arrivano eh...
E se, allora, non ci facciamo influenzare da niente, da nessuno, portiamo avanti a termine una storia che dal punto di vista giuridico non lascia dubbi. Io l'ho detto. L'unica cosa che non voglio è coinvolgere persone che sono a me state vicine, punto. Però tutto quello che posso fare per la chiarezza dei fatti lo faccio. Quante volte lo devo dire, non lo so. Insomma mi sembra che questo sia un dato registrato, no?...»

2. Le prime testimonianze

Sono stati esaminati alcuni testimoni che, per ragioni casuali o di lavoro, hanno avuto modo di cogliere "in diretta" lo svolgersi dell'episodio delittuoso.

Lorenza Chessa, che al momento del fatto dormiva in una casa a pochi metri di distanza in linea d'aria dal luogo del fatto, ha ricordato di aver nettamente distinto prima cinque colpi d'arma da fuoco, e poi, dopo breve tempo, altri tre, e di aver pensato, essendo notte fonda, che si trattasse di cacciatori.

Fernando Antonio Costante, collega di lavoro di Randò e Gualillo presso l'Istituto di Vigilanza "Novi Ligure", quella notte era di turno in centrale. Ha riferito che Gualillo era più giovane ed era stato assunto da pochissimo, tanto da non avere nemmeno il porto d'armi, per cui quella sera era stato affiancato a Randò che invece ne era munito. Dopo le solite chiamate di routine da parte dei due, il teste aveva annotato alle 2.01 la chiamata con cui Gualillo aveva detto che anche a Villa Minerva, all'interno della quale si sarebbe verificato il fatto in esame, tutto era regolare.

Un minuto dopo, esattamente alle 2.02, aveva però sentito in radio una voce soffocata che diceva "*aiutatemi!*", come di chi facesse fatica a parlare; sulle prime il teste aveva pensato ad uno scherzo, ma dopo circa cinque/sei minuti aveva sentito una voce diversa da quella, marcatamente femminile a differenza della prima, che pure diceva: "*aiutatemi, sto male*". Subito dopo, a più riprese, dalla stessa voce erano pervenuti via radio dei lamenti; successivamente la persona al microfono aveva detto distintamente che si trovava a 300 metri dalla rotonda di Novi in una villa con il cancello bianco, subito identificata dal teste appunto in Villa Minerva.

Dopo aver verificato che Randò e Gualillo, i due cui spettava il controllo della relativa zona, non rispondevano alla radio, aveva pensato che fosse accaduto qualcosa di grave ed aveva avvisato i Carabinieri. Dal foglio degli orari di servizio, difatti, il teste aveva rilevato che i due colleghi erano transitati almeno cinque volte davanti al cancello di villa Minerva, l'ultima fra le ore 0.36 e le ore 1.33 (v. il documento in atti,

allegato al verbale delle dichiarazioni rese dal teste ai Carabinieri di Alessandria nell'immediatezza del fatto: al riguardo Costante ha precisato che l'ultimo controllo dell'obiettivo "Alfa 1", cioè la stessa Villa Minerva, era avvenuto alle 2.01, e non alle 2.05 come risulta a seguito di un'evidente correzione manuale).

Riguardo infine al cancello della villa, Costante si è detto al corrente del fatto che alcuni operai si fossero lamentati del difettoso funzionamento del macchinario elettrico che lo azionava, e della fatica che facevano per aprirlo a spinta.

Il fratello e collega di lavoro del teste, **Michele Costante**, ne ha confermato alla lettera il racconto di quella notte, con particolare riguardo alle due diverse voci che si erano succedute alla radio in cerca di aiuto. Aveva inizialmente pensato ad un incidente stradale, vista l'indicazione stradale della rotonda di Novi, poi aveva incrociato un altro collega in servizio quella notte ed insieme erano andati a vedere se fosse successo qualcosa a Randò e Gualillo che dovevano trovarsi nella zona di Villa Minerva, essendo passato dinanzi a quest'ultima ed avendola trovata con il cancello bianco aperto.

Superato il cancello, si erano fermati perché c'era una Fiat Panda della loro azienda messa di traverso lungo la strada di accesso alla villa, al cui posto di guida era seduta la persona ferita: un transessuale che indossava le sole mutandine. Costante gli aveva chiesto chi gli avesse sparato, e lui aveva risposto: "*Uno con la Mercedes blu o nera*". Intanto il suo collega **Franco Badami**, che ha a sua volta ricostruito la scena in termini esattamente sovrapponibili, era andato oltre ed aveva scoperto i corpi di Randò e Gualillo sul piazzale antistante alla villa, a breve distanza dall'altra macchina di servizio: questa aveva la portiera aperta dal lato guida, e sotto c'era Gualillo che teneva ancora in mano il microfono della radio di servizio. A quel punto avevano avvisato i Carabinieri.

3. Lo stato dei luoghi

Il maresciallo dei Carabinieri **Ciro Mitola**, intervenuto sul posto a seguito della segnalazione dei colleghi di lavoro delle due guardie giurate uccise, ha riferito di essersi imbattuto, lungo il viale alberato di accesso a Villa Minerva, prima nell'Alfa 75 di uno dei due metronotte che avevano dato l'allarme, e subito dopo nella Fiat Panda bianca numero 10 appartenente all'Istituto di Vigilanza "Novi Ligure". Badami e Costante si erano accucciati vicino a delle piante pensando che i malviventi fossero ancora all'interno del giardino della villa, ma in breve si era appurato che non era così.

Nella Panda c'era una persona ferita che indossava soltanto un paio di mutandine, e che perdeva molto sangue da un fianco; alla richiesta di riferire l'accaduto aveva risposto che a sparare era stato un uomo di mezza età, con i capelli grigi, bianchi o brizzolati, poi fuggito a bordo di una Mercedes blu o scura, del tipo "190" o "200".

Il maresciallo dei Carabinieri **Giuseppe Oceani** ha invece riferito di aver eseguito i rilievi tecnici di cui al fascicolo fotografico in atti. Il duplice omicidio è avvenuto dinanzi ad una villa posta al civico 1 di via Serravalle, il cui accesso è costituito da un cancello al momento aperto. Subito dopo c'è un viale alberato di circa 200 metri di lunghezza, lungo il quale era stata rinvenuta la prima delle due Panda di servizio (v. in atti la foto n. 1).

La seconda si trovava, invece, alla fine del viale, dopo gli ultimi alberi e poco prima della scalinata di accesso alla villa: in quello stesso spiazzo erano riversi al suolo i cadaveri di Gualillo e Randò. Il primo era in posizione prona con la faccia affondata nel terreno, con ancora in mano il microfono della radio di servizio, mentre l'altro era posizionato dietro la parte posteriore della Panda, sempre riverso a terra con la faccia in giù, con la pistola d'ordinanza ancora infilata nella cintola.

In un'altra zona, posta a sinistra dell'ultimo albero del viale, erano state rinvenute alcune tracce potenzialmente significative ai fini delle indagini, costituite da due foglie intrise di sangue, un orecchino d'oro, un mozzicone di sigaretta, un pacchetto di sigarette di marca "Marlboro", uno scontrino ed un'apparente ciocca di capelli (v. le foto nn. 36-42). Davanti a questa siepe venivano poi rinvenute alcune impronte di pneumatico, subito fotografate e contrassegnate con lettere per poi essere riprodotte da calchi in gesso (v. le foto nn. 43-46).

Proseguendo nella disamina degli accertamenti effettuati sul posto, il teste ha riferito che la prima Panda rinvenuta lungo il viale era risultata danneggiata nella parte posteriore sinistra (v. le foto nn. 4 e 5): e dalla presenza di rimasugli in plastica palesemente riconducibili alla fanaleria ed al paraurti di un'autovettura, rinvenuti verso la fine della stradina di accesso alla villa, si era desunto che il danneggiamento si fosse verificato proprio in quel punto, a seguito di una concitata manovra in retromarcia (v. le foto nn. 11 e 12). All'interno della stessa vettura il maresciallo Oceani aveva poi effettuato alcuni prelievi dell'abbondante sostanza ematica che vi risultava sparsa un po' per ogni dove, ma in particolare nell'area gravitante intorno al posto di guida (v. le foto nn. 9 e 10).

Nella seconda autovettura, quella più vicina alla villa, il teste aveva invece trovato sul tappetino anteriore sinistro un proiettile calibro 38, repertato e sequestrato (v. la foto n. 28). Un altro proiettile dello stesso calibro era poi stato individuato in prossimità del cadavere di Candido Randò, quasi all'altezza della fronte.

Tutto il materiale così repertato era stato infine inviato per le analisi tecniche del caso al laboratorio del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma.

Con esclusivo riguardo alle modalità di funzionamento del cancello di Villa Minerva è stato sentito da ultimo il maresciallo dei Carabinieri **Antonio Putorti**, il quale ha riferito di aver assunto informazioni in proposito da tutte le persone che avevano la disponibilità del relativo telecomando o della chiave e che pertanto accedevano alla villa con maggiore o minore frequenza, ed di aver anche sequestrato gli uni e le altre. Aveva anche proceduto ad una prova di apertura del cancello, in esito alla quale era emerso che di fatto quest'ultimo, anche quando era apparentemente chiuso, si apriva manualmente con una leggera spinta, tanto da non aver bisogno né del telecomando né della chiave.

§ 4. La deposizione della persona offesa

Il fulcro dell'istruttoria dibattimentale relativa all'omicidio in esame è ovviamente consistito nell'esame di **John Zambrano**, la vittima designata che è riuscita a scampare alla volontà omicida del suo aggressore, seppure a prezzo di gravi ferite e di un intenso pericolo di vita.

Il teste ha riferito che la notte del fatto, intorno alle 2.00, si stava prostituendo a Novi Ligure, nella zona della Barbellotta. Era stato avvicinato da una Mercedes scura, il cui conducente le aveva chiesto informazioni sulle prestazioni che offriva e le relative tariffe. Lui gliel'aveva detto ed il cliente l'aveva invitato a salire in macchina, pregandolo però di fare tutte le cose con calma e dicendogli che l'avrebbe portato nella sua casa che stava lì vicino.

Aveva accettato ed era salito in macchina, ed il cliente aveva subito invertito la marcia nel punto in cui si trovavano. L'uomo non aveva specificato il tipo di prestazione sessuale che voleva, né lui gli aveva detto di essere un transessuale: anzi, a suo giudizio quel cliente nemmeno se n'era accorto, ed aveva sorvolato sull'accenno che lui gli aveva fatto al riguardo.

Si erano poi fermati circa cinque minuti dopo l'inversione di marcia, lungo la stessa strada statale, ed avevano accostato di fronte all'ingresso di una villa: qui l'uomo si era un po' guardato intorno, forse per vedere se ci fosse qualcuno, ed avevano varcato il cancello, che avevano trovato già aperto. Zambrano ha ricordato sul punto che, nell'approssimarsi alla svolta, l'uomo aveva un po' armeggiato all'altezza del portacenere schiacciando un aggeggio che sembrava un telecomando: ma a quel punto, giratosi indietro dopo aver imboccato il viale, lui stesso aveva notato che mancava la solita spia luminosa che si accende sui cancelli ad apertura automatica. L'aveva allora riferito al cliente, avvertendolo che il cancello non si chiudeva e che la spia era rimasta spenta, ma quello gli aveva detto che si trattava di un meccanismo automatico che avrebbe chiuso il cancello solo dopo un po' di tempo.

Lungo quel breve tragitto si erano scambiati poche parole: l'uomo gli aveva detto di chiamarsi Gustavo, e lui gli aveva chiesto se poteva fumare in macchina, ricevendone il consenso. Era vestito con giacca e cravatta, pantaloni eleganti ed un soprabito scuro con il bavero rialzato. Era molto taciturno, e sul piano fisico gli era sembrato un po' sul robusto. Aveva i capelli brizzolati, soltanto un po' stempiati, ed aveva un'età di circa 50-55 anni; un altro particolare che aveva molto colpito il teste era il suo inconsueto timbro di voce, molto rauco e profondo. Va comunque detto fin d'ora che Zambrano, nel corso della ricognizione fotografica svoltasi nelle forme dell'incidente probatorio dinanzi al g.i.p. presso il Tribunale di Alessandria il 7 maggio 1998, ha riconosciuto con sicurezza quel cliente nell'imputato Donato BILANCIA (v. il relativo verbale in atti; in punto di genuinità di quella ricognizione il commissario di P.S. **Fulvio Farina**, dopo aver esposto le piste investigative immediatamente battute, senza esito, sulla scorta delle indicazioni fornite dal teste riguardo alla Mercedes del suo aggressore, ha precisato che lo stesso giorno dell'arresto di BILANCIA Zambrano era stato prelevato dalla sua dimora provvisoria ed accompagnato per motivi di sicurezza presso la Questura di Alessandria, dove non gli era stato consentito né di vedere la televisione, né di leggere giornali: per cui è provato che non conoscesse per altra via le sembianze dell'imputato prima di quell'incombente istruttorio).

Ritornando al tragitto interno a Villa Minerva, Zambrano ha aggiunto che avevano percorso per intero il vialetto, praticamente fin sotto l'edificio; ad un certo punto avevano fatto il giro di una piccola rotonda che c'era lì ed erano sbucati di nuovo in direzione del vialetto. L'uomo aveva parcheggiato la macchina in modo che la portiera destra fosse a ridosso di un albero, in modo da non poter essere aperta: ed a questo punto Zambrano si era messo un po' in allarme,

tanto da aver capito che non c'era neanche bisogno di chiedere chiarimenti sul perché non si fossero recati in casa come il cliente gli aveva richiesto.

Si era girato verso l'uomo e gli aveva detto: "*Ma allora cosa fai?*". Lui l'aveva guardato e gli aveva detto di spogliarsi, e così Zambrano non gli aveva fatto più domande, limitandosi a prendere la borsa al cui interno teneva qualcosa con cui difendersi. Aveva solo aggiunto: "*Vabbè, allora dammi i soldi*", e l'uomo aveva risposto che l'avrebbe pagato dopo la prestazione.

Il teste si era un po' guardato in giro, ma l'uomo gli aveva detto: "*È inutile che ti guardi in giro, perché intanto qui non c'è nessuno che ti può salvare*". Dopodiché gli aveva fatto posare la borsa dietro, benché avesse cercato di opporvisi con il pretesto di prendere i preservativi: il cliente gli aveva però ribattuto che non ce n'era bisogno, aggiungendo: "*Hai già capito tutto?*". A quel punto Zambrano, mostrando una notevole dose di sangue freddo, gli aveva ribattuto: "*Va bene, sta' a sentire; allora, visto che è così fai una cosa, divertiamoci almeno...*". In tal modo cercava di guadagnare tempo, per poi vedere cosa escogitare per salvarsi.

Così si era spogliato, togliendosi la pelliccia bianca, il top, il pantaloncino e gli stivali e restando soltanto in perizoma e collant; a quel punto l'uomo gli aveva detto di iniziare a praticargli un rapporto orale, e Zambrano aveva cercato di giocare un po' con lui, di ingannarlo per guadagnare tempo. Nel frattempo aveva visto spuntare dalla tasca interna della portiera lato guida il calcio di una pistola, od almeno aveva ritenuto che di ciò si trattasse, e così aveva pensato che non c'erano molte alternative rispetto ad un'aggressione diretta.

Aveva allora detto al cliente di accarezzargli la schiena, in modo da farlo distrarre e potergli afferrare i testicoli per immobilizzarlo, ma non ne era seguito alcun rapporto sessuale perché l'uomo non si era eccitato. In quel frattempo, aveva visto arrivare le luci di due diverse macchine lungo il viale, ed aveva pensato di essersi salvato. Il cliente gli aveva ingiunto di rivestirsi in fretta, ma Zambrano si era opposto, mostrando di non stare più al suo gioco.

Alla vista delle macchine l'uomo aveva fatto una rapida manovra in retromarcia per essere pronto ad imboccare il viale, ma una delle due vetture dei metronotte era rimasta ferma a metà strada in modo da bloccare l'uscita alla Mercedes, a differenza dell'altra vettura che era arrivata fin sotto la villa. A quel punto erano scesi dalle macchine i due guardiani, e si erano avvicinati alla Mercedes a breve distanza l'uno dall'altro. Subito avevano detto cose del tipo: "*Cosa fa qua? Lo sa che è proprietà privata?*". Zambrano si era subito messo ad urlare: "*Stai attento, stai attento che questo qua è matto!*", ma uno dei due metronotte si era limitato a dirgli di rivestirsi.

Nei pochi attimi successivi uno dei metronotte aveva chiesto i documenti al cliente, al che questi era sceso dalla macchina e gli aveva sparato contro dei colpi di pistola, dopo avere scambiato qualche parola. Subito dopo, mentre l'uomo scendeva dalla Mercedes, Zambrano aveva fatto in tempo ad infilarsi uno stivale ed i pantaloncini ed era scappato via dalla macchina. Mentre correva con difficoltà, anche perché per terra c'era la neve, aveva continuato a sentire rumori di spari alle proprie spalle, fino a quando aveva udito una voce poco dietro di sé che gli diceva: "*Dove credi di scappare?*", o qualcosa del genere.

Si era allora fermato di colpo, girandosi e saltando addosso a quell'uomo. C'era stata una vivace colluttazione nel corso della quale l'altro era rimasto con la pistola in mano, e da questa era improvvisamente partito un colpo. Subito Zambrano non aveva avvertito dolore, ed allora aveva pensato di fingersi morto buttandosi per terra. Nel cadere aveva un po' trascinato l'altro, che si era trovato per un attimo accanto a lui e gli aveva puntato la pistola alla testa: questa, però, doveva essersi inceppata, perché l'uomo aveva provato una o due volte a sparare senza esito, ed alla fine si era alzato di corsa ed aveva raggiunto la Mercedes.

Intanto Zambrano aveva sentito uno dei metronotte, o forse entrambi, ansimare e lamentarsi in preda all'agonia; si era allora appostato in modo che, se l'uomo fosse ritornato, avrebbe potuto cercare nuovamente di reagire aggredendolo. Invece l'individuo si era diretto ancora verso i metronotte ed aveva esploso altri colpi di pistola contro di loro, con il che era finito ogni loro lamento. Era poi tornato verso di lui per spargli il colpo di grazia, ma quando si era avvicinato gli era saltato addosso di nuovo, riprendendo la colluttazione. Durante il corpo a corpo Zambrano aveva sentito partire un secondo colpo di pistola, e questa volta aveva avvertito un immediato dolore all'addome; nondimeno aveva continuato a lottare, tanto che l'uomo l'aveva colpito alla testa con il calcio della pistola.

Ad un certo punto questi se l'era scrollato di dosso con uno spintone e se n'era andato via di colpo nella Mercedes, scappando via sul vialetto a tutta velocità. Sul punto il teste non ha ricordato, perché in quel momento si era nascosto accucciandosi per terra dietro una siepe, se tra la prima e la seconda colluttazione con l'aggressore questi avesse spostato la prima Panda, quella che era stata lasciata di traverso lungo il viale.

Allora il teste si era portato nella Panda più vicina alla villa, quella con accanto i due cadaveri dei me-

tronotte, per cercare la radio, ma al buio non l'aveva trovata: ed infatti era ben difficile, perché dai rilievi di p.g. emerge che questa era ancora saldamente impugnata da Gualillo. Si era quindi diretta verso l'altra Panda, quella ferma lungo il viale, e qui aveva cercato di chiedere aiuto utilizzando la relativa radio di servizio. Così, dopo qualche chiarimento con l'interlocutore, aveva dato l'allarme e spiegato succintamente l'accaduto, ma senza ricevere risposte rassicuranti. Aveva anche cercato di mettere in moto la macchina per uscire di lì, ma senza riuscirci perché perdeva molto sangue e stava per perdere i sensi. Al riguardo ha soltanto ricordato di avere sbattuto un po' di volte con la Panda contro gli alberi che si trovavano davanti e dietro la stessa.

Zambrano ha poi fornito un'importante precisazione sullo stato d'animo del suo aggressore: all'arrivo dei due metronotte, non appena sceso dalla Mercedes per rispondere alle loro richieste, l'uomo aveva parlato con loro in termini di assoluta normalità, senza manifestare alcun segno di concitazione o di alterazione: anzi, aveva avuto a freddezza di dire ai due: "*Quella è una pazza*", indicando appunto il teste che continuava a gridare dall'interno della Mercedes dicendo loro di stare attenti. Più in generale, in nessuna fase dell'episodio Zambrano aveva notato una perdita di lucidità nelle parole e nei gesti del suo aggressore.

Da ultimo il teste ha ricordato di avere riferito ai Carabinieri, già nell'immediatezza del fatto, alcune caratteristiche della Mercedes utili all'identificazione della stessa: qualche carattere alfanumerico della targa, il tipo di modello ("190" o "200"), il particolare pulsante dell'alzacristalli e quello della luce di cortesia.

Quanto alle conseguenze patite a seguito delle ferite riportate, Zambrano – costituitosi al riguardo parte civile – ha riferito di essere rimasto in ospedale per quaranta giorni e di avere tuttora dei fastidi connessi alla ferita all'addome, oltre alla sostanziale paralisi di due dita della mano sinistra ed alle inevitabili ricadute della vicenda sul piano psicologico.

5. Gli accertamenti tecnici

Il consulente tecnico del pubblico ministero **Renato Garibaldi**, incaricato dell'autopsia e degli accertamenti medici sulla vittima superstite, ha riferito che Randò è stato attinto da un colpo d'arma da fuoco alla regione pericardiaca, che ha attraversato il cuore per andare a fermarsi nella colonna dorso-lombare con tramite da destra a sinistra e leggermente dal basso verso l'alto. Il secondo colpo, stavolta trapassante, l'ha invece attinto alla regione parieto-occipitale destra ed è fuoriuscito in regione temporale sinistra: si tratta di un classico colpo di grazia, esploso quando l'uomo – privo di sensi ed ormai prossimo alla morte – era ormai già disteso a terra.

Quanto a Gualillo, il consulente ha considerato quale primo colpo quello che l'ha attinto sotto la parte sinistra del costato, ne ha attraversato il corpo diagonalmente da sinistra a destra – con direzione leggermente dall'alto verso il basso – ed è fuoriuscito al fianco destro, una decina di centimetri più in basso rispetto al foro di entrata. Il secondo, invece, l'ha individuato in quello che l'ha colpito al labbro superiore sinistro, con tramite dall'alto verso il basso, è fuoriuscito per un attimo nella regione sopraclavicolare di destra per poi penetrare nel cavo pleurico di destra e fermarsi in quella regione, dove il proiettile è stato rinvenuto in sede autoptica. Il terzo colpo ha invece attinto Gualillo alla regione soprascapolare destra, con direzione dall'alto verso il basso ed obliqua verso sinistra; in questo caso l'ogiva si è persa all'esterno, ed infatti è stata rinvenuta tra la cute e la maglietta. Il quarto ed ultimo colpo l'ha colpito alla regione parieto-occipitale destra, per poi attraversare diagonalmente il cranio e restare trattenuto dalla cute della regione temporale sinistra.

Riguardo all'esito dei predetti colpi, il professor Garibaldi ha precisato che sicuramente quello che ha attinto Randò in regione cardiaca ha avuto un'efficacia letale pressoché immediata, così come quello che ha attinto Gualillo al capo; il consulente è invece pervenuto a conclusioni opposte con riguardo ai primi tre colpi esplosi nei confronti dello stesso Gualillo, stando alla ricostruzione che ha operato proprio sulla base della forte emorragia interna – un sintomo di intensa reazione vitale – riscontrata nel suo addome.

Da ultimo, in relazione alla più verosimile dinamica dell'azione, il consulente ha riferito che il primo colpo che ha attinto Randò è stato esploso con il revolver appoggiato sul suo torace, tanto da aver perfino "trascinato" all'interno del corpo, nel pericardio, parte di uno dei bottoni metallici a pressione del giubbotto indossato dalla vittima. In questa posizione, dunque, Randò si è trovato in piedi di fronte all'omicida, ed a seguito di questo colpo si è subito accasciato per terra. Pochi attimi dopo si è probabilmente verificata l'esplosione del primo colpo che ha attinto Gualillo, mentre questi era ancora seduto al posto di guida della vettura di servizio e stava manipolando il microfono della radio, non a caso rinvenuto sotto il suo cadavere: depongono in tal senso sia la vistosa macchia di sangue rilevata sullo schienale del sedile della medesima Panda, sia il rinvenimento di un proiettile all'interno del veicolo, sul tappetino anteriore lato guida.

Subito dopo, in rapida successione, sono stati esplosi contro il medesimo Gualillo i colpi al labbro

superiore ed alla scapola, che l'hanno fatto accasciare provocandone la caduta per gravità con il capo in avanti; questo è così rimasto "offerto" all'omicida in una posizione compatibile con il tramite dell'ultimo e letale colpo di grazia al cranio, di poco precedente o successivo rispetto a quello, in tutto analogo, esploso contro Randò.

Riguardo invece a John Zambrano, il professor Garibaldi ha riferito che questi presentava una ferita da proiettile in entrata appena al di sotto della parte sinistra del costato, con direzione dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, ed una ferita in uscita nella regione glutea superiore destra. Ad avviso del consulente, tenuto conto dei frammenti radio-opachi riscontrati nel cavo addominale, uno stesso proiettile aveva prima colpito la mano sinistra della vittima, fratturandone parte delle ultime due dita, ed essendosi deformato nell'impatto gli aveva lasciato dei frammenti di piombo nell'addome, rivelati appunto dagli esami radiografici.

In ogni caso, è stata ritenuta plausibile l'eziologia delle lesioni riscontrate rispetto alla dinamica del fatto così come ricostruita dal teste, con particolare riguardo alla colluttazione che ha riferito di aver ingaggiato con il suo aggressore.

Quanto all'incidenza di quelle lesioni sullo stato di salute della vittima, il professor Garibaldi ha concluso riferendo di averle valutate, in epoca di poco successiva al fatto, come idonee a determinare una condizione di malattia di durata superiore ai 40 giorni, oltre all'indebolimento permanente della mano sinistra che ha detto di aver constatato ancora la stessa mattina dell'udienza, in cui si è occasionalmente imbattuto nella persona offesa John Zambrano.

Anche in relazione a questo episodio è pervenuto il prezioso apporto tecnico degli accertamenti svolti presso il R.I.S. dei Carabinieri di Parma, il cui esito ha ulteriormente riscontrato la fondatezza della confessione di BILANCIA. Dalla "relazione tecnica di consulenza" (v. pagg. 150-177) e dalla deposizione resa al riguardo dal maggiore **Luciano Garofano** (v. la trascrizione del verbale di udienza in data 8 luglio, pagg. 43-50) emerge infatti che tutti i proiettili rinvenuti in sede autoptica e sul luogo del fatto sono stati esplosi da una stessa arma, identificata nella "Smith & Wesson" sequestrata a Donato BILANCIA; grazie alla peculiarità dei residui di sparo rinvenuti sulla persona offesa superstite ed all'interno delle due vetture di servizio di Randò e Gualillo, anche questi proiettili sono stati ricondotti, con elevato grado di probabilità, al modello C358 prodotto dalla "Lapua Patria".

Quanto ai calchi ricavati dalle impronte di pneumatico rilevate sul posto nell'immediatezza del fatto, l'approfondita analisi merceologica che era già stata effettuata in relazione all'omicidio di Lyudmyla Zubckova ha consentito di affermare la sussistenza di una marcata compatibilità tra quelle tracce ed il design del battistrada del pneumatico radiale marca Pirelli, modello P.600, dello stesso tipo di quello montato sulla ruota posteriore sinistra della Mercedes in uso a BILANCIA. Tale valutazione assume un significato ancor più pregnante se si considera che le impronte rilevate al suolo presentavano chiari segni di notevole usura del pneumatico, ai limiti dell'apposito tassello che si trova collocato tra i solchi: e si è già avuto modo di rilevare in relazione al precedente episodio criminoso come la medesima caratteristica sia stata riscontrata anche nel battistrada del pneumatico montato sulla Mercedes in sequestro, a riprova dell'intenso grado di corrispondenza fra le tracce rilevate davanti a Villa Minerva e l'autovettura condotta dall'imputato.

6. La valutazione del materiale probatorio

Dopo una tale messe di pesanti riscontri, non resta molto da dire in termini di valutazione della loro univoca portata probatoria. Il fatto che Zambrano sia sopravvissuto all'aggressione di BILANCIA ha collocato questo episodio tra quelli meglio provati in assoluto, nel senso che l'imputato sarebbe rimasto comunque schiacciato dal peso degli elementi a suo carico anche se, per ipotesi, si fosse protestato innocente. Va rimarcato, difatti, che la persona offesa ha perfettamente riconosciuto l'aggressore, con assoluta certezza, nella persona di Donato BILANCIA, le cui sembianze, peraltro, non sono molto dissimili da quelle delineate nell'identikit allegato agli atti e formato, poco dopo il fatto, proprio grazie alla collaborazione dello stesso Zambrano.

A ciò si aggiungano la chiara attribuzione dei proiettili esplosi in occasione del fatto all'arma sequestrata nella sua abitazione e l'elevato grado di compatibilità fra le tracce di pneumatico rinvenute sul posto ed il battistrada particolarmente usurato di una delle ruote della Mercedes che l'imputato aveva in uso in quel periodo: ne consegue un quadro probatorio di sicura tenuta, tale da sfidare qualsiasi alibi difensivo.

Ma BILANCIA ha confessato anche questo episodio: ed allora nemmeno v'è bisogno di approfondire l'esame delle sue dichiarazioni per verificarne la corrispondenza con gli elementi estrinseci, che comunque risultano pienamente compatibili con il suo racconto sia per quanto attiene alla morfologia dei luoghi, sia per quanto attiene ai tempi ed alla dinamica dell'episodio delittuoso, ancora una volta tutto connotato da una straordinaria lucidità che non ha

subìto incrinature di sorta, nemmeno al sopraggiungere inaspettato dei due metronotte.

Quanto alla definizione giuridica, è pacifico che la condotta realizzata ai danni di John Zambrano integri un tentato omicidio, chiaramente aggravato:

- dalla premeditazione, in quanto BILANCIA ha curato di effettuare un preventivo sopralluogo sul posto per accertarsi che fosse idoneo rispetto ai suoi fini ed ha teso un vero e proprio tranello alla vittima, facendogli credere di portarlo nel giardino della propria abitazione;
- dai motivi futili, perché, come per gli altri episodi criminosi realizzati in danno di prostitute, BILANCIA non ne ha fornito un valido movente, ma anzi pare aver cercato di uccidere Zambrano semplicemente per dare sfogo ai propri istinti criminali, piuttosto che per un movente specifico per quanto irrazionale od incongruo;
- dalla minorata difesa della vittima, condotta con il "trucco" del telecomando – per di più in piena notte – in un luogo estremamente isolato: e ciò al chiaro fine di privare Zambrano di ogni possibilità di difesa, come si evince anche dalla circostanza che, prima dell'arrivo dei poveri Randò e Gualillo, BILANCIA avesse parcheggiato la vettura con la portiera destra a brevissima distanza da un albero, in modo da impedire alla vittima di darsi alla fuga.

Riguardo invece ai due omicidi, commessi in rapidissima successione e dunque in evidente esecuzione di uno stesso disegno criminoso d'impeto, entrambi sono chiaramente aggravati dal nesso teleologico rispetto al contestuale tentativo di omicidio. E pur vero che BILANCIA non è poi riuscito a portarlo a termine per la pronta reazione della vittima, ma ciò non incide affatto sulla sussistenza dell'aggravante in parola, caratterizzata infatti dalla particolare riprovevolezza ravvisabile nella condotta di chi non esiti a commettere un reato – nella specie due gratuiti omicidi a sangue freddo – pur di realizzarne un altro – cioè il programmato omicidio del transessuale –.

È provato, in conclusione, che Donato BILANCIA ha commesso il tentato omicidio pluriaggravato in danno di John Zambrano e l'omicidio aggravato e continuato in danno di Candido Randò e Giuseppe Gualillo, così come a lui contestati.

XI. L'omicidio di Evelin Esohe Edoghaye alias Tessy Adodo

(capo d'imputazione n. 18)

Cinque giorni dopo il duplice omicidio di Novi Ligure, pur iniziando a temere di poter essere identificato grazie alle indicazioni che certamente il transessuale sopravvissuto alla sua aggressione doveva aver dato agli inquirenti, BILANCIA si determina a colpire ancora, e lo fa ai danni di un'altra prostituta, stavolta di nazionalità nigeriana. Questo delle diverse nazionalità delle vittime prescelte nel particolare settore della prostituzione è un tema più volte ripreso nelle dichiarazioni dell'imputato, che ha detto di non sapersi spiegare per quale motivo abbia individuato "quelle" vittime e non altre; l'unico criterio che fa balenare al riguardo è appunto quello della diversa nazionalità delle stesse, ma com'è ovvio si tratta di un'indicazione di sintesi che non spiega affatto quale fosse il movente volta a volta perseguito con l'omicidio di donne esercenti quel tipo di attività.

Fatto sta che BILANCIA fa tesoro dei propri timori circa il rischio della possibile individuazione da parte degli inquirenti della sua Mercedes, e così decide di cambiare mezzo di trasporto. Proprio l'omicidio qui in esame, peraltro, è quello in relazione al quale è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare eseguita il 6 maggio 1998, ed è nell'ammettere la propria responsabilità per questo episodio che l'imputato riconosce di essere colpevole anche in relazione a tutti gli altri delitti, a lui formalmente contestati soltanto in un secondo tempo sulla scorta degli elementi nelle more emersi a suo carico.

1. La confessione

Quanto ai dettagli dell'episodio in questione, BILANCIA li racconta compiutamente nel corso dell'interrogatorio del 15 maggio:

> «Allora, si tratta di quella ragazza negra, nigeriana. Non ricordo se quando l'ho avvicinata stessi tornando da un viaggio al casinò di Sanremo o di Saint Vincent oppure stessi girando senza una meta precisa. Potevo essere uscito da casa dieci minuti prima, e mi pare fosse tra la mezzanotte e mezza e l'una...
> Per farla salire in macchina le ho detto sempre la stessa solfa: "*Se vieni a casa mia ti do un milione, eccetera*". Non l'avevo mai vista prima, questa qui. L'ho caricata di fronte all'Automobile Club alla Foce, dall'altra parte. Era insieme ad un'altra ragazza, però mi sono accorto che non ha detto niente all'altra che è rimasta a terra; poi attraverso lo specchio retrovisore ho visto che non aveva guardato né la targa, né altro, perché aveva il viso rivolto verso l'arrivo delle macchine, nella direzione del mare...

Abbiamo preso l'autostrada a Genova Ovest e siamo usciti ad Arenzano, pagando regolarmente il pedaggio di duemila lire nelle mani dell'operatore. Preciso che mi sono messo con la macchina un po' più avanti e spostato sulla destra, in modo da sottrarmi alla vista del casellante: è stata un'operazione velocissima.
Siamo andati su quella piazzola lì a Cogoleto, che avevo visto in precedenza; ho avuto con lei un rapporto di penetrazione dopo di che l'ho fatta scendere dalla macchina e le ho sparato due o tre colpi alla testa, credo... Questa qui deve aver subodorato qualcosa, insomma si muoveva, non è che stava ferma... Ha fatto come per scappare.
Io ero seduto dal lato guida, sono sceso, le ho detto: "*Scendo che ti lascio qua perché non voglio che vieni con me, eccetera eccetera*" e poi i colpi, una cosa uguale per tutte no, monotonia assoluta. Eh... però quando è scesa, che ha visto che ho fatto per prendere qualcosa, si è chiaramente impaurita...
L'ho fatta scendere di forza passando attraverso il lato guida, perché lei non poteva scendere dall'altra parte: la macchina era parcheggiata nel solito modo, attaccata al muro per impedire di scendere a chi si trovasse dall'altra parte. Quando è scesa lei mi ha detto: "*Ma no, non mi lasciare!*"... e poi, come è scesa che ha visto che ho fatto un gesto ha cercato di scappare, ed allora è partito il primo colpo. Poi questa qua si è accasciata per terra, e l'ho colpita ancora alla testa...
L'ho presa per un braccio per tirarla giù dalla macchina, e lei mi ha dato una morsicata qui sulla mascella destra. Quanto ai suoi oggetti personali, c'era credo sempre la solita borsetta, perché era vestita quando è scesa dalla macchina, quindi credo che abbia lasciato la borsetta e forse una scarpa o entrambe; comunque, quello che ha lasciato ha fatto la solita fine nel sacchetto in un contenitore della spazzatura non ricordo se di Varazze o di Arenzano, senza toccare niente, assolutamente niente. Perché io quando faccio queste cose qua, proprio anche quando rubo, non uso mai le mani.
Alla fine ho preso l'Aurelia e poi mi pare anche l'autostrada, per arrivare fino a Marassi. La macchina, poi, l'ho parcheggiata nei pressi di casa mia, regolarmente chiusa. Sto parlando della Kadett. Di giorno, se stavo in città, magari prendevo l'autobus o la Vespa. La Mercedes, invece, la tenevo in un parcheggio lì a duecento metri da casa, dov'è stata trovata. Era sempre all'aperto, tanto è vero che lì tutti gli zingarelli avevano spaccato il vetro, tutto, rubato tutto quello che era possibile rubare. Però ogni tanto mi prendevo cura di spostarla, magari di qui a là, di là a qua, per non lasciarla ferma sempre nello stesso posto. Il buco all'altezza del deflettore era coperto con dello scotch, così da non far entrare dentro la pioggia. L'ho anche fatta lavare la Mercedes, a differenza della Kadett. La Mercedes non la usavo più perché avevo comunque sentore che la storia cominciasse a essere un po' pesante, anche perché chi mi conosce non è che mi vuole molto bene... Poi dai giornali avevo letto che si cercava un'autovettura di un certo tipo, e apposta per questo ne avevo rubato un'altra, mi sembra evidente.»

2. Lo stato dei luoghi

Il corpo della vittima era stato scoperto in località Molinetto di Cogoleto, la mattina del 29 marzo 1998, da **Mario Caccavano**, un operaio edile che si era recato sul posto per motivi di lavoro: l'uomo, alla vista del cadavere in un angolo del piazzale soprastante al capannone dell'impresa Pesce, non s'era nemmeno avvicinato ed aveva subito chiamato i Carabinieri. Il teste ha precisato che si tratta di un luogo molto appartato in quanto accessibile soltanto tramite una strada privata, non illuminato, non esposto al transito e addirittura non visibile dalla strada pubblica.

Il maresciallo dei Carabinieri **Ciro Di Paola** ha riferito di aver preso parte all'immediato sopralluogo e di aver effettuato i rilievi tecnici di cui al fascicolo fotografico in atti. Il capannone cui ha fatto riferimento il precedente teste si trova a circa 300 metri dall'Aurelia, ed è raggiungibile percorrendo una stradina che si diparte da questa all'altezza del confine tra i Comuni di Varazze e Cogoleto, a poche centinaia di metri dalla casa di proprietà dei genitori di BILANCIA e nella zona opposta a quella da cui si accede alla scogliera sulla quale, venti giorni prima, era stato rinvenuto il corpo di Almerina Bodejani (v. in atti, al riguardo, l'apposito fascicolo fotografico di raffronto tra i due luoghi).

Il corpo della ragazza nigeriana, subito identificata con le generalità riportate in epigrafe, si presentava in posizione supina ma appoggiato sul fianco sinistro, ed al tatto non rivelava una consistente perdita di temperatura; recava un foro d'arma da fuoco sulla parte esterna del ginocchio destro, ed un altro nella regione retroauricolare destra.

Il cadavere era a piedi nudi ed aveva le piante dei piedi leggermente sporche, come se avesse percorso in quelle condizioni un brevissimo tratto; delle scarpe non v'era nessuna traccia, e del resto non sono state più trovate nel prosieguo delle indagini. Nel tratto di strada che consente l'accesso al piazzale venivano poi rinvenuti e sequestrati alcuni reperti di particolare interesse investigativo, e cioè un fazzoletto di carta, due preservativi entrambi contenenti liquido seminale, uno dei quali richiuso nella stessa custodia, e cinque mozziconi di sigaretta, uno dei quali di marca "Marlboro lights" (v. le foto nn. 11-19 del fascicolo dei rilievi in atti). I proiettili venivano invece rinvenuti soltanto nel corso dell'esame autoptico.

3. Gli accertamenti tecnici

Il dottor **Marco Salvi**, incaricato dal pubblico ministero di svolgere l'autopsia sul cadavere dopo averne effettuato un primo e sommario esame esterno sul luogo del delitto, ha riferito di aver collocato l'ora della morte della giovane tra le 5.00 e le 6.00 del 29 marzo 1998. Il corpo presentava quattro ferite d'arma da fuoco, riferibili a tre colpi dei quali uno soltanto era stato trapassante:

- la prima, ma non in ordine cronologico, era nella regione retroauricolare destra, con caratteristiche tali da escludere un colpo esploso a distanza ravvicinata; il relativo proiettile, dopo aver attraversato il cranio, era rimasto nella regione frontale sinistra;
- la seconda era nella regione sottoauricolare sinistra, aveva un tramite dall'indietro verso l'avanti e leggermente dall'alto verso il basso ed era fuoriuscito, dando luogo alla terza ferita, dalla regione sottomandibolare destra;
- la quarta era al ginocchio destro, con il proiettile trattenuto nella relativa articolazione.

La causa della morte è stata riferita alle gravi lesioni encefaliche conseguenti al colpo esploso nella regione retroauricolare destra. Quanto alla verosimile dinamica del fatto, il consulente tecnico ha ipotizzato che il primo colpo avesse attinto la vittima al ginocchio destro, provocandone la caduta a terra; successivamente era stato esploso un secondo colpo nella regione sottoauricolare sinistra e, in rapida successione, il colpo letale all'altezza della regione retroauricolare destra.

Anche la logica, ha aggiunto il dottor Salvi, avalla questa ricostruzione: il colpo al ginocchio ha un significato, infatti, soltanto se è il primo, tenuto conto della sua compatibilità – a differenza dei due alla testa – con successivi movimenti della vittima. La ragione di quel primo colpo risiede probabilmente nel fatto che la donna stava cercando di scappare, come dimostrano le condizioni in cui sono state rinvenute le piante dei piedi; è poi caduta al suolo, ed in quel frangente dev'essere stata colpita alla regione retroauricolare sinistra, in quanto il relativo tramite – inclinato dall'alto verso il basso – si spiega con una posizione della vittima non ancora parallela al suolo ma forse ancora in fase di caduta. Soltanto dopo che è stramazzata a terra è stata, infine, attinta dall'ultimo e definitivo colpo: dalla mancanza dei classici segni di abbruciatura ed affumicamento, oltre che dal tramite intracranico perpendicolare al suolo, si deve dedurre che questo vero e proprio colpo di grazia sia stato esploso con l'aggressore in piedi, a braccio teso, di fianco alla vittima.

Sul cadavere non erano state riscontrate lesioni da difesa riferibili ad una colluttazione o ad altro tentativo di difesa. Il cadavere era però privo di scarpe, aveva l'unghia rotta al primo dito del piede destro ed i piedi recavano una sottile patina di materiale polveroso della stessa natura di quello presente sul piazzale. Dalla posizione in cui era stato rinvenuto il corpo e dalla conformazione delle macchie di sangue il dottor Salvi ha desunto che quello fosse il punto in cui la donna era stata attinta dai colpi d'arma da fuoco, e che il cadavere non avesse subìto successivi spostamenti.

Da ultimo, il consulente ha escluso la presenza sul corpo di segni riferibili a congiunzione carnale violenta, mentre dal tampone vaginale era emersa la presenza di liquido seminale.

L'esito degli accertamenti espletati sui reperti rinvenuti in sede di sopralluogo e nel corso dell'autopsia è stato riferito dal maggiore **Luciano Garofano** (v. la trascrizione del verbale di udienza in data 8 luglio, pagg. 50-53), ed è altresì riportato nella "relazione tecnica di consulenza" in atti (pagg. 179-193). In sintesi, il profilo genetico estratto dalle tracce di sperma rinvenute sul tampone vaginale e sulle mutande della vittima è stato attribuito a Donato BILANCIA, con un margine di errore statisticamente irrilevante (pari ad un soggetto ogni milione di miliardi di individui scelti a caso nella popolazione italiana).

Sotto l'aspetto balistico, invece, non è stato possibile effettuare utili esami comparativi sui proiettili estratti dal cadavere; la presenza dei particolari residui di sparo rinvenuti sugli indumenti della vittima, unitamente alla morfologia del proiettile e del frammento di ogiva meno deformato, hanno tuttavia indotto a ritenere che si tratti ancora una volta di proiettili della "Lapua Patria", mod. C358.

4. Le ultime ore della vittima

Sull'ambiente della vittima e sulle sue ultime ore di vita è stata sentita una sua zia costituitasi parte civile, **Helen Adodo**. La donna ha riferito di vivere a Genova da parecchio tempo, e di essere al corrente del fatto che sua nipote esercitasse l'attività di prostituta.

Fino a tre mesi prima Tessy si prostituiva a Novi Ligure, poi era venuta a farlo a Genova; in particolare, aspettava i clienti in un punto vicino alla Questura che la donna non ha saputo indicare.

L'ultima volta l'aveva vista la sera del 28 marzo; alle 8.00 del giorno successivo non era rientrata dal lavoro, e così aveva chiamato una sua amica e collega di lavoro, di nome Rosemary, con cui la ragazza divideva la casa. Questa le aveva detto che la sera prima Tessy era salita alle 4.00 di notte su una Station Wagon bianca targata Genova. Avevano fermato una macchina per avere un passaggio a casa, perché Rosemary aveva la febbre e voleva rientrare, ma Tessy le aveva detto che quello era un cliente ed allora era salita a bordo da sola. Rosemary l'aveva aspettata fino alle 6.00, mezz'ora dopo l'ora del suo probabile rientro, ma poi se n'era andata a casa. A quel punto, ha proseguito la Adodo, era andata in Questura a sporgere denuncia, preoccupata per il mancato ritorno a casa della nipote; quanto a Rosemary, ha poi saputo che dopo l'omicidio dell'amica s'era spaventata e se n'era andata a vivere in Germania.

La teste ha infine concluso la sua deposizione accennando alle condizioni di vita della vittima. La sua famiglia d'origine è composta da undici figli, tutti residenti in Nigeria; Tessy era venuta a lavorare in Italia per aiutare sua madre che era molto povera, tanto che tutte le settimane le inviava delle somme di denaro per aiutarla a mantenere i fratelli minori.

A seguito dell'accertata irreperibilità della teste Rosemery Ogawe, sono stati acquisiti nel fascicolo, a norma dell'art. 512 c.p.p., i verbali delle dichiarazioni rese dalla stessa dinanzi ai Carabinieri lo stesso giorno della scoperta del cadavere dell'amica, oltre che nelle successive date del 31 marzo e del 1° aprile. La giovane aveva precisato che il punto in cui si fermava in attesa di clienti insieme con Tessy era in via Brigate Partigiane, davanti al negozio di tappeti "Arius" posto proprio di fronte alla sede genovese dell'Automobile Club; quanto all'ultimo cliente di Tessy, la giovane aveva offerto particolari maggiormente dettagliati rispetto alla deposizione resa in udienza da Helen Adodo.

Al di là della descrizione della vettura, coincidente con quella fornita *de relato* da quest'ultima, la Osawe aveva riferito che erano circa le 4.00 del mattino, precisando però di non essere al corrente che quella notte fosse appena scattata l'ora legale: si trattava, quindi, delle 5.00. Il conducente della station wagon bianca era un uomo mai visto prima, non di colore; quanto all'età, non si era fatta un'idea precisa perché non l'aveva visto bene, ma aveva ritenuto di qualificarlo come non troppo giovane né troppo vecchio. A proposito della vettura, a bordo della quale non aveva visto nessun altro, aveva parlato di una forte somiglianza con i modelli S.W. della Fiat Tempra e della Opel Kadett.

5. La Opel Kadett utilizzata da BILANCIA

Che si trattasse proprio di una Opel Kadett è stato confermato dagli accertamenti tecnici espletati su quella sottratta al teste **Giovanni Berti**, il quale ha precisato in udienza le circostanze in cui ne aveva subìto il furto.

La vettura, di proprietà di sua moglie ma in uso a lui, si trovava all'interno della sua sede di lavoro, un'azienda di manutenzione del Comune di Genova sita in corso Gastaldi al civico 123. Il 28 marzo 1989 si trovava parcheggiata, aperta e con le chiavi inserite nel quadro, vicino alla guardiola posta vicino all'accesso alla sede aziendale, distribuita su quattro livelli dai quali, con una rampa elicoidale, si colma il dislivello tra corso Gastaldi e corso Vercelli, giungendo all'altezza di un semaforo.

Aveva visto per l'ultima volta la macchina verso le 12.30, quando l'aveva spostata poco prima di lasciare il luogo di lavoro. Successivamente, intorno alle 13.00, aveva constatato che era sparita e si era recato in Questura a denunciarne il furto. Nell'occasione si era limitato a dire che la macchina era aperta, non anche che aveva le chiavi inserite nel quadro: e ciò per evitare conseguenze negative sul piano assicurativo.

Il maggiore **Filippo Ricciarelli** ha riferito, nel corso dell'udienza del 1° luglio, come si è pervenuti all'individuazione di tale veicolo come quello a bordo del quale BILANCIA aveva condotto la vittima a Cogoleto. Partendo dalle dichiarazioni di Rosemary Osawe, che aveva riconosciuto in una Tempra o in una Opel Kadett la vettura sulla quale aveva visto salire per l'ultima volta l'amica Tessy, era stata consultata la banca dati delle Forze di Polizia per accertare quante autovetture di tipo Station Wagon, di colore bianco e targate Genova, fossero state rubate sull'intero territorio nazionale in epoca compatibile con la consumazione dell'omicidio.

Dal terminale era emersa l'indicazione della sola denuncia di furto, il giorno prima dell'omicidio, dell'Opel Kadett targata GE D 09169 in

uso a Giovanni Berti. Le relative ricerche avevano avuto esito positivo il 18 aprile 1998, a seguito del rinvenimento del veicolo a Genova, regolarmente chiuso e posteggiato fra molte alte auto in modo da non dare nell'occhio, in un parcheggio di via Bobbio. Sottoposta ad immediati rilievi tecnici ed accertamenti di natura biologica e dattiloscopica, di lì a poco era emersa la perfetta corrispondenza tra il profilo genetico della vittima e quello estratto da una microtraccia di sangue rinvenuta all'interno dell'autovettura, con un margine di errore infinitesimale (v. ancora, al riguardo, la "relazione tecnica di consulenza" in atti, pag. 186): un riscontro insuperabile del fatto che proprio quell'autovettura, peraltro ritrovata a breve distanza dall'appartamento all'epoca in uso a BILANCIA, era stata utilizzata dall'omicida per prendere a bordo la vittima.

6. La valutazione del materiale probatorio

Proprio in relazione all'omicidio in esame erano emersi, nel breve arco temporale di due mesi, indizi così gravi ed univoci da legittimare l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di BILANCIA, prima ancora che si decidesse a confessare alcunché. Trattandosi di un elemento non già valutativo ma esclusivamente di natura tecnica, consistente nella corrispondenza del profilo genetico dell'imputato con quello estratto dalle tracce biologiche rinvenute sul cadavere della vittima, non è necessario approfondire il tema. Qui basti ribadire che il dibattimento ha confermato ed arricchito la già pesantissima valenza di quell'elemento di prova, consentendo di ricostruire l'episodio in termini perfettamente sovrapponibili al racconto che ne ha fatto il prevenuto: e ciò con riguardo al luogo in cui aveva preso a bordo la vittima, all'autovettura utilizzata in sostituzione dell'ormai "pericolosa" Mercedes, al rapporto sessuale avuto con la donna prima di ucciderla, e da ultimo perfino al luogo in cui ha lasciato la stessa Opel Kadett.

Ricorrono anche in questo caso le aggravanti già esaminate a proposito degli omicidi di Almerina Bodejani e di Lyudmyla Zubckova: la premeditazione – integrata dal sopralluogo preventivo compiuto da BILANCIA sul piazzale teatro dell'omicidio –, i futili motivi – ravvisabili nell'assoluta mancanza di un plausibile movente – e la minorata difesa – che qui emerge con un'evidenza ancor più drammatica, se si considera lo sterile tentativo di fuga della vittima stroncato dall'omicida con il primo colpo al ginocchio.

È provato, in conclusione, che Donato BILANCIA ha commesso l'omicidio pluriaggravato di Evelin Esohe Edoghaye *alias* Tessy Adodo, così come a lui ascritto.

XII. Il tentato omicidio di Luisa Ciminiello
(capi d'imputazione nn. 19 e 20)

Trascorrono pochi giorni e BILANCIA programma un'altra "esecuzione", ancora una volta nei confronti di una donna che esercita l'attività di prostituta, seppure non per strada ma fra le più sicure mura domestiche.

È proprio tale circostanza ad accomunare l'episodio in esame a quelli trattati in questa parte della motivazione, sebbene all'imputato risulti contestata anche la rapina: ad come si vedrà, non era questo – ad avviso della Corte – il fine in vista del quale l'azione delittuosa era stata deliberata ed intrapresa, per cui la vicenda non ha nulla in comune, nemmeno sotto il profilo della mera esposizione sistematica del *modus operandi* dell'imputato, con gli omicidi a fini di lucro affrontati nella seconda parte della motivazione.

1. La confessione

BILANCIA vi accenna, prima di riprendere l'argomento il 5 novembre, soltanto nel corso dell'interrogatorio del 7 giugno: ma ciò non deve indurre sospetti o dubbi di sorta circa la genuinità della sua confessione sul punto. Anche per questa vicenda, infatti, il suo racconto – coerente e dettagliato come sempre – risulta suffragato da forti elementi di riscontro, costituiti dalle dichiarazioni della stessa persona offesa rispetto alle quali l'imputato pure non ha mancato di fare considerazioni critiche. L'episodio, comunque, viene spontaneamente introdotto dallo stesso imputato nel contesto di un più ampio discorso relativo al movente degli omicidi commessi in danno di prostitute:

> «Non sono in grado di spiegare perché ho scelto quelle vittime; perché le ho scelte di nazionalità diversa, una polacca, una nigeriana, una russa, perché quattro di nazionalità differenti una dall'altra? E perché, prima di farle montare in macchina, io mi assicuravo non avessero la stessa nazionalità, perché se no erano salve... perché? Perché è una cosa che me la chiedo io.
> Per me le prostitute sono come le altre, non è che abbia dei rancori; per esempio, ecco voglio fare un esempio anche per far capire una cosa che non riesco a capire neanche io... Sanremo, io in casa di quella lì ci sono andato per ucciderla... In Sanremo c'era una prostituta nella cui abitazione sono andato... per

ucciderla. Io questa non sapevo chi era, niente, una notizia raccolta sul giornale locale, di quelle che mettono sulla voce "massaggi". Io sono andato lì per ucciderla.
È nei verbali, ho fatto una ricognizione a Sanremo. Mi è stata contestata la rapina, ma non lo so, questa qui in un momento di demenza avrà detto che le ho preso dei soldi, almeno così ha detto no? Non ho preso una lira... forse nel momento di gloria di questa presenza sui network e compagnia, ha voluto accentuare una situazione che non si è prodotta... perché non è stato toccato niente...
Ho letto l'inserzione sul giornale, ho telefonato, "*Pronto, posso venire? Sì, venga; a che ora? Alle quattro; benissimo*". Io sono andato a casa sua per ucciderla. Questa qui, la sola fortuna che ha avuto è quella di potermi parlare... cioè, quando avevo spianato la pistola... perché da questa ero andato prima a vederla e poi in un secondo momento le avevo detto che ero senza soldi e sarei tornato in un secondo momento... invece il secondo momento sono ritornato per ucciderla, e, invece questa qui ha avuto la fortuna di potermi parlare un secondo, si è messa un attimo a piangere, mi ha detto: "*ma no che cosa vuoi fare, c'ho un bambino...ho un bambino piccolino...*", e lì mi sono proprio... mi ha ucciso, ha ucciso lei a me... non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, dopo non ce l'ho fatta, e me ne sono andato.
Non ho preso assolutamente niente. Come dicevo, per me le prostitute sono persone come le altre, non ho dei rancori particolari. Questa persona qua è viva perché mi ha detto 'sta storia qua, ha avuto un minuto per potermi parlare e mi ha fatto presente soltanto una storia che mi ha proprio smontato, mi ha fatto rientrare nella realtà probabilmente, parlandomi di questo bambino... dice: "*...ma no, cosa vuoi fare, c'ho un bambino piccolo... come faccio...*". Il bambino m'ha proprio... insomma, non me ne fregava niente di dover... cioè non è che avevo fatto una valutazione di rischi, niente, l'ammazzavo sicuro e me ne andavo... come era visto dalla partenza... Come volevo fare!...
Però in tutti gli episodi... prima di portarli a termine, ho avuto un attimo di lucidità, ho detto: "*...ma che cazzo stai facendo!*", in mente però; poi non so cosa volta per volta cosa è successo, perché io ho sempre fatto una vita piuttosto da... mai violenza, ma niente, assolutamente niente... questa qui però, mi ha fulminato proprio quando mi ha parlato del bambino...
Non è vero che il campanello mi ha spaventato, che hanno suonato a casa sua, ma figurati se mi viene in mente che hanno suonato il campanello...! Cioè, se io parto per fare una cosa io la faccio, non mi può fermare niente. Invece qui, mi ha fermato questa storia. Questa è salva perché mi ha parlato del bambino, se no io l'ammazzavo sicuro... Ma proprio matematico, perché io sono partito per ucciderla, non per raccontare, per scopare, che ne so... Mi ha fulminato quella lì... in questa storia del bambino mi ha fulminato... Non c'è altra spiegazione, perché viceversa, con tutto quello che c'avevo sulle spalle, mi veniva in mente di... quella storia lì mi ha proprio fulminato, sono rimasto lì come un deficiente...
Non è vero che, mentre era minacciata con la pistola da me, ha suonato il citofono e mi sono appropriato di circa trecentomila lire che erano sul tavolo e poi, nella fretta, me ne sarebbero rimaste solo cento... niente, niente. È vero, invece, che un'ora dopo è stata raggiunta da una mia telefonata, ma non è vero che le ho chiesto scusa per aver preso i soldi promettendo che glieli avrei rimessi nella cassetta delle lettere. Le ho telefonato soltanto per dirle che mi dispiaceva dell'episodio, per la storia del bambino lì, tutto lì. Non le è stato preso niente...»

2. Le dichiarazioni della persona offesa

La medesima **Luisa Ciminiello**, sentita in qualità di testimone, ha ricostruito la vicenda in termini sostanzialmente analoghi, con l'unica importante differenza relativa alla sottrazione di alcune banconote da parte dell'imputato.

La donna ha denunziato l'episodio, che pure si era verificato venti giorni prima, soltanto il 23 aprile 1998; ha precisato al riguardo che, dopo un certo scetticismo iniziale circa la concreta efficacia di una denuncia alle Autorità, si era determinata in quel senso a seguito delle successive azioni criminose poste in essere dall'imputato. In origine aveva infatti pensato che si fosse trattato soltanto di una rapina, ma poi, vedendo che la serie degli omicidi era proseguita nel corso del mese di aprile, si era resa conto del rischio che aveva corso ricevendo in casa un individuo che andava in giro ad ammazzare le donne anche sui treni.

Partendo dal primo contatto telefonico, la teste ha detto che il 16 aprile 1998 aveva risposto al telefono

ad un uomo, quello che poi si sarebbe presentato in casa, il quale le aveva chiesto un appuntamento dopo aver letto l'annuncio economico su due giornali locali; la Ciminiello ha dichiarato al riguardo di svolgere l'attività di *hostess*, che ha spiegato consistere in prestazioni sessuali ovvero accompagnamenti a cena. Lei gli aveva dato l'indirizzo e dopo circa un'ora lui aveva richiamato dicendo di essere arrivato sotto casa.

L'aveva fatto salire, e l'uomo le aveva subito chiesto il costo della prestazione; gli aveva detto che l'importo era di 300.000 lire, e lui di rimando aveva risposto di dover tornare in albergo a prenderli perché non credeva fosse così tanto. Ha descritto l'individuo come una persona gradevole, elegante, gentile; insomma, non le aveva dato alcuna preoccupazione, essendo perfino più gentile di tanti altri.

Circa mezz'ora dopo aveva suonato nuovamente al citofono e lei l'aveva fatto salire, invitandolo senza troppi convenevoli a prepararsi. Nel frattempo si era girata di spalle per sgombrare il letto dai cellulari e dal telecomando, ed all'improvviso s'era trovata di fronte quest'uomo in piedi con una pistola puntata in faccia, che le diceva: "*Non urlare che ti ammazzo subito*". Allora lei aveva cercato di aprire la finestra del balcone sul quale c'era un cane da guardia ben addestrato alla difesa, ma l'uomo non le aveva dato modo di farlo dicendole: "*Non farlo perché ti ammazzo subito, c'ho dei bellissimi proiettili, dei colpi speciali che ti spappolano la testa*", o qualcosa del genere. La donna avrebbe poi riconosciuto la pistola in quella raffigurata nelle fotografie esibitele in seguito in Questura: era del tipo a tamburo, con il manico marrone.

Allora lei gli aveva detto: "*Perché fai questo, io non ti ho fatto niente, se mi vuoi fare una rapina io ho 300 mila lire che ho già incassato, prenditi quelle 300 mila lire e vattene, non farmi del male, non ti ho fatto niente...*". Per tutta risposta lui le aveva intimato di togliersi il Rolex che lei portava al polso, ma in quel frangente avevano suonato al citofono. Si trattava, ha chiarito la Ciminiello, di un altro cliente, ma nella precedente fase concitata dell'azione aveva bluffato dicendo all'aggressore che stava aspettando un'amica: una volta udita la suoneria del citofono, l'aveva messo in guardia confermandogli l'arrivo dell'amica ed aggiungendo che se non avesse sentito risposta si sarebbe allarmata ed avrebbe chiamato il 113.

A quel punto l'uomo aveva preso le 300.000 lire dal tavolo ed era scappato via. Nella fretta, però, una banconota da 100.000 era caduta, così se n'era messe in tasca soltanto 200.000. Pochi attimi dopo aveva bussato alla porta un signore al quale aveva chiesto di aiutarla, ma questi si era subito dileguato non appena udito l'accaduto.

Dopo circa mezz'ora aveva squillato ancora il telefono, e lei aveva riconosciuto la voce dello sconosciuto; l'aveva riempito di improperi, e lui aveva risposto: "*Sai, io ti devo chiedere scusa perché non sono solito fare queste cose; purtroppo sto attraversando un brutto periodo ed ho bisogno di soldi, stai tranquilla che appena avrò dei soldi, tu sono convinto che non vorrai più vedere la mia brutta faccia, ma io te li metterò nella buca delle lettere*". E lei: "*Io non voglio neanche una lira, lasciami in pace, non cercarmi più*"; al che l'uomo aveva concluso pregandola di non denunciarlo.

Più nel dettaglio, la donna ha aggiunto che l'aggressore, rimasto in casa per 10-15 minuti complessivi, voleva a tutti i costi farla sedere sul divano, ma lei si era fermamente rifiutata di farlo, sfidandolo con l'invito a farle del male, se voleva, mentre si trovava in piedi.

Ha riferito, in ultimo, di tenere sul comodino la fotografia di un nipotino che in allora aveva due anni, e per impietosire l'aggressore gli aveva detto che si trattava di suo figlio: "*Guarda non mi uccidere, quello è mio figlio; è già senza padre, non fare che rimanga pure senza la madre, non ammazzarmi...*". A questa osservazione lui aveva reagito limitandosi a ripeterle in continuazione di sedersi. In realtà, a seguito di una domanda del difensore la teste ha ammesso di aver dichiarato, nel corso di un'intervista televisiva, che forse se n'era andato senza farle niente proprio a seguito di quel riferimento al bambino; la circostanza, però, l'aveva riferita soltanto dopo aver letto sul giornale che BILANCIA anni addietro aveva perso un fratello che si era suicidato con il figlioletto in braccio gettandosi sotto un treno, ed allora aveva fatto quella deduzione.

In seguito, dopo la cattura dell'imputato, l'aveva subito identificato fin dalla prima fotografia pubblicata; poi l'aveva riconosciuto con immediatezza anche di persona, nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto dinanzi al g.i.p. presso il Tribunale di Sanremo il 22 maggio 1998 (v. il relativo verbale in atti).

Sulle circostanze in cui la *notitia criminis* è pervenuta agli inquirenti è stato sentito l'ispettore di P.S. **Massimo Carabalona**, il quale ha riferito che, tra le tante segnalazioni giunte al numero verde istituito dal Questore di Imperia dopo l'omicidio di Enzo Gorni, ve n'era stata una in data 21 aprile che era apparsa subito molto interessante.

L'interlocutrice, che poi risultò essere la Ciminiello, era stata invitata a recarsi al Commissariato di Sanremo presso il quale, due giorni dopo, aveva sporto formale denuncia per quanto aveva già narrato al telefono. Poco dopo la cattura di Bilancia, e precisamente l'11 maggio 1998, la donna

si era ripresentata alla Squadra Mobile della Questura di Imperia dicendo di aver visto sui giornali l'immagine di una persona che somigliava fortemente al suo rapinatore; nella circostanza era stata esibita alla Ciminiello la fotografia di una "Smith & Wesson" di modello simile a quella da lei indicata, e la teste aveva identificato in un'arma di quel tipo la pistola con cui era stata minacciata.

Aveva infine aggiunto di essere rimasta particolarmente colpita dal tono di voce dell'uomo, che poi le aveva telefonato scusandosi e dicendole che avrebbe restituito i soldi mettendoli nella buca delle lettere.

3. La valutazione del materiale probatorio

Le dichiarazioni della persona offesa, la cui genuinità pare a sua volta riscontrata dalla genesi della sua denuncia così come ricostruita dall'ispettore Carabalona, si integrano quasi alla perfezione con il racconto di BILANCIA.

Coincidono, nel raffronto, particolari essenziali ed assai qualificanti come il doppio accesso in casa della donna con il pretesto della momentanea mancanza di soldi, il riferimento al bambino fatto – con successo – dalla donna per impietosire l'uomo, la telefonata successiva di circa un'ora, sebbene il contenuto sia stato riferito in termini diversi: e pare inutile sottolineare quanto tali circostanze denotino ancora una volta l'estrema lucidità della condotta dell'imputato, che ha programmato il fatto con tanta calma da prendersi il gusto di controllare in anteprima l'aspetto fisico della futura vittima per accertarsi che fosse di suo gradimento. A ciò vanno aggiunte la ricognizione personale e l'individuazione fotografica della pistola, effettuate dalla stessa Ciminiello in termini assolutamente stringenti per la posizione dell'imputato.

La Corte non ha dubbi, in sostanza, che sia BILANCIA l'uomo il quale, il 3 aprile 1998, si è presentato come un cliente qualsiasi in casa della donna e l'ha tenuta per una decina di minuti sotto la minaccia di una pistola, in un atteggiamento palesemente prossimo all'azione omicida. Quel che più rileva ai fini della qualificazione giuridica del fatto, tuttavia, sono i motivi per i quali lo stesso imputato ha deciso di rinunciare ai suoi propositi e di lasciare l'appartamento: è appena il caso di rimarcare, infatti, che resterebbe intatta la responsabilità a titolo di tentato omicidio nell'ipotesi in cui l'uomo si sia dato alla fuga per il sopraggiungere di un altro cliente preannunciato dal suono del citofono, in quanto in tal caso non potrebbe parlarsi di una vera e propria desistenza volontaria e spontanea così come prevede l'art. 56 c.p..

Orbene, ad avviso di questi giudici va condivisa sul punto l'impostazione prospettata dal pubblico ministero nelle sue conclusioni: tenuto conto che la Ciminiello ha reso le proprie dichiarazioni sul fatto in forma per così dire "progressiva", nel senso che soltanto in un secondo momento – alla luce degli sviluppi delle indagini e delle notizie diffuse sul conto di BILANCIA – ha dato il giusto rilievo ai possibili effetti sull'imputato di quel fittizio accenno al bambino cui in un primo tempo la donna non aveva conferito molta importanza, non può escludersi che sia stata proprio questa la ragione dell'improvviso mutamento di condotta che è subentrato nell'uomo, al di là del concreto pericolo rappresentato dall'imminente sopraggiungere alla porta di un estraneo.

Come ha efficacemente sottolineato BILANCIA nella sua confessione, difatti, con tanti omicidi alle spalle non sarebbe certo stato il primo sconosciuto sull'uscio di quella casa a spaventarlo al punto da farlo desistere dal suo proposito delittuoso, anche perché, stando alle stesse parole della Ciminiello, si è visto di quale coraggio e senso civico sia munita la sua clientela: sarebbe bastato un urlo, insomma, per allontanare il nuovo arrivato senza alcun timore che avvertisse qualcuno, e poter così proseguire indisturbato nella propria azione omicida. Invece BILANCIA si è veramente bloccato, come ha detto, e se ha ripetuto il concetto con tanta insistenza vuol dire che realmente il semplice richiamo – ancorché fasullo – a quel bambino deve aver fatto breccia perfino nel suo animo, indurito da tanti omicidi già consumati a sangue freddo e senza alcuna pietà. Resta da fare sul punto, in ogni caso, una considerazione di fondo: nel dubbio su come siano realmente andate le cose, questa ricostruzione va in ogni caso ritenuta prevalente sull'altra per il generale principio del *favor rei*, essendo, tra le due, quella manifestamente più favorevole all'imputato.

Ne consegue che ricorre, riguardo al tentato omicidio, la speciale figura di non punibilità della desistenza. La disposizione normativa che la prevede, tuttavia, non esime il giudice dal verificare se negli atti comunque posti in essere dall'imputato siano per sé ravvisabili gli estremi di un diverso reato. Ora, BILANCIA ha negato con forza di essersi impossessato della somma di denaro che la stessa persona offesa l'aveva invitato più volte a prendere, ed anzi ha lasciato trapelare quasi una sorta di sdegnato stupore per la sola formulazione dell'ipotesi che lui, un ladro "d'autore", possa essersi accontentato di rapinare alla Ciminiello quei pochi spiccioli.

Vero è, nondimeno, che proprio questa potrebbe essere una valida ragione per negare con veemenza la circostanza in questione: e ciò a fronte di una deposizione della persona offesa che non v'è alcun valido

e logico motivo per ritenere, sul punto, non conforme a verità. BILANCIA, al riguardo, ha parlato di delirio da overdose di interviste, di un forte esibizionismo della Ciminiello: ma, a tutto voler concedere ad una certa fame di pubblicità che la teste non ha fatto molto per velare in dibattimento – negandosi alle telecamere in udienza dopo essersi di buon grado concessa a quelle di una precedente trasmissione televisiva –, non è certo con la sottrazione di 200.000 lire che la donna avrebbe soddisfatto quella brama di notorietà di cui l'accusa l'imputato. Il fatto qualificante è quell'altro, è il tentativo di omicidio: e proprio l'irrilevanza della sottrazione di quelle poche banconote, avuto riguardo all'economia complessiva dell'episodio criminoso, induce la Corte a ritenere che sul punto la Ciminiello non abbia mentito.

Depongono in tal senso altri due puntuali elementi: il primo è la stessa minuziosa descrizione che ne fa la teste, con la scena delle tre banconote impugnate dall'uomo il quale però, nella fretta, ne fa cadere una per terra; se fosse una menzogna risulterebbe così macchinosa da apparire stucchevole, ferma restando la difficoltà di comprendere per quale motivo la teste dovrebbe rischiare una denuncia per calunnia (laddove si è detto che BILANCIA ha buone ragioni di orgoglio "professionale" per rinnegare una rapina di così poco conto).

L'altro elemento è costituito dalla telefonata che l'imputato non ha disconosciuto di aver fatto alla persona offesa circa un'ora dopo il fatto: se non avesse preso del denaro non ci sarebbe stato nulla di cui scusarsi, per quanto BILANCIA abbia fatto in proposito un generico riferimento alla "storia" del bambino dichiarando di aver telefonato alla donna per scusarsi dell'episodio.

E lo stesso particolare della cassetta delle lettere, riferito dalla Ciminiello come il luogo in cui l'uomo aveva detto di voler mettere le banconote da restituirle, pare alla Corte altamente credibile per la sua originalità: vale qui quello che si è detto con riguardo alla caduta casuale di una delle tre banconote dalle mani di BILANCIA, nel senso che si tratta di circostanze troppo peculiari per essere frutto dell'inventiva di una teste che non aveva ragione alcuna per calcare la mano su chi si era già reso autore del ben più grave reato di tentato omicidio, così come prospettato dal pubblico ministero nell'imputazione originariamente formulata al riguardo.

In conclusione, è provato che BILANCIA ha commesso il delitto di rapina aggravata, così come a lui contestato al capo 20) della rubrica. Trattandosi di reato complesso, che consta della sottrazione di una somma di denaro consumata sotto la costante minaccia della persona offesa per mezzo della stessa arma di cui sopra, in tale delitto rimane assorbito anche quello di minaccia grave ex art. 612 cpv., ravvisabile negli atti compiuti dal prevenuto a seguito dell'accertata desistenza dalla condotta di tentato omicidio a lui contestata al capo 19) della rubrica.

XIII. L'omicidio Di Mema Valbona alias Kristina Valla

(capo d'imputazione n. 22)

Dopo l'episodio della Ciminiello si verifica il primo dei due omicidi sul treno, dei quali si dirà nella prossima parte della motivazione. Non pago di aver soppresso un'altra giovane vita – quella di Elisabetta Zoppetti – la domenica di Pasqua del 12 aprile 1998, BILANCIA riferisce di essere tornato a colpire nell'ambiente della prostituzione dopo appena un giorno, fra il 13 ed il 14 aprile.

1. La confessione

L'imputato così ne riferisce durante l'interrogatorio del 15 maggio:

«Rimane un'altra prostituta a Pietra Ligure, questa è quella che eh... vicino all'ingresso dell'autostrada. Sì, sì, mi son dimenticato. Niente, stesse modalità, stessa cosa uguale identica a tutto quanto. Solamente che con questa credo di aver avuto, cioè no, sono sicuro che c'è stato un amplesso con penetrazione. Nessuna si è inginocchiata, nessuna ha seguito 'sti rituali del... soltanto che dicevo: "*Siediti per terra che ti copro la testa così non vedi la targa*", cose di questo genere. E immediatamente dopo avergli messo il giubbotto, questa qui aveva un giubbotto nero, mi pare, qualcosa del genere... Non è che l'ho fatta scendere e le ho detto che le avrei sparato... Le ho detto: "*Scendi perché non voglio portarti in giù, non voglio che vedi la targa, non voglio che... che succedono problemi...*".

La ragazza l'avevo presa a bordo sul rettilineo di Albenga, m'aveva detto che era slava o qualcosa del genere, polacca. Insomma dei paesi dell'Est. Comunque non apparteneva a nessuna delle nazionalità delle altre, sicuro. Perché se no non l'avrei fatta salire. Dovevano per forza essere di nazionalità differenti.

Il fatto si è verificato a Pietra Ligure, vicino all'ingresso dell'autostrada. Anche qui ho scelto il luogo dopo essere andato prima a vederlo. Si trova più avanti rispetto all'uscita del casello, cioè uscendo dall'autostrada bisogna

girare a sinistra verso i monti anziché scendere a destra come per andare giù a Pietra Ligure. Non era tardissimo. L'una, l'una e mezza, le due. Non ricordo se prima ero andato al casinò. Ero sempre a bordo della Opel Kadett.»

2. Lo stato dei luoghi

L'ispettore di P.S. **Francesco Benfante** ha riferito di aver preso parte al primo sopralluogo e di aver effettuato i rilievi tecnici di cui al fascicolo fotografico della Polizia Scientifica allegato in atti.

Giunto sul posto – una stradina sterrata della larghezza di una mulattiera che si diparte a sua volta dalla strada cui si accede dal casello autostradale di Pietra Ligure, in località Ranzi – aveva notato il corpo di una ragazza accovacciata a terra in posizione inginocchiata, a ridosso del ciglio erboso della strada. Indossava, stranamente, una gonna messa a rovescio, ed aveva sulla testa un giubbotto che la copriva a partire dalla metà del dorso.

Una volta girato il cadavere alla presenza del medico legale, aveva personalmente riconosciuto nella vittima una prostituta di nazionalità croata che la Polizia Municipale aveva fermato per accertamenti ad Albenga, e che lui stesso aveva sottoposto ai rilievi fotosegnaletici di rito appena quindici giorni prima. Dalle successive ricerche è comunque emerso che la donna aveva fornito anche le generalità di Mema Valbona, di nazionalità albanese (v. in atti la dichiarazione consolare rilasciata dall'Ambasciata di quel Paese in data 17 aprile 1998).

Il maresciallo dei Carabinieri **Gaetano Vultaggio**, già sentito a proposito degli omicidi Bodejani e Zubckova, ha riferito di avere anch'egli partecipato al sopralluogo ed all'esecuzione dei rilievi tecnici di cui al fascicolo fotografico in atti. Rispetto al precedente teste ha aggiunto soltanto che, rivoltato il corpo della giovane, aveva rinvenuto e sequestrato un'ogiva in corrispondenza del punto in cui era appoggiata la testa della vittima.

3. Le prime indagini

Il suo collega e pari grado **Marco Chiarlone** ha invece riferito di avere personalmente raccolto informazioni da tale Paolo Persico, presentatosi spontaneamente presso il Comando Provinciale Carabinieri di Savona per rilasciare dichiarazioni in merito all'omicidio. L'uomo aveva riferito di conoscere personalmente la vittima per essere stato suo cliente abituale; la ragazza, infatti, esercitava l'attività di prostituta nel tratto di via Aurelia compreso tra Albenga e Ceriale, ad una certa distanza dal luogo di ritrovamento del cadavere.

Il teste ha aggiunto che le colleghe di lavoro della giovane solitamente si appartano con i clienti nei dintorni dello stesso tratto di via Aurelia, ed è quindi inusuale che si allontanino così tanto come in questo caso.

Quanto alle prime indagini sviluppate, il maresciallo Chiarlone ha riferito di avere preso parte a servizi investigativi mirati all'eventuale identificazione di soggetti coinvolti nello sfruttamento della prostituzione nella zona della Piana di Albenga, ma senza esiti rilevanti (v. al riguardo i verbali delle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Albenga, lo stesso 14 aprile 1998, dal cittadino albanese Ermir Keci e da Stella Savic, di nazionalità croata; tali atti sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 512 c.p.p., trattandosi di testimoni dei quali è stata accertata la sopravvenuta irreperibilità).

4. Gli accertamenti tecnici

Il dottor **Enzo Profumo**, incaricato dal pubblico ministero di eseguire l'autopsia sul corpo della vittima, ha riferito di aver partecipato al primo sopralluogo sul posto. Rimosso il giubbotto tipo bomber che era appoggiato sul capo della ragazza, era subito emersa la presenza di una vistosa ferita d'arma da fuoco, in entrata, sulla parte mediana posteriore del cranio, mentre sulla bozza frontale di destra v'era il foro di uscita del proiettile.

I primi rilievi tanatocronologici avevano evidenziato una rigidità che era già consolidata ai muscoli facciali ed in via di formazione agli arti inferiori, mentre le parti ipostatiche erano ancora improntabili e la temperatura ventrale si aggirava sui 27°: sulla scorta di questi dati il consulente aveva quindi collocato la verosimile ora della morte tra l'una e le 3.00 di notte.

Prima dell'autopsia erano stati effettuati rilievi e prelievi sul cadavere, per accertare la presenza di eventuali tracce in grado di ricondurre all'omicida: erano stati eseguiti il tampone orale, quello vaginale e quello rettale; era stata repertata la gonna, che recava sulla parte posteriore un alone di possibile materiale di natura biologica; si era provveduto anche alla pettinatura del pube, per valutare se tra quelli della vittima vi fossero anche peli pubici dell'aggressore o di clienti che prima ancora avessero avuto rapporti con lei; erano state infine tagliate una ad una tutte le unghie delle dita, per verificare se recassero frammenti di cute dell'aggressore.

Lo stesso giubbotto bomber, ad un esame più analitico, aveva evidenziato la presenza di un foro sulla fodera esterna e nella parte interna, a riprova della

sua utilizzazione ad opera dell'omicida per coprire il capo della vittima al momento dello sparo.

Dall'autopsia era poi emerso che il tramite dell'unico colpo era dal dietro in avanti lungo una linea quasi perfettamente orizzontale, con una lievissima inclinazione da sinistra verso destra: da questo particolare il dottor Profumo ha dedotto che il colpo sia stato esploso quasi a contatto con il capo della vittima, accasciata a terra con la testa reclinata verso il basso e l'omicida che la sovrastava in piedi con il braccio teso. Tale valutazione è stata espressa anche sulla base di un lieve alone di affumicatura e contusione riscontrato sulla cute intorno al foro di entrata.

Il consulente ha infine concluso precisando di non aver riscontrato alcuna lesione da difesa: da questo elemento, oltre che dalla collocazione del punto in cui è stato rinvenuto il proiettile e dalla scarsa fuoriuscita di sangue e materiale cerebrale sul posto, ha desunto che l'episodio si sia svolto in breve tempo, senza alcuna reazione o tentativo di fuga da parte della vittima. La dinamica più probabile è quella dell'omicida che fa inginocchiare una vittima assolutamente remissiva, le pone sul capo il giubbotto e dopo che la donna si è chinata al suolo le si porta al di sopra ed esplode il colpo quasi a contatto.

Quanto agli accertamenti effettuati presso il Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Parma, dalla "relazione tecnica di consulenza" in atti (pagg. 206-215) emerge che:

il profilo genetico estratto dalla macchia di sangue presente, all'altezza del cavallo, su un paio di pantaloni rinvenuti e sequestrati in casa di BILANCIA lo stesso giorno della sua cattura è risultato corrispondere a quello della vittima;

il profilo genetico estratto dalle tracce di sperma rinvenute sulla gonna indossata dalla Valbona e sul tampone vaginale effettuato in sede autoptica è risultato corrispondere a quello di Donato BILANCIA;

l'unico proiettile sequestrato si è sottratto, per le eccessive deformazioni subite nel duplice impatto contro la teca cranica della vittima, all'ormai consueto giudizio di sicura attribuzione alla pistola posseduta da BILANCIA: ma non è mancata nemmeno in questo caso la presenza sul giubbotto della vittima di quei peculiari residui dello sparo che, unitamente alla morfologia dell'ogiva ed alle impronte di classe comunque rilevate, hanno concorso a supportare un giudizio di elevata probabilità che si trattasse ancora un volta di un proiettile prodotto dalla "Lapua Patria", mod. C358.

Occorre infine dar conto dell'esito degli accertamenti disposti a seguito dell'identificazione della targa della Opel Kadett utilizzata da BILANCIA per commettere sia questo omicidio che quello in danno di Evelin Edoghaye. Dalla nota dei Carabinieri in data 2 luglio 1998, acquisita nel fascicolo per il dibattimento sul consenso delle parti, emerge infatti che la notte cui risale il delitto, e precisamente alle ore 00.38 del 14 aprile 1998, la Opel Kadett bianca targata GE D 09169 a quel tempo in uso a BILANCIA è transitata in uscita dal casello di Albenga senza pagare il pedaggio, come risulta dal verbale redatto dall'esattore ed allegato in copia alla nota medesima: l'ennesimo riscontro puntuale della piena veridicità della confessione di BILANCIA.

5. La valutazione del materiale probatorio

Anche la confessione di questo omicidio risulta assistita da solidi riscontri. BILANCIA ha infatti indicato il luogo del delitto – del tutto isolato e privo di traffico veicolare – in termini perfettamente corrispondenti alla realtà: e non v'è dubbio che l'abbia potuto fare solo in quanto vi si è recato in occasione del fatto. È stata anche acquisita, al riguardo, la prova del transito dal casello di Albenga della Opel Kadett che all'epoca aveva in uso, ad un'ora perfettamente compatibile non soltanto con quella da lui stesso riferita, ma anche con i dati riferiti dal medico legale (*supra*, pag. 361).

L'imputato ha anche descritto la posizione assunta dalla vittima; è vero che ha detto di non averla fatta inginocchiare, come pure ha ipotizzato il dottor Profumo, ma ha aggiunto di averle detto di sedersi per terra: ed è proprio così accovacciata che i primi testimoni hanno intravisto la Valbona sul ciglio della stradina sterrata dov'è stata uccisa. Anche le modalità del fatto sono tristemente analoghe a quelle riscontrate nei precedenti omicidi: al di là delle ragioni addotte da BILANCIA, è un dato di fatto che a tutte le prostitute da lui uccise è stato appoggiato sul capo un indumento, puntualmente rinvenuto (tranne che per la prima, Almerina Bodejani) accanto al cadavere.

Decisamente risolutiva infine, è l'accertata corrispondenza del profilo genetico dell'imputato con quello estratto dalle tracce biologiche rinvenute sul corpo e sugli indumenti della vittima, così come la sicura attribuzione alla stessa Valbona delle microtracce ematiche rinvenute a bordo della Opel Kadett e su un paio di pantaloni rinvenuti e sequestrati in casa di BILANCIA; a ciò va aggiunto, ma solo come elemento di contorno, il giudizio di elevata probabilità che il proiettile utilizzato nell'occasione sia identico, per marca e modello, a quelli ricettati dall'imputato unitamente alla "Smith & Wesson" trovata nella sua abitazione.

Questo solido quadro probatorio si completa, sotto il profilo della definizione giuridica del fatto, con la sussistenza delle tre aggravanti contestate anche in relazione all'episodio in esame – la premeditazione, i futili motivi e la minorata difesa – in relazione alle quali è sufficiente rinviare a quanto già esposto in relazione agli omicidi di Almerina Bodejani, Lyudmyla Zubckova ed Evelin Edoghaye, del tutto analoghi a quello in esame quanto ad ideazione, esecuzione e morfologia dei luoghi.

In conclusione, è provato che Donato BILANCIA ha commesso l'omicidio pluriaggravato di Mema Valbona *alias* Kristina Valla, così come a lui ascritto.

IV parte
Gli omicidi sui treni

XIV. L'omicidio di Elisabetta Zoppetti
(capo d'imputazione n. 21)

Il giorno di Pasqua del 1998, domenica 12 aprile, si verifica il primo dei due omicidi che BILANCIA ha confessato di aver commesso a bordo di treni, ai danni di vittime scelte completamente a caso. Si tratta degli omicidi che a quel tempo più hanno allarmato l'opinione pubblica, sfuggendo ad ogni valutazione di logica o di "ambiente". È pur vero che nemmeno negli omicidi delle prostitute è ravvisabile un filo conduttore che in qualche modo li 'giustifichi', ma non va tralasciato che le vittime individuate in quel particolare settore facevano parte di un contesto "chiuso", che non lasciava margini di rischio o preoccupazione a chi ne fosse escluso.

Con i due omicidi commessi nell'arco della settimana dopo Pasqua, il 12 ed il 16 aprile, BILANCIA ha invece colpito nell'ambiente, per contro assai vasto ed indeterminato, delle donne che, per caso, per necessità, per lavoro o per qualunque altro motivo, si fossero trovate a viaggiare sullo stesso treno da lui prescelto, ancora una volta in base ad una tremenda fatalità.

Al di là delle generiche affermazioni di BILANCIA, che ha sempre ribadito di non saperne dare una spiegazione razionale, tutto converge nel far ritenere che abbia consumato i due omicidi in questione nell'intento nemmeno troppo velato di depistare le indagini, di far credere che il "mostro" di cui i mass media tanto parlavano in quei mesi non fosse dedito a colpire soltanto le prostitute, in qualche modo già "a rischio" per i pericoli cui sono quotidianamente esposte dal loro stesso mestiere, bensì le donne in quanto tali: e ciò al chiaro scopo di vanificare i collegamenti indiziari tra i vari delitti – in particolare quelli di Novi Ligure, Varazze, Cogoleto e Pietra Ligure – che gli inquirenti stavano già individuando e che poco dopo avrebbero portato alla sua cattura. Come si avrà modo di approfondire in seguito, questa non è una mera illazione interpretativa, ma si fonda su una confidenza fatta da BILANCIA ad una cara amica – Maria Renata Carta – proprio all'epoca dei due omicidi in questione (*infra*, pag. 463).

1. La confessione

BILANCIA affronta il primo, quello di Elisabetta Zoppetti, nel corso dell'interrogatorio del 15 maggio, per poi riprenderlo – soprattutto sotto il profilo delle motivazioni – in quelli del 7 giugno e del 4 dicembre:

> «Ok. Passiamo ai treni? Allora, ho preso il treno a Genova. Il pendolino che andava a Venezia, credo. In uno scompartimento di prima classe c'era una donna, che io chiaramente non ho mai visto e conosciuto, e... io ho aspettato che questa qui si recasse in bagno. Aveva la borsa con sé quando si è alzata.
> Io ho aperto la porta con una chiave falsa. È una normalissima chiave a quattro, una femmina a quattro ecco. L'ho buttata via dopo il secondo episodio, e preciso che l'avevo fatta io stesso, è... una sciocchezza.
> Questa qua s'è messa ad urlare e io le ho messo la giacca sulla testa e le ho sparato. L'ho fatto per non vedere cosa succedeva al momento dello sparo. Però ho ripreso la borsa, sempre con la pinza, e gliel'ho rimessa nello scompartimento dove stava lei. Ah no, l'unica cosa che ho preso è il biglietto, perché spuntava lì dalla borsa e io non avevo biglietto perché avevo preso il treno così, senza mete.
> Il fatto è successo tra Serravalle e Tortona, dove pensavo che quel treno fermasse; invece non ha fermato perché fermava a Voghera. Quindi sono rimasto una ventina di minuti lì, con la signora in bagno, anche meno, un quarto d'ora. Da questo periodo di tempo ho dedotto che il fatto fosse accaduto tra Serravalle e Tortona. A Voghera sono sceso e ho aspettato un altro treno che andava giù a Genova. Ho strappato il biglietto e l'ho buttato via, e ho preso un treno che tornava a Genova.
> Lo scompartimento era vuoto, ma forse c'era qualcuno nella parte di là, mi pare che quei treni abbiano una divisione a metà. Preciso che io non mi sono mica seduto con lei, ero in piedi in fondo al corridoio. Questa mi ha

detto: "*Mi scusi, per andare in bagno?*". È andata in bagno e... cioè io non l'ho neanche toccata, dal punto di vista sessuale. Niente.
Sono salito sul treno con quell'intenzione. Doveva essere necessariamente una donna. Credo che sia stata la consecuzione di un oggetto, di un programma, di un qualcosa che... Ricordo il giorno del viaggio perché l'ho letto sui giornali, era il giorno di Pasqua o qualcosa del genere. Sì, eh... quella..... quella cosa che si è sviluppata poi nel mio cervello che non so neanche io, a dir la verità, che cosa é successo. Il tutto è scattato dopo l'episodio del Parenti e Centanaro. Non lo so cosa dovevo fare, se dovevo ammazzare o cos'altro. Io quella mattina mi sono alzato dal letto e sono andato in stazione per prendere visione di una donna sul treno per ucciderla, non per... usarle violenza; per ucciderla... ma non posso dire il perché...
Il motivo banale di una storia di questo genere potrebbe risalire a quella storia di mio fratello, però io non posso dire che l'ho fatto per questo, perché direi una bugia... Io so che mi sono alzato e sono andato in stazione col fermo proposito di fare quello che ho fatto... nel caso di quella povera crista, lì sul Tortona, non ho fatto niente; in quell'altro caso mi sono masturbato... per nessun caso io ho usato violenza sulle due donne...»

2. La scoperta del fatto

Il corpo senza vita di Elisabetta Zoppetti viene scoperto, nella toilette del treno Intercity 631 La Spezia/Venezia, da un dipendente delle Ferrovie dello Stato in servizio sul convoglio con mansioni di conduttore, **Roberto Cullotta**. Il teste era salito a Milano, ed aveva subito iniziato a svolgere il proprio servizio di controlleria all'interno delle quattro vetture di prima classe a lui assegnate, quelle in coda al treno.

Alla fine si era recato sull'ultima vettura di coda, come è d'uso. Alla prima fermata, a Brescia, aveva ripetuto il servizio di controlleria ed era ritornato in fondo al convoglio. A Verona, poi, era salito a bordo un collega del compartimento di Venezia, e così, per andargli incontro, si era portato verso il centro del treno. Passando, aveva notato dei bagagli all'interno di uno scompartimento, ma sul momento non vi aveva dato peso, pensando che appartenessero ad una donna temporaneamente assente dal suo posto.

Si era un po' trattenuto lì, ma avendo constatato che non arrivava nessuno aveva cercato di informarsi prendendo contatto con un collega che pure viaggiava a bordo del treno, **Salvatore Lax**, il quale ne ha confermato il racconto. Proprio quest'ultimo gli aveva detto di aver cercato invano di entrare in una toilette, che aveva trovato costantemente occupata: al che Cullotta si era sporto nel corridoio facendo notare all'altro che era accesa la luce in posizione di "libero". Il collega, però, gli aveva ribattuto di aver notato anche lui quella luce, ma di aver constatato, nondimeno, che la toilette era ancora occupata da qualcuno.

A quel punto avevano pensato di andare a controllare insieme, temendo che qualcuno potesse aver avuto un malore; avevano bussato ripetutamente ma senza esito, e dopo qualche minuto, non ricevendo risposta, avevano provato ad aprire. Era stato proprio Cullotta ad usare la sua chiave di servizio: benché sulla porta della toilette non risultasse segnalato che questa era occupata, la stessa si presentava infatti regolarmente chiusa. Dopo aver aperto lentamente, aveva subito visto una gamba distesa per terra: al che si era ritratto indietro molto spaventato, per fare posto al collega Lax il quale, affacciatosi all'interno del bagno, aveva visto per terra una donna in un lago di sangue.

Subito si era provveduto sia ad avvisare il capotreno, sia a richiedere l'immediata presenza di un medico che si fosse eventualmente trovato a bordo. Dopo la scoperta del corpo i due conduttori avevano ricollegato alla vittima quei bagagli incustoditi notati in precedenza in uno scompartimento, ma non erano più tornati indietro a ricontrollarli. Una volta giunti a Verona, la vettura era stata staccata dal convoglio ed era sopraggiunta la polizia giudiziaria per i rilievi del caso.

La constatazione del decesso era avvenuta ad opera di due medici che viaggiavano sullo stesso treno, i coniugi **Adriana Del Borrello** e **Rocco Ianni**, i quali si erano limitati ad effettuare le consuete manovre del caso per verificare se la donna avesse ancora bisogno di aiuto, ma avevano solo potuto constatare l'ormai sopravvenuta stasi della circolazione sanguigna.

Sono state esaminate in qualità di testimoni anche altre persone, tre dipendenti delle Ferrovie ed una viaggiatrice, che per un certo tratto si erano trovate anche loro a bordo del treno, ma non ne è emerso nulla di particolarmente rilevante, se non che nelle carrozze di prima classe c'erano pochissime persone – non a caso, tenuto conto che era la domenica di Pasqua – e che quindi i controlli effettuati in quella parte del convoglio erano stati estremamente sporadici.

Quanto ai rilievi tecnici di cui al fascicolo fotografico in atti, ne ha riferito in udienza **Monica Ress**, viceispettore della Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova.

La teste, avvertita per telefono dal capotreno, all'arrivo del convoglio aveva constatato che la carrozza nella cui toilette era stato rinvenuto il cadavere era già stata completamente sgombrata. Mentre due colleghi della Polizia Scientifica avevano potuto effettuare i rilievi del caso, la Ress aveva constatato che nello scompartimento numero sette erano rimasti depositati la borsa, il borsone ed il giaccone della vittima; aveva pertanto curato che non fossero toccati da nessuno prima dell'intervento dei suoi colleghi della Polizia Scientifica.

Appallottolati tra le gambe della vittima erano stati rinvenuti una giacca ed un maglioncino in filo, recanti complessivamente cinque fori circolari del diametro di circa un centimetro (v. in atti il relativo verbale di sequestro). All'interno della borsa, invece, c'erano un portafoglio privo di denaro ed i documenti della donna, che dovevano esserne stati estratti e lasciati sparsi: una condotta che la teste aveva in seguito saputo essere del tutto inusuale per la vittima, descritta come una persona molto precisa. Un altro particolare strano, alla luce di quest'ultima affermazione, era subito balzato all'attenzione della Ress: dalla borsa, così come dal giaccone in pelle e dal borsone, mancava il biglietto ferroviario.

Quanto al fatto che la porta della toilette fosse chiusa dall'interno, il viceispettore Ress ha riferito di essersi avvalsa dell'ausilio di due periti delle Ferrovie dello Stato, i quali hanno confermato che la serratura di quella toilette poteva essere chiusa dall'esterno anche con un semplice sforzo delle dita, oppure utilizzando due chiavi sovrapposte su due dei quattro lati del perno della serratura (v. in atti il verbale delle relative operazioni di verifica in data 16 aprile 1998). Ovviamente, in questo caso il segnale meccanico di libero/occupato non passava completamente sul rosso, nel senso che la fessura a mezzaluna diventava rossa soltanto per alcuni millimetri: tanto bastava, tuttavia, a bloccare la porta nel caso in cui qualcuno, dall'esterno, provasse ad aprirla. Non sarebbe stato invece possibile aprire con le dita dall'esterno una serratura chiusa dall'interno, a meno che l'utente della toilette non avesse omesso di ruotare completamente l'apposita farfallina di chiusura.

Dagli ulteriori accertamenti tecnici effettuati sul corrispondente dispositivo luminoso presente nel corridoio era emerso, peraltro, che questo era guasto: d'altra parte, ha ipotizzato la teste, se l'omicida avesse richiuso la porta dall'esterno con la sola forza delle dita ciò non avrebbe provocato il completo scatto della manopola posta all'interno, e dunque non avrebbe innescato il contatto necessario ad attivare il segnale luminoso di occupato.

3. Gli accertamenti tecnici

Il professor **Franco Tagliaro**, incaricato dal pubblico ministero di eseguire l'autopsia sul corpo della vittima, ha riferito che dall'esame esterno era subito emersa la presenza in regione retroauricolare sinistra di una lesione con i caratteri tipici del colpo d'arma da fuoco, a proiettile singolo, sparato a contatto con la cute.

Le indagini radiografiche hanno poi confermato l'unicità di quella lesione; la sezione aveva evidenziato l'interessamento delle strutture encefaliche con la ritenzione del proiettile stesso, trovato infisso nelle ossa della base cranica. L'ogiva si presentava fortemente danneggiata, ed era stata consegnata alla Polizia unitamente ai tanti frammenti reperiti.

Quanto alle indagini tanatocronologiche, queste sono state fortemente condizionate dal fatto che l'autopsia si sia svolta a circa due giorni dal rinvenimento del corpo. Partendo dalle informazioni pervenute dal marito della vittima circa il tipo di alimenti assunti dalla donna prima di salire sul treno, il consulente aveva constatato la presenza nello stomaco di frammenti di cibo ancora abbastanza conservati, anche se non più riconoscibili. In ogni caso, dalla valutazione complessiva di tutti i dati disponibili aveva tratto la convinzione che tra l'ultimo pasto della Zoppetti e la sua morte fosse trascorso un tempo variabile da un'ora/un'ora e mezza a due ore/due ore e mezza, tale comunque da non consentire il completo svuotamento gastrico.

Da ultimo il professor Tagliaro ha riferito di non aver rilevato sul cadavere lesività da difesa oppure ascrivibili ad altro tipo di violenza esercitata sulla donna. Il cadavere, peraltro, presentava ancora la vescica piena di urina: tenuto conto del luogo del ritrovamento, deve quindi pensarsi che l'aggressione sia avvenuta immediatamente dopo l'ingresso della vittima nella toilette.

I tamponi ed i prelievi di liquido biologico effettuati nel corso dell'autopsia sono stati esaminati dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Parma, ma dalla "relazione tecnica di consulenza" in atti (pagg. 195-204) non ne sono emersi esiti rilevanti. Sotto il diverso profilo degli accertamenti di natura balistica, le forti deformazioni subite dal proiettile rinvenuto nel cranio della vittima hanno impedito una sicura attribuzione del medesimo alla pistola sequestrata all'imputato; nondimeno, i peculiari residui dello sparo rinvenuti sugli indumenti della vittima e le impronte di classe comunque riscontrate sui frammenti di ogiva esaminati hanno condotto ad un giudizio di mera compatibilità, stavolta, con

le caratteristiche del modello C358 prodotto dalla "Lapua Patria".

4. Le ultime ore della vittima

La deposizione del marito di Elisabetta Zoppetti, **Giulio Pesce**, ha consegnato alla Corte un quadro puntualissimo e struggente degli ultimi contatti avuti dalla donna con i suoi cari, alla partenza dalla stazione di Chiavari, poche ore prima della sua barbara fine.

Il teste, costituitosi anche parte civile, ha ricordato che quel giorno avevano consumato tutti insieme un pasto piuttosto frugale, dopo gli eccessi alimentari delle festività pasquali, nella loro casa estiva di Lavagna, intorno alle 12.30. Il pranzo era durato più o meno tre quarti d'ora; intorno alle 13.30 aveva poi accompagnato la moglie alla stazione di Chiavari, da dove il treno per Milano sarebbe ripartito alle 14.21.

Il giorno prima avevano scelto con cura quel treno consultando l'orario, perché era quello più comodo: Elisabetta sarebbe arrivata a Milano intorno alle 17.00 ed avrebbe avuto tutto il tempo di passare da casa, mettersi in ordine, fare una doccia, mangiare qualche cosa ed infine recarsi al turno di notte che l'attendeva alle 22.00 presso l'Istituto dei Tumori, dove lavorava.

Lui sarebbe invece rientrato con la bambina la sera successiva, quella del lunedì dell'Angelo; avevano anche pensato di rientrare tutti in macchina, ma sarebbe stato un po' problematico portare con il treno tutti i bagagli che avevano, e così avevano optato per un rientro frazionato.

Aveva parcheggiato la macchina nel posteggio della stazione, dove non c'era nessun altro, ed era entrato in stazione con la moglie e la bambina per fare i biglietti, portando con sé la borsa da viaggio in cui Elisabetta aveva messo qualche indumento. Sua moglie aveva invece con sé la sua borsa nera, con dentro i documenti. Nel chiedere il biglietto allo sportello aveva pensato di offrire a sua moglie un delicato gesto di attenzione e di stima pagandole il viaggio in prima classe, in modo da assicurarle un maggiore comfort anche in vista della notte di lavoro che l'attendeva a Milano.

Elisabetta aveva senz'altro una somma di denaro nella borsa, perché pochi minuti dopo, essendo in anticipo di circa 20 minuti rispetto all'arrivo del treno, erano andati insieme al bar di fronte alla stazione ed avevano preso qualcosa da bere: lei una bottiglietta d'acqua, che forse aveva bevuto tutta, lui un caffè e la bambina un lecca-lecca, ed aveva voluto pagare lei. Da uno scontrino poi rinvenuto nelle cose di sua moglie ritirate a Verona il teste ha potuto verificare che il bar l'aveva emesso alle 14.17, ma ha aggiunto di aver appreso nei giorni successivi al fatto, a ben ricordare, che l'orologio interno alla cassa del bar era avanti di qualche minuto, come sembra potersi confermare sulla scorta dell'ora di acquisto del biglietto (le 13.56: v. in atti, al riguardo, il tabulato della biglietteria della stazione di Chiavari).

Dopodiché erano tornati definitivamente alla stazione ed avevano raggiunto il binario. Nella stazione non c'era nessun altro. Erano rimasti a parlare su una panchina ancora per qualche minuto, e poco dopo era arrivato il treno. Si erano salutati e sua moglie aveva preso posto; lui non era salito a bordo, limitandosi a mettere su il borsone. I finestrini della carrozza di prima classe sono sigillati, così si erano salutati attraverso il vetro. In quel frangente non aveva notato salire a bordo altre persone tranne un conduttore, che aveva scambiato un saluto sorridente con la bambina, ed un uomo che l'aveva colpito per alcuni tratti somatici particolari: fronte molto alta, capelli rosso mattone e carnagione molto scura. Tuttavia non gli aveva dato alcun motivo di sospetto, e d'altra parte era difficile, ripensando a priori alla vicenda, che potesse dargliene in quel contesto.

L'ultima cosa che Giulio Pesce ha riferito alla Corte è la sensazione di aver udito un grido mentre il treno si allontanava prendendo velocità, ma non è stato in grado di precisare se provenisse dalla strada o da una delle carrozze del treno; lui stesso, in ogni caso, ha mostrato di non annettere troppo rilievo alla circostanza, probabilmente dovuta ad una mera coincidenza.

5. La valutazione del materiale probatorio

Se in relazione all'omicidio in esame la confessione di BILANCIA non è suffragata da riscontri tecnici di particolare intensità, non per questo la stessa risulta meno stringente sul piano della tenuta probatoria.

Va subito detto, intanto, che le modalità di esecuzione del delitto ricalcano alla perfezione quelle degli altri episodi criminosi verificatisi in quello stesso periodo: un colpo secco al cranio, coperto da un indumento appartenente alla stessa vittima. Si tratta, a ben guardare, di una vera e propria "firma" dell'omicida, tanto è ripetitivo il canovaccio cui questi si ispira nell'esecuzione dei suoi crimini.

Anche i tempi del fatto coincidono con quelli del racconto di BILANCIA: il medico legale ha accertato che la vittima aveva consumato un pasto una o due ore prima del decesso, e quello è il tempo occorrente a raggiungere da Chiavari il tratto ferroviario tra Serravalle e Tortona in cui l'imputato ha detto di aver colpito. Ha aggiunto di aver aperto la toilette subito dopo che la donna vi è entrata: ed infatti la sua vescica

era ancora piena di urina, segno che non le ha lasciato neanche il tempo di compiere quell'atto fisiologico in vista del quale si era recata in bagno, come dimostra, del resto, la circostanza che il suo corpo fosse ancora perfettamente vestito, senza nemmeno un accenno di svestizione.

Particolarmente rilevante è, infine, il riscontro costituito dall'accertata mancanza del titolo di viaggio nella borsetta e dagli altri effetti personali della vittima: una circostanza che solo l'autore del delitto poteva conoscere, e che BILANCIA ha plausibilmente spiegato dicendo di averlo preso in quanto era salito sul treno senza munirsene.

Si tratta di un particolare che conferma, proprio per la banalità del gesto, l'estrema lucidità che ha connotato ancora una volta la condotta dell'imputato: pur dopo aver ucciso una sconosciuta, non manca di impadronirsi del suo biglietto nel timore di incorrere in una compromettente multa a bordo del treno. Ove mai ve ne fosse bisogno, la piena padronanza di sé da parte di BILANCIA risulta riscontrata da un altro elemento di cui v'è prova documentale in atti: alle 19.55 di quella stessa domenica 12 aprile, poche ore dopo aver commesso un omicidio di tale brutalità, l'imputato trova il coraggio di chiamare i propri genitori in albergo, verosimilmente per augurare loro la buona Pasqua (v. in atti la nota dei Carabinieri in data 6 novembre 1998); e questo la dice lunga sulla totale assenza in BILANCIA di agitazione od anche solo di turbamento, all'atto della consumazione di condotte di quel tipo.

Quanto alle aggravanti contestate, si è già accennato al fatto che la sussistenza della premeditazione non postula l'esatta individuazione della vittima fin dal momento della risoluzione criminosa. Se così fosse, si avrebbe il paradosso di una punizione meno grave per quell'omicida che, invece di agire contro una vittima ben individuata verso la quale abbia maturato nel tempo forti sentimenti di ostilità, prepari l'esecuzione del delitto ma si riservi di scegliere il bersaglio in base al caso oppure al capriccio del momento, in tal modo esponendo al rischio di incappare nelle sue mire una generalità indeterminata di soggetti a lui del tutto indifferenti. È fin troppo chiara, dunque, la ben maggiore pericolosità di una siffatta condotta rispetto alla stessa premeditazione *ad personam*; e di ciò sembra tener conto la stessa giurisprudenza di legittimità, da sempre orientata nel senso di riconoscere la sussistenza dell'aggravante in parola anche quando il soggetto passivo del reato non sia ancora individuato, nella sua identità fisica, al momento in cui nella psiche dell'agente si radichi la risoluzione omicida.

Nel caso in esame BILANCIA ha credibilmente riferito di aver fabbricato lui stesso una chiave per aprire la serratura di quel tipo di porte, e di essere salito su quel treno con l'intenzione di uccidere una donna, non importa quale: due particolari dai quali va allora desunta con certezza la presenza di entrambi gli elementi strutturali di cui consta la premeditazione.

Dalla stessa casualità della scelta della vittima discende, per ciò solo, la futilità dei motivi a delinquere. Non sappiamo, perché BILANCIA non l'ha detto, per quale motivo abbia ucciso proprio la Zoppetti e non un'altra delle donne che si trovavano a bordo di quel treno. È in astratto possibile che la donna gli avesse chiesto nel corridoio indicazioni per raggiungere la toilette, anche se si tratta di una nozione così elementare per chiunque da risultare difficilmente compatibile con la logica: ma se realmente la scelta della vittima è maturata in questi termini, allora non può esservi dubbio che si tratti di un omicidio dettato dalla più pura e crudele fatalità, e quindi aggravato dai futili motivi di cui all'art. 61, n° 1, c.p..

In conclusione, è provato che Donato BILANCIA ha commesso l'omicidio pluriaggravato di Elisabetta Zoppetti, così come a lui ascritto.

XV. L'omicidio di Maria Angela Rubino

(capi d'imputazione nn. 23 e 24)

1. La confessione

Nel corso dello stesso interrogatorio del 15 maggio, BILANCIA così prosegue con il racconto dell'altro omicidio consumato sul treno:

> «L'altro episodio... uguale. Ho aspettato che questa signora si portasse in bagno; ho letto di una... una polemica sulla cosa del sedile del bagno alzato, cioè probabilmente questa signora stava facendo un bisogno, probabilmente.
> Questa è stata una cosa rapidissima perché io sono montato sul treno a Sanremo, e sono sceso a Bordighera; quindi è stata una cosa rapidissima.
> Il fatto è avvenuto tra Sanremo e Bordighera, che è uno sputo di tempo. Perché, allora, questo qua era il penultimo vagone, dove si trovava questa signora. Nell'ultimo scompartimento c'erano i controllori oppure personale del treno, non lo so.
> Io ero nel corridoio davanti alla toilette, e la signora è arrivata sempre con la borsa. Dalla mia posizione potevo vedere la porta della toilette. Ho visto arrivare la signora. È entrata nel bagno, ho aspettato qualche minuto e poi

sono entrato con questa chiave, la solita. Ho aperto la porta all'improvviso e l'ho colpita subito alla testa, prima che si rendesse conto di quello che le stava accadendo. Solitamente, quando una donna va in bagno, se ha una giacca se la leva e la lascia lì appesa da qualche parte. Ho preso la giacca, gliel'ho messa in testa e le ho sparato.
Qui mi sono trattenuto un po' di più ho fatto un'operazione un po' particolare, eh... mi sono masturbato. Ci ho messo un secondo, comunque. Poi eh... quando uhm... poi è colato nella mia mano, mi sono pulito sulla spalla di questa qui, su un maglioncino scuro o una cosa del genere che indossava. Non so come mai mi sia venuto di farlo, non era assolutamente nelle mie intenzioni prima... ho sentito in quel momento, non so, forse un... disprezzo per quella donna che non avevo mai visto prima...
Come si è fermato il treno, sono sceso dalla porta sbagliata, e difatti sono... finito sui binari. Però queste porte che si aprono quando non si deve hanno un sibilo di un certo tipo, per cui immediatamente è arrivato uno di questi controllori che mi ha detto... qualcosa. Gli ho detto: "*Guardi, è sceso uno che è andato giù di là...*". Uscito dalla stazione ho preso un taxi, ma il tassista è un altro che o racconta delle balle o i giornali non riportano la verità, perché questo qui non m'ha neanche visto, niente, questo non mi ha neanche visto in faccia. La maniglia o altre cose, non ho toccato niente.
Ho aperto la porta di dietro, col dito. Ho detto "*È libero?*". "*Sì*". Mi sono seduto in macchina, ho chiuso la porta sempre allo stesso modo e gli ho detto: "*Mi può portare a ...Sanremo?*" e lui mi dice "*Sì, va bene*" e parte. Poi durante il viaggio, però con una voce un po' in falsetto gli chiedo se mi può portare fino a Savona, ma mi ha risposto di no perché era stanco. Gli ho detto: "*Va bè, allora mi lasci pure a San Remo che io mi arrangio da solo*".
A Sanremo avevo la macchina parcheggiata, mi pare il Mercedes, però non potrei giurarlo. Mi ha lasciato alla stazione ferroviaria di Sanremo e gli ho pagato la corsa, intorno alle cinquantamila lire.
Non è vero che ho detto al tassista che avrei fatto un prelievo con il bancomat, se l'è inventato. Durante il viaggio in taxi ho fumato, ma la sigaretta l'ho buttata dal finestrino.
A Sanremo ho preso la macchina e me ne sono andato.
Quanto agli indumenti che mi sono stati trovati in casa, sicuramente la giacca impermeabile sul verdone l'avevo addosso sul treno di Ventimiglia.»

2. La scoperta del fatto

Il teste **Giancarlo Campana**, dipendente delle Ferrovie dello Stato con mansioni di capostazione a Ventimiglia, ha riferito che la sera del 18 aprile si trovava a dirigere la circolazione dei treni alla stazione ferroviaria di quella città.

Era stato contattato da un collega il quale, salito sul treno ormai giunto a destinazione alla ricerca di un giornale eventualmente lasciatovi da qualche passeggero, gli aveva riportato la borsetta di una donna, come aveva desunto dal documento che ne aveva estratto. A quel punto aveva dato l'avviso con l'altoparlante, per verificare se qualcuno dei viaggiatori ancora presenti in stazione l'avesse dimenticata sul treno, ma senza alcun esito.

A quel punto, insospettito anche dal fatto che i giornali davano ancora molto risalto alla notizia dell'omicidio avvenuto su un treno sei giorni prima, aveva chiamato il "lampista", cioè colui che svolge appunto l'incarico di verificare se sul treno sia rimasto qualcosa, e gli aveva detto di andare a controllare in tutte le toilette del convoglio. Ed infatti questi aveva trovato la vittima all'interno del bagno di una carrozza di seconda classe. Al che il teste aveva chiamato la Polizia Ferroviaria, cui aveva consegnato la borsetta poco prima rinvenuta.

Il primo collega cui ha accennato il teste si identifica in **Giuseppe Russo**; questi ha confermato il racconto di Campana ed ha aggiunto di aver trovato la borsetta nella vettura di testa del convoglio, quella attaccata al locomotore. La borsetta si trovava, in particolare, vicino al finestrino, dal lato opposto dello stesso scompartimento in cui aveva trovato anche il quotidiano che stava appunto cercando. L'altro, il "lampista" **Antonello Nicodemo**, ha ribadito di aver fatto due volte il controllo del convoglio: la prima in adempimento delle sue ordinarie mansioni, e la seconda su richiesta del capostazione, che voleva accertare di chi fosse la borsetta rinvenuta sul treno. Ha comunque ammesso che probabilmente, nel corso del primo controllo, questa doveva essergli sfuggita per la superficialità e la velocità con cui aveva effettuato la verifica, ciò che spiega come mai la borsetta sia stata vista e rinvenuta dal solo Russo.

Il viceispettore di P.S. **Roberto Pisanu**, in servizio presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica

di Genova, ha invece riferito di aver effettuato i rilievi sul luogo del delitto di cui al fascicolo fotografico in atti. Al suo arrivo erano rimasti soltanto due vagoni del treno Genova/Ventimiglia sul quale si era verificato il fatto, i primi due di testa.

Il corpo era stato rinvenuto sulla seconda carrozza, il cui bagno presentava la porta chiusa. Dopo l'apertura di uno spiraglio per intravedere l'interno, il teste aveva notato il cadavere di una donna distesa per terra e rannicchiata sul fianco sinistro, con i piedi che appoggiavano entrambi sullo zoccolo della parete anteriore mentre la testa era a ridosso dello zoccolo a metà della parete sinistra. Il corpo era ancora caldo, ed interessato da rigidità soltanto agli arti superiori.

Erano stati repertati tutti gli indumenti e gli effetti personali della vittima, oltre ad un frammento del sopracciglio destro rinvenuto sulla grata sottostante al lavabo ed ad altre tracce di sostanze di natura incerta rilevate sull'anca destra del corpo e sul lavabo. Erano stati effettuati anche numerosi rilievi dattiloscopici tutto intorno al corpo, all'interno del bagno ed anche sul resto della carrozza.

3. Lo stato dei luoghi

La dottoressa **Silvana Mazzone** ha effettuato l'autopsia su incarico del pubblico ministero, dopo aver preso parte – intorno alle 2.30 del 19 aprile 1998 – al primo sopralluogo a bordo del treno.

Il consulente ha riferito che la donna indossava un paio di pantaloni neri, che sono stati trovati – insieme con gli slip – abbassati fino all'altezza delle cosce. Il braccio destro andava a coprire parte del volto, il braccio sinistro si trovava invece piegato sotto il corpo. La testa appoggiava su indumenti presumibilmente appartenuti alla stessa vittima, un cardigan di lana grigio ed una giacca nera. Come già accennato dal viceispettore Pisanu, la rigidità cadaverica era allo stadio iniziale e riguardava solo gli arti superiori, mentre la temperatura corporea era ancora prossima a quella fisiologica.

Sul pavimento, sia al livello della griglia centrale che al di sotto del lavabo, c'erano degli spruzzi ematici, che si estendevano fino all'altezza di una ventina di centimetri. In seguito, dopo lo spostamento del cadavere, è stato rinvenuto anche il proiettile, assai deformato, fino a quel momento parzialmente nascosto dagli arti della vittima.

Nel corso della stessa giornata la dottoressa Mazzone ha eseguito l'autopsia unitamente al professor Tagliaro, che si è detto essersi occupato dell'analogo incombente istruttorio sul cadavere di Elisabetta Zoppetti. I due consulenti hanno rilevato la presenza sul cadavere di una ferita d'arma da fuoco con ingresso in regione parieto-temporale sinistra ed uscita dall'orbita destra.

Le caratteristiche del foro d'ingresso erano compatibili con un colpo a contatto, anche se pure in questo caso non sono stati rilevati i classici segni di bruciatura dei capelli, di ustione, di escoriazione; questo perché probabilmente l'arma è stata rivestita con uno o più indumenti, oppure questi sono stati comunque frapposti tra l'arma e la cute della vittima. Ed anzi, dall'esame della giacca e del cardigan rinvenuti sotto la testa della Rubino è emerso che entrambi recano dei fori circolari, a riprova del fatto che proprio quell'uso ne è stato fatto dall'omicida.

Il colpo aveva un tramite obliquo, da sinistra verso destra, da dietro in avanti e leggermente dall'alto verso il basso. Ha provocato la frattura sia dell'osso della regione temporo-parietale, sia del pavimento della base cranica, provocando uno spappolamento del bulbo oculare. In realtà non è stato rilevato un vero e proprio foro d'uscita, trattandosi di strutture piuttosto molli. Il cranio presentava altresì dei frammenti metallici, la cui presenza è stata accertata sia con l'esame radiologico eseguito prima dell'autopsia che nel corso dello svolgimento di quest'ultima.

La causa della morte della vittima è dunque da riferirsi a gravissime lesioni cranio-encefaliche che ne hanno prodotto una morte assai rapida, con immediata perdita di coscienza e decesso sopraggiunto in pochissimi minuti. Non vi erano segni di altra violenza di qualsiasi tipo; e d'altra parte, così come per la Zoppetti, è emerso che la vescica della Rubino era ancora piena di urina. Da ciò la dottoressa Mazzone ha congruamente desunto che l'aggressione sia avvenuta quasi immediatamente, essendo mancato alla donna anche il tempo di espletare l'atto fisiologico per il quale era entrata in toilette.

Oltre ai consueti prelievi in regione vaginale, rettale ed orale, è stato infine prelevato un campione di materiale biancastro essiccato, poi inviato al laboratorio per le opportune analisi. Riguardo all'ora della morte, dai dati acquisiti nel corso di sopralluogo ed autopsia e dalla constatazione della presenza di materiale alimentare nello stomaco della vittima la dottoressa Mazzone ha concluso che l'evento si è verificato approssimativamente tra le 21.00/21.30 e le 23.00 del 18 aprile 1998.

Tutte le analisi biologiche e tecniche sui numerosi reperti prelevati sono state effettuate, come di consueto, presso il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma. Anche in questo caso sono emersi alcuni risultati particolarmente rilevanti, quali si desumono dalla "relazione tecnica di consulenza" in atti (pagg. 217-240).

In primo luogo, infatti, il profilo genetico estratto dai residui di probabile muco essiccato rinvenuti sulla coscia destra della vittima ha rivelato un'intensa probabilità di corrispondenza rispetto a quello dell'imputato, con il margine di errore di un soggetto ogni dieci milioni di individui scelti a caso nella popolazione italiana.

Quanto al profilo balistico, la porzione di proiettile rinvenuta si presentava troppo deformata per consentire un giudizio di sicura attribuzione al revolver sequestrato a BILANCIA; tuttavia, in considerazione della sua morfologia, delle impronte di classe comunque riscontrate sul medesimo e dell'accertata presenza sugli indumenti della vittima dei peculiari residui di sparo ormai ricorrenti in questo processo, si è reso possibile affermare con elevata probabilità che anche la cartuccia in questione fosse una "Lapua Patria", mod. C358.

4. La condotta di BILANCIA subito dopo il fatto

Il teste **Flaviano Musso**, anch'egli dipendente delle Ferrovie dello Stato con mansioni di capotreno a bordo del "Genova/Ventimiglia" sul quale si è verificato il delitto, ha riferito di aver effettuato i consueti controlli dei biglietti fino ad Albenga, dove – stando a quanto ha riferito il teste **Erino Montali** – era appunto salita Maria Angela Rubino. Nel tratto successivo, tuttavia, non ne aveva più fatti, perché a bordo c'erano non più di una ventina di passeggeri.

Non aveva notato nulla di particolare, né aveva visto la vittima salire sul convoglio. Alla stazione di Bordighera, però, era successa una cosa strana sulla carrozza attigua a quella attaccata al locomotore, sulla quale lui si era fermato: dal treno erano scesi complessivamente due soli passeggeri, ma poi, quando il treno era ripartito, aveva sentito che qualcuno era sceso di corsa dalla porta opposta a quella del marciapiede, quella che dà sulla massicciata. Allora gli aveva gridato: "*Guardi, di lì non si può scendere*", ma non aveva visto bene di chi si trattasse, in quanto la zona era assai buia e non aveva potuto guardare in faccia l'individuo.

Poi Musso ha ricordato, a seguito delle contestazioni di rito, di aver dichiarato alla Polizia che nell'occasione aveva notato un uomo che indossava un soprabito scuro, forse di colore verde scuro, con i capelli bianchi, di circa 60/65 anni ed abbastanza alto, il quale era sceso sul lato interbinario proprio dalla porta attigua alla toilette in cui sarebbe stato rinvenuto, di lì a breve, il corpo della povera Maria Angela Rubino. L'aveva visto, però, quando era già sceso dal treno e si trovava ormai sul marciapiede.

Sul punto il teste ha precisato che, all'arrivo in stazione, lui stesso era sceso sul marciapiede "regolare" dal lato dei passeggeri, per compiere i prescritti controlli e dare il segnale di partenza: per cui aveva visto di sfuggita l'individuo in questione soltanto quando, nel risalire a bordo con il treno già in movimento, aveva sentito aprirsi, dal lato opposto, la prima porta lato monte dell'adiacente seconda carrozza.

A quel punto si era affacciato dal finestrino ed aveva visto l'uomo dalle caratteristiche prima riportate che si stava allontanando piuttosto velocemente: tanto che quest'ultimo particolare del suo atteggiamento l'aveva un po' colpito. L'individuo non aveva con sé alcun bagaglio.

Da ultimo Musso ha precisato di aver effettuato qualche controllo nei bagni durante tutto il viaggio, ma ha ricordato di aver effettuato l'ultimo alla stazione di Porto Maurizio, escludendo recisamente di averne fatti altri dopo la stazione di Sanremo.

Negli stessi termini si è espresso **Antonino Arsì**, un collega di Musso che come lui si trovava a bordo del treno in qualità di conduttore. Nella stazione di Bordighera, quando il treno si era già avviato, aveva sentito sbattere la porta dal lato interbinario. Così si era affacciato dal finestrino ed aveva anche lui gridato: "*Guardi che non si scende di lì*" all'indirizzo di un individuo che nel buio si allontanava dal treno camminando di spalle. Al che l'uomo gli aveva risposto qualcosa del tipo: "*Stu' là, stu' là*", come per dire, in dialetto ligure, "Quello là, quello là".

Il teste aveva pensato che si trattasse proprio dell'uomo che pochi attimi prima era sceso dal treno in maniera irregolare, ma ha precisato di non averlo visto mentre lo faceva perché la porta dal lato opposto era stata sbattuta proprio mentre lui stava risalendo a bordo. Ha ricordato, comunque, di aver dichiarato alla Polizia che poteva trattarsi di un soggetto sui 60/65 anni, abbastanza alto e vestito di scuro.

È stato infine sentito anche il tassista che BILANCIA ha citato nel suo racconto, identificato in **Giuseppe Fontana**. Questi ha riferito che la sera del 18 aprile si era trovato alla stazione di Bordighera all'arrivo, intorno alle 22.20, del treno da Genova.

Mentre aspettava ancora un po' prima di andare a casa, aveva sentito un signore battere sul finestrino e dire: "*Libero?*". Una volta salito in macchina aveva aggiunto: "*Sanremo*". E lui di rimando, siccome tutti a quell'ora di solito vanno al casinò, gli aveva detto: "*Al casinò?*", ricevendone in riposta, ma solo dopo qualche attimo di esitazione, un incomprensibile borbottio.

Non appena partito, il cliente gli aveva chiesto se

poteva fumare una sigaretta, e lui aveva assentito dicendogli: "*Sì, lì c'è il portacenere nella portiera, fumi pure*". Non ne aveva visto bene le fattezze perché l'uomo si era subito seduto dietro mettendosi quasi sdraiato, tanto da non riuscire a vederlo nemmeno dallo specchietto.

Fino ad Ospedaletti, a metà strada fra Bordighera e Sanremo, l'individuo non aveva mai parlato. Ad Ospedaletti si era sentito chiedere: "*Lei per portarmi a Savona quanto vuole?*", e lui d'istinto aveva risposto: "*150/160.000 lire*". Allora il cliente aveva ribattuto: "*Va bene, andiamo a Sanremo al casinò, prendo i soldi e mi porta*". Ma Fontana, quando aveva sentito parlare di un "prelievo" di soldi al casinò, si era messo in allarme ed aveva pensato che si trattasse di un bluff per sottrarsi al pagamento della corsa; così gli aveva risposto seccamente dicendogli di essere stanco e di voler concludere la corsa a Sanremo, dove c'erano altri taxi disponibili. L'altro non aveva più replicato, restando in silenzio fino all'arrivo in città.

L'uomo parlava lentamente ed in maniera molto tranquilla, come una persona di mezza età; anche quando aveva chiesto di poter fumare non aveva dato alcun segno di agitazione. A tale riguardo il teste non ha saputo precisare se l'uomo avesse buttato il mozzicone nel posacenere o fuori dal finestrino. Anche il suo timbro di voce gli era sembrato normale, così come non aveva rilevato alcuna inflessione dialettale.

Poco prima di raggiungere il casinò, un attimo prima della stazione ferroviaria di Sanremo, il cliente gli aveva detto di fermarsi. Appena fermata la macchina, si era accorto di avere già una banconota da 50.000 lire sul portaoggetti posto tra i due schienali. Gli aveva dato il resto di 12.000 lire, e mentre scendeva dalla macchina l'aveva intravisto da dietro: era un uomo alto, vestito con giacca e pantaloni.

Da ultimo Fontana ha riferito di non avere riconosciuto l'imputato nelle fotografie che gli erano state esibite nel corso delle indagini, e di avere soltanto supposto, sulla base del transito del "Genova/Ventimiglia" alla stazione di Bordighera pochi attimi prima dell'arrivo del cliente, che quest'ultimo fosse sceso proprio da quel treno.

5. La valutazione del materiale probatorio

Anche per l'ultimo degli episodi criminosi esaminati il quadro degli elementi probatori a supporto delle ammissioni di BILANCIA è di tale solidità da non lasciare adito a dubbi circa la fondatezza della sua confessione.

Oltre alle ormai consuete modalità esecutive dell'omicidio, è la stessa progressione dei piccoli eventi successivi a calarlo nei panni dell'omicida. I due conduttori del treno hanno infatti confermato il racconto dell'imputato non solo riguardo alla sua discesa "anomala" dal lato opposto del convoglio, ma anche, quel che è più pregnante, in relazione al suo tentativo di stornare da sé l'attenzione dei due controllori, ai quali aveva gridato, senza scomporsi più di tanto, che a scendere dal treno in quel modo poco ortodosso non era stato lui ma un altro individuo immaginario, "*stu' là*", quello là. Una circostanza, quest'ultima, che depone anche stavolta per un'intensa lucidità di BILANCIA al momento del fatto: era talmente padrone di sé, ancora pochi attimi dopo l'omicidio, da riuscire a trovare l'intuizione giusta per eludere il rimbrotto dei conduttori del treno ed indicare in un altro quello che era appena sceso dal treno, spacciandosi per un qualsiasi passante con la freddezza più tipica di un delinquente incallito, che non di chi abbia agito in preda ad un allentamento dei freni inibitori.

Il tassista di Bordighera, per giunta, ha riportato il dialogo avuto con quel cliente in termini perfettamente sovrapponibili a quelli riferiti da BILANCIA: il che può trovare una plausibile spiegazione, com'è ovvio, soltanto se si afferma che proprio l'imputato è l'individuo che quella sera Fontana ha accompagnato in taxi fino a Sanremo.

A ciò si aggiunga che BILANCIA, non è chiaro se in preda ad un'improvvisa eccitazione alla vista del corpo seminudo della vittima oppure in un impeto di estremo disprezzo per quella che pure era una sconosciuta, ha riferito di essersi masturbato all'interno della toilette e di essersi pulito la mano, dopo l'eiaculazione, sugli indumenti della donna, a riprova della natura ben cosciente e volontaria di un atto che dunque non è stato "accidentale", ma consumato nel pieno possesso delle proprie facoltà. Il riscontro materiale del gesto ignobile è offerto dalla fotografia n. 44 del fascicolo dei rilievi in atti, nella quale è chiaramente visibile una macchia biancastra che si allunga sui pantaloni semiabbassati della vittima.

È pur vero che quella macchia non è stata sottoposta ad una specifica analisi alla ricerca di tracce spermatiche da cui estrarre un profilo genetico, ma a tale carenza sopperisce pienamente l'analisi svolta sui piccoli frammenti di materiale biologico, verosimilmente muco, rinvenuti sulla coscia destra del cadavere, ricondotti con elevatissima probabilità proprio al profilo genetico dell'imputato.

Quanto alla definizione giuridica dei fatti, possono qui essere integralmente richiamate le considerazioni svolte a proposito dell'omicidio Zoppetti con particolare riguardo alla totale gratuità del delitto, non avendo il pubblico ministero contestato – ed a ragione – l'aggravante della premeditazione: l'impu-

tato, difatti, non ha fornito nelle sue dichiarazioni alcun elemento dal quale possa desumersi che si sia trattato di un omicidio a lungo pensato e voluto come l'altro – per quanto nei confronti di una vittima non ancora individuata – piuttosto che un delitto d'impeto, scaturito da una decisione del momento.

Pacifica, peraltro, è la sussistenza dell'altro delitto contestualmente commesso dall'imputato nella forma aggravata di cui al secondo comma dell'art. 410 c.p., essendo indubbie sia la natura oscena dell'atto posto in essere dall'imputato sul cadavere (la masturbazione in presenza di questo ed il conseguente imbrattamento di sperma degli abiti della vittima), sia la forte connotazione oltraggiosa del gesto medesimo, sia la sussistenza del necessario dolo generico, quali che ne siano state le motivazioni immediate o remote.

In conclusione, è provato che Donato BILANCIA ha commesso l'omicidio pluriaggravato di Maria Angela Rubino ed il delitto di vilipendio aggravato del suo cadavere, così come a lui contestati.

V parte
La questione dell'imputabilità

XVI. La personalità di Donato Bilancia

Prima di entrare nel merito delle valutazioni svolte da periti e consulenti di parte sul problema centrale del processo, l'imputabilità di BILANCIA, ad avviso della Corte è opportuno, per meglio inquadrare i profili tecnici che saranno esposti nel prosieguo, riassumere gli elementi di fatto che sul conto dell'imputato, sulle sue abitudini di vita, sulle sue tendenze, sul suo stile di vita, sono stati acquisiti nel corso della lunga istruzione dibattimentale.

Si tratta di un compito in larga parte già adempiuto nelle pagine precedenti: a ben guardare, ciascuno degli episodi criminosi fin qui esaminati "parla" di BILANCIA, esprimendone volta a volta l'avidità di denaro, la passione smodata per il gioco, il disprezzo per le donne, una sensibilità esasperata rispetto al tema del "credito" che pretendeva di riscuotere – per la sua puntualità nei pagamenti – anche presso gli sconosciuti, e dunque, correlativamente, un'avversione estrema per l'altrui sfiducia, che non a caso l'ultima vittima, il benzinaio Giuseppe Mileto, ha pagato con la morte. Non v'è mai stato, tuttavia, un solo momento in cui l'uomo abbia mostrato di aver perso il controllo di sé e delle proprie azioni: segno che non si tratta di un soggetto aduso alla collera ed alla concitazione, ma piuttosto alla calma, alla freddezza, alla lucidità.

Quello che ne scaturisce è un coacervo di sentimenti e pulsioni ben difficilmente riconducibili ad unità, nel senso che, come non hanno mancato di evidenziare tutti i "tecnici" che si sono occupati del caso, quella dell'imputato è senza dubbio una personalità assai complessa. Ciò che preme a questa Corte, tuttavia, non è lo studio di quella personalità, non è capire attraverso quali percorsi BILANCIA, un uomo tutto sommato poco incline alla violenza e non avvezzo all'uso delle armi, giunto alla mezza età si sia trasformato in uno spietato omicida.

Sarà la scienza criminologica ad occuparsi della questione, con strumenti che le sono propri e che invece sono preclusi all'Autorità Giudiziaria: è appena il caso di ricordare che l'art. 220, 2° comma, c.p.p. fa espresso divieto, nella fase del giudizio, di disporre perizie per stabilire "*il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche*", da intendersi, queste ultime, come quelle che rilevano ai fini della sussistenza del vizio parziale o totale di mente di cui agli artt. 88 e 89 del codice penale.

Certo è, nondimeno, che quando un giudice si trova di fronte a fatti di questa gravità, sia qualitativa che quantitativa, è necessario che approfondisca il più possibile la conoscenza dell'imputato, perché solo entrando a fondo nella sua vita potrà trovare gli elementi idonei non tanto e non solo a valutare l'eventuale sussistenza di un vizio di mente totale o parziale, quanto a determinare, nel caso in cui quel problema risulti superato sul piano tecnico-giuridico, il trattamento sanzionatorio più adeguato: un profilo che qui risulta ancora più scottante, tenuto conto delle sanzioni edittali previste per le numerose e gravissime imputazioni ascritte a BILANCIA.

Per di più, essendo la sua difesa imperniata esclusivamente su un prospettato difetto di "capacità di intendere e di volere" – ci si intratterrà in seguito su questa definizione – al momento di ciascuno dei delitti commessi, è indubbio che la ricostruzione del tessuto ambientale in cui BILANCIA si è mosso in quei sette mesi funesti, verificando in concreto come gli altri "lo vedessero", aiuti a dissodare il delicato terreno dell'imputabilità ed a far maturare le uniche risposte che qui abbiano rilievo: cioè se l'imputato, nel momento in cui commetteva ciascuno dei delitti a lui contestati, fosse o no, per infermità, in uno stato di mente tale da escludere o scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere.

1. La sua storia giudiziaria

Preliminarmente, però, non può omettersi un accenno alla pregressa vita giudiziaria dell'imputato, che spesso ha fatto vanto nei suoi interrogatori di

essere un abilissimo ladro "professionista".

Al di là dei freddi dati che si desumono dal suo certificato penale, il tema è stato affrontato in udienza dal maggiore **Filippo Ricciarelli**, il quale ha così ricostruito le tappe salienti del passato delinquenziale di BILANCIA.

A suo carico risultano, se si eccettuano alcune denunce per furto collezionate fin da quando era diciassettenne e delle quali non è noto l'esito processuale, un furto semplice in provincia di Cuneo il 20 giugno 1971 (con la condanna a tre mesi di reclusione più la multa) ed il furto aggravato di un furgone commesso in Genova il 23 novembre dello stesso anno (con la condanna, sospesa, ad un anno di reclusione più la multa).

Nel corso del 1974 viene arrestato con altre due persone mentre transitano in automobile al confine svizzero di Como con una pistola a bordo, detenuta però da un altro: tanto che il relativo procedimento non risulta essersi concluso con la sua condanna.

Nell'ottobre del 1975 viene sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata; dapprima entra in carcere, poi viene ricoverato con piantonamento all'ospedale S. Martino, da dove evade nel 1976. Per la rapina riporta una condanna ad un anno e sette mesi di reclusione più la multa.

Nel dicembre del 1981 viene arrestato insieme ad altri due complici per una rapina impropria ed altri reati, tra cui il porto di un'arma che però non viene utilizzata da BILANCIA, commessi all'interno di un'abitazione di Busalla: ne riporta una condanna a tre anni ed otto mesi di reclusione più la multa ed un anno di libertà vigilata.

Un'altra condanna per un furto commesso nel 1983, anche questa volta in una privata abitazione, diventa irrevocabile quattro anni più tardi (un anno e quattro mesi di reclusione più la multa). Da allora, ha precisato il maggiore Ricciarelli, BILANCIA non si è più segnalato per attività di natura delinquenziale: a far tempo dal 1988, infatti, questi ha espiato le condanne detentive nel frattempo accumulate. L'ultima notizia giudiziaria che lo riguarda risale al 29 giugno 1989, e concerne la revoca da parte del magistrato di sorveglianza di Genova della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.

Nel complesso, ha rimarcato il teste, il passato di BILANCIA non è quello di un delinquente dedito all'uso o alla ricerca di armi da sparo.

Un interessante spaccato della storia delinquenziale dell'imputato l'ha poi fornito il teste **Mauro Felice Ermirio**, che ha riferito di conoscerlo da almeno 25 anni e di aver condiviso con lui sia la passione per il gioco d'azzardo, grazie alla quale si erano conosciuti, sia la disavventura giudiziaria occorsa loro all'incirca nel 1978.

Si erano trovati, all'interno di un casinò in Francia, aggrediti da estranei e coinvolti in una rissa. Era intervenuta la Polizia che li aveva arrestati perché in macchina avevano dell'oro trafugato negli studi di alcuni odontotecnici della zona, ed erano stati condannati per questo reato. Dopo il processo, a distanza di circa sei mesi, si erano persi di vista perché erano finiti in carceri diverse, ed Ermirio aveva saputo che BILANCIA era uscito sei mesi prima di lui per buona condotta. Si erano rivisti circa tre anni dopo in Italia, ed avevano ripreso a frequentarsi a fasi alterne.

Nel 1990 si erano visti nuovamente dopo un lungo periodo di silenzio, e BILANCIA gli aveva detto di aver preso in gestione un negozio di biancheria intima in piazza Corvetto, che aveva messo su grazie all'indennizzo versatogli da una compagnia assicurativa a seguito di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto.

Più in generale, riguardo alle modalità delle azioni illecite commesse insieme, il teste ha confermato di non essere al corrente di una particolare dimestichezza di BILANCIA con le armi; anzi, ha aggiunto che prima di commettere un furto si accertavano che in casa non ci fosse nessuno. L'ha definito, insomma, come una persona tutt'altro che violenta.

Può dunque concludersi, sul punto, che dalla sua storia giudiziaria non emerge un solo elemento che possa agganciarsi alle condotte realizzate nei sette mesi dall'ottobre del 1997 all'aprile del 1998. Il passato criminoso di BILANCIA è realmente quello di un ladro d'appartamenti che rifugge dalla violenza, e che nelle rare occasioni in cui vi fa ricorso – come ad esempio nella rapina impropria di Busalla o nella rissa in Francia – non se ne serve come di uno strumento preordinato.

2. Le sue condizioni di salute

Anche su questo aspetto sono emersi alcuni illuminanti particolari, grazie alle dichiarazioni rese sul punto da amici o conoscenti di BILANCIA.

Lo stesso Ermirio ha concluso la sua deposizione riferendo di poter escludere che l'imputato abbia mai assunto, almeno fino a quando si erano frequentati più assiduamente – cioè fino al 1990 –, sostanze stupefacenti o psicofarmaci. Nemmeno gli risulta che avesse avuto, più in generale, problemi psichici di sorta: era rimasto scioccato per la tragedia del fratello che, nel 1987, si era suicidato gettandosi sotto un treno con il figlio in braccio, una vicenda che certamente non aveva "preso bene"; però, a quanto il teste ha

saputo, BILANCIA non aveva mai dovuto ricorrere a cure di carattere psicologico o psichiatrico.

Di quest'ultimo aspetto hanno parlato anche i già citati **Renato Oliva** e **Maria Renata Carta**, amici di vecchia data dell'imputato seppure con diverso grado di intensità. Il primo ha riferito di non averlo mai sentito parlare del suicidio del fratello, mentre la seconda – che pure conosceva fin da ragazzini sia l'imputato che suo fratello – ha detto che nelle occasioni in cui lei aveva cercato di affrontare l'argomento le era parso che BILANCIA mostrasse di volerlo evitare.

I due hanno reso dichiarazioni convergenti anche sotto l'altro profilo appena sfiorato da Ermirio: anche Oliva e la Carta hanno escluso sia che BILANCIA assumesse stupefacenti o psicofarmaci, sia che avesse mai avuto bisogno di cure per qualche disturbo mentale. Si tratta di un dato particolarmente attendibile riguardo alla Carta, la quale, nella sua veste di amica d'infanzia dell'imputato, ha riferito di averne ricevuto confidenze ben più intime e delicate (*infra*, pag. 447): se dunque effettivamente BILANCIA si fosse sottoposto a cure psichiatriche o avesse assunto psicofarmaci, senz'altro lei ne avrebbe ricevuto notizia.

Oliva, dal canto suo, ha riferito di non aver mai avuto l'impressione – per quel che vale – che BILANCIA fosse affetto da disturbi mentali di sorta. Era solo "un po' strano", nel senso che era molto solitario ed aveva qualche problema di natura sessuale. Era anche uno che teneva molto all'igiene ed alla condizione fisica; cercava sempre di smettere di fumare, ma senza mai riuscirci. Si teneva anche nel bere, nonostante qualche volta, soprattutto la sera nei locali, si lasciasse andare perché gli piaceva.

A questo riguardo occorre citare, perché hanno avuto un certo spazio nelle valutazioni dei consulenti tecnici della difesa, i due incidenti stradali occorsi a BILANCIA parecchi anni prima dei fatti qui in esame.

Il primo si verifica il 30 novembre 1972, quando precipita con un camion da un viadotto autostradale; dalla documentazione clinica prodotta dalla difesa emerge che nell'occasione riporta, tra le altre lesioni, un trauma cranico a seguito del quale resta in coma di I livello per quattro giorni, ma il successivo esame neurologico del 12 dicembre dà esito negativo. D'altra parte, dall'attestazione dell'INAIL in data 18 febbraio 1974 emerge che l'inabilità permanente riconosciuta a BILANCIA – inizialmente del 34%, poi passata nel 1983 al 44% – riguarda esclusivamente "*limitazioni flessoriali dei movimenti del tronco e della coxofemorale. Calli ossei dolorosi di frattura. Lasegue* (il segno neurologico dello stiramento del nervo sciatico) *positivo bilateralmente*", senza alcun accenno a presunti postumi inerenti all'integrità psichica dell'imputato. Ogni illazione al riguardo, va detto fin d'ora, è dunque arbitraria, fuorviante e suggestiva.

Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo all'altro sinistro, verificatosi nel 1990: l'autovettura a bordo della quale si trova ad essere trasportato va a collidere con un palo a seguito di una brusca sterzata, ed anche stavolta BILANCIA perde conoscenza, sia pure per qualche ora soltanto. In ogni caso, non risulta da alcun dato clinico o documentale che dalle fratture alla mandibola, alla mascella ed al femore riportate nell'occasione siano conseguiti postumi tali da comportare un'eventuale alterazione della sua integrità psichica: vale anche per questo episodio, dunque, l'affermazione di assoluta irrilevanza – sotto il profilo dell'imputabilità – di cui si è detto poc'anzi.

È di estremo rilievo, invece, l'importante "fotografia" dello stato di salute di BILANCIA, a pochi giorni dalla sua cattura, pervenuta grazie alla deposizione del dottor **Camillo Vignolo**, lo specialista pneumologo che l'ha avuto in cura per i suoi problemi di bronchite cronica.

Il teste ha riferito che BILANCIA ha cominciato nel 1997 a presentarsi periodicamente nel suo studio, per farsi controllare le riacutizzazioni della bronchite in gran parte dovute al suo smodato vizio del fumo. Fumava anche sessanta sigarette al giorno, e questo gli aveva provocato uno stato infiammatorio diffuso a tutto l'apparato respiratorio, e dunque anche alla laringe: tanto che la sua voce aveva il caratteristico timbro rauco del forte fumatore.

Il dottor Vignolo ha potuto fare un quadro di sintesi in relazione all'intero periodo in cui ha visitato BILANCIA, fino all'aprile del 1998: per il passato si è sempre presentato come un paziente molto corretto e calmo, preannunciandosi sempre con una telefonata ed attendendo il proprio turno con una certa compostezza. Nell'ultimo periodo, invece, gli è apparso un po' più impaziente, più insofferente nell'attendere. Ha iniziato a telefonare un po' più frequentemente del solito, e per due o tre volte è comparso in studio senza alcun preavviso. E da questo, ha proseguito il teste, ha dedotto che fosse lievemente più teso, un po' più nervoso, insomma. D'altronde, quel lieve mutamento si è manifestato anche nell'abbigliamento del paziente: prima molto curato ed elegante, nell'ultimo periodo decisamente casual.

A domanda della difesa il dottor Vignolo ha risposto che, proprio per quel maggiore nervosismo constatato nell'ultimo mese e mezzo in cui l'ha avuto in cura, aveva quasi pensato di consigliare a

BILANCIA una visita neurologica, non avendo ravvisato particolari necessità diagnostiche in relazione alla sua bronchite. Tuttavia non si è spinto al di là di un generico sospetto, trattandosi di un settore estraneo alle sue competenze.

Ha escluso, da ultimo, che BILANCIA assumesse con regolarità una terapia a base di psicofarmaci, riferendo solo di aver appreso dal paziente che saltuariamente prendeva qualcosa di molto banale per riposare: ed infatti nell'abitazione dell'imputato non è stato trovato nulla di più pesante di una confezione da Tavor da un milligrammo.

Un ultimo elemento di particolare spessore sotto il profilo in esame, relativo all'accertamento di fatti e circostanze da cui poter desumere anche solo il sospetto di eventuali infermità di rilievo psichiatrico-forense, è stato fornito da un'altra persona che, come il dottor Vignolo, lavora nell'ambito dell'Ospedale S. Martino di Genova. Si tratta di **Laura Lunetta**, un'infermiera amica di BILANCIA che gli ha messo a disposizione le proprie conoscenze nell'ambiente.

Ebbene, la teste ha riferito che all'inizio l'uomo si era presentato in ospedale soltanto per un rinnovo di patente, quindi per una banale visita neurologica di routine, di quelle che si compendiano in un modulo prestampato. Successivamente, negli ultimi mesi prima dell'arresto, le aveva espresso il desiderio di farsi sottoporre a visite specialistiche ortopediche e radiologiche alla regione dorsale, perché doveva fare un lungo viaggio all'estero e temeva di avere dei fastidi dalla colonna vertebrale a seguito dei noti incidenti stradali. Era molto preoccupato anche per l'asma di cui soffriva.

La teste ha poi confermato, per averla direttamente constatata, l'insistenza che BILANCIA aveva manifestato nell'ultimo periodo per ottenere le visite del dottor Vignolo, addirittura in orario notturno. In ogni caso, ha escluso recisamente che si fosse mai posto il problema, neanche nell'ultima fase dei loro rapporti di frequentazione, di un'eventuale visita a carattere psicologico o psichiatrico.

Per concludere, non sembra necessario ricorrere alla storia "clinica" di BILANCIA per affermare l'assoluta insussistenza nella sua vita pregressa di episodi tali da ingenerare anche solo il sospetto che si trattasse di persona affetta da infermità mentali di sorta. Nessuno dei suoi conoscenti ha mai mostrato di averlo pensato, limitandosi a ritenerlo non più strano di quanto possa apparirlo uno dei tanti tipi "solitari" che si vedono in giro; né BILANCIA stesso ha mai riferito di aver sentito il bisogno – neanche negli anni immediatamente successivi al tremendo lutto familiare che ha patito – di rivolgersi ad uno specialista in psicoterapia o psichiatria per curare eventuali disturbi di quel tipo ed assumere la necessaria terapia farmacologica.

Pare fin d'ora quanto meno singolare, dunque, che nell'imminenza dell'ottobre 1997, a dieci anni di distanza, possa essersi manifestata qualche conseguenza traumatica, sul piano psichiatrico, di quell'ormai lontano evento. Quanto al maggiore nervosismo che il dottor Vignolo ha colto in BILANCIA a far tempo dalla fine di marzo del 1998, pare alla Corte una manifestazione più che comprensibile in un uomo che, dopo aver ucciso una decina di persone e avendo in animo di ripetersi, inizia ad avvertire il pericolo di essere individuato: non si dimentichi, difatti, che il 24 marzo si verifica l'episodio di Novi Ligure, il primo in cui una vittima riesca a sfuggire ai suoi colpi ed a diventare, per ciò solo, un pericoloso testimone a suo carico.

3. La sua passione per il gioco d'azzardo

Si è detto più volte che questo è un aspetto centrale, per certi versi assorbente, della vita e della stessa personalità di BILANCIA. Quanti l'hanno conosciuto l'hanno descritto concordemente come un giocatore incallito, violento, infaticabile, che sapeva incassare senza battere ciglio le ingenti perdite subite. Un giocatore "puro", insomma, uno di quelli che non si alzano dal tavolo quando hanno raggranellato una bella somma ma sono capaci di giocarsi nuovamente tutto se il banco è ancora "caldo", e che quindi vedono come il fumo negli occhi quelli che invece se ne vanno non appena hanno fatto un po' di soldi.

È questo che intendeva, BILANCIA, quando ha parlato di quelli che gli giocavano "contro" nella bisca gestita da Parenti e Centanaro; e la sorte riservata ad entrambi lascia intendere quale investimento emotivo rappresentasse per l'imputato la fiducia nella "lealtà" degli altri giocatori, al punto da arrivare ad ucciderli barbaramente perché riteneva che i due avessero carpito la sua buona fede e tradito la sua fiducia.

Diverse, ma concordi, sono le voci sentite in proposito nel corso del dibattimento:

- **Mauro Ermirio**, giocatore come lui, ha detto che BILANCIA giocava quello che aveva in tasca, 300.000, 500.000, 1.000.000 di lire, senza badare al risparmio.
- **Paolo Terracciano**, uno dei gestori della bisca di Pieve Ligure insieme con Centanaro e Parenti, l'ha definito "violento", ma solo per stile di gioco: nel senso che per il resto i suoi comportamenti in quel locale non hanno mai

dato adito a sospetti od anche solo a fastidi di sorta.

- L'amico **Luciano Sussmann**, come lui appassionato di gioco d'azzardo, ha usato la stessa espressione usata da Terracciano, definendolo un giocatore "violento"; poi ha chiarito che intendeva dire che a BILANCIA piaceva giocarsi i soldi a dadi. Perdeva, vinceva e giocava: il gioco era addirittura la sua vita, e si giocava cifre grosse, da fare spavento. Questa sua caratteristica, risalente a quando l'aveva conosciuto circa vent'anni prima, era tuttavia andata un po' scemando negli ultimi tempi: all'incirca da tre anni BILANCIA aveva infatti iniziato a giocare somme di denaro non troppo consistenti, probabilmente perché non aveva grosse disponibilità finanziarie in quel periodo. Quando l'aveva conosciuto BILANCIA portava con sé 15/20 milioni di lire per volta, che negli ultimi tempi erano diventati 3 o 4.
- Anche **Renato Oliva** ha confermato che BILANCIA era un grande giocatore, addirittura "pericoloso" per le alte puntate che faceva; ha confermato, in particolare, che non stava a sottilizzare quando c'era da puntare: quello che aveva in tasca lo estraeva e se lo giocava, non importa se 3, 4 o 10 milioni.
- Perfino il dottor **Camillo Vignolo**, che pure ne ha avuto una conoscenza superficiale, ha potuto riferire qualcosa di illuminante al riguardo. Nel corso di più di una visita BILANCIA, pur senza dirgli espressamente di essere dedito al gioco d'azzardo, gli aveva riferito che nel 1997 aveva fatto un viaggio negli Stati Uniti, dove si era recato nei posti più celebri al mondo per il gioco d'azzardo, tipo Las Vegas. Vi si era trattenuto per un certo periodo di tempo, lasciando intendere di essere interessato ad entrare nella stessa gestione di quei giochi; il tutto, però, senza mai spiegarne i particolari e senza mai dire di quale tipo di gioco si trattasse. L'episodio, in sé banale, pare tuttavia sintomatico dell'intenso significato che BILANCIA attribuisce al gioco, al punto da farne più volte oggetto addirittura delle chiacchiere di cortesia scambiate con lo specialista durante la visita medica.
- Un altro estraneo, il dipendente del casinò di Sanremo **Gianluigi Amici** della cui deposizione si è detto in margine all'omicidio Gorni (*supra*, pag. 250), ne ha confermato i tratti che emergono dalle dichiarazioni dei suoi conoscenti: BILANCIA era un cliente che da almeno un anno, da quando l'aveva notato venire frequentemente al casinò, sviluppava un volume di gioco importante. Magari cambiava inizialmente 500.000 lire e si giocava tutti e 25 i pezzi da 20.000; poi, anche se li perdeva tutti, continuava ad effettuare giocate da 20.000 lire, senza perdere la testa. Tuttavia, restando tre o quattro ore al casinò e perdendo sempre, alla fine poteva lasciare sul tavolo anche parecchi milioni; mentre invece, se vinceva, da giocatore "duro" raddoppiava le sue puntate: perciò capitava che da 20.000 passasse a fare puntate da 40.000 o addirittura subito da 50.000. Il teste l'aveva notato la prima volta quando aveva fatto una vincita molto importante, di circa 10/15 milioni: e così l'aveva segnalato all'ispettore, com'è d'uso in questi casi; per tale motivo aveva avuto modo di "seguirlo".

Il quadro che ne emerge è quello di un giocatore compulsivo, come si avrà modo di approfondire in seguito alla luce delle valutazioni espresse da periti e consulenti. Qui basti rimarcare questo aspetto della sua personalità, che si manifesta come piuttosto incline ad una continua sfida alla sorte. BILANCIA, insomma, sembra un giocatore che non si accontenta di una vincita, per quanto considerevole, ma cerca sempre di strafare, di sfidare la fortuna; e forse questa è anche una delle chiavi di lettura per tentare di comprendere le intime ragioni di una serie di omicidi che, al di là delle più o meno congrue motivazioni immediate, sembra essersi trasformata, da un certo punto in poi, in un macabro "gioco" con la sorte, come per dimostrare a sé stesso ed agli altri di essere riuscito ancora una volta a farla franca.

4. Il suo rapporto con i soldi

Intimamente connesso al tema del gioco è quello del rapporto di BILANCIA con i soldi, la cui principale fonte era appunto costituita dalle vincite al tavolo verde dei casinò e delle bische che frequentava.

Gli elementi acquisiti al riguardo mostrano un BILANCIA molto attento all'esteriorità, all'apparenza; non soltanto sempre curato nell'abbigliamento, ma anche attento a non dare a vedere agli altri le eventuali difficoltà economiche in cui si fosse venuto a trovare.

Mauro Ermirio ha detto, significativamente, che "*se aveva 100.000 lire in tasca le dava di mancia per far vedere che i soldi li aveva*", come se quello di dimostrare ingenti disponibilità economiche fosse un suo pallino. Un chiaro sintomo di insicurezza, dunque,

ma non superiore a quella che può comunemente riscontrarsi in una cerchia piuttosto vasta di persone "normali", prive di affetti e di valori interiori e convinte che l'unica forma di proiezione della propria personalità tale da procurare l'attenzione degli altri sia appunto l'esibizione del denaro, anche quando non se ne ha.

Luciano Sussmann ha riferito al riguardo di non sapere quale attività svolgesse BILANCIA, ma di aver costatato che all'apparenza conduceva un tenore di vita elevato, che insomma "*viveva alla grande*", in maniera dispendiosa. Ed anche **Renato Oliva** ha confermato di aver sempre avuto l'impressione che BILANCIA avesse importanti disponibilità economiche, e soprattutto che onorasse sempre i suoi eventuali debiti: "*Era una cosa che faceva parte di lui, il fatto di assolvere comunque e sempre i suoi debiti. A costo di farseli magari imprestare da altri*".

Ecco un'altra caratteristica saliente della personalità di BILANCIA: non riuscendo a farsi apprezzare in altro modo, per altre qualità, l'unica via per sentirsi gratificato dalla stima degli altri è quella di riscuoterne la fiducia sotto il profilo economico, per cui è pronto ad indebitarsi a catena pur di mantenere l'impegno assunto all'atto della concessione di un prestito. Oliva ha aggiunto, a tale proposito, che BILANCIA riceveva credito dagli stessi gestori delle bische, quando in una sera perdeva somme di denaro anche considerevoli, addirittura fino a 30 milioni di lire.

Interessante, al riguardo, è anche la deposizione di **Eugenio Bergamo**, gestore di una tabaccheria con annessa ricevitoria del lotto. Il teste ha riferito che BILANCIA si recava ciclicamente nel suo negozio ad effettuare giocate che variavano dalle 200.000 alle 500.000 lire: nel senso che veniva per due o tre mesi di seguito, per poi sparire per altri tre o quattro e ricomparire successivamente.

Si presentava sempre in maniera estremamente educata, gentile e simpatica. Scherzava con tutte le commesse, ed a volte portava loro dei fiori, una bottiglia di vino buono o addirittura dei costumi da bagno in omaggio, quando ancora aveva il negozio in piazza Corvetto. Il teste era al corrente della passione di BILANCIA per il gioco d'azzardo, tanto che a volte gli aveva prestato del denaro in vista delle sue trasferte al casinò: magari gli chiedeva i soldi il sabato, quando effettuava anche la solita giocata al lotto, e poi il lunedì si presentava regolarmente a saldare il conto.

La cosa si era ripetuta negli anni per circa 7/8 volte, in quanto BILANCIA riscuoteva la sua assoluta fiducia sotto il profilo finanziario; gli aveva dato l'impressione, insomma, di essere uno che aveva l'abitudine di maneggiare i soldi.

L'ultima volta che gli aveva chiesto un prestito era stato circa dieci giorni prima che lo arrestassero; era venuto un sabato, aveva giocato e gli aveva chiesto cinque milioni in contanti per andare al casinò, ma lui gli aveva dato solo i tre milioni che aveva in cassa. Poi BILANCIA era ripassato il lunedì mattina successivo per restituirli, ma c'era solo la commessa: aveva detto che sarebbe passato nuovamente ma non l'aveva più fatto. Ultimamente, però, gli aveva mandato tre vaglia dal carcere da un milione di lire l'uno.

La realtà della vita dell'imputato, al di là dell'apparente brillantezza, ci è stata però descritta da **Maria Renata Carta**, l'amica che da più tempo lo conosce: BILANCIA aveva un tenore di vita abbastanza "contenuto", in quanto viveva in un appartamento dove pagava un affitto abbastanza basso, aveva una macchina di poco valore ed in generale non aveva una vita "brillante", anche se investiva parecchi soldi nel gioco d'azzardo. Anzi, a ben guardare, la sua ricchezza era proprio il credito di cui godeva: riusciva a movimentare grandi somme di denaro, alternando perdite e vincite dell'ordine dei 15/20 milioni per volta, soprattutto facendosele prestare e poi restituendole quando vinceva. Ciò gli aveva procurato una grande considerazione degli "amici", in quanto aveva fama nell'ambiente di essere una persona molto corretta.

S'impone, sotto il profilo qui in esame, una sola considerazione conclusiva: BILANCIA, che dal carcere non ha ritenuto di mostrare alcun segno di pentimento per i diciassette omicidi commessi (ad esempio, a proposito di Centanaro e Parenti dice, il 14 maggio: "*... questi sacchi di merda qua... Non me ne frega niente neanche dei loro genitori, non sono intenzionato a chiedere perdono, non me ne frega meno di niente...*"), è poi l'uomo che non "tradisce" il suo ultimo creditore Eugenio Bergamo, restituendogli in tre rate la somma ricevuta in prestito poco prima di essere arrestato. È come se avesse voluto rassicurarlo, come a dirgli che poteva ancora fidarsi di lui nonostante l'orrore dei crimini di cui si è macchiato: un segno, questo, dei limiti assai angusti dell'etica cui BILANCIA continua, a quanto pare, ad informare la propria vita, al di là delle sbandierate "svolte definitive" e dei minacciati propositi di suicidio.

L'unico valore che sembra ancora contare qualcosa per lui, insomma, è il suo "buon nome" commerciale, la sua correttezza nei pagamenti: il resto – affetti, emozioni, sentimenti, le vite delle vittime che ha brutalmente soppresso – non merita la sua attenzione.

5. Il suo rapporto con le donne

Che il gioco d'azzardo, l'ostentazione di disponibilità economiche e la pubblica reputazione di corretto utilizzatore dell'altrui denaro fossero i valori ai quali BILANCIA ha prevalentemente ispirato la propria vita emotiva ed anche affettiva pare dimostrato dagli elementi acquisiti in dibattimento su un altro tema assai importante: il suo rapporto con l'altro sesso.

Tutti i suoi amici e conoscenti hanno reso dichiarazioni concordi sul fatto che BILANCIA fosse un "solitario" anche in quello.

Mauro Ermirio ha riferito di sapere che il suo amico aveva avuto una sola storia d'amore importante che poi era finita, ed ha escluso che fosse solito frequentare prostitute; quando non andava a giocare, aveva l'abitudine di recarsi, dopo cena, nei locali notturni.

Carlo Musso, un altro di quelli che lo conoscevano soprattutto quale forte giocatore, ha ricordato di averlo visto accompagnarsi a donne solo in qualche ristorante, aggiungendo che a suo avviso non si trattava di relazioni fisse ma di ragazze che prendeva di notte, in giro.

Su questo aspetto ha deposto anche **Luciano Sussmann**, il quale ha riferito di essersi più volte recato in locali notturni con BILANCIA insieme con donne portava da lui. Non si trattava di relazioni sentimentali fisse, ma nemmeno di prostitute; a volte agganciava qualche entraîneuse nei locali, per lo più di provenienza straniera.

In una sola occasione, nei primi anni '90, si era presentato ad una gita in barca con una donna che aveva all'incirca la sua età, nei confronti della quale sembrava dimostrare un certo affetto: ma in seguito non l'aveva più visto insieme con lei.

Tanti anni prima era andato con BILANCIA in un appartamentino di cui questi disponeva a Pegli, per consumare rapporti sessuali con alcune prostitute dalle quali si erano fatti accompagnare. Sotto questo profilo, ha precisato il teste, BILANCIA era solito avere soltanto rapporti di tipo orale con le donne che incontravano insieme; da ciò ha desunto che avesse qualche problema al riguardo, come gli è sembrato confermare la circostanza che fosse spesso molto volgare con le donne, senza distinguere se si trattasse di prostitute oppure no.

A queste affermazioni si allineano quelle di **Renato Oliva**, che ha detto di aver sempre visto BILANCIA in compagnia di tantissime donne e mai di una fissa; o per lo meno stava insieme a una donna una sera a cena, e poi si ripresentava con la stessa magari a distanza di un anno, ma senza alcuna continuità.

Sotto il profilo sessuale, il teste ha detto di aver saputo da voci che BILANCIA aveva un problema fisico di natura sessuale – le dimensioni molto ridotte del pene – che gli procurava non poche difficoltà con le donne. Perciò, ha detto significativamente il teste, "*aveva questa voglia di fare, ma non poteva fare, allora comprava le donne e però le odiava nel contempo perché non riusciva a soddisfarsi*".

Questo atteggiamento di BILANCIA l'aveva riscontrato direttamente nell'ultimo periodo, quando l'aveva visto con maggiore frequenza nel circolo "Borgo Pila". Una volta erano andati insieme in un locale, e non aveva fatto altro che insultare a voce abbastanza alta un gruppo di due o tre donne sedute poco lontano, pronunciando frasi piuttosto forti: in quel momento lì ce l'aveva con le donne in genere, di chiunque si trattasse, ma senza uno specifico motivo di rancore. Aveva ogni tanto queste forme di malumore verso le donne, che si erano manifestate – alla presenza del teste – anche in altre occasioni.

Un altro buon conoscente dell'imputato, **Walter Bonafini**, ce ne ha invece fornito un profilo diverso: quello del suo comportamento in occasione dei viaggi turistici all'estero, in Costa Rica, Messico, Salvador e Santo Domingo, che hanno fatto insieme.

Ovviamente, in considerazione delle disponibilità finanziarie occorrenti per pagarsi vacanze del genere, il teste ha sempre ritenuto che BILANCIA avesse denaro in abbondanza. I viaggi duravano 15/20 giorni, e BILANCIA era uno che non stava a controllare quanto si prendeva dalla cassa comune.

Una volta, in Sardegna, l'aveva visto con una ragazza che l'amico gli aveva presentato come la fidanzata, ma per lo più le sue conoscenze erano occasionali. In generale, però, BILANCIA gli era parso un tipo un po' particolare con le donne, in quanto gli aveva confidato che preferiva guardare, piuttosto che partecipare attivamente ad un rapporto sessuale.

Le donne le trattava normalmente, anche se forse scherzava un po' troppo pesantemente con le parole; tuttavia, dall'impressione complessiva che Bonafini ne ha ricavato non sembrava che BILANCIA ce l'avesse con le donne in compagnia delle quali l'aveva visto. Alla fine del '96, però, l'ultima volta in cui avevano viaggiato insieme recandosi a Santo Domingo, BILANCIA era diventato più volgare, più spinto, addirittura nei riguardi della stessa moglie di Bonafini. Poi però l'aveva rimproverato per questo e lui aveva capito di aver ecceduto, tanto che poi aveva deciso di andarsene.

Dal canto suo, **Maria Renata Carta** ha riferito di aver sempre saputo che BILANCIA avesse rapporti con le donne molto occasionali e brevi; solo una volta le aveva parlato di una relazione che per lui era stata molto importante e che comunque era poi finita, anche se la teste non ne ha saputo il motivo. Le aveva detto di essere rimasto segnato da questo rapporto, tanto da confidarle, in seguito, di pensare che non poteva pretendere un rapporto normale con una donna perché amava vivere di notte e giocare; quindi non voleva creare problemi a nessuno e se ne stava da solo, e quando voleva compagnia femminile se la pagava.

La teste ha aggiunto di non aver saputo da BILANCIA di suoi specifici problemi sessuali: a volte le parlava di quello che poteva piacergli di più in un rapporto, ma non si spingeva mai oltre. In particolare, diceva di apprezzare più di tutto il rapporto orale e non amava invece il rapporto completo, anche perché andava con delle prostitute.

La "storia importante" che ha avuto BILANCIA è quella con **Nadia Arnuzzo**. La donna ha riferito di averlo conosciuto circa sette anni fa; si era presentato come un po' troppo estroverso per i suoi gusti, ma l'aveva intenerita parlandole subito della tragedia che era capitata al fratello e soprattutto al nipote, cui era molto affezionato. Le aveva anche raccontato di aver organizzato i funerali in prima persona per evitare ai propri genitori lo strazio di vedere le due salme, presentando loro la notizia a cose fatte.

La donna ha comprensibilmente cercato di ridimensionare il peso della relazione, riducendola ad una cosa di un mese; in realtà, quel che più conta ai fini qui in esame, BILANCIA si era aperto con lei come con nessun'altra, confidandole problemi e debolezze che non avrebbe mai pensato nemmeno di far intuire a qualcuna delle sue occasionali compagnie di una sera.

In particolare, le aveva detto di essere afflitto da una sorta di impotenza; ma non tanto di tipo fisico, ma nel senso che si rifiutava categoricamente di avere rapporti intimi con le donne. Lei l'aveva anche invogliato a curarsi, ad andare da uno specialista che avrebbe potuto aiutarlo con un'opportuna terapia, ma BILANCIA l'aveva fatto solo in un secondo tempo, quando lei, ormai stressata dalle continue telefonate e richieste di uscire con lui, l'aveva un po' "tagliato".

In seguito si erano incontrati di nuovo, e nel frattempo gli animi si erano molto sedati e le aspettative ridotte; lui si era riproposto come una specie di fidanzato, in quanto gli mancava una figura femminile "ufficiale", "corretta", che in qualche maniera gli garantisse una sua forma di normalità, stando a quanto aveva argutamente percepito la teste con la sua spiccata sensibilità: e non v'è motivo alcuno per disattendere questa intuizione.

BILANCIA aveva allora iniziato a presentarla come la sua fidanzata, anche se lei ha detto di non essersi mai considerata tale: proprio in omaggio alla predetta sensibilità resta, tuttavia, da comprendere come mai la Arnuzzo gli consentisse di appiopparle quella qualifica, se questa non corrispondeva alla realtà. In quel periodo le aveva appunto detto che voleva curare quel suo problema e che era anche andato da una specialista, la quale aveva iniziato a praticargli una terapia. Questa, però, era durata soltanto due mesi, nonostante lei l'avesse incoraggiato a perseverare; e la teste ha anche escluso di aver mai saputo da BILANCIA che questi assumesse stupefacenti o psicofarmaci, né in quel periodo né in nessun altro.

Un ultimo riferimento significativo la Arnuzzo l'ha fatto al problema del gioco ed alle conseguenti difficoltà economiche in cui aveva visto dibattersi l'imputato, a riprova del fatto che comunque, anche nella sua storia più importante, sempre quello era il centro dei suoi interessi. Contrariamente agli atteggiamenti da spaccone che assumeva con amici e conoscenti, BILANCIA si vergognava moltissimo con lei del suo vizio del gioco, o almeno mostrava di farlo. Ogni tanto le piombava in casa dicendole di aver perso "una cifra", per poi infliggersi da solo delle punizioni consistenti nel chiudersi in casa a lamentarsi di essere stato il solito "pollo" che si era fatto portare via i soldi.

Il discorso riguardava somme che arrivavano anche a centinaia di milioni, benché BILANCIA avesse un certo ritegno a precisarle l'esatto ammontare delle perdite. Nel marzo/aprile del 1998 gli aveva anche elargito una serie di prestiti – dopo il primo di una decina di milioni, poi puntualmente restituiti – per complessivi quaranta milioni, dei quali non aveva più saputo nulla. La cosa l'aveva un po' stupita ed infastidita, anche perché l'uomo era di una precisione assoluta nel mantenere la parola data, non importa se si trattasse di un banale appuntamento o di andare a prenderla all'improvviso per portarla a casa la notte di Capodanno. Per giustificare la richiesta di denaro BILANCIA le aveva detto di aver perso circa 140 milioni di lire, e così lei aveva pensato che fosse finito nelle grinfie di qualche usuraio.

Laura Lunetta, l'amica della Arnuzzo che l'aveva presentata all'imputato, ha riferito che dai comportamenti e dalle parole di BILANCIA emergeva un atteggiamento di disprezzo verso le donne, che considerava tutte uguali e tutte sullo stesso piano:

"*Donne*", diceva, sostenendo di non essersi mai innamorato, nemmeno di Nadia Arnuzzo che lei stessa gli aveva presentato. Al riguardo le aveva confidato che quelle nutrite per Nadia erano state tutte illusioni, che non c'era stato alcun innamoramento e che, come con tutte, c'era stata solo amicizia.

Ogni tanto raccontava in pubblico degli aneddoti, cioè che andava con l'una o con l'altra donna. Le voleva vedere tutte succubi, nel senso che dovevano abbassarsi alla sua statura, farsi umiliare da lui. Diceva: "*Anche se fanno le pretenziose, le superbe, le innamorate, intanto sono tutte sullo stesso piano e con me intanto si devono comportare tutte nella stessa maniera*".

Una possibile spiegazione di questo atteggiamento era forse emersa una volta, mentre stavano insieme ad altri in un locale; qui all'improvviso si era incupito, abbassando la testa e diventando serio. Alle richieste di chiarimenti aveva detto: "*Voi cosa ne sapete di... così, di un lutto gravissimo come l'ho ricevuto io, da un giorno all'altro perdere un fratello e un nipote meraviglioso*", nel quale lui si identificava parecchio perché sosteneva di somigliare parecchio al bambino, sia fisicamente che come carattere.

BILANCIA aveva anche aggiunto, nell'occasione, che le donne le disprezzava perché suo fratello, a quanto lui sosteneva, era stato tradito dalla moglie. Quindi aveva raccontato l'episodio del suicidio sotto il treno del fratello, dicendo che l'aveva fatto con molta premeditazione: era andato a prendere il bambino a scuola, l'aveva accompagnato in un ristorante e gli aveva fatto credere di andare a vedere i treni alla stazione.

Quando BILANCIA andava a trovarla in ospedale prometteva massaggi a tutte le infermiere, perché sosteneva di essere tornato da un certo Paese con delle essenze miracolose. Parlava anche di viaggi, promettendo degli sconti. A chi gli chiedeva se era sposato o fidanzato, lui rispondeva: "*Io avrei una fidanzata fissa, una persona molto seria, che ha conosciuto la mia famiglia, che è lì che mi aspetta a casa, che mi adora, ma non so se sarà mai mia moglie*". Però poi raccontava aneddoti di prostitute, che non definiva come tali: descriveva i rapporti sessuali che aveva con delle ballerine, mimava le varie posizioni, insomma scendeva in particolari, e questo alla presenza della Lunetta e delle sue colleghe di lavoro.

L'istruttoria ha infine evidenziato due esempi estremamente eloquenti di cosa BILANCIA intendesse con quell'espressione programmatica: "*le donne sono tutte uguali, con me si devono comportare tutte alla stessa maniera* ".

Maria Teresa Duci, che in passato ha lavorato come cameriera nel residence in cui BILANCIA ha dimorato per un certo periodo, ha riferito che questi era solito assumere comportamenti di tipo esibizionistico accompagnati da atteggiamenti di brutale prepotenza, del tipo: «*Quando vieni qui ti devi inginocchiare qua davanti a me, perché io sono il re. Io sono il re delle donne*».

L'ultima volta in cui l'aveva visto, invece, BILANCIA si era spinto molto più in là. Con il pretesto di ritirare delle camicie da stirare presso il negozio di piazza Corvetto che in allora – tra marzo e settembre del 1995 – lui gestiva, l'aveva condotta nel locale, ne aveva chiuso la porta e l'aveva costretta a praticargli un rapporto orale con la minaccia di non farla uscire. La donna, impaurita, si era inginocchiata piegandosi al suo volere; subito dopo l'uomo aveva ripreso il suo consueto atteggiamento gentile e normale, senza nemmeno intimarle di non denunziare il fatto: come se non fosse successo nulla, insomma.

Una volta tornata a casa, infine, la donna si era accorta che l'uomo le aveva infilato nella borsa rimasta aperta una banconota da 50.000 lire.

Stefania Scaccino ha invece riferito di una vicenda che, alla luce dei terribili eventi successivi, può ben essere definita una sorta di "prova generale" di alcuni degli omicidi, segnatamente quelli ai danni di prostitute.

Aveva conosciuto BILANCIA negli anni '91 – '92, quando lei si prostituiva per necessità. Era diventato quasi un suo cliente abituale, che girava con una macchina piccola, in abiti dimessi e diceva di lavorare in ospedale; avevano avuto soltanto rapporti orali. Una sera le aveva chiesto di andare con lui in casa, e lei aveva acconsentito. Aveva fermato la macchina in una stradina sterrata, dove c'erano una villetta e dei garage, parcheggiandola in modo che lei non potesse scendere, con la portiera destra quasi attaccata al garage: un *modus operandi* che, come si è visto, si sarebbe tristemente ripetuto altre volte.

Lì l'aveva obbligata, tirandole i capelli e con altri atti di violenza fisica – durante i quali le aveva anche rotto l'orologio –, a praticargli l'ennesimo rapporto orale, ma questa volta senza il profilattico, come lui le aveva chiesto di fare già diverse volte ricevendone sempre un secco rifiuto. Alla fine, però, si era sentito umiliato ed offeso, perché lei si era scostata nel momento in cui l'altro aveva raggiunto l'orgasmo. L'uomo si era lamentato del suo comportamento sostenendo che, siccome le aveva dato più soldi, aveva diritto a quello che chiedeva; ne era così scaturito un battibecco a base di insulti, senza parolacce, nell'ambito del quale lei gli aveva detto che "non era un uomo" ed altre frasi che, ha aggiunto la Scaccino, si dicono in quei casi a una persona che fa una prepotenza del genere.

Quello che più aveva colpito la donna era stato il repentino mutamento dell'atteggiamento del cliente, in seguito riconosciuto per certo in BILANCIA: dall'iniziale aggressività, che le era sembrata procurargli una notevole eccitazione resa ancor più viva dalla sua resistenza, era passato ad una calma piatta, subendo i suoi insulti e le sue offese senza nemmeno reagire a parole. L'unica cosa che le aveva detto era stata: "*Chi ti credi di essere, sei solo una puttana*"; poi, dopo averne subìto l'intensa reazione, aveva quasi dato l'impressione di ritenere che non fosse accaduto nulla di grave, provando addirittura ad aggiustarle l'orologio.

In seguito, a distanza di tempo, l'aveva nuovamente cercata per strada, ma lei l'aveva riconosciuto e si era rifiutata di salire in macchina con lui, che pure aveva negato di essere già stato suo cliente in passato. L'aveva rivisto ancora nell'ottobre/novembre del 1997, completamente trasformato: aveva una macchina grossa e vestiti eleganti, ma le era comunque parso di riconoscerlo dal viso e dal timbro particolare della voce.

Nel dubbio, lei si era sempre negata, dicendogli di conoscerlo già, ma lui aveva insistito nel ripassare altre volte, fino a quando, nel dicembre di quell'anno o a gennaio del 1998, si era fermato per l'ennesima volta chiedendole una prestazione. Gli aveva ribattuto dicendo che ormai lavorava solo in camera e non in macchina, e lui aveva acconsentito con modi talmente gentili da farle pensare di essersi sbagliata nell'identificarlo come il brutale cliente di qualche anno prima. Così l'aveva portato nel suo appartamento e non c'erano stati problemi, tanto che la cosa si era ripetuta per due o tre volte nell'arco di un mese e mezzo. Si era trattato dei soliti rapporti orali, anche se lui, una sera, le aveva chiesto di trattenersi un po' di più per provare a fare l'amore: ciò che aveva alimentato ancor più i suoi dubbi sul fatto che si trattasse della stessa persona già conosciuta in passato.

Poi, quando l'avevano arrestato, ne aveva visto le foto sui giornali e si era definitivamente convinta; commentando la vicenda della cattura di BILANCIA con altre ragazze che come lei si prostituivano, ne era emerso un atteggiamento di generale stupore, in quanto era da molte conosciuto come un cliente "regolare".

Riservata ogni più approfondita valutazione al capitolo successivo, in cui si affronteranno le questioni poste da periti e consulenti, s'impone a questo punto una considerazione di fondo che può aiutare a comprendere le ragioni profonde di almeno una parte dei delitti consumati da BILANCIA: l'ambiente della prostituzione era il suo habitat naturale, nel senso che era l'unico contesto in cui riusciva a procurarsi, sempre con l'onnipresente denaro, un po' di attenzione da parte dell'altro sesso.

Era dunque un rapporto di amore/odio quello che lo legava alle prostitute, nel senso che queste lo aiutavano sì a sfogare i suoi istinti e a dargli una parvenza di "normalità", ma nel contempo erano le uniche persone di fronte alle quali lui si metteva realmente a nudo, non solo in senso fisico, e che quindi ne conoscevano le intime debolezze e soprattutto la difficoltà ad avere rapporti sessuali completi.

Non pare necessario, dunque, andare a scavare troppo nella sua psiche per cercare un "modello" femminile contro il quale, idealmente, BILANCIA abbia voluto dirigere la propria azione omicida: l'imputato ce l'aveva con le prostitute in quanto tali. Riguardo poi alle due vittime sui treni, quanto mai lontane da quell'ambiente, la possibile "lettura" di quegli omicidi è legata alle conclusioni rassegnate dai periti: se si esclude, come può fin d'ora anticiparsi, che BILANCIA fosse affetto, al momento dei fatti, da un'infermità tale da porlo in condizioni di incapacità di intendere e di volere, la conseguenza obbligata è ritenere – ciò che peraltro risponde anche ad una stringente logica criminale – che le due donne siano state scelte a caso al solo fine di depistare le indagini, e non per proseguire in quella "vendetta" contro l'universo femminile che, per quanto detto, agli occhi di BILANCIA e nelle sue stesse parole coincide sostanzialmente con il mondo della prostituzione: "*Io non ho mai fatto differenze tra le prostitute e le altre donne, per me sono come le altre*".

6. Il suo comportamento al tempo dei delitti

Per concludere questa rassegna di elementi di fatto, sui quali andranno ad innestarsi le valutazioni tecnico- giuridiche relative all'imputabilità, non può mancare la descrizione di "come" i suoi amici e conoscenti hanno visto BILANCIA nel corso di quei sette mesi: più in generale, di quali comportamenti "pubblici" l'imputato abbia posto in essere mentre, nel privato, consumava gli omicidi.

È perfino ovvio rimarcarne l'importanza: l'imputato si è difeso, fin dall'inizio, sostenendo di non sapere neanche lui cosa gli sia accaduto e di aver agito in preda ad una sorta di suggestione, che si impadroniva di lui non soltanto nel momento in cui eseguiva i delitti ma evidentemente già quando li deliberava, visto che per lo più si è trattato di omicidi premeditati. Assume notevole rilievo, dunque, verificare se di questa "trasformazione" temporanea di BILANCIA si siano mai accorti quanti lo frequentavano, per fornire un ulteriore supporto probatorio alla più

delicata tra le questioni emerse nel processo: se cioè abbia realmente agito in stato di vizio parziale o totale di mente ovvero se non si tratti di un mero alibi difensivo destituito di ogni fondamento.

È opportuno riportare qui cosa ha riferito BILANCIA al riguardo. Il 24 maggio dice:

> «... A quell'epoca avevo già la pistola, perché la cosa della pistola risale alla fine dell'estate del 1997. Ho deciso di ricorrere a questa soluzione estrema perché faceva tutto parte di un programma che un giorno, io mi sono svegliato, ho detto voglio farla finita con la mia vita, che era una conseguenza di questi fatti che erano successi in giro per il mondo, e quindi eh...
>
> Da quel momento lì, da quando ho sentito quel discorso nella bisca, è cominciata a maturare una situazione anomala, mi ballava il... pavimento davanti agli occhi, mi sono successe delle cose incredibili... una fascia di fuoco qui sulla fronte e una qui dietro alla nuca...
>
> Conseguentemente è venuto fuori che però anche questo non meritava di vivere, così come questo e quell'altro che di volta in volta ho ucciso.»

Poi però, nel corso dell'interrogatorio del 1° giugno, c'è un netto stravolgimento di questa prima versione:

> «Ecco, allora lì bisogna apportare una chiara modifica. Io ho sempre sostenuto che il cosiddetto programma, se così lo vogliamo chiamare, era quello destinato a Centanaro e Parenti, questi due erano il motivo dell'impulso che mi è nato in un particolare momento di un particolare giorno con la prefazione che le ho detto: prima ho deciso di farla finita con la mia vita, dopo di che ho deciso di porre termine alla vita di questi due individui. Quello che è successo dopo, le donne sui treni, i cambiavalute e questo e quell'altro, non so darle una motivazione; quello che ho riferito in quel momento, io oggi potrei dire qualcosa che non è assolutamente in linea.
>
> Quello che è successo dopo è nebbia anche per me.
>
> Non lo so, è possibile che sia stata tutta una conseguenza di pensieri che si sono accavallati, uniti a quello che è stato l'impulso iniziale, che ha motivato tutto quello che era già probabilmente in un percorso di vita da zero a quarantasette anni...
>
> Non so dire come mi scattava questo meccanismo, lo lasciamo agli addetti ai lavori. Io sono uscito di casa, poi il preciso intento non lo so da dove, da cosa e come è sfociato o cosa che; io so che avevo una fascia di fuoco qui sulla fronte e qui dietro nella nuca. Quando mi succedeva questo episodio io prendevo una decisione: è stato il metronotte e poco dopo, non so, c'è stata una prostituta, poi ce n'è stata un'altra e così via.
>
> Comunque quando uscivo di casa io un mio piano ce l'avevo, in qualche modo la mia decisione l'avevo presa. L'ho già detto, il percorso è già successo, il grave è già successo.»

BILANCIA poi delinea il suo singolare programma "suicida", il cui esito avrebbe dovuto verificarsi al termine della serie di delitti:

> «Allora, partiamo un attimo dall'inizio; abbiamo questa situazione che si produce con il Centanaro e il Parenti, chiaro? Dove io decido di porre fine alla mia vita; questa è la base di tutto, il momento in cui ho deciso di porre fine alla mia vita con tutta quella struttura che mi aveva portato a prendere questa decisione, perché non è che una mattina mi sono svegliato, ho detto vabbè allora voglio morire, no.
>
> Ma è maturata in funzione di tutta la serie di percorsi, ci siamo ecco, e decido di farlo in tre modi: ecco il primo, e ora ero quasi agli sgoccioli perché avevo più quattro proiettili, perché non ne avevo ancora tantissimi, eh, ne avevo solo quattro e uno era il mio, ho anche tentato di spararmi ma non ci sono riuscito; la seconda ipotesi era quella di essere catturato per strada nella maniera com'è successo, però non immaginavo io così che mi saltassero addosso, immaginavo che: "*ah fermo stai lì*"; io facevo finta, se non ce l'avevo, di prendere l'arma e mi avrebbero ucciso, chiaro?
>
> La terza ipotesi era che in tasca conservavo un cocktail di farmaci che mi aveva dato un medico, e pensavo che fossero idonei a darmi la morte come mi era stato detto...»

Ora, ritornando al tema in esame, si è già visto a suo tempo che nessuna delle persone presenti sul posto in occasione di più di un omicidio (i coinquilini dei coniugi Solari, il cognato di Enzo Gorni, gli stessi John Zambrano e Luisa Ciminiello, il tassista di Bordighera, la titolare del ristorante di Sanremo dove BILANCIA si è recato dopo l'omicidio Mileto) l'ha descritto come un uomo che desse segni di un'incontrollata agitazione psicomotoria. Se "fascia" di fuoco v'era sulla fronte e sulla nuca di BILANCIA, questi dev'essere riuscito a dominarla senza sforzo, se

addirittura pochi attimi dopo l'omicidio dei coniugi Solari ha avuto la freddezza di coprirsi il volto per non farsi riconoscere e di mettersi a fischiettare per le scale simulando noncuranza.

Ed anche nella sua memoria dev'essere rimasta ben salda la traccia degli eventi succedutisi nel tempo, se è vero che ha fatto due telefonate anonime agli inquirenti (la prima al pubblico ministero di Genova per avvertire che Centanaro era stato ucciso e la seconda ai Carabinieri di Ventimiglia per stornarne le attenzioni dalla Mercedes), e che dopo l'omicidio di Enzo Gorni è ritornato di fronte al di lui ufficio cambi per intimidire le edicolanti: un segno, questo, che dimostra come non abbia certo agito in stato di trance, ma piuttosto con grande padronanza della situazione.

Ma nel corso del dibattimento sono emersi anche altri episodi, riferiti da persone a lui vicine, circa il modo in cui BILANCIA "viveva" il periodo degli omicidi, di volta in volta manifestando cinismo, indifferenza, provocazione.

Sergio Quarati ha detto di averlo visto l'ultima volta poco prima che fosse arrestato, dunque nel pieno della consumazione degli omicidi; gli aveva chiesto il motivo della sua "sparizione" nell'ultimo mese e mezzo, e BILANCIA, che gli era apparso un po' giù, demoralizzato, gli aveva risposto di essere stato in Francia. Aveva aggiunto nell'occasione, com'era già accaduto in passato anche se per importi inferiori, di aver perso una grossa cifra, sui 100 milioni di lire, e di essere rovinato, tanto che non riusciva a pagare nemmeno l'assicurazione dell'autovettura: un tema che, come si è già visto a suo tempo, va inquadrato nei tentativi dell'imputato di dimostrare che non era stato lui ad utilizzare la Mercedes nel corso del mese di aprile del 1998, e dunque a "chiamarsi fuori" dagli omicidi commessi in quel periodo (*supra*, pag. 280*ss.*). Infatti, ha precisato il teste, BILANCIA all'epoca girava in motorino.

Se questi sono gli accadimenti riferibili all'ultimo periodo, Quarati non aveva notato, tuttavia, mutamenti di rilievo nel carattere e nell'atteggiamento dell'amico BILANCIA durante l'arco dell'anno che ne ha preceduto la cattura. Era rimasto sempre un burlone ed uno sbruffone, che parlava a voce alta ed esagerava un po' nel modo di comportarsi; semmai, era solo diventato più arrogante, prepotente, strafottente, ed in particolar modo più volgare; a seguito di tale comportamento era stato praticamente allontanato quasi da tutti. Comunque non gli era mai apparso come un violento, tanto che se qualcuno alzava la voce nei suoi confronti di colpo gli sembrava di vederlo a disagio; e una volta BILANCIA aveva anche ricevuto in pubblico uno schiaffo, senza nemmeno cercare di reagire.

Da ultimo Quarati ha riportato un episodio saliente riguardo al periodo in questione. Per il suo lavoro di camionista, gli capitava spesso di andare all'estero con il camion. Al rientro dalla Francia era solito fermarsi a fare il rifornimento in un'area di servizio di Imperia. Qui gli era stato detto che una colonnina di carburante era stata sequestrata perché la notte precedente era stato ucciso un benzinaio. Tornato a Genova aveva riferito la cosa ai conoscenti che come lui frequentavano il circolo "Genoa Club", alla presenza dello stesso BILANCIA; e mentre raccontava l'episodio, gli era sembrato che questi ascoltasse piuttosto compiaciuto, come se si facesse una risata: anzi, gli aveva chiesto per due o tre volte di ripetere i particolari della vicenda. Quarati gli aveva allora contestato che non era il caso di ridere su una persona ammazzata, e di rimando BILANCIA gli aveva detto: "*Sarai mica tu il serial killer che stanno cercando?*"; al che era intervenuta la ragazza del bar, che aveva detto a BILANCIA: "*No, sarà lei caso mai il serial killer, non lui*".

Luciano Sussmann ha riferito che negli ultimi sei mesi prima dell'arresto di BILANCIA l'aveva visto frequentare quasi tutti i giorni il "Club Montecarlo" a Sampierdarena, ma dai suoi atteggiamenti non aveva mai avuto il sospetto che fosse lui il killer.

Poco prima del Natale 1997, mentre Sussmann ricordava all'altro il povero Maurizio Parenti che un amico comune ad entrambi, BILANCIA gli aveva chiesto di non parlargliene perché ancora ne sentiva un profondo dolore, come se avesse voluto evitare l'argomento. In realtà, dalle parole di profondo odio rivolte alla vittima ancora a maggio nel 1998, nel corso del primo interrogatorio da parte del pubblico ministero genovese il 14 maggio, si è visto quale dolore provasse l'imputato per Parenti, definito anche da morto con espressioni infamanti: ciò a riprova dell'abilità con cui ha dissimulato il proprio stato interiore nel periodo in cui ha commesso gli omicidi.

La sua amica più intima, **Maria Renata Carta**, ha dichiarato di aver commentato a volte con lui quello che si leggeva sui giornali a proposito della serie di omicidi del "mostro". Una delle ultime volte in cui si erano visti, una domenica, aprendo il giornale lei gli aveva detto che era stata uccisa un'altra donna, la Rubino. Al che BILANCIA aveva ribattuto di aver comprato il giornale e di non aver letto la notizia, così se l'era fatto passare da lei: ma dopo aver dato un'occhiata veloce aveva detto: «*Ma a me in fin dei conti che cosa me ne frega?*», ed aveva tirato dritto.

Sempre a proposito dei delitti sui treni aveva detto un'altra volta: «*Se fosse lo stesso assassino delle altre prostitute, molto probabilmente ammazza le donne sui treni per deviare le tracce, le indagini* ", aggiungendo: "*Comunque adesso non ammazzerà certo più perché si sarà trasformato: avrà i capelli lunghi, avrà i baffi, si sarà fatto biondo*". Due affermazioni fin troppo significative, soprattutto la prima, sul modo in cui BILANCIA viveva quel periodo, lasciandosi andare a pensieri a ruota libera – altrimenti assai rischiosi – soltanto con l'amica più fidata, e rivelandole, in sostanza, il reale movente perseguito con i due omicidi sui treni, come si è già avuto modo di anticipare.

Altri commenti di BILANCIA sui fatti criminosi in esame la Carta li aveva ricevuti all'inizio, dopo l'omicidio dei coniugi Parenti. Lui le aveva detto che doveva essersi trattato di un fatto molto violento, in quanto l'assassino doveva aver ucciso la ragazza benché questa implorasse pietà. Prendeva l'episodio addirittura sotto un profilo umoristico: immaginando l'accaduto, diceva che forse la vittima aveva invitato l'omicida a prendere un caffè invitandolo ad entrare, e l'altro in un primo tempo aveva risposto di no perché andava di fretta, talmente di fretta da entrare, sparare due colpi ed andarsene via subito.

In altra occasione avevano ipotizzato insieme che l'autore di tutti quegli omicidi doveva essere "fuori di testa", perché chi ammazza così, senza motivo, è un pazzo. Una volta lei stessa gli aveva detto: "*Potresti costituirti, hanno messo una taglia di 1 miliardo: a me ne dai 100, gli altri 900 te li tieni*". E lui ridendo diceva che poi toccava a lui stare per degli anni in carcere. Poi, l'ultima volta che BILANCIA era andato a cena a casa sua, c'erano anche tre amici dalle caratteristiche fisiche più o meno somiglianti a quelle dell'identikit riportato dai giornali, ed avevano passato la serata schernendosi l'uno con l'altro e dicendosi reciprocamente di essere il killer.

Sullo stesso argomento, la Carta ha riferito che BILANCIA, non appena pubblicato l'identikit, le aveva detto: "*Ma non ci assomiglio neanche un po'?*", e lei: "*Ma veramente no, non gli somigli proprio*". Lui di rimando le aveva detto: "*Beh, ma allora non somiglio proprio a nessuno*", e lei: "*Probabilmente se non gli assomigli non sei certo lui*"; il dialogo serrato mostra velatamente come l'imputato volesse quasi farsi rassicurare dall'amica circa la difformità delle proprie sembianze rispetto all'identikit, avvertendo in tutta la loro intensità i rischi che stava correndo in quel periodo. E quali fossero le sue intenzioni, al di là degli intenti di suicidio propalati nel corso degli interrogatori, pare dimostrato da un ultimo riferimento della Carta: la donna aveva saputo, alla fine di aprile, che BILANCIA voleva andare a fare un viaggio, tanto che l'uomo aveva telefonato ad un'agenzia per chiedere se c'era un volo per una località che la teste non ha ricordato.

Più in generale, la teste ha concluso dicendo di non aver notato alcuna sostanziale alterazione nei comportamenti tenuti da BILANCIA nel periodo compreso tra la fine dell'estate 1997 e la tarda primavera del 1998.

Laura Lunetta ha infine riportato un significativo episodio verificatosi nel poliambulatorio dell'Ospedale San Martino, dove lei appunto lavora. La mattina in cui BILANCIA s'era presentato, poco prima della sua cattura, a chiedere informazioni per il certificato necessario ai fini del rinnovo della patente, come s'è accennato poc'anzi, l'aveva salutato affettuosamente perché non lo vedeva da molto tempo. Gli aveva prenotato la visita neurologica, da lui regolarmente effettuata senza che questa denotasse problemi di sorta, e poi gli l'aveva invitato a ritornare se avesse avuto bisogno di qualcosa.

Infatti BILANCIA era poi tornato, e lei l'aveva accompagnato in varie divisioni presso le quali chiedeva di essere visitato; era molto ansioso sul proprio stato di salute in quanto doveva partire in tutta urgenza per Miami, dove avrebbe dovuto aprire un casinò, e quindi voleva accertarsi di star bene.

Due o tre giorni prima della cattura, nell'occasione cui si riferisce l'aneddoto più eloquente, erano andati a bere l'ennesimo caffè al bar dell'ospedale, e lei aveva coinvolto una dottoressa che lavora in un altro reparto. Terminata la consumazione, erano rimasti fuori dal bar a chiacchierare per un po'.

Qui BILANCIA, sebbene alla presenza di una donna che ha appena conosciuto, è stato ancora più spinto del solito. All'inizio si è limitato a consigliarle i metodi sicuri per vincere al casinò. L'amica della Lunetta, un tipo alla mano, all'inizio ha mostrato di stare al gioco; poi, ad un certo punto, BILANCIA le ha detto: "*Sì, però poi dopo mi dovrete ringraziare*". E subito dopo, rivolto alla dottoressa: "*Ce l'hai un tappeto in casa? Perché poi, dopo, ti ci devi inginocchiare*". E la donna, molto scherzosamente, gli ha detto: "*Guarda che sono sposata felicemente, quindi sarà difficile*". E lui: "*Eh, tutte, tutte, prima o dopo tutte vi inginocchierete*".

Durante il discorso, peraltro, "Walter" – come lo chiamava anche la Lunetta – si è anche vantato, con una certa disinvoltura, di possedere una pistola, ma le due donne non hanno fatto troppo caso alla circostanza.

Fino agli ultimi giorni, quindi, l'imputato scherza con l'identikit, con la caccia al "mostro", con il possesso della pistola. Da un lato, con chi meglio

lo conosce, cerca di distogliere l'attenzione dalla Mercedes, ostentando la mancanza perfino delle poche centinaia di migliaia di lire necessarie a pagarne il rateo dell'assicurazione; dall'altro, con chi ha appena conosciuto o ha con lui rapporti più superficiali, non rinuncia ai consueti atteggiamenti di spavalderia giungendo addirittura a vantarsi del possesso della pistola, sicuro com'è che degli estranei non potrebbero mai ricondurre la sua persona a quella del killer ormai braccato dagli investigatori.

Quel che più conta ai fini del suo stato psichico, comunque, è che da tutti gli elementi di fatto finora riportati non ne emerge uno solo dal quale risulti che BILANCIA abbia in qualche modo "rimosso" od inconsciamente ignorato le terribili azioni criminose di cui si andava macchiando: anche nei suoi scherzi con la Carta, con Quarati, con la Lunetta, la realtà degli omicidi non è "altro da sé", ma è presente con estrema lucidità nella mente dell'imputato, che riesce addirittura a farne oggetto di battute di spirito.

XVII. Le valutazioni tecniche

1. Premessa metodologica

Una volta fissati gli elementi di fatto dai quali non può prescindersi nell'esaminare la questione dell'imputabilità di Donato BILANCIA, deve ora passarsi ad analizzare le valutazioni tecniche effettuate al riguardo dai consulenti di parte e dai periti, per poi trarne le conclusioni che la Corte ha ritenuto di far proprie.

Sono utili, in proposito, alcuni cenni preliminari sulla metodologia cui la Corte intende ispirarsi nell'affrontare il complesso caso in esame (ormai sufficientemente delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: per tutte, v. Cass., sez. I, n. 4954 del 13.5.1993, Zannoni; Cass., sez. I, n. 6234 del 30.4.1990, Corsaro; Cass., sez. I, n. 854 del 4.7.1996, Zanatta; Cass., I sez., n. 3536 del 16.4.1997, P.M. in proc. Chiatti): la stessa individuazione dei corretti parametri cui fare riferimento, per vero, già anticipa in qualche misura la soluzione qui adottata.

La psichiatria è una scienza relativamente nuova, nel senso che la medicina si è sempre occupata del corpo e solo recentemente, a partire dalla fine dell'Ottocento ed in questo secolo, anche della "mente" in quanto tale. Inizialmente si è diffusa la teoria organicistica dei disturbi mentali, nel senso che ognuno di questi veniva ricondotto ad un'alterazione del sistema nervoso centrale. E questo ha permesso di utilizzare gli stessi schemi interpretativi dei fenomeni patologici in uso nella medicina corporea: nel senso che ad alcuni sintomi venivano fatte corrispondere delle precise lesioni anatomo-patologiche bisognose di particolari cure.

Questo atteggiamento terapeutico è stato, agli albori della scienza psichiatrica, traslato tout court dalla medicina del corpo alla medicina dei disturbi mentali. Ma esso presenta ancora una sua validità solamente per quei disturbi mentali che risultino collegati direttamente ad alterazioni del sistema nervoso centrale, quali encefaliti, tumori intracranici ed altre patologie similari. Si tratta però di malattie pur sempre di origine organica, che poi hanno pesanti ricadute anche sul piano mentale.

Con il passare del tempo è tuttavia emerso un vasto ambito, quello comune alla maggior parte dei disturbi mentali, per i quali non si è reso possibile porre uno stretto rapporto tra sintomatologia ed alterazioni delle strutture del sistema nervoso centrale. Per questo motivo ha iniziato a diffondersi in psichiatria un tipo di diagnosi essenzialmente sindromica: si definiscono, cioè, alcune caratteristiche principali di una situazione che è certamente patologica, ma molto spesso manca, o non è ancora dimostrato, il suo legame con una alterazione anatomo-patologica funzionale o di struttura del sistema nervoso centrale.

Questo cambiamento di prospettiva ha determinato notevoli conseguenze nei rapporti tra psichiatria e giustizia. Mentre una volta, coerentemente con il modello organicistico, era sufficiente fare una diagnosi – ad esempio di psicosi – per orientare il giudizio verso la non imputabilità, cioè il vizio totale di mente, oggi questo non è più possibile, in quanto occorre discriminare in ogni singolo caso come le manifestazioni mentali di natura patologica possano aver interferito con la capacità di intendere e di volere dell'autore di un fatto-reato.

Nel vigente ordinamento, inoltre, si richiede a periti e consulenti una valutazione delle sole manifestazioni psicopatologiche idonee ad influire sulla capacità di intendere e di volere, con esclusione di quelle che non lo siano. E quindi il concetto di infermità che è contemplato dal nostro codice è un concetto giuridico, non è un concetto medico. Qualsiasi fenomeno, sia fisico che mentale, ha dunque valore di infermità – ai fini previsti dal codice penale – solo in quanto interferisca sulla capacità di intendere e di volere.

V'è allora una netta distinzione tra malattia mentale ed infermità: non tutto quello che è malattia psichiatrica importa l'esistenza di un'infermità rilevante sul piano giuridico-forense; per contro, non tutto ciò che non è malattia mentale risulta giocoforza incompatibile con quel concetto di infermità.

Per quanto attiene specificamente al rapporto tra

la malattia mentale ed il comportamento criminale, ne consegue che soltanto la scienza psichiatrica delle origini poteva considerare il malato di mente una persona in sé pericolosa. I successivi studi della seconda metà del Novecento hanno in realtà dimostrato che non c'è una reale connessione tra malattia di mente e comportamento deviante. In sostanza, i criminali non hanno un tasso di malattia mentale superiore a quello che ricorre tra le persone cosiddette "normali", così come i malati di mente non presentano un tasso di comportamento criminale superiore rispetto a quello degli altri.

La conclusione che se ne deve trarre, e che per la Corte costituisce la premessa metodologica alla cui luce dovranno leggersi tutte le valutazioni tecniche di seguito riportate, è allora questa: nessuna accertata patologia psichiatrica può dirsi, a priori, indicativa di un'abolizione parziale o totale della capacità d'intendere e di volere, in quanto l'influenza della prima sulla seconda va accertata caso per caso e con riguardo al momento del fatto, entrando nella dinamica del delitto e verificando come possa aver interferito su questa.

In altre parole, una corretta impostazione del problema – qual è quella qui prospettata dai periti, come si vedrà, e del tutto condivisa dalla Corte – non può qualificare il vizio totale o parziale di mente come una sorta di status o di habitus permanente del malato psichiatrico: più semplicemente, malattia mentale ed infermità "processuale" sono due concetti non legati da un rapporto biunivoco, che possono ma non devono sempre e comunque sovrapporsi.

2. I consulenti tecnici del pubblico ministero

Già nel corso delle indagini il pubblico ministero aveva incaricato due propri consulenti, i professori **Romolo Rossi** e **Francesco De Fazio**, di sottoporre l'imputato ad accertamenti di natura psichiatrica con riferimento ai fatti per cui si procede.

I risultati della loro attività sono condensati nella relazione tecnica, acquisita nel fascicolo al pari di quelle degli altri consulenti e periti che si sono occupati del caso. Per i rispettivi dettagli può allora rinviarsi a quei testi; qui preme riportare per esteso – anche per il non comune interesse scientifico che suscitano – le valutazioni tecniche espresse da consulenti e periti nella pienezza del contraddittorio, e dunque nel corso dell'esame che hanno reso in dibattimento.

Il professor Rossi ha così esposto l'attività svolta congiuntamente al collega De Fazio:

> «Data l'ampiezza del compito che ci era stato proposto, cioè la valutazione generale sia dello stato psichico che della personalità del signor BILANCIA, abbiamo proceduto secondo una metodologia con un certo ordine: primo, escludere la possibilità di elementi organici o somatici di rilievo.
> E questo lo abbiamo fatto attraverso due esami fondamentali: una tomografia assiale computerizzata del cranio ed un elettroencefalogramma. I referti ci hanno permesso di escludere elementi organici di rilievo, anche con riferimento ai traumi cranici in passato subiti da BILANCIA.
> A partire da questo abbiamo proceduto così: abbiamo fatto un esame psichico attraverso una numerosa serie di colloqui, che dapprima abbiamo iniziato in coppia e poi abbiamo continuato individualmente perché, data la materia, il rapporto interpersonale era fondamentale nel comprendere. Poi dall'esame psichico abbiamo cercato di dedurre conclusioni diagnostiche, per vedere se questa persona si poteva inquadrare in una diagnosi psichiatrica accettabile secondo la letteratura e le conoscenze odierne.
> Fatto questo siamo passati ad un esame più sottile, più profondo della personalità e della storia individuale della persona. Come altro punto abbiamo cercato di inquadrare un po' l'attività criminale nell'ambito di questa situazione generale, e infine abbiamo tratto alcune conclusioni.
> Abbiamo anche somministrato dei test, e devo dire che a nostro parere erano sovrabbondanti, perché ne avevamo abbastanza dall'esame psichico che abbiamo fatto con molti colloqui, molto personali, molto approfonditi; però era anche per dare un po' un aspetto più obiettivato. Abbiamo somministrato tre test: in tutti e tre BILANCIA è stato estremamente genuino. BILANCIA è un grande manipolatore, questo sì, ma manipolatore come sua personalità, come suo modo di relazione, ma con noi abbiamo avuto l'impressione che non abbia mentito, nemmeno nei test.
> Nel test Minnesota abbiamo riscontrato poca patologia, un po' di depressione compatibile con l'ambiente carcerario e qualche elemento di impulsività, di discontrollo dell'impulso, tutto sommato in misura limitata.
> Il Rorschach ci ha molto colpito, perché è venuta fuori una dimensione decisamente nevrotica: sono venute fuori le sue ansie, le sue paure, le sue angosce, che poi vediamo nel suo terrore del dolore. È emersa una tendenza

all'ansia espressa esternamente, ed è comprensibile se noi ci ricordiamo la vita di questa persona ed il modo in cui si è strutturata la sua personalità: una persona in apparenza grandiosa, Arsenio Lupin, sicuro di sé, serial killer eccetera, ma una persona che ha una paura matta dentro di sé.
E infine abbiamo fatto il WAIS, che ha manifestato delle inibizioni ansiose. L'intelligenza che ne è emersa è di livello medio, con slittamento verso il buono, un quoziente intellettivo di 120 e senza un deterioramento di rilievo: quello corretto è del 20%, comprensibile in una persona intorno ai 50 anni.
I test non ci hanno né confermato né smentito quello che poi sarebbe emerso nel corso della nostra indagine. Ci hanno presentato una situazione abbastanza di routine in una persona molto ansiosa e nevrotica.
Per quanto riguarda l'esame psichico, abbiamo subito notato – seguendo il nostro iter, le nostre modalità tecniche – un tipo di comportamento che mirava a tenere sempre in pugno il controllo della situazione: il signor BILANCIA non si è mai seduto durante i colloqui, è sempre stato in piedi, camminando come se facesse una concione. Esprimeva sempre una serie di atteggiamenti in realtà timorosi, difendendo questa paura appunto col tentativo di tenere la situazione sotto controllo. Ciò nonostante, il suo comportamento era del tutto adeguato: la coscienza era vigile, lucida, la memoria molto ben funzionante.
Non c'erano disturbi della tensione, piuttosto vivace, e non c'erano disturbi della percezione. In altre parole, noi non abbiamo rilevato mai, né nella storia narrata né nella situazione in atto, percezioni senza oggetto o percezioni distorte dell'oggetto, quelle che noi chiamiamo allucinazioni o pseudoallucinazioni: la percezione era in ordine e lo stesso il pensiero.
Devo dire che noi non abbiamo mai riscontrato, nel signor BILANCIA, dei contenuti deliranti intesi come un convincimento di pensiero erroneo o un'alterazione della coscienza di realtà, di solito presenti nel delirio. Nel delirio c'è, di solito, un vissuto persecutorio diffuso, del tipo "*ce l'hanno tutti con me*". Qui non c'era niente di tutto questo, c'era quello che in psicopatologia si chiama "*idea prevalente*" o per meglio dire "*sopravvalutata*", in cui alcuni contenuti assumono un'importanza particolare, e ci torneremo subito.
Sul piano affettivo bisogna dire che il signor BILANCIA non era depresso; era abbastanza ansioso, inquieto per quanto riguarda la situazione carceraria, in termini abbastanza comprensibili, ma aveva dei momenti in cui scoppiava in un pianto silenzioso: c'erano dei momenti in cui si girava di là, come ad aver pudore ad esprimere il suo sentimento, e veniva fuori un pianto silenzioso, non teatrale, non esageratamente espressivo.
Questi pianti silenziosi avvennero soprattutto in un momento in cui rievocò un'esperienza tremenda della sua vita che è nel 1982, quando suo fratello si gettò sotto il treno con il suo piccolo figlio in braccio a seguito di una serie di contrasti con la moglie, a problemi di divorzio. Abbiamo avuto l'impressione che lui si identificasse fortemente col bambino maltrattato, abbandonato/maltrattato, al punto di essere coinvolto nelle idee suicide del padre.
E un altro punto sul piano affettivo dell'esame psichico è che il signor BILANCIA in qualche modo ha degli aspetti fobici; paradossalmente ha terrore del dolore, tanto che proporgli un esame che comportasse un prelievo, un'iniezione, una puntura di ago, diventava un problema. È una persona terrorizzata dal dolore e dal male fisico. Evidentemente è come una proiezione totale di tutte queste cose, poi in realtà il male fisico altrui lo terrorizzava molto meno del proprio.
Io adesso ho riassunto un esame psichico complesso che è durato parecchio. Abbiamo cercato di vedere se era possibile detrarre una diagnosi psichiatrica, cioè vedere se c'era qualche malattia psichiatrica accettabile e riconosciuta dalla nosologia e dalla scienza psichiatrica in campo internazionale che potesse essere inquadrata.
Abbiamo allora passato in rassegna diverse possibilità, fatto una specie di ampia diagnosi differenziale. Abbiamo dovuto escludere ogni aspetto tipico del gruppo schizofrenico o paranoide, perché mancava l'autismo, mancava l'alterazione dell'associazione del pensiero, non c'era disturbo di linguaggio di tipo dissociativo, i legami logico-associativi erano perfettamente coerenti, non c'era una situazione di tipo delirante, mancavano i disturbi del comportamento. Chiaramente, la diagnosi di schizofrenia qui è improponibile. Improponibile è anche la diagnosi propriamente di depressione intensa, intesa come depressione maggiore o melanconia:

qui non abbiamo mai avuto episodi di tipo depressivo e neppure propriamente episodi maniacali, dato che le tendenze grandiose del BILANCIA vanno riferite ad un'altra cosa.
Abbiamo dovuto escludere anche la diagnosi di disturbo del controllo degli impulsi, che ci siamo posti perché il BILANCIA era un gambler, un giocatore d'azzardo, e quindi si poteva porre un problema di pulsione incontrollabile al gioco d'azzardo che si configura nel disturbo del controllo degli impulsi. Non c'era, perché il gioco d'azzardo qui era sempre funzionale a una sola identità globale, faceva parte della globalità della sua personalità e non era un evento improvviso, incontrollabile, come accade a volte nel giocatore d'azzardo; e di fatto il gioco d'azzardo era sempre funzionale a dare di sé un immagine grandiosa che, vedremo, è uno dei punti fondamentali.
Abbiamo dovuto anche escludere con molta decisione la parafilia, cioè il disturbo della sfera sessuale; BILANCIA non è propriamente un perverso specifico, non ha un disturbo parafilico. È sì un perverso polimorfo, cioè ha diversi aspetti perversi, ma che tutto sommato si allontanano fino a un certo punto dalla norma; la sua sessualità è tendenzialmente scotofilica, cioè vojeuristica, con la tendenza verso operazioni, del tipo della *fellatio*, secondarie rispetto al rapporto penetrativo propriamente detto.
Abbiamo posto particolare attenzione per vedere se era possibile una diagnosi di sindrome di disturbo dissociativo, nel senso di scissione della coscienza: questa è una malattia in cui la mano destra non sa quello che fa la sinistra e, in altre parole, una parte della coscienza non conosce l'altra parte della coscienza. Qui non c'è. Qui c'è un elemento di isolamento affettivo degli eventi con scarsa comprensione di quello che accade su un piano emotivo, ma l'io è sempre estremamente presente – sul piano della coscienza – a quello che gli accade. Quindi non abbiamo una sindrome da doppia personalità, che peraltro, come abbiamo detto nella nostra relazione, è psichiatricamente un po' discutibile, è una diagnosi più letteraria che psichiatrica ben conosciuta. La coscienza del BILANCIA è sempre stata unitaria. Il signor BILANCIA ha sempre investito col proprio io tutti i suoi avvenimenti, non ne ha mai perso la coscienza e la memoria. Che ne abbia perso il significato emotivo e il significato etico, questo è un altro discorso, che però non riguarda veramente, devo dire, la psicopatologia.
A questo punto, visto che una diagnosi psichiatrica propriamente detta non siamo riusciti a farla, siamo dovuti passare alla valutazione della personalità, cioè quello che si chiama oggi, nella terminologia psichiatrica odierna, disturbi in Asse Due. La psichiatria internazionale distingue i disturbi in Asse Uno, che sono propriamente disturbi clinici, malattie con un decorso, un'evoluzione, e disturbi in Asse Due, che sono propriamente alterazioni strutturali senza decorso d'evoluzione. Sono due cose profondamente diverse. In Asse Due noi abbiamo trovato, sì, la possibilità di fare, chiamiamola, una diagnosi, che è quella di disturbo multiplo della personalità, soprattutto incentrato su due elementi. Primo: il disturbo *borderline*, che è un particolare disturbo caratterizzato da scarsa identità dell'io, scarsa coscienza della propria situazione e della conoscenza di sé, scarsa capacità di relazione, una certa tendenza all'impulsività, una tendenza alle variazioni dell'umore e una tendenza alla dipendenza.
Qui c'è una grossa dipendenza: il BILANCIA è un fumatore di sessanta e più sigarette al giorno, ed ha già subìto due interventi laringei per laringite ipertrofica, e quindi è persona fortemente a rischio; però non si tratta di un quadro veramente *borderline*, sono tutti tratti, non si potrebbe definire un quadro *borderline*.
Mentre molto più intensa è la dimensione del disturbo narcisistico di personalità, cioè la tendenza a una personalità che ha alcune caratteristiche: primo, quella alla grandiosità; secondo, la tendenza all'isolamento. E tutto questo lo vedremo meglio parlando del terzo punto della nostra indagine, che è quello della personalità. Il BILANCIA è secondo noi una persona intensamente sofferente, su questo non avremmo dubbi. Una persona che ha un vissuto, dei nuclei prevalenti che sono quelli di avere subìto delle offese narcisistiche molto intense nella piccola infanzia. Il BILANCIA ha una sensazione, un vissuto di genitori che si sono occupati di lui solo materialmente ma non, in realtà, affettivamente; non dimentichiamo, tra l'altro, che BILANCIA aveva una enuresi che è durata fino a un'età adolescenziale avanzata, con la sensazione di aver subìto degli elementi di disprezzo, di esclusione e quindi con una profonda ferita

interna che non è mai riuscito a risolvere ed a sanare, e quindi con una tolleranza bassissima alla frustrazione.
Il BILANCIA è una persona che non sa tollerare le frustrazioni e quindi ha un continuo bisogno di vedere risarcita questa antica e immensa ferita che può essere descritta in diversi episodi: quello che lui racconta della madre che metteva in evidenza sul balcone le lenzuola bagnate quando lui si faceva pipì addosso, in modo che tutto il vicinato lo sapesse, del padre che mostrava il suo piccolo pene alle zie ed alle cugine. Tutti episodi che lui ha vissuto. Addirittura ha mimato quando eravamo lì, la classica telefonata con sua madre, coi suoi: "*Hai mangiato? Ti sei coperto?*". Ecco, per anni riceve una telefonata così e basta, soltanto questo. Questo vissuto terribile che ha comportato anche un'enorme gelosia nei riguardi del fratello, che a sua volta deve avere avuto il gravame di questa famiglia, perché sappiamo la cosa terribile che gli è accaduta.
Da un lato lo ha portato a un profondo isolamento, intanto isolamento affettivo: si può dire che è una persona che non ha mai avuto né amicizie vere – anche se lui fantasticava di averle – né rapporti affettivi reali, approfonditi; i suoi rapporti sono stati sempre rapporti di superficie. In realtà non è mai riuscito a stabilire dei legami né affettivi né sessuali che avessero una qualche consistenza. Ma soprattutto a un certo punto ha concretizzato questo bisogno di risarcimento della ferita antica, tramite la costruzione di una rappresentazione di sé grandiosa e trasgressiva: è da bambino che il BILANCIA delinque, è da bambino che rubava nei cappotti nella scuola, dei suoi compagni, appesi all'attaccapanni. E ha cominciato a fare il ladro, come lui dice chiaramente: "*Io faccio il ladro, la mia professione è il ladro*". Non solo, ma questo l'ha idealizzato attraverso la costituzione di quello che noi chiameremmo un ideale dell'io perverso, legato forse anche al disprezzo che aveva per il padre.
È venuto fuori questo ideale del ladro grandioso, un po' alla Arsenio Lupin: era molto orgoglioso del suo laboratorio dove faceva tutti gli strumenti per aprire le casseforti. E poi accanto a questo l'ideale del gambler, che ha sempre avuto. Il giocatore d'azzardo internazionale: lui andava a giocare allora in Jugoslavia, andava in Francia, dove si fece anche un po' di carcere. E lì lui disse: "*Io ho guadagnato perfino due miliardi*". E questo essere un gambler gli serviva nella disperata ricerca del rapporto sociale che gli mancava; lui era sempre quello che coi soldi che aveva li dissipava tutti invitando la gente a pranzo, ed era in fondo un uomo molto generoso. Quando gli ho chiesto: "*Come si definirebbe lei?*", "*Un uomo generoso, altruista*", così si definiva.
Poi abbiamo l'aggiunta di un altro aspetto, quello della personalità istrionica. Indica l'uso delle tecniche di teatro, delle modalità di manipolazione della realtà che è tipico del disturbo multiplo della personalità. Questo aspetto istrionico del disturbo di personalità è però una modificazione quantitativa, non qualitativa, rispetto alla norma. Cioè l'aspetto istrionico lo usiamo tutti; in questo momento anch'io faccio in qualche modo l'attore. E quindi è di tutti noi.
Naturalmente, noi ci siamo posti un problema: questo ladro all'Arsenio Lupin, che è sempre esistito dall'infanzia, questo gambler, tutto quel che si vuole, com'è diventato all'età di 47 anni un omicida efferato di questo tipo? Cosa è successo? Problema che ci ha un po' tormentati, ma devo dire che forse siamo arrivati alla conclusione.
Qui a un certo punto, in questo elemento grandioso, in questo elemento di grande importanza data a sé per evitare la frustrazione terribile della poca importanza che nella sua vita era stata data a lui, nel suo vissuto, lui aveva bisogno di fantasticare: di avere amici fidati, persone sicure che gli volevano bene, e non tollerava le frustrazioni. E le frustrazioni erano lì a ogni piè sospinto, tanto che la prima fu quando fu tradito nel corso di una rapina avvenuta in una villa di Crocefieschi: lì fu tradito dal complice e questo non lo sopportò.
Un'altra volta gli furono dati dei soldi falsi e questo non riusciva a tollerarlo, perché non solo lo avevano turlupinato ma addirittura in modo irridente: dei facsimile di banconote a lui che si considerava un gambler internazionale così bravo! Fino a che si arrivò a un cumulo di queste intolleranze di frustrazioni e tradimenti, che raggiunse il massimo quando udì dire quelle frase in genovese a Centanaro e Parenti: ecco, il termine che lui sentì o che credette di sentire come a lui riferito (*belinon*) scatenò il primo omicidio, che fu in fondo una vendetta: ma non una vendetta *hic et nunc*, bensì quella di tutta una vita che poi

attraverso l'isolamento affettivo, la mancanza di percezione interna, la mancanza di *insight* e soprattutto la constatazione di come sia spaventosamente facile uccidere una persona provocò poi questo andamento, finché addirittura, attraverso questo, entrò in una nuova rappresentazione di sé, quello di questo temine di "serial killer", che per noi non vuol dire niente ma che per lui voleva dire molto.
Sul punto va precisato che lui quella frase tra Parenti e Centanaro l'ha sentita veramente, non come fatto allucinatorio, anche perché un fatto allucinatorio così isolato, così unico, sarebbe una impossibilità psicopatologica, non è dato in natura.
Ed entrò – come prima era entrato nella figura del gambler oppure del ladro – nell'immagine. E allora cambiò anche tipo di azione, tanto che noi avevamo tentato (ma soltanto per chiarire un po' meglio) di distinguere i suoi omicidi in quattro categorie; è un tentativo che può cercare di far luce.
Prima quelli che possiamo definire omicidi transferali; è un termine psicanalitico che vuol dire la trasposizione di sentimenti o emozioni verso personaggi dell'infanzia a situazioni attuali, che sono gli omicidi, diciamo, per risarcimento e per vendetta. Gli altri sono omicidi pseudo-erotici; sono quelli in cui lui è entrato nel gioco del serial killer erotico, ma in realtà di erotico poi c'era ben poco, tranne alcuni rituali parafilici, ma molto esterni, molto razionalizzati, molto poco vissuti, quasi una scenografia che metteva insieme. Gli altri sono omicidi da giustificazione o da razionalizzazione, che sono quelli in cui lui entra nel gioco del rapinatore. Amplifica il suo vecchio sistema di ladro, che è diventato stavolta un rapinatore omicida. E poi i più interessanti di tutti sono gli altri due, quelli in cui abbiamo ritenuto che lui cercasse di uccidere la parte infantile di sé e non ci riusciva: sono gli omicidi falliti del transessuale e della prostituta che gli aveva detto di avere un bambino piccolo, la Ciminiello. Lui a questo punto, di fronte all'omicidio di sé, figlio del fratello ucciso, all'omicidio della sua parte infantile, ha tirato indietro la mano o ha fallito. A noi è parsa una cosa fondamentale nel rituale del dimostrare.
A questo punto io posso terminare dicendo questo: certamente il comportamento del signor BILANCIA è strettamente funzionale al suo funzionamento mentale. Lui ha un funzionamento mentale che lo ha portato a fare tutto questo; tutti i nostri comportamenti, però, sono funzionali al nostro funzionamento interno, ma a noi è parso che l'io del signor BILANCIA, cioè la struttura della sua personalità, nonostante che il suo funzionamento mentale fosse quello, avesse nettamente la possibilità di scegliere, di decidere, di valutare quello che era bene e quello che era male, quello che era possibile e quello che non era possibile, quello che era accettabile e quello che non era accettabile.
Certo, tutti noi abbiamo un funzionamento mentale che ci porterebbe a fare tante cose che ci piacerebbe fare, ma il nostro io decide: dobbiamo tollerare la frustrazione, tollerare la rinuncia. E qui mi pare che in fondo, quando il signor BILANCIA dice: "*Spiegatemi voi perché l'ho fatto*" – è una cosa che a noi ha detto più volte – non ha del tutto torto, nel senso che lui ha quello che si dice un isolamento affettivo; cioè, di fatto, il suo tipo di comportamento lui lo vede come tutto sommato accettabile. Ha un ego sintonico col suo essere. Questo però non vuol dire che il suo io non investa totalmente con la memoria, con la coscienza tutto quello che ha fatto.
Molte cose di quelle che abbiamo detto sono inconsce, non sono consapevoli, ma in realtà dobbiamo dire che non c'è mai stata una scissione della coscienza tale che non sapesse la mano destra quello che sapeva la mano sinistra. La mano sinistra poteva essere sempre, in ogni momento, fermata, e lui non l'ha fermata; questo è parso a noi, come conclusione.»

Queste le valutazioni che il professor Rossi ha tratto, unitamente al collega De Fazio, dagli accertamenti psichiatrici cui ha sottoposto BILANCIA. Può subito rimarcarsi l'esclusione di patologie, non rileva se a base organica oppure no, riscontrate in base ai referti dell'elettroencefalogramma, dalla tomografia assiale computerizzata e dei test psicodiagnostici (tutti allegati alla relazione in atti); è stata altresì evidenziata la sussistenza di un disturbo del comportamento che però rappresenta soltanto uno degli aspetti del carattere di BILANCIA, non risulta aver inciso, nelle parole del consulente, sulla sua capacità di intendere la realtà dei delitti che andava consumando e di volerli portare a compimento.

Il consulente ha poi risposto a domande del pubblico ministero circa la compatibilità con le predette valutazioni dei moventi degli omicidi così come

confessati da BILANCIA. Qui però il discorso è lentamente, ma sensibilmente, scivolato dal terreno della psichiatria a quello della psicanalisi. Il professor Rossi ha fornito una sua personale, autorevole ed affascinante interpretazione dei moventi non dichiarati dall'imputato, quelli per i quali lui stesso ha chiesto una spiegazione agli specialisti del settore: l'intera azione delittuosa sequenziale vista come lo sviluppo di un film di cui BILANCIA è stato il regista, con un *fil rouge* tra gli omicidi tutto interno e subliminale – non preordinato a nulla, non razionalizzato in un programma criminoso vero e proprio – e ravvisato nella perdita di fiducia da parte dell'imputato nel rapporto con i propri genitori.

Ad avviso della Corte, tuttavia, si tratta di un campo che non si presta ad essere arato in un provvedimento giudiziario, il cui scopo – ai fini qui in esame – è solo quello di dare conto, il più compiutamente possibile, dei motivi per i quali si sia ritenuta sussistente oppure no l'imputabilità del prevenuto. Tutti gli altri aspetti, che pure hanno presentato per la Corte un estremo interesse culturale e scientifico, stanno a valle del problema, e possono meritare approfondimenti e studi a diverso titolo, criminologico o sociologico: la materia dell'inconscio, per sua natura, mal si presta infatti a letture interpretative sufficientemente univoche ed universalmente accettate, quali ad esempio quelle dei sintomi di un disturbo psichiatrico di Asse Uno o di Asse Due, solo per richiamare la terminologia di sintesi efficacemente utilizzata dal medesimo consulente. Basti pensare, al riguardo, alla stessa pluralità di scuole psicanalitiche e dei relativi metodi, per desumerne l'incompatibilità con il tipo di accertamento demandato all'autorità giudiziaria.

Per la verità, anche durante l'esame dei consulenti tecnici della difesa sono stati abbondantemente esplorati i profili delle motivazioni dei reati, degli impulsi che li hanno determinati, della loro premeditazione: aspetti, insomma, che sono di schietta competenza del giudice piuttosto che dello psichiatra.

La stessa difesa dell'imputato ha però introdotto, nel corso del controesame del professor Rossi, il tema assai rilevante della grave incapacità di controllo delle pulsioni che emerge nelle valutazioni psicodiagnostiche effettuate in margine ai test Minnesota e Rorschach, ed il consulente tecnico del pubblico ministero ha così replicato:

> «Non sono d'accordo sul piano clinico con questa "grave incapacità di controllo" diagnosticata dallo psicologo, anche se capisco perché lo psicologo l'abbia tirata fuori. L'ha fatto perché ha trovato dei punteggi alti, ma secondo me questo dato numerico non corrisponde all'elemento clinico; è tuttavia spiegabile, perché nell'esecuzione del test la caratteristica del signor BILANCIA è quella di sbottare a modo suo. Per cui è facile che abbia dato luogo a questo punteggio elevato, che resta un elemento isolato e contraddittorio con le altre risultanze.
> Quanto al Rorschach, concordo sulla valutazione di orientamento nevrotico della personalità. Di fatto, se c'è una cosa che si può dire è che il signor BILANCIA è nevrotico, inquieto, incerto, ansioso, angosciato, sofferente, tanto che ho concluso la relazione dicendo che questa è una persona che bisogna anche curare.
> Però è nevrotica e sofferente nel senso che tutto questo apparato scenografico grandioso in realtà serve per coprire una profonda insufficienza, serve a coprire quel fantasma del fratello che lui ha dentro. E infatti nel Rorschach ci sono molti segni di ansia, di angoscia, di paura, di timori, su questo non ci sono dubbi.
> Vediamo gli effetti shock/colore: una serie di chiaroscuri: ci sono "*striscia nera con delle macchiette bianche*" e simili, tutte espressioni indefinite e sintomatiche di una percezione che indica l'ansia. E poi c'è la difesa, la struttura, che vediamo bene nelle risposte "pinacoteca": la farfalla di Rembrandt, il mostro di Lochness, e definizioni simili.
> Ma al di là di questo ci sono due cose in questo Rorschach: c'è la grande angoscia con queste risposte indefinite, angosciate, e le risposte razionalizzate, istituzionalizzate. Come a dire: "*Non credere che io sia uno stupido, io sono uno che le cose le sa vedere per bene*".
> Quanto al *borderline*, si tratta di un problema molto delicato, perché è l'unico disturbo di personalità in cui, volendo, uno potrebbe trovare una vera alterazione. È un termine di origine psicanalitica che indica quelle situazioni di analisi in cui dovrebbe esserci un rapporto profondo, un *transfert* notevole, e invece c'è qualcosa di isolato, di distaccato, di alterato, di modificato, per cui il rapporto non funziona. E devo dire che nel signor BILANCIA di fatto si sente sempre un fondo di qualcosa che non va, che è l'aspetto del difetto di identità. Quello *borderline* è un quadro che non è psicotico, bensì caratterizzato da disturbi dell'identità, della relazione interpersonale, dell'umore: che è labile ed incostante, tendente alla dipendenza, a comportamenti

autolesivi ed in qualche caso eterolesivi, e soltanto all'ultimo con possibilità di *breakdown* psicotico. Devo dire che qui il *breakdown* psicotico noi non l'abbiamo rilevato.»

E quest'ultima affermazione basta a far rientrare il discorso nell'ambito delle valutazioni attinenti ai disturbi caratteropatici dell'imputato, che sono bel altra cosa rispetto alla vera e propria infermità idonea ad incidere sulla capacità di intendere e di volere. Tanto che il difensore è poi passato ad affrontare il tema dell'anamnesi familiare dell'imputato definendola "significativa", se solo fosse possibile rifarsi a quella che era la psichiatria forense di molti anni fa: ma si è già detto, nella premessa metodologica di questo capitolo, che la scienza psichiatrica si è profondamente evoluta, soprattutto a far tempo dalla fine degli anni Settanta, per cui molti individui disturbati che un tempo venivano semplicisticamente definiti "matti" – ed erano per ciò solo isolati negli istituti – oggi vengono assistiti sul territorio proprio per mantenerli nel contesto sociale.

Ed allora questa evoluzione ha un costo: non si può per un verso – quello "civile" – restringere al massimo la nozione di malattia psichica, fino a farla coincidere con i soli casi meritevoli di assistenza terapeutica e farmacologica, e per l'altro – quello penale – dilatarla all'opposto a dismisura, andando a cercare le cause remote dell'antisocialità in traumi infantili, nell'ambiente di vita, nelle offese di tutta una vita. Per questa via si potrebbe arrivare a sostenere la non imputabilità anche dei più grandi carnefici della storia, che verosimilmente avranno avuto le loro pesanti carenze di educazione e di affetto che pure devono averne segnato la vita infantile o l'adolescenza: ma non è al processo penale che può chiedersi di scendere così in fondo nell'animo umano, perché non v'è dubbio che ad un'analisi così approfondita nessuno, nemmeno chi uccida per i più turpi motivi, sfuggirebbe quanto meno ad un moto d'indulgenza.

Quello che si chiede al processo penale, almeno finché l'imputabilità sarà prevista nei termini attualmente previsti, è di verificare la sussistenza di un'infermità attuale rispetto al momento del fatto, non già di accertare per quali cause pregresse ed attraverso quali tortuosi percorsi ambientali un neonato sia cresciuto e si sia evoluto fino a trasformarsi in un omicida: un compito che, lo si ripete, spetta ai sociologi ed ai criminologi, non ai giudici.

Per di più, il professor Rossi ha ribadito che non avrebbe trovato una malattia psichica di possibile rilievo forense nemmeno se si fosse trovato ad esaminare il caso BILANCIA agli albori della sua quarantennale attività, nei primi anni Sessanta, quando pure vigevano ben altri parametri di riferimento ai fini qui in esame. Avrebbe comunque parlato di personalità psicopatica antisociale – una tautologia in chi commetta un delitto, che è un antisociale per definizione –, e comunque l'avrebbe ricondotta al campo delle nevrosi, che notoriamente nulla hanno a che vedere con le questioni di imputabilità.

Concludendo su una sollecitazione del difensore, che ha posto l'accento sull'aspetto soggettivo della tragedia di BILANCIA, sulla possibilità che per l'imputato uccidere l'altro fosse un po' come uccidere sé stesso, il professor Rossi ha infine detto:

«Sì, BILANCIA è una persona tragica. Io credo che la sua tragedia non lo sia stata soltanto in senso oggettivo, ma anche come una tragedia sua. Io ho avuto modo di vedere nel signor BILANCIA – e questo forse esce fuori da quello che mi è stato richiesto come consulenza – una persona tragica e profondamente infelice, su questo non avrei dubbi, una persona in cui l'omicidio è la controparte del suicidio. E credo che ci sia questa profonda sofferenza. A mio parere, tuttavia, per usare un termine non giuridico, si tratta di una persona tragica ma altamente responsabile. Le due cose non si elidono.

In ogni caso, non ho rilevato i segni di un vero rimorso. A volte usava qualche espressione verbale, quasi formale, ma un sentimento di rimorso, di pressione interna, non posso escludere che ci sia, ma io non l'ho mai rilevato. E forse nemmeno avrebbe avuto un senso, tenuto conto della sua struttura mentale tutta proiettata verso l'esterno.»

Dal canto suo, il professor De Fazio è stato sentito soltanto a commento dell'esame dei periti nominati dal collegio, per cui delle sue valutazioni si tratterà in appresso.

Per completare il quadro dei consulenti tecnici del pubblico ministero occorre invece dare conto di quanto riferito in dibattimento dal dottor **Marco Lagazzi**, incaricato – a pochi giorni dall'arresto di BILANCIA – di accertare l'eventuale sussistenza di palesi tracce di disturbi psicopatologici in atto in quel momento, anche al fine di valutarne la capacità di stare in giudizio.

In sintesi, rimandando anche qui al testo della relazione successivamente acquisita nel fascicolo, il consulente si è limitato ad effettuare una fotografia clinica della realtà osservata nei due colloqui del 18 e del 19 maggio del 1998, riferendo di non aver rilevato alcun elemento psicopatologico riconoscibile come tale.

Non aveva ravvisato, in sostanza, i sintomi di alcun disturbo di natura psicotica: durante i colloqui BILANCIA si era infatti presentato pienamente consapevole della situazione, del ruolo dei suoi difensori, del contesto in generale, ed aveva anche espresso giudizi sia sull'atteggiamento della stampa sia su alcune figure testimoniali messe in evidenza dai mass media.

Anche sotto il profilo della coscienza, della capacità di memoria, dell'intelligenza non era emerso alcun elemento di tipo dispercettivo, delirante o semplicemente di mera inadeguatezza, tale comunque da consentire una diagnosi psichiatrica. BILANCIA si era invece lamentato con il consulente della situazione carceraria e della condizione di elevata sorveglianza alla quale era sottoposto, tanto da "preannunciare" una possibile volontà suicida.

Si era descritto come una persona malata, ma nel contempo era molto interessato alla possibilità di ottenere un vizio parziale di mente; e ne aveva parlato in termini molto espliciti, mostrandosi addirittura molto critico circa la prospettiva di un vizio totale di mente.

In questo senso aveva mostrato di tenerci ad escludere qualsiasi patologia preesistente, descrivendosi come una persona sofferente solo in coincidenza con i fatti criminosi qui a giudizio e mostrandosi infastidito dall'idea di poter essere qualificato come "matto".

3. I consulenti tecnici della difesa

Successivamente sono stati sentiti i due consulenti tecnici che il difensore ha prima indicato nella sua lista, perché riferissero le proprie valutazioni circa i profili attinenti all'imputabilità di BILANCIA, e poi ha affiancato ai periti nominati da questa Corte.

Si riportano di seguito, dunque, anche le dichiarazioni che gli stessi hanno reso in dibattimento, ferma restando l'acquisizione nel fascicolo delle rispettive relazioni e riservandone al prosieguo i commenti e le repliche rispetto al lavoro dei periti.

Il dottor **Elio Di Marco** si è così espresso:

> «Ho visto l'imputato cinque o sei volte presso il carcere di Chiavari, una prima volta insieme al professor Canepa e le altre volte da solo; i colloqui sono durati all'incirca tre ore o qualcosa in più ogni volta.
>
> A mio avviso, per poter meglio comprendere la lettura psichiatrica in questo caso è necessario immaginare di dividere la vita di BILANCIA in tre fasi: una prima fase che va dalla nascita al 1987, cioè al giorno in cui il fratello si è suicidato portando con sé a morte anche il figlio, il nipote del BILANCIA; una seconda fase che va dal 1987, cioè dopo questa morte, fino al giorno in cui BILANCIA sente dire quella tragicamente ormai famosa nota frase: "*Abbiamo messo in mezzo... abbiamo preso... lo stupido l'abbiamo incastrato*", insomma; e una terza fase, che è quella per cui purtroppo siamo qui, che va da quel giorno fino ad oggi. Questa schematizzazione è a mio avviso necessaria per comprendere meglio cosa è accaduto nella psiche di BILANCIA.
>
> Nella prima fase il momento più importante sicuramente è quello infantile, dalla nascita ai primi anni di vita, fino a 10-12 anni. È un momento importante per tutti quanti, per lo sviluppo psichico di ogni individuo, ed è la fase in cui si hanno i primi traumi da superare, la cui intensità e la cui pesantezza potrà poi condizionare la vita di chi li subisce. Per Donato BILANCIA i traumi sono stati molti.
>
> Voglio prima fare una piccola precisazione: non è che ci dobbiamo riferire a fatti accaduti realmente come li narra lui, l'importante è come li ha visti lui. Cioè, non è tanto la realtà oggettiva – ammesso che sia possibile obiettivare la realtà – che ha importanza, ma come noi la viviamo. Quindi quello che riferisco sono i vissuti di BILANCIA, ciò che lui ha sentito, elaborato dei messaggi che gli venivano dall'esterno.
>
> L'infanzia di BILANCIA è caratterizzata da rapporti almeno conflittuali coi genitori, cioè affetti secondo lui mai ricevuti: è l'età del dileggio sulle dimensioni del suo pene, è l'età dell'enuresi notturna che secondo lui veniva dal padre trattata in una maniera quantomeno singolare, cioè il materasso veniva esposto perché tutti lo vedessero. Ecco, questo è un vissuto di BILANCIA: in realtà può darsi che il materasso fosse messo lì per asciugare, però ci dà già un'idea della tendenza ad interpretare il senso negativo che lui ha degli avvenimenti che lo riguardano.
>
> Ecco, quindi lui vede questi materassi come una specie di simbolo messo davanti al caseggiato per far vedere il suo malessere, il fatto che lui stava male. Quindi questa infanzia è una fase molto importante, una fase piena di traumi per BILANCIA: descrive suo padre come una persona anaffettiva, perlomeno lui così l'ha vissuto, descrive sua madre come una donna che non poteva assolutamente mettere bocca negli affari di famiglia né sulla educazio-

ne dei figli. Cioè descrive tutto quanto come un insieme di eventi altamente traumatici.
Come ha molto bene spiegato il professor Rossi, in questa fase della vita i traumi subiti e le mancanze che viviamo non potranno mai essere recuperati. Ci potranno essere dei tentativi, delle riparazioni per poter recuperare ciò che non si è avuto su altri campi. Ecco, BILANCIA, da un lato per i traumi e dall'altro anche per l'ambiente in cui viveva, a un certo punto della sua vita non ha trovato altra soluzione ai suoi traumi che intraprendere un certo tipo di atteggiamento: piccoli furti, cominciava a giocarsi fin da ragazzo i soldi con gli amici. I primi furti li descrive nelle giacche dei compagnetti di scuola che le lasciavano fuori dall'aula. Quindi comincia ad avere un comportamento chiaramente con dei connotati antisociali – tenendo conto dell'età ovviamente, poi si andrà strutturando sempre di più – come reazione alle esperienze dolorose che lui ha vissuto.
Crescendo arriva il momento in cui BILANCIA deve affrontare lo sviluppo dell'istinto sessuale, la nascita della sessualità, e questo è un ulteriore grave periodo difficile per BILANCIA, perché il mondo degli affetti è già sufficientemente compromesso; cioè la sua capacità affettiva non ha avuto quello sviluppo che deve avere perché nessuno gli ha dato affetto e non è stato capace di ridarne, ovviamente. In più la sessualità, la nascita dello stimolo dell'impulso sessuale complica molto le cose. Tutti quanti sappiamo che al di là dei momenti iniziali la sessualità è poi strettamente legata all'affettività; lui non riesce assolutamente ad elaborare questo legame, tanto è vero che per tutta la vita la sessualità di BILANCIA resterà sempre e soltanto legata al soddisfacimento di un istinto.
Questo lui lo ha sempre detto, del resto anche con termini abbastanza crudi mentre ne parla: la sua opinione sulle donne è singolare, espressa in maniera abbastanza pesante e cruda. Quindi abbiamo a che fare con una persona che è incapace di gestire la propria affettività e i propri sentimenti. Diventa incapace di gestire in una maniera normale la propria sessualità. Abbiamo sentito il professor Rossi ed anche lui ha ammesso che si può parlare di una parafilia generica, quantomeno: io credo sia un concetto un po' allargato, un po' debole su quelli che sono i problemi di BILANCIA dal punto di vista sessuale, però comunque in ogni caso sicuramente è condivisibile.
L'unica persona con cui BILANCIA in questi anni ha un rapporto affettivo o cerca di avere un rapporto affettivo o sente di riuscire ad avere un rapporto affettivo è il fratello. Anche qui in una maniera abbastanza singolare, cioè legata alla sua capacità di agire l'affettività: lui parla col fratello ma non si confida con lui, o perlomeno così dice, riguardo a ciò che fa, a questi furti che intanto continua a fare; però si interessa alla sua vita matrimoniale e al nipotino.
Ciò vuol dire che quando viene a sapere che ci sono dei problemi coniugali, dei problemi di rapporto fra il fratello e la moglie, cerca di dare dei consigli al fratello. Consigli che però non vengono accettati, anzi lui dice che il fratello gli aveva risposto di pensare ai fatti suoi e di non interessarsi perché avrebbe risolto lui tutti quanti i suoi problemi. Nonostante questo BILANCIA, pur accettando l'atteggiamento del fratello, non interrompe però con lui i rapporti e quindi riesce a superare questa frustrazione di non essere accettato come consigliere da parte del fratello. Questo è molto importante da tenere presente. Quindi il rapporto affettivo, l'unico rapporto affettivo che lui era capace di avere lo aveva con suo fratello.
L'altro aspetto è che commettendo questi piccoli furti, quindi queste azioni antisociali, all'inizio BILANCIA non le commette da solo ma le commette insieme ad altri. Il risultato è che una volta uno dei suoi complici viene fermato e fa subito il nome degli altri e quindi anche di BILANCIA; BILANCIA viene preso e condannato. Quindi attraverso queste esperienze nuovamente rivive tutto ciò che ha vissuto nell'infanzia, cioè che ognuno è solo, secondo lui ognuno è solo: soltanto stando soli si può essere sicuri, non si può avere che fiducia di se stessi. Anche questo è un aspetto molto importante da tenere presente.
Prima di arrivare al 1987 è necessario seguire gli altri aspetti della vita di BILANCIA. All'inizio c'è un tentativo di fare dei lavori, un tentativo di lavorare, cioè di condurre due tipi di vita parallelamente: da un lato un lavoro onesto, un lavoro normale, e dall'altro l'attività di furti, che però non aveva ancora preso il sopravvento, non era diventata ancora l'unica sua attività. Succede però che nel 1972 proprio durante il lavoro, guidando un'autobotte mi pare, ha un grave incidente

stradale in cui riporta un grave trauma cranico, tanto è vero che viene ricoverato per tre giorni in un reparto di rianimazione e sta in coma. Ecco, questo secondo me è un aspetto molto importante, bisogna proprio tenerlo ben presente, forse un po' sottovalutato nella consulenza del pubblico ministero. A questo punto succede che Donato BILANCIA non può più lavorare, non si sente più di lavorare e comincia ad avere soltanto una condotta delinquenziale, cioè a commettere furti.
C'è questo strano rapporto con quello che lui definisce il suo "maestro". Anche qui l'affettività è completamente assente. Cioè sì, lui ha riconoscenza verso il suo maestro sicuramente, dice: "*Mi ha insegnato a commettere i furti, quindi è una persona molto... molto valida*", però non ha verso di lui nessun legame affettivo. E BILANCIA comincia quindi, come dice lui, dal 1984 al 1997 a vivere solo come un cane; "*solo come un cane*" vuole dire a svolgere da solo la sua attività, a non confidarla a nessuno e a frequentare le persone in una maniera molto superficiale, soltanto con rapporti interpersonali che in realtà non esistono. Accanto ai furti, sempre più si va realizzando la sua attività di giocatore: gioca nelle bische e poi nei casinò, una volta raggiunta la matura età. Cioè gioca, gioca sempre. Questo è anche un tratto ossessivo/compulsivo molto importante, da tenere ben presente.
Arriviamo al 1987: il fratello di BILANCIA si suicida sotto un treno tenendo in braccio il figlio. BILANCIA è chiamato a riconoscere le due salme. Teniamo presente che BILANCIA era perfettamente al corrente dei problemi coniugali tra il fratello e la moglie, ed aveva sempre considerato la moglie responsabile del disagio del fratello, colei che gliel'aveva provocato. Cioè il fratello era completamente succube di questa moglie, che tra l'altro lo maltrattava.
Questo lo voglio far notare perché è importante considerare come nel 1987 BILANCIA assista alla morte del fratello, sa chi secondo lui è responsabile di questa morte e non fa nulla, non va mai a cercare la cognata, non va mai a minacciare la cognata ed è lo stesso BILANCIA che poi, dal 1997 ucciderà diciassette persone nell'arco di poco tempo; questo è molto importante da tenere presente.
Nel 1987 si realizza quindi la perdita per Donato BILANCIA dell'unico legame affettivo valido che aveva nella sua vita, e inizia la seconda fase, quella che va fino alla frase ascoltata nella bisca. In questa seconda fase è sempre di più incapace di stare con gli altri: sta con gli altri soltanto per degli aspetti esteriori, nei bar, nei ristoranti, ma anche qui viene notato il suo comportamento molto strano, nel senso che può passare da un momento in cui è euforico e gentile ad un altro in cui è molto volgare e quasi rabbioso.
I suoi rapporti con le donne diventano sempre più, per usare un eufemismo, conflittuali, nel senso che non ha alcun rapporto affettivo con le donne, ha soprattutto rapporti con prostitute e soprattutto una sola modalità di rapporto sessuale. Questo anche è importante ricordarlo e farlo notare. E lui questo proprio lo dichiara, dice che questo è l'unico modo con cui è giusto avere rapporti con le donne, cioè secondo lui questa è l'unica modalità con cui si possono avere rapporti sessuali con una donna. Parla di una relazione affettiva che ci sarebbe stata, della durata di alcuni mesi, una donna che avrebbe anche presentato ai suoi, ma lui per primo dice che non poteva durare: sembra quasi che questa relazione ci fosse tanto per far vedere ai suoi che anche lui aveva trovato una persona con la quale avrebbe potuto farsi una vita, coltivare una relazione, insomma.
BILANCIA sempre più isolato e BILANCIA sempre più giocatore. Finché a un certo punto appare nella sua vita la figura di una delle sue vittime, Parenti. Quando parla di Parenti, BILANCIA dice che lui voleva bene a Parenti, per lui era un amico, finalmente dopo anni di solitudine aveva trovato una persona con cui poter avere un rapporto affettivo. Certo, un rapporto affettivo come è in grado di averlo lui: ovviamente legato al gioco, legato al mondo delle bische, legato a tutto questo, però per BILANCIA era un rapporto affettivo. Cerca di far capire la rilevanza di questo rapporto dicendo che a Parenti aveva addirittura presentato i genitori, era addirittura andato una sera a cena a casa sua; questo per lui era veramente un gesto molto importante, un gesto riservato soltanto a questa persona nella sua vita.
Quindi c'è per la seconda volta il tentativo di avere un rapporto interpersonale valido. Parla poi di aver contribuito ad un regalo di nozze da fare a Parenti, di non essere però andato al matrimonio, e questo lui dice "*perché io a que-*

ste cose non vado, sono una persona, come le ho detto, che vive sola", e non voleva aver rapporti con nessuno. E arriviamo al termine della seconda fase, che si ha quando BILANCIA sente Centanaro che dice a Parenti: "*Abbiamo incastrato lo stupido*".

Non solo sente dire questa frase, ma vede o sente o intuisce che Parenti ne condivide il contenuto, e questo è per lui l'aspetto traumatico, l'aspetto terribile, quello che non riesce ad accettare. Cioè il rapporto affettivo coi genitori non c'è mai stato, il rapporto che c'era col fratello si è concluso perché il fratello si è suicidato, l'altro rapporto affettivo che aveva faticosamente costruito con Parenti crolla perché anche Parenti lo tradisce; quindi BILANCIA diventa veramente un uomo solo, un uomo che deduce che è assolutamente impossibile stare con gli altri.

Inizia a questo punto la terza fase, che è la più difficile da comprendere e ovviamente la più difficile da analizzare. Possiamo utilizzare un altro simbolismo per riuscire meglio a spiegare. Immaginiamo che con l'inizio di questa terza fase è come se la psiche di BILANCIA salisse su una ruota, che comincia a girare e che sale, per poi ovviamente ridiscendere. All'interno di questa ruota c'è tutto il mondo psichico di BILANCIA: ci sono i suoi sentimenti, le sue emozioni, la sua affettività, la sua aggressività, i suoi traumi, la sua sessualità, il suo bisogno di essere amato, la sua negazione di questo bisogno, il suo desiderio di amare e la sua negazione di questo desiderio, c'è tutto questo.

Tutte queste pulsioni, che possiamo chiamare così per semplicità anche se non lo sono, cominciano all'interno della ruota in movimento ad intersecarsi le une con le altre, ad urtarsi, ad influenzarsi, a mescolarsi: è proprio come se fosse la ruota di una roulette che gira con la pallina che impazzisce, che picchia da una parte e dall'altra finché a un certo punto cade. Tutto questo aumenta l'angoscia di BILANCIA sempre più finché diventa insopportabile, finché diventa un'angoscia il cui livello si identifica con quello dell'angoscia psicotica.

Quando raggiunge il suo culmine, quando cioè BILANCIA non è più capace, non riesce più a capire cosa gli sta succedendo e a controllare i suoi impulsi, si realizza l'omicidio. Con la realizzazione dell'omicidio il livello dell'angoscia scende o quantomeno diventa più sopportabile, l'angoscia che lui descrive come questo mal di testa terribile che lo prende, che ha. E la ruota torna al punto di partenza. A questo punto la scarica delle pulsioni non termina del tutto, tutto ciò che c'era prima c'è sempre, è soltanto un po' diminuito però c'è sempre, e quindi nuovamente la ruota, l'angoscia, la tensione, ricomincia a salire e si idealizza l'altro omicidio, e così via.»

In realtà, a ben guardare, quelle finora esposte sono per lo più considerazioni anamnestiche: manca ogni valutazione dei test, ogni allegazione di segni clinici, ogni descrizione di patologia. V'è questa immagine suggestiva della "ruota" che in sé è una delle possibili descrizioni del "come" BILANCIA uccide, ma che nulla dice circa il "perché" degli omicidi e soprattutto non spiega se questo "perché" abbia origini patologiche.

Il dottor Di Marco prosegue poi con quelle che sono mere "interpretazioni" dei singoli delitti, in particolar modo di quelli a suo avviso maggiormente significativi sul piano della capacità di intendere e di volere: ma si è già visto con riguardo alla deposizione del professor Rossi che in realtà non è dalle motivazioni criptiche ed inconsce dei delitti che si può risalire ad un giudizio sull'imputabilità dell'autore di un reato.

La dinamica di un delitto, lo si è già detto, è essenziale a questi fini, è vero: ma per come sono stati ricostruiti tutti gli omicidi consumati da BILANCIA, non ve n'è uno solo che abbia lasciato trapelare uno sfogo d'ira, un eccesso di collera, un impeto di follia, una perdita di controllo.

Si tratta di un profilo già abbondantemente analizzato, e non è il caso di ribadirlo ancora in questa sede: ciò che più va rimarcato è che non sembra molto utile, con riguardo alla questione dell'imputabilità di BILANCIA, lanciarsi in interpretazioni psicanalitiche dei suoi omicidi, quasi fossero sogni. Ciascuno potrà trovarvi, ad un approfondito esame, "agganci" con l'infanzia, con l'adolescenza, con i traumi 'vissuti' per mano dei genitori, con l'odio per le donne, con il treno sotto il quale si è suicidato il fratello: ma tutto ciò non significa ancora rispondere al quesito che si sta qui affrontando, cioè se l'imputato abbia commesso quei delitti a causa di un'infermità tale da porlo, tutte e quindici le volte in cui ha ucciso o ha cercato di farlo, in tale stato di mente da ridurne o sopprimerne del tutto la capacità di intendere e di volere.

Ritornando alle valutazioni tecniche del consulente della difesa, questi ha così proseguito:

«Un altro aspetto singolare e da notare è che,

dopo aver ucciso Centanaro, BILANCIA telefona per dire che quello è un omicidio, non è una morte naturale; ora, questo può essere visto come un aspetto narcisistico di personalità, un comportamento tipico di una personalità con una preponderanza di aspetti narcisistici. A mio avviso c'è anche un inconscio desiderio di essere fermato, cioè di avvertire; tanto è vero che in tutti i delitti BILANCIA lascia delle tracce, lascia addirittura una persona viva che non uccide, che quindi è in grado di riconoscerlo.
Secondo me la dinamica di questi omicidi era portata avanti ed era influenzata da una patologia psichica e nello stesso tempo c'era il tentativo, la richiesta di essere fermato, certamente fatto in una maniera patologica, questo è ovvio.
L'altro caso molto importante è quello del mancato omicidio di Sanremo: BILANCIA non uccide la donna che gli dice: "*Ho un figlio*", e si ferma. Teniamo presente che si è tentato di spiegare questo mancato omicidio col fatto che stesse arrivando un'altra persona, ma penso che uno che ha commesso diciassette omicidi non avesse nessun problema ad uccidere entrambi; evidentemente, la frase di questo bimbo è stata quella che ha fermato BILANCIA.
A questo punto non ci resta che tentare di capire da un punto di vista diagnostico cosa è accaduto nella mente di BILANCIA. Ecco, i meccanismi che si sono messi in moto dopo quella famosa frase della bisca non hanno il carattere di una sola malattia, hanno l'aspetto di molte infermità. Nel senso che troviamo da questo momento in poi aspetti paranoicali: cioè il mondo ce l'ha con lui, tutti ce l'hanno con lui, "*Non ci si può fidare di nessuno, tutti mi odiano, tutti mi sono indifferenti*". Aspetti antisociali di personalità, quelli si avevano prima, il vivere soltanto attraverso la commissione di delitti. Aspetti narcisistici di personalità, anche questo è vero, sicuramente ci sono: "*Io sono un bravo ladro, io sono il più bravo*"; non dice però: "*Sono il più bravo omicida, sono il più bravo assassino*", questo non lo dice mai, tanto è vero che non lo è perché lascia tracce e poi perché non è questo il suo ruolo, quello che lui ha scelto: questo è il ruolo in cui si trova perché non sta bene, non perché lo voglia. Aspetti *borderline* di personalità, anche questi ci sono sicuramente: l'incapacità dei rapporti, l'incapacità di tollerare le frustrazioni, le reazioni abnormi, ci sono sicuramente.
Quindi non è importante o necessario a mio avviso fare una diagnosi, qui ci sono molte diagnosi, molti aspetti di molte diagnosi, che tutti insieme sicuramente vengono a rendere assolutamente, totalmente BILANCIA incapace di decidere cosa fare quando commette questi omicidi. Quattro aspetti di infermità tutti insieme certamente ne costituiscono una, e una molto rilevante, totalmente rilevante a mio avviso.
Quanto alla capacità di volere di BILANCIA, cioè la sua capacità di poter scegliere tra una o più azioni od omissioni, è stata totalmente inficiata, a mio avviso, perché gli aspetti paranoicali, narcisistici, gli spunti persecutori, tutti quanti questi sintomi psicopatologici hanno assunto il valore di una infermità molto grave. Non esisteva per BILANCIA la possibilità di fermarsi. Io credo che anche la capacità di intendere fosse gravemente lesa, inficiata. Però quello che ci importa è che quella di volere sicuramente lo era totalmente. Quindi non è un problema di mano destra che non sa cosa fa la mano sinistra: potevano anche sapere cosa facevano entrambe ma nessuna delle due poteva fermare l'altra, questo è il problema, questo è il problema di fondo. Non c'è bisogno di una dissociazione per avere una capacità di volere totalmente inficiata, totalmente assente, non c'è bisogno di questo. Basta anche che dei sintomi raggiungano un livello psicotico pur non essendovi appunto la necessità di una dissociazione mentale.
Ad esempio, il gioco d'azzardo ha un aspetto dominante, importantissimo nella vita di BILANCIA, proprio perché costituisce un modo ossessivo, e quindi compulsivo, di scaricare delle tensioni e delle ansie. Ed è un esempio, certamente non tragico questo, di quello che accadrà dopo, cioè il passaggio da una valenza soltanto compulsiva ad una valenza psicotica che si ha nella realizzazione dei delitti; questa è l'importanza della dipendenza di BILANCIA dal gioco d'azzardo.
Volevo fare anche notare che BILANCIA, come hanno detto i consulenti del pubblico ministero, aveva anche l'altra dipendenza, quella dalle sigarette. BILANCIA ha smesso di fumare in carcere, e questo è un fatto importante, perché ogni volta che veniva incarcerato BILANCIA manteneva un comportamento del tutto corretto e adeguato, tanto è

vero che a volte veniva scarcerato in anticipo. Ciò in quanto veniva punito, perché il suo desiderio di essere punito si realizzava una volta che veniva messo in carcere, dove si comportava in maniera adeguata.
Sa che sarà punito per ciò che ha fatto. Tutto questo si lega anche all'aspetto ossessivo/compulsivo del gioco d'azzardo; ci sono anche degli aspetti di megalomania, nel senso "*sono il più bravo giocatore, so vincere alla roulette*": cosa peraltro impossibile, non credo esista nessuno che sa vincere. Tuttavia BILANCIA in carcere ha paura degli altri, manifestando di nuovo la sua ambivalenza. Cioè lui dice: "*Una persona come me, purtroppo, in carcere è famosa, perché? Perché ho ucciso diciassette persone, sono un caso unico, purtroppo*". Una persona così famosa in carcere può correre dei rischi perché può esserci qualcun altro che vuol far vedere di essere più importante, più famoso, vuol punirlo, vuol prevalere, e lui dice: "*Io non sono capace a difendermi*". Può sembrare paradossale, però lo dice e lo dice in una maniera attendibile. Lui dice: "*Io non sono capace di picchiare, io non ho mai picchiato nessuno*". Nel senso: "*Se non ho un'appendice, se non ho una pistola, io non faccio nulla, non faccio del male a nessuno*".
Soprattutto dice: "*Comunque con la pistola io ho ammazzato le persone solo dopo che sono successi determinati fatti, non l'avrei mai fatto prima, non avrei mai aggredito nessuno*". Cioè questa è una persona che fino al 1997 non ha mai commesso un gesto aggressivo. Ed è importante perché ci fa pensare a cosa può essere accaduto nella psiche di BILANCIA per aver commesso poi tutti questi omicidi.»

In realtà, a ben guardare, dalle conclusioni del dottor Di Marco non si desume quale elemento clinicamente rilevato, od altrimenti inquadrabile nel concetto di infermità, abbia azionato, di volta in volta, la "ruota" che nel suo esempio ha girato nella psiche di BILANCIA, i cui comandi – per quanto consta dalla dinamica dei delitti – sono sempre apparsi saldamente nelle mani dell'imputato.

Anche questo consulente, come già il professor Rossi, elenca una serie di aspetti della personalità dell'imputato che depongono seriamente per un disturbo del suo carattere, del suo modo di atteggiarsi verso l'ambiente circostante. E però qui c'è solo il tentativo di spiegare la storia, la vita di BILANCIA, non anche il motivo per cui gli omicidi che ha commesso devono ritenersi, come sostiene il dottor Di Marco, commessi in stato di totale incapacità di intendere e di volere: laddove si è visto, nel concreto dei singoli episodi, che l'imputato mai ha perso il controllo della realtà e dei propri impulsi.

Anche la paura ossessiva del dolore attiene ad uno degli aspetti della personalità di BILANCIA, così come le ricorrenti allegazioni sul tema del suicidio: si tratta certamente di una personalità sofferente, disturbata, contorta, ma che nelle stesse parole del consulente della difesa non sembra affetto da patologie tali da privarlo della lucida cognizione del presente e della ferma volontà di realizzare i suoi propositi.

È vero che il dottor Vignolo ha riferito di una certa "estraneità" notata in BILANCIA pochi giorni prima della sua cattura, ma interpretarla – in una con il dottor Di Marco – come una vera e propria "frattura" di origine psicotica è quantomeno azzardato: se quello specialista avesse ravvisato i sintomi di una dispercezione, di un delirio, di una dissociazione, v'è da credere che avrebbe immediatamente avvisato il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale S. Martino, di poco lontano dal suo reparto, e non avrebbe certo lasciato andar via un paziente in quelle condizioni.

Successivamente, incalzato dal pubblico ministero nel corso del controesame, il consulente della difesa ha cercato di dare più spessore tecnico alle sue precedenti valutazioni, apparse un po' troppo generiche; e l'ha fatto riferendosi anche a singoli omicidi:

«A mio avviso in BILANCIA ad un certo punto, nel periodo di poco antecedente ai delitti, la forza, la rilevanza dell'idea prevalente di essere da tutti odiato, da tutti disprezzato, assume la forza, la penetranza, la rilevanza di un'idea delirante e di una personalità premorbosa, chiaramente di tipo paranoico, con la sospettosità, la diffidenza e tutto il resto. A questo punto non è più un disturbo di personalità ma è, assume il valore e la rilevanza di infermità.
Riguardo a malattia e infermità ciò che ho voluto dire è che in questo caso ci sono molti sintomi tipici di varie malattie, che messi insieme costituiscono un'infermità tale da inficiare la capacità di intendere e di volere. Ecco, questo ho voluto dire. Ho voluto dire che una diagnosi univoca è impossibile perché non c'è un disturbo univoco.
Ci sono gli aspetti paranoicali, e sono le idee prevalenti, le interpretazioni deliranti della realtà, i contenuti persecutori. Ci sono gli aspetti del disturbo, questi sono antecedenti: il disturbo antisociale di personalità, cioè il comportamento di BILANCIA che viveva di

furti; non sono d'accordo sul fatto che non si possa utilizzare come categoria nosografica. Ci sono gli aspetti del disturbo narcisistico di personalità; questo anche il professor Rossi l'ha fatto notare.
La funzione dell'io più compromessa in BILANCIA è quella che gli permette di ricevere dall'esterno uno stimolo, di valutarlo e di dare una reazione adeguata. Cioè la capacità di volere, di scegliere, di capire cosa si deve fare quando si riceve uno stimolo. BILANCIA a un certo punto della sua vita perde completamente il controllo di questa capacità. Già prima c'erano delle turbe dell'io, la vita sessuale lo dimostra, il tipo di vita che faceva lo dimostra, poi a un certo punto assume un valore psicotico; per questo parlo di "angoscia psicotica", non per utilizzare un termine che colpisca ma perché proprio l'angoscia ha un livello psicotico, cioè un livello in cui l'io non è più capace di controllare i propri impulsi.
Questa non è una dissociazione, ovviamente. Mi guardo bene dal dire che in BILANCIA ci siano degli aspetti dissociativi, dove ci sono degli aspetti di totale incapacità di controllare le proprie azioni. E questo sì, e questo è psicotico; ma noi dobbiamo vedere cosa succedeva nel momento in cui BILANCIA commetteva i suoi reati. Ecco, in quel momento l'aspetto psicotico raggiungeva il suo apice.
Ci sono anche dei periodi, quaranta giorni una volta e quarantacinque un'altra, in cui BILANCIA non commette omicidi; e secondo me questi periodi vuoti, fortunatamente, di omicidi sono un'ulteriore dimostrazione della patologia, del decorso della malattia che è molto irregolare. È molto irregolare, cioè c'è evidentemente una scarica degli aspetti psicotici – io uso ovviamente dei termini non molto scientifici ma spero con questi di riuscire a farmi capire meglio – per cui un nuovo realizzarsi di un livello psicotico così alto da commettere dei delitti richiede più tempo. Credo quindi che proprio nella dinamica dei delitti, nella valenza dei delitti, nella cronologia dei delitti ci siano gli aspetti della malattia, dell'infermità.
Gli aspetti psicotici sono quelli di questa interpretazione persecutoria della realtà, questi vissuti persecutori della realtà; questi aspetti megalomanici a volte assumono a mio avviso una rilevanza psicotica, però cominciano ad assumerla sempre nel periodo dopo. Cioè qui è un lento, progressivo sviluppo verso un'infermità di tipo chiaramente paranoicale. Poi, però, un conto è il discorso psichiatrico e un conto è la valutazione, così, medico legale, forense di questo discorso, ovviamente, perché se no rischiamo di tornare al DSM IV e allora non concludiamo nulla.
La differenza tra la valutazione dei consulenti del pubblico ministero e la mia è che secondo me ad un certo punto gli aspetti psicotici escono fuori. È dall'infermità che nascono tutti gli omicidi, e quindi innanzitutto i primi due omicidi che pure sono stati spiegati razionalmente da BILANCIA. Commettendo i primi due omicidi – se si può parlare di aggravamento, secondo me no perché era gravissima fin dall'inizio, ovviamente – l'infermità peggiora ancora. Tanto è vero che ci sono quegli aspetti regressivi cui prima accennavo. È come se una parte malata cominciasse ad agire, e per lui tutto diventa malato. E si ha quel ritorno indietro e quindi aggressività, proprio così, libera, assolutamente non controllata né controllabile.
È ovvio che il primo problema che ci si pone è quello della simulazione, ed è ovvio che non ritengo che BILANCIA abbia simulato, anche perché poi tutto ciò che BILANCIA mi ha riferito l'ho rivalutato attraverso una valutazione psichiatrica di un insieme di sintomi che mi venivano narrati. Ora, che una persona riesca a simulare, cioè a inventare un processo così chiaro di sviluppo psicotico, è secondo me impossibile. Tra l'altro, il fatto che BILANCIA non simulasse e dicesse la verità è supportato anche dai test: nel Minnesota, dalla valutazione della insincerità risulta attendibile. Le sue risposte al Rorschach sono spontanee, non cerca assolutamente di teorizzare. E poi, nonostante lui ritenga il contrario, penso che non sarebbe capace di simulare una patologia di questo genere. Secondo me non è una persona estremamente intelligente.
Quanto alle modalità degli omicidi, la meticolosità e la lucidità con cui ha preparato l'omicidio di Centanaro sono quelle del paranoico: la meticolosità, la minuziosità, lo studio che gratifica una parte dell'io e la fa accrescere. È un aspetto patologico. Ci sono molti aspetti di comportamento patologico che si hanno anche nelle persone normali, cioè ci sono degli aspetti di comportamento normali che assumono un valore patologico, aspetti di comportamento apparentemente patologici che sono del tutto normali, ecco, quindi c'è

anche questo. Quel tipo di comportamento finalizzato al primo omicidio è tipico della persona sospettosa, diffidente, meticolosa e che coltiva un odio ed un rancore patologici, non la voglia di vendetta.
Il fatto che lui si sia fermato nell'episodio della donna di Sanremo è un esempio di comportamento patologico, può essere portato come prova della patologia e non del contrario.
Anche nell'omicidio della Barbellotta, quello delle due guardie giurate, la capacità di intendere di BILANCIA può essere più o meno compromessa: lì era compromessa anche quella di volere, perché si è trovato a fare il regista di una scena che lui non voleva interpretare. Anche perché la capacità di volere non è come una lampadina che accendiamo e spegniamo, ovviamente. In quel momento, in quella situazione, secondo me il processo patologico di infermità era tale da escludere totalmente questa capacità.
Non credo, peraltro, che l'imputato avesse in qualche modo programmato i suoi omicidi, che avesse la coscienza che i suoi atti sarebbero stati ripetuti. Penso che ogni volta, dopo, ricominciasse: per questo ho fatto l'esempio della ruota, perché secondo me ogni volta sperava, riteneva di aver esaurito la serie e poi ricominciava. E penso che questo sia un ulteriore elemento che spiega perché la capacità di volere sia stata totalmente inficiata.
Sarebbe molto difficile curarlo; secondo me è una forma molto, molto grave, insomma. Vedo una scarsa incidenza dei farmaci, la necessità di un grosso appoggio psicoterapico, ma sarebbe estremamente difficile.»

Il nucleo fondamentale, per quello che qui rileva, della deposizione del consulente sta in una frase prima evidenziata: un conto è il discorso psichiatrico, e un conto è la valutazione forense di questo discorso. In altri termini, non sembra revocabile in dubbio che BILANCIA sia una persona affetta di seri disturbi di rilevanza psichiatrica, ma perché questi rilevino in un processo penale occorre che gli stessi siano tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere, come si è più volte detto e forse non è inutile ribadire.

Su questo specifico tema il dottor Di Marco ha in ultimo rinviato alla deposizione dell'altro consulente della difesa, il professor **Giacomo Canepa**, che è stato sentito subito dopo. Questi ha esordito stigmatizzando l'affollamento di consulenti verificatosi durante lo svolgimento dell'attività dei periti, ritenendo che l'applicazione di test e lo svolgimento di colloqui alla presenza di altre persone possa nuocere alla naturalezza delle risposte dell'esaminato.

Poi si è dilungato sui due gravi incidenti stradali in cui BILANCIA è rimasto coinvolto nel 1972 e nel 1990, dei quali si è già detto: al di là dei tre giorni trascorsi – la prima volta – nel reparto di rianimazione, non ne sono però emersi dati di rilievo ai fini del giudizio sull'imputabilità, nel senso che da quei fatti lontani nel tempo non sono residuate conseguenze sul piano psichico.

Il professor Canepa ha concluso, al riguardo, che dopo un complesso iter burocratico l'INAIL aveva concluso che l'esito di questo danno cerebrale, alla testa ed agli arti configurava un'invalidità permanente del 44%: un'affermazione errata per eccesso, nel senso che, come si è già evidenziato, nella certificazione in atti non v'è il minimo cenno ad alcun preteso danno cerebrale, peraltro non rilevato nemmeno nel referto dell'esame elettroencefalografico allegato alla relazione dei professori Rossi e De Fazio. A seguito del secondo incidente si era verificato un aggravio pari al 18% della percentuale di invalidità permanente, ma anche in questo caso non risultano segnalati postumi tali da incidere sulla sfera intellettiva e volitiva dell'imputato.

Di seguito il consulente della difesa ha rievocato le sofferenze ed i traumi patiti da BILANCIA in epoca infantile a motivo di errati atteggiamenti dei genitori, e più avanti negli anni a causa del suicidio del fratello: aspetti, questi, già presi in esame dal dottor Di Marco. Ha anche posto l'attenzione sull'esito della tomografia assiale computerizzata il cui referto pure è allegato alla relazione dei consulenti del pubblico ministero, evidenziando la riscontrata presenza di una "*modesta atrofia subcorticale diffusa, con prevalenza nelle regioni posteriori*": ma non ne ha tratto alcuna considerazione critica circa la relativa incidenza sul piano della capacità di intendere e di volere di BILANCIA.

Riesaminando i test somministrati durante la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, il professor Canepa ha ritenuto che l'accertato deterioramento mentale del 20%, anziché del fisiologico – a suo giudizio – 10%, integri un disturbo grave dell'intelligenza, rimarcando anche altri aspetti delle risposte date dall'imputato:

«Il test di Rorschach: qui devo citare l'interpretazione testuale, tra virgolette, che si ritrova nella relazione dei professori che hanno agito per incarico del pubblico ministero; precisamente, a pagina 99 è scritto: "*Fenomeni di shock, l'orientamento nevrotico della personalità, affettività labile e non integrata. Scarse capacità di controllo dell'impulso*", e ancora, a pagina 100: "*Mancanza*

di sicurezza interiore, compensata anche da meccanismi di tipo proiettivo che potrebbero evidenziare atteggiamenti di tipo paranoide, forte angoscia legata alla sessualità con timore di castrazione ed orientamento psicosessuale insicuro".

Al test Minnesota, pagine 93 e 96, risulta: "*L'umore è discretamente depresso ma può manifestare variazioni brusche in senso disforico. Il soggetto può manifestare problemi emotivi che condizionano in modo contraddittorio il comportamento. È alta la possibilità di acting out*", cioè di passaggio all'atto, quindi di un qualche cosa di irrefrenabile nel momento del passaggio all'atto. "*Il soggetto tende ad essere impulsivo senza essere in grado di valutare realisticamente le conseguenze dei suoi comportamenti. Emerge una grave incapacità di controllo delle pulsioni, con impulsività estrema e tratti oppositivi. Si tratta di soggetto in cui prevale il principio del piacere su quello della realtà, con tendenza ad ipervalutare se stesso e le proprie capacità. V'è poi ancora da ricordare che esiste una grande labilità per la presenza di turbe caratteriali, per una fiducia acritica nelle proprie possibilità, con aspetti di onnipotenza ed un orientamento decisamente psicopatico del comportamento nell'attualità, per effetto della depressione che evidenzia una maggiore chiusura e la possibilità di una reazione in senso ipocondriaco ed un generale svilimento dell'immagine di sé, anche conseguente alla valutazione del giudizio sociale*".

Quindi mi pare che in base a questi dati raccolti dai colleghi di controparte siano evidenti dei gravi sintomi ricavati dall'applicazione dei test mentali, che dimostrano come il soggetto sia innanzitutto un soggetto con gravi disturbi psichici, sia sul piano affettivo, sia sul piano dell'intelligenza, sia sul piano della personalità.

E questo dovrà essere tenuto presente; loro si sono pronunciati dicendo, velatamente ma non del tutto, che sono orientati a considerarlo imputabile; noi, in base a questi stessi loro dati, possiamo tranquillamente e serenamente considerare che quest'uomo è un soggetto infermo di mente la cui infermità andrà valutata ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale, per valutare se ci sia una capacità di intendere e di volere esclusa o gravemente diminuita.»

In realtà, il professor Rossi ha già spiegato nel corso del controesame il motivo per cui ha ritenuto, congiuntamente al collega De Fazio, di non sopravvalutare gli spunti offerti dall'esito dei test rispetto agli altri dati emersi soprattutto dall'esame psichico.

Quel che resta, terminato l'esame anche del secondo consulente della difesa, è l'indiscussa affermazione della presenza in BILANCIA di seri disturbi di personalità: ma, com'è ormai fin troppo chiaro, questa non è certo una risposta sufficiente ed idonea a configurare un vizio totale o parziale di mente ai fini qui in esame; a meno di non ritenere, come sembra quasi adombrare il professor Canepa nell'ultimo passaggio della sua deposizione, che quello sull'imputabilità sia senz'altro un giudizio "tecnico", ma tuttavia ispirato alla più libera discrezionalità.

4. I periti nominati dalla Corte

La complessità del caso giudiziario, e della stessa personalità dell'imputato qual è emersa in maniera conclamata nelle parole di tutti i consulenti, ha indotto la Corte ad incaricare un collegio peritale, composto dai professori **Pier Luigi Ponti** ed **Ugo Fornari** e dal dottor **Giacomo Mongodi**, di effettuare autonomi accertamenti circa l'eventuale sussistenza in BILANCIA, al momento di ciascuno dei fatti da lui commessi, di infermità tali da determinare l'esclusione o la notevole riduzione della sua capacità di intendere e di volere.

I periti hanno svolto la propria attività nella pienezza del contraddittorio con i consulenti delle parti, delle cui valutazioni sul loro lavoro si darà conto tra breve. Rinviando al testo della loro relazione per i dettagli della loro analisi, si riportano di seguito le sintetiche conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, così come da loro esposte nel corso dell'udienza del 17 febbraio:

MONGODI: «Vorrei premettere che quanto verrà espresso sia dal professor Ponti che da me è il pensiero del collegio nella sua interezza. Devo premettere che gli accertamenti sono stati effettuati secondo due modalità: l'esame degli atti e l'esame del BILANCIA.

Quest'ultimo è stato effettuato attraverso cinque incontri presso il carcere di Chiavari, alla presenza dei consulenti delle parti che hanno deciso di partecipare. Sono stati sia colloqui a tema libero, nei quali il BILANCIA ha potuto parlare degli argomenti di cui desiderava parlare, sia a tema fisso, in cui si sono esaminati ad esempio i delitti e alcuni aspetti della sua vita, ad esempio quella sessuale; è stato effettuato anche un esame psicodiagnostico da parte della dottoressa Coda, alla presenza di uno dei membri del collegio.

Al termine di questi accertamenti si è svolta una riunione a Milano e con tutti i consulenti delle parti che hanno deciso di partecipare, durante la quale sono state ascoltate le argomentazioni da loro avanzate circa quanto era già stato effettuato. Questi sono gli accertamenti effettuati.»

PONTI: «Attraverso le indagini che sono state illustrate dal collega Mongodi noi abbiamo accertato in primo luogo la assenza al momento della nostra indagine di qualsiasi tipo di patologia mentale nel BILANCIA: non si è dunque rilevato alcunché che avesse carattere di morbosità.

L'indagine, ovviamente, si è estesa anche alla ricerca di eventuali processi morbosi in epoca antecedente a quella del nostro accertamento, e a questo proposito siamo giunti a due conclusioni: la prima è che BILANCIA, antecedentemente alla commissione del primo delitto di cui la Corte è chiamata a decidere, non ha mai presentato comportamenti o sintomi che fossero indicativi di una preesistente infermità di mente.

Ovviamente la nostra indagine si è poi estesa a ricostruire lo stato di mente dell'imputato quando ha commesso i delitti; questa ricostruzione e valutazione a posteriori è stata effettuata considerando le testimonianze di coloro che lo videro ed ebbero contatti con lui nei giorni immediatamente antecedenti o subito successivi ai singoli delitti.

Da queste informazioni s'è ricavata una convinzione: che dal suo comportamento antecedente ad ogni singolo delitto e subito successivo allo stesso nessuno di coloro che ebbe a vederlo ricavò mai l'impressione che si trattasse di una persona psichicamente disturbata. Il comportamento descritto fu quello di una persona che appariva del tutto normale.

In secondo luogo, abbiamo cercato di ricostruire lo stato d'animo eventualmente morboso che esisteva nell'imminenza o durante l'attuazione dei delitti. Anche da questa seconda indagine non è emerso alcunché che fosse indicativo della presenza di uno stato morboso. Ma qui va subito fatta una precisazione importante: il BILANCIA, nei nostri cinque colloqui, ci ha dichiarato che i primi tre omicidi (questa è la motivazione che egli ci ha esposto) furono provocati da un suo intendimento vendicativo: e cioè, per chiarezza, per vendicarsi di quella offesa che egli aveva ricevuto nella casa da gioco clandestina da parte di Centanaro e Parenti, secondo la quale avrebbero denigrato la sua figura dicendo che era – lo disse in dialetto genovese ma io lo traduco in italiano – dicendo che era stato portato il "pollo da spennare", la sostanza era questa.

Egli, profondamente offeso per questa svalutazione della sua personalità e per questa sorta di inganno e tradimento (egli ce la descrisse come un tradimento da parte di una persona che riteneva un amico di vecchia data), avrebbe maturato questo desiderio, questo proposito vendicativo. Ma procedendo poi nell'esame uno per uno dei singoli successivi delitti, dal terzo e dal quarto in avanti, il BILANCIA ha proposto una sua versione, secondo la quale egli poche ore prima della commissione di ogni delitto e fino a qualche ora dopo si era trovato come coinvolto da un disturbo mentale tale che gli diveniva imperioso l'uccidere, anche se egli si sentiva estraneo a questa determinazione. Una sorta di impulso irresistibile, così ce lo descrisse, per il quale doveva uccidere, ma sempre senza avere – siamo sempre nella sua versione – una precisa volontà di farlo: era come se egli si fosse sentito costretto da una sorta di obnubilamento della coscienza a compiere questi fatti, di cui egli pertanto non si sentiva responsabile.

Ora, (parlo al plurale perché, ripeto, quello che è il pensiero dell'intero collegio) dobbiamo precisare che un fenomeno di allegato obnubilamento della coscienza di questo tipo, che comincia immediatamente prima di un delitto e finisce subito dopo, dopodiché la persona riprende ad essere quella di prima, sotto il profilo psichiatrico è assolutamente inesistente. Cioè non esiste un disturbo mentale che comporti, a scadenza fissa, un'alterazione della cosciente partecipazione. Non esiste, perché la psichiatria non conosce fenomeni di questo genere che si ripetano puntualmente per tredici volte.

Ovviamente la nostra impressione era che fosse da parte del BILANCIA un'ingenua motivazione, un ingenuo tentativo di trovare una giustificazione di fronte alla giustizia, di fronte al prossimo e forse anche di fronte a se stesso per rendere conto di una così efferata serie di delitti. Ora, va tenuto presente, a parte l'inesistenza concreta di fenomeni di questo genere che rappresenterebbero una sorta di sdoppiamento della personalità che si presenta quasi ritmicamente, una scissione della personalità di questo tipo non è concepibile e non è esistente nella psichiatria, possiamo dirlo con tutta certezza.

Quali che fossero le ragioni di questo atteggiamento (ho detto prima, potrebbe essere un tentativo di autodifesa dinanzi alla propria coscienza o dinanzi alla giustizia), sappiamo solo che il descrivere una sorta di patologia di questo tipo non è una cosa che in realtà possa verificarsi.

Abbiamo poi considerato le testimonianze che, come ho già detto, confermano che egli appariva al prossimo, anche subito dopo, pochi momenti dopo uno degli omicidi (ad esempio dei cambiavalute), assolutamente normale. Il che è ovviamente incompatibile con la esistenza di un transitorio obnubila-

mento della coscienza. Senza tenere conto del fatto che nell'intervallo di tempo fra l'uno e l'altro delitto la sua condotta fu sempre quella che era stata in passato, senza nessuna modificazione nelle abitudini di vita, nella frequentazione del casinò, nel frequentare persone, nell'andare al ristorante, nell'occuparsi delle sue vicende; il che un'altra volta è un fattore assolutamente incompatibile con il supposto, asserito obnubilamento dello stato di coscienza.

Poiché – e giungo rapidamente alle conclusioni – dagli esami diretti, dai colloqui, dai test non è emerso alcun dato di significato psicopatologico che avesse valore di malattia, e che potesse pertanto ipotizzarsi quale infermità, siamo giunti alla conclusione che BILANCIA era al momento dei fatti, come nell'attualità, pienamente capace di intendere e di volere, posto che solo una malattia è condizione indispensabile per potere attenuare o abolire la capacità di intendere e di volere.

Siamo giunti pertanto a questa conclusione di piena capacità nell'attualità, perciò capacità di stare in processo, e nel momento in cui i reati furono compiuti.»

FORNARI: «Mi pare importante mettere una premessa alla perizia, nel senso che questa Corte non ci ha chiesto se BILANCIA Donato era al momento dei fatti capace di intendere e di volere, perché un quesito del genere in effetti non è un quesito fattibile a dei periti: è presunta per legge la capacità, salvo prova contraria.

Quindi questa Corte ci ha fatto un quesito secondo me molto appropriato, perfetto, e cioè ci ha chiesto se esisteva una infermità di mente tale da costituire vizio parziale o totale di mente; su questo i periti hanno competenza, non sul resto. Quindi diciamo che il contenitore in cui ci siamo mossi è il contenitore degli articoli 88 e 89, non dell'85, primo punto importante.

Alla luce di tutto ciò, tutto quello che si legge in perizia – che può essere letto anche come significativo di presenze di indicatori clinici di non normalità in Donato BILANCIA e quindi eventualmente di una patologia clinica – va tenuto ben distinto dai quesiti sull'imputabilità. Cioè, quando noi scriviamo che una persona non ha un vizio di mente parziale o totale, non scriviamo che quella persona è sana di mente, sono due concetti assolutamente lontani e distinti.

Ci può essere una persona affetta da disturbi patologici psichici di maggiore gravità (tipo la schizofrenia o le psicosi funzionali, ad esempio quella maniaco-depressiva, quella delirante, eccetera) e capace di intendere di intendere e di volere, e ci può essere una persona che ha dei disturbi minori e vedersi riconoscere un vizio di mente. Questo per dire che l'ambito in cui ci siamo mossi è non solo clinico, ma psichiatrico-forense.

La perizia non si ferma alla parte clinica, alla diagnosi, ma parte dalla diagnosi clinica che eventualmente si può fare per vedere se i fatti-reato addebitati a Donato BILANCIA possono assumere il valore di una malattia che si traduca in un vizio di mente. I passaggi della perizia psichiatrica sono molto articolati: c'è un primo passaggio che è la parte clinica, la diagnosi; poi c'è un secondo passaggio, che è la valutazione dei fatti, perché tutto il nostro lavoro si colloca e si cala su dei fatti: non ci fossero questi fatti noi non saremmo qui. Terzo passaggio è vedere se questi fatti, alla luce di quello che noi abbiamo riscontrato clinicamente, assumano o no valore di malattia. Quarto passaggio è quanto pesa tutto ciò: se pesa come vizio parziale o come vizio totale di mente.

Questi sono i passaggi fondamentali della perizia, che devono essere osservati. Una perizia ha un valore se è metodologicamente fondata; non ha nessun valore se non ha metodicamente una sua forza, che è fondamentalmente scandita da questi quattro passaggi. Noi crediamo di averli seguiti tutti e quattro. È chiaro che alle volte abbiamo fatto delle considerazioni che erano anche di tipo psicologico: non era possibile non fare considerazioni di tipo psicologico, non era possibile che non scrivessimo delle cose su questa personalità, abbastanza complessa; è chiaro che se una persona fa diciassette omicidi in sei mesi senza averne mai fatti prima qualcosa è successo in questa persona, come in ogni persona che commette reati di questo tipo. È dato per scontato.

Però il fatto che lui abbia commesso diciassette omicidi non è sufficiente, nel senso che ormai è destituito di fondamento questo principio che valeva per la vecchia psichiatria forense per cui dal tipo di reato o dalla quantità di reati si poteva inferire eventualmente una patologia. Su questo principio per esempio si è basata, fondata tutta la psichiatria forense dell'800. Oggi partiamo da considerazioni che sono legate ai fatti, dopodiché di lì partiamo per fare una serie di altre considerazioni, che sono la ricostruzione di una storia di vita che in un certo senso prescinde dai reati, li colloca solo in un secondo tempo in questa storia di vita per vedere se esistono delle disconnessioni, delle discontinuità significative da un punto di vista psicopatologico.

Cioè se esiste qualche cosa che noi chiamiamo *quid novi*, *quid pluris*, che è quella famosa goccia che fa traboccare il vaso, di fronte e in conseguenza della quale avviene il passaggio all'atto. Ora, questa goccia che ha fatto traboccare il vaso può essere lo stato emotivo passionale, può essere una motivazione psicologica (e qui ognuno di noi ha libero campo

di inventare e di sbrigliare la sua fantasia) oppure può essere legato a un disturbo patologico psichico. Quello che conta qui non è la diagnosi, tra l'altro: torno a dire che anche uno schizofrenico in fase di remissione clinica o in fase di silenzio può essere imputabile, capace di intendere e di volere, cioè esente da un vizio di mente.

Allora quello che conta è questo: fatta la diagnosi, bisogna cercare di individuare i disturbi patologici psichici alla cui luce il passaggio all'atto assume il valore di malattia. Ad esempio il delirio di gelosia, che diventa l'elemento rilevante a fini forensi sui giudizi di mente, ma non la cronica intossicazione d'alcool: perché in quest'ultima ci può essere il delirio di gelosia e può anche non esserci.

Lo schizofrenico che in un momento di acuzie psicotica, in uno scompenso acustico, sente le voci e commette l'atto perché segue le voci, compie un atto che ha valore di malattia. Cioè valore di malattia ha quell'atto o hanno quegli atti che nella nostra ottica equivalgono ai sintomi psicopatologici, non più però da un punto di vista nosografico ma da un punto di vista comportamentale.

Questo per spiegare un po' come noi ci muoviamo nell'ambito psichiatrico forense e come giungiamo a certe conclusioni, che sono le conclusioni strette, ad imbuto, perché le convenzioni sono quelle che sono, insomma; è chiaro che ognuno di noi può pensare come vuole, però di fronte a reati di questo genere, reati contro la persona, bisogna pensare che quel "*qualche cosa*" che spinge il legislatore a dire "*è grandemente scemata*" – non semplicemente "*scemata*", ma "*grandemente scemata*" – o addirittura ad escludere la capacità di intendere o di volere, dev'essere qualcosa di grosso, di grande.

Perché il valore della vita lo impariamo fin dai primi nostri anni di vita, non ci vuole una grande capacità: ci vuole molta più difficoltà a capire cos'è un reato finanziario, un reato informatico. Ma per capire che piantare il coltello nella pancia di una persona significa accoltellare una persona e magari ucciderla non ci vuole una grandissima capacità, ne basta poca; di conseguenza ci vuole molta patologia per incidere in maniera significativa e sostanziale su una delle due capacità.»

Dalla stessa chiarezza delle risposte fornite dai periti al quesito posto loro dalla Corte, si evince che non è nemmeno necessario approfondire quale disturbo di personalità abbiano in concreto ravvisato nei confronti dell'imputato: sul punto può rinviarsi puramente e semplicemente al loro elaborato in atti (pagg. 63 e segg.), riportandone qui soltanto due piccoli brani, utilissimi ad inquadrare il problema negli esatti termini metodologici esposti dalla Corte nella Premessa (*supra*, pag. 469):

> «... Sono invece confermati i tratti di personalità di tipo narcisistico ed anche di altro tipo, così come è già stato rilevato dagli altri consulenti. Premettiamo che la loro rilevanza a livello psichiatrico-forense è però nulla, dal momento che i tratti di personalità individuano semplicemente lo ***stile di vita*** e gli aspetti del carattere e della personalità di BILANCIA che preesistono ai fatti e costituiscono il ***profilo psicologico*** del soggetto. Tratti di personalità, in altre parole, che non stanno ad indicare aspetti morbosi...
> ... Forse deludendo l'aspettativa dei Giudici, dobbiamo alla fine della nostra indagine dichiarare che non siamo in grado di rispondere all'interrogativo, peraltro non esplicitamente postoci, sul perché BILANCIA ha ucciso. Siamo certi solo di un fatto, che cioè nella criminogenesi degli omicidi non è intervenuta alcuna infermità di mente.»

Da queste due secche affermazioni e dalle stesse opinioni espresse in udienza dai periti traspare un giudizio tecnico solido, congruamente argomentato, logico; ed il contraddittorio cui quelle valutazioni sono state sottoposte nel corso dell'esame incrociato delle parti non ne ha minimamente scalfito la tenuta.

Rispondendo al pubblico ministero, il professor Ponti ha precisato che il collegio peritale ha escluso, alla luce degli elementi di fatto acquisiti, la presenza in BILANCIA di una delle patologie psichiatriche maggiori, di sintomi di ordine psicotico o di deficienza intellettiva, ribadendo che l'indagine volta ad una migliore conoscenza psicologica dell'imputato ha evidenziato l'esistenza di vari aspetti che depongono per un disturbo di personalità a carattere narcisistico ed istrionico.

Ha poi aggiunto che si tratta di problemi che attengono sostanzialmente alle motivazioni dei delitti, che si presentano a vari livelli: la motivazione consapevole – quelli che si chiamano "i motivi a delinquere" e che vengono di norma esplicitati dall'autore del fatto – e la motivazione inconscia o remota, sulla quale le possibilità di accertamento del perito sono estremamente ridotte. Su queste ultime è possibile soltanto registrare quanto viene riferito dall'imputato, in quanto per conoscere gli aspetti profondi di una persona non è possibile utilizzare la metodologia abituale della perizia psichiatrica, ma occorre l'interpretazione psicanalitica, in mancanza della quale possono formularsi solo delle ipotesi prive di valore probatorio.

Il punto fondamentale, tuttavia, è che nessuna delle ipotesi prospettate riguardo ai motivi per cui BILANCIA ha compiuto i delitti a lui contestati ha caratteristiche tali da poter configurare quel valore di malattia che rileva nelle aule di giustizia. Il fatto che per molti omicidi, certamente successivi ai primi due episodi criminosi, il movente sia rimasto ignoto non vuol dire, per ciò solo, che esso abbia un significato di malattia.

A questo punto il professor Ponti ha affermato, sempre a nome del collegio, di ritenere che i riferimenti di BILANCIA al "pianeta" da cui diceva di salire e scendere rispettivamente poco prima e subito dopo aver commesso i singoli delitti sia nient'altro che una rozza argomentazione difensiva, perché non esiste nella patologia psichiatrica l'esistenza di fenomeni di questo genere.

La stessa gravità dei fatti non può essere indicativa di un'infermità mentale: altrimenti l'esistenza di un disturbo psichico verrebbe ad essere desunta semplicemente dall'abnormità e dall'eccezionalità del comportamento.

Di seguito il perito ha formulato l'ipotesi – tenendo a sottolinearne la natura meramente congetturale – che BILANCIA abbia progressivamente tratto gratificazione dall'uccidere le sue vittime, abbia provato piacere ad ammazzarle ed abbia cercato quelle situazioni: e sul punto deve darsi atto che la Corte non poteva chiedere proprio ai periti di astenersi dal fare illazioni, dopo che i consulenti di parte non avevano resistito alla tentazione di formulare le proprie (il riferimento è al "film" in cui BILANCIA sarebbe stato il regista di sé stesso ed alla "ruota" delle sue pulsioni).

Il dottor Mongodi ha invece risposto al difensore individuando gli elementi di fatto sulla cui base il collegio peritale è giunto ad affermare la presenza in BILANCIA di un disturbo di personalità di tipo narcisistico: l'altissima considerazione delle proprie capacità di ladro "professionista"; l'inesistente considerazione che ha per gli altri, privo com'è di movimenti affettivi per chiunque e soprattutto per le donne; l'indifferenza verso le vittime, con l'assenza di sentimenti di colpa e di rimorso per ciò che ha fatto; la battaglia per non essere inviato in un carcere affollato, al fine di restare, a Chiavari, il "numero uno" dei detenuti; lo stesso forte investimento personale nel gioco d'azzardo, in cui BILANCIA gioca, oltre al denaro, anche sé stesso.

Il perito ha invece ravvisato un tratto istrionico nel riferimento di BILANCIA, in uno dei suoi interrogatori, al fatto che a suo dire "*la città di Genova avesse bisogno di un serial killer per far parlare di sé*" o un concetto del genere; mentre un chiaro esempio di simulazione è stato rilevato dallo stesso dottor Mongodi durante il primo colloquio, quando BILANCIA si è scagliato con grande veemenza verbale contro la Corte, gli avvocati e gli stessi periti: per poi dire, la volta successiva, che si era arrabbiato soltanto per vedere la loro reazione.

I due periti hanno infine escluso la presenza nell'imputato di sentimenti di persecuzione, che si sviluppano in taluni soggetti quando, pur non essendovi alcuna circostanza reale che giustifichi il loro sospetto, si sentono perseguitati e maturano appunto un delirio persecutorio. Ed invero, i timori espressi da BILANCIA nel corso delle attività peritali sono, semmai, delle amplificazioni di circostanze realmente accadute.

La concorde conclusione tratta dal collegio peritale è che le deprivazioni prospettate da BILANCIA sia nell'infanzia – il cattivo rapporto con i genitori – che nell'età matura – il tragico suicidio del fratello con il figlio in braccio, peraltro mai "toccato" spontaneamente dall'imputato ma soltanto su espressa richiesta dei periti – non gli abbiano impedito di diventare una persona autonoma e capace di una vita indipendente.

5. Le successive valutazioni dei consulenti di parte

Terminato l'esame incrociato dei periti, è toccato nuovamente ai consulenti di parte esprimere le proprie valutazioni, stavolta incentrate sulle conclusioni rassegnate dallo stesso collegio peritale.

Il professor Rossi ha detto al riguardo di condividerle nelle linee generali, limitandosi a dissentire dalla qualificazione in termini di mere ipotesi delle proprie valutazioni psicanalitiche: ciò in quanto la metodologia seguita si è fondata soprattutto sull'evidenza dei fatti, piuttosto che sulle intuizioni e sensazioni tipiche del transfert psicanalitico.

E però non può non ribadirsi, a questo proposito, che se al pubblico ministero non è preclusa da una specifica disposizione normativa la nomina di un consulente tecnico per studiare la personalità dell'imputato, ad esempio ai fini delle proprie richieste di pena, questo divieto è posto per il giudice dall'art. 220, 2° comma, c.p.p.. Ne consegue, per implicito, che valutazioni di quella natura devono comunque ritenersi inutilizzabili ai fini del decidere, ciò che i periti hanno inteso affermare con il loro garbato dissenso rispetto alle interpretazioni fornite dal professor Rossi: altrimenti con l'esame di un consulente tecnico di parte, non importa se del pubblico ministero o del difensore, verrebbe ad essere aggirato un preciso ostacolo normativo che, per di più, risponde

ad una precisa finalità di tutela dell'imputato.

Il professor Rossi ha poi evidenziato un argomento di estremo rilievo, che molto spazio ha avuto nelle deposizioni di periti e consulenti: la presenza di una forte componente narcisistica sia nell'ideazione prevalente, che è soltanto un modo di essere del soggetto, sia nel delirio, che è una vera malattia psichiatrica. Ed anzi, ha aggiunto che l'idea prevalente trasmoda in delirio proprio quando "esce fuori", quando non è più soltanto l'innocente "fissazione" di un nevrotico ma si esplica in atti a rilevanza esterna.

La differenza, ovviamente, è di grande momento: nella personalità narcisistica il disturbo si esprime attraverso la grandiosità correlata col proprio comportamento nei riguardi del mondo, senza alcuna alterazione della coscienza di realtà ma, del pari, senza la capacità di investire emotivamente sugli altri. Nel delirio, invece, lo stesso profondo elemento narcisistico prende un'altra strada: quella della caduta della coscienza di realtà, del convincimento del pensiero erroneo, della percezione di un sé distorto, come lo si desidera, corrispondente cioè al proprio desiderio di grandiosità (del tipo: "*Io sono il Presidente della Repubblica*", per intendersi).

Un ultimo parere il consulente del pubblico ministero l'ha fornito sul concetto di gambler, di giocatore patologico, riconosciuto nella nosologia psichiatrica come un disturbo del controllo degli impulsi: non è tanto il mettere in gioco qualcosa di sé, ciò che fanno anche i giocatori normali, ma è la presenza di una forte istanza di tipo pulsionale che si calma dopo essere stata soddisfatta, come se fosse un'ansia. Mentre il giocatore non patologico, pur disperandosi per la perdita, continua imperterrito a giocare, mettendo sempre in gioco tutto sé stesso ogni volta che ci riprova. E nel caso di BILANCIA, ha concluso il professor Rossi, non c'è un gioco d'azzardo patologico, ma soltanto un uso di questo a fini di grandiosità, come tante altre cose della sua vita.

È stato poi sentito, per la prima volta nel corso del dibattimento, il professor De Fazio, che ha svolto le seguenti brevi considerazioni:

> «Ci siamo trovati ad esaminare un soggetto con una totale assenza di anamnesi psichiatrica, autore scoperto e confesso di diciassette omicidi. Omicidi diversificati che abbiamo preliminarmente studiato, perché la prima parte della perizia riguardava la valutazione del *modus operandi* di una persona sconosciuta, diventata poi identificata.
>
> Perché era importante per noi valutarlo, anzi è un caso in cui ci si trovava a fare una valutazione di personalità di una persona che ha messo, in qualche misura, in scacco la Polizia giudiziaria, e poi ad un certo punto è stato scoperto. Quindi abbiamo cominciato con questo tipo di impostazione che può sembrare extraperitale, ma tale non è se si tratta di valutare un omicida multiplo, un autore di omicidi multipli.
>
> Svolta questa prima fase dell'indagine peritale abbiamo affrontato il problema della crisi psichiatrica, come ad avviso del sottoscritto va affrontato sul piano metodologico. Cioè con un'impostazione clinica volta a stabilire se, nella storia di vita del soggetto, quindi in una dimensione longitudinale, se nell'esame del soggetto, quindi in una dimensione trasversale, si colgono elementi che rinviino a diagnosi psichiatriche nosograficamente definite. E la risposta è no.
>
> Cioè non c'era alcun elemento che potesse rinviare a un'impostazione nosografica tale da consentire di etichettare il BILANCIA, visto in tutto l'arco di vita, e non soltanto in rapporto agli omicidi commessi, come un malato di mente.
>
> A questo punto non potevamo che utilizzare tutti gli altri chiavistelli – per usare questo termine – di approccio che le scienze psichiatriche utilizzano. Quindi un'impostazione che riguardava la necessità di cercare di comprendere e di ricostruire non solo la biografia, ma dire chi è la persona che c'era di fronte. Perché la prima fase della valutazione che porta al compimento della perizia psichiatrica è una fase clinica, ma clinica intesa in senso ampio, non soltanto in rapporto all'impostazione nosografica, in rapporto a tutti gli strumenti che consentono la conoscenza della persona.
>
> La seconda fase della perizia psichiatrica, in questo caso, è una fase criminologica, in cui si studia la genesi e la dinamica dei reati del soggetto che si esamina. Appunto per questo è servita la prima fase di valutazione. Comprendere la genesi della dinamica dei delitti, che per l'opinione pubblica erano delitti sessuali, e che invece sessuali potevano non essere, e che poi si sono, praticamente, evidenziati come delitti non sessuali. Di sessualità non c'è assolutamente nulla in questa serie di delitti. Questa, però, è una conclusione. Io stavo parlando della metodologia.
>
> E infine una fase di valutazione medico legale, in rapporto al fatto scontato che infermità non significa malattia mentale, e quindi bisogna valutare di volta in volta se, anche in assenza di patologia mentale, esiste un vizio

parziale di mente. Questa, grossomodo, la metodologia peritale adottata.
Un punto che devo chiarire è che quanto è scritto nella nostra relazione è frutto di nostre deduzioni. Abbiamo ricostruito la storia di vita di questo soggetto, abbiamo espresso delle valutazioni, ma sia ben chiaro che BILANCIA, durante i colloqui con noi, non ha mai parlato in termini truculenti nei riguardi del padre, non ha mai parlato di un sé bambino calpestato e maltrattato. Assolutamente! Sono nostre deduzioni. Lo abbiamo dedotto noi, come spetta interpretare a chi svolge una perizia psichiatrica forense. Quindi quando parliamo di BILANCIA che è il portato di una ferita narcisistica profonda che rimanda all'infanzia; quando parliamo degli episodi dell'enuresi e dei materassi appesi fuori dalla madre; quando diciamo tutte queste cose, è la valorizzazione di elementi che abbiamo colto nell'ambito dei colloqui e che, a nostro avviso, a torto o a ragione, avevano un significato nella biografia del soggetto.
Mi sono meravigliato moltissimo quando ho letto la relazione dei periti. Perché i periti hanno verbalizzato che BILANCIA si è espresso in termini altamente negativi nei riguardi della madre e del padre. Nei riguardi del padre l'unica cosa che ha detto a noi è che era orgoglioso di quella sua Panda, non so, o Cinquecento, che era uno che si dava delle arie. Quindi ci ha dato degli elementi, ma non elementi di giudizio.
Invece ai periti ha fornito delle valutazioni vere e proprie. Devo pensare che BILANCIA abbia approfonditamente letto, o comunque intuito le conclusioni della nostra consulenza svolta per il pubblico ministero, perché praticamente c'è un cambiamento di ambiti tematici, cioè una definizione di ambiti tematici nei colloqui con i periti, che risente di interpretazioni che sono state date dal professor Rossi e da me. Sono interpretazioni, non dati testimoniali che abbiamo raccolto.
Quanto al risultato dei nostri accertamenti, le inferenze alle quali siamo pervenuti sono quelle che il professor Rossi ha chiarito. Una situazione narcisistica che allude al disturbo narcisistico di personalità, ma che in poche parole si esprime meglio con una battuta; cioè il suo modo di porsi nei riguardi dei consulenti del pubblico ministero, e poi nei riguardi anche dei periti, è il modo di porsi del portatore di diritti: ditemi che cosa ho, spiegatemi cosa ho. Fate questo, fate quest'altro. È lo stesso modo di porsi che aveva in qualche misura nei riguardi del personale carcerario.
Il suo timore di andare nelle carceri è il timore di andare in un carcere in cui ci sono "pezzi da novanta". Perché ad un certo punto lui è un pezzo da novanta, ma non sul piano della violenza agita, dell'aggressività che può essere utilizzata da questi pezzi da novanta; lui, ad un certo punto, vive con terrore l'idea di dover fare i conti con persone di caratura criminale, che fanno parte di gruppi mafiosi o di altro genere.
Quanto alla "serialità" delle azioni criminose, questa è molto strana; per vicende peritali mi sono occupato di diversi casi, della maggior parte dei pochi casi di omicidi multipli che si sono verificati in Italia. E me ne sono occupato come perito. Questo è un caso in cui è difficile parlare di omicidi seriali, se per serialità non si intende soltanto il ripetersi di delitti in tempi più o meno ravvicinati. Io non penso che siano stati frutto di un programma razionale, cioè di chi programmi tempi e cadenze. Il problema è che aveva delle istanze di risarcimento, come tutte le personalità narcisistiche.
Ha cominciato con delitti che nulla hanno a che fare, nemmeno simbolicamente, con la sessualità. Riguardavano rapporti interpersonali, offese alla sua identità, i primi omicidi. Poi, ad un certo punto, quando è iniziata la serie di delitti di cui all'ultima indagine, c'è stato un crescendo. Perché attraverso i delitti lui si è realizzato, ha realizzato un'immagine di sé. Gli ultimi, sui treni, vanno visti ex ante, nell'ottica investigativa della Polizia in cui c'era la ricerca di un autore; e quindi lui, personalità narcisistica, bisognoso di onnipotenza quanto si vuole ma non stupido, ha cercato di deviare il campo dell'attività delittuosa.
Non so se posso parlare di un programma in termini rilevanti sul piano probatorio. BILANCIA ha sempre realizzato dei programmi: ha cominciato a fare furti, a scontare delle pene, ha realizzato il programma del ladro perfetto. Si è poi programmato come giocatore. Prima del delitto Centanaro non aveva mai ammazzato nessuno, e una volta che ha cominciato a uccidere si è programmato e si sarebbe programmato ulteriormente.»

Da ultimo sono stati i consulenti tecnici della difesa, in esito all'istruttoria dibattimentale, ad

esprimere le proprie valutazioni critiche rispetto alle conclusioni formulate dai periti: ma non ne sono pervenuti argomenti dello stesso tenore e dello stesso stringente peso.

In particolare, il dottor Di Marco si è trattenuto:

- sull'importanza per BILANCIA dell'unica donna di cui ha detto di essersi innamorato, quando ancora era in vita il fratello;
- sul fatto che la sua decisione di "*non innamorarsi più*", e dunque di orientarsi verso un tipo di sessualità per nulla affettiva, sia stata non già una scelta razionale, ma una conseguenza necessaria della sua esigenza di difendersi da rapporti con gli altri per evitare il fantasma della perdita e dell'abbandono;
- su come si sia poi dedicato a commettere furti in appartamento, seguendo le indicazioni di un "maestro", senza però mai entrare in contatto con le vittime;
- sul rilievo dell'episodio riferito da Stefania Scaccino (*supra*, pag. 452), visto come l'embrione dei successivi tragici eventi;
- sul forte legame con il fratello, spezzato dal suo tragico suicidio.

Si è trattato, in ogni caso, di una nuova carrellata sulla vita di BILANCIA che però nulla ha aggiunto rispetto alle valutazioni espresse in precedenza e soprattutto in nulla ha contrastato le opposte affermazioni dei periti e dei consulenti del pubblico ministero, se non con la riproposizione della tesi del disturbo di personalità narcisistico affiancato da un disturbo di tipo paranoideo e da un altro di tipo *borderline*.

In realtà, si è visto a suo tempo che il professor Rossi non ha mai parlato di un *borderline* conclamato, limitandosi a riferire di averne ravvisato solo alcuni dei tanti aspetti e precisando di non aver mai scorto i segni di una transitoria manifestazione psicotica – l'unico sintomo in conseguenza del quale il disturbo *borderline* può incidere sull'imputabilità – pur nelle situazioni di estremo stress in cui certamente l'imputato si è venuto a trovare nella consumazione di più di un omicidio.

Di seguito il dottor Di Marco ha parlato di una franca "psicosi" paranoidea che si è sviluppata in BILANCIA dopo aver sentito quello scambio di battute nella bisca tra Parenti e Centanaro: ma anche qui non ne ha descritto i sintomi, l'effetto dirompente sulla mente di BILANCIA. Certo, potrebbe essere fin troppo facile desumere che la migliore riprova della sia stato l'effetto, cioè gli omicidi commessi, ma per fortuna non tutti gli psicotici consumano delitti a ripetizione: per cui sarebbe stato necessario enucleare con quali sintomi e modalità la presunta psicosi abbia influito, alterandole, sulle capacità intellettive e volitive di BILANCIA, che sono invece apparse integre non solo nelle parole dei periti e dei consulenti del pubblico ministero, ma anche in quelle dei testimoni oculari di alcuni dei delitti.

Ad avviso del consulente della difesa, dall'omicidio dei coniugi Parenti a quello dei coniugi Solari c'è stata una crescita, nel senso di un aggravamento di questa patologia psichica: BILANCIA si è determinato ad agire così perché la sua convinzione che non esista altra soluzione diversa da continuare ad uccidere è completa. E ciò attraverso un vero e proprio meccanismo psicotico, scissionale rispetto alla realtà, che ricorda quello del giocatore d'azzardo. Anche il bottino delle rapine non ha avuto alcuna importanza, tanto era diventato decisivo continuare ad uccidere: ma non va tralasciato in proposito che nell'ultimo omicidio, quello del benzinaio Mileto, quando la gravità della psicosi prospettata dal dottor Di Marco avrebbe dovuto essere al massimo livello, BILANCIA non si è certo disinteressato della modesta somma presente nella cassa, a riprova del fatto che comunque non aveva perso lucidità: tanto da ricordarsi di prendere il denaro per pagare la cena che aveva poco prima consumato in un ristorante di Sanremo.

Per gli omicidi sui treni ha poi proposto un'interpretazione in chiave simbolica che sfugge ad un saldo legame con dati oggettivi: il consulente della difesa parla di un elemento regressivo, delle fantasie infantili legate al bagno, di scotofilia, ma non nega che la prima lettura razionale è quella di BILANCIA che uccide in bagno semplicemente perché è il luogo più sicuro, quello dove si può uccidere senza essere visti; e dunque v'è ancora una volta una lettura in chiave subliminale e patologica di contenuti oggettivi che si presentano quanto mai freddi e razionali.

Da ultimo il dottor Di Marco ha condiviso la valutazione del professor Rossi di un BILANCIA "regista" dei propri omicidi, precisando però che si è trattato a suo avviso di un regista che non sceglieva il tipo di azione da filmare: la sua angoscia, la sua destrutturazione – intesa non come dissociazione in senso psichiatrico, ma come una non meglio specificata "frattura dalla realtà" – ha raggiunto un tale livello che la sua capacità di scelta si è espressa soltanto nel *quomodo* dei delitti, non nell'*an*.

BILANCIA non ha potuto non scegliere, in sostanza, perché la sua capacità di volere è stata totalmente inficiata in occasione di ciascun omicidio, i cui tempi e le cui modalità sono dipese solo dal grado e dal livello della tensione raggiunta. La preparazione del delitto era condizionata da questo stato di mente che continuava ad agire, per poi ripartire la volta successiva.

Quanto alla capacità di intendere, il consulente ha parlato di una sproporzione totale tra causa ed effetto fin dai primi omicidi, non essendo immaginabile una vendetta di quel tipo per una frase del genere. C'è sproporzione tra causa ed effetto in tutta la serie degli omicidi, perché tra causa ed effetto si pone l'atteggiamento patologico dell'*io* di BILANCIA: un *io* che non è dissociato, ma non è più capace di elaborare ciò che riceve dall'esterno, dà delle elaborazioni completamente falsate, ipertrofiche, smisurate, fuori di ogni logica – ma nel contempo non illogiche –. In sostanza, non c'è più la sua capacità di gestire una risposta "normale" agli stimoli che riceve, in quanto questi gli hanno riportato alla luce tutto quello che c'era nella sua vita e contro cui ha sempre lottato.

Quanto al professor Canepa, ha rimarcato ancora una volta le gravi conseguenze degli incidenti stradali occorsi all'imputato, con lo stato di coma durato tre giorni ed il successivo conflitto con il padre che era intervenuto, contro il parere dei medici, pretendendo le dimissioni anticipate del paziente: e però ha continuato a sottacere in quale misura quel 44 più 18 % di invalidità permanente possa aver inciso sulle capacità intellettive e volitive di BILANCIA, trattandosi di deficit di tipo motorio e non già di natura psichica.

Ha poi evidenziato come lo stesso esame elettroencefalografico non abbia rivelato anomalie specifiche, a differenza della tomografia assiale computerizzata all'encefalo che ha invece dimostrato, come si è detto, la sussistenza di una modesta atrofia subcorticale diffusa, con prevalenza delle regioni posteriori: ma sul punto il consulente si è limitato a rimarcare la necessità di ulteriori esami di approfondimento dello stato del cervello che non sono stati eseguiti, ma che proprio per questo non possono essere allegati a sostegno della tesi difensiva.

Da ultimo ha ribadito le proprie censure sulle modalità di conduzione dei colloqui con BILANCIA, a suo avviso troppo "affollati": ciò che ha indotto l'imputato a deformare il comportamento esagerandolo nei gesti e nel volume della voce, con un'ostentata aria da teatrante. Ha criticato anche la nuova somministrazione di test effettuata nel corso della perizia, successiva di solo un anno – e non due, come prescrivono le comuni regole psichiatriche – rispetto a quella disposta dai consulenti tecnici Rossi e De Fazio. Ciò ha prodotto dei risultati falsati, in quanto BILANCIA si è quasi vantato di ricordare quello che aveva detto un anno prima, come se quella fosse l'intima finalità valutativa dei test. Il che, in ogni caso, non toglie valore – sotto il profilo della genuinità – a quelli somministrati nel corso della consulenza disposta dal pubblico ministero, come lo stesso professor Canepa non ha mancato di sottolineare.

La conclusione che ne ha tratto è stata, però, di netto dissenso rispetto all'affermazione dei colleghi Rossi e De Fazio circa la mancata dimostrazione, in quei test, di aspetti patologici. Richiamandosi ad una frase introduttiva riportata sul già citato DSM IV (v. la fotocopia prodotta in atti: "*I concetti clinici e scientifici implicati nella categorizzazione di queste condizioni* – ad esempio, il gioco d'azzardo patologico e la pedofilia – *come disturbi mentali, possono essere del tutto irrilevanti in sede giuridica ove ad esempio, si debba tener conto di aspetti quali la responsabilità individuale, la valutazione della disabilità e l'imputabilità; se questo è il fine, il sistema DSM non va preso in esame*"), il consulente della difesa ha argomentato quanto segue: non può pretendersi che il perito ravvisi alterazioni psicopatologiche prima, durante e dopo la consumazione dei singoli delitti; laddove è fondato, a suo avviso, il convincimento che l'azione delittuosa si sia scatenata con un passaggio all'atto perché favorita dalle condizioni psicopatologiche indicate dai test mentali e particolarmente dal "Minnesota", nel cui referto si legge infatti la presenza di un'alta possibilità di *acting out* e la tendenza "*ad essere impulsivo, senza essere in grado di valutare realisticamente le conseguenze dei suoi comportamenti*".

In considerazione di ciò, il professor Canepa ha concluso ribadendo che l'imputato era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 88 del codice penale.

6. Conclusioni

Occorre ora trarre le conclusioni. Già dall'esposizione delle contrapposte tesi ad opera delle parti e dei periti d'ufficio, se raffrontate alla premessa metodologica cui la Corte ha prospettato di volersi attenere – con l'autorevole avallo della giurisprudenza di legittimità –, emerge con tutta evidenza la congruità, la ragionevolezza, la fondatezza scientifica della tesi qui sostenuta dai periti e condivisa dai consulenti del pubblico ministero.

Al di là delle relazioni scritte, ed in ossequio al pur sempre vigente principio dell'oralità del dibattimento, è lo stesso vivo contraddittorio che si è svolto nel corso di più udienze a condurre in maniera obbligata a questa soluzione. Non è un caso che la Corte abbia riprodotto nella sentenza la stessa successione di argomentazioni cui ha assistito nel processo: essendo necessario attenersi, in questa delicata materia, a precise coordinate tecniche – ad evitare un giudizio improntato alla più pura discrezionalità, per quanto di natura tecnica –, le tesi contrapposte sono state prese in esame senza condizionamenti di sorta; e tut-

tavia quella difensiva non ha mai nemmeno attinto la soglia, per così dire, dell'ammissibilità.

Mentre, infatti, i periti ed i consulenti tecnici del pubblico ministero hanno cercato nei fatti e nella stessa storia di BILANCIA i segni di un disagio psichico che andasse al di là del mero disturbo di personalità, che comportasse fenomeni di scollamento dalla realtà, di incontrollata gestione delle pulsioni, i consulenti della difesa si sono limitati a battere il tasto dell'anamnesi dell'imputato: come se bastasse avere un vissuto di incomprensione da parte dei genitori, vivere male la propria sessualità, impostare la propria vita in senso antisociale e delinquenziale, essere dediti al gioco d'azzardo e magari essere anche fumatori accaniti per diventare, ineluttabilmente, un omicida plurimo.

Naturalmente, non è così. Occorre un *quid pluris*, come l'ha definito il professor Fornari, che non è stato trovato. Ed occorre avere, in questo processo, la serenità e l'umiltà per riconoscere che non sempre è possibile – e di certo non è indispensabile – trovarlo. Può essere rassicurante affermare che BILANCIA abbia agito in preda ad un'incoercibile turba psichica che gli impediva di controllare le proprie azioni o di comprendere la realtà circostante: ma non si può forzare la realtà processuale per giungere ad una conclusione che ha invece bisogno di una specifica prova positiva, dovendosi presumere per legge il contrario.

Diversa, più umile, ma scientificamente più fondata è la posizione dei periti. Non era necessario andare ad affrontare il problema delle motivazioni profonde, del "perché" BILANCIA sia diventato quel che è diventato: si tratta di una questione troppo complessa e delicata, che non può e non deve trovare spazio nelle aule di giustizia in quanto coinvolge questioni che vanno al di là della persona dell'imputato, l'unica a trovarsi alla sbarra. Di fronte al delitto, invero, viene meno ogni responsabilità ambientale, familiare o sociale: nel processo, il luogo "dell'individuo" per eccellenza, si ritorna soli, con tutto il peso delle proprie scelte personali.

Non si può parlare di un vissuto di incomprensioni con i genitori senza far balenare all'orizzonte, seppure nella massima buona fede, lo spettro agghiacciante di una sorta di una loro responsabilità oggettiva che dovrebbe, in qualche modo, alleggerire quella personale di BILANCIA, come se si trattasse di un giovanetto e non di un uomo fatto. Non si può ricorrere ad altri temi psicanalitici, quali la "ferita antica" da risarcire o l'immedesimazione nel nipotino perito sotto il treno, per capire se BILANCIA abbia agito in stato di incapacità di intendere e di volere: il diritto penale non può, per sua natura, scendere così a fondo nei meandri della coscienza, perché se così facesse dovrebbe assolvere tutti, e non solo BILANCIA, per aver agito sulla base di condizionamenti ambientali, familiari e sociali.

Ciascun individuo, e dunque anche chi sceglie di delinquere, è nient'altro che il portato della sua storia, delle sue esperienze, della sua vita: se si scavasse così a fondo in ogni processo, si troverebbero storie personali anche molto peggiori di quella vissuta da BILANCIA, storie di sfruttamento, di abbandono, di emarginazione, di violenza subìta fisicamente, e non solo emotivamente.

Ed allora, ragionando in questi termini, sarebbe ben arduo non trovare nell'infanzia, nell'adolescenza, nella vita matura di ciascun imputato in qualsiasi processo per omicidio, quel complesso di torti, frustrazioni, senso di inutilità dal quale può scaturire la spinta a delinquere.

Ma è ovvio che non può essere così. Il diritto penale ha infatti il compito di mediare tra le libertà individuali e la tutela della collettività: e non è pensabile che possa mandarsi assolto perché incapace di intendere e di volere chi, come BILANCIA, ha agito nella piena coscienza della realtà circostante e con il totale controllo dei propri impulsi, anche se nell'intima convinzione di riparare antiche ferite risalenti all'infanzia o di vendicarsi della sua impotenza sopprimendo la vita di chi gliela poteva rinfacciare.

A ben guardare, la tesi difensiva ricava una diagnosi di patologia psichiatrica dalla stessa serie dei fatti criminosi commessi dall'imputato: ma ciò postula un assioma che è ben di là dall'essere dimostrato, e cioè che fatti del genere debbano essere necessariamente commessi da persone prive di capacità di intendere e volere. Anzi, ad un certo punto il dottor Di Marco ha parlato apertamente di una vera e propria psicosi che si sarebbe strutturata in BILANCIA in dipendenza della sua storia pregressa, con un andamento altalenante manifestatosi soltanto in occasione dei singoli episodi delittuosi: ma i periti ed i consulenti del pubblico ministero, con dovizia di argomenti scientifici, hanno escluso la stessa possibilità che esista una psicosi di questo tipo, talmente "a corrente alternata" da non rivelare, agli altri, la presenza nel paziente di segni dissociativi, dispercettivi o comunque di alterazione dei normali processi psichici.

In realtà, l'unica risposta plausibile sta già nella metodologia adottata: non è sufficiente trovare un'infermità di mente per affermare la non imputabilità, in quanto occorre che da quell'infermità siano scaturite, in concreto, l'incapacità di intendere e/o di volere del reo. E qui basta una rapida carrellata degli omicidi per trovarsi subito perfettamente allineati alle conclusioni dei periti.

Con Centanaro e Parenti BILANCIA è stato

lucidissimo; ha premeditato ed organizzato i due episodi ed ha agito in base ad un razionale movente di vendetta in riferimento ad un plausibile torto patito pochi mesi prima, non nell'infanzia. Che quest'ultima costituisca, poi, la radice ultima della sua spinta omicida è questione troppo lontana, che non rileva in questa sede; e che vi si stata un'evidente sproporzione tra mezzo e fine è fin troppo connaturale al fatto che qui si parli di omicidio: un reato che è sempre "sproporzionato", salvo che in caso di legittima difesa o stato di necessità.

Con i coniugi Solari il suo fine è il profitto; cerca di commettere una rapina, non vi riesce e si libera di due potenziali testimoni: la "lettura" psicanalitica dell'omicidio in chiave di soppressione simbolica della figura dei genitori è suggestiva, apprezzabile ma ancora una volta irrilevante sul piano dell'imputabilità.

Con Marro BILANCIA porta a segno la rapina fallita la volta precedente, impadronendosi di svariate decine di milioni: e sulla presenza di spirito e pienezza di intenti manifestate nell'occasione non v'è bisogno di intrattenersi a lungo.

Con Canu inizia a "prenderci gusto", a cercare di mettere alla prova le proprie capacità di assassino, oltre che di ladro provetto e giocatore d'azzardo abilissimo: ma un pensiero del genere, per quanto "anormale", non risulta essere stato deviato da alcuna errata percezione della realtà od incontrollata esplosione di impulsi. Al riguardo va detto che la meticolosità con cui sono stati preparati quasi tutti gli omicidi non depone certo per l'incapacità di intendere e di volere, ma semmai la rafforza: è vero che si tratta di una caratteristica tipica della personalità paranoide, ma la stessa può assumere rilievo ai fini dell'imputabilità soltanto qualora si accompagni ad un delirio, ad allucinazioni, ad una profonda alterazione della sfera sensoriale, e così certamente non è stato.

Con tutte le prostitute che ha barbaramente ucciso senza un reale movente, e dunque per futili motivi, BILANCIA ha mostrato di sapere quello che faceva e di volerlo: non interessano, a questo punto, il suo odio per le donne e la sua concezione arcaica della sessualità, in quanto tali aspetti della sua personalità non si sono accompagnati, in occasione di quei fatti, a fenomeni di natura psicotica. Lo dimostra, solo per richiamare un elemento già espresso nella ricostruzione del delitto, il gesto che lui stesso ha detto di aver fatto all'uscita di Arenzano mentre era in macchina con Tessy Adodo, buttandosi sulla destra per non farsi riconoscere dal casellante.

Quello di Gorni è un altro omicidio tipicamente a scopo di rapina, ancora più "lucido" di quello ai danni di Marro perché in questo caso addirittura ritorna sul luogo del delitto per intimidire una potenziale teste, e poi telefona agli inquirenti per depistare le indagini: due condotte alle quali un omicida psicotico, che avesse ucciso in preda ad un raptus, non avrebbe mai neanche pensato.

I due metronotte di Novi Ligure sono stati lucidamente uccisi per "necessità", perché l'avrebbero scoperto facendolo finire in galera: non v'è bisogno di ricorrere ad altri concetti più profondi ed alla stessa incerta identità sessuale della vittima "principale", John Zambrano, per evidenziare quanto ciò deponga per il pieno possesso di tutte le sue facoltà mentali al momento del fatto, tenuto anche conto della nitida descrizione ("*era calmo*") che la stessa persona offesa superstite ha dato dell'aggressore pur in quei momenti di concitazione.

Con la Ciminiello v'è stato l'unico momento di debolezza: ma desumerne la non imputabilità complessiva è veramente ardito, se si considera, per contro, che l'episodio dimostra ancora una volta quanto avesse saldamente il possesso delle proprie capacità sensoriali e volitive, le uniche che possono e devono contare nell'esame dell'imputabilità così com'è concepita nell'attuale sistema: al punto da riuscire, solo stavolta, a controllarsi ed a decidere di desistere dall'azione criminosa programmata. BILANCIA ha pronunziato al riguardo parole assai illuminanti sulla dinamica di tutti i delitti: "*però in tutti gli episodi, prima di portarli a termine, ho avuto un attimo di lucidità, ho detto: "...ma che cazzo stai facendo!", in mente però*"; ed allora ciò significa che ha sempre avuto ben presente l'opportunità di fermarsi in tempo, e che purtroppo ha ritenuto di coglierla soltanto in questa occasione.

I due omicidi sui treni, al di là dei simboli e delle interpretazioni, trovano la più lucida spiegazione in quella confidenza fatta poco dopo all'amica Carta, quando le ha detto che se fosse stato lui il serial killer avrebbe commesso i due omicidi per depistare le indagini: è un elemento di tale razionalità da sradicare alla base qualsiasi ipotesi fondata sull'impulso di vendicare la morte del fratello, o altra del genere. Ed anche la masturbazione sul cadavere della povera Rubino non richiede troppe interpretazioni, trattandosi di atto compiuto consapevolmente (non va tralasciato, infatti, che BILANCIA ha detto di essersi pulito la mano sugli indumenti della vittima) e non in maniera incontrollata.

Anche l'omicidio Mileto, l'ultimo della serie, si connota per la particolare razionalità dell'azione: BILANCIA non uccide solo perché il benzinaio non gli ha fatto credito, ma anche e soprattutto perché ha un bisogno impellente di denaro per assolvere un altro pur modesto debito contratto pochi minuti prima al ristorante; e questo la dice lunga sulla congruità

logica – ovviamente in chiave criminale – dell'obiettivo che si è prefissato e che ha lucidamente realizzato.

Certo, da tutto ciò si ricava il fondato convincimento che BILANCIA sia un soggetto "anormale" sul piano psichiatrico: nel senso che i suoi disturbi di personalità sono innegabili e non sono stati disconosciuti nemmeno da periti e consulenti del pubblico ministero, anche se la Corte nutre più di un dubbio sull'autonoma dignità nosografica del disturbo di personalità antisociale in un soggetto che ha dedicato tutta la sua vita ad eccellere nel campo dei furti: BILANCIA ha scelto di vivere in maniera antisociale, pur avendo valide alternative, per cui dire che ha un disturbo antisociale significa soltanto dire che è fatto in un certo modo, è una sorta di tautologia.

E però questi disturbi non sono qualificabili come infermità ai fini di cui agli artt. 88 e 89 c.p., così come invece accade per chi, non avendo vissuto come proprie le azioni criminose commesse per difetto di capacità di intendere e di volere, non può e non deve nemmeno risponderne penalmente.

BILANCIA ha invece rivendicato la bontà delle proprie azioni, dileggiando le prime vittime ancora a distanza di mesi, nel corso degli interrogatori, e descrivendo fin nei minimi particolari, in una comprensibile ansia liberatoria, tutti gli altri episodi: ed allora ciò vuol dire che ha riconosciuto come propri quei delitti, li ha pensati, preparati, voluti ed eseguiti; e tanto basta perché trovi applicazione l'ordinaria presunzione di imputabilità del reo, non essendo stata acquisita alcuna prova del contrario.

I consulenti della difesa hanno fornito, invero, un'interpretazione in chiave psichiatrica del "perché" BILANCIA abbia ucciso, come se potesse esistere un "perché" non patologico: tutti i possibili perché di qualsiasi omicidio sono patologici per definizione, rispetto alla "normalità" dei canoni di convivenza civile; ed il più delle volte trovano aggancio proprio nella storia, nel vissuto, nei traumi infantili ed adolescenziali dell'imputato. Ma ciò non significa certo, di per sé, che ne derivi un'incapacità di intendere e di volere, la quale spiega invece i suoi effetti sull'unico piano tangibile all'esterno – quello sensoriale – e non può attingere la soglia più profonda della storia personale del reo.

Il senso della vivace discussione che ha animato il dibattimento intorno al tema centrale dell'imputabilità sta forse in una frase pronunciata dal dottor Di Marco nel replicare ai periti: "*non c'è più la capacità di BILANCIA a gestire una risposta "normale" agli stimoli che riceve, che gli hanno riportato alla luce tutti quelli che c'erano nella sua vita e contro i quali aveva sempre lottato*". Ma questa non è la fotografia di un individuo incapace di intendere e di volere: questo può corrispondere al ritratto di un delinquente incallito, estremamente pericoloso, lucido e mimetico, il quale, non avendo trovato nella sua vita – e forse nemmeno cercato perché troppo faticoso – una risposta ai propri fallimenti ed alle proprie frustrazioni, ha pensato bene di riparare nell'"anormalità", di "sfondare" nel mondo del crimine, visto che in quello della legalità non ha saputo ritagliarsi uno spazio.

Ancora nello stesso senso, si legge a pag. 46 della memoria depositata dal difensore al termine della sua arringa: "*i periti trascurano poi completamente ogni valore di 'sintomo' dei delitti, mentre ogni omicidio è espressione della malattia e ne rappresenta l'estrinsecarsi*": ma queste parole, che ovviamente si riferiscono nel testo ai delitti commessi da BILANCIA, sono paradossalmente adattabili a qualsiasi omicidio commesso da chicchessia. Ogni omicidio è infatti l'estrinsecazione di una "malattia", se così intesa come deviazione dalla 'normalità': ma è fin troppo chiaro che un ordinamento normativo degno di questo nome non può spingersi così lontano.

Per la stessa tenuta del sistema è allora necessario fissare un punto fermo, mettere dei paletti al concetto di "malattia" rilevante ai fini della soggezione alla pena ovvero, alternativamente, alle misure di sicurezza: e questo limite va individuato, da settant'anni e fino a quando i malati di mente continueranno ad essere considerati "diversi" dagli altri soltanto dal diritto penale, appunto nella nozione di "infermità tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere".

La Corte non si nasconde che è agghiacciante il solo pensiero che un uomo, aduso a delinquere ma non alla violenza sulla persona, pur affetto da tempo da un complesso disturbo di personalità diventi, a 46 anni, un pluriomicida privo del minimo senso etico, di ogni moto di pietà per le vittime, senza per questo perdere le proprie capacità intellettive e volitive.

Per quanto l'idea possa apparire spaventosa, occorre prendere atto che ogni tentativo di discostarsene ha, in questo caso, soprattutto una forte valenza di rimozione e di rassicurazione, di negazione dell'inconoscibilità fin nel profondo dell'animo umano e, con esso, delle sue possibili bassezze. In ogni caso, quel tentativo dev'essere supportato da un rigoroso fondamento scientifico, che vada ben al di là della tautologica equazione "delitto *eccezionale* = patologia psichica", la quale, se può avere un fondamento su un piano clinico–psichiatrico, nulla ancora ci dice su quello, giuridico–forense, della capacità di intendere e di volere.

In conclusione, Donato BILANCIA va dichiarato colpevole di tutti i delitti commessi, trattandosi di soggetto da ritenersi pienamente imputabile al

momento di ciascuno dei fatti a suo carico accertati.

Conclusioni

XVIII. Il trattamento sanzionatorio

1. Il problema della continuazione

Prima di tirare le fila del discorso sul piano sanzionatorio, va affrontato un aspetto che ha costituito un leitmotiv fin dall'esordio delle indagini: l'eventuale identità del disegno criminoso sotteso a tutti gli omicidi.

La comprensibile esigenza, per ragioni di economia processuale, di un dibattimento unitario per tutti i fatti contestati ha fatto premio sul rigore interpretativo con cui è stato applicato il capoverso dell'art. 81 cpv.: nel senso che fin dal momento dell'esercizio dell'azione penale si è ritenuto di intravedere la continuazione fra tutti i delitti, così radicando la competenza territoriale su questa sola Corte d'Assise.

In realtà, già dagli interrogatori di BILANCIA, e dalle stesse conclusioni rassegnate sul punto dai consulenti tecnici del pubblico ministero Rossi e De Fazio, emerge che si è trattato di una forzatura, per quanto nessuna parte processuale l'abbia eccepito nelle forme e nei tempi previsti; e tuttavia, proprio per questa sorta di giudicato interno sulla competenza che si è venuto a creare negli atti preliminari al dibattimento, è venuta meno ogni incidenza del profilo in questione sulla sorte unitaria del processo.

A questo punto, allora, il tema può e deve essere riportato dalla Corte, con la massima, serenità nell'alveo strettamente tecnico-giuridico che gli è proprio, sfuggendo ormai ad ogni valutazione in termini di praticità e di opportunità.

Il necessario punto di partenza è costituito dalle già citate dichiarazioni rese al riguardo dall'imputato nell'interrogatorio del 24 maggio, che si riportano di seguito:

> «A quell'epoca avevo già la pistola, perché la cosa della pistola risale alla fine dell'estate del 1997. Ho deciso di ricorrere a questa soluzione estrema perché faceva tutto parte di un programma che un giorno mi sono svegliato, ho detto: '*voglio farla finita con la mia vita*', che era una conseguenza di questi fatti che erano successi in giro per il mondo, e quindi eh... Ho iniziato da loro – Centanaro e Parenti – perché questa è stata la causa scatenante di tutto il marchingegno.
> Inizialmente, ho detto, voglio porre fine alla mia vita. Conseguentemente è venuto fuori che però anche questo non meritava di vivere, così come questo e quell'altro che di volta in volta ho ucciso.»

BILANCIA sembra quindi alludere, almeno in prima battuta, al programma di una sorta di giustiziere: decide di farla finita lui stesso con la vita, ma prima, di volta in volta, decide chi "merita", e chi no, di fare la stessa fine, che poi però, nei fatti, non realizza su di sé.

Tuttavia nell'interrogatorio del 1° giugno, cioè dopo solo sette giorni, come si è già accennato fa una decisa inversione di rotta sul punto:

> «Ecco, allora lì bisogna apportare una chiara modifica. Io ho sempre sostenuto che il cosiddetto programma, se così lo vogliamo chiamare, era quello destinato a Centanaro e Parenti; questi due erano il motivo dell'impulso che mi è nato in un particolare momento di un particolare giorno, con la prefazione che le ho detto: prima ho deciso di farla finita con la mia vita, dopo di che ho deciso di porre termine alla vita di questi due individui.
> Quello che è successo dopo, le donne sui treni, i cambiavalute e questo e quell'altro, non so darle una motivazione; quello che ho riferito in quel momento, io oggi potrei dire qualcosa che non è assolutamente in linea.
> Quello che è successo dopo è nebbia anche per me. Non lo so, è possibile che sia stata tutta una conseguenza di pensieri che si sono accavallati, uniti a quello che è stato l'impulso iniziale, che ha motivato tutto quello che era già probabilmente in un percorso di vita da zero a quarantasette anni. L'episodio di Parenti e Centanaro è stato la goccia che fa traboccare il vaso: ma non è stata, torno a ripetere, una cosa voluta e studiata, è stata una cosa che è avvenuta così.»

Qui BILANCIA sostiene che un vero e proprio programma criminoso, rapportabile alla fattispecie normativa della continuazione, l'ha ideato soltanto per i primi due omicidi, quelli relativi a Centanaro e Parenti: e si è già visto a suo tempo che, per quanto attiene a quest'ultimo, l'identità di disegno criminoso non può non ritenersi estesa anche all'omicidio della di lui moglie Carla Scotto, attesa la contestualità di tempo e di spazio in cui li ha consumati. Tutti gli omicidi successivi, invece, per espressa ammissione dell'imputato esulano da un programma predeterminato, ancorché nelle sue linee generali.

Infine il 7 giugno, pressato dal pubblico ministero che gli chiede ulteriori ragguagli su come abbia ma-

turato nel tempo i suoi propositi criminosi, traccia la teoria della "progressione":

> «Al di là di delusioni o episodi della vita passata, c'è stato questo impatto terribile con la realtà oggettiva. Dopo di che è partita tutta una serie... io ho buttato via tutta la mia attrezzatura, le mie cose, i documenti, tutto ho buttato via, perché erano cose non mi servivano più sulla base di tutto questo percorso che poi è arrivato alla valutazione finale... Ma per arrivare dal punto «A», cioè dal punto di partenza, al punto «B», ovvero quello della decisione, è passato un certo periodo di tempo, nel quale ho fatto il bilancio della mia esistenza fino a quel momento.
> Non riesco in questo momento a fare chiarezza sul mio passato, sulla mia vita... posso solo dire che c'è stata questa progressione. Il punto «A», che è stato l'impatto di quella sera terribile, terrificante, una cosa che probabilmente se avessi avuto la pistola sul momento li avrei uccisi sicuramente lì, subito, immediatamente, tutti e due, quella sera stessa. Da lì è partito questo percorso di valutazioni, di tutto un insieme di situazioni compresa una posizione economica non più fiorente... e c'è stato tutto un susseguirsi di valutazioni del momento in progressione a quelle già successe, tutta una storia di questo genere che mi ha portato a finire al punto «B», che io definisco così per spiegarmi.
> In quel momento decido di porre fine alla mia vita, e quindi non mi serve più nulla se non un'arma. Da questo punto qui al successivo punto «C» sono alla ricerca di un'arma, che mi procuro a Sanremo; me l'hanno consegnata lì .
> Dal punto «C» in poi andiamo a finire nel primo e nel secondo omicidio, il punto «D», quelli di Centanaro e di Parenti...
> Dopo il punto «D» è buio...»

A ben guardare, però, nemmeno questa "progressione" spiega i delitti successivi ai primi due in termini di sviluppo consapevole di una medesima trama criminosa. Né potrebbe essere altrimenti, data la molteplicità dei moventi perseguiti: ad esempio, gli omicidi per rapina paiono scaturiti da distinte risoluzioni delittuose *ad hoc*, maturate al di fuori di un progetto complessivo; quelli per futili motivi sfuggono, per definizione, ad una riconduzione unitaria all'interno di un medesimo piano, proprio perché frutto di impulsi del momento; tutti insieme, nulla hanno a che vedere con i propositi di vendetta, a lungo covati, sottesi ai primi due episodi criminosi.

Non v'è nemmeno un appiglio probatorio, in sostanza, per affermare la continuazione tra i delitti od anche soltanto tra alcuni gruppi di essi. Né questa traccia può essere ravvisata nelle valutazioni fornite sul punto da periti e consulenti tecnici di parte esaminati sul problema dell'imputabilità: questa si pone, ovviamente, su un piano diverso e del tutto privo di punti di contatto con quello della colpevolezza, il solo cui attenga, invece, l'individuazione del disegno criminoso perseguito dal reo e l'eventuale identità dello stesso in relazione a più fatti criminosi.

Ad ogni modo, di quelle valutazioni si è parlato nel corso del dibattimento, ed è giusto darne conto in ogni caso.

Il professor Rossi ha parlato di un generico programma sotteso a tutti i delitti, ma ha poi chiarito che l'ha inteso come una sorta di *fil rouge* interno agli stessi. E però si tratta di un legame che non attinge il livello delle finalità, del disegno complessivo perseguito dall'autore dei fatti, tanto che ad avviso del consulente non ne era prevista una conclusione; attinge invece la soglia delle motivazioni profonde, quelle che addirittura operano nell'inconscio, tanto che l'ha significativamente chiamato – con le avvertenze del caso – un "programma nostalgico". Ma è fin troppo chiaro quanto poco abbia a che fare una valutazione pur così profonda ed attenta con il concetto normativo di continuazione, in cui si richiede la rappresentazione generica di una serie di obiettivi e la volontà unitaria di realizzarli: dunque si parla di finalità, e non di motivazioni, di volontà attuale, e non di subliminali reminiscenze del passato che si siano sedimentate nella coscienza in maniera perfino inconsapevole.

Si tratta soltanto dell'ennesima riprova di come l'estrema attenzione portata alla "persona" di BILANCIA, alla sua storia, alla sua personalità, al perché si sia macchiato di tanti efferati delitti faccia correre il rischio di perdere di vista "l'imputato" BILANCIA, con ciò che ne consegue sul piano concreto dell'interpretazione normativa delle condotte umane. L'eccezionalità, l'unicità del suo "caso", un "precedente" nella criminologia europea, non può e non deve condurre all'elaborazione di criteri ermeneutici "nuovi" che non valgano, sul piano giuridico, per qualunque altro imputato, non foss'altro in ossequio al principio di uguaglianza dinanzi alla legge.

Lo stesso dottor Di Marco, del resto, ha ammesso francamente:

> «Non credo, peraltro, che l'imputato avesse in qualche modo programmato i suoi omicidi, che avesse la coscienza che i suoi atti sarebbero stati ripetuti. Penso che ogni volta,

dopo, ricominciasse: per questo ho fatto l'esempio della ruota, perché secondo me ogni volta sperava, riteneva di aver esaurito la serie e poi ricominciava.»

Per poi affermare, replicando ai periti:
«...Perché tutti quanti gli omicidi sono collegati, perché c'è sempre un qualcosa di lui che continua ad agire, cioè poi in pratica è sempre la vendetta, l'odio e il rancore; che siano le rapine, che sia mascherato come un aspetto sessuale, che sia mascherato come una vendetta, in questo caso non è la vendetta quella che lui evoca, quella che realizza, ecco, c'è sempre questo. Quindi i delitti sono certamente, sicuramente tutti quanti uniti uno all'altro e conseguenti...»

Ritornano prepotenti, evidentemente, le suggestioni dettate dall'anamnesi di BILANCIA, che pure ha sempre detto di essersi voluto vendicare soltanto di Centanaro e Parenti e non delle altre sue numerose vittime. Se poi si parla di una vendetta a livello inconscio e subliminale, è palese, lo si ribadisce, che questa è del tutto irrilevante ai fini della continuazione.

Concludendo sul punto, ciascuno degli episodi successivi ai primi due fa storia a sé, è un *unicum* e come tale va trattato sul piano sanzionatorio.

Va invece riconosciuta, ovviamente, un'identità di disegno criminoso tra i singoli delitti di volta in volta consumati nel contesto del medesimo episodio e quelli di porto e detenzione illegali d'arma da fuoco di cui al capo 2), essendo questi ultimi chiaramente finalizzati alla consumazione dei delitti volta a volta realizzati.

Più nel dettaglio, la continuazione va ravvisata:

- tra l'omicidio di Centanaro, il duplice omicidio dei coniugi Parenti, la rapina in danno di questi ultimi – quale mera articolazione del più vasto programma di vendetta –, la detenzione ed il porto dell'arma che BILANCIA aveva con sé in entrambe le occasioni e la stessa ricettazione della pistola contestata al capo 3); una condotta, quest'ultima, certamente preordinata alla consumazione di questa prima serie di delitti;
- fra il tentativo di rapina e l'omicidio ai danni dei coniugi Solari nonché la detenzione ed il porto dell'arma;
- tra la rapina e l'omicidio in danno di Marro nonché la detenzione ed il porto dell'arma, così come – rispettivamente – per gli analoghi delitti in danno di Canu, di Gorni e di Mileto;
- tra l'omicidio di Almerina Bodejani nonché la detenzione ed il porto dell'arma, così come – rispettivamente – per quelli di Ludmilla Zubckova, Evelin Edoghaye, Mema Valbona e per il tentato omicidio di John Zambrano;
- tra il duplice omicidio in danno di Randò e Gualillo nonché la detenzione ed il porto dell'arma, trattandosi di reati unificati dal comune disegno criminoso – maturato nel volgere dei pochi attimi successivi all'intervento sul posto delle due guardie giurate – di assicurarsi, a costo della vita di altre persone, l'impunità per gli omicidi già commessi in passato e per quello di John Zambrano, che a quel momento BILANCIA aveva ancora in animo di commettere;
- tra il delitto di rapina aggravata ai danni della Ciminiello, così derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio, nonché la detenzione ed il porto dell'arma;
- tra l'omicidio della Zoppetti e la detenzione ed il porto dell'arma, così come per l'omicidio della Rubino.

Riguardo a quest'ultimo episodio, deve per contro escludersi il riconoscimento del vincolo tra i predetti reati e quello di vilipendio del cadavere della stessa Rubino, frutto di una successiva ed autonoma risoluzione criminosa.

2. Le pene

Così risolto il problema del vincolo normativo tra alcuni dei delitti qui accertati, non resta che trarne le conseguenze previste dalla legge sul piano delle sanzioni.

Pare inutile sottolineare ancora una volta, a questi fini, la tragica gravità di ciascuno dei fatti, l'estrema pericolosità sociale di BILANCIA, la vastità dei danni cagionati alle persone offese, la brutalità dei mezzi di esecuzione dei reati. Se la Corte richiama nuovamente tali connotazioni della vicenda è solo per dare conto, con la sintesi del caso, dei motivi per i quali non si ravvisano le **circostanze attenuanti generiche**, peraltro nemmeno sollecitate dalla difesa.

Né ad un'attenuazione del rigore sanzionatorio previsto per ciascuno dei delitti può giungersi guardando alla storia personale ed al comportamento processuale dell'imputato. La sua confessione – che pure è stata determinante per ricostruire più di un episodio – ha avuto soprattutto un valore "liberatorio": sarebbe assurdo sopravvalutare le sue dichiarazioni quando, nel momento in cui è stato catturato, già sussistevano gravi indizi in relazione a qualcuno degli omicidi commessi, tali da meritargli per sé soli la massima pena prevista. Sarebbe come attenuargli

la pena anche per i fatti in relazione ai quali risultava già "incastrato" solo perché ha deciso di sgravarsi completamente la coscienza, rivelando tutti i crimini commessi.

Quanto al suo passato, non si vede su quali elementi fondare un giudizio di eventuale sussistenza di generiche attenuanti. Non si tratta di un emarginato, perché è cresciuto all'interno di un nucleo familiare ed ha sempre avuto disponibilità di risorse tali da garantirgli un tenore di vita più che dignitoso. Quanto al suo "vissuto" educativo, non sembra che i suoi genitori possano aver commesso più errori di quanti ne facciano ogni giorno tante coppie senza per questo allevare dei pericolosi assassini.

Ha avuto le sue occasioni per costruirsi una vita normale, perché è stato avviato a scuola e poi ha anche iniziato un lavoro, ma dopo il primo incidente – che non l'ha privato della capacità di guidare veicoli, a giudicare da come ha scorrazzato per tutta la Liguria – ha preferito "buttarsi" nell'illegalità, diventare un abile ladro piuttosto che rimettersi a lavorare. Anche i suoi genitori, bene o male, hanno sempre mantenuto i contatti con lui, tanto da restare comunque i suoi punti fissi di riferimento: BILANCIA è il figlio che il 12 aprile 1998, poche ore dopo aver ucciso sul treno Elisabetta Zoppetti, telefona ai suoi per augurare loro buona Pasqua.

L'imputato, in altre parole, non è stato condotto a delinquere dagli eventi, da una vita di stenti, dal disagio sociale in cui viveva. Gli stessi suoi disturbi di personalità non sono altro che il portato delle sue scelte di vita. Anzi, a ben guardare, il narcisismo di BILANCIA non sembra una sua caratteristica esclusiva, ma è una forma di disagio che, come i sociologi avvertono da tempo, va sempre più diffondendosi nel vivere moderno, connesso com'è al crescente isolamento affettivo, all'estesa incapacità di "investire" nell'altro, alla costante ricerca di una risolutiva vincita al gioco, alla quasi paranoica diffidenza verso il prossimo.

In tempi di non rare nevrosi e di disturbi della personalità tutt'altro che infrequenti, riconoscere per ciò solo le circostanze attenuanti generiche significherebbe codificarne l'indiscriminata applicazione in ogni processo: e non era certo questo l'intento del legislatore quando ha introdotto la previsione normativa di cui all'art. 62 *bis* c.p.. In realtà, quello che sembra aver orientato il narcisismo, la grandiosità, la megalomania di BILANCIA verso il male, piuttosto che verso azioni degne della pubblica considerazione, è quello che i suoi consulenti hanno definito "disturbo antisociale di personalità": ma si è già visto a suo tempo che questo costituisce l'*in sé* del criminale, di chi sceglie di vivere contro la legge piuttosto che secondo le regole comunemente accettate; quello che è un tratto caratteristico del reo, la sua scelta di vita, non può allora tramutarsi addirittura in un elemento a suo favore, tale da mitigare il rigore della pena prevista per le sue condotte.

Per altro verso, nemmeno si è posto nel processo un problema di **giudizio abbreviato**. Se infatti ha un senso la riduzione di pena prevista a tale titolo all'esito del dibattimento, esso va riconosciuto nell'astratta possibilità di celebrare in quelle forme il processo dinanzi al g.u.p., a meno di non ritenere quella stessa riduzione quale una mera espressione di indulgenza.

Tale possibilità era in questo caso del tutto insussistente, perché al tempo dell'udienza preliminare il giudizio abbreviato era precluso dall'avvenuta contestazione di aggravanti tali da determinare l'astratta irrogabilità dell'ergastolo: tanto che l'imputato nemmeno l'aveva chiesto. Il dibattimento ha poi confermato quelle aggravanti nella loro totalità, per cui comunque non vi sarebbe stato spazio, in questa sede, per un'eventuale richiesta di riduzione di pena a quel titolo.

Ed allora la questione della pena ha una soluzione obbligata: l'ergastolo. Non si tratta soltanto dell'ossequio formale alla legge, che lo prevede senza margini di discrezionalità per il giudice, senza alcuna possibilità di graduazione. La Corte non vuole nascondersi dietro un paravento del genere, anche perché, se non credesse nella piena adeguatezza di quella sanzione rispetto al caso concreto, ben potrebbe riconoscere a BILANCIA le circostanze generiche al solo fine di "adeguare la pena al fatto", come spesso si legge in provvedimenti giudiziari che pure fanno buon governo dell'ampia discrezionalità rimessa dal legislatore all'interprete nell'applicazione degli istituti di cui agli artt. 62 *bis* e 133 c.p..

E però, in tempi di rimontanti avversioni contro la pena perpetua, da più parti tacciata di incostituzionalità perché ritenuta incompatibile con la rieducazione del condannato sancita dall'art. 27 della Costituzione, pare alla Corte che proprio fatti come quelli qui esaminati rendano ragione della necessità che l'ergastolo resti previsto sullo sfondo, quale massimo edittale, per i crimini di particolare efferatezza: e ciò nonostante l'attuale testo del citato art. 442 c.p.p. – che consente la celebrazione del giudizio abbreviato *ad libitum* dell'imputato, qualunque sia l'entità del delitto commesso – l'abbia sostanzialmente svuotato, nella pratica processuale, di ogni contenuto: e sono assai significativi i ripensamenti che, pur dopo così poco tempo, vanno già manifestandosi al riguardo tra gli addetti ai lavori in campo giudiziario

ed amministrativo.

Il "caso" BILANCIA insegna che non è possibile prevedere un 'massimale' di legge, quello di trenta anni di reclusione, per sanzionare un delitto: la realtà dell'uomo è così complessa, anche nel male, che può ben manifestarsi al di là di qualsiasi limite immaginabile. Risulterebbe sommamente ingiusto, in tale ottica, irrogare la stessa pena all'imputato qui a giudizio e ad un altro che, invece, si sia "limitato" a commettere un solo omicidio premeditato, anch'esso punibile con il massimo della pena. Si tratterebbe, all'evidenza, di un "livellamento" verso il basso che verrebbe ad inficiare alla radice qualsiasi effetto generalpreventivo della stessa astratta previsione di una pena massima, per quanto elevata: un criminale privo di qualsiasi senso etico, quale appunto ha mostrato di essere BILANCIA, potrebbe sentirsi incoraggiato, una volta superata la remora connessa alla previsione di una pur consistente pena temporanea, a commettere un numero indifferente di delitti, ben consapevole di rischiare una sanzione non superiore al massimo di quella temporanea e comunque confidando nei benefici penitenziari, che per altro verso sono irrinunciabili con riguardo alla generalità dei condannati.

Ecco che l'ergastolo, allora, assolve l'importante funzione di "clausola aperta" in materia di trattamento sanzionatorio: è giusto che un criminale non attempato che si risolva a commettere una serie di efferati delitti non si illuda, se catturato, di poter uscire dal carcere dopo una ventina d'anni, ma rielabori il proprio futuro modulandolo sulla diversa dimensione del carcere a vita.

D'altra parte, lo stesso art. 27 della Costituzione non prevede, fortunatamente, che le pene realizzino "coattivamente" la rieducazione del condannato, ma soltanto che le stesse devono "tendere" a quest'obiettivo: come a dire che anche durante l'espiazione della pena va garantita al condannato la libertà interiore ed incoercibile di riadattarsi alla civile convivenza o, se non lo voglia, di restare abbarbicato ai propri modelli antisociali. E se è così, l'ordinamento non può non avvalersi dell'unico mezzo idoneo a tutelare la collettività dalla pericolosità di un soggetto che non intenda od anche solo non riesca a rieducarsi, tenendolo recluso a tempo indeterminato in una struttura che comunque già da molti decenni non è più chiusa da una pietra tombale, ma lascia costantemente intravedere l'eventualità di un sempre possibile recupero.

In conclusione, BILANCIA va condannato all'ergastolo per ciascuno degli omicidi aggravati a suo carico accertati. La riconosciuta continuazione, per ciascun episodio, con i soli delitti di detenzione e porto della pistola ovvero anche con le rapine aggravate comporta una diversa determinazione del periodo di isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. quale misura sanzionatoria aggiuntiva in caso di concorso di reati. Così:

- per gli omicidi di Giorgio Centanaro, Maurizio Parenti e Carla Scotto, nonché per gli altri delitti in continuazione con questi, va irrogata la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni, determinato nella misura massima prevista dal 1° comma per l'entità e la gravità dei delitti medesimi, alcuni dei quali di per sé punibili con l'ergastolo;
- analoga pena va applicata, per le stesse ragioni, sia in relazione all'omicidio continuato di Bruno Solari e Maria Luigia Pitto, sia per l'omicidio continuato di Candido Randò e Massimiliano Gualillo;
- per l'omicidio di Luciano Marro, in continuazione con i delitti di rapina nonché detenzione e porto d'arma, il periodo di isolamento diurno va invece determinato sulla scorta del diverso parametro di cui al 2° comma della predetta disposizione: tenuto conto della gravità delle condotte concorrenti, si reputa congrua la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno e sei mesi, il massimo previsto dalla norma;
- analoga pena va applicata, per le medesime ragioni, sia in relazione all'omicidio di Giangiorgio Canu, sia in relazione a quelli di Enzo Gorni e Giuseppe Mileto;
- per gli omicidi di Almerina Bodejani, Lyudmyla Zubckova, Evelin Edoghaye e Mema Valbona, in relazione ai quali l'omicidio aggravato è in continuazione con i soli delitti di detenzione e porto illegale d'arma e non anche con la rapina, stimasi congrua – per ognuno – la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;
- analoga pena va applicata, per le stesse ragioni, sia in relazione all'omicidio di Elisabetta Zoppetti, sia in relazione all'omicidio di Maria Angela Rubino.

BILANCIA va poi condannato anche a pene detentive di natura temporanea per tre delitti non legati da continuazione ad alcuno degli omicidi. In particolare:

- per il tentato omicidio di John Zambrano, la Corte – in considerazione dei parametri tutti di cui all'art. 133 c.p., e segnatamente le modalità del fatto, l'entità del danno patito dalla persona offesa, la gravità del pericolo per la sua vita – reputa congrua la pena edittale della reclusione per sedici anni;
- per la rapina aggravata in danno di Luisa

Ciminiello, tenuto conto della modestia del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, pur alla luce delle gravi modalità del fatto, e considerato il vincolo della continuazione con i reati di detenzione e porto della pistola, la Corte stima congrua la pena della reclusione per sei anni e della multa in £ 4.000.000 (pena base per la rapina aggravata: 5 anni di reclusione e £ 3.000.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p.);

- per il vilipendio di cadavere in danno di Maria Angela Rubino, ricorrendo l'aggravante di cui al 2° comma e considerato il contesto in cui è avvenuto il fatto, stimasi equa l'irrogazione del massimo edittale della reclusione per sei anni.

A norma degli artt. 71 e segg. c.p. e 533, 2° comma, c.p.p., le predette sanzioni, distinte ed autonome in relazione ai singoli delitti dei quali BILANCIA si è reso colpevole, vanno infine ricondotte ad unità; tenuto conto del medesimo criterio di cui al già richiamato 1° comma dell'art. 72 c.p., la pena da irrogare in concreto nei suoi confronti non può che essere, per la molteplicità e la gravità dei delitti in concorso materiale tra loro, quella massima dell'**ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni**.

Alla pronuncia conseguono le pene accessorie dell'interdizione legale e dai pubblici uffici in perpetuo, nonché la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, mediante affissione nel Comune di Genova – dove è stata pronunciata ed il condannato aveva l'ultima residenza – ed in quegli altri in cui pure sono stati commessi gli omicidi, oltre che sui due quotidiani indicati in dispositivo.

Ricorrono, da ultimo, le condizioni previste dall'art. 304, 1° comma, lett. c), in relazione all'ultimo comma dell'art. 544 c.p.p., per disporre la sospensione dei termini della custodia cautelare in atto nei confronti dell'imputato: la particolare complessità della stesura della motivazione, per il numero e la gravità delle imputazioni, giustifica l'indicazione nel dispositivo del termine massimo di novanta giorni per il deposito della sentenza, ciò che consente, *ipso jure* e senza necessità di particolari ragioni a sostegno, la sospensione dei termini predetti.

XIX. Le questioni civili

1. Premessa

Non tutte le parti civili costituitesi in giudizio, chi già in udienza preliminare, chi all'inizio del dibattimento, hanno rassegnato le proprie conclusioni nel corso della discussione: non l'hanno fatto, in particolare, Luisa Ciminiello, che peraltro non è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed i prossimi congiunti di Giuseppe Mileto, il cui patrono è deceduto nel corso del dibattimento.

Di quelle restanti, la posizione di Roberta Centanaro è la sola che meriti di essere affrontata separatamente per le ragioni di cui si dirà tra breve; per tutte le altre può fin d'ora anticiparsi che, rinviando al dispositivo per la liquidazione delle spese di costituzione e difesa sostenute da ciascuna ed esposte nelle relative parcelle versate in atti, sulla loro richiesta di risarcimento del danno la Corte non ha potuto far altro che pronunciare una condanna generica, sulla scorta del danno morale desumibile dal più o meno intenso vincolo familiare con il congiunto deceduto, per poi rimettere la questione al competente giudice civile: e ciò tenuto conto del fatto che le medesime parti civili non hanno ritenuto di introdurre nel processo e coltivare specifici temi di prova in punto di danno patrimoniale.

2. Le conclusioni della parte civile Centanaro

Si è già affrontato nella Premessa (*supra*, pag. 10*ss*.) il tema del ruolo peculiare che questa parte civile ha ritenuto di assumere nel corso del dibattimento: contrariamente a quanto asserito nell'atto di costituzione in giudizio in sede di udienza preliminare – effettuata "*al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, derivanti dai commessi reati*" –, la Centanaro ha infatti cercato in realtà di provare una "sua" tesi, profondamente diversa da quella del pubblico ministero che pure, almeno in astratto, avrebbe dovuto trovarsela affiancata a sostegno della fondatezza dell'imputazione.

Non è questa la sede per introdurre il complesso tema dell'abuso del diritto, che nel nostro ordinamento processuale non ha ancora avuto quella considerazione che pure meriterebbe in un sistema che si vorrebbe ispirato al canone della parità delle parti, e dunque alla correttezza ed alla lealtà che devono necessariamente caratterizzare il rito accusatorio.

Certo è che non sembra consentito, nemmeno sulla scorta della più ardita tra le possibili interpretazioni della vigente normativa, cambiare così profondamente, in corso d'opera, il *petitum* della domanda di parte civile e trovarsi a concludere per una "condanna" esclusivamente di natura penale – addirittura per un fatto diverso da quello contestato dal pubblico ministero – senza nulla chiedere a titolo risarcitorio.

Le conclusioni rassegnate dalla Centanaro sono così singolari da meritare di essere qui riportate per

esteso, ai fini di una migliore analisi: "*Piaccia alla Corte Ecc.ma, – esclusa (per i motivi innanzi esposti) la penale responsabilità del signor Donato Bilancia quale autore del fatto nei modi e nei termini indicati dallo stesso, preso atto dell'avvenuto decesso del signor Centanaro per infarto cardiocircolatorio 'fulminante' –, comunque condannare l'imputato stesso per aver, con la sua presenza nei tempi e nei modi prospettati, favorito il verificarsi dell'evento comunque voluto*".

In sostanza, a voler seguire questa richiesta, BILANCIA dovrebbe essere condannato per aver soltanto "favorito" una morte che comunque ha mostrato di aver "voluto": ma, al di là della bizzarria giurisprudenziale cui condurrebbe una pronuncia del genere, resta sullo sfondo un problema per la cui soluzione non v'è bisogno di attingere ai grandi della dottrina processualpenalistica, tanto è pacifica ed *in re ipsa*.

La parte civile, infatti, non ha alcun titolo per formulare un'imputazione alternativa a quella contestata dal pubblico ministero, perché lo scopo, la "causa" – in senso civilistico – della sua presenza nel processo è solo quella di chiedere la condanna del reo al risarcimento del danno. Poi è chiaro che, in questo ambito, ha ampia libertà di manovra circa la configurazione di aggravanti ed attenuanti – si pensi, ad esempio, a quelle incentrate proprio sull'entità del danno –, ma la cartina di tornasole del fondamento della sua azione processuale è data sempre dalla riconducibilità di quest'ultima all'originaria domanda risarcitoria, per quanto affiancata da altri più nobili scopi di mera testimonianza e di affetto per il congiunto deceduto.

Ora, se può condividersi l'assunto secondo cui nella fase delle indagini preliminari la parte civile – e prima ancora la persona offesa – ha interesse ad essere coinvolta dal pubblico ministero ed a cooperare con lui (non a contrapporvisi) nell'accertamento del reato, una volta giunti al dibattimento le opinioni personali devono cedere il passo alle esigenze di giustizia: non si rispetta lo schema tipico del processo se il giudice deve tener dietro non solo all'impostazione accusatoria così come condensata nell'imputazione, ma anche alle tesi personali, ed eventualmente opposte, dei congiunti delle vittime.

D'altro canto, che sia così e che non siano ammesse soluzioni diverse lo si desume dal chiaro tenore dell'art. 523, 2° comma, c.p.p., da leggersi congiuntamente agli artt. 185 e 186 c.p. sulle "sanzioni civili" del reato ed all'art. 74 c.p.p. sulla "legittimazione all'azione civile".

La parte civile Centanaro sostiene che la prima disposizione richiamata – il cui testo così recita: "*la parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare*" – non la vincolerebbe a formulare necessariamente conclusioni scritte in chiave risarcitoria, essendo questa espressamente prevista come una delle ipotesi affiancata ad altre.

Non v'è dubbio che un'interpretazione letterale ed immediata della disposizione sembrerebbe lasciare ampio spazio alla parte civile, all'apparenza legittimata a chiedere anche qualcosa "di diverso" dal risarcimento. Ma il problema, com'è ovvio, è di natura sistematica, nel senso che va inquadrato alla luce delle norme che prevedono, in linea generale, cosa la parte civile può chiedere, in astratto, quando si costituisce in giudizio e qual è l'ampiezza della sua legittimazione.

La risposta è intuitiva: il sistema desumibile dagli artt. 185, 186 c.p. e 74 c.p.p. consente alla parte civile di costituirsi in giudizio per chiedere, esclusivamente, il risarcimento del danno o le restituzioni, ed eventualmente, in aggiunta, la pubblicazione della sentenza di condanna. Non può chiedere altro: non può chiedere una pena, principale od accessoria, una misura di sicurezza (nemmeno la confisca), una modifica dell'imputazione (che a norma dell'art. 516 c.p.p. spetta al solo pubblico ministero), una contestazione suppletiva.

Ed allora l'alternativa posta dalla disposizione che la Centanaro pure ha invocato a sostegno delle proprie "conclusioni" – *rectius*, della propria ricostruzione del delitto in esame – è secca e non dà scampo: la parte civile può chiedere le restituzioni od il risarcimento del danno, ma quando chiede il risarcimento del danno ne deve determinare l'ammontare.

Tutto qui. È chiaro che, se invece chiede la sola restituzione delle cose sottratte, non deve specificare nulla perché queste risultano già compiutamente individuate con il solo riferimento all'imputazione, per cui la statuizione di cui al 2° comma dell'art. 523 c.p.p. ha la sola finalità – per lo più non rispettata nelle "normali" conclusioni di parte civile solitamente rassegnate nei processi penali, non essendo assistita da una sanzione di nullità – di agevolare il giudice nella liquidazione del danno in caso di accoglimento della domanda.

Quella qui proposta, per quanto non esplicitata in precedenti giurisprudenziali di legittimità – probabilmente soltanto perché una questione del genere non ha mai raggiunto la soglia della giurisprudenza di legittimità – è un'interpretazione che sembra, peraltro, implicitamente presupposta dalle poche sentenze della Corte di Cassazione che si rinvengono sullo specifica punto in esame: in alcune di queste, relative appunto all'insussistenza di una nullità per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte

della parte civile, dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, ad esempio si legge: "*Invero unica condizione essenziale dell'esercizio dell'azione civile in sede penale è la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla valutazione del giudice*" (v., in termini, Cass., sez. II, sent. n. 3792 del 20.3.97 e sez. I, sent. n. 11124 del 12.11.97).

Ne consegue che la richiesta rassegnata dalla parte civile Centanaro non è ammissibile, in quanto formulata in relazione ad un *petitum* diverso dall'unico – la richiesta di risarcimento dei danni – per il quale era legittimata a costituirsi nel processo penale a carico dell'imputato. Trattandosi di azione civile, per quanto innestata nel processo penale, alla Corte non resta altro che dichiarare quell'inammissibilità: le predette conclusioni attengono ad un oggetto giuridico diverso da quello in relazione al quale la stessa parte civile era legittimata ad agire, e sono perciò inidonee finanche a provocare una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda così formulata.

3. Le provvisionali

Si è già anticipato che la liquidazione dei danni di cui le altre parti civili hanno ritualmente chiesto il risarcimento va rimessa al competente giudice civile. Qui la Corte deve solo procedere alla determinazione, a norma dell'art. 539, 2° comma, c.p.p., di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore di quelle che ne hanno fatto richiesta, in numero minore rispetto a quante hanno rassegnato le proprie richieste risarcitorie.

Nell'ingrato compito di "stimare" in termini economici il peso del dolore per la così tragica scomparsa di un congiunto, cui più di una parte civile era legata da strettissimi vincoli familiari, la Corte si è voluta sottrarre ad odiose distinzioni di età e di attività svolta, ritenendo di poter determinare in £ 50.000.000 l'ammontare di una congrua provvisionale, a valere sull'ammontare del definitivo risarcimento che sarà liquidato dal giudice civile, per ciascuna delle vittime e per ciascuna delle parti civili che ne abbia fatto richiesta.

Conclusivamente, la predetta somma va liquidata:

- in favore di Rossella Pitto, nipote di Maria Luigia Pitto;
- in favore di John Zambrano, persona offesa del delitto di tentato omicidio, che peraltro ha determinato proprio in questa misura la sua richiesta di provvisionale;
- in favore sia di Jessica Osayi Edoghaye che di Helen Adodo, rispettivamente sorella e zia di Evelin Edoghaye, per la complessiva somma di £ 100.000.000 in solido tra loro;
- in favore di Giulio Paolo Pesce, Domenico Zoppetti, Andreina Baldassari e Silvana Zoppetti (rispettivamente marito, padre, madre e sorella di Elisabetta Zoppetti), per la complessiva somma di £ 200.000.000 in solido tra loro.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara **BILANCIA Donato**

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Centanaro Giorgio** di cui al capo 1), dei delitti di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), del delitto di ricettazione aggravata di cui al capo 3), dei delitti di omicidio aggravato e continuato e di rapina aggravata in danno di **Parenti Maurizio** e **Carla Scotto** di cui ai capi 4) e 5), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra tutti i predetti reati, alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni;

c o l p e v o l e

del delitto di tentata rapina aggravata e di omicidio aggravato e continuato in danno di **Solari Bruno** e **Pitto Maria Luigia** di cui ai capi 6) e 7), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra i predetti reati e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni;

c o l p e v o l e

del delitto di rapina aggravata e di omicidio aggravato in danno di **Marro Luciano** di cui ai capi 8) e 9), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra i predetti reati e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno e sei mesi;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Canu Giangiorgio** di cui al capo 10), esclusa l'aggravante di cui agli artt. 576, n° 1, e 61, n° 2, c.p., nonché del delitto di rapina aggravata di cui al capo 11), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra i predetti reati e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno e sei mesi;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Bodejani Almerina** *alias* Truya Stela di cui al capo 12), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Zubckova Ludmilla** di cui al capo 13), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;

c o l p e v o l e

del delitto di rapina aggravata e di omicidio aggravato in danno di **Gorni Enzo** di cui ai capi 14) e 15), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra i predetti reati e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno e sei mesi;

c o l p e v o l e

del delitto di tentato omicidio aggravato in danno di **Zambrano John** *alias* Castro Juli di cui al capo 16), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena della reclusione per sedici anni;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato e continuato in danno di **Randò Candido** e **Gualillo Massimiliano** di cui al capo 17), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Edoghaye Evelin Esohe** *alias* Adodo Tessy di cui a capo 18), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;

c o l p e v o l e

del delitto di rapina aggravata in danno di **Ciminiello Luisa** di cui al capo 20), ivi assorbita la minaccia grave ex art. 612 cpv. c.p. ravvisabile nella condotta dell'imputato a seguito di desistenza dal tentato omicidio di cui al capo 19), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena della reclusione per sei anni e della multa in £ 4.000.000;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Zoppetti Elisabetta** di cui al capo 21), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Valbona Mema** *alias* Valla Kristina di cui a capo 12), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;

c o l p e v o l e

del delitto di omicidio aggravato in danno di **Rubino Maria Angela** di cui al capo 23), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra il predetto reato e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno;

c o l p e v o l e

del delitto di vilipendio di cadavere in danno della stessa Rubino di cui al capo 24), e lo condanna alla pena della reclusione per sei anni;

c o l p e v o l e

del delitto di rapina aggravata e di omicidio aggravato in danno di **Mileto Giuseppe** di cui ai capi 25 e 26), e lo condanna, ritenuta la continuazione fra i predetti reati e quelli di detenzione e porto d'arma di cui al capo 2), alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno e sei mesi;

c o n d a n n a

inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 71 e segg. c.p. e 533, 2° co., c.p.p.

d e t e r m i n a

la pena complessivamente inflitta a BILANCIA in quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni.

Visti gli artt. 29, 32 e 36 c.p.

d i c h i a r a

BILANCIA interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetto legalmente in perpetuo;

o r d i n a

la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto e per una sola volta, mediante affissione nei Comuni di Genova, Ventimiglia, Varazze, Cogoleto, Pietra Ligure, Novi Ligure, Verona e S. Stefano al Mare, ed inoltre sui giornali "Il Secolo XIX" e "Il Corriere della sera".

Visto l'art. 523, 2° comma, c.p.p.

d i c h i a r a

inammissibili le conclusioni formulate dalla parte civile Centanaro Roberta.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

c o n d a n n a

BILANCIA Donato a risarcire i danni cagionati alle parti civili Parenti Giulio, Rivalta Luciana, Parenti Umberto, Scotto Giovanni, Lauria Antonia, Scotto Massimo e Scotto Roberto, da liquidarsi in separato giudizio; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili, che si liquidano in complessive £ 10.000.000, oltre IVA e CPA, in favore di Parenti Giulio, Rivalta Giuliana, Scotto Massimo e Scotto Roberta in solido tra loro, ed in complessive £ 10.000.000, oltre IVA e CPA, in favore di Parenti Umberto, Scotto Giovanni, Lauria Antonia in solido tra loro;

c o n d a n n a

l'imputato a risarcire i danni cagionati alla parte civile Marro Piera ed altresì alle parti civili Solari Adriano, Solari Sonia, Solari Franco e Pitto Rossella, da liquidarsi in separato giudizio; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili, che si liquidano in complessive £ 10.000.000, oltre IVA e CPA, in favore di Marro Piera, Solari Adriano e Solari Sonia in solido tra loro, in complessive £ 5.000.000, oltre IVA e CPA, in favore di Solari Franco, ed in complessive £ 10.000.000, oltre IVA e CPA, in favore di Pitto Rossella;

c o n d a n n a

l'imputato al pagamento in favore della stessa Pitto, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale di £ 50.000.000;

c o n d a n n a

l'imputato a risarcire i danni cagionati alle parti civili Frau Maria Gabriella, Canu Nicoletta, Canu Serenella, Canu Sabrina, Canu Fabrizio e Canu Orietta, da liquidarsi in separato giudizio; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili, che si liquidano in complessive £ 10.000.000, oltre IVA e CPA, in favore di Frau Maria Gabriella, Canu Nicoletta, Canu Serenella, Canu Sabrina e Canu Fabrizio in solido tra loro, riservata ad un separato decreto la liquidazione degli onorari spettanti alla parte civile Canu Orietta, ammessa al patrocinio a spese dei non abbienti;

c o n d a n n a

l'imputato a risarcire i danni cagionati alle parti civili Valentino Maria Natalina e Castellano Elisa, da liquidarsi in separato giudizio; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili in solido tra loro, che si liquidano in complessive £ 8.500.000, oltre IVA e CPA;

c o n d a n n a

l'imputato a risarcire i danni cagionati alla parte civile Zambrano John *alias* Castro Juli, da liquidarsi in separato giudizio; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessive £ 7.000.000, oltre IVA e CPA;

c o n d a n n a

l'imputato al pagamento in favore dello stesso Zambrano, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale di £ 50.000.000;

c o n d a n n a

l'imputato a risarcire i danni cagionati alle parti civili Edoghaye Jessica Osayi ed Adodo Helen, da liquidarsi in separato giudizio; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili in solido tra loro, che si liquidano in complessive £ 9.000.000, oltre IVA e CPA;

c o n d a n n a

l'imputato al pagamento in favore delle stesse Edoghaye e Adodo, che ne hanno fatto richiesta, di una provvisionale complessiva di £ 100.000.000 in solido tra loro;

c o n d a n n a

l'imputato a risarcire i danni cagionati alle parti civili

Pesce Giulio Paolo, Zoppetti Domenico, Baldassari Andreina e Zoppetti Silvana, da liquidarsi in separato giudizio; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili in solido tra loro, che si liquidano in complessive £ 15.000.000, oltre IVA e CPA.

c o n d a n n a

l'imputato al pagamento in favore delle stesse parti civili Pesce, Baldassari, Zoppetti Domenico e Silvana, che ne hanno fatto richiesta, di una provvisionale complessiva di £ 200.000.000 in solido tra loro.

Visti gli artt. 304, 1° comma, lett. c) e 544, u.c., c.p.p.

f i s s a

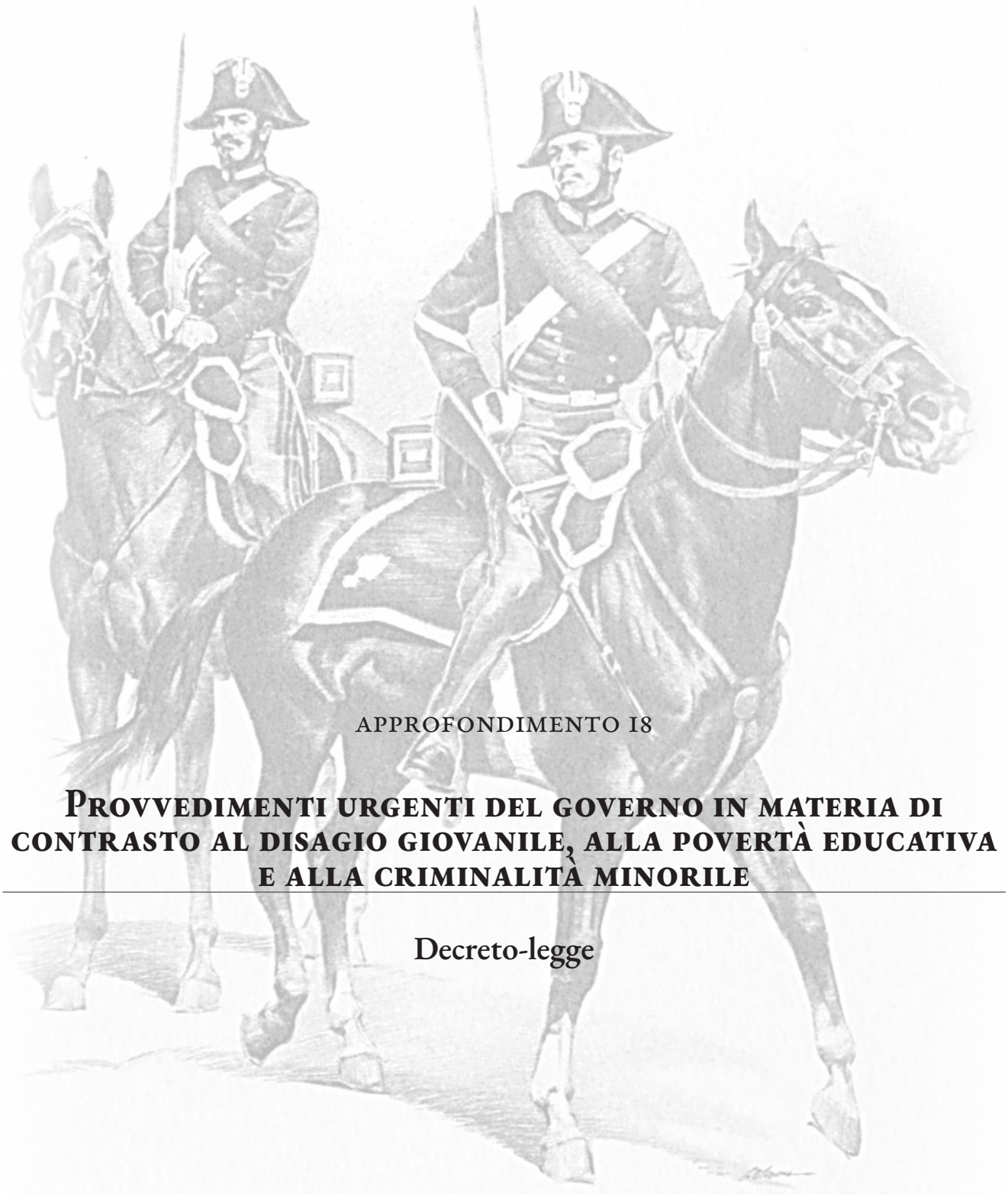
il termine di novanta giorni da oggi per il deposito della motivazione della sentenza; sospende, nelle more, il termine della custodia cautelare in atto nei confronti dell'imputato.

Genova, 12 aprile 2000

Il Giudice estensore
dr. Massimo Cusatti

Il Presidente
dr. Loris Pirozzi





APPROFONDIMENTO 18

Provvedimenti urgenti del governo in materia di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile

Decreto-legge

Provvedimenti urgenti del Governo in materia di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile (decreto-legge)[1]

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

Si introducono norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area. Inoltre, l'intervento normativo agisce sull'applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l'obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, e prevede specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.

- Interventi per il Comune di Caivano

Si prevede la nomina di un Commissario straordinario, che sarà individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, nella persona del dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d'intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario d'interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il piano sarà attuato con il supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a. e dovrà prevedere anche specifici interventi urgenti di ripristino del centro sportivo ex Delphinia, in collaborazione con gli Uffici del Genio militare e con la società Sport e Salute S.p.a.

Inoltre, il decreto autorizza il comune di Caivano ad assumere 15 nuovi membri del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio.

- Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Daspo urbano

Si estende l'applicabilità del cosiddetto "daspo urbano" (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.

Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l'obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune).

In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto "daspo Willy" contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.

La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni.

[1] Decreto legge (d.l.). È disciplinato dall'art.77 della Costituzione. Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge.

Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.

Foglio di via obbligatorio

Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti

Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di "porto d'armi od oggetti atti ad offendere" e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle "baby-gang", si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'"avviso orale". Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l'avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Si prevede che il Questore possa proporre all'Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).

Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni

Nell'ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Contrasto dei reati commessi dai minori

Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:

- si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
- si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
- si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

Nell'ambito dei delitti di "associazioni di tipo mafioso anche straniere" e di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale

per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.

Sicurezza degli istituti penali per minorenni

Si introduce la possibilità che il direttore dell'istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l'ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

- Disposizioni in materia di offerta educativa

Si rafforza l'offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti quali l'attribuzione di una quota pari al 50% dell'incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica e l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

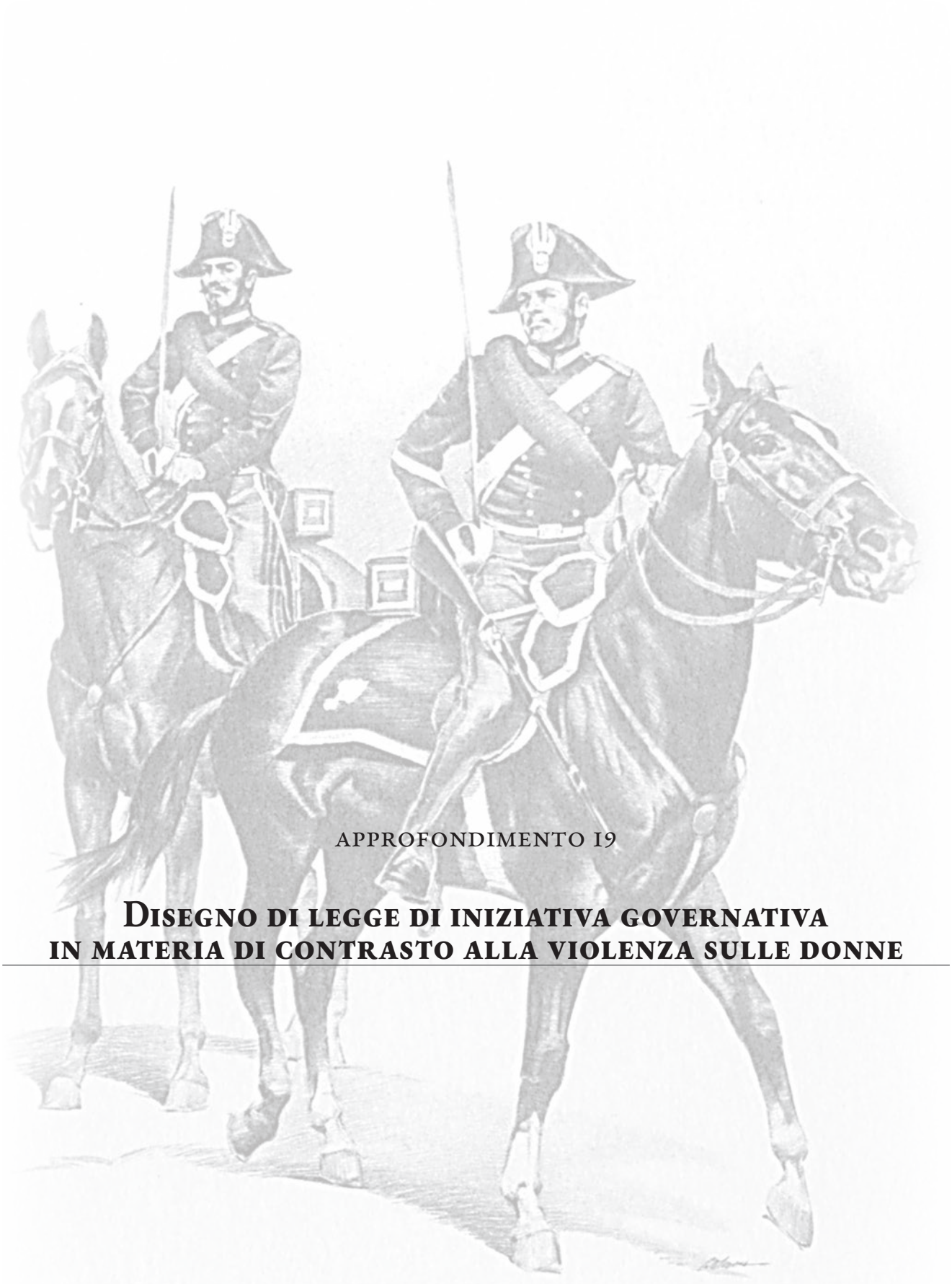
Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell'ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l'ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l'obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione.

- Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici

Si prevede l'obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l'obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.

Si prevedono oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l'utenza circa la possibilità e l'importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite.

Si introducono, inoltre, norme per favorire l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative.



APPROFONDIMENTO 19

Disegno di legge di iniziativa governativa in materia di contrasto alla violenza sulle donne

DDL (Disegno di legge)[1] di iniziativa governativa in materia di contrasto alla violenza sulle donne

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.

Con il provvedimento, il Governo intende:

- velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
- rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
- rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il disegno di legge recepisce, tra l'altro:

- le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- le osservazioni contenute nella relazione finale della "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere";
- gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia.

Principali misure introdotte

1. Rafforzamento dell'"ammonimento" da parte del questore

L'"ammonimento" da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è di garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano delle rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona "ammonita" deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d'ufficio. Con il ddl approvato oggi, si estendono i casi in cui si può applicare l'ammonimento. Si includono adesso i cosiddetti "reati-spia", che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l'aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l'ammonimento. Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Inoltre, si amplia la definizione dei reati di "violenza domestica", comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

2. Potenziamento delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze.

Si prevede, infine, che in attesa dell'emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d'urgenza,

[1] Disegno di legge (d.d.l.) Disciplinato dagli artt.71 e 72 della Costituzione. Atto d'iniziativa legislativa deliberato dal Governo. Il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.

in via temporanea, il divieto d'avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare

Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate) per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.

4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica

Si prevede l'obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all'ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall'iscrizione della persona indagata nell'apposito registro per valutare se richiedere l'applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull'istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.

6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Si prevede l'applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l'arresto obbligatorio in flagranza.

7. Arresto in flagranza differita

Si prevede l'arresto in "flagranza differita" per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica...). L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

Si prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l'applicazione della misura dell'allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione

Si estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l'evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la "circolarità infor-

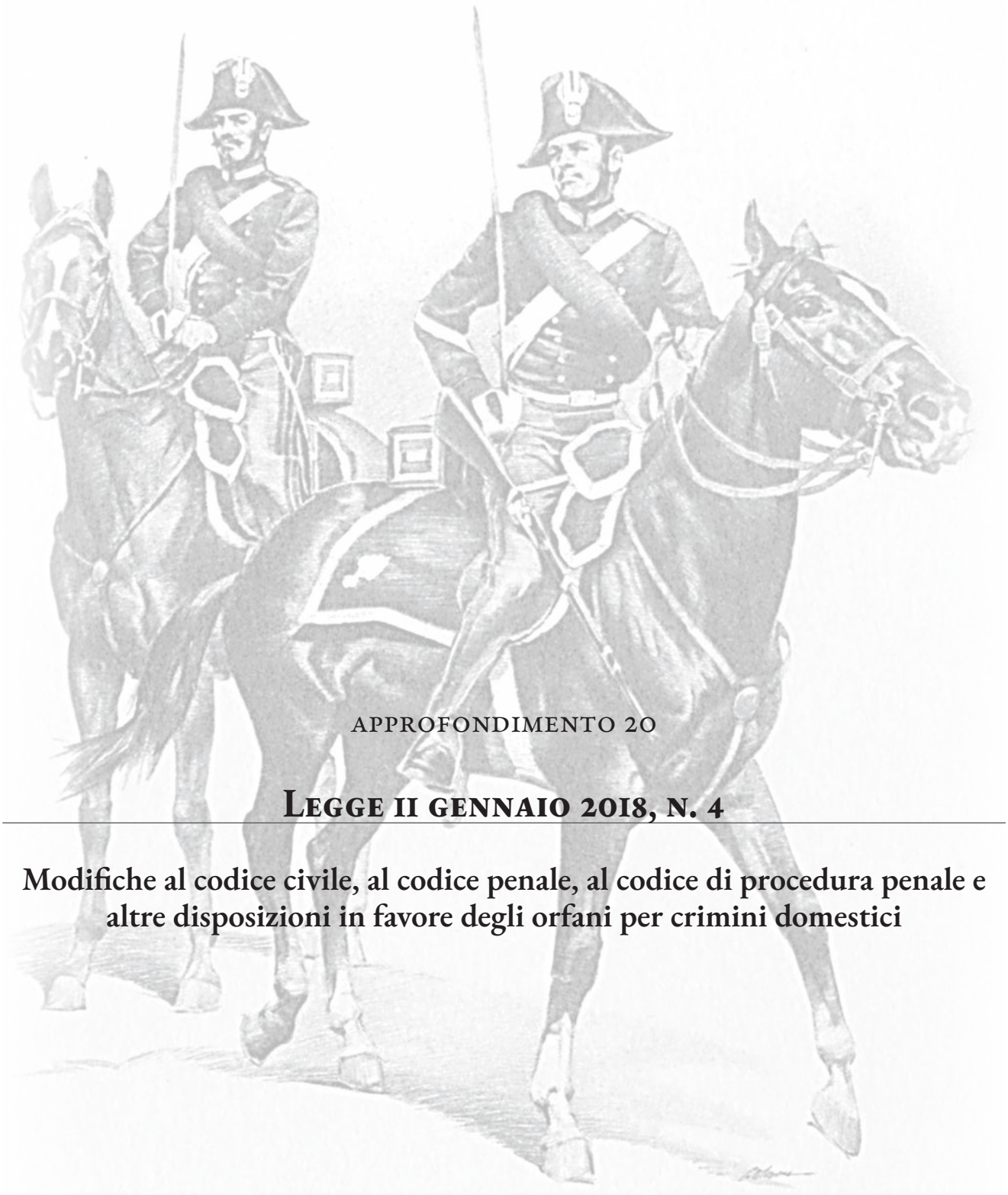
mativa" e la "multi-attorialità" nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l'autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in *melius* di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

10. Sospensione condizionale della pena

Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera "partecipazione" ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.

11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime

Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna.



APPROFONDIMENTO 20

Legge 11 gennaio 2018, n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 11 gennaio 2018 , n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020)

Vigente al : 19-9-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gratuito patrocinio

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11,

comma 3.

Art. 2

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Art. 3

Sequestro conservativo

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Art. 4

Provvisionale

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da

liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato gia' sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

Art. 5

Indegnita' a succedere

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente:

«Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche' la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 537-bis (Indegnita' a succedere). - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere».

3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis».

Art. 6

Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Art. 7

Pensione di reversibilita'

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonche' la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.

1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una tantum del genitore per il quale e' stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una tantum.

1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma,

numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

Art. 8

Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9

Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575,

aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva tra gli stessi.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa».

Art. 11

Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici

((1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)).

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione

per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici».

Art. 12

Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».

Art. 13

Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacita' di agire.

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

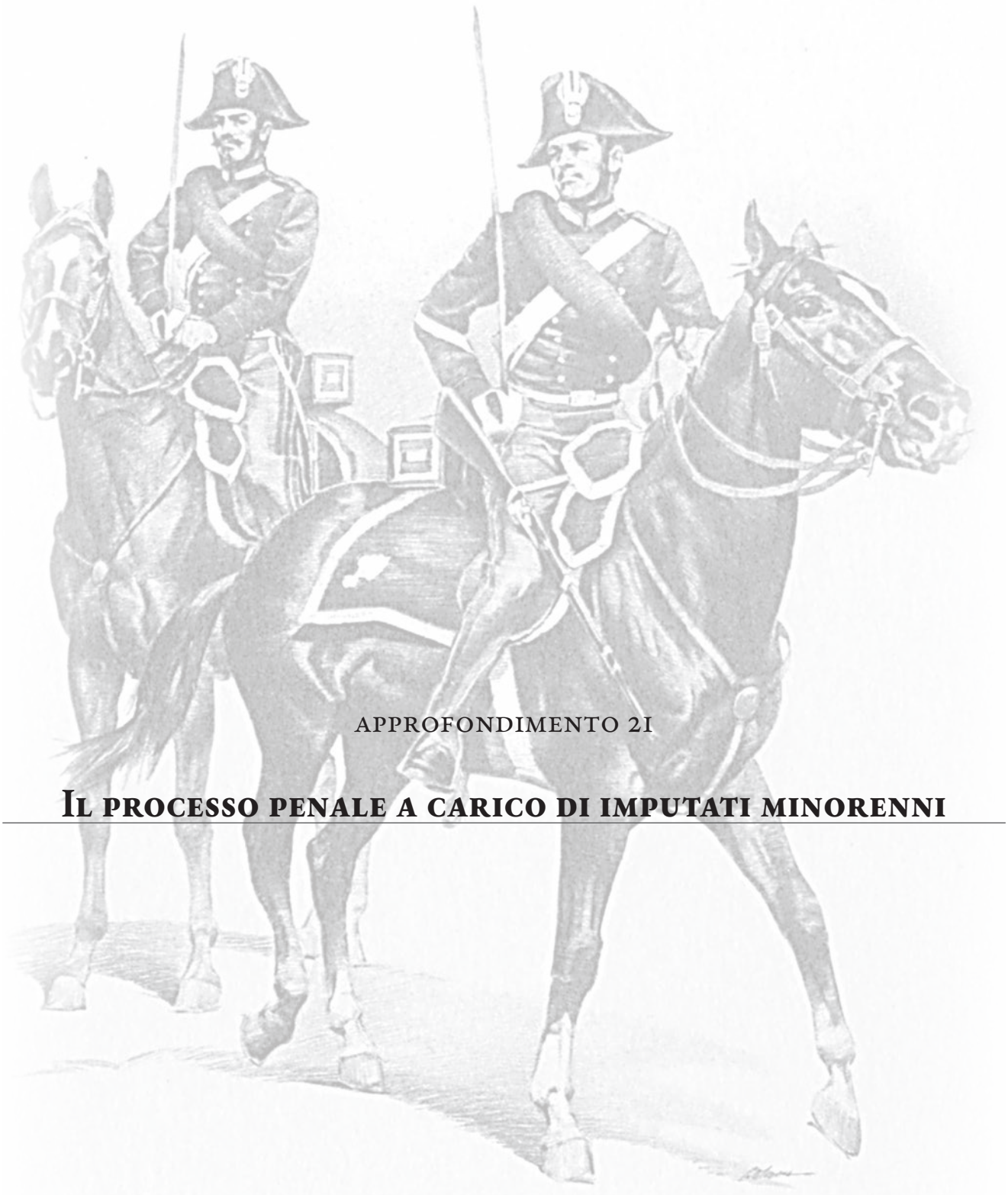
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



APPROFONDIMENTO 2I

Il processo penale a carico di imputati minorenni

Il processo penale minorile[1]

1. Introduzione

Il processo penale minorile è disciplinato dal d.P.R. 22 settembre n.488 del 1988 e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del predetto decreto (d.lgs. 28 luglio 272/1989). È una delle normative minorili più avanzate e, come sottolineato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2000 il processo minorile è "sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della personalità nonché da obiettivi pedagogici rieducativi piuttosto che punitivi". In linea generale, occorre ricordare che la filosofia dell'intervento penale, con l'avvento della Carta Costituzionale e, in particolar modo alla luce del principio enunciato all'art. 27[2], è profondamente cambiata. Infatti, si è progressivamente attenuata la connotazione della sanzione penale, in omaggio alla teoria retributiva, quale giusta retribuzione, come compenso per il male arrecato.

Infatti, "la convinzione che la reazione al delitto, detestato, impone una riparazione che deve essere costituita dall'irrogazione di una sofferenza appare ormai superata sulla base dei principi costituzionali, secondo cui valore supremo della vita sociale è la persona umana al cui servizio devono essere poste tutte le realtà collettive e che la persona deve essere sempre aiutata a rimuovere le condizioni negative che ne ostacolano lo sviluppo"[3]. L'obiettivo di mira è quello di fare in modo che il minore, responsabile di aver commesso un reato, transiti il meno possibile all'interno del sistema di giustizia penale. Con il tempo si è andata confermando sempre di più la consapevolezza che laddove si tratti di minorenni non sempre la detenzione carceraria rappresenta, da parte dello Stato, la risposta più adeguata "perché il deviante è spesso un soggetto in difficoltà e alla ricerca di un'identità e di un ruolo e la sua segregazione con altri egualmente etichettati può comportare una spinta addizionale al delitto" e perché la sua "segregazione dalla società non rimuove le cause che stanno alla origine del comportamento deviante" con il rischio che, una volta espiata la pena, "il nuovo impatto con la società, non più sostenuto riproduce e in forme aggravate la situazione del conflitto preesistente[4]". Queste considerazioni hanno inciso in maniera radicale sulla concezione generale del sistema penale, soprattutto allorquando si tratti di soggetti in formazione, per i quali si è avvertita la necessità di porre una maggiore accentuazione sulla personalità del colpevole, al fine di predisporre un piano di recupero del minore che sia maggiormente afferente alla sua personalità.

L'art. 27,comma 3, della Costituzione, in linea con il principio di umanizzazione della pena, consacrato nel medesimo articolo, dispone che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", così ascrivendo alla sanzione una spiccata funzione di prevenzione speciale e allo stesso tempo sancendo, "in modo ineluttabile, la necessità che il *quantum* di pena irrogata e le metodologie applicative della stessa siano finalisticamente orientate alla rieducazione del condannato"[5]. La Corte Costituzionale, già a partire dagli anni sessanta, ha posto in evidenza la specificità della giustizia minorile, quale settore autonomo rispetto a quello previsto per soggetti adulti, quale sistema prevalentemente rivolto alla rieducazione. Nella sentenza n. 25 del 1964, infatti, la Consulta ha sostenuto che "la giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni". Sulla stessa linea la sentenza n.49/1973 che ha ribadito l'esistenza di un "peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore". Inoltre, la sentenza n.222 del 1983 ha sottolineato che la "tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente protetti; ed il Tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli "istituti" dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù".

Dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, anteriore all'intervento normativo del 1988, è emerso chiaramente che il minore sia un soggetto particolarmente meritevole di tutela e che spetti allo Stato il compito di apprestarvi tutela anche allorquando il minore sia responsabile di aver commesso un reato, in tal caso lo Stato ha l'interesse-dovere al recupero ed alla rieducazione del minore. Il lavoro posto in essere dalla Consulta, lavoro di specificazione della normativa costituzionale, dalla quale sono stati estrapolati i

---

1 Di Lucia Bruno, Accademico Pontificio.

2 Articolo 27 Cost. "La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del reo.
Non è ammessa la pena di morte".

3 A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli editore, Bologna, 2019, p.599.

4 A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p.599.

5 R. Garofoli, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Nel diritto editore, Roma, 2009, p. 1174-1177.

principi generali e fondamentali posti alla base della giustizia minorile, ha messo in evidenza l'inadeguatezza del sistema minorile così come si presentava durante gli anni ottanta. Ciò aprì la strada alla necessaria riforma del processo minorile.

2. La normativa nazionale ed internazionale

È proprio a partire dalla seconda metà degli anni ottanta che si sono registrati forti cambiamenti nella normativa internazionale che hanno segnato profondamente il rapporto tra minorenni e il sistema di giustizia penale. Il 29 novembre 1985 a Pechino, le Nazioni Unite hanno emanato le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (cd. Regole di Pechino) e il 14 dicembre 1990 sono state approvate le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyad). Il primo documento menzionato evidenzia in maniera chiara il cambiamento registrato nella filosofia posta alla base del sistema di giustizia minorile. L'articolo 1 pone l'accento sulla prevenzione sociale per la protezione dei minori. L'articolo 5 individua la finalità della giustizia minorile che ha di mira la tutela del giovane, prevedendo pene che siano proporzionate alle circostanze del reato oltre che all'autore che lo abbia commesso. Sono inoltre previste tutta una serie di garanzie procedurali nell'art. 7 delle stesse Regole. È riconosciuta la possibilità di ricorrere a misure extra giudiziarie, la specializzazione dei servizi di polizia, il diritto del minore ad essere giudicato da un'autorità specializzata e competente. È sancito il suo diritto all'assistenza legale oltre che all'assistenza psicologica e affettiva dei genitori. Tutti aspetti che troveranno cittadinanza nel d.P.R. 448/1988.

L'art. 24 garantisce che al minore, in ogni fase del procedimento, sia riconosciuta un'assistenza volta a favorire il suo reinserimento sociale. Da ultimo, ma non meno importante, l'art. 26 che prevede quali debbano essere gli obiettivi del trattamento in istituzione, stabilendo che vadano assicurati al minorenne "assistenza, protezione, educazione e competenza professionale affinché siano posti in grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società[6]". A livello comunitario rileva la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 87/20, la quale sottolinea che la giustizia minorile debba avere quale obiettivi quello dell'educazione e del reinserimento sociale del minore, stabilendo, altresì, che la pena detentiva debba costituire l'*extrema ratio*.

Sempre verso la fine degli anni ottanta, sotto l'influsso delle normative menzionate, in Italia entrano in vigore le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (d.P.R. 448/1988). Fondamentale è ricordare altresì che il 20 novembre 1989 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176), posto che la suddetta Convenzione rappresenta la normativa internazionale più importante in ambito di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le previsioni della Convenzione in ambito di giustizia minorile prevedono che non siano applicabili ai minori né la pena capitale, né tantomeno la pena dell'ergastolo.

Alla luce di quanto sinora messo in evidenza, emerge che il sistema penale minorile sia divenuto con il tempo più duttile e funzionale al recupero del minore, in quanto è emerso che in molti casi il comportamento delittuoso posto in essere dal minore non sia espressione di un'inclinazione dello stesso al reato ma un momento "di sbandamento del ragazzo nel difficile momento della crisi adolescenziale. È questo un periodo evolutivo in cui il soggetto in formazione è portato ad esperimentare ogni cosa per comprenderla e dominarla, a verificare e al tempo stesso porre in discussione i valori che gli sono stati trasmessi, a verificare le proprie capacità e le proprie valenze in ogni campo. È questo un momento della vita in cui il ribellismo è condizione fisiologica per acquisire un'autonomia, in cui la sofferenza del difficile trapasso dalla condizione di dipendenza a quella di autonomia è causativa di ansie spesso insuperabili, in cui le pulsioni sono difficilmente controllabili[7]".

3. Imputabilità

Al fine di procedere penalmente nei confronti di un minorenne è necessario che innanzitutto egli sia un soggetto imputabile, A tal proposito è fondamentale il richiamo agli artt. 97 e 98 del codice penale. In base all'enunciato contenuto nell'art. 97 c.p. il minore infraquattordicenne non è mai imputabile. L'art. 97 riconosce per una presunzione *juris et de iure*, il minore di anni 14 incapace di intendere e di volere e quindi non imputabile. Tuttavia, nei confronti dell'infraquattordicenne che abbia commesso un fatto qualificato dall'ordinamento quale delitto, seppur non punibile, il giudice, qualora egli risulti socialmente pericoloso può imporre allo stesso una misura di sicurezza "tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto" (art. 224 c.p.). In virtù del successivo art. 98, invece, viene disposto che: "è imputabile

[6] P. Patrizi, *Manuale di psicologia giuridica minorile*, Carocci editore, Roma, 2020, p. 255-257.

[7] A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 600.

chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere".

Quindi, sulla scorta degli articoli richiamati, con riferimento ai minori dai 14 ai 18 anni la capacità di intendere e di volere, in relazione al reato commesso, va accertata caso per caso. La capacità deve essere dimostrata nel caso concreto, con l'ausilio di ogni mezzo di prova. Il giudice è chiamato a procedere ad una valutazione globale della personalità del minore in considerazione dello specifico fatto posto in essere, indicando i motivi che inducono ad affermare o ad escludere l'esistenza della capacità di intendere e di volere del minore.

La capacità di intendere e di volere esige "non solo un accertamento della capacità del minore di rendersi conto della significanza antisociale dell'atto che pone in essere ma anche la capacità di valutarne le conseguenze indirizzando la sua volontà in una direzione scelta con raziocinio[8]".

Può verificarsi il caso in cui vi sia incertezza sulla minore età dell'imputato, o sul suo essere infraquattordicenne, in siffatte ipotesi il giudice dispone una perizia. Tuttavia, qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 448/88. A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 448/88 è mutata la considerazione dell'imputato minorenne. Infatti, da soggetto debole da tutelare, mai soggetto autonomo di diritti, il minore "diventa interlocutore in grado di dialogare con l'adulto magistrato".

Il minore è diventato "titolare di diritti soggettivi perfetti" tra cui rilevano sia il diritto ad avere un proprio giudice sia il diritto ad avere un proprio processo. Il processo diventa per il minore, un'occasione tanto di recupero quanto di presa di coscienza del suo disagio e, al contempo, per la società, diviene strumento mediante il quale conoscere quel disagio per eliminarne le cause sottese. In tale prospettiva, si giustificano i principi che si discostano dal codice di procedura penale ordinario, tra cui l'obbligo per il giudice di illustrare, all'imputato minorenne, il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, il contenuto oltre alle ragioni etico-sociali delle decisioni (art. 1, secondo comma, d.P.R. 448/88). Proprio questa disposizione è considerata la chiave interpretativa di tutto il sistema penale minorile, come sistema "volto a recuperare le valenze responsabilizzatrici del processo, rendendo il minore consapevole della vicenda processuale e facendogli capire il significato della risposta della società al suo comportamento"[9].

Importante è sottolineare che l'art. 26 del D.P.R. 448/1988 prevede che "in ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile".

L'obbligo di immediata declaratoria della non imputabilità nei confronti del soggetti minore degli anni quattordici, rappresenta il profilo processuale dell'art. 97 c.p. e si ispira ad alcuni dei canoni fondamentali propri del processo minorile "quali i principi di minima offensività e di destigmatizzazione (esigenza di dichiarare la superfluità del processo il più presto possibile al fine di evitare inutili effetti di etichettamento), nonché di autoselettività e di deflazione (esigenza di escludere dal processo fatti e soggetti penalmente non rilevanti)[10]".

4. Il processo penale minorile

Per anni si è avvertita la necessità di revisionare il processo penale nei confronti di imputati minorenni, processo che era regolamentato, in maniera sommaria, dalla legge n.1404/1934, ossia dalla legge istitutiva dei Tribunali per i minorenni. Tale spinta di riforma è stata accolta con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, il quale, unitamente al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto, ha dato vita ad un nuovo sistema processuale penale relativo ai minori. Riforma che ha fortemente risentito, come anticipato, anche delle spinte provenienti dalla normativa internazionale, nonché dai pronunciamenti della Corte Costituzionale.

Si è avvertita la necessità di inserire, nel contesto della più generale riforma del processo penale, un provvedimento autonomo relativo ad imputati minorenni. Tuttavia, il collegamento con la normativa dettata in materia di imputati adulti emerge chiaramente dal disposto dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. 448/88, il quale dispone che: "Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne".

Pertanto, emerge che il decreto non è normati-

[8] Cass., 4 novembre 1985, in Riv. Pen,1986, II,65.

[9] D. Pisano, *Adolescenza e criminalità. Origini e conseguenze dei comportamenti criminali minorili*. PAV Edizioni, Roma, 2020, p. 40-41.

[10] A. Tassi, *Il processo penale minorile*, a cura di G.Giostra, Giuffrè editore, Milano,2021, p. 385.

vamente autosufficiente in quanto, per una parte disciplina istituti e attività processuali che sono modellati sulla peculiarità della condizione minorile, mentre per la restante parte non prevista dal decreto in esame, si rinvia alla normativa del codice di procedura penale. Ciò discende dalla stessa intenzione del legislatore delegante del 1987 il quale demandava al Governo di predisporre per gli imputati minorenni un procedimento regolamentato "secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, della sua maturità e delle esigenze della sua educazione", nonché dall'attuazione degli specifici criteri analiticamente enunciati (art. 3 d.l.). Il primo articolo del decreto enuncia il principio di sussidiarietà sotteso al processo minorile, in quanto rimanda alle norme del codice di rito per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal d.P.R. 448/88.

"Le disposizioni, emanate con d.P.R. 22 settembre 1988 n.488, sul processo penale a carico dei minorenni rappresentano sul piano ordinamentale un'aggiornata risposta alla fondamentale domanda di specificità della giustizia minorile, nell'ambito della quale la particolare situazione di soggetti ancora in via di formazione fa balzare in primo piano le esigenze di risocializzazione rispetto a quelle di punizione[11]".

Sulla funzione del processo penale minorile si registrano, in dottrina, alcune diversità di pensiero. Infatti, per una parte della dottrina, il processo a carico dei minorenni, "partecipa, a tutti gli effetti, delle connotazioni e delle finalità tipiche della giurisdizione penale". Per altro orientamento, non meno autorevole, invece, il processo costituisce una particolare forma di intervento educativo; uno strumento "forte" ed estremo per propiziare una positiva evoluzione della personalità del minorenne. Non manca neppure chi, ponendosi in una posizione intermedia, riconosce pari cittadinanza, nel processo minorile, all'istanza repressiva ed a quella educativa"[12].

La normativa in tema di giustizia minorile che trova cristallizzazione nel d.P.R. 448/1988, coniuga due diverse istanze, ossia quella di dare una riposta, da parte dello Stato, al reato commesso dal minore, unitamente a quella di proteggere il percorso evolutivo del soggetto in formazione. Forte è la presenza della finalità educativa sottesa al sistema di giustizia minorile come si evince da talune norme del decreto. L'art. 1, comma 1 richiede che le disposizioni siano applicate "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne"; l'art. 20, in tema di prescrizioni, nel primo comma, prescrive che il giudice, possa impartire al minorenne prescrizioni specifiche "inerenti alle attività di studio e di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione". Nell'art. 19, comma 2, ove si stabilisce che nel disporre le misure cautelari per i minorenni il giudice debba tener conto "dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto".

Altra peculiarità del processo minorile è quella di essere un processo specializzato. Infatti, per attuare questa forte connotazione educativa è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti nel processo abbiano una specifica competenza per la peculiarità della condizione che connota il soggetto coinvolto in prima linea, ossia il minore.

Oltre ad essere specializzato il giudice, per il quale sono previsti corsi di formazione e di aggiornamento, corsi previsti non solo per i magistrati togati ma anche per gli onorari, ed oltre alla seppur embrionale specializzazione dei giudici della Corte di appello, è altresì fondamentale che siano specializzati anche tutti gli altri attori coinvolti, tra cui il difensore. A tal proposito, l'art. 11 del d.P.R., in relazione al difensore di ufficio stabilisce espressamente che: "il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile". L'art. 5, invece, si occupa delle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni prevedendo che in ogni procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni sia istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale viene assegnato personale che sia dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Anche i servizi hanno un ruolo centrale nel processo a carico di imputati minorenni, non solo rivestendo un ruolo di assistenza del soggetto in formazione ma anche "come individuatori di risorse personali, familiari e ambientali su cui far leva e come attuatori del progetto educativo. Mentre in passato i servizi prendevano in carico il minore solo a seguito dell'esito del processo, oggi essi sono chiamati a svolgere in prima persona una funzione coadiutoria nel processo non solo per far comprendere al giudice le ragioni che hanno portato alla commissione del fatto penalmente rilevante e il grado di devianza a cui è pervenuto il minore, ma anche per predisporre la più opportuna strategia processuale, nell'interesse del minore, e per impostare il progetto educativo più adeguato alla sua personalità[13]".

Un richiamo specifico ai servizi minorili è contenuto nell'art. 6 del d.P.R. 448/88 ove è stabilito che "in ogni stato e grado del procedimento l'autorità

[11] D.Siracusano, *Elementi di diritto processuale penale*, Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 323.

[12] G. Giostra, *Il Processo penale minorile*, p. 19.

[13] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 629-630.

giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali".

4.1 Principi del processo penale minorile

Tra i principi annoverabili in ambito del processo penale a carico di soggetti minorenni vengono in rilievo:

1. Il principio di adeguatezza

Principio richiamato dall'art. 1 del d.P.R. 448/88, al comma 1, in virtù del quale, come visto, viene stabilito che le misure siano "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". In omaggio a siffatto principio, il giudice sarà chiamato ad individuare le misure che siano maggiormente adeguate alla situazione del minorenne, tenendo conto dell'ambiente familiare, delle sue problematiche personali oltre che del percorso educativo pregresso o ancora in corso.

2. Il principio di minima offensività

In base a questo principio il processo penale a carico dei minorenni dovrà impedire che sia compromesso lo sviluppo armonico della personalità del minore e la sua immagine sociale, al fine di evitare che lo stesso possa essere emarginato. Perciò, il giudice e gli operatori coinvolti nel processo, nelle loro decisioni, dovranno evitare che siano interrotti processi educativi in atto oltre che l'ingresso del minore nel sistema penale, ricorrendo, ove possibile, ad altri strumenti alternativi.

In linea con il principio enunciato dalle norme internazionali di prestare particolare cura ai primi contatti della persona minorenne con la giustizia, è stato introdotto il centro di prima accoglienza (CPA) (art. 8 e9 d.lgs. 272/89). Il CPA ospita fino all'udienza di convalida – per una permanenza massima di novantasei ore (art.390 c.p.p.)-le persone minorenni arrestate, fermate o accompagnate per le quali l'autorità giudiziaria non abbia disposto l'accompagnamento presso una comunità o presso l'abitazione familiare (artt. 18 e 18 *bis* d.P.R. 448/88). Le finalità del servizio, come messo in luce dal Dipartimento per la giustizia minorile sono quelle di:

a) Affermare la centralità della persona minorenne attraverso l'offerta di un intervento di qualità, fortemente connesso alle finalità di ridurre al minimo i rischi potenzialmente traumatici legati all'impatto con la giustizia, garantendo continuità e coerenza del percorso educativo, aiutare la persona a comprendere che l'ingresso in CPA, quale risposta istituzionale al fatto-reato, pone particolare attenzione alle esigenze della sua condizione evolutiva favorendo lo sviluppo di nuove possibili progettualità;
b) Assicurare la comunicazione con l'AG a cui gli operatori del CPA forniscono un quadro di conoscenza il più possibile completo relativamente alla situazione personale, familiare e sociale, alla rete dei servizi sociali di riferimento, alla capacità dell'adolescente di progettare in modo costruttivo il futuro e la rete di legami significativi; il quadro evolutivo della personalità emerso dall'eventuale colloquio psicologico;
c) Promuovere l'azione del sistema dei servizi

Il CPA si configura come ingresso in un sistema di servizi, collegato in una rete che deve poter fornire alla persona arrestata/fermata/accompagnata e agli operatori un insieme di risposte individualizzate"[14].

3. Il principio de destigmatizzazione

Il principio in esame, il quale è volto a proteggere il minore da processi "sia di auto che di etero svalutazione" è espresso nelle disposizioni relative:

- l'irrilevanza del fatto sociale
- L'estinzione del reato per l'esito positivo della prova
- Il divieto di diffondere le immagini e le informazioni sull'identità del minore
- Lo svolgimento del processo quando l'imputato è minorenne, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 33 comma 2, senza la presenza del pubblico, in deroga al principio generale della pubblicità del processo penale
- L'obbligo di eseguire notificazioni in maniera riservata
- L'obbligo di adottare le opportune cautele nell'esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria.

"Il principio di de-stigmatizzazione fa riferimento alla necessità che l'azione penale eviti di lasciare nella persona minorenne delle tracce formali. La norma esprime il principio, fornendo alla persona minorenne la necessaria assistenza (artt. 12 e 25), la possibilità di non essere giudicata se di età inferiore ai quattordici anni poiché non imputabile (art. 26) e soprattutto che venga emessa d'ufficio una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, per tenuità dello stesso e per l'occasionalità del comportamento, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne" (art. 27, comma 1)[15]*"*

[14] P. Patrizi, *Manuale di psicologia giuridica minorile*, p. 258-259.

[15] P. Patrizi, *Manuale di psicologia giuridica minorile*, p. 259.

4. Il principio di residualità della detenzione

In omaggio a siffatto principio, l'ordinamento predispone una serie di strumenti affinché l'istituto della carcerazione rappresenti, per il minore, l'*extrema ratio*, ossia la misura residuale da applicarsi. Il principio in questione si pone il linea con la più volte menzionata finalità educativa, sottesa al processo minorile e che mira a garantire che le esigenze educative siano privilegiate rispetto alla prosecuzione del processo. Sulla base delle informazioni raccolte in ordine alla personalità, alla famiglia e all'ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo, in presenza di altri presupposti di legge, quali la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, può concludersi con la dichiarazione di "irrilevanza del fatto". Sempre nella medesima prospettiva il processo può essere sospeso per dare luogo ad un percorso di c.d. messa alla prova, durante il quale viene attuato un programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore per valutare le sue capacità di cambiamento e di recupero. In tale contesto appare particolarmente pregnante il ruolo rivestito dai servizi sociali dipendenti dal Ministero della Giustizia che predispongono il progetto, su incarico dell'Autorità giudiziaria, in collaborazione con quelli degli Enti Locali, vigilando poi sulla sua corretta attuazione. La normativa sul processo penale minorile si prefigge, allo stesso tempo, il fine di coniugare l'esigenza di dare una risposta al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita del minore.

4.2 Rinuncia all'applicazione di una sanzione penale

Il sistema di giustizia minorile prevede la possibilità, anche allorquando sia stato commesso un reato da un minorenne, che lo Stato rinunci all'irrogazione della sanzione prevista quando ciò risulti utile a favorire il recupero del minore in quanto la risposta punitiva non sempre risulta necessaria potendo in alcuni essere un fattore disturbante il processo evolutivo e recuperativo del ragazzo autore del reato. In tale ottica rilevano alcuni istituti, già in precedenza menzionati, quali:

a) L'irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. 448/1988)

Il d.P.R. 448/1988 ha inserito nell'ambito del processo minorile una nuova formula di proscioglimento. L'istituto, in questione, in un primo tempo, dichiarato illegittimo da parte della Corte Costituzionale per eccesso di delega, è stato nuovamente reintrodotto con la legge 5 febbraio n. 123 del 1992.

Mediante questa formula di rinuncia all'irrogazione di una sanzione penale si mira ad estromettere, il più rapidamente possibile dal circuito penale, quei minori che abbiano commesso reati che, pur rientrando formalmente nelle fattispecie previste e sanzionate dall'ordinamento, in realtà non sono sintomo di un'antisocialità del suo autore che possa legittimare un serio allarme sociale "e si tende anche a realizzare un obiettivo educativo che potrebbe essere compromesso proprio dall'immissione del ragazzo nel clima del processo e dall'ansia che esso può provocare quando ciò non sia giustificato da una necessità educativa e quando non solo la collettività, ma lo stesso minore, giustamente, non percepisce il fatto posto in essere come una significativa violazione delle norme di convivenza dettate nell'interesse di tutti"[16]. Affinché si possa ricorrere a siffatta formula di proscioglimento sono necessari alcuni requisiti, ossia che il fatto sia tenue e cioè di scarsa consistenza e gravità; sia occasionale ed infine che l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore. Sul punto la Corte di legittimità ha fornito importanti chiarimenti stabilendo che: "il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore"[17].

Il proscioglimento per irrilevanza del fatto è strettamente connesso all'esigenza di eliminare tempestivamente dal circuito penale quei comportamenti che, pur costituendo reato, non suscitano però "alcun specifico allarme sociale, essendo, dal punto di vista soggettivo, l'espressione dell'esuberanza giovanile, e rivestendo, dal punto di vista oggettivo, un modestissimo rilievo concreto". Si tratta di "fatti bagatellarli", per cui sarebbe eccessivo anche solo pervenire all'udienza preliminare, con un superfluo dispendio delle risorse dell'apparato giudiziario e un inutile allarme per il minore e per i suoi familiari[18]".

b) Il perdono giudiziale

L'istituto del perdono giudiziale trova cittadinan-

[16] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 609.

[17] Corte di Cassazione, Sez. IV, 2 ottobre 2013, n. 45580; Corte di Cassazione, Sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 44773.

[18] C. Cesari, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 400-401.

za nell'art. 169 del codice penale e rappresenta una rinuncia alla potestà punitiva nei riguardi del minore qualora rilevino alcuni presupposti puntualmente individuati dal legislatore. É ispirato ad una funzione di prevenzione speciale ed è sintomatico di un particolare *favor* per la rieducazione dei minori per i quali possa compiersi una prognosi di ravvedimento. Si applica, ai sensi dell'art. 169 c.p.:

"Quando il colpevole, al momento della commissione del reato, abbia già compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto.

Se l'imputato non sia già stato condannato a pena detentiva per delitto, anche ove sia intervenuta riabilitazione, e non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale.

Se il Tribunale per i minorenni ritenga di poter applicare, in concreto, una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore ad euro 1549, anche se congiunta alla pena detentiva.

Se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate all'art. 133 c.p., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati"[19].

Il perdono giudiziale è un istituto che si caratterizza per la rinuncia da parte dello Stato non tanto all'applicazione della pena quanto piuttosto alla sentenza di condanna; in tale ottica è disposto con sentenza di proscioglimento la quale presuppone l'accertamento giurisdizionale di colpevolezza dell'imputato. Ne consegue che devono sussistere i requisiti dell'imputabilità, della punibilità e della colpevolezza del minore. Il perdono giudiziale determina l'estinzione del reato, oltre che della pena principale, delle pene accessorie e di tutti gli altri effetti penali della condanna.

c) L'estinzione del reato per esito positivo della prova

Infine, l'ordinamento contempla una terza ipotesi di rinuncia alla pretesa punitiva nei confronti del minore autore di reato, ciò si verifica "quando, a seguito della sospensione del procedimento con messa alla prova, si verifichi un'evoluzione positiva della personalità del minorenne e un suo recupero sociale. Se la personalità è avviata a sicuro cambiamento, e sono state superate quelle situazioni che hanno portato al reato, non vi è alcun interesse per un ulteriore intervento penale e ancor più per una condanna essendo stato raggiunto l'obiettivo fondamentale che la comunità organizzata in Stato intende raggiungere con il sistema penale. Inoltre apparirebbe sommamente ingiusto punire un soggetto che, sottoponendosi ad un programma di totale mutamento di vita, è divenuto "altro" rispetto a quello che ha commesso il fatto"[20].

5. Gli organi giudiziari minorili

L'organo giudicante è costituito dal tribunale per i minorenni composto da due magistrati togati e due membri laici, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età (art. 4 l.27 dicembre 1956 n.1441).

Gli altri organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni sono elencati nell'art. 2 d.P.R. 448/1988:

a) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
b) Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
c) Il tribunale per i minorenni;
d) Il procuratore generale presso la corte di appello;
e) La sezione di corte di appello per i minorenni;
f) Il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Quanto alla competenza, in virtù dell'art. 3 d.P.R. 448/1988, il tribunale per i minorenni è competente per i reati che siano commessi dai minori degli anni diciotto. Il comma secondo stabilisce, inoltre, che il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto e che la loro competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

6. Le indagini preliminari

Come noto, il processo penale si articola in una serie di fasi. La prima fase a venire in rilievo è quella delle indagini preliminari, ovvero quella fase volta ad individuare, una volta pervenuta la *notitia criminis* al pm, la sussistenza o meno di elementi che possano legittimare l'esercizio dell'azione penale. Lo svolgimento dell'attività di ricerca della prova, nel procedimento penale minorile, trae la propria disciplina negli articoli 244 e ss. del codice di rito per quanto concerne le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni oltre che mediante il ricorso all'istituto dell'incidente probatorio. "Salva l'ipotesi di richiesta al giudice per le indagini preliminari di emettere

[19] R. Garofoli, *Manuale di ritto penale. Parte generale*, p. 1213-1214.

[20] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 612-613.

sentenza di proscioglimento per la irrilevanza del fatto, l'attività di indagine preliminare si conclude, così come previsto per il processo a carico dei soggetti maggiori d'età, o con la richiesta di archiviazione (artt. 408,411,415 c.p.p.) o con la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416 e 417 c.p.p.) o con la richiesta di giudizio immediato (artt. 453 e 454 c.p.p.), tutti atti che rientrano nelle attribuzioni del pubblico ministero e devono essere presentati al giudice per le indagini preliminari[21].

Soccorrono in tale fase, alcune norma specifiche previste in ambito di processo penale minorile.

a) Provvedimenti civili di tutela per il minore indiziato di reato

Il richiamo è, in primo luogo, agli artt. 4 e 7 del d.P.R. 448/88.

La prima norma si occupa dei provvedimenti civili di tutela per il minore indiziato di reato.

L'articolo in esame dispone che: "al fine dell'eventuale esercizio del potere d'iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale". La norma prescrive che l'autorità giudiziaria comunichi al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore dimori abitualmente, l'inizio e l'esito del procedimento promosso in altra circoscrizione, per l'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili che siano di competenza del tribunale per i minorenni.

b) L'informazione di garanzia e la sua notifica all'esercente la responsabilità genitoriale

L'art. 7, rubricato "notifiche all'esercente la responsabilità genitoriale", prescrive che sia l'informazione di garanzia, quanto il decreto di fissazione di udienza debbono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale.

Il legislatore nel processo minorile, proprio alla luce dei principi e delle precipue finalità che lo contraddistinguono, ha previsto il coinvolgimento di soggetti diversi dall'imputato e dal difensore, nella vicenda processuale, ai quali è attribuito il compito" di "filtrare" l'impatto del minore con il processo, attraverso un'assidua opera di mediazione tra le istanze di accertamento –prerogativa indefettibile della giurisdizione penale, anche in ambito minorile – e le finalità di tutela delle esigenze educative"[22]. Tra siffatti soggetti un ruolo cardine è rivestito dall'esercente la responsabilità genitoriale, in quanto riconosciuta come la figura più idonea a fornire al minore quel supporto necessario alla comprensione del processo che si celebra nei suoi confronti.

c) L'accertamento dell'età del minore

L'art. 8 del d.P.R.448/88 stabilisce che: "Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche d'ufficio, perizia". La norma, al primo comma, prevede il caso in cui vi sia incertezza sull'età dell'imputato, stabilendo che in tali casi si provveda mediante perizia. Il secondo comma, prevede il caso in cui nonostante ciò permangano dubbi sulla minore età dell'imputato, stabilendo espressamente che in tal caso la minore età sia presunta. Le disposizioni si applicano anche quando vi sia ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici. L'accertamento previsto dalla norma in esame è fondamentale sia per determinare o meno la competenza del Tribunale per i minorenni, sia per accertare che l'imputato sia o meno imputabile. Tale accertamento rileva anche sotto altri profili, tra i quali, quello della riduzione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 23 del d.P.R. 448/88 posto che siffatti termini vadano ridotti di due terzi per i minori di sedici anni e della metà, invece, per gli infradiciottenti. Inoltre, altro profilo di rilievo è quello concernente la facoltà di chiedere l'udienza pubblica da parte dell'imputato minorenne. A tal proposito, l'art. 33 stabilisce che "L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse", ma aggiunge al secondo comma, che l'imputato che abbia compiuto sedici anni possa chiedere che l'udienza sia pubblica.

L'età anagrafica ha un impatto sotto diversi profili. Sotto il profilo sanzionatorio, posto nel caso di condanna a una pena pecuniaria o a una pena detentiva inferiore ai cinque anni di reclusione, alla condanna non conseguono pene accessorie ex art. 97 comma 2 c.p.. Inoltre, l'età incide sulla possibilità di accedere al perdono giudiziale, in quanto istituto riservato ai minorenni dall'art. 169 c.p., oltre che agli istituti di precoce conclusione del procedimento penale previsti dal d.P.R, 448/88,tra i quali si annoverano l'irrilevanza del fatto (art. 27) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 28 e 29).

d) Gli accertamenti sulla personalità del minore

L'art. 9 del D.P.R. 448/88, rubricato "Accertamenti sulla personalità del minorenne" costituisce il cardine su cui si fonda tutto il processo penale a carico di minori. Stabilisce che il pm ed il giudice acquisiscano

[21] Processo al minore, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page (20.04.2022).

[22] V. Patanè, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 102.

elementi inerenti alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali oltre che ambientali del minorenne al fine di accertarne "l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili". La norma, al secondo comma, aggiunge che siffatti elementi possano essere desunti da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. L'accertamento di personalità di cui all'art. 9,contrariamente a quanto precedentemente previsto dall'art. 11 del r.d.l. 1404/1934, non mira solo all'accertamento della sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, essendo volto soprattutto ad individuare quale possa essere "la risposta più adeguata alla difficoltà personale e sociale che il minore ha evidenziato anche attraverso la commissione di un fatto penalmente rilevante" posto che "è dagli accertamenti della personalità del ragazzo che nascono sia il "programma processuale" sia "il progetto educativo"[23]. Infatti, una volta che sia stata individuata la scelta processuale più congrua per il minore, che può consistere nel fare uscire o meno il ragazzo il più rapidamente possibile dal sistema di giustizia penale, o nel sospendere il procedimento mediante l'istituto della messa alla prova o nel procedere alla irrogazione di una sanzione, sia essa pena detentiva o una pena sostitutiva, si procede all'elaborazione di un progetto educativo.

7. I Provvedimenti limitativi della libertà personale

1) Il fermo e l'arresto

Il d.P.R. agli articoli 16-18bis disciplina gli istituti dell'arresto (art. 16), del fermo (art. 17) e dei provvedimenti che fanno seguito all'arresto e al fermo (artt. 18 e 18 *bis*).

L'art. 16, rubricato "Arresto in flagranza" stabilisce che: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare". La norma aggiunge che: "Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne".

La disposizione fa riferimento allo stato di flagranza, ossia al caso in cui il minore sia colto nell'atto di commettere il reato o che sia inseguito subito dopo aver commesso il reato o che sia sorpreso con cose o tracce da cui appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima, secondo quanto previsto dall'art. 382 c.p.p.. Lo stato di flagranza, a norma dell'articolo in questione, non riguarda qualsiasi reato ma un delitto che, in virtù all'art. 23, consenta la misura della custodia cautelare. In altri termini trattarsi di taluni delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni ovvero quando si procede per uno dei delitti, siano essi consumati o solo tentati, previsti dall'art. 380 comma 2 lettere e),f)g)h) del c.p.p. nonché per il delitto di violenza carnale. La facoltà di arresto come esplicitato dal legislatore deve tener conto, oltre che della gravità del fatto, anche dell'età e della personalità del minorenne.

Tale misura è sempre facoltativa ed il legislatore individua i criteri che debbono indirizzare il potere di arresto ivi previsto.

La gravità del fatto, nel processo minorile, rimanda ad una considerazione sulle concrete modalità consumative, che va ad integrare la valutazione del titolo del reato compiuta in astratto dal legislatore. L'età e la personalità del minorenne sono elementi direttamente connessi al profilo educativo del rito minorile. L'età "richiama gli aspetti relativi alla maturità e alla rapida evoluzione,proprie della condizione adolescenziale" e sollecita "una particolare attenzione per l'età specifica di quel minorenne e per la sua distanza dalla maggiore età"[24].

Decisamente più problematico è il giudizio sulla personalità. "Sul piano pratico la norma in esame presenta rischi ancor maggiori, dato che un giudizio tanto complesso e delicato difficilmente potrà essere compiuto in modo appropriato negli strettissimi tempi imposti dalla situazione di flagranza. Se a ciò si aggiunge che gli organi di P.G. maggiormente coinvolti nell'esecuzione delle iniziative precautelari, non appartengono alle sezioni specializzate e, pertanto, non hanno una competenza specifica nel settore minorile"[25].

Il fermo, invece, è regolamentato dall'art. 17, in virtù del quale è disposto che: "È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni". Anche in relazione all'istituto del fermo vi è il richiamo, come per l'arresto, all'art. 23 del d.P.R. 448/1988 in relazione ai delitti

[23] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 606.

[24] A. Tassi, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 221.

[25] A. Tassi, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 222.

per i quali può essere disposto il fermo.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali abbiano eseguito il fermo o l'arresto del minorenne ne danno immediata notizia al pm, all'esercente la responsabilità genitoriale oltre che all'eventuale affidatario ed inoltre informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Il pm, quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che lo stesso provvede ad indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pm può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché rimanga a sua disposizione. Il pm può altresì disporre che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

2) Le prescrizioni

In virtù del disposto dell'art. 20 del d.P.R. 448/88, "se non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione". Tali prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Tuttavia, qualora ricorrano esigenze probatorie, il giudice ne può disporre la rinnovazione, però non più di una volta. Qualora ricorrano gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice, in tal caso, può disporre la misura della permanenza in casa. Le prescrizioni debbono essere specifiche e possono avere sia un contenuto positivo che negativo.

Le prescrizioni rientrano nell'alveo delle misure cautelari e rappresentano misure non detentive che si caratterizzano per un basso livello di afflittività. Esse consistono "nell'imposizione di alcune regole di condotta con contemporaneo affidamento del minore al controllo ed all'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia[26]". Come si evince dal dettato normativo il contenuto della misura viene individuato in attività di studio, di lavoro o utili per l'educazione. La generica e non specifica identificazione delle prescrizioni rischia di creare un contrasto con il principio di tassatività, ossia con il principio che permea tutto l'ambito delle misure cautelari. Si è voluto lasciare al giudice, probabilmente, un ampio margine di discrezionalità in ordine alla individuazione del contenuto delle misure in questione al fine di renderle maggiormente in linea con la concreta situazione nella quale si trovi il minore. Si ritiene che rientrino nelle attività relative allo studio ed al lavoro anche quelle attività ad esse complementari o funzionali, tra cui "la formazione professionale, l'integrazione tra scuola ed extrascuola, l'apprendistato, la partecipazione ad attività di formazione-informazione, mentre per quanto attiene alle attività utili per l'educazione, sembra che il legislatore le abbia pensate "essenzialmente come obblighi di fare, cioè come attività in positivo", tra cui anche attività che vanno "dall'assistenza ai disabili, alla protezione dei beni ambientali e della natura, alle attività sportive[27]".

Come anticipato, dal tenore letterale della norma non risulta escluso che le prescrizioni possano connotarsi per un contenuto negativo tra cui, a titolo esemplificativo, il non stare fuori casa dopo una certa ora, non frequentare determinati luoghi o persone.

3) Permanenza in casa

L'art. 21 del D.P.R. 448/88 si occupa specificatamente della misura cautelare della permanenza in casa. La norma prevede espressamente che "con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".

Anche con separato provvedimento, il giudice può consentire al minore di allontanarsi dall'abitazione per ragioni di studio, di lavoro o per attività utili alla propria educazione. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne sono chiamate a vigilare sul suo comportamento ed a consentire gli interventi sia di sostegno che di controllo dei servizi oltre che eventuali altri controlli disposti dal giudice. L'ultimo comma della norma prevede che nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti al minorenne o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

> *Per abitazione familiare si intende la casa dove il minore di norma vive con la famiglia naturale ed essa viene vista non solo come "il luogo della permanenza coattiva", ma anche come ambiente "ove percorrere un processo di revisione o di impegno educativo". Per luogo di privata dimora deve intendersi la casa*

[26] A. Vaccaro, in *Codice di procedura penale minorile commentato* P. Pazè,1989, p. 138.

[27] L. Caraceni, *Il Processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 306.

di amici o parenti "disposti ad occuparsi del minore dove esistono figure adulte più valide dei genitori". È da ritenere che rientrino nel concetto di privata dimora anche le comunità non autorizzate, essendo questo più ampio di quello di abitazione familiare[28]

4) Collocamento in comunità (art. 22)

Secondo il disposto dell'art. 22, con il provvedimento con il quale il giudice dispone il collocamento in comunità viene ordinato che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata, imponendo con il medesimo provvedimento eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro o di altre attività utili per la sua educazione.

È anche sancito il principio che il responsabile di comunità collabori con i servizi: si applicano inoltre anche a questa misura le disposizioni relative alla permanenza in casa concernenti le possibilità di allontanamento e la valutazione della misura ai fini della durata massima e dell'esecuzione della pena. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede che nel caso in di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice possa disporre la misura della custodia cautelare, ma per un tempo che non sia superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In ambito cautelare minorile, il collocamento in comunità rappresenta una novità: conosciuto in precedenza sia come misura socio-terapeutica, per i tossicodipendenti in trattamento, che educativo-assistenziale, per i minori in tenera età, privi di idonea famiglia, con l'art. 22 si trasforma in misura cautelare, di livello intermedio fra la permanenza in casa e la custodia in carcere"[29]

5) Custodia cautelare (art. 23)

Ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 448/88 la custodia in carcere può essere applicata allorquando si proceda per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, ovvero qualora si proceda per uno dei delitti, tentato o consumato, previsti dall'art. 380, comma 2, lettere e)f)g)h) del c.p.p. oltre che per il delitto di violenza carnale.

L'art. 42, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 ha ampliato i casi di ricorso a tale misura che in precedenza costituiva ipotesi del tutto eccezionale. In virtù del disposto dell'art. 10 della direttiva Europea 2016/800/UE la carcerazione del soggetto minorenne rappresenta l'*extrema ratio*.

Sulla base dell'art. 23 la misura della custodia cautelare può essere disposta allorquando sussistano gravi ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova; quando vi sia il concreto pericolo che l'imputato commetta gravi delitti con l'uso di armi o altri mezzi di violenza o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

Il terzo comma dell'art. 23 stabilisce che i termini di custodia applicabili agli adulti siano ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e che decorrano dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. La norma trova applicazione anche per le misure della permanenza in casa e per quella del collocamento in comunità, essendo le stesse equiparate alla custodia in carcere ai fini del computo della durata massima, secondo quanto puntualmente disposto dagli artt. 21 comma 4 e 22 comma 3 del d.P.R. 448/1988.

8. I riti speciali

Nel processo penale minorile sono previsti riti speciali la cui previsione è contenuta nell'art. 25 d.P.R. 448/88. La finalità deflattiva e le esigenze di economia processuale, poste alla base dei riti previsti e regolamentati dal codice di procedura penale, si coniugano con quella di consentire, nel sistema di giustizia minorile, la più rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.

In base alla norma oggetto di esame, nel processo minorile, non sono ammessi né il patteggiamento, né il procedimento per decreto.

Nel processo minorile non è ammesso il patteggiamento perché, come messo in evidenza nella relazione al progetto preliminare, "l'applicazione della pena su richiesta presuppone nell'imputato una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelte".

La scelta legislativa di escludere l'applicazione della pena su richiesta nel processo minorile è stata sostenuta dalla sentenza n. 135/1995 della corte Costituzionale, sentenza con la quale è stata dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame. La

[28] L. Caraceni, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 319.

[29] L. Caraceni, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 328.

Corte ha precisato che nel processo penale minorile il giudice sia dotato di amplissimi poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore, il quale è un soggetto dalla personalità ancora in formazione. Ed è proprio in vista di tale esigenza che "sono previste misure (perdono giudiziale, sospensione del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, più ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive) che sarebbero invece precluse nell'attuale configurazione del patteggiamento: l'istituto "potrebbe portare a risultati incoerenti rispetto all'accennata finalità e dunque lesivi dei principi fondamentali cui si ispira la giustizia minorile invocati dal rimettente"[30].

Non è ammesso neanche il procedimento per decreto in quanto legato a un meccanismo processuale che non consente un'adeguata valutazione della personalità dell'imputato; "Inoltre, la pena pecuniaria ha "scarsa incidenza educativa" su un soggetto che non ha autonomia patrimoniale, per il quale potrebbe essere "addirittura deresponsabilizzante". In una differente prospettiva, infine, si osserva che le finalità peculiari della giustizia minorile non potrebbero essere perseguite in un procedimento come quello per decreto, nel quale non si offrono sufficienti spazi alla difesa"[31].

a) Il giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo è invece ammesso però in presenza di alcune condizioni, ossia che sia consentito compiere gli accertamenti sulla personalità del minore e che sia allo stesso tempo assicurata l'assistenza ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 448/1988.

Presupposti di tale rito sono, come il processo per gli adulti, la situazione di arresto in flagranza, ovvero la confessione dell'indiziato e la richiesta del PM di procedere entro brevissimi termini dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. La normativa sul processo penale minorile penale non consente che si proceda con giudizio direttissimo nel caso in cui la scelta di tale rito pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore (comma 2ter dell'art. 25 d.P.R. n. 448/1988).

Con la legge 1991 si è esteso il ricorso al rito direttissimo anche nei confronti del minore accompagnato nel caso di flagranza di reato ai sensi dell'art. 18 *bis*.

Il giudizio direttissimo può avere nel rito minorile alcuni vantaggi, quali "l'immediato confronto con la realtà che scaturisce dal rapido contatto con il giudice, la parte offesa, le istituzioni; la chiarezza dei messaggi che il minore riceve, sia nel caso di decisione sfavorevole che in quello di perdono o proscioglimento; la rispondenza dell'istituto alle aspettative della parte offesa e, spesso, degli stessi genitori dell'imputato"[32]. Ma allo stesso tempo, la celerità che lo contraddistingue può comportare alcune controindicazioni "sul piano della ponderazione adeguata delle decisioni, che in sede minorile vanno sempre adottate tenendo conto degli interessi del minore e dei connotati peculiari della sua personalità"[33].

b) Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è divenuto oggetto di un vero e proprio diritto dell'imputato. Esso presuppone la richiesta dell'imputato, il quale esprime personalmente la propria volontà ai sensi dell'art. 438, comma 3, c.p.p. Tale aspetto crea qualche elemento di contraddittorietà rispetto alla scelta di non ammettere, nel processo minorile, il patteggiamento.

Infatti, se per il patteggiamento il legislatore ha mostrato una certa sfiducia nella capacità del minore, diversamente ha ritenuto ammissibile il rito abbreviato che "pure impone al minore una scelta non di poco conto dovendosi valutare i vantaggi di un simile rito ed i rischi connessi ad esso derivanti dalla rinunzia all'acquisizione di prove nell'udienza dibattimentale ed alla garanzia di una più ampia composizione collegiale del giudice"[34]. Il giudizio abbreviato, nell'ambito del processo minorile, generalmente ha luogo dinanzi ad un giudice in composizione collegiale e non dinanzi ad un giudice monocratico, come avviene nel processo per adulti. È il giudizio che si svolge all'udienza preliminare dinanzi ad un collegio di tre membri (uno togato e due laici) di cui all'art. 50*bis* ord.giud.,ovvero dinanzi al tribunale per i minorenni in funzione di giudice dibattimentale, qualora tale giudizio risulti dalla conversione del giudizio direttissimo. In tale ultimo caso, la composizione è di quattro membri.

c) Il giudizio immediato

Nel caso in cui la prova appaia evidente il PM può chiedere il giudizio immediato previo interrogatorio dell'imputato o se questi, invitato a presentarsi, ometta di comparire senza addurre un legittimo impedimento. L'imputato di fronte alla richiesta del PM, può nel termine di quindici giorni chiedere il giudizio abbreviato o il giudizio abbreviato condizionato. Comunque anche l'imputato può chiedere

[30] C. Cesari, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 361.

[31] C. Cesari, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 362-363.

[32] C. De Angelis, in *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, a cura di Cuomo, La Greca, Viggiani, Giuffrè Milano, 1990, p. 98.

[33] C. Cesari, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 369.

[34] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 645.

il giudizio immediato (art. 453,comma 3). Con il giudizio immediato viene saltata l'udienza preliminare ed il giudizio si svolge avanti al Tribunale per i minorenni nella sua composizione ordinaria. Il legislatore vieta al PM di procedere con rito immediato o con rito direttissimo nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore(art. 25 comma 2 *ter* d.P.R. 4 48/1988)[35].

Il principale presupposto del giudizio immediato è rappresentato dall'evidenza della prova che deve riguardare, "secondo taluni, la sola sussistenza del fatto e la colpevolezza dell'imputato, ma non anche gli accertamenti sull'imputabilità e la personalità di cui all'art. 9. Altri, tuttavia, hanno affermato che il requisito della prova evidente concerne non solo il, fatto-reato, ma anche la personalità dell'imputato[36]".

9. La sospensione e la messa alla prova

Tale istituto, disciplinato dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/88, è stato introdotto sulla base della forte sollecitazione proveniente dalla normativa di matrice internazionale, sia dalle Regole di Pechino che dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. La sua previsione segnò un intervento importante ed innovativo nell'ambito del processo penale che ebbe di mira la necessità di "assicurare un serio trattamento del minore deviante e nel contempo per incentivarne il recupero attraverso la prospettiva di evitare una condanna"[37]. Esso consacra tutti i principi analizzati in ambito di processo penale minorile.

> *La misura si configura come percorso dove la persona in età evolutiva, attraverso la partecipazione attiva al progetto di messa alla prova, ha l'opportunità di co-costruire – con il supporto e la mediazione della figura adulta –un itinerario di ricomposizione del conflitto attivato dall'azione reato*[38]

L'istituto consente di affrontare casi nei quali il reato commesso dall'imputato minorenne esprime solo "un disagio temporaneo, ricollegabile alla variabilità adolescenziale" ed arginabile consentendo all'autore di dare "dimostrazione della sua capacità di impegnarsi positivamente su un progetto di vita": si consente, in tal modo, l'anticipata "espulsione" dal processo di quelle che sono state definite "persone di non rilevanza penale", in base ad una prognosi positiva sull'evoluzione della loro personalità dopo il fatto"[39]. La finalità perseguita è quella di "consentire la formulazione di un serio giudizio prognostico sul reinserimento sociale del minore a seguito dell'avvenuta interiorizzazione di modelli di comportamenti socialmente apprezzabili"[40].

La sospensione trova applicazione nei confronti di tutti coloro che abbiano commesso un reato quando erano ancora minorenni, anche se al momento del giudizio non lo siano più. Inoltre, non sussiste alcuna limitazione in ordine al tipo di reato commesso, per cui è astrattamente applicabile a tutte le ipotesi di reato.

La sospensione può essere applicata dal giudice dell'udienza preliminare o dal giudice del dibattimento, non dal giudice delle indagini preliminari. Il tenore letterale della disposizione fa riferimento sia al "processo"(art. 28 comma 1) sia all'"imputato"(art. 28 comma 3),pertanto emerge che il provvedimento possa essere adottato solo dopo l'esercizio dell'azione penale e quindi è esclusa la sua adozione da parte del giudice per le indagini preliminari.

L'art. 28, comma 4, disponeva l'incompatibilità della sospensione con messa alla prova con il giudizio abbreviato e il giudizio immediato richiesti dall'imputato.

Sul punto è intervenuta la Consulta, la quale con la sentenza n. 125 del 14 aprile 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero comma 4, per contrasto con gli artt. 3,24 e 31 comma 2 Cost. Ad avviso della Corte "uno strumento particolarmente qualificante nell'ambito degli istituti tipici del processo penale minorile, e forse che più che altri risponde alle finalità proprie di rieducazione e di reinserimento sociale, non poteva essere precluso a seguito della scelta di alcuni riti speciali". Relativamente alla questione inerente la possibilità di applicazione della sospensione con messa alla prova, da parte del giudice di appello, la Corte di Cassazione ha dato una risposta negativa, salvo il caso in cui l'impugnazione non concerna la mancata applicazione della sospensione nel giudizio di primo grado.

In base al disposto del primo comma dell'art. 28, il giudice può disporre, con ordinanza, la sospensione del processo, sentite le parti. L'ordinanza sospende il processo per un periodo non superiore ai tre anni se si proceda per reati che comportano l'ergastolo o la

---

35 A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 645.

36 C. Cesari, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 373.

37 A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 646.

38 P. Patrizi, *Manuale di psicologia giuridica minorile*, p. 262.

39 C. Cesari, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 463-464.

40 G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale*. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 778.

reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni o non superiore a un anno negli altri casi. Sempre con il medesimo provvedimento, il giudice dispone l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con esso si possono impartire prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato oltre che che a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Contro l'ordinanza di sospensione possono ricorrere per cassazione il Pubblico ministero, l'imputato o il suo difensore. In base all'ultimo comma della disposizione in commento, la sospensione è revocata nel caso in cui si verifichino ripetute oltre che gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte.

a) La messa alla prova

Le attività di trattamento e di sostegno del minore devono fondarsi su un progetto di intervento predisposto dai servizi, progetto che tenga conto della personalità del minore, delle sue potenzialità da valorizzare oltre che delle risorse familiari ed ambientali di cui ci si possa avvalere.

Il progetto dovrà indicare, in modo dettagliato, "le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare, del suo ambiente di vita; dovrà indicare gli impegni specifici che incomberanno sul minore e le prescrizioni positive e negative che dovrà rispettare; dovrà individuare le modalità di partecipazione al programma degli operatori della giustizia minorile nonché della comunità"[41].

Il giudice potrà impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

Si mira a costruire un progetto condiviso fra adolescente, famiglia, servizi, autorità giudiziaria. Il progetto deve possedere alcune caratteristiche quali:

- La flessibilità, al fine di consentire che esso possa essere modulato in base ai cambiamenti oltre che alle diverse esigenze che possono emergere in un secondo momento;
- La concretezza, bisogna tener conto delle possibilità psicologiche e ambientali del minore e delle opportunità rese disponibili;
- La coerenza fra risorse individuali e familiari con quelle dei servizi e della comunità;
- L'innovazione " rispetto allo stile di vita e, al contempo, vicinanza a quelle che sono le attuali capacità di socializzazione";
- L'Ascolto e il supporto sociale, al fine di supportare il minore durante tutto "il percorso in relazione al suo sistema di bisogni/richieste/aspettative"[42].

b) Valutazione dell'esito della prova

"Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33" (art. 29 d.P.R. 448/1988).

Dal tenore letterale della norma emerge che qualora il risultato raggiunto sarà di natura positiva, allora in tal caso, il giudice dichiarerà estinto il reato. Diversamente, nel caso in cui l'esito della prova non sia positivo "il giudice dell'udienza preliminare effettuerà il rinvio a giudizio o applicherà la sanzione sostitutiva (pur conservando il potere di applicare il perdono giudiziale) mentre il giudice del dibattimento o quello del giudizio abbreviato adotteranno i loro provvedimenti tipici"[43].

Al fine di valutare l'esito della prova, il giudice deve tener conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità. Quanto al suo comportamento, sarà rilevante la condotta posta in essere dall'imputato durante il corso della prova; mentre sotto il profilo della evoluzione della sua personalità, si valuterà l'avvenuto cambiamento del minore in termini di risocializzazione e responsabilizzazione.

10. L'udienza preliminare (artt. 31, 32 e 32 *bis* del d.P.R.)

Salvo quanto previsto dagli articoli 420 *bis* e 420 *ter* del codice di procedura penale, il giudice, sulla base dell'art. 31 del d.P.R. 448/1988, può disporre l'accompagnamento coattivo del minore imputato che non sia comparso. Il giudice può, inoltre, disporre l'allontanamento del minorenne, sentite le parti, nel suo esclusivo interesse, "durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità"(art. 31, comma 2). Ciò è previsto in chiave educativa, al fine di evitare pregiudizi che possono derivare dal giudizio espresso nei confronti della sua personalità. Inoltre, il minore, quando è presente è sentito dal giudice.

> *"L'uso di questo termine, diverso da quello di "interrogare", sta ad indicare che nella udienza preliminare minorile si tende più che ad una formale contestazione delle accuse, all'instaurazione di un dialogo al fine di individuare compiutamente la personalità, i*

41 A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 648-649.

42 P. Patrizi, *Manuale di psicologia giuridica minorile*, p. 262-263.

43 A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 650.

bisogni, i problemi dell'imputato minore"[44].

Dell'udienza preliminare, come disposto dal legislatore, deve essere dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne oltre che all'esercente la responsabilità genitoriale. Quest'ultimo, qualora non compaia senza un legittimo impedimento, può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende, ad una somma da euro 25 sino ad euro 516.

> *"A conferma dell'impostazione ideologica cui si ispira il sistema processuale minorile, va segnalata, del resto, anche l'ulteriore peculiarità dell'udienza preliminare, rappresentata dalla struttura collegiale dell'organo giudicante. Si tratta di un'innovazione introdotta dal d.P.R. 448/1988, finalizzata ad assicurare carattere di interdisciplinarietà al g.u.p. Infatti, l'esigenza di coniugare il c.d. procedimento della personalità ed il procedimento del fatto impone l'elaborazione di progetti il più possibile individualizzati, in relazione ai quali necessitano valutazioni di carattere psico-socio-evolutivo più consone alle conoscenze specialistiche dei membri "laici" del collegio giudicante"*[45]

L'art. 32, rubricato "provvedimenti" prevede che nell'ambito dell'udienza preliminare, prima che abbia inizio la discussione, il giudice chieda al minore imputato se consenta o meno alla definizione del processo in quella medesima fase. Qualora il consenso sia prestato, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere:

- nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p.
- o per concessione del perdono giudiziale
- o per irrilevanza del fatto.

Il giudice, su richiesta del pm, pronuncia sentenza di condanna quando:

- ritiene applicabile una pena pecuniaria
- o una sanzione sostitutiva.

In tal caso, la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Contro tale sentenza, sia l'imputato che il difensore, munito di procura speciale, possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che abbia emesso la sentenza, nel termine di cinque giorni dalla pronuncia o, nel caso in cui l'imputato non sia comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza diviene irrevocabile quando sia inutilmente decorso il termine previsto per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

L'esecuzione della sentenza di condanna che sia sta pronunciata a carico di più imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non abbiano proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente l'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

L'art. 32 *bis* si occupa specificatamente dell'opposizione. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

11. L'udienza dibattimentale (art. 33 d.P.R. 448/1988)

L'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale per i minorenni si svolge a porte chiuse. Tuttavia, l'imputato che abbia compiuto sedici anni può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale, in tal caso, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, decide sull'opportunità di procedere in udienza pubblica, avendo di mira l'esclusivo interesse del minore. La richiesta non può essere accolta qualora vi siano coimputati minori degli anni sedici o se uno dei o più coimputati non vi consenta. L'esame dell'imputato minorenne viene condotto dal Presidente e non direttamente dal P.M. o dal difensore, i quali possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. Si applicano all'udienza dibattimentale, per espressa volontà legislativa, le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4 del d.P.R. 448/1988 che concernono lo svolgimento dell'udienza preliminare.

12. Le impugnazioni

Il sistema delle impugnazioni relativo al procedimento penale minorile segue molte norme che riguardano il processo a carico di imputati maggiorenni, previsto dal codice di procedura penale. Tuttavia, nel procedimento penale minorile vi sono delle norme specifiche che concernono l'ambito delle impugnazioni. Il riferimento è agli articoli 34 e 35 del d.P.R. 448/1988 che disciplinano specificatamente: l'impugnazione dell'esercente la responsabilità dei genitori e il giudizio di appello.

In virtù dell'art. 34, l'esercente la responsabilità genitoriale "può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne". Nel caso in cui sia l'imputato quanto l'esercente la responsabilità genitoriale abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto solo dell'impugnazione proposta dall'im-

[44] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 651.

[45] P. Sfrappini, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 599.

putato, se tra i due atti vi sia contraddizione. In tutti gli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità anche dell'altra in relazione ai motivi.

> *"Il diritto dell'esercente la responsabilità dei genitori di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne rientra, in maniera peculiare, nell'ambito dell'attività di assistenza. Non si tratta, però, della stessa assistenza di cui all'art. 12. Tale norma riguarda, più in generale, il sostegno affettivo e psicologico assicurato in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea, ciò in quanto la sola presenza del difensore non è ritenuta una tutela sufficiente. [...] L'attività di cui all'art. 34, pur essendo ricompresa nel genus "assistenza" riguarda, però, un'assistenza di carattere prettamente processuale in grado di garantire una sorta di difesa integrativa"*[46].

L'art. 35 si occupa in maniera specifica del giudizio di appello stabilendo esclusivamente che: "Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni". Quindi neanche il procedimento di appello si sottrae alla funzione eucativa sottesa al sistema di giustizia minorile.

Vengono mutuate in tale contesto le norme relative al procedimento ordinario previsto dal codice di procedura penale relativamente ai soggetti legittimati all'impugnazione, ai quali si aggiunge l'esercente la responsabilità genitoriale, la normativa prevista in ordine ai tempi ed ai modi di impugnazione, nonché l'istituto della rinuncia alla impugnazione.

In base al rinvio operato dall'art. 1, comma 1, che rimanda per quanto non espressamente previsto dal d.P.R. alla normativa del codice di rito, operano anche nel procedimento penale minorile sia il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* sia quello del divieto di *reformatio in peius* in presenza di appello proposto dal solo imputato.

> *"Il rigido principio del tantum devolutum quantum appellatum deve essere mitigato dal riconoscimento anche al giudice di appello del potere-dovere di identificare la misura più idonea a realizzare validamente il pieno recupero sociale del minore deviante"*[47].

[46] V. Bosco, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 668-669.

[47] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 657.

13. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

"Con sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza" (art. 37, comma 1d.P.R. 448/1988).

La tassatività della indicazione contenuta nell'articolo in esame esclude l'applicazione con provvedimenti diversi dalla sentenza di non luogo a procedere e con formule differenti dalla non imputabilità di cui agli articoli 97 e 98 del codice penale. La misura però è applicata qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 224 del codice penale nonché quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi sia il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

Presupposto della applicazione provvisoria della misura di sicurezza è la pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti la misura è proposta; pericolosità che va valutata in concreto. Nel caso in cui il giudice applichi, in via provvisoria, una misura di sicurezza, egli trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, provvede in tal senso anche in caso di rigetto della richiesta avanzata dal pm. La misura applicata in via provvisoria, per esplicito disposto normativo, cessa di avere effetto decorsi trenta giorni dalla pronuncia senza che abbia inizio il procedimento previsto dal successivo art. 38 d.P.R. 448/1988 che si occupa del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni. Le disposizioni trovano inoltre applicazione anche nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistano le condizioni richieste comma secondo dell'art. 37.

L'articolo, in esame, stabilisce che il tribunale per i minorenni, nei casi previsti dall'art. 37, proceda al giudizio sulla pericolosità sociale nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale (ossia quelle del procedimento di sorveglianza) e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale oltre all'eventuale affidatario ed i servizi. Durante il corso del procedimento, il tribunale può modificare la misura, revocarla o applicarla in via provvisoria. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate ai minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo ove la misura deve essere eseguita (art. 40 d.P.R. 448/1988).

"Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità

di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario ed i servizi minorili" (art. 40, comma 2).

Avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni sono legittimati a proporre appello, innanzi al tribunale per i minorenni, i seguenti soggetti: l'imputato, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il difensore e d il pubblico ministero. Si rinvia alle disposizioni generali in tema di impugnazioni, con la precisazione che l'appello non ha però effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni non disponga diversamente (art. 41 d.P.R. 448/1988).

14. La sanzione penale

Qualora il minore risulti capace di intendere e di volere e quindi imputabile e sia stato accertato che abbia commesso un reato, e sempre che non sussistano quelle situazioni che legittimano una rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva, il giudice deve pervenire ad un'affermazione di responsabilità penale e conseguentemente irrogare una pena. Al minore sono applicabili tutte le pene previste dal codice, sia detentive che pecuniarie, mentre non si applica la pena dell'ergastolo. A tal proposito la Consulta, con la sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha riconosciuto che nei confronti del minore non potesse essere adottata la pena dell'ergastolo. L'articolo 31 della Carta Costituzionale, che riconosce e sancisce una peculiare protezione per l'infanzia e la gioventù, appare incompatibile con la previsione dell'ergastolo anche per gli infradiciottenni. Sempre, relativamente al minore, occorre ricordare che il giudice, nel determinare la pena da irrogare, è tenuto, ai sensi dell'art. 98 c.p., a diminuire la pena attraverso una circostanza attenuante soggettiva inerente alla persona del colpevole.

Tuttavia, tale diminuente deve va valutata unitamente alle altre attenuanti nel globale giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti di cui all'art. 69 c.p.

a) Le pene sostitutive

L'ordinamento, sempre al fine di rendere residuale la misura carceraria, in quanto non reputata, alla luce della normativa nazione ed internazionale, la misura più idonea a consentire un efficace recupero del minore, ha previsto delle misure sostitutive che consentono di uscire dal tradizionale binomio pene detentive-pene pecuniarie.

In base all'art. 30 del d.P.R. 448/1988, "con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali".

Le misure sostitutive, che vanno applicate tenendo conto della personalità del minore e delle sue esigenze di lavoro e di studio nonché delle sue condizioni familiari sociali ambientali, sono la libertà controllata e la semidetenzione.

La prima consente al minore di "permanere nel suo ordinario ambiente di vita ma nel contempo di essere sottoposto ad un programma educativo che è costituito da prescrizioni negative (incidenti sulla libertà di locomozione o di dimora o di frequenza di particolari locali o persone) e da prescrizioni positive (rapporti con il servizio sociale, obbligo e modalità del lavoro e dello studio, adempimenti verso familiari o a favore della vittima del reato) e di essere controllato e sostenuto dal servizio sociale minorile"[48]. La seconda, invece, implica l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in un apposito istituto minorile destinato ai semiliberi e di seguire, nel resto della giornata, il programma predisposto per la risocializzazione del minore.

La semidetenzione e la libertà controllata si applicano in tutti quei casi in cui il giudice ritenga di infliggere una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. La pena irrogabile in concreto è "quella risultante dall'applicazione di tutte le norme finalizzate a "quantificare" il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto", è quella, cioè, che rimane determinata dopo la valutazione delle circostanze, l'eventuale giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, nonché dopo l'applicazione della diminuente della minore età (che ricorre di diritto), e quella prevista per il rito nel caso di richiesta di giudizio abbreviato[49].

b) Le pene accessorie

L'ordinamento prevede che, in caso di irrogazione della sanzione penale, debbano anche essere applicate altre sanzioni che sono accessorie alle pene principali, esse sono l'interdizione dai pubblici uffici o da una professione od arte, l'interdizione legale, la perdita della capacità di testare, la perdita o la sospensione della potestà genitoriale, la pubblicazione della sentenza.

L'art. 98 c.p. dispone che al minore possono essere applicate solo le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore ai cinque

[48] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 614.

[49] M. G. Coppetta, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, p. 570-571.

anni e la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Presupposto per l'applicazione di dette pene accessorie è la condanna ad una pena detentiva superiore ai cinque anni.

15. Le misure di sicurezza

L'ordinamento penale ha adottato un sistema di "doppio binario", prevedendo quale risposta alla commissione del reato, l'irrogazione di una pena o di una misura di sicurezza. "Ciò per realizzare una migliore tutela sociale specie nei casi in cui non è possibile irrogare una pena, perché il soggetto non può ritenersi pienamente responsabile per carenza di capacità ovvero perché il reato è impossibile o preordinato ma non compiuto, e nei casi in cui il comportamento tenuto dal soggetto sia indizio di pericolosità sociale e quindi meritevole di un trattamento risocializzante o comunque contenitivo per evitare la commissione di nuovi fatti penalmente rilevanti"[50]. L'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'esistenza di due presupposti, uno oggettivo, e cioè la commissione di un reato, l'altro soggettivo, rinvenibile nella pericolosità sociale del soggetto.

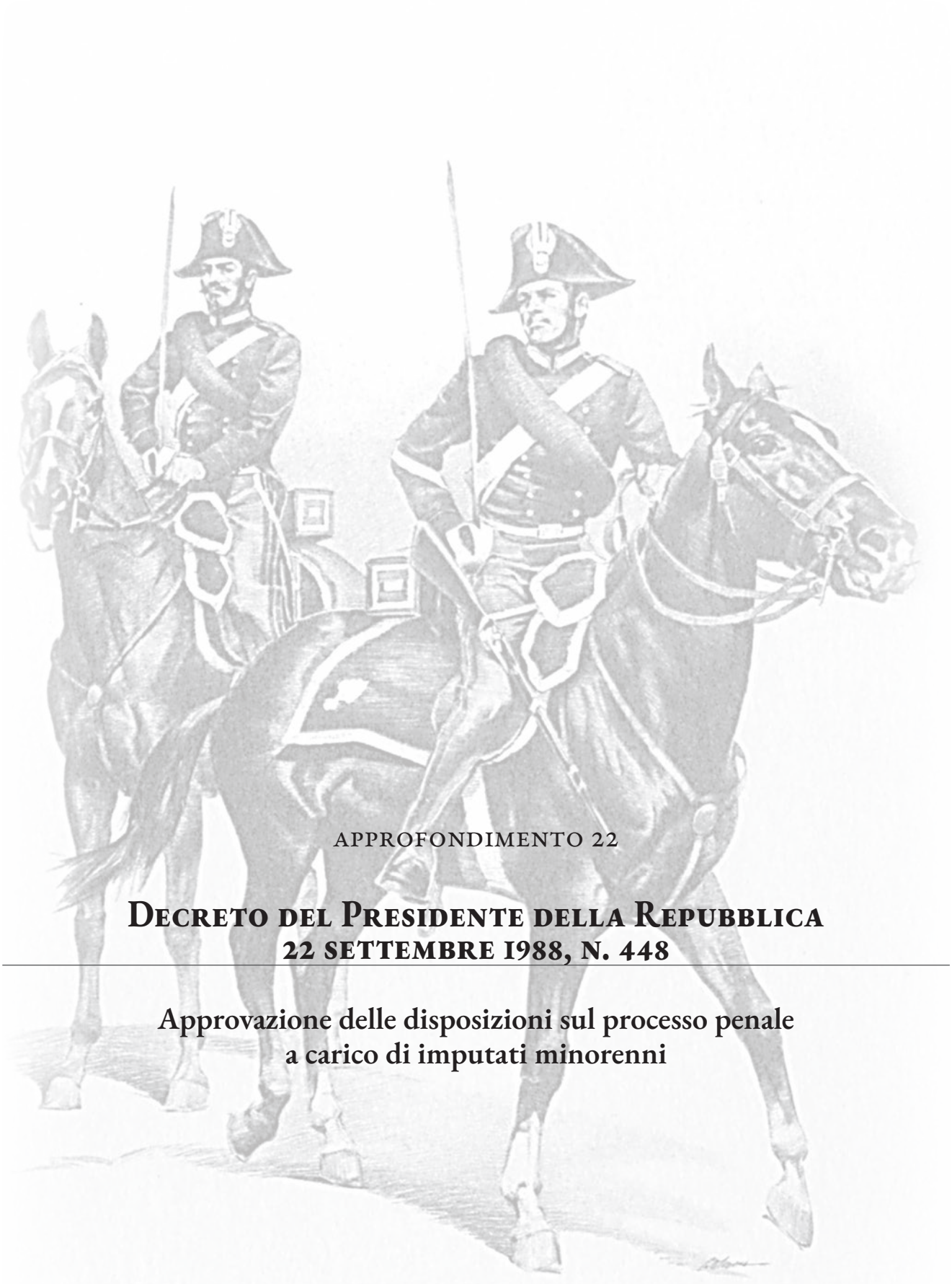
Il codice penale prevede i casi nei quali possono essere applicate misure di sicurezza ai minori:

- Per il minore degli anni quattordici, o maggiore degli anni quattordici ma minore degli anni diciotto, che sia stato prosciolto per ragione di età da un fatto preveduto dalla legge come reato e che sia affetto da infermità psichica o da intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o da sordomutismo è previsto il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222). Tuttavia, è intervenuta La Corte Costituzionale che con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 222 c.p. nella parte in cui prevedono l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, nonché del comma quarto.
- Al minore degli anni quattordici che abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato e che sia pericoloso si applica (art. 224), tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata. La stessa misura si applica se il minore è ultraquattordicenne ma riconosciuto non imputabile;
- Al minore imputabile può essere applica, dopo l'esecuzione della pena, la misura del ricovero in riformatorio o la libertà vigilata quando sia pericoloso; deve essere sempre applicata tale misura di sicurezza quando il minore sia condannato per delitto commesso durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto di imputabilità (art. 225);
- Al minore che sia delinquente abituale o professionale o delinquente per tendenza deve essere sempre applicato il ricovero in riformatorio giudiziario (art.226);
- Al minore che, durante il ricovero in un riformatorio ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso, deve essere applicato il ricovero in un riformatorio speciale (art. 227 comma 2 c.p.).

Sulla base dell'art. 36 del d.P.R. n.448/88 le misure di sicurezza che sembrano attualmente possibili sono la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario. Il primo comma dell'art. 36 stabilisce che la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata nei confronti dei minorenni, sia eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21 che rimandano agli istituti delle prescrizioni e della permanenza in casa. Relativamente alla misura del riformatorio giudiziario, la norma prevede che essa sia applicata solo in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1, – ossia rinvia ai delitti per i quali è prevista la custodia cautelare- ed eseguita nelle forme dell'art. 22, ovvero del collocamento in comunità.

[50] A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, p. 618.





APPROFONDIMENTO 22

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Vigente al : 19-9-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne. ***((16))***

2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 28/01/2015, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)".

Art. 2.
Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

((1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i

minorenni e per le famiglie;

d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 3.

Competenza

1. ***((La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. ***((17))***

2. ***((La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'. ***((17))***

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 4.

Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

((1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV

hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 5.

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i ***((tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** e' istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.***((17))***

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 6.

Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresi' dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art. 7.

Notifiche all'esercente la potesta' dei genitori

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la potesta' dei genitori.

Art. 8.

Accertamento sull'eta' del minorenne

1. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresi' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9.

Accertamenti sulla personalita' del minorenne

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche' disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali

provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalita'.

Art. 10.

Inammissibilita' dell'azione civile

1. Nel procedimento penale davanti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. ***((17))***

2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 11.

Difensore di ufficio dell'imputato minorenne

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12.

Assistenza all'imputato minorenne

1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art. 13.

Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi

mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313))

Capo II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTA' PERSONALE

Art. 16.

Arresto in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare.

2. ***((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12))***.

3. Nell'avvalersi ***((della facolta' prevista dal comma 1))*** gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.

Art. 17.

(((Fermo di minorenne indiziato di delitto).))

((1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.))

Art. 18.

(Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. ***((Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del fermo e' informata altra persona idonea maggiorenne.))***

2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso

un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto davanti a se'.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

Art. 18-bis.

(Accompagnamento a seguito di flagranza).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ***((tre anni, nonche' per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110))*** e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potesta' dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non puo' essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potesta' dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

3. L'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne e' consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non e' possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne da' immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunita' pubblica o

autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

Art. 19.
Misure cautelari per i minorenni

1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ***((quattro anni))***.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore eta', salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 20.
Prescrizioni

1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potesta' dei genitori, puo' impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione, per non piu' di una volta, delle prescrizioni imposte.

3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice puo' disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21.
Permanenza in casa

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il

giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' imporre limiti o divieti alla facolta' del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

2. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione.

3. I genitori o le persone nella cui abitazione e' disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonche' gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

((4. Il minorenne al quale e' imposta la permanenza in casa e' considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura e' eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.))

5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice puo' disporre la misura del collocamento in comunita'.

Art. 22.

Collocamento in comunita'

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 23.

Custodia cautelare

1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ***((sei))*** anni. ***((Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo'***

essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis), g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))

2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova;

((a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;))

b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; (8)

c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ***((ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici))*** e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 2000, n. 359 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate)".

Art. 24.
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

1. Quando l'imputato e' scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice puo' imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

Capo III

DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO IN DIBATTIMENTO

Art. 25
Procedimenti speciali

1. Nel procedimento davanti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. ***((17))***

2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero puo' procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.

2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 26.
Obbligo della immediata declaratoria
della non imputabilita'

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato e' minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 27.
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l' esercente la potesta' dei genitori, nonche' la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di

procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell' udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. (4) ***((12))***

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448".

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 5 febbraio 1992, n. 123, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento".

AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 14/5/2003, n. 19) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo 27 nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

Art. 27 bis.

(((Percorso di rieducazione del minore).))

((1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in

collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilita' genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, e' esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attivita' svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.))

Art. 28.

Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato ***((, nonche' formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni))***.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. (6)

5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi

trasgressioni alle prescrizioni imposte.

AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 19/4/1995, n. 16) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo 28 " nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato".

Art. 29.
Dichiarazione di estinzione del reato
per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalita', ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30.
(((Pene sostitutive).))

((1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, puo' sostituirla, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilita' previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla, altresi', con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al

Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Art. 31.

Svolgimento dell'udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto ***((dagli articol1 420-bis e 420-ter))*** del codice di procedura penale, il giudice puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalita'.

3. Dell'udienza e' dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attivita' per il minorenne e all'esercente la potesta' dei genitori.

4. Se l'esercente la potesta' non compare senza un legittimo impedimento, il giudice puo' condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice puo' disporre l'allontanamento dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando e' presente, e' sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.

Art. 32.

Provvedimenti

1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. ***((9))***

2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita

fino alla meta' rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. (5)

3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".

AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato".

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (in G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma di questo articolo "nella parte in cui in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilita'".

Art. 32-bis.
(Opposizione).

1. Con l'atto di opposizione e' richiesto il giudizio davanti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))***. ***((17))***

2. L'opposizione e' inammissibile quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilita' e' dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilita', il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** competente per il giudizio. ***((17))***

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** revoca la sentenza di condanna. ***((17))***

5. Il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici gia' concessi. ***((17))***

6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. ***((17))***

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 33.
Udienza dibattimentale

1. L'udienza dibattimentale davanti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** e' tenuta a porte chiuse. ***((17))***

2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici puo' chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunita' di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non puo' essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o piu' coimputati non vi consente.

3. L'esame dell'imputato e' condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente

domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 34.
Impugnazione dell'esercente la potesta' dei genitori
1. L'esercente la potesta' dei genitori puo', anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potesta' dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarita' di una impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra anche in relazione ai motivi.

Art. 35.
Giudizio di appello
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))***. ***((17))***

AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Capo IV

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Art. 36.
Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni
1. La misura di sicurezza della liberta' vigilata applicata nei confronti di minorenni e' eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e' applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed e' eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Art. 37.
Applicazione provvisoria

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

2. La misura e' applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata.

3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))***. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38. ***((17))***

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 38.
Procedimento davanti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) ((17))***

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** procede al giudizio sulla pericolosita' nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. ***((17))***

2. Con la sentenza il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** applica la misura di sicurezza se ricorrono le

condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. ***((17))***

AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 39.
Applicazione di una misura di sicurezza
nel dibattimento

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** puo' disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. ***((17))***

AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 40.
Esecuzione delle misure di sicurezza

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni e' attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. ***((17))***

AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 41.
Impugnazione dei provvedimenti
del magistrato di sorveglianza per i minorenni

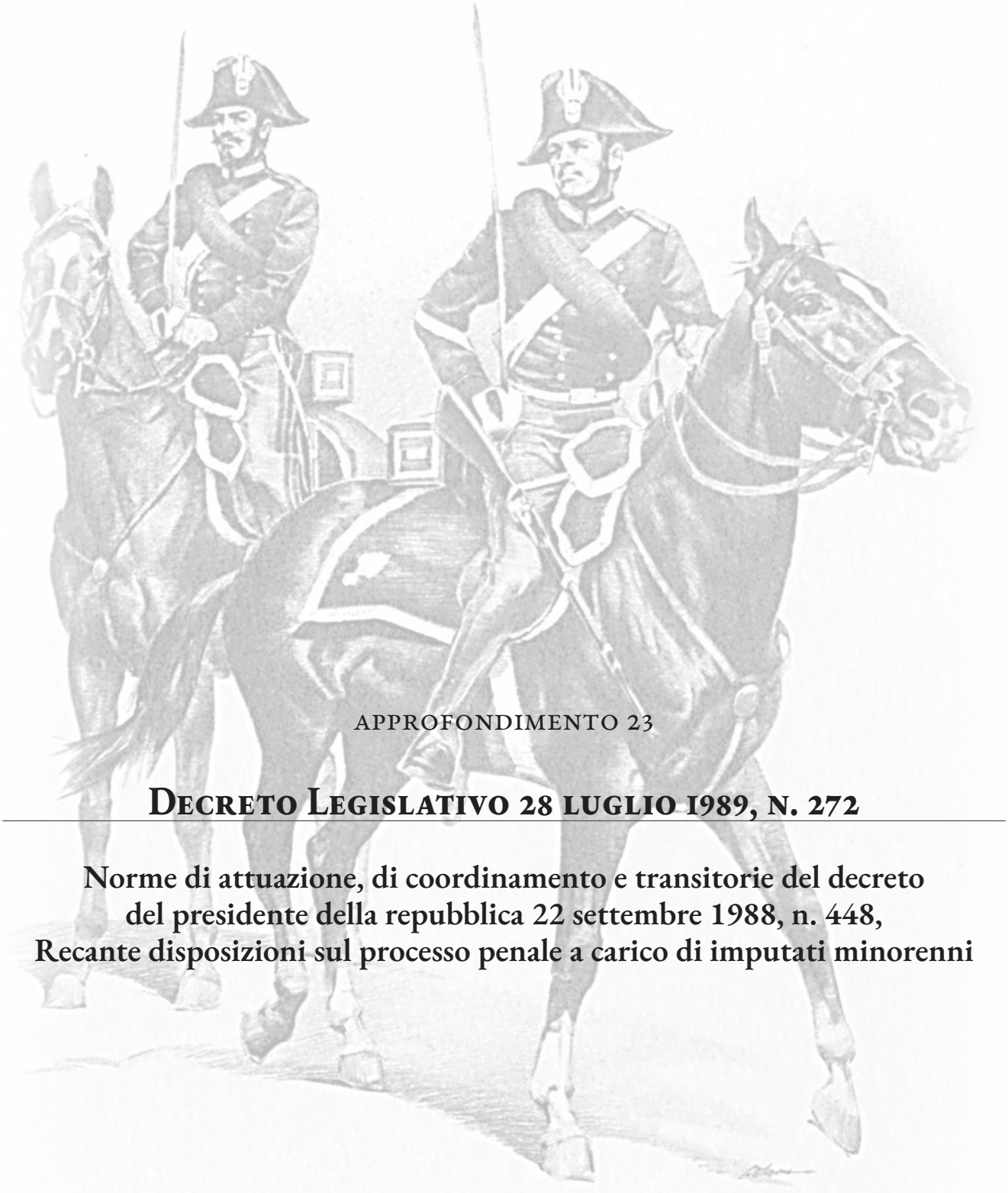
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** l'imputato, l'esercente la potesta' dei genitori, il difensore e il pubblico ministero. ***((17))***

2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** disponga altrimenti. ***((17))***

Visto, il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".



APPROFONDIMENTO 23

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 448, Recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 , n. 272

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Vigente al : 19-9-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448, RECANTE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI.

Art. 1

(Disposizione generale)

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 2

(Assegnazione degli affari)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7- ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari e' disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

Art. 3

(Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 4

(Sezioni di corte di appello per i minorenni)

1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attivita' presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.

2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entita' degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

Art. 5
(Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'eta' evolutiva.

Art. 6
(Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni)

1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

Art. 7
(Centri per la giustizia minorile)

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre citta' capoluogo di provincia.

2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di piu' regioni.

3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.

4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attivita' dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attivita' tecniche, ai centri puo' essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresi' avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

Art. 8

(Servizi dei centri per la giustizia minorile)

1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunita';

e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

Art. 9

(Centri di prima accoglienza)

1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresi', in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo ***((18-bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448))***.

2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

Art. 10

(Organizzazione delle comunita')

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunita' pubbliche e private, associazioni e

cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresi' organizzare proprie comunita', anche in gestione mista con enti locali.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunita' deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unita', tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunita' e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

Art. 11

(Organizzazione degli istituti di semiliberta' *((...))*)

1. Gli istituti di semiliberta' *((...))* sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunita' esterna.

2. Nelle attivita' scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

Art. 12

(Servizi diurni)

1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali e' ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

Art. 13

(Coordinamento dei servizi)

1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, e' costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili

dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

2. Presso il ministero di grazia e giustizia e' costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

Art. 14
(Programmi di formazione per operatori minorili)

1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

Art. 15
(Difensore di ufficio)

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorita' giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorita' giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'eta' evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorita' giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'eta' evolutiva.

Art. 16.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12))

Art. 17
(Comunicazione ai servizi)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 commi 1 e 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, l'autorita' giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi interessati mediante apposita comunicazione.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 20

(Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione)

1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita' nonche' per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

((1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.))

1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

Art. 20-bis

(((Verbale di consegna).))

((1. Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-bis comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle generalita' dell'esercente la potesta' dei genitori, dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il minore e' consegnato. Nel verbale e' fatta menzione dell'avvertimento previsto dall'articolo 18-bis comma 3.))

Art. 21.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12))

Art. 22.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12))

Art. 23

(Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermita')

1. Se il minorenne si trova in stato di infermita', le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

Art. 24
(Esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta' personale)

1. Le misure cautelari, le misure penali di comunita', le altre misure alternative, le ***((pene))*** sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative ovvero quando le predette finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di eta'.

Art. 25
(Giudice del riesame e dell'appello)
1. Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

Art. 26
(Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto)
1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato nell'articolo 50- bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.***((4))***

AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250, (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272".

Art. 27
(Sospensione del processo e messa alla prova)

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

a) le modalita' di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

b) gli impegni specifici che il minorenne assume;

c) le modalita' di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;

d) le modalita' di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attivita' svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalita' di procedura, gli operatori e il minorenne.

5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalita' al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonche' al pubblico ministero, il quale puo' chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

Art. 28
(Spese per interventi)

1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attivita' di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.

Art. 29
(Spese processuali)

1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli

anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.

2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 30
(Disposizioni transitorie)

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.***((4))***

2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250, (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272".

Art. 31
(Oneri finanziari relativi all'articolo 28)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 28 e' valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

2. All'onere indicato nel comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 483.000.000 per l'anno 1989 e a lire 2.900.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni di spesa dello stanziamento sul capitolo 2090 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 1.517.000.000 per l'anno 1989 e a lire 9.100.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi". Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/09/1989, n. 204 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 32

(Oneri finanziari relativi all'articolo 29)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 29 e' valutato in lire 30.330.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

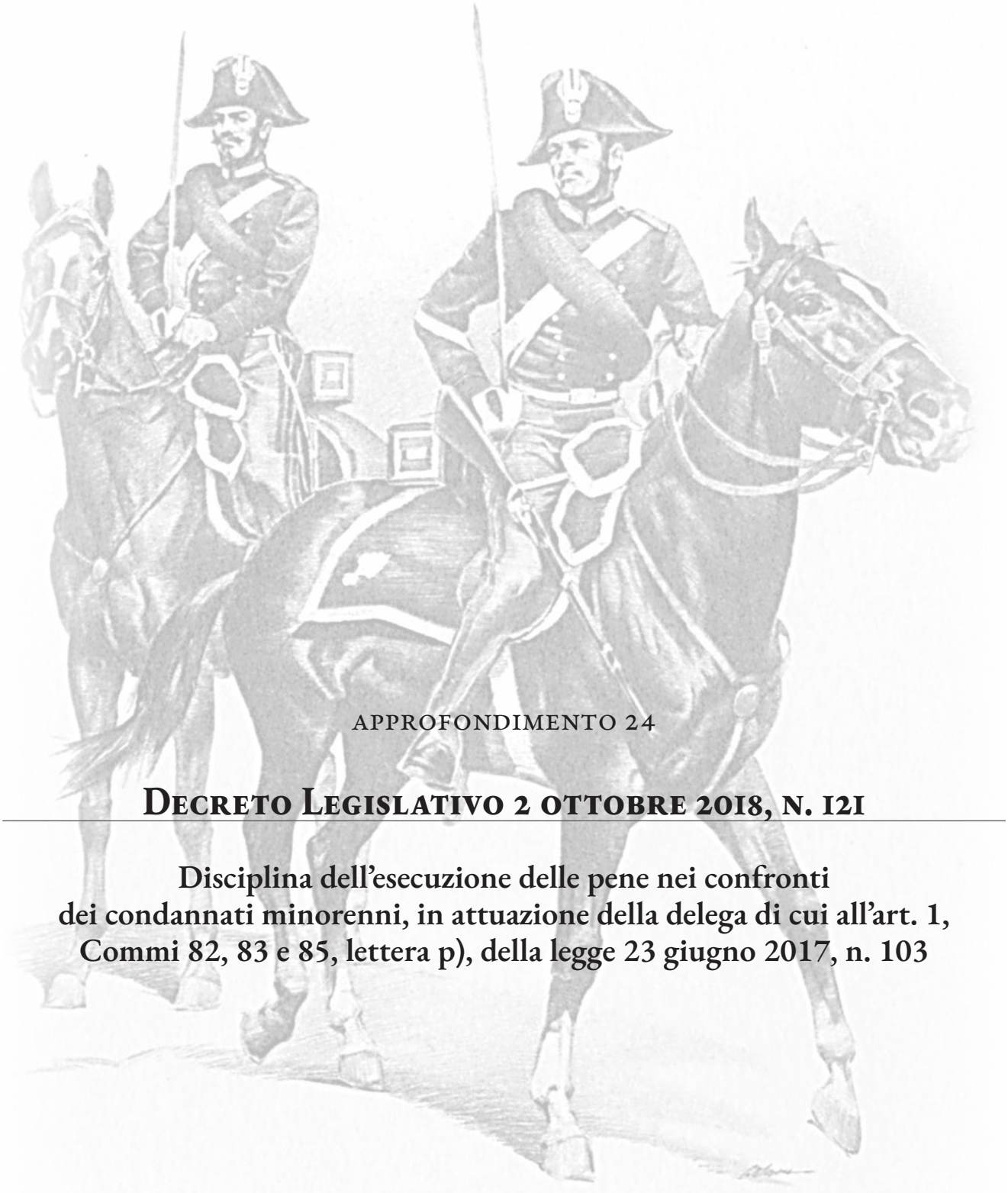
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 30.330.000 per l'anno 1989 e a lire 181.980.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi".

3. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989, n. 227 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.



APPROFONDIMENTO 24

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, Commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018 , n. 121

((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)). (18G00147)

Vigente al : 19-9-2023

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p);
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante «Regolamento recante norme generali per la

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa nella seduta del 1° agosto 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Regole e finalita' dell'esecuzione

1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' a carico di minorenni, nonche' per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire ***((i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134))***. Tende altresi' a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita' sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Art. 1-bis

(((Giustizia riparativa).))

((1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunita', delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.))

Capo II

ESECUZIONE ESTERNA E MISURE PENALI DI COMUNITÀ

Art. 2

Misure penali di comunita'

1. Sono misure penali di comunita' l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semiliberta', l'affidamento in prova in casi particolari.

2. Le misure penali di comunita' sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalita', un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo.

3. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.***((1))***

4. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalita' del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'eta' e del grado di maturita', del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.

5. Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della liberta' personale.

6. La durata delle misure penali di comunita' e' corrispondente

alla durata della pena da eseguire.

7. L'esecuzione delle misure penali di comunita' avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalita' organizzata.

8. Con l'applicazione delle misure puo' essere disposto il collocamento del minorenne in comunita' pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunita' possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

9. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunita', l'osservazione e' svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza puo' disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.

10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneita' del domicilio indicato per l'esecuzione della misura.

11. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura penale di comunita'.

12. Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semiliberta' di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche' sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunita' di cui al presente decreto.

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 novembre - 6 dicembre 2019, n. 263 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103»".

Art. 3

Prescrizioni e modalita' esecutive delle misure penali di comunita'

1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunita', prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.

3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunita' sono indicate le modalita' con le quali il nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto puo' farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 4

Affidamento in prova al servizio sociale

1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato puo' essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.

2. Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine:

a) alle attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l'educazione e l'inclusione sociale;

b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la liberta' di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi;

c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attivita' ovvero relazioni personali che possono indurre alla commissione di ulteriori reati.

3. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza puo' disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando opportuno, il collocamento in comunita'.

4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova indica altresi': a) il ruolo del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali nell'esecuzione del programma; b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di utilita' sociale.

5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.

Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

6. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l'affidato e lo assiste nel percorso di reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.

Art. 5

Affidamento in prova con detenzione domiciliare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, il tribunale di sorveglianza puo' applicare l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunita'.

2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all'articolo 6.

Art. 6

Detenzione domiciliare

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato puo' espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunita', quando non vi sono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare.

2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue la misura.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di attivita' esterne, in particolare di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all'inclusione sociale.

4. Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare e' fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si

allontana senza la prescritta autorizzazione e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

Art. 7

Semiliberta'

1. Il condannato puo' essere ammesso alla semiliberta', e cosi' trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di formazione professionale, di lavoro, di utilita' sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale, quando ha espiato almeno un terzo della pena; se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si tiene conto, altresi', del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

2. Nel programma di intervento educativo sono indicate le prescrizioni da osservare all'esterno con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonche' gli orari di rientro in istituto.

3. Il soggetto ammesso alla semiliberta' e' assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e puo' essere trasferito in altro istituto che agevoli l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' esterne, nonche' il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale.

4. Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici ore e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione del quarto comma dello stesso articolo. Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare. In tali casi la semiliberta' puo' essere revocata.

Art. 8

Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita'

1. La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita' spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L'adozione della misura penale di comunita' puo' essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o del suo difensore; non puo' essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore eta', la richiesta e' presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilita' genitoriale. L'adozione della misura puo' essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.

2. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunita', con le modalita' di cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale.

3. Le misure penali di comunita' sono sostituite o revocate, oltre che nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.

4. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre in via provvisoria la sospensione della misura. La misura sospesa puo' essere sostituita con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

5. In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semiliberta' e' scomputato dalla pena o misura ancora da espiare. In caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso.

Capo III

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE

Art. 9

Esecuzione delle misure penali di comunita' e delle misure alternative

1. All'articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole: «le misure alternative» sono sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunita', le altre misure alternative»; le parole «per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, » sono soppresse e dopo le parole «finalita' rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando le predette finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto».

Art. 10

Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni

1. Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravita' dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresi' conto delle ragioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

3. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne e' affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

((3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.))

4. Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non puo' essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le

norme e con le modalita' previste per i maggiorenni.

5. Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', non si fa luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni.

Art. 11

Esecuzione delle pene detentive

1. Quando deve essere eseguita nei confronti di persona che non abbia compiuto i venticinque anni di eta' una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non e' superiore a quattro anni, salvo, per l'affidamento in prova in casi particolari, quanto previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone la sospensione salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo.

2. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, con l'avviso che nel termine di trenta giorni puo' essere presentata richiesta, corredata di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunita', mediante deposito presso l'ufficio del pubblico ministero, il quale ne cura l'immediata trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli atti.

3. Il decreto di sospensione contiene altresi' l'invito al condannato a prendere contatti con l'ufficio del servizio sociale minorile dell'amministrazione della giustizia.

4. Se nel termine di cui al comma 2 non sono presentate richieste il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione.

5. Il tribunale di sorveglianza, ricevuta l'istanza di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni fissa l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilita' genitoriale nel caso di persone minori degli anni diciotto, al pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia.

6. Con l'avviso di cui al comma 5 le parti sono altresi' invitate a

depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura. I servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonche' il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio all'acquisizione di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale.

Art. 12

Esecuzione delle misure penali di comunita'

1. L'esecuzione delle misure penali di comunita' e' affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l'opportunita' per elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per i minorenni.

3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunita' e' affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attivita' di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione.

4. Per garantire la continuita' dell'intervento educativo e l'inserimento sociale, terminata l'esecuzione della misura, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la prosecuzione delle attivita' di assistenza e sostegno anche curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento.

5. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una misura penale di comunita', il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Art. 13

Nuovi titoli di privazione della liberta' per fatti commessi da minorenne

1. Quando, durante l'esecuzione di una misura penale di comunita', sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l'ordine di

esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza. In caso contrario dispone la cessazione dell'esecuzione della misura.

2. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Capo IV

INTERVENTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI

Art. 14

Progetto di intervento educativo

1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformita' a un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilita' esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalita'. Il progetto contiene indicazioni sulle modalita' con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversita' di genere, e sulla personalizzazione delle attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonche' sulle attivita' di lavoro, di utilita' sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.

2. All'ingresso in istituto, e' garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.

3. Il progetto educativo e' illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed e' costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunita' offerte, l'evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione.

4. Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di liberta' in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.

Art. 15

Assegnazione dei detenuti

1. Nella assegnazione dei detenuti e' assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli

imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni apposite.

Art. 16

Camere di pernottamento

1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Art. 17

Permanenza all'aperto

1. Ai detenuti e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo puo' essere ridotto per specifici motivi.
2. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attivita' fisica e ricreativa.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

Art. 18

Istruzione e formazione professionale all'esterno

1. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialita' individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 19

Colloqui e tutela dell'affettivita'

1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione

telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, e' di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto puo' usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed e' assicurato un costante supporto psicologico.

3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto puo' usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al comma 1.

4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell'autorita' giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresi' la sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali.

6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

Art. 20

Regole di comportamento

1. Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto e' portato a conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio comprensibile.

2. Ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di intervento educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, e' valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento all'interno dell'istituto:

a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento;

b) partecipazione alle attivita' di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, lavoro, culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel corso dello svolgimento di tali attivita' e' consentita soltanto in

casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall'area sanitaria;

c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e non all'interno delle camere di pernottamento, salvo specifica indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria;

d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.

Art. 21

Custodia attenuata

1. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosita' o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attivita' all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.

Art. 22

Territorialita' dell'esecuzione

1. Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative.

2. L'assegnazione a un istituto penale per minorenni e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente. L'assegnazione a un istituto diverso da quello piu' vicino al luogo di residenza o di abituale dimora e' disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria.

3. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo all'autorita' giudiziaria.

Art. 23

Sanzioni disciplinari

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;

b) attivita' dirette a rimediare al danno cagionato;

c) esclusione dalle attivita' ricreative per non piu' di dieci giorni;

d) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di dieci giorni.

2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre e' competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato piu' alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari ***((esperti))*** addetti al ***((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))*** designato dal presidente, e da un educatore. ***((2))***

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 24

Dimissione

1. Nei sei mesi precedenti, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepara e cura la dimissione:

a) elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunita', programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno;

b) curando i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali, ai fini di quanto previsto nell'articolo 12, comma 4;

c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato, per la presa in carico del soggetto;

d) attivando sul territorio le risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunita' di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi socio-sanitari territoriali.

Art. 25

Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse

1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticita' e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' dagli articoli 16 e 17 pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative in particolare all'intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno efficacia nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario determinate con i decreti previsti dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n. 119 e successive modificazioni e non danno origine, neppure indirettamente, all'adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

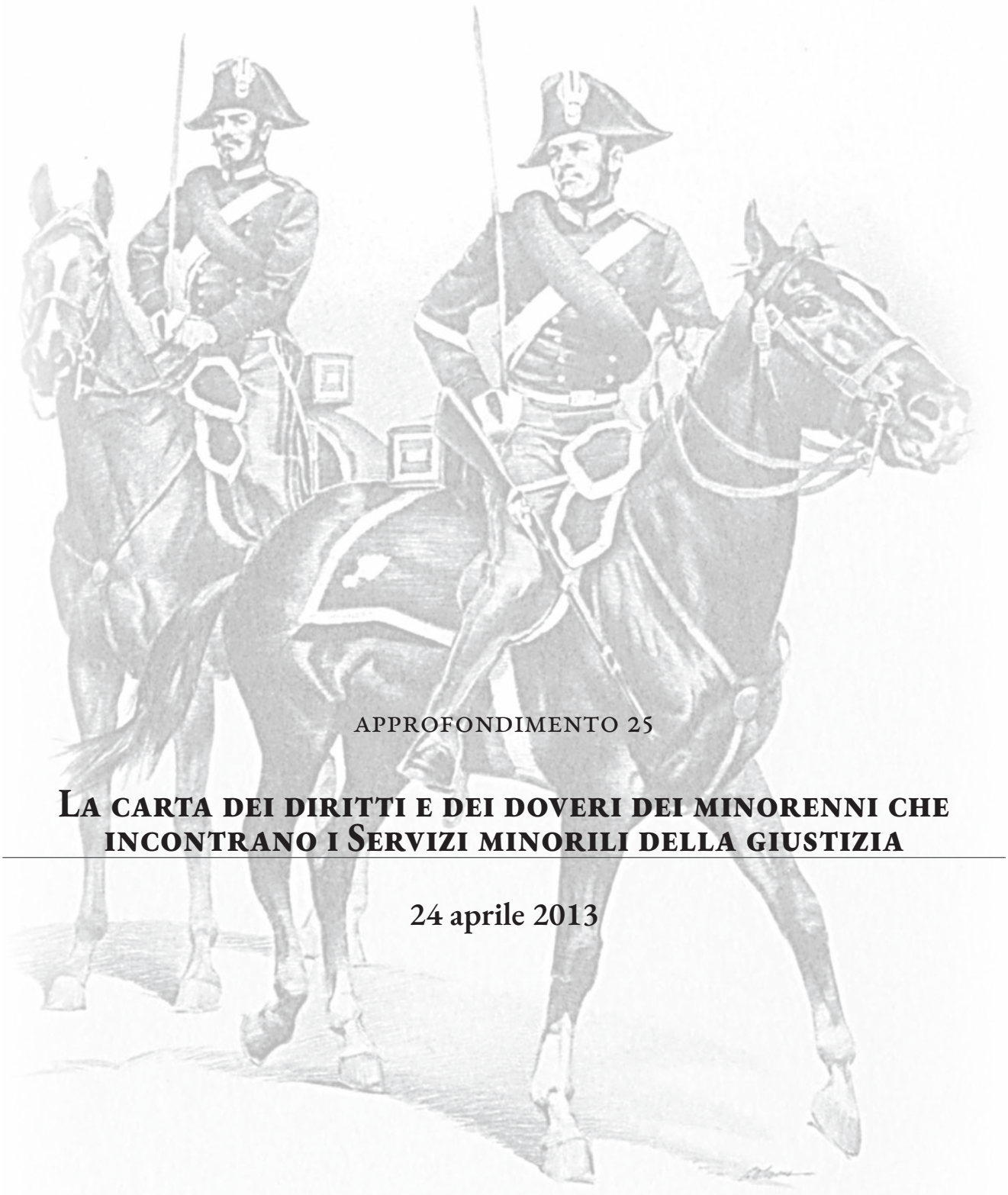
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede





APPROFONDIMENTO 25

La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi minorili della giustizia

24 aprile 2013

La Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi minorili della giustizia

(24 aprile 2013)[1]

Preambolo

Tutti i minorenni sottoposti a procedimenti penali, a qualunque dei Servizi accedano e in qualsiasi fase processuale si trovino, ricadono nella responsabilità del Dipartimento della Giustizia Minorile, che opera nell'interesse del minorenne, garantendone la sicurezza e definendo – in attuazione delle prescrizioni della Magistratura Minorile o d'intesa con la medesima – il progetto educativo più idoneo. In questa funzione di tutela, che la Giustizia Minorile svolge in collaborazione con le altre agenzie educative (scuole, agenzie di formazione professionale), famiglie, asl e servizi territoriali, il minorenne deve essere sempre trattato nel pieno rispetto della sua dignità affinché l'esperienza nei Servizi della giustizia possa assumere tutta la sua valenza educativa. I principi del rispetto del minorenne, ampiamente definiti dal legislatore e che fanno proprie le indicazioni delle Carte internazionali e delle più recenti direttive, informano ogni aspetto dell'operato dei Servizi della Giustizia Minorile.

Essi riguardano in particolare l'importanza di garantire: che al minorenne venga sempre data l'opportunità di esprimere la propria opinione così come i propri bisogni e che tali opinioni e bisogni siano adeguatamente presi in considerazione; che il personale sia opportunamente qualificato e formato per interagire con i minorenni; che la presa in carico sia realizzata da un équipe multidisciplinare; che al minore siano garantiti il diritto all'educazione e alla salute; che egli non sia esposto a trattamenti o condizioni di vita degradanti, ma al contrario che essi siano improntati a standard qualitativi elevati e che riconoscano tutte le specificità della particolare fase di vita dell'adolescente.

II pieno rispetto della dignità è promosso anche garantendo che il minorenne possa sempre trovare personale disponibile ad interagire con lui/lei e abbia sempre la possibilità di mantenere i necessari contatti con i famigliari, le persone significative, il proprio avvocato di fiducia, e che egli sia adeguatamente informato dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Tutto ciò rende evidente come si debba porre la massima attenzione sia nel condividere con il minorenne ogni decisione presa nel suo interesse, e quindi nel fare in modo che egli sia realmente posto nella condizione di parlare e di essere ascoltato, sia nel garantire sempre una puntuale e corretta informazione su diritti, doveri, fasi del procedimento penale, andamento del progetto educativo. Tali principi operativi devono essere assunti da tutto il personale della Giustizia Minorile, indipendentemente da funzione e qualifica.

Il personale della Giustizia sa, inoltre, che le regole che reggono il Sistema Minorile sono quelle dell'**imparzialità del servizio**, ovvero che ogni utente deve essere trattato, nel rispetto delle individualità, senza distinzioni o privilegi; della riconoscibilità e della responsabilità, ovvero che ogni operatore deve essere identificabile dagli utenti ed è direttamente responsabile per il proprio operato; della **flessibilità e accessibilità del servizio,** ovvero di modalità operative che privilegino le difficoltà dell'utenza rispetto alle esigenze dei Servizi, anche per dare **continuità alla presa in carico**; e, infine, della **riservatezza delle informazioni raccolte**, che debbono essere sempre trattate e comunicate nel rispetto delle privacy degli utenti e della dignità che ad essi deve sempre essere riconosciuta al massimo grado; infine, della **chiarezza e trasparenza**, ovvero che ogni comunicazione all'utenza deve essere fatta assicurandosi che l'utente capisca appieno il senso della comunicazione e non in modo formale e burocratico.

Pur se tutto il personale deve essere sempre disponibile a spiegare e far capire al minorenne ogni aspetto del suo percorso nei Servizi della Giustizia, si ritiene opportuno, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro di Giustizia, di predisporre uno strumento, **la Carta dei diritti e dei doveri** che, in maniera agile e in un linguaggio semplice e diretto, pensato per ottenere una più immediata efficacia comunicativa, possa essere consultato dal minorenne in ogni momento cosicché egli possa avere certezza di quello che si può o non si può fare, o di quello che egli debba o non debba aspettarsi.

Sarà cura degli operatori dei servizi della Giustizia Minorile consegnare la Carta al minorenne, al suo primo ingresso, nella lingua richiesta.

Alla Carta dei diritti e dei doveri segue un Glossario che consente al minorenne di capire con chiarezza anche termini non sempre di facile comprensione.

II Capo Dipartimento Caterina Chinnici

Il Direttore Generale Serenella Pesarin

[1] Questa Carta è stata realizzata con il cofinanziamento del Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI), nell'ambito del progetto CO.S.MI. – Comunicazione sociale e minori stranieri nei sistemi di Giustizia europei – promosso dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e attuato dall'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e dalla Casa San Benedetto - Istituto Don Calabria

Compiti della giustizia minorile

I servizi della Giustizia Minorile hanno il compito di dare seguito alle decisioni prese dai Giudici minorili nei confronti di quei minorenni che sono ritenuti aver commesso un reato o che sono stati giudicati colpevoli di averlo commesso.

Nella realizzazione del loro compito i Servizi della Giustizia Minorile hanno sempre presente il tuo benessere e la tua sicurezza e sono impegnati ad aiutarti a fare le cose giuste e nel rispetto della legge; a riflettere su quale tuo comportamento ti ha portato a incontrare i Servizi della giustizia; a saper rispondere delle tue azioni e assumere le tue responsabilità; ad impegnarti a riparare agli eventuali danni/offese che la tua azione ha provocato; a studiare o apprendere un mestiere e farne esperienza; a lavorare. Tutte le decisioni saranno prese dopo averti ascoltato e dato la possibilità di esprimere il tuo punto di vista: l'obiettivo è quello di condividere con te le decisioni in quanto c'è bisogno del tuo impegno per far sì che questa esperienza ti sia utile. Però, bada bene, anche quando non dovessi essere d'accordo, dovrai rispettare le decisioni prese dal Giudice: anche se non le condividi, sono assunte per il tuo bene e perché il reato di cui devi rispondere prevede una sanzione, e tale sanzione, prevista dalla legge, deve essere fatta rispettare, anche contro la tua volontà. Sappi che, in ogni caso, potrai fare conto sugli operatori dei Servizi della Giustizia minorile, a cui potrai chiedere aiuto e con cui potrai parlare delle tue difficoltà.

L'obiettivo della giustizia minorile

Anche se hai commesso un reato, l'obiettivo della Giustizia Minorile e della società non è la punizione ma l'aiutarti a cambiare, a non metterti di nuovo nei guai, a capire con te quello che è successo; a intervenire, con l'aiuto della tua famiglia, della scuola, dei servizi sociali comunali, di psicologi, per metterti nelle condizioni di riprendere la tua vita meglio di prima, lontano dai rischi di commettere nuovi reati.

I servizi della giustizia minorile

Sono il Servizio Sociale, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità, gli Istituti Penali e i Centri Diurni. In tutti questi servizi gli operatori dedicheranno del tempo ad ascoltare te e la tua famiglia, così come a spiegare a te e alla tua famiglia cosa sta accadendo; nello stesso tempo essi illustreranno al Giudice la tua situazione. Inoltre, gli operatori saranno sempre presenti per seguirti nelle diverse misure che saranno disposte dal Giudice, sostenendoti e controllando che tu riesca a rispettare le prescrizioni e gli impegni che hai preso.

Se sei un minorenne straniero potrai parlare del tuo paese di provenienza, con un mediatore culturale che assieme agli educatori e agli assistenti sociali ti aiuteranno nel mantenere i contatti con la tua famiglia, nel verificare i tuoi titoli di soggiorno in Italia e nel renderti fruibili tutti i servizi di cui hai diritto.

Tieni presente che:

- se sarai fermato o arrestato per un reato, potrai essere accompagnato in un Centro di Prima Accoglienza dove troverai ad accoglierti educatori, agenti di Polizia Penitenziaria e operatori sociali. Al Centro potrai rimanere al massimo quattro giorni, entro i quali andrai davanti ad un Giudice per una udienza – si chiama udienza di convalida dell'arresto – che deciderà della tua libertà.
- Al Centro, gli educatori e gli agenti di Polizia Penitenziaria ti spiegheranno le regole alle quali dovrai attenerti, ti aiuteranno a comprendere la tua situazione processuale e le sue possibili evoluzioni, ti chiederanno di iniziare a ripensare ai tuoi compiti, alle tue relazioni, al tuo stile di vita, sostenendoti nel cercare opportunità diverse.

Nell'udienza di convalida il Giudice può decidere di applicarti una di queste misure: la remissione in libertà, le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, la custodia in carcere;

1. **la remissione in libertà**: vieni riconsegnato alla famiglia o, in assenza di famiglia, agli assistenti sociali poiché non vi sono indizi di colpevolezza;
2. **le prescrizioni**: sono degli impegni che devi rispettare, come ad esempio andare a scuola, frequentare un corso, fare qualche attività che sia utile per la tua educazione;
3. **la permanenza in casa**: ti obbliga a stare in casa e potrai uscire solo se autorizzato dal Giudice per impegni programmati come quelli che riguardano la scuola, corsi di formazione, attività lavorative, attività sportiva organizzata;
4. **il collocamento in comunità**: ti impegna a stare in una comunità, dove troverai altri ragazzi e dove gli educatori ti chiederanno di rispettare le regole della struttura e della convivenza, oltreché le prescrizioni che eventualmente il Giudice ti avrà dato; anche qui potrai uscire solo per attività utili alla tua educazione, programmate con l'assistente sociale e con gli educatori e autorizzate dal Giudice;
5. **la custodia in carcere**: sarai accompagnato in un istituto penale per minorenni, dove troverai educatori ed agenti di Polizia Penitenziaria; ti sarà chiesto di rispettare le

regole dell'istituto e di impegnarti in attività scolastiche, di formazione, sportive e ricreative che ti consentiranno di conoscere parti di te forse sconosciute.

In comunità e in carcere potrai vedere i tuoi genitori, i tuoi familiari, che potranno venire a trovarti in giorni e in orari stabiliti.

Tutte le misure che limitano la tua libertà hanno una durata definita dalla legge, in relazione al tipo di reato del quale devi rispondere: sarà il Giudice a informarti per quanto tempo sarai privato della tua libertà.

Ricorda che il processo continua anche quando ha termine la misura cautelare: si conclude solo con udienza, chiamata preliminare o dibattimentale, davanti ad un Giudice del Tribunale per i Minorenni, che pronuncerà la sentenza.

In tutte le misure adottate dal Giudice sarai seguito anche da un assistente sociale dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni che avrà il compito di parlare con te e con i tuoi genitori, di aiutarli a starti vicino, di sostenerti negli impegni e nelle difficoltà, di controllare il tuo percorso, di valutare la tua presa di coscienza rispetto al reato.

Ricorda che se non rispetti le prescrizioni, il Giudice può decidere sanzioni più severe; così come se non rispetti gli obblighi della permanenza in casa il Giudice può disporre il tuo ingresso in una comunità e, allo stesso modo, se non rispetti le regole del collocamento in comunità o ti allontani dalla comunità il Giudice può disporre che tu sia portato per un mese in un istituto penale per i minorenni.

- Sia che tu entri in un Centro di Prima Accoglienza e poi ti sia applicata una misura cautelare sia che tu sia denunciato per un reato rimanendo libero, per tutto il tempo del processo incontrerai un assistente sociale dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni che parlerà con te e con la tua famiglia, ti ascolterà e ti aiuterà. Il fine di tutti questi interventi è la tua crescita emotiva e psicologica e la possibilità di dimostrare che hai capito gli errori commessi. In questo percorso ti potrà essere proposto sia di incontrare la o le persone cui hai arrecato danno (mediazione penale), sia di impegnarti in una attività di riparazione.

L'assistente sociale poi scriverà una relazione per l'udienza, dove presenterà la tua situazione: la tua storia, le tue capacità/ risorse, i tuoi problemi/le tue difficoltà, ma anche i tuoi progetti. Tu hai diritto di conoscere le informazioni che si scrivono al Giudice.

- Il Giudice nell'udienza può decidere di sospendere il processo e di metterti alla prova per un periodo. La messa alla prova consiste nella definizione di un progetto da portare a termine con successo; il progetto potrà prevedere: andare a scuola con profitto; seguire un percorso di formazione lavorativa; impegnarsi in un una attività gratuita per la riparazione del danno e/o dell'offesa provocata dal reato. Alla fine del progetto dovrai rendere conto, in un'altra udienza, delle prescrizioni e degli impegni che hai assunto.

Se alla fine del periodo della prova avrai mantenuto gli impegni, seguito le prescrizioni del Giudice e ripensato ai tuoi comportamenti contro la legge, il Giudice dichiarerà estinto il reato e di quella esperienza non rimarrà traccia; ma se non avrai fatto tutto ciò, riprenderà il processo.

- Oppure il Giudice nell'udienza può decidere per una condanna a pena detentiva in un istituto penale per minorenni. Non è detto però che dovrai scontare la pena in carcere: esistono, infatti, misure alternative o sostitutive al carcere: la detenzione domiciliare, l'affidamento al servizio sociale, la semilibertà, la semidetenzione; Per pene più consistenti potrai chiedere, attraverso il tuo avvocato, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Giudice deciderà sulla base di un progetto, che anche tu contribuirai a costruire e che poi dovrai rispettare.

Ricorda, però, che il mancato rispetto degli impegni o la commissione di altri reati durante l'affidamento in prova al servizio sociale ti porteranno in carcere.

Le regole delle strutture di custodia

Nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli Istituti Penali vi sono regole che devi rispettare. Al tuo arrivo in queste strutture ti verranno date tutte le informazioni che ti consentiranno di sapere quali sono i tuoi spazi e gli spazi comuni; dove e a che ora si mangia (sono previsti tre pasti al giorno); quali sono le attività previste; chi sono le persone presenti e quali i loro ruoli. Inoltre, ti verrà comunicato quanto tempo dovrai rimanere presso questa struttura. In caso dovessi essere trasferito ti verrà comunicato per tempo e verranno avvertiti i tuoi famigliari o le persone a te care.

Tutti gli operatori (educatori, assistenti sociali, polizia penitenziaria) sono lì per garantire il tuo benessere e la tua sicurezza, ascoltarti, darti suggerimenti, indirizzarti nelle attività, assicurarti di poter studiare o lavorare.

Il rispetto per le persone e i luoghi: ricorda che è tuo dovere rispettare le persone che sono con te nelle strutture, siano esse altri ragazzi, operatori della giustizia o di enti/associazioni di privato sociale,

e avere cura dei luoghi in cui sei ospitato.

Il diritto a comunicare con le persone care: è un tuo diritto chiedere di parlare con i tuoi famigliari o con le persone a te care: gli operatori dei servizi faranno tutto il possibile per favorirti. Se ci dovessero essere prescrizioni contrarie del Giudice ti saranno spiegate e chiarite.

Il diritto alla salute: il personale della Giustizia Minorile ha cura di verificare le tue condizioni fisiche e psicologiche, ed eventuali tuoi bisogni. Nel caso, però, ti capiti di sentirti poco bene puoi rivolgerti in qualsiasi momento alle persone presenti che si preoccuperanno di ascoltare le tue esigenze e eventualmente contattare un medico o uno psicologo.

L'igiene personale: la permanenza nelle istituzioni comporta il rispetto della igiene personale e un abbigliamento adeguato.

Il diritto a praticare la propria religione: se sei credente – di qualsiasi religione – dillo al personale: verrà fatto quanto possibile per metterti nelle condizioni di praticare la tua religione rispettandone i precetti.

Il diritto a proseguire gli studi e la formazione: se hai interrotto gli studi puoi recuperare gli anni scolastici, sia nella scuola inferiore che superiore, con l'aiuto degli insegnanti che operano con la Giustizia Minorile e nel rispetto dei programmi ufficiali. Il percorso scolastico e formativo che fai viene riconosciuto da ogni Scuola e Istituto scolastico.

Il regime alimentare: se per qualsiasi ragione hai necessità di un regime alimentare particolare hai diritto a richiederlo.

Cosa non si può fare: sono assolutamente vietati il consumo di alcool e di droghe; l'assunzione di farmaci senza prescrizione medica; il comunicare con l'esterno se non concordato con gli operatori; l'allontanarsi dalla struttura; l'uso degli spazi secondo modalità non previste dal regolamento della struttura. Il non rispetto di questi divieti può comportare sanzioni.

Tieni presente che: quando non sei impegnato in attività di studio, di formazione, di lavoro o sportive puoi, in accordo con le regole della struttura, leggere libri, ascoltare musica, guardare la televisione.

Sappi che è tuo diritto richiedere, nelle strutture di custodia dove sei ospitato, il relativo progetto ed il regolamento nella tua lingua: nel regolamento è spiegato con precisione tutto quello che puoi o non puoi fare.

Diritti e doveri

Come vedi nel processo penale minorile e nel sistema dei servizi della giustizia minorile tu hai dei diritti e dei doveri, che ti saranno assicurati in ogni fase del processo e da tutti i servizi/operatori che incontrerai. Te li ricordiamo in alcuni punti:

il diritto a essere informato: è un tuo diritto chiedere informazioni su come funzionano i servizi, sulle regole del processo e sulle misure che ti verranno applicate; è un tuo diritto esprimere la tua opinione su quello che è accaduto o su quello che ti è chiesto di fare;

il diritto ad essere assistito: è un tuo diritto essere assistito dai servizi minorili lungo tutto il procedimento penale ed essere accompagnato alle udienze che fisserà il Giudice;

il diritto alla difesa legale: è un tuo diritto avere per tutto il procedimento penale la possibilità di dialogare con un tuo avvocato;

il diritto alla presenza dei genitori o del tutore: è un tuo diritto nel corso di tutto il procedimento penale avere la presenza dei genitori o del tutore ed il loro sostegno nell'esecuzione di tutte le misure;

il diritto alla riservatezza: tutte le informazioni che gli operatori conoscono su di te e tutte le cose che tu dirai nei colloqui non possono essere comunicate a nessun estraneo. Tieni presente che gli operatori con cui parlerai sono tenuti al segreto professionale;

il dovere di rispettare le disposizioni del Giudice: come hai visto il Giudice può importi delle prescrizioni come misura cautelare che tu dovrai rispettare, pena la disposizione di una misura che restringe maggiormente la tua libertà. Il Giudice può anche disporre la tua custodia in carcere e in questo caso sarai accolto in un Istituto Penale per Minorenni.

Sia che il Giudice disponga una misura cautelare che limita la tua libertà, sia che tu debba rispondere di un reato in stato di libertà, sarai seguito dagli assistenti sociali dell'Ufficio di Servizio Sociale che ti incontreranno a casa, in comunità, in istituto penale o in ufficio, per verificare l'andamento del tuo percorso e il rispetto degli impegni disposti dal Giudice e da te assunti.

Il diritto/dovere ad una progettualità: come hai visto ti può essere chiesto di impegnarti in un progetto educativo e di reinserimento sociale, dimostrando che sei in grado di rispettarlo. Gli impegni potranno essere quelli di riprendere una frequenza scolastica che hai interrotto, di frequentare percorsi di formazione-lavoro, di sperimentarti in contesti lavorativi, ma anche di impegnarti in attività gratuite a riparazione del danno/offesa causato dal reato.

Ricorda: trasgredire alle prescrizioni del Giudice, non osservare i propri doveri o rendersi responsabili di altri reati comporta una misura che restringe maggiormente la tua libertà e ciò per aiutarti a intravedere, in un ambiente più protetto e più sicuro, altre opportunità, altri modi di vita e di relazione, altri

modi di stare nel tuo ambiente famigliare e sociale.

Al contrario, dimostrare un reale impegno nella vita quotidiana e nelle proprie attività scolastiche, formative e ricreative, seguire le indicazioni degli operatori con responsabilità e attenzione, collaborare con gli operatori anche nel sostegno agli altri minorenni che vivono con te, viene considerato in modo positivo e quale dimostrazione di serietà e di responsabilità e sarà valutato positivamente dal Giudice anche in considerazione di possibili attenuazioni delle misure.

Glossario

Accertamenti sulla personalità del minorenne

L'articolo 9 del D.P.R. 448/88 prevede che l'operatore dei Servizi Minorili, su richiesta del Pubblico Ministero e del Giudice, acquisisca informazioni sulle condizioni di vita e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di predisporre il più efficace progetto rieducativo volto al reinserimento sociale del minorenne.

Affidamento in prova al servizio sociale

Qualora il minorenne subisca una condanna definitiva di tipo detentivo, l'affidamento in prova al servizio sociale è una misura che può sostituire, totalmente o in parte, la detenzione in Istituto Penale per i Minorenni. In tal caso il minorenne viene messo in libertà e viene seguito dagli operatori dell'U.S.S.M., rimanendo nel suo ambiente di vita e continuando a svolgere le proprie attività, pur essendo sottoposto a prescrizioni e controlli.

Archiviazione

Al termine della fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero può rivolgere al Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.) la richiesta di archiviazione; ciò significa che il Pubblico Ministero chiede di non proseguire l'azione penale nei confronti dell'accusato e, qualora il Giudice per le Indagini preliminari accolga tale richiesta, il minorenne chiuderà la propria vicenda penale definitivamente. Se, al contrario, tale richiesta viene respinta dal G.I.P. la vicenda penale prosegue verso le successive fasi del processo (udienza preliminare, ecc.).

Arresto

La polizia giudiziaria può arrestare il minorenne se colto in flagranza di reato, cioè al momento della commissione del fatto o immediatamente dopo; in tal caso il minorenne viene portato in C.P.A., ove può rimanere per un periodo massimo di 96 ore.

Assistente sociale

È un professionista che fornisce assistenza ai minorenni indiziati e autori di reato in ogni fase del percorso penale. Su richiesta del Pubblico Ministero raccoglie informazioni sul minorenne per l'accertamento della personalità ed elabora progetti educativi per il suo reinserimento. L'assistente sociale dell'U.S.S.M.: interviene quando il minorenne viene arrestato o quando è in stato di fermo; segue il minorenne nel progetto educativo previsto dalla misura cautelare applicata; svolge attività di sostegno e controllo quando vengono prescritte misure cautelari, alternative, sostitutive e di sicurezza; segue il minorenne in tutta la fase della messa alla prova.

Centro per la Giustizia Minorile

Il Centro per la Giustizia Minorile programma e coordina le attività svolte dai diversi Servizi Minorili che si trovano nel territorio di competenza e che sono: gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni-U.S.S.M., gli Istituti Penali per i Minorenni - I.P.M., i Centri di Prima Accoglienza- C.P.A., le Comunità e i Centri Diurni.

Centro Diurno

È una struttura attrezzata per svolgere, durante il giorno, attività educative di studio e di formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione cui possono accedere minorenni sottoposti a procedimenti penali nell'ambito di misure cautelari alternative o sostitutive. In questi centri possono accedere anche minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

Centro polifunzionale

È una struttura che offre più servizi per minorenni sottoposti a misure penali, tra i quali la Comunità e il Centro diurno. In queste strutture i minorenni possono risiedere e svolgere durante il giorno attività educative di studio e di formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione. In questi centri possono accedere anche minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

Conciliazione tra vittima e autore di reato

Durante il procedimento penale a carico del minorenne vi è la possibilità di organizzare uno o più incontri tra l'autore di reato e la vittima al fine di riparare al danno prodotto dal reato, attraverso un risarcimento materiale o simbolico, ovvero attraverso la realizzazione da parte del reo di attività in favore della vittima o, più in generale, della società

Centro di Prima Accoglienza

È la struttura che ospita i minorenni che vengono arrestati o posti in stato di fermo fino all'udienza di convalida che deve essere fissata entro 96 ore dall'arresto o dal fermo. All'interno di questa struttura lavora un'équipe composta da educatore, agente di polizia penitenziaria, psicologo, assistente sociale, mediatore culturale. Questo gruppo di professionisti ha, tra l'altro, il compito di scrivere una prima relazione in cui viene descritta la condizione psicologica e sociale del minorenne e le risorse disponibili sul territorio, con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria

tutti gli elementi utili ad individuare la misura cautelare più idonea alla personalità e alla situazione del minorenne.

Collegio giudicante

Nel procedimento penale minorile le decisioni possono essere prese, a seconda della fase del procedimento, o da un Giudice monocratico, ovvero che prende da solo le decisioni, come il G.I.P., o da un Organo collegiale, cioè formato da diversi giudici che prendono insieme le decisioni: in udienza preliminare il collegio è composto da un Giudice togato e da due giudici onorari; in udienza dibattimentale il collegio è composto da due giudici togati e da due giudici onorari.

Comunità

È una struttura residenziale a carattere educativo. Vi sono tre tipi di comunità: le comunità pubbliche o ministeriali gestite dal personale della Giustizia Minorile che accolgono solo minorenni sottoposti a misura penale; le comunità gestite da Enti privati, che ospitano sia giovani che si trovano in difficoltà per vari motivi sia quelli con misure penali; le comunità terapeutiche per soggetti con forme di dipendenza da sostanza o con patologie psichiatriche che necessitano di specifico supporto clinico.

Corte d'Appello

La Corte d'Appello è l'organo che prende in esame e giudica le sentenze emesse dal Tribunale Ordinario, nel caso degli adulti, o dal Tribunale per i minorenni, nel caso dei minorenni.

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 448 del 22 sett. 1988

È il testo in cui sono raccolte tutte le norme che riguardano il processo penale a carico di imputati minorenni.

Decreto legislativo (D. Lgs.) n. 272 del 28 luglio 1989

È il testo che raccoglie tutte le norme che regolamentano lo svolgimento del processo penale a carico di imputati minorenni. Tali norme prescrivono, tra l'altro, quali sono le funzioni dei diversi Servizi della Giustizia Minorile, come devono essere decise e applicate le misure cautelari, la sospensione del processo con messa alla prova e tutta una serie di altri profili giuridici che riguardano il procedimento del ragazzo accusato di reato.

Dibattimento (Iº grado)

Se l'udienza preliminare si conclude con il rinvio a giudizio del minorenne, si passa alla fase del dibattimento che è quella fase del processo in cui vengono raccolte e discusse le prove del reato e viene stabilita la responsabilità del minorenne. Tale fase non è pubblica.

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova (Art.29 D.P.R. 448/88)

Alla fine del periodo di messa prova (art.28), il Giudice, sulla base di una relazione preparata dall'assistente sociale dell'U.S.S.M. che ha seguito il ragazzo, dichiara la buona o cattiva riuscita del percorso di messa alla prova. In caso di buona riuscita, il reato viene dichiarato estinto.

Educatore

È un professionista che opera in C.P.A., Comunità e I.P.M. con il compito di accogliere il minorenne, ascoltare le sue difficoltà, definire un progetto educativo e aiutare il minorenne nel corso di tale progetto. L'educatore, inoltre, sostiene il minorenne nella sua permanenza nelle strutture residenziali minorili e lo accompagna nelle varie fasi del processo.

Giudice delle Indagini Preliminari

È un Magistrato professionale detto anche "togato" che assume prove non rinviabili alla fase del dibattimento e decide i primi provvedimenti relativi alla libertà personale dell'indagato. Può disporre di una delle misure cautelari previste e può decidere il non luogo a procedere, se valuta che il fatto sia irrilevante, ovvero non degno di essere perseguito con un'azione penale e quindi un processo.

Giudice dell'Udienza Preliminare

È un organo composto da tre giudici: un Giudice togato e due (un uomo e una donna) giudici onorari. È il Pubblico Ministero che cita il ragazzo davanti al G.U.P. chiedendo il rinvio a giudizio. I giudici, durante l'udienza preliminare, si pronunciano sulla richiesta del Pubblico Ministero di rinviare a giudizio l'accusato, secondo valutazioni che tengono in considerazione la personalità del ragazzo e le esigenze educative.

Giudice onorario

È un Giudice non togato, più precisamente un professionista di discipline non giuridiche, nominato ogni tre anni, che svolge attività di ascolto dei minori e delle famiglie su delega del Giudice titolare e partecipa alle decisioni dei Giudici togati sia per i procedimenti penali sia civili.

Giudice togato

È un Magistrato specializzato in ambito minorile che esercita, a tempo indeterminato, la funzione di Giudice.

Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un rito particolare che può essere richiesto dall'accusato per mezzo del suo avvocato. Con esso si evita il dibattimento, ovvero il processo vero e proprio, e la decisione di proscioglimento o condanna viene presa durante l'udienza preliminare.

Imputazione

Consiste nell'attribuire la commissione di un determinato reato, o il tentativo di commetterlo, ad una persona.

Istituto Penale per i Minorenni - I.P.M.

L'I.P.M. è la struttura che accoglie i minorenni sia quando viene decisa dal giudice la custodia cautelare sia in esecuzione di pena. Gli I.P.M. accolgono minorenni autori di reato sino ad una età massima di 21 anni, età in cui avviene il passaggio agli Istituti Penali per adulti se il ragazzo deve ancora finire di scontare la pena. Al suo interno lavora un'équipe costituita da educatori, psicologi, assistenti sociali, polizia penitenziaria e mediatori culturali, che hanno il compito di sostenere e accompagnare i minori nella realizzazione dei progetti educativi, nonché di assicurarne la custodia. In I.P.M. viene garantito il rispetto dei diritti dei minori, come il diritto alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, ecc., attraverso attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale, nonché il rispetto dei doveri e delle norme.

Magistrato di Sorveglianza

Il Magistrato di sorveglianza è un Giudice specializzato che vigila sull'esecuzione delle misure penali e di sicurezza, al fine di garantire che ogni forma di custodia sia eseguita ed attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti; verifica l'organizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni relativamente alla custodia ed ai programmi di trattamento penitenziario, approvando con decreto i programmi rieducativi predisposti dalle équipes psico-pedagogiche, i provvedimenti di modifica dell'affidamento in prova al Servizio Sociale e quelli per il lavoro all'esterno; impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei minori detenuti; provvede sui permessi e sulle licenze e sui provvedimenti relativi all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza. È competente per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive comminate ai minori.

Mediatore Culturale

È un professionista, solitamente un cittadino straniero, che ha seguito un particolare percorso di formazione. Ha il compito di facilitare la comunicazione tra gli stranieri e le figure professionali che lavorano nei Servizi Minorili, fornendo informazioni e risolvendo i problemi di comprensione che possono nascere dall'appartenenza a culture diverse. È presente in tutti i Servizi della Giustizia Minorile ed accompagna il minorenne straniero in ogni fase del percorso penale.

Mediazione penale

La mediazione penale permette all'autore del reato e alla vittima di confrontarsi su ciò che è accaduto, esprimendo i reciproci punti di vista e le emozioni ad essi collegati. Con la mediazione penale si cerca di raggiungere una soluzione al conflitto che sia il più possibile soddisfacente per entrambi, grazie all'aiuto di una persona terza e neutrale (il mediatore).

Medico

È un professionista del Servizio Sanitario Nazionale che garantisce in tutte le strutture residenziali della Giustizia minorile la tutela della salute dei minorenni ivi custoditi.

Misure alternative alla detenzione

Il Giudice può decidere di applicare, dopo la sentenza definitiva, misure alternative alla detenzione quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la semidetenzione, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale.

Misure cautelari

Sono provvedimenti emessi dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso si ritenga che esista il rischio di reiterazione del reato, di fuga o di inquinamento delle prove.

Le misure cautelari sono quattro:

- prescrizioni: sono disposizioni di fare o non fare che il minorenne deve rispettare e riguardano, tra le altre, attività di studio o lavoro o comunque utili per la sua educazione, ma anche limiti o divieti alla possibilità di comunicare o incontrare persone;
- permanenza in casa: il minorenne è obbligato a rimanere presso l'abitazione familiare o presso un altro luogo prestabilito; con lo stesso provvedimento il Giudice può disporre prescrizioni;
- collocamento in comunità: il minorenne viene affidato ad una struttura pubblica o privata nella quale ci sono regole specifiche, deve rispettare il programma trattamentale ed i vincoli imposti dall'autorità giudiziaria;
- custodia cautelare: il Giudice dispone la detenzione in Istituto Penale per i Minorenni.

Misure sostitutive della detenzione

Sono misure che il Giudice può applicare al momento della condanna, quali ad esempio la semidetenzione.

Perdono giudiziale

È un beneficio previsto solo se a commettere il reato è stato un minorenne. Viene concesso dal Giudice, dopo aver accertato la responsabilità penale del ragazzo, quando ritiene che il minorenne non commetterà altri reati. Con il perdono giudiziale, il reato viene dichiarato estinto.

Procedimento penale

È quel percorso giudiziario che include sia la fase

iniziale delle indagini sia la fase del processo chiamata dibattimento. e termina quando il Giudice pronuncia la sentenza definitiva.

Procura della Repubblica

È l'ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto dal Tribunale, che esercita l'azione penale nei confronti dei minorenni imputati di reato.

Progetto educativo individualizzato

È un programma elaborato dall'equipe interprofessionale di ciascun servizio, condiviso con il minorenne e la famiglia, che consiste in un percorso educativo per favorire la crescita e il reinserimento del minorenne, attraverso attività specifiche quali lo studio, il lavoro, le attività di volontariato, la possibile mediazione con la vittima.

Psicologo

È un professionista del Sistema Sanitario Nazionale che opera in tutti i Servizi Minorili (C.P.A, Comunità Ministeriali, I.P.M, U.S.S.M) e svolge un'attività di osservazione e sostegno al minorenne, al fine di valutarne la personalità e i bisogni, in ogni fase del percorso penale, e di intervento clinico dove necessario.

Pubblico Ministero

È un Magistrato della Procura della Repubblica incaricato di condurre le indagini e, in caso ci siano elementi per sostenere l'accusa, di formulare l'imputazione e richiedere il rinvio a giudizio, di sostenere l'accusa nel dibattimento, di formulare la richiesta di condanna.

Rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio è formulata dal Pubblico Ministero, al termine della fase delle indagini preliminari, quando ritiene che nel corso di tali indagini siano state raccolte prove di colpevolezza nei confronti del ragazzo.

Riparazione del danno

È un'attività che prevede, da parte del minorenne che ha commesso il reato, il riconoscimento del danno provocato alla vittima. Avviene mediante un risarcimento o con la decisione del minorenne di impegnarsi in compiti che possano attenuare le conseguenze del reato, come ad esempio attività di volontariato sociale presso associazioni ed organizzazioni, o a favore della vittima.

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Il Giudice può pronunciare tale sentenza/decisione quando il reato è ritenuto non grave, quando si valuti se il minorenne non commetterà nuovamente reati, o che continuare il procedimento potrebbe ostacolare i processi evolutivi in atto.

Servizi Minorili della Giustizia

Comprendono C.P.A., Comunità, U.S.S.M., I.P.M. e Centri Diurni che, coordinati dai C.G.M., e costituiscono un sistema che accompagna il minorenne in tutto il percorso penale.

Sospensione del processo e messa alla prova

È un istituto che consente di sospendere il processo. Elemento essenziale di questo istituto è la definizione di un progetto rieducativo individualizzato, della durata massima di tre anni, che prevede l'assunzione di impegni precisi da parte del minorenne. Alla conclusione del periodo di prova, il Giudice ne valuta gli esiti: se positivi, dichiara estinto il reato, se negativi il processo riprende il suo corso.

Stato di fermo

Quando ci sono gravi indizi che un minorenne abbia commesso, o abbia tentato di commettere, un reato, o quando si ritiene che l'accusato possa fuggire per sottrarsi alla Giustizia, viene deciso dal Pubblico Ministero o dagli organi di polizia lo stato di fermo, ovvero il minorenne viene portato in C.P.A. dove può rimanere per un periodo di tempo massimo di 96 ore.

Tribunale di Sorveglianza

È composto da due giudici togati e due onorari e decide sulla concessione delle misure alternative alla detenzione.

Tribunale per i Minorenni

È l'organo giurisdizionale che ha la funzione di emettere un giudizio di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minorenni. È composto sia da giudici togati sia da giudici onorari.

Udienza di convalida

L'udienza di convalida viene fissata dal G.I.P. al più presto e comunque non oltre le 48 ore dalla richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e ne deve essere dato avviso al Pubblico Ministero, all'avvocato difensore e al minorenne fermato o arrestato. Durante l'udienza di convalida il Pubblico Ministero indica i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in ordine alla libertà personale del minorenne. Il Giudice, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, interroga l'arrestato o fermato e sente il suo difensore, quindi decide sulla richiesta di convalida adottando il relativo provvedimento.

Udienza dibattimentale

L'udienza dibattimentale costituisce il processo vero e proprio; in essa il collegio giudicante è composto da quattro giudici, due togati e due onorari. Durante l'Udienza Dibattimentale vengono sentiti oltre al minorenne, i testimoni, la parte offesa e gli operatori dei servizi coinvolti. All'esito dell'udienza, il minorenne può essere assolto, può ricevere il perdono giudiziale o una sentenza di condanna.

Udienza preliminare

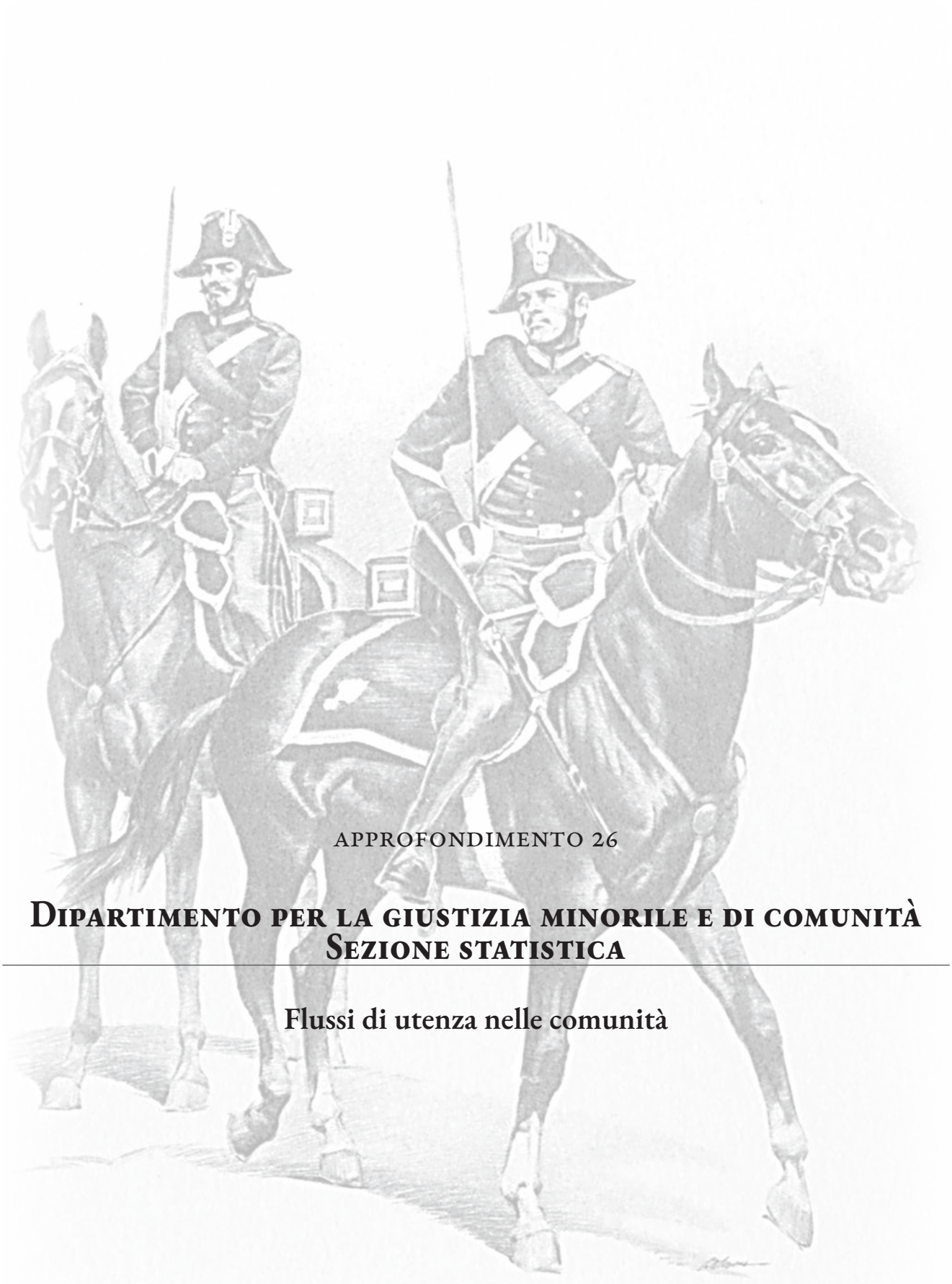
Nell'udienza preliminare il Giudice, sulla base degli elementi raccolti e della richiesta del Pubblico Ministero, può:

- pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
- pronunciare sentenza di irrilevanza del fatto;
- concedere il perdono giudiziale;
- concedere una sanzione sostitutiva;
- concedere la messa alla prova;
- pronunciare una sentenza di condanna.

Negli altri casi, il Giudice rinvia all'udienza dibattimentale. In caso di necessità, il Giudice può, con separato decreto, adottare provvedimenti civili temporanei, immediatamente esecutivi, a protezione del minorenne.

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni - U.S.S.M.

Ha specifica competenza nel raccogliere e nel fornire all'autorità giudiziaria minorile le informazioni personali, familiari e sulla vita in generale del minorenne. Inoltre sostiene e accompagna il ragazzo in ogni fase del percorso penale e controlla che quest'ultimo rispetti le misure cautelari prescritte, in cooperazione con gli altri Servizi della Giustizia e i servizi territoriali.



APPROFONDIMENTO 26

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Sezione statistica

Flussi di utenza nelle comunità

Le **Comunità** per minori dell'amministrazione e quelle private in convenzione rispondono al duplice mandato istituzionale di assicurare l'esecuzione delle misure penali e di restituire il minorenne al contesto sociale di appartenenza.

Con l'obiettivo di avviare un processo di responsabilizzazione, viene predisposto e attuato un programma educativo individualizzato, cui aderisce il minore, e che tiene conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. L'amministrazione si avvale soprattutto di comunità private.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 22 settembre 1988 n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 - Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88 recante disposizioni nel processo penale a carico di imputati minorenni

Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 - Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Situazione nazionale

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	11	2	**13**	18	0	**18**	29	2	**31**
Ingressi in comunità *(esclusi trasferimenti tra comunità)*	963	55	**1.018**	594	34	**628**	1.557	89	**1.646**
Totale ingressi	**974**	**57**	**1.031**	**612**	**34**	**646**	**1.586**	**91**	**1.677**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	580	36	**616**	247	13	**260**	827	49	**876**
Presenza media giornaliera	582,2	39,2	**621,5**	250,9	11,8	**262,7**	833,1	51,0	**884,1**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	11	2	**13**	18	0	**18**	29	2	**31**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
Permanenza in casa	1	0	**1**	4	0	**4**	5	0	**5**
Collocamento in comunità	5	1	**6**	9	0	**9**	14	1	**15**
Custodia cautelare	4	0	**4**	4	0	**4**	8	0	**8**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**11**	**1**	**12**	**18**	**0**	**18**	**29**	**1**	**30**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	1	**1**	0	0	**0**	0	1	**1**

* Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	556	36	592	297	20	317	853	56	909
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	1	0	1	0	1	1	1	1	2
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	9	0	9	6	0	6	15	0	15
da IPM per trasformazione misura cautelare	64	1	65	86	2	88	150	3	153
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	124	8	132	83	7	90	207	15	222
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione messa alla prova	162	9	171	86	4	90	248	13	261
per applicazione misure di sicurezza	23	0	23	7	0	7	30	0	30
per affidamento al servizio sociale	9	1	10	16	0	16	25	1	26
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	3	0	3	6	0	6	9	0	9
per detenzione domiciliare in comunità	11	0	11	7	0	7	18	0	18
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**963**	**55**	**1.018**	**594**	**34**	**628**	**1.557**	**89**	**1.646**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	195	9	204	89	4	93	284	13	297
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**1.158**	**64**	**1.222**	**683**	**38**	**721**	**1.841**	**102**	**1.943**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*235*	*6*	*241*	*172*	*0*	*172*	*407*	*6*	*413*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*170*	*11*	*181*	*89*	*2*	*91*	*259*	*13*	*272*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	60	2	62	32	0	32	92	2	94
per decorrenza termini misura cautelare	21	0	21	19	1	20	40	1	41
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	7	0	7	4	0	4	11	0	11
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	67	1	68	25	0	25	92	1	93
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	12	1	13	5	1	6	17	2	19
per aggravamento della misura cautelare	85	3	88	56	3	59	141	6	147
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	5	0	5	3	0	3	8	0	8
per applicazione messa alla prova	9	0	9	7	0	7	16	0	16
per continuazione messa alla prova sul territorio	116	4	120	21	0	21	137	4	141
per revoca messa alla prova	8	2	10	8	0	8	16	2	18
per fine messa alla prova	189	21	210	87	6	93	276	27	303
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	4	1	5	1	0	1	5	1	6
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	31	2	33	20	0	20	51	2	53
per revoca misura penale di comunità/alternativa	7	0	7	4	0	4	11	0	11
per termine o modifica misura di sicurezza	8	0	8	3	0	3	11	0	11
per fine pena	16	1	17	18	0	18	34	1	35
per esecuzione pena	11	0	11	4	0	4	15	0	15
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	33	0	33	12	0	12	45	0	45
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	38	4	42	26	0	26	64	4	68
per arresto/fermo	3	0	3	5	0	5	8	0	8
per fine competenza A.G. minorile	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per trasferimento a struttura per adulti	1	0	1	1	0	1	2	0	2
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**732**	**42**	**774**	**361**	**11**	**372**	**1.093**	**53**	**1.146**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	220	12	232	105	4	109	325	16	341
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**952**	**54**	**1.006**	**466**	**15**	**481**	**1.418**	**69**	**1.487**
Uscite per allontanamento arbitrario	*560*	*29*	*589*	*445*	*22*	*467*	*1.005*	*51*	*1.056*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

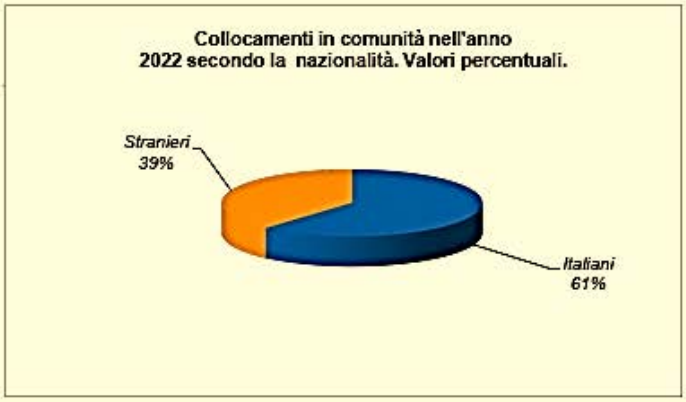
Collocamenti in comunità secondo il sesso e l'età
Anno 2022

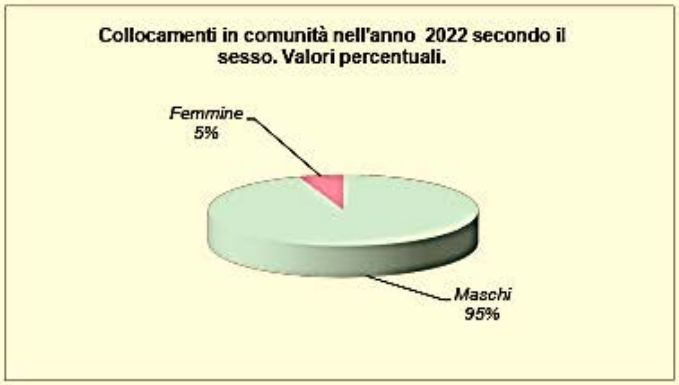
ETA'	SESSO		Totale
	Maschi	Femmine	
meno di 14 anni	0	1	1
14 anni	75	9	84
15 anni	219	15	234
16 anni	405	27	432
17 anni	585	31	616
giovani adulti	302	8	310
Totale	**1.586**	**91**	**1.677**

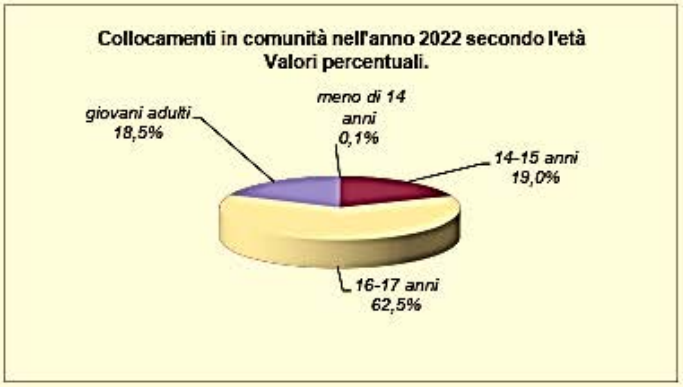
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

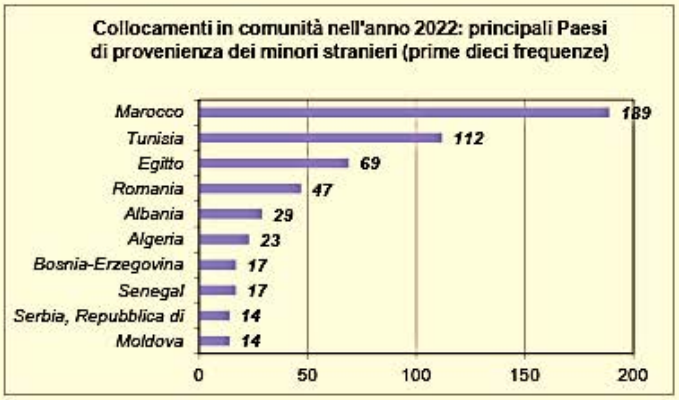
Collocamenti in comunità secondo il sesso ed il Paese di provenienza
Anno 2022

PAESI	SESSO		TOTALE
	Maschi	Femmine	
Italia	*974*	*57*	*1.031*
ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA	**61**	**13**	**74**
Belgio	0	3	3
Croazia	5	3	8
Polonia	7	0	7
Romania	42	5	47
Slovacchia	2	1	3
Altri	5	1	6
ALTRI PAESI EUROPEI	**91**	**10**	**101**
Albania	29	0	29
Bosnia-Erzegovina	13	4	17
Kosovo	4	0	4
Macedonia	5	2	7
Moldova	13	1	14
Russia, Federazione	4	1	5
Serbia, Repubblica di	13	1	14
Turchia	3	0	3
Ucraina	7	1	8
AFRICA	**421**	**10**	**431**
Algeria	19	4	23
Costa d'Avorio	4	0	4
Egitto	69	0	69
Libia	3	0	3
Marocco	184	5	189
Nigeria	3	1	4
Senegal	17	0	17
Tunisia	112	0	112
Altri	10	0	10
AMERICA	**22**	**1**	**23**
Brasile	3	0	3
Colombia	5	0	5
Ecuador	4	0	4
Rep. Dominicana	3	0	3
Altri	7	1	8
ASIA	**16**	**0**	**16**
Afghanistan	3	0	3
Bangladesh	4	0	4
Pakistan	3	0	3
Altri	6	0	6
APOLIDE	**1**	**0**	**1**
TOTALE	**1.586**	**91**	**1.677**


Collocamenti in comunità nell'anno 2022 secondo la nazionalità. Valori percentuali.
Stranieri 39%
Italiani 61%


Collocamenti in comunità nell'anno 2022 secondo il sesso. Valori percentuali.
Femmine 5%
Maschi 95%


Collocamenti in comunità nell'anno 2022 secondo l'età Valori percentuali.
giovani adulti 18,5%
meno di 14 anni 0,1%
14-15 anni 19,0%
16-17 anni 62,5%


Collocamenti in comunità nell'anno 2022: principali Paesi di provenienza dei minori stranieri (prime dieci frequenze)
Marocco 189
Tunisia 112
Egitto 69
Romania 47
Albania 29
Algeria 23
Bosnia-Erzegovina 17
Senegal 17
Serbia, Repubblica di 14
Moldova 14
0
50
100
150
200

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Italia Settentrionale

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	10	1	11	18	0	18	28	1	29
Ingressi in comunità□	356	33	389	448	21	469	804	54	858
Trasferimenti da altre comunità	*90*	*8*	*98*	*73*	*3*	*76*	*163*	*11*	*174*
Totale ingressi	**456**	**42**	**498**	**539**	**24**	**563**	**995**	**66**	**1.061**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	216	23	239	173	8	181	389	31	420
Presenza media giornaliera	224,2	21,3	245,5	175,3	7,0	182,2	399,5	28,2	427,7

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	10	1	11	18	0	18	28	1	29
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanenza in casa	1	0	1	4	0	4	5	0	5
Collocamento in comunità	5	1	6	9	0	9	14	1	15
Custodia cautelare	4	0	4	4	0	4	8	0	8
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Minore di 14 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estraneità al fatto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minore in stato di gravidanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mancanza di altri presupposti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decorrenza termini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiorenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite	**10**	**1**	**11**	**18**	**0**	**18**	**28**	**1**	**29**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	183	20	203	215	11	226	398	31	429
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	1	0	1	0	0	0	1	0	1
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	5	0	5	5	0	5	10	0	10
da IPM per trasformazione misura cautelare	26	1	27	72	2	74	98	3	101
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	56	8	64	72	6	78	128	14	142
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	67	3	70	59	2	61	126	5	131
per applicazione misure di sicurezza	9	0	9	4	0	4	13	0	13
per affidamento al servizio sociale	3	1	4	11	0	11	14	1	15
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	3	0	3	6	0	6	9	0	9
per detenzione domiciliare in comunità	3	0	3	4	0	4	7	0	7
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	356	33	389	448	21	469	804	54	858
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	90	8	98	73	3	76	163	11	174
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	446	41	487	521	24	545	967	65	1.032
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*91*	*1*	*92*	*147*	*0*	*147*	*238*	*1*	*239*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*74*	*4*	*78*	*81*	*2*	*83*	*155*	*6*	*161*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	26	1	27	20	0	20	46	1	47
per decorrenza termini misura cautelare	13	0	13	13	1	14	26	1	27
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	30	0	30	20	0	20	50	0	50
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	4	0	4	4	0	4	8	0	8
per aggravamento della misura cautelare	36	2	38	47	3	50	83	5	88
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	2	0	2	2	0	2	4	0	4
per applicazione messa alla prova	1	0	1	5	0	5	6	0	6
per continuazione messa alla prova sul territorio	36	0	36	17	0	17	53	0	53
per revoca messa alla prova	2	0	2	6	0	6	8	0	8
per fine messa alla prova	77	8	85	52	3	55	129	11	140
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	22	2	24	19	0	19	41	2	43
per revoca misura penale di comunità/alternativa	3	0	3	3	0	3	6	0	6
per termine o modifica misura di sicurezza	3	0	3	2	0	2	5	0	5
per fine pena	8	0	8	12	0	12	20	0	20
per esecuzione pena	2	0	2	2	0	2	4	0	4
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	7	0	7	8	0	8	15	0	15
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	29	1	30	21	0	21	50	1	51
per arresto/fermo	0	0	0	5	0	5	5	0	5
per fine competenza A.G. minorile	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per trasferimento a struttura per adulti	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	303	14	317	258	7	265	561	21	582
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	105	10	115	84	3	87	189	13	202
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	408	24	432	342	10	352	750	34	784
Uscite per allontanamento arbitrario	*201*	*15*	*216*	*372*	*14*	*386*	*573*	*29*	*602*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Italia Centrale

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	**141**	3	**144**	**81**	10	**91**	222	13	**235**
Trasferimenti da altre comunità	*9*	*0*	*9*	*6*	*1*	*7*	*15*	*1*	*16*
Totale ingressi	**150**	3	153	**87**	**11**	**98**	**237**	**14**	**251**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	80	2	**82**	30	3	33	110	5	**115**
Presenza media giornaliera	67,2	4,2	**71,4**	38,0	3,1	41,0	105,1	7,2	**112,4**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	108	2	110	49	8	57	157	10	167
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per trasformazione misura cautelare	4	0	4	4	0	4	8	0	8
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	1	0	1	3	1	4	4	1	5
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	25	1	26	17	1	18	42	2	44
per applicazione misure di sicurezza	1	0	1	2	0	2	3	0	3
per affidamento al servizio sociale	2	0	2	4	0	4	6	0	6
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	2	0	2	2	0	2
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**141**	**3**	**144**	**81**	**10**	**91**	**222**	**13**	**235**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	9	0	9	6	1	7	15	1	16
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**150**	**3**	**153**	**87**	**11**	**98**	**237**	**14**	**251**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*9*	*1*	*10*	*2*	*0*	*2*	*11*	*1*	*12*
Rientri con accompagnamentodta allontanamento arbitrario	*2*	*0*	*2*	*1*	*0*	*1*	*3*	*0*	*3*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	18	0	18	10	0	10	28	0	28
per decorrenza termini misura cautelare	6	0	6	6	0	6	12	0	12
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	2	0	2	3	0	3	5	0	5
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	10	0	10	2	0	2	12	0	12
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	6	1	7	1	1	2	7	2	9
per aggravamento della misura cautelare	5	0	5	3	0	3	8	0	8
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per applicazione messa alla prova	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per continuazione messa alla prova sul territorio	10	1	11	2	0	2	12	1	13
per revoca messa alla prova	2	1	3	2	0	2	4	1	5
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per termine o modifica misura di sicurezza	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per fine pena	1	0	1	4	0	4	5	0	5
per esecuzione pena	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	4	0	4	3	0	3	7	0	7
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	4	0	4	5	0	5	9	0	9
per arresto/fermo	3	0	3	0	0	0	3	0	3
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**92**	**6**	**98**	**62**	**2**	**64**	**154**	**8**	**162**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	16	0	16	12	1	13	28	1	29
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**108**	**6**	**114**	**74**	**3**	**77**	**182**	**9**	**191**
Uscite per allontanamento arbitrario	*39*	*1*	*40*	*29*	*7*	*36*	*68*	*8*	*76*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Italia Meridionale

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	1	1	2	0	0	0	1	1	2
Ingressi in comunità□	298	7	303	35	1	36	331	8	339
Trasferimenti da altre comunità	*59*	*1*	*60*	*7*	*0*	*7*	*66*	*1*	*67*
Totale ingressi	356	9	365	42	1	43	398	10	408
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	176	6	182	19	1	20	195	7	202
Presenza media giornaliera	185,0	6,5	191,5	17,0	1,6	18,6	202,1	8,1	210,1

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	1	1	2	0	0	0	1	1	2
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Permanenza in casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collocamento in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custodia cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	1	1	0	0	0	0	1	1

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	158	4	162	16	0	16	174	4	178
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	3	0	3	0	0	0	3	0	3
da IPM per trasformazione misura cautelare	24	0	24	3	0	3	27	0	27
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	42	0	42	4	0	4	46	0	46
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione messa alla prova	54	3	57	9	1	10	63	4	67
per applicazione misure di sicurezza	7	0	7	1	0	1	8	0	8
per affidamento al servizio sociale	2	0	2	1	0	1	3	0	3
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	5	0	5	1	0	1	6	0	6
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**296**	**7**	**303**	**35**	**1**	**36**	**331**	**8**	**339**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	59	1	60	7	0	7	66	1	67
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**355**	**8**	**363**	**42**	**1**	**43**	**397**	**9**	**406**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*48*	*3*	*51*	*12*	*0*	*12*	*60*	*3*	*63*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*58*	*5*	*63*	*3*	*0*	*3*	*61*	*5*	*66*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	7	0	7	1	0	1	8	0	8
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	3	0	3	1	0	1	4	0	4
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	18	0	18	3	0	3	21	0	21
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per aggravamento della misura cautelare	28	0	28	5	0	5	33	0	33
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per applicazione messa alla prova	8	0	8	1	0	1	9	0	9
per continuazione messa alla prova sul territorio	43	2	45	2	0	2	45	2	47
per revoca messa alla prova	4	0	4	0	0	0	4	0	4
per fine messa alla prova	61	8	69	5	2	7	66	10	76
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	7	0	7	0	0	0	7	0	7
per revoca misura penale di comunità/alternativa	4	0	4	0	0	0	4	0	4
per termine o modifica misura di sicurezza	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per fine pena	5	1	6	1	0	1	6	1	7
per esecuzione pena	4	0	4	0	0	0	4	0	4
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	14	0	14	0	0	0	14	0	14
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	1	1	2	0	0	0	1	1	2
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**213**	**12**	**225**	**21**	**2**	**23**	**234**	**14**	**248**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	67	2	69	6	0	6	73	2	75
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**280**	**14**	**294**	**27**	**2**	**29**	**307**	**16**	**323**
Uscite per allontanamento arbitrario	*159*	*8*	*167*	*24*	*0*	*24*	*183*	*8*	*191*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Isole

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	170	12	**182**	30	2	**32**	200	14	**214**
Trasferimenti da altre comunità	*37*	*0*	*37*	*3*	*0*	*3*	*40*	*0*	*40*
Totale ingressi	**207**	**12**	**219**	**33**	**2**	**35**	**240**	**14**	**254**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	108	5	**113**	25	1	**26**	133	6	**139**
Presenza media giornaliera	105,8	7,3	**113,1**	20,6	0,1	**20,8**	126,5	7,5	**133,9**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	107	10	117	17	1	18	124	11	135
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	1	1	0	1	1
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	1	0	1	1	0	1	2	0	2
da IPM per trasformazione misura cautelare	10	0	10	7	0	7	17	0	17
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	25	0	25	4	0	4	29	0	29
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	16	2	18	1	0	1	17	2	19
per applicazione misure di sicurezza	6	0	6	0	0	0	6	0	6
per affidamento al servizio sociale	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	3	0	3	0	0	0	3	0	3
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**170**	**12**	**182**	**30**	**2**	**32**	**200**	**14**	**214**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	37	0	37	3	0	3	40	0	40
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**207**	**12**	**219**	**33**	**2**	**35**	**240**	**14**	**254**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*87*	*1*	*88*	*11*	*0*	*11*	*98*	*1*	*99*
Rientri con accompagnamentoda allontanamento arbitrario	*36*	*2*	*38*	*4*	*0*	*4*	*40*	*2*	*42*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	9	1	10	1	0	1	10	1	11
per decorrenza termini misura cautelare	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	2	0	2	0	0	0	2	0	2
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	9	1	10	0	0	0	9	1	10
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	16	1	17	1	0	1	17	1	18
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione messa alla prova sul territorio	27	1	28	0	0	0	27	1	28
per revoca messa alla prova	0	1	1	0	0	0	0	1	1
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	3	1	4	0	0	0	3	1	4
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per fine pena	2	0	2	1	0	1	3	0	3
per esecuzione pena	4	0	4	2	0	2	6	0	6
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	8	0	8	1	0	1	9	0	9
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	4	2	6	0	0	0	4	2	6
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**124**	**10**	**134**	**20**	**0**	***20***	**144**	**10**	**154**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	32	0	32	3	0	3	35	0	35
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**156**	**10**	**166**	**23**	**0**	**23**	**179**	**10**	**189**
Uscite per allontanamento arbitrario	*161*	*5*	*166*	*20*	*1*	*21*	*181*	*6*	*187*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - Situazione nazionale

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	11	2	**13**	18	0	**18**	29	2	**31**
Ingressi in comunità□	911	55	**966**	539	34	**573**	1.450	89	**1.539**
Trasferimenti da altre comunità	*190*	*9*	***199***	*86*	*4*	***90***	*276*	*13*	***289***
Totale ingressi	**1.112**	**66**	**1.178**	**643**	**38**	**681**	**1.755**	**104**	**1.859**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	566	36	**602**	242	13	**255**	808	49	**857**
Presenza media giornaliera	568,7	39,2	**608,0**	244,5	11,8	**256,3**	813,3	51,0	**864,3**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	11	2	**13**	18	0	**18**	29	2	**31**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
Permanenza in casa	1	0	**1**	4	0	**4**	5	0	**5**
Collocamento in comunità	5	1	**6**	9	0	**9**	14	1	**15**
Custodia cautelare	4	0	**4**	4	0	**4**	8	0	**8**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**11**	**1**	**12**	**18**	**0**	**18**	**29**	**1**	**30**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	1	**1**	0	0	**0**	0	1	**1**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	510	36	546	252	20	272	762	56	818
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	1	0	1	0	1	1	1	1	2
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	8	0	8	6	0	6	14	0	14
da IPM per trasformazione misura cautelare	62	1	63	84	2	86	146	3	149
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	122	8	130	79	7	86	201	15	216
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione messa alla prova	161	9	170	84	4	88	245	13	258
per applicazione misure di sicurezza	23	0	23	7	0	7	30	0	30
per affidamento al servizio sociale	9	1	10	15	0	15	24	1	25
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	3	0	3	6	0	6	9	0	9
per detenzione domiciliare in comunità	11	0	11	6	0	6	17	0	17
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**911**	**55**	**966**	**539**	**34**	**573**	**1.450**	**89**	**1.539**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	190	9	199	86	4	90	276	13	289
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**1.101**	**64**	**1.165**	**625**	**38**	**663**	**1.726**	**102**	**1.828**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*235*	*6*	*241*	*168*	*0*	*168*	*403*	*6*	*409*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*168*	*11*	*179*	*78*	*2*	*80*	*246*	*13*	*259*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	56	2	58	29	0	29	85	2	87
per decorrenza termini misura cautelare	21	0	21	19	1	20	40	1	41
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	7	0	7	4	0	4	11	0	11
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	64	1	65	24	0	24	88	1	89
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	12	1	13	5	1	6	17	2	19
per aggravamento della misura cautelare	84	3	87	48	3	51	132	6	138
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	5	0	5	3	0	3	8	0	8
per applicazione messa alla prova	6	0	6	6	0	6	12	0	12
per continuazione messa alla prova sul territorio	116	4	120	20	0	20	136	4	140
per revoca messa alla prova	7	2	9	8	0	8	15	2	17
per fine messa alla prova	188	21	209	87	6	93	275	27	302
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	4	1	5	0	0	0	4	1	5
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	31	2	33	20	0	20	51	2	53
per revoca misura penale di comunità/alternativa	6	0	6	3	0	3	9	0	9
per termine o modifica misura di sicurezza	8	0	8	3	0	3	11	0	11
per fine pena	16	1	17	17	0	17	33	1	34
per esecuzione pena	9	0	9	4	0	4	13	0	13
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	33	0	33	12	0	12	45	0	45
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	38	4	42	26	0	26	64	4	68
per arresto/fermo	3	0	3	5	0	5	8	0	8
per fine competenza A.G. minorile	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per trasferimento a struttura per adulti	1	0	1	1	0	1	2	0	2
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**716**	**42**	**758**	**344**	**11**	**355**	**1.060**	**53**	**1.113**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	184	12	196	83	4	87	267	16	283
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**900**	**54**	**954**	**427**	**15**	**442**	**1.327**	**69**	**1.396**
Uscite per allontanamento arbitrario	*557*	*29*	*586*	*413*	*22*	*435*	*970*	*51*	*1.021*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Bari

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	1	1	**2**	0	0	**0**	1	**1**	**2**
Ingressi in comunità□	82	1	**83**	10	0	**10**	92	**1**	**93**
Trasferimenti da altre comunità	*17*	*0*	***17***	*1*	*0*	***1***	*18*	*0*	***18***
Totale ingressi	**100**	**2**	**102**	**11**	**0**	**11**	**111**	**2**	**113**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	46	2	**48**	7	1	**8**	53	3	**56**
Presenza media giornaliera	47,1	1,2	**48,3**	7,8	**1**	**8,6**	54,7	2,2	**56,9**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	1	1	**2**	0	0	**0**	1	**1**	**2**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	**0**	1	**1**	0	0	**0**	0	**1**	**1**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	33	1	34	5	0	5	38	1	39
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	2	0	2	0	0	0	2	0	2
da IPM per trasformazione misura cautelare	2	0	2	1	0	1	3	0	3
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	18	0	18	1	0	1	19	0	19
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione messa alla prova	22	0	22	3	0	3	25	0	25
per applicazione misure di sicurezza	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per affidamento al servizio sociale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**82**	**1**	**83**	**10**	**0**	**10**	**92**	**1**	**93**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	17	0	17	1	0	1	18	0	18
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**99**	**1**	**100**	**11**	**0**	**11**	**110**	**1**	**111**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*16*	*0*	*16*	*0*	*0*	*0*	*16*	*0*	*16*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*21*	*2*	*23*	*1*	*0*	*1*	*22*	*2*	*24*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	3	0	3	0	0	0	3	0	3
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	1	0	1	1	0	1	2	0	2
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	2	0	2	1	0	1	3	0	3
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	15	0	15	1	0	1	16	0	16
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione messa alla prova sul territorio	13	0	13	0	0	0	13	0	13
per revoca messa alla prova	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per fine messa alla prova	20	1	21	3	0	3	23	1	24
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per revoca misura penale di comunità/alternativa	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine pena	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per esecuzione pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	2	0	2	0	0	0	2	0	2
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**64**	**1**	**65**	**6**	**0**	**6**	**70**	**1**	**71**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	16	1	17	0	0	0	16	1	17
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**80**	**2**	**82**	**6**	**0**	**6**	**86**	**2**	**88**
Uscite per allontanamento arbitrario	*51*	*2*	*53*	*3*	*0*	*3*	*54*	*2*	*56*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Bologna

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	47	4	**51**	50	6	**56**	97	10	**107**
Trasferimenti da altre comunità	*13*	*0*	*13*	*14*	*1*	*15*	*27*	*1*	*28*
Totale ingressi	**60**	**4**	**64**	**64**	**7**	**71**	**124**	**11**	**135**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	34	1	**35**	23	0	**23**	57	1	**58**
Presenza media giornaliera	37,8	1,2	**39,0**	31,3	1,3	**32,6**	69,1	2,5	**71,6**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	24	2	**26**	14	4	**18**	38	6	**44**
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	1	0	**1**	1	0	**1**	2	0	**2**
da IPM per trasformazione misura cautelare	3	0	**3**	4	0	**4**	7	0	**7**
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	9	2	**11**	18	1	**19**	27	3	**30**
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per applicazione messa alla prova	6	0	**6**	7	1	**8**	13	1	**14**
per applicazione misure di sicurezza	2	0	**2**	0	0	**0**	2	0	**2**
per affidamento al servizio sociale	1	0	**1**	5	0	**5**	6	0	**6**
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per detenzione domiciliare in comunità	1	0	**1**	1	0	**1**	2	0	**2**
per libertà controllata	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**47**	**4**	**51**	**50**	**6**	**56**	**97**	**10**	**107**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	13	0	**13**	14	1	**15**	27	1	**28**
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**60**	**4**	**64**	**64**	**7**	**71**	**124**	**11**	**135**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*1*	*0*	***1***	*2*	*0*	***2***	*3*	*0*	***3***
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	***0***	*2*	*0*	***2***	*2*	*0*	***2***
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	2	0	**2**	3	0	**3**	5	0	**5**
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per aggravamento della misura cautelare	8	0	**8**	13	1	**14**	21	1	**22**
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
per applicazione messa alla prova	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per continuazione messa alla prova sul territorio	5	0	**5**	0	0	**0**	5	0	**5**
per revoca messa alla prova	0	0	**0**	3	0	**3**	3	0	**3**
per fine messa alla prova	18	1	**19**	18	1	**19**	36	2	**38**
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	2	0	**2**	0	0	**0**	2	0	**2**
per revoca misura penale di comunità/alternativa	1	0	**1**	1	0	**1**	2	0	**2**
per termine o modifica misura di sicurezza	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
per fine pena	1	0	**1**	3	0	**3**	4	0	**4**
per esecuzione pena	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	4	0	**4**	4	0	**4**	8	0	**8**
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	2	0	**2**	3	0	**3**	5	0	**5**
per arresto/fermo	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per fine competenza A.G. minorile	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
per trasferimento a struttura per adulti	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**48**	**1**	**49**	**48**	**2**	**50**	**96**	**3**	**99**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	11	0	**11**	5	1	**6**	16	1	**17**
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**59**	**1**	**60**	**53**	**3**	**56**	**112**	**4**	**116**
Uscite per allontanamento arbitrario	*7*	*2*	***9***	*23*	*4*	***27***	*30*	*6*	***36***

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Cagliari

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	37	6	**43**	3	1	**4**	40	7	**47**
Trasferimenti da altre comunità	*2*	*0*	***2***	*0*	*0*	***0***	*2*	*0*	***2***
Totale ingressi	**39**	**6**	45	**3**	**1**	4	**42**	**7**	49
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	23	**1**	**24**	3	0	**3**	26	**1**	**27**
Presenza media giornaliera	25,0	2,8	**27,7**	1,8	0,1	**1,9**	26,8	2,9	**29,6**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore di 14 anni	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	24	5	29	2	0	2	26	5	31
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	1	1	0	1	1
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	1	0	1	0	0	0	1	0	1
da IPM per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	3	0	3	0	0	0	3	0	3
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	9	1	10	1	0	1	10	1	11
per applicazione misure di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento al servizio sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**37**	**6**	43	3	1	4	40	7	47
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**39**	**6**	45	3	1	4	42	7	49
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*3*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*3*	*0*	*3*
Rientri con accompagnamentoda allontanamento arbitrario	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	4	0	4	0	0	0	4	0	4
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione messa alla prova sul territorio	7	0	7	0	0	0	7	0	7
per revoca messa alla prova	0	1	1	0	0	0	0	1	1
per fine messa alla prova	15	2	17	1	0	1	16	2	18
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per esecuzione pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	1	0	1	0	0	0	1	0	1
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da partedella comunità	4	2	6	0	0	0	4	2	6
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**34**	**5**	39	1	0	1	35	5	40
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**34**	**5**	39	1	0	1	35	5	40
Uscite per allontanamento arbitrario	*10*	*1*	*11*	*0*	*1*	*1*	*10*	*2*	*12*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Catanzaro

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	14	2	**16**	5	1	**6**	19	3	**22**
Trasferimenti da altre comunità	*10*	*0*	***10***	*3*	*0*	***3***	*13*	*0*	***13***
Totale ingressi	**24**	**2**	**26**	**8**	**1**	**9**	**32**	**3**	**35**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	15	1	**16**	5	0	**5**	20	1	**21**
Presenza media giornaliera	16,3	1,1	**17,4**	2,8	0,5	**3,4**	19,1	1,6	**20,7**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore di 14 anni	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	2	1	3	0	0	0	2	1	3
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	10	1	11	4	1	5	14	2	16
per applicazione misure di sicurezza	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per affidamento al servizio sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**14**	**2**	**16**	**5**	**1**	**6**	**19**	**3**	**22**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	10	0	10	3	0	3	13	0	13
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**24**	**2**	**26**	**8**	**1**	**9**	**32**	**3**	**35**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per continuazione messa alla prova sul territorio	3	1	4	0	0	0	3	1	4
per revoca messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine messa alla prova	10	2	12	1	1	2	11	3	14
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per fine pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per esecuzione pena	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**17**	**3**	**20**	**2**	**1**	**3**	**19**	**4**	**23**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	4	0	4	2	0	2	6	0	6
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**21**	**3**	**24**	**4**	**1**	**5**	**25**	**4**	**29**
Uscite per allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Firenze

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
Ingressi in comunità□	40	0	40	35	4	39	75	4	79
Trasferimenti da altre comunità	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totale ingressi	**40**	**0**	40	**35**	**4**	39	**75**	**4**	79
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	26	1	**27**	12	0	**12**	38	1	39
Presenza media giornaliera	19,9	2,5	**22,4**	14,0	0,6	**14,5**	33,8	3,0	36,9

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0
Collocamento in comunità	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Custodia cautelare	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Minore di 14 anni	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Estraneità al fatto	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Minore in stato di gravidanza	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Mancanza di altri presupposti	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Decorrenza termini	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Maggiorenne	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	20	0	20	15	3	18	35	3	38
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per trasformazione misura cautelare	4	0	4	4	0	4	8	0	8
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	1	0	1	3	1	4	4	1	5
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	14	0	14	13	0	13	27	0	27
per applicazione misure di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento al servizio sociale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**40**	**0**	**40**	**35**	**4**	**39**	**75**	**4**	**79**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**40**	**0**	**40**	**35**	**4**	**39**	**75**	**4**	**79**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*9*	*1*	*10*	*2*	*0*	*2*	*11*	*1*	*12*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*2*	*0*	*2*	*1*	*0*	*1*	*3*	*0*	*3*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per decorrenza termini misura cautelare	4	0	4	5	0	5	9	0	9
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	1	0	1	1	0	1	2	0	2
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	0	0	0	1	0	1	1	0	1
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	1	0	1	2	0	2	3	0	3
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per applicazione messa alla prova	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per continuazione messa alla prova sul territorio	2	0	2	1	0	1	3	0	3
per revoca messa alla prova	0	1	1	0	0	0	0	1	1
per fine messa alla prova	9	2	11	11	1	12	20	3	23
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per termine o modifica misura di sicurezza	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per fine pena	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per esecuzione pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	0	1	0	1	1	0	1
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	4	0	4	4	0	4	8	0	8
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**23**	**3**	**26**	**31**	**1**	**32**	**54**	**4**	**58**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	3	0	3	2	0	2	5	0	5
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**26**	**3**	**29**	**33**	**1**	**34**	**59**	**4**	**63**
Uscite per allontanamento arbitrario	*21*	*1*	*22*	*13*	*3*	*16*	*34*	*4*	*38*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Milano

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	10	1	11	15	0	15	25	1	26
Ingressi in comunità□	173	16	189	203	9	212	376	25	401
Trasferimenti da altre comunità	*56*	*6*	*62*	*44*	*2*	*46*	*100*	*8*	*108*
Totale ingressi	**239**	**23**	**262**	**262**	**11**	**273**	**501**	**34**	**535**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	114	14	128	94	7	101	208	21	229
Presenza media giornaliera	118,3	13,5	131,8	88,3	3,2	91,5	206,6	16,7	223,2

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	10	1	11	15	0	15	25	1	26
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanenza in casa	1	0	1	4	0	4	5	0	5
Collocamento in comunità	5	1	6	7	0	7	12	1	13
Custodia cautelare	4	0	4	4	0	4	8	0	8
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minore di 14 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estraneità al fatto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minore in stato di gravidanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mancanza di altri presupposti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decorrenza termini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiorenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite	**10**	**1**	**11**	**15**	**0**	**15**	**25**	**1**	**26**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	84	10	**94**	86	5	**91**	170	15	**185**
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	2	0	**2**	3	0	**3**	5	0	**5**
da IPM per trasformazione misura cautelare	16	1	**17**	43	1	**44**	59	2	**61**
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	37	4	**41**	35	3	**38**	72	7	**79**
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per applicazione messa alla prova	23	0	**23**	22	0	**22**	45	0	**45**
per applicazione misure di sicurezza	4	0	**4**	3	0	**3**	7	0	**7**
per affidamento al servizio sociale	2	1	**3**	5	0	**5**	7	1	**8**
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	2	0	**2**	6	0	**6**	8	0	**8**
per detenzione domiciliare in comunità	2	0	**2**	0	0	**0**	2	0	**2**
per libertà controllata	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**173**	**16**	189	**203**	**9**	**212**	**376**	**25**	**401**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	56	6	**62**	44	2	**46**	100	8	**108**
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**229**	**22**	**251**	**247**	**11**	**258**	**476**	**33**	**509**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*81*	*1*	***82***	*128*	*0*	***128***	*209*	*1*	***210***
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*63*	*1*	***64***	*60*	*1*	***61***	*123*	*2*	***125***
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	3	0	**3**	4	0	**4**	7	0	**7**
per decorrenza termini misura cautelare	1	0	**1**	3	0	**3**	4	0	**4**
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	19	0	**19**	7	0	**7**	26	0	**26**
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	4	0	**4**	4	0	**4**	8	0	**8**
per aggravamento della misura cautelare	21	2	**23**	20	2	**22**	41	4	**45**
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**
per applicazione messa alla prova	1	0	**1**	5	0	**5**	6	0	**6**
per continuazione messa alla prova sul territorio	18	0	**18**	6	0	**6**	24	0	**24**
per revoca messa alla prova	1	0	**1**	1	0	**1**	2	0	**2**
per fine messa alla prova	34	5	**39**	21	0	**21**	55	5	**60**
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	19	2	**21**	19	0	**19**	38	2	**40**
per revoca misura penale di comunità/alternativa	2	0	**2**	1	0	**1**	3	0	**3**
per termine o modifica misura di sicurezza	1	0	**1**	1	0	**1**	2	0	**2**
per fine pena	6	0	**6**	4	0	**4**	10	0	**10**
per esecuzione pena	0	0	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	3	0	**3**	4	0	**4**	7	0	**7**
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	16	1	**17**	11	0	**11**	27	1	**28**
per arresto/fermo	0	0	**0**	4	0	**4**	4	0	**4**
per fine competenza A.G. minorile	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**149**	**10**	159	**117**	**2**	**119**	**266**	**12**	**278**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	56	7	**63**	44	2	**46**	100	9	**109**
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**205**	**17**	**222**	**161**	**4**	**165**	**366**	**21**	**387**
Uscite per allontanamento arbitrario	*157*	*5*	***162***	*244*	*3*	***247***	*401*	*8*	***409***

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Napoli

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	169	4	**173**	9	0	**9**	178	4	**182**
Trasferimenti da altre comunità	*28*	*1*	***29***	*1*	*0*	***1***	*29*	*1*	***30***
Totale ingressi	**197**	**5**	**202**	**10**	**0**	**10**	**207**	**5**	**212**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	105	3	**108**	5	0	**5**	110	3	**113**
Presenza media giornaliera	110,7	4,2	**114,9**	3,9	0,1	**4,0**	114,5	4,3	**118,8**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	96	2	98	6	0	6	102	2	104
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	1	0	1	0	0	0	1	0	1
da IPM per trasformazione misura cautelare	21	0	21	1	0	1	22	0	22
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	22	0	22	1	0	1	23	0	23
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	21	2	23	0	0	0	21	2	23
per applicazione misure di sicurezza	5	0	5	0	0	0	5	0	5
per affidamento al servizio sociale	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**169**	**4**	**173**	**9**	**0**	**9**	**178**	**4**	**182**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	28	1	29	1	0	1	29	1	30
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**197**	**5**	**202**	**10**	**0**	**10**	**207**	**5**	**212**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*32*	*3*	*35*	*12*	*0*	*12*	*44*	*3*	*47*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*37*	*3*	*40*	*0*	*0*	*0*	*37*	*3*	*40*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	2	0	2	0	0	0	2	0	2
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	16	0	16	1	0	1	17	0	17
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per aggravamento della misura cautelare	13	0	13	2	0	2	15	0	15
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per applicazione messa alla prova	4	0	4	0	0	0	4	0	4
per continuazione messa alla prova sul territorio	27	1	28	1	0	1	28	1	29
per revoca messa alla prova	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per fine messa alla prova	30	5	35	1	1	2	31	6	37
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	4	0	4	0	0	0	4	0	4
per revoca misura penale di comunità/alternativa	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine pena	3	1	4	0	0	0	3	1	4
per esecuzione pena	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	12	0	12	0	0	0	12	0	12
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	0	1	1	0	0	0	0	1	1
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**122**	**8**	**130**	**5**	**1**	**6**	**127**	**9**	**136**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	28	1	29	1	0	1	29	1	30
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**150**	**9**	**159**	**6**	**1**	**7**	**156**	**10**	**166**
Uscite per allontanamento arbitrario	*107*	*6*	*113*	*14*	*0*	*14*	*121*	*6*	*127*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Palermo

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	133	6	**139**	27	1	**28**	160	7	**167**
Trasferimenti da altre comunità	*35*	*0*	*35*	*3*	*0*	*3*	*38*	*0*	*38*
Totale ingressi	**168**	**6**	**174**	**30**	**1**	**31**	**198**	**7**	**205**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	85	4	**89**	22	1	**23**	107	5	**112**
Presenza media giornaliera	80,8	4,6	**85,4**	18,9	0,0	**18,9**	99,7	4,6	**104,3**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	83	5	88	15	1	16	98	6	104
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	1	0	1	1	0	1
da IPM per trasformazione misura cautelare	10	0	10	7	0	7	17	0	17
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	22	0	22	4	0	4	26	0	26
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	7	1	8	0	0	0	7	1	8
per applicazione misure di sicurezza	6	0	6	0	0	0	6	0	6
per affidamento al servizio sociale	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	3	0	3	0	0	0	3	0	3
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**133**	**6**	**139**	**27**	**1**	**28**	**160**	**7**	**167**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	35	0	35	3	0	3	38	0	38
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**168**	**6**	**174**	**30**	**1**	**31**	**198**	**7**	**205**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*84*	*1*	*85*	*11*	*0*	*11*	*95*	*1*	*96*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*36*	*1*	*37*	*4*	*0*	*4*	*40*	*1*	*41*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	7	1	8	1	0	1	8	1	9
per decorrenza termini misura cautelare	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	2	0	2	0	0	0	2	0	2
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	9	1	10	0	0	0	9	1	10
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	12	1	13	1	0	1	13	1	14
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione messa alla prova sul territorio	20	1	21	0	0	0	20	1	21
per revoca messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine messa alla prova	18	0	18	12	0	12	30	0	30
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	3	1	4	0	0	0	3	1	4
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per fine pena	2	0	2	1	0	1	3	0	3
per esecuzione pena	4	0	4	2	0	2	6	0	6
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	7	0	7	1	0	1	8	0	8
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**90**	**5**	**95**	**19**	**0**	**19**	**109**	**5**	**114**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	32	0	32	3	0	3	35	0	35
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**122**	**5**	**127**	**22**	**0**	**22**	**144**	**5**	**149**
Uscite per allontanamento arbitrario	*151*	*4*	*155*	*20*	*0*	*20*	*171*	*4*	*175*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Roma

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingressi in comunità□	101	3	104	46	6	52	147	9	156
Trasferimenti da altre comunità	9	0	9	6	1	7	15	1	16
Totale ingressi	**110**	**3**	**113**	**52**	**7**	**59**	**162**	**10**	**172**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	54	1	55	18	3	21	72	4	76
Presenza media giornaliera	47,3	1,7	49,0	24,0	2,5	26,5	71,3	4,2	75,5

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanenza in casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collocamento in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custodia cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minore di 14 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estraneità al fatto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minore in stato di gravidanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mancanza di altri presupposti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decorrenza termini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiorenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

4

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	88	2	90	34	5	39	122	7	129
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	11	1	12	4	1	5	15	2	17
per applicazione misure di sicurezza	1	0	1	2	0	2	3	0	3
per affidamento al servizio sociale	1	0	1	4	0	4	5	0	5
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	2	0	2	2	0	2
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**101**	**3**	**104**	**46**	**6**	**52**	**147**	**9**	**156**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	9	0	9	6	1	7	15	1	16
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**110**	**3**	**113**	**52**	**7**	**59**	**162**	**10**	**172**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rientri con accompagnamentoda allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	17	0	17	10	0	10	27	0	27
per decorrenza termini misura cautelare	2	0	2	1	0	1	3	0	3
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	1	0	1	2	0	2	3	0	3
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	10	0	10	1	0	1	11	0	11
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	6	1	7	1	1	2	7	2	9
per aggravamento della misura cautelare	4	0	4	1	0	1	5	0	5
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione messa alla prova sul territorio	8	1	9	1	0	1	9	1	10
per revoca messa alla prova	2	0	2	2	0	2	4	0	4
per fine messa alla prova	9	1	10	6	0	6	15	1	16
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per fine pena	1	0	1	3	0	3	4	0	4
per esecuzione pena	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	4	0	4	2	0	2	6	0	6
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per arresto/fermo	3	0	3	0	0	0	3	0	3
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**69**	**3**	**72**	**31**	**1**	**32**	**100**	**4**	**104**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	13	0	13	10	1	11	23	1	24
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**82**	**3**	**85**	**41**	**2**	**43**	**123**	**5**	**128**
Uscite per allontanamento arbitrario	*18*	*0*	*18*	*16*	*4*	*20*	*34*	*4*	*38*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Torino

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Ingressi in comunità□	42	2	**44**	81	2	**83**	123	4	**127**
Trasferimenti da altre comunità	7	1	**8**	6	0	*6*	13	**1**	**14**
Totale ingressi	**49**	**3**	**52**	**87**	**2**	**89**	**136**	**5**	**141**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	29	2	**31**	29	1	**30**	58	3	**61**
Presenza media giornaliera	29,4	2,6	**32,1**	26,5	1,8	**28,3**	56,0	4,4	**60,4**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	26	1	27	46	0	46	72	1	73
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per trasformazione misura cautelare	3	0	3	18	1	19	21	1	22
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	4	0	4	3	0	3	0	0	0
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0		0	
per applicazione messa alla prova	7	1	8	12	1	13	19	2	21
per applicazione misure di sicurezza	2	0	2	1	0	1	0	0	0
per affidamento al servizio sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**42**	**2**	**44**	**81**	**2**	**83**	**123**	**4**	**127**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	7	1	8	6	0	6	13	1	14
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**49**	**3**	**52**	**87**	**2**	**89**	**136**	**5**	**141**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*3*	*0*	*3*	*6*	*0*	*6*	*9*	*0*	*9*
Rientri con accompagnamentoda allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	4	0	4	4	0	4	8	0	8
per decorrenza termini misura cautelare	2	0	2	1	0	1	3	0	3
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	1	0	1	4	0	4	5	0	5
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	4	0	4	4	0	4	8	0	8
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione messa alla prova sul territorio	8	0	8	5	0	5	13	0	13
per revoca messa alla prova	1	0	1	2	0	2	3	0	3
per fine messa alla prova	10	1	11	9	1	10	0	0	0
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per fine pena	0	0	0	2	0	2	2	0	2
per esecuzione pena	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	6	0	6	4	0	4	10	0	10
per arresto/fermo	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**38**	**1**	**39**	**37**	**1**	**38**	**75**	**2**	**77**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	8	2	10	8	0	8	16	2	18
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**46**	**3**	**49**	**45**	**1**	**46**	**91**	**4**	**95**
Uscite per allontanamento arbitrario	*9*	*0*	*9*	*39*	*3*	*42*	*48*	*3*	*51*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità private - CGM di Venezia

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità in funzione di Centro di prima accoglienza (CPA)	0	0	**0**	3	0	**3**	3	0	**3**
Ingressi in comunità□	73	11	**84**	70	4	**74**	143	15	**158**
Trasferimenti da altre comunità	13	1	**14**	8	0	**8**	21	1	**22**
Totale ingressi	**86**	**12**	**98**	**81**	**4**	**85**	**167**	**16**	**183**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	35	6	**41**	24	0	**24**	59	6	**65**
Presenza media giornaliera	36,2	3,9	**40,2**	25,4	0,7	**26,1**	61,6	4,7	**66,3**

COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI IN COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Ingressi per arresto, fermo, accompagnamento*	0	0	**0**	3	0	**3**	3	0	**3**
USCITE DA COMUNITA' IN FUNZIONE DI CPA									
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Permanenza in casa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Collocamento in comunità	0	0	**0**	2	0	**2**	2	0	**2**
Custodia cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Altre uscite									
Remissione in libertà	0	0	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**
Minore di 14 anni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Estraneità al fatto	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Minore in stato di gravidanza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Mancanza di altri presupposti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Decorrenza termini	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Maggiorenne	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Rimasti in comunità per applicazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

*Ingressi ai sensi degli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 448/88.

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	30	7	37	29	2	31	59	9	68
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	1	0	1	1	0	1	2	0	2
da IPM per trasformazione misura cautelare	3	0	3	6	0	6	9	0	9
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	6	2	8	14	2	16	20	4	24
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	31	2	33	18	0	18	49	2	51
per applicazione misure di sicurezza	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per affidamento al servizio sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	2	0	2	2	0	2
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**73**	**11**	**84**	**70**	**4**	**74**	**143**	**15**	**158**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	13	1	14	8	0	8	21	1	22
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**86**	**12**	**98**	**78**	**4**	**82**	**164**	**16**	**180**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*6*	*0*	*6*	*7*	*0*	*7*	*13*	*0*	*13*
Rientri con accompagnamentoda allontanamento arbitrario	*9*	*3*	*12*	*10*	*1*	*11*	*19*	*4*	*23*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	17	1	18	10	0	10	27	1	28
per decorrenza termini misura cautelare	10	0	10	9	1	10	19	1	20
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	5	0	5	6	0	6	11	0	11
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	2	0	2	4	0	4	6	0	6
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per applicazione messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione messa alla prova sul territorio	5	0	5	6	0	6	11	0	11
per revoca messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine messa alla prova	15	1	16	4	1	5	19	2	21
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine pena	1	0	1	3	0	3	4	0	4
per esecuzione pena	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	5	0	5	3	0	3	8	0	8
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**62**	**2**	**64**	**47**	**2**	**49**	**109**	**4**	**113**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	13	1	14	8	0	8	21	1	22
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**75**	**3**	**78**	**55**	**2**	**57**	**130**	**5**	**135**
Uscite per allontanamento arbitrario	*26*	*8*	*34*	*40*	*4*	*44*	*66*	*12*	*78*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Totale ministeriali

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità	52	0	52	55	0	55	107	0	107
Trasferimenti da altre comunità	*5*	*0*	*5*	*3*	*0*	*3*	*8*	*0*	*8*
Totale ingressi	57	0	57	58	0	58	115	0	115
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	14	0	14	5	0	5	19	0	19
Presenza media giornaliera	13,5	0,0	13,5	6,4	0,0	6,4	19,9	0,0	19,9

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	46	0	46	45	0	45	91	0	91
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	1	0	1	0	0	0	1	0	1
da IPM per trasformazione misura cautelare	2	0	2	2	0	2	4	0	4
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	2	0	2	4	0	4	6	0	6
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	1	0	1	2	0	2	3	0	3
per applicazione misure di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento al servizio sociale	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	52	0	52	55	0	55	107	0	107
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	5	0	5	3	0	3	8	0	8
Totale ingressi ***(inclusi trasferimenti)***	57	0	57	58	0	58	115	0	115
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*4*	*4*	*0*	*4*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*2*	*0*	*2*	*11*	*0*	*11*	*13*	*0*	*13*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	4	0	4	3	0	3	7	0	7
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	3	0	3	1	0	1	4	0	4
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	1	0	1	8	0	8	9	0	9
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	3	0	3	1	0	1	4	0	4
per continuazione messa alla prova sul territorio	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per revoca messa alla prova	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per fine messa alla prova	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per revoca misura penale di comunità/alternativa	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine pena	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per esecuzione pena	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	16	0	16	17	0	17	33	0	33
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	36	0	36	22	0	22	58	0	58
Totale uscite ***(inclusi trasferimenti)***	52	0	52	39	0	39	91	0	91
Uscite per allontanamento arbitrario	*3*	*0*	*3*	*32*	*0*	*32*	*35*	*0*	*35*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Ministeriale di Bologna

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità	21	0	**21**	44	0	**44**	65	0	65
Trasferimenti da altre comunità	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*	*2*	*0*	*2*
Totale ingressi	**22**	**0**	**22**	**45**	**0**	**45**	**67**	**0**	**67**
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	4	0	4	3	0	3	7	0	7
Presenza media giornaliera	2,5	0,0	2,5	3,7	0,0	3,7	6,2	0,0	6,2

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	19	0	**19**	40	0	**40**	59	0	**59**
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
da IPM per trasformazione misura cautelare	1	0	**1**	1	0	**1**	2	0	**2**
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	0	0	**0**	2	0	**2**	2	0	**2**
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per applicazione messa alla prova	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per applicazione misure di sicurezza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per affidamento al servizio sociale	0	0	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per libertà controllata	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**21**	**0**	**21**	**44**	**0**	**44**	**65**	**0**	**65**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	1	0	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**22**	**0**	**22**	**45**	**0**	**45**	**67**	**0**	**67**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*4*	*4*	*0*	*4*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*2*	*0*	*2*	*9*	*0*	*9*	*11*	*0*	*11*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	1	0	**1**	2	0	**2**	3	0	**3**
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	3	0	**3**	0	0	**0**	3	0	**3**
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per aggravamento della misura cautelare	1	0	**1**	6	0	**6**	7	0	**7**
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per applicazione messa alla prova	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per continuazione messa alla prova sul territorio	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per revoca messa alla prova	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per fine messa alla prova	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per fine pena	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per esecuzione pena	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per impossibilità a proseguire da parte della comunità	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per arresto/fermo	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per fine competenza A.G. minorile	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**6**	**0**	**6**	**9**	**0**	**9**	**15**	**0**	**15**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	17	0	**17**	19	0	**19**	36	0	**36**
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**23**	**0**	**23**	**28**	**0**	**28**	**51**	**0**	**51**
Uscite per allontanamento arbitrario	*2*	*0*	*2*	*26*	*0*	*26*	*28*	*0*	*28*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Ministeriale di Catanzaro

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità	21	0	21	8	0	8	29	0	29
Trasferimenti da altre comunità	*3*	*0*	*3*	*1*	*0*	*1*	*4*	*0*	*4*
Totale ingressi	24	0	24	9	0	9	33	0	33
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	5	0	5	1	0	1	6	0	6
Presenza media giornaliera	6,2	0,0	6,2	2,2	0,0	2,2	8,3	0,0	8,3

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	18	0	18	4	0	4	22	0	22
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per trasformazione misura cautelare	1	0	1	1	0	1	2	0	2
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	1	0	1	2	0	2	3	0	3
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione misure di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento al servizio sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	**21**	**0**	**21**	**8**	**0**	**8**	**29**	**0**	**29**
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	3	0	3	1	0	1	4	0	4
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	**24**	**0**	**24**	**9**	**0**	**9**	**33**	**0**	**33**
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	3	0	3	1	0	1	4	0	4
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	0	0	0	1	0	1	1	0	1
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	0	0	0	2	0	2	2	0	2
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	2	0	2	0	0	0	2	0	2
per continuazione messa alla prova sul territorio	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per revoca messa alla prova	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per fine messa alla prova	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per revoca misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine pena	0	0	0	1	0	1	1	0	1
per esecuzione pena	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	**8**	**0**	**8**	**7**	**0**	**7**	**15**	**0**	**15**
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	14	0	14	1	0	1	15	0	15
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	**22**	**0**	**22**	**8**	**0**	**8**	**30**	**0**	**30**
Uscite per allontanamento arbitrario	*1*	*0*	*1*	*3*	*0*	*3*	*4*	*0*	*4*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEZIONE STATISTICA

Flussi di utenza delle Comunità - Ministeriale di Reggio Calabria

Anno 2022

RIEPILOGO INGRESSI E PRESENZE

Ingressi e presenze	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
INGRESSI									
Ingressi in comunità	10	0	10	3	0	3	13	0	13
Trasferimenti da altre comunità	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*	*2*	*0*	*2*
Totale ingressi	11	0	11	4	0	4	15	0	15
PRESENZE									
Presenti al 31.12.2022	5	0	5	1	0	1	6	0	6
Presenza media giornaliera	4,9	0,0	4,9	0,5	0,0	0,5	5,4	0,0	5,4

COMUNITA' - MOTIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Motivo del movimento	Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	M+F	M	F	M+F	M	F	M+F
COLLOCAMENTI IN COMUNITA'									
per misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 DPR 448/88)	9	0	9	1	0	1	10	0	10
da prescrizioni per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da permanenza in casa per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per trasformazione misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da IPM per fine aggravamento della misura cautelare	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per misura cautelare della permanenza in casa eseguita in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	0	0	0	2	0	2	2	0	2
per applicazione misure di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento al servizio sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per affidamento s.s. in caso di tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per detenzione domiciliare in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per libertà controllata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi (esclusi trasferimenti)	10	0	10	3	0	3	13	0	13
provenienti da altra comunità (tutti i trasferimenti)	1	0	1	1	0	1	2	0	2
Totale ingressi *(inclusi trasferimenti)*	11	0	11	4	0	4	15	0	15
Rientri spontanei da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rientri con accompagnamento da allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*
USCITE DA COMUNITA'									
per revoca misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per decorrenza termini misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasformazione della misura cautelare									
-per appl. art. 20 DPR 448/88 (prescrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 21 DPR 448/88 (permanenza in casa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-per appl. art. 23 DPR 448/88 (custodia cautelare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per aggravamento della misura cautelare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per custodia cautelare per nuovo procedimento penale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione messa alla prova	1	0	1	1	0	1	2	0	2
per continuazione messa alla prova sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per revoca messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine messa alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per applicazione misura penale di comunità/alternativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per continuazione misura penale di comunità/alternativa sul territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per rinuncia a progetto di messa alla prova in comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per revoca misura penale di comunità/alternativa	1	0	1	0	0	0	1	0	1
per termine o modifica misura di sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per esecuzione pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per provvedimento del giudice a seguito di udienza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dimissioni dalla comunità per rimpatrio o estradizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per impossibilità a proseguire da parte comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per arresto/fermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per fine competenza A.G. minorile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per trasferimento a struttura per adulti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uscite (esclusi trasferimenti)	2	0	2	1	0	1	3	0	3
per trasferimento ad altra comunità (tutti i trasferimenti)	5	0	5	2	0	2	7	0	7
Totale uscite *(inclusi trasferimenti)*	7	0	7	3	0	3	10	0	10
Uscite per allontanamento arbitrario	*0*	*0*	*0*	*3*	*0*	*3*	*3*	*0*	*3*





APPROFONDIMENTO 27

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Strasburgo, 8 marzo 2022

COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 8.3.2022
COM(2022) 105 final

2022/0066 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

{SEC(2022) 150 final} - {SWD(2022) 60 final} - {SWD(2022) 61 final} -
{SWD(2022) 62 final} - {SWD(2022) 63 final}

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi della proposta

Scopo della presente proposta è **combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'UE**. A tal fine si propongono misure riguardanti: la configurazione dei reati pertinenti e le relative sanzioni; la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia; l'assistenza alle vittime; la prevenzione; il coordinamento e la cooperazione.

Per **violenza contro le donne** si intende una violenza di genere perpetrata nei confronti di una donna in quanto tale o che colpisce per antonomasia le donne. Comprende tutti gli atti di violenza di genere che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica. Include reati quali la violenza sessuale, tra cui lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, gli aborti o la sterilizzazione forzati, la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, lo stalking, le molestie sessuali, il femminicidio, l'istigazione all'odio e i reati a sfondo sessuale, oltre a molteplici forme di violenza via internet (più nota come "violenza online"), tra cui la condivisione o la manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking online e le molestie online. Questo tipo di violenza affonda le sue radici nella disparità di genere, che altro non è se non una manifestazione della discriminazione strutturale di cui sono oggetto le donne. Per **violenza domestica** si intende una forma di violenza perpetrata contro le donne in quanto le colpisce oltremisura. Avviene all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami di famiglia, biologici o giuridici, tra partner o tra altri familiari, anche tra genitori e figli. Le donne figurano per antonomasia tra le vittime di entrambe queste forme di violenza a causa dei modelli di coercizione, potere e/o controllo che le sottendono. Chiunque, tuttavia, può esserne la vittima potenziale, indipendentemente dal sesso o dal genere. La violenza domestica, in particolare, può colpire qualsiasi persona: uomini, persone giovani o anziane, minori e persone LGBTIQ[1].

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono atti penalmente perseguibili, sono violazioni dei diritti umani e forme di discriminazione. Contrastarle fa parte dell'azione della Commissione europea mirante a proteggere i valori fondamentali dell'UE e a garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[2].

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono molto diffuse in tutti gli Stati membri e, secondo dati estimativi, **colpiscono nell'UE una donna su tre**. Entrando più nello specifico, nel 2014 una donna su dieci ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale e una su venti di essere stata vittima di stupro. Più di una su cinque ha subito violenza domestica[3]. La violenza online è altrettanto diffusa: secondo i dati, nel 2020 una ragazza su

---

1 Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer.

2 La violenza contro le donne e la violenza domestica possono ledere molti dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2), la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà da qualsiasi forma di discriminazione, anche fondate sul sesso (articolo 21), e il diritto di accesso alla giustizia (articolo 47).

3 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Violenza contro le donne*: *un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati*, 2014. L'indagine della FRA sulla violenza contro le donne è la più completa a livello mondiale sulle esperienze di violenza vissute dalle donne e si basa su interviste faccia a faccia con 42 000 donne in tutta l'UE.

due è stata vittima di violenza di genere online[4]. In generale, le donne sono il bersaglio più frequente di questo tipo di violenza per motivi legati al sesso o al genere, in particolare di forme di violenza online a sfondo sessuale. Su internet le donne sono prese sistematicamente di mira da gruppi violenti di estrema destra e da gruppi terroristici il cui intento è spargere odio nei loro confronti. Basti pensare al movimento "incel" (e cioè dei "celibi involontari"), che istiga online alla violenza contro le donne e promuove questo tipo di violenza come "atto eroico". La violenza online colpisce in particolare le donne impegnate nella vita pubblica, ad esempio in politica, nel giornalismo e nella difesa dei diritti umani. L'effetto può esser quello di metterle a tacere, ostacolandone la partecipazione alla vita sociale e minando il principio di democrazia sancito dal trattato sull'Unione europea.

Le donne sono vittime di violenza anche sul posto di lavoro, in cui circa un terzo di tutte le donne dell'UE ha subito molestie sessuali.

Nei suoi orientamenti politici la presidente von der Leyen ha sottolineato la necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne, proteggere le vittime e punire gli autori di tali reati quale priorità fondamentale della Commissione. La strategia per la parità di genere 2020-2025[5] ha annunciato misure dell'UE per prevenire queste forme di violenza, proteggere le vittime, perseguire gli autori di tali reati e attuare politiche globali e coordinate correlate. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce l'impegno a combattere la violenza di genere e a tal fine propone l'elaborazione di un'apposita normativa[6].

Il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a proporre una legislazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica e sulla violenza di genere online. Più di recente ha adottato due relazioni di iniziativa di carattere legislativo basate sull'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in cui ha chiesto alla Commissione[7] di presentare proposte, rispettivamente, sulla lotta alla violenza di genere e alla violenza online[8] e sull'aggiunta della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE[9].

- **Obiettivi della proposta**

La presente proposta intende combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica al fine di garantire un alto livello di sicurezza e il pieno godimento dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione, incluso il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione tra donne e uomini. Essa, pertanto, contribuisce alla creazione di uno **spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo V TFUE)**. Per conseguire tali obiettivi, la proposta:

- rende più efficaci gli attuali strumenti giuridici dell'UE inerenti alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

4 Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), *Combating gender-based violence: Cyberviolence, European added value assessment* (Contro la violenza di genere: la violenza online - Valutazione del valore aggiunto europeo), 2021.
5 COM/2020/152 final.
6 COM/2021/102 final.
7 Con riferimento all'articolo 225 TFUE.
8 Risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (2020/2035 (INL)).
9 Risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (2021/2035(INL)).

- crea una convergenza verso l'alto e colma le lacune a livello di protezione, accesso alla giustizia, assistenza, prevenzione, coordinamento e cooperazione; e
- allinea il diritto dell'UE a norme internazionali consolidate.

La proposta definisce come reati determinate forme di violenza che colpiscono oltremodo le donne e rafforza i diritti delle vittime avvalendosi delle basi giuridiche esistenti di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. In tal modo essa garantisce che tali reati siano perseguiti in modo efficace e contribuisce a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e a migliorare la protezione e l'assistenza alle vittime. Aumentando la fiducia tra Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari, essa favorirà il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni in materia penale e migliorerà la cooperazione giudiziaria in materia penale.

La proposta ha come documento di riferimento importante la convenzione del Consiglio d'Europa del 2014 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("**convenzione di Istanbul**")[10]. La convenzione di Istanbul è il quadro internazionale più ampio per poter affrontare in modo globale il problema della violenza contro le donne e della violenza domestica.

La proposta intende conseguire gli obiettivi della convenzione di Istanbul nell'ambito delle competenze dell'UE integrando l'*acquis* dell'UE e la legislazione nazionale degli Stati membri attualmente in vigore nei settori contemplati dalla convenzione. La necessità d'intervento appare evidente sia negli Stati membri che hanno ratificato la convenzione sia in quelli che non lo hanno ancora fatto[11]. I lavori preparatori hanno sottolineato la necessità di intervenire nei settori riguardanti l'accesso alla giustizia, in particolare con norme minime sulle definizioni e sulle pene irrogabili per determinati reati, i diritti e la protezione delle vittime in relazione ai procedimenti penali, l'assistenza specialistica alle vittime, la prevenzione di tali violenze e l'ulteriore rafforzamento del coordinamento e della cooperazione a livello dell'UE e nazionale. Frammentate tra diversi strumenti giuridici, le norme pertinenti dell'UE non hanno portato né a un monitoraggio né a un'applicazione efficaci. Se è vero che la convenzione di Istanbul ha dato la spinta principale a un'azione a livello nazionale, il monitoraggio della sua attuazione ha dimostrato il persistere di una serie di lacune[12]. Vista l'evoluzione della violenza contro le donne e della violenza domestica negli ultimi decenni, è improbabile che questi tipi di reati diminuiscano in misura significativa senza un'ulteriore azione dell'UE.

La presente proposta tiene conto anche di fenomeni recenti non specificamente affrontati dalla convenzione di Istanbul come **la violenza online contro le donne**. Con l'uso di internet e degli strumenti informatici la violenza online continua ad aumentare. Spesso fa da corollario alla violenza subita dalle vittime nella vita reale. Nonostante l'ampia diffusione della violenza online, fino ad oggi la regolamentazione è risultata estremamente disorganica e le lacune giuridiche individuate a livello sia dell'UE che degli Stati membri sono profonde.

---

10 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210); COM(2016) 111 final.

11 Gli Stati membri che non hanno ratificato la convenzione di Istanbul sono la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia e la Slovacchia.

12 Cfr. analisi orizzontale intermedia delle relazioni di valutazione di riferimento elaborate dal gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), disponibile all'indirizzo: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention.

Attualmente nessun atto legislativo specifico dell'UE tratta in modo esauriente il problema della violenza contro le donne e della violenza domestica. La presente direttiva sarà il primo **atto che affronterà specificamente questo tipo di violenza**. Le misure previste si basano sulle **raccomandazioni** del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO)[13], che è l'organo di esperti indipendenti incaricato di monitorare l'attuazione della convenzione di Istanbul. Tengono inoltre conto delle raccomandazioni di esperti e organismi internazionali operanti nel settore, anche sotto l'egida delle Nazioni Unite, e delle loro riflessioni sulle buone pratiche riconosciute a livello internazionale nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Le misure mirate riguardanti i reati e i diritti delle vittime stabiliscono **norme minime che consentono agli Stati membri di introdurre norme di livello più elevato** e lasciano loro la **flessibilità** necessaria per tener conto delle situazioni specifiche di ciascun paese.

In particolare si propongono misure miranti a:

– **configurare reato determinate forme di violenza** che colpiscono oltremisura le donne, non sono sufficientemente contrastate dalle legislazioni nazionali e rientrano nelle competenze dell'UE, basandosi sulle basi giuridiche esistenti. In questa misura rientrano la **definizione del reato di stupro per assenza di consenso** (in alcuni Stati membri la condizione necessaria per configurarlo reato è l'uso della forza o delle minacce), le **mutilazioni genitali femminili** e **alcune forme di violenza online**;

– **potenziare l'accesso delle vittime alla giustizia e i diritti a una protezione adeguata** rispondendo direttamente alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare:

  – garantire che le autorità nazionali dispongano di mezzi adeguati per affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

  – garantire che le autorità nazionali trattino le vittime con un approccio attento alla prospettiva di genere;

  – prevedere una valutazione delle esigenze individuali ai fini di una protezione e di un'assistenza mirate alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica;

  – prevedere garanzie specifiche per i minori oggetto di violenza contro le donne o di violenza domestica;

  – garantire protezione mediante l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione;

  – garantire che le vittime possano effettivamente chiedere un risarcimento a carico dell'autore del reato;

  – garantire la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza online e la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale per gli utenti che ne sono vittime; e

  – garantire la presenza di organismi governativi incaricati di assistere, consigliare e rappresentare le vittime nei procedimenti giudiziari riguardanti la violenza contro le donne o la violenza domestica;

[13] Cfr. nota 9.

– **prestare alle vittime** di violenza contro le donne o di violenza domestica **un'assistenza** adeguata alle loro esigenze specifiche. Tale assistenza include un sostegno specifico in caso di violenza sessuale e di mutilazioni genitali femminili, l'accesso a linee di assistenza telefonica nazionali, una miglior accessibilità delle case rifugio e un sostegno globale alle vittime di molestie sessuali sul lavoro; comporta inoltre un'assistenza mirata alle vittime con esigenze specifiche e ai gruppi a rischio, comprese le donne che fuggono dai conflitti armati;

– **prevenire** la violenza contro le donne e la violenza domestica, anche avviando azioni di sensibilizzazione, formando i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime e intervenendo sugli autori dei reati con programmi appositi;

– **rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE** garantendo un approccio multiagenzia e migliorando la raccolta di dati sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Sebbene nessuno strumento giuridico dell'UE si occupi in modo specifico della violenza contro le donne e della violenza domestica, ne esistono tuttavia diversi che risultano pertinenti per le vittime di questi tipi di violenza e che stabiliscono norme generali applicabili anche a questa categoria di vittime o norme specifiche riguardanti determinate forme in cui tale violenza può manifestarsi. Di seguito, gli atti legislativi più pertinenti.

– La **direttiva 2012/29/UE** ("direttiva sui diritti delle vittime")[14].

La direttiva sui diritti delle vittime si applica a tutte le vittime di reato e stabilisce norme minime riguardanti i diritti, la protezione e l'assistenza alle vittime di reato nell'UE. Fa inoltre riferimento alle vittime di violenza di genere, di violenza sessuale e di violenza nelle relazioni strette, ma senza prescrivere norme specifiche ad esse appositamente destinate. La presente proposta ne integra quindi le norme per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali vittime, oltre ad essere oggetto delle misure più specifiche contemplate nella presente proposta, continueranno a beneficiare parallelamente anche delle disposizioni di carattere generale previste dalla direttiva sui diritti delle vittime.

– La **direttiva 2011/99/UE** ("direttiva sull'ordine di protezione europeo")[15] e il **regolamento (UE) n. 606/2013** ("regolamento sul riconoscimento reciproco")[16] – norme dell'UE sugli ordini di protezione europei.

Si tratta di due strumenti che consentono il riconoscimento transfrontaliero degli ordini di protezione emessi a norma del diritto nazionale. L'attuale iniziativa impone agli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti nazionali, l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione, come basi necessarie ai fini della direttiva sull'ordine di protezione europeo e del regolamento sul reciproco riconoscimento.

---

14 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

15 Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

16 Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).

– La **direttiva 2011/93/UE (**"direttiva contro gli abusi sessuali sui minori")[17] e la **direttiva 2011/36/UE** ("direttiva anti-tratta")[18].

La direttiva contro gli abusi sessuali sui minori e la direttiva anti-tratta prevedono misure di prevenzione, protezione, sostegno e accesso alla giustizia per categorie specifiche di vittime, in particolare le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia minorile e le vittime della tratta di esseri umani. Le norme contenute in queste due direttive più specifiche concernenti la configurazione di tali tipi di violenza come reati e le relative sanzioni continueranno ad applicarsi. La direttiva anti-tratta intende contrastare la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. È attualmente in fase di riesame per valutare l'eventuale futura necessità di apportarvi modifiche che tengano conto dei reati definiti a livello dell'UE dalla presente direttiva e delle sanzioni penali corrispondenti ivi introdotte.

La direttiva sugli abusi sessuali sui minori continuerà ad applicarsi agli abusi sessuali sui minori. L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. È evidente che la protezione garantita da un quadro specifico in cui lo stupro configuri reato sulla base del concetto di consenso dovrebbe essere estesa anche ai minori che sono capaci di esprimere validamente tale consenso. Ciò è determinato in funzione dell'età del consenso sessuale, che è disciplinata a livello degli Stati membri e varia da uno Stato membro all'altro. Poiché la direttiva sugli abusi sessuali sui minori fornisce già un quadro specifico per tutti i minori, la presente proposta introduce le modifiche necessarie a fini di coerenza tramite una modifica mirata di tale direttiva. La modifica in questione introduce l'atto di penetrazione come ulteriore circostanza aggravante e il concetto di assenza di consenso per i minori di età superiore a quella del consenso sessuale. Parallelamente, anche la direttiva sugli abusi sessuali sui minori è in fase di valutazione. Ne potrebbe scaturire, nel 2023, una proposta di rifusione che darebbe l'opportunità di rendere il quadro legislativo specifico riguardante la protezione dei minori da tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale globalmente coerente con la presente proposta.

Le disposizioni della presente proposta riguardanti i diritti, la protezione e l'assistenza alle vittime e la prevenzione della violenza contro le donne o della violenza domestica (capi da 3 a 5) si applicheranno anche alle vittime rientranti nel campo di applicazione della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e della direttiva anti-tratta, laddove tali atti costituiscano anche violenza contro le donne o violenza domestica.

– La **direttiva 2004/80/CE del Consiglio** ("direttiva sull'indennizzo")[19].

La direttiva sull'indennizzo consente alle vittime di reati intenzionali violenti di chiedere un risarcimento da parte dello Stato. La presente iniziativa estende

---

17 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

18 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

19 Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).

ulteriormente il diritto delle vittime di accedere a un indennizzo rafforzando il diritto di ottenerlo dall'autore stesso del reato, anche stabilendo norme minime per fornirlo.

– Le **"direttive sulla parità di genere"**[20] stabiliscono che le molestie sessuali e a sfondo sessuale sul lavoro e nell'accesso a beni e servizi sono contrarie al principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Tali direttive impongono agli Stati membri di vietare simili comportamenti, garantire mezzi di ricorso (compreso un indennizzo) e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La presente direttiva integra i suddetti strumenti stabilendo norme minime in materia di assistenza e accesso alla giustizia per le vittime di questo tipo di molestie.

– La **proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali** ("legge sui servizi digitali")[21]. Con tale proposta la Commissione intende proteggere i diritti fondamentali online e affrontare i rischi presenti su internet, compresi quelli riguardanti la sicurezza online delle donne. La proposta di legge sui servizi digitali stabilisce un quadro orizzontale riguardante la vigilanza normativa, la responsabilità e la trasparenza dei prestatori di servizi online. La presente proposta rende tale legge più efficace da due punti di vista fondamentali:

  – la legge sui servizi digitali prevede obblighi in materia di dovere di diligenza per alcuni prestatori di servizi intermediari per contrastare i contenuti illegali online, ma senza fornire una definizione, a livello dell'UE, di ciò che costituisce tale contenuto illegale; la presente proposta integra la proposta di legge sui servizi digitali includendo norme minime per i reati di violenza online;

  – la presente proposta garantisce che le autorità giudiziarie nazionali abbiano il potere di ordinare ai prestatori di servizi intermediari di intervenire contro determinati tipi di contenuti illegali che configurano reato di violenza online ai sensi della proposta stessa.

– **La proposta di adesione alla convenzione di Istanbul**

Nel 2016 la Commissione ha proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul[22] e successivamente, nel 2017, ha proceduto, insieme alla presidenza del Consiglio, alla firma della convenzione a nome dell'UE. Ad oggi il processo di adesione non è stato ancora completato poiché il Consiglio non ha ancora adottato la decisione finale relativa alla conclusione. Per la Commissione il completamento dell'adesione dell'UE alla

---

20 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37); direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23); direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

21 Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE*, COM(2020) 825 final, del 15 dicembre 2020.

22 Commissione europea, *Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, COM(2016) 111 final, 4 marzo 2016; Commissione europea, *Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, COM(2016) 109 final, 4 marzo 2016.

convenzione resta una priorità. Le misure contenute nella presente proposta mirano a conseguire gli obiettivi della convenzione nei settori di competenza dell'UE, rafforzando in tal modo la protezione concessa dalla convenzione stessa. Una volta che l'UE avrà perfezionato la sua adesione, l'attuale iniziativa costituirà un'attuazione della convenzione nei suddetti settori.

La Commissione ha valutato tutti gli strumenti giuridici dell'UE inerenti alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ai diritti delle vittime in rapporto agli obiettivi della presente proposta e, nell'elaborarla, ha tenuto conto dei risultati di tale valutazione (cfr. allegato 8 della relazione sulla valutazione d'impatto). La presente proposta è quindi coerente con le disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE in vigore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è in linea con gli obiettivi del trattato miranti a garantire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE di cui al titolo V TFUE e il godimento dei diritti fondamentali nell'UE. È inoltre coerente con numerose politiche dell'UE che hanno evidenziato la necessità di contrastare la violenza di genere. Tale obiettivo occupa un posto di primo piano nella strategia generale dell'UE sui diritti dei minori[23], nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)[24], nella strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025[25], nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030[26] e nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali[27]. Il piano d'azione sulla parità di genere III[28] fa della lotta contro la violenza di genere una delle priorità dell'azione esterna dell'UE.

La Commissione ha adottato la comunicazione "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio"[29] al fine di ottenere, da parte del Consiglio, la decisione di estendere l'elenco delle sfere di criminalità previste dall'UE all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio ("iniziativa dell'UE sulle sfere di criminalità"). L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio minano le fondamenta stesse di una società democratica e

---

23 Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, COM (2021) 142 final, 24 marzo 2021.

24 Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)*, COM(2020) 258 final, 24 giugno 2020.

25 Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025*, COM(2020) 698 final,12 novembre 2020.

26 Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, COM(2021) 101 final, 3 marzo 2021.

27 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, COM/2021/102 final, 4 marzo 2021, pagg. 22 e 23. La parità di genere è anche il secondo principio del pilastro europeo dei diritti sociali, che mira a garantire e promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i settori, anche nella lotta alla violenza di genere.

28 Commissione europea, *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio. Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE*, JOIN(2020) 17 final, 25 novembre 2020.

29 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, COM(2021) 777 final, 9 dicembre 2021.

pluralistica e i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE. Per l'estrema gravità di tali comportamenti, tenuto conto del loro impatto sui diritti e sui valori fondamentali, e per la loro natura transfrontaliera è necessaria un'azione comune a livello di Unione. Per affrontare in particolare l'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio online basati sul sesso o sul genere, in particolare l'istigazione misogina all'odio o alla violenza, la presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione del reato concernente questo tipo di violenza online e delle relative sanzioni penali. Una volta che il Consiglio avrà adottato la decisione che aggiungerà l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE quale nuova base giuridica, la Commissione sarà in grado di proporre ulteriori norme miranti ad armonizzare la definizione di questi due tipi di reati aggiungendo motivazioni per le quali sia prevista una tutela.

- **Conformità della proposta al principio di coerenza climatica**

Come stabilito nella valutazione d'impatto, non è prevista alcuna ripercussione a livello ambientale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si basa sul combinato disposto dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE fornisce la base giuridica per le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici.

L'espressione "sfruttamento sessuale" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE può essere intesa come qualsiasi abuso, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di uno squilibrio di poteri o di fiducia, ivi incluso, ma non solo, il fatto di trarre un vantaggio monetario, sociale o politico da un atto sessuale con un'altra persona. La connotazione di sfruttamento può riferirsi all'acquisizione di potere o di dominio su un'altra persona a fini di gratificazione sessuale, guadagno economico e/o avanzamento di carriera: elementi, questi, che costituiscono il presupposto di un reato di stupro e di mutilazione genitale femminile. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica di sfruttamento attuata allo scopo di preservare e affermare il proprio dominio su donne, ragazze e bambine e di esercitare un controllo sociale sulla loro sessualità. Praticate a volte nel contesto di matrimoni infantili o forzati o di violenza domestica, sono il riflesso del tipico squilibrio di poteri esistente in questi casi tra le donne e gli uomini, squilibrio presente anche nello stupro.

Nella nozione di "criminalità informatica" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE rientrano i reati contro le tecnologie dell'informazione e della comunicazione o intrinsecamente connessi al loro uso. L'uso di tali tecnologie come mezzo per sferrare un attacco può amplificare la gravità del reato in termini di quantità, qualità, intensità, durata e selezione del bersaglio, in misura non ottenibile con altri mezzi. Le norme minime previste dalla presente proposta per i reati configurabili come violenza online contro le donne coprono questo tipo di reati, che sono intrinsecamente connessi all'ambiente online e all'uso delle suddette tecnologie.

L'articolo 82, paragrafo 2, TFUE fornisce la base giuridica per stabilire norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato nella misura necessaria a facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per questioni di dimensione transnazionale.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono fenomeni diffusi nell'UE che la pandemia di COVID-19 ha reso ancor più gravi. Questi tipi di violenza hanno conseguenze negative per milioni di persone nell'UE, comportano violazioni dei diritti fondamentali e implicano costi considerevoli. Per questo è particolarmente necessario combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica su una base comune a livello dell'UE.

La violenza online contro le donne, anche nel contesto della violenza domestica, è emersa come nuova forma di violenza che si diffonde e si amplifica attraverso internet oltre i confini dei singoli Stati membri. Tenuto conto della dimensione transfrontaliera intrinseca della violenza online, non basterà l'azione dei singoli Stati membri per risolvere questo problema.

Tutti gli Stati membri affrontano la violenza contro le donne e la violenza domestica nelle rispettive legislazioni e politiche, ma in misura diversa. La molteplicità di approcci crea incertezza giuridica quanto ai diritti delle vittime in tutta l'UE. A livello regionale e locale la frammentazione è addirittura maggiore.

L'UE aiuta già gli Stati membri nella lotta a questo tipo di violenza, utilizzando finanziamenti, misure politiche e strumenti giuridici orizzontali riguardanti questo settore. Per rendere più efficaci le misure esistenti e rafforzare ulteriormente gli strumenti dell'Unione miranti a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica è però necessaria un'azione legislativa mirata a livello dell'UE stabilendo norme minime. Le misure dell'UE aiuterebbero gli Stati membri che sono parti della convenzione di Istanbul ad attuarla. La presente proposta consentirebbe di adottare ulteriori misure coordinate in tutta l'UE e di garantirne l'applicazione a livello dell'UE. Il suo scopo è raggiungere un giusto punto di equilibrio tra garantire l'efficacia degli obblighi in essa stabiliti e lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria per tener conto delle specificità e delle esigenze nazionali nell'attuare le norme contemplate.

Per garantire alle vittime parità di trattamento in tutta l'UE, l'iniziativa garantirà una convergenza verso l'alto stabilendo norme minime sui diritti delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali norme mirano ad assistere e proteggere le vittime di questi tipi di violenza prima, durante o dopo il procedimento penale e ad introdurre requisiti minimi sulle definizioni e sulle sanzioni applicabili a condotte per le quali esistono lacune a livello di rilevanza penale. La proposta stabilisce il livello minimo delle sanzioni massime applicabili ai reati che vi sono elencati e lascia quindi agli Stati membri il compito di stabilire sanzioni minime.

- **Proporzionalità**

La presente proposta mira a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in modo onnicomprensivo e, in questo senso, agisce su vari fronti: la prevenzione di tali tipi di violenza; la protezione e l'assistenza alle vittime e la garanzia di accesso alla giustizia nel caso in cui la violenza si verificasse comunque; infine, la garanzia di un coordinamento tra tutti i soggetti interessati.

Numerosi studi (ad esempio, uno studio su larga scala della rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione[30] e uno studio approfondito del dipartimento

[30] Rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione, *Criminalisation of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence. A special report*, 2021, disponibile all'indirizzo: https://www.equalitylaw.eu/downloads/5535-criminalisation-of-

tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo[31]) mostrano che solo un approccio d'insieme, che tocchi tutte le componenti del problema con un unico atto dell'UE mirante ad imporre norme minime agli Stati membri, può contribuire efficacemente ad eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica e a garantire un'assistenza e una protezione mirate più efficaci in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle vittime di questi tipi di violenza. Un'azione frammentata all'interno di un mosaico di più atti legislativi dell'UE, ciascuno dei quali con il proprio obiettivo, non consentirebbe di conseguire tali risultati.

Per conseguire gli obiettivi della presente proposta la Commissione ha preso in considerazione diverse opzioni strategiche:

- la prima consiste principalmente in misure di recepimento delle norme della convenzione di Istanbul nel diritto dell'UE in settori di competenza dell'UE;
- la seconda, basata sulle misure delineate nella prima opzione, introduce invece misure più complete e dettagliate per garantire norme minime più rigorose, ne facilita l'applicabilità e colma ulteriori lacune, anche in materia di violenza online, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nel quadro del monitoraggio della convenzione da esso attuato. Questa seconda opzione è stata ulteriormente suddivisa in due sotto-opzioni, 2A e 2B, quest'ultima consistente in obblighi di più ampia portata in materia di molestie sessuali, accesso alla giustizia, protezione delle vittime e raccolta dei dati.

La presente proposta si basa sull'opzione strategica 2A, che prevede l'insieme di misure più efficaci, pur nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale scelta si è basata su un'analisi preliminare approfondita dell'impatto delle varie opzioni strategiche sui diritti fondamentali e a livello socioeconomico, nonché su un attento esame della loro efficacia, efficienza e coerenza. Oltre ad offrire un vantaggio netto più elevato, l'opzione 2A si è dimostrata nel complesso più efficace nel contribuire ai suddetti settori. Dovrebbe garantire un'ampia **protezione dei diritti fondamentali** e migliorare **la situazione sociale delle vittime e la società in senso lato** grazie all'insieme completo di obblighi che introduce.

In linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della necessità di un'azione dell'UE, la presente proposta stabilirà norme minime che andranno a rafforzare le azioni intraprese dagli Stati membri nei settori della prevenzione, della protezione e dell'assistenza alle vittime, dell'accesso alla giustizia e del coordinamento. Rafforzerà inoltre la certezza del diritto, renderà più efficace l'azione di contrasto e migliorerà la protezione delle vittime. Per la prima volta essa definisce una strategia mirata e coordinata dell'UE per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La strategia delineata si basa su una serie di norme minime che aggiungeranno valore a quelle vigenti a livello nazionale, dell'UE e internazionale, lasciando nel contempo agli Stati membri la flessibilità necessaria alla loro attuazione.

---

gender-based-violence-against-women-in-european-states-including-ict-facilitated-violence-1-97-mb (EELN 2021).

[31] *Tackling violence against women and domestic violence in Europe – The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges*, 2020, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf

- **Scelta dell'atto giuridico**

In base alla base giuridica scelta, lo strumento appropriato è una direttiva adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. La presente proposta mira a realizzare una semplificazione a vantaggio dei professionisti del settore e delle vittime, raccogliendo in modo trasparente in un unico strumento le norme dell'UE pertinenti.

Anziché modificare gli strumenti esistenti, si sceglie di proporre una direttiva specifica sulla violenza contro le donne e la violenza domestica. Le norme previste si applicheranno in aggiunta a quelle stabilite nella direttiva sui diritti delle vittime, che rappresenta il quadro giuridico generale dell'UE in materia di diritti delle vittime. Alcune disposizioni della presente direttiva stabiliscono misure specifiche che vanno ad integrare le norme generali, analogamente a quanto avviene per le vittime di altri tipi specifici di reati, quali la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il terrorismo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel preparare la relazione sulla valutazione d'impatto, la Commissione ha esaminato gli effetti delle disposizioni pertinenti del diritto dell'UE attualmente in vigore sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La relazione è stata corredata di una mappatura delle misure politiche e legislative degli Stati membri.

I lavori preparatori si sono inoltre basati sulle recenti relazioni di monitoraggio della direttiva sui diritti delle vittime[32] e della direttiva sull'ordine di protezione europeo[33]. La Commissione vi ha proceduto in coordinamento con le prossime valutazioni generali della direttiva sui diritti delle vittime, della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e della direttiva anti-tratta.

Dall'analisi effettuata emerge come i diritti per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano stati contemplati in modo molto selettivo dalla legislazione dell'UE pertinente. Ciò è avvenuto nel quadro di una legislazione che, ad oggi, non contempla in via prioritaria questi tipi di violenza (per una panoramica della situazione attuale si vedano i punti precedenti sull'interazione con la legislazione dell'UE attualmente in vigore). Le misure dell'UE non riguardano esplicitamente le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica e, inoltre, gli obblighi pertinenti non sono sufficientemente specifici per le vittime di questi tipi di violenza, oppure lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Senza contare che la legislazione dell'UE in materia risale in media a più di 10 anni fa e che, nel frattempo, le esigenze delle vittime non hanno avuto una risposta soddisfacente e dovrebbero essere affrontate di conseguenza.

---

32 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2020) 188 final), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM:2020:188:FIN.

33 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (COM/2020/187 final), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:187:FIN.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato ampiamente i portatori di interessi per definire la linea da seguire nel predisporre la presente iniziativa legislativa. A tal fine, ha cercato di raccogliere informazioni e studi specialistici aggiornati e di definire misure efficaci per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, come indicato nella strategia dei portatori di interessi a supporto dell'iniziativa. Ha inoltre tenuto conto dei risultati pertinenti di precedenti consultazioni. Nel 2016 ha condotto un'indagine Eurobarometro sulla violenza di genere, con un campione di oltre 27 000 intervistati provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE[34]. Tutto ciò ha contribuito alla messa a punto e alla verifica delle diverse opzioni strategiche.

Molti **portatori di interessi** hanno invocato un'azione legislativa e non legislativa dell'UE più incisiva in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Informazioni dettagliate sulle singole consultazioni sono fornite di seguito.

Dall'8 febbraio al 10 maggio 2021 si è svolta, sul sito internet delle consultazioni della Commissione, una **consultazione pubblica aperta dal titolo "Lotta alla violenza di genere - proteggere le vittime e punire gli aggressori"**. Le domande rivolte al pubblico hanno riguardato vari aspetti della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare, vertevano sulle misure pertinenti degli Stati membri, sulla necessità di un'ulteriore regolamentazione e sulle opzioni strategiche preferite. Dai risultati è emerso principalmente quanto segue.

– Uno dei problemi evidenziati dall'indagine consisteva nel fatto che l'opinione pubblica non avesse sufficiente consapevolezza di questo tipo di violenza o la considerasse una questione di carattere privato. L'indagine ha inoltre messo in luce la mancanza di servizi e di attività sufficienti per dare alle vittime la possibilità di farsi sentire e per incoraggiarle a parlare. Per quanto riguarda **eventuali ulteriori misure di prevenzione**, la maggior parte degli intervistati riteneva importante contrastare gli stereotipi di genere dannosi.

– Secondo il 60 % degli intervistati era necessario migliorare le strutture esistenti per **fornire alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica informazioni** sui loro diritti, sui **servizi** ai quali rivolgersi e sul seguito dato alle loro **denunce**. Per quanto riguarda la tempestività di tali informazioni e la loro accessibilità, si riscontrava prevalentemente che le informazioni non erano fornite con sufficiente rapidità (43 %), erano difficili da reperire (42 %) ed erano incoerenti e frammentate tra diverse fonti (42 %).

– Il 73 % degli intervistati riteneva che fossero necessarie, a livello sia nazionale che dell'UE, **ulteriori misure per migliorare l'accesso alla giustizia** in casi di violenza contro le donne e di violenza domestica.

– Circa la metà degli intervistati (48 %) non riteneva che **i servizi di assistenza** rispondessero sistematicamente alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Dalle risposte sono emerse opinioni divergenti su quanto le informazioni date alle vittime sui servizi di assistenza fossero tempestive e

[34] Cfr. Commissione europea, Eurobarometro 449: Violenza di genere, 2016 (disponibile all'indirizzo: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2115) e Commissione europea, Eurobarometro 428: Uguaglianza tra i sessi, 2015 (disponibile all'indirizzo https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2048), in cui la violenza contro le donne (in particolare, la violenza sessuale) è stata considerata uno dei due problemi che l'UE avrebbe dovuto affrontare con maggiore urgenza.

sul fatto che esse venissero fornite in un linguaggio comprensibile; una percentuale più elevata di intervistati, tuttavia, non ha saputo rispondere (41 %).

– Quanto alle forme specifiche di violenza contro le donne, la maggior parte degli intervistati riteneva che le principali lacune nella protezione contro le molestie sessuali e a sfondo sessuale derivassero dalla percezione che questo tipo di molestie non fosse visto come un problema reale dall'opinione pubblica in generale (66 %), che le sanzioni fossero insufficienti (66 %) e che le norme fossero applicate in modo inefficace (62 %).

La Commissione ha condotto **consultazioni mirate** di carattere generale riguardanti contemporaneamente la valutazione d'impatto e l'analisi delle lacune del quadro legislativo esistente.

La Commissione ha consultato gli Stati membri per iscritto e nel corso di un seminario. Gli Stati membri hanno espresso la loro apertura a un'azione dell'UE e hanno ritenuto pertinenti le misure previste. Dalle consultazioni mirate delle organizzazioni non governative e internazionali è emerso un ampio sostegno alle misure più ambiziose. In particolare, le organizzazioni non governative hanno sottolineato la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e protezione stabilendo norme minime a livello dell'UE, migliorare la raccolta e l'accessibilità dei dati per i servizi specializzati e predisporre **programmi di formazione mirati rivolti agli operatori in tutti gli ambiti professionali**. Le organizzazioni internazionali hanno posto l'accento sull'esigenza di ulteriori misure di prevenzione, quali **l'intervento precoce, i programmi di prevenzione** e l'organizzazione di corsi di formazione per i professionisti del settore.

Per quanto riguarda i **servizi di protezione e assistenza**, le organizzazioni internazionali hanno rilevato l'**incapacità di intendere la violenza in funzione del genere**, che può portare a una vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione. Hanno individuato come migliore prassi il sistema del punto di accesso unico per la richiesta di aiuto. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, hanno riscontrato carenze nell'accedere al risarcimento a carico dello Stato o dell'autore del reato, in particolare sui tempi troppo brevi previsti per farne richiesta e sulle limitazioni concernenti le domande di **risarcimento** per danni morali (per alcuni tipi di reati).

Nel seminario appositamente organizzato con le parti sociali, i sindacati e i datori di lavoro hanno appoggiato l'obiettivo di combattere le molestie sessuali sul lavoro e hanno accolto con favore l'introduzione di misure aggiuntive. I datori di lavoro, tuttavia, hanno espresso alcune riserve sugli obblighi che sarebbero stati loro imposti. Le parti sociali, in particolare, hanno sottolineato l'importanza delle **valutazioni dei rischi** nel prevenire la violenza contro le donne e nel contrastarla. I sindacati e i datori di lavoro, infine, hanno insistito sull'importanza del ruolo delle parti sociali in questo contesto.

• **Assunzione e uso di perizie**

Per facilitare i lavori preparatori, la Commissione ha incaricato una società di consulenza esterna di effettuare uno studio di supporto. Ha inoltre affidato alla rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione il compito di effettuare un'analisi comparata delle norme di diritto penale a livello nazionale, in Europa, applicabili alla violenza di genere contro le donne, incluse la violenza domestica e la violenza online. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ha inoltre aggiornato il suo studio del 2014 sul costo della violenza contro le donne. Il suddetto materiale è stato integrato da una mole consistente di informazioni tratte da altre fonti esistenti, come indicato nell'allegato 1 della relazione sulla valutazione d'impatto.

- **Valutazione d'impatto**

Secondo quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio", nel settembre 2020 è stato istituito un gruppo direttivo interservizi della Commissione, presieduto dal Segretariato generale, con il compito di sostenere l'elaborazione dell'iniziativa. Il gruppo si è riunito quattro volte tra il settembre 2020 e l'ottobre 2021 e ha partecipato a varie consultazioni scritte.

Il progetto di valutazione d'impatto ha preso in considerazione una serie di misure non legislative e legislative per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. Ha valutato l'efficacia, l'efficienza e la coerenza di ogni opzione selezionata e ha concluso che la combinazione di misure prevista dall'opzione prescelta era la più proporzionata e coerente con gli obiettivi generali e specifici che ci si prefiggeva di raggiungere.

Per quanto riguarda l'impatto previsto dell'opzione prescelta, l'analisi quantitativa ha evidenziato ricadute economiche positive. La minor diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica, in particolare, potrebbe avere vantaggi economici quantificabili in circa 53,1 miliardi di EUR - cifra che, nel lungo periodo, potrebbe potenzialmente raggiungere gli 82,7 miliardi circa di EUR. I vantaggi economici potenzialmente maggiori deriverebbero dal minor costo dei danni fisici ed emotivi per le vittime (riduzione stimata tra i 32,2 e i 64,5 miliardi di EUR). Le ricadute sociali interesserebbero vari portatori di interessi, in particolare le vittime, i testimoni, gli autori dei reati, le imprese, le autorità nazionali e la società in senso lato. L'opzione prescelta migliorerebbe la salute, la sicurezza e la qualità della vita delle vittime (in particolare, grazie alle misure di protezione e assistenza). Permetterebbe alle vittime e ai testimoni di conoscere meglio i servizi di protezione e assistenza cui potersi rivolgere e di ricevere maggiori informazioni su tali servizi. Le misure riguardanti i programmi di intervento destinati agli autori dei reati dovrebbero avere un impatto positivo sui loro atteggiamenti e comportamenti. La consapevolezza e una miglior comprensione da parte dei datori di lavoro del fenomeno delle molestie a sfondo sessuale sul lavoro e un loro maggior sostegno ai lavoratori che ne sono vittime favorirebbero lo sviluppo di un contesto lavorativo sicuro, con un conseguente impatto positivo anche sulla produttività. Le autorità nazionali trarrebbero beneficio da misure miranti a rimuovere le incertezze giuridiche e dalla raccolta dei dati, giungendo in tal modo a una miglior definizione di politiche nazionali volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Infine, un maggior riconoscimento da parte dei cittadini del danno insito in norme precostituite e stereotipi di genere avrebbe un impatto positivo sulla società nel suo insieme.

Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per il controllo normativo della Commissione il 15 settembre 2021 ed è stato discusso il 13 ottobre 2021. Il 1º dicembre 2021, a seguito di un parere negativo espresso dal comitato, è stata presentata una versione riveduta della relazione. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti per migliorare la relazione sulla valutazione d'impatto in risposta alle sue osservazioni iniziali, il comitato ha comunque confermato il suo parere negativo in data 12 gennaio 2022.

Il comitato ha ritenuto che la relazione sulla valutazione d'impatto: 1) non illustrasse a sufficienza l'impatto di diverse azioni a livello dell'UE e degli Stati membri nello scenario di base; 2) non fosse abbastanza chiara in merito agli obiettivi generali e non giustificasse sufficientemente la necessità di una strategia onnicomprensiva; 3) non illustrasse in modo sufficientemente chiaro le misure concrete previste e le combinazioni di misure specifiche nelle varie opzioni; 4) non includesse pienamente la serie riveduta di opzioni disponibili nell'analisi riveduta dei costi e dei benefici e fosse ancora poco chiara nel confrontare tra loro le diverse opzioni, anche relativamente ai criteri e al metodo di attribuzione del punteggio

utilizzati; e 5) non valutasse a sufficienza la proporzionalità dell'opzione selezionata, compreso l'approccio "lex specialis" prescelto.

La presente proposta si basa su una valutazione più approfondita di alcune delle questioni sollevate. Le misure adottate per ovviare alle carenze individuate sono illustrate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul *seguito dato al secondo parere del comitato per il controllo normativo e informazioni supplementari* (SWD(2022) 61, di seguito, "documento di lavoro"). In particolare, il documento di lavoro spiega in che modo lo scenario di base tenga conto dei risultati finora ottenuti in questo settore a livello di Stati membri. Nel farlo, risponde anche alla raccomandazione del comitato di presentare un'analisi più completa delle lacune riguardanti l'attuazione della convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri e la mancata risposta all'evoluzione derivante, tra l'altro, dagli sviluppi in ambito digitale.

Per rispondere alle osservazioni sulla mancanza di obiettivi chiari, il documento di lavoro specifica che l'obiettivo della proposta è prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica come atti di rilevanza penale. Il testo della direttiva proposta ne precisa ulteriormente gli obiettivi principali, spiegando che essi dovranno essere conseguiti qualificando come reati determinate forme di violenza contro le donne (tra cui lo stupro, le mutilazioni genitali femminili e i reati riguardanti diverse forme di violenza online) e rafforzando la protezione delle vittime di simili atti, il loro accesso alla giustizia e l'assistenza ad esse prestata, nonché la prevenzione della violenza e il coordinamento.

Quanto alla scelta dell'opzione strategica, il documento di lavoro fornisce dati empirici, basati sulla valutazione degli atti dell'UE pertinenti e sulla mappatura e l'analisi delle lacune contenute nelle legislazioni degli Stati membri, che spiegano ulteriormente il motivo per cui è stato scelto un approccio onnicomprensivo – vale a dire una direttiva specifica sulla violenza contro le donne e la violenza domestica – anziché una modifica degli strumenti orizzontali preesistenti.

I metodi di lavoro applicabili conformemente alle norme "per legiferare meglio" della Commissione europea conferiscono al vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche il potere di approvare il proseguimento di un'iniziativa che sia stata oggetto di un secondo parere negativo da parte del comitato per il controllo normativo. È inoltre importante sottolineare che i pareri del comitato per il controllo normativo sono una valutazione qualitativa della valutazione d'impatto e non della proposta legislativa ad essa correlata.

La Commissione, anche alla luce dell'accordo del vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha ritenuto opportuno procedere con l'iniziativa per i seguenti motivi:

(1) la sua *importanza politica* per la Commissione, come evidenziato negli orientamenti politici;

(2) la necessità di *intervenire con urgenza* al fine di proseguire sulla via intrapresa per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla violenza di genere online, come invocato anche dal Parlamento europeo;

(3) *i chiarimenti e i dati empirici supplementari* forniti, che hanno colmato in modo soddisfacente le carenze individuate dal comitato per il controllo normativo e che sono stati presi in considerazione nella proposta legislativa adattata.

La presente proposta si basa pertanto su una valutazione più approfondita di alcune delle questioni sollevate dal comitato.

- **Diritti fondamentali**

La direttiva proposta rafforzerà la tutela di una serie di diritti fondamentali, in particolare:

– il **diritto alla vita** (articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di seguito la "Carta"), il **diritto all'integrità** (articolo 3 della Carta), la **proibizione dei trattamenti inumani o degradanti** (articolo 4 della Carta), il **diritto alla vita privata e alla vita familiare** (articolo 7 della Carta) e il **diritto alla protezione dei dati di carattere personale** (articolo 8 della Carta), in quanto essa, ad esempio, prevede misure miranti a proteggere le vittime, la loro vita privata e i loro dati personali e a prevenire la violenza mediante la definizione di reati specifici, la protezione delle persone a rischio (sulla base di una valutazione del rischio stesso e a seguito di misure di assistenza) e la formazione di professionisti in grado di riconoscere questo tipo di violenza e di dare risposte adeguate;

– i **diritti del minore** (articolo 24 della Carta), ad esempio riconoscendo i testimoni minorenni come vittime dirette degli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica, prevedendo misure specifiche per proteggere e assistere i minori e garantendo che i casi vengano trattati nell'interesse superiore del minore;

– il **diritto** della vittima **a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale** (articolo 47 della Carta), ad esempio garantendo indagini più efficaci e un'azione penale più incisiva contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in particolare, rendendo determinati reati perseguibili d'ufficio e in quanto materia di interesse pubblico, consentendo alle vittime di presentare denunce online e introducendo orientamenti ad uso delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie) e garantendo alla vittima il diritto di chiedere un risarcimento integrale a carico dell'autore del reato e di ottenere una decisione nell'ambito di un unico procedimento giudiziario;

– la **non discriminazione** e la **parità tra donne e uomini** (articoli 21 e 23 della Carta), ad esempio trattando la violenza contro le donne e la violenza domestica come una grave forma di discriminazione vietata tra donne e uomini, attenuando il rischio di questo tipo di violenza per le persone in situazioni vulnerabili e i gruppi a rischio più elevato e imponendo attività mirate di sensibilizzazione e informazione per raggiungere i gruppi a rischio e facilitarne l'accesso ai servizi di assistenza;

– il **diritto all'assistenza sociale** e il **diritto alla protezione della salute** (articoli 34 e 35 della Carta), ad esempio fornendo servizi di assistenza specialistica, in particolare alle vittime di violenza sessuale (tramite cure mediche immediate, raccolta di prove documentali medico-forensi in caso di stupro, consulenza psicologica e trattamento post-traumatico).

La direttiva proposta tiene debitamente conto della **presunzione di innocenza** e dei **diritti della difesa** (articolo 48 della Carta) garantiti all'imputato, nonché dei **principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene** (articolo 49 della Carta). Per quanto riguarda il **diritto alla libertà di espressione** (articolo 11 della Carta), le norme relative alla rimozione o al blocco dei contenuti illegali sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo della direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva proposta dovrebbe comportare i seguenti costi a carico del bilancio dell'UE:

– creazione e introduzione di uno strumento di raccolta dei dati: costi una tantum sostenuti dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);

– manutenzione tecnica e funzionamento dello strumento di raccolta dei dati: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE;

– sviluppo e introduzione di una metodologia e di disaggregazioni di dati comuni in cooperazione con gli Stati membri: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE;

– elaborazione di orientamenti per l'armonizzazione e la standardizzazione delle statistiche sulla criminalità in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, a sostegno della raccolta di dati da parte degli Stati membri: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE.

I costi per l'EIGE sono spiegati nei dettagli nella scheda finanziaria legislativa allegata. In totale, l'EIGE avrebbe bisogno delle seguenti risorse finanziarie ed umane per le mansioni riguardanti la raccolta di dati amministrativi:

– costi di avviamento una tantum: 200 000 EUR;

– costi annuali di manutenzione e di esercizio: 750 000 EUR;

– costi di personale: un agente temporaneo (in equivalenti a tempo pieno) a partire dal 2025 e due agenti contrattuali (in equivalenti a tempo pieno) a partire dal 2025 (in tutto, tre).

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Gli Stati membri saranno tenuti a recepire la direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Avranno l'obbligo di comunicare alla Commissione le loro misure nazionali di attuazione. Dovranno inoltre riferire alla Commissione in merito all'attuazione della direttiva sette anni dopo la sua entrata in vigore. Dopo tale periodo, dovranno essere presentate relazioni a intervalli regolari sotto forma di questionario destinato agli Stati membri. Gli obblighi più rigorosi previsti dalla presente proposta in materia di raccolta dei dati costituiranno la base per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto dell'iniziativa in funzione dei suoi obiettivi specifici. Il monitoraggio e la valutazione della proposta si baseranno principalmente sugli attuali indicatori armonizzati elaborati dall'EIGE. Tali attività saranno sostenute e integrate oltre che dalle misure previste per l'armonizzazione della raccolta dei dati amministrativi disaggregati (provenienti anche dalle forze dell'ordine, dall'amministrazione giudiziaria e dai servizi sociosanitari), anche dall'obbligo di effettuare indagini periodiche sulla violenza contro le donne e la violenza domestica e di inviare i dati pertinenti alla Commissione (Eurostat). I dettagli saranno descritti in un piano di monitoraggio e applicazione che sarà elaborato dalla Commissione.

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il **capo 1**, oltre a contenere le disposizioni generali, tra cui l'oggetto (articolo 1), sottolinea anche l'attenzione particolare da prestare alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica più esposte a tale rischio (articolo 2). L'ambito di applicazione della proposta comprende i reati che essa definisce come tali e gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica che configurano reati ai sensi del diritto dell'Unione o degli ordinamenti

nazionali (articolo 3). Il capo 1 contiene anche le definizioni dei termini chiave utilizzati nella direttiva (articolo 4).

Il **capo 2** contiene disposizioni sulle norme minime riguardanti la definizione dei reati e le conseguenti sanzioni penali in base all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Tali reati riguardano determinate forme di violenza contro le donne o di violenza domestica configurabili come sfruttamento sessuale delle donne o come criminalità informatica. Sebbene tali reati colpiscano oltremodo le donne, la rilevanza penale ai sensi di tale capo riguarda tutte le vittime, compresi gli uomini e le persone non binarie, tranne in caso di stupro e di mutilazioni genitali femminili. Questi ultimi configurano reati a livello dell'UE solo se perpetrati contro donne o minori, poiché la base giuridica di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE fa riferimento esclusivamente allo sfruttamento sessuale di donne e minori. Il capo 2 prevede un'armonizzazione minima dei reati di stupro contro le donne (articolo 5) e di mutilazione genitale femminile (articolo 6). Vista la rapidità della trasformazione digitale in corso e tenuto conto dell'aumento della violenza online, esso prevede anche norme minime per alcuni tipi di reati informatici: la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 7), lo stalking online (articolo 8), le molestie online (articolo 9) e l'istigazione alla violenza o all'odio online (articolo 10). L'articolo 11 contiene disposizioni riguardanti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere tali reati. L'articolo 12 fissa il livello minimo della sanzione massima applicabile ai reati di cui agli articoli da 5 a 11, mentre l'articolo 13 specifica le circostanze aggravanti. Le norme sulla giurisdizione e sui termini di prescrizione sono contenute negli articoli 14 e 15.

Il **capo 3** riguarda la protezione e l'accesso alla giustizia delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica. Si applica a tutte le vittime di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. Seppur incentrata principalmente sui tipi di violenza che colpiscono oltremodo le donne, la proposta non esclude che anche uomini o persone non binarie che diventino vittime di tali atti di violenza, compresa quella domestica, possano godere dei diritti delle vittime in essa previsti.

Il capo 3 contiene norme riguardanti la denuncia dei casi di violenza contro le donne e di violenza domestica che mirano ad agevolare il ricorso alla giustizia per questo tipo di reati (articolo 16). In particolare, le denunce vanno trattate con rapidità e incoraggiate, ad esempio eliminando in alcuni casi gli ostacoli imposti dalle norme di riservatezza, garantendo che i minori possano facilmente denunciare il reato e facendo in modo che le persone prive di documenti e con uno status di soggiorno incerto non temano di sporgere denuncia per un atto di violenza. Quest'ultimo aspetto non introduce, ai sensi della presente direttiva, alcun diritto allo status di soggiornante per le persone che denunciano un atto di violenza. L'articolo 17 garantisce che i reati siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci, che vi siano competenze e risorse sufficienti e che i reati che configurano stupro siano perseguiti d'ufficio. Il capo 3 introduce una valutazione individuale del rischio per identificare le esigenze di protezione e assistenza della vittima (articoli 18 e 19). Tale valutazione va intesa ad integrazione di quella individuale prevista ai sensi della direttiva sui diritti delle vittime e va adattata alle esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. L'articolo 20 stabilisce obblighi che garantiscono l'indirizzamento delle vittime verso servizi di assistenza adeguati, ad esempio facendo sì che tali servizi contattino proattivamente la vittima. Lo stesso articolo mira contestualmente a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Il capo 3 impone anche l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione da parte degli Stati membri al fine di garantire che le vittime siano efficacemente tutelate (articolo 21). L'articolo 22 stabilisce che eventuali domande sul comportamento sessuale passato della vittima siano escluse

dall'indagine penale e dal procedimento giudiziario, fatti salvi i diritti della difesa. Il capo 3 contiene inoltre l'obbligo di fornire alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie orientamenti volti a garantire che le vittime siano trattate in modo adeguato per l'intera durata del procedimento e che i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica siano affrontati in modo appropriato (articolo 23). Stabilisce che organismi nazionali, come gli organismi per la parità, siano abilitati, ad esempio, a fornire assistenza e consulenza alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, entrambe forme gravi di discriminazione nei confronti delle donne (articolo 24). A tali organismi è inoltre riconosciuta la legittimazione ad agire nel procedimento penale per conto della vittima qualora lo ritengano opportuno. L'articolo 25 garantisce la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza online e la possibilità per gli utenti che ne sono vittime di ricorrere in giudizio. Il diritto della vittima di chiedere un risarcimento a carico dell'autore del reato è previsto dall'articolo 26.

Il **capo 4** contiene disposizioni riguardanti l'assistenza da fornire alle vittime prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. L'articolo 27 definisce i servizi ad hoc, le modalità e le risorse specifiche dei servizi che forniscono assistenza specialistica alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Il capo 4 prevede anche un sostegno specifico e immediato in centri anti-stupro o anti-violenza sessuale (articolo 28) e un'assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili (articolo 29). Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire, oltre a servizi di consulenza esterni al luogo di lavoro per le vittime di molestie sessuali sul lavoro, anche attività di consulenza ai datori di lavoro su come affrontare adeguatamente questo tipo di reati (articolo 30). Gli Stati membri sono tenuti ad istituire linee di assistenza telefonica nazionali per le vittime e a garantirne il funzionamento mediante un numero telefonico unico a livello dell'UE (articolo 31). Case rifugio speciali o altre sistemazioni temporanee devono essere messe a disposizione delle vittime senza distinzioni di sorta per far sì che, dopo la violenza subita, esse siano aiutate a tornare a una vita autonoma (articolo 32). Gli Stati membri devono inoltre fornire una protezione e un'assistenza adeguate alla vittima minorenne, tenendo conto dell'interesse superiore del minore (articolo 33). Ciò significa, ad esempio, mettere a disposizione luoghi sicuri in cui il minore possa incontrare il genitore autore del reato al quale sia stato concesso il diritto di visita (articolo 34). L'articolo 35 fornisce garanzie alle vittime appartenenti a gruppi a rischio, ad esempio un accesso più agevole per le vittime con disabilità.

Le disposizioni del **capo 5** riguardano essenzialmente la prevenzione efficace della violenza contro le donne e della violenza domestica. Prevedono, ad esempio, l'obbligo di condurre campagne di sensibilizzazione, di avviare programmi di ricerca e istruzione e di divulgare le informazioni pertinenti su larga scala (articolo 36). I professionisti che hanno maggiori probabilità di entrare in contatto con le vittime devono ricevere un'apposita formazione e ottenere informazioni mirate. L'obiettivo è garantire che questi professionisti siano in grado di reagire in modo adeguato e di riconoscere i casi di violenza e che le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni (articolo 37). L'articolo 38 prevede programmi di intervento aperti anche alla partecipazione volontaria di persone che temono di poter commettere simili reati.

Il **capo 6** contiene norme sul coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, ma anche disposizioni riguardanti il coordinamento a livello dell'UE. Per razionalizzare le politiche nazionali e garantire un'efficace risposta multilivello a questi tipi di violenza, l'articolo 39 impone agli Stati membri di designare o istituire un organismo ufficiale incaricato di coordinare e monitorare le politiche in questo settore. A ciò si aggiunge l'obbligo di cui all'articolo 40 di

garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti gli organismi coinvolti nell'assistenza alle vittime. Le organizzazioni non governative svolgono un ruolo fondamentale nel fornire assistenza alle vittime e nel prevenire la violenza. Ai sensi dell'articolo 41, gli Stati membri dovrebbero cooperare con le organizzazioni non governative e consultarle in merito alle politiche pertinenti. Per far sì che la violenza online quale definita nella presente proposta sia affrontata in modo adeguato, gli Stati membri devono agevolare l'adozione di misure di autoregolamentazione da parte dei prestatori di servizi intermediari (articolo 42). L'articolo 43 mira ad agevolare la cooperazione tra gli Stati membri nel garantire lo scambio delle migliori prassi, al fine di attuare la presente direttiva nel modo più efficace possibile. La raccolta di dati e la ricerca sono essenziali per la formulazione di misure strategiche adeguate nel settore della violenza contro le donne e della violenza domestica. Al fine di garantire la disponibilità di dati comparabili a livello dell'UE, l'articolo 44 stabilisce norme sulla raccolta di dati in tutti gli Stati membri. L'EIGE dovrà aiutare gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune e nella raccolta dei dati, tenuto conto delle sue competenze e del suo attuale operato nel settore.

Il **capo 7** contiene le disposizioni finali della direttiva. L'articolo 45 modifica la direttiva sugli abusi sessuali sui minori a fini di coerenza, introducendo il reato di penetrazione a fini sessuali e chiarendo che le circostanze in cui il consenso non può essere validamente prestato da un minore di età superiore all'età del consenso sessuale comprendono quelle di cui all'articolo 5 della presente proposta. L'articolo 46 e l'articolo 47 riguardano, rispettivamente, il livello di protezione e gli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri. L'articolo 48 chiarisce il rapporto con altre direttive e contiene clausole non pregiudizievoli. L'articolo precisa che le disposizioni previste si applicano in aggiunta a quelle della direttiva sui diritti delle vittime, della direttiva anti-tratta, della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e [della proposta di legge sui servizi digitali]. Ciò significa che le vittime dovrebbero beneficiare della protezione di tutte le direttive ad esse applicabili. L'articolo 49 prevede una clausola di non regressione. L'articolo 50 contiene disposizioni sul recepimento della direttiva. L'articolo 51 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva e l'articolo 52 ne identifica i destinatari.

2022/0066 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure riguardanti: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

(2) La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi stessi principi e minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita.

(3) La violenza contro le donne e la violenza domestica violano diritti fondamentali sanciti dalla Carta come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e i diritti del minore.

(4) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri strumenti dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE[2] e 2011/93/UE[3] del Parlamento

1 GU C del , pag. .

2 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

europeo e del Consiglio che definiscono i reati di sfruttamento sessuale dei minori e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci e forzati, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online, il cyberbullismo o la ricezione non richiesta di materiale a contenuto sessualmente esplicito. La violenza domestica è una forma di violenza che può configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi.

(5) Le misure stabilite dalla presente direttiva sono state concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto vittime per antonomasia delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica. La presente direttiva riconosce tuttavia che anche altre persone possono essere oggetto di queste forme di violenza e dovrebbero beneficiare di tali misure. Il termine "vittima", pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal sesso o dal genere.

(6) A causa della loro vulnerabilità, i minori che assistono ad atti di violenza contro le donne o di violenza domestica subiscono un danno emotivo diretto che incide sul loro sviluppo. Questi minori pertanto dovrebbero essere considerati essi stessi vittime e beneficiare di misure di protezione mirate.

(7) La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra la donna e l'uomo. È una forma di violenza di genere che gli uomini infliggono principalmente a donne, ragazze e bambine. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini e ai quali di solito ci si riferisce con il termine "genere".

(8) La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui questa dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche. La violenza domestica prescinde dal fatto che chi la commette conviva o abbia convissuto con la vittima.

(9) Alla luce delle specificità connesse a questi tipi di reati, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, mentre la direttiva

[3] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] stabilisce il quadro generale per le vittime di reato. Pur contemplando alcune garanzie per le vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica, essa non è stata concepita per affrontarne le esigenze specifiche.

(10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)[5] e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")[6] e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.

(11) La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso e con altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione, in particolare la nazionalità, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, prevedendo misure specifiche laddove siano presenti forme intersezionali di discriminazione. In particolare il rischio di subire violenza di genere è ancor maggiore per le donne lesbiche, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LBTIQ), le donne con disabilità e le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche.

(12) Le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica sono per giunta a maggior rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta. È pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime.

(13) Lo stupro è uno dei reati più gravi in quanto viola l'integrità sessuale della vittima ed è un reato che colpisce le donne senza comune misura. Implica uno squilibrio di potere tra stupratore e vittima che permette all'uno di sfruttare sessualmente l'altra a fini di gratificazione personale, affermazione del proprio dominio, ottenimento di un riconoscimento sociale, di un avanzamento di carriera o anche di un guadagno economico. In molti Stati membri la condizione perché si configuri stupro è ancora l'uso della forza, della minaccia o della costrizione. In altri invece basta la sola condizione che la vittima non abbia acconsentito all'atto sessuale. È questo l'unico approccio che garantisce la piena protezione dell'integrità sessuale della vittima. È quindi necessario garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro nei confronti di una donna.

(14) Per definirsi tale, lo stupro dovrebbe includere esplicitamente tutti i tipi di penetrazione sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto. L'assenza di

---

4 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

5 Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.

6 Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.

consenso dovrebbe essere un elemento centrale e costitutivo della definizione di stupro, dato che spesso esso non implica violenza fisica o uso della forza. Il consenso iniziale dovrebbe poter essere ritrattato in qualsiasi momento durante l'atto, nel rispetto dell'autonomia sessuale della vittima, e non dovrebbe implicare automaticamente un consenso per atti futuri. La penetrazione sessuale non consensuale dovrebbe configurare stupro anche se commessa nei confronti di un coniuge o partner.

(15) Per quanto riguarda i reati che configurano stupro, gli autori che siano stati già condannati per reati della stessa natura dovrebbero essere obbligati a partecipare a programmi di intervento per attenuare il rischio di recidiva.

(16) Per tener conto del danno irreparabile e permanente causato dalle mutilazioni genitali femminili, tale reato dovrebbe essere oggetto di norme specifiche e adeguate di diritto penale. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica di sfruttamento riguardante gli organi sessuali di una bambina, ragazza o donna, attuata allo scopo di mantenere e affermare il dominio su tale bambina, ragazza o donna e di esercitare un controllo sociale sulla sua sessualità. Sono a volte praticate nel contesto di matrimoni infantili o forzati o di violenza domestica. Possono rientrare tra le pratiche tradizionali cui alcune comunità sottopongono i membri di sesso femminile. Come tali andrebbero intese le pratiche attuate per motivi non medici. Il termine "escissione" dovrebbe riferirsi all'ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra. Per "infibulazione" dovrebbe intendersi la chiusura delle grandi labbra della vulva mediante sutura parziale al fine di restringere l'orifizio vaginale. L'espressione "qualsiasi altra mutilazione" dovrebbe riferirsi a tutte le altre alterazioni fisiche dei genitali femminili.

(17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste e le difensore dei diritti umani. Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio.

(18) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione comporta il rischio di un'amplificazione facile, rapida e diffusa di alcune forme di violenza online, con l'effetto di provocare o aggravare danni profondi e a lungo termine. Il potenziale di amplificazione, presupposto essenziale di molti reati di violenza online definiti nella presente direttiva, dovrebbe corrispondere alla capacità di rendere certi materiali accessibili a una "pluralità" di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il termine "pluralità" dovrebbe rinviare al concetto di raggiungimento di un gran numero di utenti finali di queste tecnologie, con conseguente ampio accesso al materiale e sua potenziale ulteriore diffusione. Il termine dovrebbe essere interpretato e applicato tenendo conto delle circostanze del caso, comprese le tecnologie utilizzate per rendere accessibile tale materiale e i relativi mezzi di amplificazione.

(19) Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, l'accessibilità non consensuale di immagini o video intimi o di altro materiale ritraente atti sessuali a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione può risultare estremamente dannosa per la vittima. Il reato previsto dalla presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le

immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione o manipolazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini) di materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione o manipolazione dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici ("deepfake") con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi molto simili a quelli realmente esistenti, che ritraggono un'altra persona mentre compie atti sessuali, risultando falsamente autentici o veritieri agli occhi altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

(20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti.

(21) Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime che impediscano di sferrare un attacco in concorso con terzi o di partecipare a tale attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile a una pluralità di utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste o altre personalità, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari o nelle scuole. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone.

(22) Negli ultimi anni l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul sesso o sul genere. L'effetto disinibente di internet moltiplica la condivisione facile, rapida e vasta dei discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio

sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale. È un fenomeno che va intercettato fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al sesso o al genere della persona o delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso.

(23) Il reato di istigazione alla violenza o all'odio online presuppone che l'istigazione sia espressa non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dovrebbe pertanto implicare la diffusione al pubblico, da intendersi come il fatto di rendere accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione un dato materiale che istighi alla violenza o all'odio, ossia rendere tale materiale facilmente accessibile agli utenti in genere senza che sia necessario l'ulteriore intervento di chi lo ha fornito, indipendentemente dal fatto che detta pluralità di persone acceda effettivamente alle informazioni in questione. Di conseguenza, se per accedere al materiale è necessario registrarsi o essere ammessi a un gruppo di utenti, le informazioni dovrebbero considerarsi divulgate al pubblico solo se gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso. Nel valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta.

(24) La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione per denunciare questo tipo di reati. La vittima di violenza online dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento violento.

(25) In caso di violenza domestica e di violenza contro le donne, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima può essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che la vittima è a rischio imminente di danno fisico grave. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza contro le donne riguardanti i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario o educativo, che entra in contatto con il minore vittima o potenziale vittima se ha fondati motivi per ritenere che nei confronti del minore siano stati commessi gravi atti di violenza ai sensi della presente direttiva o siano prevedibili ulteriori gravi atti. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza.

(26) Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore.

Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile.

(27) L'indugio nel trattare le denunce di violenza contro le donne e di violenza domestica può mettere particolarmente a rischio le vittime, che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato dal momento che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere competenze sufficienti e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi reati.

(28) Generalmente la vittima di violenza domestica e di violenza contro le donne ha bisogno di protezione immediata o di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno svolgere una valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione della vittima al momento del primissimo contatto con le autorità competenti o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza contro le donne o di violenza domestica. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o proattivamente se la denuncia è sporta da terzi.

(29) Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere preservarne l'incolumità e fornirle un'assistenza su misura, tenendo conto tra l'altro della sua situazione individuale. Le situazioni che richiedono particolare attenzione potrebbero includere lo stato di gravidanza della vittima, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato.

(30) Per garantire alla vittima un'assistenza e una protezione complete, tutte le autorità e gli organismi competenti, non solo le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, dovrebbero partecipare alla valutazione dei rischi per la vittima stessa e di misure di assistenza adeguate sulla base di orientamenti chiari emanati dagli Stati membri. Tali orientamenti dovrebbero indicare i fattori da considerare per valutare il rischio che rappresenta l'autore del reato o l'indagato, anche tenendo conto del fatto che un indagato per reati minori può essere altrettanto pericoloso di un indagato per reati più gravi, soprattutto in caso di violenza domestica e stalking.

(31) A causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alle ritorsioni e poiché subiscono un danno emotivo che ne pregiudica lo sviluppo, i figli della vittima dovrebbero ricevere le stesse misure di protezione previste per la vittima. Altre persone a carico della vittima, ad esempio adulti con disabilità o anziani a carico ai quali questa presta assistenza, possono subire un danno emotivo analogo e dovrebbero pertanto beneficiare delle stesse misure di protezione.

(32) La vittima di violenza contro le donne e di violenza domestica ha spesso bisogno di un'assistenza specifica. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero indirizzarla verso servizi adeguati. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato particolari esigenze di assistenza. In tal caso i servizi di assistenza dovrebbero poter entrare in contatto con la vittima anche senza il suo consenso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali della vittima da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio[7]. La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva un'assistenza e una protezione adeguate.

(33) È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a loro carico.

(34) È opportuno che gli Stati membri garantiscano la possibilità di disporre misure urgenti di allontanamento in situazioni di pericolo immediato, ad esempio quando il danno è imminente o si è già concretizzato e può essere nuovamente inflitto.

(35) Gli ordini di protezione possono comprendere il divieto per l'autore del reato o l'indagato di accedere a determinate località, di avvicinarsi alla vittima o alla persona a carico a una distanza inferiore a quella prescritta o di contattarla anche attraverso interfacce online e di detenere armi da fuoco o letali, ove necessario.

(36) Per preservarne l'efficacia, le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione dovrebbero essere soggette a sanzioni. Tali sanzioni possono avere carattere penale o essere di altra natura giuridica e possono comprendere pene detentive, ammende o altra sanzione legale che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

(37) La produzione di prove del comportamento sessuale passato della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Pertanto, fatti salvi i diritti della difesa, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari non dovrebbero essere consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima.

(38) Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e viste le esigenze specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che organismi appositamente designati prevedano misure supplementari di assistenza e di prevenzione di tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata sul sesso, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alle direttive 2004/113/CE[8], 2006/54/CE[9] e

---

7 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

8 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

9 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

2010/41/UE[10] del Parlamento europeo e del Consiglio sono nella posizione ideale per svolgere tali compiti. Tali organismi dovrebbero inoltre essere legittimati ad agire per conto o a sostegno delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento e della rimozione di contenuti illegali online, previo accordo della vittima. Dovrebbe essere altresì prevista la possibilità di agire per conto o a sostegno di più vittime. Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti.

(39) Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile materiale frutto di certi reati di violenza online a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale.

(40) Dovrebbe rientrare tra queste misure in particolare la possibilità che le autorità giudiziarie nazionali emettano, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, ordini di rimozione di uno o più elementi specifici del materiale in questione o anche ne disabilitino l'accesso. Gli ordini dovrebbero essere emessi su richiesta sufficientemente motivata e circostanziata della vittima. Vista la rapidità con cui tale materiale può diffondersi online e visti i tempi del procedimento penale a carico degli imputati di tale genere di reato, ai fini dell'efficace tutela dei diritti delle vittime è necessario prevedere la possibilità di emettere i suddetti ordini mediante misure provvisorie, a determinate condizioni, anche prima che si concluda il procedimento penale.

(41) Qualsiasi misura volta a rimuovere il materiale o a disabilitarne l'accesso, compresi in particolare i suddetti ordini, potrebbe ledere i diritti e gli interessi di soggetti diversi dalla vittima, ad esempio di coloro che forniscono il materiale, dei prestatori di cui si possono utilizzare i servizi intermediari e degli utenti finali di tali servizi, ma anche l'interesse generale. È pertanto opportuno far sì che tali ordini e altri provvedimenti possano essere disposti solo in piena trasparenza e che siano previste garanzie adeguate, in modo da garantire che restino limitati a quanto necessario e proporzionato, che sia assicurata la certezza del diritto, che tutte le parti interessate possano esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo conformemente al diritto nazionale e che sia raggiunto un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti, compresi i diritti fondamentali di tutte le parti interessate, nel rispetto della Carta. Nei procedimenti sommari è particolarmente importante ponderare attentamente, caso per caso, tutti i diritti e gli interessi in gioco. Gli ordini dovrebbero

[10] Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

essere rivolti di norma al prestatore di servizi intermediari specifico che è nella posizione migliore per agire, in particolare al fine di limitare eventuali effetti negativi sulla libertà di espressione e di informazione.

(42) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative agli ordini e altre misure di rimozione e disabilitazione dell'accesso al materiale in questione lascino impregiudicate le norme pertinenti del regolamento XX/YYYY *[proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali]*. In particolare tali ordini dovrebbero rispettare il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti e i requisiti specifici del suddetto regolamento per quanto riguarda gli ordini di rimozione dei contenuti illegali online.

(43) Data la potenziale importanza, a fini investigativi e di azione penale contro i reati in questione, del materiale che può essere oggetto di ordini o altre misure di rimozione o disabilitazione dell'accesso prese in virtù della presente direttiva, è opportuno che siano disposte le misure necessarie affinché le autorità competenti possano procurarsi o conservare detto materiale, se necessario. Tali misure potrebbero consistere ad esempio nell'imporre ai prestatori di servizi intermediari interessati di trasmettere il materiale alle autorità o di conservarlo per un periodo di tempo limitato che non si protragga oltre il necessario. Qualunque misura di questo tipo dovrebbe garantire la sicurezza del materiale, limitarsi a quanto ragionevole e rispettare le norme di protezione dei dati personali applicabili.

(44) Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale. Il risarcimento a carico dell'autore del reato dovrebbe essere integrale e non dovrebbe essere limitato da nessun massimale. Dovrebbe coprire tutti i danni e il trauma subiti dalla vittima e i costi sostenuti per gestirli, compresi tra l'altro i costi terapeutici, l'impatto sulla situazione occupazionale, la perdita di reddito, i danni psicologici e i danni morali conseguenti alla violazione della dignità della vittima. L'importo del risarcimento dovrebbe tener conto del fatto che la vittima di violenza domestica potrebbe essere costretta a stravolgere la propria vita per mettersi al riparo, ad esempio cambiando lavoro o cercando nuove scuole per i propri figli o addirittura creandosi una nuova identità.

(45) È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano prestati prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale.

(46) I servizi di assistenza specialistica dovrebbero prestare sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online.

(47) L'assistenza specialistica dovrebbe offrire alla vittima un sostegno ritagliato sulle sue esigenze specifiche e indipendentemente da un'eventuale denuncia ufficiale. Tali servizi potrebbero essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica. L'assistenza specialistica può essere disposta da autorità nazionali, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative. Queste dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e, se

a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati.

(48) Le vittime di violenza domestica e di violenza contro le donne hanno molteplici esigenze di protezione e assistenza. Per farsene carico efficacemente, gli Stati membri dovrebbero fornire tali servizi negli stessi locali o assicurarne il coordinamento tramite un punto di contatto centrale. Per garantire che siano raggiunte anche le vittime in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali centri, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso online a questi servizi. Andrebbe pertanto creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili e da cui accedere ai servizi di assistenza e protezione disponibili (punto di accesso unico online). Il sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

(49) I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. In situazioni del genere in cui i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne tendono ad aumentare, è opportuno garantire la continuità di tali servizi.

(50) La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta improntata a grande sensibilità da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di assistenza medica e sostegno per il trauma subito, unitamente a perizie medico-legali immediate per la raccolta delle prove necessarie ai fini dell'azione penale. I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero essere disponibili in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro. Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili, che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza mirata. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime.

(51) Le molestie sul lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Poiché le molestie sessuali sul lavoro hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro, è opportuno che servizi di consulenza esterna prestino consulenza all'una e all'altro su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente.

(52) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'operatività di linee nazionali di assistenza telefonica dal numero unico appositamente istituito a livello dell'UE [116016], da pubblicizzare su ampia scala come numero pubblico gratuito e disponibile 24 ore su 24. L'assistenza prestata dovrebbe includere una consulenza psicologica ed essere in grado di rinviare a servizi in presenza, quali le case rifugio, i centri di ascolto o la polizia.

(53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma.

(54) Per affrontare efficacemente le conseguenze a danno delle vittime minori di età, le misure di sostegno ai minori dovrebbero includere una consulenza psicologica consona all'età, unitamente a un'assistenza pediatrica se necessaria, ed essere disposte non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che il minore possa essere stato vittima di violenza o testimone di tali atti. Nel prestare sostegno al minore, dovrebbero essere considerati preminenti i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta.

(55) Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con l'autore del reato o indagato titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano messi a disposizione luoghi neutrali provvisti di vigilanza, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore. Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore dovrebbe essere alloggiato in via prioritaria insieme al titolare della responsabilità genitoriale che non sia l'autore del reato né l'indagato, ad esempio la madre. Si dovrebbe sempre tener conto dell'interesse superiore del minore.

(56) Le vittime con esigenze specifiche e i gruppi a rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne che vivono in zone rurali, le lavoratrici del sesso, le detenute o le donne anziane, dovrebbero ricevere una protezione e un'assistenza specifiche.

(57) Le donne con disabilità sono oggetto senza comune misura di violenza contro le donne e di violenza domestica e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché queste possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.

(58) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano prese misure preventive, ad esempio campagne di sensibilizzazione, per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La prevenzione dovrebbe avvenire anche nell'ambito dell'istruzione formale, in particolare potenziando l'educazione alla sessualità, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane e rispettose.

(59) Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non siano percepiti come una giustificazione di un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica o come una circostanza attenuante. Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia.

(60) Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano identificate e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione e ottengano informazioni mirate. La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza. La formazione dovrebbe vertere anche sulle valutazioni concernenti le molestie sessuali sul lavoro e i rischi per la sicurezza psicosociale e la salute che ne conseguono, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]. Le attività di formazione dovrebbero riguardare il rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.

(61) Per ovviare al problema della scarsità di denunce, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi di genere dannosi, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che esse di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza e con le vittime.

(62) Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio di (recidiva per i) reati di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali programmi dovrebbero mirare specificamente ad insegnare all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti. Dovrebbero incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni e a riflettere sui suoi atteggiamenti e sulle sue convinzioni nei confronti delle donne.

(63) Per garantire che le vittime dei reati di violenza online di cui alla presente direttiva possano effettivamente esercitare il diritto di rimozione del materiale illegale relativo a tali reati, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra i prestatori di servizi intermediari. Per garantire che tale materiale sia tempestivamente individuato ed efficacemente contrastato e che le vittime siano adeguatamente assistite e sostenute, gli Stati membri dovrebbero altresì agevolare il ricorso a misure di autoregolamentazione di tipo volontario come i codici di condotta, da istituirsi o esistenti, anche per l'individuazione dei rischi sistematici connessi alla violenza online e per la formazione del personale dei prestatori di servizi coinvolto nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime.

(64) L'unico modo per formulare strategie in grado di contrastare adeguatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. Per monitorare efficacemente gli sviluppi sul territorio e colmare le lacune a livello di dati comparabili, gli Stati membri dovrebbero condurre indagini periodiche utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere dati e trasmetterli alla Commissione (Eurostat).

---

[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(65) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza contro le donne e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo settore. Nei dati raccolti condivisi non dovrebbero figurare dati personali.

(66) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, compreso lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alle direttive (UE) 2016/680[12] e 2002/58/CE[13] del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione dovrebbe essere effettuato conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1725[14], (UE) 2018/1727[15] e (UE) 2016/794[16] del Parlamento europeo e del Consiglio o ad altre norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(67) La direttiva 2011/93/UE disciplina i reati di abuso sessuale sui minori. Al fine di garantire la coerenza con la presente direttiva per quanto riguarda il reato di stupro, è opportuno garantire lo stesso grado di protezione ai minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale e definire un reato specifico per i minori di età inferiore a quella del consenso sessuale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/93/UE.

(68) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(69) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE

---

12 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

13 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

14 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

15 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

16 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

(70) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(71) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX XX 2022],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Essa fissa norme minime riguardanti:

(a) la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;

(b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante o dopo il procedimento penale;

(c) la protezione e l'assistenza delle vittime.

Articolo 2

Vittime a maggior rischio di violenza e rischi specifici

1. Nell'attuare le misure ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto del rischio maggiore di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi, in modo da rispondere alle loro più ampie esigenze di protezione e assistenza, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 7.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'applicare la presente direttiva, sia prestata particolare attenzione al rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta e alla necessità di tutelare la dignità e l'integrità fisica delle vittime.

Articolo 3

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai reati seguenti:

(a) i reati di cui al capo 2;

(b) gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica che configurano reato ai sensi di altri strumenti di diritto dell'Unione;

(c) ogni altro atto di violenza contro le donne o di violenza domestica che configura reato ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(a) "violenza contro le donne": violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine senza comune misura, e che ricomprende qualunque atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

(b) "violenza domestica": qualsiasi atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;

(c) "vittima": la persona che, indipendentemente dal sesso o dal genere, salvo diversa indicazione, ha subito un danno causato direttamente da atti di violenza contemplati dalla presente direttiva, compresi i minori testimoni di tale violenza;

(d) "violenza online": qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva commesso, assistito o aggravato in tutto o in parte dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(e) "tecnologie dell'informazione e della comunicazione": tutti gli strumenti e le risorse tecnologiche utilizzate per conservare, creare, condividere o scambiare informazioni digitalmente, compresi smartphone, computer, social network e altre applicazioni e servizi media;

(f) "prestatori di servizi intermediari": i prestatori dei servizi definiti all'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) YYYY/XXX *del Parlamento europeo e del Consiglio*[17] [*regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali*];

(g) "molestie sessuali sul lavoro": qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto

[17] Regolamento (UE) YYYY/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (GU L ...).

impiego, occupazione, lavoro autonomo, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

(h) "minore": una persona di età inferiore ai 18 anni;

(i) "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;

(j) "persona a carico": il figlio minore della vittima o qualsiasi altra persona diversa dall'autore del reato o indagato, che convive con la vittima e cui la vittima fornisce cure e sostegno.

CAPO 2

REATI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE FEMMINILE E MINORILE E CRIMINALITÀ INFORMATICA

Articolo 5

Stupro

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

   (a) compiere atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale su una donna, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

   (b) indurre una donna a compiere con un terzo atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile.

3. Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.

Articolo 6

Mutilazioni genitali femminili

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a) l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride;

(b) il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lettera a).

Articolo 7

Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a) rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale intimo ritraente atti sessuali di un'altra persona senza il suo consenso;

(b) produrre o manipolare e successivamente rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, senza il consenso dell'interessato;

(c) minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) e b) al fine di costringere un'altra persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.

Articolo 8

Stalking online

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a) assumere persistentemente nei confronti di un'altra persona comportamenti minacciosi o intimidatori tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tali da indurla a temere per l'incolumità propria o delle persone a suo carico;

(b) sottoporre un'altra persona a sorveglianza continua tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività;

(c) rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materiale contenente i dati personali di un'altra persona senza il suo consenso, per istigare detti utenti finali ad arrecare un danno fisico o un ingente danno psicologico a tale persona.

Articolo 9

Molestie online

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

(a) sferrare un attacco in concorso con terzi nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile a una pluralità di utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un ingente danno psicologico a tale persona;

(b) partecipare insieme a terzi a un attacco di cui alla lettera a).

Articolo 10

Istigazione alla violenza o all'odio online

Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al sesso o al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione.

Articolo 11

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati di cui agli articoli da 5 a 9.
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 12

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli da 5 a 11 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il reato di cui all'articolo 5 sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto, e ad anni dieci se è stato commesso con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autore del reato di cui all'articolo 5 che sia stato già condannato per reati della stessa indole partecipi obbligatoriamente a un programma di intervento di cui all'articolo 38.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il reato di cui all'articolo 6 sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, e ad anni sette se è stato commesso con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 8 e 10 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 7 e 9 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.

Articolo 13

Circostanze aggravanti

Nella misura in cui non siano già parte degli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 5 a 10, gli Stati membri provvedono affinché possano essere considerate aggravanti in relazione a detti reati le circostanze seguenti:

(a) il reato, o altro reato di violenza contro le donne o di violenza domestica, è reiterato;

(b) il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale, o residente in un istituto;

(c) il reato è commesso nei confronti di un minore;

(d) il reato è commesso in presenza di un minore;

(e) il reato è commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

(f) il reato è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità;

(g) il reato è commesso con l'uso di un'arma o con la minaccia di usare un'arma;

(h) il reato è commesso con l'uso della forza o con la minaccia di usare la forza o con costrizione;

(i) il reato ha causato la morte o il suicidio della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima;

(j) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

(k) il reato è commesso nei confronti di un coniuge o partner o di un ex coniuge o partner;

(l) il reato è commesso da un familiare o altra persona convivente con la vittima;

(m) il reato è commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza;

(n) il reato è stato filmato, fotografato o registrato in altra forma e reso accessibile dall'autore del reato;

(o) il reato è commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti o a subirne l'influenza.

Articolo 14

Giurisdizione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 11 nei casi seguenti:

   (a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio;

   (b) il reato è stato commesso da un loro cittadino.

2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 5 a 11 commessi al di fuori del suo territorio in una delle situazioni seguenti:

   (a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;

   (b) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 7 a 10 i casi in cui un reato sia stato commesso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi intermediari sia basato o meno sul loro territorio.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), ciascuno Stato membro provvede affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti siano puniti come reato nel paese in cui sono stati commessi.

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio della loro giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 15

Termini di prescrizione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli da 5 a 11 entro un congruo lasso di tempo successivo alla commissione di tali reati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui all'articolo 5 di almeno 20 anni dal momento in cui è commesso il reato.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui all'articolo 6 di almeno 10 anni dal momento in cui è commesso il reato.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui agli articoli 7 e 9 di almeno cinque anni dalla cessazione del reato o dacché la vittima ne è venuta a conoscenza.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui agli articoli 8 e 10 di almeno sette anni dalla cessazione del reato o dacché la vittima ne è venuta a conoscenza.

6. Se la vittima è un minore, il termine di prescrizione inizia a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.

CAPO 3

PROTEZIONE DELLE VITTIME E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 16

Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica

1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica in modo facile e accessibile. Rientra in questo la possibilità di segnalare reati online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa la possibilità di presentare elementi di prova, in particolare per quanto riguarda la segnalazione di reati di violenza online.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che tali reati siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto nazionale ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, non impediscano loro di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il rischio imminente che una persona subisca un danno fisico grave, in quanto vittima di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva. Se la vittima è un minore, i professionisti del settore devono poter segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un atto di violenza grave contemplato dalla presente direttiva o che possano prodursi nuovi atti di violenza gravi.

4. Quando a segnalare reati di violenza contro le donne o di violenza domestica è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità. Se è implicato nel reato il titolare della potestà genitoriale, gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso di tale persona.

5. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che segnala reati di violenza contro le donne o di violenza domestica sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 18.

Articolo 17

Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti per l'azione penale e le indagini.

3. Le autorità competenti registrano e indagano in modo tempestivo ed efficace sulle segnalazioni di violenza contro le donne o di violenza domestica e garantiscono che sia presentata denuncia formale in tutti i casi.

4. Le autorità competenti indirizzano tempestivamente la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza di cui agli articoli 27, 28 e 29, affinché l'assistano nel procurarsi le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale, purché la vittima voglia avviare un'azione penale e avvalersi di tali servizi.

5. Le indagini o l'azione penale in relazione ai reati di cui all'articolo 5 non sono subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e il procedimento penale prosegue anche se la querela o la denuncia è stata ritirata.

Articolo 18

Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime

1. Nell'ambito della valutazione individuale da svolgersi a norma dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle vittime di cui alla presente direttiva, siano valutati gli elementi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Tale valutazione individuale è avviata al primo contatto tra la vittima e le autorità competenti. Le autorità giudiziarie competenti verificano, al più tardi all'avvio del procedimento penale, se sia stata svolta una valutazione. Se ciò non è avvenuto, esse pongono rimedio alla situazione provvedendo quanto prima a una valutazione.

3. La valutazione individuale si concentra sul rischio che rappresenta l'autore del reato o indagato, compresi il rischio di reiterazione della violenza, il rischio di lesioni personali, l'uso di armi, la convivenza con la vittima, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, i suoi problemi di salute mentale o il suo comportamento persecutorio (stalking).

4. La valutazione tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, come di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.

5. Gli Stati membri provvedono affinché sulla base della valutazione individuale siano adottate misure di protezione adeguate, quali:

   (a) le misure di cui agli articoli 23 e 24 della direttiva 2012/29/UE;

   (b) misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione a norma dell'articolo 21 della presente direttiva;

   (c) ulteriori misure per gestire il comportamento dell'autore del reato o indagato, in particolare a norma dell'articolo 38 della presente direttiva.

6. La valutazione individuale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime e le case rifugio per donne, i servizi sociali e i professionisti della sanità.

7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che le misure di protezione si riferiscano alla situazione attuale della vittima. Rientra in questo la valutazione della necessità di adattare o disporre misure di protezione, in particolare a norma dell'articolo 21.

8. Si presume, senza doverle sottoporre alla valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 6, che le persone a carico della vittima abbiano specifiche esigenze di protezione.

Articolo 19

Valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri provvedono affinché, tenendo conto della valutazione individuale di cui all'articolo 18, le autorità competenti valutino le esigenze individuali di assistenza della vittima e delle persone a suo carico come previsto al capo 4.

2. Alla valutazione individuale delle esigenze di assistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l'articolo 18, paragrafi 4 e 7.

Articolo 20

Indirizzamento verso servizi di assistenza

1. Se le valutazioni di cui agli articoli 18 e 19 hanno individuato specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi competenti contattino le vittime per prestare loro assistenza.
2. Le autorità competenti danno seguito alle richieste di protezione e assistenza in modo tempestivo e coordinato.
3. Se necessario, esse devono poter indirizzare le vittime minori, anche testimoni, verso servizi di assistenza senza il previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché ai servizi di assistenza competenti siano trasmessi i dati personali della vittima e i dati sulla sua situazione, se necessario affinché riceva un'assistenza e una protezione adeguate. Tale trasmissione è riservata.
5. I servizi di assistenza conservano i dati personali per il tempo necessario a erogare i servizi e in ogni caso non oltre 12 mesi dopo l'ultimo contatto tra il servizio di assistenza e la vittima.

Articolo 21

Misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima o di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico. Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano disporre ordinanze restrittive o ordini di protezione per assicurare protezione a lungo termine alle vittime o alle persone a loro carico da qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva, anche vietando o limitando taluni comportamenti pericolosi dell'autore del reato o indagato.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti informino le vittime della possibilità di chiedere misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, come di chiedere il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di protezione a norma della direttiva 2011/99/UE e del regolamento (UE) n. 606/2013.
4. Le violazioni delle misure urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione sono soggette a sanzioni penali o altre sanzioni giuridiche effettive, proporzionate e dissuasive.

5. Il presente articolo non obbliga gli Stati membri a modificare i sistemi nazionali per quanto riguarda la qualifica penale, civile o amministrativa delle misure urgenti di allontanamento o degli ordini di protezione.

Articolo 22

Protezione della vita privata della vittima

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari, non siano consentite domande, indagini e prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi.

Articolo 23

Orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie

Gli Stati membri emanano orientamenti per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti per pubblici ministeri e autorità giudiziarie, in relazione ai casi di violenza contro le donne o di violenza domestica. Tali orientamenti riguardano gli aspetti seguenti:

(a) come garantire la corretta identificazione di tutte le forme di violenza;

(b) come svolgere la valutazione individuale di cui agli articoli 18 e 19;

(c) come interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, all'età del minore;

(d) come garantire che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta;

(e) come rispondere alle più ampie esigenze di protezione e assistenza delle vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi;

(f) come evitare gli stereotipi di genere;

(g) come indirizzare le vittime verso i servizi di assistenza per un trattamento adeguato e la gestione adeguata dei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

Articolo 24

Ruolo degli organismi nazionali e degli organismi per la parità

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi e prendono le disposizioni necessarie perché svolgano i compiti seguenti:

(a) prestare assistenza e consulenza indipendente alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

(b) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse a tali forme di violenza;

(c) scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Tali organismi possono far parte degli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 possano agire per conto o a sostegno di una o più vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento di cui all'articolo 26 e della rimozione dei contenuti online di cui all'articolo 25, con il consenso delle vittime.

Articolo 25

Misure per la rimozione di materiale online

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la rimozione rapida del materiale di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), e agli articoli 9 e 10. Rientra tra tali misure la possibilità per le autorità giudiziarie competenti di emanare, su richiesta della vittima, ordini giuridici vincolanti a carico dei pertinenti prestatori di servizi intermediari di rimuovere tale materiale o di disabilitare l'accesso.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 possano essere emanati nell'ambito di un procedimento sommario, anche prima della conclusione di un procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10, se l'autorità giudiziaria adita ritiene che:

   (a) gli elementi di prova addotti siano sufficienti per concludere che le condotte di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si sono presumibilmente verificate a danno del richiedente e che il materiale oggetto della domanda costituisce materiale ai sensi di tali articoli;

   (b) la rimozione di tale materiale sia necessaria per prevenire o limitare danni ingenti alla vittima;

   (c) i diritti e gli interessi delle altre parti coinvolte nella potenziale rimozione non siano tali da prevalere su quelli della vittima associata alla rimozione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano una durata di validità congrua non superiore a un anno, con riserva di rinnovo per un ulteriore congruo periodo su richiesta della vittima, purché l'autorità giudiziaria adita ritenga che continuino a sussistere le condizioni di cui al paragrafo 2. Tuttavia gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si concluda senza che sia accertata la commissione del reato, gli ordini siano annullati e ne sia informato il prestatore di servizi intermediari interessato.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte.

5. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali dei servizi in questione siano informati, se del caso dai prestatori di servizi intermediari interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo

conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2, e abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale.

6. Gli Stati membri provvedono affinché la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle autorità competenti di procurarsi le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10.

Articolo 26

Risarcimento a carico dell'autore del reato

1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da qualunque forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano ottenere una decisione di risarcimento nel corso del procedimento penale.

3. Il risarcimento pone la vittima nella situazione in cui si sarebbe trovata se non fosse stato commesso il reato e tiene conto della gravità delle conseguenze per la vittima stessa. Il risarcimento non può essere limitato da nessun massimale.

4. I danni comprendono i costi per i servizi sanitari, i servizi di assistenza, la riabilitazione, la perdita di reddito e altri costi ragionevoli indotti dal reato o per gestirne le conseguenze. L'importo del risarcimento tiene conto anche dei danni fisici e psicologici e dei danni morali.

5. Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento non è inferiore a cinque anni dacché si è consumato il reato.

   In caso di violenza sessuale, il termine di prescrizione non è inferiore a 10 anni.

   Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di risarcimento per i reati di cui all'articolo 7 decorre dal momento in cui la vittima viene a conoscenza del reato.

   Il termine di prescrizione non inizia a decorrere fintantoché l'autore del reato e la vittima vivono nello stesso nucleo familiare. Inoltre, se la vittima è un minore, il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.

   Il termine di prescrizione è interrotto o sospeso per la durata del procedimento giudiziario relativo al reato.

CAPO 4

ASSISTENZA ALLE VITTIME

Articolo 27

Assistenza specialistica alle vittime

1. Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime degli atti di violenza contemplati dalla presente direttiva siano disponibili i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE. I servizi di assistenza specialistica forniscono:

   (a) consulenza e informazioni su qualsiasi questione giuridica o pratica inerente al reato, compreso l'accesso all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;

   (b) indirizzamento verso esami medico-legali;

   (c) assistenza alle vittime di violenza online, compresa la consulenza sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato.

2. L'assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

3. Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di cui al paragrafo 1, in particolare quelli di cui alla sua lettera c), anche quando sono prestati da organizzazioni non governative.

4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi. L'offerta combinata di servizi comprende quanto meno l'assistenza medica di prima necessità e i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia.

5. Gli Stati membri emanano orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità e dei servizi sociali su come individuare le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza. Tali orientamenti e protocolli indicano inoltre come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano usufruire dei servizi di assistenza specialistica prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale.

Articolo 28

Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale

1. Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili per garantire un sostegno efficace alle vittime di violenza sessuale, anche assistendole nel conservare e documentare le prove. Tali centri eseguono visite mediche ed esami medico-legali e forniscono sostegno per i traumi e assistenza psicologica, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Se la vittima è un minore, tali servizi sono forniti secondo modalità consone.

2. I servizi di cui al paragrafo 1 sono gratuiti e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'articolo 27.

3. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti di tali servizi su tutto il territorio.

4. Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

Articolo 29

Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili

1. Gli Stati membri garantiscono alle vittime di mutilazioni genitali femminili un'assistenza efficace e consona all'età, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica del clitoride presso gli ospedali pubblici. L'assistenza può essere erogata dai centri di cui all'articolo 28 o da altro centro sanitario dedicato.

2. Ai fini dell'assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili si applicano l'articolo 27, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 30

Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza esterna per le vittime e per i datori di lavoro in caso di molestie sessuali sul lavoro. Detti servizi comprendono la consulenza su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e sulla possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi acconsente.

Articolo 31

Linee di assistenza telefonica per le vittime

1. Gli Stati membri istituiscono una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7) su tutto il territorio nazionale, per fornire consulenza alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. La consulenza è riservata o comunque tutela l'anonimato delle vittime. Gli Stati membri provvedono affinché tale servizio sia erogato anche tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le applicazioni online.

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire agli utenti finali con disabilità l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1, anche fornendo assistenza in un linguaggio di facile comprensione. Tali servizi sono accessibili in linea con i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

3. Alla messa a disposizione di linee di assistenza telefonica e all'assistenza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui al presente articolo si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

4. [Gli Stati membri provvedono affinché il servizio di cui al paragrafo 1, destinato alle vittime di violenza contro le donne, sia raggiungibile dal numero unico a livello dell'UE "116 016" e affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati della sua esistenza e uso.]

Articolo 32

Case rifugio e altre sistemazioni temporanee

1. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2012/29/UE devono rispondono alle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza domestica e di violenza sessuale. Tali strutture le assistono nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente.

2. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono attrezzate in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei minori, anche vittime.

3. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono messe a disposizione delle vittime indipendentemente dalla nazionalità, dalla cittadinanza e dal luogo o status di soggiorno.

4. Alle case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee si applica l'articolo 27, paragrafi 3 e 6.

[18] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Articolo 33

Assistenza alle vittime minori

1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

2. Alle vittime minori sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica.

3. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in particolare con un genitore non violento, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza. Il collocamento nelle case rifugio è una misura di ultima istanza.

Articolo 34

Incolumità del minore

Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché questi goda del diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza di professionisti formati, a seconda delle necessità, nell'interesse superiore del minore.

Articolo 35

Assistenza mirata alle vittime con esigenze specifiche e ai gruppi a rischio

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne che vivono in zone rurali, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le lavoratrici del sesso, le detenute o le donne anziane.

2. I servizi di assistenza di cui agli articoli da 27 a 32 devono disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale.

3. I servizi di assistenza sono disponibili per i cittadini di paesi terzi vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone prive di documenti e le persone in stato di trattenimento oggetto di procedure di rimpatrio. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere tenute separate dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio, o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza contro le donne o di violenza domestica nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposti protocolli per dare adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni degli articoli 18, 19 e 20.

CAPO 5

PREVENZIONE

Articolo 36

Misure preventive

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica.
2. Le misure preventive comprendono campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca e educativi, se del caso messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili.
4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, e alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono.
5. Le misure preventive mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere la parità tra donne e uomini e a incoraggiare tutti, compresi gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
6. Le misure preventive sono volte a sviluppare e/o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili.
7. Le misure preventive riguardano inoltre in modo specifico la violenza online. In particolare gli Stati membri provvedono affinché le misure educative includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, comprese competenze critiche del mondo digitale, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza. Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto alla violenza online.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti politiche nazionali affrontino la tematica delle molestie sessuali sul lavoro. Tali politiche nazionali individuano e

istituiscono le azioni mirate di cui al paragrafo 2 per i settori in cui i lavoratori sono più esposti.

Articolo 37

Formazione e informazione dei professionisti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi le forze dell'ordine, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.

2. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri e ostetrici, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili.

3. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro, anche in relazione alla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, onde prestare assistenza alle vittime e reagire in modo adeguato. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi.

4. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multiagenzia che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

5. Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito.

7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono periodiche e obbligatorie, anche per la violenza online, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività comprendono una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi.

8. Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono attuate senza pregiudicare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia organizzativa delle professioni regolamentate e le differenze di organizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione.

Articolo 38

Programmi di intervento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati ed efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi reati di violenza contro le donne o di violenza domestica e il rischio di recidiva.

2. La partecipazione ai programmi di intervento è resa disponibile anche alle persone che temono di poter commettere reati di violenza contro le donne o di violenza domestica.

CAPO 6

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Articolo 39

Coordinamento delle politiche e organismo di coordinamento

1. Gli Stati membri adottano e attuano su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.

2. Gli Stati membri designano o istituiscono un organismo ufficiale incaricato di coordinare, attuare, monitorare e valutare le politiche e le misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contemplata dalla presente direttiva.

3. Tale organismo coordina la raccolta dei dati di cui all'articolo 44 e ne analizza e diffonde i risultati.

4. Esso è responsabile del coordinamento delle politiche a livello centrale, regionale e locale.

Articolo 40

Coordinamento e cooperazione multiagenzia

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi a livello nazionale delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, la magistratura, i pubblici ministeri, le strutture che forniscono servizi di assistenza e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti.

2. Tali meccanismi riguardano in particolare le valutazioni individuali di cui agli articoli 18 e 19, le misure di protezione e assistenza di cui all'articolo 21 e al capo 4, gli orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di cui all'articolo 23 e la formazione dei professionisti di cui all'articolo 37.

Articolo 41

Cooperazione con le organizzazioni non governative

Gli Stati membri consultano e cooperano con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che si occupano di vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi e la formazione, ma anche il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.

Articolo 42

Cooperazione tra prestatori di servizi intermediari

Gli Stati membri facilitano l'adozione a opera dei prestatori di servizi intermediari di misure di autoregolamentazione in relazione alla presente direttiva, in particolare per rafforzare i meccanismi interni di contrasto al materiale online di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e per migliorare la formazione del personale incaricato della prevenzione, dell'assistenza e del sostegno alle vittime dei reati contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 43

Cooperazione a livello dell'Unione

Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Tale cooperazione persegue quanto meno gli obiettivi seguenti:

(a) scambio di migliori prassi e consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale;

(b) scambio di informazioni e migliori prassi con le pertinenti agenzie dell'Unione;

(c) assistenza alle reti dell'Unione che si occupano di questioni direttamente connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Articolo 44

Raccolta dei dati e ricerca

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica, comprese le forme di violenza di cui agli articoli da 5 a 10.

2. Dette statistiche comprendono i seguenti dati, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:

(a) numero di vittime che hanno subito violenza contro le donne o violenza domestica negli ultimi 12 mesi, negli ultimi cinque anni e nella vita;

(b) numero annuo di tali vittime, dei reati denunciati e delle persone perseguite e condannate per tali forme di violenza, ottenuti da fonti amministrative nazionali.

3. Ogni cinque anni gli Stati membri svolgono un'indagine sulla popolazione utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettera a), e su tale base valutare la prevalenza e le tendenze per tutte le forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) al più tardi [tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva].

4. Al fine di garantire la comparabilità dei dati amministrativi in tutta l'Unione, gli Stati membri raccolgono i dati amministrativi sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e secondo la metodologia da questi elaborata, a norma del paragrafo 5. Essi trasmettono annualmente tali dati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. I dati trasmessi non contengono dati personali.

5. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 2, lettera b), anche stabilendo norme comuni per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati.

6. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte. Tali statistiche non contengono dati personali.

7. Gli Stati membri sostengono la ricerca sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza e le percentuali di condanna delle forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Modifica della direttiva 2011/93/UE

All'articolo 3 della direttiva 2011/93/UE sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"7. Gli Stati membri provvedono affinché sia punita con una pena detentiva massima di almeno 12 anni la condotta intenzionale seguente:

a) compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b) costringere un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, gli Stati membri provvedono affinché la condotta di cui al paragrafo 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.

9. Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario del minore o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5, comprese le condizioni fisiche o mentali in cui versa in quanto incosciente, ebbro, addormentato, malato o fisicamente leso.

Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato."

Articolo 46

Livello di protezione

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme più rigorose, compreso per assicurare un livello più elevato di protezione e assistenza alle vittime.

Articolo 47

Relazioni

1. Al più tardi entro [*sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva*] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'applicazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sul tema.

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 48

Relazioni con altri atti dell'Unione

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione degli atti giuridici seguenti:

(a) direttiva 2011/36/UE;

(b) direttiva 2011/93/UE;

(c) direttiva 2011/99/UE;

(d) direttiva 2012/29/UE;

(e) regolamento (UE) n. 606/2013;

(f) [regolamento (UE) .../... relativo a un mercato unico dei servizi digitali].

2. Le misure specifiche di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime di cui alla presente direttiva si applicano in aggiunta alle misure previste dalle direttive 2011/36/UE, 2011/93/UE e 2012/29/UE.

Articolo 49

Clausola di non regressione

Nulla della presente direttiva dovrà interpretarsi in modo da ridurre, limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali dettati dal diritto di uno Stato membro che offre un livello di protezione più elevato. Gli Stati membri non riducono il livello di protezione più elevato garantito al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 50

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*due anni dopo l'entrata in vigore*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 51

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 52

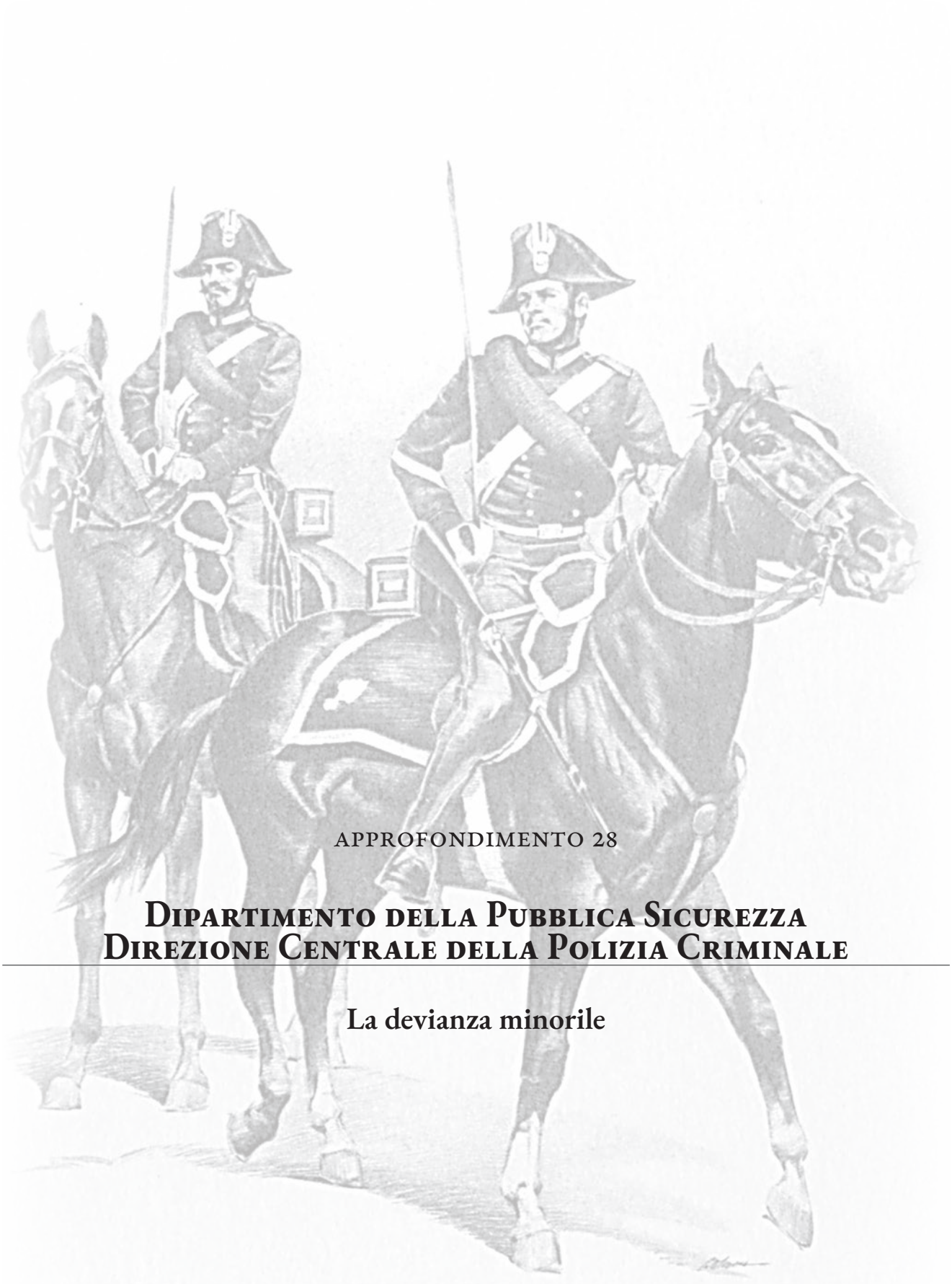
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*





APPROFONDIMENTO 28

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale

La devianza minorile

Al fine di avere un quadro definito della devianza minorile risulta importante l'analisi fatta dalla Direzione Centrale Polizia Criminale, che di seguito si riportano alcuni passaggi fondamentali per capire la fenomenologia del fenomeno[1].

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, struttura a connotazione interforze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), attraverso il Servizio Analisi Criminale in essa incardinato, effettua l'analisi delle fenomenologie delittuose tra le quali rivestono un carattere di assoluto rilievo quelle che vedono coinvolti i soggetti minorenni, sempre più spesso al centro di fenomeni di grande rilevanza sociale. Il presente elaborato trae origine dalla constatazione della presenza di svariate forme di manifestazione di un concetto, ormai diffuso, quando si affronta l'argomento relativo ai minori, ossia quello della "devianza minorile", e si è ritenuto utile approfondirne l'eziologia nonché i vari fenomeni criminali in esso sussumibili, unitamente alla normativa di riferimento. Sono state, altresì, esaminate le nuove tendenze emergenti sul web ed i pericoli connessi per i giovani internauti, ritenendo utile enucleare anche le varie iniziative – messe in campo dalle Forze di polizia – volte alla prevenzione ed al contrasto delle diverse fenomenologie criminali afferenti ai minori. In conclusione, con il fine di fornire un ausilio per affrontare al meglio le problematiche connesse alla devianza minorile, questa Direzione ha stilato un vademecum contenente suggerimenti e consigli utili, ancorché non esaustivi, per i ragazzi, per i loro genitori e per tutti i dirigenti, insegnanti e collaboratori scolastici, elaborati sulla base dell'esperienza maturata dalle Forze di polizia nelle materie oggetto della presente analisi. Si ringraziano il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nonché il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e l'ISTAT per il prezioso contributo informativo offerto per la realizzazione del documento de quo.

Il presente elaborato trae origine dalla constatazione della sempre maggior diffusione di svariate forme di "devianza minorile" che si concretizzano in comportamenti antisociali od illeciti, ma non necessariamente penalmente rilevanti, ovvero si manifestano attraverso condotte di rilievo penale che assurgono ai fenomeni – ormai noti come propri delle fasce giovanili della popolazione – delle "baby gang", del "bullismo" e del "cyberbullismo". Peraltro, in tali ultimi casi, si intersecano i due distinti piani che vedono il minore, contemporaneamente, quale autore e quale vittima di reato. Accanto ai fenomeni delinquenziali tradizionali sono state, pertanto, esaminate alcune forme più moderne di criminalità che si stanno diffondendo sempre più frequentemente tra i giovani, spesso anche a causa dell'uso distorto dei vari social network. Dall'approfondimento condotto è emerso, pertanto, che quello della devianza giovanile è un fenomeno tanto complesso quanto rilevante che richiede un approccio multidisciplinare e trasversale, un alto livello di attenzione ed una risposta concreta e sinergica da parte di diversi protagonisti, istituzionali e non. Con il presente elaborato si intende, quindi, fornire un contributo conoscitivo relativo all'eziologia ed alle varie forme di manifestazione della devianza minorile, ritenendo che la conoscenza del fenomeno rappresenti il punto di partenza per poterlo affrontare, considerando, altresì, che lo stesso costituisca spia di un disagio esistenziale con radici variegate e profonde.

La devianza minorile

Al giorno d'oggi, sempre più spesso, si parla di un fenomeno piuttosto allarmante che ha come protagonista il minore: quello della "devianza minorile". Nel termine "devianza" sono ricomprese una serie di condotte che non integrano necessariamente la commissione di fattispecie di reato ma possono anche infrangere regole sociali, morali e di costume; in questi termini la "devianza" si distingue dalla "delinquenza" in quanto, come concetto, risulta più esteso. Si tratta di un fenomeno multifattoriale, particolarmente complesso ed articolato, che origina da condizioni individuali e sociali diversificate ed interagenti; spesso è il frutto del connubio tra fattori psicologici – derivanti da disturbi propri del comportamento e della socializzazione – e fattori "acquisiti" legati al contesto familiare, spesso di indigenza, all'educazione ricevuta, all'assenza di valori morali ed alla carenza culturale derivante anche da diffusa discontinuità od abbandono scolastico. Tali condotte, infatti, sovente traggono origine dal contesto familiare e sociale in cui vive l'autore nonché dal suo stile di vita, maturando in situazioni di gravi disagi e difficoltà relazionali. Spesso l'ambiente in cui il soggetto nasce, cresce e sviluppa la propria coscienza, non è caratterizzato da modelli esemplari di una società sana e dedita alla legalità; in tali contesti la delinquenza non viene percepita come tale – con tutte le conseguenze che la

[1] Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale.

stessa comporta – apparendo, al contrario, l'assoluta normalità del contesto di vita. Non di rado, infatti, è proprio la famiglia ad alimentare, quantomeno attraverso il "cattivo" esempio, i propositi criminali del giovane ed è forte l'influenza negativa delle figure adulte di riferimento. In un ambiente così caratterizzato, l'agire violento, appreso in famiglia per imitazione, viene "naturalmente" esportato in seguito nell'ambiente esterno. Forme di devianza minorile vengono, altresì, alimentate dal sempre più frequente ricorso al mondo del web sia attraverso i social media, ove non sono rari account e profili che diffondono messaggi ispirati all'illegalità, sia attraverso giochi violenti, particolarmente di tendenza e diffusi sulle console. Anche la visione di alcune serie televisive ispirate al mondo criminale – nelle quali spesso i personaggi di caratura criminale assurgono al ruolo di "eroi", ancorché negativi, da emulare –può spingere il giovane verso forme di devianza, così come le nuove tendenze del mondo musicale, emergenti tra le fasce giovanili, in particolare il rap e, soprattutto, il trap (che ne costituisce una variante), che spesso declamano, nei loro testi, ambientazioni criminali e comportamenti irrispettosi nei confronti delle Istituzioni e delle Forze di polizia. L'elevato tasso di dispersione scolastica va, altresì, ad alimentare i presupposti della devianza giovanile, rappresentando anche un ostacolo per la crescita economica e l'occupazione del Paese, con conseguente incremento di forme di povertà ed esclusione sociale. Diverse sono le motivazioni che possono condurre i giovani verso l'ineducazione alla cultura; si tratta di ragioni sia di natura economica, come l'offerta occupazionale del territorio, sia di natura sociale, come la diffusione della povertà, la difficoltà di integrazione dei minori di bassa estrazione sociale o di origine straniera1 nonché la condizione del nucleo familiare e del substrato sociale in cui il minore cresce. Anche la scarsa volontà – oltreché possibilità – da parte dei genitori, di far proseguire gli studi ai propri figli, può condurre, talvolta, all'indottrinamento "criminale" dei minori in sostituzione della formazione scolastica. Ad accrescere il rischio della diffusione di forme di devianza giovanile vi è anche l'abuso di sostanze stupefacenti che è un fenomeno (anch'esso alimentato da e sul web) che colpisce una larga fascia dell'universo minorile. In particolare, accanto alle droghe "classiche" o tradizionali, si registra la diffusione, tra i ragazzi, di droghe sintetiche e nuove sostanze psicoattive (NPS), di cui, non di rado, non si conoscono le caratteristiche ed i danni che provocano alla salute. Con riferimento all'ambiente giovanile, spesso, si parla di consumo di droga per motivi "ricreativi" nel corso di feste o rave party od all'interno di discoteche ove, accanto all'assunzione di stupefacente, vi è spesso anche l'abuso di sostanze alcoliche che, unito al primo, si risolve in un mix deleterio per la salute dei giovani assuntori, con effetti dannosi per sé ma anche per gli altri. A quest'ultimo riguardo si pensi, infatti, anche al triste fenomeno dell'incidentalità stradale che spesso miete vittime tra i giovani nelle famigerate "stragi del sabato sera": non di rado gli esami tossicologici condotti su autori e/o vittime di incidenti stradali restituiscono dati relativi ad elevati indici del tasso alcolemico ovvero a stati di alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I vari fattori precedentemente evidenziati come determinanti forme di devianza minorile sono, sovente, anche alla base di episodi riconducibili al fenomeno – assurto alle cronache con il termine "Mala Movida" – che esaspera i residenti di alcune zone di varie città, in prevalenza metropoli. Con tale espressione si indicano tutti quegli episodi che si realizzano nei luoghi tipici della movida giovanile, ossia nei luoghi di aggregazione dei ragazzi ove gli stessi si ritrovano, spesso attratti dai prezzi concorrenziali del beveraggio proposti dai vari locali, causando schiamazzi, soprattutto notturni, sino a raggiungere forme di aggressività violenta in danno di persone e di cose, favorite, il più delle volte, dall'abuso di alcool e droga. Da quanto premesso si desume che l'analisi criminologica in tema di devianza minorile va condotta tenendo in considerazione diversi fattori – genetici, psicopatologici, familiari e sociali – come elementi che spingono l'autore verso forme di devianza, che si concretizzano anche, ma non solo, nella commissione di reati. Pertanto l'approccio al fenomeno richiede una strategia di intervento congiunto e sinergico da parte di tutti i protagonisti della società civile, istituzionali e non, al fine di debellare ogni fattore che contribuisca a creare i presupposti per lo sviluppo di forme di devianza minorile, cercando di coinvolgere, principalmente, le famiglie che costituiscono l'humus "condizionante" in cui si sviluppa la personalità del minore. Un'efficace strategia di prevenzione della devianza giovanile richiede, in particolare, la promozione, da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, di iniziative didattiche, sociali, culturali, sportive e religiose nonché di educazione alla legalità rivolte ai minori, in un'ottica di indirizzo verso forme di impegno che distolgano gli stessi dalla frequentazione di contesti criminogeni

I minori e l'illegalità

Come anticipato, le diverse forme di devianza possono sfociare in condotte antisociali od illegali, ancorché non penalmente illecite. In tal caso, o non

sono previste "tecnicamente" sanzioni, o queste sono di carattere amministrativo con la connessa tutela apprestata per il minore che commetta una violazione ai sensi dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981: questi viene considerato incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato e, fuori da queste ultime due ipotesi, della violazione amministrativa commessa dal minore risponde il soggetto tenuto alla sorveglianza dello stesso salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Tuttavia, la concomitanza dei molteplici fattori che influenzano la devianza minorile, può, il più delle volte, portare il singolo alla commissione di reati, anche di grave entità. Peraltro, non sempre il minore è in grado di saper valutare il disvalore delle proprie condotte e di soppesarne le conseguenze, anche sul piano penale, sottovalutando, altresì, il danno materiale e psicologico che scaturisce in chi subisce la sua condotta delinquenziale. Il fenomeno della criminalità minorile desta preoccupazione anche perché interessa non solo soggetti infradiciottenni ma, non di rado, giovani di un'età inferiore ai quattordici anni, sempre più spesso protagonisti di episodi di elevata rilevanza sociale. Al di là, tuttavia, di una (non necessaria) connessione eziologica, occorre evidenziare che l'Ordinamento Italiano prevede, per i soggetti minori, un regime giuridico processual-penalistico nettamente distinto rispetto a quello ordinario. In primo luogo, il Codice Penale individua due fasce di età rilevanti ai fini dell'imputabilità, considerando totalmente non imputabile il soggetto che, al momento della commissione del fatto costituente reato, non aveva ancora compiuto i quattordici anni; invece, per i soggetti infradiciottenni ma ultraquattordicenni, l'imputabilità va valutata caso per caso a seconda della capacità di intendere e volere espressa dall'autore al momento del fatto. Per quanto attiene, inoltre, all'attuale assetto della Giustizia Penale Minorile, si è in presenza di un processo penale diversificato – consacrato nel D.P.R. n. 448 del 1988 e successive modifiche – che, con tutte le garanzie del processo ordinario, tende a limitare – per quanto possibile – il danno che l'impatto con la Giustizia può produrre sul minore, contemperando le esigenze di risposta pedagogica con le finalità più generali della pena; l'intervento giurisdizionale, in ambito minorile, è ispirato ai principi della "minima offensività del processo", della sua "finalizzazione rieducativa" e della sua "attitudine responsabilizzante"2. Nell'ottica della tutela del minore, infatti, occorre calibrare la risposta giudiziaria, tenendo conto della gravità del reato e della personalità dell'autore e considerando che l'esigenza di rieducazione dello stesso non deve prescindere dalla necessità di assicurare effettività all'intervento repressivo e contrastare, al tempo stesso, il senso di impunità in cui, spesso, il mondo giovanile confida per la commissione di condotte delittuose. Sono previsti, in particolare, istituti specifici per i soggetti minori d'età: misure cautelari differenti, quali le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, con un utilizzo marginale e residuale, invece, della custodia in carcere3; l'arresto in flagranza di reato sempre facoltativo; la sospensione del processo con messa alla prova ed estinzione del reato in caso di esito positivo della prova ex artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 448 del 1988; la possibilità di chiusura del procedimento penale, con sentenza di non luogo a procedere, attraverso il ricorso all'"irrilevanza del fatto". In merito si segnala anche il recente Decreto Legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni" che interviene a dare un quadro sistematico delle modalità esecutive della pena per i minori d'età ed i giovani adulti, attribuendo al concetto di giustizia penale di tipo riparativo un'importanza primaria nell'ambito del processo educativo con l'introduzione del concetto di "responsabilità verso l'altro", restituendo così dignità alla vittima di reato. La sanzione penale, quindi, contestualmente alle funzioni retributiva ed educativa, integra anche quella riparativa4. In particolare, il Capo II del D. Lgs. n. 121 del 2018 introduce e disciplina le misure penali di comunità5, quali misure alternative alla detenzione specificatamente destinate a condannati minorenni, individuandole nell'affidamento in prova al servizio sociale, nell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, nella detenzione domiciliare, nella semilibertà e nell'affidamento in prova in casi particolari. In rigorosa continuità con i principi del D.P.R. n. 448 del 1988, la nuova disciplina dell'esecuzione disegna un sistema in cui il ricorso alla detenzione per i condannati minorenni, può essere attivato solo come extrema ratio, quando le finalità educative non possano essere perseguite con altra forma di trattamento e queste risultino idonee a favorire l'evoluzione in termini positivi della personalità, sempre che non sussista il pericolo di fuga e di reiterazione della condotta deviante. Peraltro, i minori non vengono assoggettati alle misure di prevenzione tipiche, disciplinate dal D.lgs. n. 159 del 2011, poiché nei loro confronti sono previste differenti misure rieducative che, oltre alla finalità di prevenzione della criminalità, perseguono lo scopo del recupero sociale del minore. Si applicano, invece, le misure di prevenzione personali del "divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive" (D.A.Spo. ex art. 6 della L. n. 401 del 1989) e dei divieti di accesso a determinati locali pubblici o aperti al pubblico o

pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ovvero divieti di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi ai sensi degli artt. 136 e 13 bis7 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, nonché le misure di cui all'art 25 del R.D.L. n. 1404 del 19348 – ossia l'affidamento al Servizio Sociale Minorile od il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psico-pedagogico – estese, ex artt. 25 *bis* e 26 del R.D.L. n. 1404 del 1934, anche ad altre categorie di minorenni9. Quest'ultimo istituto, in particolare, risulta funzionale alla prevenzione dei reati, soprattutto nei confronti dei minori non imputabili per i quali mancano strumenti di contenimento della pericolosità diversi dalle misure di sicurezza ex art. 36 e ss. del D.P.R. n. 438 del 1988. Inoltre, in un'ottica general-preventiva si segnala che il Legislatore ha introdotto i c.d. "provvedimenti de potestate" 10 che hanno il fine di tutelare i figli dai possibili pregiudizi derivanti dall'inadempimento dei genitori ai propri doveri e di garantire la corretta crescita e lo sviluppo fisico e psicologico del minore. I citati provvedimenti possono, altresì, portare all'allontanamento dei figli ed al loro ricollocamento in territori geograficamente e socialmente lontani da quelli in cui sono cresciuti. Si tratta di provvedimenti che, ancorché drastici, sono funzionali ad evitare la trasmissione ereditaria dei valori criminali in quanto il permanere dei legami familiari potrebbe alimentare il rischio di devianza verso comportamenti illeciti. Ulteriori interventi normativi che riguardano il minore – quale autore o quale vittima di reato – saranno analizzati nei paragrafi successivi in relazione all'ambito tematico di applicazione.

I minori e la criminalità organizzata

Un dato allarmante è costituito dal sempre maggiore coinvolgimento di giovani in contesti di criminalità organizzata, anche attraverso vere e proprie forme di affiliazione. Le evidenze investigative hanno dimostrato che il coinvolgimento dei giovani in fatti delittuosi di criminalità organizzata interessa prevalentemente le regioni meridionali, ove, storicamente, sono radicate le consorterie. In particolare, nelle periferie delle grandi aree metropolitane di quei territori, le forti disomogeneità socio-economiche, le condizioni familiari di provenienza e l'assenza di valide prospettive di vita, continuano a rappresentare il terreno di coltura ideale per esercitare forme di proselitismo tra le fasce tardo-adolescenziali. L'iniziazione dei minori ai valori della subcultura mafiosa avviene in fasi critiche dello sviluppo, quali la preadolescenza o l'adolescenza, e consente la fidelizzazione del giovane con l'interiorizzazione dei modelli criminali mafiosi. In alcuni casi i giovani trovano anche una "famiglia" che li accoglie, li protegge e gli dà sicurezza per il solo fatto di appartenervi; in altri casi è la famiglia stessa che li obbliga o li spinge verso l'affiliazione mafiosa. Da quanto premesso si desume, pertanto, che quello del rapporto tra minore e crimine organizzato è, in primis, un fenomeno psicologico e sociale e poi criminale. Le organizzazioni di stampo mafioso molto spesso reclutano minori come bacino di manovalanza da impiegare nella microcriminalità; infatti, nei contesti ove fortemente è radicata la presenza della criminalità organizzata, i minori possono costituire una risorsa preziosa per la commissione di delitti low profile o per svolgere funzioni di supporto logistico nei confronti degli affiliati. Il fenomeno dell'affiliazione dei minori ai vari sodalizi mafiosi tradizionali ed il conseguente loro impiego nella perpetrazione dei reati, consente, peraltro, agli adulti di lucrare sul minor costo della manodopera nonché di contare sulla impunità o ridotta punibilità dei complici minorenni. Se l'avvicinamento ai clan, spesso precoce e sin dalla minore età, può, quindi, essere dettato dal fascino che esercita sulle giovani leve il potere mafioso, con una notevole forza attrattiva dei disvalori espressi dalla cultura mafiosa, ai fini di una strategia preventiva, occorre controbilanciare questa spinta centripeta con un'azione congiunta da parte delle Istituzioni tutte, dallo Stato, alla scuola, alla famiglia al fine di proporre ai giovani concrete alternative di vita e prospettive, infondendo in loro l'idea di "non essere più costretti ad ereditare la mafia".

Le bande giovanile (c.d baby-gang)

Una risoluzione del CSM datata 11 settembre 2018 – relativa all'analisi, più generale, del fenomeno della criminalità minorile nel Distretto di Napoli – fa riferimento ad una "criminalità epidemica, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'operare in gruppo degli autori dei reati, anche se al di fuori dei contesti di criminalità organizzata, e dal tasso di violenza utilizzato nei confronti delle vittime, generalmente elevato (...) e, comunque, del tutto sproporzionato rispetto al movente, futile (...) e persino degradante a mero pretesto (...)". Questi sono i tratti caratteristici delle forme di criminalità giovanile associativa che, a livello nazionale, hanno assunto la denominazione di "baby gang"; tale accezione è sorta, infatti, per inquadrare specifiche forme di devianza minorile di tipo associativo che si caratterizzano per l'estrema violenza con cui i giovani realizzano le varie condotte illecite. Le risultanze investigative hanno dimostrato che, in diversi contesti urbani, sono emersi gruppi di minorenni, o poco più che maggiorenni, anche

di diversa etnia, che si uniscono, quasi per gioco, prendendo come esempio i modelli delle bande sudamericane o quelli proposti dalle serie televisive o dalle nuove tendenze musicali da loro predilette. Questi giovani agiscono sempre in gruppo – al cui interno vi sono uno o più leader carismatici – ed operano in territori delimitati, rendendosi protagonisti di episodi di aggressione, spesso caratterizzati da gratuita ferocia, verso coetanei o comunque nei confronti di soggetti in qualche modo vulnerabili. Nelle baby gang i membri, frequentemente, attribuiscono al gruppo anche un nome al fine di darsi una connotazione identitaria; tra i componenti esiste, infatti, un marcato senso di unione ed una forte coesione interna in quanto il gruppo rappresenta un punto di riferimento per l'adolescente che ivi vi condivide esperienze, valori, linguaggio, comuni sentimenti di disagio, trovando, altresì, nella gang, lo stimolo all'aggressività come metodo di sfogo e compensazione. I componenti delle bande giovanili seguono sovente anche riti di iniziazione (come tagliarsi i capelli a zero e compiere determinati atti di teppismo), indossano distintivi o segni di appartenenza (come ad esempio i medesimi giubbotti, cappellini, orecchini e tatuaggi), spesso, con significativi riferimenti alla fratellanza, ai legami di sangue, all'identità di gruppo, allo scontro nonché frequentano gli stessi locali. Tra loro sono molto diffusi l'ascolto della musica trap (una variante di quella rap) e l'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche. L'attività delle Forze di polizia in materia ha permesso di evidenziare alcuni tratti distintivi di queste bande criminali, tra cui la volontà di divulgare, attraverso i social network, le gesta di azioni compiute dai membri del gruppo e di pubblicare fatti avvenuti nel quartiere o che riguardano il quartiere, sviluppando, altresì, una forma di "comunicazione sociale", attraverso immagini e fotografie, che esalta il concetto di gruppo ed il forte legame territoriale, con frequenti richiami anche a personaggi del cinema, della televisione o della cronaca protagonisti di vicende di criminalità. La forza del "branco" ed il senso di appartenenza al gruppo diminuisce, tuttavia, in questi minori la consapevolezza dell'illiceità delle condotte poste in essere e delle conseguenze, spesso drammatiche, di questi ultimi nella vita dell'"altro". Le condotte riconducibili alle baby gang seguono, in genere, uno schema ben definito. Le vittime vengono individuate in categorie di soggetti che costituiscono sostanzialmente le fasce più vulnerabili della società, quali coetanei (anche in ambito scolastico), anziani, disabili o comunque soggetti ai margini della società; viene instaurato un contatto con la vittima, con la quale si cerca di innescare una discussione, spesso pretestuosa e dopo, dalla violenza di tipo verbale si passa a quella materiale, inducendo la vittima in una condizione di soggezione, psicologica e fisica, che può anche perdurare nel tempo. I delitti commessi dalle baby gang riguardano, solitamente, reati contro il patrimonio ma anche delitti contro la persona che, anche per le modalità con cui vengono perpetrati, destano grande allarme sociale. Lo scopo principale della condotta delittuosa appare essere, infatti, lo sfogo della violenza che non è quindi il mezzo per perpetrare il delitto ma costituisce lo scopo stesso dell'aggressione. Oltreché ad azioni violente nei confronti delle persone si assiste anche ad episodi di bullismo metropolitano e ad atti vandalici consumati in pregiudizio di istituti scolastici, edifici e mezzi pubblici. A livello territoriale, il fenomeno delle bande giovanili è maggiormente diffuso nelle grandi aree metropolitane ove, spesso, periferie degradate rappresentano terreno fertile per lo sviluppo di baby gang. Non di rado nei contesti familiari disagiati e multiproblematici matura, infatti, la spinta dei giovani verso forme di affiliazione al gruppo, attraverso il quale possono esprimere la loro rabbia, in forma quasi spersonalizzata, o meglio personificata nell'unione del gruppo. Tuttavia, si registra anche la presenza di gang i cui protagonisti appartengono a famiglie di rango sociale anche elevato; in tali casi, al contrario, l'ambiente "non degradato" ma assolutamente "agiato" li spinge a tenere comportamenti connotati da elevata prepotenza ed arroganza per sconfiggere la noia della routine giornaliera e del benessere ed attirare su di sé l'attenzione degli adulti, talvolta, genitori non molto presenti nel loro percorso formativo. Nei grandi agglomerati urbani, ove sono presenti aree di aggregazione di immigrati, si rileva anche l'operatività di bande giovanili a base etnica. Tra le più note vi sono quelle sudamericane nonchè quelle cinesi; tra queste aggregazioni, le più numerose ed organizzate sono i "Latin Kings" formate principalmente da giovani ecuadoriani, i "Trinitarios" costituite da dominicani, i "Ñetas" composte da portoricani, i "MS-13 Mara Salvatrucha" ed i "18th Street Gang" (denominata anche "Barrio 18" 12) costituite prevalentemente da cittadini salvadoregni.

Bullismo e Cyberbullismo

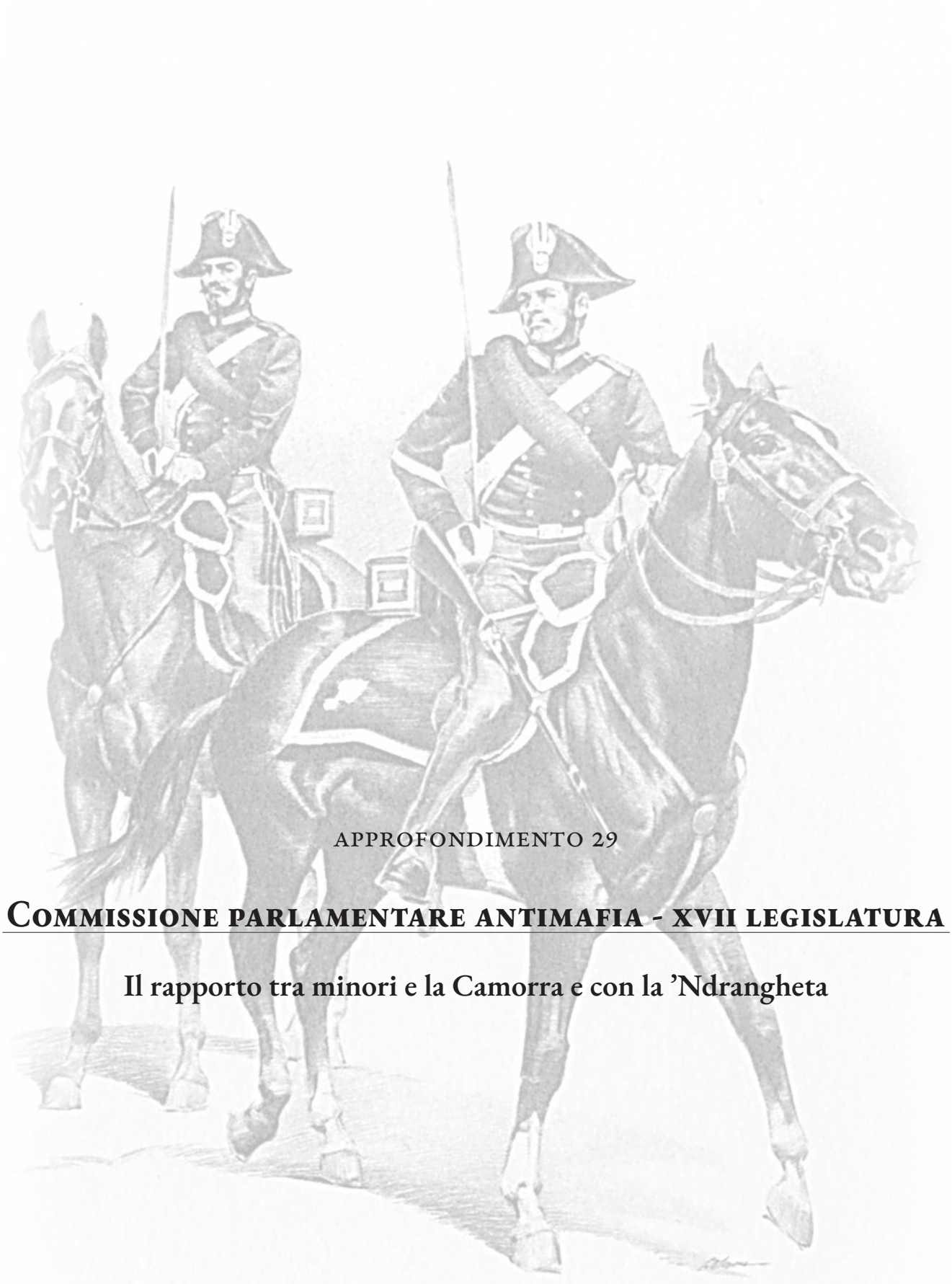
Si parla di bullismo per inquadrare una serie di condotte ed azioni di sistematica prevaricazione o sopruso – non necessariamente penalmente rilevanti – messe in atto da un adolescente, o da un gruppo di essi, nei confronti di uno o più coetanei percepiti come "più deboli" generando, in questi ultimi, una forma di oppressione ed una sottomissione, psicologica o fisica. Le condotte peculiari riconducibili al

bullismo sono offensive e violente e si concretizzano con prepotenze fisiche (calci, pugni, schiaffi), verbali (minacce, insulti, scherni) o psicologiche (atti discriminatori o di razzismo e condotte di esclusione dal gruppo). Nonostante non esista un quadro normativo che includa tutte le condotte riconducibili al fenomeno in esame – alcune, peraltro, come detto, non penalmente rilevanti – le fattispecie che possono concretizzarsi in tal caso sono quelle di "percosse", "lesioni personali", "danneggiamento aggravato", "diffamazione", "minacce" nonché "molestie o disturbo alle persone". La condotta del bullo trova origine, il più delle volte, nel disadattamento sociale e psicologico del singolo giovane che, nel gruppo, trova, invece, una propria identità o dimensione e, in forma di emulazione, allinea il proprio comportamento a quello delittuoso posto in essere dagli altri membri, spesso non percependone la reale offensività. Un aspetto peculiare, infatti, è l'indebolimento, per non dire annullamento, dell'"autonomia" dell'adolescente nei confronti del gruppo di appartenenza. Non di rado protagonisti di bullismo sono giovani appartenenti a famiglie benestanti che però risultano disgregate. Infatti, nel caso del bullismo, ai tipici fattori socio-economici e culturali si aggiunge una forma di disagio "relazionale" subito dai ragazzi nei propri contesti di appartenenza – soprattutto familiare, ma anche scolastico – che taglia trasversalmente tutte le fasce sociali e che apre la strada al formarsi dei gruppi, composti in genere da compagni di scuola o di quartiere, appartenenti a contesti sociali, ma anche familiari, problematici. Il fenomeno è diverso da quello delle baby gang in quanto il bullismo non è necessariamente un fenomeno di gruppo poiché minacce, vessazioni e maltrattamenti possono anche essere perpetrati nei confronti di una vittima nota e determinata, da un solo soggetto, mentre eventuali compartecipi restano spettatori passivi

Nel dettaglio i ragazzi commettono con maggior frequenza prepotenze di tipo fisico e verbale mentre le ragazze attuano, in prevalenza, forme indirette di prevaricazione psicologica, quali l'isolamento di qualcuno o la sua esclusione dal gruppo; tuttavia, ricerche recenti hanno dimostrato che anche i maschi sono, sempre più spesso, coinvolti in questi comportamenti prevaricatori così come le giovani protagoniste sono responsabili anche di vere e proprie aggressioni fisiche. Le conseguenze dovute al bullismo sono rilevanti in relazione ai danni che possono verificarsi nella psiche delle giovani vittime, soggetti deboli, ancora in fase di formazione; il loro senso dell'autostima viene spesso leso fortemente e tende, nel tempo, a farle chiudere in se stesse con ripercussioni negative verso i sentimenti di fiducia nella famiglia, nella scuola e nelle istituzioni. Non di rado, infatti, le vittime tendono progressivamente ad isolarsi, evitando situazioni che le pongano, nella loro mente, a "rischio"; questo processo involutivo ha, spesso, conseguenze deleterie portando, in alcuni casi, i minori ad ipotizzare anche gesti estremi al fine di porre fine ad una situazione di grandissimo disagio psichico e fisico. Il problema, inoltre, è che molti giovani non riescono a distinguere la sottile linea di confine che separa lo scherzo dalla condotta di bullismo; molti ragazzi, infatti, credono sia uno scherzo e si divertono nel veder prendere in giro il compagno di scuola, concorrendo, così, anche se a loro modo inconsapevolmente, ad alimentare la condotta del bullo. Una delle forme che, nel tempo, ha assunto questa fenomenologia criminale è nota con il termine cyberbullismo13. Infatti a causa della massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network, il distorto utilizzo delle innovazioni tecnologiche, senza l'adeguato controllo da parte dei genitori (spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico), ha portato alla ribalta forme emergenti di prepotenza che si concretizzano in rete (chat, social network e forum), estrinsecandosi in qualsiasi comunicazione digitale, pubblicata od inviata da giovani, allo scopo di intimorire, imbarazzare, perseguitare o colpire in qualsiasi altro modo un proprio coetaneo. Le nuove forme di comunicazione multimediale, più veloci e, a volte, anonime, hanno maggiormente facilitato lo sviluppo di tali condotte criminali di violenza e prevaricazione da parte dei giovani che sono profondamente attratti dal mondo virtuale.

Se tali comunicazioni avvengono tra adulti o tra un adulto ed un minorenne, vengono definite cybermolestie (cyberharassment), pur trattandosi di termini che identificano le medesime condotte. Il cyberbullo, attraverso la rete internet, crea gruppi sui social network (Whatsapp, Instagram e Facebook) inviando messaggi intimidatori e/o offensivi, postando video o immagini mediante le quali umilia e vessa le proprie vittime. Infatti tratto caratterizzante il cyberbullismo è quello di porre in essere, in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono proprio nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale. La dimestichezza delle nuove generazioni con la tecnologia e la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (un click del mouse, un touch sul display) rendono maggiormente difficile, per i giovani, comprendere il potenziale lesivo delle

loro azioni "virtuali" anche perché, a differenza del bullismo, nel cyberbullismo manca spesso il contatto fisico con le vittime. Il web è, peraltro, un luogo impalpabile ed i contenuti inviati tramite la rete possono essere divulgati ed amplificati in maniera esponenziale, aumentando il disagio delle vittime; la platea che assiste a tali eventi è, infatti, potenzialmente molto ampia proprio in ragione dell'utilizzo dello strumento telematico che raggiunge, in tempo quasi reale, un numero indeterminato di soggetti. Inoltre, anche attraverso il commento o la condivisione del post diffamatorio viene alimentata la viralità e, di conseguenza, il fenomeno del cyberbullismo. Stante la gravità – e spesso drammaticità – del fenomeno il Legislatore, con l'obiettivo di contrastarlo, ha introdotto la Legge del 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". È la stessa Legge n. 71 del 29 maggio 2017 che, all'art. 1, comma 2, fornisce la definizione di cyberbullismo per cui "(...)si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.". Il dispositivo normativo consente, altresì, ai ragazzi con almeno quattordici anni ed alle loro famiglie l'opportunità di effettuare una segnalazione nonché di richiedere la rimozione, il blocco o l'oscuramento di contenuti personali presenti in rete direttamente al gestore del sito sul quale sono presenti i dati e, successivamente, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. L'art. 7 della citata norma disciplina, inoltre, la procedura dell'ammonimento prevista dall'art. 8 del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo e concependola quale strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo. La norma, al primo comma, prevede che "fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.". La misura dell'ammonimento, che il legislatore ha voluto attribuire alla sfera di competenza del Questore (Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza), è finalizzata sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole del disvalore del proprio atto. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Al di là degli interventi normativi, anche qui sono richieste forme di sinergia operativa e collaborazione tra i vari soggetti, istituzionali e non, al fine di evitare che il fenomeno travalichi i confini della scuola, andando ad alimentare quello metropolitano delle baby gang ovvero conducendo i giovani ad ampliare le fila delle organizzazioni criminali, con il conseguente aumento delle percentuali dell'abbandono e della dispersione scolastica. Allo stato sono poche le denunce sporte da minorenni in riferimento a prevaricazioni subite nel web, spesso a causa della difficoltà di riconoscere la gravità dei comportamenti; il più delle volte, infatti, forme di vendetta e di ripicca da parte di chi ha subito un abbandono sentimentale od uno screzio fra amici, sono considerate, dai ragazzi, accettabili, così come l'errata fiducia riposta nell'altro – con la condivisione di foto private anche di natura intima – viene considerata un errore che si paga e del quale si deve sopportare il peso delle conseguenze, senza chiedere aiuto. I giovani, inconsapevoli della tracciabilità delle azioni informatiche ed erroneamente convinti dell'anonimato garantito da Internet, impreparati rispetto ai loro diritti e doveri in rete nonché spaventati dal rischio di punizioni e critiche da parte dei genitori, spesso non chiedono aiuto, né si prefigurano rimedi ad azioni online imprudenti od aggressive nei confronti degli altri. Infatti, la vergogna di essere delle vittime, nonché il timore di vedere sottratti dai genitori smartphone e personal computer come punizione, incentivano vittime ed autori al silenzio, contribuendo a mantenere alto il numero oscuro dei casi di cyberbullismo. L'imbarazzo, il senso di colpa ed la preoccupazione di mostrarsi deboli e perdenti costituiscono però anche i vissuti che portano le vittime di cyberbullismo al progressivo isolamento ed alla disperazione che li conduce, più o meno lentamente, ad una sorta di prigione emotiva. Invece, nell'ottica di un'efficace strategia di intervento, occorre costruire una vasta ed articolata, nonché efficiente, rete educativa che consenta di far riacquistare alle vittime la fiducia in se stesse e nel gruppo, spezzando così quel circolo vizioso che viene alimentato episodio dopo episodio ed in cui si rafforzano i rispettivi ruoli, di autore e di vittima di bullismo e di cyberbullismo.



APPROFONDIMENTO 29

Commissione parlamentare antimafia - XVII legislatura

Il rapporto tra minori e la Camorra e con la 'Ndrangheta

Minori e camorra[1]

Il fenomeno del rapporto tra delinquenza camorristica e minori è un fenomeno antico. Come ha detto il Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, infatti, "i minori sono sempre stati impiegati dalla camorra per commettere i delitti più gravi, anche omicidi". Tuttavia, l'allarmante crescita della presenza dei minorenni nelle attività delinquenziali del crimine organizzato e non, in Campania, è attualmente un'emergenza assoluta, tanto che proprio Napoli e la sua provincia si segnalano per il maggior numero di minori coinvolti in procedimenti per associazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. A Napoli questione urbana, questione minorile e questione criminale si presentano in un intreccio inestricabile, spia violenta di una gigantesca e irrisolta questione sociale. Sebbene da parte delle forze dell'ordine e della magistratura siano stati conseguiti straordinari successi contro la camorra – anche sul fronte delle bande giovanili e delle cosiddette "paranze dei bambini" – con lo smantellamento di clan storici che dominavano il Napoletano" (sono stati arrestati alcuni dei latitanti che da più lungo tempo si sottraevano alle condanne emesse nei loro confronti), il fenomeno della violenza, singola o associata, minorile o degli adulti, gangsteristica e/o camorristica sembra non terminare. Gli arresti, i processi e le condanne danno respiro per alcuni mesi, ma il vuoto di potere che si crea consente alle nuove leve criminali di assurgere alla ribalta, sempre più giovani e sempre meno capaci di regolare la loro violenza su strategie di potere di lungo periodo. Più si reprime e più ciò determina un esito inaspettato, cioè il ricambio nel mondo criminale, spostando sempre più l'età verso l'adolescenza: "possiamo dire che la maggior parte dei vertici attuali dei sistemi di criminalità organizzata non superano i quarant'anni, il che vuol dire che sotto di loro c'è un esercito di persone che sono sempre più giovani e che arriva a coinvolgere soggetti anche poco più che adolescenti". Nella camorra non è codificata la successione dei capi quando sono in carcere o vengono uccisi, le reti criminali sono più "lasche", più aperte che nella 'ndrangheta e nella mafia siciliana, e chiunque abbia dimestichezza con la violenza può pensare che la caduta di un capo offra possibilità straordinarie di riuscita criminale. Alcune nuove modalità operative evidenziano il sempre maggiore impatto sulle bande camorristiche dei comportamenti violenti dei minori. Ci si riferisce alle cosiddette "stese". Arrivano in gruppo con i motorini, come per una sfilata militare, e cominciano a sparare all'impazzata, con armi modernissime, contro finestre, vetri, balconi, auto e negozi, fino a costringere le persone a gettarsi a terra per ripararsi e non farsi colpire. Una tecnica di guerriglia urbana tipica delle gang minorili latino-americane. Ci sono in questo metodo la plateralità di una criminalità che non ha radicamento già solido – altrimenti perché, se già in possesso di un potere riconosciuto, ricorrere a questo metodo? – una rancorosa sfida pubblica ai nemici, la strafottenza verso le forze dell'ordine e il disprezzo per il resto della popolazione. Negli ultimi due anni sono state segnalate ben 52 stese in 5 diversi quartieri della città, non esiste un limite nella criminalità minorile napoletana oltre il quale non si va. La Commissione ha considerato la situazione napoletana, sotto questo aspetto, la più preoccupante. Il IV Comitato, nella prima audizione, il 18 marzo 2015, ha ascoltato la testimonianza del direttore del carcere minorile di Nisida, Gianluca Guida, da anni impegnato in un'opera di rieducazione encomiabile. La Commissione si è poi recata in missione a Napoli il 14 e 15 settembre dello stesso anno, pochi giorni dopo l'uccisione di Gennaro Cesarano, detto Genny, un ragazzo di 17 anni ucciso da un colpo di pistola il 6 settembre 2015 durante una sparatoria nel quartiere Sanità. In quella occasione, la delegazione della Commissione ha svolto anche un sopralluogo presso il carcere dell'isola di Nisida, dove ha potuto incontrare i ragazzi ivi ristretti e prendere visione delle attività lavorative e rieducative da loro svolte con grande impegno. A conclusione della visita i ragazzi hanno voluto proporre ai componenti della delegazione uno spettacolo teatrale, da loro allestito insieme agli educatori, di cui la Commissione mantiene ancora un vivo e toccante ricordo. "Nisida è un carcere minorile. Il termine tecnico è istituto penale per minorenni. È uno dei primi nati in Italia ed è sicuramente uno di quelli che negli anni hanno vantato la possibilità di sperimentazioni sempre nuove. Ricordo semplicemente l'impegno di Eduardo De Filippo, che, quando negli anni Ottanta diventò senatore a vita, volle dedicare il suo impegno politico proprio ai ragazzi di Nisida e dell'allora Filangieri, che nel frattempo è stato chiuso". Un tratto che contraddistingue gli istituti delle aree del Sud è la provenienza della maggioranza degli ospiti dalla stessa regione, o da quelle confinanti, ove si trova l'istituto, mentre negli istituti del Nord del Paese la popolazione carceraria è equamente divisa tra minori stranieri e minori autoctoni. Il carcere dell'isola di Nisida accoglie per l'80 per cento minori dell'area napoletana. Per tali ragioni, Nisida offre uno spacca-

1 Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XVII^ legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione conclusiva on. Rosy Bindi, Doc. XXIII, n. 38.

to significativo sul rapporto tra camorra e minori. Come riferito dal direttore Guida: "purtroppo, i nostri ragazzi poco si differenziano rispetto al fenomeno dei ragazzi soldato di cui le cronache ci parlano per il Sud Africa o per il Sud America. Mi riferisco a quei ragazzi che vengono arruolati, impegnati, impiegati e sfruttati in attività criminali. Lo stesso meccanismo coinvolge anche i nostri ragazzi, in particolar modo i ragazzi napoletani, che sono oggetto in maniera specifica e puntuale di un vero e proprio fenomeno di arruolamento, sfruttamento e utilizzazione che va, naturalmente, a rispondere a caratteristiche e bisogni che sono, purtroppo, specifici del nostro territorio. Quando dico specifici del nostro territorio, non posso fare a meno di far riferimento alla presenza sul nostro territorio del fenomeno della criminalità organizzata, o, come si dice a Napoli, dei sistemi di criminalità organizzata (...) i vertici vengono frequentemente decapitati, ma purtroppo questi vertici hanno una grandissima capacità di rigenerazione e vanno a coinvolgere sempre di più le fasce giovanili. (...) I ragazzini cominciano a essere affascinati, coinvolti e attratti dai sistemi di criminalità organizzata, quando hanno poco più di 9-10 anni cominciano a entrare nei giochi dei sistemi di criminalità. Poi assumono funzioni e ruoli ed entrano nelle strategie in maniera sempre diversa". Il dato che più preoccupa è la carica di violenza che caratterizza questi comportamenti. Se in altre parti d'Italia i reati dei minori hanno moltissimo a che fare con il consumo e lo smercio della droga, a Napoli la maggior parte riguarda, oltre la droga, rapine, scippi, estorsioni, uso di armi, omicidi e tentati omicidi. Questi omicidi, più che come delitti eseguiti su commissione sfruttando la ridotta imputabilità dei minori "per provarne la disponibilità e la capacità a stare nel sistema", si qualificano sempre più come delitti d'impeto e questo crea allarme negli osservatori più accorti, perché questo tipo di violenza non è facilmente controllabile con gli strumenti di cui oggi i ragazzi di queste generazioni sono in possesso, non se ne può determinare il limite. Afferma Silvia Ricciardi, che insieme a Vincenzo Morgera ha fondato l'associazione Jonathan onlus, una comunità di recupero specializzata prevalentemente su minori sottoposti a misure cautelari: "negli anni abbiamo visto l'evoluzione dei nostri ragazzi. Precedentemente dividevamo i ragazzi che arrivavano in comunità in due categorie molto poco sociologiche: i disperati e i delinquenti. I disperati arrivavano in comunità perché non avevano nient'altro e i delinquenti erano quelli che avevano già fatto una loro scelta, anche se minori e ragazzini. Con gli anni questa dicotomia si è sempre più affievolita. I disperati sono sempre di meno, i ragazzi che vengono in comunità, purtroppo, sono sempre più delinquenti. Sono ragazzi delinquenti non in quanto commettono reati, ma in quanto sono intrisi di una cultura, che è quella che della sopraffazione, che è quella dell'arroganza, che è quella della camorra. (...) Nella nostra città c'è una grossa emergenza, che è quella della criminalità e in particolare della criminalità minorile. È un'emergenza che è sotto gli occhi di tutti, che viene sminuita quando si parla di paranza dei bambini e quando si parla di baby gang. Non sono baby gang, sono clan camorristi composti da ragazzini, che però non hanno la percezione di essere ragazzini. Loro si percepiscono come uomini e agiscono come uomini. (...) La comunità è un momento in cui il ragazzo viene inviato in misura cautelare e dove, quindi, può stare da un mese a un anno o due anni, ma comunque per un periodo minimo della propria vita. In quel periodo la comunità cerca di creare un incontro con il ragazzo, cerca soprattutto di renderlo visibile alle istituzioni e agli altri e cerca di lavorare per lui. L'incontro è fondamentale, perché, se c'è l'incontro, riesce a lavorare e ad aiutare il ragazzo, mentre, se l'incontro non si crea, tutto diventa più difficile... adesso è complicato, perché si deve scardinare una mentalità, che è quella camorristica. Occorre destrutturare un sistema di pensiero e voi capite bene che questa è una cosa quanto mai complicata". È necessario riflettere sul tipo di rapporto che si instaura tra i minori e chi li assolda, perché consente di comprendere il processo di fidelizzazione che il più delle volte consegue: "(...) a seguito dell'arruolamento, ciò che fa di una persona un buon soldato è il senso di appartenenza, ed è su questo tema che noi da un po' di tempo troviamo a scontrarci (...). Se, da un lato, un soldato si può anche disincentivare, magari dandogli un'alternativa parimenti gratificante, come un lavoro ben retribuito o una condizione soddisfacente per la vita, un ragazzo che aderisce convintamente, per appartenenza, più difficilmente si scardina dal sistema, perché è convinto della validità di ciò che gli viene proposto e si sente parte di un contesto che gli attribuisce un ruolo e che gli permette, soprattutto in una fase delicata come l'adolescenza, di vedersi riconosciuto (...) i sistemi di criminalità organizzata riescono ad adottare quest'arma subdola ed estremamente efficace che è la capacità di creare senso di appartenenza, identità di appartenenza mentre, dall'altro lato, devo dire che noi abbiamo una scarsissima capacità di creare appartenenza alla società civile e allo Stato. I ragazzi non si fidano di noi, loro hanno avuto la tragica esperienza di conoscere il peggio che lo Stato possa mettere loro a disposizione in tutti i settori della vita pubblica e della pubblica amministrazione, non si capisce perché loro dovrebbero fidarsi di noi, perché dovrebbero sceglie-

re di stare da quest'altra parte e non da quella, laddove, dall'altro lato, si riconosce loro un ruolo, un'appartenenza, un'identità e la possibilità di avere danaro e successo". Infine, c'è il tema delle famiglie, non si può provare a capire il fenomeno dei minori fagocitati dal crimine senza capire quale aria hanno respirato prima, come hanno giocato, cosa ha scandito la loro quotidianità fino alla soglia della vita adulta: "(...) il tema, sempre ricorrente, della fragilità delle famiglie (...) tra le agenzie sociali che hanno fallito, alle volte perché appartengono e, quindi, offrono un modello sbagliato, altre volte perché sono semplicemente famiglie fragili, che non sono state in grado di fornire risposte a un'adolescenza inquieta o a un bisogno di riconoscimento, a volte semplicemente per delle difficoltà (...) la condizione di bisogno economico delle famiglie fa sì che loro vadano a chiedere aiuto a chi hanno fuori dalla porta di casa. Questo crea quel fenomeno parallelo in cui, se anche il nucleo familiare non è un nucleo malavitoso, non è un nucleo inserito nel sistema, diventa inevitabilmente connivente con il sistema perché dal sistema riceve quelle forme di sostegno e di protezione che nessun altro ha potuto fornire o a cui nessun altro ha saputo dare riscontro".

Oltre all'intermittente presenza delle famiglie, altre sono le agenzie sociali che non ci sono più: gli oratori, le associazioni cattoliche, i boy scout; a fronte della prepotenza e della sopraffazione della camorra che garantisce a numerosi minori un'identità e un ruolo sociale manca la forza taumaturgica del lavoro. Giugliano conta 80 mila abitanti, è uno degli agglomerati che registra la maggiore presenza di affiliati alla camorra e dispone di soli due assistenti sociali. Eppure, nonostante queste testimonianze desolanti, chi si occupa di minori e criminalità organizzata non rinuncia alla speranza: "Quei ragazzi hanno un buco dentro e hanno una difficoltà dentro veramente difficile da spiegare, ma sono ragazzi che, quando poi riesci a 'toccarli' e quando riesci ad avvicinarti, cambiano connotato e riescono ad avere fiducia, quindi riescono a essere salvati". A Napoli e nel suo esteso hinterland è difficile separare la questione minorile dalla più ampia questione criminale che ha il volto delle tantissime bande di camorra che da più parti stringono in una morsa la città. A Napoli questione urbana, questione minorile e questione criminale si presentano in un intreccio inestricabile, spia tragica di una gigantesca e irrisolta questione sociale. Non esiste a Napoli una separazione netta di spazi, di età, di attività, di ambienti sociali tra violenza minorile e criminalità camorristica. I minori sono l'esercito di riserva permanente a cui la criminalità maggiore attinge. Se in altre città l'esperienza in istituti di pena minorili non si tramuta necessariamente in continuità delinquenziale al raggiungimento della maggiore età, a Napoli e provincia una gran parte dei ragazzi che hanno commesso reati passano nelle carceri per adulti. Se nelle altre città, le forme violente si esercitano anche da parte di ragazzi provenienti da famiglie borghesi, a Napoli, invece, c'è quasi il monopolio di atti violenti da parte di ragazzi di famiglie sottoproletarie e i luoghi di provenienza dei minori violenti sono quasi sempre gli stessi: le tre enclave criminali (centro storico, periferie e hinterland) dove storicamente e negli ultimi anni si concentrano le presenze camorristiche. I luoghi del degrado urbano (e del malessere sociale) e la questione minorile sembrano quasi coincidere: "La qualità del vivere urbano è determinante nella qualità della scelta di vita che si compie. Non è un caso che fenomeni di maggiore marginalità provengano da determinate periferie dove la qualità del vivere è estremamente degradata. Io credo che abbiamo tralasciato per troppo tempo il fatto che anche chi vive in una periferia urbana abbia bisogno di vivere in una condizione gratificante, in un bello che non sia il bello effimero, ma che sia un bello che equivale a qualità. Purtroppo, oggi questa risposta noi non la forniamo" 378. Un elevato numero di minori in istituti di pena non ha completato la scuola elementare, proviene da famiglie numerose e ha un genitore, un fratello, un nonno o uno zio in carcere, ha iniziato prestissimo "l'acculturazione illegale", per strada e in famiglia, tutti fattori che espongono a un esito malavitoso molto di più rispetto ad altre condizioni sociali, familiari e collettive. Ancora più allarmante è il dato segnalato da gran parte degli auditi: i minori violenti non avvertono un bisogno di integrazione, l'ambiente delinquenziale di riferimento sembra essere già una società autosufficiente fuori dalla quale questi ragazzi non hanno interesse ad inoltrarsi. Infatti, pur non essendo "integrati" – anzi rifiutandosi di farlo – pensano di contare, decidere, arricchirsi, senza nessun problema. Arricchirsi senza integrarsi è il loro modo di pensare, vivere e operare. A Napoli, a 13 anni si ha già come modello di vita il camorrista del quartiere. Nel secondo dopoguerra nei quartieri fungevano da modello gli artigiani che si realizzavano attraverso la loro abilità manuale, i professori e i professionisti che indicavano la strada dell'integrazione sociale attraverso lo studio e la scuola. Oggi nessuna di queste categorie funge da modello, e le classi sono più separate che nel recente passato. Né la borghesia napoletana, né tanto meno il mondo del lavoro sono modelli per quasi nessuno dei sottoproletari che vivono in città. I modelli sono da una parte i calciatori o le veline e dall'altra i camorristi che vedono nei film, nelle fiction televisive e che

incrociano nei quartieri, e tutti coloro che attraverso l'illegalità si arricchiscono e contano. Sul mercato napoletano si confrontano possibilità di fatica senza grandi guadagni e opportunità di ricchezza senza grande fatica. Il mercato illegale è più dinamico ed effervescente, propone guadagni di gran lunga migliori, ospita nuove leve, non si contrae, non si riduce, mentre il mercato legale è sempre meno elastico ed espansivo. Sembra quasi che in alcuni quartieri gli emarginati siano i ragazzi che hanno studiato e hanno un lavoro onesto, anche se precario. Insomma, a Napoli città sembra chiusa definitivamente la fase storica in cui si affrontava il tema del sottoproletariato con le armi dell'integrazione – attraverso la scuola, il lavoro artigiano o industriale, con conseguenti modi di comportarsi diversi dall'ambiente di provenienza – o del contenimento. Se si esclude il lavoro dei preti, dei maestri di strada, di alcune scuole e di alcune associazioni di volontariato, in pochi si pongono l'obiettivo dell'integrazione e coloro che se lo pongono hanno pochi strumenti e risorse nelle loro mani. La Commissione ha ascoltato molte voci, l'indicazione è unanime nell'individuare un preciso rapporto di causa ed effetto tra il degrado sociale, familiare, ambientale, scolastico, culturale in cui versano i contesti da cui provengono questi minorenni e la devianza, la via del delitto su cui inarrestabilmente si incamminano destinati a incontrare il carcere o la morte.

Minori e 'ndrangheta

La questione del rapporto tra 'ndrangheta e minori è stata approfondita nel corso della missione a Reggio Calabria del 29 aprile 2014, durante la quale sono stati auditi il presidente del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Francesca Stilla. Dall'audizione è emerso che negli ultimi vent'anni il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha trattato più di 100 procedimenti per reati di criminalità organizzata, oltre 50 procedimenti per omicidio o tentati omicidi commessi anche nei confronti di rappresentanti delle forze di polizia, consumati dai minorenni delle 'ndrine, molti dei quali, diventati maggiorenni, sono sottoposti al 41-*bis*, sono in carcere, sono latitanti, sono stati uccisi nel corso di faide. Il modo in cui nasce e si sviluppa il rapporto tra minori e 'ndrangheta ha caratteri in parte diversi, perché per la 'ndrangheta tutto matura all'interno della famiglia, è aria che si respira. Come ha affermato il presidente Di Bella: "La conseguenza immediatamente tangibile della mia lunga esperienza professionale nel settore è che la 'ndrangheta si eredita. Le famiglie di 'ndrangheta si assicurano il controllo del territorio attraverso la continuità generazionale. Sono contento di questa convocazione perché il fenomeno dei minori di 'ndrangheta è stato per troppo tempo sottovalutato. Proprio partendo da questo, da circa due anni, al di là dei provvedimenti penali che adottiamo nei confronti dei minori che commettono reati, abbiamo mutato orientamento giurisprudenziale provando a interrompere questa spirale perversa di trasmissione di valori negativi da padre in figlio, adottando dei provvedimenti giudiziari civili di decadenza o limitazione della potestà, ora responsabilità genitoriale, dei boss e con contestuale allontanamento dei minori dalle famiglie nei soli casi di concreto pregiudizio, e cioè di indottrinamento malavitoso, rischi per faide, pregiudizi molto forti. (...) I nostri provvedimenti sono temporanei. Al diciottesimo anno d'età cessa la nostra competenza e li adottiamo nei soli casi di concreto pregiudizio. L'obiettivo non è la punizione delle famiglie, ma di aiutare questi ragazzi, di allontanarli per fornire delle alternative culturali, dei parametri valoriali educativi diversi da quelli deteriori del contesto di provenienza nella speranza di sottrarli alla strutturazione criminale o alla definitiva strutturazione criminale. Se si nasce a San Luca, a Bovalino, a Rosarno, a Locri, si ha un nonno 'ndranghetista, un padre 'ndranghetista, fratelli 'ndranghetisti in carcere, una madre intrisa di cultura mafiosa, le possibilità di uscire, di affrancarsi dalle norme parentali sono quasi nulle". Il professor Girolamo Lo Verso, docente di psicologia clinica presso l'università di Palermo si occupa del fenomeno da oltre venti anni: "Il cuore dell'essere mafioso è nel non possedere un io (...) Il mafioso non è un soggetto che ha un io, che viene educato dalla mafia e poi vi aderisce. Tramite il modo con cui viene concepito, tramite l'identificazione, tramite la totalità del legame con la famiglia, che in quel caso è la famiglia allargata, non è la famiglia di quattro persone, ed è tribale in un certo senso – nel mondo della 'ndrangheta è ancora più tribale – il suddetto mafioso è come se avesse incorporato la mafia. Lui è la mafia (...) Il problema è come si combatte la mafia (...) si combatte con le leggi, con la repressione (quella funziona), con le associazioni di volontariato (...) Si combatte cambiando la mentalità. Fate conto che questo sia un monolite di marmo. Se non si creano fratture in quel mondo lì, li puoi arrestare quanto vuoi; andare in carcere è un onore. Occorre creare delle fratture. A proposito dei figli, allontanarli significa creare una fattura. Sarà brutto, però in questo modo si tolgono dall'orrore". Le parole del professor Lo Verso mettono a nudo il punto critico del rapporto fra 'ndrangheta e minori, la ragione della forza delle cosche di 'ndrangheta, dell'im-

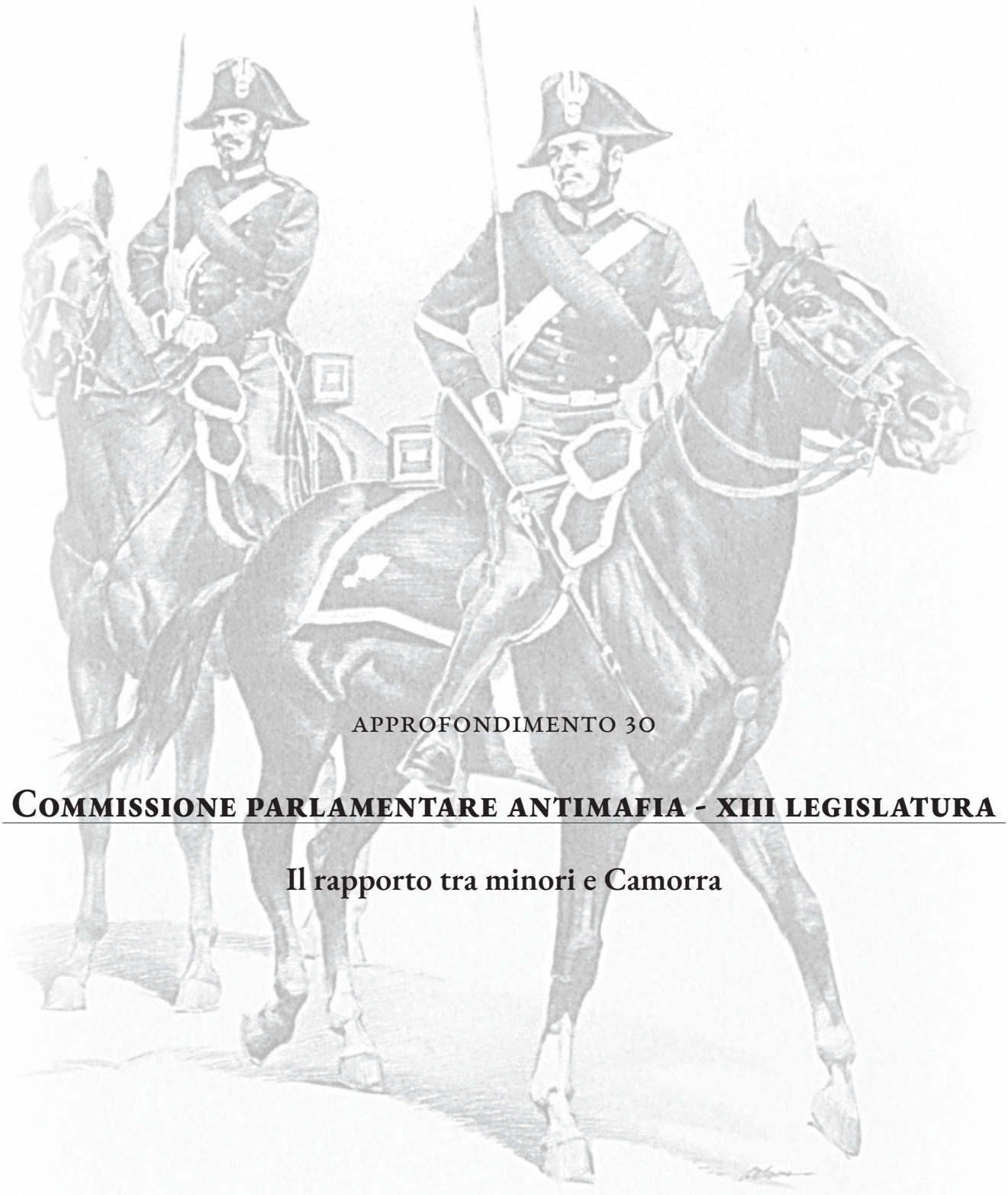
penetrabilità dell'organizzazione, della sparuta consistenza numerica dei collaboratori di giustizia, della tenacia devastante dei legami familiari. Verificare lo stato del rapporto tra 'ndrangheta e minori impone di confrontarsi con questo snodo critico. La storia del distretto giudiziario di Reggio Calabria offre, purtroppo, conferma di questa analisi. Anche il fenomeno del rapporto tra 'ndrangheta e minori ha radici nel passato e assume aspetti inquietanti, come ha ricordato il presidente Di Bella: "A titolo di esempio, segnalo che negli anni il tribunale per i minorenni ha giudicato minori coinvolti in sequestri di persona a scopo di estorsione, nei primi anni Novanta, in sequestri in Aspromonte, minori coinvolti in omicidi di rappresentanti delle forze dell'ordine, coinvolti a pieno titolo anche col ruolo di killer nelle faide locali. Uno degli ultimi processi che abbiamo definito è quello relativo all'operazione "Fehida", che ha visto diversi minorenni appartenenti a storiche famiglie coinvolti nella faida di San Luca, che poi è sfociata nella celeberrima strage di Duisburg in Germania. Sono tutti episodi gravissimi, sostanzialmente sconosciuti ai non addetti al settore, che, se accaduti altrove, avrebbero sicuramente destato maggiore allarme o attenzione. Probabilmente, nel contesto in cui sono nati, i figli di famiglie di 'ndrangheta "saranno come sono stati pensati per essere (...) Non è vero che se li si lascia lì sono liberi; sono talmente poco liberi che non possono nemmeno provare un'emozione diversa da quella che hanno incorporato (...) Mi sono chiesto quali sono i punti di frattura che in questi 23 anni di studio abbiamo incontrato (...) Uno di questi punti di frattura è bello, romantico: l'innamoramento. Quando un mafioso si innamora di una donna che non appartiene al mondo della mafia questo crea già una fattura ed è facile che prima o poi diventi un collaborante, perché è ovvio che l'amore implica l'io. Se emerge l'io, per loro è finita". Probabilmente la trasmissione di padre in figlio della cultura mafiosa è un fenomeno endemico ma sottovalutato per troppo tempo ed è proprio su questa cinghia di trasmissione della devianza che il tribunale reggino, da diversi anni, lavora. Se vi sono evidenze oggettive che il metodo educativo mafioso determina un concreto pregiudizio per lo sviluppo del minore o per la sua integrità fisica e psicologica, quando i ragazzi sono coinvolti negli illeciti della famiglia da parte dei genitori; quando commettono una serie di reati sintomatici di una progressione criminosa, come i danneggiamenti mediante incendio di autovetture delle forze dell'ordine o di beni di Polizia o Carabinieri; quando c'è da tutelarne l'integrità fisica nei contesti di faida, purtroppo ciclicamente ricorrenti in Calabria, quando vi sono elementi concreti per ritenere che il minore viva in una famiglia "maltrattante" lì interviene il tribunale con i provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. In alcuni casi-limite i ragazzi sono stati allontanati dal nucleo familiare e inseriti in case famiglia o in famiglie di volontari fuori dalla regione Calabria. Comunque sia l'obiettivo perseguito è stato quello di assicurare tutele ai ragazzi appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta e, nello stesso tempo, offrire l'opportunità di sperimentare realtà culturali, sociali, psicologiche, affettive diverse da quelle del contesto di provenienza, nella speranza di sottrarre i minori a un destino altrimenti ineluttabile di morte o, nella migliore delle ipotesi, di carcerazione. Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha scelto di offrire ai minori, ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'istituto, una visione altra del modo di vivere, per "far capire loro che esiste un mondo che funziona con regole diverse, dove non occorre esercitare la violenza o uccidere per risolvere le controversie personali, dove c'è parità di diritti tra uomo e donna, dove si vive molto meglio senza la paura di essere uccisi o arrestati, un mondo dove il carcere non è una medaglia da appuntarsi sul petto, ma un luogo da evitare a tutti i costi, un luogo di sofferenza". Il più delle volte si tratta di persone che, nate e cresciute in piccoli paesi, ignorano che esiste una vita alternativa a quella della 'ndrangheta con l'obiettivo di dare loro la possibilità di scegliere. Si tratta di provvedimenti la cui efficacia si esaurisce al compimento della maggiore età; i magistrati cercano, ove possibile, la collaborazione dei genitori, per lo più sono le madri ad accettare più facilmente i percorsi rieducativi. La genesi di questi provvedimenti è quasi sempre il processo penale, raramente i servizi sociali o la scuola segnalano ai tribunali e alle procure condotte irregolari di minori che appartengono a determinate famiglie. L'osservazione del fenomeno consente di constatare come la 'ndrangheta condizioni – con le dovute eccezioni – i rapporti politici, economici, psicologici, culturali, talvolta anche religiosi. "Paradossalmente nel caso dei minori che vivono in famiglie di 'ndrangheta il processo penale minorile diventa l'occasione per focalizzare la loro situazione personale e familiare, verificare le difficoltà personali e familiari che esprimono mediante la commissione di un fatto penalmente rilevante, e predisporre le risposte adeguate Il processo penale diventa un'opportunità educativa, forse l'unico momento di possibile cesura rispetto al passato, e quindi per una vita nuova". I riferimenti normativi a sostegno di questo orientamento, che promosso e incentivato dal tribunale reggino è già stato condiviso dai tribunali di Napoli, Catania, Catanzaro sono l'articolo 30 della Costituzione ("È dovere e diritto

dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", ma "nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti"), nonché l'articolo 29 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 199. Si tratta di parametri e di modelli totalmente antitetici rispetto al modello educativo mafioso "fonte, invece, di gravi pregiudizi, perché espone i ragazzi a rischi di morte o di carcerazione pressoché certa in certi contesti. Il minore ha sì diritto a crescere all'interno della sua famiglia, è un diritto fondamentale, ha diritto a ricevere l'educazione dei suoi familiari. È un diritto fondamentale, ma non assoluto. Va bilanciato e talvolta può essere temporaneamente sacrificato in favore di un altro diritto, che è quello di ricevere un'educazione responsabile e responsabilizzante, che lo preservi dai rischi connessi alla trasgressione dei valori condivisi, ovvero la morte o il carcere. Il fondamento dei provvedimenti è giuridico e non si pongono problemi di discrezionalità (...) Sono stati allontanati dalle famiglie circa trenta minori, tutti i ragazzi hanno ripreso la frequenza scolastica, svolgono attività socialmente utili, seguono percorsi di educazione alla legalità con rappresentanti delle forze dell'ordine, con l'aiuto di associazioni di volontariato come Addiopizzo Messina o Libera, queste scelte logistiche consentono di mantenere i contatti con i familiari. In sostanza, tutti i ragazzi dimostrano di possedere delle potenzialità che sono compresse dall'ambito di provenienza". Allo stesso tempo, però, la conoscenza del fenomeno 'ndrangheta, la capacità di tale realtà criminale di gestire con sapienza la rappresentazione di sé stessa e delle sue finalità consiglia di valutare con prudenza questi positivi esperimenti, di testarli nel tempo, soprattutto al riparo da riflettori che rischiano di deformare con la proiezione mediatica realtà complesse. Allo stesso modo non vi è dubbio che "quando il diritto lo consente, l'allontanamento va disposto", anche se, per una positiva applicazione dell'istituto giuridico, è determinante "come viene gestito e con quale tipo di competenza, perché questi ragazzi vanno in crisi, hanno paura, sono pieni di difficoltà. Come si trasformano dentro? È inutile mandarli a Reggio Emilia, come si faceva con i collaboratori di giustizia, dove magari insegnano loro che la cooperativa per produrre le mele è bellissima. Quel ragazzo poi torna in Calabria e dentro è lo stesso. Lo devi cambiare anche dentro". Il recente passato, tragicamente interrotto da chi ne aveva perfettamente intuito la forza felicemente eversiva rispetto ad assetti criminali collaudati, richiama il luminoso esempio di Don Puglisi, che "è stato l'unico che è stato ammazzato dalla mafia per motivi psicologici o relazionali, perché lui costruiva con questi ragazzi un modo diverso di essere. Faceva un lavoro quotidiano, con cui cambiava in questi ragazzi il modo di stare assieme, gli atteggiamenti prepotenti, il tirar fuori il coltellino, la disponibilità per l'altro, il rispetto per le ragazze. Faceva un lavoro di trasformazione psicologica profonda". Nella premessa sulle ragioni e l'obiettivo dell'inchiesta si è detto che i minori che incrociano sulla loro strada, per nascita o per scelta, la mafia, sono comunque vittime tanto più lì dove la cultura mafiosa si sviluppa dalla nascita, e si diffonde attraverso i legami familiari, i medesimi che hanno generato faide sanguinose. È una cultura che esercita un forte potere attrattivo sull'adolescente, perché lo immette, senza il sacrificio dello studio e il rispetto delle regole, in un mondo di potere e di leadership tra coetanei, in un mondo di disponibilità economica e distorce il rapporto con le istituzioni. "Dietro l'orgoglio dell'appartenenza alla famiglia, per questi ragazzi si nasconde una realtà ben più triste e inconsapevole. Sono ragazzi a cui è negata la fase dell'adolescenza. Sono abituati a contenere le loro emozioni, per non tradirsi e per non tradire. La rigidità della struttura familiare comprime le esigenze di libertà e di espressione del ragazzo, la formazione di una coscienza individuale, perché in quelle famiglie ti devi conformare alle regole familiari. La famiglia, così invasiva nel garantire certezze e regole, ignora totalmente la profonda sofferenza interiore di questi ragazzi, che spesso sono soli, senza un padre a cui rivolgere le domande anche più banali, con cui condividere la quotidianità, perché appunto è stato ucciso, è in carcere o è latitante. I report psicologici dei casi trattati sono devastanti. Questi ragazzi hanno sindromi assimilabili a quelli dei reduci delle guerre, della guerra del Vietnam. Hanno tutti un forte senso di angoscia, un'angoscia per loro, per i loro familiari, che anima i loro sogni, popolati da scene di guerra, situazioni di morte, in cui il minore deve attivarsi per salvare se stesso o un familiare da un pericolo incombente. Questo è un primo dato che possiamo trarre e che ci impone di intervenire, un dato oltre che giuridico anche psicologico (...)". Un altro aspetto importante è quello della sofferenza delle madri di molti di questi ragazzi, che potrebbe rappresentare una piccola crepa nel monolite delle famiglie mafiose: "Ci sono donne che, certo, sono irriducibili. Dopo i lutti, gli arresti dei mariti, continuano a mantenere saldo il potere, le redini della famiglia, continuano a indottrinare. Molte altre madri dei ragazzi di cui ci stiamo occupando, però, sono provate dalla sofferenza dei lutti, delle carcerazioni loro e dei loro familiari. Dopo una prima fase di opposizione anche aspra avverso i nostri provvedimenti con i reclami, quando comprendono

che la logica non è punitiva ma di tutela, non si oppongono più, accettano i percorsi rieducativi nella speranza inconfessata, inconfessabile di sottrarre i loro figli a un destino al quale non hanno le forze per contrapporsi. Il paradosso è che i nostri provvedimenti le sollevano dalla responsabilità di scelte educative laceranti e divisive da assumere nel contesto in cui sono inglobate. Diverse madri dei ragazzi di cui ci stiamo occupando hanno iniziato dei percorsi di collaborazione con la giustizia proprio nei locali del tribunale per i minorenni. Altre, quando comprendono che la logica non è punitiva ma di tutela, arrivano di nascosto nei locali del tribunale e ci chiedono in gran segreto di aiutare loro, i loro figli, di allontanarle, ma non vogliono farlo sapere ai loro familiari. Altre ancora ci chiedono espressamente di allontanarli. Inoltre, si sta verificando anche un altro fenomeno: diverse madri di questi ragazzi, che magari hanno scontato pene detentive per reati associativi, una volta espiata la pena, ci chiedono di essere aiutate ad andare via dalla Calabria per ricongiungersi con i loro figli che abbiamo collocato in altre località. Di fatto, non sono pentite, ma vogliono dissociarsi da quel mondo ed essere aiutate ad andare via". Ritorna il tema della frattura che viola l'impenetrabilità del monolite e apre una possibilità. Non è un caso che gli apporti collaborativi più significativi e qualificati, in Calabria, negli ultimi dieci anni, provengano dalle donne, e che il motore di queste fratture sia stato il sentimento dell'amore, per i figli, per un uomo, comunque uno slancio di fiducia verso la vita. Fertili fratture nel monolite delle famiglie di 'ndrangheta sono un atto di fiducia, verso un cambiamento possibile che richiede investimenti importanti che, nei casi più felici, ha integrato con successo risorse pubbliche e del volontariato qualificato, come Libera e Addiopizzo.

Minori vittime

I minori, in terre di mafia, sono "vittime" due volte. "Spesso la mafia lambisce lateralmente queste persone, che contano talmente poco che non vale nemmeno la pena farle diventare soldati. Non fanno il giuramento, infatti, ma vivono una vita misera, e poi vengono abbandonati. È elevato il numero di morti bianche, di cadaveri che non si trovano più, di ragazzini che a quindici, sedici anni vengono prima utilizzati, strumentalizzati, e poi scompaiono vittime di lupara bianca. Non possiamo salvare i ragazzi, la gioventù, e quindi il nostro futuro, con il singolo intervento del tribunale, della direzione distrettuale antimafia. Si sconfiggono due soldati di mafia e ne escono quattro; se ne sconfiggono quattro e ne escono otto se non si è risolto il problema del territorio, della presenza dello Stato, del lavoro, della scuola, di una sanità a misura non solo degli adulti, ma dei bambini, degli adolescenti, come ci insegnano le convenzioni internazionali, di una scuola a misura degli adolescenti, non dei professori. Forse, piuttosto che ai professori, bisognerebbe pensare agli scolari qualche volta, ai fruitori, ai ragazzi, che non hanno voce in capitolo, non votano, non hanno potere economico di scambio, strumentalizzati anche quando sono nelle famiglie mafiose. Chiederei un intervento forte della politica, ma a tutto tondo". Senza voce. Senza voce come Cocò, il bambino ucciso e bruciato in auto a Cassano sullo Ionio nel gennaio 2014 con il nonno, rivelatosi un trafficante di stupefacenti. Secondo gli atti del procedimento contro i suoi assassini, raggiunti da misura cautelare a ottobre del 2015 e ora in attesa della sentenza di primo grado, Cocò non era lì per caso. Il nonno lo portava con sé nella sua attività di rifornimento dei pusher come scudo umano. Di tale vicenda la Commissione si è occupata per seguire gli aggiornamenti delle indagini e per le vicende attinenti a eventuali mancati controlli, nelle missioni di Catanzaro del 23 febbraio 2015 e di Cosenza del 26 e 27 ottobre 2015 Un'altra vicenda che è stata oggetto di approfondimento da parte della Commissione è quella della denuncia nel 2016 da parte di una bambina di 13 anni di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, delle violenze di gruppo subite per alcuni anni da parte del figlio del boss di 'ndrangheta Iamonte, la cosca più pericolosa di Melito, insieme ad altri suoi amici. La denuncia ha determinato una reazione collettiva da parte di cittadini e associazioni, tra cui Libera, che hanno sostenuto la ragazza e la sua famiglia. Una delegazione della Commissione si è recata a Reggio Calabria alla manifestazione di solidarietà nei confronti della ragazza ("La Calabria dice no alla violenza contro le donne") e ha successivamente svolto un incontro con il prefetto di Reggio Calabria e i responsabili provinciali delle forze di polizia nonché dei magistrati della direzione distrettuale antimafia e del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. L'esito degli incontri ha confermato la dinamica dei fatti e il clima di pesante intimidazione, dovuto alla partecipazione agli atti di violenza di soggetti 'ndranghetisti o loro familiari.



APPROFONDIMENTO 30

Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura

Il rapporto tra minori e Camorra

Minori e camorra[2]

Uno spaccato di non facile decifrazione per la struttura «pulviscolare» della camorra, ma precisi si rilevano gli ambiti entro i quali le organizzazioni criminali trovano terreno fertile per il reclutamento di minori da utilizzare nelle più svariate attività criminose. Tali ambiti, quelli più vicini alla crescita del soggetto «minore», famiglia, scuola, quartiere non rispondono alle esigenze primarie ed alla sua formazione sociale e morale. Il nucleo familiare malavitoso addestra fin dalla piccola età all'esercizio della illegalità i propri figli, «l'educazione» degli stessi soprattutto se maschi avviene in un contesto ambientale che con linguaggio, gesti, azione e violenza forgia la recluta figlio per l'esercito camorra. La disgregazione sociale di quartieri come la 167 di Scampia, la promiscuità da Bagnoli a Ponticelli, la invivibilità del Centro antico e storico di Napoli con il modello di vita da emulare del capoclan o capozona inducono i giovani soprattutto minori a modellarsi nello stile e nelle azioni agli elementi camorristi della peggiore risma. La camorra con centinaia di bande, con un rapido ricambio dei quadri, con la utilizzazione strumentale della disperazione sociale diventa punto di riferimento per giovani e giovanissimi. Altri nuclei familiari socialmente deboli vendono la loro onestà e quella dei propri figli ai bisogni quotidiani prestandosi per l'occorrenza alle esigenze camorristiche in una miriade di attività illegali. Il «sostegno» economico a queste famiglie crea un rapporto di stabile convivenza con la camorra, la stessa assurge al ruolo di soggetto erogatore di servizi e di pagamento delle prestazioni. Quale funzione svolgono le famiglie socialmente fragili in un territorio occupato dalla camorra? Molteplici e di grande utilità al processo di espansione sullo stesso:

a) rifugio per latitanti o ricercati dai clan avversari;
b) armi, droga e refurtiva da nascondere in ogni occasione;
c) sentinelle attente sulla strada, piazza, vicolo e dello stesso fabbricato;
d) prestanome per la gestione di attività commerciali.

Si può affermare con certezza che il rapporto tra famiglie assoggettate, devianza minorile e camorra si salda in un composito di illegalità. Attualmente la camorra può contare sul consenso sociale di migliaia di famiglie e prole, si avvale delle fasce giovanili impiegandoli come spacciatori al minuto di droga, i cosiddetti muschilli, per estorsione ed anche come killer.

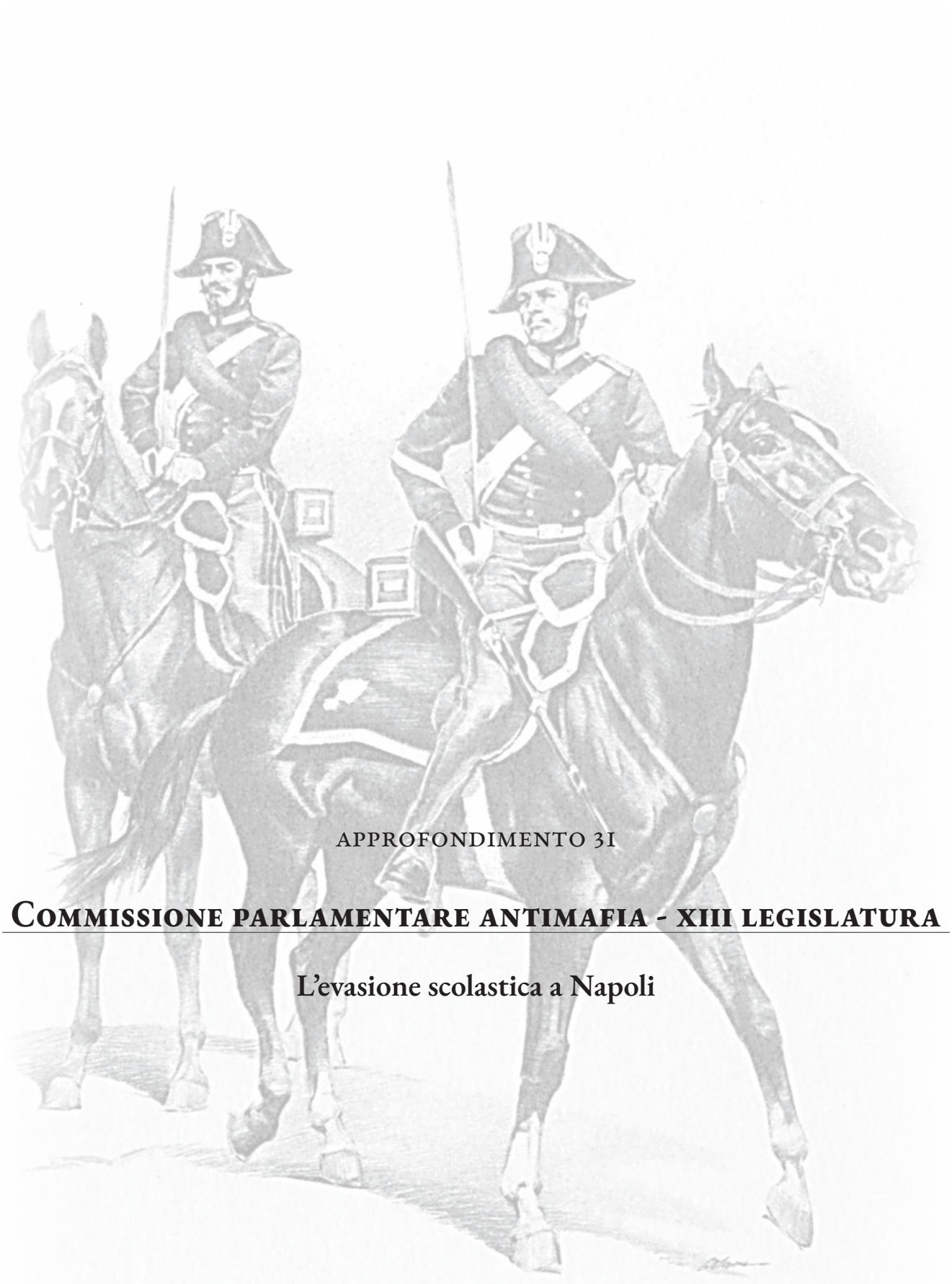
Si presume che il reclutamento massiccio di nuove leve sia utilizzato nella cruenta guerra di clan in atto, vedi uccisione del giovane quattordicenne Gargiulo a Barra. La non punibilità dei minori di quattordici anni, prevista dalla legge penale italiana, e di per sé inadeguata in generale a rispondere al fenomeno della devianza minorile e della crescente microcriminalità, la reale dimensione del fenomeno sfugge con le difficoltà nel provare la «stabile e consapevole» adesione del minore per il ruolo subordinato ai mezzi e alle strategie dell'organizzazione criminale. Rispetto alla fine degli anni settanta il numero dei minori denunciati è quadruplicato, tra il 1990 e il 1992 i minorenni denunciati in Campania sono passati da 3.982 a 5.101, con una crescita del 28,1%, dal 1992 al 1995 da 5.101 a 15.840 con una crescita del 40%. L'aumento si registra soprattutto tra i minori di 14 anni, la microcriminalità è ormai senza freni e controlli, in ogni relazione del Procuratore Generale alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario i riferimenti con dati statistici, in crescendo sui reati commessi dai minori, confermano la gravità eccezionale del fenomeno. Le cifre considerevoli ed imponenti delle rapine, furti e scippi riportate sono notevolmente ridotte per l'omissione, da parte delle vittime, di denuncia del reato per la totale sfiducia sull'esito di accertamenti e indagini. In questo contesto il ruolo delle istituzioni doveva essere quello di prendere atto del fenomeno e di approntare tempestivamente norme, strutture e mezzi per prevenirlo; al contrario per svariati anni ha ignorato quando era sommerso, trascurato quando era emergente ed oggetto di attenzione solo nel momento della sua incontenibile esplosione. L'attuale ruolo delle istituzioni nella città di Napoli soprattutto quella dei servizi sociali e della tutela dei minori è del tutto assente o inadeguata, l'inerzia dell'amministrazione comunale di Napoli sul versante assistenziale con interventi mirati a sostegno delle famiglie prive di risorse economiche, il diritto all'istruzione, alla salute e alla formazione lavorativa è totale. Con enfasi e per sola ed esclusiva propaganda di facciata a Napoli a fine marzo e nei primi giorni di aprile del 1997, si tenne un convegno di studiosi sul disagio e devianza per fermare l'arruolamento dei minori nelle organizzazioni camorristiche. Il seminario tra vari paesi del mondo su una delle tematiche più drammatiche è di più ampia diffusione con il minorenne al centro delle analisi da varie angolazioni: utilizzato nel lavoro nero, attore di film pornografici, baby killer e «soldato della mafia» spacciatore e cor-

2 Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XIII legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Relazione di minoranza sulla criminalità organizzata in Campania, relatore sen. Michele Florino, Doc. XXIII, n. 46-*ter*.

riere della droga, vittima di pedofili. Altro elemento di dibattito: l'appartenenza alle organizzazioni e il mito dell'eroe negativo; i giovani e il pentitismo l'atteggiamento delle organizzazioni verso i minori; mimetizzazione o educazione dei propri figli secondo i modelli malavitosi. La rappresentatività illustre dei convenuti tentò di avviare una strategia comune per fermare l'arruolamento dei minori, sempre più massiccio e diffuso, nelle organizzazioni criminali, una delle proposte quella di munire di una carta d'identità obbligatoria per i bimbi a rischio camorra con i dati di chi funge da tutore è rimasta insieme ad altri intenti nel limbo delle buone intenzioni. Si ha netta la sensazione che il problema minori nella sua fenomenologia scomposita non trova chiare ed articolate risposte legislative né amministrative locali. Si percepisce che «l'affare» minori non è solo quello dello sfruttamento degli stessi nell'orto della loro crescita e nel campo illegale del contesto che li circonda ma anche la demagogica «attenzione» fittizia che di volta in volta solo per fatti eclatanti di violenza uccisione e sfruttamento coinvolge l'opinione pubblica e le istituzioni locali e nazionali. Lo stesso carcere di Nisida a Napoli, è diventato luogo di transito di artisti in cerca di pubblicità, di operatori della giustizia e sociologi, tramutandosi in serraglio umano i cui soggetti sono sottoposti alla curiosità delle visite guidate. Per i giovani prima che per altri che occorre impegnarsi e predisporre servizi e strutture, tentare di cancellare le condizioni di degrado socio-ambientale che favoriscono la devianza, rioccupare il territorio dove la fragilità istituzionale e la crisi sociale è più pregnante diventa prioritario! Nella città di Napoli le accresciute condizioni di degrado sociale ed economico, disoccupazione evasione scolastica, carenza di servizi sociali e assistenza ai minori non hanno trovato idonea risposta istituzionale, l'amministrazione comunale di Napoli ad oggi non ha ritenuto coinvolgere i vari soggetti che da anni operano tra i minori, soprattutto tra quelli coinvolti in diversi reati, perdura lo stato di totale abbandono di notevoli agglomerati urbani con l'assoluta carenza ed assenza di strutture ricreative e sociali. Per i giovani la strada, la piazza, il vicolo sono le componenti della loro formazione caratteriale, in questo contesto, impregnato di illegalità, i minori si modellano. È indispensabile e non più procrastinabile nel tempo adottare interventi urgenti e mirati al recupero di minori già coinvolti e prevenire l'ulteriore disgregazione di fasce giovanili. La scuola è tra le cause della grave devianza minorile per la dispersione che resta gravissima e la scarsa propensione nel comprendere i primi disagi familiari ed ambientali dei minori alunni. Esistono enormi difficoltà, ma anche carenza di progetti per recuperare i ragazzi usciti dalla scuola. Pertanto bisogna coinvolgere le istituzioni locali per la realizzazione di progetti integrati, programmare azioni mirate ed integrate (scuola, comune, servizi sociali). Un piano di formazione sistematica sia per gli operatori della scuola che per altri servizi. Promuovere iniziative instaurando la carta dei diritti dei minori. Rendere operativa la proposta di munire di idoneo documento d'identità il minore dai 14 anni in poi con le generalità della persona che esercita la potestà: genitore, tutore e affidatario. Un minore, dunque, individuabile nel suo contesto familiare e ambientale perché´ si inquadrino più facilmente anche i responsabili della sua educazione e del suo sviluppo.

Creare centri di risocializzazione, laboratori polifunzionali di formazione professionale, centri per le attività creative e recupero scolastico. È opportuno anche modificare l'articolo 72 della legge 685 del 22/12/1975, aumentando la pena da due a sei anni per chi si avvale ed utilizza minori di anni 14 per lo spaccio, detenzione e trasporto di armi e droga. Gli interventi dovuti e non più rinviabili nei vari progetti da promuovere che comportano notevoli impegni economici dovrebbero essere finanziati con i miliardi confiscati alla camorra.





APPROFONDIMENTO 31

Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura

L'evasione scolastica a Napoli

L'evasione scolastica a Napoli[3]

Da un attento esame sulla situazione socioculturale della nostra città viene evidenziato che, specificamente nei quartieri periferici, la caduta dei valori tradizionali ha portato i nostri giovani verso atteggiamenti che esaltano la violenza, la sopraffazione e il conformismo. Napoli è una città ad alto rischio sociale per la fitta densità abitativa, per la disoccupazione e per la mancanza di infrastrutture. In alcuni quartieri periferici le scuole elementari e medie attuano ancora il doppio turno, creando grave disagio ai ragazzi, che molto spesso marinano la scuola nei turni pomeridiani, restando sulla strada e diventando man mano dei piccoli prepotenti. Molti di essi nella scuola, minacciano i più deboli ricattandoli per ottenere quello che desiderano ed a volte se quanto richiedono non viene loro dato diventano dei veri e propri giustizieri. È dalla carenza delle infrastrutture destinate all'infanzia e all'adolescenza che si evidenzia il disagio minorile e per l'assoluta impreparazione delle famiglie rispetto al loro ruolo sociale, impregnate spesso di quella cultura della prepotenza e della morte che genera totale assenza di coesione nei nuclei famigliari di solidarietà, di collaborazione e di rispetto nei riguardi dell'infanzia e dei disagi giovanili. Tutto questo causa che un gran numero di ragazzi evada la scuola, perché questa non offre loro nessun interesse, e per loro la strada è terra di conquista. Fin dalla più tenera età imparano ad essere violenti, prepotenti, pronti per divenire parte, prima, della microcriminalità, e più tardi degli spacciatori di droga, e infine dei camorristi. Tanto è vero che la dispersione scolastica in questi ultimi anni ha avuto un incremento massiccio, essa si identifica con la fenomenologia della marginalità, poiché tassi elevati di evasione scolastica, si registrano già nella scuola d'obbligo. I ragazzi cominciano a non frequentare la scuola fin dalle prime classi elementari, e naturalmente lasciati sulla strada zone a rischio, sono soggetti a vari tipi di devianza in età precoce, e spesso vanno ad ingrossare le file della criminalità. A porre freno a questo fenomeno deve pensarci in primo luogo la scuola, il cui compito è quello di orientare l'alunno a una formazione di base, disegnando, in tal modo, un determinato modello di formazione dei soggetti a rischio, con orientamenti che nascono dai problemi reali, e da sperimentazioni innovative e coraggiose che tenteranno per questa via di recuperare almeno una parte dei preadolescenti inadempienti all'obbligo. È necessario di individuare modi e strumenti anche nuovi, soprattutto a livello sovranazionale, attraverso i quali è possibile indirizzare e governare gli effetti delle tendenze spontanee. Il problema è perciò quello di definire le condizioni e i caratteri di una scuola che risulti efficace in quanto capace di assumere le diversità e anche le specifiche problematiche all'interno di un disegno educativo e socialmente unificante in quanto riesce a risultare concretamente incidente sul piano educativo. La scuola ha il compito di sostenere gli alunni in difficoltà, e la partecipazione della scuola, con la famiglia contro la dispersione. La scuola per sostenere gli alunni in difficoltà, deve integrare il curricolo di scuola con percorsi di laboratori aggiuntivi, che avranno lo scopo di scoprire attitudini e vocazioni ma essenzialmente tale scoperta deve essere una conquista e una formazione di base. È necessario che interventi di prevenzione siano portati anche nella scuola dell'obbligo con la specifica finalità di: prevenire la dispersione scolastica creando una serie di interessi convergenti alla valorizzazione delle funzioni della scuola; consentire ad una serie di soggetti a rischio di conseguire le basi cognitive e motivazioni per ottenere titoli di studio minimo previsti e di indirizzarsi con credibili possibilità di riuscita verso una carriera professionale adeguata alle abilità, alle attitudini ed alle motivazioni, in linea con le opportunità che emergono dal mondo della produzione. Gli obbiettivi che la scuola deve raggiungere per evitare la dispersione sono:

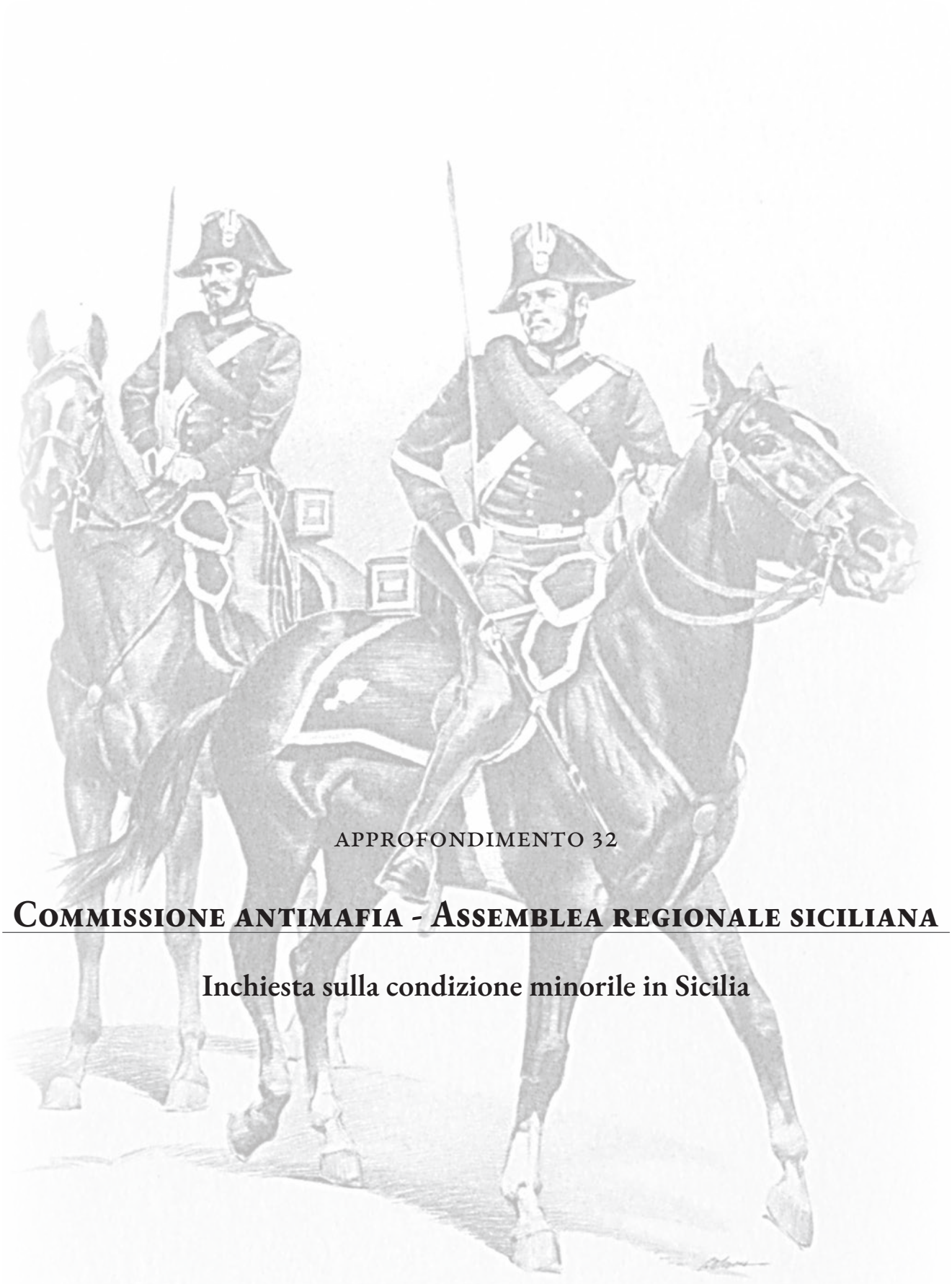
1. Permettere a tutti i livelli la massima partecipazione attiva nei processi di apprendimento con particolare riguardo verso i giovani a rischio.
2. Incentivare i giovani a permanere nel sistema scolastico migliorando l'atteggiamento e rafforzandone motivazioni nella prospettiva dell'apprendimento continuo.
3. Farsi che i genitori diventino ancor più consapevoli della loro responsabilità nel sostenere la partecipazione dei figli al processo di apprendimento.
4. Fornire maggiori risorse alle scuole dislocate nelle comunità dove maggiore è il numero degli svantaggiati.
5. Predisporre meccanismi di orientamento incrociato con istituti di diversi ordini e gradi, anche consentire una integrazione dell'offerta formativa, e scelte più articolate e motivate. Il fine di questi obiettivi è di ottenere un arricchimento dei curricola delle scuole elementari e medie nelle zone svantaggiate, al raccordo tra genitori e insegnanti, a costruire

[3] Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XIII^ legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Relazione di minoranza sulla criminalità organizzata in Campania, relatore sen. Emiddio Novi, Doc. XXIII, n. 46-*bis*.

il migliore collegamento famiglia-scuola. Solo se la scuola potrà dare alla platea scolastica queste risposte, potremo mettere, almeno in parte, un freno alla dispersione scolastica, e salvare molti giovani dagli artigli della piovra camorristica.

«La scuola napoletana, specie la scuola d'obbligo, presenta larghe falle nella preparazione culturale e professionale dei giovani. A Napoli la scuola d'obbligo è ancora afflitta da un'ampia evasione dovuta al mancato prolungamento dell'orario scolastico e, soprattutto, dovuta alle condizioni disagiate delle famiglie che costringono i giovani a lavori precari per mancanza di un reddito familiare sufficiente. È una situazione insostenibile. Le autorità scolastiche, le istituzioni religiose, i pochi privati che con spirito di sacrificio quasi missionario si dedicano ad attività complementari, vanno finalmente affiancati e sostenuti nei loro sforzi volti a ridurre l'evasione della scuola d'obbligo. Il diritto allo studio deve convertirsi in attività concreta con interventi molteplici che prolunghino l'orario ed integrino i redditi delle famiglie in condizioni di assoluta indigenza. Prevedere per i ragazzi bisognosi e meritevoli un assegno di studio che li sottragga alla strada, alla cultura della devianza, allo sfruttamento del lavoro minorile, è un investimento e un dovere civile cui non possiamo più sottrarci». (Parere espresso dall'Unione Industriale della Provincia di Napoli nell'assemblea annuale del 30 giugno 1998).





APPROFONDIMENTO 32

Commissione antimafia - Assemblea regionale siciliana

Inchiesta sulla condizione minorile in Sicilia

Fonte: Assemblea Regionale Siciliana, Commissione regionale antimafia, Inchiesta sulla condizione giovanile siciliana.

Commissione Antimafia A.R.S.

INCHIESTA SULLA CONDIZIONE MINORILE IN SICILIA

INDICE

PAG. 3 PREMESSA

PAG. 6 CAP. I – LA CONDIZIONE MINORILE IN SICILIA: ATTORI E STRUMENTI ISTITUZIONALI

PAG. 14 CAP. II - DISPERSIONE SCOLASTICA: IL "PRIMATO" SICILIANO

PAG. 29 CAP. III - LA SOLITUDINE DELLA PERIFERIA

PAG. 49 CAP. IV – PALERMO: ZEN, SPERONE E BRANCACCIO

PAG. 69 CAP. V – CATANIA: LIBRINO, SAN GIORGIO, ZIA LISA, SAN CRISTOFORO

PAG. 85 CAP. VI – MESSINA: VILLAGIO CEP, FONDO FUCILE, BORDONARO, GIOSTRA E GIAMPILIERI

PAG. 94 CAP. VII – DISAGIO MINORILE E RECLUTAMENTO CRIMINALE

PAG. 105 CONCLUSIONI

PREMESSA

La condizione minorile nelle periferie siciliane è ostaggio di un disagio antico e irrisolto. Ragazze e ragazzi che vivono la propria vulnerabilità potendo contare solo sulla presenza della scuola: a volte accettata, a volte subita, spesso rifiutata.

Gli indici di dispersione scolastica riferiti dai Tribunali per i minori restano tra i più alti d'Europa, con un picco drammatico nel passaggio tra la scuola media e le superiori. E con un vulnus ulteriore: dove non arriva l'offerta formativa ed educativa dello Stato spesso arriva la criminalità organizzata, con un sistema di seduzioni, valori e reclutamenti che segna per sempre il destino di questi minori.

Raccogliendo la preoccupazione di operatori scolastici, socio-assistenziali, sociosanitari, del Terzo settore e giudiziari, la Commissione Antimafia dell'ARS si è impegnata durante otto mesi, dal luglio 2021 alla fine del febbraio 2022, a ricostruire le condizioni e le ragioni di questa vulnerabilità sociale, il faticosissimo rapporto con i quartieri che la ospitano, le incertezze amministrative e burocratiche nella risposta di sostegno sociale e sanitario, la perpetua carenza di risorse, la frammentarietà degli interventi, l'assenza di sinergia istituzionale. Ad arginare un bilancio sostanzialmente negativo resta il lavoro – in alcuni casi quasi eroico – dei presidi scolastici e l'impegno di molte esperienze del terzo settore. Troppo poco per offrire ai minori dello Sperone, di Librino o di Giostra un progetto di futuro consapevole che li riscatti dalle loro storie, dai quartieri dormitorio, dall'assenza di spazi di socialità, da famiglie rassegnate, dai devastanti modelli culturali proposti dalla mafia.

In questa relazione troverete uno spaccato reale della vita e della solitudine dei ragazzi che vivono nelle periferie delle grandi città siciliane: è l'esito di una ricerca condotta anche "sul campo", andando a raccogliere esperienze e testimonianze direttamente nei quartieri marginali di Palermo, Catania e Messina.

Nell'arco di otto mesi di lavoro, sono state audite sessantasei persone, ovvero (in ordine cronologico): **Roberto Di Bella** (presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania), **Francesco Micela** (presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo), **Francesca Pricoco** (presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina), **Salvatore Inguì** (direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo), **Carla Bonanno** (direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale

per i Minorenni di Catania), **Maria Palella** (direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina), **Cinzia Roccaro** (direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Caltanissetta), **Rosanna Antonia Gallo** (dirigente del Centro Giustizia Minorile Palermo competente per la Sicilia), **Umberto Zingales** (presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta), **Stefano Suraniti** (direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia), **Daniela Lo Verde** (dirigente scolastico dell'istituto "*Giovanni Falcone*" di Palermo), **Ivana Caruso** (referente di plesso dell'istituto *"Leonardo Sciascia"* di Palermo), **Mariangela Di Gangi** (presidente dell'associazione *"Laboratorio Zen Insieme"*), **Giuseppe Di Rienzo** (responsabile dell'Area Italia della fondazione *"L'Albero della Vita"*), **Alessandra Morana** (consigliera dell'associazione *"Lievito*), **Alessio Fasulo** (referente dei programmi per la Sicilia di *"Save the Children"*), **Antonella Di Bartolo** (dirigente dell'istituto *"Sperone-Pertini"* di Palermo), **Maria Pia Forestiere** (responsabile dispersione dell'istituto *"Sperone-Pertini"* di Palermo), **Gloria Casimo** (dirigente scolastico dell'istituto "*Renato Guttuso*" di Palermo), **Matteo Croce** (dirigente scolastico dell'istituto *"Danilo Dolci"* di Palermo), **Angela Mirabile** (dirigente scolastico dell'istituto *"Giuseppe Di Vittorio"* di Palermo), **Giuseppe Ambrogio** (dirigente del Commissariato di P.S. "*Brancaccio*" di Palermo), **Aniello Falco** (capitano dei Carabinieri, comandante della Stazione "*Piazza Verdi*" di Palermo), **Nicola D'Angelo** (maresciallo dei Carabinieri, comandante della Stazione "*Acqua dei Corsari*"), **Salvatore Coscione** (maresciallo dei Carabinieri, comandante della Stazione "*Brancaccio*" di Palermo), **Don Ugo Di Marzo** (parroco della chiesa "*Maria Santissima delle Grazie*" di Palermo), **Domenico De Lisi** (vicepresidente del Centro di accoglienza "*Padre Nostro"*), **Pino Sclafani** (presidente dell'associazione *"Cuore che vede*"), **Igor Scalisi Palminteri** (pittore), **Giuseppe Vecchio** (garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), **Cristina Cascio** (dirigente scolastico dell'istituto "*Angelo Musco*" di Catania), **Concetta Manola** (dirigente scolastico dell'istituto *"San Giorgio*" di Catania), **Giuseppe Costanzo** (dirigente scolastico dell'istituto "*Dusmet-Doria*" di Catania), **Giuseppe Battaglia** (tenente colonello dei Carabinieri, comandante della Compagnia *"Fontanarossa*" di Catania), **Stefania Marino** (vice dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Catania), **Guglielmo Barletta** (portavoce della *"Rete Sociale Librino"*), **Maria Grazia Sapienza** (assistente sociale della fondazione "*Cirino La Rosa*"), **Anna Pennisi** (presidente dell'associazione *"Primavera Onlus*"), **Sara Fagone** (portavoce della *"Rete Piattaforma Librino*"), **Giusy Sipala** (vice presidente dei *"Briganti Rugby Librino*"), **Maria Elena Trovato** (educatrice professionale e coordinatrice dell'associazione *"Talità Kum Onlus"*), **Rosaria Leonardi** (componente della segreteria federale della CGIL Catania), **don Piero Speranza** (parroco della chiesa *"Madonna del*

Divino Amore" di Catania), **Annapaola Specchio** (responsabile del Dipartimento Povertà di "*Save the Children*"), **Carmelo Pollichino** (presidente associazione *Libera Palermo* e referente progetto *Liberi di Crescere*) **Cristina Aripoli** (coordinatrice dei servizi educati dell'associazione *Arciragazzi Sicilia*), **Cinzia Mantegna** (assessora con delega alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo), **Giovanna Marano** (assessora con delega alla scuola del Comune di Palermo), **Angelo Cavallaro** (dirigente scolastico dell'istituto "*Giuseppe Catalfamo*" di Messina), **Grazia Patanè** (dirigente scolastico dell'istituto "*Albino Luciani*" di Messina), **Simonetta Di Prima**, dirigente scolastico del "*Verona-Trento*"), **Angelo Costantino** (garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Messina), **Tiziana Tracuzzi** (referente di presidio e regionale "Libera"), **Clelia Marano** (referente del *Sindacato Unione Inquilini* di Messina), **Don Sergio Siracusano** (direttore dell'Ufficio Regionale della CESI per i problemi sociali), **Maria Luisa Pino** (presidente regionale dell'Associazione Nazionale Pedagogisti), **Don Enrico Colafemina** (parroco dell'oratorio "*San Luigi Guanella*" del quartiere Fondo Fucile di Messina), **Donatella Manganaro** (presidente "*Associazione Giampilieri 2.0*"), **Barbara Mirabella** (assessora con delega alla scuola del Comune di Catania), **Giuseppe Lombardo** (assessore con delega ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia del Comune di Catania), **Rosolino Greco** (dirigente generale del Dipartimento regionale Famiglia), **Alessandra Calafiore** (ex assessora con delega alle politiche sociali del Comune di Messina), **Francesco Gallo** (ex assessore con delega alla pubblica istruzione del Comune di Messina), **Pasquale D'Andrea** (garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Palermo), **Roberta Lagalla** (assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale) e **Antonio Scavone** (assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro).

Un particolare ringraziamento, oltre agli uffici della Commissione e a tutti i suoi collaboratori, va alla dottoressa Teresa Principato per la consulenza svolta e le indicazioni di lavoro offerte durante questi mesi.

CAP. I – LA CONDIZIONE MINORILE IN SICILIA: ATTORI E STRUMENTI ISTITUZIONALI

L'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica e, più in generale, di disagio minorile è rimessa all'azione coordinata e differenziata – almeno nelle intenzioni – di numerosi attori istituzionali. Se è vero, infatti, che la *scuola* rappresenta un primo e infungibile baluardo nell'azione di protezione dei minori, una più attenta ricognizione del complesso sistema delle fonti che disciplinano la materia consente di isolare e individuare specifiche e cruciali competenze in capo ai servizi sociali e socio-sanitari degli enti locali, ai sindaci, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.) e ai loro *osservatori* dislocati sul territorio, alle prefetture, ai dipartimenti regionali al ramo, ai Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, all'autorità giudiziaria minorile, nonché infine agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) istituti presso il Centro di Giustizia minorile[1].

[1] Quali, tra le altre, la Legge n. 184 del 4 maggio 1983, *"Diritto del minore ad una famiglia"*; la Legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 "*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia"*; il Decreto Legislativo n. 272 del 27 luglio 1989 "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*"; il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" e ss.mm.ii.; la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, così come ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991; la Legge n. 496 dell'8 agosto 1994, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003; la Legge n. 285 del 28 agosto 1997 contenente "*Disposizioni in materia di promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*"; il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica*"; il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*"; la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"; il Decreto del M.I.U.R. n. 489 del 13 dicembre 2001 "*Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico*"; il Decreto Presidenziale Regione Siciliana 4 novembre 2002 "*Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana*"; la legge n. 53 del 28 marzo 2003 "*Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale*"; la Legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, "*Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";* il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 "*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 28 marzo 2003 n. 53*"; il Decreto del M.I.U.R. n. 139 del 22 agosto 2007 "*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione*"; la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011; la Legge regionale n. 47 del 10 agosto 2012 "*Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26*"; Legge regionale n. 17 dell'8 luglio 2014, "*Anagrafe scolastica regionale";* la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'educazione,

Un meccanismo che, a giudizio di questa Commissione, sulla base di quanto acquisito nel corso della presente inchiesta, appare –con riferimento alla realtà siciliana – non sempre armonico e omogeneo.

Un'abbondanza di interventi e, al tempo stesso, un'estrema episodicità, in gran parte dovuta al fatto che l'approccio al *minore* e alle sue problematiche muta a seconda del contesto di riferimento.

Per comprendere meglio è utile rifarsi alle considerazioni espresse nel corso della sua audizione dal dottor **Francesco Micela**[2], presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo.

> MICELA, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo*. Mentre tutti gli altri tipi di giustizia sono in qualche modo bastanti a se stessi, noi non possiamo fare a meno dei servizi socio-sanitari. Non può essere mai un nostro provvedimento, da solo, a incidere positivamente sui diritti dei bambini e degli adolescenti. La situazione dei servizi vede i due fronti, del penale e del civile, in modo differenziato. Il Tribunale per i Minorenni si occupa, nel settore penale, per i reati commessi dai 14 ai 18 anni; per il civile, invece, per gli interventi di protezione, nel caso di pregiudizio o di abbandono. Mentre nel penale abbiamo un riferimento solido negli uffici del Servizio sociale per i minorenni, l'U.S.S.M, che è centrale (però ha una sede distaccata nei vari distretti), per il civile non è così: per gli interventi di protezione in una situazione di pregiudizio o di abbandono abbiamo come riferimento i servizi sociali del Comune e i servizi dell'azienda sanitaria. E comunque un ruolo determinante in questo campo ce l'ha il pubblico ministero minorile che fa le richieste ai Tribunali, sia per il penale che per il civile. Noi non possiamo agire d'ufficio.

Ancora più critica è la posizione espressa da **Rosanna Antonia Gallo**[3], dirigente del Centro Giustizia Minorile per la Sicilia, che lamenta un preoccupante difetto di sinergia istituzionale.

> GALLO, *dirigente Centro Giustizia Minorile*. Vedo che si fanno a livello locale dei protocolli anche con le scuole, con la prefettura... che c'è il tentativo di avviare delle collaborazioni con altre amministrazioni a livello locale... Purtroppo non

adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015); la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*"; il D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*"; la Legge regionale n. 10 del 20 giugno 2019 "*Disposizioni in materia di diritto allo studio*"; la Comunicazione della Commissione Europea 2020: "*Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*" del 3 marzo 2020.

[2] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 234 del 13 luglio 2021.

[3] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 245 del 21 settembre 2021.

> sempre le risposte sono positive, nel senso che poi i comuni hanno difficoltà per carenza di personale, anche per carenza di fondi a disposizione... Soprattutto è stata latitante ***(la Regione, ndr.)***... abbiamo bisogno di un'attenzione maggiore da parte degli organi regionali che non abbiamo avuto... Si può sicuramente fare molto di più soprattutto con i servizi socio-sanitari. Le ASP, ad esempio, sono molto importanti perché servono ad individuare e seguire molti casi che noi abbiamo... invece abbiamo difficoltà che prendano in carico i ragazzi con problemi, che hanno compiuto reati ma hanno problemi psichici.

Dello stesso avviso, seppur da una diversa prospettiva, è anche l'assessora con delega alla scuola del Comune di Palermo, **Giovanna Marano**[4], che sollecita un maggior protagonismo da parte della Regione, richiamando uno dei *vulnus* più significativi riscontrati da questa indagine.

> MARANO, *assessore con delega alla scuola del Comune di Palermo*. Sarebbe molto interessante riuscire a fornire la nostra Regione di una strumentazione che davvero, in maniera più evoluta, definisca la sinergia tra le Istituzioni che hanno la responsabilità di intervenire per la prevenzione su minori, su infanzia e adolescenza.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Intende dire una cabina di regia istituzionale e trasversale?
>
> MARANO, *assessore con delega alla scuola del comune di Palermo*. Sì, il protocollo esiste, Presidente. Ma di per sé il protocollo non è uno strumento che oggi mi metta nelle condizioni di dire: *"se non funzioni tu, funziono io e faccio da sola!"*. Purtroppo, abbiamo tutti bisogno di intervenire su questa materia con una sinergia che molte volte ci ha costretto a definire la procedura o il protocollo, ma di fatto poi non ha attivato tutti gli interventi.

Emerge subito un primo elemento di criticità: sul piano operativo, le modalità di intervento oggi esistenti sono affidate a un garbuglio di previsioni normative (spesso scarne e non sempre coerenti tra loro), protocolli (non sempre applicati), consuetudini istituzionali (non sempre rispettate), intese verbali e volontarismi. Il tutto a discapito della piena efficacia degli strumenti in possesso.

Un esempio ce lo offre la disciplina diretta al contrasto dei fenomeni di evasione o elusione dell'obbligo scolastico, dove le ovvie esigenze di immediatezza e celerità nell'intervento delle istituzioni si scontrano con una procedura tutt'altro

[4] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 256 del 7 dicembre 2021.

che fluida, come spiega il dottor **Roberto Di Bella**[5], presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

> DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* La procedura – c'è un vecchio decreto legislativo – prevede che la scuola segnali ai servizi sociali. I servizi sociali contattano la famiglia: si prova ad esperire un tentativo di avvicinamento alle istituzioni e, se questo fallisce, la segnalazione deve essere fatta al sindaco che può contattare l'autorità giudiziaria. È una procedura molto farraginosa.

Sui cortocircuiti comunicativi che caratterizzano la *"procedura farraginosa"* richiamata dal dottor Di Bella (*in primis*, il d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994) e, più in generale, sulle criticità che dominano l'intero meccanismo delle *"segnalazioni"* dei fenomeni di dispersione scolastica torneremo a breve e in maniera più dettagliata.

Ciò che in questa panoramica preliminare va riferito è che talvolta neppure la stipula di specifici protocolli operativi interistituzionali, che dovrebbero teoricamente integrare o sopperire ai vuoti della normativa generale, è stata in grado di garantire una concreta azione di *tutela* del minore, a differenza, invece, di quanto accaduto a Reggio Calabria col progetto *Liberi di scegliere*, i cui princìpi sono stati fatti propri dal legislatore regionale. Vediamo come.

> DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* In Calabria l'esperienza nasce da 25 anni di affinità: mi sono trovato a giudicare prima i padri e poi figli, tutti con gli stessi cognomi. Insieme ai colleghi abbiamo deciso che bisognava fare qualcosa di più e non gestire questa vicenda soltanto dal punto di vista penale, ma intervenire in via preventiva con delle misure civili: la decadenza della responsabilità genitoriale e, nei casi estremi di conclamato giudizio, l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e dalla Calabria.
>
> Sono provvedimenti temporanei che durano fino al diciottesimo anno di età dei ragazzi mandandoli in strutture comunitarie, ma anche in famiglie di volontari. Noi abbiamo trovato in "Libera", un punto di riferimento importante. L'obiettivo è quello di fare sperimentare ai ragazzi orizzonti culturali diversi, culturali, sociali, psicologici, affettivi, insomma dotarli degli strumenti culturali per renderli liberi di scegliere e per colmare l'handicap di partenza. Io dico sempre che una sorta di progetto "*Erasmus*" della legalità anche per stemperare le tensioni che questo tema...
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Quanti ragazzi avete avviato a questo percorso in Calabria?

[5] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 233 del 7 luglio 2021.

DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* In Calabria più di 80 e la cosa bella è che venticinque madri hanno deciso di andare via insieme ai loro figli ed in tutti questi casi abbiamo creato una rete di accoglienza che poi è stata supportata da ben cinque ministeri: Giustizia, Interno, Pari Opportunità, Famiglia e Istruzione. Abbiamo avuto anche l'appoggio di una Direzione nazionale antimafia, della Conferenza episcopale italiana e così abbiamo creato questa rete di accoglienza che ha consentito a tante donne, a tanti ragazzi di alimentare speranze.

FAVA, *presidente della Commissione*. Lei è nelle condizioni di fare un bilancio di questi percorsi?

DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* È assolutamente positivo. Di quei ragazzi c'è chi lavora, chi va all'università, chi si è sposato, chi ha figli. È veramente molto positivo. Qualche mamma è entrata nel programma protezione perché aveva apporti collaborativi da dare, altre donne invece non avevano dichiarazioni penalmente rilevanti da rendere e per queste donne allo stato non ci sono strumenti di tutela: una lacuna normativa. Allora il protocollo *"Liberi di scegliere"* ha colmato questo vuoto di tutela consentendo a queste donne con i loro figli di potere andare via da quei contesti.

La regione Calabria ha adottato una legge regionale, **la legge regionale del 26 aprile del 2018 n.9** e ha cristallizzato il progetto "*Liberi di scegliere*" dando anche dei finanziamenti significativi, ha messo a disposizione degli psicologi, dei neuropsichiatri infantili, ha creato dei fondi per dare borse lavoro ai ragazzi, opportunità anche lavorative per quei ragazzi che vogliono emanciparsi da quei contesti. E, soprattutto, si sta facendo un'operazione massiccia nelle scuole calabresi.

Ritorniamo in Sicilia e all'immagine critica che ci restituisce la dottoressa **Maria Palella**[6], la direttrice dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Messina, con riferimento al protocollo stipulato tra la Prefettura di Messina, la magistratura e le scuole del territorio al fine di prevenire tanto la dispersione scolastica, quanto lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

PALELLA, *direttore Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Messina.* I protocolli di intesa fatti in sinergia con la magistratura, con la scuola, con la prefettura diciamo che trovano delle difficoltà poi ad intervenire... Il nostro procuratore, il dottore Pagano, due anni fa ha promosso proprio un protocollo per intervenire sull'inadempienza scolastica e anche sui casi osservati di assunzione di uso di sostanze stupefacenti[7].

[6] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 243 del 14 settembre 2021.
[7] Cfr.: il Protocollo d'intesa del 25 giugno 2020, qui consultabile:
https://www.tribmin.messina.giustizia.it/FileTribunali/20413/Sito/Convenzioni%20e%20protocolli%20di%20intesa/PROTOCOLLO%20INTESA%20BUONE%20PRASSI%20TOSSICODIPENDENZE.pdf
- il Protocollo d'intesa del 13 dicembre 2019, qui consultabile:

FAVA, *presidente della Commissione.* Che esito ha avuto questo protocollo?

PALELLA, *direttore Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Messina.* Il protocollo sta andando avanti, però ci sono molte difficoltà per la presa in carico da parte dei servizi specialistici, perché nella nostra realtà i servizi hanno pochissimo personale. Per dirle, il mio servizio ha una psicologa soltanto due volte la settimana che mi dà l'Asp.

FAVA, *presidente della Commissione.* Per tutta la provincia di Messina?

PALELLA, *direttore Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Messina.* Per tutta la provincia di Messina e per tutti i casi in carico che noi abbiamo.

L'assenza di risorse umane – accanto alla distonia di alcuni ingranaggi burocratici – gioca un ruolo determinante sul mancato raggiungimento degli obiettivi di questi protocolli, ossia un'effettiva e concreta azione di sostegno e di supporto educativo, formativo e psicologico nei confronti del minore. Un limite ribadito anche dalla dottoressa **Francesca Pricoco**[8] e dal dottor **Umberto Zingales**[9], rispettivamente presidenti del Tribunale per i Minorenni di Messina e di Caltanissetta.

PRICOCO, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina.* Sono stati in qualche modo scritti i princìpi e i percorsi che dovrebbero essere praticati, però effetti non ne riscontro, ma ciò è determinato dal fatto che il numero degli operatori sociali e degli operatori specializzati in quest'ambito è assolutamente irrisorio.

FAVA, *presidente della Commissione.* Parliamo della pianta organica dell'amministrazione comunale?

PRICOCO, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina.* Parliamo della pianta organica del Comune, sì, e quindi non sono operatori dedicati solo ai minorenni, e questo è senz'altro un fattore negativo perché molto spesso gli operatori sociali, gli stessi assistenti sociali, sono oberati di una varietà di incombenze che riguardano tutte le utenze.

***

ZINGALES, *presidente del Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta.* Se i servizi e le forze dell'ordine non entrano nei territori più problematici, non vanno nelle abitazioni, a noi non arriva nulla, non arriva assolutamente nulla. Più i servizi riescono ad entrare, a farci sapere che c'è dispersione scolastica... più ovviamente noi, come tribunale, possiamo intervenire... Noi possiamo dare

https://www.tribmin.messina.giustizia.it/FileTribunali/20413/Sito/Convenzioni%20e%20protocolli%20di%20intesa/PROTOCOLLO%20INTESA%20TM%20-%20PROC%20-%20COMUNE%20E%20GARANTE%20ME%20PER%20RAPPORTI%20CON%20I%20SERVIZI%20SOCIALI.pdf

[8] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 242 del 7 settembre 2021.

[9] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 246 del 28 settembre 2021.

una risposta di giustizia se qualcuno però ci porta l'istanza di giustizia.

Ricapitolando: confusione normativa, mancanza di coordinamento e sinergia istituzionale, scarsa disponibilità di personale.

A compensare, quando possibile, c'è poi il costante impegno profuso dai soggetti del Terzo Settore e dagli enti ecclesiastici impegnati nei territori di frontiera di cui parleremo. Un ruolo di supplenza spesso mal supportato, destinato ad una estrema precarietà e ad una mortificante episodicità nel rapporto con l'istituzione pubblica, come ci spiega **Cristina Aripoli**[10], coordinatrice dei servizi educativi dell'associazione *Arciragazzi Sicilia*.

> ARIPOLI, *coordinatrice servizi educativi associazione "Arciragazzi" Sicilia.* Se magari possiamo avere un'interlocuzione *spot* di un politico o di un Assessore più sensibile alla tematica, non abbiamo una programmazione a lungo termine e un'interlocuzione costante con i servizi sociali del territorio. Il distretto socio-sanitario, i piani di zona, la co-programmazione, la co-progettazione, la mappatura, l'analisi dei bisogni del territorio sono bellissime parole ma, in attuazione, vedono delle voragini infinite.

Sostenibilità della proposta progettuale e mancanza di continuità della stessa sono le problematiche che si frappongono con maggior ricorrenza al lavoro quotidiano delle organizzazioni impegnate nelle varie realtà urbane, come ci spiega **Carmelo Pollichino**[11], presidente dell'associazione *Libera Palermo*.

> POLLICHINO, *Presidente associazione Libera Palermo*. Quello che noi segnaliamo è una difficoltà nel rendere sostenibili nel tempo questi interventi, perché nell'esaurirsi poi nelle attività di progetto rimane un senso di abbandono, cioè non si riesce ad avere un intervento strutturato su quei quartieri e a dare continuità a quelli che sono questi interventi... Questi interventi funzionano se sono continuativi: o noi ragioniamo non su un tempo di alcuni anni ma sul tempo di vita di questi ragazzi oppure rischiamo di arrivare all'esaurimento dell'attività del progetto nel momento in cui ci sono dei passaggi cruciali nella vita di questi ragazzi che non riescono più ad essere seguiti, se non in maniera volontaria, dalle associazioni.

[10] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 255 del 30 novembre 2021.
[11] *Ibidem*.

Decisiva, insomma, sarebbe una durata dell'intervento capace di accompagnare il minore attraverso tutte le tappe sociali ed esistenziali significative. La realtà è diversa. Ecco la riflessione di **Annapaola Specchio**[12], responsabile del Dipartimento Povertà di *Save the Children*.

> SPECCHIO, *responsabile dipartimento Povertà di Save the Children*. Purtroppo tante volte non è detto che non ci sia una volontà amministrativa o politica... molte volte, probabilmente, non ci sono risorse, non ci sono progettazioni a lungo termine... i progetti brevi in questi contesti non risolvono e non aiutano, c'è bisogno di una programmazione a lungo termine, quindi anche l'immissione delle risorse non deve essere momentanea, ma continuativa. Ricordiamoci però che stiamo parlando anche di Comuni in dissesto finanziario.

Questo, in estrema sintesi, il quadro di riferimento istituzionale. Fa da sfondo a vicende umane che, spesso, proprio per i paradossi che le contraddistinguono, sembrano appartenere a luoghi e mondi lontani. Eppure parliamo delle nostre città, delle loro periferie, di ragazzi cresciuti e diventati precocemente adulti senza che il loro destino sia realmente una priorità civile e sociale. Manca spesso, come vedremo nei prossimi capitoli, una responsabilità pubblica condivisa, consapevole, efficace.

[12] Ibidem.

CAP. II - DISPERSIONE SCOLASTICA: IL "PRIMATO" SICILIANO

Lo scorso 21 settembre 2021, sono stati resi noti i risultati di uno studio realizzato dalla fondazione *Openpolis*[13], in collaborazione con l'impresa sociale *"Coi bambini"*, secondo cui – elaborando una serie di dati Istat ed Eurostat – la Sicilia occuperebbe, con riferimento al 2020, il primo posto per la dispersione scolastica, con un tasso pari al 19,4% della popolazione compresa tra i 18 e i 24 anni: un tasso incredibilmente alto e fortemente preoccupante, nonostante sia diminuito di tre punti percentuali rispetto all'anno precedente in linea con una inversione di tendenza che ha riguardato, in generale, tutta l'Italia meridionale[14].

I rilevamenti degli ultimi anni ci confermano, tutti, una sorta di predisposizione strutturale del territorio siciliano al fenomeno della dispersione scolastica[15]. Sul punto, tuttavia, l'attuale governo si mostra moderatamente fiducioso: queste le parole del presidente **Nello Musumeci** in occasione della presentazione alla stampa[16] dei punti nodali *"Piano straordinario 2021-2023"* e della dotazione finanziaria in esso prevista (**32 milioni di euro**) per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa in Sicilia.

> MUSUMECI, *presidente della Regione Siciliana*. Abbiamo speso circa 120 milioni di euro nella lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa e stiamo lavorando per riproporre le iniziative che hanno consentito risultati

[13] Cfr. "***Perché sull'abbandono scolastico resta ancora molto da fare***", report elaborato da *Openpolis* in partnership con l'impresa sociale *Coi Bambini* (21 settembre 2021), qui consultabile:
https://www.openpolis.it/perche-sullabbandono-scolastico-resta-ancora-molto-da-fare/

[14] Cfr. "***Le conseguenze dell'abbandono scolastico sul futuro dei giovani***" (21 aprile 2020), qui consultabile:
https://www.openpolis.it/le-conseguenze-dellabbandono-scolastico-sul-futuro-dei-giovani/

[15] Per una ricostruzione giornalistica sull'andamento storico del fenomeno cfr. (in ordine cronologico):
- ***"Sicilia, il terzo mondo della scuola: primi per abbandono degli studi"*** di Eugenia Nicolosi (*La Repubblica*, 24 novembre 2021), qui consultabile:
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/11/24/news/sicilia_il_terzo_mondo_della_scuola_primi_per_abbandono_degli_studi-327575479/
- ***"Dispersione scolastica: maglia nera a Sardegna e Sicilia"*** di Nicoletta Cottone (*Il Sole 24 Ore*, 9 ottobre 2019), qui consultabile:
https://www.ilsole24ore.com/art/dispersione-scolastica-maglia-nera-sardegna-e-sicilia-ACt8PEq
- ***"Abbandoni scolastici, povera Sicilia: è prima in Europa, altro che lavoro"*** di Michele Guccione (*La Sicilia*, 12 settembre 2018), qui consultabile:
https://www.lasicilia.it/news/cronaca/187574/abbandoni-scolastici-povera-sicilia-e-prima-in-europa-altro-che-lavoro.html

[16] Dal Portale Istituzionale della Regione Siciliana, ***"Istruzione, 32 milioni per il nuovo Piano contro povertà educativa e dispersione scolastica"*** (4 gennaio 2022), qui consultabile:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/istruzione-32-milioni-nuovo-piano-contro-poverta-educativa-dispersione-scolastica

> significativi, come il tempo pieno per la scuola elementare, il recupero dei ritardi nell'apprendimento, laboratori formativi, tirocini e apprendistato. Partivamo da un tasso di dispersione scolastica del 24,3% e oggi siamo al 19,4%... Questa drastica riduzione, però, non basta. Non siamo ancora soddisfatti né appagati.

In che modo l'esecutivo intenderà impiegare queste risorse e, soprattutto, qual è la priorità degli interventi che intende porre in essere? Lo abbiamo chiesto all'assessore per l'istruzione e la formazione professionale, **Roberto Lagalla**[17].

> LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. Dei 32 milioni, 15 milioni a valere sul FERS sono stati destinati a questo intervento di adeguamento delle mense, dei laboratori, delle biblioteche, degli spazi gioco, delle palestre[18]. In modo tale che si possa moltiplicare l'opportunità di aggregazione, quindi anche di modelli didattici più orientati ai saperi trasversali e non semplicemente ai modelli verticali di tipo disciplinare. Abbiamo poi accompagnato questo modello con altri 15 milioni che nel biennio sono destinati al potenziamento del tempo pieno e su questo l'ufficio scolastico regionale ha individuato le scuole a maggiore livello di disagio educativo, fondamentalmente rappresentato proprio dal tema della dispersione scolastica. I 2 milioni che vanno a compimento dei 32 sono stati invece destinati - nel periodo dal giugno 2021 al 31 dicembre 2021 - al completamento del finanziamento delle scuole siciliane che avevano avanzato al Ministero richiesta di sovvenzionamento per il recupero degli apprendimenti perduti durante il Covid e per il cosiddetto *tempo d'estate*, cioè scuola in estate o le attività extra estive, ed erano rimaste fuori dal finanziamento ministeriale per incapienza del bilancio. Noi abbiamo investito 2 milioni e qualcosa sul completamento della graduatoria relativa alla Sicilia, cosicché ogni scuola che in Sicilia abbia presentato a suo tempo domanda di svolgimento del proprio progetto è stata finanziata.

Questi gli impegni di intervento e di spesa per il futuro della Regione: di essi la relazione prende atto. Compito di quest'indagine rimane, prioritariamente, quello di raccogliere e valutare criticamente i fattori che alimentano in Sicilia il fenomeno della dispersione scolastica nelle varie forme in cui questa può manifestarsi: *evasione*, *abbandono* e *insuccesso*[19].

---

[17] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 262 dell'8 febbraio 2022.

[18] Dal Portale Istituzionale della Regione Siciliana, "***Edilizia scolastica, Lagalla: «Bando da 15 milioni per realizzare spazi comuni negli istituti»***" (31 gennaio 2022), qui consultabile: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/edilizia-scolastica-lagalla-bando-15-milioni-realizzare-spazi-comuni-negli-istituti

[19] Cfr. sul punto "***Le cause della dispersione scolastica***" (*Invalsi Open*, 3 aprile 2020): "La dispersione scolastica è il risultato di una serie di fattori che hanno come conseguenza la mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi

Partiamo proprio dalla valutazione fornitaci dall'assessore Lagalla nel corso della sua audizione.

> LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. Alcune delle circostanze che hanno favorito l'affermarsi così drammatico della dispersione scolastica sono da ricercare in due concause, a mio avviso molto importanti: una, la mancata scolarizzazione precoce dei bambini; l'altra, invece, legata alla perdita complessiva del monte ore scolastico che i nostri bambini ricevono rispetto a bambini di altre regioni italiane. Faccio riferimento al tempo pieno che ancora si attesta nella nostra scuola primaria al di sotto del 10% mentre ha raggiunto in Italia percentuali che superano ampiamente il 16% mentre nelle province autonome di Trento e Bolzano riguarda la quasi totalità della popolazione scolastica infantile. Si calcola che i nostri bambini abbiano perso ogni anno circa 250 ore di scuola rispetto a bambini di altre regioni italiane. E questo perché non si è proposto alle famiglie di dare l'opportunità di ricorrere al tempo pieno come elemento fondamentale non solo sul piano dell'aiuto e supporto alla famiglia, che pure è importante, ma sul piano della fidelizzazione del bambino alla dimensione scolastica, alla dimensione educativa, alla dimensione relazionale.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* Assessore, secondo lei perché è venuta a mancare questa sollecitazione?
>
> LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. Intanto per una organizzazione sociale e familiare completamente diversa nelle regioni del sud rispetto alle regioni del nord. In Sicilia e nelle regioni del sud la minore occupazione - soprattutto la minore occupazione femminile - ha costituito un elemento ostativo. A ciò aggiungo, e non vorrei fornire una critica, un costume di adattamento anche del corpo docente: non è mai entrata nelle scuole una sensibilità forte per questo tipo di modello, anche in considerazione della logistica. Intendo dire che noi non sempre abbiamo nella nostra edilizia scolastica l'organizzazione dei locali che ne consentono la conversione in aree di cucina o aree di consumo dei pasti. Tutto questo è quello che abbiamo trovato. E tutto questo è quello che in gran parte continua a sussistere.

Lagalla pone al centro del suo ragionamento l'assenza di un'alleanza educativa scuola-famiglia su due punti, a suo avviso, portanti: scolarizzazione precoce e tempo pieno.

Sempre l'assessore per l'istruzione e la formazione professionale, in una relazione depositata a margine della sua audizione, aggiunge un importante riferimento

---

dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare. Al suo interno racchiude: la totale non scolarizzazione anche ai livelli iniziali di istruzione; l'abbandono, ossia l'interruzione per lo più definitiva dei corsi di istruzione; la ripetenza, ossia la condizione di chi si trovi a dover frequentare nuovamente lo stesso corso frequentato in precedenza con esito negativo; i casi di ritardo, quali l'interruzione temporanea della frequenza per i motivi più vari o il ritiro dalla scuola per periodi determinati di tempo". Qui integralmente consultabile:
https://www.invalsiopen.it/cause-dispersione-scolastica/

16

sulle strategie di contrasto poste in essere dall'attuale Governo, nell'ottica di una più funzionale sinergia istituzionale con il MIUR[20].

> "Il 13 luglio 2021 è stata sottoscritta un'intesa istituzionale tra la Regione Siciliana e il Ministero dell'Istruzione per la messa a sistema, nel rispetto delle competenze di ciascuna delle Parti e dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, di un quadro programmatico unitario delle azioni strategiche, che intervenga a sostegno delle politiche educative per il rafforzamento degli apprendimenti, per la riduzione della dispersione scolastica e per il contrasto delle povertà educative, al fine di favorire il più ampio esercizio del diritto allo studio.

Ritorniamo alla nostra disamina. Un altro fattore è sicuramente legato al "*momento*" del percorso scolastico in cui capita con più frequenza l'insorgere di criticità che portano il minore ad allontanarsi dal circuito istruttivo e formativo: ovvero il passaggio tra le medie e gli istituti superiori. Qui, ci spiega il dottor **Francesco Micela**[21], è la scuola che deve giocare un ruolo cruciale, cercando di far da scudo rispetto ai *gap* sociali, economici e culturali che incontrano i minori nelle aree del nostro territorio a maggior rischio di disagio.

> MICELA, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo*. Nella scuola primaria l'evasione dall'obbligo scolastico è molto ridotta, questo anche perché la scuola è particolarmente accogliente... nelle medie già comincia a essere più problematico, è più elevata la quota, di evasione... I ragazzi si perdono soprattutto dopo la terza media. [...] Devo dire che l'impressione mia è che la scuola svolga un ruolo determinante: ma non deve essere lasciata sola, perché è chiaro che troppo spesso i professori sono in difficoltà. Al di là di questo fattore... si aggiunge, intanto, un difetto di attrattività delle scuole, che non hanno campi sportivi, che non hanno palestre... E poi c'è un'altra questione che riguarda l'orientamento: dopo la terza media c'è il vuoto, nel senso che c'è una dispersione di ragazzi che non seguono alcun percorso di tipo formativo. Tutto questo ha una rilevanza enorme, dal punto di vista del circuito penale... dove è maggiore l'evasione dell'obbligo scolastico, c'è un maggiore coinvolgimento dei ragazzi nel penale.

"*Non bisogna lasciare sola la scuola*", sottolinea correttamente il presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo, segnalando anche il pericoloso nesso di causalità tra la *dispersione scolastica* e la *devianza minorile*. C'è poi un altro tema

---

[20] *Contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa: Principali azioni (2018 -2021) e Piano straordinario regionale (2021-2023)*", p. 15.

[21] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 234 del 13 luglio 2021.

che il presidente Micela introduce: la scuola deve risultare anche **attrattiva**, strutturalmente e didatticamente. Rinviando ai successivi capitoli l'analisi dei problemi legati a un'edilizia scolastica frutto, negli anni passati, di una stagione di rapina urbanistica e di spietata speculazione, soffermiamoci per adesso sugli altri aspetti. Queste le riflessioni fornite alla Commissione dal dottor **Stefano Suraniti**[22], direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, partendo proprio dall'incidenza di un elemento troppo spesso trascurato: la composizione e la morfologia delle classi.

> SURANITI, *direttore ufficio scolastico regionale della Sicilia.* Nella formazione delle classi tutte le scuole adottano dei criteri che sono poi quelli di creare classi al loro interno eterogenee... In alcune scuole però questo obiettivo è difficilmente raggiungibile perché probabilmente siamo nella condizione in cui c'è una più alta percentuale con svantaggio socio-economico, quindi nelle periferie ci può essere una maggiore incidenza di famiglie in difficoltà o di fatto assenti... E dove c'è una più alta incidenza di disagio e questo ovviamente incide anche sulla formazione, nel senso che sono classi più complesse da gestire. Ciò non toglie naturalmente che i nostri docenti abbiano gli strumenti relazionali, comunicativi ed anche didattici per cercare di gestire una classe complessa: ciò non toglie che il successo formativo di quella classe o di una parte della classe non è detto che sia raggiunto, proprio perché ci sono delle dinamiche esterne che influenzano il rendimento.

E sul punto non può non essere qui riportata l'allarmante testimonianza di **Salvatore Inguì**[23], direttore dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo.

> INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Palermo.* Mi ha chiamato la settimana scorsa un insegnante e mi ha fatto un elenco di bambini, questo elenco di bambini... Mi chiedeva se io li conoscessi. Li conoscevo tutti, me ne ha elencati ventidue. Qual è la caratteristica di questi bambini? Che sono tutti figli di soggetti con gravi pregiudizi penali. Io ho detto: "*ma perché mi fai questo elenco?*" Guarda caso tutti questi bambini sono in una sola classe elementare, iniziano la prima elementare ed hanno messo in questa classe solo bambini di questo tipo.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* Che scuola è questa, mi scusi?
>
> INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Palermo.* È una scuola nel marsalese.

[22] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 248 del 12 ottobre 2021.
[23] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 243 del 14 settembre 2021.

FAVA, *presidente della Commissione.* Forse questa è una cosa che merita di essere rapidamente segnalata perché mi sembra l'opposto di ciò che dovrebbe rappresentare il messaggio educativo e di comunità di una scuola. Dove si trova questa scuola elementare?

INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Palermo.* A Sappusi[24].

FAVA, *presidente della Commissione.* Hanno fatto una classe differenziata, sostanzialmente.

INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Palermo.* Omogenee, singolarmente prese.

Fatto grave, quello riferito dal dottor Inguì. Soprattutto in una realtà, come quella siciliana, in cui il disagio sociale dei minori diventa la più formidabile occasione di reclutamento malavitoso. È importante capire se questo precedente sia un caso isolato o se piuttosto nelle periferie delle città siciliane la scelta di costruire classi-ghetto dove ammassare i figli di genitori pregiudicati o reclusi sia una traccia non episodica. Sarebbe il segno di una sorta di rassegnazione istituzionale al destino già segnato di quei ragazzi e al contesto sociale in cui crescono.

Si aggiunga a questo quadro allarmante l'impatto che la pandemia ha avuto in questi due anni sulla realtà scolastica.

SURANITI, *direttore ufficio scolastico regionale della Sicilia*. Nella scuola primaria la dispersione scolastica all'inizio della pandemia è aumentata per la povertà educativa e di strumenti delle famiglie che non avevano dispositivi in digitale per far connettere a distanza l'alunno con la classe. La dispersione che ha coinvolto medie e superiori è agganciata invece a motivazioni di ordine psicologico, legate al disagio socio-emotivo. Sicuramente la didattica a distanza, il fatto di stare – soprattutto per le superiori – non a contatto con i compagni ha compromesso le dinamiche relazionali e spesso sono proprio quelle dinamiche che riescono a trascinarsi positivamente le dinamiche formative... Il Ministero dell'Istruzione ha stanziato fondi specifici per il supporto psicologico nelle scuole coinvolgendo l'ordine degli psicologi con cui abbiamo stipulato anche un protocollo di intesa: abbiamo accompagnato gli studenti in questa fase di pandemia gestendo anche lo stress socio-emotivo. Tra l'altro abbiamo fatto in modo che questo servizio in forma di sperimentazione fosse presente anche durante l'esame di Stato[25].

[24] Noto quartiere marsalese.
[25] Dal sito del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, comunicato del 31 maggio 2021, qui consultabile:
https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/5191/Comunicato%20Stampa%20ES_2020_21.pdf

Le testimonianze sinora riportate ci confermano alcuni dati: la dispersione scolastica è determinata – nella maggior parte dei casi – dall'insistere di diversi fattori che spaziano dal *background* socio-culturale-economico del contesto familiare, ambientale e storico di riferimento al funzionamento della struttura scolastica, fino ad interessare aspetti individuali del minore.

Interessante a questo punto è capire in che modo il problema venga fronteggiato in primo luogo dall'istituzione scolastica.

> SURANITI, *direttore ufficio scolastico regionale della Sicilia.* Noi come siamo intervenuti? Su diversi filoni. Intanto abbiamo distaccato, e anche quest'anno lo abbiamo fatto, 49 docenti che si occupano di dispersione scolastica e di povertà educativa, al servizio di 34 "osservatori" a livello regionale. Il personale di questi *osservatori* cerca di individuare precocemente, a seguito di segnalazioni delle scuole, gli alunni che potrebbero essere più a rischio di dispersione scolastica e quindi svolge un'attività di ascolto, di supporto e quant'altro... Abbiamo inserito l'*osservatorio* nelle scuole che avevano il più basso livello di apprendimento. L'*osservatorio* è incardinato in quella scuola, poi svolge una funzione di consulenza anche per le scuole che afferiscono diciamo a un territorio più vasto. Di solito un *osservatorio* di una scuola poi presta la sua consulenza per altre 20-25 scuole.

Il distacco dei 49 docenti, citato da Suraniti, è uno dei punti chiave del decreto dirigenziale dello scorso 14 settembre 2021 che ha costituito il "*Servizio Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico formativo*"[26]. Obiettivo dell'ufficio è rendere più rispondente agli attuali bisogni del territorio l'organizzazione dell'*Osservatorio Regionale* e di sostenere e seguire tutte le istituzioni scolastiche attraverso gli *Osservatori* presenti sui territori provinciali. Allo stato, come detto da Suraniti, ne sono previsti **34**: **2** nella provincia di **Agrigento**[27]; **2** nella provincia di **Caltanissetta**[28]; **8** nella provincia

[26] Cfr. Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale, Decreto Direttoriale "*Costituzione del Servizio Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e formativo*" (R.0000355.14-09-2021), qui consultabile: https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/5559/m_pi.AOODRSI.Registro%20regionale%20dei%20decreti%20direttoriali(R).0000355.14-09-2021.pdf

[27] I.C. "*G. Verga*" (Canicattì) e I.C. "*G. Galilei*" (Raffadali).

[28] I.C. "*N. Di Maria*" (Sommatino-Delia) e I. C. "*Ettore Romagnoli*" (Gela).

di **Catania**[29]; **2** nella provincia di **Enna**[30]; **4** nella provincia di **Messina**[31]; **10** nella provincia di **Palermo**[32]; **2** nella provincia di **Ragusa**[33]; **2** nella provincia di **Siracusa**[34]; **2**, infine, in quella di **Trapani**[35]. A ciascuna delle scuole affidate agli *Osservatori* è chiesto di individuare "*particolari criticità e aree territoriali, all'interno delle quali saranno concordate e realizzate azioni di prevenzione e riduzione della dispersione e del disagio, attraverso piani di aiuto e sostegno a docenti, alunni, famiglie e la costituzione di micro-reti territoriali*".

È di tutta evidenza – e avremo modo di apprezzarlo ancora di più riferendo sui *focus* di approfondimento relativi alle aree periferiche di Palermo, Catania e Messina – la totale sproporzione dei numeri: 49 docenti specializzati – uno per ogni *Osservatorio*, ad eccezione dell'area palermitana dove ne sono stati distaccati 25 nell'ambito di dieci strutture[36] – è un numero estremamente esiguo a fronte di un contesto territoriale così vasto (e soprattutto così critico) come quello siciliano. Identico discorso vale per il bacino di utenza (20-25 scuole) in capo a un unico *Osservatorio*.

Criticità che si sommano a quelle relative al funzionamento degli *Osservatori*, come ci dicono la dottoressa **Carla Bonanno**[37] e la dottoressa **Cinzia Roccaro**[38], rispettivamente direttrici degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Catania e Caltanissetta.

> BONANNO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Catania.* Rispetto all'*Osservatorio* per la dispersione scolastica, anch'io ho avuto modo di partecipare negli anni precedenti e di vedere come, ad esempio, sia difficile a Catania realizzare un'anagrafe dell'evasione scolastica che è quella che ci

[29] I.I.S.S. "*E. Fermi – F. Eredia*" (Catania), I.C. "*Vittorino Da Feltre*" (Catania), I.C. "*A. Musco*" (Catania), I.S.I.S. "*E. Fermi – R. Guttuso*" (Giarre); I.C. "*C. Battisti"* (Catania), I.T. "*P. Branchina*" (Adrano), I.C. "*Don Milani*" (Paternò) e I.I.S.S. "*C.A. Dalla Chiesa*" (Caltagirone).
[30] I.C. "*E. De Amicis*" (Enna) e I.I.S.S. "*L. Da Vinci*" (Piazza Armerina).
[31] I.C. "*A.R. Sidoti*" (Gioiosa Marea), I.C. "*A. Luciani*" (Messina), I.C. *"Santa Teresa Riva*" (Santa Teresa Riva) e I.C. "*Primo*" (Milazzo).
[32] L.S. *"G. D'Alessandro"* (Bagheria), I.C. "*Privitera- Polizzi*" (Partinico), I.C. "*Carini-Calderone-Torretta*" (Carini), S.M.S. "*C. Guastella*" (Misilmeri), I.C. "*Perez – Madre Teresa di Calcutta*" (Palermo), I.C.S. *"A. Ugo"* (Palermo), I.C. *"A. Veneziano – P. Novelli*" (Monreale), D.D. *"E. De Amicis*" (Palermo), I.C. "*Falcone-Fondo Raffo-Pescia*" (Palermo) e I.C.S. "*Mattarella-Bonagia*" (Palermo).
[33] I.C. "*Portella Delle Ginestre*" (Vittoria) e D.D. *"Palazzello"* (Ragusa).
[34] I.C. "*S.Chindemi*" (Siracusa) e I.C. "*S. Pellico*" (Pachino).
[35] S.S. "G. Mazzini" (Marsala) e I.C. "*L. Bassi – S. Catalano*" (Trapani).
[36] Così come previsto all'art. 1 del Decreto Direttoriale "*Costituzione del Servizio Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e formativo*" (R.0000355.14-09-2021).
[37] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 243 del 14 settembre 2021
[38] *Ibidem*.

permetterebbe e che permetterebbe agli enti competenti dei Comuni di fare veramente prevenzione primaria.

FAVA, *presidente della Commissione.* Perché c'è questa difficoltà?

BONANNO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Catania*. Io non l'ho ben capito perché ci sia questa difficoltà... penso che sia una questione di strutturare meglio questi *osservatori*... Pare che ci siano anche problemi di *privacy* della scuola nel fornire i nomi...

***

ROCCARO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Caltanissetta.* Gli *Osservatori* servono per rilevare la percentuale della dispersione scolastica, quali possono essere le cause... Ci sono degli insegnanti, incaricati di occuparsi dell'area "dispersione", che dovrebbero fare da tramite con l'*osservatorio*, ma anche con i servizi sociali quindi, che so, segnalare qualche caso particolarmente problematico, segnalare delle situazioni... Questa cosa non avviene mai.

FAVA, *presidente della Commissione.* Perché?

ROCCARO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Caltanissetta.* È come se l'*Osservatorio* fosse una cosa, come dire, lontana da quella che è la realtà della scuola.

FAVA, *presidente della Commissione.* Ma perché accade questo secondo lei?

ROCCARO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Caltanissetta.* Secondo me accade perché le persone che partecipano all'*Osservatorio* probabilmente non cercano di creare un progetto che sia realizzabile.

Il problema non è limitato soltanto all'operatività degli *Osservatori*. Come avevamo già anticipato[39], una vera e propria criticità riguarda il meccanismo delle segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici. Lo hanno ripetuto a chiare lettere dinanzi questa Commissione il dottor **Di Bella**[40] e il dottor Micela.

FAVA, *presidente della Commissione.* La sensazione che avete avuto voi è che i dirigenti scolastici non segnalino?

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* No, assolutamente no, arrivano pochissime segnalazioni.

FAVA, *presidente della Commissione.* Come mai?

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Le ragioni sono varie. Credo un po' anche di timore... o magari segnalano anche ai servizi sociali, ma i servizi sociali sono molto lenti nell'espletare le pratiche. La procedura è molto farraginosa, non partono le segnalazioni alle autorità giudiziarie, ordinaria e minorile, perché l'inosservanza dell'obbligo di

[39] Cfr. Cap. I.

[40] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 233 del 7 luglio 2021.

istruzione è anche un reato a carico dei genitori, per cui alla fine siamo arrivati alla situazione a cui siamo arrivati.

***

MICELA, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo*. Io non lo escludo che ci possano essere difficoltà da parte di alcune scuole nel segnalare. Sono sicuro che i servizi sociali sono non in difficoltà, in grandissima difficoltà nel gestire nella proporzione tra bisogno del territorio e risorse... Penso che per una valutazione realistica ed effettiva di questa eventuale ritrosia delle scuole debba essere fatta con l'Ufficio scolastico regionale.

Di diverso avviso è il direttore Suraniti, rispondendo a proposito delle attività ispettive svolte dal suo ufficio.

SURANITI, *direttore ufficio scolastico regionale della Sicilia.* L'ispezione non è necessaria, salvo il caso in cui una scuola non abbia fatto gli atti che sono obbligatori: la segnalazione alla Procura dei minori oppure naturalmente al Comune per quanto riguarda l'evasione dell'obbligo scolastico... Ma in genere non abbiamo mai riscontrato che questo tipo di segnalazioni non siano avvenute.

Nelle pagine precedenti avevamo ricordato quanto siano state dirompenti le intuizioni del dottor Di Bella e, soprattutto, quali ricadute positive abbia avuto a Reggio Calabria il suo progetto *"Liberi di scegliere*". Allo stesso modo, non avevamo mancato di richiamare le perplessità che avevano accompagnato l'esperienza di alcuni "protocolli d'intesa" interistituzionali in Sicilia. Ecco, dal 14 gennaio 2021, grazie all'impulso dell'attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, è sorto presso la locale prefettura un osservatorio sulla condizione minorile[41] che raccoglie le *best practice* del modello reggino, adattandole alla realtà della provincia etnea. Le principali caratteristiche di questo nuovo protocollo ce le illustra lo stesso presidente Di Bella.

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania*. Abbiamo pensato di creare, sulla falsariga di quanto abbiamo fatto a Reggio Calabria, un osservatorio prefettizio sulla condizione minorile nella città di Catania. Un osservatorio prefettizio che è di fatto una cabina di regia, uno strumento di pianificazione degli interventi che prevede la presenza, oltre che del Prefetto, delle autorità giudiziarie minorili, della Procura della Repubblica ordinaria,

[41] Dal sito della Prefettura di Catania, "*Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15, legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, volto a prevenire la devianza giovanile nell'Area Metropolitana di Catania e ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali*", qui consultabile:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/accordo_catania.pdf

della Direzione Distrettuale Antimafia, di tutte le forze di Polizia, quindi Questura, Comandanti provinciali dei Carabinieri e Finanza, l'Ufficio scolastico provinciale, l'Università, il Comune e, ovviamente, anche le Diocesi del territorio.

FAVA, *presidente della Commissione.* Risultati?

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania*. Abbiamo cominciato a vedere quelle che sono le criticità del territorio. Confrontandoci anche con le realtà associative e incrociando i dati che mi sono arrivati dal Comune, possiamo tranquillamente dire che Catania abbiamo quartieri che sono fermi da un punto di vista culturale... e poi quartieri ghetto, quartieri dormitorio, periferie sociali dove le persone vivono in una condizione di assoluto degrado: io penso a Librino, San Giovanni Galermo, San Cristoforo nel centro della città, Picanello... Qui i ragazzi non vanno a scuola, compiono innumerevoli reati, soprattutto quelli legati allo spaccio di stupefacenti, sotto il controllo delle organizzazioni criminali. Hanno come mito personaggi storici, come Nitto Santapaola... spessissimo ho sentito dire a dei ragazzi che noi incontriamo che quelle sono persone che hanno fatto *del bene* alla città... In questi quartieri di fatto – mi spiace dirlo – si entra soltanto per controlli formali e non si riesce ad evitare che si svolgano le più svariate attività illegali, dalla minuta alla più grave, con il coinvolgimento dei minorenni. I ragazzi non vanno a scuola, guidano macchine o motorini senza avere la patente, vanno a cavallo, guidano calessi... Non ci sono controlli, se non molto sporadici...

FAVA, *presidente della Commissione.* Esiste un rimedio?

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania*. Io credo che il recupero culturale di questi territori di frontiera sia, debba essere un obiettivo prioritario di tutti noi, noi autorità giudiziaria, ma credo anche di chi amministra, di chi ha la possibilità di incidere realmente e ora con l'Osservatorio ci siamo posti questo problema. Abbiamo realizzato uno schema, un *format*, che stiamo girando a tutti i dirigenti scolastici: **devono segnalare la dispersione, perché se non lo fanno incorrono – sono dei pubblici ufficiali – in reati di omissione di atti d'ufficio**.

Il *modus operandi* proposto da Di Bella è chiaro: si parte da un'imprescindibile analisi di contesto – aprendo le porte anche alle realtà del Terzo settore – per poi giungere ad una serie di azioni concrete, offrendo ai vari interpreti istituzionali i necessari strumenti di lavoro che agevolino la loro attività. E proprio a tal riguardo, va evidenziata ed analizzata un'ulteriore falla del sistema (già accennata nell'intervento della Bonanno): l'assenza di un'anagrafe scolastica regionale.

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Bisognerebbe rendere attiva l'anagrafe scolastica regionale che servirebbe per monitorare il fenomeno della dispersione scolastica. Ma mi è stato detto che è inattuata: è una legge regionale della Regione siciliana del 2014[42]. Eppure ci sono delle

[42] La Legge regionale n. 17 dell'8 luglio 2014, "*Anagrafe scolastica regionale*".

prassi virtuose: ad esempio la Regione Campania ha stilato con il Ministero delle Finanze un accordo proprio per andare ad intercettare i codici fiscali di tutti i minorenni in età di obbligo scolastico affermativo e questi dati, che provengono dal Ministero delle Finanze, incrociandoli con quelli dell'Ufficio scolastico regionale hanno consentito di intercettare i numeri della dispersione. Questo potrebbe essere già una prassi importante, mutuandola proprio da quella della regione Campania.

Abbiamo domandato all'assessore Lagalla se l'attivazione dell'anagrafe scolastica regionale – a quasi 8 anni dalla sua previsione normativa – costituisca o meno un'ipotesi di lavoro per l'esecutivo.

LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. Assolutamente sì! L'anagrafe scolastica regionale è uno degli elementi oggetto di più profonda contrapposizione in questo momento tra lo Stato centrale e la Conferenza Stato-Regioni. Esistono due anagrafi: una nazionale degli studenti e una regionale dell'edilizia scolastica. Mentre la seconda – come l'acronimo lascia intendere – è autorizzata alla visione e all'utilizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione, altrettanto non vale per l'anagrafe nazionale degli studenti che noi non siamo in condizione di potere condividere con il Ministero stesso... Si immagini che quando ogni anno operiamo la distribuzione dei buoni libro, gratuiti o semigratuiti, e le provvigioni previste per i ragazzi liceali che sono sotto una determinata soglia ISEE... noi siamo costretti, anno per anno, sulla base dei dati che parzialmente il Ministero ci rimanda, a costruire gli elenchi. Molto più facile sarebbe partire da una condivisione delle anagrafi che anche per il tema della dispersione scolastica impatta significativamente tanto sui servizi sociali degli enti locali, quanto sull'organo giudiziario minore, quanto sul governo della Regione.

FAVA, *presidente della Commissione.* Per quale ragione questa trasmissione non avviene?

LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. Perché impatta con la malefica legge sulla privacy. Si immagini che solo perché in questo momento siamo in fase emergenziale abbiamo avuto la possibilità di capire quali tra gli studenti erano vaccinati o quali no, perché fino a qualche settimana fa neanche il dirigente scolastico era abilitato a poter chiedere o sapere se il ragazzo fosse vaccinato oppure no. Si tratta di dati sensibili che il nostro assetto legislativo reputa insuperabili e conseguentemente le Regioni non conoscono i nomi – il numero sì – degli allievi che frequentano le proprie scuole.

Torniamo al piano d'azione previsto dal protocollo prefettizio.

FAVA, *presidente della Commissione.* Ma se la famiglia dovesse continuare ad alzare le spalle, infischiarsene dei richiami e delle sollecitazioni, l'autorità giudiziaria in che modo può intervenire?

25

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Così come abbiamo fatto in Calabria e come stiamo facendo anche qui a Catania, l'accordo prefettizio prevede proprio questo: che i dirigenti scolastici, in presenza di un certo numero di assenze, devono fare la segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria minorile e noi possiamo intervenire. Lo stiamo facendo, convocando prima il genitore e il minore e adottando dei provvedimenti che possono essere progressivi. Ad esempio, facciamo delle prescrizioni. Se le prescrizioni non vengono rispettate, arriviamo all'inserimento dei ragazzi in comunità a semiconvitto o in comunità a convitto intero, previa, chiaramente, decadenza dalla responsabilità genitoriale e nomina di un tutore.

FAVA, *presidente della Commissione.* Quindi la perdita della patria potestà.

DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Esattamente. E in più, così come in Calabria, stiamo facendo delle segnalazioni anche all'INPS per la revoca delle indennità previdenziali connesse alla frequenza scolastica. E questo è un tema che io vorrei sottoporvi. Stiamo cominciando a chiedere all'INPS di valutare la revoca del reddito di cittadinanza. Ci sono migliaia e migliaia di persone a Catania, soprattutto in quei quartieri, che vivono di reddito di cittadinanza... Allora cominciamo a incidere sul reddito di cittadinanza. Tu percepisci questo reddito? Devi essere un buon cittadino, devi mandare i figli a scuola, se non lo fai bisogna intervenire.

In altre parole, ci spiega il presidente Di Bella, serve un'effettività di intervento, anche ricorrendo a provvedimenti sanzionatori nei confronti delle famiglie.

Ciò è stato messo definitivamente nero su bianco con l'accordo siglato lo scorso 11 febbraio 2022[43] tra la Prefettura, il Comune di Catania, il Tribunale per i Minorenni di Catania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione provinciale dell'INPS. Punto cardine della nuova intesa è il fatto che il Comune inserisca, tra le condizioni indispensabili nel patto per l'inclusione sociale (PAIS), l'impegno al rispetto dell'obbligo di iscrizione e frequenza scolastica dei figli minori, prevedendo in caso di mancata osservanza la segnalazione all'INPS che sospenderà l'erogazione del reddito di cittadinanza.

Nelle more che il nuovo protocollo diventi operativo, il "metodo" Di Bella ha prodotto già i primi risultati, soprattutto sul versante dei provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei soggetti vicine alle

[43] Dal sito del Ministero dell'Interno (11 febbraio 2022), "***Impegno comune a Catania contro la dispersione scolastica***", qui consultabile:
https://www.interno.gov.it/it/notizie/impegno-comune-catania-contro-dispersione-scolastica

cosche. Ce li racconta il giornalista **Salvo Palazzolo** in un articolo a sua firma del 30 novembre 2021[44].

> "Quando si è ritrovato davanti al giudice, collegato in videoconferenza, il capomafia al 41 bis ha sussurrato: «*Dottore, la prego, tenga lontano mio figlio da quel maledetto quartiere*». Il figlio quattordicenne, il primogenito, che si era già candidato a prendere il posto del padre nell'organizzazione.
>
> Adesso, è lontano da Catania, con il progetto "*Liberi di scegliere*". E il padre gli ha mandato una lettera qualche giorno fa: «*Ha scritto: "Rispetta tutte le indicazioni che ti danno in comunità* — racconta Roberto Di Bella, il presidente del tribunale per i minorenni di Catania — *E, soprattutto, non mi considerare un mito, ma un fallimento*». Non era mai accaduto dentro Cosa nostra. Un padrino irriducibile, che si è sempre rifiutato di collaborare, chiede aiuto alla giustizia per provare a riscrivere il destino già segnato del figlio. «*Durante il colloquio, mi ha parlato della sua sofferenza* — dice il presidente Di Bella, che in Calabria ha sottratto ottanta figli di 'ndrangheta al contesto di appartenenza — mi ha raccontato del dolore che prova nel non potere abbracciare i suoi figli, può incontrarli esclusivamente dietro al vetro blindato del 41 bis». Il giudice ha rilanciato: «*Gli ho proposto un patto educativo. Nel corso del corso del colloquio ho detto: "Mi aiuti ad evitare a suo figlio la sofferenza che sta provando lei"*».
>
> Dal settembre 2020, da quando è tornato nella sua città, Roberto Di Bella ha già adottato una ventina di provvedimenti che prevedono la decadenza della responsabilità genitoriale per mafiosi e trafficanti di droga. Ora, i ragazzi sono in strutture di accoglienza. A Palermo, la procura per i minorenni vuole intraprendere lo stesso percorso per i figli degli spacciatori del quartiere Sperone. «*A Catania, si sono fatte avanti anche due madri* — spiega il giudice — *erano rimaste coinvolte in inchieste giudiziarie e per questo erano destinatarie di misure cautelari. Hanno chiesto di essere aiutate a lasciare con i figli i contesti di origine. E così è scattato il protocollo "Liberi di scegliere", che prevede un percorso di accompagnamento e sostegno da parte dell'associazione Libera, per un nuovo inserimento, anche lavorativo*».
>
> C'è un gran fermento attorno alle famiglie criminali catanesi. Un tam tam si sta diffondendo anche nelle carceri, la prospettiva di salvare i figli con un percorso concreto sta aprendo crepe importanti nel mondo criminale. «*Ci ha scritto un detenuto per traffico di droga* — racconta ancora il giudice Di Bella — *ha detto che appena finirà di scontare la condanna vuole andare via da Catania, con la moglie e i figli*». Si aprono spiragli importanti nelle zone franche in mano ai clan. «*Per questo è importante fare un lavoro costante sul territorio* — dice il presidente del tribunale per i minorenni — *un lavoro che deve vedere presenti insieme istituzioni e società civile*». Roberto Di Bella auspica il tempo prolungato nelle scuole: «*Aperto alle associazioni, per animare il quartiere*». E

[44] Cfr. "***Catania, l'appello del capomafia al giudice Di Bella. "Porti via mio figlio da quel maledetto quartiere***" di Salvo Palazzolo (*La Repubblica*, 30 novembre 2021), qui consultabile: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/11/30/news/catania_l_appello_del_capomafia_al_giudice_di_bella_porti_via_mio_figlio_da_quel_maledetto_quartiere_-328330074/

anche un impegno maggiore degli oratori: «*La Conferenza episcopale italiana è peraltro partner del progetto "Liberi di scegliere"*». Primo obiettivo: «*Abbattere la dispersione scolastica, che a Catania ha livelli preoccupanti* — spiega il magistrato — *in alcuni quartieri raggiunge il 22 per cento dei minori fra i 6 e i 16 anni. Per questa ragione è stato istituito un osservatorio metropolitano sulla questione minorile, che ha sede in prefettura, ha fatto già diversi incontri nei quartieri*».

Sul quartiere del boss citato da Palazzolo, così come su altri, diremo meglio più avanti. Raccontare il disagio giovanile in Sicilia, le punte di devianza, l'abbandono scolastico ha un senso solo se questa narrazione incrocia il contesto reale, quotidiano di vita di questa generazione: dove vivono, come vivono, da cosa fuggono.

28

CAP. III - LA SOLITUDINE DELLA PERIFERIA

Sono posti difficili, le periferie delle città siciliane. Quartieri cresciuti all'insegna della precarietà. Luoghi in cui le scuole, spesso ospitate in strutture fatiscenti ai limiti dell'inagibilità, sono chiamate a rappresentare, nell'immaginario collettivo, l'unico presidio istituzionale tangibile. Fuori da quelle aule, il deserto. E migliaia di ragazze e ragazzi chiamati a prendere - troppo presto e da soli - decisioni cruciali per il proprio percorso esistenziale. Lungo i bordi di quel percorso, la capacità di seduzione e di reclutamento della criminalità organizzata, spesso l'unica alternativa alle cronache di disagio familiare.

Nel dicembre 2017, la "Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie" nella relazione conclusiva aveva speso parole allarmate e severe sulla realtà dell'isola[45]. Rileggiamole insieme.

> "In Sicilia, tra le aree urbane che presentano grave disagio abitativo, fatiscenza del patrimonio edilizio, marginalità, poca sicurezza sociale, carenza di servizi e infrastrutture, invadenza della piccola e grande criminalità, possiamo includere i centri storici delle medie e grandi città. Questi, a differenza dei centri storici delle città del centro-nord, sono da considerare tuttora come aree marginali dei sistemi urbani di appartenenza.
>
> Accanto a queste esistono le periferie come comunemente intese, costituite dalle espansioni edilizie private del dopoguerra, basate sullo sfruttamento intensivo dei lotti edificabili, prive di una adeguata rete viaria, oltre che dell'urbanizzazione secondaria. Le periferie pubbliche, luogo di emigrazione degli abitanti del centro storico, mal collegate al resto della città, veri e propri ghetti di devianza sociale e oggetto della criminalità, ancora oggi assai carenti di attrezzature e servizi di base.
>
> Il quartiere Zen di Palermo e Librino di Catania sono sufficienti per evocare le drammatiche condizioni delle periferie pubbliche nelle due più grandi città siciliane. A ciò si aggiungano le più recenti periferie a bassa densità realizzate attraverso lottizzazioni più o meno abusive e costituite da case unifamiliari, che hanno occupato a tappeto le zone superstiti di verde agricolo pianeggiante e collinare nei territori di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Vi sono inoltre numerose isole edificate in aperta campagna dovute ai nefasti

[45] Cfr. Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, XVII Legislatura, "***Relazione sull'attività svolta dalla Commissione***" (Relatore: on. Roberto Morassut), approvata dalla Commissione nella seduta del 14 dicembre 2017, pp. 468-469, qui consultabile: http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/019/INTERO.pdf

programmi costruttivi promossi e realizzati da cooperative edilizie vere e finte che in Sicilia godono di lauti finanziamenti e di corsie preferenziali, massicciamente presenti ad Agrigento, Caltanissetta e a Siracusa."

Uno scenario che è stato reso ancor più drammatico dall'emergenza pandemica e da ciò che essa ha determinato: un isolamento nell'isolamento. Di tale condizione ne traccia un ritratto nitido, quanto impietoso, la giornalista **Alessia Candito** in un suo articolo del gennaio 2022[46].

> "A Palermo, Catania, Caltanissetta, l'allarme è un unanime: dopo la pandemia, la criminalità minorile cresce. Il lockdown ha lasciato strascichi nella generazione che è entrata o ha vissuto l'adolescenza negli anni del Covid, vuoi per l'isolamento, vuoi per il verticale peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle famiglie d'origine. E non c'è distretto in cui i risultati non si vedano. In quello di Caltanissetta, in particolar modo a Gela e Niscemi, avverte il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi, i ragazzini continuano ad essere arruolati dai clan per commettere danneggiamenti, furti e soprattutto per lo spaccio. "*Si tratta, di minori gravitanti in contesti socio ambientali degradati, che finiscono per aggregarsi al gruppo mafioso* – dice il presidente - *rendendosi disponibili a commettere ogni tipo di reato*". Per soldi, certo. Ma anche "*al fine di acquisire un ruolo di "prestigio" sia all'interno della stessa organizzazione criminale che all'esterno* – sottolinea - *Sono cooptati per commettere danneggiamenti e incendi di esercizi commerciali o di vetture. Sono attratti dalla mafia, dalle sue regole e dalle sue gerarchie, dall'abbaglio di inserirsi in un mondo di potere senza il sacrificio dello studio*".
>
> E l'evasione scolastica anche a Palermo è una piaga, che dialoga in modo fitto con l'aumento della criminalità minorile. In città, frequentano poco o nulla i banchi il 27% degli adolescenti e molti sono coinvolti in attività criminali. "*Sono 102 i minori presi in carico dal sistema penale di settore nel 2020* - dice la procuratrice generale facente funzione di Palermo Annamaria Palma - *oltre 2.000 sono stati i nuovi procedimenti penali con imputati minori e la dispersione scolastica è pari al 27 per cento*". Numeri da capogiro, che hanno spinto i magistrati a provvedimenti straordinari. "*Cinquanta ragazzi palermitani sono sotto osservazione da parte della procura per i minorenni che progetta di allontanarli dall'ambiente familiare dove circola e si traffica droga* — dice Annamaria Palma — *la procura per i minori ha avviato un progetto senza precedenti, sulla base di alcuni episodi recenti*". [...]
>
> A Catania, la fotografia la danno i numeri. Il 30 giugno 2021 al giro di boa dell'udienza preliminare c'erano quattro procedimenti per associazione per delinquere di stampo mafioso, cinque per omicidio, diciannove per violenza

[46] Cfr. "***Pandemia, evasione scolastica, disagio: in Sicilia è emergenza criminalità minorile***" di Alessia Candito (*La Repubblica*, 23 gennaio 2022), qui consultabile: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/01/23/news/pandemia_evasione_scolastica_disagio_e_emergenza_criminalita_minorile-334872235/

> sessuale, cinquantasette per rapina, centosettantanove per furto, ventidue per rissa, ottanta per ricettazione. Ancora in corso sono invece processi per violenza sessuale (4), rapina (19), furto (33), rissa (3), ricettazione (18) e spaccio di stupefacenti (11). Nel corso dell'ultimo anno, nei due Istituti Penali Minorili di Catania-Bicocca e di Acireale complessivamente 95 giovani e un ragazzo è stato ammesso ai domiciliari."

All'analisi del *territorio* questa Commissione ha dedicato gran parte del proprio lavoro, raccogliendo le testimonianze di chi, quotidianamente, vive la realtà di queste aree ad alto rischio di disagio sociale e degrado urbano. L'obiettivo era anche quello di comprendere quali fossero i principali *deficit* organizzativi e strutturali che condizionano negativamente l'azione della macchina istituzionale dedicata (in teoria) al riscatto sociale ed ambientale delle comunità di questi quartieri.

Un primo elemento di riflessione ce lo fornisce la dottoressa **Rossana Antonia Gallo**[47], illustrando gli elementi raccolti dall'*Osservatorio Regionale* costituito in seno al Centro Giustizia Minorile di Palermo:

> GALLO, *dirigente Centro Giustizia Minorile Palermo*. Da circa un anno abbiamo costituito presso il Centro un *Osservatorio regionale* che raccoglie i dati che provengono dai servizi dell'intera Regione... ed è emerso un quadro che amareggia molto... Parliamo di famiglie e di minori multiproblematici perché rileviamo delle situazioni critiche che sono compresenti e che in qualche modo si correlano, si influenzano... Rispetto ai dati che noi abbiamo a disposizione, già circa la metà - può essere il 47% piuttosto che il 53% - risultano famiglie multi-problematiche, dove ci sono delle questioni molto profonde di condizioni socio-relazionali: si intende con questo l'incapacità a gestire anche il rapporto con i figli. A questo si aggiunge una vulnerabilità economica che fa riferimento proprio alla condizione di precarietà, di assenza di lavoro, al disagio abitativo; e poi abbiamo una vulnerabilità che dipende da motivi attinenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti e a problemi penali.

Quasi la metà delle famiglie dei minori attenzionati dall'Osservatorio regionale vive dunque in un sistema relazionale contraddistinto da situazioni multi-problematiche. Una percentuale insostenibile che racconta una condizione strutturale di grave diseguaglianza di fatto: l'ascensore sociale in questi quartieri delle periferie siciliane si è fermato ai piani alti.

[47] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 245 del 21 settembre 2021.

Aggiunge la dirigente del Centro Giustizia Minorile:

> GALLO, *dirigente Centro Giustizia Minorile Palermo*. Una cosa che caratterizza molto il territorio della Sicilia è la mancanza di centri aggregativi. I ragazzi spesso stanno nelle piazze: è chiaro che non hanno riferimenti educativi. Spesso la famiglia non è in grado di gestirli, non dà nessun *input*, anche perché il livello culturale è spesso molto basso. Non c'è neanche la volontà della famiglia di avviare i ragazzi a scuola, non li sostengono nemmeno in questo... Poi, quando questi ragazzi escono fuori dalla famiglia, cosa trovano? Nessun riferimento, oltre alla scuola...

La fotografia offerta dalla dottoressa Gallo è di straordinaria rilevanza, anche perché l'individuazione del problema contiene già in sé una possibile soluzione che passa dal ruolo fondamentale degli assistenti sociali nella mediazione familiare. Peccato, però, che proprio in quest'ambito si registrino significative carenze di personale (e non solo), come segnalato a questa Commissione dalla dottoressa **Cinzia Roccaro**[48], direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Caltanissetta. Emblematico, ad esempio, quello che accade nella sezione distaccata di Gela dove non esiste nemmeno una pianta organica fissa, sebbene sia una città ad altissimo rischio.

> ROCCARO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Caltanissetta.* La città di Gela ha una sede distaccata che è stata istituita molti anni fa, è una sede molto importante, nel senso che abbiamo vissuto sin dagli anni '90 il percorso di recupero nei confronti soprattutto di ragazzi inseriti in complessi mafiosi, proprio dichiarati... Adesso la sede di Gela è un po', come dire, precaria perché non abbiamo personale fisso.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* Non avete personale fisso?
>
> ROCCARO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Caltanissetta.* Ci sono soltanto due operatori di tipo amministrativo, un centralinista ed un ausiliario, mentre noi come servizio sociale andiamo lì in missione, quindi andiamo due-tre volte la settimana, quando abbiamo la macchina, perché abbiamo avuto problemi anche con l'autovettura e praticamente lavoriamo solo una volta-due volte la settimana nel territorio...

[48] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 243 del 14 settembre 2021.

Analogo discorso per quanto riguarda i servizi sociali degli enti locali. Questo è quanto riferisce in Commissione il presidente **Di Bella**[49].

> DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania*. A Catania, ma penso che questo fatto possa estendersi a tutta la Sicilia, **il numero degli assistenti sociali, in rapporto agli abitanti, è assolutamente insufficiente.** La legge regionale sul tema ne prevede uno su cinquemila. Qua siamo assolutamente al di sotto di questa protezione, idem per quanto riguarda i consultori familiari, i servizi di neuropsichiatria infantile: noi abbiamo difficoltà a fare eseguire i nostri provvedimenti.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Cosa vi dice l'amministrazione? Lei ha avuto modi di confrontarsi col sindaco?
>
> DI BELLA, *presidente del tribunale per i minorenni di Catania*. Sì, e ho detto anche che se non fanno le assunzioni c'è una interruzione di pubblico servizio. Lui mi ha assicurato che al più presto farà un bando per le assunzioni. Questo è un momento fondamentale, ci sono i fondi del R*ecovery plan,* bisogna progettare, ma se non si fa adesso resteremo tagliati fuori. Lo stesso discorso vale per l'ASP: noi abbiamo bisogno di servizi socio-sanitari efficienti; servono psicologi nelle scuole per intercettare i bisogni dei ragazzi; abbiamo bisogno di centri di aggregazione. Ci sono aree della città di Catania in cui i ragazzi non hanno nulla, un oratorio, un luogo dove i ragazzi possono confrontarsi, formarsi una coscienza civica attraverso la mediazione, lo scambio, il doposcuola scolastico, lo sport: zero!

Sul punto, abbiamo raccolto l'immediata replica di **Giuseppe Lombardo**[50], assessore con delega ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia del Comune di Catania, che ha annunciato il reclutamento di 60 nuovi assistenti sociali[51].

> LOMBARDO, *assessore con delega alla cittadinanza sociale del comune di Catania.* Nel territorio (***ci sono*, ndr.**) 26 assistenti sociali, molti dei quali andranno in pensione nell'anno 2022. È un territorio fortemente provato perché la città di Catania è una città con tantissime problematiche che mettono a dura prova il servizio sociale. È pubblicato un bando di assunzione di 60 assistenti sociali del distretto di cui circa 50 andranno a Catania, è un bando per titoli, quindi sarà veloce l'assunzione di questi assistenti sociali. Dopo la scadenza del bando, contiamo già nei primi giorni di febbraio di introdurre e di implementare.

[49] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 233 del 7 luglio 2021.
[50] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 258 del 21 dicembre 2021.
[51] Il bando del concorso in questione è qui consultabile:
https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2021/2021/selezione-pubblica-per-titoli-per-l-assunzione-con-contratto/bando-aa-ss.pdf

Altra doglianza è relativa all'assenza di coordinazione tra servizi sociali e servizi socio-sanitari, come sottolinea il presidente **Micela**[52].

> MICELA, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo*. Sarebbe importante avere un Ufficio di coordinamento unico, non so se a livello ministeriale o a livello regionale, che in qualche modo funga da interlocutore per l'autorità giudiziaria. Poi c'è tutto il problema del rapporto con la scuola, tutto il discorso che si può fare sull'orientamento... e forse l'Ufficio scolastico regionale potrebbe essere coinvolto in modo più specifico.

Eppure, qualcosa su questo fronte si sta muovendo (ancorché a livello sperimentale). Ce lo anticipa l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, **Antonio Scavone** [53].

> SCAVONE, *assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro*. Abbiamo avviato una proficua collaborazione con l'istituzione giudiziaria del Tribunale dei Minorenni di Catania per individuare soluzioni operative, finalizzate a porre un argine definitivo alle frammentarietà amministrative che si registrano. Ad esempio, il dottore Di Bella si è reso conto che spesso il Tribunale ricorre a soggetti esterni, psicologi e assistenti sociali, quando ci sono servizi deputati a questo da parte delle ASP. Ed è per questo che già in Prefettura a Catania è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che diventerà una linea guida regionale per modalità di comportamento ed integrazione di relazioni socio-sanitarie congiunte insieme al Tribunale...
>
> CANNATA, *vicepresidente della Commissione*. Quindi è un progetto già operativo su Catania e verrà esteso?
>
> SCAVONE, *assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro*. Lo stiamo testando su Catania[54]... è la base di linee guida che noi manderemo a livello regionale.

---

[52] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 234 del 13 luglio 2021.

[53] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 265 del 16 febbraio 2022.

[54] Sul punto cfr. da ultimo ***"Il presidente del Tribunale dei minori in visita all'ASP. «Passi in avanti per l'integrazione socio-sanitaria»"*** (*Meridionews*, 25 febbraio 2022):
Il presidente del Tribunale dei minori di Catania Roberto Di Bella ha visitato questa mattina l'Asp di Catania, per incontrare i vertici aziendali e il gruppo di lavoro dedicato alle funzioni di tutela dei minori nell'ambito della provincia etnea. Il presidente Di Bella è stato accolto dal manager Maurizio Lanza e dai direttori amministrativo e sanitario, Giuseppe Di Bella e Antonino Rapisarda. «*L'incontro di oggi* - ha detto Di Bella - *rappresenta una tappa fondamentale per l'integrazione socio-sanitaria e per il progresso del territorio della provincia di Catania. Avere degli efficienti servizi socio-sanitari, che coprono in modo capillare tutta la città metropolitana, significa avere delle prospettive di sviluppo e di progresso molto importanti*». «*La sinergia fra le Istituzioni e la condivisione delle competenze* - ha detto Lanza - *rappresenta il metodo di lavoro che vogliamo seguire in questo ambizioso progetto con l'obiettivo di migliorare complessivamente la capacità di risposta socio-sanitaria e assistenziale di superare la frammentarietà delle procedure di valutazione e presa in carico del minore alla quale spesso si assiste*». L'incontro di questa mattina fa seguito alle numerose azioni messe in campo e condivise dal Tribunale dei minori di Catania e dall'Azienda sanitaria provinciale, in

È comunque diffusa, tra i soggetti auditi, l'opinione che a determinare l'agenda degli interventi sia l'evento emergenziale conclamato più che la programmazione di un controllo costante delle situazioni a rischio. Questa la valutazione della responsabile del Dipartimento Povertà di *Save the Children*, **Annapaola Specchio**[55].

> SPECCHIO, *responsabile dipartimento Povertà di Save the Children.* C'è un diffuso bisogno di affiancamento genitoriale... una necessità proprio di accompagnamento delle mamme nei percorsi genitoriali. Un altro punto fondamentale è uscire da dei meccanismi di interventi assistenzialistici attraverso sussidi puri, ma creare dei meccanismi di fuoriuscita e, quindi, di messa in gioco anche degli adulti al fine di mutare ed interrompere il circolo vizioso in cui i minori crescono.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. La risposta che arriva dalle strutture socio-sanitarie è una risposta adeguata?
>
> SPECCHIO, *responsabile dipartimento Povertà di Save the Children.* No, non è adeguata...
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Ci dica quali sono i punti di precarietà.
>
> SPECCHIO, *responsabile dipartimento Povertà di Save the Children.* Non è adeguata perché hanno scarsità di risorse, quindi ci sono poche persone per un numero troppo importante di casi da seguire, per cui i servizi riescono a seguire soltanto le situazioni che arrivano in emergenza, cioè quando la situazione di emergenza si è già conclamata... Dall'altro lato, quando i servizi riescono ad intervenire, non sempre riescono ad intercettare delle opportunità educative perché i territori sono privi di spazi.

---

sinergia con la prefettura e le Istituzioni territoriali, in vista della prossima sottoscrizione di un Protocollo d'intesa per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell'ambito della provincia di Catania. In particolare si è fatto il punto sulla procedura aziendale per la valutazione e la presa in carico del minore segnalato dal Tribunale per i minorenni e sulla costituzione di sei equipe multidisciplinari, ad alta integrazione socio-sanitaria, dedicate all'implementazione delle attività di tutela. «*Sono fiducioso* - ha continuato Di Bella - *che la formazione delle equipe multidisciplinari darà un importante contributo allo sviluppo della società civile catanese e consentirà di aiutare tanti minorenni e tante famiglie che sono in condizione di disagio. Io dico sempre che i grandi criminali, i grandi boss sono cresciuti in quartieri a rischio, nella carenza delle loro famiglie e nella disattenzione delle Istituzioni. Oggi questa disattenzione non c'è. Io sto trovando nell'Asp di Catania, nel Comune e nel prefetto dei punti di riferimento molto importanti. Dobbiamo creare quelle reti di collaborazione indispensabili per potere rendere sempre più efficaci le attività di prevenzione sul territorio*». L'istituzione delle equipe multidisciplinari rappresenta un elemento centrale e di innovazione nelle strategie d'intervento e nelle modalità operative. Ciascuna equipe sarà costituita da un neuropsichiatra, uno psicologo e un assistente sociale per la valutazione, il monitoraggio e l'eventuale presa in carico del minore e del nucleo familiare. Le equipe opereranno integrandosi, secondo necessità, con tutti i servizi dell'Asp di Catania, sia con gli enti locali e ogni altra agenzia eventualmente coinvolta con l'obiettivo di migliorare, complessivamente, l'assetto organizzativo e favorire l'integrazione dei servizi.
Qui consultabile: https://catania.meridionews.it/articolo/98905/il-presidente-del-tribunale-dei-minori-in-visita-allasp-passi-in-avanti-per-lintegrazione-socio-sanitaria/

[55] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 255 del 30 novembre 2021.

Non meno preoccupato è il commento fatto da **Salvatore Inguì**[56], direttore dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo. La sua è una considerazione semplice: si scrive carenza di assistenti sociali, si legge maggiore difficoltà nell'intercettare il minore prima che questi faccia il suo ingresso nel circuito penale. Nel mezzo, il solito problema del coordinamento fra i vari attori istituzionali.

> INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo*. In questo momento le nostre osservazioni ci fanno temere per una combinazione che ci sembra molto grave, ed è l'insieme di una assunzione di sostanze stupefacenti molto precoce rispetto agli anni scorsi e un disagio, una difficoltà direi quasi psichica che prima non si riscontrava. Cioè, noi abbiamo oggi elementi sia di tossicodipendenza che di patologie certificate dalle Asp. Avrete sentito parlare recentemente, per esempio, di questa pseudo rivolta presso l'Istituto Penale Minorile di Palermo dove 7 ragazzi su 15 hanno messo a ferro e fuoco un carcere minorile devastandolo[57]. Quando si sono calmati, alla domanda "*perché?*" non c'è stata nessuna risposta, non c'è stata una rivendicazione che poteva per quanto paradossalmente giustificare una tale condotta, ma: "*eravamo nervosi*". Ecco, in questa risposta c'è il dramma di una situazione che viene a noi spesso anticipata dalle famiglie, soprattutto lì dove abbiamo le sedi distaccate: si rivolgono a noi ancor prima che i figli vengano denunciati formalmente e ci chiedono aiuto. Ebbene, molto spesso non abbiamo strumenti perché non esistono comunità per tossicodipendenti minorenni e non abbiamo strutture in grado di intervenire quando ragazzi minorenni hanno problematiche di natura psichica... Non abbiamo ancora un dato statistico vero e proprio, ma... se questa analisi fosse vera è molto tragica... Questi ragazzi non solo, quindi, sfuggono ad un controllo iniziale, sfuggono poi anche ai servizi sociali che potrebbero intervenire nel momento in cui non vengono segnalati. Quando vengono segnalati al sistema giustizia molto spesso è già troppo tardi...
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Dove si registra questo ritardo iniziale?
>
> INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo*. Di fatto, molto spesso **i Comuni hanno dei servizi sociali il cui numero è insufficiente per poter adempiere a tutto quello che la legge prevede.** Molto spesso abbiamo famiglie che versano in gravi condizioni e non ricorrono all'assistente sociale perché ancora è forte il mito dell'assistente sociale il cui l'unico intervento che fa è togliere i bambini. Quindi, c'è proprio una politica sociale che andrebbe rivista e andrebbe ripromossa sul territorio e questo è compito dell'ente locale, il Comune dovrebbe far capire che il servizio sociale è lì per confortare, aiutare, sopperire a certe mancanze e dare

[56]Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 243 del 14 settembre 2021.
[57] Cfr. "***Rivolta e danneggiamenti al carcere minorile Malaspina***" (*Live Sicilia*, 1° settembre 2021), qui consultabile: https://livesicilia.it/2021/09/01/rivolta-e-danneggiamenti-al-carcere-minorile-malaspina/

una mano... Gli interventi di polizia, che sono gli unici messi in campo nel tentativo di ricondurre a scuola i bambini, sono insufficienti, inutili, non destano nessun tipo di apprensione nelle famiglie, non sono risolutivi... Dovremmo avere invece un servizio psico-socio-pedagogico scolastico che quasi nessuna scuola ha in Sicilia.

***

SCHILLACI, *componente della Commissione*. Volevo chiedere se c'è un coordinamento tra tutti gli attori istituzionali adibiti e se, invece, non c'è chi – secondo voi – dovrebbe avere questo ruolo di coordinare tutte le figure e tutti gli attori adibiti alla difesa di queste zone a rischio e della dispersione scolastica.

INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Palermo*. Pur non esistendo un coordinamento apicale e formale, quando i nostri operatori sono sui territori per ogni singolo caso, laddove si può istituire un'equipe molto disciplinare, di fatto i nostri servizi e, quindi, i nostri operatori fungono da coordinamento.

SCHILLACI, *componente della Commissione*. E in merito al servizio sociale?

INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Palermo*. Una prima risposta che noi da qualche anno stiamo sperimentando è un lavoro di prossimità vera, cioè lasciare in qualche modo il conforto delle stanze e delle nostre scrivanie e andare per strada.

Significativo, in questa prospettiva, è l'input lanciato dalla dottoressa **Francesca Pricoco**[58], presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina, che auspica una programmazione di tipo regionale, al pari del piano nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

PRICOCO, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina.* Avere la visione d'insieme in un territorio come la Sicilia, dove comunque il disagio minorile è un disagio con delle caratteristiche di rilevante gravità, è importante perché dà la possibilità di vedere anche i collegamenti tra i vari ambiti del disagio nelle diverse province. Quello che penso, per ciò che ho osservato, è che la condizione minorile siciliana non può essere circoscritta soltanto ad un territorio.

Quanto finora raccolto va letto in correlazione critica con ciò che ci ha riferito il dottor **Rosolino Greco**[59], dirigente generale del Dipartimento regionale della

[58] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 242 del 7 settembre 2021.
[59] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 258 del 21 dicembre 2021.

> anni, ben più degli anni di vita dello stesso Governo... Quanto è complicato avere una misura precisa dei fenomeni di devianza minorile, del numero dei minori e dei *report* di recupero? Bene, questa è la difficoltà che hanno i tribunali, non la Regione che è un organo di governo politico, ma i tribunali che gestiscono queste cose. E per questa ragione, il 9 aprile del 2021, abbiamo costituito il *Comitato Tecnico*[61] e abbiamo sottoscritto una convenzione con il Tribunale dei Minori di Palermo, proprio per arrivare a un protocollo, sul quale stiamo lavorando... Abbiamo affidato questo lavoro all'A.R.I.T. (*Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica, ndr.*), perché si abbia una piattaforma nella quale conoscere e gestire i minori di volta in volta interessati all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria e anche le disponibilità in ricezione. Un sistema multi-target nel quale le istituzioni diverse, la Regione, le Asp e i tribunali possono connettersi ciascuno per la propria competenza per avere un profilo preciso del minore che viene trattato.

Permane, proprio alla luce di quanto riportato, la sensazione di una lettura non sufficientemente simmetrica e sinergica tra uffici amministrativi ed assessorato su un tema particolarmente sensibile com'è la condizione diffusa del disagio giovanile.

Un altro importante spazio di intervento è demandato al *Garante per l'infanzia e l'adolescenza,* figura istituita presso la Presidenza della Regione dalla legge regionale n. 47 del 10 agosto 2012[62], al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quello di vigilare sui fenomeni: di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa; dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile; dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile; sulle

[61] Si fa qui riferimento al Comitato tecnico congiunto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 11 febbraio 2021 tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – nella persona dell'Assessore dott. Antonio Scavone e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo nella persona del Procuratore F.F., dott. Massimo Russo, avente ad oggetto l'avvio del progetto denominato "*Monitoraggio degli Enti Assistenziali in favore di soggetti minorenni*", nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 184/83. Detto Comitato è stato costituito con D.A. n. 18/Gab. del 09.04.2021, qui consultabile: https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DECRETI2021/d.a.%20n.%2018Gab.%20del%2009.04.2021.pdf

[62] Qui consultabile: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-34o/g12-34o.pdf

attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario. Rientra, inoltre, tra le funzioni del *Garante* quella di esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela.

Attualmente l'incarico è ricoperto dal professore **Giuseppe Vecchio**[63], il quale ha rappresentato dinanzi questa Commissione[64] le principali criticità che da sempre accompagnano l'attività del suo ufficio[65].

> FAVA, *presidente della Commissione*. Il suo predecessore[66] disse poco prima di andar via "*sono costretto a lavorare in assoluta solitudine, senza un ufficio, senza un telefono, senza un collaboratore ed il tutto a titolo gratuito*". È la situazione in cui lavora anche lei?
>
> VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* Quasi. Nel senso che è vero che tutto è assolutamente a titolo gratuito. Unico caso in Italia, il *Garante* regionale della Sicilia non ha indennità e non ha neppure, è scritto espressamente nella legge, diritto al rimborso delle spese. (...) Io sono riuscito, grazie alla collaborazione della Direzione regionale per la famiglia, ad avere una stanza che ha un valore quasi simbolico all'Assessorato per la famiglia... Un telefono, che è questo mio telefono, che serve più per il numero che per la funzionalità e la possibilità che un assistente del gruppo di lavoro, coordinato dal dottore Arioti, riceva all'indirizzo pec della Regione tutta la corrispondenza inviata al *Garante*, e poi me la rimanda su un indirizzo mail.

---

[63] Giusta deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 27 novembre 2020, qui consultabile: https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.554_27.11.2020%20omissis.pdf

[64] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 253 del 23 novembre 2021.

[65] Per completezza espositiva, va riferito in questa sede che il professore Vecchio è stato recentemente rinviato a giudizio nell'ambito dell'inchiesta *"Università bandita"* condotta dalla Digos della Questura di Catania con il coordinamento della locale Procura della Repubblica. Sul punto, cfr. ***"Concorsopoli all'Università: 45 imputati rinviati a giudizio"*** di Laura Distefano (*LiveSicilia*, 13 ottobre 2021), qui consultabile: https://livesicilia.it/2021/10/13/concorsopoli-alluniversita-45-imputati-rinviati-a-giudizio-nomi/

[66] Ci si riferisce al professor Luigi Bordonaro. Sul punto, cfr. ***"Sicilia, lo sfogo del garante per l'infanzia: «Lavoro senza sede né fondi»"*** (*La Repubblica*, 14 marzo 2018), qui consultabile: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/03/14/news/sicilia_lo_sfogo_del_garante_per_l_infanzia_lavoro_senza_sede_ne_fondi_-191282378/

FAVA, *presidente della Commissione*. Cioè le hanno dato una cassetta della posta in sostanza.

VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* Una mail box.

FAVA, *presidente della Commissione*. Nel decreto di nomina si dice che lei dovrebbe avvalersi degli uffici del personale della segreteria generale presso la Presidenza della Regione.

VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* Ho scritto e ancora non ho avuto alcuna segnalazione. [...] Le debbo dire la verità, speravo di trovare un supporto più ampio e devo dire che devo essere grato alla Direzione regionale della famiglia che mi sta ampiamente supportando... L'Assessore l'anno scorso aveva presentato un emendamento alla finanziaria, con il quale veniva richiesto un finanziamento stabile per le attività... prevedeva la possibilità di finanziare con 80 mila euro il progetto "*Liberi di scegliere*"... Poi il progetto non è stato approvato. Invece, è stato approvato il finanziamento... per tre anni... di 90 mila euro per i due garanti dell'infanzia[67].

Insomma, per il Garante regionale per l'infanzia, il fatto di aver ottenuto scrivania, telefono e qualcuno che smisti le mail rappresenta una conquista. Ma com'è possibile che un ruolo cruciale come quello del Garante venga ignorato in una terra che vive sulla propria carne una situazione di disagio giovanile divenuta ormai insostenibile? Lo abbiamo chiesto in prima battuta proprio al dirigente generale Greco.

GRECO, *dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.* Presidente, il dottor Vecchio ha iniziato questo percorso da qualche mese. Dobbiamo dire che lui dipenderebbe dalla Presidenza della Regione... la nomina è del Presidente della Regione non a caso. Noi abbiamo messo i locali a disposizione al Dipartimento famiglia. con un telefono... c'è del personale che collabora... c'è una persona che è a disposizione del dottore Vecchio... Certamente in un'attività iniziale trova difficoltà...

FAVA, *presidente della commissione*. Sono già passati dodici mesi dottor Greco.

GRECO, *dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.* Dal suo insediamento? Però dico...

FAVA, *presidente della commissione*. Dodici mesi e una settimana.

GRECO, *dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.* Io non voglio prendere le difese di nessuno, però il professore Vecchio è un'autorità indipendente. Lui è stato presente, viene quasi tutte le settimane per quello che io vedo. Certo, non vado a seguire il lavoro che fa, anche perché ha un rapporto diretto e anche segretato con i tribunali eccetera...

[67] Ovvero, il Garante della persona disabile in Sicilia.

Questa è invece l'opinione dell'assessore Scavone.

> SCAVONE, *assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro*. Il motivo, tra virgolette, è politico perché quest'Assemblea Regionale non ha mai destinato, nei bilanci approvati, risorse per i garanti. Noi abbiamo ritagliato una risorsa che abbiamo dato ai due garanti di circa 50 mila euro, proprio per le prime attività. Abbiamo attrezzato uffici e personale di supporto perché sono due figure che stanno lavorando con grande impegno in relazione al mandato ricevuto. Mi auguro, quindi, che nel prossimo bilancio che l'Assemblea vorrà votare, spero in primavera di quest'anno, le proposte che questo Dipartimento ha già mandato e che ci sia un'adeguata risorsa per le attività del Garante. Il Garante non spende soldi, il minimo indispensabile per organizzare la sua attività però lo deve avere.

Desta perplessità anche il fatto che le prescrizioni fissate dalla legge istitutiva della figura del *Garante* vengano spesso poi sminuite o interpretate fin troppo alla lettera. È il caso della relazione semestrale che il *Garante* dovrebbe trasmettere alla Commissione legislativa e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e all'Assessore regionale per la salute[68].

> FAVA, *presidente della Commissione*. Lei ha già prodotto una relazione del suo ufficio alla Commissione legislativa?
>
> VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* No, perché questo lo faccio alla fine dell'anno...
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. La legge dice in realtà che lei dovrebbe farlo ogni sei mesi, entro l'anno deve fare una relazione annuale al presidente della Giunta, ogni sei mesi alla Commissione legislativa e all'Assessore regionale per la famiglia e quello per la salute.
>
> VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* Non l'ho fatto.

Va dato atto che la relazione in questione è stata successivamente inviata agli organi deputati dal professore Vecchio in data 23 dicembre 2021[69], recando le seguenti precisazioni.

> "La presente relazione viene redatta a circa un anno dalla nomina del Garante e, secondo la corrente interpretazione della formula "*di*

[68] Così come previsto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della Legge regionale n. 47/2021, secondo cui il Garante «*riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, di norma ogni sei mesi, alla Commissione legislativa competente e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e all'Assessore regionale per la salute*».

[69] Relazione trasmessa agli atti di questa Commissione il 24 dicembre 2021 dal dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, dottor Rosolino Greco (prot. 761).

norma" in senso non vincolante, in relazione alle attività che è stato possibile realizzare in questa prima fase. Ci si impegna a redigere normalmente relazioni semestrali dal momento della messa a regime dell'Ufficio. [...]

La presente relazione costituisce anticipazione della Relazione annuale prevista dalla legge che sarà redatta non appena sarà integrato dei Componenti l'Osservatorio permanente sulle famiglie, in corso di designazione da parte delle Istituzioni competenti. Ove la nomina dei Componenti dell'Osservatorio non fosse completa entro il 31 dicembre p.v., si provvederà a sottoporre la Relazione alla valutazione degli Assessorati competenti per le necessarie integrazioni."

C'è poi chi sta messo ancora peggio. È il caso del garante del Comune di Messina, il dottor **Angelo Fabio Costantino**[70]. Neppure una stanza per lui: ad ospitarlo è il Tribunale per i Minorenni.

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Io sono stato nominato a maggio, nei primissimi giorni di giugno del 2019 è cominciata un'interlocuzione che aveva le caratteristiche dell'interlocuzione senza fine.

FAVA, *Presidente della commissione*. Con chi?

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Con l'assessore competente ai servizi sociali di Messina e il sindaco perché per regolamento comunale dovevano prevedere la sede e la collocazione del garante dell'infanzia e non si riusciva a concretizzare. Poi, grazie alla giustizia minorile mi è stato concesso di avere la sede al Palazzo della Giustizia Minorile di Messina... Con quali mezzi? Nessuno. Non ho un telefono, non ho un computer, non ho un segretario, non posso utilizzare l'ufficio stampa del Comune di Messina. Tutto quello che in questi anni è stato fatto, è stato fatto semplicemente grazie al volontariato e all'impegno che ci ho messo in questo lavoro. Perché c'è un po' di amarezza, Presidente!

Il dottor Costantino fornisce un ulteriore elemento di disagio funzionale del suo incarico: l'incerto flusso informativo dei dati verso l'Autorità Giudiziaria.

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* A seguito di una denuncia che è stata fatta il 19 novembre (***2021, ndr.***) al mio

[70] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n.257 del 13 dicembre 2021.

convegno[71], per bocca del Procuratore minorile dottor Andrea Pagano **si è denunciato che il Comune di Messina non trasferiva le relazioni all'Autorità giudiziaria minorile da ben due anni**... C'era stata una diffida che, a firma congiunta del presidente del Tribunale dei minorenni e del Procuratore minorile, chiedeva di ricevere entro 60 giorni gli atti riguardanti i bambini nel centro affidi [...] Due anni fa abbiamo scritto insieme al Procuratore minorile un protocollo d'intesa che prevedeva la regolamentazione del rapporto tra il servizio sociale comunale e la magistratura minorile. Già due anni fa il Procuratore aveva evidenziato questa fragilità: le relazioni arrivavano in ritardo... È un fatto molto grave, perché non sapere come sono state reclutate le famiglie affidatarie, non sapere i minori dove sono in questo momento... non ci sono le relazioni di aggiornamento che andavano fatte ogni sei mesi. Il Procuratore a quel convegno l'ha detto apertamente: "*se non arrivano le relazioni io interesserò la Procura ordinaria*". Non è un passaggio burocratico di relazioni, se non dai una relazione di un minore in affidamento familiare, che per legge non può stare più di due anni, significa non dare identità a quel minore. Ci sono fascicoli che sono aperti da 7-8 anni... non si possono chiudere perché non ci sono dati che consentano alla Magistratura di chiudere i fascicoli. Che significa? O li fanno rientrare nelle famiglie d'origine o li mandano in adozione....

Arcaiche anche le modalità di lavoro che caratterizzano l'azione dell'ufficio del garante messinese.

FAVA, *presidente della commissione*. Quante segnalazioni ha ricevuto?

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Sono tantissime...

FAVA, *presidente della commissione*. Ma dove le riceve?

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Alla mia mail istituzionale, con indirizzo presso il domino del Comune di Messina.

FAVA, *presidente della commissione*. E come fa un cittadino, che spesso non è in condizioni particolarmente attrezzate anche dal punto di vista culturale, a sapere qual è la sua PEC o la sua *mail* per fare una segnalazione?

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Questa è una bellissima domanda. C'è spesso della mediazione in questa città, c'è anche tanto volontariato che aiuta. Io sono raggiungibili al telefono privato, lo stesso...

FAVA, *presidente della commissione*. Sì, ma bisogna avere il suo numero.

---

[71] **Cfr.** ***"Il 'buco nero' sui bambini affidati a Messina, il sindaco tuona ai suoi: «Subito gli atti ai magistrati»"*** di Tiziana Caruso (*Gazzetta del Sudonline*, 23 novembre 2021), qui consultabile: https://messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2021/11/23/il-buco-nero-sui-bambini-affidati-a-messina-il-sindaco-tuona-ai-suoi-subito-gli-atti-ai-magistrati-1de271f2-e70d-4c2a-955a-b9b6305aafef/

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Il mio numero è pubblico.

FAVA, *presidente della commissione*. In che senso?

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Nel senso che io lo do a tutti il mio numero.

FAVA, *presidente della commissione*. Ma se sono la madre di un ragazzino che ha un problema in uno di questi quartieri, e voglio rivolgermi al Garante per l'infanzia, che faccio?

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Questo lo dovrebbe chiedere al comune di Messina, lo dovrebbe chiedere al sindaco, lo dovrebbe chiedere all'assessore, non lo deve chiedere a me. Perché non mi è stato concesso neanche di avere dal sito del Comune un link da...

FAVA, *presidente della commissione*. Lo chiedo a lei per poi poterlo chiedere a loro.

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Servirebbe un link che permettesse a chiunque, alle associazioni e al privato cittadino, di collegarsi alle attività del Garante. Io non ho nulla. Il Garante non ha niente...

FAVA, *presidente della commissione*. Se ci si collega sul sito dell'amministrazione comunale c'è qualche riferimento?

COSTANTINO, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina.* Non c'è nulla.

Rispetto agli addebiti mossi dal dottor Costantino, abbiamo raccolto le repliche della dottoressa **Alessandra Calafiore**[72], ex assessora con delega alle politiche sociali del comune di Messina. Due i punti in questione: il mancato supporto al *garante*, da un lato; il problema delle segnalazioni, dall'altro.

CALAFIORE, *assessore con delega alle politiche sociali del Comune di Messina.* A me dispiace quanto dice il Garante, anche perché noi avevamo messo a disposizione una sede al Palacultura, una struttura dove noi abbiamo gli uffici del Comune, ma, nel frattempo, lui ci ha risposto che aveva trovato ospitalità al Tribunale. A noi farebbe piacere che rimanesse all'interno del Comune perché è una figura del Comune. Per quanto riguarda tutta l'assistenza, è chiaro che noi gliela forniamo, ma il telefono glielo dobbiamo fornire all'interno della nostra struttura. [...] Con riferimento al tema delle relazioni, vi posso dire che queste relazioni sono state trasferite al Tribunale e alla Procura dei minori con cui c'è un continuo scambio...

[72] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 259 del 12 gennaio 2022.

Notizie più rassicuranti arrivano dal Comune di Palermo dove l'azione del garante locale, il dottor **Pasquale D'Andrea** [73], non sembra registrare particolari criticità burocratiche.

> D'ANDREA, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Palermo.* A Palermo non ho difficoltà. Fortunatamente fino a poco tempo fa avevo addirittura tre persone distaccate dal Comune. Adesso ne ho due, però ho tanti volontari che mi aiutano. Ho la sede, nel senso che ho un appartamento a disposizione, anzi diciamo che ne ho due perché in uno accogliamo tutta una serie di attività, di supporto ai minori stranieri non accompagnati dal punto di vista psicologico, assistenza psicologica sia ai genitori dei ragazzi e delle ragazze.

Problematico, secondo D'Andrea, è l'approccio vetusto alle problematiche afferenti le condizioni di disagio minorile. In altri termini, manca una visione aggiornata.

> D'ANDREA, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Palermo.* Non ci scordiamo che a Palermo, ma come in Sicilia, il 50% della popolazione arriva massimo alla terza media; abbiamo ancora circa un 20% di persone che è rimasta alle elementari e ne abbiamo ancora un 5-6% che è analfabeta. Già questo ci deve dare un quadro perché, voglio dire, un genitore che non ha avuto l'opportunità di studiare non ne conosce l'utilità, e già questo è il primo elemento. L'altra questione è proprio la povertà. Noi abbiamo una regione in cui in questo momento circa 800 mila persone vivono di reddito di cittadinanza, ovvero il 20% della popolazione. A Palermo sono circa 270 mila, cioè un terzo della popolazione. Poi abbiamo una percentuale elevatissima di povertà assoluta... Se noi continuiamo a ragionare sull'effetto e non affrontiamo le cause noi non lo risolveremo mai il problema della dispersione... Se andiamo ad analizzare gli ultimi 10 anni e quanti milioni sono arrivati in Sicilia per far fronte alla dispersione scolastica, probabilmente avremmo potuto rifare tutte le scuole... Noi dovremmo cominciare a pensare sulla scorta di quelli che sono i cambiamenti sociali-economici in atto.

E ancora, a conclusione del suo ragionamento, D'Andrea consegna un importante rilievo critico sull'attuale impalcatura normativa posta a disciplina del garante regionale.

> D'ANDREA, *garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Palermo.* La legge regionale del Garante sull'infanzia e l'adolescenza è sbagliata. Non ha senso che il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza sia organico

[73] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n.260 del 18 gennaio 2022.

all'Assessorato alla famiglia: che fa, controlla il controllore? Finché non si andrà a modificare questa legge e non si metterà il Garante dell'infanzia in condizione di operare, è una presa per i fondelli. Cioè, è come se la politica si è messa la coscienza apposto: ha fatto il Garante regionale perché lo hanno chiesto da Roma, lo ha chiesto il Garante nazionale e siamo tutti belli e tranquilli. Ma non funziona così.

Nessun segnale, invece, perviene da Catania. Come ci segnala il professore Vecchio, nella seconda città siciliana il *garante per l'infanzia e l'adolescenza* nemmeno esiste. E anche in questo il legislatore regionale potrebbe essere determinante con un suo intervento.

VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* Io credo che sia essenziale che si disponga da qualche parte una norma regionale che preveda che gli enti locali, o per lo meno quelli con una popolazione superiore ad una certa cifra, abbiano il garante... [...] Se mi consente, Presidente, sono io che faccio appello alla Commissione per segnalare l'importanza, perché per esempio a Catania è stato fatto il bando[74] ma non è stato nominato e probabilmente a Catania ci sarebbe bisogno di più di un garante per le varie situazioni che ci sono.

A margine, meritevole di un ulteriore approfondimento è la questione dei minori stranieri non accompagnati. Anche loro drammaticamente esposti, forse doppiamente, alle insidie di contesti sociali particolarmente degradati. A lanciare il monito è il dottor **Umberto Zingales**[75], presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

ZINGALES, *presidente del Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta.* Di recente ho saputo che ci sono circa 100 minori stranieri che sono in questo momento ricoverati presso Pian Del Lago e ancora si attendono provvedimenti anche ministeriali per destinare le attuali unità di seconda accoglienza e questa situazione ovviamente deve essere monitorata nel miglior modo possibile... [...] È importante intervenire subito con un'attività di sostegno e supporto per evitare che possano essere facilmente reclutati dalle organizzazioni criminali.

Quanto fin qui esposto può offrire un'idea – seppur generale – dell'ambito in cui ci muoviamo: alle difficoltà di contesto sociale proprie di ciascun territorio si

[74] Dal sito del Comune di Catania (avvisi 2017), "***Istituzione figura Garante dei Diritti per l'infanzia e per l'adolescenza*"**, qui consultabile:
https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2017/default.aspx?news=56742

[75] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 246 del 24 settembre 2021.

sommano una serie di corto circuiti istituzionali, carenze strutturali, ritardi normativi. Un quadro che rende ancora più esposto il minore rispetto al rischio di essere attratto e poi reclutato dalla criminalità organizzata. Di questo e di altro ancora parleremo nei capitoli successivi.

48

CAP. IV – PALERMO: ZEN, SPERONE E BRANCACCIO

Nel corso di questa inchiesta, la periferia palermitana è stata oggetto di ben due specifici approfondimenti. Il primo[76], svoltosi nei locali dell'istituto comprensivo "Giovanni Falcone", ha riguardato il quartiere dello Zen. Il secondo[77], centrato sui quartieri di Sperone e di Brancaccio, è stato ospitato dall'istituto comprensivo "Sperone-Pertini".

Si tratta, nello specifico, di due scuole balzate agli onori della cronaca per essere state entrambe vittime, tra il maggio[78] e il giugno[79] 2020, di ripetuti atti di vandalismo. Episodi che, tuttavia, non hanno intaccato la dedizione e la tenacia che contraddistingue l'impegno quotidiano di queste (così come di molte altre) istituzioni scolastiche nelle periferie siciliane.

Obiettivo delle missioni di questa Commissione è stato l'ascolto, senza alcun filtro, di dirigenti scolastici, insegnanti, esponenti del Terzo Settore e della Chiesa: i testimoni diretti della sfida quotidiana che si affronta in questi territori sul disagio giovanile, con il suo compendio di fatiche, contraddizioni, storture e criticità. Testimonianze di esperienze concrete. Narrazioni di luoghi spesso vissuti come punti morti sulla cartina geografica.

Partiamo proprio dallo Zen, acronimo di Zona Espansione Nord, una delle più grandi aree polari della città di Palermo. Una fotografia nitida dello spaccato sociale che il quartiere vive, ci è stata offerta dalla dottoressa **Mariangela Di**

[76] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 250 del 27 ottobre 2021.
[77] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 252 del 10 novembre 2021.
[78] Cfr. ***"Palermo, distrutta la scuola Pertini: «gesto mafioso». Il ministro Azzolina: «attacco allo Stato»"*** (Giornale di Sicilia, 7 maggio 2020), qui consultabile:
https://palermo.gds.it/video/cronaca/2020/05/07/palermo-distrutta-la-scuola-pertini-a-brancaccio-non-semplici-vandali-gesti-di-stampo-mafioso-92231dea-cd82-468a-b4fa-4d328eaa0d77/
[79] Cfr. ***"«Mai visto un attacco tanto violento». Allo Zen devastate le aule della scuola Falcone"*** di Luisa Santangelo (*Fanpage*, 15 giugno 2020), qui consultabile:
https://www.fanpage.it/attualita/mai-visto-un-attacco-tanto-violento-allo-zen-devastate-le-aule-della-scuola-falcone/

Gangi, presidente dell'associazione *"Laboratorio Zen Insieme"*[80], e dalla dottoressa **Alessandra Morana**, consigliera dell'associazione *"Lievito"*[81].

> DI GANGI, *presidente Associazione Laboratorio Zen Insieme*. I quartieri popolari, come spesso accade (e lo ZEN è uno di loro), sono stati abituati ad un rapporto di assistenzialismo, che in qualche modo ritorna, viene sempre conclamato, perché assistere è molto più facile che creare autonomia, sostituirsi è più facile che creare un sistema che dia risposte a prescindere da te. Voglio ricordare che è l'arbitrarietà che dà vita alle mafie, è il fatto che il diritto non sia garantito a 360° gradi che apre quegli spazi in cui si va ad instaurare un altro sistema... Tutto questo ha molto a che fare con lo ZEN dove non esiste la mafia in senso classico, quella verticista, organizzata, ma esiste la mentalità del favore che spesso, purtroppo, non rende le persone libere.
>
> ***
>
> MORANA, *consigliere Associazione Lievito.* Molti di loro non hanno purtroppo interessi... perché loro non vedono molte volte una prospettiva di vita. Il loro interesse è quello di andare subito a lavorare e quindi, purtroppo, ci troviamo in una realtà in cui la cultura dello studio non è valorizzata.

Un quartiere diviso in due grandi aree abitative: *Zen 1* e *Zen 2*. Potrà sembrare assurdo, ma nonostante la prossimità tra le due zone, le differenze sono sostanziali. A parlarcene è ancora la Di Gangi.

> DI GANGI, *presidente Associazione Laboratorio Zen Insieme*. Nel caso dello *Zen 1* sono stati risolti in parte i temi burocratici che consente quindi di avere il consultorio, il bar, il panificio, le poste... Io non penso che lo *Zen 2* debba ambire a diventare via Libertà: basterebbe che diventasse lo *Zen 1*, cioè ci accontentiamo della regolarità. Allo Zen 2 molte cose che sembrano banali non sono consentite... Abbiamo bisogno di confrontarci con quella mastodontica macchina che è fatta da competenze intrecciate che non si parlano tra di loro e che non consentono di far diventare pratiche le cose elementari. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che allo *Zen 2* sono state realizzate soltanto le parti di progetto relative alle abitazioni, non esistono spazi destinati alla socialità o alla vita di comunità.

Condizioni di solitudine sociale che, ovviamente, hanno un loro immediato impatto sul versante dell'esperienza scolastica dei ragazzi. In quali termini, lo ha spiegato alla Commissione la dottoressa **Daniela Lo Verde**, dirigente scolastico

[80] Il portale dell'associazione è qui consultabile: http://www.zeninsieme.it/
[81] Il portale dell'associazione è qui consultabile: http://www.associazionelievito.it/

del "Giovanni Falcone", recentemente insignita dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana per il suo impegno durante l'emergenza Covid[82].

> LO VERDE, *dirigente scolastico Istituto "G. Falcone" di Palermo.* Devo dire che il fenomeno dell'abbandono e dell'evasione in qualche modo non esiste più qui, nel senso che non li perdiamo di vista per lunghi periodi. Però esiste il fenomeno della frequenza irregolare, vuoi perché hanno delle assenze settimanali fisse, a volte per andare a visitare dei parenti in carcere, perché noi abbiamo un'incidenza di problematiche con la giustizia di circa il 75%... Quest'anno stiamo incontrando ancora più difficoltà perché l'organico messo a disposizione dalle scuole, per quanto numericamente sufficiente, non è un organico che ha sempre continuità. Noi abbiamo docenti che stanno qua da tantissimi anni e lo fanno con grande abnegazione, ma abbiamo docenti che sono mordi e fuggi, cioè arrivano ma non vedono l'ora di andarsene, e questo è un problema, dal mio punto di vista anche politico.

La riflessione della dottoressa Lo Verde affronta due delle principali concause della povertà scolastica (sebbene il fenomeno della dispersione, almeno nell'istituto da lei diretto, risulti essere ampiamente contenuto): la frequenza irregolare e il continuo turn-over degli insegnanti.

In questo contesto, e con questi handicap strutturali, diventa cruciale la presenza di personale con accertate competenze psicopedagogiche, al quale, per intenderci, ha fatto accenno - come riportato nelle pagine precedenti[83] - il dottor **Suraniti**[84], direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Sentite cosa ci dice al riguardo la dottoressa Lo Verde.

> LO VERDE, *dirigente scolastico Istituto "G. Falcone" di Palermo*. Tenete conto che questa scuola è anche sede dell'*Osservatorio Distretto 13,* l'osservatorio contro la dispersione scolastica che abbraccia una rete di 31 scuole, quindi le difficoltà che viviamo qua in prima persona, in qualche modo, si riscontrano anche se da punti di vista diversi anche in altre scuole... Il supporto è molto ridotto, nel senso che noi abbiamo 4 operatori psico-pedagogici al servizio dell'osservatorio, che sono 4 docenti specializzati con esonero, che però devono farsi carico di 31 scuole, cioè non sono ferme in pianta stabile presso questa o presso altre scuole. Tra queste quattro persone ce ne sono due che fanno parte dell'E.I.A.M., cioè del gruppo interistituzionale che si occupa anche

[82] Dal sito del Quirinale: "***Daniela Lo Verde,*** *preside dell'istituto "Giovanni Falcone" del quartiere Zen di Palermo, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l'appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza*". Qui consultabile: https://www.quirinale.it/elementi/50825

[83] Cfr. Cap. II.

[84] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 248 del 12 ottobre 2021.

della violenza, violenza subita o violenza assistita.

FAVA, *presidente della Commissione.* Su quanti ragazzi devono intervenire?

LO VERDE, *dirigente scolastico Istituto "G. Falcone" di Palermo*. Il carico è di circa settanta casi mensili per ogni operatore e sono troppi... Anche perché poi che succede che si cerca di coinvolgere i servizi sociali e non sempre questo tipo di aiuto è ben visto dal quartiere, perché hanno la sensazione che assistente sociale sia uguale a "*mi tolgono i bambini*" e, quindi, non si fidano.

Poche risorse a fronte di molti problemi. L'*osservatorio d'area,* dati alla mano, non è stato – quantomeno in questo caso (ma ciò, vedremo, non è circostanza isolata) – in grado di fornire un adeguato supporto, al netto di una spiccata diffidenza del tessuto sociale del posto rispetto a pratiche d'aiuto attuate secondo i canali istituzionali. A questo va aggiunto, come se non bastasse, una certa macchinosità burocratica, protagonista, a volte, di clamorosi paradossi.

LO VERDE, *dirigente scolastico Istituto "G. Falcone" di Palermo*. Mi è capitato anche di parlare col direttore dell'USR o anche col Ministro che una volta è venuto e ho detto: "*facciamo diventare questa scuola un istituto onnicomprensivo, cioè diamo al quartiere un corso di istruzione secondaria di secondo grado...*". Io sarei stata pronta a farmene carico... sia verso l'alto che verso il basso perché io vorrei prendere i bambini per lo meno dai due anni in poi, quindi avere almeno una sezione di scuola "primavera"... Abbiamo i locali dell'ex casa del custode, figura non più prevista nell'organico del personale: locali comunali vuoti. Più volte ho chiesto di fare un cambio di destinazione urbanistica di questi locali e di affidarli alla scuola per consentirne l'uso didattico anche come sezioni "primavera" e mi è stato detto che io volevo procurare un danno all'erario!

FAVA, *presidente della Commissione.* Ma è stato detto da chi?

LO VERDE, *dirigente scolastico Istituto "G. Falcone" di Palermo*. Questa è stata la risposta scritta del Comune, perché questi locali sono adibiti a casa e quello che io avevo chiesto avrebbe rappresentato un danno all'Erario. Però adesso sono vuoti, nessuno li utilizza.

La mancanza di istituti superiori nelle periferie siciliane è uno dei *vulnus* che la Commissione ha riscontrato con maggior frequenza nel corso delle sue missioni. Sulle ragioni per cui sia difficile intervenire in tal senso, abbiamo chiesto lumi all'assessore **Lagalla**[85].

[85] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 262 dell'8 febbraio 2022.

LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. Non mi risulta che ci siano zone bianche o grandi zone bianche o significative zone bianche rispetto alla presenza di istituti superiori, anzi potrei dire che siamo ampiamente coperti sul piano del dimensionamento e della distribuzione territoriale degli istituti superiori. Ma quello che dobbiamo immaginare è che sul territorio non solo deve essere presente l'offerta scolastica tradizionale, deve essere presente capillarmente anche la formazione professionale, e su questo il moltiplicarsi degli IFP ha avuto un effetto importante.

Resta il fatto – e ciò vale anche con riferimento a quanto emerso nel corso delle missioni che hanno riguardato il territorio catanese e quello messinese – che non investire nell'offerta scolastica superiore di secondo grado, così come su percorsi formativi non sempre attenti all'evoluzione dei tempi e del mercato del lavoro, determina un ulteriore isolamento di questi quartieri. Sul punto diamo spazio alle testimonianze della Di Gangi, della Lo Verde e del dottor Alessio Fasulo, referente dei programmi per la Sicilia di *Save the Children*.

DI GANGI, *presidente Associazione Laboratorio Zen Insieme*. Quando un ragazzo o una ragazza scelgono di fare il liceo, nella maggior parte dei casi, nel corso del biennio abbandonano perché fare il liceo, partendo dallo Zen, vuol dire alzarsi alle 4 del mattino. Perché i pullman sono pochissimi, sono gremiti di gente che deve andare a lavorare e che quindi ha la priorità sul ragazzo che deve andare a studiare – "*perché io mi devo andare a prendere il pane per mangiare, tu devi andare a studiare e aspetti*" – e quindi significa accumulare ritardi, significa accumulare assenze, significa non sentirsi all'altezza, significa essere espulsi dal sistema scolastico classico. Allora si va verso la formazione professionale, scelta che è prevalente. Sulla formazione professionale abbiamo un problema enorme: i corsi di formazione professionale sono pensati a prescindere dal territorio in cui insistono. Io mi chiedo com'è possibile che in questa città esistano solo corsi per formare panettieri, parrucchieri, estetiste e addetti alla cucina: forse perché la nostra Regione ha una domanda, in termini di occupazione, particolarmente spiccata su questi ambiti? O forse perché per pigrizia il sistema della formazione professionale non si confronta con le vocazioni economiche dei territori?

***

LO VERDE, *dirigente scolastico Istituto "G. Falcone" di Palermo"*. Io credo che manchi principalmente il confronto, la difficoltà dello Zen, rispetto a qualsiasi altra periferia o contesto disagiato, è che è un quartiere assolutamente chiuso: o si viene di proposito per una specifica motivazione o non si passa, il cittadino palermitano non passa dallo Zen, non lo conosce neanche e lo evita se può.

***

FASULO, *referente regionale dei programmi per la Sicilia "Save the Children"*. Il

passaggio delicato fra scuola media e scuola superiore è il passaggio più difficile per i ragazzi Cosa fare? Avvicinare i servizi al quartiere significa, in qualche modo, dare una ulteriore possibilità di uscirne o di venir, comunque, contaminati da altri. Quello che noi abbiamo sperimentato sono le cosiddette doti di crescita, cioè dare la possibilità ai ragazzi, materialmente, di avere una disponibilità in più per orientarsi e riorientarsi nel momento in cui l'impatto con la scuola superiore in qualche modo destabilizza. Perché molto spesso questi ragazzi pensano di non sapere sapendo, questa è una delle questioni.

E il problema spostamenti, come sottolinea il dottor **Giuseppe Di Rienzo**, responsabile dell'area Italia della Fondazione "L'albero della vita"[86], rischia di aver ricadute non solo per quanto concerne la frequenza scolastica oltre e verso il quartiere.

DI RIENZO, *responsabile Area Italia Fondazione "L'Albero della Vita".* Lo Zen è proprio "un'isola" vicino Palermo, non è dentro Palermo. Se l'appuntamento dalla logopedista - nel momento in cui siamo riusciti ad ottenerlo – è alle 15:00, ma alle 15:00 la famiglia non riesce ad essere lì perché i mezzi non lo consentono, se arriva alle 15:45 l'incontro non viene fatto, la prima, la seconda e la terza volta, dopo di che si prendono pure la "romanzina" da parte del servizio che naturalmente ha le sue motivazioni, e alla terza volta la famiglia non andrà più, perché inizia a vivere quell'esperienza come un'esperienza negativa. Quindi il tema dello spostamento dallo Zen è un tema centrale che vale sia per l'istruzione, sia per i servizi sanitari, cioè proprio trasversale a tutte le dinamiche che riguardano la famiglia. [...] Una delle prime cose da fare è creare opportunità per questi ragazzi. Come? Rinforzando il sistema di trasporto, cioè io la vedo una cosa semplicissima che in questi anni abbiamo anche più volte portato all'attenzione sia della municipalità che del Comune stesso... banalmente, avendo più pullman a disposizione i ragazzi sono anche disponibili a fare sacrifici per svegliarsi presto, però almeno riescono ad andare e non arrivare in ritardo.

Ancora una volta, ci dicono, manca una visione integrata del problema. Anche su questo punto abbiamo raccolto le considerazioni dell'assessore Lagalla.

LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. A Palermo i ragazzi dello Zen, che si devono allontanare un chilometro per andare con un mezzo nell'istituto superiore, dicono "*devo andare a Palermo*", come se lo zen fosse estraneo alla realtà di Palermo. Occorre far cadere le barriere psicologiche e l'ancoraggio psicologico a modelli di vita che noi sul piano sociale, non dico dobbiamo sopprimere ma dobbiamo correggere.

[86] Il portale della fondazione è qui consultabile: https://www.alberodellavita.org/

Un altro indice di segregazione civile e sociale è rappresentato dalla difficolta ad accedere ai servizi sanitari. Ecco perché – come già segnalato nelle pagine precedenti – occorre un coinvolgimento delle ASP per risolvere tale criticità. Ce ne parla sempre la presidente dell'associazione *Laboratorio Zen Insieme*, Mariangela Di Gangi.

> DI GANGI, *presidente Associazione Laboratorio Zen Insieme*. L'esclusione sociale purtroppo, si trasmette di padre in figlio, perché una famiglia vittima di povertà educativa educa bambini e bambine che a loro volta restano nel circuito della povertà educativa e quindi dell'esclusione sociale. La stessa cosa vale per i servizi socio-sanitari. Voi immaginate di avere un figlio o una figlia a cui a pochissimi mesi di vita – mesi, non anni - vengono diagnosticati disturbi del comportamento o disturbi del linguaggio o disturbi lievi che se presi in tempo possono scomparire nell'arco dei primi tre anni di vita. Immaginatevi di farlo allo Zen, significa che il pediatra ti prescrive una terapia dal logopedista, tu la richiedi quando il tuo bambino ha un anno e la ricevi quando ha tre anni, quando il danno è conclamato… In questo senso esiste la necessità di essere più celeri e riuscire a garantire, in maniera effettiva, le prestazioni sanitarie con una priorità altissima per questi bambini.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* Perché secondo lei quest'accesso ai servizi sanitari è così lento rispetto ad altri ragazzini che magari hanno lo stesso problema ma vivono in altri quartieri della città?
>
> DI GANGI, *presidente Associazione Laboratorio Zen Insieme*. Per due ragioni: perché la sanità pubblica non sempre riesce ad intervenire su queste prestazioni anche negli altri quartieri e, quindi, spesso può ovviare chi ha un reddito che gli consente di farlo privatamente. Ma c'è una seconda ragione. La seconda ragione, ovvero l'assenza di accompagnamento al servizio.
>
> ***
>
> SCHILLACI, *componente della Commissione*. Ora io vi chiedo se ci sono problemi anche neuro- psicologici di queste famiglie, perché è venuto fuori, dall'indagine che manca tutta quella assistenza specialistica per risolvere queste problematiche.
>
> DI GANGI, *presidente Associazione Laboratorio Zen Insieme*. Sui bisogni legati alla neuropsichiatria rileviamo lo stesso problema nella misura in cui è una delle parti del sistema sanitario che risponde più lentamente, facendo danni enormi, sia per quanto riguarda la neuropsichiatria, sia per quello che rileva in termini di infanzia, sia per un accompagnamento psicologico che non esiste per gli adulti e le adulte, che pure ne hanno bisogno. Quindi, nel confermare la correttezza della sua intuizione ne aggiungo un'altra: è stato depotenziato in maniera colpevole il sistema dei consultori familiari.

Sul punto, ad integrazione di quanto già prima riferito, è utile qui riportare un'ulteriore riflessione dell'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il dottor **Antonio Scavone**[87].

> SCAVONE, *assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro*. È la legislazione nazionale che dà la gestione dei servizi sociali direttamente agli enti locali, e aggiungo il PNRR si rivolge direttamente ai Comuni e ai distretti socio sanitari. Ho detto al tavolo ministeriale che è un grosso errore per la semplice ragione che realtà disarticolate come quella della regione Sicilia, trovano spesso nei distretti socio-sanitari che hanno come capofila il sindaco di un comune in dissesto e predissesto, cioè a spesa bloccata, il terminale che riceverà le risorse del PNRR... Purtroppo, ovviamente, tutto questo dipende dalle competenze che non sono nella dimensione della legislazione regionale ma nazionale. Stiamo lavorando per obbligare i distretti ad avere un'autonomia finanziaria, giuridica che li liberi dai lacciuoli del comune di provenienza.

Teniamo a mente la riflessione di Scavone e torniamo nuovamente alle scuole. Allo Zen ce ne sono alcune che sono chiuse perché "interdette" per motivi di sicurezza. È il caso del plesso di via Smith della scuola *Leonardo Sciascia*. Ce ne parla la professoressa **Ivana Caruso**.

> CARUSO, *referente di plesso Istituto "L. Sciascia" di Palermo*. Lei lo sa che alla nostra scuola hanno consegnato una palestra dopo 21 anni? In via Smith 15 abbiamo un plesso dove i bambini della scuola dell'infanzia non possono andare a scuola dal 23 novembre dell'anno scorso perché è interdetta per un semplice lavoro di messa in sicurezza e dal Comune ci dicono che non hanno soldi. Abbiamo mandato dieci o quindici lettere, compresa la Regione, personalmente ho parlato col professore Lagalla il quale mi ha detto che potremmo usufruire di una circolare, che adesso non ricordo qual è, che permette di ottenere dei fondi dalla Regione, però ci deve essere una lettera da parte dell'assessore Marano del Comune dove si dice "*noi non possiamo e quindi usufruite voi di questi soldi...*". Mail, lettere... A volte mi sembra di lottare contro i mulini a vento: lavori, lavori e poi ti trovi un muro di gomma e questi bambinetti che non possono andare a scuola...

Perché per gli enti locali è così difficile intervenire? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa **Giovanna Marano**[88], assessore con delega alla scuola del Comune di Palermo.

---

[87] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 265 del 17 febbraio 2022.
[88] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 256 del 7 dicembre 2021.

MARANO, *assessore con delega alla scuola del Comune di Palermo*. La professoressa Cocuzza (*dirigente dell'Istituto Leonardo Sciascia, ndr*) ha ragione. Palermo è da un anno e mezzo che, non avendo l'approvazione del piano triennale per le opere pubbliche, ha visto mancare il secondo anno scolastico in cui ci manca l'accordo quadro.

FAVA, *presidente della Commissione*. Senza questo accordo, senza questo piano triennale non è possibile definire l'intervento?

MARANO, *assessore con delega alla scuola del comune di Palermo*. In questo momento abbiamo attivi due piccoli accordi-quadro da 110.000 euro per rispondere alle emergenze del pronto intervento, significa per mettere in sicurezza se sta cadendo un tetto in una classe o se si guasta il motorino dell'acqua, cose di questo tipo... Adesso stiamo già lavorando – come lei immaginerà –sui bandi *(quelli del PNRR, ndr)* che sono stati già pubblicati dal ministro Bianchi qualche giorno fa... Non sarà necessaria la progettazione tecnica, perché oltre le risorse ci mancano anche i tecnici, molti sono andati in pensione, altri hanno traguardato altri incarichi in altri settori...

Sotto questo aspetto non possono non essere qui richiamate le considerazioni dell'assessore Lagalla sollecitate da questa Commissione.

SCHILLACI, *componente della commissione*. I bandi ci sono ma, alla fine, i nostri comuni siciliani non riescono a utilizzarli perché mancano le figure, i tecnici, che possono adeguare la progettualità degli edifici e, quindi, tramutarli poi in servizi. Occorre un'assistenza aggiuntiva per potere rendere i comuni autonomi, da questo punto di vista.

LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. C'è una task force prevista dal PNRR sull'edilizia scolastica che qui in Sicilia è coordinata dall'ingegnere Garau dell'Agenzia della coesione che, quindi, potrà offrire questi interventi. Noi abbiamo fatto qualcosina di più nel senso che, andando *border line* con le previsioni di legge, abbiamo dato anche la possibilità che i presidi possano diventare direttamente responsabili del procedimento. Questo ci consentirà – mi auguro – di allargare di molto la platea degli interventi.

Da ultimo, come si evince dal portale istituzionale della Regione Siciliana, ulteriori iniziative sul versante dell'edilizia scolastica sono state intraprese dalla Giunta[89].

"Per promuovere ulteriormente il processo di riqualificazione dell'edilizia scolastica siciliana intervengono 67 milioni dei fondi del Piano nazionale di

[89] Dal Portale Istituzionale della Regione Siciliana: "***Edilizia scolastica, Lagalla: «Altri 87 mln per completare processo di riqualificazione»***" (25 febbraio 2022), qui consultabile: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/edilizia-scolastica-lagalla-altri-87-mln-completare-processo-riqualificazione

> ripresa e resilienza (Pnrr) e 20 milioni messi a disposizione dalla Regione Siciliana. L'assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale ha, infatti, chiesto al ministero dell'Istruzione di finanziare, con 67 milioni di euro dei fondi del Pnrr destinati alla Sicilia, 27 progetti di ristrutturazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici, individuati tramite scorrimento della graduatoria del "*Piano triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020*". In particolare, saranno finanziati nove interventi in provincia di Messina, quattro nel Nisseno, sette a Catania, tre a Palermo e tre ad Agrigento e uno in provincia di Enna. In aggiunta, la Regione Siciliana finanzia, con ulteriori 20 milioni di euro, la realizzazione di indagini geognostiche per misurare il coefficiente di vulnerabilità sismica di oltre mille plessi scolastici, sui quali, sulla base dei risultati ottenuti, potranno essere realizzati eventuali interventi di consolidamento. Al fine di rendere più rapide le procedure, i Comuni avranno la possibilità di ottenere tali risorse tramite una semplice manifestazione di interesse, indicando gli edifici destinatari degli interventi. Sarà poi l'assessorato, per il tramite di un operatore tecnico individuato attraverso gara, ad effettuare direttamente, in ogni provincia, le attività necessarie."

Non meno critica è la situazione dei quartieri Sperone e Brancaccio. Ce ne parla la dottoressa **Antonella Di Bartolo**, dirigente scolastico dello "Sperone-Pertini". Poche parole che rendono però l'idea di quale sia il tessuto sociale di riferimento.

> DI BARTOLO, *dirigente scolastico Istituto "Sperone-Pertini" di Palermo.* Questo è un territorio molto particolare, segnato negli ultimi sei mesi da tre retate antidroga e che hanno visto, tra l'altro, come ci fosse un pesante coinvolgimento da parte di minori... Gli ultimi 57 nomi di arrestati o comunque fermati sono tutte persone che noi conosciamo per essere nonni o genitori o fratelli o madri di alunni nostri o ex alunni nostri.

L'ultima delle retate alle quali fa accenno la dirigente Di Bartolo è dei primi giorni del novembre 2021. Di questa infanzia negata, illuminata solo dai lampeggianti delle volanti, ne ha fatto un affresco preciso e quantomai realistico il giornalista **Salvo Palazzolo** in un suo articolo[90].

> "Il bambino guarda le banconote sul tavolo, sono tante. E conta pure lui. Come fanno il padre e i suoi complici. Ma per il piccolo, che ha 8 anni, è solo un gioco. Come se le banconote fossero quelle del Monopoli. Invece, sono tutti soldi veri, gli incassi dello spaccio di droga. Banconote da 50, da 500. Un gioco terribile, che ha già catturato lo sguardo del bambino, rimasto impresso nell'immagine

[90] Cfr. "***Lo spaccio nella periferia dello Sperone, la foto shock: un bambino contava i soldi della droga***" di Salvo Palazzolo (*La Repubblica*, 3 novembre 2021), qui consultabile: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/11/03/news/lo_spaccio_nella_periferia_dello_sperone_la_foto_shock_un_bambino_contava_i_soldi_della_droga-324851115/

fissata dai carabinieri attraverso una telecamera nascosta. Uno sguardo rapito, affascinato. Uno sguardo di meraviglia per tanta ricchezza sul tavolo della cucina. Come se fossero i premi della tombola, tutti insieme, già conquistati in modo facile. Questa fotografia racconta il dramma dello Sperone, la periferia ghetto di Palermo, dove continuano a ripetersi un blitz antidroga dietro l'altro. L'ultimo, la notte scorsa. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno arrestato 57 persone, 8 sono donne, madri e mogli che sistemavano le dosi anche nelle stanzette dei figli. Come fosse la più normale delle attività. Un'organizzazione fondata su tre famiglie, al vertice c'erano Gianluca Altieri e Giovanni Nuccio. Erano stati reclutati pure un quindicenne e due diciassettenni, avevano il compito di fare le consegne in bicicletta. Oggi, sono indagati dalla procura per i minorenni, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti."

Ragazzi di vita, avrebbe detto Pasolini. Ma chi sono? E come reagiscono alle regole che la strada, quella in cui trovano il proprio senso di appartenenza, li pone ogni giorno? Queste le testimonianze del vicequestore **Giuseppe Ambrogio**, dirigente del Commissariato Brancaccio, del capitano **Aniello Falco**, comandante della compagnia dei carabinieri di Piazza Verdi, del maresciallo **Nicola D'Angelo**, comandante della stazione dei carabinieri di Acqua dei Corsari, e del maresciallo **Salvatore Coscione** comandante di quella di Brancaccio.

AMBROGIO, *dirigente del commissariato di Polizia Brancaccio.* Il nostro lavoro è complicato per un milione di motivi, perché siamo quelli che catturano il papà o la mamma... A me è capitato recentemente di entrare in un'abitazione dove c'erano tre minori, e la bambina di 12 anni era già avvezza perché il padre era stato arrestato precedentemente. C'era per esempio una bambina di 5 anni, mi colpì che aveva ancora il ciuccio e probabilmente faceva ricorso al ciuccio per una sorta di sicurezza, e per quanto noi avevamo avuto le cautele del caso, per quanto avessimo programmato di utilizzare personale femminile, in abiti civili per cercare di essere meno cruenti, però chiaramente credo che il trauma rimanga.

***

FALCO, *Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Piazza Verdi.* i Carabinieri e la Polizia sono quelli che hanno arrestato i genitori, ma proviamo ad andare nelle scuole e a creare e a fare rete con le associazioni, promuovendo una serie di incontri e anche di diffusione di cultura della legalità per far sì che poi quelli che saranno i futuri adulti possano guardare a noi e alle Forze di Polizia e allo Stato in genere non come a dei nemici, ma come a delle possibilità e a delle porte a cui bussare nei momenti di difficoltà, chiaramente in collaborazione con gli istituti scolastici e tutte le associazioni che operano sul territorio.

***

D'ANGELO, *Comandante Stazione dei Carabinieri Acqua dei Corsari*. Un giorno noi sequestrammo un motorino ad un ragazzo. Questo ragazzo venne in caserma e mi disse: *"comandante, che posso fare per averlo?"*. Io gli dissi *"vieni qua che ti spiego cosa fare. Devi fare un'istanza"* ed io gliel'ho scritta questa istanza. Se lei vedeva questo ragazzo lontano dal suo contesto naturale era completamente diverso. Qualche mese successivo noi abbiamo fatto un controllo allo Sperone. Spesso si agitano gli animi e le persone, è una cosa rara però capita, vogliono aggredirci: *"voi che fate qua*: *siete rovina famiglie"*. Mi aspettavo questa reazione, da tutti tranne da questo ragazzino. Mi è rimasta impressa questa cosa, che lì in caserma era bravo, sembrava un ragazzo perbene. Lì, vedendo l'esempio che gli davano i suoi amici, anche lui si è fatto trascinare da questa cosa. Quindi, il contesto è importante.

***

COSCIONE, *Maresciallo comandante della Stazione Brancaccio*. Gli stessi minori impiegati nell'attività di spaccio che noi abbiamo registrato in questi anni sono minori mandati proprio dalle famiglie. Noi parliamo di ragazzi di 13, 14, 15, 16 anni, nei primi anni dai 12, 13 e 14 anni spesso lavorano anche gratuitamente, non vengono pagati perché hanno il mito del cugino, del fratello, dello zio per, poi, passare a quella che è la classica vedetta e, poi, diventare il classico spacciatore e percepire uno stipendio giornaliero.

In tale situazione pesa a questi ragazzi l'assenza di luoghi di aggregazione all'interno del proprio quartiere, come ad esempio strutture ed impianti sportivi. Il concetto di sport, da sempre strumento potente di inclusione e di ascensore sociale, è qui "superato" da quello di centro commerciale.

COSCIONE, *Maresciallo comandante della Stazione Brancaccio*. Secondo me, Presidente, per aiutare questi ragazzi un elemento significativo sarebbe fargli frequentare ragazzi diversi da loro. Perché le faccio un esempio: questi ragazzi che dal lunedì al venerdì lavorano nelle case popolari; il sabato e la domenica si spostano al centro commerciale "*Forum*" che è a pochi metri, lì ci sono tante aree verdi ed il loro punto di ritrovo è il McDonald's... Ovviamente, come attività delittuosa non fanno attività di spaccio, assolutamente no, però disturbano altri ragazzi per bene che passano, cercano di scorrazzare con i motorini.

***

SCHILLACI, *componente della Commissione*. Mi hanno colpito molto le parole del Maresciallo, il primo intervento che diceva *"i ragazzi al 'Forum' non spacciano"*, mentre, magari, nei quartieri sì. Allora io vi chiedo, come mai? Cioè, qual è la differenza perché spacciano nei quartieri e non spacciano al "Forum"?

D'ANGELO, *comandante Stazione dei Carabinieri Acqua dei Corsari*. Il luogo di lavoro, per questi ragazzini, è la piazza dello Sperone, tra le vie dello Sperone. Quindi loro, quando si portano al Forum, al McDonald's in particolare, vanno

per divertirsi, si uniscono tra loro e divertendosi, quel loro modo di divertirsi, disturba quei ragazzi per bene. Tutto qui.

È stato naturale per la Commissione soffermarsi – anche in questa occasione – sulla consistenza dell'apporto fornito dalla rete degli *osservatori*. Ecco cosa ci dicono al riguardo la dottoressa Di Bartolo e la responsabile della dispersione scolastica dell'istituto "Sperone-Pertini", la professoressa **Maria Pia Forestiere**.

DI BARTOLO, *dirigente scolastico Istituto "Sperone-Pertini" di Palermo.* Sì, abbiamo un operatore su circa forse 17 scuole...

***

FORESTIERE, *responsabile dispersione scolastica ICS "Sperone-Pertini" di Palermo.* Occuparsi per una sola psicopedagogista di tutto questo territorio non è che diventa difficile: **è praticamente impossibile...** Non la vediamo spesso, non per colpa sua ovviamente, quindi, a volte, la preside o io ci occupiamo di contattare i genitori, di chiamarli, di parlare con loro, di convincerli a far venire i bambini a scuola e devo dire che spesso questo riesce perfettamente perché loro si fidano di noi...

FAVA, *presidente della Commissione.* Ecco, ci scusi, per farci capire: anni fa questa presenza era, diciamo, più concreta, più visibile perché l'operatore si occupava di un numero più ridotto di scuole?

FORESTIERE, *responsabile dispersione scolastica ICS "Sperone-Pertini" di Palermo.* No, perché restava all'interno proprio della nostra scuola.

FAVA, *presidente della Commissione.* Cioè c'era un operatore per ogni scuola?

FORESTIERE, *responsabile dispersione scolastica ICS "Sperone-Pertini" di Palermo.* Sì, esattamente.

DI BARTOLO, *dirigente scolastico Istituto "Sperone-Pertini" di Palermo.* Presidente, lei consideri che un istituto comprensivo, in media, ha 900 alunni, il nostro 1300... l'Istituto Piazza da solo conta 3000 mila alunni; l'Istituto Danilo Dolci 1300 alunni... Nella fattispecie, questa collega che si occupa come psicopedagogista è una docente titolare da noi... il paradosso è che è in una scuola che avrebbe bisogno magari di più risorse umane, questa persona viene distaccata, un servizio assolutamente fondamentale, ma di fatto impoverendo le risorse umane della scuola che comunque opera in un contesto impegnativo.

È di tutta evidenza come una simile proporzione, un solo operatore psicopedagogico a fronte di 17 scuole, non regga. Una disfunzione che spiega i suoi effetti anche sulla qualità dell'interazione con i servizi sociali e, più in generale, sul sistema delle segnalazioni. E anche qui il problema delle risorse umane si fa sentire.

61

DI BARTOLO, *dirigente scolastico Istituto "Sperone-Pertini" di Palermo.* Non è possibile che noi segnaliamo mensilmente, anche per frequenza irregolare... però noi non abbiamo di fatto nessuna restituzione di queste segnalazioni, il che ovviamente ci pone anche in una condizione di debolezza.

***

FORESTIERE, *responsabile dispersione scolastica ICS "Sperone-Pertini" di Palermo*. La risposta non sempre arriva, quindi noi sollecitiamo con telefonate agli assistenti sociali... Ma mentre prima c'erano parecchi assistenti sociali, **adesso ne abbiamo soltanto una che se ne occupa**.

Lecito chiedersi, a questo punto, se di una tale criticità ne abbia piena cognizione il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Questa la replica del professore **Giuseppe Vecchio**[91].

FAVA, *presidente della Commissione*. Una informazione come questa le arriva?

VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* No.

FAVA, *presidente della Commissione*. E perché non le arriva? Cioè se arriva alla Commissione Antimafia perché facciamo una audizione e ci prospettano una situazione ai limiti dell'irrealtà, cioè un assistente sociale per ventimila ragazzi, come è possibile che il garante per l'infanzia non riceva questa informazione?

VECCHIO, *garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.* L'ho sollecitato alla direzione regionale della famiglia e la risposta è che non c'è un numero sufficiente di assistenti sociali... Io ho l'impressione che ci sia una situazione di difficoltà grave dei servizi sociali, con una grave carenza innanzitutto numerica, con profili di delicatezza professionale e con esposizione degli assistenti sociali anche a forti pressioni territoriali.

Tornando al cortocircuito informativo tra scuola e servizi sociali vanno consegnate agli atti di questo lavoro le dichiarazioni fornite da **Maria Cinzia Mantegna**, assessora con delega alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo, e della sua collega di Giunta **Giovanna Marano**[92].

MANTEGNA, *assessore con delega alla cittadinanza sociale del comune di Palermo.* La restituzione, diciamo, viene fatta attraverso un contatto diretto con l'operatore che può essere questa persona dedicata, ma anche gli altri operatori del servizio sociale... Probabilmente dovremmo raccordarci su una restituzione scritta perché spesso, magari, immagino che l'operatore parla con

[91] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 253 del 23 novembre 2021.
[92] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 256 del 7 dicembre 2021.

gli insegnanti e magari non c'è una restituzione scritta così come invece la riceviamo attraverso una scheda di segnalazione.

***

MARANO, *assessore con delega alla scuola del Comune di Palermo*. L'Assessorato alla scuola ha un'unità organizzativa apposita, composta da più di 12 persone. Ahimè, quando è sorta nel 1997 aveva un organico di circa 40 persone che, in maniera molto innovativa, si occupavano della dispersione scolastica. La scuola segnalava tutto ciò che vedeva in termini di rischio sulla frequentazione discontinua e queste persone che componevano l'unità organizzativa in maniera molto più ricca, in termini di risorse umane, contattavano la famiglia, facevano la visita domiciliare ed istruivano una prima relazione da consegnare al servizio sociale. Oggi cosa è rimasto? Un servizio con 12 persone, coordinato da Sabrina Di Salvo; in questi quartieri, appena perviene la segnalazione da parte della scuola, immediatamente viene inviata una di queste persone che, naturalmente, ormai ha una grande professionalità nello svolgere la visita domiciliare, cioè andare a constatare perché il bambino, molto più spesso l'adolescente, è rimasto fuori dalla vita scolastica per almeno qualche settimana. Sulle tre scuole che la Commissione ha ascoltato[93], per esempio, nell'anno scolastico 2020-2021 sono state inoltrate, presso la nostra unità organizzativa, 183 segnalazioni e sono state tutte prese in carico: 11 erano per evasione; 15 per abbandono; 157 per frequenza irregolare.

Per le due assessore, dunque, un problema esiste ma può essere superato. Questione di risorse umane quanto finanziarie.

MARANO, *assessore con delega alla scuola del comune di Palermo*. Abbiamo consegnato molti anni fa delle risorse della 285[94] ad ogni osservatorio scolastico. Lo abbiamo fatto con l'intenzione che si svolgessero dei progetti di contrasto delle povertà educative e si scegliesse di poter affidare al terzo settore degli interventi veloci, rapidi. Lo abbiamo fatto convinti che, noi che siamo una macchina burocratica molto meno fluida, avremmo raggiunto quei territori, come lo Zen, lo Sperone: questi due sono solo quelli più simbolici, abbiamo tante altre aree della città, gliene cito qualcuna: Borgo Ulivia, Falsomiele, la Marinella. Sono posti in cui c'è lo stesso livello di rischio di marginalità sociale che viene naturalmente, purtroppo, pagato in prima battuta dalle giovani generazioni.

FAVA, *presidente della Commissione*. Che è accaduto con questi fondi che sono andati agli osservatori scolastici?

MARANO, *assessore con delega alla scuola del comune di Palermo.* Sono stati spesi con una lentezza incredibile… 200.000 euro ad ogni *osservatorio*

[93] Ci si riferisce in questo frangente agli istituti comprensivi "*Sperone-Pertini*", "*Giuseppe Di Vittorio*" e "*Renato Guttuso*".
[94] Trattasi della Legge n. 285 del 28 agosto 1997 "*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*".

nell'anno 2018: è stata un'impresa titanica, ancora oggi quei fondi molti *osservatori* non li hanno spesi.

Il quadro offerto non è edificante: le risorse scarseggiano e, quando ci sono, vengono adoperate con ingiustificabile lemma o, addirittura, neppure impiegate. In questo contesto non stupisce che anche la più normale attività di ordinaria manutenzione diventi un problema insormontabile. La dottoressa **Angela Mirabile**, dirigente scolastico del *"Giuseppe Di Vittorio"* ci spiega perché.

MIRABILE, *dirigente scolastico Istituto "G. Di Vittorio" di Palermo.* Il mio Istituto ha una palestra che di fatto non può essere utilizzata per altre attività perché il responsabile della sicurezza l'ha resa inagibile per alcuni ambiti. Ha due campetti esterni, anche questi resi inagibili dal documento di valutazione di rischi.

FAVA, *presidente della Commissione*. Inagibili perché?

MIRABILE, *dirigente scolastico Istituto "G. Di Vittorio" di Palermo.* Inagibili perché vi sono cose veramente banali, ad esempio vi sono dei piccoli cordoli che, ai sensi della normativa vigente, devono essere protetti.

FAVA, *presidente della Commissione*. Una cosa che può essere sistemata facilmente.

MIRABILE, *dirigente scolastico Istituto "G. Di Vittorio" di Palermo.* Assolutamente molto facilmente.

FAVA, *presidente della Commissione*. E questi campetti potrebbero anche essere utilizzati fuori dall'orario scolastico.

MIRABILE, *dirigente scolastico Istituto "G. Di Vittorio" di Palermo.* Assolutamente sì... Le dirò di più. Io dispongo di quattro plessi ognuno dei quali ha uno spazio esterno anche bello, fruibile, ma che di fatto non possono essere utilizzati proprio per questo motivo.

FAVA, *presidente della Commissione*. Gli interventi spetterebbero al Comune?

MIRABILE, *dirigente scolastico Istituto "G. Di Vittorio" di Palermo.* Sono interventi che spetterebbero al Comune.

FAVA, *presidente della Commissione*. Ci sono risposte? C'è soltanto un invio?

MIRABILE, *dirigente scolastico Istituto "G. Di Vittorio" di Palermo.* Non registriamo risposte positive perché l'area manutenzione del Comune di Palermo è evidentemente oberata da tante richieste che sono di pronto intervento, di primo intervento, anche della mia stessa istituzione scolastica.

Un rimpallo di responsabilità che non racconta soltanto la vulnerabilità di un sistema ma è anche lo *storytelling* di un insuccesso istituzionale. Il dottor **Matteo**

Croce, dirigente scolastico del liceo "Danilo Dolci", ha riportato all'attenzione di questa Commissione due episodi. Il primo riguarda un bene confiscato definitivamente alla mafia e assegnato all'istituto di Croce. Tutto perfetto, se non fosse per un piccolo dettaglio...

> CROCE, *Dirigente del liceo Danilo Dolci di Palermo*. Lei ha seguito personalmente le vicende dei magazzini Brancaccio[95]... Abbiamo ricevuto dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia questi 1900 m2. Il problema qual è? Poi noi non siamo supportati... e allora diventi imprenditore forse edile perché per fare il parcheggio ho dovuto prendere gli scarrabili, ho dovuto prendere le ruspe per fare le attività e così via... Andiamo ai 1900 metri di questo bene eccezionale. Premetto che non esistono palestre sul territorio, aggiungo che noi come scuola abbiamo praticamente due stanze da letto che vengono adibite come palestra... Quindi i 1900 metri quadrati potrebbero diventare interessanti. Ebbene: ho presentato quattro o cinque istanze a tutti gli attori, al Comune, alla Città metropolitana, perché il bene è destinato ad essere un magazzino. Quindi, se non mi cambiano la destinazione d'uso, come faccio?

Considerata l'attenzione riservata al tema dei beni confiscati da parte di questa Commissione abbiamo chiesto all'assessore Lagalla di esprimersi sull'argomento.

> LAGALLA, *assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale*. Noi abbiamo scritto soprattutto nel periodo del covid ai comuni sulla possibile utilizzazione dei beni confiscati alla mafia ma debbo dire che beni confiscati alla mafia adeguati ad accogliere istituti scolastici vi sono in pochissime parti della Sicilia e comunque tutti nella condizione di dovere acquisire le necessarie autorizzazioni per poter essere adibiti ad uso scolastico. Tant'è che quando abbiamo cercato maggiori spazi nel momento più acuto di esordio della pandemia nel 2020, abbiamo dovuto fare ricorso ad una convenzione con la Conferenza Episcopale siciliana perché si è trovata molta più disponibilità fattuale nei siti appartenenti alla proprietà ecclesiastica che non nei siti confiscati alla mafia, difficilmente riconvertibili. Rilevo anche che tutto questo deve essere fatto per il tramite dei comuni, perché è ai Comuni che poi vengono attribuiti, com'è noto, da parte dell'Agenzia.

Ancor più emblematico il secondo episodio illustrato da Croce. Ancora una volta si parla di accesso ai servizi sanitari.

---

[95] Cfr. "***Il magazzino di Brancaccio sequestrato alla mafia resterà in uso al liceo Dolci***" di Salvo Intravaia (*La Repubblica*", 14 luglio 2021), qui consultabile: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/07/14/news/il_magazzino_di_brancaccio_sequestrato_alla_mafia_resterà_in_uso_al_liceo_dolci_-310307997/

CROCE, *dirigente Liceo "Danilo Dolci" di Palermo*. A settembre 2021 con le nostre Commissioni abbiamo valutato, insieme ai genitori, il problema di una ragazzina che deve essere sottoposta a visita neuropsichiatrica. Bene, abbiamo presentato l'istanza, a questo punto **le è stata fissata la visita per luglio 2022!** Quando parliamo di questo, noi i ragazzi li abbiamo persi prima che la mafia intervenga. Questo è il problema! Abbiamo uno sportello fatto da psicologi della scuola e intercettiamo subito le difficoltà dei nostri ragazzi… Sa quanti casi abbiamo intercettato grazie a questo sportello? Siamo stati assistiti dall'ASP con una specialista. Bene, non ci sarà più perché ce n'è solo una in disponibilità. Questo siamo noi – mi permetta di dire se uso questo termine – noi, lo Stato, che non diamo risposte significative di sostegno a queste persone.

Segnali poco incoraggianti, in tal senso, arrivano anche dal mondo del Terzo Settore e dall'interlocuzione, non sempre fluida, che le istituzioni hanno con esso. Anche loro vivono una condizione di abbandono. Ce ne parlano **Don Ugo Di Marzo**, parroco di Maria Santissima delle Grazie, il dottor **Domenico De Lisi**, vicepresidente del Centro di accoglienza "Padre Nostro"[96], il professore **Pino Sclafani**, presidente dell'associazione "Cuore che vede[97]", e la dottoressa **Gloria Casimo**, dirigente scolastico dell'istituto "Renato Guttuso",

DI MARZO, *parroco parrocchia "Maria SS. delle Grazie"*. Noi abbiamo fatto il tempo estivo, siamo tre persone, abbiamo lavorato concretamente ad agosto, ancora non abbiamo incassato niente. Il Comune ci parla già di dicembre: programmiamo dicembre, ma come facciamo se abbiamo già uno scoperto di 50 mila euro?

***

DE LISI, *vicepresidente Centro di accoglienza Padre Nostro.* Noi vorremmo un maggiore riconoscimento da parte delle istituzioni perché più volte noi scendiamo in campo e offriamo quell'approccio di prossimità di vicinanza alla gente, anche di mediazione con certe difficoltà ma negli anni questo riconoscimento è venuto a diminuire… Dal 1996 l'Assemblea regionale riconosceva all'impegno della nostra organizzazione, dettata anche dall'impegno profuso dal nostro fondatore (*Don Pino Puglisi, ndr.*), un riconoscimento economico che ci permetteva di avviare questi percorsi… Nel 2011 siamo riusciti a costruire una struttura sportiva polivalente, che era uno dei sogni di Padre Puglisi nel territorio di Brancaccio e che diventa un po' l'incontro, la piazza, l'unico spazio protetto per i bambini del territorio… però mantenere queste strutture - noi non facciamo pagare nulla, siamo a costo zero, lo sapete - è molto complicato e allora a volte nei tavoli dove si discute

[96] Il portale dell'associazione è qui consultabile: http://www.centropadrenostro.it/
[97] Il portale dell'associazione è qui consultabile: http://cuorechevede.blogspot.com/

sulla dispersione scolastica noi rappresentiamo questa nostra difficoltà...

***

SCLAFANI, *presidente Associazione "Cuore che vede".* Oltre nel settore del disagio giovanile e dei minori, lavoriamo pure per la giustizia riparativa, cioè accogliendo quelle persone che hanno avuto problemi con la giustizia e devono riparare e devono venire un po' a fare volontariato, fare lavoro di pubblica utilità. Nel nostro territorio questi sono tantissimi, io attualmente me ne trovo nell'associazione una quarantina ed ogni giorno arrivano altre richieste, persone che chiedono, che chiedono, che chiedono... Significa che nel territorio ci sono tanti carcerati, tanti problemi e tante persone che hanno problemi con la giustizia, problemi da risolvere...

***

CASIMO, *dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale "Renato Guttuso" di Palermo*. Esistevano anche delle strutture che accoglievano, in un regime semi convittuale, i figli di genitori sottoposti a misure detentive come il "*Cielo d'Alcamo*", un istituto paritario che veniva, ovviamente, sovvenzionato dal Comune e che recuperava i minori al mattino attraverso un servizio di trasporto, li trasferiva nella loro struttura dove seguivano un corso di studi, la mensa, l'attività di studio, l'attività ludico-ricreativa, la merenda e venivano poi riaccompagnati presso il loro domicilio.

FAVA, *presidente della Commissione*. Perché parla al passato?

CASIMO, *dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale "Renato Guttuso" di Palermo*. Perché parlo al passato? Perché quest'anno il rettore di questa struttura ci ha comunicato che non sono state più drenate le risorse e, quindi, un servizio che è fatto di persone che devono essere retribuite non può più essere espletato. Il servizio è stato dimezzato e ridotto a quelli che forse sono i casi più problematici perché accoglievamo non soltanto figli di persone sottoposte a misure detentive, ma anche bambini con problematicità e disagio.

Sulla carta esistono strumenti e buone intenzioni per fornire risposte, per accompagnare fuori dalla marginalità sociale questi minori. Nella realtà il viluppo delle burocrazie, l'aleatorietà dei tempi, l'assenza di risorse, la fragilità dei rapporti interistituzionali relega quell'offerta solo al campo delle buone intenzioni. Che basterebbe poco anche in terre di frontiera ce lo spiega l'artista di strada Igor Scalisi Palminteri.

PALMINTERI, *pittore.* Io sono un pittore e spesso il mio lavoro è declinato nelle periferie palermitane e lavoro quasi sempre a contatto con minori a rischio di esclusione, quindi con loro, bambini e ragazzi... Realizziamo delle opere murali, a volte nelle scuole, a volte fuori. Questo mi permette, facendo lo *street artist,* di stare per strada e volevo solo raccontare solo due brevissimi episodi. Il primo è avvenuto quando abbiamo dipinto un muro che si chiama "sangue e

67

latte" e vede una mamma che allatta il proprio bambino come promozione d'allattamento al seno ed è stato realizzato su un grande prospetto non molto lontano da qui, verso lo Sperone. E' un muro che guarda anche il mare, che i cittadini di questo quartiere spesso non riescono a vedere... e nei giorni di lavorazione si avvicendano molti ragazzini coi quali ho fatto la scritta... girava questa voce che di lì a poco il Comune avrebbe costruito un campo di calcio e ho detto che la notizia era reale e lui ha risposto: *"se... vabbè"*. Lì per lì questa risposta che ci ha fatto ridere un po' a tutti, poi la sera ho fatto una riflessione amara su quel bambino che non credeva che potesse essere possibile che costruissero nel suo quartiere un campo di calcio.

FAVA, *presidente della Commissione.* E poi è stato possibile?

PAMINTERI, *pittore.* No. Il bambino era felice all'idea, ma non ci credeva perché ne aveva già fatto l'esperienza... Poi vi racconto l'episodio un po' più *strong*, perché mentre dipingevo un grande gabbiano si è avvicinato un uomo della mia età e mi voleva raccontare una storia, lui era in carcere dieci anni prima in Calabria, la sua famiglia si è messa in macchina per andarlo a trovare e ha avuto un incidente mortale, è sopravvissuta solo la moglie, ma è morto il cognato, la suocera e due bambine, una di tre anni e una di otto... mi ha detto che avrebbe voluto fare il ritratto di queste due bambine e io ho pensato a Falcone e Borsellino: *"sì, facciamo un grande muro, un grande ritratto, non solo agli altri illustri cittadini che ci hanno aiutato a combattere la mafia, ma anche a queste due bambine, vittime inconsapevoli di un disagio sociale fortissimo: in fondo stavano andando a trovare il papà..."*. Intendo dire che ci sono delle persone dimenticate, cioè se io non ti vedo, tu non esisti.

CAP. V - CATANIA: LIBRINO, SAN GIORGIO, ZIA LISA, SAN CRISTOFORO

Nel marzo del 1990, la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, all'epoca presieduta dal senatore **Gerardo Chiaromonte**, approvava all'unanimità la relazione svolta sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Catania[98]. Erano gli anni in cui in città si registrava una drammatica escalation di omicidi, tutti riconducibili alla lotta intestina tra clan rivali. La strada era ormai diventata un *far west*. A preoccupare era soprattutto il coinvolgimento dei minori in attività illecite.

> Molti bambini crescono con il padre in prigione e la madre costretta anche a prostituirsi, in uno stato di completo abbandono, di ignoranza e di estremo bisogno, senza la possibilità di fruire di alcun servizio sociale. Il minore finisce presto con l'aggregarsi a bande di coetanei, che compiono i primi furti per poi passare, con l'età e l'esperienza, alle rapine ed all'ingresso nella malavita organizzata[99].

Allegato al rapporto dei commissari di Palazzo San Macuto c'era poi un altro documento: *"**Mafia e crimine a Catania**"*[100]. All'interno l'estensore, il senatore **Francesco Corleone**, spendeva parole dure all'indirizzo di un *sistema* reo di aver assecondato (se non, a volte, financo determinato), attraverso colpevoli omissioni, lo sfacelo sociale, economico e politico che attanagliava in quel momento il capoluogo etneo. Vale la pena rileggerle.

> L'evoluzione della criminalità a Catania è diretta espressione di una serie di contraddizioni sociali e conseguenza della permanente latitanza della

[98] Cfr. Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, X Legislatura, *"Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Catania*", approvata dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 1990, qui consultabile:
http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/023_017001.pdf

[99] Cfr. *ivi*, p. 21.

[100] Cfr. Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, X Legislatura, "***Mafia e crimine a Catania***" (relatore: senatore Francesco Corleone), documento allegato alla *"Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata*", qui consultabile:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/907405.pdf

> pubblica amministrazione o di scellerate scelte politiche sui più scottanti temi dell'istruzione, dell'urbanistica, dell'economia e dell'occupazione. Il tessuto sociale è profondamente deteriorato nel capoluogo e nella provincia, dove mancano luoghi pubblici di sano ritrovo, occasioni di avanzamento culturale ed esempio di fulgida onestà tra i partiti, con amministrazioni comunali che fra una crisi e l'altra non riescono più ad amministrare, condizionate come sono da aberranti logiche finalizzate alla spartizione di poltrone, con la conseguenza che i servizi per la collettività diventano sempre più inadeguati, opere se ne realizzano sempre più di rado e aumentano invece per i cittadini le sofferenze quotidiane. Catania può vantare oggi il record per le scellerate scelte che vi sono state compiute dal punto di vista urbanistico aggiungendo degrado a degrado. Per risanarvi i quartieri depressi s'è scelta la strada dell'intrallazzo e della speculazione e comunque sempre quella di non cancellare le brutture ma di sovrapporvene altre. Casi spaventosi sono quelli dei vecchi quartieri San Berillo e San Cristoforo o dei quartieri cosiddetti nuovi come Librino e San Giorgio[101].

E a proposito del quartiere satellite ideato negli anni '70 dall'architetto Kenzō Tange, il parlamentare nel suo atto d'accusa aggiungeva una serie di considerazioni sulle ricadute di quella *mala gestio*.

> Librino è nato nelle intenzioni della DC come un quartiere modello, nel quale sono emigrate migliaia di famiglie dei vecchi quartieri ghetto come il vecchio San Berillo e San Cristoforo, ma resta tuttora privo di servizi essenziali, a cominciare dalle fognature, dalle strade e dall'illuminazione pubblica: una situazione di totale abbandono. Nella zona, ritenuta ad alto insediamento criminale, la polizia ha dovuto trasferire il commissariato che operava fino a due anni fa a San Cristoforo. Per eliminare una bruttura se n'è creata un'altra. Situazione ancora più drammatica nei quartieri di San Giorgio e del Villaggio Sant'Agata, che con Librino costituiscono il triangolo dimenticato della periferia sud di Catania. **È eccezionale il fenomeno della dispersione scolastica, cioè il numero di alunni che, pur essendo iscritti e in gran parte ripetenti, non frequentano la scuola**. Manca qualsiasi rapporto tra famiglie e insegnanti, non ci sono servizi psicopedagogici, gli spazi verdi dentro le scuole sono abbandonati, le aule sono ospitate in edifici dai soffitti cadenti, senza servizi igienici idonei, senza palestre, in zone infestate da insetti e da ratti. Questa zona di Catania, in conseguenza dell'alto indice di devianza minorile, costituisce pertanto il principale focolaio di delinquenza[102].

A distanza di 32 anni, il ritratto stilato dal senatore Corleone è ancora di assoluta e drammatica attualità. Nonostante gli sforzi, spesso affidati alla volontà dei

[101] Cfr. *ivi*, p. 9.
[102] Cfr. *ivi*, pp. 10-11.

singoli, Librino resta una ferità aperta. Una città nella città. Anzi: una città ai margini della città.

Lo scorso 25 novembre 2021, la Commissione ha fatto tappa a Catania. Ad ospitare la seduta[103] è la sede centrale dell'istituto comprensivo *"Angelo Musco"*, ubicata "a confine" tra il quartiere di Zia Lisa e, per l'appunto, Librino. A dirigere la scuola è la dottoressa **Cristina Cascio**, coordinatrice anche dell'osservatorio d'area sulla dispersione scolastica. Il suo intervento parte proprio da una dettagliata analisi del fenomeno e di quelle che, a suo avviso, potrebbero essere alcune possibili soluzioni praticabili.

> CASCIO, *dirigente scolastico Istituto 'A. Musco' di Catania.* La dispersione ha una sua specificità soprattutto per quanto riguarda il segmento della secondaria di secondo grado. Cioè nel passaggio dalla terza media al primo anno del superiore. Con l'attivazione di due istituti onnicomprensivi... questa cosa ha facilitato la frequenza delle scuole superiori all'interno del territorio (***di Librino, ndr.***), portando, da un lato, la possibilità della presenza di ragazzi che vengono da altri quartieri, da altri Comuni e anche da fuori provincia e, quindi, un confronto anche di tipo culturale, di tipo sociale comunque positivo sia per i nostri ragazzi residenti ma anche per quelli che vengano da fuori che magari, a volte, vengono con dei pregiudizi che poi nel tempo finiscono per perdere. Nello stesso tempo abbiamo consentito ai nostri ragazzi di potere frequentare la scuola senza il problema di dover raggiungere quella che loro chiamano "Catania", perché la parte storica della città nella quale sono allocate tutti gli istituti superiori è di difficile raggiungibilità attraverso i servizi pubblici da questa area.

"Catania": come dire, un'altra città.

Una più ampia offerta scolastica, allargata anche agli istituti superiori, sarebbe un antidoto contro la spirale di marginalità e isolamento nella quale sono costretti centinaia di ragazzi socialmente vulnerabili. Dello stesso avviso anche la dottoressa **Concetta Manola**, dirigente scolastico del *"San Giorgio"*, istituto sito nell'omonimo quartiere appartenente alla stessa circoscrizione di quello di Librino. Peccato, ci spiega la dirigente, che questa sensibilità non sempre sia condivisa dalle pubbliche amministrazioni chiamate a decidere.

> MANOLA, *dirigente scolastico Istituto "San Giorgio" di Catania*. Volevamo chiedere l'Agrario: valorizzare l'economia, riappropriarsi della nostra territorialità, della nostra terra, di un valore inesplorato e mortificato... Però

[103] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 254 del 25 novembre 2021.

non è andata, la Città Metropolitana non ha riconosciuto la validità del progetto e quindi non è andata.

FAVA, *presidente della Commissione.* Ci dica con quali argomenti.

MANOLA, *dirigente scolastico Istituto "San Giorgio" di Catania.* Non è andata, io devo ancora ricevere il verbale.

CASCIO, *dirigente scolastico Istituto "A. Musco" di Catania*. L'Assessorato, invece di venire qua, verificare la bontà o meno di questa esperienza, ha pensato bene di mettere un limite assolutamente inderogabile all'interno della circolare sul dimensionamento. Quindi, qualsiasi richiesta venga fatta dagli altri colleghi (***su nuovi istituti superiori di secondo grado,* ndr.**), viene automaticamente cestinata.

Quale sia l'orientamento dell'attuale governo regionale e, in particolare, dell'assessore Lagalla lo abbiamo già riferito nel precedente capitolo. Ciò che sorprende – e che occorre evidenziare – è il pregiudizio che ha accompagnato talune scelte. Anche quando queste si sono tradotte in diseconomie non sempre comprensibili. È il caso del mancato trasferimento nel 2009 dell'Istituto d'Arte di Catania in un plesso disponibile a Librino, scegliendo invece di mantenerlo in altra (e più "aristocratica") zona della città di Catania, pagando per tre anni un cospicuo canone d'affitto.

CASCIO, *dirigente scolastico istituto "A. Musco" di Catania*. Uno degli istituti comprensivi di zona, che è l'istituto "Brancati", possedeva un edificio nuovissimo a fianco della "Pestalozzi", un edificio con palestra, con tutte le attrezzature possibili ed immaginabili. Ad un certo punto... questo plesso è rimasto inutilizzato... All'epoca ancora non esistevano gli onnicomprensivi. Noi, presidi della zona, sollecitavamo l'attivazione di succursali del secondo grado di scuole superiori su questo territorio, ma i colleghi manco ammazzati volevano venire a lavorare qui. Perché superare il limite invalicabile del cimitero ed entrare in questa zona significava andare, non lo so, nel *far west*! Insomma, anche il tentativo, per esempio, di portare l'Istituto d'Arte in questo edificio è fallito. In compenso la provincia regionale ha pagato per anni 800 mila euro di affitto, credo, per consentire all'Istituto d'Arte di stare in viale Vittorio Veneto.

FAVA, *presidente della Commissione*. Con quale giustificazione?

CASCIO, *dirigente scolastico istituto "A. Musco" di Catania*. Con la giustificazione che l'Istituto d'Arte, che aveva una sede storica in via Crociferi dalla quale era dovuta uscire, non poteva abbassarsi a venire a operare in questo territorio, perché Librino è un territorio troppo degradato che non meritava l'Istituto d'Arte, lasciamo perdere... Insomma, c'era questo edificio disponibile, insieme alle associazioni abbiamo chiesto all'amministrazione che, nelle more, si definisse la destinazione d'uso, che potesse essere assegnato alle associazioni che operavano sul territorio, che ne so... tre aule

ad una associazione, quattro aule ad un'altra... in modo tale che la presenza di queste associazioni dentro la struttura la preservasse. La risposta è stata che la nostra idea era certamente bella, ma che l'allora presidente Crocetta aveva in mente un'altra cosa per questo edificio e quindi non era possibile dargli questa destinazione d'uso. Conclusione: l'edificio adesso è un rottame, se lei ci passa davanti è veramente in una condizione di estrema fatiscenza[104]. Questo edificio, dove lei si trova adesso, è stato invece sequestrato per sette anni per un problema alle fondazioni. Dopo il terremoto dell'Aquila, i ragazzi sono stati spostati in un altro plesso, quindi era un edificio vuoto, ma noi come scuola abbiamo chiesto e ottenuto di mantenere qui la direzione scolastica per sette anni per non lasciare incustodito l'edificio. Conclusione, come lei può vedere, nulla è successo.

Agli edifici scolastici totalmente abbandonati (seppur perfettamente funzionanti) – come quello citato dalla dottoressa Cascio – si aggiungono poi quelli parzialmente inagibili o, addirittura, incompleti. È il caso del secondo plesso del "San Giorgio" (ricadente a confine con Librino). Ce ne parla la preside Manola.

MANOLA, *dirigente scolastico Istituto "San Giorgio" di Catania*. La nostra scuola praticamente si colloca su due plessi, uno dei quali è incompiuto. È rimasto un cantiere aperto, cosa per la quale sono state inoltrate in questi anni richieste reiterate di completamento all'amministrazione comunale, perché a quella noi afferiamo... In quel plesso manca la palestra, manca l'auditorium e mancano delle strutture di completamento che dovrebbero consentire a tutta l'utenza di fruire del tempo scuola in un certo modo.

FAVA, *presidente della Commissione*. Da quanto tempo procede questa *querelle* tra voi e l'amministrazione?

MANOLA, *dirigente scolastico Istituto "San Giorgio" di Catania*. Io sono qua da nove anni, ho trovato che la struttura del plesso incompiuto era già parte dell'istituto comprensivo che dirigo. Era rimasto incompiuto, credo, dai primi anni del duemila.

Come si giustifica l'inerzia degli enti locali rispetto a simili situazioni? Come può essere accettata l'idea di una fruizione parziale di un edificio scolastico per decine di anni? Sono domande che questa Commissione ha girato all'assessore alla scuola del Comune di Catania **Barbara Mirabella**[105].

MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania.* Mi spiace

[104] Cfr. sul punto *"**Catania, quel che resta dell'ex scuola Brancati**"* (*La Sicilia*, 3 settembre 2019), qui consultabile: https://www.lasicilia.it/gallery/gallery/277437/catania-quel-che-resta-dell-ex-scuola-brancati.html

[105] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 258 del 21 dicembre 2021. La dottoressa Mirabella avrebbe dovuto trasmettere sul punto anche una nota a firma del suo collega di Giunta con delega alle manutenzioni. Alla data di approvazione della presente relazione, tuttavia, tale nota non è ancora pervenuta a questa Commissione.

dirlo, perché non sono l'assessore alle manutenzioni, però è bene che si sappia che molte scuole che lei proverà a rintracciare con Google Maps non le troverà... Presidente, perché sono state inaugurate e mai collaudate...

FAVA, *presidente della Commissione*. Cosa ci dice sulla "San Giorgio"?

MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania.* Il collega, Giuseppe Arcidiacono sta provvedendo in qualità di assessore alla manutenzione. Su questo mi riservo di chiedergli una scheda specifica sulla scuola che lei ha citato... La "San Giorgio" è come quelle belle donne che si sono rifatte e dietro sono però delle persone anziane. Mi perdoni la battuta infelice...

FAVA, *presidente della Commissione*. Ce la spieghi, assessore.

MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania.* È una scuola costruita su un terreno argilloso. È una scuola mai collaudata. È una scuola che ha delle straordinarie foto di taglio del nastro e che ha i locali per la piscina, il parcheggio, con un bellissimo ascensore che quando piove porta su dal basso tutta l'acqua che raccoglie dal terrapieno.

FAVA, *presidente della commissione.* Un pozzo, diciamo, più che un ascensore.

MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania.* Esatto.

Gli elementi finora raccolti ci dicono che una sinergia istituzionale, d'insieme, manca. E le dinamiche gestionali introdotte ne sono la perfetta testimonianza. A Librino, ad esempio, è estremamente complesso creare un nuovo liceo o, addirittura, trasferirne lì – a costo zero – la succursale di un altro. A Librino, però, è possibile che una scuola venga inaugurata e lasciata per anni senza che avvenga il collaudo e, in alcuni casi, senza poterla materialmente utilizzare. A Librino, insomma, tutto sembra essere difficile oppure normalmente incredibile.

Torniamo alla nostra analisi. Altro *vulnus* lamentato dai dirigenti ascoltati da questa Commissione è quello relativo al rapporto poco fluido con i servizi sociali. I principali punti di criticità? Da una parte, una scarsa presenza "dentro" la dimensione scolastica, dall'altra l'eccessivo ritardo nel dare riscontro alle segnalazioni ricevute. Queste, a tal proposito, le riflessioni del dottor **Giuseppe Costanzo**, preside della "Dusmet-Doria", e della dottoressa Cascio.

COSTANZO, *dirigente scolastico Istituto "Dusmet-Doria" di Catania.* Io spero sempre di poter arrivare ad avere a scuola, non dico sempre, una persona dei servizi sociali che possa venire la mattina e discutere, parlare, fargli vivere un po' anche la realtà della scuola, le sue difficoltà.

FAVA, *presidente della Commissione.* Invece?

COSTANZO, *dirigente scolastico Istituto "Dusmet-Doria" di Catania.* Invece io non ho mai visto nessuno. (...) A parte le segnalazioni, quindi i contatti legati

a queste segnalazioni di alunni che non frequentano, non abbiamo mai avuto, ripeto, la presenza, non dico stabile, ma anche una volta ogni 15 giorni. Sarebbe stato utile avere questo tipo di rapporto, perché ci sono ragazzi che non frequentano, frequentano saltuariamente, ma ci sono anche ragazzi problematici che frequentano, da tanti punti di vista.

***

CASCIO, *dirigente scolastico Istituto "A. Musco" di Catania.* C'era una struttura ***(dei servizi sociali, ndr.)*** che operava qui, devo dire che il fatto era positivo, anche se le segnalazioni a volte venivano restituite con un certo ritardo. Per dire, noi mandavamo una segnalazione di frequenza irregolare a gennaio, la risposta arrivava ad aprile. Di solito la risposta era: "*ho parlato con la mamma, mi ha garantito che la ragazzina frequenterà, problema risolto*". Beh, insomma, con la mamma ci parliamo anche noi, però in ogni caso c'era certamente una maggiore presenza.

FAVA, *presidente della Commissione.* E adesso invece?

CASCIO, *dirigente scolastico Istituto "A. Musco" di Catania.* Adesso credo che una sia nell'area di Monte Po… e l'altro dovrebbe essere nella zona del centro, poi c'è l'Assessorato ai servizi sociali e poi c'è Canalicchio, e poi da là si dipartono ovviamente per tutto il territorio della città. Però lascia il tempo che trova.

FAVA, *presidente della Commissione.* Ma le risposte continuano ad avere questa tempistica? Segnalazione a gennaio, risposta ad aprile?

CASCIO, *dirigente scolastico Istituto "A. Musco" di Catania.* Guardi, noi ultimamente, abbiamo pressoché azzerato il problema, quindi non abbiamo grandi riscontri, ma ritengo che, più o meno, i tempi siano questi.

FAVA, *presidente della Commissione.* Cioè?

CASCIO, *dirigente scolastico Istituto "A. Musco" di Catania.* Due mesi, un mese e mezzo…

COSTANZO, *dirigente scolastico Istituto "Dusmet-Doria" di Catania.* Quindi se noi segnaliamo un caso di dispersione a novembre, avremo risposta magari a gennaio o febbraio. Ecco.

È di tutta evidenza che la celerità di risposta gioca un ruolo decisivo nella lotta alla dispersione scolastica e, più in generale, nel contenimento di situazioni di potenziale pericolo per i minori. Le esperienze che ci sono state riferite, e le concrete preoccupazioni dei dirigenti scolastici interpellati, le abbiamo girate al diretto interessato, il dottor **Giuseppe Lombardo**[106], assessore con delega ai

[106] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 258 del 21 dicembre 2021.

servizi sociali e alle politiche per la famiglia del Comune di Catania. Questa la sua replica.

> LOMBARDO, *assessore con delega alla cittadinanza sociale del comune di Catania*. A noi risulta qualche caso sporadico e isolato, dove magari purtroppo la comunicazione tra noi e le scuole non è stata efficiente. Ricordo, qualche mese fa, il caso di quattro minori che furono segnalati dalle scuole, ma purtroppo la segnalazione avviene a mezzo mail e non fu mai recapitata ai nostri uffici la mail della segnalazione di questi ragazzi. Non mi risulta al riguardo notizia di lentezza nell'intervento dei servizi sociali sulla base della segnalazione alle scuole.

Per l'assessore Lombardo, dunque, si tratta di casi isolati. Ne prendiamo atto.

Sul punto resta una circostanza positiva il fatto che - a breve, come anticipato nelle pagine precedenti[107] - una cinquantina di nuovi assistenti sociali verranno assunti dal Comune di Catania.

Eppure, nonostante l'encomiabile impegno delle scuole presenti sul territorio, Librino resta una delle realtà più disagiate d'Italia. E il rischio di restare sedotti da modelli comportamentali criminali (ne abbiamo ampiamente dato risalto nelle pagine precedenti) è altissimo. Persino per i più giovani.

Ce ne hanno parlato il tenente colonello dei Carabinieri **Giuseppe Battaglia**, comandante della Compagnia di Fontanarossa, e la dottoressa **Stefania Marino**, vicedirigente della Divisione anticrimine della Questura di Catania.

> BATTAGLIA, *comandante della Compagnia dei Carabinieri Fontanarossa.* Noi, un paio di mesi fa, abbiamo eseguito un'importante operazione di polizia, che ci ha consentito di smantellare diverse piazze di spaccio e in quell'attività investigativa abbiamo documentato un coinvolgimento diretto, attivo dei minori… ma parliamo anche di bambini, bambini di 10 anni che partecipavano nelle piazze di spaccio a quelle che erano le dinamiche criminali. In quel caso si trattava proprio di bambini che materialmente cedevano la sostanza stupefacente agli assuntori.
>
> ***
>
> MARINO, *vice dirigente della Divisione di Anticrimine della Questura di Catania.* La devianza nasce sicuramente da una città che è spaccata in due: c'è la Catania bene con le sue luci, le sue attrattive, i bei locali, i negozi pieni di vestiti griffati e, dall'altra parte, una Catania che poi è quella più popolosa, quella dei quartieri dove c'è tutta una generazione tagliata fuori da queste attrattive… e

[107] Cfr. Cap. III.

> allora a quel punto, in chi puoi immedesimarti? Puoi immedesimarti soltanto nel criminale, nella malavita, ecco perché poi questi giovani diventano prede facili per le mafie che, in determinati casi, li retribuiscono anche in maniera abbastanza buona per la loro attività di spaccio, di vedette. Per cui diventa un modo per fare soldi facilmente e potersi permettere quello che i ragazzi della "Catania bene" normalmente si possono permettere.

In questo contesto, dove le opportunità di un futuro migliore sono ridotte all'osso, diventa fondamentale l'azione del Terzo settore, nel tentativo – spesso ai limiti del disperato – di ricucire quel patto sociale che a Librino, come affermato in occasione di un pubblico dibattito dal procuratore della Repubblica di Catania **Carmelo Zuccaro**[108], è stato stracciato «*da tutti quelli che hanno avuto i poteri della pubblica amministrazione, poteri usati malissimo*».

A tal riguardo fa riflettere la testimonianza dell'avvocato **Guglielmo Barletta**, portavoce della *"Rete Sociale Librino"*.

> BARLETTA, *portavoce "Rete Sociale Librino"*. Proprio pochi giorni fa mi è capitato un ragazzo di terza media, mentre facevo dopo scuola, che aveva una facilità imbarazzante nel risolvere un'espressione matematica che certamente alla sua età non avrei saputo risolvere... La sua ambizione era fare il parrucchiere. Perché per me che sono nato in un alto quartiere di Catania era scontato che facessi il liceo... e qua invece non si può sognare di fare qualcosa di diverso? Magari questo ragazzo diventava un grandissimo ingegnere, non è che possiamo sapere, eppure adesso è una ricchezza in meno che abbiamo... Quello che manca in realtà, è una figura istituzionale dalla quale ogni ragazzo viene individuato, aiutato e accompagnato in tutte le sue difficoltà che sono quella educativa, sociale, sanitaria, familiare... Se si vuole scommettere e cambiare il quartiere e cambiare Catania c'è questo da fare: prendere il ragazzo e riempirlo di tutte le necessità che ha bisogno per essere un uomo del domani, completo. Questo è quello che manca.

Ciò che viene in particolar modo contestato dai rappresentanti del mondo associativo sono i continui blackout della progettazione. In altre parole: non c'è continuità. In questi termini si è espressa, ad esempio **Maria Grazia Sapienza**, assistente sociale della fondazione "Cirino La Rosa"[109].

---

[108] Cfr. "***Catania, procuratore Zuccaro a Librino: «Istituzioni responsabili del degrado»***" (*La Sicilia*, 4 maggio 2019), qui consultabile:
https://www.lasicilia.it/video/catania/240037/catania-procuratore-zuccaro-a-librino-istituzioni-responsabili-del-degrado.html

[109] Il portale della fondazione è qui consultabile:
http://www.cirinolarosa.it/

> SAPIENZA, *assistente sociale "Fondazione Cirino La Rosa" Onlus.* Si fa il progetto, se va bene per un anno, due anni, tre anni... poi finisce e si deve aspettare che ci sia, nuovamente, un altro bando... Mentre quel progetto avrebbe bisogno di essere stabile, un punto di riferimento costante dove le scuole devono sapere che c'è sempre un'*équipe* pronta a intervenire, a supportare, ad affiancare, ad accompagnare i docenti, a sostenere le famiglie ed anche i ragazzini. La scuola dovrebbe averlo sempre.

Analoghe valutazioni sono state fatte dalla dottoressa **Anna Pennisi**, presidentessa dell'associazione "Primavera Onlus"[110] che, nel corso della sua audizione, ha fatto accenno anche ai tagli operati dal Comune nei confronti di un centro diurno gestito dalla sua struttura[111].

> PENNISI, *presidente Associazione Primavera" Onlus.* Manca la continuità di questo lavoro! Avevamo un centro diurno che operava da vent'anni, aperto 7 ore al giorno, che dava tutte quelle possibilità che mancano a queste famiglie disagiate, perché figuriamoci se si possono permettere di mandare i ragazzi in palestra... Allora, noi davamo la palestra, la pallavolo, ci prestavano i campi sportivi, c'era un'aula musica dove i ragazzini potevano suonare la tastiera, fargli vedere che esiste il bello, attività teatrali dove piccoli monelli, mi creda, io le dico che sono proprio terribili, esprimevano le proprie potenzialità al meglio... Noi, ad esempio, assistevamo i bambini fino alle 20.30! Bene, il nostro centro è stato chiuso, da due anni siamo totalmente chiusi.

Sul punto, senza voler entrare nel merito del contenzioso giudiziario che ne è scaturito, abbiamo chiesto spiegazioni all'assessore Lombardo.

> LOMBARDO, *assessore con delega alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo*. Noi abbiamo un bilancio comunale che ha l'obbligo dell'equilibrio di spesa e di entrate... L'associazione "*Primavera*" è una realtà che gestisce un istituto educativo assistenziale e gestiva un diurno che pesava sulle casse comunali per qualcosa come 2 milioni e 200 mila euro. [...] L'associazione, che ha tutto il nostro rispetto, ha operato con costi che oggi non sono più sostenibili dal comune di Catania... con un "vuoto per pieno" che prevedeva 190 bambini, quando noi con tutta la nostra volontà non riuscivamo a mandarne più di 150... Consideri che contestualmente in quel quartiere operano altre tre strutture che ospitano ciascuna 50 bambini e in più il diurno non risultava essere un servizio innovativo rispetto al fatto che comunque lì andavano gli stessi bambini che frequentavano l'istituto educativo.

---

[110] Il portale dell'associazione è qui consultabile:
http://www.primaveraonlus.it/

[111] Cfr. ***"Scuola 'Mary Poppins', lavoratrici e mamme in piazza per chiusura centro diurno"*** (*La Sicilia*, 1° settembre 2021), qui consultabile:
https://www.lasicilia.it/catania/news/scuola mary poppins lavoratrici e mamme in piazza per chiusura centro diurno-1323216/

SCHILLACI, *componente della commissione*. E però, assessore, a me risulta, almeno da una relazione che mi è pervenuta, che il servizio tolto all'associazione "*Primavera*" aveva un costo e lo stesso servizio che è stato poi attribuito ad altre associazioni ha un costo maggiore...

LOMBARDO, *assessore con delega alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo*. È una falsità. Non abbiamo dato alcun servizio di costo maggiore a nessun altro.

Ancora più severo il giudizio di **Sara Fagone**, portavoce della *"Rete Piattaforma per Librino"*.

FAGONE, *portavoce "Rete Piattaforma per Librino"*. Voglio dire delle cose concrete, è inutile parlare per slogan. In questo quartiere quello che manca è sostanzialmente la *cosa pubblica*, l'Amministrazione... Malavita? Sì, c'è di tutto, non è tanto la malavita... Io sono stata a trovare un'associazione di Tor Bella Monaca, "*Tor più Bella*": bene, là hanno trovato la Regione, che intanto le ha dato un locale all'interno del palazzo, finanziato e pagato dalla Regione, dove si è istituito l'*Osservatorio della legalità*. Quello che manca è questo: l'attenzione. Qua pensano soltanto a costruire case quando io l'altra volta dissi al sindaco: "*ma ancora case popolari?*", "*e perché?*" mi rispose candidamente. Ho detto: "*ma perché qua abbiamo bisogno dei servizi, abbiamo bisogno di altro, non più di case popolari...*".

Dare ospitalità alle associazioni impegnate in prima linea rappresenterebbe senz'altro un segnale di civiltà importante. Abbiamo chiesto all'assessore **Antonio Scavone**[112] se, in tal senso, esista una linea di indirizzo da parte della Regione. La risposta, in questo caso, è positiva.

SCAVONE, *assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro*. Hanno ragione (***a lamentarsi, ndr.***)! Tutti i beni confiscati alla mafia spesso vengono dati con ritardo e attraverso la mediazione dei Comuni. E poi abbiamo il grande patrimonio pubblico, anche se non è direttamente regionale, che è quello delle Ipab. Nella legge di riforma delle IPAB che è in gestazione da troppo tempo, quello che prevediamo è la migliore utilizzazione proprio delle infrastrutture, incredibili, che sono il patrimonio di questi enti di beneficenza nati 150 anni fa e mai normati finora dalla nostra Regione.

L'astrusità delle pratiche burocratiche e una certa sciatteria amministrativa hanno trovato il loro culmine nei lavori di rifacimento del campo da gioco affidato

[112] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 265 del 17 febbraio 2022.

dal Comune di Catania ai *Briganti Rugby* di Librino[113], una delle realtà sportive e sociali più attive sul territorio, tanto da aver ricevuto anche il plauso del Presidente della Repubblica **Sergio Mattarella**, rimanendo vittima– al tempo stesso –di numerosi atti di intimidazione[114]. Della durata record del cantiere (tre anni!) ci parla la vice-presidente dell'associazione, **Giusy Sipala**.

> FAVA, *presidente della Commissione*. Il campo ancora non è stato ultimato?
>
> SIPALA, *vicepresidente "I Briganti Rugby Librino"*. Il campo ancora no, non è stato completato e questa è un'altra delle cose che non aiuta a portare avanti le attività dell'associazione. Dopo la consegna del manto sintetico bisogna metterlo, e si tratta di lavori di un mese al massimo. Il punto è che, da qualche mese a questa parte, tutto si è fermato perché la ditta che avrebbe dovuto fornire il manto sintetico, non avendo una garanzia di pagamento, cioè avendo paura di consegnare un materiale che poi non verrà mai pagato, non vuole consegnare.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Cioè, non essendo sicura che il Comune paghi.
>
> SIPALA, *vicepresidente "I Briganti Rugby Librino"*. Sì, il punto è che il Comune ha già i soldi, ha già il finanziamento ma, almeno questo è quello che dice a noi, non ha la certezza che la ditta fornitrice del manto abbia tutti i requisiti necessari per avere il pagamento… Cioè è una cosa che a me sembra assurda perché credo che la ditta abbia vinto un bando pubblico, quindi dovrebbe avere tutti requisiti compreso quello antimafia, qualsiasi cosa… Adesso, dopo una pressione fortissima, sembra che la situazione si sia sbloccata, però noi ancora non abbiamo visto né la consegna del manto né gli operai a lavoro…
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. E l'amministrazione comunale?
>
> SIPALA, *vicepresidente "I Briganti Rugby Librino"*. I ragazzi della nostra squadra non hanno mai visto in faccia l'assessore allo sport, non è mai venuto a dirci nulla, a vedere quello che facciamo… è questo il punto, che nel momento in cui si crea una situazione in cui c'è del bello, c'è del valore da portare avanti, è come se non ci fosse, per cui i ragazzini continuano a pensare "*è così che va… è così che succede: siamo a Librino*".

---

[113] Il portale dell'associazione è qui consultabile:
https://www.brigantilibrino.it/

[114] Cfr. per una ricostruzione giornalistica:
- "***Rugby, Mattarella dai Briganti: «Voi un punto di riferimento»***" (*La Gazzetta dello Sport*, 16 gennaio 2018), qui consultabile:
https://www.gazzetta.it/Rugby/16-01-2018/rugby-mattarella-briganti-voi-punto-riferimento-240949349022.shtml
- ***"Librino, intrusione alla club House dei Briganti. Rubati due amplificatori e il materiale elettrico"*** di Luisa Santangelo (*MeridioNews*, 29 aprile 2020), qui consultabile:
https://catania.meridionews.it/articolo/87266/librino-intrusione-alla-club-house-dei-briganti-rubati-due-amplificatori-e-il-materiale-elettrico/
- "***Catania, incendiato il pulmino dei «Briganti» di Librino: l'attacco ai rugbisti per la legalità***" di Salvo Fallica (*Corriere.it*, 17 maggio 2021), qui consultabile:
https://www.corriere.it/cronache/21_maggio_17/catania-incendiato-pulmino-briganti-librino-l-attacco-rugbisti-la-legalita-707e9a3e-b6da-11eb-ba17-f6e1f3fff06b.shtml

Per completezza espositiva va registrato che - alla data in cui questa relazione viene approvata - le criticità segnalate dalla vicepresidente Sipala sono state superate: il 18 febbraio 2022 il campo è stato finalmente consegnato[115]. Resta, nelle parole della vice presidente dell'associazione, l'impressione di una certa distanza delle istituzioni. Sensazione che l'assessore Mirabella non condivide.

> FAVA, *presidente della commissione*. Il fatto che non abbiano mai ricevuto la visita dell'assessore allo sport è una cosa che a Librino ha lasciato un segno di solitudine.
>
> MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania*. A me non risulta.
>
> FAVA, *presidente della commissione*. Così ci dicono, aspettavano di conoscere l'assessore allo sport.
>
> MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania*. Ma li ha sentiti nel 2021?
>
> FAVA, *presidente della commissione*. Li abbiano auditi due settimane fa.
>
> MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania*. Io ricordo che l'assessore Sergio Parisi è andato personalmente, li incontra, li conosce, li sente... Verificherò.

Nel bilancio esistenziale della comunità di Librino, così come di quelle delle altre zone limitrofe (San Giorgio, Zia Lisa, Villagio Sant'Agata), pesa la totale assenza di luoghi di cultura o spazi di reale aggregazione. Cinema e parchi, ci spiega **Maria Elena Trovato**, coordinatrice dell'associazione *Talità Kum*[116], nell'immaginario collettivo sono solo utopie.

> TROVATO, *educatore professionale e coordinatore "Associazione Talità Kum" Onlus*. Librino non è collegata alla città. Io ho esperienza di molti ragazzi che non erano mai stati in piazza Duomo, che non sono mai stati ad Acicastello, noi a volte organizziamo delle gite per cui li portiamo a visitare la città perché per loro la città è un'altra cosa, non sanno di essere parte di questa città. E poi hanno non sanno come andare... così come i genitori non sanno come partecipare – per esempio – ad incontri organizzati fuori da Librino... Alcune mamme le abbiamo portate, un paio di anni fa, al cinema tutte insieme e molte

[115] Cfr. "***Rugby a Catania, inaugurato il campo dei Briganti***" di Salvo Catalano (*La Repubblica*, 18 febbraio 2022), qui consultabile:
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/02/18/news/rugby_a_catania_inaugurato_il_campo_dei_briganti-338255205/

[116] Il portale dell'associazione è qui consultabile:
http://www.talitakumcatania.info/

di loro non erano mai state al cinema. Questo per farvi capire quanto questa difficoltà sia reale e non dipenda da loro, non dipenda dalla loro mentalità.

E non si può, infine, non stigmatizzare la disattenzione e l'incuria politica e amministrativa - di tutte le amministrazioni degli ultimi anni – nella gestione del Teatro Moncada[117]. Sorto a pochi passi dal tristemente noto "Palazzo di cemento" (ex centrale dello spaccio oggi adibito – e non senza difficoltà – a sede di alloggi popolari[118]), la struttura incarna il simbolo del degrado di Librino. Risorse spese a più riprese per un teatro che ha visto più inaugurazioni che rappresentazioni. Costruito per non venire mai utilizzato. Oggi è uno scheletro abbandonato all'incuria e alla devastazione. Ce ne hanno parlato **Rosaria Leonardi**, componente della segreteria federale della CGIL Catania, e **don Piero Speranza**, parroco della chiesa *Madonna del Divino Amore*.

LEONARDI, *segretaria confederale CGIL Catania*. Il teatro Moncada in questo momento è vandalizzato. Non soltanto non è stato aperto, è stato più volte ristrutturato, quindi sono stati spesi soldi pubblici e poi non è stato mai aperto… Ma io penso anche a quanto questo potesse essere di aiuto per aprire una condizione di natura culturale maggiore nei confronti di questo quartiere o anche addirittura portare i cittadini verso questo quartiere…

***

SAPIENZA, *parroco della parrocchia "Madonna del Divino Amore"*. Per quanto riguarda il Teatro Moncada, io mi permetto di dire una cosa che è capitata a me personalmente, non ricordo se c'era ancora sindaco Scapagnini o Stancanelli. Io ero il vicario foraneo della zona, l'arcivescovo mi chiamò e mi disse: "*vai con il parroco di S. Chiara, perché il comune vuole dare il Teatro Moncada alla parrocchia*". Quando io col parroco sono andato lì a vedere, gli ho detto: "*senti, ma tu qua per gestire questa cosa hai bisogno di un mare di gente*" e lì ho trovato un operaio che stava, per l'ennesima volta, sistemando il Teatro Moncada, il quale mi disse: "*lei ci crede che io stasera metto, per esempio, i servizi igienici e domani mattina non li trovo più, perché se li*

[117] Per una ricostruzione giornalista cfr.:
- ***"Catania - Teatro Moncada, la distruzione e 7,5 milioni di euro di risorse sprecate"*** di Melania Tantieri (*QDS.IT*, 7 agosto 2009), qui consultabile:
https://qds.it/1092-catania-teatro-moncada-la-distruzione-e-7-5-milioni-di-euro-di-risorse-sprecate-htm/
- *"**Teatro Moncada, teatro mancato***" di Luciano Bruno (*I Siciliani*, dicembre 2014), qui consultabile:
https://www.isiciliani.it/teatro-moncada-teatro-mancato/#.YgUd_t_MI2w
- ***"Librino, il teatro Moncada: un sogno mai realizzato e devastato dall'incuria"*** di Andrea Sessa (*CataniaToday*, 14 giugno 2019), qui consultabile:
https://www.cataniatoday.it/cronaca/librino-il-teatro-moncada-un-sogno-mai-realizzato-devastato-dall-incuria-14-giugno-2019.html

[118] Cfr. "***Catania, lo scandalo del palazzo di cemento strappato allo spaccio: 96 famiglie costrette a vivere tra fogne e abusivismo"*** di Salvo Catalano (*La Repubblica*, 10 giugno 2021), qui consultabile:
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/06/10/news/catania_lo_scandalo_del_palazzo_di_cemento_96_famiglie_costrette_a_vivere_tra_fogne_e_abusivismo-305331227/

rubano?". Chiaramente la parrocchia non lo poteva prendere e non ha preso il Teatro Moncada: è rimasta una struttura da depredare, anche questo indica la distanza tra Catania e Librino.

Quello che poteva essere uno strumento al servizio del quartiere, per il suo processo di "positiva normalizzazione" ha finito per diventare un monumento allo spreco di denaro pubblico, all'irresponsabilità amministrativa, a un ceto politico pronto a inaugurare per poi dimenticare tutto. Laconica – se non rassegnata – la risposta dell'assessora Barbara Mirabella.

MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del Comune di Catania.* È stato finanziato, vandalizzato, finanziato, vandalizzato, finanziato, vandalizzato. Attualmente lo stato dell'arte...

FAVA, *presidente della commissione.* È che è vandalizzato!

MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del Comune di Catania.* Vandalizzato e inutilizzabile. Ci sono associazioni, come Talità Kum e tante altre, che fanno delle attività in quel quartiere notevolissime, ma la struttura non è adeguata ad ospitare bambini e bambine.

FAVA, *presidente della commissione.* E quindi che ipotesi c'è nel destino di questo teatro?

MIRABELLA, *assessore con delega alla scuola del comune di Catania.* Io posso darle indicazioni dopo un confronto con l'assessore alle politiche comunitarie per verificare se ci sono dei bandi in corso che riguardano quel teatro, perché è un teatro di riferimento del decentramento, quindi non rientra nella direzione cultura[119].

Una considerazione a parte, infine, va fatta in riferimento a un altro dei luoghi "difficili" della periferia catanese, più volte citato nel corso della nostra inchiesta: San Cristoforo. Ne ha tracciato un interessante parallelo con la realtà di Librino il preside Costanzo, offrendo un ulteriore spunto di riflessione a questa Commissione. Ecco in che termini.

COSTANZO, *dirigente scolastico Istituto "Dusmet-Doria" di Catania.* La *Dusmet* è una scuola storica del quartiere di Librino. Nel 2014 abbiamo annesso anche due plessi nella zona centrale di Catania storica, zona Cappuccini, e San Cristoforo, devo dire che da questo punto di vista, dal punto di vista sociale, quello più problematico è sicuramente il plesso di Via Plaia, nel San Cristoforo... [...] Io spesso dico che la scuola, soprattutto in quel plesso, viene vista come un apparato dello Stato, un po' sulla falsa riga dei Carabinieri, della Polizia, è la scuola, quindi non sempre la scuola è amica delle famiglie e dei

[119] Alla data di approvazione della presente relazione, tuttavia, tale nota non è ancora pervenuta a questa Commissione.

ragazzi, viene vista spesso come quella che impone la frequenza sennò facciamo la segnalazione ai servizi sociali e quindi non sempre viene vista di buon occhio.

FAVA, *presidente della Commissione.* Mi scusi, professor Costanzo, ma perché secondo lei c'è questa percezione della scuola, in un quartiere come San Cristoforo, come un'istituzione ostile, cioè che cosa determina questo?

COSTANZO, *dirigente scolastico Istituto "Dusmet-Doria" di Catania.* Non lo so, a Librino siamo riusciti a superare secondo me questo problema perché le famiglie sono più disponibili, ci vedono come accanto ai ragazzi, accanto alle famiglie. In Via Plaia, non lo so, c'è forse un concetto più radicato, più atavico, cioè è difficile da sradicare. Se devo dire la verità, in questo quartiere (***Librino*, ndr.)** siamo sempre stati supportati, per esempio, dalle associazioni di quartiere, che ci hanno comunque aiutato, con le quali abbiamo – e ovviamente anche con le scuole –portato progetti di grande valore che hanno, ripeto, portato i nostri ragazzi alla frequenza, comunque ad ottenere un titolo di studio. Al centro, San Cristoforo, non lo so, non ci siamo riusciti, devo dire la verità, pur offrendo le stesse cose, quindi non è che offriamo cose diverse.

CAP. VI – MESSINA: VILLAGIO CEP, FONDO FUCILE, BORDONARO, GIOSTRA E GIAMPILIERI

La periferia di Messina non sfugge al fenomeno di disgregazione sociale che questa Commissione ha acclarato durante le missioni a Palermo e Catania. Anche qui infanzia e adolescenza non conoscono tutela, attenzione, rispetto. Unici punti di riferimento sono la scuola e la parrocchia. Il resto è soltanto edilizia popolare, pensata e realizzata spesso senza criterio. Lo Stato è un *Golem*, evocato alla bisogna. La malavita, dal canto suo, fa da supplente: aperta 24 ore su 24. Ed è quest'ultima, alla fine, ad apparire paradossalmente più credibile se non anche più inclusiva.

Sono queste le considerazioni che abbiamo raccolto da tutti i nostri auditi nel corso della seduta svoltasi lo 12 gennaio 2022[120] presso i locali dell'istituto "Giuseppe Catalfamo", nel cuore del quartiere CEP[121] del capoluogo peloritano. Un quadro di fortissimo disagio che riguarda anche altre zone periferiche della città: Bordonaro, Fondo Fucile, Giostra e Giampilieri, tutte oggetto anch'esse del nostro approfondimento.

Il primo dato che balza immediatamente agli occhi è la difficoltà da parte dei servizi sociali nel gestire le segnalazioni che arrivano dalla scuola ed in particolar modo quelle relative ad episodi di dispersione scolastica. Criticità che riguardano non solo l'organizzazione del lavoro e delle attività, ma anche e soprattutto la strutturale carenza di risorse umane. Di questo e di altro, ci parlano i presidi **Angelo Cavallaro**, della "Catalfamo", e **Grazia Patanè** dell'istituto "Albino Luciani".

> CAVALLARO, *dirigente scolastico Istituto "G. Catalfamo" di Messina.* Non abbiamo un'assistente sociale di riferimento all'interno del Comune. Nel senso che le assistenti sociali sono diverse perché i casi non vengono stabiliti secondo le zone... Non c'è una figura assegnata *ad hoc*. Questo è un grosso problema perché ci dobbiamo confrontare con tanti assistenti sociali. Anche il fatto che loro siano sotto organico... per le nostre problematiche, l'assistente sociale non è presente, mentre mi capita molto spesso l'assistente sociale presente quando ad esempio c'è una questione di divorzio, di separazione tra

[120] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 257 del 13 dicembre 2021.
[121] Acronimo di Coordinamento di Edilizia Popolare.

genitori.

***

PATANÈ, *dirigente scolastico Istituto "A. Luciani" di Messina.* Gli assistenti sociali nel Comune di Messina sono soltanto sette e alcuni di loro hanno contratto annuale per cui da un anno all'altro ci troviamo anche a cambiare persone. Sono tutte persone che viaggiano perché vengono da fuori, chi da Siracusa chi da Catania, alcuni gestiscono le cose in maniera molto banale, con una semplice telefonata[122].

Sul punto abbiamo raccolto la replica della dottoressa **Alessandra Calafiore**[123], assessore (all'epoca dell'audizione) con delega alle politiche sociali del Comune di Messina[124].

CALAFIORE, *già assessore con delega alle politiche sociali del Comune di Messina*. Quando noi siamo arrivati abbiamo trovato una situazione del servizio sociale al collasso. Con alcuni finanziamenti... abbiamo provveduto ad assumere 26 ulteriori figure, tra cui 19 assistenti sociali, 3 educatori e 3 psicologi[125]. Questa è stata l'azione immediata. Per queste figure abbiamo proceduto, tra l'altro, ad una proroga dei contratti e li abbiamo prorogati – così come ci ha consentito la normativa – fino al 31 dicembre 2022... Inoltre con un nuovo finanziamento – abbiamo già l'avviso pronto – stiamo procedendo al rafforzamento del servizio sociale attraverso sette ulteriori figure. Naturalmente noi ancora siamo una città in cui si attende una risposta della Corte dei conti, quindi siamo anche limitati nelle spese che possiamo fare.

***

DE LUCA, *componente della commissione.* Assessore, voi oggi conoscete il carico di lavoro delle vostre assistenti sociali?

CALAFIORE, *già assessore con delega alle politiche sociali del Comune di Messina.* Sì, assolutamente sì...

DE LUCA, *componente della commissione.* Perché a me risulta che ogni assistente sociale ha 70 fascicoli solo per il minorile, più l'attività routinaria. Io

[122] Cfr. "***Dispersione scolastica, boom di segnalazioni nel distretto di Messina***" di Domenico Bertè (*La Gazzetta del Sudonline*, 17 luglio 2021), qui consultabile:
https://messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2021/07/17/dispersione-scolastica-boom-di-segnalazioni-nel-distretto-di-messina-b9ce25fa-65c0-4070-a444-790c5e5daf26/

[123] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 259 del 12 gennaio 2022.

[124] A seguito delle dimissioni, nel febbraio 2022, del Sindaco e della Giunta. Cfr. sul punto: "***Messina è senza sindaco, De Luca si dimette e sceglie Basile a sorpresa: «È il guardiano dei conti»***" di Sebastiano Caspanello (*La Gazzetta del Sudonline*, 15 febbraio 2022), qui consultabile:
https://messina.gazzettadelsud.it/foto/cronaca/2022/02/15/messina-e-senza-sindaco-de-luca-si-dimette-e-sceglie-basile-a-sorpresa-312d29e6-f19f-41c0-95e7-0bb019f03579/

[125] Cfr. dal sito del Comune di Messina: "***Programma operativo nazionale inclusione: pubblicata la graduatoria per l'assunzione di 26 assistenti sociali***", qui consultabile:
https://comune.messina.it/ufficio-stampa/programma-operativo-nazionale-inclusione-pubblicata-la-graduatoria-per-lassunzione-di-26-assistenti-sociali/

cerco di capire come fa una persona anche dotata di grande esperienza, forza mentale e fisica a seguire 70 fascicoli più l'attività routinaria.

CALAFIORE, *già assessore con delega alle politiche sociali del Comune di Messina.* Onorevole De Luca, io condivido pienamente quello che dice, anche perché questo lavoro del servizio sociale lo seguo costantemente e la politica che è stata messa in atto da questa amministrazione è stata volta proprio a rafforzare queste risorse attraverso la proroga dei contratti, attraverso l'integrazione oraria e attraverso - come ho detto anche in precedenza - queste ulteriori sette figure che intendiamo anche assumere attraverso i finanziamenti che abbiamo. Perché è chiaro che, come in tutti i comuni d'Italia, il Comune di Messina a causa della pandemia ha visto aumentare notevolmente il carico di lavoro del servizio sociale... Non è soltanto una situazione che riguarda il Comune di Messina che si trova ad avere un numero di assistenti sociali non sufficiente, a cui però stiamo cercando di porre rimedio con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e con tutti i finanziamenti che abbiamo a disposizione.

Emerge, ancora una volta, come il soddisfacimento del diritto – costituzionalmente garantito – all'assistenza sociale sia subordinato, di fatto, a ragioni di bilancio. Insomma, bisogna far tornare i conti. Vale per Messina così come molti comuni della Regione. E non può sottacersi il peso determinate dell'emergenza pandemica nel riscrivere l'ordine delle priorità. A discapito, sempre, delle fasce più deboli. Unica consolazione, ci dicono a Messina, la circostanza che nuove assunzioni – al pari di quanto accaduto a Catania – siano state programmate[126].

Restiamo sempre in tema di dispersione scolastica. Il fenomeno in alcuni quartieri di Messina – così recentemente ricordato alla stampa[127] dal dottor **Angelo Costantino**, garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Messina – tocca ormai il 17%. Per Cavallaro non ci sono dubbi: ci vogliono più istituti superiori di secondo grado. È una storia che conosciamo già. Ecco cosa ci spiega il dirigente scolastico.

CAVALLARO, *dirigente scolastico Istituto "G. Catalfamo" di Messina.* Noi siamo

[126] Cfr. dal sito del Comune di Messina: "***Avviso di selezione pubblica per titoli per l'assunzione a tempo determinato per la durata di un anno di 8 Assistenti sociali Cat. D1 C.C.N.L. Funzioni Locali, a valere esclusivamente sul Fondo Povertà 2017: entro il 3 febbraio 2022 la presentazione delle domande***", qui consultabile: https://comune.messina.it/ufficio-stampa/avviso-di-selezione-pubblica-per-titoli-per-lassunzione-a-tempo-determinato-per-la-durata-di-un-anno-di-8-assistenti-sociali-cat-d1-c-c-n-l-funzioni-locali-a-valere-esclusivamente-sul-fond/

[127] Cfr. "***Messina, dispersione scolastica al 17%. Il garante: «In 10 anni reati di minori quadruplicati»***" di Silvia De Domenico (*TempoStretto*, 2 febbraio 2022), qui consultabile: https://www.tempostretto.it/video/messina-dispersione-scolastica-al-17-garante-infanzia-in-10-anni-reati-di-minori-aumentati-di-4-volte-video.html

> in una zona dove ci saranno circa 40 mila abitanti ma non c'è una scuola superiore, quindi i nostri ragazzi devono andarsene o verso sud dove c'è solo l'istituto agrario oppure andare verso le scuole del centro o comunque spostarsi verso un altro quartiere. E per ragazzi di questa zona, per le famiglie di questa zona già questo può essere un problema.

Non è il primo dirigente scolastico a porci la questione in tali termini. Anche in questo caso, al netto del riparto di competenze, è utile riportare la posizione della Giunta comunale rimasta in carica fino al febbraio 2022[128] e, nel caso di specie, del dottor **Francesco Gallo**[129], ex assessore con delega alla pubblica amministrazione.

> GALLO, *già assessore con delega alla pubblica istruzione del Comune di Messina.* Come si sa, gli istituti superiori sono di competenza della Città Metropolitana e, comunque, al netto dei problemi creati dall'emergenza Covid che ci ha costretto a trovare nuove aule ma che è un fatto, speriamo, occasionale, non ci sono carenze significative. È chiaro che una differenza di istituzione degli istituti superiori nella stessa città è un discorso che riguarda molti aspetti della vita sociale.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* Ecco, ma su questo punto in particolare, un quartiere di 40 mila abitanti in cui non c'è una scuola superiore è un tema che è stato affrontato dall'amministrazione?
>
> GALLO, *già assessore con delega alla pubblica istruzione del Comune di Messina.* È un tema che occorre affrontare, intanto, sul piano urbanistico. Poi, è chiaro che dal reperimento delle aree ai passaggi successivi ci sono tutta una serie di livelli superiori da coinvolgere. Che io ricordi, un po' a memoria, in quell'area insiste l'Istituto Minutoli che è un istituto superiore. Ma non è questo il punto. È un problema molto importante, che va affrontato sul piano della qualità della vita a prescindere dalle situazioni di emergenza.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. La domanda era se lo avete affrontato durante questi anni di amministrazione.
>
> GALLO, *già assessore con delega alla pubblica istruzione del Comune di Messina.* Di programmazione generale sicuramente sì. Ci sono delle aree che sono state individuate ma, chiaramente, poi bisogna seguire un lungo iter – speriamo non tanto lungo – per farle diventare realtà.

Altro tema che ricorre con frequenza in questa inchiesta è quello dell'edilizia scolastica e delle sue ricadute immediate sul versante della povertà educativa. Questo l'aneddoto raccontatoci dalla dottoressa Patanè: ha dell'inverosimile.

---

[128] Ossia, come detto in precedenza, fino alle dimissioni del Sindaco e della sua Giunta.
[129] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 259 del 12 gennaio 2022.

PATANÉ, *dirigente scolastico Istituto "A. Luciani" di Messina.* Avevamo un altro plesso di scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Bordonaro, l'"Ettore Castronovo", costruita con cemento depotenziato, che è stata chiusa…

FAVA, *presidente della commissione.* Ci può dare le date?

PATANÉ, *dirigente scolastico Istituto "A. Luciani" di Messina.* Dunque, è stata chiusa da cinque anni… Con la chiusura della Castronovo abbiamo perso quasi tutta la scuola media: siamo arrivati a 9 classi mentre prima ne avevamo una ventina, perché tutti quelli che stavano a Bordonaro hanno deciso di andare in altre scuole del centro creando anche problemi di capienza degli altri edifici… La scuola è chiusa da cinque anni, l'anno scorso di questi tempi è stata appaltata ad una ditta… la ditta dopo 6 mesi non si era ancora fatta vedere, allora passiamo alla seconda di Catania, ero in Comune per una cosa, passo dal funzionario, mi dice che il secondo aggiudicatario "*non mi risponde al telefono*", dico "*proviamo a richiamarlo col mio telefono che è un numero che non conosce*", non ha risposto, hanno mandato varie pec, a questo punto non so se dobbiamo passare al terzo, però abbiamo perso anche un anno.

FAVA, *presidente della Commissione.* Un anno perché i primi due in graduatoria non hanno risposto?

PATANÉ, *dirigente scolastico Istituto "A. Luciani" di Messina*. Non hanno risposto. Quindi, lì è ormai una cattedrale nel deserto… Tenga conto che in questa scuola c'era un bellissimo *auditorium*, dove spesso si facevano varie attività anche con i ragazzi della parrocchia e l'unica palestra dove si potevano fare le gare di pallavolo.

FAVA, *presidente della Commissione.* Quando si sono accorti del cemento depotenziato?

PATANÉ, *dirigente scolastico Istituto "A. Luciani" di Messina*. Questa cosa è venuta fuori un anno in cui c'era ancora l'amministrazione Accorinti. L'Ufficio del lavoro decise di fare delle verifiche sulle scuole e già su questa scuola avevano cominciato a fare carotaggi e alla fine si capiva che era cemento depotenziato. Quando le carte arrivarono all'Ufficio del lavoro si procedette alla chiusura della scuola[130]. Praticamente, ci siamo resi conto poi facendo questi carotaggi che in un certo periodo furono costruiti un certo numero di scuole e tutte quelle scuole risultavano col cemento depotenziato.

FAVA, *presidente della Commissione*. Il periodo qual è?

PATANÉ, *dirigente scolastico Istituto "A. Luciani" di Messina*. Periodo degli anni '70-'80.

Ricapitolando: una scuola chiusa da anni perché costruita con cemento potenziato (situazione diffusa a quanto pare); l'appalto per i lavori fermo a causa della rinuncia della prima e della seconda ditta aggiudicataria; il disagio vissuto dalla

[130] Cfr. "***Messina, chiude una scuola a pochi giorni dall'inizio delle lezioni: «Rischio crolli»***" di Susanna Picone (*Fanpage*, 7 settembre 2016), qui consultabile: https://www.fanpage.it/attualita/messina-chiude-una-scuola-a-pochi-giorni-dall-inizio-delle-lezioni-rischio-crolli/

popolazione scolastica del luogo. Così l'ex assessore Gallo ha risposto alle preoccupazioni manifestate alla Commissione.

> GALLO, *già assessore con delega alla pubblica istruzione del Comune di Messina.* Sulla questione dell'edilizia scolastica possiamo dire che, all'insediamento di questa amministrazione, nessuno, o quasi nessuno, degli immobili destinati ad uso scolastico aveva la cosiddetta vulnerabilità sismica... Si sono progettati, e sono in fase esecutiva, interventi su 100 immobili... Per quanto riguarda la scuola Castronovo, è già andata in appalto la demolizione e ricostruzione della scuola. La gara d'appalto è in corso di svolgimento, siamo prossimi a iniziare i lavori...
>
> FAVA, *presidente della commissione.* Avete verificato altre situazioni come quella della scuola Castronovo?
>
> GALLO, *già assessore con delega alla pubblica istruzione del Comune di Messina*. È una competenza dell'assessore per i lavori pubblici che ci sta lavorando[131].

Non meno gravi sono i casi di opere incomplete. Il copione è sempre lo stesso: taglio del nastro, foto di rito, nient'altro. Ritardi che per un territorio come il quartiere Giostra, a Messina, significano azzerare gli spazi e i momenti di aggregazione. Questa la ricostruzione della dottoressa **Simonetta Di Prima**, dirigente scolastico del "Verona-Trento".

> DI PRIMA, *dirigente scolastico Istituto "Verona-Trento" di Messina.* In un quartiere come il Giostra tolta la scuola non si fa altro se non la parrocchia. Consideri il "*Majorana*"[132]: avrebbe dovuto avere un auditorium. Noi eravamo contentissimi di questa cosa ma i lavori si sono fermati.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Perché?
>
> DI PRIMA, *dirigente scolastico Istituto "Verona-Trento" di Messina.* Prima che arrivassi io, quindi, stiamo parlando del 2008/2009.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* E sono fermi da quanto tempo?
>
> DI PRIMA, *dirigente scolastico Istituto "Verona-Trento" di Messina.* Di fatto da almeno cinque anni. Cioè c'è questa scatola vuota.

Dell'auditorium in questione non ha alcuna informazione l'ex assessora Calafiore.

---

[131] A tal proposito, in data 19 gennaio 2022, veniva trasmessa a questa Commissione una relazione (Prot. 16) a firma dell'ex assessora Alessandra Calafiore, all'interno del quale veniva indicato un link istituzionale per la consultazione dei dati afferenti alle opere strutturali scolastiche, che qui di seguito si riporta:
hiips://comune.messina.it/informazioni/relazione-3-anno-del-sindaco-cateno-de-luca/
All'interno di detta area è presente la relazione indicata nella nota (pp. 124-345), qui consultabile:
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_ASSESSORI_2020-21.pdf

[132] Istituto tecnico aggregato al "*Verona-Trento*".

CALAFIORE, *già assessore con delega alle politiche sociali del Comune di Messina.* Su questo auditorium sinceramente non saprei darle una risposta precisa perché questa richiesta non la conosco, ma posso naturalmente prendere appunti e mi posso informare su quali sono le problematiche tecniche che non consentono i lavori di questo auditorium[133].

Ponendo l'attenzione sulle dinamiche comportamentali, soggettive e di gruppo, preoccupano le indicazioni che ci consegnano **Tiziana Tracuzzi**, responsabile locale di Libera, **Clelia Marano**, del Sindacato Unione Inquilini di Messina e **Don Sergio Siracusano**, direttore dell'ufficio regionale della CESI per i problemi sociali. La criminalità e la gamma dei suoi disvalori sono spesso percepiti dai minori disagiati come una sorta di opportunità. Funzionale ai propri bisogni ma anche di più rapida e immediata fruibilità.

TRACUZZI, *referente di presidio e regionale "Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie".* C'è una premessa essenziale, forse anche un po' scontata, rispetto al nesso che c'è tra disagio minorile e reclutamento della criminalità organizzata: alla fine la criminalità organizzata comunque include e accoglie, quindi è considerata, in ogni caso, una opportunità anche se l'ultima.

***

MARANO, *sindacato Unione Inquilini di Messina*. Le aspirazioni che possono avere i minori - che vivono ai margini - di apparire o essere come i loro coetanei del centro, sono normali: l'aspirazione al successo, alla ricerca di un lavoro, all'apparire. La differenza tra i minori che vivono nelle zone di risanamento degradate di Messina, nelle baracche, in tutte queste zone qua... e i minori che vivono nelle zone centrali, non stanno nei fini, perché sono gli stessi. Sono nei mezzi: hanno mezzi diversi. Da un lato abbiamo lo studio nel caso dei minori privilegiati, dall'altro abbiamo il coinvolgimento in attività illegali ma debitamente pagate da parte della mafia.

***

PADRE SIRACUSANO, *direttore ufficio regionale della Cesi per i problemi sociali e il lavoro.* Molte hanno i mariti in carcere. Le mamme sono sole, devono campare in qualche modo e alla fine è normale che i bambini non vengano neanche all'oratorio, scompaiano dalla scuola... e tu li vedi che sono in difficoltà ma nessuno li aiuta. Chi li deve aiutare? Qualcuno può fare qualcosa? La scuola. Però mancano delle figure. Manca sicuramente un sistema sociale che sia di vicinanza...

[133] Nella relazione trasmessa a questa Commissione in data 19 gennaio 2022 dall'ex assessora Alessandra Calafiore, viene indicato che la scuola in questione è stata oggetto di indagini e verifiche sui solai e controsoffitti. Cfr. p. 26, qui consultabile:
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_ASSESSORI_2020-21.pdf

Ancora più sofferta l'analisi offerta da **don Enrico Colafemina**, parroco dell'oratorio "San Luigi Guanella" di Fondo Fucile e Clelia Marano. Ad essere sotto accusa, nelle loro parole, è il mondo delle istituzioni.

> PADRE COLAFEMINA, *parroco oratorio "San Luigi Guanella" di Fondo Fucile.* Da cinque anni sono a Fondo Fucile… l'idea che mi sono fatto, vedendo come la gente agisce e si muove, è che si è sviluppata una cultura che va contro le leggi. Cioè, se vado contro le leggi, ho un ruolo! Perché? Perché insieme alla dispersione scolastica, al basso livello culturale e tutto quanto, potremmo dire che questo fatto li fa sentire vivi, li fa sentire valorizzati… Nessuno vuole andare a Fondo Fucile, pure io quando mi dissero di venire a Messina ho detto "*devo farmi il porto d'armi?"* Il fatto di infrangere le leggi, li fa sentire forti, li fa sentire vivi.
>
> ***
>
> MARANO, *sindacato Unione Inquilini di Messina*. Bisogna tenere conto realmente delle esigenze delle famiglie e delle soggettività che vivono all'interno di queste zone. Già da due anni abbiamo chiesto ai servizi sociali di Messina un censimento che ci andava a dire quanti minori, quante donne sole con minori vivevano all'interno delle zone di risanamento. Bene, a tutt'oggi questo non ci è stato possibile sapere: perché? È chiaro che noi abbiamo interesse a sapere quante donne sole con minori, minori all'interno delle zone di risanamento, è importante saperlo perché non puoi rispondere ai loro bisogni se non sai che esistono. Da due anni all'assessore abbiamo chiesto questo censimento, ci è stato risposto che non era possibile farlo perché mancano gli assistenti sociali.

Il quesito è semplice: l'amministrazione comunale è a conoscenza o no del numero di ragazze madri presenti nelle zone di risanamento? Sentiamo l'ex assessora Calafiore.

> CALAFIORE, *già assessore con delega alle politiche sociali del comune di Messina*. I dati che noi abbiamo sono i dati presenti all'interno della nostra banca dati.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Quindi esiste questo censimento o no?
>
> CALAFIORE, *già assessore con delega alle politiche sociali del comune di Messina.* I dati si devono estrarre dalla banca dati… è chiaro che siamo in grado di poter recuperare questi dati ma sono all'interno dei nostri software sostanzialmente.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Andrebbero lavorati e scorporati?
>
> CALAFIORE, *già assessore con delega alle politiche sociali del comune di Messina.* Certo, certo… Abbiamo incrociato i dati ed abbiamo saputo quanti minori c'erano, quanti disabili c'erano, abbiamo un quadro completo. La stessa

cosa la possiamo fare attraverso i dati che, naturalmente, sono dei dati in questo momento statici che possono diventare dinamici all'occorrenza...

La percezione che la risposta dello Stato sia inadeguata rimane. Ecco Don Enrico Colafemina.

PADRE COLAFEMINA, *parroco oratorio "San Luigi Guanella" di Fondo Fucile*. A Napoli abbiamo buttato giù le Vele e intanto a Fondo Fucile è stato approvato un progetto per costruire altre sei-sette torri di sei piani... Dopo 50 anni vengono di nuovo senza nessun servizio a costruire altre sei-sette torri...

Si continuano a costruire case popolari. Nel frattempo, gli attori del Terzo Settore continuano a fare del proprio meglio, anche in questo caso senza un adeguato supporto da parte del soggetto pubblico. Ce lo ribadisce Donatella Manganaro, dell'associazione *"Giampilieri 2.0"*.

MANGANARO, *presidente "Associazione Giampilieri 2.0".* Il problema di Giampilieri è che comunque non c'è una sede, non c'è un luogo... Noi abbiamo molti progetti che si sono realizzati però, non avendo una struttura, è faticoso...

CAP. VII – DISAGIO MINORILE E RECLUTAMENTO CRIMINALE

Le considerazioni finora svolte ci dicono che la Regione Siciliana è ai massimi numeri della dispersione scolastica in Italia: più della Campania, della Puglia, della Calabria, con una percentuale – lo ricordiamo – del 19,4 %, e un segmento altissimo di giovani tra i 14 e i 21 anni che non studia né cerca lavoro. Ci dicono anche che si tratta di una ferita troppo spesso trascurata dalle istituzioni preposte, atteso che si ritiene che la precoce uscita dal sistema scolastico e formativo degli alunni sia – soltanto – legata al contesto sociale in cui essi vivono e principalmente alla povertà economica e culturale dei territori di appartenenza e delle famiglie di origine; un fatto, dunque, considerato quasi *normale* in una terra storicamente avvezza agli squilibri sociali.

Non si prende abbastanza coscienza del fatto che l'abbandono scolastico dei giovani – avallato dalle famiglie – ha un solo significato: che gli stessi, in mancanza di interventi sistematici che abbiano come obiettivo la scuola, gli operatori specializzati e le strutture di supporto e che diano una risposta soddisfacente ai loro problemi, hanno due sole alternative: alimentare il mercato nero attraverso piccoli lavori nei quali vengono sfruttati, o diventare essi stessi manovalanza per le organizzazioni criminali.

A tal riguardo, è utile riportare qui alcuni dati statistici raccolti nel corso della seduta che ha avuto come protagonisti i direttori degli U.S.S.M. siciliani[134].

> INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo*. Il mio territorio di competenza è la sede di Corte di Appello di Palermo, quindi la provincia di Palermo, di Trapani e di Agrigento. Su questo territorio - porto alcuni numeri - nel 2018 noi abbiamo avuto 825 nuove denunce e abbiamo trattato un totale di 1.325 ragazzi. Nel 2019 abbiamo avuto 859 denunce per un trattamento di 1.360 ragazzi. Nel 2020, quindi l'anno scorso, le denunce sono state 519 per un totale di minori trattati di 1.324. In questo primo semestre 2021 i minori denunciati sono stati 497.
>
> ***
>
> BONANNO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Catania*. Noi viaggiamo sui 1300-1400 ragazzi l'anno, sia giovani che minori adulti. C'è stata

[134] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 243 del 14 settembre 2021.

una lieve flessione nel 2020, probabilmente sono calate le segnalazioni del Tribunale per il Covid...

***

ROCCARO, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Caltanissetta.* Per quanto riguarda i dati statistici, noi viaggiamo con una media di 700-780 minori all'anno in carico e come segnalazioni ne abbiamo avuto quest'anno 189. Abbiamo avuto un calo nel 2020 perché c'è stato il *lockdown*...

***

PALELLA, *direttore Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Messina.* Navighiamo sui 400 casi in carico l'anno... Andiamo sulle 180-200 segnalazioni nuove l'anno e, chiaramente, abbiamo in carico anche i minori per i quali chiaramente la misura penale si protrae.

Territori diversi con problematiche ovviamente distinte. Ciò che comunque ci consegna la consolidata esperienza giudiziaria in Sicilia è che, nei quartieri più degradati delle città, intere famiglie vivono dello spaccio di droga, un segmento criminale per il quale i ragazzi sono indispensabili in quanto hanno un rapporto diretto con gli acquirenti. Nei periodi di maggiore presenza nel territorio delle forze dell'ordine, i ragazzi fungono da *vedette*, denunciando ai propri sodali, e a possibili compratori, i movimenti sospetti che sconsigliano l'attività di spaccio mentre le madri o altri parenti hanno il compito di pesare nei bilancini e di avvolgere in carta stagnola le dosi.

Si può affermare, senza tema di eccedere, che la sopravvivenza economica di una parte degli abitanti dei quartieri più degradati si basa, in notevole parte, su questa attività illecita, mentre sappiamo che dalla stessa i ragazzi traggono invece pochi benefici in termini economici.

È appropriato dire, riassumendo le testimonianze raccolte nel corso di questa inchiesta, che la dispersione scolastica è determinata dall'insistere di diversi fattori che spaziano dal *background* socio-culturale (a volte anche criminale) del contesto familiare e ambientale dal quale i ragazzi provengono, al funzionamento delle strutture scolastiche, fino ad interessare aspetti individuali del minore.

Indiscutibile, lo abbiamo rilevato più volte, l'importanza strategica della scuola. E non stupisce che molte famiglie siano del tutto indifferenti alla mancata frequentazione da parte dei loro figli perché quei ragazzi sono, anzitutto, "*forza lavoro*". Il contrasto alla dispersione scolastica deve diventare un obiettivo primario, perché nelle carenze e nelle irrisolte multi-problematicità delle loro

famiglie, i giovani trovano nel crimine un'occasione di riscatto sociale, un modo per avere un senso di identità, per compensare la loro situazione di inferiorità sociale.

In questi termini, ad esempio, si è espresso il dottor **Roberto Di Bella**[135]. Queste le sue parole.

> DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* C'è un senso di impotenza. Credo che la repressione nel penale sia fondamentale, indubbiamente, ma il problema non si risolve così. Se a Catania a distanza di 40 anni continuiamo a parlare di Santapaola, Ercolano, dei Cappello, dei Laudani il problema è quello. È a monte. Ma io credo che non sia stato attenzionato nel modo giusto.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. È come se una parte della città ignorasse un'altra parte che intanto esiste e che continua a produrre questo tipo di scorie sociali.
>
> DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Esattamente. Però tutto parte da lì. Allora cominciamo dalla scuola, il luogo che dovrebbe educare le coscienze, formare i ragazzi, farli diventare dei cittadini. Bisogna partire dalla scuola. Il contrasto alla dispersione scolastica deve diventare un obiettivo prioritario.

Né si può pensare che quei ragazzi si limitino allo spaccio di stupefacenti nei loro quartieri. La realtà ci fa registrare che gli stessi commettono reati predatori spingendosi sino al centro delle città: dai furti di autovetture agli atti di vandalismo e di violenza gratuita, allo spaccio, spesso sotto il controllo diretto delle organizzazioni criminali. A spiegarcelo è sempre il presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

> FAVA, *presidente della Commissione*. Ma cosa si chiede di fare ad un ragazzo che ha meno di 14 anni?
>
> DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Di fare la vedetta, il confezionamento delle dosi, il *pusher* ad esempio o il trasporto da Librino, da San Cristoforo al centro della città della droga con i motorini.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Avete un'idea di quanto vengano pagati questi ragazzi?
>
> DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Veramente molto poco... Oltretutto questi ragazzi, oltre che spacciare, commettono reati predatori e i reati predatori non li commettono a Librino, ma nel centro della città... Questi ragazzi vanno in via Vittorio Veneto, in Corso Italia, escono dal

[135] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 233 del 7 luglio 2021.

> loro territorio per compiere anche furti di autovetture, riciclaggio di macchine e questo avviene sempre sotto il controllo delle organizzazioni criminali. Diciamo che non si muove nulla se non sotto il controllo delle storiche organizzazioni criminali.

Significativi anche gli spunti di riflessione forniti dalla dottoressa **Francesca Pricoco**[136], presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina.

> PRICOCO, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina.* La dispersione scolastica riguarda prevalentemente i quartieri a rischio di questa città di Messina, mentre assume degli aspetti diversamente valutabili in altri territori... Voglio segnalare una tendenza diversa che riguarda la cosiddetta mafia dei Nebrodi... Si tratta cioè di situazioni che attengono a famiglie che comunque coltivano regolarmente l'istruzione scolastica dei propri figli, ma che operano in un ambito chiuso rispetto alle relazioni sociali...

In altri termini, per sconfiggere sul campo la concorrenza seduttiva delle organizzazioni criminali, la loro offerta d'un ruolo sociale e d'un guadagno modesto ma facile, occorre puntare sulle pratiche educative e, per rendere più attraente il percorso scolastico, inducendo i giovani ad accostarvisi con interesse, la scuola deve puntare ad essere, oltre che agenzia di informazioni, anche occasione di incontro, di lavoro mascherato da gioco, di aiuto per consigliare ai giovani un percorso di legalità. E poiché la scuola non è sufficiente, da sola, a sostenere tale peso, un compito rilevante dovrebbe essere svolto dalla concentrazione di enti che, ognuno per la sua parte, devono occuparsi del disagio giovanile, delle cause e della dispersione scolastica. Occorre un numero sufficiente di assistenti sociali, i primi ad intervenire nelle situazioni di abbandono della scuola e ad avere i primi contatti con le famiglie; molti hanno invece denunciato la fragilità del sistema dei servizi sociali locali di fronte all'aggressività e alla chiusura di ambienti familiari mafiosi.

Sono insomma indispensabili adeguate politiche sociali di prevenzione e di supporto alle condizioni marginali.

E a proposito di tali esigenze, sembra importante porre l'accento sui centri di aggregazione per i minori che possono essere oggetto di implementazione dei

[136] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 242 del 7 settembre 2021.

valori dati dalla scuola, da frequentare nel tempo lasciato libero dalla stessa, anche per toglierli dalla strada.

Anche la loro concreta realizzazione e mantenimento – come avremo modo di riferire nel prosieguo – sembra però incontrare molte difficoltà, sia perché la gran parte di essi è ancora nella fase dello stanziamento delle risorse finanziarie e non della concreta esecuzione; sia per altri ostacoli derivanti, ancora una volta, dall'ambiente circostante, pregno di influenze mafiose, che ostacola il raggiungimento di tali obiettivi; sia perché "rischiano" di allontanare i giovani dalle attività criminali che la stessa famiglia incoraggia e non sono dunque graditi né ai familiari né alla mafia; sia perché, infine, potrebbero indurre i ragazzi a nutrire fiducia nello Stato, al quale affidarsi, nel quale trovare un punto di riferimento.

Non è un caso che tale assunto coincidesse con le opinioni di Padre Puglisi, il quale aveva ben compreso come il nodo centrale per aiutare veramente i giovani fosse quello culturale-educativo, in contrapposizione con la pedagogia mafiosa, intrisa di disvalori etici, che veniva loro inculcata per farli diventare i "picciotti" da addestrare per le future azioni criminali.

Ecco perché il sacerdote aveva costituito il "*Centro Padre Nostro*" proprio in una zona ad alta densità mafiosa, Brancaccio, dove peraltro lui era nato. La sua personalità, il suo carisma, la sua capacità di comprensione e di perdono, che ne avevano fatto un personaggio molto conosciuto nella città, non avevano tardato a raccogliere intorno al prete tanti giovani che di tutto questo avevano bisogno, in primo luogo proprio per sfuggire all'oppressione criminale. Conosciamo il modo in cui Cosa nostra, il 15 settembre 1993, reagì a un simile affronto.

Oggi la mafia non uccide quasi più per ragioni di autotutela, dopo le dure e dovute reazioni da parte dello Stato a seguito delle stragi. E tuttavia non manca di raggiungere comunque i suoi obiettivi, sebbene con altri sistemi.

È il caso, ad esempio, di quanto accaduto al centro di aggregazione giovanile gestito dai volontari dell'associazione *Arciragazzi Sicilia* all'interno di una scuola

di Mazzarona, uno dei quartieri più degradati di Siracusa. Ne ha parlato a questa Commissione la dottoressa **Cristina Aripoli**[137]. Eccola.

> ARIPOLI, *coordinatrice servizi educativi associazione "Arciragazzi" Sicilia.* Il centro di aggregazione giovanile svolgeva attività per i bambini del quartiere... per la prima volta, dopo tantissimi anni, vedeva nascere all'interno una rete associativa, la realizzazione della "casa delle associazioni" che metteva in atto il principio delle comunità educanti... Cinque anni fa accade che a causa di pressioni di provenienza della criminalità del quartiere, avviene un contrasto con queste realtà che nel territorio portavano, chiaramente, una speranza di futuro ai loro figli, quindi toglievano fondamentalmente la manovalanza... Concretamente è successo che improvvisamente la scuola è diventata inagibile e, quindi, tutto lo stabile che era stato destinato alle attività aggregative, educative e anche alla scuola stessa, è stato chiuso...
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* Mi scusi: com'è che diventa improvvisamente inagibile? Cosa è accaduto?
>
> ARIPOLI, *coordinatrice servizi educativi associazione "Arciragazzi" Sicilia.*, Sotto pressione di alcuni genitori... Il centro di aggregazione aveva l'accessibilità attraverso una scala esterna e questa scala è stata dichiarata inagibile e, quindi, tutto il centro è stato chiuso non dando nessuna opportunità di avere un luogo all'interno del quartiere.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* Ma per tenere il centro aperto sarebbe stato sufficiente rimettere in condizione di sicurezza questa scala esterna?
>
> ARIPOLI, *coordinatrice servizi educativi associazione "Arciragazzi" Sicilia.* Esatto.
>
> FAVA, *presidente della Commissione.* E in cinque anni non sono stati in condizione di sistemare questa scala?
>
> ARIPOLI, *coordinatrice servizi educativi associazione "Arciragazzi" Sicilia.* No, la scuola è stata chiusa... La cosa grave è stata anche quella di non riuscire a trovare un luogo in sostituzione... Si presta molto bene un altro locale dentro il quartiere, facciamo richiesta per l'utilizzo di questo spazio e ancora ad oggi, che siamo nel 2021, non riusciamo a capire quale burocrazia possa non voler dare una risposta al territorio.
>
> SCHILLACI, *componente della Commissione*. Per quanto riguarda le pressioni di cui faceva cenno, in cosa consistevano?
>
> ARIPOLI, *coordinatrice servizi educativi associazione "Arciragazzi" Sicilia*. Le pressioni hanno visto le famiglie e i bambini passare da un coinvolgimento massimo ad una resa da parte loro e ad atti di vandalismo: i locali la notte venivano vandalizzati, rubate le bici dei bambini, rubati gli strumenti di gioco, rubato di tutto... La rete delle associazioni che ha investito in quel territorio ha vissuto – e forse questo è stato il motivo per cui ci siamo arresi – il fatto di non

[137] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 255 del 30 novembre 2021.

essere supportata in tutto quel lavoro che si era fatto negli anni. Insomma, solitudine.

Senso di solitudine. Una parola che ricorre spesso durante le audizioni. La risposta istituzionale ai lividi che l'azione delle consorterie criminali si porta dietro è lenta, a tratti quasi impercettibile.

C'è da chiedersi se il disagio minorile in Sicilia assuma un significato diverso - per così dire, più esposto ai rischi di oltrepassare una linea del "non ritorno" - rispetto al resto del Paese, dovendo fare in conti, qui assai più che altrove, della capacità di manipolazione, di reclutamento e di "indottrinamento" che le organizzazioni criminali riescono ad esercitare.

Questa è una realtà imprescindibile per chiunque voglia comprendere a fondo la multiproblematica condizione dei ragazzi in età scolare e, successivamente, nell'adolescenza e giovinezza: l'incombenza mafiosa resiste con le sue regole, anche di fronte ad una realtà in crescente evoluzione, continuando ad esercitare – come detto - una perversa attrazione sulle *enclaves* più fragili. Ciò perché l'universo mafioso, fatto di normalità quotidiane, non è alternativo allo Stato o alla società civile, ai suoi modelli, alle sue regole, ai suoi bisogni: è l'espressione, impregnata di devianza, della società civile stessa.

Preziose, a tal riguardo, le riflessioni offerteci dal dirigente del Centro Giustizia Minorile per la Sicilia, la dottoressa **Rossana Antonia Gallo**[138].

GALLO, *dirigente Centro Giustizia Minorile Palermo*. Accanto all'inadempienza scolastica ci sono altre questioni problematiche che sono strettamente collegate e riguardano l'assunzione di sostanze stupefacenti e il disagio psicologico e psichico. Talvolta questo disagio diventa più grave perché è proprio una forma patologica più che un disturbo psichico. Quello che emerge è una realtà molto problematica, difficoltosa, che facilmente si presta a questo tipo di disagio psichico. Soprattutto in alcune zone - parlo di Gela, ma parlo anche di Catania e di alcuni quartieri di Palermo, con dati rilevati dall'esperienza concreta dei vari operatori - ci sono ragazzi che anche se non appartengono al contesto mafioso, in qualche modo vivono quella realtà, ne sono attratti proprio perché vivono queste condizioni di forte disagio psichico e psicologico.

[138] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 245 del 21 settembre 2021.

Spesso, dunque, il modello educativo imposto ai figli nell'ambito familiare è sin dall'infanzia impregnato di disvalori criminali o comunque è fortemente condizionato dalla loro influenza. Per tale motivo il cosiddetto *"familismo criminale"*[139] costituisce un modello culturale di difficile eradicazione, i cui strascichi sono capaci d'indurre comportamenti violenti, fino all'omicidio, nei confronti perfino di componenti dei nuclei familiari che decidono di uscire dal condizionamento mafioso (come accaduto, ad esempio, negli anni '90 coi primi collaboratori di giustizia).

Una situazione senza soluzione? Non la pensa così Roberto Di Bella che col suo progetto *"Liberi di scegliere"* ha lanciato una sfida inedita alle organizzazioni criminali, a Reggio Calabria così come a Catania. Un paradosso che abbiamo già in precedenza provato ad abbozzare (attraverso le parole di **Salvo Palazzolo**[140]) e che il giudice messinese ha perfettamente descritto nel corso della sua audizione.

> DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Abbiamo adottato già diversi provvedimenti per circa 14 o 15 minori e per due donne che si trovano agli arresti domiciliari per reati connessi al traffico di stupefacenti e mafia e che ci hanno chiesto aiuto per andare via insieme ai figli dalla Sicilia. Stiamo trovando degli appartamenti nel centro e nel nord Italia per farli andare via. Quindi anche qui si può attuare questo sistema e lo stiamo provando.
>
> FAVA, *presidente della Commissione*. Qual è stata la reazione del contesto malavitoso catanese nel momento in cui siete intervenuti sulle famiglie in modo così drastico.
>
> DI BELLA, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catania.* Stiamo cercando di parlare. Certamente la prima reazione non è del tutto positiva, però stiamo

[139] A tal proposito, merita di essere qui riportata una sintetica riflessione. C'è un dato dal quale non si può prescindere per comprendere a fondo le dinamiche che contraddistinguono *Cosa nostra*: la rilevanza della "famiglia" di sangue, sulla quale si struttura quella mafiosa, nella quale hanno uguale pregnanza sia la figura materna che quella paterna. In tale ottica, il ruolo della donna – da sempre sottovalutato – assume grandissimo rilievo all'interno dell'organizzazione criminale, quantomeno come madre, come figlia, come moglie. Questa è l'indispensabile catena di trasmissione dei disvalori mafiosi ai figli - in relazione ai quali ha vere e proprie funzioni pedagogiche - tra i quali l'onore, l'omertà, la vendetta, ed è tanto altro, come le indagini e le sentenze di quest' ultimo ventennio hanno, oramai con sporadiche pronunce in contrario, conclamato. Quindi, un ruolo essenziale per il funzionamento stesso dell'organizzazione, per la formazione delle nuove generazioni, alle quali attingere i nuovi uomini d'onore, atteso che alle madri, come è unanimemente riconosciuto, è in via esclusiva affidata l'educazione dei figli almeno fino all'adolescenza. Dopo tale periodo, la "*gestione*" dei figli passa ai padri, che cominciano presto *a metterli alla prova* per verificarne l'attitudine a diventare veri uomini d'onore, attraverso la commissione di delitti via via più gravi, caratterizzati dal "metodo mafioso", dalla capacità di diffusa intimidazione e di violenza che sono state le carte vincenti dell'organizzazione. Ed infatti il coinvolgimento dei figli, seppure giovanissimi, nella struttura mafiosa, costituisce una pacifica acquisizione del *modus operandi* dell'organizzazione criminale, che ha sempre privilegiato, ai vertici, la "successione in linea retta" : è in tal senso sufficiente ricordare le famiglie dei Marchese, dei Ganci, dei Madonia, dei Brusca, dei Messina Denaro, dei Ferro (e l'elenco potrebbe continuare molto a lungo), per non parlare delle organizzazioni paramafiose gelesi, che normalmente utilizzano i figli appena adolescenti anche per la commissione di efferati delitti o, addirittura, di stragi.

[140] Cfr. Cap. II.

> cercando di interloquire, anche con le madri, cercando di fare capire loro che sono provvedimenti a tutela dei minori. Molte di queste donne sono donne sofferenti: per la carcerazione dei loro familiari, per i lutti che hanno avuto... Quello che stiamo dicendo è questo: "*abbiamo la possibilità di risparmiare ai vostri figlie, ma anche a voi stesse, le sofferenze che avete già patito. Noi ci siamo, lo Stato c'è e i provvedimenti non sono punitivi, ma sono a tutela dei vostri figli...*". Direi che abbiamo già avuto dei riscontri positivi.

Riscontri positivi che ci sono stati confermati dalla dottoressa **Stefania Marino**, vicedirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Catania, nel corso della missione effettuata da questa Commissione a Librino[141].

> MARINO, *vice dirigente della Divisione di Anticrimine della Questura di Catania.* Stiamo dando ausilio ai servizi sociali in molti allontanamenti di ragazzi da famiglie mafiose, l'abbiamo fatto anche con riferimento ad importanti famiglie. Tra l'altro mi sono stupita a vedere le madri di questi ragazzi particolarmente collaborative. Forse vedendo i mariti in carcere, per quanto poi le mafie abbiano poi un sistema sociale che li sorregge, si sono dimostrate collaborative proprio per evitare che i figli possano fare la stessa fine dei padri. Questo già è un bel segnale di speranza.

Resta il fatto che Cosa nostra non ha mai operato una massiccia campagna di reclutamento di minorenni. E non certo per proteggerli, quanto perché li ha sempre ritenuti inaffidabili e dunque per salvaguardare se stessa. Ciò, per l'accorta convinzione che i giovani, non avvezzi alla durezza del carcere, avrebbero con facilità, di fronte a tale minaccia, confessato qualsiasi cosa, mettendo in serio pericolo l'organizzazione.

C'è poi il tema della *fascinazione* di Cosa Nostra. Il mancato inserimento in un'organizzazione criminale di tipo mafioso e la privazione di ogni punto di riferimento – se non quello familiare, che però li sfrutta – induce *picciotti* e *carusi* a mitizzare i mafiosi, considerati "veri uomini": tanto, per la ricerca di un'identità, quantunque criminale.

Nei confronti di questi giovani "senza identità" a Palermo nel 2011 è stato previsto un intervento specifico: è il progetto "*Amuni*". Ce lo hanno illustrato il

[141] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 254 del 25 novembre 2021.

dottor **Salvatore Inguì**[142], direttore dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo, e il presidente **Micela**.

> INGUÌ, *direttore Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Palermo.* Noi non abbiamo dalle parti del catanese, agrigentino e palermitano, minori imputati o indagati per 416*bis*. Abbiamo molti ragazzi che sono figli, comunque, di genitori che hanno avuto una imputazione e condanna con il 416*bis*. I ragazzi che noi stiamo seguendo, figli di questi soggetti, non hanno reati di apparente allarme sociale, di apparente gravità. Noi stiamo cercando, però, di inserire questi ragazzi in un percorso educativo che abbiamo chiamato "*Amunì*" e che è una esortazione a darsi una mossa. Un percorso fatto dal nostro servizio in collaborazione con alcune associazioni antimafia, "*Libera*" in particolare, e prevede una serie di attività non giudicate e non giudicanti che consentono al ragazzo di avere un rapporto diretto, per esempio, con i familiari delle vittime innocenti di mafia, con i testimoni di giustizia, con quelle situazioni che forse loro non hanno mai visto e di cui, spesso, non conoscono neanche l'entità e la portata emotiva. Quando questi ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare familiari di vittime di mafia, soprattutto laddove sono donne o bambini o bambine, è evidente che si innesca una capacità di empatia differente, per cui la strage di Pizzolungo raccontato da Margherita Asta che racconta di quando aveva dieci anni ed era una bambina un po' più piccola di loro, consente una empatia che questi ragazzi spesso traducono dicendo che "*io la mafia non l'avevo mai incontrata*". Ecco, questo è un modello di lavoro che noi stiamo cercando di esportare un po' su tutto il territorio e so che le colleghe di Messina, le colleghe di Catania, anche loro stanno da tempo lavorando su questo solco che, ripeto, ha dato già buoni frutti da oltre dieci anni.
>
> ***
>
> MICELA, *presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo*. La logica è una logica educativa nella quale, anziché contrapporre in modo diretto i valori dell'antimafia a questa mitizzazione della mafia, si inseriscono questi ragazzi, previa loro richiesta di adesione in laboratori di gruppo nei quali ci sono discussioni, nei quali ci sono proiezioni di film, ci sono racconti... Una delle chiavi che ha avuto molta efficacia dal punto di vista educativo è stato portare questi ragazzi in luoghi strategici, a Portella della Ginestra o nel luogo in cui è stato tenuto il piccolo Di Matteo e raccontare quello che è successo. E poi soprattutto il confronto con le vittime della mafia... Questi momenti sono stati per diversi ragazzi un importante momento di svolta.

Spiegare cosa sia la *mafia* e di quali orrori si sia macchiata è sicuramente un punto di partenza, in una prospettiva di adeguate e concrete politiche sociali volte ad evitare che questi giovani diventino dei "vuoti a perdere".

[142] Assemblea Regionale Siciliana, Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione Siciliana, XVII Legislatura, seduta n. 243 del 14 settembre 2021.

In questo senso, fondamentale diventa il ruolo che la Regione Siciliana può svolgere cristallizzando normativamente, proprio a tutela dei minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati, le *best practice* all'atto esistenti, così come già accaduto in Calabria all'interno della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018[143]. O, ancora, ripristinando strumenti "abbandonati" come giustamente segnalato dalla dottoressa Gallo a proposito della *"Commissione Regionale per la devianza e la criminalità".*

> GALLO, *dirigente Centro Giustizia Minorile Palermo.* Colgo l'occasione per segnalare qui una proposta che avevo rivolto alla Regione: la composizione della Commissione regionale per la devianza e la criminalità. È una Commissione regionale che si articola poi in due sottocommissioni: una si occupa proprio del minorile, della devianza minorile; un'altra riguarda gli adulti... L'idea di questa Commissione è venuta fuori quasi casualmente, proprio in un colloquio che abbiamo avuto con l'Assessore per la famiglia... Mi dissero che effettivamente prima esisteva questa Commissione. Sono andata a prendere gli atti in archivio e ho visto che effettivamente c'era questa Commissione e aveva funzionato molto bene, si è occupata di cose molto interessanti e aveva, addirittura, creato una comunità per il disagio psichico. Io l'ho riproposta all'assessore, avevamo fatto una serie di bozze di protocolli eccetera, purtroppo da allora è passato un anno e non siamo riusciti più ad avere un contatto con l'assessore[144].

Interventi di buon senso operativo e amministrativo. Lo spirito di questa relazione è anche quello di proporli come obbiettivi concreti, fattibili, urgenti.

[143] Recante *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"*

CONCLUSIONI

L'ascensore sociale, nelle periferie siciliane, si è fermato ai piani alti.

Ha determinato uno scollamento sociale e fisico violento fra taluni quartieri e il resto della città. Ma ciò che è più grave è l'effetto che produce sulla vita quotidiana e sul destino di migliaia di minori che quel quartiere (la sua solitudine, il suo disagio sociale, la sua mortificazione materiale) lo vivono come un ghetto. Peggio: una prigione.

Farsi carico della condizione di questi ragazzi vuol dire investire sul loro territorio, sulla loro condizione di vita, sul senso concreto delle opportunità: il resto – ci hanno fatto capire decine di auditi – sono chiacchiere.

Se una ragazza problematica di una periferia palermitana dovrà aspettare dieci mesi per una visita psichiatrica, se diciassette scuole di frontiera continueranno ad avere a disposizione un solo assistente sociale per migliaia di studenti, se palestre e campi sportivi resteranno chiusi perché i comuni non riescono a recuperare le cifre modeste che servono a renderli fruibili, se le scuole resteranno l'unico presidio isolato e malvisto, se le associazioni si vedranno chiudere i programmi di accompagnamento sociale per ragioni di bilancio e di burocrazia amministrativa rinunziando a dare continuità di intervento al loro lavoro… se questa resterà la pubblica risposta per i quartieri in cui la condizione minorile è sinonimo di vulnerabilità e disagio, non stupiamoci quando mafie e criminalità avranno vita facile a reclutare, a trasformare adolescenti in carne da cannone, a perpetuare un modello culturale che vede nello Stato (e nelle scuole, e negli assistenti sociali, e nelle caserme dei carabinieri) solo un segno di ostilità.

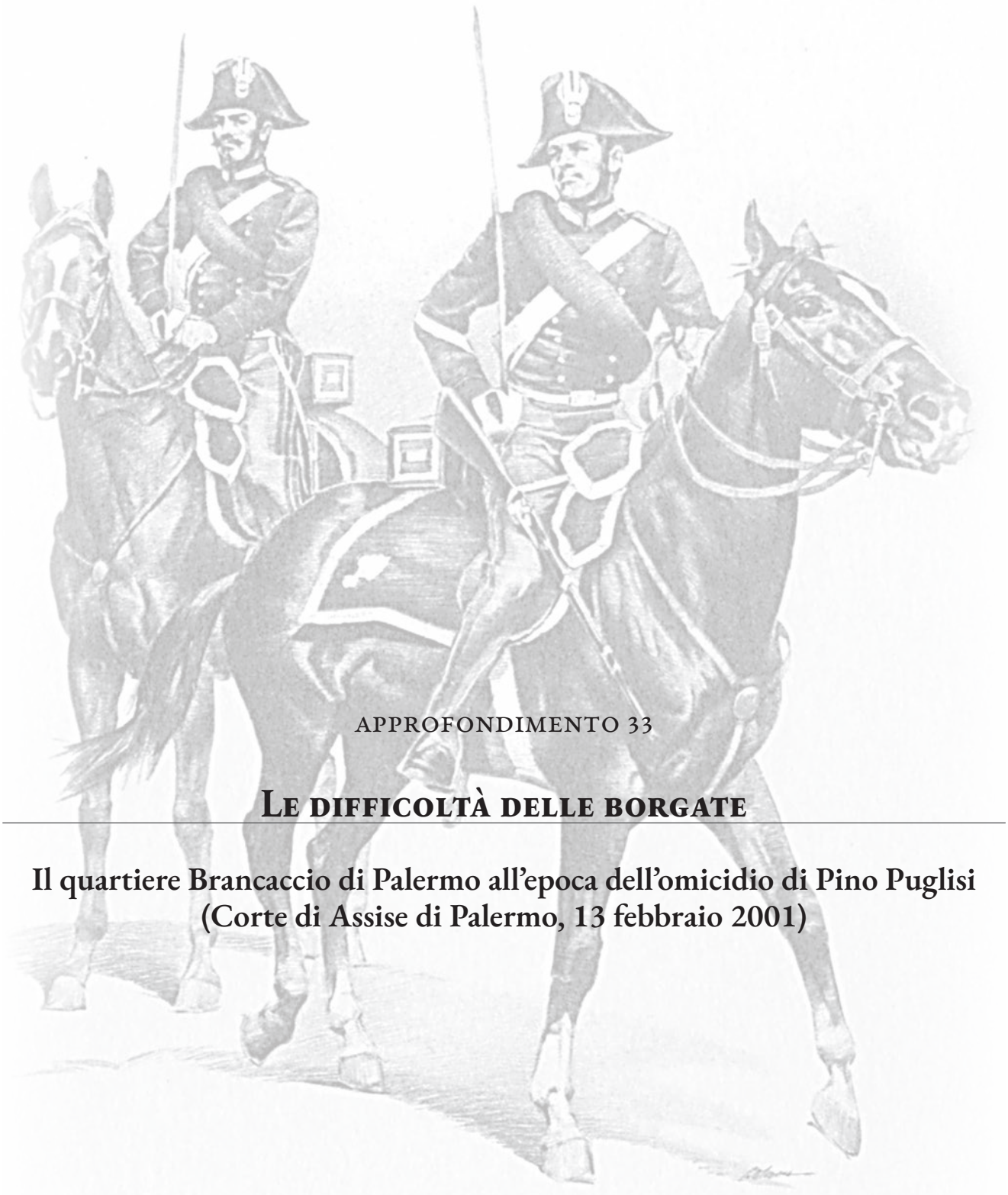
Questa relazione dimostra quanto sia importante prevedere un'offerta scolastica e professionale attrattiva: vanno previsti più istituti superiori nei quartieri a maggior rischio e va messa al primo posto la cura degli edifici scolastici. Stesso discorso vale per la formazione professionale che deve stare a passo coi tempi e con l'evoluzione del mercato del lavoro: un piccolo, rassegnato esercito di pizzaioli ed estetiste non è una vera opportunità di futuro per questi ragazzi.

Occorre una visione integrata e, soprattutto, sinergica. Mutuando quanto di buono accaduto in Calabria, va costruita una legge regionale che raccolga le buone prassi esistenti e vanno dotate le istituzioni di una serie di strumenti che sono cruciali nel contrasto alle principali cause di disagio minorile: anagrafe scolastica

regionale, piano regionale dell'infanzia, ricostituzione della Commissione regionale per i problemi della devianza e della criminalità, valorizzazione della figura dei garanti locali…

Serve soprattutto assumere come una priorità il superamento del concetto di "periferia": nella storia della Sicilia e delle sue metropoli, questa parola è diventata sinonimo di destino, condizione permanente di vita, separazione fisica e umana. Di questi ragazzi ci saremo fatti davvero e definitivamente carico quando restituiremo a ciascuno di loro un diritto di cittadinanza pieno, progressivo, positivo. Non più figli di un dio minore ma figli di tutti. Anzitutto nostri.

106

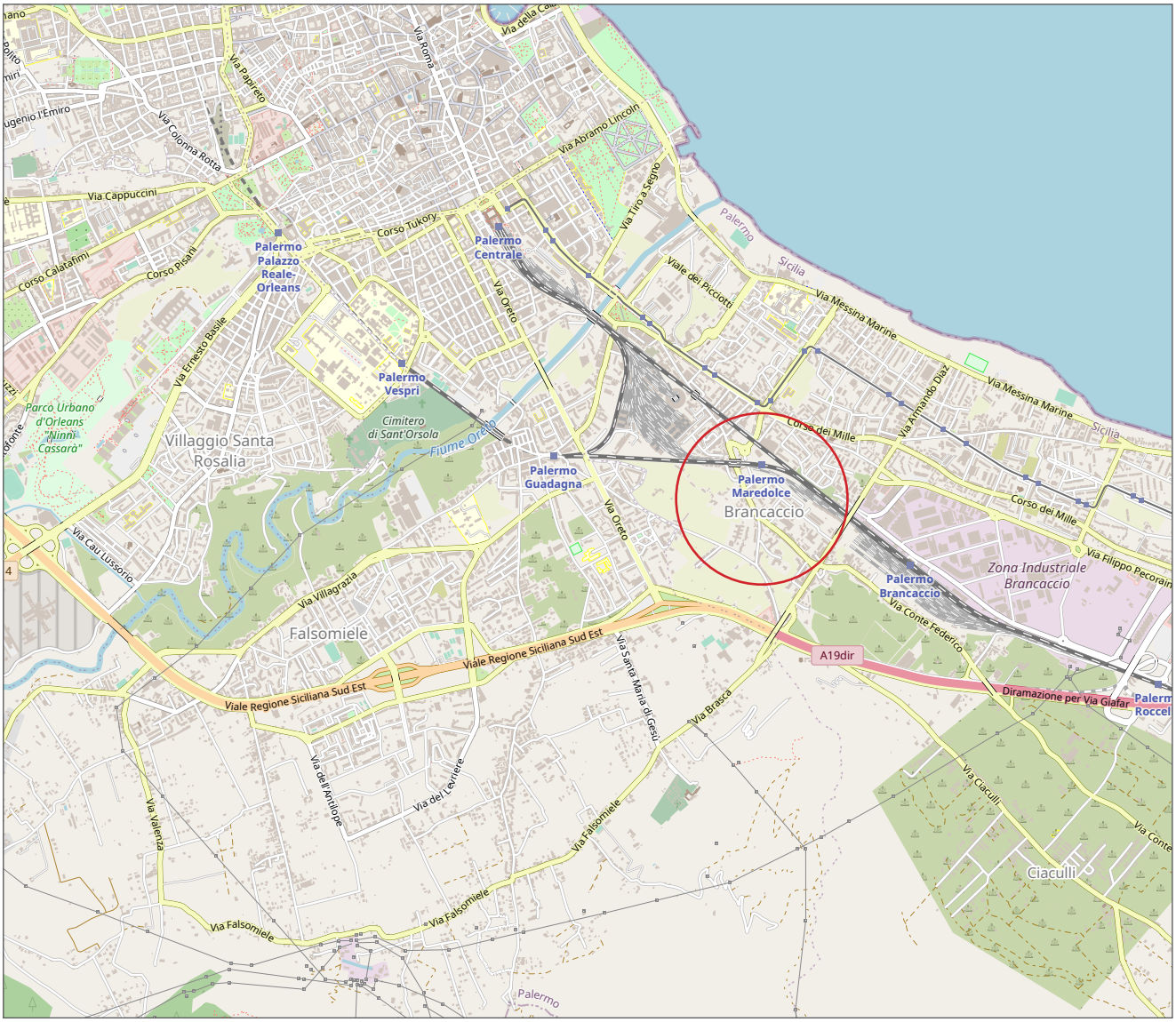


APPROFONDIMENTO 33

Le difficoltà delle borgate

Il quartiere Brancaccio di Palermo all'epoca dell'omicidio di Pino Puglisi (Corte di Assise di Palermo, 13 febbraio 2001)

Fonte: estratto della sentenza della Corte di assise di Palermo del 13 febbraio 2001



La verifica giudiziale delle prove raccolte nel presente procedimento utilizzate per la ricostruzione della vicenda omicidiaria che ci occupa e per l'affermazione della responsabilità degli autori dell'efferato delitto, non può prescindere dalla disamina, sia pure breve, del contesto ambientale in cui è inserito il grave episodio criminoso e dell'aggregato criminale imperante nell'ambito territoriale in cui il delitto è maturato ed è stato portato a compimento.

Già i giudici di prime cure si sono soffermati sul contesto ambientale in cui è maturato ed è stato eseguito l'omicidio di don Pino Puglisi, e questa Corte non può che condividere quanto dagli stessi affermato in merito.

Il contesto è quello di una borgata della periferia degradata della città di Palermo, in cui, all'epoca dei fatti, tra l'altro, regnava sovrano l'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario, che era stato imposto dal gruppo criminale emergente della zona. Tutte le deposizioni testimoniali delle persone che affiancarono don Pino Puglisi nel suo apostolato, hanno evidenziato la difficile e triste realtà del tipico quartiere degradato della periferia, composto da un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono: non esistevano, infatti, i servizi essenziali, come le fognature, ed i liquami si riversavano per strada, mentre le autorità competenti, il cui intervento era stato più volte richiesto, avevano eseguito dei lavori fognanti solo parziali che non avevano per nulla risolto il problema. La zona era infestata anche da topi e non si era proceduto ad una efficace opera di bonifica.

Mancava una scuola media. Non vi erano spazi verdi per i ragazzi che giocavano in mezzo alle immondizie, né altri servizi sociali. Ma nel quartiere esisteva anche un grave arretramento culturale e vi era la presenza di un alto potenziale criminogeno: la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione, subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata solo per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile degli abitanti o per favorire un processo di avanzamento del fronte della legalità.

Al riguardo, i primi giudici hanno così scritto: "La radiografia del quartiere, all'epoca della commissione dell'omicidio di padre Puglisi, infatti, alla stregua delle ampie

e dettagliate descrizioni rassegnate dai testi esaminati, consente di tracciare una geografia di poteri locali comprendente varie componenti, espressione dell'ambiente politico del tempo largamente inquinato, settori della società civile degradati, amministratori degli enti locali e rappresentanti delle articolazioni di quartiere per buona parte corrotti o collusi, esercenti attività economiche fortemente condizionati, un'accentuata presenza di malavitosi e gente di malaffare, in un tessuto storico sociale caratterizzato da violenza e sottocultura: in questo contesto la parrocchia, la scuola, il commissariato e poche altre sedi istituzionali non inquinate rappresentavano delle nicchie di legalità mal tollerate dal potentato criminale locale che costituiva allora il centro di coagulo dei delinquenti della zona e di formazione permanente della manovalanza in crescita". "In un territorio a prevalente sovranità mafiosa, una di queste isole di extra-territorialità era costituita dalla parrocchia di don Pino Puglisi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era diventata "un enclave" di valori cristiani, morali e civili".

Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori di padre Puglisi, si affiancano le preziose indicazioni fornite dagli ex malavitosi ed ex criminali di quartiere che, attratti nell'orbita della potente organizzazione criminale facente capo alla cosca di Brancaccio, hanno scelto, immediatamente dopo la cattura, per motivi economici o anche per ragioni di opportunità, la via della collaborazione con la giustizia.

Detti soggetti, con le loro rivelazioni, hanno fornito importanti notizie dirette sulle condizioni di vita e sulle presenze mafiose nel quartiere di Brancaccio.

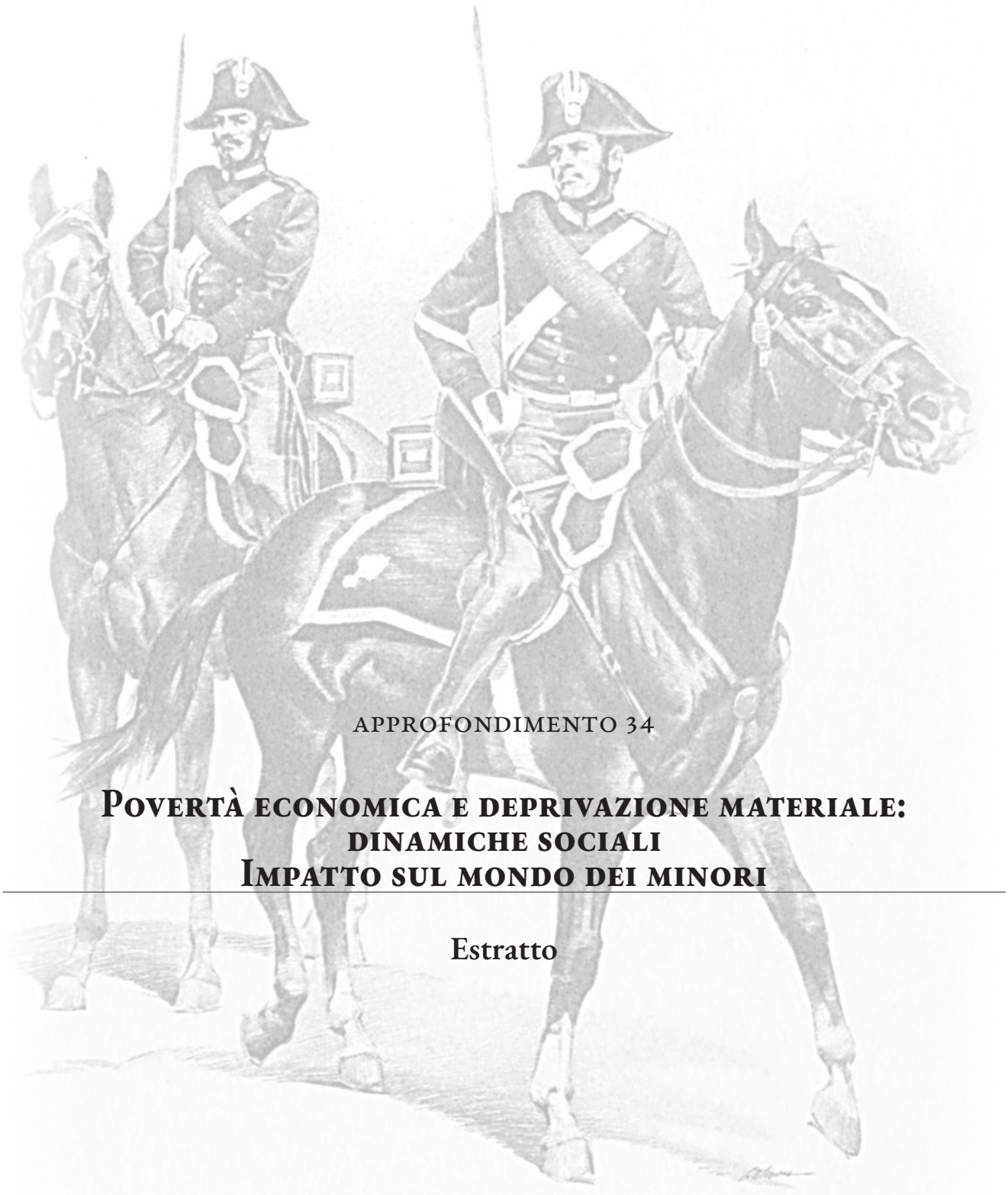
Sulla base di dette rivelazioni, infatti, è stato possibile ricostruire l'assetto organizzativo criminale del mandamento di Brancaccio, negli anni novanta, sullo sfondo di un quartiere degradato, intriso di sottocultura e di violenza, nel quale aveva trovato spazio ed era radicato il fenomeno della diretta cooptazione di manovalanza delinquenziale per il compimento delle più svariate imprese criminose.

Ma nella stessa area criminale si era verificato anche un intenso fenomeno di "pentitismo", che aveva consentito di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressoché impenetrabile del sistema mafioso imperante nella zona.

Ed infatti, la dirompente collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, cui si è aggiunta a breve distanza di tempo la devastante e pur provvidenziale emorragia rappresentata dalle collaborazioni di Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Scarano Antonino e Trombetta Agostino, hanno consentito di scoprire dall'interno i segreti del citato mandamento mafioso, di indicare gli esponenti di rango della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio, di operare la ricostruzione delle relazioni della cosca con soggetti ad essa esterni nonché di individuare i responsabili dei più gravi fatti delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo di quel quartiere.

Si è appreso, in tal modo, che il gruppo operativo, all'interno del mandamento di Brancaccio, all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi, faceva capo ai fratelli Graviano, prima; a Mangano Antonino ed a Bagarella Leoluca dopo; il Mangano è stato indicato dai collaboranti unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo il loro arresto, avvenuto nel gennaio del 1994, come il loro successore per diretta investitura del Bagarella, divenuto esponente di vertice dell'associazione mafiosa, alla guida di quel territorio, senza che per altro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti, i quali continuavano a dare disposizioni e ad impartire ordini anche dall'interno del carcere.





APPROFONDIMENTO 34

Povertà economica e deprivazione materiale: dinamiche sociali Impatto sul mondo dei minori

Estratto

1. Inquadramento del fenomeno (estratto)[1]

Secondo quanto emerso dalle rilevazioni ISTAT riferite agli anni 2011/2012, in Italia il 12,7 per cento delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 3 milioni 232 mila) e il 6,8 per cento lo è in termini assoluti (1 milione 725 mila)[2].

Le persone in povertà relativa sono il 15,8 per cento della popolazione (9 milioni 563 mila), quelle in povertà assoluta l'8 per cento (4 milioni 814 mila)[3].

Tra il 2011 e il 2012 è aumentata sia l'incidenza di povertà relativa (dall'11,1 per cento al 12,7 per cento) sia quella di povertà assoluta (dal 5,2 per cento al 6,8 per cento), in tutte e tre le ripartizioni territoriali. La soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è risultata pari a 990,88 euro, circa 20 euro in meno di quella del 2011 (-2 per cento). L'incidenza di povertà assoluta è aumentata tra le famiglie con tre (dal 4,7 per cento al 6,6 per cento), quattro (dal 5,2 per cento all'8,3 per cento) e cinque o più componenti (dal 12,3 per cento al 17,2 per cento); tra le famiglie composte da coppie con tre o più figli, quelle in povertà assoluta sono passate dal 10,4 per cento al 16,2 per cento; se si tratta di tre figli minori, dal 10,9 per cento si è raggiunto il 17,1 per cento. Aumenti della povertà assoluta sono stati registrati anche nelle famiglie di monogenitori (dal 5,8 per cento al 9,1 per cento) e in quelle con membri aggregati (dal 10,4 per cento al 13,3 per cento). Infine, oltre che tra le famiglie di operai (dal 7,5 per cento al 9,4 per cento) e di lavoratori in proprio (dal 4,2 per cento al 6 per cento), la povertà assoluta è aumentata tra gli impiegati e i dirigenti (dall'1,3% al 2,6%) e tra le famiglie dove i redditi da lavoro sono associati a redditi da pensione (dal 3,6% al 5,3%). Tuttavia, i dati in oggetto, se pure indicativi dell'entità del fenomeno, sembrano offrire un quadro che coglie solo parzialmente le reali dimensioni dello stesso, stante il fatto che ai soggetti rientranti in tale classifica, andrebbero aggiunti anche i molti altri che vivono in una zona borderline, cioè che si pone al limite, secondo condizioni ad alto rischio.

Questa situazione, secondo le informazioni acquisite nel corso delle numerose audizioni svolte dalla Commissione, colpirebbe fasce di età sempre più basse, interessando, oltre al Sud, anche vaste aree del Nord, con effetti che si spingerebbero oltre le mere privazioni materiali, costituendo sempre più spesso un sinonimo di deficit sociale per migliaia di ragazzi, i quali risulterebbero altresì esclusi dallo sport, dalla cultura, dalla possibilità di intrattenere relazioni sociali con i propri coetanei.

L'aumento della povertà infantile è il risultato della compresenza di due fattori: la crescita della povertà assoluta al Sud e il peggioramento della situazione delle famiglie operaie e straniere al Nord, in particolare quelle con più figli Si fa riferimento, nel secondo caso, per lo più ai nuclei familiari monoreddito, dove di solito lavora solo l'uomo, in regioni dove si è fatta sentire di più la crisi delle fabbriche.

La mancanza di lavoro e la precarietà economica sono fattori che colpiscono gli adulti, ma che hanno effetti diretti sui bambini, con conseguenze negative di assoluta rilevanza. In questo quadro, secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT, non appare esaustiva la classificazione basata sulla distinzione tra soggetti minori in stato di povertà relativa o assoluta, vale a dire privi dei beni e servizi necessari a raggiungere uno standard di vita minimo accettabile nel contesto di appartenenza (mangiare carne o pesce tutti i giorni, possedere libri o giochi adatti all'età, praticare sport, avere uno spazio adeguato per fare i compiti).

Accanto a questi, infatti, vanno considerati, quei minori che vivono, seppure non in modo vistoso, in condizioni di svantaggio rispetto ai loro coetanei, nella ricerca continua di un equilibrio stabile, pena il rischio di oltrepassare la sottile linea rossa della povertà definitiva, e la cui percentuale è in costante aumento. A titolo di esempio, le rilevazioni ISTAT riferite agli ultimi anni rivelano che se nel 2007 non potevano permettersi una settimana di vacanza all'anno lontano da casa il 40 per cento dei minori, questo dato è

---

[1] Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, documento conclusivo per l'indagine conoscitiva (relatore on. Sandra Zampa).

[2] Fonte ISTAT.

[3] La stima dell'incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2013 è risultata di 972,52 euro (-1,9% rispetto al valore della soglia nel 2012, che era di 990,88 euro). L'incidenza della povertà assoluta viene calcolata sulla base di una soglia di povertà corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Vengono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia (che si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica e ampiezza demografica del comune di residenza). La stima puntuale dell'incidenza, che per il 2013 è risultata pari al 7,9%, oscilla, con una probabilità del 95%, tra il 7,3 e l'8,5%.

salito al 51,3 per cento nel 2013. Parallelamente, se nel 2007 i bambini che non potevano permettersi un pasto proteico una volta ogni due giorni erano il 6,2 per cento, nel 2013 tale numero risultava già più che raddoppiato, raggiungendo la percentuale del 14,4 per cento.

Inoltre, i dati acquisiti dalla Commissione evidenziano un aumento della povertà minorile decisamente più significativo di quello riferito alla popolazione adulta. Se per la popolazione adulta si è passati da 9,6 milioni di poveri nel 2012 a poco più di 10 milioni nel 2013, per i minori si passa da 4,8 milioni a 6 milioni. In particolare, il numero di minori in povertà assoluta risulta aumentato nei seguenti termini: nel 2011 erano 723.000, per passare a 1.580.000 nel 2012, mentre nel 2013 sono arrivati a 1.434.000. Sono quindi raddoppiati i bambini poveri, mentre questo non è successo alla generalità della popolazione, a conferma del fatto che vi sarebbe una sorta di effetto moltiplicatore, che sta incrementando questa massa di soggetti in sofferenza, e, nel confronto europeo, colloca l'Italia agli ultimi posti della classifica. Ciò si deve al fatto che nel nostro Paese non solo si investono meno risorse rispetto ad altri Paesi, ma la capacità di ridurre la povertà con le risorse destinate risulta assolutamente deficitaria.

I dati sul numero dei minori (da zero a diciassette anni) a rischio di povertà, prima e dopo i trasferimenti sociali, mostrano, in Europa, un quadro nel quale l'Italia è fortemente deficitaria: sulla base delle rilevazioni effettuate, questi ultimi erano, nell'ordine: in Francia il 35,8 per cento prima e il 18,8 per cento dopo; in Germania il 33 per cento prima e il 15,6 per cento dopo; in Italia il 33 per cento prima e il 26,4 per cento dopo; stessi livelli in Spagna; nel Regno Unito erano il 42 per cento prima e il 18 per cento dopo.

Tra le chiavi di lettura del fenomeno offerte alla Commissione, è stata sottolineata la circostanza che i trasferimenti monetari non accompagnati da servizi adeguati, sono scarsamente efficaci. I trasferimenti, se associati a servizi e, quindi, a opportunità educative, di crescita, di alimentazione e di sviluppo, concorrono certamente ad abbattere i tassi di povertà. Tuttavia, in Italia si dedicano a questo scopo i due terzi della spesa assistenziale per trasferimenti, se calcolata con i parametri ISTAT, e quattro quinti se calcolata con i parametri della Commissione Onofri, così come illustrati al termine dei suoi lavori nel 1997.

Con riferimento all'anno 2011, la Francia ha ridotto del 17 per cento la povertà dei minori, la Germania del 17,4 per cento, il Regno Unito del 24,4 per cento, la Svezia del 17,5 per cento, mentre Italia e Spagna, rispettivamente, del 6,7 e 7,6 per cento. Questi dati evidenziano la necessità, per il nostro Paese, di trasformare una parte considerevole dei trasferimenti monetari in servizi per i bambini e per le famiglie. A conferma di questa linea di indirizzo, uno studio comparato a livello europeo del 2007 ha dimostrato che in Italia, laddove ci sono i servizi, l'abbattimento della povertà sarebbe del 74 per cento (nella media europea tale risultato si attesta al 54 per cento), mentre, dove tali servizi non sono presenti sul territorio, la capacità di ridurre la povertà dei bambini non risulterebbe altrettanto incisiva (in particolare, tra coloro che ricevono i servizi, i poveri risultano dimezzati, mentre, per la popolazione in generale, tale impatto risulta solo di un quarto).

Le tabelle che seguono offrono un'illustrazione grafica delle principali risultanze ottenute utilizzando alcuni indicatori scelti per individuare i fattori di difficoltà delle famiglie economicamente deprivate. Secondo gli indicatori europei, si definiscono severamente deprivate da un punto vista economico le famiglie che si trovano in almeno quattro delle situazioni rappresentate[4].

In particolare, con riferimento alla condizione di grave deprivazione materiale, si evidenzia come la percentuale di famiglie nel Sud risulti sistematicamente più elevata, con famiglie che non riescono a sostenere spese impreviste di 800 euro. Più in generale, sulla base delle evidenze presentate alla Commissione, il 50 per cento delle famiglie italiane sembra non potersi permettere una settimana di ferie all'anno lontano da casa, ma vi sono percentuali significative anche con riferimento a coloro i quali non riescono a fare un pasto adeguato, ovvero a scaldare adeguatamente l'abitazione e che si trovano ad avere arretrati per il pagamento del mutuo, dell'affitto, delle bollette o di altri debiti.

Sul versante della spesa, come rilevato dalla gran parte dei soggetti auditi, si assiste ad un aumento dell'impoverimento a fronte di una diminuzione delle risorse disponibili, essendo venuti meno una serie di aiuti che fino a qualche anno fa comuni e regioni

[4] La grave deprivazione materiale è una misura associata agli indicatori di povertà monetaria, ma non ad essi totalmente sovrapponibile. Secondo la metodologia Eurostat si presenta quando si manifestano quattro o più sintomi di disagio economico su un elenco di nove. I nove sintomi di disagio sono: non poter sostenere spese impreviste; non potersi permettere una settimana di ferie all'anno lontano da casa; avere arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette, o per altri debiti, come per esempio gli acquisti a rate; non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere, una lavatrice, un televisore a colori, un telefono, un'automobile. (fonte ISTAT).

riuscivano a garantire. In particolare, nell'ambito della spesa per le politiche sociali, gli stanziamenti statali per combattere l'impoverimento in età adolescenziale risultano sensibilmente ridotti negli ultimi anni, secondo un trend che appare inversamente proporzionale al crescere del fenomeno e delle problematiche ad esso connesse. Nei due prospetti che seguono viene illustrato il riparto dei fondi dedicati ad infanzia e politiche sociali, secondo l'elaborazione contenuta nel 7° Rapporto di aggiornamento CRC 2013-2014:

Se nel 2008 i fondi nazionali per il contrasto della povertà ammontavano complessivamente a 2 miliardi e mezzo di euro, nel 2013 gli stanziamenti erano scesi a 766 milioni di euro, scontando nel complesso un taglio di un miliardo e 536 milioni di euro dall'inizio della crisi. Secondo dati Eurostat, in Italia questo divario si è accentuato in misura analoga a quanto è avvenuto per i Paesi dell'Europa orientale, essendo la situazione peggiorata negli ultimi tempi anche per la rottura di reti familiari e di sostegno. In particolare, emerge che nel 2012, tra i bambini fino a 6 anni, quasi uno su tre (31,9 per cento) era a rischio di povertà o esclusione sociale in Italia, contro poco meno del 26 per cento a livello medio europeo. Ancora, secondo le stime fornite da Eurostat, le risorse a favore di famiglie con bambini e minori nel 2010 rappresentavano il 4,6 per cento della spesa complessiva di protezione sociale in Italia, contro l'8 per cento della media europea. Come già evidenziato in precedenza, tale spesa da un lato, appare insufficiente rispetto alle dimensioni del fenomeno, dall'altro viene finalizzata essenzialmente ad operare trasferimenti monetari ed economici in favore delle famiglie, nonostante sia stata dimostrata la scarsa efficacia di queste politiche. In Italia, infatti, il rischio di povertà per i minori, malgrado i trasferimenti sociali operati nel 2011, risulta ancora sensibilmente superiore alla media Ue (26,3 per cento). Anche dal confronto con gli altri Paesi europei emerge come sia la disponibilità di servizi per la prima infanzia il fattore che, più di altri, contribuisce a ridurre la povertà dei bambini.

Tra i soggetti auditi dalla Commissione, gli assistenti sociali hanno fortemente criticato i tagli ai servizi sociali praticati negli ultimi anni, evidenziando come i sostegni economici per tale voce siano stati continuamente ridotti. Infatti dal 2003 ad oggi, risultano diminuiti sia gli stanziamenti destinati al fondo per l'infanzia e l'adolescenza (dell'80 per cento circa), sia i fondi della legge n.328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quelli per i nidi.

Secondo i dati acquisiti dalla Commissione, in Italia sono troppo pochi i bambini che hanno accesso ai servizi comunali: solo il 13,5 per cento dei minori da 0-2 anni nel 2011/2012 aveva accesso a servizi socio educativi comunali, mentre tale percentuale si riduceva all'11,8 per cento considerando i soli asili nido.

Inoltre, l'offerta pubblica di servizi socio-educativi per la prima infanzia si caratterizza per amplissime differenze territoriali, sia in termini di spesa che di utenti. Si conferma la carenza di strutture nelle regioni del Mezzogiorno (in particolare al Sud) e non sono visibili segnali di convergenza. Aumenta, al contrario, la distanza fra le Regioni in cui il sistema di servizi per la prima infanzia è più consolidato e le Regioni in cui l'offerta pubblica è tradizionalmente più carente. Nella distribuzione regionale dell'indicatore di presa in carico degli utenti per l'anno 2012/2013, ai due estremi vi sono la Calabria, con il 2,1% (in calo dal 2,5% dell'anno precedente) e l'Emilia-Romagna, con il 27,3% (in lieve aumento dal 27,2% dell'anno precedente). Va inoltre considerato che, le povertà economiche e sociali, hanno alla base, di frequente, una povertà relazionale, sia all'interno delle famiglie che all'esterno di queste: in tal senso molte famiglie in difficoltà arrivano a percepire i servizi sociali più come una minaccia che come un aiuto, evitando in molti casi di rivolgersi agli stessi nel timore di perdere i propri figli.

La rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, dottoressa Silvana Mordeglia, nel corso dell'audizione svoltasi il 15 aprile 2014, ha osservato che sebbene gli assistenti sociali in Italia sono circa 40 mila – non tutti, ovviamente, occupati con minorenni –, numerose famiglie esitano a rivolgersi ad essi temendo di essere stigmatizzate. Secondo i dati acquisiti dalla Commissione e relativi al 2011, quasi 30 mila minorenni vivrebbero fuori dalla famiglia, essendo circa la metà di essi in affidamento familiare, a parenti o ad affidatari esterni. In particolare, in tale contesto, i minorenni stranieri verrebbero collocati più frequentemente in strutture piuttosto che in affido familiare.

In molti casi la condizione di povertà dei minori è successivamente sconfinata in episodi di criminalità. Ci si trova di fronte a situazioni in cui ragazzi che, in condizioni di vita normali, non avrebbero mai commesso reati, si sono trovati in difficoltà perché, hanno smesso di studiare, e frequentando la strada, sono divenuti soggetti problematici o a rischio criminalità.

La carenza di risorse e di personale porta ad una concentrazione delle attività degli assistenti sociali sui casi più urgenti, trascurando l'attività di prevenzione, e questo è grave, perché il modo migliore per supportare le persone è fare in modo che queste non

arrivino mai ad avere bisogno del servizio sociale. In questo modo, chiaramente, viene meno parte dell'efficacia degli interventi, che il più delle volte risultano molto frammentati.

Appare inoltre evidente la necessità di perfezionare l'integrazione tra gli interventi di tipo sanitario e gli interventi di tipo sociale. Infine, il sistema delle strutture e dei servizi residenziali appare disomogeneo tra le diverse regioni, anche riguardo ai criteri richiesti per le strutture. È stata quindi segnalata alla Commissione la necessità di intervenire anche a livello normativo per superare tale problema.

Ad integrazione di quanto sopra esposto va ricordato che secondo i dati emersi nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'UNICEF, tra i bambini che vivono in famiglie con un solo genitore, il tasso di deprivazione materiale è del 17,6 per cento, mentre tra i bambini che vivono in famiglie con genitori con un basso livello di istruzione il tasso è del 27,9, crescendo al 34,3 per cento per i bambini che vivono in famiglie senza lavoro, mentre per chi è figlio di migranti il tasso è del 23,7 per cento.

In tale difficile quadro, ad aggravare la situazione di povertà materiale concorre oggi anche una povertà di relazioni sociali, che riguarda sia le famiglie italiane, sia quelle immigrate, le quali, rispetto al passato, possono contare su meno supporti e su una rete di servizi non omogenea sul territorio nazionale. Tale condizione derivante dallo stato di progressivo impoverimento delle famiglie nel nostro Paese colpisce i minori con effetti di lungo termine, comportando, come è stato correttamente osservato, un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale per gli adulti di domani. Già a 3 anni è rilevabile uno svantaggio nello sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini provenienti da famiglie più disagiate e in assenza di interventi adeguati entro i 5 anni, il divario aumenta ulteriormente.

2. La deprivazione materiale: dinamiche sociali e impatto sulla vita dei minori

Nell'ambito dell'audizione svolta con il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, sono stati forniti alla Commissione importanti indicazioni sulla diffusione della povertà minorile nel nostro Paese, sulla base dei dati pubblicati nel rapporto EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions).

Tali dati sono stati costruiti sulla base di metodologie comuni a tutti i Paesi dell'Europa ed ottenuti mediante l'elaborazione di un indicatore di tipo composito riguardante la popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale. L'indicatore tiene conto di tre fattori (la povertà relativa, la grave deprivazione materiale e il fatto di vivere in una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa), dalla cui somma si ottiene l'indicatore dell'esposizione al rischio di povertà ed esclusione sociale[5].

Secondo i dati forniti alla Commissione, l'indicatore, per l'Italia risulterebbe in crescita rispetto agli anni precedenti, di 4-5 punti rispetto alla media europea, evidenziando l'entità non trascurabile del problema riguardante la povertà minorile nel nostro Paese. Nel complesso, infatti, secondo l'ultima rilevazione del 2012, il dato di esposizione per l'Italia alla povertà ed esclusione sociale è di quasi il 34 per cento. Più specificamente, dei tre fattori sopra menzionati, il più incisivo risulta essere quello della povertà relativa, mentre per quanto riguarda l'appartenenza a una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa, la condizione dell'Italia rispetto agli altri Paesi appare meno grave. Tuttavia, il terzo fattore, riguardante la deprivazione materiale, è la dimostrazione più evidente dell'accelerazione subita dal fenomeno della povertà minorile nel nostro Paese. Già nel 2010, infatti, l'8 per cento dei minori risultava vivere in una famiglia con grave deprivazione materiale, ma secondo i dati aggiornati al 2013, in due anni, questo dato è più che raddoppiato, così come riportato nel grafico seguente, dove il dato sull'incidenza della popolazione in condizione di grave deprivazione materiale subisce, in generale, un'impennata molto significativa con riferimento all'Italia.

Ulteriori indicatori forniscono informazioni sull'incidenza della povertà relativa e della povertà assoluta divise per tipologia di famiglie e, per quan-

[5] La povertà relativa è un indicatore costruito con riferimento al valore mediano del reddito della popolazione, quindi viene considerata in povertà relativa una famiglia che è al di sotto del 60 per cento di questo valore mediano. La grave deprivazione materiale, invece, è un indicatore composito che considera l'impossibilità della famiglia di permettersi un pasto decente (carne o pesce, o a base di analogo contenuto proteico) a giorni alterni, di poter comprare una lavatrice, un'automobile o un telefonino, di poter andare in vacanza una settimana in un anno, di potere riscaldare adeguatamente la casa o pagare le bollette. Il terzo indicatore (allocazione presso una famiglia con una intensità di lavoro molto bassa) rivela che gli adulti della famiglia lavorano complessivamente meno del 20 per cento del loro potenziale. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo indicatore nella sua aggregazione, un dato sistematico per l'Europa a ventisette è dato dal fatto che esso sia più alto di 4 punti percentuali per i minori di 18 anni rispetto al totale della popolazione (Fonte: Audizione del viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra - Resoconto stenografico della seduta di martedì 10 dicembre 2013).

to riguarda la povertà relativa, suddivisa anche per circoscrizione territoriale. In particolare, secondo le informazioni acquisite, le famiglie in condizioni di povertà relativa risulterebbero 3.232.000, il 12.7 per cento del totale, concentrate soprattutto in zone di scarso sviluppo socio-economico, in prevalenza nelle regioni meridionali (in alcune delle quali le famiglie in condizioni di povertà relativa supererebbero il 25 per cento del totale). Tale dato numerico, peraltro, apparirebbe in crescita.

È stato inoltre segnalato alla Commissione il fatto che l'incidenza della povertà nelle famiglie con minori risulta molto forte in tutte le tipologie, non essendo imputabile, quindi, solo ad un problema di numerosità. Infatti, tale dato risulta comunque significativo e in crescita anche nelle famiglie con uno o due figli, le quali subiscono, dunque, un aumento significativo dell'incidenza della povertà assoluta e della povertà relativa, secondo la stessa dinamica e incidenza. Da ultimo, si conferma ancora una volta il dato secondo cui l'incidenza della povertà relativa per numero di figli minori e ripartizione territoriale risulta maggiore al Sud rispetto al Nord e al Centro. In particolare, al Sud l'incidenza della povertà relativa interessa più di un quarto della popolazione. L'analisi dei dati suggerisce inoltre che nelle famiglie numerose, con tre o più figli, l'incidenza è comunque sempre molto forte (16-17 per cento nel 2012), secondo un trend di crescita straordinario rispetto all'anno precedente, con quasi 6 punti percentuali in più. Questa situazione risulta ben rappresentata con l'ausilio dei due grafici seguenti, che mettono in evidenza l'incidenza della povertà relativa familiare, con particolare riguardo alle famiglie dove sono presenti minori. Alla luce di ciò, tra le raccomandazioni che alcuni dei soggetti auditi hanno portato all'attenzione della Commissione, è stata evidenziata la necessità di destinare un'attenzione peculiare verso questa tipologia familiare.

La povertà minorile, dunque, così come confermano i dati illustrati alla Commissione nel corso delle numerose audizioni svolte, rappresenta, oggi, «un'emergenza nell'emergenza».

Aumentano, infatti, sempre di più i bambini che oggi vivono in condizioni di povertà non soltanto in quei Paesi dove, tradizionalmente, la situazione economica risulta particolarmente drammatica, ma anche in Paesi a reddito medio-alto, e ciò determina conseguenze di rilievo sul piano sociale in vaste aree finora mai interessate da questo fenomeno, inclusa l'Unione europea. Tale aspetto, evidenziato alla Commissione nel corso dell'audizione del presidente dell'UNICEF Italia, svolta il 13 febbraio 2014, dimostra che la crisi economica ha un impatto pesantissimo sulle famiglie, presentandosi come uno spettro che incombe ormai sulle generazioni future. Povertà, esclusione e vulnerabilità non sono più fenomeni confinati ai Paesi in via di sviluppo, bensì elementi presenti in modo crescente, sia pure in forme diverse e con implicazioni diverse, anche nei Paesi economicamente avanzati. Di tale crisi abbiamo modo di misurare le conseguenze sui nostri bambini.

Secondo uno studio condotto dall'Istituto degli Innocenti di Firenze per conto dell'UNICEF, il concetto di povertà va definito non soltanto sulla base di indicatori economici, ma anche considerando altre dimensioni della vita infantile e minorile. In realtà, già negli anni novanta il dibattito sul rapporto tra crescita economica e sviluppo umano è stato affrontato in maniera molto precisa dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP). Nei suoi rapporti annuali l'UNDP ha promosso un approccio basato sulla dimensione umana dello sviluppo: quest'ultima, infatti, è stata spesso trascurata a beneficio di parametri incentrati sulla crescita economica.

Oggi, seguendo un approccio che l'UNICEF ha da sempre sostenuto e che si fonda, tra l'altro, sull'attenzione posta ai processi di sviluppo riguardanti le persone nella società, appare opportuno porre l'accento su un aspetto multidimensionale del benessere, anche allo scopo di migliorare l'individuazione, il monitoraggio e l'efficacia di politiche nazionali adeguate, non calibrate soltanto sugli indicatori economici. Secondo i dati contenute nei Reports sopracitati, per esempio, si troverebbero in povertà relativa le famiglie il cui reddito, adeguato alle dimensioni e alla composizione del nucleo familiare, risulti inferiore al 50 per cento del reddito mediano del Paese in cui vivono. In particolare, nell'ultimo Report Card del 2013, dal titolo «Il benessere dei bambini nei Paesi ricchi, un quadro comparativo», viene presentata una comparazione tra 29 Paesi ad economia avanzata che prende in considerazione non soltanto l'aspetto economico, ma anche cinque dimensioni della vita infantile: benessere materiale, salute e sicurezza, istruzione, comportamenti a rischio e condizioni abitative e ambientali. Nella classifica generale l'Italia occupa il ventiduesimo posto, alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia, e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia. Nella classifica per le singole dimensioni, in termini di benessere materiale, il nostro Paese occupa invece il ventitreesimo posto, mentre per salute e sicurezza si pone al diciassettesimo posto (ma sempre e comunque nella parte medio-bassa della classifica); per l'istruzione si colloca al venticinquesimo posto, mentre per i comportamenti a rischio al decimo; infine, per le condizioni abitative e ambientali, occupa il ventunesimo posto. Pertanto, insieme ad altri Paesi dell'Europa meridionale (Portogallo, Grecia e

Spagna), l'Italia si trova nella terza fascia più bassa di questa classifica sulla povertà infantile, con il 17 per cento di bambini sotto la soglia di povertà. Dalle analisi presentate emerge l'importanza di monitorare la povertà e la deprivazione materiale, nonché una serie di altre dimensioni del benessere dei bambini e degli adolescenti nei Paesi cosiddetti ricchi, al fine di avviare politiche efficaci. Così come segnalato alla Commissione, tali indagini, unite a un costante monitoraggio, favorirebbero una maggiore responsabilità sociale, al pari di un utilizzo più mirato delle risorse, orientando al meglio gli interventi statali nel tempo e garantendone, quindi, l'efficacia. In tal senso, l'efficacia appare strettamente correlata anche alla rapidità con cui si realizzano tali interventi a favore dell'infanzia, posto che i bambini rimasti indietro nelle prime fasi della loro esistenza, ereditano poi conseguenze che si porteranno dietro per tutta la vita. In tal senso, è stato giustamente osservato che recuperare quanto non si è fatto nei primi anni di vita, può risultare molto più difficile e costoso rispetto ad azioni di prevenzione e supporto adottate nel momento opportuno; occorre quindi intervenire con misure adeguate fin dall'età scolare, per consentire lo sviluppo adeguato ed equilibrato del minore. Inoltre i costi della mancata salvaguardia del benessere dei bambini gravano sicuramente su ognuno di essi, ma anche, in misura significativa, sull'intera società, in termini di maggiore impegno nei servizi sanitari e ospedalieri, nel welfare, nei programmi di protezione sociale, e di difesa e garanzia da parte delle forze di polizia e della magistratura. La povertà infantile non va quindi considerata come un fenomeno inevitabile ma risulta sensibile alle scelte politiche della nazione. Alcuni Paesi stanno facendo molto di più e meglio di altri per proteggere i soggetti più vulnerabili, cioè i bambini. I dati dimostrano che nei Paesi dove i Governi intervengono agendo su imposte e sussidi, i relativi tassi di povertà infantile si riducono in maniera sensibile.

In Italia, con riferimento alle politiche di contrasto finora adottate, i dati esposti alla Commissione non risultano confortanti: a fronte di un intervento statale, infatti, il tasso di miglioramento delle condizioni di vita rilevate tende ad aumentare soltanto di qualche decimo di punto.

3. La povertà come carenza di opportunità

Anche i rappresentanti del CENSIS, ascoltati in audizione il 18 febbraio 2014, hanno affrontato il tema della povertà con un approccio multidimensionale, caratterizzato ed originato da aspetti molteplici, che devono essere presi in considerazione tutti insieme. Da un lato, è stato sottolineato il rapporto esistente fra le condizioni di povertà individuali, dei familiari di minori e delle loro famiglie, e le condizioni di svantaggio dei contesti sociali, economici e di vita che caratterizzano i luoghi in cui questi minori vivono, vale a dire il rapporto biunivoco tra condizioni individuali di povertà e condizioni di disagio, degrado sociale ed economico dei territori di residenza. Dall'altro è stato posto l'accento su una definizione di povertà intesa come carenza di opportunità, talvolta addirittura come assenza di opportunità, allorquando tale situazione impatta direttamente su dimensioni della vita quotidiana riguardanti, per esempio, l'aspettativa di vita, o la possibilità di superare le malattie, sembrando tuttora vigente la vecchia regola secondo cui la salute è fortemente determinata dalle condizioni sociali ed economiche. I dati illustrati alla Commissione sono ben rappresentati nella tabella che segue, da cui è possibile estrarre il quadro d'insieme rispetto all'incidenza delle famiglie in povertà relativa nel nostro Paese.

Il grafico analizza le regioni italiane sulla base del loro livello di sviluppo socio-economico. Si nota la quasi sovrapponibilità tra le due cartine proposte, a testimonianza del fatto che i 3.232.000 di famiglie individuate, che vivono in condizioni di povertà relativa, sono concentrate in territori in cui lo sviluppo socio-economico, le opportunità di vita e di lavoro sono tendenzialmente meno elevate.(26) Il tratto più scuro delle regioni meridionali corrisponde alla percentuale (circa il 26 per cento) delle famiglie in condizioni di povertà relativa (praticamente, più di una famiglia su quattro), secondo un andamento in crescita. Questo trend crescente appare sempre più marcato, con un impatto della crisi economica che diventa più forte proprio nelle zone più deboli. Come già ampiamente illustrato in precedenza, nelle famiglie numerose l'incidenza della povertà diventa significativamente maggiore rispetto alla media delle famiglie italiane. Tra le famiglie cosiddette «numerose», le famiglie povere sono il 28,5 per cento, mentre al Sud il 40 per cento delle famiglie «numerose» vive una situazione di povertà relativa. Stabili i dati nelle situazioni di povertà assoluta. In tal senso, anche alcune zone del territorio nazionale, che sembravano esenti da queste condizioni di contesto sociale e lavorativo più deprivato, cominciano ad essere a rischio. La tabella successiva mostra due graduatorie a confronto, con un indicatore sintetico del disagio nella crisi in riferimento ad alcune province italiane secondo una scala da zero a cento. Colpisce la presenza in graduatoria anche di alcune province caratterizzate dalla presenza di un tessuto produttivo significativo, come ad esempio, Pesaro-Urbino, Livorno, Rieti, Varese,

ma anche province del Nord produttivo del Paese.

In realtà, nonostante nella graduatoria generale del disagio le province indicate non siano in una posizione elevata, l'impatto della crisi è stato particolarmente significativo proprio in queste ultime. La corrispondenza tra disagio sociale e povertà individuale, quindi, può essere un rischio anche in zone del territorio nazionale tradizionalmente esenti da questa problematica. È stata altresì segnalata alla Commissione l'importanza di un ulteriore fattore, costituito dall'incidenza della povertà relativa per titolo di studio della persona, e per territorio di residenza della stessa. Quando, infatti, un capofamiglia possiede un titolo di studio basso o medio-basso, la probabilità che al Sud abbia una condizione di povertà arriva al 34 per cento, contro il 10 per cento circa del Nord e del Centro.

Nelle regioni del Sud, tra coloro che hanno un titolo di studio elevato (laurea o diploma), la possibilità di essere poveri raggiunge il 15 per cento, contro il 3-3,5 per cento del Nord. Questo dato evidenzia quindi il peso del contesto nel quale si vive, in quanto avere un diploma o una laurea al Sud non è sufficiente a evitare il rischio della povertà. Come già sopra ricordato il concetto di povertà come assenza o carenza di opportunità, comporta, tra l'altro, che il divario sociale si traduca in un divario di salute che, nonostante i progressi della medicina e i livelli di offerta sanitaria nel nostro Paese, non risulta ancora colmato.

In particolare, secondo quanto riferito alla Commissione, una delle patologie più fortemente condizionate dai fattori sociali risulta il diabete. Nel grafico seguente è possibile osservare la diffusione del diabete nelle regioni italiane, con l'evidente differenza rilevata tra Nord e Sud: a fronte di una media del 5 per cento, infatti, le regioni del Sud hanno tassi di prevalenza del diabete più elevati.

Nella stessa direzione, un'ulteriore rilevazione registra la diffusione di due fattori di rischio molto significativi per la salute dei minori, l'obesità e il sovrappeso: ancora una volta, la graduatoria evidenzia che le regioni del Sud hanno una quota decisamente più alta di cittadini obesi o in sovrappeso, quindi a rischio di ammalarsi di diabete. Questo studio è stato condotto del Ministero della salute e ha riguardato i bambini di età tra 8-9 anni che frequentano la terza elementare. Alcune regioni, quelle in rosso, evidenziano in questa fascia d'età un 40 per cento di soggetti in condizioni di eccesso ponderale, cioè di bambini non necessariamente obesi; ma se la stima, in queste regioni, è di circa 1.100.000 bambini in eccesso ponderale, di questi, 400.000 obesi si trovano proprio nelle regioni del Sud.

Nelle regioni del Sud, quindi, tende ad affermarsi un modello nutrizionale sempre più simile a quello esistente nei Paesi del Sud del mondo, in cui si abbandona la tradizione alimentare nazionale a favore di un consumo eccessivo del cosiddetto junk food, il cibo ipercalorico a scarso valore nutrizionale, che però vanta un costo basso.

Sempre sul tema della salute, con riferimento ai dati ISTAT desunti dalle dichiarazioni degli italiani sul fatto di essere in buona salute o di avere delle malattie, se non vi è una grossa differenza tra le varie zone del Paese rispetto alla quota di italiani che si dichiarano in salute o dichiarano di avere una malattia, la differenza risiede nella capacità di compensare la propria situazione di malattia: si va dal 46 per cento del Nord-Ovest, al 47 per cento del Nord-Est, al 45 del Centro, al 36 per cento del Sud e al 39 per cento delle isole. Pertanto, secondo quanto riferito alla Commissione, l'intervento pubblico, nell'ottica di rispondere ai problemi di povertà dei minori, dovrebbe avere l'obiettivo di colmare questo divario quanto più possibile, posto che il contesto delineato, congiunto con la condizione economica individuale delle famiglie con minori, ha un impatto decisivo nel determinare le opportunità concrete di vita di questi ultimi.

4. Scuola ed abbandono scolastico

In linea generale, la scuola dovrebbe rappresentare un elemento in grado di impattare sulle opportunità di vita del minore; tuttavia spesso, nel nostro Paese, costituisce un'occasione mancata, poiché non riesce ad incidere in modo significativo sul divario sociale che si trova ad affrontare. La difficoltà da parte della scuola a sopperire a condizioni di crescente disagio sociale, emerge indirettamente dalla tabella seguente, dove sono riportati alcuni indicatori, che individuano gli alunni con ritardo distinti per cittadinanza e per livello scolastico. In generale risulta che gli alunni più in ritardo siano anche quelli con i maggiori problemi nell'ambito della popolazione scolastica, cioè i bambini e i ragazzi non italiani.

Anche per i ragazzi italiani iscritti alla scuola secondaria di secondo grado il grafico denota la presenza di una percentuale significativa di alunni in ritardo, che costituisce un dato preoccupante, così come gli alunni a rischio di abbandono nella scuola dell'obbligo. Si trovano in questa situazione gli alunni che non frequentano più da tempo l'istituto di appartenenza e che non hanno dato comunicazione formale della relativa motivazione. Il grafico che segue, mostra un territorio nazionale in cui, seppure con intensità differenti, è evidente un problema di



uscita precoce dei minori dal circuito scolastico sia pure con differenze tra le varie regioni. Sono stati presentati alla Commissione anche i dati relativi ai ragazzi che escono precocemente dalla scuola superiore, cioè che si sono iscritti ma sono rimasti dentro il circuito scolastico soltanto il primo anno, senza poi iscriversi al secondo. L'articolazione territoriale di questo fenomeno risente anche della dimensione del tessuto produttivo, in quanto risulta più facile trovare lavoro in certe zone del territorio nazionale senza un titolo di studio elevato.

Infine, il dato sulla popolazione tout court rivela che in Italia il 17,6 per cento dei ragazzi dai 18 ai 24 anni possiede, al più, la licenza media e non frequenta altri corsi scolastici o altre attività formative.

Anche in questo caso il gradiente Nord/Sud è abbastanza presente. L'abbandono scolastico, oltre a rappresentare un fenomeno preoccupante e in crescita nel nostro Paese e nell'Unione europea, risulta anche essere uno degli indicatori considerati tra gli obiettivi di Europa 2020, quindi, uno dei criteri su cui si valuterà la nostra capacità di sviluppare risorse umane e di migliorare la condizione generale del Paese.

Tuttavia, attualmente, nel confronto con gli altri Paesi membri dell'Unione, l'Italia risulta occupare la parte bassa della graduatoria, anche se prima di Portogallo, Malta e Spagna, dove i giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi sono in quota percentuale maggiore.

4.1) Il fenomeno dei soggetti NEET – Not in education, employement or training

Con l'utilizzo del termine NEET, di origine recente, si fa riferimento quei ragazzi – in una fascia d'età compresa tra i 15 e i 29 anni – non impegnati in alcuna attività, ovvero che non stanno studiando, non stanno lavorando, né stanno svolgendo attività di formazione, essendo per lo più a casa o in giro per il mondo.

Si tratta di un fenomeno in crescita: le stime parlano di un dato medio nella popolazione tra i 15 e i 29 anni del 23,9 per cento. Ciò significa, quindi, che oltre 2 milioni di ragazzi si trovano in questa condizione. L'Italia registra il tasso più alto, con l'11 per cento dei giovani, per la maggior parte al Sud, dove il contesto più difficile ha un impatto di sistema.

I dati sui Neet evidenziano altresì una differenza di genere. Mentre i dati sull'abbandono scolastico non fanno registrare una prevalenza netta delle bambine o delle ragazze sui ragazzi, quando si tratta di persone escluse da qualsiasi circuito, sia formativo che lavorativo, si constata come le donne, anche nel Nord del Paese, si trovano maggiormente in questa condizione indistinta. Spesso, infatti, pur avendo

studiato, le donne si ritrovano a prestare la propria opera in ambito domestico. Risulta quindi evidente che la scuola, non accompagnata da altre azioni, non è in grado di compensare i gap iniziali dei ragazzi che la frequentano. In tal senso, un percorso multidimensionale, in grado di affrontare il tema del disagio e della povertà minorile sotto tutti gli aspetti che caratterizzano questo fenomeno, potrebbe meglio rispondere alle sfide poste dal contesto attuale.

4.2) Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati

I rappresentanti dell'ANCI, ascoltati dalla Commissione nella seduta del 18 dicembre 2013, hanno riferito sul tema particolare dei minori stranieri non accompagnati, sottolineando la necessità di inquadrarlo nel più vasto tema della povertà minorile ed evidenziando le difficoltà connesse alla riduzione dei fondi disponibili per le politiche sociali, una realtà che ha dirette ricadute anche negli interventi a favore dei minori. Infatti i comuni, ai quali compete l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, si trovano in grande difficoltà nello svolgimento di tale funzione a causa della riduzione dei fondi sopra citati. Inoltre, gli oneri economici connessi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, comportano, in alcuni comuni, una riduzione dell'erogazione di servizi per i minori a rischio di esclusione sociale, risultando tale situazione ancora più grave per i comuni di piccole dimensioni.

Secondo i dati forniti alla Commissione il numero dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia è aumentato del 98,4 per cento negli ultimi due anni, arrivando ad un totale di oltre 9 mila (8.655 secondo la rilevazione al 30 novembre 2013). Attualmente, si risponde all'emergenza con procedure disomogenee, con afflussi massicci in alcuni comuni piuttosto che in altri e, negli ultimi anni, a fronte del numero elevato di soggetti arrivati nel nostro Paese, è emersa la necessità di affrontare il problema con interventi ordinari, abbandonando un'impostazione emergenziale e adottando disposizioni omogenee per il percorso di tali soggetti, dall'arrivo fino alla successiva integrazione. In tal senso, è stata segnalata alla Commissione la necessità di ripartire i costi con criteri che assicurino un'omogeneità di trattamento, individuando sistemi di finanziamento strutturali per quei comuni che si trovano a gestire la responsabilità di minori stranieri non accompagnati. In particolare, poiché i minori stranieri non accompagnati arrivano in gran parte nell'ambito di flussi migratori e la gestione di tale fenomeno rientra tra le competenze dello Stato, quest'ultimo dovrebbe quantomeno fornire ai comuni risorse adeguate per fronteggiare le situazioni di emergenza. In tal senso, è stata segnalata alla Commissione l'opportunità di dotare il Fondo nazionale per i minori non accompagnati, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di risorse tali da assicurare la piena copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tali soggetti. Inoltre, appare indispensabile procedere ad un regolare monitoraggio quantitativo delle presenze, ad uno scambio tempestivo di informazioni tra i diversi livelli di governo del territorio, e all'adozione di forme di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte. Sarebbe infine auspicabile l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati coordinato da una «cabina di regia», della quale facciano parte i Ministeri maggiormente coinvolti, la Conferenza delle Regioni, l'UPI e l'ANCI. Ciò potrebbe consentire, da un lato, l'armonizzazione delle prassi e l'uniformazione degli standard di accoglienza, dall'altro, l'esatta definizione dei compiti dei diversi soggetti istituzionali coinvolti.

5. La povertà educativa

Premessa Il concetto di povertà educativa descrive un ambito più ampio di quello meramente scolastico, essendo stata definita come tale la privazione, per un bambino o un adolescente, della possibilità di apprendere, di sperimentare le proprie capacità, di sviluppare e far fiorire il proprio talento.

Il riferimento è a tutto ciò che riguarda la sfera cognitiva, ovvero alle competenze necessarie a vivere in un mondo caratterizzato dall'economia della conoscenza, dall'innovazione, ma anche dalla limitazione dell'opportunità di crescere dal punto di vista emotivo, nelle relazioni con gli altri e con se stessi. Il termine «educativo» è quindi utilizzato in senso lato, arrivando a comprendere la scoperta del mondo e lo sviluppo fisico. Nel corso dell'audizione di rappresentanti di «Save the children», il 12 giugno scorso, è stato posto l'accento sul fatto che questa forma di povertà non va sottovalutata, in quanto proietta i suoi effetti oltre l'età adolescenziale, tendendo a compromettere non solo il presente del bambino, ma anche il suo futuro. Un bambino educativamente povero oggi, sarà con tutta probabilità un adulto povero domani. In tal senso esiste una sostanziale differenza tra la povertà economica e la povertà educativa, poiché la prima si traduce, innanzitutto, in una sorta di condizione di svantaggio di partenza nel quadro dello sviluppo futuro dei bambini (perlomeno, sulla base degli strumenti finora utilizzati per misurarla).

Durante il percorso di formazione educativa di

ciascun individuo, risulta tuttavia possibile recuperare in qualche modo questo svantaggio iniziale attraverso altri fattori (si parla di resilienza). Sono innumerevoli i casi di ragazzi nati in famiglie svantaggiate ma che con impegno e determinazione riescono in tale operazione di recupero. La povertà economica delle famiglie, quindi, non ha riflessi automatici sui bambini, i quali, entrando nel mondo educativo (a scuola, in famiglia, tra gli amici o in società), possono anche prendere altre direzioni e trovare un percorso di successo. In senso opposto è possibile riscontrare una povertà educativa in minori che non sono in situazioni di povertà economica. Occorre quindi prestare una specifica attenzione a questa forma di povertà che viene definita «educativa», perché deve essere considerata come specifica dei minori.

1) Indice di povertà educativa

Nel corso dell'audizione citata, è stata illustrata alla Commissione la possibilità di mettere a punto uno strumento, diretto a misurare

questa forma di povertà, vale a dire l'indice di povertà educativa. Un comitato scientifico composto da accademici italiani, in collaborazione con l'Università di Oxford, ha avviato una consultazione a cui hanno partecipato 200 ragazzi, tra i dodici e i diciotto anni di età. Sulla base di una serie di dati di dati forniti dal Ministero dell'istruzione e dall'ISTAT, sono stati selezionati quattordici indicatori ritenuti significativi per costruire un primo e sperimentale indice di povertà educativa, focalizzato sull'offerta educativa a livello regionale. Partendo dall'assunto per cui la povertà materiale, propria dei genitori, una volta trasmessa ai ragazzi, crea, a sua volta, una povertà educativa e, quindi, uno svantaggio futuro, si è cercato di capire se le regioni avessero fornito risposte per contrastare questo fenomeno, offrendo servizi particolari in modo da interrompere il ciclo negativo dello svantaggio iniziale. Con riferimento agli indicatori, si è cominciato dall'infanzia, ovvero dalla copertura dei nidi e dei servizi integrativi. Per quanto riguarda la scuola, sono state prese in considerazione le classi a tempo pieno nella primaria e nella secondaria di primo grado, le istituzioni scolastiche con servizio mensa, le scuole con certificato di agibilità – senza trascurare quindi il tema della sicurezza –, le aule connesse a internet e la dispersione scolastica. Si è poi guardato anche all'educazione fuori dal contesto scolastico, considerando i bambini che sono andati a teatro, che hanno visitato musei e monumenti archeologici, che sono andati a concerti, che hanno avuto accesso a internet, che hanno praticato sport in modo continuativo, ovvero che hanno letto dei libri, puntando l'attenzione su un'idea di educazione vasta, che riguardi in particolare l'acquisizione di conoscenze dal punto di vista del minore.

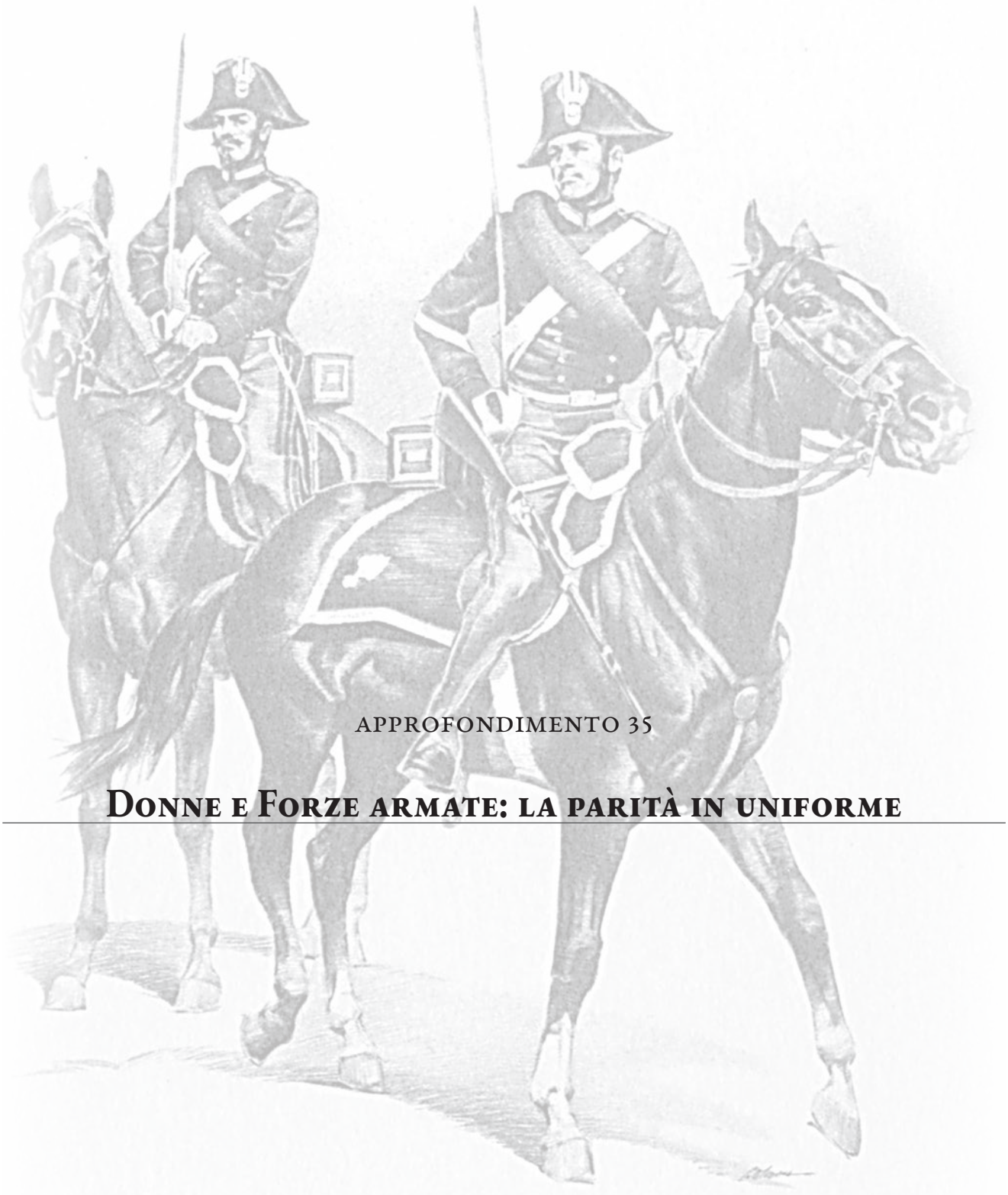
2) L'incidenza dei fattori geografici ed economici nel contesto italiano

In sintesi, secondo i risultati acquisiti all'esito dell'indagine condotta, si evidenzia che la regione più povera da un punto di vista educativo, cioè dove si riscontra la minore presenza di servizi educativi, è la Campania, seguita ex aequo da Puglia e Calabria e poi dalla Sicilia.(36) In queste regioni, secondo i parametri esaminati, l'offerta di servizi educativi è risultata inadeguata, e ciò pone un ulteriore problema, perché si tratta di regioni già caratterizzate da una maggiore presenza di povertà materiale. Vi è, quindi, una povertà materiale e, al tempo stesso, la mancanza di opportunità per uscire dal circolo vizioso. In particolare, con riferimento alla copertura dei nidi, il 2,8 per cento dei bambini nella fascia d'età tra zero e due anni è preso in carico da asili pubblici campani; in Calabria tale percentuale scende al 2,5, in Puglia è del 4,5 per cento, in Basilicata del 7,3 per cento e in Abruzzo del 9,3 per cento.

Il tempo pieno a scuola è garantito soltanto dal 6,5 delle scuole primarie della Campania e dal 15,3 per cento di quelle secondarie di primo grado, con una situazione molto critica, quindi, anche in Puglia e in Sicilia.

Inoltre, in queste regioni, il dato sulla dispersione scolastica raggiunge valori elevati, con punte del 22 per cento in Campania e del 25,8 per cento in Sicilia. Tuttavia tale dato è presente in misura significativa anche in alcune regioni del Nord: in Val d'Aosta, ad esempio, raggiunge il 19,1 per cento, mentre nella provincia autonoma di Bolzano tocca il 16,7 per cento. Questi dati, già di per sé preoccupanti, lo divengono ancor di più se posti in relazione con l'obiettivo europeo di ridurre tale percentuale ad un valore inferiore al 10 per cento entro il 2020. Come evidenziato in precedenza, la deprivazione educativa non si limita soltanto al contesto scolastico, poiché si basa su indicatori posti anche al di fuori della scuola. In tal senso, la situazione peggiore si registra al Sud: in Campania soltanto un quarto dei bambini fa sport in modo continuativo, il 31 per cento in Puglia, il 32 per cento in Calabria e in Sicilia. Al contrario, ci sono regioni del Nord dove la pratica dello sport è molto più sviluppata, riguardando, per esempio, il 69 per cento dei minori in Val d'Aosta. Vi sono poi regioni che sono state definite «ricche» dal punto di vista dell'offerta educativa rispetto al contesto italiano: in testa il Friuli-Venezia Giulia, quindi la Lombardia e

l'Emilia-Romagna, che offrono più servizi rispetto ad altre. Per esempio, risulta che in Friuli-Venezia Giulia il 75 per cento dei minori ha letto almeno un libro, che il 56 per cento fa sport in modo continuativo, con un tasso di dispersione scolastica che è molto basso, l'11 per cento, (quindi, praticamente in linea con il target proposto dall'Europa). Tuttavia se si opera una comparazione di queste regioni con il contesto europeo, si osserva che le regioni definite «ricche» di offerta educativa in Italia, vengono qualificate come «povere» nel confronto con altri Paesi europei. Volendo operare un esempio concreto, per la copertura dei nidi, il target europeo è il 33 per cento, mentre in Italia, al di là dell'Emilia Romagna, che risulta la prima regione, con il 28 per cento, la media nazionale si attesta intorno al 17 per cento. Pertanto, anche le regioni che presentano una ricca offerta educativa, si rivelano in una situazione di svantaggio rispetto ad altri Paesi europei. Nel corso dell'indagine, è stato tuttavia sottolineato che tale indice di povertà educativa, anche per le modalità con cui è stato costruito, sconta alcune difficoltà di fondo, ad esempio la scarsa disponibilità di dati nonché la insufficiente circolazione degli stessi. Per esempio, sulla differenza tra bambini e bambine, tale difficoltà appare evidente, posto che se per alcuni indicatori abbiamo la disaggregazione maschi/femmine e non sono state trovate differenze, ciò non significa che tali differenze non ci siano in assoluto, proprio perché per altri indicatori non esistono questi dati. In tal senso l'anagrafe della scuola risulta ancora in ritardo, mentre sarebbe di fondamentale importanza completarla, aggiungendovi i dati relativi al percorso educativo e familiare dei minori. Si tratta di una misura che, pur dovendo essere accompagnata dalle necessarie cautele dirette ad assicurare la protezione dei dati personali coinvolti, dovrebbe essere implementata al più presto, in quanto è necessaria anche allo scopo di monitorare concretamente le politiche messe in campo, valutarle ed investire di conseguenza le risorse in modo più efficiente. Sono stati presentati alla Commissione anche i dati relativi all'attività fisica e sportiva praticata dai ragazzi a scuola: questi ultimi escono dal loro percorso scolastico con circa 500 ore di educazione fisica, mentre in Europa la media è pari al doppio delle ore. In effetti, in alcune regioni sono pochissimi i ragazzi che praticano attività fisica, e tale situazione ha effetto non solo sulle condizioni di salute dei nostri giovani, bensì anche in termini di socialità tra gli stessi. Lo sport, infatti, crea legami e risulta un elemento fondamentale ai fini di un sano ed equilibrato sviluppo educativo. In modo analogo anche la valorizzazione dell'espressione musicale e artistica costituisce una componente fondamentale nell'ambito dello sviluppo educativo; tuttavia, pur essendo l'Italia il Paese con il più grande patrimonio artistico e culturale a livello mondiale, pochissimi minori ne usufruiscono. Assume un rilievo particolare anche la promozione della lettura tra i giovani. In tal senso, appaiono meritevoli quelle esperienze, messe in campo da alcune scuole, che aprono nel pomeriggio per rendere accessibile alla collettività la loro biblioteca.



APPROFONDIMENTO 35

Donne e Forze armate: la parità in uniforme

Donne e Forze armate: la parità in uniforme[1]

Costituisce un argomento di grande attualità la problematica dell'individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità soggettiva, in relazione a crimini di natura sessuale commessi durante attività belliche da appartenenti alle FF.AA. o gruppi armati. In particolare, sia per quanto attiene al diritto umanitario e agli atti di violenza commessi a danno delle popolazioni locali sia per il connesso fenomeno degli episodi di prevaricazioni a sfondo sessuale che in tali contesti avvengono all'interno delle stesse FF.AA..

Sul punto, si richiama l'interesse della Corte Penale Internazionale che si è occupata della problematica sul caso *Prosecutor versus Jean-Pierre Bemba Combo* (ICC-01/05–01/08-481-RSC) che ha consentito l'elaborazione del concetto di *Command responsability* secondo i principi stabiliti dall'art. 28 dello Statuto di Roma.

Vedasi anche al riguardo la decisione *Prosecutor versus Germain Katanga*, riguardante la responsabilità del comandante per gli atti commessi dalle forze sottoposte al suo effettivo controllo e comando o sotto la sua effettiva autorità, a seconda dei casi quando non abbia esercitato una opportuna vigilanza sulla forza in determinati casi tassativi.

La violenza sessuale realizzata dai soldati durante i conflitti armati è sempre stata una costante nella storia. In tal senso, solo in tempi più recenti si è maturata una diversa coscienza e si è realizzata la necessità di considerare l'uso della violenza sessuale come crimine di guerra ed il percorso verso il riconoscimento del fenomeno dei cosiddetti stupri di guerra come atto lesivo dei diritti umani è stato lungo, graduale e non privo di difficoltà.

L'uso della violenza sessuale ha comportato che la donna venisse considerata come bottino di guerra, come mero oggetto a disposizione del soldato vincitore.

Anche in tempi contemporanei, non mancano casi in cui il conflitto armato e le guerre civili si sono accompagnate a violenze sessuali realizzate principalmente a danno delle donne nonché tristemente dei bambini.

Non lontano è il ricordo delle violenze realizzate durante la prima e la seconda guerra mondiale, degli stupri perpetrati in Belgio e in Francia nel 1914, in Ruanda nel 1994, in Bosnia (1992-1995), durante la guerra civile in Sierra Leone (1991-2002), nella Repubblica democratica del Congo, nel Darfur (Sudan), nella guerra interna in Guatemala e recentemente nelle più diverse e cruente azioni criminose realizzate ai danni delle donne dai componenti armati dell'ISIS.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il riconoscimento della violenza sessuale come arma di guerra e internazionale è stato lungo e difficile ed a ciò ha fortemente contribuito la giurisprudenza dei tribunali internazionali che a certe condizioni hanno riconosciuto lo stupro ripetuto e sistematico come crimine contro l'umanità e crimine di guerra.

Inoltre è ormai indilazionabile l'esigenza di emanazione di un codice delle missioni internazionali, il quale regolamenti i comportamenti dei nostri militari impiegati all'estero perché la situazione che un tempo determinò la dicotomia tra stato di pace e stato di guerra – e quindi conseguentemente l'emanazione di codice penale militare di pace e codice militare di guerra – è mutata, non è più attuale e non si attaglia più alla realtà in quanto esistono compiti svolti dal militare sul territorio nazionale e compiti svolti in operazioni internazionali all'estero e, pertanto, si richiede una regolamentazione penale differenziata tra tali due situazioni che ne tenga conto.

Ma non voglio dilungarmi sugli aspetti internazionalistici della violenza operata sulle donne ma piuttosto scendere sul terreno nazionale in cui, relativamente al contesto militare, si riscontrano ancora molte incongruenze e disarmonie a tutela della donna soldato dovute principalmente alla vigenza di codici penale militari emanati nel 1941 che, a mio parere, andrebbero totalmente modificati in quanto obsoleti e non più rispondenti alle esigenze attuali.

Inoltre, rilevo che l'accesso dell'elemento femminile nel contesto militare, avvenuto nel 2001, ha sensibilmente innovato l'ambito delle relazioni e del *modus vivendi* nel contesto militare suggerendo e imponendo nuovi e diversi modelli comportamentali rispetto al passato e richiedendo caratteri di maggiore formalità e rispetto nelle relazioni del servizio.

Se ciò è vero, non può d'altro canto negarsi che il mondo militare rispecchia in tutto la società civile e che, pertanto, anche le problematiche che si verificano in quest'ultima non possono che trovare sponda in tale contesto anche se si atteggiano in forma diversa e probabilmente più contenuta.

Si impone, perciò, una riflessione circa l'effettività della tutela che la nostra attuale legge penale militare accorda alla donna soldato in tale ambito ed agli strumenti normativi attualmente predisposti per il

[1] Intervento del Procuratore Generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione, dott. Maurizio Block, in occasione della conferenza "Donne e Forze armate: la parità in uniforme" 17 dicembre 2020, contributo redatto per il Compendio del Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi (Liberare Maria dalle mafie), Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede.

rispetto dei diritti fondamentali in tale ambito e la loro idoneità a garantire un adeguato *standard*.

Uno dei principali e più rilevanti problemi riguarda proprio l'aspetto della libertà sessuale e la tutela da possibili attentati che possono derivare dalla convivenza tra militari di sesso diverso nell'ambito delle caserme.

Com'è noto, la vita militare impone particolari restrizioni ed un regime di vita più rigido e circoscritto. Inoltre, il rapporto gerarchico è fonte di un potere diretto che impone anche una forma di soggezione e che, come tale, proprio per tale sua incisività non deve deviare da un corretto esercizio dando spazio a prevaricazioni che sfocino nella sfera sessuale.

Risulta, pertanto, particolarmente importante ai fini di una buona qualità della vita in caserma e per una corretta interpretazione del rapporto gerarchico, stabilire dei precisi rigorosi limiti all'*agere licere*, sanzionando dal punto di vista penale comportamenti che violano i criteri suddetti di liceità.

Purtroppo al riguardo, devo denunciare una prima criticità dovuta al fatto che la giurisdizione militare che è la giurisdizione speciale cui è devoluto il compito di tutelare la legalità nell'ambito delle Forze armate, non esercita, secondo l'attuale normativa, alcuna competenza sulla repressione di fatti riguardanti violenza sessuale o molestie sessuali (secondo il linguaggio anglosassone *sexual harassment*), in quanto nessuna fattispecie penale che tuteli la sfera sessuale è prevista nel codice penale militare attuale.

Ciò trova la sua motivazione indubbiamente nella circostanza che l'attuale codice penale militare risale al 1941, epoca in cui la donna soldato non prestava servizio nelle Forze armate e nella quale vieppiù vigeva una diversa concezione del compimento di atti invasivi della sfera sessuale che, lungi dall'essere considerati anche dalla legge penale comune come reati contro la persona, erano definiti *contro la morale* in un'ottica evidentemente in cui l'aspetto di maggiore rilevanza era costituito dalla violazione della morale e della risonanza esterna degli atti.

Dal 1941 ad oggi, nessun intervento normativo è stato previsto per prendere atto della mutata situazione e dell'ingresso delle donne nella compagine militare.

Si deve, quindi, rilevare l'assoluta inadeguatezza dell'attuale normativa che non riconosce alla magistratura militare giurisdizione in ordine a tali fatti, che pur rientrerebbero ragionevolmente nella sua competenza dal momento che i tribunali militari sono riconosciuti dalla Costituzione e, quindi, dovrebbero essere impiegati nella repressione di fatti lesivi anche di interesse militare. Ciò non significa che tali fatti non siano punibili ma che rientrano nella competenza del giudice ordinario il quale, oberato del lavoro giudiziario, non sempre riesce ad intervenire in modo tempestivo ed incisivo.

Attualmente i tribunali militari per contrastare il fenomeno delle molestie sessuali in caserma, hanno potuto far uso solo dei modesti strumenti giudiziari previsti dalla generica normativa vigente e, qualora ne ricorressero gli estremi, quindi punire i fatti di più lieve entità, cioè le fattispecie di ingiuria per condotte consistenti in espressioni verbali volgari ed in alcuni casi manomissioni di minima rilevanza.

Pertanto, i comportamenti più gravi e quindi le lesioni maggiori del bene della libertà sessuale della militare donna consistenti in atti di incisività effettiva nella sfera sessuale sono rimasti puniti dalla legge penale comune e, quindi, giudicati dalla magistratura ordinaria.

Questo costituisce, a mio parere, un *vulnus* nella tutela del militare donna, in quanto manca una tutela incisiva ed immediata qualora tali reati si verifichino durante l'espletamento del servizio e all'interno degli ambienti militari.

Sotto un primo aspetto, infatti, la circostanza che il giudice ordinario debba occuparsi dei reati di violenza sessuale commessi in tale contesto comporta che, a causa del lavoro eccessivo che grava sugli organi giudiziari ordinari, i tempi dei processi diventino lunghi e per tale motivo l'effettiva tutela della donna militare sia fortemente affievolita, laddove, invece, per le caratteristiche del mondo militare sarebbe necessario un intervento più immediato che il giudice militare sarebbe in grado di garantire.

Inoltre, dal momento che in sede costituente si è fatta la scelta di mantenere una giurisdizione dedicata al mondo militare, per coerenza, ne deve discendere la necessità che sia il giudice speciale militare ad occuparsi di fatti che ledono la sfera sessuale nelle caserme e che tali fatti siano considerati reati contro la persona del militare donna, al pari di quello che avviene nel codice penale comune per la donna in genere.

Ritengo che tale lacuna del codice penale militare di pace debba essere colmata inserendo nel codice penale militare le stesse figure criminose previste dal codice penale comune che riguardano la violenza sessuale (artt. 609 *bis* e ss. e 612 *bis* c.p.) ed attribuendo conseguentemente la competenza alla magistratura militare, perché solo in tale maniera si realizzerà una tutela piena ed effettiva della donna nel contesto militare.

Devo altresì rilevare un'ulteriore criticità che merita di ottenere una risposta immediata sul piano legislativo: la mancata previsione nel codice penale militare di pace dell'istituto della querela che, come è noto, consente alla persona offesa di richiedere la

punizione del colpevole di un reato a proprio danno, anche per quei pochi reati quali ingiuria, percosse, lesioni personali e minaccia, puniti sino a sei mesi di reclusione.

Orbene, nel contesto normativo vigente il soggetto militare – sia uomo che donna – che sia vittima di un reato contro la persona (ingiuria, percosse, minaccia, lesione personale) non può chiedere al giudice militare la punizione del colpevole in quanto la valutazione se perseguire o meno il fatto in via penale è lasciata al comandante di corpo al quale è devoluto il potere di presentare la richiesta di procedimento.

È evidente che in conseguenza di tale situazione il soggetto passivo di un reato – e, per quel che riguarda qui, la donna militare che subisce un reato contro la sua persona – viene di fatto "espropriata" del diritto di chiedere la punizione del colpevole e letteralmente soppiantata in tale sua scelta dal comandante, il quale poi più che la lesione subita dalla persona è tenuto a valutare principalmente il pregiudizio per il servizio che tale atto criminoso ha prodotto nel contesto militare.

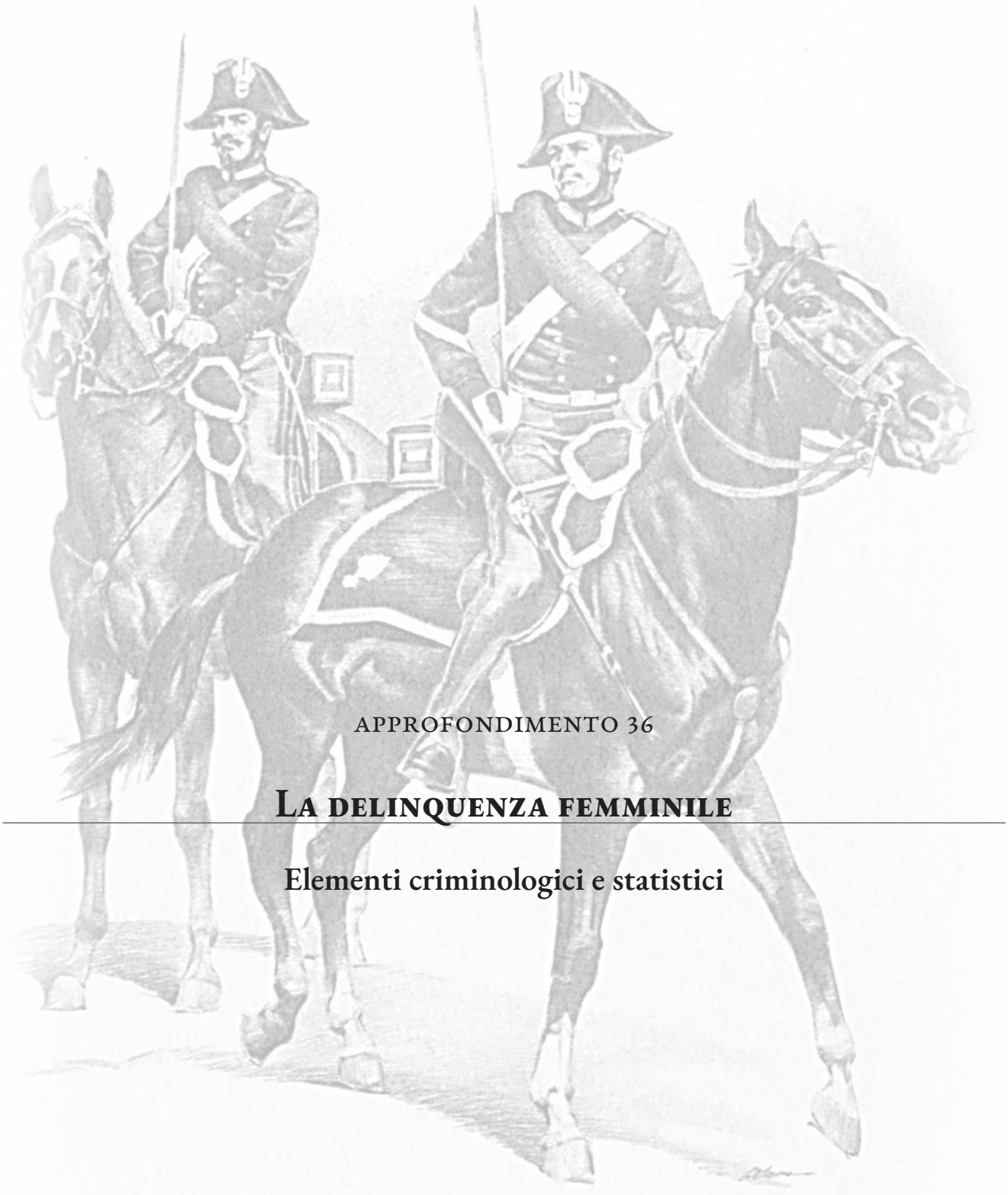
Non è previsto che il soggetto passivo del reato possa proporre a propria tutela altra forma di doglianza se non in sede civile. La scelta sulla perseguibilità penale è come detto lasciata solo e soltanto alla valutazione del comandante di corpo.

Ovviamente il militare può presentare denuncia del fatto all'autorità giudiziaria: in questo caso può aprirsi una problematica dovuta al fatto che il giudice ordinario è chiamato ad esprimersi sullo stesso fatto di cui si è occupato il giudice militare che lo ha qualificato in modo diverso e, quindi, potrebbe verificarsi una duplicazione di giudizio risolvibile, in estremo, con la revisione o con l'applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Ritengo che l'assetto normativo attuale non sia più in linea con i tempi in quanto configura un tipo di tutela esclusiva e prevalente del servizio, ponendo totalmente in secondo piano quelli che sono gli interessi ed i diritti di coloro che materialmente subiscono il reato, persone offese, le quali non possono chiedere tutela al giudice penale.

A mio parere, la problematica può agevolmente risolversi attribuendo oltre che al comandante di corpo, anche alla persona offesa la facoltà di presentare querela dinanzi all'autorità giudiziaria militare, creando quindi un sistema di concorrenza alternativa fra richiesta di procedimento e querela, nel senso che se il comandante di corpo non ha presentato la richiesta di procedimento, la parte lesa sarà legittimata a presentare querela.

Quelli che ho citato sono solo alcuni aspetti delle incongruenze dell'attuale situazione normativa conseguenti alla vigenza di un codice penale militare ormai obsoleto e non più in grado di far fronte all'esigenza di giustizia, soprattutto, a tutela delle donne militari nell'ambito delle Forze armate ma spero che possano fornire degli adeguati punti di riflessione per modifiche legislative a breve termine affinché il cittadino militare ed in particolare la donna militare possano godere di un trattamento che garantisca i principali diritti civili che uno Stato deve attribuire a chi lo difende in armi.



APPROFONDIMENTO 36

La delinquenza femminile

Elementi criminologici e statistici

La delinquenza femminile
Elementi criminologici e statistici[1]

Il binomio tra donne e delinquenza, così come le notizie che portano alla ribalta figure criminali femminili, attirano da sempre grande attenzione mediatica.

A parte le suggestioni create da un'ampia produzione letteraria e cinematografica, le ragioni di un interesse, spesso morboso, sono sicuramente legate alla bassa incidenza del tasso di criminalità femminile, in una società dove ancora le donne sono spesso vittime vulnerabili della violenza di genere, nelle diverse forme e gravità in cui si esprime, dai maltrattamenti, allo *stalking*, alla violenza sessuale fino al femminicidio.

Volendo tracciare brevemente i passaggi salienti che hanno caratterizzato il pensiero criminologico sulla devianza femminile, occorre partire da Cesare Lombroso, padre dell'antropologia criminale, che fu il primo a tentare un'analisi sistematica del fenomeno. Lombroso scriveva nel 1893 che *"la causa della minore diffusione della criminalità femminile era da individuarsi nella maggiore debolezza e stupidità delle donne rispetto agli uomini, anche se abbiamo difatti visto quanto numerose siano le cause che conservano onesta la donna, (maternità, pietà, debolezza ecc.). Ora, se nonostante tanti ostacoli una donna commette delitti è segno che la sua malvagità è enorme, perché è riuscita a rovesciar tutti quegli impedimenti"*[2].

Gli studi e le teorie di Lombroso sono evidentemente lo specchio della cultura di quel periodo storico, caratterizzato dalla sottomissione della figura femminile, dalla totale separazione dei ruoli tra uomo e donna e dalla irremovibile posizione della Chiesa rispetto alle nascite fuori dal matrimonio (con il conseguente incremento del numero degli infanticidi)[3].

La subordinazione all'uomo e la convinzione della sua inferiorità fisica ed intellettuale inducevano a ritenere che fosse naturalmente incapace di tenere condotte autonome e responsabili, semmai poteva essere una strega posseduta dal demonio o una pazza.

La devianza era considerata un comportamento tipicamente maschile, perché era l'uomo che doveva affrontare la lotta sociale per la sopravvivenza. La donna veniva invece vista alla stregua di un minore, che poteva commettere errori ma non crimini. Al limite, si riteneva che potesse rendersi autrice esclusivamente di reati collegati alla sua femminilità biologica, come quello di prostituzione, aborto, infanticidio.

Sigmund Freud considerava la donna delinquente come anormale dal punto di vista biologico, perché riprodurrebbe aggressività e crudeltà tipica dell'uomo e sarebbe mossa quasi da un sentimento d'invidia per non avere le stesse caratteristiche maschili. Per Otto Pollack la donna delinquente compenserebbe la sua inferiorità biologica, ricorrendo alla astuzia, alla falsità, alla vendetta: lo stesso autore ritiene, poi, che esisterebbe una sottovalutazione del crimine femminile dovuto ad una sorta di indulgenza e benevolenza dell'uomo, anche in sede processuale[4].

Il Codice Zanardelli (1890-1930) non contemplava la differenza di sesso come fattore influente di per sé stesso sull'imputazione ed esisteva un acceso dibattito tra i penalisti dell'epoca tra chi negava e chi invece ammetteva una minore imputabilità della donna e chi, ancora, riteneva che dovesse essere il giudice a decidere caso per caso.

L'impostazione liberale del Codice Zanardelli riconosceva dunque, sia pure implicitamente, all'uomo e alla donna un'uguale capacità di distinzione tra bene e male, sebbene vi fossero, poi, delle differenze nella misura delle pene per reati come l'adulterio, volte non tanto ad una maggiore tutela giuridica della donna, quanto alla tradizionale concezione sul diritto dell'uomo a preservare l'onore della famiglia.

Il Codice penale Rocco, promulgato nel 1930 e ancora in vigore – pur nelle ampie e strutturali modifiche apportate nel tempo – conteneva una discriminazione della donna sia nella configurazione delle fattispecie penali che nelle pene.

L'infedeltà coniugale, ad esempio, costituiva reato solo se a tradire fosse stata la donna (art. 559 c.p.) mentre l'uomo era punito esclusivamente per concubinato, nel caso in cui avesse tenuto la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove (art. 560 c.p.). La Corte Costituzionale è intervenuta nel 1968[5] e poi di nuovo l'anno successivo[6] dichiarando

---

[1] S.E. Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, contributo redatto per il Compendio del Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi (Liberare Maria dalle mafie), Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede.

[2] Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrero, " La donna delinquente, la prostituta e la donna normale", prima pubblicazione del 1893.

[3] Giselda Cianciola, "Genere e crimine nella società post- moderna. Le donne Kamikaze", Aracne Ed. Roma 2010.

[4] "La donna delinquente. Un percorso storico-teorico", di Miguel Angel Nunez Paz, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015

[5] Sent. 19 dicembre 1968, n. 126 che ha dichiarato incostituzionali il primo ed il secondo comma dell'art. 559 c.p. (adulterio semplice).

[6] Sent. 3 dicembre 1969, n.147 che ha dichiarato costituzionali i commi terzo e quarto dell'art. 559 c.p. (sul reato di Relazione adulterine della moglie) e l'art. 560 (concubinato del

incostituzionali entrambe le norme.

Fino al 1981 il delitto d'onore trovava cittadinanza nel nostro ordinamento, abrogato dalla legge n. 442 di quell'anno. Il Codice Rocco prevedeva, infatti, una pena ridotta per chi uccidesse la moglie o il marito, la figlia o la sorella per difendere il proprio onore o quello della famiglia: nonostante la previsione generica, dell'attenuazione della pena beneficiava di fatto soltanto l'uomo, in un ordinamento che, come abbiamo visto, puniva l'adulterio solo se commesso dalla donna.

La stessa legge 442 del 1981 ha, poi, abrogato l'istituto del matrimonio riparatore che consentiva all'uomo, che aveva stuprato una donna, di poter cancellare il crimine e sottrarsi al carcere, semplicemente sposando la vittima.

Siamo dovuti arrivare al 1996, perché la legge n. 66, del 15 febbraio di quell'anno, inquadrasse lo stupro come un crimine contro la persona e non contro la morale pubblica.

L'attuale parità esistente anche per il diritto penale è, dunque, il frutto di un lungo percorso in cui i movimenti femministi hanno lottato per i diritti e l'autonomia femminile, contrastando la subordinazione della donna in ogni campo e confutando la pretesa scientificità degli studi sulla sua inferiorità biologica e intellettuale.

Alcune teorie femministe, hanno focalizzato l'attenzione sul cosiddetto "criterio di proporzionalità"[7], spiegando in base a tale impostazione il motivo per cui le donne delinquono in misura minore rispetto agli uomini. Secondo tali teorie, solo con l'effettiva realizzazione della parità economica e sociale tra uomo e donna, verrebbe colmato il divario tra l'elevato numero di uomini criminali e il basso numero di donne delinquenti.

In definitiva, la "capacità" di delinquere delle donne sarebbe cresciuta in proporzione alle loro capacità di fare carriera nel mondo del lavoro. Assioma non confermato anche dalle statistiche più recenti che ancora oggi testimoniano una bassa incidenza del crimine femminile.

I dati della criminalità femminile

Al fine di delineare brevemente uno spaccato sulla realtà criminale femminile basata su dati oggettivi, sono stati presi in esami i dati relativi alla delittuosità relativi agli anni 2019 e 2020[8]. Anno quest'ultimo segnato dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che ha inciso pesantemente su tutte le attività umane ed evidentemente anche su quelle delittuose, con un calo generalizzato dei reati (fatta eccezione di quelli commessi *on line).*

Nel 2019 sono state complessivamente arrestate o denunciate in Italia 855.274 persone, il 18,1% delle quali erano donne (pari a 154.668), con un'incidenza delle straniere pari al 30% del totale (45.933).

Il 2020 conferma sostanzialmente la stessa tendenza: su di un dato complessivo di 785.813 soggetti arrestati o denunciati in Italia, il 17,9 % del totale erano donne (140.351), con un'incidenza delle straniere pari al 29% (38.767).

Passando ad un'analisi qualitativa dei dati, le donne appaiono, tendenzialmente, dedite al compimento di crimini predatori (come i furti), ovvero a delitti caratterizzati da una certa attività di progettazione e organizzazione (quali, ad esempio, truffe e frodi informatiche). Molto bassa la propensione a commettere reati connotati dall'uso della violenza, che risultano appannaggio principalmente degli uomini.

DONNE DENUNCIATE O ARRESTATE PER TIPOLOGIA DI REATI

REATI	ANNO 2019	ANNO 2020
FURTI	23.339	17.429
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	16.491	15.412
MINACCE	10.846	10.536
LESIONI DOLOSE	9.585	8.360
STUPEFACENTI	5.560	5.162
DANNEGGIAMENTI	3.734	3.716
RICETTAZIONE	2.989	2.134
PERCOSSE	2.496	2.247
RAPINE	1603	1313
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	1095	814
CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUST	1091	709
ESTORSIONI	1076	941
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNO	658	489
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	636	763
OMICIDI COLPOSI	439	260
DELITTI INFORMATICI	281	407
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	197	151
INCENDI	160	126
SEQUESTRI DI PERSONA	145	144
TENTATI OMICIDI	131	104
USURA	115	118
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	108	105
VIOLENZE SESSUALI	99	86
VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	95	47
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	69	50
CONTRABBANDO	41	43
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	32	17
INGIURIE	30	16
CORRUZIONE DI MINORENNE	16	24
ATTENTATI	11	5
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	7	6
STRAGE	3	2
INFANTICIDI	1	2
TOTALE	83.179	71.738

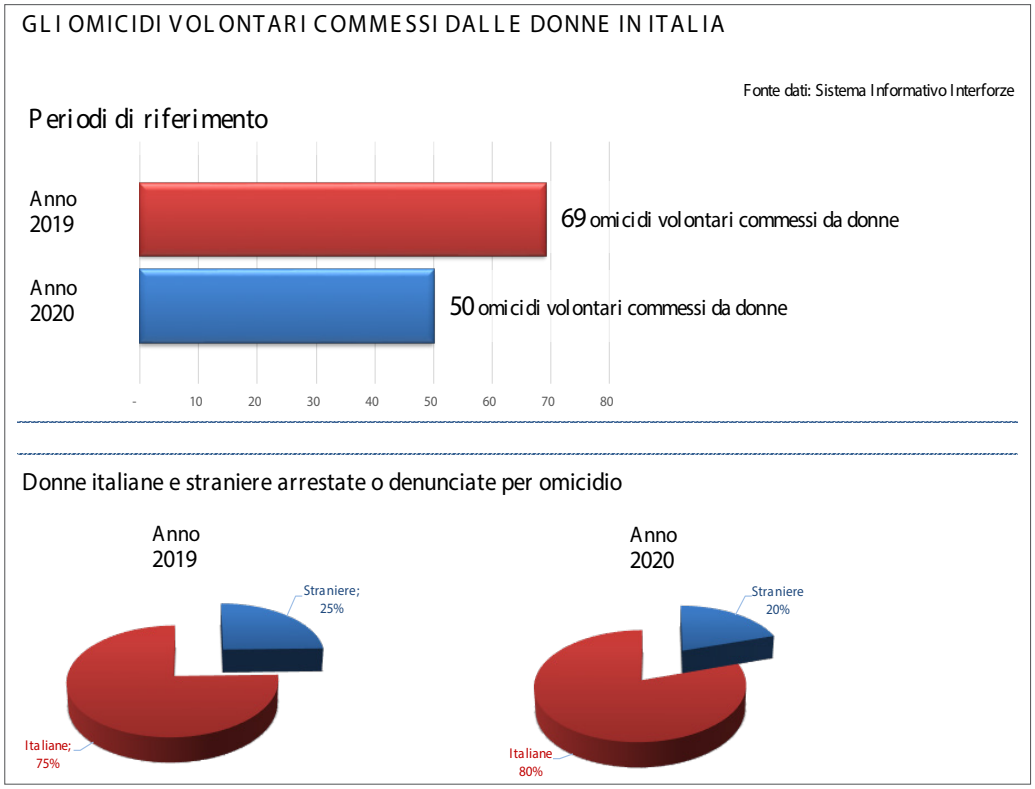
Avendo riguardo ai delitti più gravi, nel 2019 soltanto l'1,9% del totale (pari a 1.603) sono le donne denunciate o arrestate per rapina, lo 0,1% (pari a 69) quelle per omicidio volontario. Percentuali in flessione nel 2020 con lo 0,1% di donne arrestate o denunciate per omicidio volontario (pari a 50 persone) e l'1,8% per rapina (pari a 1.313 persone).

Più in particolare, per quanto riguarda le donne perseguite penalmente per reati quali l'omicidio volontario, tentato omicidio e reati connessi, emerge un quadro di insieme in cui la donna non appare essere

marito)

7 Bruno Bertelli, "L'irrilevanza sociale della devianza femminile: una compatibilità che governa la trasgressione", 1994.

8 La fonte S.D.I./SSD Ministero dell'Interno.



l'autore principale, benché non manchino episodi di particolare rilievo.

Di seguito viene rappresentata l'elaborazione attinente alle donne denunciate o arrestate per omicidio doloso; in particolare, è possibile evidenziare come nel 2019, su un totale di 69 donne indagate, il 75% sia risultato di nazionalità italiana e il 25% straniere. Percentuale che non si discosta molto dalle statistiche del 2020, laddove su 50 donne denunciate o arrestate per omicidio volontario, l'80% risultano italiane e il 20% straniere.

Donne e criminalità organizzata

Se il tasso d'incidenza del crimine femminile continua a rimanere basso rispetto a quello maschile, l'emancipazione ha influito nel ruolo che le donne vanno assumendo all'interno delle organizzazioni criminali, in particolare in quelle di stampo mafioso.

In passato il loro ruolo, pur influente, rimaneva confinato nell'ambito domestico a sostegno e "copertura" delle scelte criminali della famiglia, spesso ad alimentare i sentimenti di vendetta e rivalsa nei confronti di clan rivali.

Nel corso degli ultimi decenni le donne hanno via via assunto dapprima il ruolo di gregarie e supplenti dei boss, sino ad arrivare in qualche caso ad assumere la funzione di leader.

Spesso le donne favoriscono le attività criminali dei congiunti, quali prestanome, proprietarie di quote, o di intere società, di imprese utilizzate per il riciclaggio di denaro sporco, in sostituzione dei parenti mafiosi che non possono rivestire il ruolo di acquirenti o amministratori.

Le donne possono ricoprire anche ruoli più direttamente correlati alla gestione del potere mafioso; questo accade soprattutto quando la figura maschile è assente perché in carcere o latitante[9].

Molto importante il loro ruolo nella comunicazione: nelle vesti di messaggere le donne si fanno portavoce, per conto dei componenti del clan, delle cd. "ambasciate" e dei c.d. "pizzini" dal carcere all'esterno oppure da un luogo di latitanza all'altro, così che il detenuto o il latitante possano continuare a gestire il potere mafioso o controllare chi lo esercita per loro conto.

In molti casi, sono proprio le donne ad assumere il comando se il loro compagno è latitante o in carcere: in questo caso il loro potere è meramente delegato e temporaneo, destinato a cessare quando l'uomo della famiglia riesce ad uscire dal carcere e a riprendere in mano la direzione del clan[10].

Le donne boss sono accomunate dal fatto di essere temute e rispettate dai membri dell'organizzazione mafiosa sia per il loro cognome sia per la loro forte personalità[11].

[9] Ombretta Ingrascì," Le donne d'onore. Storie di mafia al femminile." Ed. Mondadori, Milano, 2007.

[10] Renate Siebert, "Le donne, la mafia". Ed. il Saggiatore, Milano, 1994.

[11] Giovanni Fiandaca "Donne e Mafia. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali", Università Studi di Palermo.

Alcune storie sono emblematiche Giusy Vitale è stata condannata per associazione mafiosa, arrestata nel 1998, nota come "boss in gonnella", ultima di quattro fratelli, cresciuta per diventare una vera mafiosa.

È stata una delle donne che, nella storia di Cosa Nostra, ha preso decisioni normalmente ad appannaggio degli uomini e dei boss e ha veramente comandato: quando i fratelli sono finiti in carcere si è ritrovata ad essere la loro erede, a prendere il loro posto diventando capo mandamento di Partinico.

In questo ruolo ha fatto eseguire sentenze di morte, omicidi, ha partecipato ai traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco, ha ordinato taglieggiamenti a commercianti e imprenditori, partecipato ai vertici mafiosi, procurato armi e intessuto relazioni con i più importanti esponenti della cosca, da Bernardo Provenzano, a Matteo Messina Denaro e Giovanni Brusca[12].

Altro esempio significativo è Maria Filippa Messina: è la prima donna ad essere stata sottoposta al regime del 41 *bis*, cioè al c.d. carcere duro, dal 4 novembre 1996 al 25 aprile 1999.

È la moglie del boss Nino Cintorino ed è stata arrestata nel 1995 per aver sostituito il capomafia assente dal 1992.

La sua storia mette in luce la presa di potere femminile come concessione e delega, scaturita dallo stato detentivo del marito. Quando questi viene arrestato insieme con molti altri affiliati del suo clan, Maria Filippa ha avuto l'opportunità di dimostrare le proprie capacità criminali, dapprima fungendo come anello di congiunzione tra il carcere e il mondo esterno e, successivamente, sostituendosi al marito alla testa del consorzio criminale.

È diventata la guida del clan, *"il vero polmone"*[13] dell'organizzazione, che teneva a raccolta gli uomini di maggior spessore criminale e organizzava con loro le sorti dell'organizzazione[14].

Non si è limitata a riscuotere tangenti per conto del marito in galera, ma ha assunto il comando militare della cosca e ha progettato attacchi contro le bande rivali, incitando i membri del sodalizio a uccidere i nemici[15].

È stata anche accusata di aver assoldato un killer per vendicare l'omicidio di un associato e al momento dell'arresto era in procinto di ultimare l'organizzazione di una strage per eliminare gli esponenti del clan rivale e ristabilire il dominio della cosca dei Cintorino.

Tra le detenute sottoposte al regime detentivo ex art. 41 *bis* O.P. va ricordata anche Maria Licciardi, classe 1951, ritenuta esponente di spicco della camorra, in particolare della cosiddetta "Alleanza di Secondigliano". La Licciardi è stata arrestata nel 2001 e ristretta in regime detentivo speciale dal 24 gennaio 2004 al 21 dicembre 2009.

Nonostante, nel tempo, il coinvolgimento femminile nella sfera criminale sia diventato più sistematico e sia aumentato il numero di casi di supplenza e di donne al comando, sarebbe fuorviante pensare che le organizzazioni mafiose abbiano avviato una politica di pari opportunità: la mafia continua a conservare il suo carattere patriarcale e a ricorrere alle donne per i suoi affari criminali solo in caso di necessità[16] e non vi è mai una vera e propria rottura della dipendenza psicologica ed economica dai propri mariti o compagni.

Il maggiore spessore criminale delle donne di mafia è testimoniato tuttavia anche il loro recente inserimento nell'"Elenco dei latitanti pericolosi".

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha selezionato[17], per la prima volta nel 2020, undici profili di donne latitanti, indagate o condannate per reati associativi in materia di criminalità mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, nonché per altri gravi delitti. Tali profili sono stati sottoposti al vaglio del Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti (G.I.I.R.L.)[18] che ha condiviso l'inserimento nel citato Elenco delle undici catturande, tra le quali Matilde Ciarlante, arrestata il 25 gennaio 2021.

Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.

12 Giusy Vitale e Camilla Costanzo, "Ero cosa loro. L'amore di una madre può sconfiggere la mafia", ed. Mondadori, 2009.

13 Tratto dalla Sentenza Corte d'Assise, 13 luglio 1997, Cintorino M+13.

14 Ombretta Ingrascì – "Donne d'onore, storie di mafia al femminile", Bruno Mondadori, 2007.

15 Turi Caggesi "Maria, Donna boss prima condannata al carcere duro", Archivio Repubblica 20.12.1996.

16 Marianna Faiola, "Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione", in " Salvis Juribus", 29 luglio 2020

17 Attività svolta anche in relazione dell'iniziativa di EUROPOL denominata "Crime has no gender", al fine di acquisire un quadro informativo il più possibile esaustivo circa i latitanti di sesso femminile, di particolare spessore criminale.

18 Il G.I.I.R.L. è sato costituito con decreto del Ministero dell'Interno del 26 maggio 1994, è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della D.I.A., nonché dell'A.I.S.I. e A.I.S.E.





APPROFONDIMENTO 37

Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi

1. Lavoro precario e sfruttamento. Riferimenti storici[1]

L'argomento oggetto dell'odierna giornata di studi assume nella realtà odierna una connotazione particolarmente estesa, in quanto abbraccia non solo il campo del diritto e dell'economia, ma anche quello delle scienze sociali e delle politiche di integrazione. Riferendosi al "caporalato" (figura sociale ben conosciuta dal diritto) l'incontro odierno, assieme agli aspetti giuridici dell'intermediazione nell'instaurazione del rapporto di lavoro, intende analizzare anche altri aspetti critici del mercato del lavoro, le cui disfunzioni, sociali ed economiche, vedono l'emergere di gravi fenomeni criminosi. È appropriato, dunque, in sede di primo approccio di un'analisi che vuole essere di carattere interdisciplinare, introdurre l'argomento con qualche riferimento al passato che consenta di risalire alle origini del problema.

Nella nostra tradizione giuridica il fenomeno del caporalato è tradizionalmente collegato al lavoro agricolo, alla configurazione giuridica di quel rapporto di lavoro ed alla sua organizzazione, ed in particolare al bracciantato.

Il termine "bracciante" sta ad indicare un lavoratore assunto per l'esecuzione di lavori di breve durata o di natura saltuaria e nella cultura giuslavoristica moderna viene considerato con un certo sospetto, perché evoca fenomeni storici (e in certa misura anche attuali) di sfruttamento del lavoratore. Nei contratti collettivi si preferisce definire il lavoratore impegnato in agricoltura come "operaio", la cui figura trova nei contratti stessi e nella legislazione di settore la sua regolamentazione.

Il bracciantato è legato funzionalmente al lavoro agricolo perché è in questo ambito che in particolari periodi dell'anno si crea l'esigenza di impiegare cospicua quantità di manodopera per attività concernenti specifiche coltivazioni (soprattutto per la raccolta del prodotto), da cui la caratteristica (prevalente, ma non esclusiva) stagionalità del fenomeno ed il suo collegamento con le esigenze dell'economia latifondista. Il bracciantato, le sue origini e la sua conformazione sociale ed organizzativa, anzi, costituiscono una componente importante della storia del lavoro agricolo e della proprietà contadina (piccola e media), in quanto indicante tradizionalmente la condizione di dissociazione del lavoro manuale necessario alla coltivazione del fondo agricolo dal profitto ricavabile dal fondo stesso, che si realizza a vantaggio di altri soggetti (proprietari, fittavoli ecc.).

Solitamente esso viene ricollegato all'agricoltura latifondista meridionale dell'Ottocento e della prima metà del Novecento; tuttavia, il fenomeno era diffuso in tutta Italia (si pensi alla coltivazione del riso e del grano nella Pianura padana) e, come vedremo, in altre regioni dell'Europa.

In Italia, il particolare stato di arretratezza sociale delle campagne portò importanti studiosi, uomini politici e sindacalisti (si pensi a Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti, Giuseppe Di Vittorio) ad interessarsi di questa diffusa tipologia di occupazione, mettendo in evidenza soprattutto la durezza della condizione di vita e la precarietà sociale di coloro che la praticavano, assieme allo sfruttamento delle persone che derivava dall'organizzazione produttiva[2].

Il fenomeno del lavoro manuale, precario e stagionale, con tutto il suo carico di problematicità, nel tempo ha travalicato i confini del lavoro agricolo per estendersi ad altri settori produttivi (edilizia, industria alimentare, lavoro portuale).

A questo tipo di attività lavorativa è strettamente collegato il fenomeno del caporalato, che nella connotazione tradizionale altro non è che una modalità di reclutamento ed organizzazione della manodopera, esercitata da un soggetto selezionatore, nella tradizione definito "caporale".

Originariamente questa figura era collegata alle esigenze organizzative del lavoro agricolo ed aveva la funzione di disciplinare, secondo le regole della tradizione contadina, l'utilizzo della manodopera. Quando, tuttavia, intervennero i primi provvedimenti normativi di regolazione del mercato del lavoro agricolo, diretti essenzialmente a creare meccanismi automatici di assunzione, tali da distribuire le occasioni di lavoro tra tutti gli aspiranti, la figura assunse una valenza negativa, in quanto esercitata in violazione delle leggi e di ogni principio distributivo, che invece miravano ad escludere le intermediazioni

1 Dott. Giovanni Mammone, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione. Testo riveduto della relazione introduttiva pronunziata in occasione della giornata di studio promossa dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis su *Le nuove forme di schiavitù: il caporalato e la tratta di esseri umani* (Webinar, 17 marzo 2021).

2 Luigi Einaudi nel 1896 scriveva "La crisi agraria, la quale va lentamente corrodendo le forze più vitali dell'Italia, ha avuto anche il suo contraccolpo nella condizione dei lavoratori della terra. La concentrazione della possidenza fondiaria, progredente fatalmente dove la coltura cerealicola od irrigua esige largo impiego di capitali, ha contribuito al sorgere di una nomade schiera di proletari agricoli, i quali non altro possiedono che le proprie braccia, esatta riproduzione delle *agricultural gangs* dell'Inghilterra" (*Le società cooperative di lavoro fra braccianti, muratori ed affini in Italia*, in *Credito e cooperazione*, 1° marzo 1896, pp. 38-40.

private tra lavoratori e datori di lavoro.

2. Dalla legislazione regolatrice del mercato del lavoro alla repressione penale

Tralasciando la disciplina più remota, deve richiamarsi la legge 29.04.49 n. 26, che assegnava direttamente allo Stato il compito di regolare la domanda e l'offerta di lavoro mediante apposite strutture amministrative dislocate sul territorio (in particolare gli uffici comunali di collocamento), cui era esclusivamente rimesso l'avviamento dei lavoratori.

Nel settore agricolo il collocamento era disciplinato dal d.l. 3.02.70 n. 7 (conv. dalla l. 11.03.70 n. 83), in ragione delle esigenze specifiche del settore. In particolare, erano previste regole speciali per i lavoratori destinati a lavorazioni stagionali che richiedono lo spostamento della mano d'opera da provincia a provincia, o da regione a regione (c.d. migrazione interna, si pensi alla raccolta delle olive, dei prodotti ortofrutticoli, ecc.). Per connessione di materia debbono richiamarsi anche la legge 23.10.60 n. 1369, che vietava ogni intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro e dettava disposizioni per l'impiego della manodopera negli appalti di opere e servizi, e la legge 18.04.62 n. 230, che fissava rigorosamente tutti i casi in cui era consentito stipulare contratti a termine, per evitare frodi ai danni del lavoratore, in particolare elencando le attività agricole stagionali per le quali solamente era consentita l'assunzione a tempo.

Questa disciplina dai primi anni 2000, con il d.lgs. 10.09.03 n. 276, è stata rivisitata sulla base di un modello di rapporto di lavoro più flessibile e aperto a forme di intermediazione privata rigorosamente regolate dalla legge, diretto a contenere il lavoro precario con formule contrattuali alternative al lavoro a tempo indeterminato e dichiaratamente dirette ad eliminare il lavoro nero. Scopo analogo può assegnarsi alla legge 10 dicembre 2004 n. 183 (c.d. *Jobs act*) e ai suoi conseguenti decreti delegati.

In questo quadro anche soggetti privati, ove in possesso di particolari requisiti, possono essere autorizzati a svolgere attività mediatoria per la stipula dei contratti di lavoro, mentre invece l'intermediazione non autorizzata – da chiunque svolta – continua ad essere considerata illecita, perché distorsiva del mercato del lavoro, e come tale nel tempo è stata punita con severità crescente.

La legislazione appena indicata tendeva a punire la mediazione abusiva in sé ed i comportamenti caratteristici che la contornavano, quali ad esempio il trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro e la gestione della prestazione di lavoro in maniera non rispettosa dei diritti dei lavoratori fissati dalla legge e dalla negoziazione collettiva. Per la giurisprudenza tradizionale la figura giuridica del caporalato sussisteva quando, accanto al reclutamento abusivo di manodopera (agricola, ma non solo), l'estraneo non si limitava a segnalare i lavoratori da assumere, ma gestiva in proprio il loro rapporto di lavoro assicurando con propri mezzi il trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro e curando l'organizzazione stessa della prestazione[3].

Nel tempo il fenomeno si è aggravato e ha assunto sempre più connotazioni delinquenziali, in quanto alla attività di mediazione si sono associati fenomeni di vero e proprio sfruttamento (sul piano non solo economico, ma anche fisico e morale) e di degradazione della dignità delle persone destinate al lavoro. Massimo allarme, inoltre, ha suscitato il coinvolgimento della criminalità organizzata. Le mafie presenti sul territorio si sono presto inserite nelle inefficienze del mercato di lavoro, caratterizzato da forte richiesta di manodopera agricola a basso costo e da un'offerta sommersa, spesso proveniente dai flussi dei migranti, pronta a lavorare in condizioni di vero e proprio asservimento personale, al di fuori di ogni corretta regola contrattuale e sindacale.

L'attività di caporalato passa, così, da fenomeno distorsivo del mercato del lavoro ad oggettivo punto di riferimento per il controllo criminale del mercato stesso e del suo carico di irregolarità. La presenza della criminalità organizzata, così, non solo condiziona interi settori dell'economia agricola, ma diviene fonte di violenza, sfruttamento e asservimento delle persone e fonte di illeciti profitti.

Sul piano della repressione, a causa di questa criminalizzazione, dalle blande sanzioni amministrative e contravvenzionali delle leggi degli anni Sessanta si è passati alla enunciazione di una specifica fattispecie di reato, severamente punita. Questo inasprimento è causato non solo dalle nocive conseguenze del caporalato sul mercato del lavoro, ma anche dal rilievo che esso si va tramutando anche in uno strumento di sfruttamento delle persone, quando le stesse per il loro personale stato di bisogno sono costrette ad accettare condizioni di lavoro particolarmente degradanti. Per tale ragione la fattispecie penale di *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 *bis*) è stata inserita nel titolo XII del Codice penale dedicato ai delitti contro la persona[4]. Ad essa, proprio per la

[3] V. Pret. Taranto 9.04.81, in *Foro it.* 1981, II, 574.

[4] Il d.l. 13.08.11 n. 138 (conv. dalla l. 14.09.11 n. 148) ha inserito nel Codice penale l'art. 603 *bis*. Questo articolo, nel testo risultante dall'ultima modifica introdotta dalla legge 29.10.16 n. 199, punisce con la reclusione da uno a sei anni "chiunque 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato

nocività del comportamento tenuto dai colpevoli sul piano economico-sociale e per evitare la reiterazione delle condotte criminose, fa seguito l'irrogazione di pene accessorie particolarmente afflittive, quali la confisca dei beni e l'interdizione dallo svolgimento di alcune professioni ed attività economiche[5].

La Corte di cassazione per delimitare adeguatamente tale tipologia di reato ha ritenuto che il reato di cui all'art. 603 *bis* del Codice penale è caratterizzato dallo sfruttamento del lavoratore, che sussiste quando costui verte in "una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione ..., resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sotto posizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio"[6].

3. Il caporalato all'inizio del terzo millennio e la dimensione europea

Secondo l'impostazione tradizionale, come già visto, il fenomeno del caporalato è caratteristico essenzialmente di ben individuati settori economici, quali la filiera della produzione agricola (nelle fasi della raccolta e dello stoccaggio del prodotto), l'edilizia (soprattutto per le mansioni di manovalanza), il lavoro portuale.

Oggi, tuttavia, sono oggetto di attenzione tutti i settori caratterizzati dalla richiesta di manodopera non qualificata. Nel settore della fornitura di servizi di spedizione dei beni e della consegna di prodotti (alimentari e non) a domicilio molto si discute sulla condizione dei lavoratori addetti. Essi nel contesto pratico sono stati considerati lavoratori autonomi e quindi lasciati privi di contratto collettivo e di specifica tutela assicurativa, ma recenti sentenze dei giudici del lavoro hanno ritenuto che il loro rapporto debba essere ricondotto al lavoro subordinato.

In questo dibattito particolarmente delicata è la qualificazione del metodo di reclutamento, che sempre più spesso è rimesso alla chiamata del lavoratore per mezzo di piattaforme informatiche. Al riguardo si avanza il dubbio che dietro le piattaforme, che consentono celerità ed affidabilità del servizio (si pensi ai c.d. *ponies express* o ai *riders* dei prodotti alimentari) si nascondano forme striscianti di caporalato esercitare mediante appositi algoritmi dai gestori delle piattaforme stesse.

Sul piano giuridico questi particolari tipi di prestazione lavorativa costituiscono nuove tipologie di rapporto di lavoro, in quanto sono caratterizzati da brevi periodi di occupazione e vengono considerati in maniera diversificata dal lavoro a tempo indeterminato. Proprio il meccanismo di mediazione delle opportunità di lavoro che li contraddistingue, tuttavia, sembra ricondurre al lavoro subordinato la qualificazione di quei rapporti.

Sul punto il dibattito è ancora aperto, in quanto se il lavoro tramite piattaforme (definito anche *gig economy*) può offrire flessibilità e opportunità di lavoro a chi ha difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro tradizionale, non può ignorarsi che ad esso sono associate condizioni precarie, assenza di trasparenza e di prevedibilità degli accordi contrattuali, oltre che carenze nella tutela della salute e nella tutela assicurativa.

La dimensione delle piattaforme digitali porta potenzialmente il problema fuori dalle realtà locali e lo inserisce in un panorama sovranazionale. Il Parlamento europeo nel febbraio 2019 ha approvato una direttiva che stabilisce una serie di diritti minimi per i lavoratori della *gig economy*[7] e ha successiva-

di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno", prevedendo aumenti di pena "se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia". Lo stesso art. 603 *bis* c.p. precisa che esiste sfruttamento in presenza di: 1) reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".

[5] È prevista la confisca "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato" (art. 603 *bis*.2) e l'interdizione "dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti", nonché "l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento" (art 603 *ter*).

[6] V. Cass., IV pen., 7.04.20 n. 11546-11547 e 16.09.20 n. 27852.

[7] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20.06.19, relativa a "condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'U-

mente proposto che si adottino opportuni strumenti di valutazione degli algoritmi, per assicurarne la trasparenza[8]. È auspicabile, quindi, che gli organi dell'Unione europea non si fermino ad una pura enunciazione di diritti, ma diano concrete risposte anche su tali nuovi sistemi di reclutamento.

Tornando alla dimensione ordinaria del fenomeno, uno sguardo sull'Europa ci consente di rilevare come molti Stati dell'Unione siano interessati dal fenomeno del reclutamento transfrontaliero della manodopera e come, accanto a quelli regolari esistano movimenti dei lavoratori interni all'Unione, condizionati da forme di caporalato transnazionale. Le forme di abuso si presentano analoghe a quelle riscontrate a livello nazionale, ma sono più difficili da colpire, perché i comportamenti possono essere distribuiti su più basi territoriali.

Ancora una volta il terreno di elezione è l'agricoltura, non solo nei paesi mediterranei in cui più forte è il peso di tale settore economico, ma in tutti i paesi in cui la scarsezza di manodopera facilita il sorgere di forme di reclutamento abusive di gruppi di lavoratori stranieri. La crescente generalizzazione del fenomeno, la ghettizzazione delle comunità dei lavoratori migranti, la pervasività del problema dell'abusivismo, lo sviluppo di centri di sfruttamento transnazionali dei migranti legati alla criminalità impongono interventi regolatori dell'Unione europea, che tengano conto delle nuove realtà[9].

4. Quali rimedi?

La repressione penale, pur essenziale per il suo forte peso dissuasivo, non costituisce l'unico rimedio contro i vari caporalati che l'analisi del fenomeno evidenzia. Declino al plurale in quanto l'analisi sociologica ci spinge, nel concreto, ad evidenziare più tipi di caporalato, ognuno dei quali avente caratteristiche proprie. Esistono un caporalato che condiziona settori economici tradizionali quali l'agricoltura, l'edilizia, i servizi, in cui è coinvolta manodopera non qualificata, che vede nel lavoro bracciantile la sua essenziale rappresentazione; un caporalato "della modernità", in cui è l'organizzazione stessa della prestazione (assieme ai connessi algoritmi) a selezionare i lavoratori addetti; un caporalato "delle migrazioni", in cui la selezione e la (connessa) soggezione del lavoratore costituiscono non solo occasione di percezione di un reddito, ma anche motivo di presenza del migrante sul territorio.

Tutti questi "caporalati" costituiscono forme di distorsione sociale e di sfruttamento che richiedono non solo il pronto adeguamento della legislazione alle nuove realtà, ma anche interventi di soggetti operanti nell'amministrazione e nella società che siano capaci di influire sulle cause primarie che portano alla diffusione del fenomeno. Il primo obiettivo di questi interventi è l'imprenditoria, cui va richiesta responsabilità e capacità di visione, nella consapevolezza che profitto e regolarità di gestione aziendale non sono confliggenti. Il secondo sono i lavoratori stessi, che debbono acquisire consapevolezza dei diritti che l'ordinamento riconosce loro, soprattutto nel caso appartengano a categorie rese particolarmente deboli dalla precarietà di *status* giuridico, quali quelle dei migranti. Il terzo è l'efficienza delle strutture amministrative regolatrici del mercato del lavoro e l'azione stessa dello Stato, che con le sue leggi deve indirizzare sostegni ed incentivi economici esclusivamente verso la buona imprenditoria, nella consapevolezza l'utilizzo legale della manodopera è uno strumento di promozione sociale e allo stesso tempo di progresso economico[10].

nione europea" (UE 2019/1152).

[8] Risoluzione 16.09.21.

[9] Sembra, infatti, ormai insufficiente la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduceva norme "minime" per colpire i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti negli Stati membri, che è diretta più che altro a contrastare l'ingresso clandestino negli Stati stessi. La direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il d. lgs. 16.07.12 n. 109.

[10] È questo un percorso su cui le istituzioni si sono avviate in tempi relativamente recenti e che, tuttavia, producono risultati incoraggianti. Il d.l. 24.06.14 n. 91 (conv. dalla l. 11.08.14 n.116, recante misure urgenti per il settore agricolo, si propone di responsabilizzare l'imprenditoria agricola verso una produzione eticamente orientata, attraverso la *Rete del lavoro agricolo di qualità*, di cui possono far parte le imprese agricole che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti pendenti per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il d.l. 23.10.18 n. 119 (conv. dalla 17.12.18 n. 136) ha, inoltre, istituito presso il Ministero del Lavoro il *Tavolo sul caporalato* per programmare una strategia multisettoriale di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Il *Tavolo* ha approvato nel febbraio 2020 un *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022*.
Il 14.07.21 è stato sottoscritto il *Protocollo per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato*, mediante il quale i ministri dell'Interno, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche agricole alimentari e forestali, l'ANCI e i rappresentanti di alcune organizzazioni operanti nel sociale si propongono di rafforzare nell'ambito del settore agricolo gli strumenti istituzionali di difesa della legalità.





APPROFONDIMENTO 38

La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani

La storia, la geografia, l'economia

Fonte: Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, Già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, Accademico Pontificio.

La storia, la geografia, l'economia

Necessariamente preliminare ad una disamina dello stato dell'arte (rectius, dell'abominio) in tema di tratta degli esseri umani e di riduzione in schiavitù al giorno d'oggi, si delinea un, pur sintetico, *excursus* di carattere storico-economico-sociale, lungo il percorso e l'evoluzione della civiltà umana. È abbastanza noto che nella Roma antica il ruolo degli schiavi era d'enorme importanza, giacché, alla base della piramide sociale, essi svolgevano una serie di attività che i cives romani mai più avrebbero svolto. E, dunque, gli schiavi erano, in buona sostanza, indispensabili al progresso dell'economia, in specie dell'agricoltura – *Cato maior ac Virgilius docent* – e della fornitura di manodopera in senso lato, priva di costi: ciò, salvo che si ritengano tali il misero alloggio ed il vitto di sussistenza. La realizzazione delle imponenti opere edilizie e monumentali, delle strade che portavano ai quattro angoli del mondo – né sono poche quelle sopravvissute ai secoli –, tutta l'attività di servizio, all'interno della singola famiglia e della società, poggiavano sulle spalle ricurve di una grande moltitudine di schiavi, che non avevano diritti, ma solo doveri, e venivano considerati, non solo sostanzialmente, *sicut res*. Costituivano poco più di un'eccezione coloro che, istruiti o istruitisi, erano addetti, nelle case patrizie, all'educazione culturale dei più giovani. L'affrancamento, raro agli inizi, ma via via più consistente, faceva di uno schiavo un liberto, con diversi diritti e prospettive di vita. Il mondo gladiatorio – in particolare i guerrieri catturati nel corso delle infinite conquiste – era un mondo di schiavi, destinati a divertire, nel circo, i romani, a prezzo della vita, e, prima o poi, con una morte crudele. I relativi bagni di sangue, che si susseguivano, erano particolarmente graditi e non suscitavano raccapriccio, come si evince dalle narrazioni di *Seneca* e, altresì, di *Cicerone*. Naturalmente, gli schiavi sognavano, necessariamente, la libertà, come testimoniano le guerre servili, che Roma dovette affrontare, specie in Sicilia. E lo schiavo più famoso, nel mondo antico ed in quello moderno, fu e resta il gladiatore *Spartaco*, di nobile stirpe tracia, condottiero per naturale vocazione, il quale avviò e capeggiò, nella terza decade dell'ultimo secolo avanti Cristo, una rivolta di gladiatori e schiavi, che, partita da Capua e dalle pendici del Vesuvio, per due anni avrebbe tenuto in scacco gli eserciti romani ed avrebbe gettato nel panico gli stessi abitanti di Roma. *Voltaire*, ancora 1.800 anni dopo, ebbe a definire la guerra servile di Spartaco come "la più giusta delle guerre ovvero l'unica guerra giusta". *Karl Marx*, in una lettera *Friedrich Engels*, evocava la figura di *Spartaco* come grande condottiero e "genuino rappresentante dell'antico proletariato". Ancora, a prima guerra mondiale appena terminata, *Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht*, dei quali si leggerò più avanti, fondarono, con un occhio volto all'esperienza bolscevica, lo spartachismo, che non poco agitò la Germania, nel periodo, appunto, immediatamente successivo alla guerra. La memoria *di Spartaco* è sopravvissuta fino ai giorni nostri, ancorché, alfine, egli sia stato sconfitto dalle forze preponderanti di *Marco Licinio Crasso* (morto vent'anni dopo, nella battaglia di Carrhés contro i Parti), appoggiate dalle sopravvenute legioni di *Pompeo Magno*, reduce da una fortunata campagna militare in Asia. Non è questa la sede per un, pur limitato, affresco, della terza, sanguinosa guerra servile, quella di *Spartaco*. Tuttavia, nello scrivere di schiavitù, quale che sia l'epoca, non si può prescindere dalle antiche vicende del Trace e dei suoi seguaci, divenuti un esercito, che minacciò Roma stessa e mise la popolazione in uno stato di costante, prolungato timore. S'è fatto cenno dell'importanza degli schiavi nell'economia romana e deve, peraltro, rimarcarsi congiuntamente che il cristianesimo, in crescente espansione nel corso dell'impero, predicando l'eguaglianza, diede speranze e prospettive al mondo degli schiavi, non senza indebolire, per converso, la stabilità interna – per l'appunto, sotto il profilo economico-sociale – dell'impero. L'ombra di *Spartaco* seguitava ad aleggiare, ma fu il cristianesimo a minare le fondamenta della Roma classica, specie nel terzo secolo dopo Cristo, fino a pervenire, agli albori del quarto, ad un imperatore cristianizzato, Costantino il Grande, che spostò la capitale da Roma in Asia *(Poscia che Costantin l'aquila volse...)*, dando il suo nome all'antica Bisanzio, oggi Istanbul. L'epopea, sovente tragica, degli schiavi non ebbe, certo, inizio con Roma. L'esperienza romana trova precedenti, assimilabili, nella Grecia classica e pre-romana di *Eraclito, Socrate, Platone, Aristotele*, ma anche di *Pericle*: la democrazia più avanzata, che vi si sperimentava, conviveva, non certo armoniosamente, con la pratica quotidiana della schiavitù. Al riguardo, dunque, valgono le stesse osservazioni relative al mondo romano. E le più antiche civiltà, dalla minoica fino, andando a ritroso, agli Egizi, Assiri, Hittiti, Sciti, ai Babilonesi, ai Sumeri, conobbero l'utilizzo massivo di schiavi, di cui si rinviene traccia nello stesso codice di *Hammurabi*, agli albori del terzo millennio avanti Cristo. Senza l'immane fatica di moltitudini di schiavi, le Piramidi in Egitto non sarebbero mai state realizzate. E la pratica della schiavitù seguitò nei secoli successivi alla caduta dell'Impero Romano, quelli cosiddetti bui, quelli del medioevo e della stessa epoca rinascimentale. Neppure l'illuminismo valse ad eliminare tale pratica, che

nell'impero russo ebbe forma di medioevale servitù della gleba, legata inesorabilmente alle terre che i servi lavoravano per i padroni, seguendo la sorte di quelle terre, quando fossero vendute od acquistate. Le rivolte contadine non mancarono *ab initio* e si può por mente alla più rilevante, quella cosacca, guidata da *Pugacev*, che fu stroncata degli eserciti di Caterina la grande, zarina di tutte le Russie. Ivi la *servitus glebae* venne nominalmene abolita a metà dell'Ottocento, ma il dispotismo degli zar la tenne, di fatto, in piedi. Ed il pazientissimo popolo russo passò, poi, da tale dispotismo a quello bolscevico e stalinista, pur nato da aneliti di libertà e di uguaglianza, trasformatosi ben presto in una oppressione, insostenibile ma sostenuta, dell'intera popolazione. Lo sterminio sistematico dei *kulaki,* la inesorabile costrizione dei contadini al sistema dei *kolkhoz*, a ben vedere e a tacer d'altro, non furono cosa diversa dalla schiavitù, intellettuale e fisica, perpetrata in nome della uguaglianza e della dignità dell'uomo. Durata in maniera ferrea per quasi tutta la prima metà del Novecento, è poi proseguita, pur con qualche aggiustamento d'estenuante lentezza, pressoché fino al termine del secolo di ferro, sinistramente segnato dal sangue dei popoli, versato non solo nel corso delle due guerre mondiali: da pochi decenni il popolo russo respira, in qualche forma, un'aria di faticosa democrazia e libertà. In tema di schiavitù, non può certo trascurasi quella imposta da nazionalsocialismo ovvero dal nazismo hitleriano, dapprima in termini dissimulatamente ideologici, allo stesso popolo tedesco, letteralmente stremato da quindici anni di dopoguerra: lo spartachismo già citato, con la proclamazione dello stato dei soviet dei lavoratori e dei soldati, di brevissima durata, proclamato dalla *Luxemburg* e da *Liebknet*, i quali vennero assassinati già nel '919; la situazione economico-finanziaria disastrosa ed aggravata dalle onerosissime, irrealistiche riparazioni di guerra, imposte dai vincitori col Trattato di *Versailles;* la Repubblica di *Weimar*, che navigò in acque, sempre, oltremodo tempestose, con una inflazione inarrestabilmente ingravescente e pervenuta a livelli astronomici, fino alla presa del potere da parte di *Hitler* nel '933. Il nazismo rivelò *ab initio* la sua atrocissima natura, le sue perversioni, la volontà di guerra e di sterminio. La sua "dottrina" era volta a schiavizzare gli altri popoli, specie quelli di "*razza slava*", ad annientare il popolo ebraico, quali che fossero le varie nazionalità. Si giunse, allora, alla perpetrazione del crimine più spaventoso che la storia dell'umanità abbia mai registrato: l'Olocausto, il genocidio, previa riduzione in schiavitù, di milioni di persone inermi – colpevoli solo delle proprie radici d'antichissima civiltà –, freddamente pianificato e atrocemente realizzato. Ci si deve chiedere come possano gli uomini arrivare a tanto, cui neppure il Faraone di biblica memoria arrivò, nell'epoca remotissima della cattività ebraica in Egitto. Ebbene, il nazismo ha dimostrato, con i fatti, che si può. Si può, quando si prende a vile, si disprezza l'essere umano; si concepiscono le "razze inferiori" e quelle "superiori"; si scatena l'apocalisse in pieno secolo ventesimo; si provoca deliberatamente una spaventosa e distruttiva guerra mondiale; si infierisce ferocemente contro un popolo innocente. Ecco, dunque, la scaturigine e la volontà, mai sopita nei secoli e nei millenni, di sottomettere, di render l'uomo schiavo dell'uomo. Ecco l'*in* sé della riduzione in schiavitù, che permane ai nostri giorni. Dopo tutto, vien fatto di pensare con *Einstein* come sia più facile cambiare la natura del plutonio che cambiare la natura della malvagità umana. E il diritto internazionale troppo spesso par esistere solo nei manuali di diritto internazionale. Del resto, la tratta degli schiavi, alimentata dalla feroce cattura lungo le coste, ma anche all'interno dell'Africa, rappresenta una secolare realtà, alimentante un florido commercio, fino a gran parte dell'ottocento: in realtà, tuttavia, mai scomparsa, mutando, a guisa di camaleonte, le proprie sembianze. Per abolirla, negli Stati Uniti d'America, ci volle la sanguinosissima *civil war,* negli anni sessanta dell'ottocento. In Brasile, si dovettero attendere, per l'abolizione, gli ultimi anni di tale secolo. Un esempio, più che emblematico, di brutale schiavizzazione e sfruttamento coatto di moltitudini di esseri umani in condizioni miserevoli, è rappresentato dall'ampia parte dell'immenso Congo, autoassegnatasi, come proprietà personale, da *Leopoldo II*, re del Belgio. Costui ricavò enormi ricchezze (miniere, industria della gomma, del caucciù e così via) dalla fatica disumana di miriadi di nativi schiavizzati. La tragica situazione si protrasse fino al primo decennio del novecento, allorché *Leopoldo II ac*cettò di lasciare al Belgio, su cui regnava, lo Stato libero del Congo – tale il temerario, quasi beffardo, nome adottato – ridenominato Congo belga. Al termine della tragedia, il Congo aveva perduto quasi metà della sua popolazione, giacché circa dodici milioni di congolesi erano periti per i patimenti e le fatiche. *Lepoldo II* – che il *Kaiser Guglielmo II* ebbe a definire "un uomo completamente cattivo" – non venne mai chiamato a rispondere del genocidio e dei crimini contro l'umanità perpetrati: la sua resta una vita orribilmente ed indelebilmente segnata dal marchio della schiavizzazione di un popolo, all'insegna dell'inesauribile fame di ricchezze. La storia esecranda della schiavitù non si è fermata ed ha perseverato e tuttora persevera – come si avrà modo d'intendere più avanti – in forme via via diverse, senza che la sostanza sia mai mutata. Si

può, dunque, con ragione affermare che la schiavitù ha, ininterrottamente, accompagnato la storia dell'umanità fin dai primordi, ma anche dalla protostoria e dalla stessa preistoria. E vien fatto di chiedersi se l'ominide, disceso dagli alberi in terra, non praticasse, a suo modo, la schiavitù, come taluni graffiti lasciano ragionevolmente ipotizzare. Per dirla, ancora, con *Einstein,* la vita di un individuo ha un senso solo se contribuisce a rendere la vita di ogni creatura più nobile e più giusta. La vita è sacra, vale a dire che è il valore supremo al quale tutti gli altri vanno subordinati. Siffatte verità sono state precisamente cancellate dalle vicende umane fin qui enumerate e da quelle che saranno richiamate in prosieguo di trattazione.

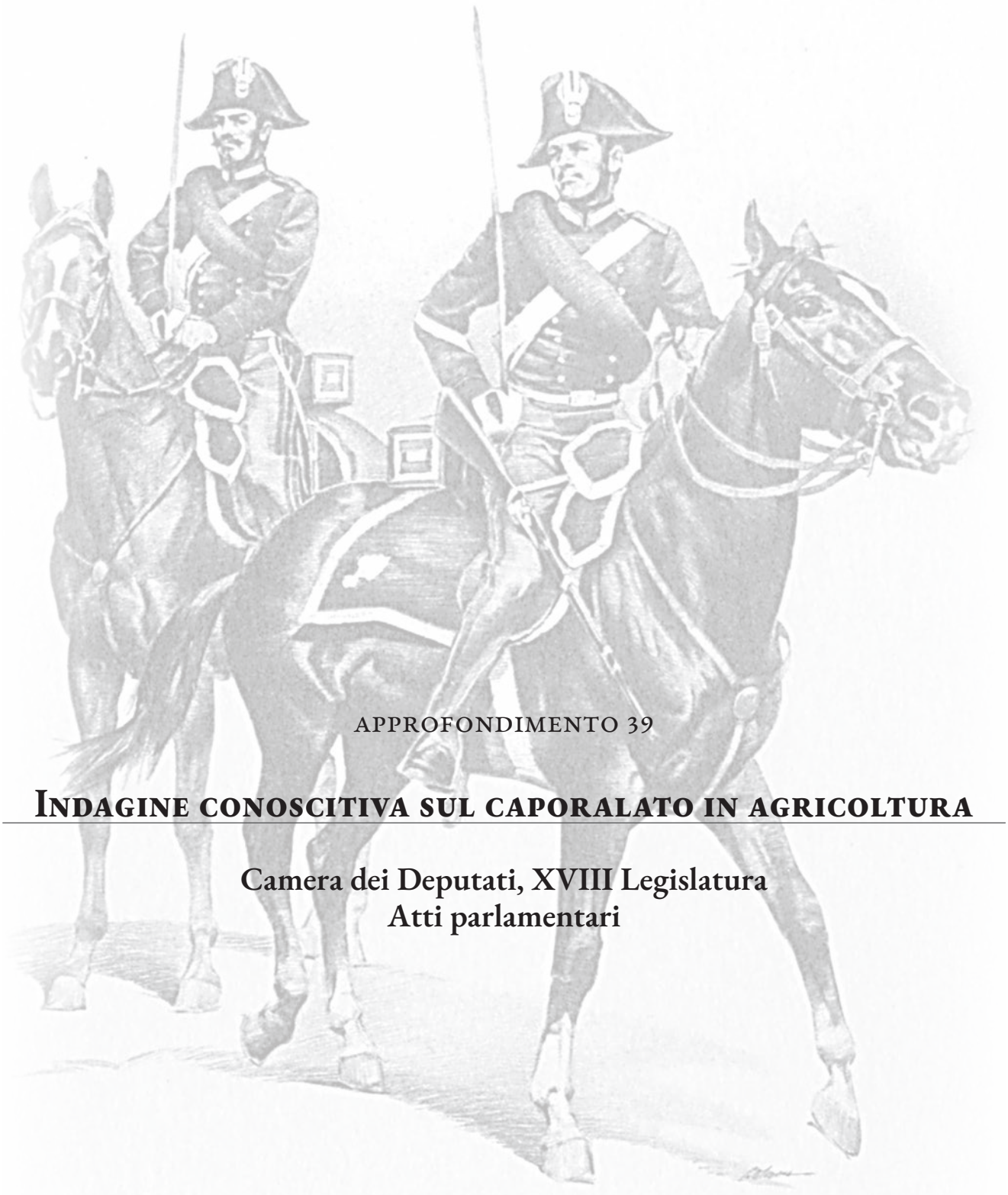
In definitiva, la prevalenza estrema dell'uomo sull'uomo, la riduzione in schiavitù ed il commercio di moltitudini di esseri umani rappresentano un crimine che non ha paragoni, una terribile blasfemia che si leva contro Dio, non meno che contro la natura – *Deus sive Natura* evocato da Spinoza –, scatenando una tremenda violenza abbattentesi sul proprio simile. L'uomo si è elevato fino alla luna, ma non ha mai smesso di scendere in basso nell'azione contro i propri fratelli in terra. Il citato *homo homini lupus*, postulato da *Hobbes*, non cessa di mostrare la sua atroce *crudelitas* e la schiavitù ne costituisce l'esempio, per molti versi più eclatante e mostruoso. In siffatto stato di cose, il legislatore italiano – non meno di quello europeo e, per vero, dei legislatori di gran parte degli stati civili del mondo –, presone atto, è ripetutamente intervenuto, adottando una affinata normativa, volta a perseguire penalmente i responsabili dell'orrenda e rivoltante realtà schiavistica, che pare tragicamente destinata a rinascere dalle sue ceneri, in guisa di nefanda e nefasta araba fenice.

La riduzione in schiavitù e la tratta di esseri umani sono disciplinate, nel codice penale italiano, ripetutamente novellato in subjecta materia, dalla legge 228/2003, che ha riscritto gli artt. 600, 601, 602. Il legislatore è nuovamente intervenuto, con legge 108/2012, che ha introdotto nel codice l'art. 602*bis e,* ancora, col decreto legislativo 24/2014, in tema di risarcimento delle vittime. Giova rammentare che si tratta di normativa di derivazione europea (decisione quadro 629/2002/GAI e, poi, direttiva UE 36/2011) e di convenzioni internazionali. La normativa *de qua* ricomprende le nuove forme di schiavitù, traffico e commercio di esseri umani, soprattutto di donne e bambini ma non solo, che arrivano da vari paesi, alla disperata ricerca di un lavoro e di una vita accettabile e si trovano destinati, violentemente o pallidamente, al lavoro forzato, con i corollari dell'accattonaggio, della prostituzione, della coltivazione dei campi, brutalmente controllati. Va da sé che la normativa ricomprenda le forme "classiche" di riduzione in schiavitù e di correlata tratta. Ciò non deve stupire, dal momento che in varie parti del mondo seguitano a prosperare la cattura delle persone e la relativa vendita al miglior offerente. Si pensi a quanto accade nel Corno d'Africa, sulla costa occidentale del continente (specialmente in Senegal, Camerun, Guinea e via dicendo). Il discorso non si esaurisce qui, giacché in Oriente non mancano esempi del tutto consimili. I pirati della Malesia, di storica memoria, vivono ed operano tuttora, catturando – specie sulle coste – e vendendo innocenti persone rese schiave. Non meno aggressivi risultano i trafficanti che agiscono in altri paesi dell'estremo, ma anche del medio oriente. La normativa penale italiana punisce, con gravissime pene, l'esercizio, su qualsivoglia essere umano, di potestà equivalenti a quelle del "diritto di proprietà". La violenza giunge al parossistico costringimento del singolo al prelievo di organi, con la conseguenza di mutilazioni permanenti. Le condotte delittuose (art. 600 c.p.) consistono nel reclutamento, nell'"importazione" od "esportazione" di soggetti ridotti in condizioni di schiavitù. L'art.601 punisce la tratta di persone e l'art.602 inquadra la fattispecie di acquisto ed alienazione di schiavi. Le pene sono fortemente aggravate, qualora il delitto sia commesso da persona sottoposta, con provvedimento inoppugnabile, ad una misura di prevenzione personale ex art.71 del decreto legislativo 159/2011 ovvero Codice delle leggi antimafia. Va rimarcato come, a differenza del pur sanguinoso traffico di migranti, la tratta di persone sia caratterizzata dalla assoluta assenza del benché minimo consenso delle persone oggetto della stessa: quello è finalizzato al loro trasporto, costosissimo, in un altro Stato, questa al loro sfruttamento forzoso. Gli artt. 603 e 603*bis* prevedono rispettivamente il "plagio" ovvero la sottoposizione di una persona al potere di un'altra, in modo da ridurla in totale stato stato di soggezione, ed il "nuovo" reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. Sulla configurabilità dei delitti fin qui richiamati, sulle componenti (specialmente sull'elemento soggettivo del dolo), sulle relative norme processuali, la disamina attiene ad un insegnamento accademico del diritto penale e processuale, che esula, evidentemente, da questa sede, giacchè, in caso contrario, la narrazione ne risulterebbe inaccettabilente appesantita e molto penalizzerebbe il medio lettore del presente saggio, a lui destinato piuttosto che al giurista. Pure, non può permettersi la – necessariamente breve – previsione codicistica di una forma specifica di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione dei delitti di schiavitù, servitù, tratta degli esseri umani: e ciò, a testimonianza dell'attenzione del legislatore europeo

e di quello italiano al fenomeno criminale. Un cenno delle forme di schiavitù e tratta degli esseri umani in America Latina, del crudele e criminale trasporto e sfruttamento – costellati da morti quotidiane in serie – dell'esercito di derelitti, che si affollano ai confini meridionali degli Stati Uniti (e del Canada) e provengono dai paesi del Centroamerica e del Sudamerica, richiederebbe un intero saggio *ad hoc*. Nondimeno, a chi volesse leggere intorno ad esperienze di chi scrive, *in subjecta materia*, si segnalano gli allegati al presente saggio.

Tirando le fila della complessiva disamina che precede – e in conclusione –, conviene rifarsi a talune riflessioni di *Montesquieu* in tema di leggi criminali. Il trionfo della libertà si ha quando le leggi criminali traggono ogni pena dalla natura del delitto. Cessa allora ogni arbitrio. La pena non deriva dal capriccio del legislatore, ma dalla natura della cosa; e non è l'uomo che fa violenza all'uomo. Ne discende che, in tal modo, si punisce adeguatamente l'uomo che fa violenza all'uomo. Ancora, il grande illuminista francese inquadra quattro generi di delitti: quelli della prima specie offendono la religione, che ricomprende la *Naturae Religio*; quelli della seconda, i costumi; quelli della terza, la tranquillità; quelli della quarta, la sicurezza dei cittadini. Le pene devono inflitte devono derivare dalla natura di ciascuna di tali specie. Ebbene, il legislatore europeo e quelli dei singoli stati dell'Unione devono aver rammentato siffatti insegnamenti, allorché hanno legiferato in materia di schiavitù e di commercio di esseri umani, delitti che, per vero, appaiono lesivi delle quattro categorie – tutt'assieme – testé richiamate. Ancora seguendo il pensiero di *Montesquieu*, gli uomini, allora, sono governati da diversi generi di leggi: dal diritto naturale; dal divino, che è quello della religione; dal diritto delle genti, il quale può considerarsi *diritto civile* del mondo intero, nel senso che ogni popolo ne è cittadino. A tal proposito, prima di tutte le leggi vengono quelle di natura, in tal modo denominate perché derivano unicamente dalla costituzione del nostro essere. Orbene ed anzitutto, le leggi naturali e lo *ius gentium* appaiono essere stati indelebilmente annichiliti dalle condotte umane che scandiscono la nostra narrazione. E, se è vero che *non si deve giudicare con le leggi divine quello che deve essere giudicato con le leggi umane, né regolare con le leggi umane quello che deve essere regolato dalle leggi divine*, risulta non meno vero che i trafficanti di esseri umani schiavizzati hanno travalicato e travalicano ogni legge – naturale e divina, per dir così –, negando, in radice, il valore dell'umana natura, ad infamia perpetua di essi stessi.





APPROFONDIMENTO 39

Indagine conoscitiva sul caporalato in agricoltura

Camera dei Deputati, XVIII Legislatura
Atti parlamentari

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVII**
n. **9**

DOCUMENTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE XI (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) E XIII (AGRICOLTURA)

nella seduta del 12 maggio 2021

A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

deliberata nella seduta del 19 dicembre 2018

SUL FENOMENO DEL COSIDDETTO « CAPORALATO » IN AGRICOLTURA

(Articolo 144, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura

DOCUMENTO CONCLUSIVO

1. Premessa: obiettivi e finalità dell'indagine.

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura) nella seduta del 19 dicembre 2018 hanno deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

Il fenomeno del « caporalato » rappresenta una forma di sfruttamento lavorativo che interessa diversi settori produttivi (quali, in particolare, i trasporti, le costruzioni, la logistica e i servizi di cura), ma che si manifesta con particolare forza e pervasività nel settore dell'agricoltura, che si caratterizza per la prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e fortemente legati alla stagionalità delle attività. Lo sfruttamento si sostanzia in forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera, che determinano il costituirsi di rapporti nell'ambito dei quali i lavoratori sono sottoposti a condizioni degradanti, in violazione della disciplina prevista per la loro tutela, approfittando del loro stato di bisogno. In questo ambito si inseriscono pratiche, anche sofisticate, di sfruttamento della manodopera, spesso migrante, programmate e organizzate da imprenditori che agiscono in forma criminale. Queste ultime pratiche, spesso penalmente rilevanti, si fondano sull'adozione di condizioni economiche vessatorie ma anche di linguaggi e comportamenti che determinano dipendenze, a volte integrali, della manodopera anche in considerazione delle esigenze dei lavoratori di acquisire documenti e sbrigare pratiche amministrative indispensabili per la loro regolarità amministrativa.

Secondo le analisi contenute nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2018 le persone occupate nel settore agricolo erano stimate a 872 mila unità (il 3,7 per cento dell'occupazione totale). Nello stesso anno, il settore agricolo italiano, che rappresenta il 2,1 per cento del valore aggiunto dell'intera economia italiana, ha registrato una crescita del valore aggiunto dello 0,9 per cento con un valore totale della produzione agricola pari a 59.3 miliardi di euro. Nel 2017 si stima che l'economia sommersa in agricoltura abbia raggiunto il 16,9 per cento del valore aggiunto, ben oltre il 12,3 per cento dell'economia totale, ma meno della metà dell'incidenza registrata per le categorie « altri servizi alle persone » (36,9 per cento). Sempre secondo quanto indicato nel citato Piano triennale, il lavoro in agricoltura ha subìto notevoli cambiamenti sia nella composizione e provenienza della forza lavoro sia da un punto di vista contrattuale, con la crescita del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato (circa il 90 per cento degli occupati nel settore è assunto con questa tipologia contrattuale).Quanto alla durata, risulta che la maggior parte dei lavoratori agricoli venga impiegato per un periodo di tempo compreso tra le 101 e le 150 giornate l'anno e che nell'ultimo decennio, il numero di lavoratori agricoli impiegati per meno di 50 giornate l'anno è aumentato di circa il 10 per cento, per un totale di circa 320 mila lavoratori nel 2017.

In base alle stime dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il tasso di lavoro non regolare tra gli addetti all'agricoltura è il

più elevato tra tutti i settori economici, pari al 24,2 per cento nel 2018 – con un'incidenza di lavoro irregolare tra i lavoratori dipendenti pari al 34,9 per cento stimando nel 2018 un numero di lavoratori irregolari di circa 164 mila unità. Nel Piano si fa presente che tali stime non tengono, però, conto dei lavoratori stranieri senza titolo di soggiorno o non iscritti alle liste anagrafiche. Le stime del Ministero dell'economia e delle finanze indicano, inoltre, che l'evasione fiscale contributiva per i lavoratori dipendenti irregolari nel settore agricolo nel 2016 risultava tra i 642 milioni e il miliardo di euro.

Con specifico riferimento al fenomeno del caporalato, il citato Piano triennale pone in evidenza come in Italia lo sfruttamento lavorativo ad opera dei caporali riguardi vari settori (trasporti, costruzioni, logistica e servizi di cura), ma sia particolarmente presente nel comparto agricolo, con una prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e di tipo stagionale.

Per quanto attiene alla vigilanza sulle forme di sfruttamento, l'ultimo Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, curato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, pubblicato nell'aprile 2020 e riferito all'anno 2019, anno antecedente alla crisi pandemica, che consente quindi una migliore comparabilità dei dati con gli anni precedenti, evidenzia che sono stati intensificati i controlli in materia di intermediazione illecita della manodopera e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* codice penale) e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 codice penale). L'attività riferita al settore agricolo, al quale è dedicata attenzione prevalente in sede di vigilanza, si è svolta anche con iniziative straordinarie di vigilanza a livello interregionale, condotte, soprattutto nel periodo considerato, con la costituzione di apposite *task force* di ispettori in ambito interprovinciale e con il più ampio coinvolgimento di altri organi di vigilanza. I dati delle operazioni di polizia giudiziaria condotte dal Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro è riassunto nella tabella riporta di seguito.

Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro

Attività di contrasto all'intemendiazione e allo sfruttamento del lavoro - contestazione violazioni art. 603 bis c.p. - anno 2020

TOTALE NAZIONALE		Agricoltura	Edilizia	Industria	Terziario
OPERAZIONI EFFETTUATE	263	125	4	63	71
Totale deferiti A.G.	**570**	324	4	105	137
- di cui denunciati in stato di arresto	154	99	-	38	17
- di cui denunciati in stato di libertà	416	225	4	67	120
Totale lavoratori coinvolti	**3247**	1.488	9	644	1.106
- di cui in "nero"	1266	751	9	308	198
dei quali					
- clandestini	342	205	2	105	30
- stranieri	806	533	4	140	129
- italiani	118	13	3	63	39

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro. Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale Anno 2019.

Sempre il medesimo rapporto evidenzia che le 5.806 ispezioni effettuate nel settore agricolo fanno registrare un tasso di irregolarità di circa il 59,3 per cento, superiore di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2018 (54,8 per cento). Dei 5.340 lavoratori sog-

getti alle violazioni riscontrate, 2.719 (pari al 51 per cento del totale) sono risultati « in nero », e 229 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Sono stati adottati 408 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, l'86 per cento dei quali (350) è stato revocato a seguito di intervenuta regolarizzazione. Con riferimento all'anno 2020, il Ministro Orlando ha di recente rappresentato che, nel corso dell'anno, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha assicurato tutela a 1.843 lavoratori vittime di sfruttamento e ha deferito all'autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, un totale di 475 persone.

Secondo uno degli studi più noti a livello nazionale e internazionale, il sesto Rapporto EURISPES sulle agromafie, curato dal Comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare presieduto da Gian Carlo Caselli, il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie raggiungerebbe 24,5 miliardi di euro, con una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell'economia italiana e internazionale. Il caporalato, dunque, sarebbe parte di una rete criminale che si incrocia perfettamente con la filiera del cibo, dalla produzione al trasporto, alla distribuzione e alla vendita, con tutte le caratteristiche necessarie per attirare l'interesse di organizzazioni criminali che abbandonano l'abito « militare » per inserirsi nell'economia legale, riuscendo così a sfruttare i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell'economia e della finanza, tanto da far parlare di mafia 3.0.

Il tema del contrasto al caporalato, nelle sue molteplici sfaccettature, che coinvolgono profili relativi alla filiera della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, al mercato del lavoro e al contrasto della criminalità e dello sfruttamento dei lavoratori, è da tempo all'attenzione delle Commissioni XI e XIII.

Con riferimento all'attività parlamentare non legislativa, già nel corso della XVI legislatura, la XIII Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità che caratterizzano, in generale, il sistema agroalimentare italiano e che rischiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia; il relativo documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 10 luglio 2012.

Nel corso della XVII legislatura, la XI Commissione svolse, unitamente alla II Commissione (Giustizia) una specifica indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge del Governo recante « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo », poi tradottosi nella legge n. 199 del 2016.

Nella medesima legislatura le due Commissioni riunite, prima dell'approvazione della citata legge n. 199, approvarono altresì due specifiche risoluzioni (8-00158 e 8-00159), promosse e votate da tutti i gruppi, che impegnavano il Governo a compiere una serie di attività, tra cui, in particolare, il rafforzamento dei controlli, la piena attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dall'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore, la messa a sistema delle diverse banche dati esistenti, l'elaborazione di un piano di interventi volto a garantire misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, nonché, infine, l'obbligo di riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati conseguiti. Anche in questo caso, le Commissioni procedettero allo svolgimento di uno specifico ciclo di audizioni di rappresentanti dei Ministeri competenti, delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'AGEA.

In tale contesto, pur considerando gli interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni, volti a imprimere una svolta all'attività di contrasto al fenomeno del ca-

poralato nel settore agricolo, le notizie di cronaca anche recenti hanno infatti evidenziato, da un lato, l'almeno parziale inefficacia della politica sin qui seguita e, dall'altro, la necessità di individuare nuovi strumenti per debellare un fenomeno che appare ben radicato ormai in tutte le parti d'Italia e continuamente alimentato dal bisogno di coloro che si prestano a ritmi di lavoro massacranti in cambio di compensi esigui.

Le Commissioni hanno quindi identificato come obiettivi dell'indagine deliberata:

la verifica della attuale ampiezza e gravità del fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, attraverso il confronto con le istituzioni interessate e con i soggetti rappresentativi degli operatori del settore;

la verifica dei settori nei quali si manifesta il fenomeno del « caporalato » in agricoltura, delle ragioni che rendono il sistema agricolo particolarmente esposto a tale fenomeno, delle distorsioni che esso provoca nel funzionamento dei mercati, dei rischi che ne derivano per le imprese, i lavoratori, i consumatori e, più in generale, per il sistema economico e produttivo;

la verifica del grado di attuazione della legge n. 199 del 2016 e dei risultati conseguiti in virtù della sua applicazione, anche allo scopo di evidenziarne i limiti, soprattutto in termini di politiche di prevenzione e contrasto diverse dalla risposta repressiva;

la verifica del grado di attuazione degli atti di indirizzo al Governo approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e sopra richiamati;

l'individuazione di ulteriori strumenti di carattere legislativo e amministrativo che è possibile mettere a punto per contrastare efficacemente il fenomeno.

A tale scopo, l'indagine conoscitiva si è articolata nelle audizioni dei seguenti soggetti.

Con riferimento ai soggetti istituzionali si sono svolte le audizioni di rappresentanti di INPS, di INAIL di AGEA, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ANCI.

Sul versante delle associazioni di categoria si sono svolte le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore agricolo (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare), FNA-CONFSAL (Federazione nazionale agricoltura e sindacati di base) nonché di organizzazioni rappresentative delle imprese agricole: Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti.

Con riferimento al contesto associativo privato sono stati ascoltati rappresentanti di *Milan Center for food law and politics*, dell'Osservatorio Placido Rizzotto; di Terra ! Onlus, di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, di Oxfam Italia, di Goel Gruppo Cooperativo, di SOS Rosarno e dell'Associazione No Cap,

Le Commissioni hanno, altresì, ascoltato alcuni commissari straordinari di aree particolarmente interessate dal fenomeno: dott. Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria e Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di San Ferdinando; dott. Andrea Polichetti, Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria); dott. Raffaele Grassi, prefetto di Foggia e Commissario straordinario del Governo nell'area del Comune di Manfredonia; dott.ssa Iolanda Rolli (ora prefetto di Macerata), in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia; infine sono stati ascoltati Leonardo Di Gioia, assessore all'agricoltura della Regione Puglia e Claudio Di Berardino assessore al lavoro della regione Lazio.

Le audizioni, a seguito della proroga del termine dell'indagine al 31 dicembre 2019, si sono quindi concluse nel mese di dicembre del 2019 con l'audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

Mentre l'attività conoscitiva delle Commissioni si è concentrata nell'anno 2019, il documento conclusivo tiene conto, nella ricostruzione del fenomeno e del quadro normativo, anche degli sviluppi successivi, intervenuti in un contesto reso ancora più complesso dall'impatto sul settore agricolo della pandemia da COVID-19, al fine di fornire un panorama aggiornato di proposte per rendere ancora più efficace il contrasto del caporalato in agricoltura.

2. Il quadro normativo.

Il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi anni per contrastare il fenomeno del « caporalato », da ultimo, nella scorsa legislatura, con l'approvazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Con tale ultimo provvedimento si è inteso sistematizzare e aggiornare provvedimenti adottati negli anni immediatamente precedenti, accompagnando le misure volte a contrastare lo sfruttamento sul piano della repressione penalistica con misure promozionali volte a favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari e a sostenere le imprese che adottino comportamenti virtuosi.

Dal punto di vista penale, la legge n. 199 ha in primo luogo riformulato il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, sostituendo il testo introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare, si prevede una nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Rispetto alla fattispecie previgente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori ed è prevista una sanzione anche per il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'utilizzo del caporalato, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Restano sanzionati con le pene più gravi precedentemente previste (la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro) i fatti commessi mediante violenza o minaccia, per i quali è anche previsto – da una diversa disposizione – l'arresto obbligatorio in flagranza. Ulteriori aggravanti, che comportano l'aumento di pena da un terzo alla metà, sono previste in caso di reclutamento di più di tre lavoratori, di reclutamento di minori in età lavorativa o di esposizione dei lavori stessi a situazioni di grave pericolo. Sono, inoltre, stati specificati e integrati gli indici rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dello sfruttamento dei lavoratori.

Con la riforma del 2016 sono poi stati inseriti nel codice penale gli articoli 603-*bis*.1 e 603-*bis*.2. Il primo disciplina le attenuanti del delitto di caporalato, applicabili a quanti si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Il secondo stabilisce altresì che, in caso di condanna, sia disposta la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato ovvero, in caso di impossibilità, la cosiddetta confisca per equivalente, consistente nella confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

È stata altresì introdotta la previsione – come misura cautelare reale nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato – del possibile controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, al fine di evitare che la possibile interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

Sempre nell'ambito delle misure finalizzate alla repressione del fenomeno, si è inserito il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli che determinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente « responsabile » del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549).

Dal punto di vista del sostegno alle vittime di caporalato, la legge n. 199 del 2016 ha stabilito l'erogazione di appositi indennizzi a carico del Fondo anti-tratta, nel quale confluiscono i proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Sul piano delle misure di prevenzione del fenomeno e della promozione di strumenti per la tutela dei lavoratori agricoli, la legge n. 199 del 2016 ha innanzitutto rafforzato la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, rivedendone in più punti la disciplina. Alla Rete, istituita presso l'INPS, possono essere iscritte, su apposita istanza, le imprese agricole che si distinguono per il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Le modifiche introdotte dalla legge n. 199 del 2016 hanno riguardato, in particolare, i requisiti per aderire alla Rete, resi più stringenti e selettivi, prevedendosi – in particolare – che esse debbano applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Non è invece stato oggetto di modifica il meccanismo incentivante previsto dal decreto-legge n. 91 del 2014, volto a favorire l'adesione alla Rete, ai sensi del quale l'attività di vigilanza è orientata nei confronti delle imprese non appartenenti ad essa, salvi i casi di richieste di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa rilevante ai fini della partecipazione alla Rete.

In considerazione dello stretto legame tra caporalato e sfruttamento della manodopera straniera, assumono rilievo altresì le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha previsto la facoltà di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei comuni, Manfredonia (Fg), San Ferdinando (RC) e Castel Volturno (Ce), caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. I commissari hanno il compito di definire un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate di coordinarne la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati. Per la realizzazione degli interventi, che hanno anche lo scopo di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori, i Commissari si raccordano anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità.

All'inizio della presente legislatura l'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al fine di promuovere la definizione di una strategia per il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un apposito Tavolo ope-

rativo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei competenti Ministeri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri (interno, giustizia, politiche agricole alimentari e forestali, infrastrutture e trasporti, coesione territoriale e pari opportunità), dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della Guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI, aperto alla partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.

Il Tavolo, che opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio, costituisce l'organismo di coordinamento a livello nazionale responsabile per l'indirizzo, la programmazione delle attività istituzionali e per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022. Successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni dell'indagine, il Piano è stato approvato dal Tavolo il 20 febbraio 2020 e su di esso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito la propria intesa il successivo 21 maggio. Il Piano individua una strategia di attuazione articolata in tre fasi (analisi del fenomeno, interventi di natura emergenziale da realizzare nelle aree che presentano maggiori criticità e azioni di sistema da realizzare sull'intero territorio nazionale). Le azioni da realizzare a livello nazionale si articolano su quattro assi prioritari che riguardano la prevenzione, la vigilanza e il contrasto dello sfruttamento, la protezione e l'assistenza per le vittime, nonché la loro reintegrazione sul piano socio-lavorativo. Per ciascuno degli assi prioritari, il Piano individua le azioni prioritarie da intraprendere, per un totale di dieci azioni, sette delle quali dedicate alla prevenzione, da realizzare nell'ambito di una *governance* multilivello che coinvolge le diverse amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale e locale.

Sulla materia hanno inciso, da ultimo, anche le disposizioni in materia di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, introdotte, nel contesto delle misure connesse all'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, dall'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Dalla regolarizzazione sono stati, peraltro, esclusi i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. La disciplina della regolarizzazione ha inoltre previsto un aggravamento della pena prevista per il caporalato (aumentata da un terzo alla metà) quando l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano commessi ai danni di stranieri che hanno presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo semestrale (articolo 103, comma 14, del citato decreto n. 34 del 2020). Dai dati relativi all'esito delle procedure, pubblicati nel sito *internet* del Ministero dell'interno, le domande di emersione di lavoro nel settore agricolo sono state 29.555, concentrate soprattutto in Campania (6.962), Sicilia (3.584) e Lazio (3.419). Le province maggiormente interessate appaiono essere quelle di Caserta, Ragusa e Latina, mentre i principali Paesi di provenienza dei lavoratori sono l'Albania, il Marocco e l'India.

3. I principali elementi emersi nell'ambito delle audizioni.

3.1. Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti (seduta del 29 gennaio 2019).

Il rappresentante della Coldiretti ha evidenziato che la legge n. 199 del 2016 rap-

presenta il primo intervento legislativo dedicato alla problematica del caporalato. Si tratta di una legge condivisibile ma certamente da perfezionare alla luce di una generale analisi del fenomeno.

In particolare, lo sfruttamento del lavoro riguarda, per la maggior parte, lavoratori extracomunitari, ai quali è scaduto il permesso di soggiorno e che, quindi, risiedendo illegalmente nel territorio dello Stato, non hanno alcuna possibilità di lavorare nel rispetto delle leggi. Il caporale è colui che intermedia tali soggetti con gli imprenditori, incrociando la domanda e l'offerta di manodopera, garantendo in tempi rapidi il reperimento della forza lavoro al momento del bisogno, e supplisce alla carenza dei trasporti, portando la manodopera richiesta direttamente alle aziende agricole. Inoltre, gli imprenditori agricoli italiani sopportano un costo indiretto in termini di previdenza e di assicurazione dei lavoratori molto superiore a quelli degli imprenditori di altri Paesi, quali, ad esempio, quelli francesi o spagnoli. Anche le agevolazioni contributive previste per il Mezzogiorno non riescono a colmare tale *gap*. Gli imprenditori agricoli devono poi far fronte a pesanti oneri burocratici legati anche alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: ferme restando le tutele a favore dei lavoratori, occorrerebbe snellire le procedure amministrative. A ciò si aggiunge che il fenomeno delle aste a doppio ribasso, imposte dalla grande distribuzione, spinge in taluni casi gli imprenditori agricoli a ricercare manodopera da impiegare a un costo inferiore alla retribuzione stabilita dai contratti.

Pertanto, a giudizio della Coldiretti, bisogna pensare a un ventaglio di azioni che incidano proprio su questi punti: intermediazione tra domanda e offerta di manodopera, trasporti e costi. Quanto al riallineamento delle retribuzioni, citato nel programma dell'indagine conoscitiva, i rappresentanti della Coldiretti ritengono che sia un tema da approfondire.

Il rappresentante della Coldiretti si è soffermato poi sul tema dell'opportunità di introdurre un prezzo minimo dei prodotti. Si tratta di un meccanismo basato sull'accordo tra le parti, che la Coldiretti sta tentando di introdurre anche attraverso una campagna di educazione del consumatore e l'accorciamento della filiera, eliminando una serie di intermediari tra il produttore e il consumatore. Sugli indici di congruità, che per alcuni dei deputati intervenuti costituiscono uno dei punti deboli della legge n. 199 del 2016, le difficoltà sarebbero facilmente superabili, grazie anche ad un'intelligente applicazione delle disposizioni da parte del personale ispettivo. I rappresentanti della Coldiretti, inoltre, auspicano l'introduzione di tipologie di assunzione veloci e poco burocratiche dei lavoratori stagionali. Infine, occorrerebbero importanti investimenti mirati agli immigrati.

Per il rappresentante di Confagricoltura è necessario evitare generalizzazioni mettendo in campo azioni mirate e selettive. Purtroppo, i provvedimenti normativi che si sono susseguiti sul tema non sono, a suo giudizio, bilanciati e anche le disposizioni recate dalla legge n. 199 del 2016 hanno bisogno di essere tarate meglio per evitare di colpire aziende che non hanno a che fare con il caporalato.

Il rappresentante di Confagricoltura ha toccato anche il tema delle ispezioni, le quali rischiano di colpire soprattutto le aziende regolari, laddove, invece, sarebbe necessaria una preventiva azione di *intelligence*, incrociando i dati e mirando soprattutto alle lavorazioni stagionali ad alta intensità.

Un altro fronte su cui legislatore dovrebbe lavorare è quello dell'occupazione, tenendo presente che il settore dell'agricoltura è stato quello che più ha tenuto negli anni della crisi. Tuttavia, i dati dimostrano che, a fronte della riduzione del numero degli operai a tempo indeterminato, aumenta quello degli operai a tempo determinato. Occorrerebbe pertanto introdurre strumenti per favorire la stabilizzazione dell'occupazione.

In secondo luogo, è necessario facilitare l'intermediazione tra domanda e offerta di manodopera, prendendo atto che i centri per l'impiego non sono in grado di svolgere

tale attività con la tempestività richiesta dagli imprenditori.

Inoltre, è necessario assicurare modalità di trasporto efficienti per sopperire alle carenze che caratterizzano soprattutto le zone rurali.

Un altro aspetto sul quale la legge n. 199 deve essere ripensata è quello che riguarda la Rete del lavoro agricolo di qualità, integrando la cabina di regia con le componenti della cooperazione, e ripensando ai requisiti richiesti alle imprese ai fini dell'iscrizione, che si sono dimostrati troppo rigidi. Sulla Rete, il rappresentante di Confagricoltura ha evidenziato la necessità di un cambiamento culturale, perché oggi si pensa che chiedono l'iscrizione alla Rete le imprese che vogliono nascondere le proprie irregolarità, nel presupposto che l'iscrizione eviti le ispezioni.

Il rappresentante di Confagricoltura, inoltre, ha sottolineato la crescente tendenza all'esternalizzazione da parte delle imprese, con il conseguente aumento del ricorso alla somministrazione, e la mancanza di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Parimenti, è stata lamentata la impossibilità, in determinati casi, di ricorrere a sistemi di pagamento tracciabili, in linea con quanto richiesto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 910 e seguenti, della legge di bilancio per il 2018, evidenziandosi che tale impossibilità di fatto imponga agli imprenditori pagamenti in nero.

È stato sottolineato, inoltre, l'eccessivo peso della burocrazia, ad esempio, nella fase dei controlli ispettivi, in cui risultano coinvolti diversi soggetti. Per quanto riguarda l'articolo 603-*bis* del codice penale, il rappresentante di Confagricoltura ha sottolineato la necessità di rivedere la formulazione della norma, oggetto di critiche da parte della migliore dottrina giuslavoristica e penalistica, allo scopo di scongiurare il pericolo che la ricorrenza anche di uno solo degli indici possa esporre l'imprenditore agricolo al pericolo di incorrere nella fattispecie penale.

Inoltre, il rappresentante di Confagricoltura ha lamentato la mancata emanazione del piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori agricoli, previsto dalla legge n. 199 del 2016.

Il rappresentante di C.I.A. – Agricoltori italiani ha messo in luce che la legge del 2016 reca misure di natura prevalentemente repressiva, mentre sarebbero necessarie disposizioni anche di carattere incentivante, a partire dalla valorizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, che, dopo un'iniziale fase di espansione, ha subito un rallentamento. Inoltre, ha auspicato un ripensamento sui *voucher*, che si erano dimostrati validi in determinate circostanze, ritenendo che l'attuale disciplina delle prestazioni occasionali sia poco adeguata alle esigenze dell'agricoltura.

3.2. Audizione di rappresentanti di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e FNA-CONFSAL (seduta del 26 febbraio 2019).

I rappresentanti delle confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL, che hanno presentato un documento unitario, hanno preliminarmente dato un giudizio positivo sulla legge n. 199 del 2016.

Più in particolare, il rappresentante della FLAI-CGIL ha rimarcato la necessità di dare una nuova definizione del termine « caporalato » per indicare lo specifico reato di grave sfruttamento lavorativo. Le radici di tale reato affondano anche in fattori congiunturali e coinvolgono diversi aspetti del lavoro in agricoltura, dal sistema di distribuzione alla redditività dei prodotti, alla catena del valore lungo la filiera agricola. Sono coinvolte vere e proprie organizzazioni, reticolari o piramidali, nelle quali – a un capo – vi è il caporale o, sempre più spesso, liberi professionisti e – all'altro capo – l'imprenditore che trae profitto sfruttando la manodopera. La legge n. 199 del 2016 ha prodotto risultati importanti, evitando il rischio, pure paventato da più parti, della criminalizzazione dell'intero settore. Più in particolare, la prima parte della legge, dal contenuto repressivo, sta funzionando egregiamente, mentre le disposizioni contenute negli ar-

ticoli 8 e 9 attendono ancora di essere attuate. Il rappresentante sindacale ha espresso la propria preoccupazione per lo scarso funzionamento della cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità, presieduta dall'INPS, la quale, in questi anni, ha proceduto a rilento e si è convocata troppo poco. Tuttavia, dal funzionamento a pieno regime della cabina di regia dipende la completa applicazione della legge n. 199, in primo luogo, l'istituzione delle sezioni territoriali, partite solo nelle province di Foggia, Brindisi, Reggio Calabria, Latina e Viterbo, mentre le richieste di istituzione avanzate da altre province non sono state ancora esaminate proprio perché la cabina di regia non viene convocata. Il rappresentante sindacale ha sottolineato anche il malfunzionamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che trarrebbe giovamento anche dal funzionamento a pieno regime della cabina di regia. Essa dovrebbe infatti offrire i servizi necessari alle imprese, che attualmente sono assicurati dai caporali: intermediazione di manodopera, alloggio e servizi di trasporto. Per supplire a tali mancanze, a livello territoriale sono state avviate sperimentazioni, tra le quali è stato ricordato il Protocollo « Cura, legalità, uscita dal ghetto », attivato nelle province di Foggia e Reggio Calabria grazie all'attività dei commissari straordinari, purtroppo scaduto il 31 dicembre 2017 e non rinnovato. In generale, pertanto, il rappresentante sindacale auspica una maggiore sensibilità sia delle istituzioni sia delle associazioni datoriali agricole perché si giunga alla messa a regime delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Considerando inoltre che parte dei lavoratori sfruttati è costituita da rifugiati e richiedenti asilo, che non hanno la possibilità di denunciare i fenomeni di caporalato, il rappresentante sindacale propone l'introduzione di strumenti di tutela per coloro che sono disposti a denunciare i propri sfruttatori, prevedendo, in particolare, il reinserimento lavorativo e la presa in carico da parte delle istituzioni.

Un ulteriore aspetto su cui il rappresentante sindacale ha attirato l'attenzione delle Commissioni è la necessità di prevedere nuove risorse per i servizi ispettivi e per l'incrocio delle banche dati. È altrettanto necessario introdurre misure premiali nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) per indurre gli imprenditori a iscriversi alla Rete e ad offrire servizi quali alloggi e trasporto, come previsto in territori limitati, quali il Comune di Roma e la Regione Emilia-Romagna. Per il rappresentante sindacale è necessario altresì un concreto impegno anche sul fronte della sicurezza sul lavoro, mentre ritiene deleteria la proroga dell'entrata in vigore della disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge n. 199 relativa al sistema unico di inoltro delle denunce mensili relative lavoratori dipendenti (UNIEMENS) anche nel settore agricolo.

Il rappresentante della **FAI-CISL** ha sottolineato il valore di alcune esperienze positive a livello locale in materia di presa in carico dei lavoratori nella fase sia dell'inserimento sia della formazione, dell'informazione, dell'assistenza all'accesso alle politiche attive, nonché della fornitura di sistemi di trasporto, e ha espresso rammarico per il mancato rinnovo del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, nonché contrarietà rispetto alla possibile reintroduzione dei *voucher* in agricoltura, che rischiano di essere utilizzati in maniera scorretta.

A giudizio del rappresentante sindacale, un altro fenomeno da combattere è quello delle cosiddette « cooperative senza terra », le quali prestano manodopera pur non avendo i requisiti necessari previsti dalla legge per svolgere l'attività di intermediazione. Importanti per tenere sotto osservazione tale fenomeno sono le sezioni provinciali delle organizzazioni sindacali, in particolare, gli enti bilaterali, che monitorano nei territori le giornate di lavoro e offrono anche prestazioni di integrazione al reddito per maternità e malattia. Anche tale rappresentante sindacale ha auspicato la previsione di misure premiali che incentivino le aziende a iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Il rappresentante della **UILA-UIL** ha auspicato il rafforzamento degli strumenti

di reinserimento sociale e di presa in carico da parte delle istituzioni di chi denuncia lo sfruttamento e ha evidenziato la necessità di un più efficiente ed efficace coordinamento del sistema ispettivo, per il quale è necessario un importante investimento in risorse umane. Anche tale rappresentante ha messo in luce il fenomeno delle « cooperative senza terra », che può essere combattuto senza bisogno di nuove previsioni legislative, ma in via amministrativa, semplicemente, impegnando l'INPS nella gestione di un elenco speciale. Anche tale rappresentante sindacale si è espresso negativamente sulla possibile reintroduzione dei *voucher* nel settore agricolo e sull'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore nel settore agricolo del modello UNIEMENS. Quanto al cattivo funzionamento della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, la cui causa, secondo il rappresentante sindacale, è riconducibile alla attribuzione della presidenza all'INPS, istituto che ha troppe attività istituzionali da gestire, egli ha auspicato la valorizzazione delle sezioni territoriali, ganglio vitale intorno al quale costruire il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, legato sinergicamente con il sistema dei trasporti. Le sezioni territoriali si potrebbero avvalere anche degli enti bilaterali, strutture già costituite e operanti positivamente sul territorio, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, coinvolgendo le istituzioni interessate per la predisposizione di un piano di trasporti. È altresì necessario prevedere misure di premialità nell'ambito dei PSR che dovrebbero essere indirizzate non tanto a chi si iscrive alla Rete del lavoro agricolo di qualità quanto piuttosto a chi assume manodopera tramite la Rete stessa. In conclusione, il rappresentante della UILA-UIL ha posto l'accento sull'opportunità di valorizzare il ruolo delle parti sociali nella promozione di condizioni di lavoro adeguate.

Il rappresentante della UILA-UIL ha sottolineato infine l'esigenza, da un lato, di avere un sistema di banche dati integrato e, con riferimento ai problemi connessi al trasporto dei lavoratori, ha richiamato l'esempio positivo della provincia di Taranto che rimborsa il costo del trasporto dei lavoratori agli imprenditori che reperiscono e assumono manodopera in maniera trasparente.

Il rappresentante della UGL Agroalimentare ha chiesto ufficialmente una modifica legislativa che permetta al suo sindacato di entrare a far parte della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, modificando a tal fine l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Anche il rappresentante di tale sindacato ha posto in luce la necessità di introdurre soluzioni pratiche per favorire l'incontro tra offerta e domanda di manodopera e per creare un sistema efficiente di trasporti per i lavoratori agricoli. Da ultimo, ha dichiarato di ritenere necessaria la revisione dell'attuale regolamentazione del sistema dei flussi dei lavoratori non comunitari.

Il rappresentante della FNA-CONFSAL ha ritenuto che l'inasprimento delle pene previsto dalla legge n. 199 del 2016 non sia stato sufficiente. A suo giudizio sarebbe necessario reintrodurre la previsione dei contratti di riallineamento retributivo, con risorse finanziarie sufficienti, dal momento che la clausola di invarianza degli oneri attualmente prevista la rende impraticabile. I contratti di riallineamento consentirebbero a molte aziende di uscire dalla zona grigia della sotto-dichiarazione e dal lavoro nero. Parimenti, andrebbero previsti appositi strumenti di garanzia per i lavoratori, che non possono essere danneggiati dall'applicazione dei contratti di riallineamento retributivo. Anche tale rappresentante sindacale ha caldeggiato la valorizzazione e il coinvolgimento attivo dei corpi intermedi nei territori e l'introduzione di strumenti di garanzia per coloro che denunciano lo sfruttamento.

3.3. Audizione di rappresentanti di organizzazioni sociali (seduta del 7 maggio 2019).

Il rappresentante del *Milan Center for food law and policy*, Giovanni Venegoni, ha

posto l'accento sulla necessità di elaborare buone pratiche contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, richiamando le analoghe esperienze maturate in ambito europeo. Partendo da considerazioni generali, che riguardano le criticità che rendono difficile il contrasto al lavoro nero, Venegoni ha messo in luce la forte componente di eterogeneità delle varie tipologie di lavoro informale e sommerso che si manifestano in diversi contesti lavorativi e coinvolgono lavoratori che presentano differenti profili, a cui si aggiunge la molteplicità delle forme dei reati. L'audito ha evidenziato che la forte stagionalità del lavoro agricolo ha storicamente giustificato, dal punto di vista etico, morale e sociale, l'utilizzo di forme informali di accordo tra datore di lavoro e dipendenti, nonché condizioni di lavoro estreme. Data anche la composizione del sistema produttivo agricolo, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni in un contesto fortemente destrutturato, diverse aziende preferiscono non regolarizzare i lavoratori per rimanere competitivi sul mercato. Venegoni ha messo in luce la mancanza di una definizione comune europea di sfruttamento del lavoro, che comporta la mancanza del coordinamento tra gli Stati e l'assenza di un approccio giuridico condiviso. Tale carenza normativa impedisce il rilevamento chiaro e definitivo dei dati che, a sua volta, rende più difficoltosa la comprensione a livello politico, culturale e sociale del fenomeno, inficiando la capacità d'azione dei soggetti preposti al suo contrasto. L'audito ha anche messo in luce che le aziende produttrici che hanno scelto, attraverso l'utilizzo di buone pratiche, strategie innovative di sviluppo sono state in grado di garantire meglio impieghi dignitosi, sostenibilità e redditività economica. È quindi necessario puntare alla diffusione dell'innovazione tecnologica per favorire la riduzione della stagionalità lavorativa, la diversificazione delle colture, un aumento di qualità e professionalità del lavoro, attraverso la formazione dei lavoratori e altre iniziative a loro tutela e promozione. Venegoni ha messo in luce anche il ruolo delle aziende distributrici, le cui decisioni possono influenzare profondamente il settore. A tale proposito è necessario diffondere codici di condotta, protocolli produttivi e di controllo che permettano di selezionare prodotti eticamente puliti e di alta qualità. A loro volta, i Governi dovrebbero varare politiche e normative di contrasto allo sfruttamento del lavoro e di promozione della redditività degli investimenti. A livello locale occorre un'azione coordinata e partecipata, sostenuta dal Governo, che coinvolga tutti gli *stakeholder*, mentre i sindacati dovrebbero mantenere e implementare una rete transazionale di accordi multilaterali tra Paesi di partenza e arrivo dei lavoratori, attraverso cui promuovere campagne di informazione per chi arriva sia dall'Europa sia dall'estero. Dovrebbero promuoversi, inoltre, azioni coordinate che coinvolgano anche i centri di collocamento privati e pubblici, affinché operino secondo regole condivise. Da ultimo è necessario l'impegno della società civile, come hanno dimostrato i risultati raggiunti grazie all'operato delle associazioni. Venegoni ha richiamato, quindi, l'esigenza di una *governance* allargata, che coinvolga tutte le istituzioni e gli operatori del mercato agricolo, sottolineando la necessità che gli *stakeholder* della filiera agricola adottino iniziative che raggiungano il lavoratore in ogni aspetto della sua vita lavorativa. L'insieme di queste misure contribuirebbe, infatti, a rendere difficile l'attività irregolare e a garantire lavoro e protezione. Infine, è necessario promuovere la redditività degli investimenti in agricoltura, in termini di innovazione e ammodernamento, nonché promuovere modelli imprenditoriali eticamente corretti, progetti internazionali, programmi di accoglienza e integrazione.

Il rappresentante dell'Osservatorio Placido Rizzotto ha sottolineato la necessità che la legge n. 199 del 2016 sia implementata ed effettivamente applicata. Tra le priorità da lui indicate vi sono: l'attivazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, l'incentivazione dell'iscrizione alla Rete da parte delle aziende agricole e la predisposizione di misure idonee ad affrontare il problema

del trasporto dei lavoratori agricoli e dell'accoglienza dei lavoratori stagionali. Nell'evidenziare che le vittime dello sfruttamento e del caporalato non sono solo i cittadini extracomunitari, l'audito ha posto poi l'accento sulla necessità di mettere mano alla catena del valore del prodotto, rendendo trasparente la filiera ed equo il meccanismo di formazione del prezzo, in maniera tale da tutelare l'anello debole della catena, che è il lavoratore, sul quale si scaricano gli effetti della contrazione dei prezzi della vendita dei prodotti agricoli per renderli competitivi. Il tema del caporalato si collega dunque, a suo giudizio, a quello della tracciabilità del prodotto. Ad avviso del rappresentante dell'Osservatorio vi è anche la necessità di rivedere l'approccio legislativo sul tema dell'immigrazione.

Il rappresentante di Terra ! ONLUS ha preliminarmente messo in luce la disomogeneità del fenomeno e la sua continua evoluzione e ha sottolineato l'importanza di promuovere una nuova cultura imprenditoriale che consideri la forza lavoro come elemento qualificante della propria attività e non come elemento su cui fare leva per abbassare i prezzi. L'audito ha evidenziato con specifici dati l'aumento del lavoro straniero in agricoltura, sottolineando come si tratti, prevalentemente, di manodopera poco specializzata, e ha messo in luce la differenza che esiste tra i lavoratori in nero e lavoratori in grigio, presenti anche in aree di produzione agricola « ricca ». In particolare il lavoro grigio si contraddistingue per una componente salariale suddivisa in tre macro blocchi: il primo è stabilito dal contratto di lavoro, il secondo consiste nel pagamento in nero del lavoratore per non oltrepassare il numero di giornate lavorate che permette di accedere all'indennità di disoccupazione, il terzo è appunto l'indennità di disoccupazione agricola, che viene utilizzata come fonte di reddito. In alcune zone del Paese, come nell'Agro Pontino, si è anche notato un diffuso ricorso al lavoro a cottimo. Il rappresentante di Terra ! ONLUS ha anche messo in luce la differenza di conseguenze sul piano lavorativo dell'adozione di procedure meccanizzate, così come avviene nel Nord Italia per la raccolta del pomodoro. Infatti, laddove la procedura meccanizzata non ha diffusione si nota un elevatissimo rischio di sfruttamento. Altro problema particolarmente diffuso in alcune aree del Paese, come la Puglia e la Calabria, è quello dell'alloggio dei lavoratori e dei ghetti, che rischiano di diventare non più un luogo di reclutamento del lavoro ma luoghi di abitazione. Infine, venendo al sistema di filiera, l'audito ha sottolineato la scarsa cultura imprenditoriale anche da parte delle organizzazioni dei produttori. L'obiettivo sarebbe quello di aggregare gli agricoltori per renderli più competitivi mentre attualmente questa finalità viene ricercata esclusivamente per accedere ai fondi europei senza metterli a frutto. Anche il rappresentante di Terra ! ONLUS ha messo in luce il ruolo della grande distribuzione nella sperequazione che si ravvisa nella catena del valore del prodotto, e in particolare ha fatto riferimento all'utilizzo da parte di alcuni operatori della grande distribuzione organizzata di aste *on line* al doppio ribasso, che di fatto impongono prezzi troppo bassi, spesso presupposto di condizioni estreme e di sfruttamento per il reddito dei produttori e le condizioni dei lavoratori. Sono stati riportati precisi riferimenti alla pratica di questo sistema nell'acquisto di passata di pomodori e nell'acquisto del latte sardo.

Il rappresentante di Libera ritiene che la legge n. 199 del 2016 sia stata un passo importante, ma che deve essere ancora attuata nella parte che non riguarda la repressione del fenomeno del caporalato. C'è ancora molto da fare sui temi della prevenzione e su quello dell'attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità a livello nazionale e funzionamento effettivo delle sue sezioni territoriali. Secondo il rappresentante di Libera è necessario prevedere anche strumenti di tutela dei lavoratori che hanno il coraggio di denunciare i loro sfruttatori, garantendo ad essi un adeguato sistema di protezione sociale che preveda il reinserimento lavorativo. Importante è anche l'opera di altre organizza-

zioni, come la Chiesa, la Caritas, il sindacato, le organizzazioni sociali; è necessario anche rafforzare i servizi ispettivi. Il rappresentante di Libera ha lamentato anche il mancato rinnovo del protocollo sperimentale contro il caporalato del 2016, nel quale erano stati inseriti importanti obiettivi, quali la creazione di presidi medico-sanitari mobili, la distribuzione di viveri e acqua potabile, nonché l'informazione dei lavoratori.

La rappresentante di Oxfam Italia ha dato conto dell'attività della sua associazione per promuovere campagne di sensibilizzazione che, attraverso l'attivazione dei consumatori, spingano il settore privato del comparto agroindustriale a competere non più su parametri meramente economici, ma sui diritti umani. La necessità di tali campagne si fonda sulla constatazione che la logica del profitto predomina sui diritti dei lavoratori e che, pertanto, sarebbe necessario introdurre nell'ordinamento legislativo italiano meccanismi di *due diligence* obbligatoria per le imprese con riferimento all'adozione di processi volti a identificare, prevenire e mitigare i potenziali rischi di violazione dei diritti umani, così come previsto nei princìpi guida per le imprese e i diritti umani adottati nel 2011 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite. Sottolinea, infatti, che nei casi in cui le imprese della distribuzione hanno investito in modo massiccio sulle proprie politiche dei diritti umani, hanno potuto misurare chiaramente gli effetti delle proprie scelte sulle filiere dei prodotti commercializzati. Pertanto, mancando nell'ordinamento meccanismi preventivi e qualsiasi normativa in materia di impresa e diritti umani, l'onere di assumere le decisioni, ad avviso della rappresentante di Oxfam Italia, ricade spesso sul consumatore finale, il quale purtroppo non ha uno strumento per districarsi nel ginepraio dei prezzi. Pertanto si potrebbe verificare la possibilità di inserire sui prodotti anche il prezzo di origine pagato al produttore.

Il rappresentante di Goel-Gruppo Cooperativo ha evidenziato la sproporzione che esiste nel campo agricolo tra i prezzi praticati dalla grande distribuzione, che tendono ad aumentare, e prezzi pagati ai produttori, che continuano a ridursi. Ha poi spiegato l'esperienza virtuosa intrapresa dal suo gruppo di un protocollo etico che ha portato all'affiliazione di un numero elevato di aziende agricole e alla creazione di un *brand* competitivo sul mercato, perché identifica un prodotto che non è soltanto biologico, ma è anche etico, e ha permesso di trattare direttamente con la grande distribuzione, eliminando tutti i passaggi intermedi, nei quali si possono annidare anche sfruttamenti. Anche il rappresentante di Goel ha sottolineato la debolezza del sistema, basato su un prezzo che è estremamente basso alla produzione, evidenziando, quindi, l'esigenza di intervenire sul meccanismo di formazione del prezzo.

Il rappresentante di S.O.S. Rosarno ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di allargare lo sguardo dal caporale, come persona che materialmente mette in atto l'intermediazione illecita del lavoro, al meccanismo più complessivo dello sfruttamento, nel quale il caporale si trova a rappresentare il terminale di una catena più complessa sostanzialmente riconducibile alle agromafie e, più in generale, alla transizione del sistema produttivo in agricoltura. Anche il rappresentante di S.O.S. Rosarno ha messo in luce la debolezza della filiera agroalimentare, in cui il lavoro è considerato il fattore su cui è possibile incidere per tenere bassi i prezzi. A tale proposito ha anche messo in luce l'impossibilità dei lavoratori immigrati di ribellarsi a tale meccanismo in quanto spesso ricattabili per la loro necessità di rimanere nel territorio nazionale. Anche per il rappresentante di S.O.S. Rosarno l'indicazione sul prodotto del cosiddetto prezzo sorgente, ovvero del prezzo pagato al produttore, al netto di tutte le intermediazioni sarebbe una novità dirompente, che romperebbe gli attuali rapporti di forza all'interno della filiera, nell'ambito dei quali si generano i fenomeni di sfruttamento del lavoratore. Prioritario è, pertanto, agire sui meccanismi di formazione del prezzo.

Il rappresentante dell'associazione No CAP, nell'esprimere un giudizio comples-

sivamente favorevole sulla disciplina penalistica introdotta dalla legge n. 199 del 2016, ha posto l'accento sulla necessità di effettuare campagne di sensibilizzazione e di pubblicità della Rete del lavoro agricolo di qualità, di portare chiarezza sul meccanismo di formazione del prezzo dei prodotti, nonché di promuovere le aziende virtuose. Infine è necessario creare un meccanismo di protezione per chi denuncia, in quanto da questo punto di vista la legge n. 199 del 2016 risulta lacunosa.

3.4. Audizione di rappresentanti di INPS e INAIL (seduta del 28 maggio 2019).

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha dato un giudizio positivo della legge n. 199 2016, la cui applicazione ha permesso di verificare che il fenomeno del caporalato è più esteso di quanto si pensasse. In particolare, si è dimostrato non solo che il fenomeno del caporalato riguarda anche le regioni del centro-nord, ma anche che vi è una stretta connessione tra il fenomeno medesimo e la presenza di alti tassi di criminalità. In altre parole, il caporalato risulta concentrato in misura maggiore nelle regioni con più alto tasso di criminalità, che si associa ad una maggiore propensione alla irregolarità contributiva. In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale ha dato esiti positivi e ha anche messo in luce che vi è uno stretto rapporto tra il livello di rischio sanzionatorio percepito e la convenienza economica della condotta sanzionata. Infatti, laddove si percepisce come basso il rischio di essere sanzionati, si registra una maggiore propensione allo sfruttamento della manodopera e all'evasione contributiva. Per queste ragioni, il rappresentante dell'INPS ha ravvisato la necessità di introdurre alcuni correttivi alla legge n. 199, osservando che, in particolare, bisognerebbe rafforzare le attività repressive e di contrasto nonché affinare i poteri giudiziari.

Il presidente dell'INPS ha sottolineato più volte la necessità di rafforzare l'organico degli ispettori dell'INPS, i quali sono sempre di meno e non vi sono prospettive di assunzione posto che il decreto legislativo n. 149 del 2015 prevede un ruolo ad esaurimento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. Una maggiore disponibilità di personale ispettivo consentirebbe, tra l'altro, di creare una *task force* di ispettori legata essenzialmente al contrasto al caporalato. Per il presidente Tridico, sarebbe auspicabile anche un ricorso sistematico alle nuove tecnologie, per esempio utilizzando i droni, in collaborazione con AGEA che già se ne avvale, per verificare la redditività degli appezzamenti. Sulla base dei dati, inoltre, il presidente dell'INPS ha dimostrato il crescente numero di rapporti di lavoro fittizio, che, da un lato, comportano l'evasione dei contributi relativi a coloro che effettivamente eseguono il lavoro e, dall'altro lato, costituiscono un onere a carico dell'INPS, il quale eroga prestazioni assistenziali nei confronti di coloro che sono denunziati ma che materialmente non eseguono il lavoro.

Per quanto riguarda altre previsioni normative della legge n. 199, la direttrice della Direzione centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS, Maria Sandra Petrotta, ha sottolineato la scarsa attuazione delle disposizioni riguardanti la Rete del lavoro agricolo di qualità, che non appare ancora in grado di incentivare gli imprenditori all'iscrizione, a suo avviso, per il carattere troppo stringente dei requisiti necessari per ottenerla e per la preoccupazione di finire nel mirino della vigilanza. Ha evidenziato, infatti, che nei primi tre anni di funzionamento della cabina di regia le adesioni alla Rete del lavoro agricolo di qualità sono state, infatti, assolutamente inferiori alle aspettative: le aziende iscritte sono circa 3.600, rispetto a un potenziale di 120.000 aziende con dipendenti e di 200.000 coltivatori. L'unica eccezione è costituita dalla regione Emilia-Romagna, grazie alla previsione nei bandi pubblici di misure premiali riconosciute alle imprese agricole iscritte alla Rete. L'iscrizione alla Rete consentirebbe anche di tenere sotto controllo il cosiddetto fenomeno delle aziende senza terra.

La direttrice Petrotta si è anche soffermata sulla mancata istituzione delle articolazioni territoriali della Rete, fatta eccezione nei territori in cui hanno operato i Commissari straordinari che, per la loro capacità di organizzare il servizio di trasporto dei lavoratori verso i terreni e l'allestimento di unità abitative, hanno dato vita a esperienze altamente positive.

A tale riguardo, ha fatto presente che il tavolo operativo sul caporalato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, è stato articolato in sei gruppi di lavoro per approfondire tematiche specifiche e che uno dei gruppi è coordinato dall'INPS (da lei in particolare) e riguarda i lavori della cabina di regia della Rete. La dottoressa Petrotta ha, quindi, evidenziato che la proposta di assegnare all'INPS il coordinamento delle articolazioni territoriali della Rete costituirebbe un onere eccessivo a carico dell'Istituto e priverebbe le sezioni territoriali medesime di quel peso e quella autorevolezza che potrebbe derivare solo dall'attribuzione della presidenza a un rappresentante del Governo quale, ad esempio, il prefetto. Ha quindi osservato che nel documento programmatico elaborato dal gruppo di lavoro da lei coordinato sono state individuate le misure necessarie per incrementare il numero di adesioni alla Rete del lavoro agricolo di qualità da parte delle aziende, attraverso l'introduzione di meccanismi premiali, per la definizione della struttura organizzativa delle sezioni territoriali e per l'integrazione e/o la modifica dei requisiti normativi richiesti per l'ammissione delle aziende alla Rete, includendo nel novero dei reati a essa ostativi anche alcuni reati ambientali. Il gruppo di lavoro ha formulato inoltre una proposta normativa di integrazione e modifica dell'articolo 6 della legge n. 116 del 2014, portata all'attenzione del Tavolo sul caporalato.

In sede di replica, il professor Tridico ha dichiarato di condividere la proposta che è stata avanzata di inasprire le pene per la violazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale nonché quella di prevedere un maggiore coinvolgimento dei sindacati.

I rappresentanti dell'INAIL hanno evidenziato la competenza marginale dell'istituto nella lotta al caporalato, dal momento che l'attività di vigilanza è esplicata nei confronti soprattutto dell'industria agroalimentare. In ogni caso anche i rappresentanti dell'INAIL, dopo aver messo in luce la necessità di condividere i dati dell'INPS con la finalità di analizzare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, hanno auspicato il rafforzamento della funzione di coordinamento dell'attività ispettiva prevista dal decreto legislativo n. 149 del 2015, anche se, in sede di replica, si sono uniti alla considerazione svolta dai rappresentanti dell'INPS sulla necessità di superare la previsione del ruolo ad esaurimento del personale ispettivo.

3.5. Audizione di rappresentanti di AGEA e ANCI (seduta del 18 giugno 2019).

Il direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Gabriele Papa Pagliardini, ha specificato che l'Agenzia sul fenomeno del caporalato svolge un ruolo marginale, dal momento che il suo compito è essenzialmente quello di ente pagatore, che corrisponde alle aziende agricole, tramite le regioni, gli aiuti agricoli o direttamente o coordinando gli organismi pagatori delle singole regioni. Ha sottolineato, tuttavia, che AGEA può svolgere un ruolo importante in riferimento agli strumenti amministrativi utilizzabili nel contrasto al caporalato, mettendo a disposizione la propria banca dati, una delle più grandi d'Italia. Ha quindi fatto presente che la banca dati di AGEA contiene le informazioni relative a 650.000 fascicoli aziendali di produttori dislocati nelle regioni che hanno come organismo pagatore AGEA, nonché 1 milione di fascicoli relativi ad aziende che sviluppano la loro attività su circa 10 milioni di ettari di superficie agricola, nel territorio delle regioni per le quali AGEA svolge un'attività di coordinamento. La banca dati raccoglie informa-

zioni che, da un lato, provengono dalle autodichiarazioni degli agricoltori e che, dall'altro, sono frutto di un complesso di attività amministrative svolte da AGEA aventi ad oggetto, tra l'altro, le consistenze aziendali, i confini aziendali e gli usi del suolo. Evidenziato, quindi, che si tratta di dati che risultano utili al momento del controllo, ha fatto presente che è già attiva una forma di cooperazione con l'INPS che prevede la messa a disposizione dell'istituto previdenziale di tali dati, ma senza carattere di continuità e sistematicità con riferimento alle attività di contrasto al caporalato. L'audito ha pertanto proposto la costituzione di una piattaforma comune di dati, finalizzata anche all'individuazione di una mappatura delle zone a rischio e all'elaborazione di dati che potrebbe funzionare come *alert* di controllo per l'INPS. Ha rilevato, inoltre, che potrebbe essere utile introdurre forme premiali per le aziende non volte solo, come è attualmente, a certificare le produzioni con metodo biologico, ai fini di godere di specifici finanziamenti, ma anche a certificare le produzioni che rispettano la sostenibilità sociale.

Per i rappresentanti dell'ANCI, il sindaco di Rosarno ha fatto un quadro della situazione della sua zona, che si è trovata a dover fronteggiare la concorrenza dei Paesi del Maghreb, in cui la produzione di agrumi risulta molto più vantaggiosa perché il costo della manodopera incide per una minima parte. Pertanto, egli ha sollecitato la politica all'adozione di misure che, oltre a sanzionare penalmente lo sfruttamento dei lavoratori, proteggano i prodotti italiani dalla concorrenza sleale, richiedendo anche un approccio diverso al mondo della migrazione, che miri ad integrare i lavoratori stranieri presenti sul territorio italiano più che solo a reprimere il fenomeno.

Il responsabile per l'Area sicurezza e legalità, protezione civile dell'ANCI, Antonio Ragonesi, ha sottolineato l'impegno dell'associazione nell'ambito dell'apposito Tavolo nazionale costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui è responsabile del tema dell'accoglienza dei soggetti sfruttati. A suo giudizio, è necessario raggiungere accordi tra i soggetti coinvolti per l'individuazione di modelli e pratiche utili che mirino a dare soluzioni pianificate, in una logica di lungo periodo, coinvolgendo le parti sociali, le prefetture e gli altri attori presenti sul territorio. A questo proposito, l'audito, oltre a sottolineare l'esigenza di dotare il Paese di una mappatura dei diversi territori, ha sottolineato la necessità di rivedere i criteri sulla base dei quali vengono emanati i decreti relativi ai flussi dei lavoratori extracomunitari per renderli aderenti alle necessità del mercato con riferimento alla manodopera legata alle attività stagionali. È stata, inoltre, evidenziata la necessità di un impegno in tema di trasporti e di contrasto alla contraffazione. Gli auditi hanno poi rilevato l'opportunità di dare piena attuazione all'articolo 9 della legge n. 199, che prevede l'adozione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, e di rendere più efficace il funzionamento della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità.

3.6. Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (seduta del 3 luglio 2019).

Leonardo Di Gioia, coordinatore della Commissione Politiche agricole della Conferenza e Assessore all'agricoltura della regione Puglia, dopo aver ricordato il significativo contributo dato dal sistema delle regioni nella genesi della legge n. 199 del 2016, esprime su di essa un giudizio positivo, soprattutto per quanto riguarda la parte penale, che ha inteso colpire il reato di intermediazione illecita di manodopera indipendentemente dalla forma che esso assume. Ha sottolineato, inoltre, l'utilità dello strumento della Rete del lavoro agricolo di qualità, evidenziando, tuttavia, la necessità di rafforzarla e di renderla più incisiva, unitamente agli strumenti di prevenzione, che occorre valorizzare. In quest'ottica, sottolinea l'importanza dei pro-

tocolli d'intesa regionali sottoscritti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Toscana e Sicilia, che derivano dal Protocollo nazionale sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto nel maggio del 2016 dai Ministri del lavoro, dell'interno e delle politiche agricole, Regioni, Ispettorato nazionale del lavoro e dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché da Croce rossa italiana, Caritas italiana, ACLI Terra e Libera. Nell'ambito dei citati protocolli d'intesa regionali, le cinque regioni del Sud hanno rafforzato il partenariato istituzionale, programmando interventi finalizzati al superamento delle emergenze di sfruttamento e marginalità, con riferimento agli interventi previsti nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON) Inclusione, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, e delle misure emergenziali del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), e sostenendo efficaci iniziative anche nel settore dei trasporti, che risulta uno degli aspetti strategici nell'affrontare la piaga del caporalato. Nell'ambito del PON Inclusione sono finanziate misure di politiche attive, con specifici percorsi personalizzati per l'autonomia socio-economica dei destinatari presi in carico, mentre con le misure FAMI sono erogati direttamente servizi sociali, sanitari e abitativi.

L'audito ha poi fatto presente che le regioni partecipano al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia per il contrasto al caporalato, istituito dal decreto-legge n. 119 del 2018 come luogo di permanente collaborazione istituzionale.

Ha quindi evidenziato la necessità di rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso l'adesione, da un lato, dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro e, dall'altro, delle aziende, che devono essere incentivate ad iscriversi anche attraverso un alleggerimento delle procedure burocratiche, al fine di superare il timore degli imprenditori di esporsi a controlli troppo rigidi. Ha richiamato, in proposito, l'esperienza dell'Emilia-Romagna, che ha previsto specifiche premialità nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per le aziende che dimostrino di aver aderito alla Rete, con effetti estremamente positivi sul numero delle adesioni.

Ha poi sottolineato l'importanza di prevedere, anche nella prossima programmazione dei Fondi europei e nel rispetto delle norme europee in materia di agricoltura, forme di condizionalità legate al rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'accesso ai Fondi europei e al mantenimento dei benefici a essi collegati. Il rappresentante delle regioni ha anche segnalato la scarsa articolazione territoriale della Rete, che, invece, proprio a livello locale sarebbe fondamentale, individuando una delle cause di tale fenomeno nella coincidenza della sede territoriale con le Commissioni provinciali dell'INPS, che rende poco chiara la natura e le funzioni dell'organismo. Ha inoltre sottolineato la necessità di completare la composizione della cabina di regia nazionale, con i rappresentanti della cooperazione e dei suoi lavoratori.

L'audito ha illustrato, quindi, le proposte avanzate dalle regioni relative alla predisposizione di un sistema di trasporto gratuito e tempestivo per i lavoratori agricoli stagionali, all'istituzione di presidi medico-sanitari mobili, alla previsione di strutture alloggiative, nonostante la forte resistenza talora riscontrata a livello locale, al potenziamento delle attività di informazione e di orientamento, nonché all'introduzione di specifici strumenti, gestiti dai Centri per l'impiego, di gestione e regolarizzazione dell'attività di incontro tra domanda e offerta di manodopera.

Di Gioia si è soffermato poi su alcune positive esperienze regionali in corso, grazie alle quali sono stati realizzati centri di accoglienza per migranti stagionali, servizi sanitari, nonché i servizi di trasporto con navetta a chiamata finanziati anche dagli enti bilaterali delle parti sociali. Ha richiamato, altresì, la realizzazione, da parte della regione Lazio, di un'applicazione volta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la creazione, presso i Centri per l'impiego della regione Toscana, di specifici elenchi di prenotazione per il

settore agricolo nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.

Claudio Di Berardino, coordinatore vicario della Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza e Assessore al lavoro della regione Lazio, ha illustrato, nello specifico, le modalità di funzionamento dell'applicazione « FairLabor », che mira a facilitare il lavoratore straniero nella ricerca di un'offerta di lavoro, con l'assistenza di mediatori culturali che affiancano i Centri per l'impiego. Ha quindi sottolineato la doppia convenienza legata all'iscrizione alla *App*: per i lavoratori, che possono beneficiare di alcuni servizi gratuiti, come quello del trasporto, e per le imprese che possono usufruire di alcuni incentivi a fondo perduto per l'assunzione a tempo indeterminato e, in alcuni casi, come per il settore agricolo, a tempo determinato. Ha osservato quindi che, da questo punto di vista, la proposta di legge C. 1549, a prima firma della deputata Cenni approvata dalla Camera il 27 giugno 2019, che prevede un divieto delle aste a doppio ribasso e l'istituzione della cosiddetta « filiera etica », rappresenta un importante incentivo al ricorso da parte delle regioni alle misure premiali legate al rispetto dei diritti dei lavoratori e della trasparenza dei rapporti.

Anche i rappresentanti delle regioni hanno rilevato fenomeni di distorsione nei meccanismi di formazione del prezzo dei prodotti agricoli che portano ad una retribuzione non adeguata del lavoro in agricoltura, determinati anche dalla presenza di organizzazioni dei produttori « di carta », evidenziando la necessità di approfondire tale aspetto, in coordinamento con le autorità governative, al fine di predisporre risposte efficaci.

3.7. Audizione dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2017 (seduta del 30 luglio 2019).

Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, intervenendo in qualità di Commissario straordinario del Governo per il superamento della situazione di particolare degrado dell'area del comune di San Ferdinando, si è soffermato sulla questione degli insediamenti spontanei concentrati nelle zone con una forte richiesta di manodopera. Ad avviso del Commissario straordinario è necessario un intervento di sistema che veda il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati a vario titolo alla questione. L'audito ha ricordato il protocollo d'intesa stipulato con la regione, gli enti locali e i sindacati, volto alla rimozione delle tendopoli nell'area del comune di San Ferdinando, alla promozione di una forma di ospitalità diffusa, che non si esaurisca solamente in moduli abitativi, ma preveda anche forme di sostegno, per esempio, per gli affitti e il trasporto.

Sul piano della repressione del caporalato, il prefetto ha fatto riferimento alla costituzione di una specifica *task force* presso la prefettura, richiamando anche l'adozione di un programma di prevenzione della criminalità

Ha poi evidenziato la necessità di consolidare la Rete del lavoro agricolo di qualità, con particolare riferimento all'esigenza di incentivare l'adesione degli imprenditori, anche attraverso l'introduzione di una sorta di marchio etico e di misure di premialità.

Il prefetto Mariani si è anche soffermato sulle truffe agli enti previdenziali, rivelando l'esistenza di associazioni sindacali fittizie, che chiedono codici fiscali per persone inesistenti, denunciando l'instaurazione di falsi rapporti di lavoro, con tutte le conseguenze sul piano previdenziale. Ha quindi auspicato l'attuazione del sistema UNIEMENS, sia per tutelare i lavoratori sia per prevenire le truffe.

L'ex Commissario straordinario per l'area del comune di San Ferdinando, prefetto Polichetti, ha sottolineato che un punto di forza della normativa contenuta nel decreto-legge n. 91 del 2017 è costituito dalla mancata dettagliata individuazione dei compiti e delle funzioni del Commissario straordinario. Ha sottolineato, infatti, che la norma individua soltanto la finalità della sua attività, ovvero il supe-

ramento delle situazioni di particolare degrado nelle aree caratterizzate da una massima concentrazione di cittadini stranieri e che la norma non dota quindi il Commissario di particolari strumenti ma ne delinea la funzione di raccordo dei soggetti istituzionali e delle iniziative in atto, nel limite delle risorse disponibili. Anche l'ex Commissario dell'area di San Ferdinando si è soffermato sullo svuotamento della tendopoli abusiva precedentemente insediata e ha anche sottolineato che lo sfruttamento della manodopera ha origine culturale, riconducibile alla diffusione nella zona della piana di Gioia Tauro di appezzamenti di terreno di piccole dimensioni trasmessi ai proprietari in via ereditaria, per la coltivazione dei quali si fa ricorso agli strumenti più economici a disposizione. Un altro fenomeno messo in rilievo dall'ex Commissario è quello delle truffe ai danni degli enti previdenziali, riportando, a tal riguardo, il dato relativo ai più di 15.000 contratti di lavoro agricolo sottoscritti da lavoratori di nazionalità italiana, rilevati dall'ispettorato territoriale del lavoro di Reggio Calabria nella piana di Gioia Tauro nel 2017, che non trova riscontro nella realtà. Il prefetto ha, infine, sottolineato la necessità di razionalizzare le misure di accoglienza e i servizi all'interno della tendopoli. Anche il prefetto Polichetti ha sottolineato la necessità di un ricorso sia all'azione di contrasto sia a iniziative di prevenzione. Con riferimento alla sua esperienza, ha ricordato che il progetto varato insieme al prefetto Rolli prevedeva anche un'attività di profilazione e ricognizione delle competenze lavorative, nonché corsi di specializzazione, riservati non solo ai cittadini stranieri, ma anche italiani, al fine di favorire un'integrazione a livello locale. È necessario, ad avviso del prefetto, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il potenziamento dei servizi dei Centri per l'impiego e soprattutto promuovendo liste di prenotazione in cui il lavoratore anche stagionale si prenota per essere reclutato da un'azienda che ha interesse a proporre un lavoro, per favorire una sorta di tracciabilità della domanda e dell'offerta. Il prefetto ha poi lamentato la mancanza di una sede di coordinamento permanente e ha indicato nel prefetto della sede la figura che più naturalmente potrebbe esercitare tale funzione.

L'ex commissario straordinario per le aree del Comune di Manfredonia, prefetto Rolli, ha illustrato il piano da lei predisposto ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2017, in relazione al quale ha sottolineato l'importanza del costante collegamento con le autorità responsabili del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), del Programma operativo Nazionale (PON) Inclusione, del PON Legalità e della programmazione operativa della regione Puglia 2014-2020 per la definizione delle iniziative in materia di lavoro agricolo e l'individuazione delle risorse.

Ha quindi focalizzato l'attenzione sul contesto di illegalità nel quale si innestano i fenomeni di sfruttamento lavorativo e di gestione dei braccianti da parte delle organizzazioni criminali, segnalando la presenza di: buste-paga finte, contratti fittizi, falsa contribuzione, indebita percezione di indennità di disoccupazione, assenza di tutele per il lavoratore, mancato rispetto delle normative di riferimento ed evasione fiscale.

Alla luce di tale quadro, il prefetto Rolli ha sottolineato la necessità che il piano di interventi vada oltre la ricollocazione dei cittadini stranieri, individuando tutte le iniziative utili a superare le condizioni di disagio sociale, abitativo e lavorativo, che riguardano sia i cittadini di italiani residenti sia i migranti. Anche il prefetto Rolli ha parlato di un fattore culturale, che pesa particolarmente nella zona di Manfredonia, nella quale è presente una profondissima infiltrazione di illegalità e di malavita; si tratta, comunque, di una realtà che coinvolge molte altre regioni, in cui il fenomeno dello sfruttamento della manodopera è strettamente connesso alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani, di cui il consumatore finale dei prodotti agricoli è inconsapevole.

Il prefetto Rolli si è quindi soffermata sul problema legato al plurimo differi-

mento dell'entrata in vigore del modello UNIEMENS in agricoltura, la cui immediata applicazione avrebbe, invece, reso più complicato mettere in atto comportamenti che sfociano in ripetute truffe ai danni dell'INPS, peraltro agevolate anche dalla specialità delle regole previdenziali per i lavoratori agricoli, nei confronti dei quali l'indennità di disoccupazione svolge una funzione di governo del mercato del lavoro. A tale ultimo proposito, è a suo avviso necessario definire un sistema di reclutamento e di mobilità della manodopera efficiente, come alternativa al ricorso al caporalato, considerando anche le esperienze straniere, come quella della Gran Bretagna che ha istituito nel 2005 un ente pubblico indipendente che regolamenta la fornitura di lavoratori alle aziende agricole, orticole e ittiche. È altrettanto necessario sensibilizzare la grande distribuzione attraverso l'adozione di relazioni commerciali ed economiche ispirate a un'etica di impresa ed elaborare progetti di formazione mirata ad aumentare la consapevolezza dei consumatori. Sarebbe utile anche la costituzione di una banca dati in cui siano inseriti i dati in possesso di tutte le amministrazioni, che possa concentrare le ispezioni dove effettivamente sono necessarie. In quest'ottica, ha auspicato la costituzione di una banca dati che raccolga le informazioni provenienti da AGEA, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate.

3.8. Audizione del Commissario straordinario per l'area di Manfredonia, prefetto Grassi, e di Paolo Borrometi, esperto della materia (seduta dell'8 ottobre 2019).

Il Commissario straordinario di Governo, per il superamento delle situazioni di particolare degrado per l'area del Comune di Manfredonia, prefetto Grassi, ha descritto la realtà foggiana, caratterizzata dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata mafiosa, da una microcriminalità diffusa, dalla presenza di due « ghetti », che accolgono un totale di circa 2.700 immigrati, e da una economia eminentemente agricola, in cui non si pratica una lavorazione a livello industriale ma un'attività incentrata sulla raccolta di prodotti, in prevalenza del pomodoro. In ogni caso, il prefetto Grassi non ha riscontrato un interesse diretto della criminalità organizzata mafiosa foggiana nella gestione del caporalato e si è soffermato sulla descrizione della realtà dei « ghetti ». Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla legge n. 199 del 2016, che si è dimostrata efficace per sanzionare tanto i caporali, quanto i datori di lavoro che sfruttano i lavoratori, si è soffermato, in particolare, sulla prima applicazione dell'articolo 3 della legge, che – a seguito dell'arresto di due imprenditori per sfruttamento di manodopera e il sequestro di un'azienda molto importante – ha portato alla nomina di un amministratore giudiziario, con la possibilità per i lavoratori di mantenere il posto di lavoro con il riconoscimento di permessi di soggiorno speciali. Ha evidenziato che, alla radice del fenomeno, vi è innanzitutto un problema culturale. Ha poi sottolineato l'importanza di individuare, attraverso tavoli di lavoro a cui siano chiamati a partecipare tutti i soggetti coinvolti, buone prassi da recepire poi in un protocollo operativo. Il prefetto Grassi ha quindi rimarcato la necessità di incentivare i datori di lavoro a fare ricorso ai Centri per l'impiego per reclutare la manodopera, segnalando l'opportunità di iniziative di formazione rivolte anche alla sensibilizzazione dei datori di lavoro su tale aspetto. Si è soffermato, inoltre, sul problema del trasporto dei braccianti, facendo riferimento alla realtà della provincia di Foggia, nella quale la Regione Puglia e la Provincia hanno realizzato delle convenzioni in base alle quali i trasporti sono assicurati in determinati siti da pulmini messi a disposizione proprio da questi enti, evidenziando che, mentre alcuni lavoratori accettano queste forme di trasporto, altri, per paura di ritorsioni, preferiscono farne a meno.

L'esperto della materia, Paolo Borrometi, ha fornito un'articolata ricostruzione della piaga del caporalato in Sicilia, in particolare nel Sud-est dell'isola, nella quale si concentra un numero elevatissimo di braccianti agricoli, molti dei quali provenienti da Paesi dell'est, del tutto non sindacalizzati, a differenza, ad esempio, dei lavoratori tunisini, presenti ormai in quella zona da diverse generazioni e, quindi, maggiormente integrati. Nel richiamare i contenuti di recenti indagini, ha descritto altresì l'intreccio tra il caporalato e le attività della criminalità organizzata di stampo mafioso, sottolineando come la legge n. 199 del 2016 abbia segnato una tappa importante nel contrasto del fenomeno del caporalato, determinando una rinnovata attenzione per i controlli e le indagini, paradossalmente avversata da quanti hanno riscontrato in questo nuovo atteggiamento il rischio di creare danni al sistema economico.

3.9. Audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova (sedute del 30 ottobre e del 27 novembre 2019).

La Ministra Bellanova ha sottolineato la necessità di garantire la piena attuazione della legge n. 199 del 2016, la quale risulta pienamente applicata nella sua parte repressiva, come dimostrano l'aumento dei controlli da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'incremento delle indagini della magistratura, assicurando un salto di qualità nel contrasto del caporalato. Ha quindi evidenziato l'urgenza di dare applicazione anche alla parte della legge che riguarda la prevenzione del fenomeno. A tale riguardo, dopo aver rilevato che l'azione del Governo e, in particolare, del suo Ministero, è incentrata su iniziative a tutela dei lavoratori e delle imprese, ha evidenziato che la lotta al caporalato passa attraverso il contrasto delle pratiche sleali di mercato, il divieto delle aste al doppio ribasso e la semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici al fine di rendere le imprese agricole più competitive.

La Ministra ha dato conto dell'attivazione del Tavolo operativo per il contrasto e la prevenzione del caporalato, istituito dal decreto-legge n. 119 del 2018, dando conto dell'elaborazione di una prima bozza del Piano triennale di attività, uno strumento che garantisce un approccio nuovo, in quanto prevede interventi contemporanei su tutti i fronti: intermediazione legale del lavoro; trasporti; alloggio; Rete del lavoro agricolo di qualità; controlli. L'azione dovrà essere coordinata tra i diversi Ministeri competenti e le regioni interessate e i progetti sono già stati finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 85 milioni di euro.

Nel richiamare la struttura del Piano, si è soffermata sulla prima azione prevista che riguarda la mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo, con un calendario delle principali colture e delle esigenze di raccolta e di manodopera a livello nazionale, e che a suo avviso è fondamentale, considerata la forte difficoltà segnalata dalle imprese nel reperire manodopera italiana e straniera attraverso i canali legali. Tale mappatura risulta funzionale anche al miglioramento della gestione dei flussi migratori, per assicurare la copertura dei fabbisogni di lavoro, in particolare nelle fasi di picco della raccolta.

La Ministra ha inoltre sottolineato la necessità di rendere più semplice il reperimento dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia, e di investire nelle filiere produttive, in particolare sui contratti di filiera, che rendono più stabili i rapporti tra agricoltori, allevatori e trasformatori allargando il concetto stesso di filiera fino al consumatore. A tale riguardo, la Ministra ha sottolineato l'impegno del Governo volto a dare rapidamente attuazione alla direttiva europea n. 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare e ha manifestato apprezzamento per l'approvazione alla Camera della proposta di legge C. 1549, a prima firma della deputata Cenni, che prevede l'introduzione del divieto di aste a doppio ribasso.

Si è quindi soffermata sull'importanza di contrastare il caporalato anche attraverso un'attività di informazione e di sensibilizzazione del consumatore, con il quale lo Stato deve stringere un'alleanza, volta a far emergere che la vendita di prodotti agroalimentari a un prezzo inferiore ai costi di produzione origina spesso da fenomeni di sfruttamento dei lavoratori. La Ministra ha, al contempo, evidenziato la necessità di intervenire anche a sostegno delle piccole e medie imprese, che spesso non riescono a reggere i costi di produzione.

Il Piano prevede anche il rilancio, la semplificazione e rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e delle sue articolazioni territoriali. In linea con le sue finalità iniziali, l'iscrizione alla Rete dovrà costituire una sorta di « precontrollo » in modo da indirizzare prioritariamente i controlli ispettivi sulle aziende che non sono iscritte. Per agevolare il raggiungimento di questa finalità è stato richiesto all'INPS e all'Ispettorato nazionale del lavoro di incrociare i dati di cui sono in possesso. In particolare, la Ministra ha sottolineato l'urgenza di istituire ovunque le sezioni territoriali della Rete, che dovranno agire in stretto raccordo con la cabina di regia e con il Tavolo operativo.

Sul fronte dei controlli, vi è l'impegno ad aumentarli e a renderli più efficaci, a partire dall'utilizzo del Registro unico dei controlli agricoli. La Ministra Bellanova si è poi espressa favorevolmente sulla proposta del presidente dell'INPS di utilizzare i droni nell'attività ispettiva e ha sottolineato l'importanza di effettuare le verifiche incrociando i dati a disposizione di AGEA e di ISMEA per mappare e calcolare i rendimenti produttivi delle aziende e quelli in possesso dell'INPS sul numero dei lavoratori dichiarati dalle imprese.

Infine, con riferimento al tema dei trasporti, la Ministra ha sottolineato la necessità non solo di stanziare risorse per garantire la predisposizione del servizio, ma anche di incentivare le regioni e i comuni a dotarsi di una rete modulata di trasporti adeguata a soddisfare le diverse esigenze dei territori.

3.10. Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo (seduta del 5 dicembre 2019).

La Ministra Catalfo, dopo aver ripercorso il quadro normativo vigente e, in particolare, le innovazioni introdotte con la legge n. 199 del 2016, si è soffermata sul lavoro del Tavolo operativo di contrasto al caporalato, istituito con il decreto-legge n. 119 del 2018, che è presieduto dal Ministro del lavoro e si compone di membri istituzionali e di rappresentanti dell'organizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle associazioni del terzo settore. Preliminarmente il Tavolo ha condiviso le osservazioni e le raccomandazioni formulate al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel settembre scorso, all'esito della missione svolta in Italia sullo sfruttamento lavorativo dei migranti nel settore dell'agricoltura: il rafforzamento dei Centri per l'impiego, incaricati di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoratori nel settore agricolo, in modo da evitare l'intervento degli intermediari e aumentare la trasparenza dei processi di assunzione; il rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro; la ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio; la garanzia di una maggiore trasparenza nelle catene di approvvigionamento agricolo; l'aumento della partecipazione dei datori di lavoro alla Rete del lavoro agricolo di qualità; l'attuazione della direttiva (UE)2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Il Tavolo ha elaborato una strategia di prevenzione e repressione, a sua volta tradotta in un Piano triennale, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con 85 milioni di euro e basato su quattro pilastri: la prevenzione, mediante il monitoraggio dei picchi di domanda di manodopera agricola in determinati periodi dell'anno; la vigilanza e il contrasto, mediante il coordinamento di tutti gli

organi di vigilanza; la protezione e l'assistenza, con la predisposizione di un sistema di servizi integrati, che includono assistenza sanitaria e giudiziaria; la reintegrazione socio lavorativa, cioè la presa in carico, l'assistenza all'inserimento lavorativo e i programmi di formazione professionale, nonché altre misure di politica attiva del lavoro in cui i Centri per l'impiego assumono un ruolo cardine d'intesa con le prefetture locali.

La Ministra ha poi illustrato i contenuti del Piano triennale incentrato su una strategia articolata in tre diverse fasi: analisi del fenomeno dei bisogni del mercato del lavoro agricolo, in relazione ai territori e alle stagionalità; interventi di natura emergenziale nelle aree più critiche; interventi di sistema su tutto il territorio nazionale. Il Piano di interventi vero e proprio si articola in dieci azioni prioritarie, la maggior parte delle quali sono dedicate alla prevenzione del fenomeno: elaborazione di un sistema informativo unitario per la raccolta dei dati che riguardano, tra l'altro, il fabbisogno di manodopera delle aziende in relazione al calendario delle colture e gli investimenti in innovazione e valorizzazione; interventi normativi di contrasto alla concorrenza sleale; rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità; rafforzamento dei Centri per l'impiego e costruzione di un sistema di intermediazione della manodopera trasparente; programmazione dei flussi migratori; interventi per garantire soluzioni di alloggio dignitoso; potenziamento della rete di trasporti e introduzione di servizi adeguati alle esigenze di lavoro; avvio della campagna di comunicazione. Il piano prevede, inoltre, tra le azioni prioritarie, la creazione di servizi integrati per la protezione e la prima assistenza e per il reinserimento socio lavorativo delle vittime e, per quanto riguarda l'aspetto repressivo, un'azione volta al rafforzamento degli strumenti di vigilanza e repressione.

Il finanziamento dei progetti è assicurato da tutte le leve finanziarie disponibili, ovvero dai fondi nazionali ed europei, e la spesa delle risorse sarà programmata coinvolgendo tutti gli attori istituzionali.

Con riferimento all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, la Ministra ha richiamato in particolare le iniziative che prevedono il ricorso a specifiche *app*, avviate in via sperimentale nella provincia di Foggia e già attive nella regione Lazio.

4. Emergenza sanitaria e sfruttamento dei lavoratori agricoli.

La pandemia da COVID-19 ha drammaticamente messo in evidenza la natura sistemica dello sfruttamento dei lavoratori stagionali soprattutto nel settore agricolo, fenomeno che purtroppo riguarda i migranti irregolarmente soggiornanti in Italia.

Come emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura in occasione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di ratifica della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (C. 2666), la pandemia ha, di fatto, favorito una riarticolazione in senso peggiorativo dell'organizzazione dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, soprattutto nel comparto agricolo.

Durante l'emergenza pandemica si è registrato, infatti, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso delle predette audizioni, un incremento esponenziale delle ore lavorate, accompagnato da un significativo aumento del tasso di irregolarità e, conseguentemente, del rischio di incidenti anche gravi, come testimoniato dagli episodi di cronaca verificatisi nell'Agro Pontino.

Il *lockdown*, inoltre, ha comportato una maggiore emarginazione sociale dei lavoratori agricoli irregolari, con aumento dei casi di violenza intraziendale, che, sovente, non sono stati denunciati, così come un sensibile peggioramento della condizione delle lavoratrici immigrate, spesso vittime di violenze ed abusi, per le quali la differenza di genere ha ulteriormente giocato un ruolo di grave svantaggio. Sono emerse, inoltre, criticità riconducibili principal-

mente all'assenza di dispositivi di protezione individuale, al mancato accesso alle informazioni sanitarie per problemi di comprensione della lingua e alle precarie condizioni igieniche degli alloggi, che non consentono il rispetto delle regole comportamentali di prevenzione del rischio. A tale riguardo, si segnala la preoccupante situazione dei contagi tra gli indiani che lavorano nelle campagne della provincia di Latina, dove, da circa un mese, la comunità sikh, che vive una condizione di peculiare sovraffollamento abitativo, è sotto osservazione attraverso *screening* effettuati dalla ASL competente direttamente nelle aziende agricole del territorio e un'attività di intenso controllo specificamente finalizzata al rispetto delle quarantene.

L'emergenza COVID, nel corso del 2020, ha inoltre fatto emergere un'accentuata carenza di manodopera stagionale, cui il precedente Esecutivo ha fatto fronte attraverso specifiche misure dirette alla sanatoria del lavoro irregolare (articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto « decreto Rilancio »), che ha interessato, tra gli altri, anche i comparti dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca acquacoltura e attività connesse.

Il COVID-19, in sostanza, non ha determinato una diminuzione dello sfruttamento, ma una sua accelerazione e il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti immigrati, per molti dei quali non è stato possibile accedere alle misure di sostegno predisposte dallo Stato.

È, peraltro, di questi ultimi giorni la notizia della conclusione di un'intensa attività investigativa delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto nel territorio della provincia pontina e a Venezia, di sette persone indagate per associazione per delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all'impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra. Tale operazione di polizia giudiziaria ha posto fine alle gravi condotte illecite poste in essere dall'organizzazione criminale, che, nel ricorrere all'uso continuo e massivo di fitofarmaci non autorizzati sulle culture in serra, impiegava in tali compiti lavoratori irregolari non formati, non abilitati e privi dei previsti dispositivi di protezione, esponendoli in tal modo anche a gravi situazioni di pericolo

Lo sfruttamento lavorativo e le pratiche illecite ampiamente diffuse, cui si aggiungono la carenza di controlli e l'assenza di misure di contrasto alle illegalità sul lavoro, contraddistinguono ancora la condizione di migliaia di braccianti migranti che rappresentano una manodopera ricattata, emarginata e violata nei suoi diritti fondamentali.

5. Conclusioni.

Le operazioni di contrasto al caporalato hanno dimostrato in modo inequivocabile che l'impianto normativo delineato dalla legge n. 199 del 2016, sul piano repressivo, è adeguato ed efficace. In particolare, la nuova norma penale, che – con la riformulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale – ha meglio definito la condotta di intermediazione illecita e di sfruttamento, e i nuovi strumenti di indagine, affiancati alla responsabilità penale dell'imprenditore e alle misure di prevenzione conseguenti, hanno sortito un effetto notevolmente deterrente rispetto al fenomeno in esame, come testimoniano i dati registrati negli ultimi anni.

L'impianto della legge del 2016 si è rivelato, tuttavia largamente inattuato, relativamente alla parte preventiva, presentando alcuni aspetti problematici. In relazione a tale profilo, gli strumenti di contrasto allo sfruttamento illecito della manodopera andrebbero integrati e rafforzati, sia attraverso la piena attuazione della legge richiamata anche sul versante della prevenzione, sia attraverso la previsione di interventi diretti, in generale, a rimuovere gli squilibri e le distorsioni della produzione agro-alimentare destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle dinamiche del lavoro agricolo.

Insieme al tema del lavoro in agricoltura e delle condizioni di grave sfruttamento in cui lavorano molti lavoratori e lavoratrici, si ritiene necessario, benché non di competenza dei lavori in oggetto, richiamare la opportunità di riforma di

alcuni strumenti normativi e procedurali vigenti che concorrono a determinare le condizioni di vulnerabilità ed emarginazione della manodopera bracciantile, da cui l'organizzazione del caporalato e dello sfruttamento. Tra queste, una seria riflessione circa la necessità di modifiche legislative per dotarsi di norme più adeguate per gestire in modo ordinato e continuativo le modalità di ingresso di lavoratori stranieri per ragioni di lavoro nel nostro Paese (data anche l'inefficienza oramai dimostrata del « decreto flussi »).

5.1. Rete del lavoro agricolo di qualità.

Tutti i soggetti che sono stati auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno rilevato la necessità di potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dalla legge n. 199 del 2016.

A tale riguardo, al fine di garantire una più efficace azione di coordinamento, si segnala l'esigenza, in primo luogo, di convocare con maggiore frequenza la cabina di regia nazionale presieduta dall'INPS, alla quale compete di deliberare sulle domande di iscrizione alla Rete da parte delle aziende e di vigilare sulla permanenza dei requisiti di iscrizione; in secondo luogo, di integrare la composizione della predetta cabina, includendovi anche i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori del settore della cooperazione.

La mancata attuazione delle sezioni territoriali della Rete, che dovrebbero rappresentare lo strumento essenziale per garantire in modo trasparente e corretto l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rappresenta un altro degli elementi di criticità emersi in fase di attuazione della legge n. 199 del 2016.

L'effettiva articolazione territoriale della Rete è, inoltre, condizione indispensabile per assicurare servizi più efficienti ai lavoratori e alle imprese, quali, in particolare, idonei sistemi alloggiativi e di trasporto.

Occorre, pertanto, attuare interventi diretti ad assicurare l'uniforme distribuzione delle predette sezioni su tutto il territorio nazionale, garantendo maggiore supporto a quelle delle aree geografiche più a rischio.

Per altro verso, dovrebbero essere messe in atto misure dirette ad incrementare l'adesione delle imprese agricole alla Rete, che, come si evince dai dati, risulta caratterizzata da una forte polarizzazione in senso geografico e fa registrare un numero di domande di iscrizione sensibilmente più basso rispetto a quelle potenzialmente ricevibili. A tale proposito, si osserva che la scarsa adesione alla Rete pare determinata da un lato, dalla previsione di requisiti ritenuti dalle imprese eccessivamente rigidi, che precludono a molte di esse la possibilità di iscrizione, dall'altro dalla preoccupazione, propria di molti imprenditori, che la stessa iscrizione possa rappresentare il presupposto per l'inasprimento dell'azione di vigilanza nei loro confronti.

Al fine di ampliare la platea delle imprese agricole che aderiscono alla Rete, si ritiene, pertanto necessaria una revisione complessiva del procedimento di iscrizione attraverso requisiti meno stringenti, cui dovrebbe aggiungersi la previsione di misure di carattere premiale, da inserire anche nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). Alcune esperienze come quella della Regione Emilia-Romagna ci dicono che i risultati possono essere significativi.

L'iscrizione alla Rete potrebbe, inoltre, rappresentare una sorta di « pre-controllo », in modo da indirizzare i controlli ispettivi prioritariamente sulle aziende che non vi sono iscritte.

In ultimo, dovrebbe essere disposta una massiccia campagna informativa, diretta a sensibilizzare non solo gli imprenditori e i lavoratori agricoli, ma anche i consumatori finali sull'importanza della Rete del lavoro agricolo di qualità e sulla necessità di scelte etiche e consapevoli nell'acquisto di prodotti agricoli, privilegiando quelli delle aziende che operano in regime di legalità.

Nel complesso, quindi, appare necessario un rilancio della Rete, attraverso una maggiore responsabilizzazione dei principali attori del sistema, a partite dall'INPS, il cui ruolo è essenziale per l'attivazione delle sue articolazioni territoriali.

5.2. Trasparenza del mercato agricolo e concorrenza sleale.

Come sottolineato a più riprese nel corso delle audizioni, molte criticità del sistema di reclutamento della manodopera agricola derivano dalla mancanza di trasparenza del mercato agricolo e, in particolare, dall'assenza di disposizioni che prevedano un prezzo minimo garantito dei prodotti agricoli.

Una delle principali cause cui può ascriversi il fenomeno del caporalato risiede nell'estrema frammentazione del mercato agricolo, cui corrisponde, in un regime di libero mercato privo di adeguati strumenti di controllo pubblico, la concentrazione della produzione in capo agli operatori della grande distribuzione organizzata, e una competizione spesso tutta operata sulla riduzione dei prezzi. Tale sistema ha determinato notevoli squilibri nelle relazioni commerciali e generato asimmetrie nella distribuzione della catena del valore lungo la filiera agricola, caratterizzata da passaggi spesso opachi, in cui lo sfruttamento di manodopera ha trovato nuovo terreno di coltura.

Per tali ragioni, bisognerebbe, da un lato, sensibilizzare la grande distribuzione verso l'adozione di protocolli commerciali ed economici ispirati a un'etica di impresa, in modo da scongiurare la messa in atto di pratiche lesive della dignità e dei diritti dei lavoratori, dall'altro, adottare soluzioni normative dirette a vietare le aste a doppio ribasso e a sostenere le filiere etiche e trasparenti nella direzione indicata dalla proposta di legge C. 1549, di iniziativa della deputata Cenni, già approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Al divieto delle aste a doppio ribasso, quale strumento prioritario per promuovere un'agricoltura di qualità attenta ai diritti dei lavoratori, vanno comunque affiancate norme efficaci capaci di sostenere le aziende virtuose che promuovono « filiere etiche di produzione », attraverso la messa in atto di « buone pratiche » dirette a informare adeguatamente il consumatore sulla provenienza delle materie prime e sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo. Come testimoniato nelle audizioni e confermato dalla recente firma di protocolli tra i principali operatori della grande distribuzione e sindacati, l'investimento nella trasparenza delle filiere può rappresentare un valore aggiunto apprezzato da consumatori sempre più attenti alle varie componenti della qualità dei prodotti.

In tale ottica, il rispetto dei diritti dei lavoratori e il contrasto al fenomeno del reclutamento illegale della manodopera agricola appaiono strettamente connessi all'esigenza di tracciabilità dei prodotti agroalimentari.

Correlativamente, un ulteriore elemento distorsivo che concorre ad alimentare il fenomeno del caporalato, è rappresentato, più in generale, dalle pratiche di concorrenza sleale nel mercato agricolo.

Sulla questione è intervenuto l'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020, che reca i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, prevedendo specificamente, alla lettera *b)* del comma 1, l'obbligo per gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari di attenersi, prima durante e dopo l'instaurazione della pratica commerciale, a buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. Si segnala, inoltre, che il medesimo articolo 7, al comma 1, lettera *h)*, richiamando l'articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva, include tra le pratiche commerciali sleali, la vendita dei prodotti agricoli e alimentari realizzata attraverso il ricorso a gare e ad aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata a condizioni contrattuali eccessivamente gravose e/o a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. Tale nuova disciplina troverà applicazione nei confronti di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato (articolo 7, comma 1, lettera *u)*).

5.3. Contratti di filiera e innovazione tecnologica.

Un'altra delle possibili linee di intervento per contrastare lo sfruttamento di manodopera è rappresentata dai contratti di filiera, il cui ampliamento concorrerebbe a incrementare l'efficienza del mercato agricolo, incidendo positivamente sia sulla remunerazione dei produttori sia sui salari dei lavoratori.

In particolare, i contratti di filiera potrebbero diventare, per le imprese del settore agro-alimentare, un valido strumento per promuovere investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati alla riconversione dei processi produttivi verso modelli innovativi e sostenibili, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In tale ambito, il processo di innovazione tecnologica e il sostegno a investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione delle filiere agroalimentari concorreranno a garantire la stabilità dei prezzi, favorendo una più equa distribuzione del valore, migliorando la qualità dei prodotti agricoli e assicurando condizioni di lavoro più dignitose.

5.4. Incontro tra domanda e offerta di manodopera.

Con riferimento agli interventi più direttamente riferibili al mercato del lavoro in agricoltura, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine si è confermata l'esigenza di interventi volti a rendere meno difficoltoso l'incontro tra domanda e offerta di manodopera. Esiste, infatti, un generale consenso sul fatto che uno dei fattori che favoriscono la diffusione e il successo del caporalato è rappresentato dalla capacità dei « caporali » di reperire rapidamente, e con costi estremamente contenuti, la manodopera temporanea necessaria alle diverse lavorazioni agricole. La stagionalità del lavoro agricolo comporta, infatti, che la domanda di lavoratori sia estremamente variabile e si concentri in specifici periodo dell'anno, nei quali si registrano picchi elevati di richiesta con un preavviso spesso molto breve. Occorre, quindi, individuare misure per sottrarre all'informalità, che agevola il ricorso a pratiche di sfruttamento, le assunzioni dei lavoratori agricoli creando un canale legale rapido ed efficace per far incontrare domanda e offerta di manodopera.

Si tratta, del resto, di un problema ben noto alle Commissioni, che già ne avevano fatto menzione nella risoluzione approvata in materia di contrasto al caporalato nel corso della XVII legislatura, e al legislatore, che, con la legge n. 199 del 2016, ha previsto la possibilità che alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscano, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Un elemento decisivo – anche ai fini del rafforzamento del monitoraggio e del contrasto del fenomeno – è, per concorde valutazione dei soggetti intervenuti nell'indagine, la condivisione delle banche dati in possesso dei diversi operatori pubblici, con particolare riferimento all'INAIL, all'INPS, all'INL, all'AGEA e all'Agenzia delle entrate. In tale ambito, appare senz'altro significativo che il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato abbia considerato, in primo luogo, l'esigenza di acquisire dati ed elementi informativi relativi ai calendari delle diverse colture sul territorio nazionale e alle conseguenti esigenze di manodopera per le lavorazioni previste, in modo da poter meglio pianificare l'offerta di lavoro, gestendo i picchi di domanda in specifici periodi dell'anno. Una maggiore definizione *ex ante* dei fabbisogni dovrebbe altresì consentire una migliore programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari, al fine di contrastare in

radice la formazione di bacini di lavoro più facilmente esposti allo sfruttamento.

Per altro verso, occorre migliorare il funzionamento del sistema delle politiche attive del lavoro, promuovendo lo sviluppo della capacità, da parte dei centri per l'impiego e degli altri soggetti abilitati, di offrire servizi adeguati alle specificità del settore agricolo. In questo ambito, è opportuno assicurare una piena valorizzazione degli enti bilaterali del settore agricolo. Come già evidenziato in precedenza, in questo settore risulta strategico il rafforzamento delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, alle quali la legge n. 199 del 2016 ha attribuito, tra l'altro, il compito di promuovere modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.

Nell'ambito dell'indagine – richiamandosi alle esperienze maturate in diverse realtà territoriali – si è, inoltre, sottolineata l'utilità di ricorrere a liste di prenotazione in cui i lavoratori, anche di carattere stagionale, possano iscriversi assicurando la disponibilità a essere reclutati dalle aziende interessate, con effetti positivi sulla tracciabilità dei rapporti che determinano l'instaurazione dei rapporti di lavoro. Parimenti, si è espressa una valutazione positiva sullo sviluppo, da parte di alcune regioni e centri per l'impiego di specifiche *app* per favorire l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo. Nel corso del 2020 l'ANPAL, sviluppando e riadattando una *app* della Regione Lazio, ha rilasciato una specifica applicazione, denominata « restoincampo », disponibile in cinque lingue e integrata con il sistema DOL (Domanda e offerta di lavoro), accessibile anche agli operatori dei centri per l'impiego e a tutti i soggetti accreditati all'intermediazione del mercato del lavoro, inclusi gli enti bilaterali dell'agricoltura se iscritti all'albo di ANPAL. Al 17 novembre, dopo circa cinque mesi dal rilascio, risultavano 6.000 *download* e circa 800 offerte di lavoro registrate. In questo senso, appaiono quindi maturi i tempi per l'introduzione di una piattaforma efficace per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura.

5.5. Tutela dei lavoratori nell'ambito del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda più strettamente il rapporto di lavoro, gli aspetti che più direttamente favoriscono la diffusione di sistemi di sfruttamento dei lavoratori e il ricorso al caporalato sono quelli connessi al costo della manodopera, che – come si è visto – rende le produzioni ad alta intensità di lavoro scarsamente competitive rispetto a quelle di Paesi meno sviluppati, e al trasporto e all'alloggio dei lavoratori sul luogo di lavoro. Quanto al primo profilo, sebbene, come si è già evidenziato, la maggior parte delle criticità possono essere affrontate attraverso interventi relativi alla filiera della produzione agricola, è comunque possibile individuare misure premiali anche sul versante della disciplina dei rapporti di lavoro. Per quanto riguarda l'alloggio dei lavoratori, come è noto, già l'articolo 9 della legge n. 199 del 2016 aveva previsto l'adozione, da parte dei ministeri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di un piano di interventi che prevedesse misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

L'articolo 8 della medesima legge attribuiva, invece, alle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità il compito di promuovere, tra l'altro, iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali, in modo da contrastare il monopolio del sistema di trasporto esercitato in alcune aree dai « caporali ». I due problemi sono, peraltro, spesso correlati perché parte della manodopera straniera reclutata in agricoltura vive in insediamenti informali, in taluni

casi sotto il controllo della criminalità organizzata, per i quali è difficoltoso organizzare servizi di trasporto adeguati.

In linea con quanto previsto nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e alla luce delle buone pratiche illustrate nel corso dell'indagine conoscitiva, occorre realizzare, con il concorso delle regioni, degli enti locali, degli enti bilaterali e delle associazioni rappresentative del settore agricolo, sistemi di trasporto dedicati ai lavoratori, che si adattino con flessibilità alle esigenze delle attività agricole, assicurando un'adeguata regolamentazione dei servizi offerti dai privati. Per quanto attiene alle politiche abitative, l'obiettivo deve essere quello di promuovere, anche in questo caso di concerto con gli enti territoriali competenti, nonché con gli enti bilaterali e le associazioni rappresentative del settore agricolo, soluzioni alloggiative di lungo periodo per le lavoratrici e i lavoratori, al fine di contrastare il sorgere di insediamenti temporanei spontanei e privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie. In questo senso vanno richiamate le indicazioni contenute nel PNRR relative all'identificazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo volte a superare il fenomeno degli insediamenti abusivi, che creano un terreno fertile per l'infiltrazione di gruppi criminali e favoriscono caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura. A tale proposito, si fissa come *milestone* l'approvazione entro il primo trimestre del 2022, da parte del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, del documento contenente la mappatura degli insediamenti abusivi su cui intervenire con interventi di risanamento.

5.6. Rafforzamento del sistema dei controlli.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione e contrasto dello sfruttamento dei lavoratori, come si è detto, nel corso delle audizioni si è constatata l'efficacia delle misure di carattere penalistico recate dalla legge n. 199 del 2016, con particolare riferimento alla nuova configurazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, che sanziona anche i datori di lavoro che utilizzano, assumono o impiegano manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Con circolare del 28 febbraio 2019 l'Ispettorato nazionale del lavoro, alla luce dell'esperienza maturata in sede di applicazione della nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale, ha adottato specifiche linee guida per l'attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, al fine di fornire al personale ispettivo indicazioni operative suscettibili di essere integrate con quelle formulate dall'autorità inquirente. In questo contesto, nell'indagine conoscitiva si è in primo luogo sottolineata in modo sostanzialmente unanime l'esigenza di provvedere all'incrocio e alla condivisione delle informazioni contenute nelle diverse banche dati utili al monitoraggio e alla vigilanza sul fenomeno del caporalato, al fine di rendere possibile una migliore pianificazione delle attività di controllo e una loro concentrazione su imprese, settori e territori a maggior rischio di sfruttamento, con particolare riferimento alle lavorazioni stagionali ad alta intensità di lavoro. In questa ottica, non può non considerarsi che la stessa normativa istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, prevede che le attività di vigilanza siano tendenzialmente orientate nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete, mentre nelle audizioni si è evidenziato che – a volte – nella pratica, la richiesta di iscrizione alla Rete è stata interpretata alla stregua di un tentativo da parte delle imprese di sottrarsi ai controlli per nascondere proprie irregolarità.

Pur in un contesto di razionalizzazione e massimizzazione dell'utilizzo delle risorse esistenti, anche grazie al miglior coordinamento dei controlli, si pone il tema

di un potenziamento delle strutture preposte alla vigilanza, in linea anche con le raccomandazioni formulate nell'ambito del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. In proposito, appare significativo che il Programma nazionale di ripresa e resilienza ricordi che le nuove strategie di contrasto al lavoro sommerso si inseriscano in un più generale contesto di rafforzamento, già programmato, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia nazionale per la vigilanza sul lavoro, con l'assunzione di circa 2.000 nuovi ispettori su un organico corrente di circa 4.500. A tale riguardo, occorre peraltro inserire eventuali misure volte a rendere più effettiva ed efficace l'azione di controllo in funzione preventiva e repressiva nel quadro della più ampia riflessione in essere sulla disciplina dell'Ispettorato nazionale del lavoro, chiamato a svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 149 del 2015, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, con particolare riferimento al ruolo ad esaurimento in cui è confluito il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL (si veda, in proposito, il documento conclusivo approvato dalla XI Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva – Doc. XVII, n. 7).

Particolarmente interessanti si sono rivelate le esperienze di alcuni commissariamenti e le azioni di forte coordinamento istituzionale ed interforze, che, come dimostrato, possono efficacemente intervenire per contrastare il fenomeno del caporalato anche con interventi relativi all'alloggio e all'assistenza dei lavoratori.

Si ritiene, inoltre, fondamentale un investimento qualificato e rilevante in favore di controlli realizzati mediante strumenti tecnologici più evoluti, ad esempio con l'impiego di droni, il cui utilizzo permetterebbe di individuare la manodopera impiegata irregolarmente nelle campagne evitando che questa possa fuggire dinnanzi a controlli tradizionali effettuati mediante l'impiego di personale autorizzato.

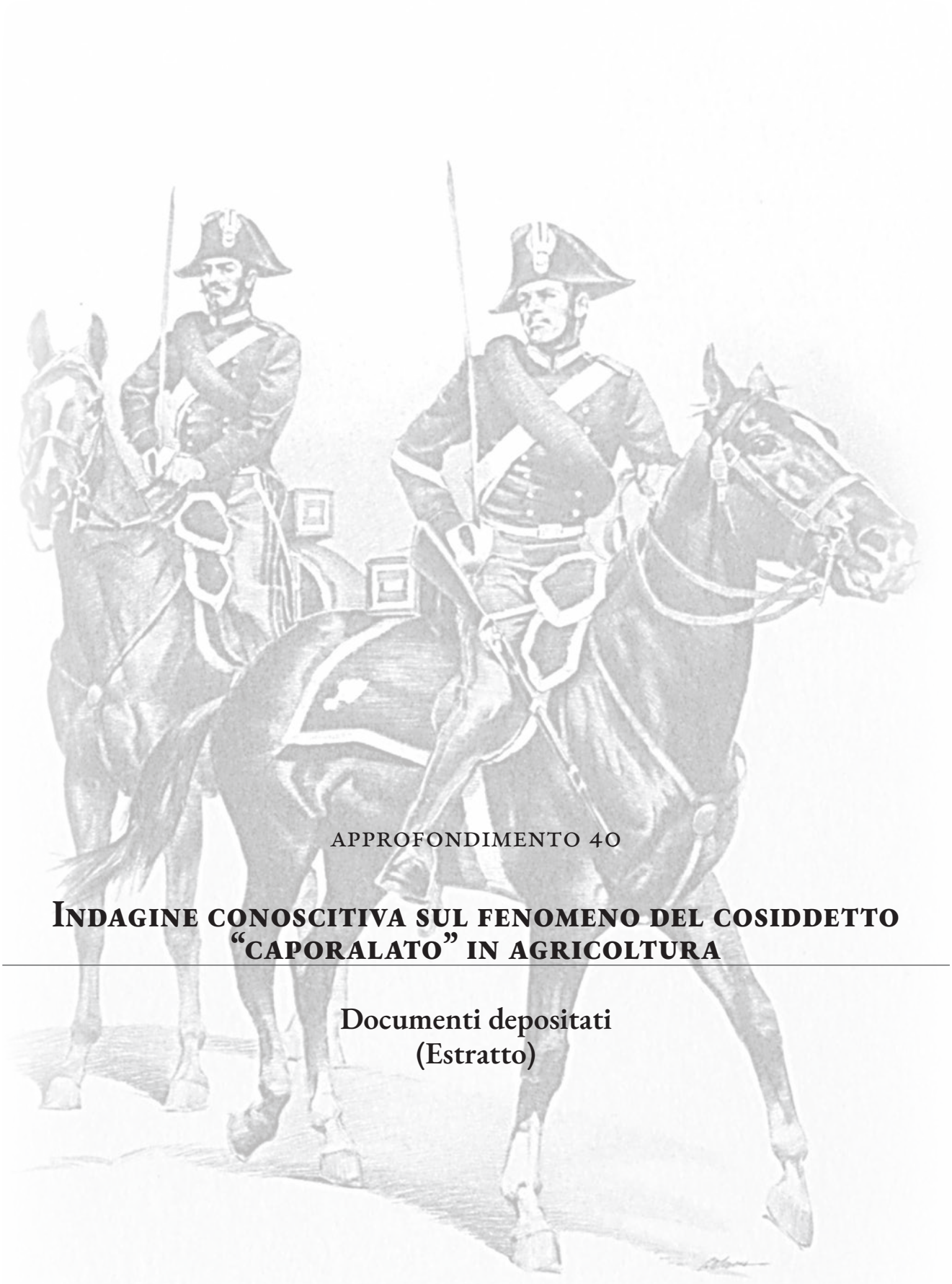
5.7. Protezione e assistenza alle vittime dello sfruttamento lavorativo.

Un'ultima linea di intervento finalizzata al contrasto delle condotte illecite e al contenimento delle loro ripercussioni sui lavoratori è rappresentata dall'adozione di un sistema di misure volte ad assicurare la protezione e la prima assistenza delle vittime dello sfruttamento lavorativo. È, infatti, fondamentale prevedere norme e procedure volte non solo a incentivare e premiare la denuncia degli sfruttatori da parte delle vittime del reato di caporalato, ma anche organizzare servizi sociali avanzati in grado di assistere i lavoratori interessati. Al riguardo, appare significativo che, specialmente in molti territori, allo sfruttamento lavorativo per le donne si è spesso aggiunto lo sfruttamento, il ricatto e l'abuso sessuale. In questo ambito appare in primo luogo opportuno costituire un sistema di presa in carico delle vittime, al fine di indirizzarle ai percorsi di protezione e assistenza corrispondenti alle rispettive necessità, che potranno comprendere servizi di prima accoglienza, assistenza sanitaria, tutela legale e supporto sociale. Queste misure sarebbero utili non solo per incentivare la denuncia delle condotte criminali, ma anche per evitare che le denunce si trasformino in ulteriore emarginazione, impoverimento e forme di discriminazione nei confronti di quanti hanno agito per favorire il ripristino della legalità. Si tratterebbe di interventi particolarmente utili per le donne, migranti e italiane, vittime di caporalato, sfruttamento, violenze, anche di natura sessuale, e della tratta internazionale di esseri umani. In questa ottica, potrebbe valutarsi l'applicazione agli stranieri vittime dello sfruttamento lavorativo di misure analoghe a quelle previste dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la di-

sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per le vittime della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani. Dovrebbe, altresì, valutarsi l'adozione di specifiche azioni volte a sostenere – anche attraverso il concorso dei servizi per l'impiego –politiche di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime dello sfruttamento.

5.8. La nuova PAC e la clausola di condizionalità sociale.

Un'ulteriore questione meritevole di attenzione è rappresentata dall'inserimento della cosiddetta clausola di condizionalità sociale nella disciplina della nuova politica agricola comune, attualmente in fase di negoziato, per la concessione di aiuti alle aziende agricole. Il citato principio di « condizionalità » è volto a imporre alle aziende, per accedere ai finanziamenti, il rigoroso rispetto dei diritti dei lavoratori e degli obblighi derivati dai contratti collettivi e dalla legislazione nazionale, europea ed internazionale, prevedendo, in caso di violazioni, che i datori di lavoro siano sanzionati in modo proporzionato, efficace e dissuasivo attraverso la riduzione o, nelle ipotesi più gravi, la totale esclusione dai contributi. Tale clausola, oggetto di un emendamento approvato dal Parlamento europeo nella seduta plenaria del 23 ottobre 2020, dovrebbe auspicabilmente essere inserita all'interno dei Piani strategici nazionali degli Stati membri. A tale riguardo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha inviato di recente una lettera al Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, nella quale chiede che nel disegno della nuova Politica agricola comune « *possa trovare adeguato spazio il tema della dimensione sociale e del rispetto dei diritti dei lavoratori* », sottolineando come il Governo italiano sia fortemente impegnato nella lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura.



APPROFONDIMENTO 40

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura

Documenti depositati
(Estratto)

CONFSAL

FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA

SEDE NAZIONALE

Pr.63/sn/2019 Roma 26.02.2019

OGGETTO : Audizione Commissioni Parlamentari Riunite XI E XIII del 26.2.19 sul fenomeno del caporalato

La FNA/CONFSAL - Federazione Nazionale Agricoltura plaude alla iniziativa Parlamentare delle Commissioni XI e XIII di avviare una indagine conoscitiva sul fenomeno del "CAPORALATO".

Dalla proposta dell'indagine conoscitiva promossa dalle Commissioni ed approvata il 19 Dicembre 2018, risulta evidente che molti sono i nodi da sciogliere in ordine alla problematica del caporalato e del lavoro nero in agricoltura.

Purtroppo la problematica è spesso alla ribalta dei media nazionali, che narrano vicende disumane che squarciano il velo di omertà che ammanta un mondo ostile e sommerso.

Ancor più grave è che la vastità del un problema sociale attraversa tutto il nostro Paese rendendolo, almeno in questo, omogeneo.

L'inasprimento delle pene previste dalla Legge 199/2016 sembrano non essere sufficienti ad arginare un fenomeno che inquina e distorce i mercati e che si regge, cosa ancora più grave, sullo sfruttamento dell'essere umano che rimane invischiato nella tela abilmente tesa da loschi faccendieri che irretiscono i lavoratori e le lavoratrici facendo leva sui loro bisogni elementari di sopravvivenza.

I caporali molto spesso al soldo delle agro mafie contribuiscono alla perdita della dimensione umana dei lavoratori che si offrono "spontaneamente" ai loro carnefici in cambio di pochi euro.

00176 Roma Via S. di Bastelica, n.70/72/74 – tel. 06/70476117 fax 06/77260799 –info@federazione-fna.it – www.federazione-fna.it

La dimensione della fatica nei campi per i nuovi schiavi è tale da lasciarci basiti e costernati.

Le azioni delle forze dell'ordine scardinano sistemi ben rodati di sfruttamento della manodopera a prezzi bassissimi e troppo spesso senza alcuna copertura assicurativa, ma il sistema di malaffare è sempre pronto a rigenerarsi nutrendosi dei bisogni della povera gente.

Vogliamo in questa occasione segnalare che la Legge 199/2016, come richiamato anche nella relazione della Presidenza della Commissione, ha recepito un suggerimento da noi proposto durante l'audizione in Commissione al Senato.

In quella occasione, avendo avuto cura di fornire alcuni dati sulla perdita di U.L.A., abbiamo proposto il reinserimento del meccanismo dei contratti di riallineamento retributivo, esso è diventato parte del testo di Legge ma è, di fatto, restato inattuato ed illusorio a causa della previsione dei saldi invariati a carico della P.A come previsto dall'art. 11 della medesima norma.

Ancora oggi ribadiamo che una vera applicazione dei contratti di riallineamento consentirebbe a molte aziende di uscire dalla una zona grigia della sotto dichiarazione e del lavoro nero.

Ribadiamo, anche in questa sede, che vanno previsti appositi strumenti di garanzia per i lavoratori che non possono essere danneggiati nella carriera assicurativa dall'applicazione dei contratti di riallineamento.

Ci siamo interrogati a lungo sulla reale portata del fenomeno del caporalato e dell'elusione contributiva, abbiamo utilizzato a supporto delle nostre analisi i dati pubblicati dell'ISTAT nel rapporto dell' "Economia non osservata" pubblicato ad Ottobre 2018, e abbiamo avuto la conferma che è l'agricoltura, esaminata assieme a selvicoltura e pesca, il sistema produttivo maggiormente esposto all'evasione totale o parziale della dichiarazione di lavoro subordinato.

Chiaramente i dati sono relativi anche alla parziale omissione di rapporti di lavoro con sotto dichiarazione di periodi lavorativi ma danno la dimensione della vastità del problema.

00176 Roma Via S. di Bastelica, n.70/72/74 – tel. 06/70476117 fax 06/77260799 –info@federazione-fna.it – www.federazione-fna.it

Abbiamo voluto allegare 2 grafici, uno per i lavoratori dipendenti e l'altro per i lavoratori autonomi, che rendono l'idea della dimensione del problema sociale nel comparto agricolo.

Noi riteniamo che lo Stato debba con forza fare sentire la propria presenza anche con strumenti innovativi e diversi da quelli repressivi già ampiamente garantiti dalle Forze dell'Ordine.

Auspichiamo la creazione di uno strumento a valenza territoriale di coinvolgimento attivo dei corpi intermedi, che di concerto con le Prefetture, possa divenire momento di sintesi e luogo di confronto per meglio affrontare l' emergenza del lavoro in agricoltura.

La nostra Organizzazione è profondamente convinta che il caporalato non possa essere affrontato senza il coinvolgimento dei lavoratori, abbiamo bisogno delle loro denunce per scardinare il sistema del malaffare.

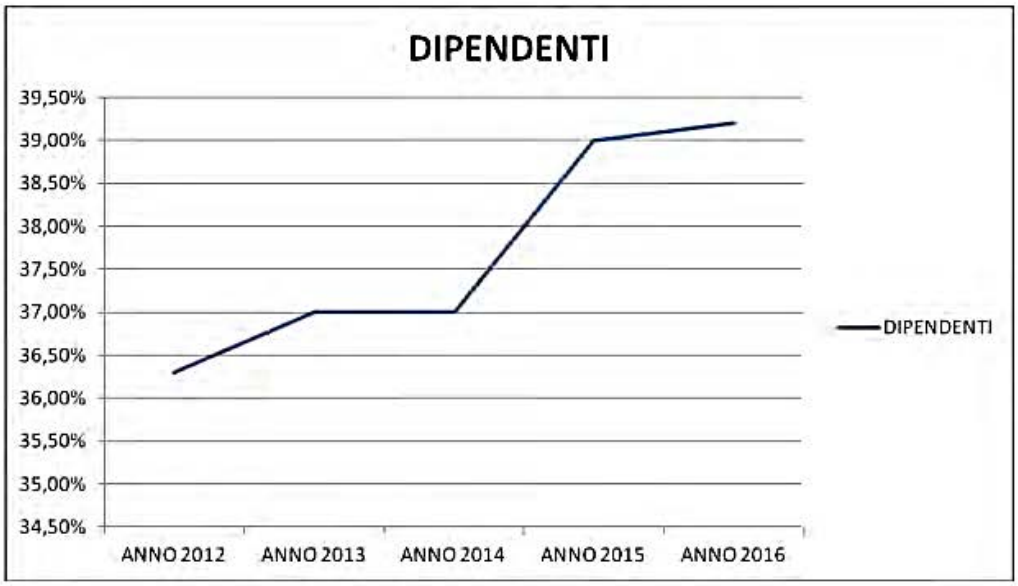
Dobbiamo però pensare di dotare i lavoratori di ***strumenti di garanzia post denuncia*** poiché, certamente, dopo una segnalazione molti di loro rimarrebbero senza mezzi di sostentamento e difficilmente troverebbero nuovo impiego nel breve periodo.

Uno degli strumenti attuabili, con le cautele del caso, potrebbe essere la **riconferma delle migliori giornate prestate** per un periodo limitato e comunque fino a nuova assunzione, al fine di attivare gli ammortizzatori sociali dando prova tangibile della presenza delle Istituzioni a fianco dei lavoratori.

Restiamo a disposizione delle singole forze politiche e componenti delle Commissioni per approfondimenti anche informali.

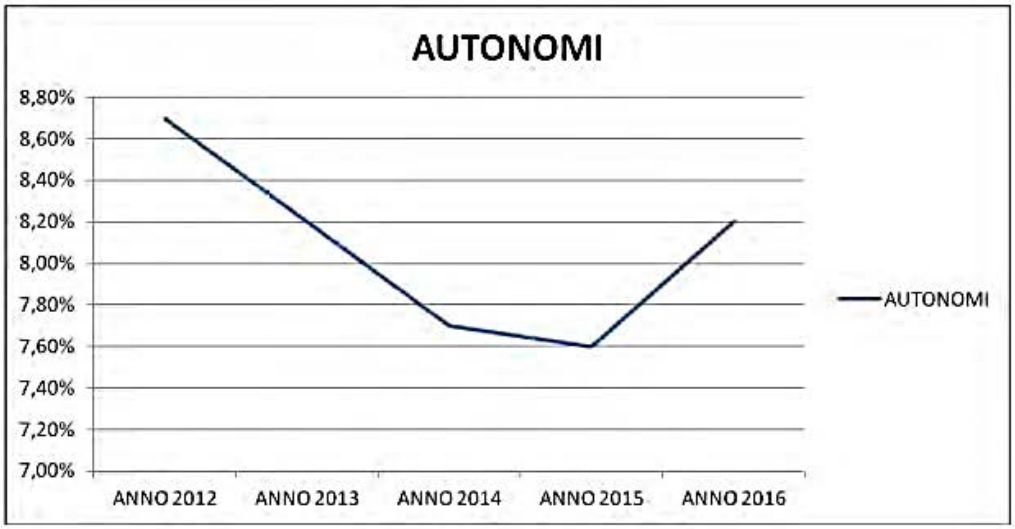
FONTE ISTAT RAPPORTO PER L'ECONOMIA NON OSSERVATA

TABELLA DIPENDENTI E TASSO DI IRREGOLARITA' IN AGRICOLTURA SELVICOLTURA E PESCA PER SOTTO DICHIARAZIONE E LAVORO NERO LAVORATORI DIPENDENTI.



FONTE ISTAT RAPPORTO PER L'ECONOMIA NON OSSERVATA

TABELLA PER LAVORATORI AUTONOMI TASSO DI IRREGOLARITA' IN AGRICOLTURA PER SOTTO DICHIARAZIONE E LAVORO NERO



Il Segretario Generale

F.to Cosimo Nesci

00176 Roma Via S. di Bastelica, n.70/72/74 – tel. 06/70476117 fax 06/77260799 –info@federazione-fna.it – www.federazione-fna.it

CISL
FAI - CISL
Via Tevere, 20
00198 Roma
Tel. 06/845691
Fax 06/8840652

FLAI - CGIL
Via L. Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585611
Fax 06/233238563

UILA - UIL
Via Savoia, 80
00198 Roma
Tel. 06/85301610
Fax 06/85303253

Audizione FAI – FLAI - UILA presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, su "Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura" del 26 febbraio 2019.

Gentile Presidente, Onorevoli Deputati,
ringraziamo di questa audizione che ci permette di esprimere alcune riflessioni sul tema del caporalato in agricoltura.
Le operazioni di contrasto condotte sulla base della nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n.199/2016 (nuova formulazione 603bis del c.p.) hanno dimostrato in modo inequivocabile che la legge funziona. La nuova norma penale e i nuovi strumenti di indagine, affiancati alla responsabilità penale dell'imprenditore e alle misure di prevenzione conseguenti, costituiscono un importante strumento di contrasto (nonché di deterrenza) nei confronti del grave sfruttamento lavorativo in agricoltura.
L'applicazione della norma stessa ha anche fugato alcuni dubbi posti dalle associazioni agricole in merito agli indici di sfruttamento: ad oggi tali indici sono stati utilizzati solo per colpire gravi forme di sfruttamento meritevoli dell'intervento delle forze di polizia giudiziaria e non hanno portato a nessun rischio di criminalizzazione della classe imprenditoriale. Restano però da rafforzare gli istituti di tutela delle vittime, ancora troppo fragili. Un lavoratore esposto al ricatto del proprio sfruttatore deve essere messo in condizione di essere emancipato dalla sua condizione di vulnerabilità per denunciare lo sfruttamento al quale è sottoposto. Ha bisogno di un'alternativa che la legalità deve essere in grado di offrirgli, in tale direzione è auspicabile un rafforzamento degli strumenti di reinserimento sociale e di presa in carico delle istituzioni di chi denuncia un caporale e/o uno sfruttatore.
Inoltre, sul versante della vigilanza e della prevenzione si può e si deve fare di più. Da questo punto di vista riconfermiamo e ribadiamo quanto già contenuto nel documento presentato da CGIL, CISL e UIL nel corso dell'audizione su "Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva", promossa dalla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati. In particolare, riteniamo importante sottolineare le seguenti proposte avanzate dalle nostre Confederazioni, che ritengono non più procrastinabile l'esigenza di:

- un più efficiente ed efficace coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla vigilanza sul lavoro e tra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail e le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale), al fine di poter meglio ottimizzare l'attività ispettiva;
- investimenti sulle risorse umane, poiché se prendiamo i dati Inps sulle aziende private ed agricole con dipendenti riferiti all'anno 2017 (circa 1,7 milioni aziende private non agricole e 122 mila agricole) e li mettiamo in rapporto ai 4 mila ispettori in organico (2,5 mila ispettori del lavoro, a cui si aggiungono 1,5 mila ispettori Inps e Inail), emerge che ogni ispettore dovrebbe controllare mediamente 456 aziende in un anno.

Per quanto riguarda il settore agricolo, il percorso che ha portato all'approvazione della legge n.199/2016 nasce dalle rivendicazioni e dalle iniziative di FAI, FLAI e UILA e dalle lotte dei braccianti. La Rete del lavoro agricolo di qualità e le disposizioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge sono figlie di queste lotte e della nostra mobilitazione. Purtroppo, ad oggi, vanno segnalate una serie di difficoltà operative che sono ascrivibili al lassismo delle Istituzioni che avrebbero dovuto tradurre la norma in atti concreti.
In particolare, segnaliamo:

- **Cabina di regia nazionale**: la cabina di regia è convocata troppo raramente e al momento non è stata in grado di svolgere un ruolo vero di coordinamento ma soprattutto di promozione (presso gli enti nazionale e territoriali) delle previsioni contenute nella legge stessa. Va inoltre a rilento l'istituzione delle sezioni territoriali che devono essere autorizzate dalla cabina di regia nazionale. Su questo punto segnaliamo la scarsa proattività da parte dell'INPS, che presiede e coordina i lavori della Cabina di Regia. Sarebbe, invece, opportuno fare un calendario serrato delle riunioni della Cabina di Regia per assolvere pienamente ai compiti ad essa assegnati dalla legge.
- **Sezioni territoriali della Rete**: ad oggi sono state istituite le sezioni territoriali di Foggia, Reggio Calabria, Latina, Brindisi e Viterbo. Le prime due sezioni territoriali sono state istituite anche su spinta dei due commissari di governo – la dott. Rolli e il dott. Polichetti – individuati dopo la sottoscrizione del protocollo sperimentale *"Cura, legalità e uscita dal ghetto"*, scaduto lo scorso 31 Dicembre 2017 e non più rinnovato, nonostante nostre sollecitazioni sull'utilità e l'efficacia di quanto prodotto in solo 2 anni nelle province coinvolte dal protocollo. Sono numerose le richieste presentate per l'istituzione della sezione della Rete ma, allo stesso tempo, persistano difficoltà poste dalle articolazioni territoriali delle istituzioni competenti, refrattarie a recepire quanto disposto dalla legge n.199/2016. È utile ricordare, da questo punto di vista, che la stessa disposizione di legge sovrappone le sezioni territoriali della Rete alle commissioni provinciali integrazioni salari operai agricoli (CISOA), non ci sono quindi costi aggiuntivi e risultano, a maggior ragione, inaccettabili gli attuali ritardi.

Le sezioni territoriali della Rete sono lo strumento essenziale per garantire un corretto incontro tra domanda e offerta di lavoro, costruire le sinergie indispensabili sul fronte dei trasporti e coinvolgere tutte le Istituzioni e le Rappresentanze per un nuovo sistema del mercato del lavoro in agricoltura. Senza quest'ultimo, infatti, la guerra contro i caporali e lo sfruttamento dei lavoratori non potrà mai essere vinta. A tal fine risulta necessario, così come previsto dalla Legge 199, prevedere la possibilità di apposite convenzioni con gli Enti

Bilaterali Territoriali di settore, per favorire una governata dinamica del mercato del lavoro agricolo e dell'incontro della domanda e offerta di lavoro attraverso un coinvolgimento delle parti sociali presenti sul territorio, analoga dinamica va stimolata in materia di trasporto dei lavoratori.
Consideriamo, poi, essenziale, oltre all'intensificazione dei controlli, prevedere un sistema di premialità per le aziende che si iscrivono alla Rete del Lavoro Agricolo di qualità. A tal proposito sarebbe opportuno censire e valorizzare alcune positive esperienze già esistenti, come ad esempio misure premiali inserite nei PSR (Programmi di Sviluppo Rurale) per le aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Riteniamo, inoltre, necessari interventi legislativi e/o amministrativi tesi a stroncare le false imprese cooperative "senza terra" che rappresentano, oggi, il veicolo più utilizzato dai caporali. In questa direzione, proponiamo di costituire, per queste imprese, una apposita sezione nell'anagrafe delle aziende agricole dell'Inps, accertare preventivamente l'adeguatezza della cooperativa a gestire e a svolgere le attività ad essa appaltate e chiedere all'azienda agricola che stipula un contratto di appalto con una di queste cooperative di trasmetterlo all'Inps e all'ente bilaterale del settore. In questo modo si potrà porre un freno agli abusi che, purtroppo, continuiamo quotidianamente a rilevare nei territori e che hanno come comun denominatore lo sfruttamento del lavoro. In questo contesto, segnaliamo che l'abrogazione per via legislativa del reato di somministrazione fraudolenta, nonché la depenalizzazione del reato di somministrazione illecita, ha favorito l'utilizzo di forme apparentemente legali che nascondono invece sotto salario e in alcuni casi grave sfruttamento.

Consideriamo, inoltre, utile porre, brevemente, l'attenzione anche su alcune delle cause che hanno ridotto la redditività nel settore primario e dunque dei lavoratori e delle lavoratrici agricole. La competizione globale, in un regime di libero mercato e senza adeguati strumenti di controllo pubblico, ha generato squilibri notevoli. Alla frammentazione della produzione agricola ha corrisposto un'estrema concentrazione degli operatori della Grande Distribuzione Organizzata che notevolmente hanno cambiato i rapporti commerciali e la distribuzione della catena del valore lungo la filiera agricola. Sarebbe opportuno introdurre misure, come fatto ad esempio in Francia, per vietare pratiche quali le aste a doppio ribasso operate dalla Grande distribuzione organizzata e garantire al produttore primario la giusta redditività e ai lavoratori la piena applicazione dei contratti collettivi di settore.

In merito invece all'accoglienza dei lavoratori stagionali impegnati nelle stagioni di raccolta dei prodotti agricoli chiediamo che si esca dalla logica emergenziale per superare definitivamente il cosiddetto fenomeno dei ghetti. Per fare ciò sono necessarie politiche di accoglienza integrata, ovvero corredata dai servizi come il trasporto e l'intermediazione legale di manodopera. Solo così è possibile fare in modo che si affermi la legalità e si superino i ghetti in via definitiva.

Sulla base di queste considerazioni Fai, Flai, Uila ribadiscono la necessità di mettere in campo alcuni atti concreti, valorizzando quanto già fatto e sperimentato a partire dalle buone pratiche. In tale direzione proponiamo: l'introduzione, come suddetto, di misure premiali per le imprese agricole che assumono attraverso la Rete del lavoro di qualità. Allo

stesso tempo, vanno favoriti e sostenuti i PSR che prevedano al loro interno questo tipo di premialità, come è già avvenuto in Emilia-Romagna.
In corrispondenza delle zone maggiormente colpite dall'intermediazione illecita, occorre, inoltre, sancire la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, parti sociali e Istituzioni, alle politiche attive del lavoro, combattere l'esclusione sociale, promuovere progetti e convenzioni di inserimento socio-lavorativo. È fondamentale, poi, prevedere azioni partecipate verso progetti di sistema su integrazione, sicurezza, trasporti, formazione e politiche abitative. Il tutto deve essere coordinato dalle Sezioni Territoriali della suddetta Rete del lavoro agricolo di qualità, previste dalla legge 199/2016 e che vanno attivate velocemente in tutta Italia. Un impulso maggiore potrebbe essere dato dal rinnovo del protocollo "*Cura, Legalità, uscita dal ghetto*", scaduto il 31 dicembre 2017.
Avanziamo, di seguito, alcune considerazioni e proposte che attengono più in generale alla situazione del settore agricolo.
Confermiamo la netta contrarietà di Fai Flai e Uila all'estensione dell'utilizzo dei voucher così come è stata contemplata nel decreto dignità. Riteniamo, poi, necessario rendere operativa al più presto l'introduzione del sistema UNIEMENS anche in agricoltura, spostata al 2020 sulla base di quanto previsto nell'ultima legge di bilancio.
Uno dei fronti più importanti su cui occorre intervenire è, inoltre, quello che riguarda l'Europa. Invochiamo infatti la riforma della Pac verso condizionalità sociali che rendano le erogazioni sensibili al rispetto dei contratti, alla buona qualità del lavoro, ad investimenti in occupazione dignitosa. Bisogna assicurare che le risorse siano rivolte ad aziende che applicano e rispettano i contratti, che puntano sul lavoro di qualità, che si impegnano a reinvestire le dotazioni in buona occupazione aggiuntiva.
Infine, riteniamo urgente scongiurare il ripetersi, ad ogni nuova stagione di raccolta, di fenomeni di sfruttamento inaccettabili in un Paese civile, e per farlo occorrono investimenti che incidano in maniera accorta e calibrata tanto sulla repressione quanto sulla prevenzione del caporalato e degli infortuni. A risorse per la sicurezza sul lavoro dovrebbero corrispondere anche più risorse per le ispezioni, che potrebbero essere maggiormente mirate attraverso l'integrazione delle banche dati esistenti.

8

LIBERA
ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Sede legale: Via IV novembre 98 | 00187 Roma | tel.0669770301/02/03 | fax.066783559 | www.libera.it | libera@libera.it | Pi. 06523941000 | C.F. 97116440583

Brevi considerazioni sul fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura con alcune proposte per un lavoro giusto e dignitoso

Al dramma storico di migliaia di persone in cerca di un posto di lavoro, si aggiunge, oggi più che mai, il dramma di tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori esposti al calpestio della propria dignità e libertà, talvolta costretti in condizioni di schiavitù e di violazione dei più elementari diritti umani fondamentali.

Numerose sono le ricerche, i rapporti istituzionali e delle organizzazioni sindacali e sociali (a titolo es. Osservatorio Placido Rizzotto/FLAI CGIL, Terra!, Legambiente, Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Associazione In Migrazione) che hanno evidenziato le varie forme di illegalità nel mondo economico e del lavoro e la necessità di proporre tutte quelle iniziative politiche, legislative e culturali per tutelare e garantire il diritto per un lavoro giusto e dignitoso. Bisogna dare atto che continua ad essere diffusa la percezione che il caporalato sia un fenomeno ordinario, che non suscita allarme sociale, ancorché contrario alle norme fondamentali per la tutela dei diritti della persona.

Il lavoro nero e l'economia irregolare costituiscono il lato oscuro dell'attuale modello di sviluppo economico e finanziario. Si tratta di un fenomeno storico e in allarmante crescita che azzera le tutele e la dignità dei lavoratori, che acuisce e rende sempre più grave la crisi etica nel nostro Paese ed a livello internazionale.

Occorre, pertanto, reprimere e prevenire quella che può essere definita una moderna forma di schiavitù silenziosa ma sotto gli occhi di tutti che coinvolge il mondo del lavoro: tutto ciò sicuramente con maggiori controlli e ispezioni ma soprattutto con i percorsi educativi ed una cultura della prevenzione.

Regolarizzazione e integrazione-inclusione sociale possono essere azioni virtuose di governo positivo dell'immigrazione ed anche i più efficaci a contrastare l'azione della criminalità economica e organizzata, che si alimenta dell'estrema precarietà e dello stato di bisogno a discapito della dignità e, spesso, della vita di molte persone, tra cui tanti immigrati da ogni parte del mondo.

Questa analisi e questi principi sono assolutamente incompatibili con gli interventi introdotti dai recenti *Decreti sicurezza*, in particolar modo le disposizioni relative alla

protezione umanitaria ed immigrazione nel nome propagandistico della sicurezza, più che delle scelte concrete di protezione ed integrazione. Risulta urgente, pertanto, la loro abrogazione perché non promuovono dignità, ma la schiacciano, ad esempio alle persone che hanno intrapreso un percorso di integrazione, lavorano in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato e in caso di diniego perdono il lavoro e il diritto di permanere sul territorio italiano, in una situazione di clandestinità che li espone alle briglie dello sfruttamento e lavoro irregolare.

Secondo la stima dell'*Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale)*, che si basa su dati del Ministero dell'Interno e prende in considerazione il periodo giugno 2018 - febbraio 2019 (dunque anche alcuni mesi precedenti al decreto) a 49.460 migranti è stata rifiutata qualsiasi richiesta di asilo, mentre 4806 sono stati rimpatriati o comunque allontanati dall'Italia: un saldo negativo di 44.654 persone, dunque, prive di protezione legale ma che comunque resteranno ancora sul territorio italiano.

Preoccupano fortemente, altresì, le disposizioni relative all'ordine pubblico e sicurezza, che richiederebbero interventi di diversa natura mirati a favorire le politiche di inclusione sociale, a garantire il diritto all'abitare, alla salute ed a tutti i servizi socio-sanitari per tutte le persone in condizioni di povertà, fragilità ed emarginazione.

Un insieme di norme tese ad impedire l'ingresso degli immigrati, delineando una sorta di percorso ad ostacoli che raggiunge solo l'obiettivo di relegare le persone in una clandestinità obbligata ed a spingerle verso la criminalità (con il reato di immigrazione clandestina ancora presente nella normativa italiana. Anche la Procura nazionale antimafia si è schierata a sostegno della sua abrogazione, evidenziando come il reato in questione ostacoli le indagini volte all'accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste. Infatti, se gli immigrati debbono essere indagati per ingresso illegale, non possono essere sentiti come persone informate sui fatti, ma debbono essere interrogati con la necessaria assistenza di un difensore e possono avvalersi della facoltà di non rispondere) Anche nel contesto europeo si rischia di ridurre il tema dell'immigrazione soltanto all'aspetto della sicurezza e del controllo delle frontiere esterne e del Mediterraneo. Mentre il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura ed il caporalato riguarda pratiche illegali diffuse in tutto il mondo che richiedono un rafforzamento degli strumenti di cooperazione internazionale anche in questa materia.

Nessun passo indietro sulla legge anticaporalato

Il tema del caporalato deve essere inserito in un contesto più ampio – non soltanto riguardo al tema dell'intermediazione - di grave sfruttamento del lavoro in agricoltura causato da una rete di illegalità

nella filiera agricola, dove sono presenti forme diverse di criminalità mafiosa, economico-finanziaria e di pratiche corruttive. Per queste ragioni, il tema deve essere centrale nell'agenda del Governo e del Parlamento, nonché nell'azione delle Amministrazioni statali e regionali e richiede la collaborazione di tutti i livelli istituzionali con interventi di breve, medio e lungo periodo che affrontino in modo efficace le problematiche della sicurezza, della formazione, della salute, del trasporto, dell'insediamento sociale e abitativo dei lavoratori.

La *legge 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"* è stata valutata come un positivo ed importante traguardo nella repressione dei fenomeni di caporalato. Nei suoi primi tre anni di attuazione, già si evidenziano i primi risultati di contrasto, grazie alle operazioni condotte dai servizi ispettivi (a cui occorre garantire maggiori risorse e strumenti), dalle forze di polizia e dalla magistratura. Riteniamo, pertanto, che vada considerata un caposaldo della nostra normativa contro lo sfruttamento del lavoro e pertanto non può essere in alcun modo indebolita. Anzi, deve essere applicata completamente, perchè è ancora parziale in gran parte della sua attuazione.

La principale novità del provvedimento ha riguardato la riformulazione del reato di caporalato, che ha introdotto la sanzionabilità del datore di lavoro nei casi in cui assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, anche attraverso intermediari, approfittando del loro stato di bisogno. Diversi i nuovi strumenti a disposizione: dal rafforzamento dell'istituto della confisca e di altre misure cautelari per l'azienda in cui viene commesso il reato, alla concessione di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità, sino all'arresto obbligatorio in flagranza di reato. E' stata potenziata, inoltre, la *Rete del lavoro agricolo di qualità*, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, ed estese - anche alle vittime del caporalato - le provvidenze del Fondo anti-tratta. Infatti, rispetto al passato, l'applicazione della legge ha consentito di perseguire, anche con l'arresto, le persone responsabili. Tuttavia, c'è ancora molto da fare, nella previsione di strumenti di tutela dei lavoratori disposti a denunciare i propri sfruttatori e nell'implementazione di un adeguato sistema di protezione sociale delle vittime che preveda il loro reinserimento lavorativo.

La prevenzione con le buone pratiche

La *legge n. 199 del 2016* è inattuata in larga misura sul *versante della prevenzione*. In primo luogo, va migliorata la *Rete del lavoro agricolo di qualità* che è stata attuata solo in pochissime sezioni territoriali. Gli stessi *Commissari straordinari di Governo a Foggia, Reggio Calabria e Castel*

Volturno non sono stati più rinnovati. Risulta urgente - quindi - dotarsi di misure premiali e incentivanti, nonché in direzione di un "approccio di filiera", dall'etichettatura narrante dei prodotti alimentari ad un elenco pubblico dei fornitori, fino a misure concrete per stabilizzare il lavoro agricolo e sottrarlo allo sfruttamento. Non bisogna relegare in qualche cassetto le norme sulle cabine di regia, i riferimenti all'agricoltura di qualità, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'avviamento di una sorta di "collocamento" (da segnalare la buona pratica delle liste speciali del sindacato) e di una regolamentazione del trasporto che invece richiedono una concreta attuazione.

Rispetto alla questione degli alloggi, in particolare, è chiaro che una riflessione va fatta, soprattutto in ordine a due fattori: la qualità dell'accoglienza e l'integrazione dei lavoratori. Rispetto alla prima, non è più possibile seguire logiche emergenziali che vadano a realizzare iniziative tampone, considerando la necessità di manodopera in agricoltura in alcuni periodi del calendario agricolo. Piuttosto si deve pensare ad un'accoglienza – anche stagionale – che sappia attivare dinamiche di integrazione supportate da servizi adeguati. Proprio rispetto al tema dell'integrazione, infatti, appare necessario fuggire da modelli che ipotizzino il lavoratore accolto in luoghi lontani dalla città (in tende, container o altre soluzioni estemporanee) e dalla possibilità di pensare a queste persone solo come braccia utili per il lavoro. Per quanto sia politicamente più scomodo, non si può pensare di continuare ad applicare modelli che prevedano l'accettazione del lavoratore, o meglio, dello straniero, solo se distante, non visibile e occulto ai cittadini.

In linea generale, vi è l'esigenza di supportare quei meccanismi virtuosi e quelle sperimentazioni che sono state avviate in molti contesti. Pensiamo alle varie forme di accoglienza, formazione e promozione sociale realizzato da realtà laiche e religiose, dai sindacati e da altre organizzazioni di volontariato. Bisogna sostenere i percorsi di economia solidale che guardano a quella filiera come strumento per raggiungere obiettivi di giustizia sociale.

Allo stesso modo vanno accompagnate le azioni di denuncia da parte degli stessi lavoratori, supportandoli e non lasciandoli soli, anche attraverso le costituzioni di parti civili nei processi.

Sul *versante "culturale"*, altresì, si segnala la necessità di un profondo cambio di rotta rispetto ad un orientamento tanto vergognoso quanto diffuso: vale a dire la *scarsa percezione dell'incivile portata della pericolosità sociale del fenomeno caporalato*. Sconcerta dover constatare che il caporalato è un traffico "a cielo aperto", che si svolge di solito indisturbato fuori del perimetro di ogni "ghetto".

12

Iniziative da attivare e sviluppare:

Durante il gruppo di lavoro di *Contromafiecorruzione* svoltosi a Trieste nel mese di febbraio 2019, è emerso che alcune iniziative sono da attivare ed implementare:

- Accorciare la filiera (riducendo gli spazi di inserimento del malaffare)
- Rendere la filiera trasparente, mediante un'etichettatura adeguata che garantisca la distintività
- Responsabilizzare i protagonisti dei vari segmenti della filiera
- Sviluppare una reale ed adeguata informazione
- Promuovere la trasparenza delle imprese attraverso campagne verso l'esterno
- Comunicare quanto più possibile i "vantaggi" obiettivi della legalità, così da creare le premesse per la diffusione di una *convenienza della legalità*
- Imitare e moltiplicare gli esempi virtuosi - già esistenti in ambito di agricoltura sociale e di riutilizzo dei terreni confiscati alle mafie - di avviamento al lavoro e formazione di persone in questo modo sottratte alla spirale del caporalato.

Particolare rilievo assume l'inderogabile esigenza della cosiddetta "etichetta narrante", tale da rivelare con esattezza tutto ciò - origine, filiera e contenuto – che si deve sapere per non comprare cosa diversa da quella che si vuol far credere.

Tre proposte operative:

In questo momento è, altresì, necessario:

a) eliminare le criticità derivanti dalla modalità di assunzione agricola, il così detto DMAG che prevede l'inserimento delle giornate agricole a posteriori rispetto al momento di effettivo lavoro e che di fatto rende fragile la posizione del lavoratore, nella condizione di essere di fatto regolare, ma nella sostanza più facilmente sfruttabile. Non si può più rinviare l'estensione del sistema UNIEMENS al lavoro agricolo;

b) attivare un sistema di controlli più incisivi rispetto al fenomeno delle cooperative di servizi agricoli nate anche in maniera prepotente sui territori in cui il fenomeno del caporalato è più presente quasi in risposta all'entrata in vigore della legge n. 199/2016. La relazione tra cooperativa e proprietario/produttore di fatto deresponsabilizza quest'ultimo a fronte di una dinamica di fragilità e sfruttamento tutta interna all'organizzazione che rende il servizio;

c) cominciare ad ipotizzare un prezzo minimo garantito della materia prima agricola che, al

netto del libero mercato, possa garantire una dignità del lavoro di chi produce, ad oggi completamente in balìa di metodi di acquisto fortemente dannosi, come quello delle aste al doppio ribasso, che vanno eliminate con urgenza. Il conseguente divieto di "vendere sotto costo" sarebbe la vera "leva" rivoluzionaria, perché l'intero fenomeno del caporalato non si spiega senza considerare il ruolo di chi fa il prezzo e lo schiaccia, nel nome di una globalizzazione dei mercati che contribuisce a rafforzare il ricatto ai produttori interni con la minaccia di rifornirsi a costi più bassi in giro per il mondo. A questo proposito un appello lo rivolgiamo alla responsabilità dei vari soggetti economici - tra cui quelli della Grande distribuzione organizzata - che hanno un ruolo determinante per evitare che proseguano prassi lesive dei diritti e della dignità del lavoro.

Gli impegni presi e da mantenere

A questo riguardo possiamo ricordare gli impegni presi in occasione della firma del Protocollo sperimentale *Cura, legalità e uscita dal ghetto, contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura*, sottoscritto nel 2016, rimasto in larga parte ancora inattuato e non più rinnovato dai Ministeri competenti.

Il protocollo prevedeva il sostegno alle seguenti attività:

a) conclusione di specifiche convenzioni, anche per il tramite della contrattazione collettiva esercitata dalle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi in essere, relative all'introduzione del *servizio di trasporto gratuito* per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;

b) istituzione e mantenimento di *presidi medico-sanitari mobili* per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

c) destinazione *d'utilizzo di beni immobili disponibili ovvero confiscati alla criminalità organizzata* ai fini dell'istituzione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari organizzati dalle competenti istituzioni, anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore e le parti sociali;

d) organizzazione di *servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e/o viveri di prima necessità*;

e) potenziamento delle *attività di tutela ed informazione ai lavoratori, nonché di promozione della cultura della salute e della sicurezza*;

f) organizzazione di *iniziative di animazione culturale e ricreativa* finalizzate alla conoscenza reciproca, all'integrazione culturale e sociale per le persone destinatarie degli interventi e per i cittadini residenti, nonché di *iniziative in onore della memoria delle vittime del caporalato* (nell'elenco dei nomi che vengono letti nella *Giornata nazionale della memoria e dell'impegno del*

21 marzo in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, troviamo alcuni nomi di persone vittime dello sfruttamento e del caporalato);

g) sperimentazione di *sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi*, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;

h) attivazione di *servizi di orientamento al lavoro* mediante i Centri per l'impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;

i) attivazione di *sportelli informativi* attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative;

l) attività volte a dar luogo a *forme di intervento pubblico/privato nel collocamento della manodopera*, anche per mezzo di agenzie autorizzate o tramite la bilateralità in collaborazione con i centri per l'impiego, con la possibilità di fornire anche l'attività di trasporto dei lavoratori nel tragitto casa/lavoro;

m) sperimentazione dell'impiego temporaneo di *immobili demaniali* in caso di - urgente ed indifferibile - necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;

n) creazione di punti di ritrovo attrezzati a ludoteca per l'animazione dei minori, creando stabilmente luoghi in cui svolgere *attività di incontro, animazione, sport, alfabetizzazione* per tutti i minorenni;

o) istituzione di *corsi di lingua* italiana e di avvio ai mestieri, ivi compresa la sicurezza sul lavoro anche per periodi precedenti o successivi l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo;

p) sperimentazione di bandi per promuovere l'*ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri*, mirandosi con ciò ad impedire la creazione di insediamenti spontanei caratterizzati da condizioni degradate e rischiose;

q) istituzione di *centri di ascolto* e di supporto, anche con il coinvolgimento attivo delle figure professionali eventualmente occorrenti (mediatori culturali e psicologi).

15

Le riforme da completare

Tra le riforme da completare, ricordiamo dapprima la necessità di approvare in via definitiva il disegno di legge *"Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina ed il sostegno delle filiere etiche di produzione"*, approvato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 2019 ed in corso di esame al Senato (Atto n. 1373 assegnato alla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare).

Da tempo vi è, inoltre, la necessità di una *radicale riforma della disciplina dei reati in materia agroalimentare*. A questo proposito la *Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, istituita nel 2015 dal Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli, ha elaborato uno schema di *disegno di legge recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari"*.

La normativa vigente è obsoleta e controproducente. Invece di svolgere una funzione deterrente, consente di realizzare facili ed ingenti guadagni a fronte di rischi davvero minimi (sanzioni per irregolarità). In sostanza, le norme vigenti non puniscono adeguatamente chi commette gravi malefatte, occorre colmare le voragini della normativa, perché in esse prosperano mafie e corruzione.

Da segnalare, in questa legislatura, *l'indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura*, promossa dalle Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera dei Deputati, i cui lavori si concluderanno entro il 31 dicembre 2019.

La Direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attivato il *Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*, istituito dal decreto legge 23 ottobre 2018, n.119. Il suo funzionamento e organizzazione sono stati regolamentati dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Negli scorsi mesi ha operato attraverso *6 Gruppi di lavoro*:

- Prevenzione, vigilanza, repressione del fenomeno del caporalato;
- Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli; Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione del ruolo dei Centri per l'impiego; Trasporti; Alloggi e foresterie temporanee; Rete del lavoro agricolo di qualità.

Nella riunione dello scorso 16 ottobre, è stata illustrata la bozza di *Piano triennale di interventi*.

Roma, 9 dicembre 2019

16

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Il Presidente

Audizione del 28/5/2019

Pasquale Tridico, Presidente INPS

Audizione del Presidente dell'INPS prof. Pasquale Tridico presso le Commissioni congiunte Lavoro e Agricoltura della Camera dei deputati nell'ambito dell'*Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato"*

00144 Roma
Via Ciro il Grande, 21
Tel: 06 596101
Fax: 06 5964 7121
C.F. 80078750587 PI 02121151001

Audizione del Presidente dell'INPS prof. Pasquale Tridico presso le Commissioni congiunte Lavoro e Agricoltura della Camera dei deputati nell'ambito dell'*Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato"*

28 maggio 2019

Le misure di contrasto al caporalato introdotte dalla L. n. 196/2016

Il reato di "caporalato", inserito recentemente nel codice penale con il decreto legge n. 138 del 13/11/2011 (art. 603-bis c.p.) è stato rafforzato con la legge n. 199/2016.

Le modifiche normative introdotte dal legislatore del 2016, rispetto alla precedente versione del 2011, si proponevano di:

1.fornire strumenti di sostegno e tutela in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura con il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità;
2.prevedere un graduale allineamento delle retribuzioni di settore;
3.estendere la responsabilità penale anche agli utilizzatori;
4.intensificare l'attività di vigilanza ispettiva a contrasto del fenomeno.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli sul fenomeno, con l'art. 6 del DL n.91/2014 convertito in legge n. 116/2014 è stata istituita presso l'INPS una **"Rete del lavoro agricolo di qualità"** per l'integrazione e la messa a sistema delle basi dati amministrative con l'obbligo di riferire alle Commissioni parlamentari competenti sui risultati conseguiti.

Infine, l'art. 25 quater del DL 119/2018 convertito in legge n. 136/2018 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un **"Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura"**

Ai fini di un giudizio delle misure introdotte con gli interventi legislativi appena descritti, sono state valutate le dimensioni e la diffusione del fenomeno che emerge dall'analisi dei dati detenuti dall'INPS e dei dati sui procedimenti giudiziari attivati sullo specifico reato ex art. 603-bis c.p. forniti dall'ISTAT.

In sintesi, dall'analisi di cui si dettaglia compiutamente più innanzi, emerge:

-che l'ampiezza e la gravità del fenomeno risulta diffusa e in crescita su tutto il territorio nazionale e non solo nelle regioni meridionali. **Tale emersione potrebbe essere ulteriormente favorita dalle modifiche introdotte dal legislatore del 2016.** A partire dal 2014, infatti, si assiste ad una accelerazione del numero dei procedimenti giudiziari e ad una estensione del fenomeno anche alle Regioni del centro-nord. Ciò in discontinuità rispetto a quanto emergeva nel periodo precedente in cui le aree interessate del Paese risultavano concentrate esclusivamente nelle regioni meridionali;

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

-che il fenomeno risulta senz'altro concentrato in misura **maggiore nelle Regioni con più alto tasso di criminalità** associata ad una maggiore propensione all'irregolarità contributiva, tuttavia, i più elevati tassi di criminalità e la maggiore presenza di criminalità organizzata pur spiegando la maggiore concentrazione nelle aree meridionali non risulta spiegare la presenza del fenomeno anche in regioni che risultano nella parte più elevata della distribuzione del reddito pro-capite del Paese, ciò forse per un occulta presenza di criminalità organizzata ancora non rilevata nei dati Istat sulla giustizia;
-che il fenomeno si manifesta anche in settori diversi da quelli connessi alle attività produttive riferibili al mondo agricolo;
-che, pertanto, le modifiche introdotte, e in particolare all'art. 603-bis, nel 2016 potrebbero produrre effetti positivi facendo emergere il fenomeno anche in situazioni e in regioni la cui tipologia precedentemente non poteva essere sanzionata penalmente;
-che il fenomeno manifestandosi, quindi, non solo in situazioni di maggiore arretratezza economico sociale, come quelle portate alla ribalta dalle cronache, dove forte è la pervasività del fenomeno criminale, testimonia, quindi, che un fattore importante che spiegherebbe il ricorso a tali forme di sfruttamento sia il rapporto tra il livello di rischio sanzionatorio e la sua convenienza economica che è evidentemente percepito come molto basso. Ciò induce a ritenere che esistano margini importanti per un ulteriore rafforzamento dell'attività di controllo che determinando un corrispondente aumento del rischio per gli utilizzatori potrebbero ridurre fortemente il vantaggio in termini di convenienza economica da parte di coloro la cui attività si colloca in quelle regioni in cui è minore la presenza criminale;
-che, tuttavia, la prevalente magnitudine del fenomeno nelle regioni del meridione segnala che ogni intervento ulteriore di contrasto non può essere limitato a un rafforzamento delle misure di tipo amministrativo ma deve essere necessariamente accompagnato da un rafforzamento delle attività repressive e di contrasto delle misure di pubblica sicurezza al fenomeno della criminalità organizzata;
-che, inoltre, la costruzione di indicatori di rischio di lavoro irregolare o sommerso non è un indicatore consistente di reati di intermediazione di manodopera irregolare e di fenomeni di sfruttamento lavorativo. Ciò in quanto la presenza di lavoro sommerso è una condizione necessaria ma non sufficiente per individuare ipotesi di reato ex art. 603-bis c.p.. E' necessario, invece, introdurre elementi di stima diversi che tengano conto di come il contesto ambientale socio-economico e culturale possa essere compromesso da fattori come bassi livelli di capitale sociale, elevati livelli di tassi di immigrazione irregolare e dei tassi di criminalità che rappresentano il terreno di coltura per il manifestarsi del fenomeno del "caporalato";
-le statistiche ISTAT sulle sorti dei procedimenti giudiziari, inoltre, evidenziando una percentuale rilevante (oltre il 40%) di casi di archiviazione dei procedimenti penali lascerebbe dedurre una difficoltà dei Giudici penali nell'applicare la Legge e, quindi, che ci sia la necessità di un intervento di affinamento dei poteri giudiziari ex art. 603-bis del c.p..

Pertanto, a parere dell'INPS esistono spazi per interventi e misure di rafforzamento delle misure di contrasto al fenomeno adottate a partire dal 2011:

-In primo luogo, la revisione dell'art. 603-bis del c.p. non è stata accompagnata da una modifica e rafforzamento dei poteri del personale ispettivo. Gli ispettori oggi si limitano a segnalare le ipotesi di reato alle autorità giudiziaria. **È necessario, invece, affidare al personale dei servizi ispettivi maggiori poteri in modo di dare più valenza probatoria**

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

nella fase istruttoria in favore della magistratura e agevolare così il lavoro dei Giudici;

-In secondo luogo, non devono essere sottovalutate le difficoltà socio-ambientali che ostacolano e rendono difficile il lavoro di verifica degli ispettori in quei territori ad elevata propensione criminale. La previsione di accordi tra l'INPS, e soggetti che hanno maturato una esperienza settoriale specifica quali, ad esempio**, l'AGEA con l'utilizzo massivo degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie (ad esempio, Droni, etc.)** potrebbero agevolare significativamente il lavoro istruttorio in fase ispettiva rendendo meno necessaria la presenza fisica degli accertatori sui luoghi riducendo qui rischi ambientali che ostacolano le attività di controllo da parte il collegato rischio di incolumità contribuendo ad aumentare l'efficienza probatoria della predetta attività di controllo.

Non si può, tuttavia, sottacere come l'introduzione del ruolo ad esaurimento ad opera del decreto legislativo 149/2015, con il conseguente blocco delle facoltà assunzionali da parte dell'Istituto, sta determinando, di fatto, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva ed alla simulazione dei rapporti di lavoro che costituiscono invece, in ragione delle peculiari competenze ispettive nella materia previdenziale, i capisaldi della *mission* del personale ispettivo INPS e sta minando, in una prospettiva a medio termine, l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente nell'esercizio dell'attività ispettiva posta a salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa. Contestualmente, va disperdendosi il patrimonio di conoscenze acquisite relativo alle modalità operative e alle tecniche di indagine basate sulla capacità di gestire i dati provenienti dal sistema informatico, incrociando i quali è possibile individuare i soggetti da sottoporre a verifica con alte probabilità di riuscita.

PROPOSTA PRIORITARIA

Si ritiene, pertanto, auspicabile l'**abrogazione della previsione legislativa relativa al "ruolo ad esaurimento"** per i funzionari di vigilanza INPS (art. 6 comma 3 e art. 7, comma 1, D.Lgs.n.149/2015) e il ripristino del profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'Istituto di previdenza, così da salvaguardare l'autonomia giuridica e funzionale dell'ente nell'esercizio dell'attività ispettiva.

PROPOSTA CONSEGUENTE

Istituire una *task force* presso INPS, con risorse aggiuntive, **di ispettori di contrasto al Caporalato**, dedicati solo a questo fenomeno, e che in stratta collaborazione non solo con la Guardia di Finanza ma anche con altre forze dell'ordine e magistratura, possa dedicare azioni mirate, in aggiunta alle cosiddette "Campagne contro il Caporalato" che l'INPS fa una volta all'anno con risorse e mezzi scarsi, e per giunta in esaurimento del ruolo.

PROPOSTA di CONTROLLO TECNOLOGICO

Un supporto nel contrasto alla piaga del caporalato in agricoltura potrebbe derivare dall'utilizzo dei nuovi strumenti che le moderne tecnologie mettono a disposizione, allo scopo di rafforzare i controlli tradizionalmente effettuati sul campo dal personale di vigilanza ispettiva. Si pensi all'installazione di telecamere **e all'uso di droni** *sentinella* nei punti oggetto di presidio da parte dei caporali ovvero di sistemi di telerilevamento

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

satellitare ad alta definizione per monitorare vaste superfici coltivate e ricavare dati utili a ricostruire l'effettivo fabbisogno di manodopera occorrente.

Il CAPORALATO IN AGRICOLTURA

- **La Rete del Lavoro agricolo di qualità**

Il fenomeno del caporalato nel settore primario si manifesta essenzialmente attraverso il reclutamento illegale della manodopera, la violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'evasione contributiva ovvero l'omessa o infedele dichiarazione dei rapporti di lavoro.

La legge 199 del 29 ottobre 2016, che prevede disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo ha posto in essere azioni di contrasto alle pratiche illegali che tradizionalmente alimentano il caporalato. Tale legge, oltre all'introduzione di norme penali per colpire lo sfruttamento del lavoro, ha integrato le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto legge 91/2014, convertito in legge n. 116 del 2014 sulla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Scopo iniziale della norma (comma 6) era l'ottimizzazione dell'attività ispettiva orientandola verso aziende non iscritte alla Rete, in quanto quelle ammesse, rispondendo ai requisiti richiesti per l'iscrizione, si dovrebbero qualificare per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Rete si avvale delle risorse umane e strumentali dell'INPS (comma 8).

Alla Rete sovraintende una Cabina di Regia, cui compete deliberare l'ammissione delle aziende, la redazione dell'elenco delle aziende iscritte (che deve essere pubblicato sul sito INPS) e la vigilanza sulla permanenza dei requisiti di iscrizione.

La Cabina di regia oltre a deliberare sulle domande di iscrizione alla Rete presentate dalle imprese agricole e a promuovere le convenzioni citate, dal 4 novembre 2016, ha assunto altri compiti, tra i quali quello del monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo; la promozione di iniziative, d'intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

La legge 199/2016 ha anche previsto un'articolazione territoriale della Rete, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli.

- **Il tavolo sul caporalato**

A tale riguardo giova ricordare che il Ministro del Lavoro ha istituito, secondo quanto previsto dall'art. 25 quater della legge n. 136/2018, il Tavolo sul caporalato, articolato in gruppi di lavoro con compiti di approfondimento di temi specifici. Il Gruppo di lavoro 6,

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

presieduto dal Direttore centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS, ha elaborato un documento programmatico, nel quale vengono individuate le misure necessarie per incrementare il numero di adesioni alla rete del lavoro agricolo di qualità da parte delle aziende, per la definizione della struttura organizzativa delle sezioni territoriali e per l'integrazione e/o modifica dei requisiti normativi richiesti per l'ammissione delle aziende alla rete (All.1).

Oltre al documento programmatico, il Gruppo di lavoro ha formulato una proposta normativa di integrazione e modifica dell'art. 6, che sarà portata all'attenzione del Tavolo sul caporalato. Si allega il testo della proposta e la relativa relazione tecnica (All. 2 e 3).

- **La mensilizzazione delle denunce di manodopera**

Altro ambito di attività che vede l'Istituto impegnato nel contrasto al fenomeno del caporalato è da ricercarsi nella novità introdotta dall'art. 8 della legge 166 del 2016. La stessa ha disposto il passaggio dall'attuale dichiarazione trimestrale della mano d'opera occupata con il modello DMAG al sistema della dichiarazione mensile Uniemens PosAgri. La norma ha subito due rinvii con le leggi di bilancio del 2017 e del 2018 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020.

A tal fine la Direzione centrale Entrate e recupero crediti, in sinergia con la Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, ha completato le attività propedeutiche all'entrata a regime del nuovo sistema sia sotto il profilo amministrativo che procedurale.

In particolare, acquisito il parere positivo dal ministero vigilante è stata pubblicata la circolare n. 65 del 10 maggio 2019, intitolata: "Art. 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199. Legge di contrasto del caporalato in agricoltura. Adattamento del sistema Uniemens al settore della contribuzione agricola unificata" (All. 4).

- **Il fabbisogno di manodopera agricola**

Altro ambito di interesse per il contrasto del caporalato - ai fini dei controlli e delle verifiche volte sia ad accertare evasione contributiva, sia a contrastare il fenomeno del lavoro fittizio - sul quale l'Istituto sta ponendo particolare attenzione è quello, dell'iscrizione, dell'inquadramento e della classificazione delle aziende ed in particolare di quelle imprese che svolgono le attività "connesse" dell'agricoltura.

In particolare, si ritiene necessaria una revisione complessiva del procedimento di iscrizione che si attiva con la denuncia aziendale presentata dell'imprenditore agricolo per l'inizio della propria attività.

A tale scopo è già stata sottoposta al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la bozza di circolare concernente l'iscrizione delle aziende agricole con dipendenti, delle Società e delle cooperative nonché organizzazione di produttori agricoli. Nella circolare viene affrontato l'annoso problema delle aziende cosiddette senza terra di cui all'art. 6 della legge 92 del 1979, che, come è noto, sono imprese commerciali, artigianali o di servizio, tenute ad assicurare alla previdenza agricola i propri operai se addetti ad una delle attività tassativamente elencate nello stesso art.6.

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

In merito, va osservato che in tale contesto possono nascondersi forme di intermediazione illecita di manodopera e ipotesi di violazione della legislazione del lavoro e del collocamento. La circolare mette a fuoco la fattispecie normativa perché sia correttamente valutata l'iscrizione dell'azienda e siano adeguatamente strutturate le attività di vigilanza ispettiva (All.5).

Sempre in tema di denuncia aziendale sono state recentemente introdotte alcune implementazioni alla procedura informatica (messaggio n.3879 del 2018) prevedendo il controllo automatizzato della scadenza dei contratti (affitto, comodato, ecc.)e la verifica puntuale nei casi dei terreni duplicati cioè impropriamente dichiarati da due aziende diverse (All.6).

Inoltre con messaggio n. 3842 del 2017, in previsione del passaggio al sistema delle dichiarazioni mensili Uniemens, le aziende già iscritte sono state invitate ad aggiornare i dati delle denunce aziendali a suo tempo presentate (All.7).

La Direzione centrale Entrate e recupero crediti è attualmente impegnata alla realizzazione, in sinergia con la Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, della procedura informatica ed alla predisposizione delle istruzioni operative connesse alla norma di semplificazione di cui all' art. 3 comma 1undicies del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n. 12 dell'11 febbraio 2019. E' imminente il rilascio del prodotto informatico che permette il collegamento diretto al fascicolo SIAN di AGEA e le modifiche ad alcuni elementi della denuncia che renderanno possibile una puntuale distinzione delle fattispecie delle cooperative e delle società, tanto ai fini di fornire un ausilio alle sedi nella fase istruttoria del procedimento di inquadramento e classificazione, sia alla individuazione delle aziende nella predisposizione dei piani ispettivi.

Giova ricordare, a tale proposito, che la norma di semplificazione in argomento riguarda gli elementi già presenti nel fascicolo aziendale gestito dal SIAN e, pertanto, permane l'obbligo in capo alle aziende di denunciare il fabbisogno lavorativo espresso in giornate.

E' evidente l'importanza di questo dato, tenuto conto che su di esso e sulle dichiarazioni della manodopera occupata si fonda la valutazione di eventuali scostamenti che possono richiedere la redazione della stima tecnica in occasione di visita ispettiva.

- **L'attività di Vigilanza Ispettiva in agricoltura**

Nel contesto descritto, il personale di vigilanza ispettiva dell'Istituto svolge un ruolo chiave soprattutto in relazione all'esperienza e alle conoscenze acquisite nel tempo in materia di contrasto al fenomeno in questione e alle forme di impiego irregolari nel settore agricolo complessivamente considerato. Con riferimento a quest'ultimo, per citare i risultati più recenti, nel triennio 2016 - 2018 sono stati effettuati circa 5.000 accessi ispettivi (di cui il 79% con esito positivo) i quali hanno consentito di pervenire ai risultati che seguono.

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

Settore Agricolo Risultati attività di vigilanza ispettiva 2016 - 2018	
Accertamenti Contributivi (€)	61.217.813
Minori Prestazioni (€)	228.834.000
Totale Accertato (€)	290.051.813
Numero ispezioni positive	3.887
Lavoratori iirregolari in nero	2.871
Lavoratori Irregolari non in nero	5.065
Totale Lavoratori irregolari	7.936

Ulteriore dato da rilevare, sempre in ambito agricolo e per il medesimo triennio è certamente il numero dei **rapporti di lavoro fittizi** accertati ed annullati dal personale ispettivo dell'Istituto: **93.755**, di cui il **90%** nel **Sud** (60,42%) e nelle **Isole** (29,66%), come da tabella riassuntiva sotto riportata.

Rapporti fittizi AGRICOLTURA Risultati attività di vigilanza ispettiva 2016 - 2018		
Nord-ovest *(Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Liguria)*	1.066	1,14%
Nord-est *(Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia R.)*	299	0,32%
Centro *(Toscana, Umbria, Marche, Lazio)*	7.930	8,46%
Sud *(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)*	56.651	60,42%
Isole *(Sardegna, Sicilia)*	27.809	29,66%
Totale Rapporti Fittizi	93.755	

Pertanto, oltre alle forme di cooperazione inter-istituzionale, di cui il Tavolo del caporalato rappresenta una delle massime espressioni, anche per l'**anno 2019** la programmazione delle attività ispettive dell'Istituto terrà conto della estrema importanza che riveste l'**azione di potenziamento** contro le patologie che affliggono il **settore agricolo in** generale e contro il caporalato (e altre forme di **sfruttamento lavorativo** illecito e/o illegale) in particolare.

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

Si consideri, inoltre, come il fenomeno in esame non risulti localizzato esclusivamente in alcune aree geografiche del Paese (regioni centrali, ad es. agro pontino, e, prevalentemente, regioni del Mezzogiorno), ma si sia in anni recente rivelato come un sistema di procacciamento di forza lavoro adottato anche in realtà produttive più avanzate quali quelle del Nord Italia.

Proprio in queste ore è stata comunicata la chiusura di un'importante operazione (denominata "Oro **verde"**), condotta da INPS Lombardia in collaborazione con GdF e Procura della Repubblica di Brescia, che ha consentito di scovare oltre 200 lavoratori irregolari ed in nero e di denunciare 3 soggetti per il reato di sfruttamento aggravato di manodopera. L'indagine ha consentito di far emergere un vero e proprio sistema organizzato e fraudolento di sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo, con diramazioni anche in altre regioni settentrionali (Emilia Romagna e Piemonte) e di accertare omissioni contributive per un importo di oltre seicentomila euro, cui si aggiungono duecentomila euro di sanzioni civili.

Occorre tenere presente che l'effetto tipico del caporalato è lo sfruttamento sistematico dei lavoratori, caratterizzato dal progressivo azzeramento di diritti e tutele, da cui derivano condotte di concorrenza sleale distorsive del mercato. Il fenomeno, nato nel settore agricolo, si è sviluppato anche in altri ambiti economici, in particolare in edilizia e nel settore delle cooperative di servizi.

Proprio il variegato mondo delle cooperative è uno degli ambiti in cui l'azione ispettiva dell'Istituto si è concentrata ampiamente negli ultimi anni con la finalità di contrastare i vari fenomeni di irregolarità. Nel 2018, i principali oggetti di attenzione sono stati i seguenti:

- Genuinità degli appalti;
- Corretta applicazione del CCNL ai lavoratori;
- Sfruttamento di manodopera;
- Ricorso irregolare a denunce, in busta paga, di voci retributive non imponibili a fini contributivi.
- Inoltre, sono state particolarmente attenzionate le c.d. "cooperative spurie" che spesso operano nel mercato somministrando abusivamente la propria manodopera alle imprese, per così dire, committenti.

Con riguardo al 2019 l'attenzione sarà posta principalmente sulle diverse forme di **esternalizzazione** che vedono protagoniste le cooperative e le società di servizi e all'uso distorto di tale strumento. Infatti, il dato emerso negli ultimi anni, è il sempre più frequente **uso improprio/abuso** dello strumento dell'esternalizzazione, orientato al perseguimento del massimo profitto ad ogni costo che ha provocato effetti devastanti, non solo sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione, ma anche sul sistema economico di riferimento, a discapito di quegli imprenditori che utilizzano correttamente tale strumento. L'attenzione della vigilanza ispettiva INPS sarà incentrata, in particolare, sull'attività di movimentazione e stoccaggio di merci svolta nell'ambito di vere e proprie piattaforme logistiche al servizio dei marchi della c.d. Grande Distribuzione, settore nel quale il sistema "del caporalato" ha trovato nuovo terreno di coltura.

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

I dati Istat sui procedimenti ex art. 603-bis c.p.

I dati resi disponibili dall'Istat su numero dei procedimenti e autori in essi coinvolti con almeno un reato di "caporalato" (art. 603 c.p.) consentono di descrivere l'andamento del fenomeno negli ultimi anni e verificare le correlazioni con importanti variabili socio economiche o di contesto.

Il grafico seguente evidenzia un *trend* crescente negli anni osservati in tutte le macro aree, traspare, inoltre, che il caporalato non è solo un fenomeno del Mezzogiorno. Ad esempio, sia nel 2014 e nel 2015 si rilevano un numero di casi in linea con le regioni del sud e le isole e doppio rispetto al centro Italia. Questo andamento riflette presumibilmente una attenzione crescente verso il fenomeno e un *enforcement* più stringente, conseguenza degli interventi legislativi che si sono succeduti.

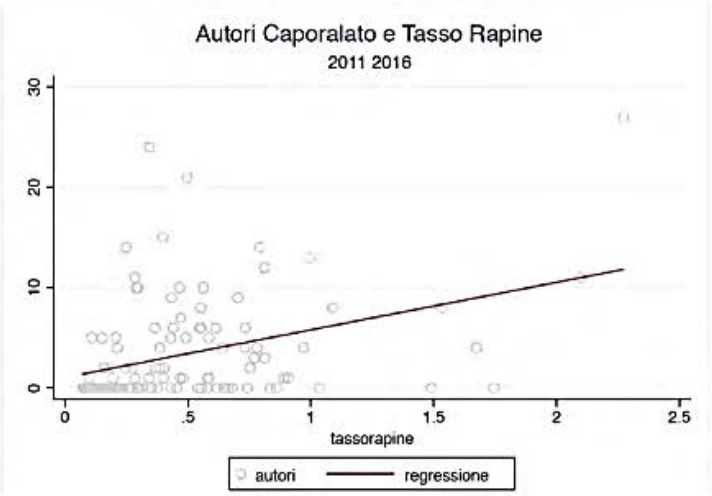


Diversamente da quanto si può pensare il fenomeno non è strettamente correlato con la produzione agricola, in parte perché correlato con la parte non dichiarata ma anche perché è possibile rilevare fenomeni di caporalato in altri settori (costruzioni, logistica etc.).

Al contrario è forte la correlazione con altri tipi di attività criminali (non microcriminalità). Il grafico seguente mostra il legame tra numero di autori con almeno un reato di caporalato e numero di rapine ogni mille abitanti. Questo risultato si spiega con le caratteristiche della normativa che fino al 2016 individuava la fattispecie "caporalato" con la presenza di attività di coercizione (attività di intermediazione e sfruttamento del lavoro). La normativa introdotta nel 2016, peraltro, prevede che non necessariamente ci debbano essere

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

comportamenti di costrizione con atti violenti ed intimidatori e questo potrebbe influire sulla relazione facendo emergere, positivamente per la definizione di adeguate misure di contrasto, il fenomeno anche in situazioni intermedie di sfruttamento dei lavoratori non necessariamente maturate in ambienti legati alla c.d. "industria del crimine".



Abbiamo, inoltre, effettuato una serie di regressioni dei minimi quadrati ordinari con dati aggregati regionali per gli anni dal 2011 al 2016. In queste analisi preliminari ed esplorative sulla fattibilità di un'analisi più accurata da sviluppare su microdati amministrativi, abbiamo riscontrato come la correlazione tra i reati emersi con i tassi di irregolarità totali o divisi per settore così come rilevati dall'Istat è sempre poco significativa. Stesso risultato si ha per il tasso di disoccupazione regionale e per variabili di contesto importanti come il tasso di abbandono scolastico (indicatore del livello di capitale umano regionale) o il tasso di volontariato (indicatore del livello di capitale sociale regionale).

Questo confermerebbe che fosse necessario un intervento legislativo, come quello introdotto nel 2016, che consentisse di perseguire anche ipotesi di sfruttamento illecito e di intermediazione di manodopera anche in contesti meno estremi di quelli operati e gestiti dalla criminalità organizzata.

In generale, comunque, anche controllando per *trend* del ciclo economico (dummy di anno) e per l'eterogeneità macro-regionale, risulta che le variabili che meglio spiegano il fenomeno del caporalato così come definito fino al 2016 **sono gli indicatori di criminalità:** a tassi di criminalità alta si associno tassi di lavoro non regolare elevati. (Ciò si riscontra dalla significatività dell'interazione tra la variabile binaria che identifica il tasso di rapine sopra la mediana e quella che identifica il tasso di irregolarità sopra la mediana. E' bene notare che quando si inserisce l'interazione la variabile sul tasso di rapina diventa

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

non significativa confermando che la presenza di irregolarità e criminalità è condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento caporalato).

Vale notare che da altre analisi effettuate si nota come la tipologia di criminalità associata al caporalato è sempre relativa a fattispecie riferibili a crimini violenti (rapine, omicidi) e non di crimini minori mentre da un'analisi settoriale sul lavoro non regolare risulta che vi è **una relazione relativamente più forte tra il tasso di irregolarità nelle costruzioni e il caporalato** che non tra questo e l'irregolarità in agricoltura.

Sotto il profilo istituzionale questo indica la necessità di riferire i principi di vigilanza, così come le misure di intervento per il contrasto del caporalato, a criteri che non si limitino a stimare la probabiilità di lavoro sommerso o irregolare, ma che vadano a verificare la presenza contemporanea di fattori ambientali che concorrano a determinare le condizioni favorevoli allo sviluppo del fenomeno di sfruttamento irregolare ed illecito della manodopera. E non solo nel settore agricolo.

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel +39 06 596101
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
dc.segreteriaunicatecnicanormativa@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

data del protocollo

Alla Camera dei Deputati

- XI Commissione Parlamentare
  Lavoro pubblico e privato
- XIII Commissione Parlamentare
  Agricoltura

ROMA

OGGETTO: Audizione presso Commissioni riunite della Camera XI e XIII, nell'ambito dell'indagine conoscitiva del fenomeno "caporalato" in agricoltura - 30 luglio.

Di seguito all'intesa intercorsa in occasione dell'audizione dello scrivente lo scorso 30 luglio, si trasmette l'unita relazione sulla situazione del fenomeno del "caporalato" in agricoltura in questa Città Metropolitana.

Il Prefetto
(Mariani)

Prefettura Reggio Calabria - Ufficio di Gabinetto - Prot. Uscita N.0094977 del 01/08/2019

56

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI RIUNITE XI e XIII
Audizione ambito indagine conoscitiva "caporalato" in agricoltura
Martedì 30 luglio 2019

1. **Analisi di contesto: il fenomeno del "caporalato".**

Per "caporalato" si intende un sistema di reclutamento di manodopera in violazione delle normative in materia di lavoro e di collocamento al lavoro, a salari inferiori a quelli previsti dalle tariffe sindacali.

È un fenomeno che comprende sia l'attività primaria di intermediazione illegale che altre condotte illecite e abusive che si spingono fino alla violenza e a vere e proprie forme di schiavitù.

Il "caporalato" coinvolge una serie di soggetti: i cosiddetti *caporali* che si occupano del reclutamento illecito della manodopera, i datori di lavoro che promuovono l'illegalità per ottenere maggiori profitti e i prestatori d'opera che sono le vittime del sistema, sfruttati sia dagli uni che dagli altri. Il sistema illegale si impernia peraltro anche sulla fornitura di "servizi", primo fra tutti il trasporto della manodopera, sovente con il ricorso a mezzi del tutto inidonei se non addirittura pericolosi, come dimostrano tragici fatti di cronaca.[1]

I lavoratori soggetti a maggior rischio sono i cittadini extracomunitari, in particolare gli stranieri privi di permesso di soggiorno.

Lo sfruttamento lavorativo è diffuso soprattutto nel settore agricolo, nell'ambito del ciclo di raccolta orto-frutticolo, anche se più di recente si è esteso anche all'edilizia, al comparto manifatturiero, a quello turistico e a quello della ristorazione.

Le maggiori criticità ed irregolarità sono dunque, in estrema sintesi, le seguenti:

- retribuzione dei lavoratori inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterate violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La legge 29 ottobre 2016, n. 199, "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*" rappresenta certamente uno strumento di grande rilevanza ai fini del contrasto al caporalato e alla illegalità.

[1] Nel decorso anno, in provincia di Foggia, nel pieno della stagione agricola, in due distinti incidenti stradali, avvenuti nell'arco di 3 giorni, morirono 16 braccianti, tutti extracomunitari, traspostati su mezzi del tutto inidonei e, comunque, in condizioni di estrema precarietà.

In particolare, l'art. 603-bis del Codice Penale –"*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" prevede sanzioni molto pesanti.

Di grande rilievo è l'art. 3, L. n. 199/2016, che prevede il controllo giudiziario per le aziende coinvolte nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso Aziendale, nonché l'art. 5, in materia di confisca ai sensi dell'art. 12 – sexies. D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

L'art. 9 prevede inoltre che al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, "*il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente,* [...], *un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonche' idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale*".

La legge n. 199/2016 contiene dunque un approccio non solo sanzionatorio, ma anche, per così dire "propositivo", poiché delinea un quadro di collaborazione tra le varie Istituzioni coinvolte, per garantire una migliore tutela dei lavoratori sul piano della sistemazione logistica, ma anche per quanto riguarda il collocamento.

In estrema sintesi, possono segnalarsi le seguenti problematiche e anche alcune proposte, strettamente attinenti al tema in esame:

- L'esigenza di validi servizi di intermediazione (collocamento), per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro in agricoltura, settore caratterizzato da una forte stagionalità[2].
- Necessità del potenziamento dei centri dell'impiego.
- Rafforzamento del sistema di trasporto pubblico locale verso le aree rurali. Tale esigenza trova del resto riscontro nella normativa.[3]

---

[2] In proposito si cita l'art.10 ter, comma 1, della Legge Regione Calabria n.3/2016 che stabilisce: "*Per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, sono istituiti presso i centri regionali per l'impiego, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, gli elenchi di prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole*".

[3] Si rammenta che l'art. 6, comma 7-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. Con l. 11 agosto 2014, n. 116 stabilisce: "*I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori*

- i lavoratori extracomunitari lamentano spesso serie difficoltà nell' incassare gli assegni a loro intestati.
- Appare necessaria l'informazione e l'assistenza ai lavoratori, per sottrarli all'illegalità.
- Premialità a favore dei Comuni che accolgono moduli abitativi temporanei per ospitare i lavoratori stagionali;
- Premialità a favore delle grandi imprese che ospitano insediamenti temporanei destinati ai lavoratori stagionali;
- Premialità fiscale a favore di imprese che si occupano direttamente del trasporto dei propri lavoratori;
- Passaggio dal sistema UniLav per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in agricoltura al sistema UniEmens;
- Creazione di una App dell'INPS per la comunicazione in tempo reale delle assunzioni e delle presenze dei lavoratori agricoli (da utilizzare anche come badge virtuale).

2. Reggio Calabria - Presenza del lavoro nero e del "caporalato" nel settore agricolo.

Nella provincia di Reggio Calabria sono presenti circa 7.688 aziende agricole dedite prevalentemente alla coltivazione dell'ulivo e degli agrumi.[4] Coltivazioni che richiedono un grosso impiego di manodopera per le operazioni di raccolta che si svolgono nei mesi invernali da ottobre a marzo di ogni anno.

Nel 2017 sono stati assunti nelle aziende agricole di questa provincia 27.552 lavoratori di cui 2.773 stranieri, mentre nel 2018 sono stati assunti 32.202 lavoratori di cui 2.649 stranieri. [5]

Il settore presenta un'alta incidenza di irregolarità del lavoro, che si combina con condizioni di estremo sfruttamento, che sovente si sovrappongono con fenomeni di illegalità e criminalità vera e propria.

---

agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo".

Si richiama inoltre il comma 3 del citato art. 10 ter della legge regionale n.3/2016 che stabilisce: "*Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa*".

[4] Imprese attive iscritte al Registro Camere di Commercio (marzo 2019) – Dati Camera di Commercio di Reggio Calabria.

[5] Fonte Ufficio Ispettivo INPS di Reggio Calabria.

Diffuso è il lavoro nero in senso stretto che coinvolge principalmente soggetti stranieri: tra questi i più esposti al rischio sono i cittadini rumeni e quelli bulgari, gli immigrati provenienti dall'Africa equatoriale e dal Nord Africa, ma anche cittadini indiani e pakistani[6].

I "caporali" reclutano operai generici in punti di raccolta predeterminati, noti a chi è alla ricerca di lavoro, quindi si occupano del loro accompagnamento sui campi e provvedono al pagamento di uno scarso compenso, in genere limitato alla giornata, sottraendo da quanto corrisposto dall'impresa utilizzatrice una quota a loro favore.

La grande disponibilità di lavoro clandestino alimenta di fatto un circuito produttivo illegale in agricoltura, dove ampi segmenti dell'intera filiera appaiono fondarsi sulla possibilità di fruire di manodopera a bassissimo costo, non in grado di trattare sul salario e sulle condizioni di lavoro: non soltanto il lavoro viene prestato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera, ma spesso si tratta di lavoro irregolare, "in nero", con conseguente evasione fiscale e contributiva o comunque prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, nonché con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.

I dati dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato del lavoro e dal NIL sono sintetizzati nel prospetto allegato (**Allegato A**), ripartiti per semestri da gennaio 2017 a giugno 2019.

La manodopera straniera mostra caratteristiche di stabilità della presenza, sebbene sia una tipologia di lavoro principalmente stagionale, caratterizzata da una forte mobilità.

Deve rilevarsi che lavoratori extra UE, controllati nella piana di Gioia Tauro /Rosarno sono risultati in massima parte muniti di permesso di soggiorno.

Esiste anche una percentuale di lavoratori clandestini la cui presenza, tuttavia, è difficilmente accertabile con l'ordinaria attività amministrativa di contrasto, in quanto spesso, all'atto dell'accesso ispettivo, scappano nascondendosi nei campi e rendendo di fatto impossibile la loro identificazione.

Le paghe sono ben al di sotto di quanto previsto dai contratti nazionali e decisamente misere rispetto all'impegno richiesto.

C'è chi riceve 20 euro al giorno in nero, chi invece viene retribuito in base al numero di cassette di agrumi raccolte (1 euro per ogni cassetta di circa 20 KG) per circa 9 ore al giorno di lavoro nei campi dall'alba al tramonto, corrispondenti a 2.22 euro l'ora, un terzo del minimo sindacale, come bracciante nei campi: giova evidenziare che la retribuzione giornaliera contrattuale media di un operaio agricolo comune a tempo

[6] Dati dell'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria

determinato è pari a €.43,52, mentre quella di un operaio a tempo indeterminato è di €.32,70[7].

3. **Attività di prevenzione e contrasto del caporalato e risultati conseguiti anche in applicazione legge 199/2016.**

In generale, l'attività di contrasto del fenomeno del caporalato e l'individuazione delle violazioni di cui all'art. 603 *bis* c.p., così come modificato dalla Legge 199 del 2016, presenta notevoli difficoltà, in quanto difficilmente accertabile, perché non denunciata dagli stessi lavoratori.

Al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno del caporalato, questa Prefettura, nell'ambito della Direttiva del Ministro dell'Interno denominata "*Focus 'ndrangheta – Piano di azione nazionale transnazionale*", ha varato una strategia preventiva e di contrasto nei confronti del fenomeno per una ferma risposta contro ogni forma di illegalità

Nel corso di molteplici riunioni con le Forze di Polizia e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata pianificata e costantemente aggiornata una strategia operativa di prevenzione e di contrasto, che ha consentito di conseguire importanti risultati.

È stata inoltre costituita una *task force*, composta da personale della Polizia di Stato, Carabinieri e Carabinieri forestali, Guardia di Finanza, Polizia della Città metropolitana, Azienda Sanitaria Provinciale e Ispettorato del Lavoro.

Le attività di controllo, intensificate dall'anno 2017, si sono focalizzate sulla regolarità dell'impiego e dell'assunzione della manodopera nonché sull'osservanza della normativa in materia d'ingresso e permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.

Detti servizi hanno interessato e interessano, in particolare, i territori dei Comuni della piana di Gioia Tauro quali, appunto, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, San Giorgio Morgeto, San Ferdinando, Melicucco, Rizziconi, Serrata, Candidoni, Cittanova, Rosarno, Varapodio, Taurianova, Polistena, Cinquefrondi.

Sul versante ionico e, segnatamente nella Locride, i controlli sono effettuati nei territori dei Comuni di Bovalino, Benestare, Bianco, Sant'Ilario dello Jonio e San Giovanni di Gerace.

Le aziende controllate operano per lo più nel comparto agricolo o della trasformazione agro-alimentare, dove più forte è l'impiego di immigrati, ma anche nel settore dell'edilizia, della ristorazione e della panificazione.

Le citate attività di contrasto sono tutt'ora in corso, articolandosi come operazioni interforze con la partecipazione dell'Ispettorato del Lavoro.

La scelta di operare con cadenza assidua trova ragione nell'esigenza di svolgere una serrata e instancabile azione, al contempo, repressiva e preventiva del fenomeno.

Si riporta di seguito una scheda riepilogativa dei risultati conseguiti:

[7] Dati forniti Ispettorato lavoro Reggio Calabria

Periodo di riferimento	2017	2018	Primo semestre 2019	TOTALE
Aziende controllate	95	251	143	**489**
Persone controllate	672	1414	1069	**3155**
Perquisizioni personali	672	1410	1057	**3139**
Persone deferite all'A.G.	2	15	7	**24**
Importo sanzioni	€ 1.270.297,00	€ 1.427.736,00	€ 669.391,00	**€ 3.367.424**

Il primo semestre del 2019 conferma il consolidamento dell'attività svolta nei servizi di contrasto al caporalato.

Le aziende controllate ammontano a 143 ed il numero di persone controllate è già nel primo semestre molto elevato. Si è passati infatti da 1414 per tutto l'anno 2018 a 1069 per il solo primo semestre 2019. Le operazioni poste in essere hanno condotto al deferimento di 7 persone all'Autorità giudiziaria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis ci n. 1 e 2 del codice penale e per omessa sorveglianza sanitaria di cui all'art. 18 lett. G) d.lgs 81/08. A tanto si aggiunge l'irrogazione di sanzioni per omessa consegna del contratto di lavoro e per omessa consegna di busta paga, per un totale di € **669.391,00.**

Gli importanti risultati conseguiti sono confermati dall'incremento delle persone deferite all'Autorità Giudiziaria.

Qui di seguito si riportano alcune delle operazioni più significative, che valgono anche a meglio delineare i fenomeni in esame, offrendo anche uno spaccato delle aziende che incorrono nei reati.

31 gennaio 2018 veniva denunciato in stato di libertà un imprenditore, amministratore delegato di una società cooperativa agricola, per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., perché aveva utilizzato, assunto ed impiegato manodopera sottoponendo almeno cinque lavoratori extracomunitari, regolari sul territorio nazionale, a condizioni di sfruttamento - violando la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro prevista dall'art. 18 D. Lgs. 81/2008.

2 marzo 2018 denunciato in stato di libertà un commerciante all'ingrosso di agrumi per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., perché aveva utilizzato, assunto ed impiegato manodopera sottoponendo lavoratori extracomunitari, regolari sul territorio nazionale, a condizioni di sfruttamento - violando la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro prevista dall'art. 18 D. Lgs. 81/2008 - ed approfittando del loro stato di bisogno.

2 luglio 2018 veniva denunciato in stato di libertà un commerciante e rappresentante legale di una cooperativa agricola con sede legale in Taurianova, R.C.) per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., perché aveva reclutato, utilizzato ed impiegato manodopera sottoponendo lavoratori extracomunitari, regolari sul territorio nazionale, a condizioni di sfruttamento - violando la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro prevista dall'art. 18 D. Lgs. 81/2008.

16 luglio 2018 venivano denunciati in stato di libertà, ex artt. 81, 110 e 603 bis c.p., i titolari di una impresa agricola e un cittadino senegalese, per aver in concorso tra loro e con contributi causali variegati, reclutato e assunto alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari [alcuni dei quali domiciliati presso la vecchia tendopoli di San Ferdinando] sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, in spregio alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro giornaliero prestato e mancanza di visite mediche, il tutto approfittando del loro stato di bisogno.

3 agosto 2018 venivano denunciati in stato di libertà, ex artt.81, 110 e 603 bis c.p., i titolari di una impresa agricola, per aver in concorso tra loro e con contributi causali variegati, assunto alle proprie dipendenze otto persone, nonché ne utilizzava la manodopera, sottoponendo almeno tre di essi a condizioni di sfruttamento, in spregio alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro giornaliero prestato e mancanza di visite mediche.

16 agosto 2018 venivano denunciati in stato di libertà, ex artt. 81, 110 e 603 bis c.p., i titolare di una impresa di commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli grezze e lavorate e un suo dipendente, per aver in concorso tra loro e con contributi causali variegati, reclutato e assunto alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari [alcuni dei quali domiciliati presso la vecchia tendopoli di San Ferdinando] sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, in spregio alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro giornaliero prestato e mancanza di visite mediche, il tutto approfittando del loro stato di bisogno.

3 ottobre 2018 veniva denunciato in stato di libertà un soggetto per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., perché aveva reclutato, utilizzato ed impiegato manodopera sottoponendo lavoratori extracomunitari sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, in spregio alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro giornaliero prestato e mancanza di visite mediche, il tutto approfittando del loro stato di bisogno.

23 ottobre 2018 veniva denunciato in stato di libertà una persona per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., perché aveva reclutato, utilizzato ed impiegato manodopera sottoponendo lavoratori extracomunitari sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, in

spregio alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro giornaliero prestato e mancanza di visite mediche, il tutto approfittando del loro stato di bisogno. Lo stesso soggetto veniva altresì deferito ex art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, perché impiegava per il lavoro nei campi un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale dal mese di luglio 2017, in quanto privo di permesso di soggiorno.

14 novembre e 19 dicembre 2018 venivano denunciati in stato di libertà, ex art. 416 c.p., il proprietario di una masseria sita in Melicucco, un cittadino extracomunitario e un altro cittadino italiano, per essersi associati tra loro al fine di reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso un'azienda agricola in condizioni di sfruttamento, nonché al fine dell'utilizzo, dell'assunzione e dell'impiego della stessa mediante l'attività di intermediazione; venivano altresì deferiti all' A. G. ex artt. 110 e 603 bis c.p. in quanto, in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, reclutavano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, nonché al fine di utilizzarla, assumerla e impiegarla mediante l'attività di intermediazione; in ogni caso sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Appare opportuno segnalare che dalle operazioni di controllo è emerso che alcune aziende agricole erano gestite formalmente o di fatto da soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale della P.S., annoveranti pregiudizi di polizia per estorsione, danneggiamento, truffa, omessa custodia e malgoverno di animali, detenzione abusiva di armi e/o munizioni, porto illegale di strumenti atti ad offendere, pascolo abusivo e reati contro la pubblica Amministrazione, associazione per delinquere di stampo mafioso.

In particolare:

16 luglio 2018 veniva controllata un'impresa individuale gestita dalla figlia di un soggetto di elevata caratura criminale, che annovera numerose condanne per rapina, ricettazioni, associazione di tipo mafioso, violazione delle misure di prevenzione e segnalato più volte alla Procura della Repubblica per violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale. Lo stesso viene considerato contiguo alla *'ndrangheta* ed in particolare alla cosca, un tempo unitaria, "PIROMALLI-MOLÈ", operante a Gioia Tauro ma con interessi in altri territori, di cui fanno parte, peraltro, anche altri componenti del proprio nucleo familiare.

3 agosto 2018 veniva fatta oggetto di controllo un'impresa agricola il cui reale gestore potrebbe essere il marito della titolare, tratto in arresto l'8 ottobre 2012 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare [OCC nr.27313/09 RGNR e nr. 5827/09 RGGIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano - operazione "DIONISIO"] per

produzione e traffico di sostanze stupefacenti e destinatario di un sequestro di beni connesso alla misura di prevenzione.

4. **Attività su illeciti in materia di spesa pubblica**

Nel comparto agricolo, nella Città metropolitana di Reggio Calabria, si registrano diverse forme di illeciti che, qui di seguito, sia pure sommariamente, si vanno a descrivere:

- **Doppia percezione di reddito realizzato in accordo con i datori di lavoro.** I lavoratori agricoli si rendono disoccupati per lavorare in modo irregolare, così da cumulare l'indennità di disoccupazione con il reddito derivante dal lavoro irregolare prestato nel periodo di disoccupazione ufficiale. Questo fenomeno ha assunto una forma ancora più grave, con la diffusione dei falsi braccianti: i datori di lavoro dichiarano all'INPS attività mai prestate, denunciate al solo fine di far percepire a falsi lavoratori i previsti benefici economici e previdenziali per la disoccupazione (anch'essa fittizia), creando un flusso di contributi che finiscono nelle tasche dei falsi prestatori e dei datori spesso sotto il diretto controllo di gruppi criminali.
- **Attività di somministrazione illecita di manodopera.** Svolta dalle cosiddette imprese "senza terra", per lo più costituite in forma di cooperativa, prive di idonea documentazione attestante l'effettivo esercizio dell'impresa agricola. Queste imprese movimentano un numero consistente di braccianti agricoli senza essere conduttrici di fondi agricoli a qualsiasi titolo, e, in sostanza, svolgono un'azione di caporalato "mimetizzato" da una parvenza di impresa senza sopportare alcun rischio imprenditoriale ed essendo inconsistenti dal punto di vista della dotazione di mezzi e risorse. Si limitano ad interporsi tra i lavoratori e gli effettivi utilizzatori spesso acquistando il frutto pendente. Alcune fatturano le prestazioni della manodopera in genere limitate alla raccolta "a tariffa" rapportandole cioè a giornata/uomo, anche se la fatturazione registrata serve solo di facciata e sottende a nascondere flussi monetari non tracciati. Si limitano a predisporre il libro unico del lavoro e a presentare all'Inps le denunce trimestrali della manodopera occupata, peraltro insolute (contributi non pagati), al solo fine di accreditare ai lavoratori le giornate necessarie per beneficiare delle prestazioni previdenziali che, in virtù del principio dell'automaticità delle prestazioni, vengono pagate anche in assenza del versamento dei contributi.
- **Aziende inesistenti.** Imprese anche in forma di ditta individuale, che non svolgono alcuna attività, neanche quella di somministrazione organizzata, benché illecita di manodopera. Spesso queste producono documentazione falsa per aprire una posizione previdenziale all'INPS e quindi predispongono il libro unico del lavoro e presentano all'Inps le denunce trimestrali della manodopera occupata insolute, al solo fine di accreditare ai lavoratori le giornate necessarie per beneficiare delle prestazioni previdenziali. I rapporti denunciati all'INPS sono totalmente fittizi e servono in alcuni casi a garantire la permanenza sul territorio italiano a cittadini extracomunitari con il permesso di soggiorno in

scadenza, mediante rinnovo o consentire un'emersione di cittadini extracomunitari già irregolarmente presenti.

L'attività di vigilanza ispettiva svolta dall'INPS, finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro fittizio con rapporti instaurati al fine di ottenere l'erogazione a sostegno del reddito, ha portato, nel periodo compreso tra il 2017 e il primo semestre del 2019, all'annullamento di numerosi rapporti di lavoro con un risparmio complessivo per l'Istituto stimato in circa 25 milioni di euro.

In particolare, nel 2017 sono state ispezionate 60 aziende.

Tali accertamenti hanno consentito l'annullamento di 1.689 rapporti di lavoro con un risparmio per l'INPS di € 6.060.000; nel 2018 le aziende controllate sono state 71, mentre i rapporti di lavoro annullati sono stati 3.758 con un risparmio di €11.274.00; nel primo semestre dell'anno corrente sono state controllate 37 aziende e annullati 2.627 rapporti di lavoro con un risparmio di €7.881.000.

Nel settore del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno eseguito nel 2017/2018 e nel primo semestre del corrente anno, articolate e complesse attività d'indagine che hanno portato alla scoperta di truffe aggravate in danno dell'INPS, finalizzate all'ottenimento di indebite percezioni di indennità di disoccupazione, malattia, assegno nucleo familiare e maternità, nonché truffe ai danni del bilancio comunitario.

I risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza sono riassunti nell'allegato prospetto (**Allegato B**).

Qui di seguito si riportano le principali operazioni di polizia condotte dalla Guardia di Finanza:

Anno 2017

- Il Gruppo G.d.F. di Locri, accertava una truffa aggravata in danno dell'INPS di Reggio Calabria, perpetrata da **33** aziende agricole della Locride, mediante l'assunzione fittizia di **888** dipendenti. Venivano accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 6.027.157,67** e 157.213 false giornate agricole.
- La Compagnia GdF di Palmi, accertava una truffa aggravata in danno dell'INPS di Reggio Calabria, perpetrata da **1** azienda agricola operante nella piana di Gioia Tauro, mediante l'assunzione fittizia di **9** dipendenti. Venivano accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 39.946,02** e 949 false giornate agricole.
- La medesima Compagnia accertava una truffa aggravata in danno dell'INPS, perpetrata da **1** azienda agricola operante nella piana di Gioia Tauro, mediante l'assunzione fittizia di **9** dipendenti. Venivano accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 8.306.53** e 907 false giornate agricole.
- Veniva definita un'indagine in materia di provvidenze comunitarie erogate nell'ambito della Politica Agricola Comune e, nello specifico, nei settori FEAGA e FEASR. Veniva così disvelato un sistema di frode, messo in atto dal rappresentante legale di una società già sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare i cui terreni, sebbene già vincolati ed assegnati dal competente Tribunale ad altro soggetto economico, venivano concessi "fittiziamente" in locazione ad altre imprese, al fine esclusivo di consentire alle stesse l'indebita

percezione di finanziamenti comunitari, per complessivi euro **€ 221.763,54,** di cui euro 220.574,88 a carico del Fondo FEAGA ed euro 1.188,66 a carico del Fondo FEASR. A conclusione dell'attività di indagine, venivano segnalati alla predetta A.G. n. **5** soggetti, a vario titolo responsabili delle ipotesi di reato di cui agli artt. 56, 110, 483 e 640 bis del c.p.

- Il Gruppo G.d.F. di Gioia Tauro accertava una truffa aggravata in danno dell'INPS, perpetrata da **1** azienda agricola operante nella piana di Gioia Tauro, mediante l'assunzione fittizia di **50** dipendenti. Venivano accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 150.502,61** e 6.457 false giornate agricole.

Anno 2018

- Il Gruppo G.d.F. di Locri, accertava una truffa aggravata in danno dell'INPS di, perpetrata da **23** aziende agricole operanti nel territorio della locride, mediante l'assunzione fittizia di **576** dipendenti. Venivano accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 4.061.218,28** e 100.000 false giornate agricole.
- La Compagnia di Melito Porto Salvo, accertava:
  - una truffa aggravata in danno dell'INPS, perpetrata da **1** azienda agricola operante nel territorio della locride, mediante l'assunzione fittizia di **9** dipendenti. Sono state accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 49.214**;
  - una truffa aggravata in danno dell'INPS, perpetrata da **1** azienda agricola operante nel territorio della locride, mediante l'assunzione fittizia di **49** dipendenti. Sono state accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 232.855,54**.
  - L'anzidetta Compagnia ha denunciato, inoltre, alla competente A.G., **1** soggetto responsabile di aver richiesto ed ottenuto un'indebita erogazione par ad **€ 36.167,51** nell'ambito della Politica Agricola Comune. In particolare lo stesso, per l'ottenimento del contributo in argomento, ha falsamente attestato il possesso dei requisiti soggettivi e l'insussistenza di cause di divieto (lo stesso era destinatario di una misura di prevenzione personale).
- La Compagnia di Villa San Giovanni, accertava una truffa aggravata in danno dell'INPS, perpetrata da **1** azienda agricola operante nel comune di Scilla (RC), mediante l'assunzione fittizia di **31** dipendenti. Venivano accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 210.996,41** e 8.764 false giornate agricole.

Anno 2019

- Il Gruppo G.d.F. di Locri, ha accertato una truffa aggravata in danno dell'INPS di Reggio Calabria, perpetrata da **31** aziende agricole operanti nel territorio della locride, mediante l'assunzione fittizia di **1.043** dipendenti. Sono state accertate indebite percezioni di indennità pari ad **€ 4.911.515,46** e 125.000 false giornate agricole.

- La 2ª Compagnia G.d.F. di Gioia Tauro ha dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di **11** soggetti, residenti nei comuni di Gioia Tauro, Palmi, Reggio Calabria e Roma e l'applicazione del sequestro preventivo a carico di **152** persone, tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell'INPS. Il sodalizio criminale, al fine di lucrare illecitamente erogazioni pubbliche destinate alla tutela dei lavoratori, aveva costituito una serie di associazioni sindacali in realtà inesistenti, con correlative sedi fittizie e apparenti e/o ignari legali rappresentanti, con le quali, previa richiesta di codice fiscale per soggetti inesistenti, veniva falsamente denunciata l'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro e successivamente richieste ed ottenute fraudolentemente prestazioni previdenziali (disoccupazione, malattia e maternità). Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro beni per oltre € 750.000.

I risultati conseguiti dall'Arma dei Carabinieri, distinti per anno, sono riepilogati nel prospetto allegato **(Allegato C).**

Qui di seguito si riportano alcune delle principali operazioni.

Anno 2017

ottobre 2017 l'indagine condotta dalla Compagnia di Locri consentiva il deferimento di 1464 persone di cui 61 stranieri per il reato di concorso in peculato, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata e continuata (artt. 110,316 Ter, 483 e 640 Bis del Codice Penale) in quanto con artifizi e raggiri, attraverso assunzioni e/o prestazioni professionali fittizie hanno percepito indebitamente erogazioni previdenziali e/o assistenziali (disoccupazione, maternità e malattia) procurato per sé un ingiusto profitto in danno dell'Unione Europea e dell'I.N.P.S. per un danno erariale di € 11.122.596,00.

Anno 2018

aprile 2018 l'indagine condotta dalla Compagnia di Locri consentiva il deferimento di 305 persone di cui 16 stranieri per il reato di concorso in peculato, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata e continuata (artt. 110,316 Ter, 483 e 640 Bis del Codice Penale) in quanto con artifizi e raggiri, attraverso assunzioni e/o prestazioni professionali fittizie hanno percepito indebitamente erogazioni previdenziali e/o assistenziali (disoccupazione, maternità e malattia) procurato per sé un ingiusto profitto in danno dell'Unione Europea e dell'I.N.P.S. per un danno erariale di € 1.132.594,52;

Anno 2019

febbraio 2019 l'indagine condotta dalla Compagnia di Locri consentiva il deferimento di 37 persone di cui 1 straniero per il reato di concorso

in peculato, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata e continuata (artt. 110,316 Ter, 483 e 640 Bis del Codice Penale) in quanto con artifizi e raggiri, attraverso assunzioni e/o prestazioni professionali fittizie hanno percepito indebitamente erogazioni previdenziali e/o assistenziali (disoccupazione, maternità e malattia) procurato per sé un ingiusto profitto in danno dell'Unione Europea e dell'I.N.P.S. per un danno erariale di € 589.069,47;

marzo 2019 l'indagine (c.d. "Dominus") condotta dalla Compagnia di Palmi consentiva l'esecuzione di 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti imprenditori agricoli di S. Eufemia d'Aspromonte responsabili, in particolare, di sfruttamento di lavoratori di nazionalità romena e maliana in attività agricole in aperta violazione di basilari norme sul lavoro ed indecorose condizioni alloggiative.

Seppure non siano ancora emerse responsabilità penali da ascrivere direttamente a cosche di *'ndrangheta* operanti nella provincia, si raccolgono sempre più spesso specifici indicatori dai quali risulterebbe un particolare interesse delle suddette consorterie criminali al ricorso a tali illeciti meccanismi: nel difficile contesto reggino, favorire i residenti disonesti e non abbienti nel conseguimento di introiti indebiti, equivale infatti ad una forma di acquisizione del consenso e di controllo territoriale.

5. Attività di vigilanza Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (SPISAL)

Con il DPCM 17.12.2007 "*Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro*", trasfuso nel Programma Nazionale di Prevenzione, è stato disposto il controllo di almeno il 5% delle aziende per contrastare il fenomeno infortunistico e le malattie professionali. Secondo la percentuale stabilita, la Calabria deve ispezionare 510/anno aziende agricole: 124 ispezioni competono allo SPISAL di Reggio Calabria.

Di seguito si riporta l'attività di vigilanza effettuata dallo SPISAL di Reggio Calabria in Agricoltura nel periodo 2017,2018 e primo semestre 2019:

ANNO	N° Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione	N° sopralluoghi complessivamente effettuati	N° Totale verbali di prescrizione D.Lgs 758/94 con o senza disposizioni	I verbali hanno riguardato i profili di responsabilità i seguenti soggetti	Macchine agricole controllate
2017	105	125	1	Datore di lavoro	40
2018	132	151	1	Lavoratore autonomo	51

2019 -1° SEM.	56	63	-	-	27

6. **Infortuni sul lavoro denunciati in agricoltura.**

Si riportano di seguito i dati relativi agli infortuni sul lavoro denunciati in agricoltura negli anni 2017/2018 e nel primo semestre del 2019[8] :

anno 2017 n.198 di cui 3 mortali;
anno 2018 n.150;
1° semestre 2019 n 52 di cui 1 mortale con mezzo di trasporto.

Per un'informazione più puntuale si unisce il prospetto riepilogativo (**Allegato D**).

7. **Rete del lavoro agricolo di qualità**

L'art. 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole che siano in possesso dei requisiti ivi meglio specificati.[9]

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

Tra i compiti della Rete rientrano i monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. Inoltre la Rete promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

---

[8] Fonte INAIL di Reggio Calabria

[9] *"a) Non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità' pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale; b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;*
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma".

Di particolare rilievo, anche ai fini del contrasto al caporalato, è il comma 7-bis dell'art. 6, in base al quale i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori.

La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali.

È un dato di fatto che nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria non è stata ancora costituita la sezione territoriale e che le aziende agricole aderenti alla Rete di lavoro agricolo di qualità nella provincia di Reggio Calabria sono appena **12 (Allegato E)**.

Emerge chiaramente che il numero delle aziende agricole che hanno aderito alla Rete lavoro di qualità in agricoltura, in ambito provinciale, è estremamente esiguo. Inoltre, il numero dei lavoratori assunti dalle aziende in questione, negli anni 2017/2018 e nel primo semestre del 2019, è meno del 2% dei lavoratori dichiarati nell'area metropolitana [10].

Appare opportuno creare le condizioni per valorizzare la Rete e con essa le aziende "virtuose", per addivenire, almeno nel medio periodo e nel rispetto delle peculiarità locali ad uno nuovo modello di sviluppo locale solidale e sostenibile

Potrebbe, ad esempio, riconoscersi un punteggio aggiuntivo alle imprese che si iscrivano alla Rete del lavoro agricolo di qualità sui bandi del PSR e per l'assegnazione di spazi nei mercati comunali. Queste misure premiali –ove non ostino altre normative- potrebbero essere estese alle mense comunali, scolastiche, aziendali e potrebbero essere previste anche per il conferimento dei prodotti ai mercati ortofrutticoli.

Un'altra possibilità potrebbe essere l'assegnazione di un "Marchio etico" ai prodotti delle aziende che aderiscono alla rete di qualità.[11]

---

[10] Fonte Ufficio di Vigilanza Ispettiva INPS.

[11] In proposito si rammenta l'art.10 bis, comma 3, della Legge Regione Calabria n.3/2016 che stabilisce: "*Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 2570 del codice civile e degli articoli 11 e 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), il marchio etico, inteso come elemento distintivo della Regione, del quale possono essere concessionarie le aziende socialmente responsabili per: a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale; b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si avvalgono in alcuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto, di lavoro minorile o di lavoro nero; c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati*".
Peraltro nel Regno Unito il *Modern slavery act*, approvato nel 2015, prevede che le aziende con un fatturato superiore ai 36 milioni di sterline dimostrino che non ci sia stato sfruttamento in nessuna fase della loro filiera di rifornimento.

8. **Tendopoli di San Ferdinando**

Nel territorio della Piana di Gioia Tauro e, in particolare, nei Comuni di Rosarno e San Ferdinando, la concentrata presenza di lavoratori extracomunitari impegnati nella raccolta agrumicola ha determinato, nel tempo, critiche condizioni di vivibilità degli stessi. Si tratta di luoghi di emarginazione e di degrado, ma anche di illegalità. Coloro che dimorano in quei luoghi sono ovviamente esposti al fenomeno del caporalato.

Per tali ragioni, l'art. 16, D. L. 20 giugno 2017, n. 91 conv. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, al fine di superare le "*situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri*", ha previsto l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di una specifica figura di Commissario straordinario del Governo. Compito del Commissario è l'adozione, d'intesa con il Ministero dell'Interno e con il Prefetto competente per territorio, di un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e il coordinamento della realizzazione, "*curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori*".

La norma prevede anche che il Commissario si raccordi con le iniziative promosse dalla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità,[12] nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Anche sotto questo profilo, appare evidente la necessità di un rilancio dell'azione della Rete.

Allo stato, per quanto riguarda l'area di San Ferdinando, le funzioni di Commissario sono svolte dal Prefetto di Reggio Calabria.

Per far fronte a tale situazione, dopo i noti "fatti di Rosarno" del 2010, sono state realizzate, tra il 2012 ed i primi mesi del 2013, due tendopoli in San Ferdinando, di cui una successivamente dismessa, ed un centro di assistenza in Rosarno (composto da diversi containers) con la finalità di migliorare, per quanto possibile, le condizioni di permanenza dei lavoratori stagionali.

Ai fini del superamento delle cennate difficili condizioni alloggiative in cui versavano gli immigrati e, in particolare, quelli dimoranti nel campo di San Ferdinando, composto da tende oramai logore e caratterizzato da precarie condizioni igienico-

[12] Come noto, alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati.

sanitarie, è stato sottoscritto, in data 19 febbraio 2016, un articolato Protocollo Operativo.

A seguito di difficoltà operative connesse alla elevata presenza dei migranti occupanti l'accampamento, nell'estate del 2017, è stato concordato, d'intesa con la Regione, di procedere alla realizzazione di una nuova tendopoli, nell'area adiacente a quella ove insisteva la cd. *"Baraccopoli"*.

Nell'estate del 2017, si è giunti all'allestimento di un nuovo campo con tende ignifughe e vari servizi, dotato di sistemi di vigilanza per l'accesso.

Nondimeno, nella predetta baraccopoli, si è continuato a registrare una considerevole affluenza di immigrati con conseguente situazione di grave degrado igienico sanitario.

La problematica è stata oggetto di ulteriori, diversi incontri presso questa Prefettura, finalizzati al superamento di quella situazione di precarietà.

In particolare, è stata sollecitata l'attenzione *in primis* del Presidente della Regione e degli Enti locali interessati i quali sono chiamati, ai sensi dell'art. 40 del Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), a predisporre centri di accoglienza destinati ad ospitare stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.[13]

---

[13] **Art. 40 Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione** 1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

[OMISSIS]

Il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29, comma 3-ter) che "*L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del*

È stato anche istituito un *Tavolo permanente sulla condizione dei braccianti extracomunitari nella Piana di Gioia Tauro* per l'inserimento lavorativo e abitativo dei predetti nel tessuto socio - economico di quel territorio.

Numerose sono state anche le Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutesi in merito alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in quell'area.

Non va poi sottaciuto che in più occasioni gli insediamenti in parola sono stati interessati da incendi che hanno provocato la morte di persone ivi dimoranti.

In considerazione dell'aggravarsi delle condizioni di degrado della baraccopoli, si è proceduto, lo scorso 6 marzo 2019, allo smantellamento della stessa.

L'attività, coadiuvata dall'Esercito, grazie al lavoro di preparazione realizzata anche con il coinvolgimento attivo delle parti sociali presenti sul territorio, è stata eseguita senza tensioni di sorta.

Un preliminare censimento aveva consentito di verificare i titoli giuridici di permanenza dei migranti sul territorio dello Stato e di predisporre un piano di trasferimento degli stessi in base alla loro posizione giuridica.

È stata, quindi, proposta accoglienza ai beneficiari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) nell'ambito dei progetti SIPROIMI (ex SPRAR) della Calabria, ai richiedenti protezione internazionale presso i Centri di accoglienza straordinaria (CAS), ubicati prevalentemente nella regione, e presso il CARA di Crotone.

Alcuni dei migranti presenti nella baraccopoli si sono allontanati volontariamente, mentre parte dei migranti che hanno rifiutato l'accoglienza presso i Centri sopraindicati, nonché quelli aventi altro titolo, sono stati accolti nella nuova tendopoli, gestita dal Comune di San Ferdinando, e in un limitrofo nuovo attendamento, temporaneamente allestito per la gestione dell'emergenza, smantellato il 12 aprile.

Questa attività ha garantito condizioni di vivibilità ai rimanenti migranti, attualmente ospitati nella nuova tendopoli gestita dal Comune di San Ferdinando.

N. 224 migranti sono stati trasferiti presso i CAS e i SIPROIMI della Calabria, mentre nella nuova tendopoli sono presenti 370 migranti, collocati in 85 tende.

Al fine, poi, del superamento definitivo delle condizioni di precarietà e di accoglienza presso strutture temporanee, questa Prefettura ha dato impulso al confronto, da tempo avviato con gli Enti e Soggetti a vario titolo coinvolti (Regione, Enti locali, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali), onde giungere all'individuazione di soluzioni alloggiative alternative, per agevolare l'integrazione dei cittadini extracomunitari nel tessuto socio-abitativo della Piana di Gioia Tauro.

---

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani".

Il 10 maggio 2019 è stato sottoscritto presso questa Prefettura il *"Protocollo operativo in materia di accoglienza ed integrazione e lavoro dei migranti nella Piana di Gioia Tauro"*.

L'obiettivo perseguito è il superamento della nuova tendopoli mediante la concretizzazione – ovviamente in sinergia e in accordo con i Comuni interessati- di forme di accoglienza diffusa, implementando le azioni volte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli immigrati.

Al fine dell'attuazione di politiche attive di accoglienza, la Regione si è impegnata a mettere a disposizione un fondo finanziario per promuovere le politiche dell'abitare diffuso, promuoverà adeguati servizi di trasporto da e per i luoghi di lavoro e fornirà alle imprese che chiederanno di accogliere i migranti strutture mobili per la prima ospitalità.

Inoltre la Regione attiverà risorse, a valere sul PON LEGALITÀ avviando da subito interlocuzioni con il Ministero dell'Interno per la definizione di progettualità finalizzate al recupero e riutilizzo di beni confiscati alla mafia nonché di beni della Pubblica amministrazione da destinare all'accoglienza dei citati cittadini extracomunitari.

In linea di massima è prevista la realizzazione di strutture mobili per la prima ospitalità, per un numero di 50 moduli, con una capienza di 4 posti letto ciascuno, compresi i servizi. Le strutture saranno messe a disposizione delle imprese e dei Comuni che chiederanno di accogliere i migranti nei propri territori, previe idonee convenzioni tra le parti.

Un fondo finanziario sarà messo a disposizione per promuovere le politiche dell'abitare diffuso anche attraverso l'eventuale costituzione di un fondo di garanzia.

È contemplata l'apertura di un "*Polo sociale integrato*" in uno dei Comuni della Piana, nel quale saranno attivi gli sportelli informativi per i migranti, e la costituzione dello sportello istituzionale con la partecipazione e la presenza dei vari Enti: INAIL, INPS, Questura, ASP, Organizzazioni sindacali.

Sarà attivato un "*Polo Sociale in outreaching*" dotato di unità mobile per informazioni e orientamento ai servizi, che lavorerà quotidianamente nei territori per facilitare l'accesso ai servizi. Il personale sarà garantito da professionisti/operatori qualificati che saranno selezionati con avvisi pubblici. Sarà, inoltre, garantito un presidio medico-sanitario per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso.

Sono previsti interventi relativi al trasporto dei migranti, che contribuiranno a regolarizzare le forme di mobilità sottraendole ad eventuali azioni di caporalato. Gli stessi migranti, inoltre, potranno partecipare alla costituzione di associazioni o cooperative per la gestione del servizio. I mini-bus saranno temporaneamente messi a disposizione con i fondi del progetto FAMI e, pertanto, la durata dello stesso servizio coinciderà con il concludersi del finanziamento.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha assunto l'impegno di contribuire con uomini e mezzi per l'installazione dei moduli abitativi messi a disposizione da Prefettura e Regione Calabria.

Il Comune di San Ferdinando curerà i necessari interventi di risanamento igienico-sanitario, la bonifica, la manutenzione, l'implementazione ovvero la realizzazione degli impianti idrici ed elettrici nonché organizzare l'ordinata gestione della nuova tendopoli nelle more della realizzazione degli interventi diretti ad assicurare forme di accoglienza diffusa dei migranti

Diversi Comuni della Piana, al fine di favorire forme di accoglienza diffusa, hanno assunto l'impegno di individuare idonee aree ove allocare i moduli abitativi messi a disposizione dalla Regione e dal Ministero dell'Interno/Prefettura di Reggio Calabria assicurando l'erogazione dei servizi essenziali (collegamenti idrici, fognari, elettrici, servizio raccolta r.s.u.,) nonché degli ulteriori servizi o agevolazioni che potranno essere attivati attraverso la predisposizione di progetti che potranno essere finanziati dalla Regione Calabria secondo gli impegni assunti nel presente Protocollo.

I medesimi Enti si sono impegnati, al fine di consentire azioni di sostegno al fitto, ad effettuare un censimento delle abitazioni sfitte presenti nei rispettivi territori nonché ad adottare iniziative per l'abbattimento della fiscalità locale relativamente agli immobili concessi in fitto ai migranti.

Specifici impegni sono stati assunti dalle organizzazioni rappresentative delle imprese agricole, tra l'altro promuovendo forme di collaborazione delle aziende per supportare efficacemente la rete del lavoro agricolo, anche intensificando il supporto dei lavoratori che svolgono la loro attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. Le medesime organizzazioni si sono impegnate, altresì, a svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti dei loro iscritti affinché gli stessi offrano soluzioni abitative per i migranti assunti dalle stesse aziende.

Le organizzazioni sindacali di categoria daranno il proprio contributo soprattutto per quanto riguarda il supporto in termini di assistenza e servizi in favore dei lavoratori, quali l'orientamento al lavoro, il contrasto al caporalato, l'assistenza legale per vertenze di lavoro, la tutela collettiva e individuale.

È stato prevista l'istituzione di un numero verde, a cura della Flai Cgil Calabria, attraverso il quale tutti i lavoratori e le lavoratrici potranno denunciare situazioni di sfruttamento irregolarità e violenze.

La stessa Prefettura si è impegnata a fornire 30 moduli abitativi per la prima ospitalità. Le strutture saranno messe a disposizione dei Comuni che intenderanno accogliere i migranti nei propri territori, in comodato d'uso gratuito.

Nel breve periodo verranno destinati ai Comuni di Palmi e Taurianova i primi moduli abitativi disponibili presso l'hot spot di Reggio Calabria.

Su impulso della Prefettura è in corso l'organizzazione, d'intesa con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di appositi corsi di formazione in materia di prevenzione incendi nonché la predisposizione di adeguata cartellonistica multilingue. Tale iniziativa è stata favorevolmente accolta dai convenuti in quanto tesa a sensibilizzare i migranti sul tema dell'*autoprotezione* mediante l'informazione sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire l'innesco di incendi.

ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO ITL - DI REGGIO CALABRIA

Confronto dei dati Semestrali 2017-2018-2019

Semestre	Pratiche Totali	Aziende irregolari	Aziende regolari	% Aziende Irregolari	Totale Lavoratori	Totale Lavoratori Irregolari	Totale lavoratori in nero	% Lavoratori Irregolari	% Lavoratori in nero su totale	Provvedimenti Sospensione	Provvedimenti Revocati	Notifiche di Reato	Sequestri	Sanzioni (€)
GENNAIO - GIUGNO 2017	259	171	88	66,02 %	a)	110	108			3	3	5	0	58.222,75
LUGLIO - DICEMBRE 2017	153	87	66	56,86%	a)	68	66			3	3	10	0	41.074,00
GENNAIO - GIUGNO 2018	209	159	50	76,07%	a)	158	155			1	1	11	0	76.707,00
LUGLIO - DICEMBRE 2018	199	135	64	67,84%	a)	133	132			1	1	5	0	67.891,27
GENNAIO - GIUGNO 2019	254	165	89	64,96%	a)	149	133			2	2	11	0	88.388,00
Totale	**1074**	**717**	**357**	**66,35%**	**a)**	**618**	**594**	**0**	**0**	**10**	**10**	**42**	**0**	**332.283,02**

a) Dato non rilevato dalle banche dati in uso

Allegato A

Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio territoriale del Governo

ATTIVITÀ NUCLEO CARABINIERI ISPETTORO DEL LAVORO - NIL DI REGGIO CALABRIA

Confronto dei dati Semestrali 2017-2018-2019

Semestre	Pratiche Totali	Aziende irregolari	Aziende regolari	% Aziende Irregolari	Totale Lavoratori	Totale Lavoratori Irregolari	Totale lavoratori in nero	% Lavoratori Irregolari	% Lavoratori in nero su totale	Provvedimenti Sospensione	Provvedimenti Revocati	Notifiche di Reato	Sequestri	Sanzioni (€)
GENNAIO - GIUGNO 2017	29	18	11	62,07%	31	3	12	9,68%	38,71%	2	2	////	////	42.600
LUGLIO - DICEMBRE 2017	58	25	33	43,10%	176	25	39	14,20%	22,16%	6	4	////	////	132.500
GENNAIO - GIUGNO 2018	30	10	20	33,33%	58	28	18	48,28%	31,03%	10	8	////	////	78.800
LUGLIO - DICEMBRE 2018	39	16	23	44,44%	72	37	20	51,39%	27,78%	16	15	2	////	90.500
GENNAIO - GIUGNO 2019	50	26	24	52,00%	155	14	33	9,03%	21,29%	5	4	24	////	164.500
Totale	**206**	**95**	**111**	**46,99%**	**492**	**107**	**122**	**26,52%**	**28,19%**	**39**	**33**	**26**	**0**	**508.900,00**

Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio territoriale del Governo

TRUFFE IN DANNO INPS E FONDI UE

DATI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA REGGIO CALABRIA

(Dati di riepilogo tratti dalle operazioni effettuate)

Anno	N. Aziende controllate	N. Soggetti denunciati	N. soggetti arrestati	Indebite indennità percepite dall'INPS	Indebite percezioni contributi comunitari	N. false giornate agricole
2017	**38**	**956**	**0**	**€ 6.225.912,83**	**€ 478.408,19**	**165.526**
2018	**27**	**665**	**0**	**€ 4.554.284,23**	**€ 36.167,51**	**108.764**
2019	**31**	**1.195**	**11**	**€ 5.661.515,46**	**//**	**125.000**
Totale	**96**	**2.816**	**11**	**€ 16.441.712,52**	**€ 514.575,7**	**399.290**

Fonte: Elaborazione della Prefettura di Reggio Calabria su dati forniti dalla Guardia di Finanza

TRUFFE IN DANNO INPS E FONDI UE

DATI DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI REGGIO CALABRIA

Anno	Controlli Totali	Aziende irregolari	Aziende regolari	Totale Lavoratori	Totale Lavoratori Irregolari	Totale lavoratori in nero	Provvedimenti Sospensione	Provvedimenti Revocati	Notifiche di Reato	Sequestri	Sanzioni (€)	Danno erariale (INPS-UE)
2017	87	43	207	228	28	49	8	6	1464	/////	53.687,00	11.1222.596,00
2018	101	27	43	223	66	39	26	23	318	/////	169.300,00	1.132.594,52
2019 (I Semestre)	80	26	24	249	14	33	5	4	67	/////	164.500,00	589.069,47
Totali	**268**	**96**	**274**	**700**	**108**	**121**	**39**	**33**	**1849**	**0**	**387487**	**112.944.259,99**

Fonte: Elaborazione della Prefettura di Reggio Calabria su dati forniti dall'Arma dei Carabinieri

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura

Commissioni Riunite (XI e XIII)

Audizione del Commissario Straordinario per l'Area di Manfredonia

Prefetto Iolanda Rolli

Roma, 30 luglio 2019

83

Onorevole presidente e Onorevoli membri delle Commissioni, desidero ringraziare per l'occasione che mi viene offerta di riferire a questo importante Consesso sul tema del "caporalato" con riferimento, in particolare, alla posizione di Commissario Straordinario del Governo, che mi onoro di aver ricoperto per un anno dal 21 agosto 2017 ed all'attività svolta in tale funzione per l'adozione di un piano d'interventi per il superamento di situazioni di particolare degrado e di vulnerabilità sociale, in un'area come quella della provincia di Foggia, caratterizzata, anche, da una massiva concentrazione di cittadini stranieri.

Con il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno [1], è stata istituita per la prima volta la figura del Commissario Straordinario del Governo, cui sono stati attribuiti specifici compiti.

ANALISI DI UN PERCORSO

La mia relazione sarà breve, perché coloro che mi hanno preceduto hanno già illustrato dettagliatamente la questione del caporalato, io mi limiterò quindi a spiegare la situazione nella provincia di Foggia e a descrivere gli elementi più significativi del piano che ho predisposto ai sensi dell'art.16 del D.L. n.91/2017, con il quale ho cercato di formulare una ipotesi organizzativa volta a garantire una "alternativa legale" al caporalato. Di tutto lascerò copia.

Nell'elaborazione di tale piano, ho cercato una chiave di lettura non retorica, una chiave pratica e concreta, una chiave semplice e intuitiva, ma al tempo stesso, se attuata, potenzialmente risolutiva. Sono convinta che il caporalato e i ghetti possono essere sconfitti perché, a mio modo di

[1] D.L. 91/2017 - Art. 16 Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale
Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.
L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.

vedere non sono la causa, ma la conseguenza di una concomitanza di fattori, che andrò ad esplicitare, spero al meglio.

Buste paga finte, nessuna tutela del lavoratore, normative non rispettate, evasione fiscale, contratti fittizi, organizzazioni criminali che gestiscono i braccianti, sfruttamento lavorativo, falsa contribuzione e indebita percezione di indennità di disoccupazione: questo è il quadro di quello che circonda il mondo dell'agricoltura e che ho avuto modo di toccare con mano in un anno di intenso lavoro, svolto stando costantemente sul campo, girando il territorio della provincia di Foggia, in lungo e in largo, ed entrando più volte nei ghetti.

Il quadro di dettaglio delle criticità presenti nell'area che posso offrire, parte dall'analisi del contesto segnato da una "situazione di particolare degrado" che riguarda l'intera provincia di Foggia, e non solo l'area di Manfredonia, circostanza per la quale il piano d'interventi che ho elaborato è andato ben oltre la ricollocazione, in termini di accoglienza/integrazione, dei cittadini stranieri presenti sul territorio e ha richiesto l'individuazione di tutte le iniziative utili a superare le condizioni di disagio sociale, abitativo e lavorativo che affliggono quella comunità, sia migrante che locale, e che sono riconducibili ad endemiche criticità di carattere economico-sociale-culturale del territorio.

La Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera consiliare del 18 ottobre 2017, "Risoluzione in materia di analisi del fenomeno mafioso e criticità per l'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari operanti nella provincia di Foggia nel settore della criminalità organizzata", (all.1) ha sottolineato che "*la presenza sul territorio di gruppi organizzati ed il ricorso alla estrema violenza come abituale metodo dell'operatività delittuosa ha determinato nella società civile un forte assoggettamento al crimine, che si traduce in comportamenti omertosi*".

Un'illegalità diffusa, basata su piccoli illeciti, trova spazio in una quotidianità tollerante di molte norme infrante e in una contaminazione culturale che aumenta il "fare truffaldino" e i rischi di infiltrazione nell'economia legale, allontanando gli investimenti e frenando lo sviluppo.

Si è consolidato, si legge ancora nella citata delibera, *un sistema alternativo di governo del territorio e un controllo penetrante sui "migranti", consapevoli che il rifiuto di sottostare alle pretese dei "caporali" significherebbe non solo perdere l'unica misera possibilità di lavoro, ma anche una sistemazione abitativa, ancorché disumana*.

L'espansione del "caporalato" rivela l'esistenza di una vera e propria economia sommersa, alternativa rispetto a quella legale, ove non regna il diritto di ciascuno di avere il suo, bensì il diritto

di taluni ad avere anche l'altrui. Una terra di nessuno ove imperano la paura, la sopraffazione ed il predominio.

Un'analisi dettagliata di siffatte patologie presenti sul territorio è contenuta anche nella "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) per l'esercizio 2016" della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, Determinazione del 25 gennaio 2018, n.5, Relatore: Presidente di Sezione Luigi Gallucci (v. stralcio, all.2) nella quale si evidenzia la primaria importanza del settore agricolo tra gli ambiti di intervento dell'Inps e, all'interno di esso, il ruolo svolto dalla lotta al caporalato e al lavoro fittizio, cioè alle simulazioni di rapporti di lavoro per fruire di prestazioni sociali (soprattutto indennità di disoccupazione).

Viene sottolineato - tra le altre situazioni - come sia concentrata nella Regione Puglia e, in particolare, nella provincia di Foggia, l'attivazione di azioni giudiziarie contro l'Inps nelle materie previdenziali, principalmente nelle prestazioni a sostegno del reddito e nella previdenza agricola e avverso l'annullamento dei rapporti di lavoro in agricoltura.

Ultimamente l'attenzione dei media si è concentrata sulle morti nei campi di pomodori della Puglia. E di questo posso dare diretta testimonianza, ma ciò potrebbe determinare una visione parziale. Si rischia di considerare il caporalato come un fenomeno endemico del sud Italia. In realtà coinvolge molte altre regioni, come le recenti indagini stanno dimostrando.

I lavoratori sono ridotti in condizione di totale assoggettamento al sistema delittuoso che, spesso, ha il suo incipit nella fase del reclutamento, con la sottrazione agli stessi dei documenti personali di riconoscimento, e si intensifica con la successiva accoglienza presso strutture fatiscenti.

Questa forma di sfruttamento della manodopera è strettamente connessa alla criminalità organizzata ed alla tratta di esseri umani che sappiamo essere il terzo crimine al mondo dopo il traffico di stupefacenti e di armi. Ma se in queste ipotesi il reato è volontario, in questo caso il consumatore favorisce un reato senza saperlo.

Non è cosa che non ci riguardi: entra nel nostro privato, nelle nostre case, è presente ogni giorno sulle nostre tavole!

Intervenire su una realtà siffatta, ha reso necessario che, accanto ad una preliminare azione di raccordo tra gli uffici periferici delle Amministrazioni statali - così come previsto espressamente dall'art.16 citato in precedenza -, la Regione Puglia, gli enti locali interessati nonché l'Ispettorato del lavoro e con l'Inps, per le iniziative promosse dalla Cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, si avviasse la tessitura di contatti con il mondo dell'Università, dell'imprenditoria e della cooperazione nel settore agricolo, con i rappresentanti delle parti sociali e con le organizzazioni del

terzo settore, nella convinzione che solo un'azione comune può consentire una più efficiente azione e la diffusione di un messaggio di legalità incessante, coerente e collettivo.

Fondamentale si è rivelato il costante collegamento con le Autorità Responsabili del FAMI, del PON "Inclusione", del PON "Legalità" e della programmazione operativa della Regione Puglia 2014-2020 per la definizione delle iniziative in materia di lavoro agricolo e per l'individuazione delle risorse economiche, utili a finanziare appositi progetti in relazione con quanto inserito nei programmi. Un contesto così vasto e variegato ha richiesto un approccio "plurifondo" in grado di attingere a tutte le opportunità di intervento, partendo dagli obiettivi e correlandoli al sistema di azioni messe in campo a livello nazionale, europeo e regionale a favore di processi di inclusione sociale e lavorativa.

Importante la sinergia creatasi con la Procura della Repubblica di Foggia e con le Forze di polizia operanti sul territorio ed utili, infine, i contatti assunti con i rappresentanti della Commissione Europea e con l'Ambasciata inglese presso la Santa Sede per gli aspetti di comparazione e di ricaduta sui mercati esteri.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Non mi soffermo sull'analisi del fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, voglio solo sottolineare come sia riduttivo considerare il fenomeno del "caporalato" semplicemente come la distorsione di un normale rapporto trilaterale fra lavoratore, intermediario e datore di lavoro - utilizzatore finale delle prestazioni. L'attività di intermediazione dei "caporali" non si riduce al mero reclutamento dei prestatori e all'offerta della manodopera ai datori di lavoro: diviene, piuttosto, esercizio di una signoria, di un dominio, mantenuto con minacce e intimidazioni.

Se negli anni '60 il caporale non era altro che un ex-bracciante, il più delle volte rientrato da un periodo di emigrazione all'estero, dotato di un mezzo di trasporto per recarsi a lavorare presso le lontane aziende agricole; alla fine anni'80 cominciano a comparire, però, figure estranee al mondo agricolo che nell'attività di trasporto e di intermediazione individuano "l'affare".

È di questa fase l'entrata in campo di sottoproletari, pregiudicati, che acquistano o fittano mezzi sgangherati in cui ammassano braccianti sino all'inverosimile. Questa è la fase della violenza criminale e della scoperta della facilità delle truffe all'INPS[2].

[2] Relative ai mancati versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai fittizi licenziamenti/assunzioni, e alle mendaci dichiarazioni delle giornate lavorative necessarie a percepire l'indennità di disoccupazione rivolte esclusivamente a loro stessi, ai loro famigliari o a conoscenti. Non dichiarando invece le giornate lavorative effettive dei braccianti.

Ora, poi, la forza lavoro viene reperita dalle aree più povere dell'Europa, portata sui pullman e sistemata in casolari isolati. Quando questa forza lavoro non basta ci si rivolge ai migranti extracomunitari che vivono nei ghetti.

L'agricoltura è un'attività stagionale e questo implica che i braccianti che si spostano sul territorio – provinciale, regionale e nazionale - hanno bisogno anche dell'accoglienza per poter risiedere nelle zone dove sono chiamati a lavorare. Poiché le aziende non mettono a disposizione l'alloggio, come è previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro, e manca un piano sull'accoglienza dei lavoratori agricoli si è finito per favorire la diffusione in tutto il territorio nazionale di ghetti dove, vivendo una condizione di isolamento si diventa totalmente dipendenti dal caporale per qualunque necessità dal trasporto al pranzo.

Di contro, gli imprenditori agricoli, per il tipo di colture cui hanno indirizzato le loro aziende, hanno bisogno di un gran numero di lavoratori particolarmente nelle fasi di raccolta e per questo sono disposti a reperirli anche attraverso una intermediazione illecita.

Per gli stessi imprenditori il rapporto con i caporali è risolutivo di gran parte dei problemi: niente discussioni con i braccianti, niente adempimenti burocratici presso gli Uffici di collocamento, niente sindacato tutto ciò con costi della manodopera dimezzati.

Riproducendosi su larga scala, e per migliaia di lavoratori, tale "soggezione continuativa" diviene elemento strutturale del lavoro agricolo, ne condiziona le regole e produce una gravissima concorrenza sleale per quelle imprese che intendono rimanere nell'ambito della legalità.

Non dobbiamo dimenticare, poi, che il caporalato è considerato un reato spia della presenza di attività mafiose. È infatti probabile che lì dove esso si manifesta vi siano organizzazioni criminali variamente intese, anche straniere, queste attività sono occasione per riciclare denaro sporco e fatturare milioni di euro.

SEZIONE TERRITORIALE DELLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO

Le Amministrazioni centrali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della giustizia di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Inps), negli ultimi anni hanno rilevato la necessità di intervenire sulla materia del caporalato non esclusivamente sotto il profilo repressivo, ma anche tramite iniziative che possano prevenire fenomeni di sfruttamento attraverso un piano di interventi teso a garantire finanche la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle

attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al maggiore afflusso di manodopera anche straniera.

In questo complesso quadro, il legislatore ha affidato ad una "Cabina di regia", a presidenza INPS, forme di controllo e di monitoraggio degli interventi regolatori e, all'art. 16 del D.L. 91/2017, ha espressamente previsto che l'attività del Commissario straordinario si raccordasse con quella della Cabina di Regia della rete del lavoro agricolo di qualità e delle sue Sezioni territoriali.

La prima sperimentazione di una Sezione territoriale è stata deliberata solo il 28 febbraio 2018. La scelta è ricaduta proprio sulla provincia di Foggia, in quanto rappresenta uno dei territori più affetti dalla piaga dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura dove il successivo 14 marzo è stata aperta la prima Sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità.

L'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità consente di improntare la domanda di prodotti agricoli all'eticità dei metodi produttivi attraverso la pubblicazione, a cura dell'Inps, di un elenco delle imprese agricole che aderiscono alla Rete, così da incentivare i datori di lavoro a comportamenti virtuosi, mettendo a sistema quanto la Regione Puglia e le OO.SS. – con la FLAI CGIL in testa – avevano già tentato di fare negli anni passati.

Un'altra misura, contenuta nella legge del 2016 (art. 8, co. 8), che avrebbe potuto contribuire in misura significativa alla promozione della legalità – fa riferimento a un profilo apparentemente di carattere solo procedurale. Era prevista da gennaio 2018 l'entrata in vigore, anche per l'agricoltura, del modello UNIEMENS, già adottato in generale per gli altri settori produttivi, con obbligo di comunicare mensilmente all'Inps le giornate lavorate dai lavoratori dipendenti. Purtroppo, tale termine è stato dapprima prorogato al 1° gennaio 2019 e, successivamente, differito di un ulteriore anno[3].

Il nuovo sistema avrebbe almeno reso più complicata la messa in atto di quei comportamenti che sfociano in ripetute truffe ai danni dell'Inps (decine di milioni di euro l'anno), peraltro in qualche modo "agevolati" dalla specialità delle regole previdenziali per i lavoratori agricoli nei confronti dei quali l'indennità di disoccupazione svolge una funzione di governo del mercato del lavoro.

È il noto fenomeno dei "falsi braccianti agricoli" che, nonostante una serie di controlli finalizzati non solo a contrastare ma anche a prevenire fenomeni elusivi della contribuzione e/o di vera e propria truffa, continua a essere fortemente radicato nella provincia di Foggia. Accade, cioè,

[3] La proroga è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 1154, l. 27 dicembre 2017, n. 205) e, successivamente, per effetto dell'articolo 1, comma 1136, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), è stato rinviato al 1° gennaio 2020 il termine previsto per il passaggio dal sistema di trasmissione trimestrale dei dati retributivi e contributivi degli operai agricoli, mediante DMAG, al sistema di invio mensile dei dati medesimi tramite flusso Uniemens.

che titolari di aziende compiacenti "vendono le giornate" (ingaggiano il lavoratore per il tempo necessario per il raggiungimento del numero di giornate che dà diritto al contributo) per poi licenziare il lavoratore che, a questo punto, può inoltrare richiesta all'Inps. In ipotesi ancor più gravi si assiste alla proliferazione di aziende fantasma (esistenti solo sulla carta e non fisicamente), spesso gestite dalla criminalità organizzata che controlla il territorio e che – mediante l'assunzione e il successivo licenziamento di falsi braccianti agricoli – assicura un cospicuo guadagno sulle indennità percepite dai loro "dipendenti", a totale danno delle casse dell'Inps[4] .

Appare evidente la necessità perlomeno di una riflessione su un possibile ripensamento delle regole, anche con riferimento ai caratteri strutturali essenziali dell'indennità di disoccupazione agricola, rendendo, ad esempio, più complesso il sistema iniziale di riconoscimento delle giornate lavorative, per prevenire lo sviluppo della catena di abusi.

Se non si ritiene che siano maturi i tempi per immaginare nel nostro paese un Commissario indipendente per la schiavitù[5] come quello che è stato creato nel Regno Unito per guidare la lotta contro il caporalato, la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna con un ruolo chiave nella prevenzione di questi crimini e nel sostegno alle vittime è, quantomeno, necessario:

- definire un sistema di reclutamento e di mobilità della manodopera efficiente e alternativo al caporalato, il governo britannico, per esempio, a partire dal 2005 ha creato la *Gangmasters and labour abuse authority*, è un ente pubblico indipendente che regolamenta la fornitura di lavoratori alle aziende agricole, orticole e ittiche [6];
- sensibilizzare la grande distribuzione attraverso l'adozione di relazioni commerciali ed economiche ispirate a un'etica di impresa[7];
- elaborare progetti di informazione mirata ad aumentare la consapevolezza dei consumatori sulle situazioni di sfruttamento e sull'etica della produzione.

[4] Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, delibera consiliare del 18/10/2017 "*Risoluzione in materia di analisi del fenomeno mafioso e criticità per l'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari operanti nella provincia di Foggia nel settore della criminalità organizzata*" (v. all.1)

[5] La parte 4 del Modern Slavery Act 2015 stabilisce il ruolo del Commissario indipendente per la schiavitù. Il commissario deve incoraggiare le buone pratiche nella prevenzione, nell'individuazione, nelle indagini e nel perseguimento di reati di schiavitù e tratta di esseri umani, nonché nell'identificazione delle vittime. Il commissario presenta relazioni annuali, che vengono presentate al Parlamento, che stabiliscono in che misura vengono raggiunti gli obiettivi e le priorità.

[6] L'esperienza britannica, in questo caso, è di un certo interesse: a partire dal 2005, il governo britannico ha creato la *Gangmasters and labour abuse authority*, un'autorità che rilascia le licenze a chi si occupa di trovare i lavoratori per le aziende agricole, ortofrutticole e itticultrici che ne hanno bisogno. Questo passaggio ha favorito la progressiva legalizzazione di fenomeni di intermediazione illecita e di caporalato, che erano diffusi anche nel Regno Unito.

[7] Nel Regno Unito, ad esempio, il *Modern slavery act*, approvato nel 2015, prevede che le aziende con un fatturato superiore ai 36 milioni di sterline dimostrino che non ci sia stato sfruttamento in nessuna fase della loro filiera di rifornimento. La legge dunque richiede, e in un certo senso impone, ai grandi industriali e alle grandi catene commerciali un'attenzione particolare su quanto succede a valle del processo di produzione e stabilisce un ruolo molto più attivo di quello attualmente previsto dalla legislazione italiana e di altri paesi europei.

LA PROPOSTA E LE INIZIATIVE AVVIATE

Giunti a questo punto, è possibile affermare che il caporalato è sicuramente un tema complesso ed articolato ma senza ombra di dubbio una piaga non solo sociale che non può più essere nascosta. Vanno al più presto adottate delle prassi, attivati gli strumenti, organizzate delle reti di servizi per contrastare il fenomeno.

Lo sviluppo complessivo del settore agricolo è imprigionato dal lavoro irregolare e nero. Il mercato, forte attrattore di immigrazione irregolare, richiede larghe e crescenti quote di forza lavoro e ciò spiega la presenza, in Capitanata, di così tanti immigrati.

Le azioni previste nel piano di interventi riguardano:

1. **l'istituzione di una banca dati e aumento dei controlli;**
2. **la costruzione di una nuova forma di intermediazione tra datori di lavoro e lavoratori per facilitare e potenziare l'incontro legale di domanda e offerta di manodopera ed elaborazione di un piano dei trasporti;**
3. **l'avvio di un modello sperimentale di accoglienza, con la predisposizione di spazi di proprietà pubblica attrezzati con moduli abitativi dignitosi e servizi alla persona dedicati all'accoglienza e alla promozione del lavoro di cittadini immigrati;**
4. **l'utilizzo di beni confiscati e/o beni pubblici per la creazione di poli di formazione professionale;**
5. **la costituzione di aziende agricole che possano ridare vita alle strutture e ai terreni della zona;**
6. **l'avvio di interventi formativi**

1. Istituzione di una banca dati e intensificazione di controlli mirati

Per una migliore gestione dei controlli è necessario un salto qualitativo che possa assicurare, con strumenti incisivi e idonei un coordinamento reale e interventi mirati.
Da considerare, poi, che l'azione di controllo e repressione va potenziata e l'attività ispettiva deve essere indirizzata per colpire laddove è più concentrato il fenomeno della violazione delle norme, anche attraverso l'utilizzo di data base informatizzati. Le ispezioni continuano ad essere limitate e questo fa prevalere una cultura dell'illegalità che causa danni al sistema economico e previdenziale.
E' necessario avviare un processo di informatizzazione dei flussi informativi, attraverso l'incrocio delle banche dati e dallo scambio degli elementi in possesso di ogni amministrazione coinvolta (Inps, MLPS, MIPAAF, MEF, Regione, AGEA, CREA, Associazioni di categoria, ecc.) si potrà ottenere un quadro più dettagliato della situazione reale a supporto delle attività ispettive e di controllo. Alla piattaforma dovrebbero avere accesso, con aree riservate, tutti gli operatori

istituzionali mentre, in un'ottica di sistema aperto, potrebbero accedervi, con garanzia di sicurezza e privacy, anche i componenti delle Sezioni territoriali.
Il progetto dovrebbe svilupparsi su due piani:

- uno squisitamente digitale, con la creazione di un sistema di acquisizione e gestione dei dati riguardanti le aziende agricole;
- un altro, di tipo tecnico scientifico, relativo alla catalogazione dei dati ed alla lettura degli stessi.

2. Costruzione di una nuova forma di intermediazione tra datori di lavoro e lavoratori per facilitare e potenziare l'incontro legale di domanda e offerta di manodopera ed elaborazione di un piano dei trasporti

Gli indicatori economici mostrano un forte incremento del settore agricolo nella Regione, a ciò dovrebbe corrispondere la realizzazione di una nuova forma di intermediazione nel reclutamento di manodopera agricola (anche attraverso l'uso di moderni strumenti informatici come banche dati, App, ecc.) e l'elaborazione di un piano dei trasporti per il raggiungimento dei campi, che andrebbe a sottrarre ai caporali il loro principale motivo di attrazione (attualmente i furgoni dei caporali sono l'unico mezzo che garantisce ai braccianti il raggiungimento del luogo di lavoro). E' stata ipotizzata l'individuazione di misure per il trasporto dei lavoratori verso e dai i luoghi di raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli anche in modo autonomo (ad es. con biciclette) o con pulmini agili che possano percorrere quel dedalo di "strade bianche", che si dirama per chilometri e chilometri nelle campagne foggiane.
I maggiori Comuni interessati dovrebbero attivare, poi, linee dedicate, con orari e percorrenze da concordare e un sistema tariffario adeguato all'obiettivo che si persegue.

3. Avvio di un modello sperimentale di accoglienza, con la predisposizione di spazi di proprietà pubblica attrezzati con moduli abitativi e servizi alla persona dedicati all'accoglienza e alla promozione del lavoro agricolo (all.3)

La costruzione di "villaggi realizzati con moduli abitativi" per l'accoglienza dei lavoratori stagionali regolarmente presenti sul territorio, all'interno dei quali è previsto l'inserimento di sportelli per l'orientamento giuridico e sociale e l'assistenza sanitaria. Tali villaggi devono essere collocati in zone strategiche rispetto alle aree coltivate e costruiti in maniera idonea a preservare la pacifica e serena convivenza con i residenti, per non creare ostilità e conflitti sociali e favorire un processo d'integrazione fluido e graduale.
Tale intervento consente, anche, di separare le situazioni di presenza irregolare dagli aventi titolo.
D'intesa con la Prefettura e con la Regione, è stato ipotizzato l'allestimento, su terreni di proprietà regionale, di villaggi d'accoglienza per lavoratori regolari stagionali.
E' stata prevista la sistemazione temporanea dei lavoratori stagionali in moduli abitativi per fornire una risposta veloce nei periodi di più intensa attività, cui dovrà seguire la ricerca e l'accesso ad un alloggio stabile, eventualmente con il supporto di servizi di mediazione abitativa per l'inserimento assistito sul mercato della locazione. In quanto la permanenza in queste aree non deve superare i 3-6 mesi.
Tali interventi, che sinteticamente vengono illustrati nell'allegate slide (all.3), sono stati recepiti nella proposta progettuale multiazione e multigovernance in tema di caporalato che vede unite in un

importante partenariato le regioni del sud[8], con la Regione Puglia che come capofila ha svolto un importante ruolo di impulso (all.4). Le azioni trovano finanziamento nel FAMI, PON legalità, PON inclusione e nel POR Puglia.

4. Utilizzo di beni confiscati e/o beni pubblici per la creazione di poli di formazione professionale

E' stato ipotizzato, poi, il recupero di immobili pubblici e di beni confiscati che, nell'offrire soluzioni alloggiative e di integrazione, possano avere come ulteriore riflesso forme di rigenerazione territoriale con valenza compensativa anche per le comunità locali. Inoltre è stato richiesto all'ANBSC che macchinari agricoli, trattori e mezzi agricoli confiscati possano essere assegnati alle cooperative che gestiscono terreni agricoli confiscati, in un percorso di riappropriazione di beni della collettività, da riportare a valore della collettività. Le Aziende agricole non risultano così solo finalizzate al riscatto sociale ma diventano esempi di sviluppo sostenibile, soprattutto in aree complesse come quella in esame.

Beni di proprietà pubblica nella provincia di Foggia

Considerato che nel PON "Legalità" 2014-2020 viene prevista l'ipotesi di allocazione di risorse aggiuntive destinate al tema "Accoglienza e integrazione migranti", è stata valutata la possibilità di ristrutturare anche beni di proprietà della provincia di Foggia che potrebbero avere utile destinazione nell'ambito del progetto.
Tali strutture potrebbero essere finalizzate all'accoglienza diffusa degli immigrati regolari nonché alla realizzazione di progetti volti a favorire l'accesso alla formazione professionale, ai servizi sociali e sanitari e all'attuazione di misure di integrazione sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Tutti gli interventi vedono come destinatari insieme a migranti e rifugiati anche cittadini italiani in situazione di vulnerabilità (giovani inoccupati, fuoriusciti dal mondo del lavoro, ex detenuti, persone con emergenze abitative, ecc ...).
Sono stati individuati, come previsto dal PON, interventi circoscritti e definiti per la soddisfazione di fabbisogni specifici, in un'ottica improntata alla trasformazione durevole ed al raggiungimento di risultati visibili sul territorio. Si punta principalmente a sperimentare nuovi modelli di diffusione della legalità rafforzando il tessuto socio-economico con modelli e interventi che trasformino in maniera durevole le strutture creando attività poste al servizio delle collettività.
Sono già stati valutati finanziabili con le risorse del PON legalità e del POR PUGLIA gli interventi che vengono, di seguito, brevemente illustrati.

a. **ex Istituto Alberghiero "Einaudi" Torre di Lama-Foggia** (all.3)

La provincia di Foggia, ha studiato la possibilità di utilizzare il fabbricato dell'ex Istituto Alberghiero "Einaudi", sito nel comune di Foggia, contrada Torre di Lama, recuperando un fabbricato di grande valore edilizio e rivitalizzando, al contempo, l'intero complesso dove è presente, in altro corpo di fabbrica, l'Istituto Agrario.
Il progetto prevede la riconversione e riqualificazione del plesso più grande da destinare ad attività di formazione, accoglienza e convitto - può ospitare circa 100 persone - rivolte alle fasce deboli della popolazione (giovani, migranti, fuoriusciti dal mondo del lavoro, inoccupati) alle quali offrire

8 Le 5 regioni c.d. "meno sviluppate" (Puglia capofila, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia) hanno condiviso il progetto SU.PR.EME volto a favorire e allargare spazi e occasioni di collaborazione, cooperazione e sinergie in relazione alla Governance del fenomeno migratorio, in virtù delle connessioni e delle comuni problematiche relative ai territori specifici.

l'opportunità di acquisire una qualificazione professionale nel settore agricolo e una specializzazione che ne agevoli l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro.
Sulla base dell'offerta formativa dello stesso dell'Istituto ulteriori corsi potranno essere frequentati presso la sede centrale, (Operatore Socio Sanitario, Operatore della ristorazione, Operatore servizi di sala, Operatore promozione e accoglienza turistica, Operatore grafico) attivando un servizio di trasporto dedicato.
Accanto agli attori istituzionali, potranno essere coinvolti nel progetto imprenditori e cooperative del settore per l'erogazione di borse di studio e per l'inserimento lavorativo.

ex Macello di San Severo (all.3)
Il comune di San Severo ha proposto la rigenerazione architettonica dell'ex mattatoio della città per creare una struttura "complessa" rivolta all'inclusione sociale dei migranti e soggetti in condizioni di disagio sociale, alla trasformazione, esposizione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti locali di eccellenza. Il complesso è costituito da edifici (costruiti con la qualità architettonica dell'inizio del XX secolo) e aree di servizio ed è stato in funzione fino al 1990.
Nello specifico l'intervento mira a riqualificare edifici, spazi aperti e aree di pertinenza attraverso la creazione di 55 posti di accoglienza temporanea, un capannone per la trasformazione dei prodotti di eccellenza locale: pasta, olio extravergine di oliva, vino DOC, ecc.. Completano il progetto strutture aperte all'esterno, quali: sala ristorazione e cucina, orti urbani, laboratori didattici, spazi per la musica e l'intrattenimento culturale.
Riqualificare l'ex Macello, complesso industriale alla periferia meridionale di San Severo di circa 6.000 mt^2 di superficie dei quali 2.000 coperti, facendolo diventare una cittadella di eccellenze agroalimentari, significa trasformare un bene pubblico, simbolo oggi di abbandono, incuria, inquinamento ambientale, in un emblema su cui fondare le prospettive di un diverso sviluppo del territorio.
La buona riuscita del progetto non può prescindere da interventi di integrazione con il territorio che se da un lato rispondono a bisogni primari, in particolare l'emergenza abitativa, dall'altro mirano a costruire legami con il territorio e con i produttori locali.

5. Costituzione di aziende agricole nei Borghi rurali di proprietà della Regione (all.3)
Negli anni trenta, vaste azioni di bonifica vennero svolte nella zona della Capitanata, per migliorare la situazione di un territorio caratterizzato da zone malariche e per dare occupazione al gran numero di braccianti disoccupati. Gli interventi, attuati a partire dal 1938, inclusero la realizzazione di strade ed altre infrastrutture e la costituzione di centri abitati e di borghi minori tra i quali proprio Borgo Mezzanone, nell'area di Manfredonia.
I nuclei, sia per le modeste dimensioni che per le loro caratteristiche progettuali, non erano assimilabili ad un vero e proprio centro urbano. La più frequente tipologia insediativa corrispondeva, infatti, ad un polo di servizi posto all'interno di un'area d'insediamento sparso, dove le case rurali erano poste direttamente sull'appezzamento agricolo assegnato alla famiglia colonica.
Il centro di aggregazione non aveva carattere residenziale, ma comprendeva edifici pubblici (chiesa, posto di vigilanza, ufficio postale e scuola) e servizi (spaccio, barbiere, locanda) organizzati intorno ad una piazza o ad un asse viario.
Con la Regione ho avviato un censimento dei Borghi che potrebbero essere adeguati alle attuali esigenze di accoglienza e impostato uno studio per la realizzazione di forme innovative di agricoltura sociale (all.3).
E' stata analizzata l'ipotesi di creare piccole cooperative che possano ridare vita ai terreni abbandonati della zona, un fenomeno purtroppo molto diffuso. Il progetto prevede il recupero infrastrutturale di insediamenti rurali di proprietà della Regione Puglia, da mettere a disposizione delle fasce deboli della popolazione residente (giovani, migranti, fuoriusciti dal mondo del lavoro,

ex detenuti, inoccupati) con il duplice obiettivo di favorire processi di inclusione e di sostenere la crescita e la diffusione di processi di innovazione agricola.
I bandi dovrebbero richiedere la garanzia di condizioni di lavoro regolari e l'impiego di una consistente percentuale di persone in condizioni di vulnerabilità.

6. Avvio di interventi formativi
Nel quadro complessivo degli interventi, una parte rilevante dovrà essere dedicata alla formazione.
Il progetto dovrebbe svilupparsi su due piani:

- uno rivolto agli operatori dedicato alla divulgazione degli strumenti e delle procedure da adottare in relazione al fenomeno del caporalato;
- l'altro ai lavoratori, con corsi professionali aperti non solo ai migranti ma a tutte le categorie più deboli e facili prede della criminalità (disoccupati, ex detenuti, cittadini in condizione di disagio sociale), in vista di una maggiore qualificazione della forza lavoro e l'orientamento dei partecipanti verso forme d'impiego - anche differenti da quelle offerte dal settore agricolo - mediante la valorizzazione delle specifiche competenze.

La combinazione di questi interventi, di contrasto e repressione da una parte e di politiche attive di integrazione e sviluppo dall'altra, potrà consentire al territorio della provincia di Foggia, che ha nell'agricoltura una parte importante del proprio tessuto produttivo e di capacità di stare sui mercati, di diventare da terra afflitta dal caporalato a laboratorio nel Paese per il rispetto dei diritti.

I.Rolli

DR. BORROMETI

Audizione in Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura
martedì 8 ottobre 2019, alle ore 13

Quella del caporalato in provincia di Ragusa e più in generale nel sudest siciliano è una vera e propria piaga sociale: lungo tutta la fascia trasformata del territorio ibleo si concentra un numero elevato di braccianti agricoli, molti dei quali provenienti da paesi dell'est. Se prima il lavoro nelle serre era maggiormente appannaggio dei magrebini, adesso infatti le cose nelle campagne del Ragusano sono cambiate con gli africani che non riescono a fronteggiare la concorrenza dei romeni che lavorano a costi decisamente più bassi e non sono assolutamente sindacalizzati a differenza, ad esempio dei tunisini, presenti ormai nella provincia ragusana da diverse generazioni raggiungendo un alto livello di integrazione e sindacalizzazione.
Le storie che si nascondono dietro questi numeri raccontano vicende diversissime eppure tutte uguali, in cui a farla da padrone è sempre la stessa miseria, perché la disperazione le accomuna tutte.
Come quella che ho raccolto di Carla (il nome è di fantasia) una romena pagata 25 euro al giorno per dodici massacranti ore di lavoro nei campi, dall'alba al tramonto. E calato il sole iniziano i festini dove a più riprese viene abusata sessualmente. Carla è stata tradita nel 2016 da un connazionale che considerava amico e che l'ha convinta a trasferirsi a Vittoria, dandola in pasto al suo nuovo padrone: "Mi metteva le mani addosso, mi diceva cose sporche. E poi soddisfaceva le sue voglie. Io piangevo, ma a lui non interessava. Fino al giorno in cui lo spinsi via, gridai basta e lui se la prese. Mi disse, dalla settimana prossima non venire più". Una voce che parla per tutte.
C'è chi trova un sostegno grazie al lavoro di associazioni o di uomini che ne intercettano la storia: qualcuna si è persino trasformata in un'opera teatrale, Serã Biserică, che ha debuttato al Comunale di Vittoria il 15 maggio del 2015.
Ribellarsi, ben che vada, significa perdere il proprio posto di lavoro e rischiare di finire su una strada, magari con dei bambini. Le denunce sono un miraggio. Chi lavora nei campi è ricattabile, privo di riferimenti e di qualsiasi risorsa. Carla è stata salvata dagli agenti della Squadra Mobile di

Ragusa, ma come lei sono migliaia le schiave e gli schiavi invisibili che popolano questo lembo di terra.
Se pochi tra loro trovano il coraggio di parlare, è anche perché qui a tanti fa comodo tacere. Le inchieste giornalistiche, va da sé, danno fastidio. C'è chi addirittura considera lo sfruttamento come il risultato delle dinamiche di mercato. Il sistema trae forza dal cinismo di molti e da controlli che ancora sono troppo poco incisivi. Ma appena qualche muro è abbattuto scattano gli arresti. Nel giugno di questo 2018, dietro la denuncia di un lavoratore romeno, la polizia di Ragusa ha fermato cinque suoi connazionali accusati a vario titolo di caporalato, associazione a delinquere, traffico di esseri umani e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione anche minorile. Sulla base delle sue dichiarazioni è stata accertata l'esistenza di un'associazione criminale che inserita nel contesto locale mafioso aveva già fatto tredici vittime, tra cui quattro minorenni. L'operazione "Boschetari", così è stata chiamata dagli inquirenti, deve il suo nome (senzatetto in romeno) al fatto che il gruppo reclutava in Romania persone in estremo stato di bisogno, capaci poco più che di leggere e di scrivere. Vale la pena dare qualche dato sull'operazione.
Le vittime venivano attirate con l'inganno e la falsa promessa di una occupazione lavorativa, di una sistemazione abitativa dignitosa e, poi, invece, private di ogni facoltà di negoziare condizioni di lavoro, di vita, private della facoltà stessa di pianificare il proprio futuro, si trovavano ad affrontare una dimensione paraschiavistica: oltre a non percepire nessuna somma di denaro per il lavoro prestato, venivano sottratti loro i documenti di identità; venivano mantenute in una condizione di totale isolamento sia dal paese di origine (in quanto i contatti con i familiari erano del tutto impediti ovvero venivano consentiti solo sotto il controllo delle informazioni veicolate ad opera dei sodali), sia dal paese in cui erano arrivati (dimorando nelle stesse abitazioni dei loro trafficanti che lasciavano solo per essere condotti sul posto di lavoro).
All'arrivo in Italia tutte le vittime venivano costrette ad abitare in immobili privi di riscaldamento, a vestirsi con indumenti prelevati dai rifiuti, a cibarsi di alimenti scaduti o di pessima qualità ed in minime quantità, condotte nei vari terreni dai sodali e qui controllate al fine di mantenerne alta la produttività e, quindi, i margini di guadagno del sodalizio: l'aberrante strumentalizzazione determinava talvolta alcuni di essi alla fuga che,

tuttavia, durava ben poco, poiché i sodali erano in grado di "recuperare" le vittime fuggite, facendo pagare loro amaramente la ribellione, con violenza inaudita; anche le vittime recalcitranti subivano simile trattamento violento, finalizzato a piegarne la volontà e a fungere da esempio per gli altri, scongiurandone analoghi comportamenti.

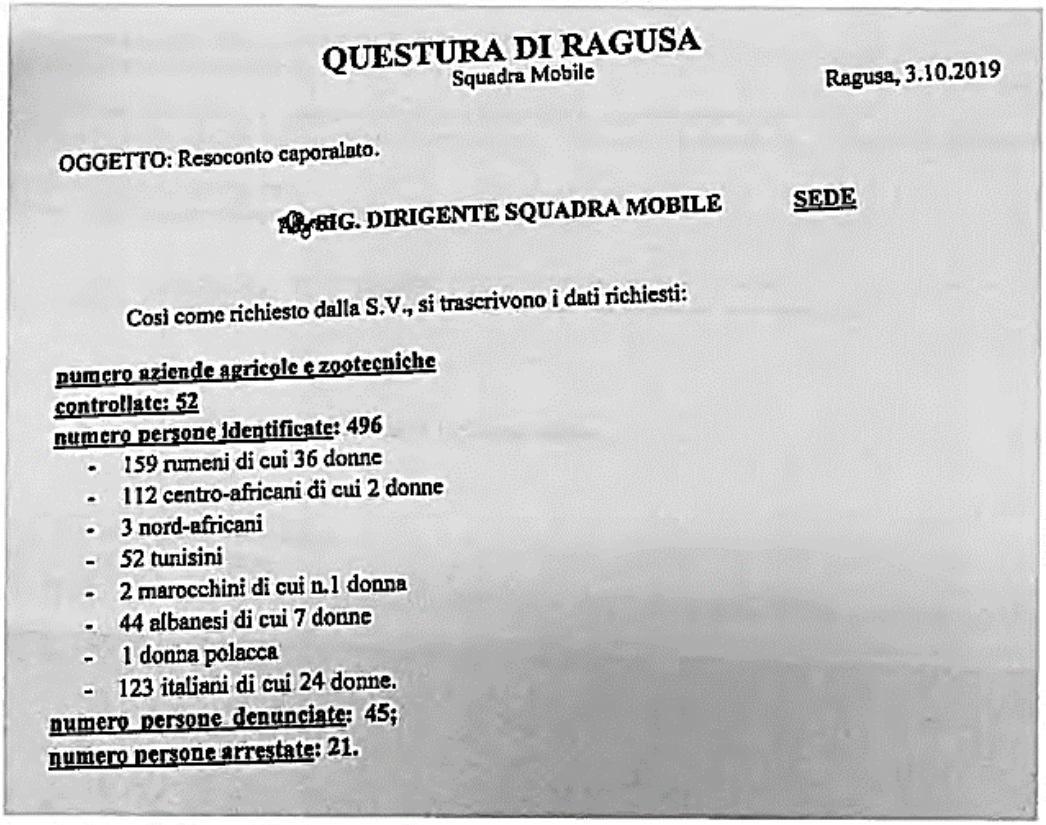
Il sistema attuato dal sodalizio era semplice e abbastanza rozzo ma molto efficace: impiegare nel settore agricolo una squadra di "operai" in modo da percepire un compenso commisurato al lavoro svolto da detti soggetti, il lavoro veniva pagato "a cassetta", quindi ad un maggior numero di braccianti impiegati, maggiore sarebbe stato il ricavo complessivo ottenuto dal sodalizio atteso che nulla sarebbe stato corrisposto al singolo lavoratore, sicché l'unico costo per il gruppo criminale sarebbe stato rappresentato dalle spese sostenute per garantire i mezzi di sussistenza agli operai.

Al fine di ottenere la massimizzazione dei guadagni il sodalizio doveva, quindi, contenere al minimo le spese di vitto e alloggio: a tale scopo venivano utilizzate (come si è già detto) abitazioni fatiscenti, cibo in scarsa quantità e di pessima qualità, vestiti prelevati dai rifiuti, limitata la somministrazione di energia elettrica anche quando il freddo notturno rendeva necessario l'uso di una stufa per riscaldarsi.

L'attività della Polizia di Ragusa ha permesso di identificare numerose vittime del traffico di esseri umani gestito dagli indagati (tredici, quattro delle quali minori) e veniva attestata l'abilità degli associati nel gestire l'attività senza soluzione di continuità e con modalità altamente professionali, tali da consentire la massimizzazione dei profitti e la riduzione al minimo dei rischi, riorganizzandosi e rimodulando le proprie energie anche economiche in caso di necessità (in particolar modo in caso di fuga delle vittime o di controlli delle forze dell'ordine) ovvero occupandosi della gestione delle vittime attuando diverse modalità di controllo, l'isolamento e la loro eventuale utilizzazione in settori diversi da quello agricolo (in particolar modo lo sfruttamento sessuale per le giovani di sesso femminile e l'impiego in attività illecite degli operai di sesso maschile).

Le indagini consentivano di individuare anche altri cittadini romeni dediti al traffico di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo di connazionali, operanti in autonomia rispetto al sodalizio investigato ma capaci di offrire

e ricevere supporto dallo stesso in caso di necessità (soprattutto in caso di temporanea assenza del trafficante, gli altri indagati si offrivano di controllare le vittime, evitandone fughe o possibili contatti con le Forze dell'Ordine).
E' in corso il processo. Ma per darvi qualche dato, ho chiesto ufficialmente agli inquirenti i numeri del biennio 2017/2019 relativi ai controlli. Pur non essendoci pressoché nessuna denuncia e quindi rendendo il lavoro degli inquirenti incredibilmente difficile.



QUESTURA DI RAGUSA
Squadra Mobile

Ragusa, 3.10.2019

OGGETTO: Resoconto caporalato.

ILL.MO DIRIGENTE SQUADRA MOBILE SEDE

Così come richiesto dalla S.V., si trascrivono i dati richiesti:

numero aziende agricole e zootecniche controllate: 52
numero persone identificate: 496
- 159 rumeni di cui 36 donne
- 112 centro-africani di cui 2 donne
- 3 nord-africani
- 52 tunisini
- 2 marocchini di cui n.1 donna
- 44 albanesi di cui 7 donne
- 1 donna polacca
- 123 italiani di cui 24 donne.

numero persone denunciate: 45;
numero persone arrestate: 21.

Singole storie che raccontano solo qualcuna tra le tante vite disperate fatte di violenze sordide, abusi, diritti negati e ricatti, vissuti dentro e ai margini di campi in cui vengono prodotte alcune delle eccellenze che tutto il mondo ci invidia.

Terre su cui gravano anche le guardianie imposte dai mafiosi, che costringono chi le possiede ad assumere con mansioni di guardiani gli

appartenenti ai clan (con stipendi attorno ai 1.000 euro oltre alle tante regalie in prodotti agricoli) – promettendo alle vittime che non subiranno più i furti e i danneggiamenti che avvenivano prima della loro assunzione – una pratica particolarmente diffusa in queste terre, come viene puntualmente segnalato nelle relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia.
Vittoria, terra trasformata. Vittoria terra di primizie, sì, ma cresciute spesso in universi senza regole e senza leggi. Una terra che oggi è soffocata, pignorata e in mano alle banche. Con un tessuto sociale ed economico che andrebbe ripensato, la cui trama è l'immigrazione della disperazione e l'ordito un'emigrazione culturale altissima: tanta disperazione che arriva dall'Est e dal Mediterraneo e tanti, tantissimi giovani che se ne vanno dalla terra in cui i loro padri e le loro madri hanno saputo fare miracoli trasformando le dune di sabbia in pomodori, perché convinti che sogni anche meno grandi di così siano ormai miraggi.

Infine l'ultimo capitolo di queste drammatiche storie che vorrei affrontare è quello dell'altissima percentuale di aborti tra le donne rumene in questo lembo di Terra. La percentuale di aborti, nel solo vittoriese, è altissima in assoluto. E più di un terzo riguarda donne romene, alcune ancora ragazzine.
A seguito di alcune inchieste giornalistiche mie, de L'Espresso e di altre testate, la Procura di Ragusa ha avviato un'indagine delegandola alla Polizia.
Gli inquirenti hanno svolto un lavoro massacrante, ascoltando pressoché tutte le donne che hanno abortito e che si trovavano ancora in Italia. Nessuna ha dichiarato che ci sia stata intimidazioni o obbligo. Anche se, è un dato, proprio nell'operazione Boschetari una minorenne rumena venne costretta ad abortire e, siccome il caso pubblico degli aborti era scoppiato, fu accertato dagli inquirenti che venne fatta rientrare nel Paese d'origine per abortire e poi rientrare nel nostro Paese.
La verità, e ritorniamo al punto di partenza, è che non ci sono denunce. E se pretendiamo di valutare la gravità del fenomeno dal numero delle denunce delle donne romene significa che abbiamo deciso di non aggredirlo. Nessuna di loro, in assenza di alternative lavorative e vivendo

in una condizione di totale segregazione fisica e sociale, andrà coi suoi piedi a sporgere denuncia.

Prefettura Foggia
Prot. Uscita del 05/11/2019
Numero: 0057985
Classifica: 01.02.4

0 71 0004 754815

Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio di Gabinetto

Foggia, 5 novembre 2019

Al Sig. Presidente della XIII Commissione della
Camera dei Deputati
R O M A

OGGETTO: Indagine conoscitiva sul fenomeno del "caporalato" in agricoltura.

Con riferimento alla nota in data 16 luglio 2019, si riportano di seguito gli elementi di risposta richiesti nel corso dell'audizione tenutasi l'8.10.2019 presso codesta Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in oggetto.

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTRASTO

L'azione di vigilanza e contrasto dei fenomeni dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato è condotta in questa provincia mediante l'impiego , costante ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività di controllo svolte dalle Forze di Polizia e dall'Ispettorato Territoriale del lavoro, di una "task force" interforze, composta da gruppi ispettivi formati da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dello SPESAL, operanti in base ad apposite pianificazioni mensili degli interventi, predisposte in sede di riunioni di coordinamento convocate in Prefettura, sulla base dell'analisi e dell'individuazione delle aree più sensibili, anche in relazione all'andamento stagionale delle diverse campagne colturali.
I servizi di vigilanza prevedono anche sistematici controlli sulle arterie stradali più frequentemente percorse dai mezzi utilizzati dai caporali.
Ai fini della massima efficacia dell'attività info-investigativa, sono stati svolte anche attività di carattere tecnico con l'impiego di droni.
L'intensificazione dell'azione di contrasto ha permesso di conseguire positivi risultati i cui dati, riferiti al periodo 01.01.2017 – 31.08.2019, sono riportati nella tabella che si allega.
Da segnalare, inoltre, in tale ambito, l'operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri nello scorso mese di luglio che ha portato all'arresto di due imprenditori agricoli di Foggia con sequestro e sottoposizione ad amministrazione giudiziaria delle relative aziende, in applicazione delle disposizioni della legge nr. 199/2016 che si è rivelata in tal senso strumento normativo di notevole efficacia , consentendo di intervenire non solo contro i caporali ma anche nei confronti delle aziende che si avvalgono dell'illecita intermediazione degli stessi.

Per i nr. 23 lavoratori stranieri reclutati illecitamente nelle aziende foggiane di cui è sopra cenno che hanno presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria, sono stati rilasciati speciali permessi di soggiorno come vittime di sfruttamento lavorativo da parte delle competenti Questure.

SUPERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI SPONTANEI (c.d. "GHETTI") DELLA PROVINICA DI FOGGIA

Sono presenti sul territorio di questa provincia insediamenti spontanei ove trovano precaria sistemazione alloggiativa numerosissimi cittadini stranieri occupati nel settore agricolo. I principali sono quelli dell'ex pista di Borgo Mezzanone, del "Gran Ghetto di Rignano" in San Severo e di "Borgo Tre Titoli"in territorio di Cerignola.
Tali insediamenti costituiscono un bacino di facile reclutamento della manodopera da parte dei caporali, molto spesso persone anch'esse di nazionalità straniera.
Sono stati eseguiti interventi di demolizione di porzioni dell'insediamento spontaneo dell'"ex pista di Borgo Mezzanone" che si è reso necessario svolgere a seguito dell'emanazione di provvedimenti di sequestro penale adottati dalla competente Autorità Giudiziaria, nell'ambito di indagini relative a varie attività delittuose (spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione ecc…) che vedevano il predetto agglomerato quale luogo non occasionale di consumazione di reati. Nel corso di nr. 4 diversi interventi sono stati demoliti, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nr. 115 manufatti abusivi, insistenti su circa 7 ettari di terreno. Le operazioni sono state svolte da personale del Genio Militare, con il concorso delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e di altre strutture operative territoriali, con il coordinamento di una cabina di regia istituita presso questa Prefettura
Peraltro, nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata di cui all'art. del D. Lgs. 31 maggio 2011, nr. 88 è stato approvato un progetto presentato dalla Provincia di Foggia, denominato "Bonifica e valorizzazione del campo di Borgo Mezzanone" che prevede, ai fini della riqualificazione dell'area, il completamento degli interventi di demolizione dell'insediamento spontaneo di che trattasi – attualmente costituito da circa nr. 400 manufatti insistenti su una superficie di 13 ettari. D'intesa con l'Autorità giudiziaria, si è convenuto che le operazioni di demolizione debbano essere comunque affiancate dall'individuazione di soluzioni alloggiative alternative da offrire ai cittadini stranieri regolari che intendano accedervi volontariamente.
Nell'ambito delle strategie finalizzate al superamento di tali realtà, sono state, inoltre, avviate, da parte della Regione Puglia, d'intesa con questa Prefettura, iniziative finalizzate alla realizzazione di foresterie per lavoratori stranieri, dotate di servizi di trasporto, nonché di servizi di orientamento al lavoro e di mediazione linguistico-culturale, finanziate con le risorse del "PON-Legalità 2014/2020", in attuazione del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo "cura – legalità – uscita dal ghetto" promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La prima di tali foresterie, per un capienza di nr. 400 posti è stata realizzata in San Severo su terreni di proprietà regionale ubicati nell'azienda "Fortore". In vista dell'attivazione della predetta struttura, la Regione sta completando gli interventi di allacciamento ai servizi di rete e, nel contempo, sta provvedendo agli adempimenti necessari per l'affidamento della gestione della struttura medesima ed alla redazione di un regolamento d'uso della stessa.
Ulteriori analoghe iniziative sono programmate nei territori di Lesina e Poggio Imperiale per l'attivazione di altre nr. 2 foresterie, dotate di nr. 60 posti ciascuna, per le quali la Regione si accinge a svolgere le procedure di affidamento dei lavori, avendo già acquisito le necessarie autorizzazioni comunali.
Apposite intese sono state, inoltre, raggiunte tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai fini della realizzazione di una ulteriore struttura alloggiativa per lavoratori agricoli stranieri in località Amendola, per una capienza di nr. 144 posti, riguardo alla quale la Regione Puglia provvederà alla relativa progettazione.
Sempre nell'ottica di favorire l'uscita dei migranti dalle situazioni di grave precarietà degli insediamenti spontanei, la Regione Puglia sta, inoltre, provvedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico, presentato nel corso di una recente riunione del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione tenutasi presso questa Prefettura, concernente l'attivazione di un servizio di accoglienza residenziale per i cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, per nr. 200 posti da finanziarsi con i fondi del PON Inclusione " PIU- SU.PRE.ME. – percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento – Azione 1.5".
Accanto a tali iniziative, è stato realizzato il progetto "F.A.M.I: 1550- Orientamento ed Inclusione" , elaborato da questa Prefettura insieme alla Regione Puglia ed all'ASL di Foggia, che ha previsto l'implementazione di attività di assistenza di prossimità ai migranti, mediante l'impiego di una "unità mobile " con a bordo personale socio-sanitario e legale, appositamente formato.

TRASPORTI

Specifica attenzione è stata riservata alla tematica del trasporto dei lavoratori agricoli presso i luoghi di lavoro, costituiti da aziende ubicate in zone non facilmente raggiungibili del vastissimo agro della provincia di Foggia, profilo che costituisce una delle maggiori criticità che i caporali sfruttano a proprio vantaggio, proponendosi come soggetti in grado di offrire abusivamente ai braccianti propri servizi di trasporto.
A far data dal decorso mese di giugno, la Regione Puglia, d'intesa con questa Prefettura, ha avviato un progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli da attuare nel territorio della Capitanata delegando l'Amministrazione Provinciale di Foggia quale soggetto attuatore di tale intervento.
Sulla base di apposita convenzione stipulata tra la Regione Puglia e la Provincia di Foggia è stata avviata la sperimentazione di nr. 2 linee di trasporto con partenza da San Severo, dirette l'una

verso le aree rurali di Apricena, Poggio Imperiale, Lesina e San Nicandro Garganico e l'altra verso l'agro di Foggia.
Sempre nell'ottica di potenziare forme di trasporto dedicate ai braccianti agricoli stagionali, la Regione Puglia ha pubblicato i seguenti nr. 2 avvisi pubblici:

- Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare l'acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati;

- Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare il servizio di noleggio senza conducente di veicoli destinati al trasporto di lavoratori stagionali immigrati.

RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA'

L'art. 6 del decreto legge n. 91 del 2014 ha istituto la Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), che dal 1° settembre 2015 consente alle aziende del settore di iscriversi mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Inps. Le domande sono esaminate da una composita Cabina di Regia, presieduta dall'Inps e che vede presenti le organizzazioni sindacali e datoriali di settore maggiormente rappresentative, i Ministeri delle Politiche agricole, del Lavoro, dell'Interno e dell'Economia, nonché l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
L'art. 16 del decreto legge n. 91 del 2017 nel prevedere l'istituzione di un Commissario straordinario del Governo per l'adozione di un piano di interventi per affrontare situazioni di marginalità sociali ne lega l'attività alle iniziative promosse dalla Cabina di Regia della RLAQ ed alle sue Sezioni Territoriali.
Il 28 febbraio 2018 è stata istituita la sezione della RLAQ di Foggia che si è formalmente insediata il successivo 14 marzo.
Nell'ambito di tale organismo sono state sviluppate alcune iniziative finalizzate alla Altro aspetto di notevole rilievo ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del caporalato in questa provincia è quello della realizzazione di meccanismi di intermediazione legale tra la domanda e l'offerta di lavoro in agricoltura.
Allo scopo di rendere più veloci e snelle le procedure di assunzione della manodopera da parte delle aziende agricole, è stata realizzata una apposita "App" mediante la quale le imprese possono inoltrare le richieste di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste speciali al competente Centro per l'Impiego, che, a sua volta, ha la possibilità di concludere celermente, con modalità telematiche, le operazioni di avviamento al lavoro. Tale strumento, peraltro, non ha fornito pienamente i risultati sperati atteso il ridotto numero di lavoratori risultati iscritti nelle predette liste. Secondo l'orientamento condiviso in sede di Conferenza Permanente – Sezione Lavoro e Sviluppo Economico riunitasi presso questa Prefettura, si è ritenuto di dover sostenere il "popolamento" delle predette liste ed a tal fine sono state sollecitate le organizzazioni sindacali e

datoriali alle quali è stato richiesto un rinnovato impegno in termini di sensibilizzazione dei lavoratori all'iscrizione nelle liste in parola.
Positivi, anche se parziali, segnali si sono registrati durante la campagna colturale del pomodoro recentemente conclusasi, attraverso il progetto "No cap" che ha consentito la regolare assunzione di nr. 45 lavoratori stranieri da parte di nr. 2 aziende agricole di questa provincia che si sono avvalse, peraltro, del sistema di trasporto pubblico attivato dalla Provincia di Foggia per il raggiungimento dei luoghi di lavoro.
In sede di riunione della Conferenza Permanente, è stato avviata l'elaborazione di un protocollo d'intesa operativo che metterà a sistema la "buona prassi" sopraccennata, allo scopo di promuoverne la diffusione.
sono venute in rilievo le resistenze di carattere culturale che caratterizzano il tessuto imprenditoriale di questa provincia ad aderire alle iniziative di innovazione di cui la
Sezione si è fatta promotrice, soprattutto in materia di trasporto e di alloggio per i lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.
Al fine di favorire l'inserimento delle imprese del settore in un circuito virtuoso, si sta vagliando la possibilità di prevedere incentivi e misure premiali in diversi contesti, come, ad esempio, un punteggio aggiuntivo alle aziende iscritte per l'accesso ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
Dai dati comunicati dalla Direzione Provinciale dell'INPS di Foggia, ad oggi, il numero delle aziende che hanno aderito alla rete è di circa 200.
Per evitare duplicazioni di interventi, la Sezione di Foggia della RLAQ opera in stretto raccordo ed in piena sinergia con la Conferenza Permanente- Sezione Lavoro e Sviluppo Economico di questa Prefettura.

IL PREFETTO
(Grassi)

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

ATTIVITA' TASK FORCE COORDINATA DALLA PREFETTURA DI FOGGIA
(periodo di riferimento: 01/01/2017 - 31/08/2019

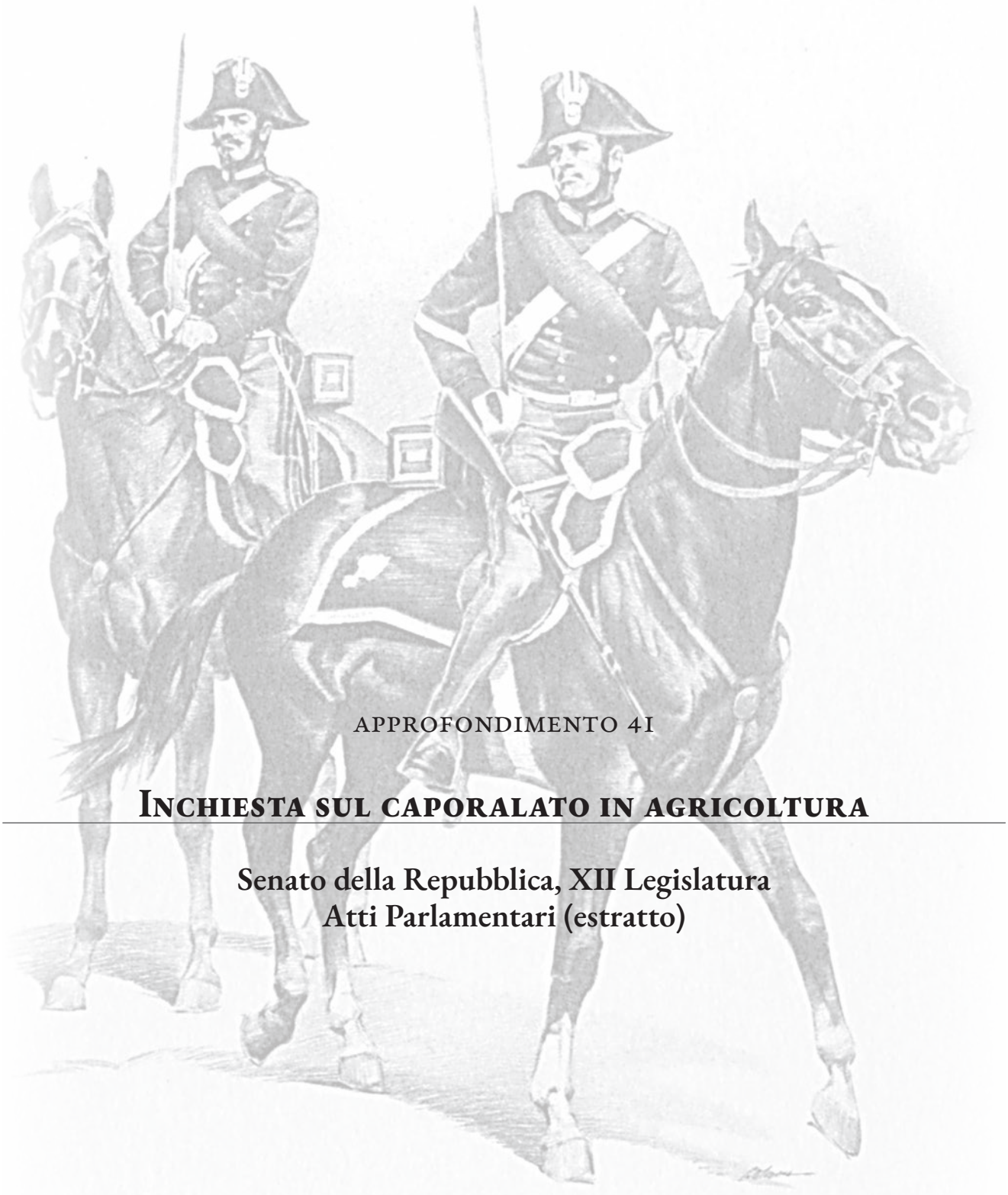
Ispezioni effettuate	n. 227
Aziende irregolari	n. 128
Lavoratori controllati	n. 1586
Lavoratori irregolari	n. 227
Importi introitati per "lavoro nero"	€ 358.107,00.
Maxisanzioni per lavoro nero	n. 73
Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	n. 11

RISULTATI DEI SERVIZI ANTI CAPORALATO SVOLTI DA:

QUESTURA, COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI E COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
(periodo di riferimento: 01/1/2017- 31/08/2019)

SERVIZI EFFETTUATI	1545
PERSONALE IMPIEGATO	5097
AZIENDE CONTROLLATE	1437
AZIENDE REGOLARI	910
AZIENDE CON IRREGOLARITA'	527
LAVORATORI CONTROLLATI	4685
LAVORATORI REGOLARI	3455
LAVORATORI IRREGOLARI	407
LAVORATORI IN NERO	823
PERSONE DEFERITE ALL'A.G.	104
IN STATO DI ARRESTO	25
IN STATO DI LIBERTÀ	79
SEQUESTRI	107
SEQUESTRI DI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO DI LAVORATORI	169





APPROFONDIMENTO 41

Inchiesta sul caporalato in agricoltura

Senato della Repubblica, XII Legislatura
Atti Parlamentari (estratto)

INDICE

Entità del fenomeno ..... *Pag.* 3

I braccianti ..... » 4

Gli imprenditori agricoli ..... » 6

I caporali ..... » 8

L'azione di contrasto ..... » 9

Il trasporto ..... » 16

Il collocamento ..... » 18

Lo SCAU ..... » 20

I lavoratori extracomunitari ..... » 21

Proposte ..... » 22

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII-*bis*
n. 1

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEL COSIDDETTO «CAPORALATO»

(Istituita con deliberazione dell'Assemblea del 20 settembre 1994 e prorogata con deliberazione della 11ª Commissione del 7 novembre 1995)

(composta dai senatori: *Manfroi*, Presidente; *Alò*, *Curto*, Vice Presidenti; *Borgia*, *Casillo*, Segretari; *Bruno Ganeri*, *Camo*, *Cangelosi*, *Carnovali*, *Debenedetti*, *Gandini*, *Loreto*, *Lorusso*, *Manieri*, *Marchini*, *Matteja*, *Napoli*, *Pelella*, *Pellitteri*, *Reggia*, *Staniscia*)

RELAZIONE SUI RISULTATI PARZIALI DELL'INCHIESTA

(Relatore: **MANFROI)**

approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 1996

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1996

12 - COM - INC - 0001 - 0
TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

RELAZIONE SUI RISULTATI PARZIALI DELL'INCHIESTA

I lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» si sono fino a questo momento sviluppati attraverso 19 audizioni svoltesi nella sede del Senato che hanno avuto come interlocutori magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, responsabili di uffici del lavoro e di ispettorati del lavoro, sindacalisti, rappresentanti degli imprenditori agricoli e della Chiesa. Sono stati effettuati inoltre due sopralluoghi, uno a Caserta e l'altro a Potenza, durante i quali sono state audite le autorità locali maggiormente interessate al fenomeno e i rappresentanti locali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli.

Dai lavori della Commissione è emerso innanzitutto che l'intermediazione illecita di manodopera comunemente chiamata «caporalato» è sicuramente un fenomeno criminale in quanto configura una violazione delle leggi che regolano il collocamento, ma è anche un fenomeno criminogeno, al quale cioè è collegata una serie di altri reati: dalle truffe agli enti previdenziali alle frodi agli istituti comunitari, dal falso in bilancio alla violazione delle norme sulla sicurezza dei trasporti e sulla sicurezza sul lavoro, dalla violenza carnale all'usura, dal controllo sociale al voto di scambio.

Una delle caratteristiche principali emerse dall'inchiesta è costituita dalla complessità e dalla ambivalenza di questo fenomeno. Non riesce sempre facile infatti separare nettamente il giusto dall'ingiusto e il lecito dall'illecito. Tra i protagonisti del fenomeno del caporalato sono facilmente individuabili la parte forte (imprese, caporali) e la parte debole (donne braccianti, lavoratori extracomunitari); ma nel manifestarsi del fenomeno esse assumono valenze ambigue per le complicità che si stabiliscono tra vittime, sfruttatori, taglieggiatori, presentandosi molte volte, questi ultimi, come sfruttati e benefattori.

È evidente quindi che senza una definizione sufficientemente chiara del problema difficilmente si possono individuare interventi legislativi idonei a contenere e, se possibile, a debellare questo fenomeno.

Entità del fenomeno

Nel 1986, l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione lavoro del Senato, presieduta dal senatore Giugni, consentiva una stima del fenomeno: 150.000 addetti, prevalentemente donne, che venivano avviate al lavoro con il sistema del caporalato nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata.

Questa Commissione sta completando una raccolta di dati che dovrebbero consentire di dare una definizione quantitativa del fenomeno abbastanza precisa. Si ha ragione di ritenere peraltro che oggi il fenomeno si sia esteso, interessando anche le regioni settentrionali, dove fino a qualche tempo fa la manodopera agricola era costituita prevalentemente da lavoratori regolarmente assunti e che si sia aggravato con l'immissione sul mercato del lavoro di un numero difficilmente quantificabile di lavoratori extracomunitari, regolari e irregolari. Si può ragionevolmente calcolare che oggi non siano meno di 200.000 i lavoratori agricoli complessivamente coinvolti da questo fenomeno.

In Puglia il fenomeno interessa almeno 40.000 lavoratori di cui circa 10.000 immigrati non comunitari. I comuni maggiormente interessati sono:

Provincia di Brindisi: Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli.

Provincia di Taranto. Grottaglie, S. Marzano, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Sava, Manduria, Talsano, Martina, Massafra, Palagiano, Palagianello, Mottola, Castellaneta, Laterza, Ginosa.

Provincia di Foggia: Cerignola, Ortanova, Manfredonia, San Severo, Accadia, Ascoli Satriano, Castelluccio, Deliceto, Monteleone, Ordona, S. Agata, Stornara, Somarella.

Provincia di Bari: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Turi, Noicattaro, Rutigliano, Mola, Monopoli, Polignano.

In Basilicata: dal Pollino (zona lucana) e dall'area del Basento e dalle zone interne della provincia di Matera, circa tremila persone assunte a caporale, si muovono verso il Metapontino. Verso quest'area si riversano anche i grandi flussi di manodopera provenienti dalla Puglia e (in misura minore) dalla Calabria settentrionale. Un altro flusso di manodopera agricola si muove dalle aree occidentali della provincia di Potenza verso la valle del Sele in Campania.

In Calabria il fenomeno interessa prevalentemente le tre aree di pianura: Gioia Tauro, Lamezia Terme e Sibari e coinvolge circa 20.000 lavoratrici. Nella provincia di Reggio Calabria i centri interessati sono: San Giorgio Morgeto, Polistena, Melicucco, Cinquefrondi, Giffone, Laureana, Molochio, Rosarno, Oppido Mamertina, Santa Cristina, Delianova, Sinopoli. Soprattutto nella zona di Rosarno è molto alta la presenza di extracomunitari (circa 3.000) parte dei quali non regolari. In alcuni periodi le lavoratrici vengono collocate al lavoro in aziende di Lamezia Terme, della Piana di Sibari e di Crotone.

Nella provincia di Cosenza: Piana di Sibari e di Cammerata, Corigliano, Rossano, Castrovillari, Trebisacce e i comuni dell'Alto e Basso Ionio. In questa provincia il fenomeno dell'appalto di lavoro a cooperative di copertura è molto significativo. Il salario corrisposto varia dalle 25.000 alle 40.000 lire per ogni giornata di lavoro, mentre il caporale lucra sia sulla contribuzione previdenziale che sul salario. In effetti l'azienda versa al caporale (o alla cooperativa) una retribuzione di circa 52.000 lire.

In provincia di Catanzaro i comuni interessati sono: Lamezia Terme, Filadelfia, San Pietro a Maida, Curinga, Caraffa, Maida, Cortale, Platania, Conflenti e i comuni delle Serre. In provincia di Vibo Valentia: Calimera, Francica, Ionadi, Rombiolo, S. Calogero, Parghelia, Mileto, Filandari, San Costantino.

I BRACCIANTI

Sicuramente dall'inchiesta emerge il loro ruolo di vittime e di sfruttati, anche se non possono considerarsi del tutto esenti da qualche responsabilità. Sono vittime innanzitutto di un ambiente economicamente depresso e della grave carenza di opportunità di lavoro soprattutto per le donne. Per queste il bracciantato in agricoltura in alcune zone rappresenta ormai tradizionalmente l'unica occasione di lavoro. La mancanza di alternative costringe quindi questi lavoratori a sottostare ai ricatti dei caporali e degli imprenditori e ad accettare insindacabilmente le condizioni di lavoro che vengono loro imposte. L'arma del ricatto consiste essenzialmente nel lavoro stesso: chi non si sottopone alle condizioni imposte non lavora più.

Le condizioni sono le seguenti:

1) una retribuzione considerevolmente più bassa di quella contrattuale. Gli importi variano a seconda dei lavori e delle province. Si va da un massimo, che è poco più della metà della paga contrattuale, ad un minimo che a volte è meno di un terzo di quella contrattuale o, nel caso di bisogno di ingaggi per il raggiungimento del «numero vitale» di giornate, si arriva ad offrire una prestazione lavorativa senza alcuna retribuzione; mentre gli extracomunitari vengono retribuiti a cottimo (la raccolta del pomodoro ad esempio viene retribuita con diecimila lire a cassetta, più duemila lire che vanno al caporale). Una quota (lire 10.000 circa) viene comunque versata al caporale ufficialmente come rimborso delle spese di trasporto;

2) orari e condizioni ambientali imposti unilateralmente dal datore di lavoro. L'orario varia secondo le necessità di mercato e può andare da poche ore a 14/15 ore

consecutive. Generalmente però va da «sole a sole», il che costringe a risvegli mattutini antelucani e a ritorni tardivi. Il viaggio, che tra andata e ritorno può durare anche più di tre ore, è stato effettuato per anni su mezzi sgangherati e sovraffollati, senza il minimo rispetto delle norme di sicurezza, ma oggi, grazie soprattutto ad una maggiore costanza dell'azione di contrasto, si usano pullman più adeguati. Sono frequenti gli incidenti stradali, anche mortali. Il lavoro è faticoso perchè costringe ad una posizione prona per tutta la giornata. Particolarmente disagevole, soprattutto nella stagione più calda, è il lavoro nelle serre chiuse da teloni impermeabili di materiale plastico che impediscono il ricambio d'aria. In riferimento agli orari di lavoro restano da indagare la condizione delle braccianti madri e i riflessi sulla condizione dell'infanzia, uno spaccato sociale, questo, da sottoporre ad accurata indagine ai fini della completezza dell'inchiesta;

3) abusi di carattere sessuale. Non sono molti i casi ufficialmente emersi e portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Si ha conferma che comunque i casi ufficialmente accertati rappresentano solo la punta di un *iceberg*, vista la naturale difficoltà delle vittime a denunciare i fatti. La denuncia comporta infatti una sgradevole pubblicità in un ambiente ancora intriso di pregiudizi, e soprattutto la perdita definitiva di qualsiasi opportunità di lavoro. Nel corso delle audizioni è stato menzionato un processo, celebrato a carico di due caporali imputati di violenza carnale perpetrata ai danni di due lavoratrici nel gennaio 1993 a Villa Castelli (BR), e scaturito a seguito della denuncia-querela sporta dalle due ragazze. In quella circostanza i due caporali avevano costretto le due lavoratrici ad avere rapporti sessuali minacciandole di licenziamento. Un'altra denuncia contro un caporale per violenza carnale e minacce è stata sporta a Grottaglie nell'ottobre del 1995: il processo si è concluso con la condanna del caporale ed il riconoscimento del risarcimento alla parte civile costituita dalla FLAI-CGIL di Taranto. È stato riferito alla Commissione che in alcuni casi le prevaricazioni nei confronti delle giovani si spingono fino all'avviamento alla prostituzione e all'uso di droghe; più diffuso il fenomeno delle molestie sessuali. Sotto questo aspetto l'inchiesta è stata carente. È necessario infatti, ai fini di una conoscenza più completa del fenomeno, approfondire ulteriormente, e con specifiche modalità, l'analisi del contesto socio-culturale entro cui le molestie sessuali, molto diffuse, sono vissute dalle vittime con atavica sottomissione e con la tipica soggezione psicologica che caratterizza la parte più debole;

4) i lavoratori extracomunitari, la maggioranza dei quali non fornita di regolare permesso di soggiorno, sono soggetti ad altre forme di intimidazioni e di ricatti. Una rivendicazione di salari più adeguati e di orari di lavoro meno defatiganti comporterebbe la segnalazione della loro presenza clandestina e il loro rimpatrio;

5) rinuncia alla sindacalizzazione. La rinuncia viene imposta sia dagli imprenditori che dai caporali per conservare le condizioni di sfruttamento attualmente vigenti. Qualsiasi tentativo di sindacalizzazione viene scoraggiato con la minaccia della perdita del lavoro. A parte qualche caso individuale di connivenza con i caporali, i sindacati hanno condotto tuttavia un'azione utile e talvolta coraggiosa volta ad evidenziare il fenomeno a livello locale ed anche nazionale, a suscitare una rivolta quantomeno morale contro i soprusi e le illegalità connesse a questo sistema, a far risaltare le inadempienze e le connivenze degli organi istituzionali. Azioni di carattere sindacale, anche a livello individuale, sono state tentate nel campo dei trasporti, sia direttamente che indirettamente, sollecitando le autorità competenti, come si dirà in seguito. L'errore storico del sindacato, nella lotta al fenomeno del caporalato, è consistito nell'accettare come ineluttabile la sua esclusione dal ruolo di rappresentante della forza lavoro e di agente contrattuale. Se è vero che la contrattazione diveniva sempre più difficile in presenza dei processi di trasformazione produttiva in agricoltura, è anche vero che l'esclusiva attività di patronato, svolta sul versante previdenziale, co-

stituiva un pessimo surrogato delle funzioni storiche del sindacalismo confederale ridotto, agli occhi delle braccianti, ad istituzione burocratica invisa quanto magistratura e forze dell'ordine, se e quando impegnati nell'azione di contrasto.

L'aspetto negativo nel comportamento dei lavoratori consiste nel fatto che essi utilizzano le organizzazioni dei caporali per garantirsi prestazioni previdenziali indebite o per garantirle ai familiari. I caporali, infatti, provvedono all'«aggiustamento del libretto», cioè a procurare ai lavoratori stessi o ad altri il riconoscimento del numero minimo di giornate lavorative per aver diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e, a conclusione della vita lavorativa, della pensione. Spesso l'interesse maggiore di questi lavoratori si rivolge più alle prestazioni previdenziali (retribuzione differita) che alla retribuzione immediata. È evidente che l'attività di caporalato è accentuata e favorita dall'alto tasso di reddito assistito e parassitario presente in agricoltura. Questa attività illegale accentua lo stato di subordinazione del lavoratore al caporale e aumenta il prestigio e il carisma di questi. L'ampiezza e la durata di questo fenomeno è stata resa possibile da un certo grado di complicità o di inefficienza degli organi dello Stato: SCAU, uffici del lavoro, ispettorati del lavoro, eccetera. Il sistema infatti garantisce un reddito minimo di sopravvivenza a popolazioni che altrimenti ne sarebbero completamente prive. Funziona cioè, anche se in forme illegali, da ammortizzatore sociale, tollerato e talvolta incoraggiato per ragioni umanitarie e perchè idoneo ad evitare disordini e sovvertimenti sociali e politici. Contemporaneamente peraltro contribuisce a diffondere la cultura dell'assistenzialismo e della illegalità, l'abitudine cioè ad aspettarsi dallo Stato la soluzione dei problemi esistenziali e l'abitudine al ricorso a mezzi illeciti ingiustificati dallo stato di necessità.

Gli imprenditori agricoli

Rappresentano ovviamente la controparte dei lavoratori e sono i titolari di aziende agricole dedite a particolari tipi di colture che richiedono un notevole apporto di mano d'opera per periodi di tempo limitati. Gli esempi tipici di aziende agricole che devono ricorrere all'apporto di lavoratori stagionali esterni, ricercandoli anche a notevole distanza, si concentrano nel Metapontino, nel Tarantino ed in alcune aree della provincia di Bari, ove l'attività agricola si è sviluppata a seguito delle grandi bonifiche realizzate attorno agli anni sessanta. Tuttavia aziende che devono ricorrere all'opera di stagionali, in particolare per i lavori di raccolta del prodotto, sono diffuse in tutte le regioni meridionali (in Campania, soprattutto nel Salernitano, e in Calabria, nella piana di Sibari). In queste aree si è sviluppata un'agricoltura di tipo intensivo per la coltivazione di fragole, pesche, arance e vite. Nelle zone attigue (per esempio del Salento) sopravvive invece un'agricoltura antiquata e frammentata che presenta un'eccedenza di manodopera. Questa è la ragione dei flussi quotidiani di lavoratori dalle aree povere a quelle più ricche.

Del resto il problema della raccolta, che di necessità deve avvenire in tempi rapidi e con assunzioni straordinarie, è un problema che assilla gli imprenditori agricoli anche nelle regioni settentrionali, dove pure, soprattutto negli ultimi tempi, si registra un ricorso a lavoratori extracomunitari (in particolare dei Balcani) reperiti grazie all'opera di intermediari. Per la potatura delle viti e la raccolta dell'uva, ad esempio, si fa ricorso a lavoratori macedoni particolarmente esperti e abili in questa attività. È interessante notare come al Nord, prima che si rendessero disponibili i lavoratori extracomunitari, arruolati clandestinamente e quindi sottopagati, l'attività di raccolta veniva svolta da lavoratori locali, faticosamente reperiti o direttamente dagli imprenditori o tramite gli uffici di collocamento e quindi regolarmente assunti e regolarmente pagati.

La difficoltà di procurarsi tempestivamente manodopera locale induce gli imprenditori agricoli meridionali a ricorrere all'opera dei caporali. Va sottolineato il fatto che il ricorso all'intermediazione illecita di manodopera non è perseguibile penalmente nei confronti dei datori di lavoro, ma solo con sanzioni amministrative. Il fatto poi che questa manodopera sia sottopagata e spesso non assicurata viene giustificato dagli imprenditori con motivazioni economiche, cioè con i prezzi bassi del prodotto, imposti anche dalla concorrenza internazionale. Queste giustificazioni, a volte, sono pretestuose; per valutarne l'effettiva consistenza è necessario un approfondimento della Commissione in ordine al livello di redditività delle produzioni, delle tecniche colturali, delle integrazioni nel ciclo agro-alimentare e conseguenti comparazioni. Si dovrebbe distinguere fra le aziende dedite a coltivazioni povere, come il pomodoro, o incapaci di inserirsi efficacemente nel mercato internazionale, e le aziende che coltivano prodotti di qualità, come le fragole e i frutti esotici, capaci di inserirsi efficacemente sui mercati e di raggiungere quindi alte redditività (40 milioni per ettaro). In generale comunque l'agricoltura meridionale soffre di eccessiva frammentazione, di carenza di imprenditorialità, di incapacità di commercializzare adeguatamente i prodotti che pure sono di ottima qualità e di difficoltà a consorziarsi in cooperative per l'abbattimento dei costi. Tutto ciò si traduce in una redditività aziendale piuttosto bassa che influisce anche sulla capacità degli imprenditori di rispettare gli obblighi contrattuali e assicurativi nei confronti dei lavoratori. È inevitabile quindi che la lotta al caporalato passi attraverso un'azione di risanamento e di ammodernamento delle imprese agricole. È altresì escluso che la ristrutturazione aziendale possa passare esclusivamente attraverso un regime di bassi salari. Il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, espressamente prevedeva e favoriva la predisposizione di programmi di riallineamento graduale alle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva nazionale. L'intento di queste disposizioni era quello di evitare le dichiarazioni mendaci sulla busta paga dei lavoratori e le false dichiarazioni estorte ai lavoratori.

È da ricordare che le agevolazioni contributive previste per le zone disagiate, favoriscono anche molte delle grandi aziende per effetto del mancato aggiornamento del catasto, che ancora classifica le zone bonificate come aree paludose.

Una parte considerevole degli imprenditori agricoli non costituisce nessun rapporto diretto con i lavoratori in quanto vende il prodotto sulla pianta a degli operatori che generalmente sono gli stessi caporali e che in tal modo si trasformano essi stessi in imprenditori agricoli. Un particolare interesse i caporali, e la malavita in genere, dimostrano anche per le proprietà terriere, anche se scarsamente redditizie, giustificabile non solo per ragioni di riciclaggio di denaro sporco. In realtà si tende comunque a costituire delle aziende agricole la cui attività viene artificiosamente gonfiata con false fatturazioni e false assunzioni per mettere in atto truffe nei confronti degli organismi comunitari, dell'AIMA e degli istituti previdenziali.

In alcuni casi peraltro gli stessi imprenditori risultano vittime delle intimidazioni dei caporali. In effetti l'importo complessivo da essi pagato, comprensivo cioè della quota del caporale, non si discosta di molto dalla retribuzione sindacale. Secondo dati attendibili le paghe orarie praticate tramite caporalato dovrebbero essere le seguenti: operaio comune 4.800 lire; qualificato 5.750; specializzato 7.700. Gli importi dei salari riallineati sono i seguenti: 5.500 operaio comune; 6.480 qualificato; 8.480 specializzato. La differenza non sarebbe elevata se non fosse per la quota destinata ai caporali. È molto probabile quindi che spesso il ricorso ai servizi dei caporali derivi da minacce ed intimidazioni. Alcuni imprenditori, che a seguito dell'azione di repressione delle forze dell'ordine hanno tentato di affrancarsi dalla intermediazione dei caporali, hanno visto il loro raccolto distrutto o hanno dovuto rinunciare al successivo raccolto per l'impossibilità di reperire in tempo utile il personale necessario.

I CAPORALI

La figura e la funzione del caporale deriva probabilmente da quella dell'antico fattore incaricato, tra le altre cose, in determinati periodi dell'anno, di reperire la manodopera necessaria alle colture nelle diverse fasi del ciclo agrario. Il moderno caporale può essere un semplice bracciante che ha racimolato in qualche modo la somma necessaria all'acquisto di un automezzo per il trasporto dei lavoratori, unico investimento necessario in questo tipo di attività.

In effetti quello del trasporto sembra essere il ruolo principale del caporale (non a caso viene spesso chiamato «pulmanista») ed è reso necessario dalla distanza che separa i luoghi di residenza dei braccianti da quello di lavoro e dalla assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblici. In Campania si è rilevato un consistente trasferimento quotidiano di lavoratori extracomunitari, tramite ferrovia, verso Foggia; in questa stazione vengono poi arruolati dai caporali e smistati nei luoghi di lavoro. In tutte le regioni esistono anche, lungo certe strade, dei punti di raccolta di extracomunitari che vengono smistati nelle aziende agricole di quella regione.

Il pagamento del servizio di trasporto serve da copertura legale per la riscossione della tangente sulla paga giornaliera del lavoratore. È una costante nelle attività illecite quella di camuffarle sotto qualche parvenza di legalità.

La figura del caporale non deve essere confusa con quella della «caporala» che è in sostanza la caposquadra che dirige le fasi della lavorazione e determina i ritmi di lavoro. Il ruolo del caporale è invece quello di reperire, selezionare e trasportare la manodopera. La selezione avviene in base al rendimento, alla professionalità e alla docilità dei lavoratori. Viene cioè data la preferenza ai lavoratori più robusti, a quelli dotati della specializzazione richiesta dal datore di lavoro, a quelli che non creano problemi di carattere sindacale.

Il reperimento deve avvenire spesso con carattere di urgenza entro poco tempo dalla richiesta pena il deperimento del prodotto da raccogliere. Si ha peraltro l'impressione che l'urgenza sia spesso solo un pretesto addotto dagli imprenditori per il ricorso ai caporali, dato che vi si ricorre anche quando l'urgenza non sussiste. Le procedure del collocamento seguite dagli uffici del lavoro per effetto della farraginosità della legislazione vigente e della lentezza connessa agli adempimenti burocratici, non consentono nè la tempestività nè una opportuna selezione del personale da assumere. Per la verità, sono state anche alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, a facilitare per i datori di lavoro il ricorso al caporalato. In particolare, l'articolo 13 della legge citata consente al datore di lavoro, nei casi di urgenza (legati a particolari tipi di coltivazioni, contingenze climatiche, ecc.) di assumere manodopera senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Spesso, conseguentemente, i datori di lavoro hanno approfittato ed abusato di tale disposizione anche in assenza di specifiche necessità, per demandare ai caporali il reclutamento dei braccianti e conseguentemente non denunciare affatto l'assunzione o denunciare un numero di giornate inferiore al reale.

L'intermediazione illecita di manodopera è sancita dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, dall'articolo 20 del citato decreto-legge n. 7 del 1970, ma è punita con pene assai lievi, tanto che può essere considerata una delle attività illecite più redditizie e meno pericolose. Come tale non può non interessare la malavita organizzata, sempre pronta a inserirsi nelle aree di attività illecite e redditizie. L'incendio di alcuni automezzi predisposti per il trasporto pubblico dei lavoratori, insieme ad altri episodi di intimidazione personale contro qualche sindacalista, dimostra il coinvolgimento delle cosche in questa attività. Anche l'uccisione di alcuni caporali di colore, viene attribuita alla volontà della malavita organizzata di estendere il proprio controllo su questa attività. L'interesse della malavita sull'attività di caporalato viene in-

centivato dalla possibilità, già ricordata, di estendere questa attività ad altre ancora più redditizie, come le truffe all'AIMA e agli enti previdenziali.

Grazie al controllo monopolistico del mercato del lavoro e all'«aggiustamento» delle posizioni previdenziali, i caporali acquisiscono agli occhi della popolazione di alcune zone delle regioni meridionali un prestigio che rende difficile la lotta contro queste attività illecite. Si è già detto della sostanziale ostilità dei lavoratori all'azione del sindacato. Analoghe difficoltà incontrano gli organi di controllo e l'autorità giudiziaria per la riluttanza dei lavoratori a testimoniare contro i caporali. In alcuni casi sono stati rinvenuti dei questionari con le domande (e le relative risposte) che potevano essere rivolte ai lavoratori dalle autorità inquirenti. Spesso si ricorre a dei prestanome, sia per la titolarità dei mezzi e delle licenze di trasporto, sia per la titolarità delle aziende agricole fantasma. In genere il titolare fittizio risulta nullatenente e in qualche caso è risultato addirittura deceduto. In queste condizioni è estremamente improbabile che l'azione di sanzionamento o di recupero dei debiti previdenziali sia di una qualche efficacia, anche perchè la partita viene formalmente chiusa col sistema del «riscosso per riscosso».

In alcune località (ad esempio Sibari) sono state costituite delle cooperative di lavoratori agricoli, analogamente a quanto avviene soprattutto al Nord. È stato peraltro appurato che, almeno in molti casi, l'iniziativa della costituzione di queste cooperative parte proprio dai caporali che hanno escogitato questa formula per dare una parvenza di legalità alla loro attività. Questa formula sta prendendo piede per estendere l'attività d'intermediazione illecita dal Sud verso il Nord per lavori in agricoltura o nell'edilizia. Il tutto ad opera di qualche caporale.

Il carisma acquisito dai caporali viene spesso utilizzato in campo politico, sia direttamente, sia soprattutto per orientare le preferenze dei votanti verso i candidati o le forze politiche meno impegnati nella lotta al caporalato. Anche questo fatto contribuisce a spiegare l'inefficacia sostanziale della lotta al caporalato e l'assenza, fino a questo momento, di provvedimenti veramente efficaci per combattere il fenomeno. Nel prosieguo dell'inchiesta sarà opportuna una specifica valutazione del fenomeno con particolare attenzione a quei comuni del brindisino ad alta concentrazione di caporali come ad esempio Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana.

In conclusione, si può affermare che il caporale sembrerebbe aver svolto una funzione socialmente utile nel reperimento, nella selezione e nel trasporto della manodopera agricola, nei tempi rapidi richiesti dalle attività agricole; funzione che le strutture pubbliche attualmente non sono in grado di assolvere con l'efficacia richiesta. Nello stesso tempo però egli instaura con il lavoratore un rapporto di subordinazione e di sfruttamento così forte che rasenta la schiavitù, utilizzando l'arma del ricatto di un lavoro che solo lui può procurare. La peculiarità della situazione consiste nel fatto che, mentre rapporti di sfruttamento si instaurano tradizionalmente tra datori di lavoro e lavoratori, in questo caso, per le necessità intrinseche dei lavori agricoli, si instaurano tra mediatori e lavoratori. E mentre lo Stato e i lavoratori stessi si sono nel tempo attrezzati per combattere efficacemente forme di sfruttamento padronale, non altrettanto è avvenuto finora nei confronti dei caporali. È una battaglia difficile, ma che deve assolutamente essere combattuta e vinta anche perchè l'impunità del caporalato agricolo potrebbe indurre un'estensione di questo sistema ad altri settori economici, come già sta avvenendo per esempio nell'edilizia.

L'AZIONE DI CONTRASTO

Nelle regioni in cui il fenomeno è stato analizzato si è riscontrato un diverso grado di consapevolezza della sua gravità e un diverso impegno nell'azione di contrasto. È stata generale, nella Commissione, la sensazione che laddove il fenomeno è più evidente, là è sostanzialmente meno grave.

L'evidenza infatti, più che dalla intensità oggettiva del fenomeno, è determinata dall'azione di contrasto che si riesce a mettere in atto. In Puglia, ad esempio, l'impegno degli organi istituzionali, delle organizzazioni dei lavoratori, delle forze politiche, riesce a far concentrare sul caporalato l'attenzione dell'opinione pubblica, non solo locale. In altre province, in particolare della Campania, della Calabria e della Basilicata, dove pure il fenomeno esiste in forme e in dimensioni analoghe, esso è avvolto da un silenzio tale che induce molti, anche fra le stesse autorità preposte al contrasto, a negarne perfino l'esistenza. È un silenzio che assomiglia sinistramente alla «*pax* mafiosa», fondata sull'omertà e la connivenza. Questo è il dato emerso per esempio dal sopralluogo a Caserta, dove le autorità pubbliche tendevano a negare o quantomeno a minimizzare il problema, mentre l'audizione dei rappresentanti dei lavoratori ne forniva un quadro assai preoccupante, in particolare in riferimento alla condizione dei lavoratori extracomunitari.

Il grado di consapevolezza determina il grado dell'impegno nella soluzione dei problemi connessi al fenomeno del caporalato, in particolare nei servizi di trasporto, del collocamento e nell'opera di vigilanza preventiva e repressiva. Ma lo scarso impegno e il ritardo nell'azione di contrasto è determinato anche dall'abitudine al fenomeno, per cui esso è ormai stato assorbito come permanente. Per quanto riguarda l'Autorità giudiziaria, l'impegno su altri fronti particolarmente caldi della lotta alla criminalità la distoglie spesso da questo problema che, forse a torto, viene considerato meno urgente. Anche la cronica scarsità di uomini e mezzi contribuisce a rendere meno incisiva questa battaglia, nonostante l'impegno personale di molti operatori.

Nell'azione di contrasto un ruolo rilevante è stato svolto anche dalla Chiesa, (particolarmente attivo è stato in Puglia il Vescovo di Oria) la cui opera è volta alla denuncia dell'immoralità, oltrechè dell'illegalità, dell'intermediazione di manodopera in quanto sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Lamentano peraltro gli uomini di chiesa la sordità di molti ai loro ripetuti appelli.

L'indagine della Commissione si è inizialmente concentrata sulla Puglia, regione per la quale si dispone quindi di un maggior numero di informazioni.

Capillare è da ritenersi l'attività di controllo svolta dagli ispettorati del lavoro di Brindisi e Taranto, soprattutto a partire dagli inizi del 1990. In una riunione del 21 giugno 1993 tenutasi tra il Commissario di governo della regione Puglia, il Capo dell'ispettorato regionale del lavoro e i dirigenti degli ispettorati provinciali del lavoro, si è concordato un coordinamento tra vari uffici e forze di polizia nell'attività di controllo e repressione. Alle varie forze di polizia è stato affidato il controllo sulle strade e agli ispettorati del lavoro quello sulle aziende e sui campi.

Volendo quantificare l'attività svolta, si segnala quanto segue:

l'ispettorato del lavoro di Brindisi, nell'ambito dell'attività di accertamento e repressione delle violazioni alle leggi sul collocamento della manodopera, ha effettuato, dal 1986 al 1995, 1.879 ispezioni, che hanno interessato 20.797 lavoratori ed in particolare:

442 ispezioni nel 1986, che hanno coinvolto 4.446 lavoratori

249 ispezioni nel 1987, che hanno coinvolto 2.940 lavoratori

146 ispezioni nel 1988, che hanno coinvolto 1.690 lavoratori

200 ispezioni nel 1989, che hanno coinvolto 2.002 lavoratori

135 ispezioni nel 1990, che hanno coinvolto 1.528 lavoratori

119 ispezioni nel 1991, che hanno coinvolto 947 lavoratori

82 ispezioni nel 1992, che hanno coinvolto 618 lavoratori

276 ispezioni nel 1993, che hanno coinvolto 3.900 lavoratori

230 ispezioni nel 1994, che hanno coinvolto 2.726 lavoratori

Dal 1993 al 1995 l'ispettorato ha svolto anche servizi speciali in occasione di deter-

minate attività agricole, quali la raccolta del pomodoro e la vendemmia, particolarmente caratterizzate dalla presenza dei caporali.

Nel periodo dal 1° luglio 1993 al 16 settembre 1993, ha effettuato 53 ispezioni in concomitanza con la raccolta del pomodoro, che hanno interessato 547 lavoratori.

Dal 17 settembre 1993 al 20 settembre 1993, con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, ha effettuato 7 ispezioni, che hanno interessato 161 lavoratori.

Dal 27 settembre 1993 al 26 ottobre 1993 ha effettuato 75 ispezioni, in concomitanza delle campagne per la raccolta del pomodoro e la vendemmia, che hanno interessato 1.236 lavoratori.

Dal 27 luglio 1994 al 30 settembre 1994 ha effettuato 162 ispezioni, in concomitanza con la campagna per la raccolta del pomodoro e la vendemmia, che hanno interessato 373 lavoratori italiani ed un bracciante extracomunitario.

A seguito di tali visite ispettive e di accertamenti cartolari, dal 1988 ad oggi l'ispettorato del lavoro di Brindisi ha accertato, con riferimento alla violazione delle leggi in materia di collocamento: 116 illeciti amministrativi nel 1988; 199 illeciti amministrativi nel 1989; 173 illeciti amministrativi nel 1990; 150 illeciti amministrativi nel 1991; 296 illeciti amministrativi nel 1992; 491 illeciti amministrativi nel 1993; 1.062 illeciti amministrativi nel 1994.

A seguito di tali accertamenti l'ispettorato del lavoro di Brindisi ha provveduto a segnalare alla regione Puglia, all'assessorato all'agricoltura e all'AIMA le ditte recidive in tali violazioni, affinchè nei confronti delle stesse si procedesse al blocco delle agevolazioni.

In particolare sono state segnalate 139 aziende nel 1993, 721 aziende nel 1994.

Dal 1981 al 1994, l'ispettorato ha denunciato alla autorità giudiziaria 274 caporali ed in particolare: 50 nel 1981; 34 nel 1982; 21 nel 1983; 16 nel 1984; 28 nel 1985; 13 nel 1986; 9 nel 1987; 9 nel 1988; 2 nel 1989; 6 nel 1990; 17 nel 1991; 2 nel 1992; 46 nel 1993; 21 nel 1994.

Come può notarsi, la flessione nel numero degli accertamenti e delle denunce dal 1986 al 1992 può sostanzialmente ricondursi alla circostanza, sopra menzionata, che in quel periodo i trasporti dei braccianti vennero curati dalla regione Puglia ed effettuati a bordo di mezzi pubblici (con ben 537 corse nel solo 1992).

Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, la Commissione è in possesso dei dati parziali forniti dalla Compagnia carabinieri di Francavilla Fontana (nel cui territorio hanno sede comuni, quali Oria, Villa Castelli, Latiano, particolarmente afflitti dal fenomeno del caporalato) e Taranto.

Per quanto riguarda gli anni 1993, 1994 e 1995 (primo trimestre) la Compagnia carabinieri di Francavilla Fontana ha provveduto a denunciare rispettivamente 42, 20 ed 1 caporali ed a sequestrare rispettivamente 37, 20, ed 1 mezzi.

Per quanto riguarda il Comando provinciale carabinieri di Taranto,

nel 1990 sono stati effettuati 15 controlli, denunciate 675 persone, denunciati 29 caporali e sequestrati 20 automezzi;

nel 1991 sono stati effettuati 18 controlli, denunciate 102 persone, denunciati 14 caporali e sequestrati 9 automezzi;

nel 1992 sono stati effettuati 26 controlli, denunciata una persona, denunciati 6 caporali e sequestrati 12 automezzi;

nel 1993 sono stati effettuati 50 controlli, denunciate 25 persone, denunciati 28 caporali e sequestrati 22 automezzi;

nel 1994 sono stati effettuati 62 controlli, denunciate 16 persone, denunciati 20 caporali e sequestrati 19 automezzi;

nel 1995 (nel periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 maggio 1995) sono stati effettuati 153 controlli, denunciate 11 persone e sequestrati 6 automezzi.

Per quanto di competenza dell'ispettorato del lavoro di Taranto, i caporali denunciati sono stati: uno nel 1990; due nel 1991; quattro nel 1992; sette nel 1993; due nel 1994; cinque nel 1995 (primo trimestre).

Lo stesso ispettorato, nell'ambito dell'attività di accertamento e repressione degli illeciti, relativamente alle leggi sul collocamento della manodopera, ha effettuato: 1.270 ispezioni nel 1990, che hanno coin-

volto 11.920 lavoratori; 1.654 ispezioni nel 1991, che hanno coinvolto 10.864 lavoratori; 992 ispezioni nel 1992, che hanno coinvolto 6.409 lavoratori; 1.037 ispezioni nel 1993, che hanno coinvolto 6.972 lavoratori; 1.107 ispezioni nel 1994, che hanno coinvolto 7.021 lavoratori; 306 ispezioni nel primo trimestre del 1995, che hanno coinvolto 1.915 lavoratori.

A seguito di tali ispezioni l'ispettorato ha accertato, con riferimento alla violazione delle leggi in materia di collocamento: 353 illeciti amministrativi nel 1990; 604 illeciti amministrativi nel 1991; 355 illeciti amministrativi nel 1992; 399 illeciti amministrativi nel 1993; 820 illeciti amministrativi nel 1994; 340 illeciti amministrativi nel primo trimestre del 1995.

Il numero non rilevante dei caporali denunciati dall'autorità giudiziaria, a fronte dell'ingente numero di ispezioni e di controlli effettuati dagli ispettorati del lavoro di Brindisi e Taranto, nonchè dai carabinieri, può giustificarsi con la notevole reticenza dei lavoratori ad indicare la persona che li ha illecitamente avviati al lavoro ed accompagnati presso l'azienda dove prestano la propria attività.

Anche l'ispettorato provinciale del lavoro di Bari ha posto in essere un'azione di contrasto al fenomeno del caporalato. Unitamente a quelli di Brindisi e Taranto, l'ispettorato del lavoro di Bari ha effettuato, tramite un proprio nucleo ispettivo composto da due ispettori e tre militari dell'Arma dei carabinieri, un servizio speciale di vigilanza contro il fenomeno del caporalato dal 27 settembre 1993 al 26 ottobre 1993. In particolare, nella prima parte della giornata, venivano predisposti dei posti di controllo sugli snodi stradali più importanti, solitamente percorsi dai mezzi che trasportano i braccianti sui posti di lavoro. Al controllo dei mezzi è sempre seguito l'interrogatorio dei braccianti trasportati, al fine di individuare ed identificare il caporale per il quale lavoravano. Nella seconda parte della giornata venivano effettuati servizi di vigilanza nelle campagne e presso i magazzini ortofrutticoli. L'ispettorato provinciale del lavoro di Bari ha istituito forme di contatto costanti con la procura circondariale di Bari (competente per materia nelle indagini sulla violazione delle leggi sul collocamento), presso la quale un sostituto procuratore risulta essere stato incaricato di seguire il fenomeno e le inchieste inerenti il caporalato.

Posti di controllo mobili sono stati effettuati anche dall'ispettorato del lavoro di Foggia, di concerto con l'Arma dei carabinieri.

In particolare, in base ai dati forniti dall'ispettorato regionale del lavoro di Bari, nel periodo dal 26 aprile 1993 al 26 giugno 1993 nella provincia di Brindisi sono stati impiegati cinque gruppi ispettivi (formati da funzionari dell'ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dello SCAU, dell'Arma dei carabinieri), che hanno visitato 37 aziende, controllato 4.068 lavoratori, interrogato 1.146 braccianti, accertato 28 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 28 caporali, nonchè 1.965 rapporti di lavoro fittizi.

Nella provincia di Foggia sono stati impiegati quattro gruppi ispettivi formati da funzionari dell'ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dello SCAU, dell'Arma dei carabinieri, che hanno visitato 60 aziende, controllato 6.710 lavoratori, interrogato 233 braccianti, accertato 19 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura un caporale e 1.652 rapporti di lavoro fittizi. Nella stessa provincia sono stati altresì impiegati tre gruppi ispettivi, formati da funzionari dell'ispettorato e da militari dell'Arma dei carabinieri, che hanno visitato 137 aziende, controllato 2.719 lavoratori, interrogato 794 braccianti, accertato 51 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 20 caporali (tra cui, dato significativo, due extracomunitari) e 167 rapporti di lavoro fittizi, controllato 77 automezzi e provveduto al sequestro di uno di questi.

Nella provincia di Lecce sono stati impiegati quattro gruppi ispettivi, formati da funzionari dell'ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dello SCAU, dell'Arma dei Cara-

binieri, che hanno visitato 21 aziende, controllato 7.833 lavoratori, interrogato 103 braccianti, accertato 23 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 29 caporali e 4.758 rapporti di lavoro fittizi.

Nello stesso periodo la Guardia di finanza ha provveduto, nelle citate province di Brindisi, Foggia e Lecce, ad effettuare rispettivamente 9, 10 e 8 segnalazioni.

Nella provincia di Bari sono stati impiegati tre gruppi ispettivi (formati da funzionari dell'ispettorato e da militari dell'Arma dei carabinieri), che hanno visitato 297 aziende, controllato 3.176 lavoratori, interrogato 3.176 braccianti, accertato numerose violazioni amministrative alla legge sul collocamento, denunciato alla magistratura 10 caporali e controllato 96 automezzi.

Nella provincia di Brindisi sono stati impiegati tre gruppi ispettivi, formati da funzionari dell'ispettorato e da militari dell'Arma dei carabinieri, che hanno visitato 75 aziende, controllato 1.236 lavoratori, interrogato 1.236 braccianti, accertato 30 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 7 caporali.

Nel periodo da luglio a settembre 1994 l'attività di vigilanza sul lavoro agricolo, espletata dagli ispettorati delle cinque province pugliesi, ha fornito i seguenti dati:

per quanto riguarda la provincia di Bari, sono state eseguite 572 ispezioni, che hanno interessato 5.632 braccianti di nazionalità italiana e 51 extracomunitari; 6 sono stati i caporali denunciati, 35 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 91 i braccianti interessati a tali illeciti, 24 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 390 sono state le diffide elevate, 46 le segnalazioni *ex* articolo 20 del citato decreto-legge n. 7 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Brindisi sono state eseguite 162 ispezioni, che hanno interessato 1.653 braccianti di nazionalità italiana e 20 extracomunitari; 12 sono stati i caporali denunciati, 64 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 370 i braccianti interessati a tali illeciti, 20 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 162 sono state le diffide elevate, 64 le segnalazioni *ex* articolo 20 del citato decreto-legge n. 7 del 1970, 85 le segnalazioni *ex* legge 20 maggio 1970, n. 300;

per quanto riguarda la provincia di Foggia sono state eseguite 159 ispezioni, che hanno interessato 1.656 braccianti di nazionalità italiana e 465 extracomunitari; 5 sono stati i caporali denunciati, 84 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 150 i braccianti interessati a tali illeciti, 405 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 134 sono state le diffide elevate;

per quanto riguarda la provincia di Lecce sono state eseguite 93 ispezioni, che hanno interessato 943 braccianti di nazionalità italiana e 11 extracomunitari, 17 sono stati gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 71 i braccianti interessati a tali illeciti, 11 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 38 sono state le diffide elevate, 56 le segnalazioni *ex* articolo 20 del citato decreto-legge n. 7 del 1970, 56 le segnalazioni *ex* legge n. 300 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Taranto sono state eseguite 296 ispezioni che hanno interessato 2.377 braccianti di nazionalità italiana; 16 sono stati i caporali denunciati, 98 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 234 i braccianti interessati a tali illeciti, 220 sono state le diffide elevate, 40 le segnalazioni *ex* articolo 20 del citato decreto-legge n. 7 del 1970.

Nel primo trimestre 1995 l'attività di vigilanza sul lavoro agricolo, espletata dagli ispettori delle cinque province pugliesi, ha fornito i seguenti dati:

per quanto riguarda la provincia di Bari sono state eseguite 27 ispezioni, che hanno interessato 27 braccianti, 27 sono stati gli illeciti amministrativi di violazione

caporali denunciati, 1.245 i lavoratori interessati alle infrazioni;

nel 1994 sono state eseguite 441 ispezioni, che hanno interessato 2.591 lavoratori. Sono stati accertati 151 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 222 ritardi nella comunicazione dei licenziamenti e 23 evasioni contributive ai danni dello SCAU. Sono stati denunciati 12 illeciti ai sensi della citata legge n. 943 del 1986, 17 sono stati i caporali denunciati, 798 i lavoratori interessati alle infrazioni;

nel 1995 sono state eseguite 141 ispezioni, che hanno interessato 725 lavoratori. Sono stati accertati 16 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 73 ritardi nella comunicazione dei licenziamenti e 23 evasioni contributive ai danni dello SCAU. Sono stati denunciati due caporali, 243 i lavoratori interessati alle infrazioni.

Caporalato ed assunzioni fittizie sono stati comunque oggetto di attività di vigilanza speciale congiunta, svoltasi nel periodo dal 26 aprile 1993 al 26 giugno 1993, nelle province di Brindisi, Foggia e Lecce. Furono istituiti 13 gruppi ispettivi (cinque a Brindisi, quattro a Foggia, quattro a Lecce) composti da un ispettore del lavoro con funzione di coordinatore, da tre funzionari rispettivamente dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU nonchè da un militare dell'Arma dei Carabinieri. Gli accertamenti espletati sono stati diretti, nelle province di Brindisi e Lecce, ad individuare aziende e cooperative agricole inesistenti. Nella provincia di Lecce sono stati invece finalizzati, nell'ambito di aziende e cooperative regolarmente costituite, ad individuare e separare i lavoratori effettivi da quelli fittizi. Presso l'ispettorato del lavoro di Taranto è stato costituito un gruppo di vigilanza integrata, formato da funzionari dell'ispettorato, da miliari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che ha svolto indagini nei confronti di aziende agricole che abitualmente hanno fatto ricorso ad assunzioni *ex* articolo 13 del citato decreto-legge n. 7 del 1970 e sono risultate inadempienti nei confronti dello SCAU. L'esito dell'attività ispettiva svolta nel periodo dal 26 aprile 1993 al 26 giugno 1993 ha consentito di recuperare contributi previdenziali pari in tutto a 4 miliardi 466 milioni 510.000 lire.

Connessa al fenomeno delle assunzioni fittizie è la sovrabbondanza degli iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Accurati controlli hanno consentito di accertare che nei citati elenchi risultano iscritti anche casalinghe, contrabbandieri, malavitosi in genere e comunque persone che non hanno mai prestato attività lavorativa come braccianti agricoli. Nel 1992, nella provincia di Brindisi vi erano 40 mila iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le consequenziali erogazioni previdenziali da parte dell'INPS ammontano, per la sola provincia di Brindisi, a ben 60 miliardi. Nel 1993, anche a seguito di alcune inchieste giudiziarie inerenti ad assunzioni fittizie di braccianti, il numero degli iscritti agli elenchi anagrafici è sceso a 35 mila. Le indagini esperite dall'ispettorato del lavoro e dagli organi di polizia giudiziaria (in particolare dai carabinieri e dalla DIGOS, per quanto riguarda la provincia di Brindisi), così come le inchieste della magistratura, hanno evidenziato che il sistema truffaldino delle assunzioni fittizie funzionava anche grazie alla complicità di dipendenti degli uffici di collocamento e di componenti delle commissioni circoscrizionali. Tale circostanza ha corroborato l'ipotesi che il caporalato non è più un'attività svolta isolatamente, ma si inserisce in un contesto delinquenziale organizzato ed impegnato non solo nella illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro della manodopera, ma anche nella perpetrazione di consistenti truffe.

Diverse sono state le inchieste giudiziarie instaurate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi. In proposito, in mancanza di dati definitivi, si è accertato che nel periodo dal 24 aprile 1993 al 26 giugno 1993 i cinque gruppi ispettivi formati dal Ministero del lavoro hanno denunciato all'autorità giudiziaria 19 persone per falso in atto pubblico e falso in bilancio e 15 persone (compresi cinque impiegati

dell'ufficio provinciale del lavoro) per associazione a delinquere.

Nel periodo maggio-giugno 1993 un altro gruppo ispettivo, a seguito degli accertamenti espletati, ha proposto alle varie commissioni circoscrizionali operanti nella provincia di Brindisi la revisione delle iscrizioni di circa 800 braccianti.

Nel 1993, in totale, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 55 titolari di aziende agricole (alcune di queste risultate inesistenti), 6 funzionari dell'ufficio del lavoro, 2.912 lavoratori agricoli.

Nel 1994 sono stati invece denunciati alla autorità giudiziaria 85 datori di lavoro, che avevano fittiziamente assunto 2.616 braccianti. Questi gli indici rivelatori delle assunzioni fittizie: la sproporzione tra il numero dei lavoratori assunti (solitamente tramite ufficio di collocamento) e le dimensioni (spesso ridotte) ed esigenze delle aziende presso le quali gli stessi risultano avviati al lavoro; la stipula da parte dei titolari di tali aziende di falsi contratti di affitto di terreni o di acquisto di frutti sulla pianta, al fine di giustificare le richieste di assunzioni.

Lo SCAU, dal canto proprio, si è impegnato nella realizzazione di due progetti. Il primo denominato «Reggio Calabria» – consistente nel riscontro diretto ed accertamento immediato delle differenze tra manodopera occupata, rilevata dagli atti del collocamento, e manodopera dichiarata dalle aziende – ha consentito il recupero di 7.500 giornate nell'arco di un solo anno di lavoro, corrispondenti ad un gettito di 240 miliardi in riscossione.

Il secondo, denominato «Ele» – consistente nella generazione degli elenchi dei lavoratori da confrontare con le denunce aziendali dei datori di lavoro e con gli atti del collocamento – consente di intervenire con attività di vigilanza mirata solo dove vengono rilevate discrasie significative e di evitare i cosiddetti dispersivi controlli a tappeto.

Come già accennato, l'attività di indagine ha consentito di verificare che i fittizi avviamenti al lavoro vengono utilizzati (unitamente alle false fatturazioni) anche quali artifici per simulare la produzione o commercializzazione di quantitativi di olio inesistente o di altri prodotti che godono di provvidenze comunitarie ed indurre la Comunità europea ad erogare indebitamente contributi e conguagli. Analoghe risultanze sono state fornite dall'ispettorato del lavoro di Catanzaro, per quanto riguarda l'area di sua competenza. Il caporale è divenuto pertanto anche un soggetto attivo nelle truffe ai danni degli enti comunitari, che in varie aree sono gestite e controllate da organizzazioni criminali e di stampo mafioso.

Per quanto riguarda le altre zone oggetto dell'inchiesta della Commissione, ancora scarne appaiono le informazioni fornite. Appare comunque confermarsi, anche per tali aree, la tardività dell'intervento dello Stato rispetto alla diffusione del fenomeno.

Per quanto riguarda la provincia di Catanzaro, un'intesa tra l'ispettorato provinciale del lavoro ed il responsabile del compartimento della polizia stradale per la Calabria, sezione di Catanzaro, per l'espletamento di una vigilanza speciale sul fenomeno del caporalato, risale solo al 1° luglio 1994 e si è protratta sino al 30 settembre 1994. Ciò ha consentito di inoltrare sette comunicazioni di notizia di reato a carico in tutto di undici persone (tra i denunciati i presidenti di due cooperative) alla procura della Repubblica presso il tribunale di Crotone, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e di denunciare ben 289 persone per truffa.

Prendendo in considerazione il periodo 1990-1995, prima del 1994 era stato accertato e denunciato solo un caso di intermediazione illecita di manodopera nel 1992. Nel 1995, sono state 537 le persone denunciate per truffa e due le persone denunciate per violazione alle leggi sul collocamento dall'ispettorato del lavoro di Catanzaro.

Sempre in base alle informazioni fornite dall'ispettorato, si sono accertate strette connessioni tra avviamenti illeciti in agricoltura, assunzioni fittizie e truffe alla Comunità europea ed agli enti previdenziali anche nella circoscrizione di competenza di quell'ufficio.

Il trasporto

Il problema più grave che le istituzioni non sono riuscite a risolvere e a cui i caporali pongono surrettiziamente rimedio è quello dei trasporti dei lavoratori dai paesi di residenza ai luoghi di lavoro. Si deve tenere presente che in molte regioni del Sud, anche a causa di un'orografia particolarmente accidentata, i trasporti pubblici ordinari sono molto carenti.

Al Nord questo problema viene a tutt'oggi risolto soprattutto con la predisposizione, da parte degli imprenditori, di alloggi di fortuna per i lavoratori stagionali. Al Sud questa era la soluzione adottata fino a qualche decennio fa, quando lo spostamento della manodopera agricola aveva la durata di qualche settimana. La disponibilità di mezzi di trasporto, ha indotto i lavoratori (e in particolare le lavoratrici) a preferire (probabilmente per plausibili ragioni affettive) i disagi di lunghe ore di viaggio stressante pur di rientrare a sera nelle loro abitazioni. Le autorità locali, consapevoli che questo rappresenta il problema nodale della questione caporalato, hanno tentato a più riprese di risolverlo, senza esiti definitivi.

Tanto è avvenuto sin dal 1986, dopo alcuni gravi incidenti stradali, nei quali rimasero vittime alcune lavoratrici che venivano trasportate sul posto di lavoro a bordo di furgoni sovraffollati, condotti da caporali. Numerosi, e non tutti denunciati, sono stati anche dopo il 1986 i sinistri stradali in cui sono rimaste vittime braccianti che venivano trasportate sul posto di lavoro. Impegno della Commissione, ai fini di un completamento dell'inchiesta, è quello di recuperare notizie di avvenimenti, criminosi e no, riferiti all'attività di contrasto e alle manifestazioni del fenomeno negli anni '70 e '80.

Il primo incidente, nel quale morirono tre braccianti, risale al 15 maggio 1980 e si verificò a Ceglie Messapica. A seguito di un mortale incidente avvenuto nell'agosto del 1993, fu indetto dalle organizzazioni sindacali uno sciopero generale del comparto agro-aziendale. La manifestazione ebbe emblematicamente luogo a Mesagne, uno dei centri agricoli della provincia di Brindisi maggiormente afflitti dal fenomeno del caporalato.

Il 14 settembre 1993 si tenne una riunione, organizzata dall'allora ministro del lavoro Giugni con i segretari generali delle organizzazioni sindacali FLAI, FISBA e UISBA.

A seguito delle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, la regione Puglia organizzò, a partire dal 1986, il trasporto dei braccianti dai paesi di residenza ai posti di lavoro tramite linee di trasporto. Altra analoga iniziativa venne sollecitata il 30 giugno 1990 dal Prefetto di Brindisi nei confronti della regione Puglia e dell'assessorato regionale trasporti. In quella occasione le organizzazioni sindacali redassero una mappa dei tragitti tra i centri di provenienza dei lavoratori agricoli e le aziende di destinazione. Analoga sollecitazione, perchè la regione istituisse almeno due linee per il trasporto delle braccianti, fu inviata, nel luglio 1990 anche dalla STP (Società Trasporti Pubblici) che comunicò la propria disponibilità ad effettuare tale tipo di servizio. Successivamente il Prefetto di Brindisi autorizzò, con decreto del 23 aprile 1991, la citata STP ad attivare servizi di trasporto per i lavoratori agricoli tra i comuni della provincia di Brindisi e quelli – sede di numerose aziende agricole – di Mola di Bari, Castellaneta, Gioia del Colle, Locorotondo, Rutigliano, Noicattaro, Rocca Imperiale, Pisticci, Rotondella, Metaponto, Montalbano Ionico, Scanzano, Tursi, Nuova Siri, Marconia, Policoro, Bernalda, Polignano. A tale servizio potevano significativamente accedere i braccianti regolarmente avviati al lavoro. Altro decreto venne emanato dal Prefetto il 21 maggio 1992. Anche alcuni comuni, quale quelli di Villa Castelli e di Oria, hanno tentato di organizzare il trasporto delle braccianti attraverso autobus di linea, affidando il servizio ad imprese operanti nell'area salentina.

Dette iniziative peraltro non hanno mancato di suscitare delle perplessità ed anche delle polemiche. Istituito il servizio di trasporto pubblico, era pur sempre necessario

che qualcuno si assumesse l'onere (pur nel rispetto delle leggi sul collocamento) di organizzare e distribuire le squadre di lavoratori. In mancanza di un intervento delle istituzioni per la soluzione del problema dei trasporti, il sindacato si è assunto l'onere di certi adempimenti normalmente svolti dal caporale, con i conseguenti rischi di degenerazioni. Da qui le critiche a questa iniziativa sollevate da alcune parti politiche, da alcune branche del sindacato (quello Lucano) e anche dalla Chiesa locale.

Molteplici furono tuttavia i vantaggi acquisiti con tali iniziative:

i braccianti venivano condotti sul posto di lavoro e riportati a casa con mezzi sicuri;

la gestione del trasporto dei lavoratori veniva sottratta ai caporali, così come la intermediazione nell'avviamento al lavoro; significativamente infatti il trasporto era destinato ai braccianti regolarmente assunti;

le ditte erano indotte, di conseguenza, ad assumere i dipendenti tramite l'ufficio di collocamento;

si eliminavano i rischi di violenze sessuali da parte dei caporali ai danni delle lavoratrici.

Eliminata la intermediazione dei caporali e il conseguente obbligo per i braccianti e le ditte di pagare a questi la tangente, i datori di lavoro, che sottopagavano i braccianti, hanno cominciato a corrispondere ai lavoratori la percentuale sulla paga che precedentemente era destinata ai caporali.

Questa esperienza è durata fino al 1993. Alcune imprese (forse su pressione degli stessi caporali) hanno infatti cominciato ad avvertire la necessità di far svolgere ai braccianti un lavoro straordinario prolungato preferendo ritornare, per ragioni di convenienza, all'intermediazione dei caporali.

In quel periodo sono stati registrati attentati ad alcuni mezzi adibiti al trasporto dei lavoratori (ad esempio a Villa Castelli), nonchè minacce ai sindacalisti maggiormente impegnati nell'azione di contrasto contro il caporalato. Tale reazione induce a ritenere che la illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro venga esercitata non da singoli caporali, bensì venga gestita e controllata da organizzazioni criminali in possesso degli uomini e dei mezzi per gestire un mercato del lavoro molto vasto e per contrastare ed intimidire quanti tentano di opporvisi. La connessione con le organizzazioni malavitose è emersa ancora più evidente in Calabria dove è stato scoperto che i *pullman* che trasportavano i braccianti, trasportavano anche carichi di armi o di droga.

Sembra tuttavia che sul sostanziale fallimento (almeno per ora) del servizio pubblico di trasporto abbiano influito anche altre cause, come la maggiore puntualità e la maggiore capillarità del servizio di trasporto offerto dai caporali.

È evidente che un'azione di contrasto in questo campo passa per un rigoroso controllo delle licenze di autotrasporto pubblico che eviti anche l'utilizzo di prestanome da parte dei caporali. Comuni e regioni hanno sempre concesso con leggerezza le licenze per il trasporto. Sono state autorizzate aziende di trasporto private ad effettuare il servizio per la mano d'opera agricola, senza alcuna verifica che non si trattasse di caporalato. I mezzi sequestrati e mai confiscati sono stati riconsegnati dopo pochi giorni agli stessi caporali che hanno ripreso impunemente a svolgere la stessa attività. La confisca non è stata effettuata neanche per i mezzi dei caporali ultrarecidivi, mezzi che potrebbero essere assegnati ai comuni per essere adibiti al trasporto legale dei lavoratori agricoli.

Il collocamento

Un servizio finora assegnato esclusivamente allo Stato e le cui carenze ed eccessive rigidità stanno emergendo anche in sede nazionale è quello del collocamento. L'inefficienza di questo servizio è resa più drammatica nel settore agricolo per le ragioni sopra esposte e fa sì che, in maniera illegale, esso sia surrogato dall'attività dei caporali. Il problema del collocamento è aggravato dalla distanza fra l'area di residenza e l'area di lavoro che ricadono spesso non

solo in due diverse circoscrizioni, ma spesso in province o in regioni diverse. Un tentativo per risolvere il problema è stato esperito, per esempio, nel 1991 con una convenzione fra le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di Francavilla Fontana e quella di Castellaneta che impegnava i relativi uffici a scambiarsi le informazioni relative alla richiesta e all'offerta di manodopera agricola. L'esperimento, basato su documentazioni cartacee, non ha sortito risultati di rilievo. Si ritiene peraltro che una informatizzazione generalizzata degli uffici di collocamento potrebbe consentire uno scambio di informazioni in tempo reale tale da consentire un utilizzo efficace del collocamento pubblico. È da chiedersi come mai il Ministero del lavoro abbia deciso di informatizzare il collocamento ordinario e non quello agricolo, quando da più di un decennio ormai il sindacato ha posto l'esigenza di avviare un progetto di informatizzazione, almeno in alcuni bacini di mobilità con forte squilibrio fra domanda e offerta di lavoro.

Il ricorso alla intermediazione dei caporali, anzichè attingere dalle liste degli uffici di collocamento, consente agli imprenditori di avere a disposizione personale più affidabile, più docile, più qualificato, e di evadere, entro certi limiti, gli obblighi previdenziali. Gli elenchi anagrafici d'altronde sono spesso artificiosamente gonfiati con nominativi di persone non in cerca di lavoro, ma in cerca di sussidi previdenziali.

Le indagini svolte dalle autorità competenti hanno consentito di verificare che i fittizi avviamenti al lavoro vengono utilizzati (unitamente alle false fatturazioni) anche quali artifici per simulare la produzione o la commercializzazione di quantitativi di prodotti agricoli che godono di provvidenze comunitarie ed indurre l'Unione europea ad erogare indebitamente contributi e conguagli. Il caporale è divenuto pertanto soggetto attivo nelle truffe ai danni degli enti comunitari, che in varie aree sono gestite e controllate da organizzazioni criminali. A seguito di tali indagini, pertanto, le commissioni circoscrizionali hanno provveduto a cancellare migliaia di braccianti dagli elenchi dei lavoratori. Tali cancellazioni sono state effettuate allorchè si è verificato che determinati braccianti risultano essere stati assunti presso aziende coinvolte negli accertamenti riguardanti le assunzioni fittizie.

Numerosissime in proposito risultano le cancellazioni effettuate dalla commissione circoscrizionale per il collocamento di Mesagne. Ciò ha comportato una serie di domande di reiscrizione negli elenchi anagrafici o di ricorsi alla commissione provinciale, avanzati da quanti erano stati cancellati. Alcuni di questi hanno segnalato di avere effettivamente lavorato e di essere stati ingaggiati da caporali presso aziende diverse da quelle presso le quali risultavano assunti. Ciò dimostra ulteriormente la strettissima connessione esistente tra caporalato ed assunzioni fittizie presso ditte inesistenti. Tali cancellazioni, conseguenti ad iniziative dell'autorità giudiziaria e ad accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro hanno provocato malcontenti e reazioni da parte delle organizzazioni sindacali. Una eventuale reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori cancellati, nella pendenza di un procedimento penale, potrebbe comportare tra l'altro conflitti di competenza tra pubblica amministrazione ed autorità giudiziaria.

Le iniziative giudiziarie e la complessiva azione di contrasto alle false iscrizioni negli elenchi anagrafici, nonchè ai conseguenti fittizi avviamenti al lavoro, hanno comunque ingenerato timori diffusi presso i componenti le sezioni circoscrizionali. Molto spesso le riunioni di alcune di queste (in particolare quella di Mesagne) vanno deserte e conseguentemente le decisioni che dovrebbero essere adottate da un organo collegiale vengono prese monocraticamente dal presidente della commissione. Contestualmente il timore di essere coinvolti in vicende giudiziarie ha comportato l'invio all'ispettorato del lavoro da parte delle commissioni di segnalazioni di nessuna valenza, nè penale, nè amministrativa, con conseguente aggravio dei compiti di vigilanza da parte dello stesso ispettorato.

In altre occasioni le disposizioni di legge vengono applicate dalle sezioni circoscrizio-

nali in maniera pedissequa, aumentando così i tempi per l'avviamento al lavoro della manodopera ed i pretesti perchè i datori di lavoro continuino a rivolgersi ai caporali.

Le false iscrizioni negli elenchi anagrafici e gli avviamenti al lavoro fittizi difficilmente possono avvenire senza una fattiva connivenza dei funzionari degli uffici o quantomeno senza una colposa negligenza nell'espletamento dei compiti istituzionali. I casi di cui si è occupata la magistratura sono emersi in particolare a Mesagne (Brindisi) e a Cerignola (Foggia). In quest'ultima località numerosi funzionari della sezione circoscrizionale del lavoro, unitamente al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Foggia, sono stati rinviati a giudizio per aver collaborato a «creare rapporti di bracciantato agricolo in tutto o in parte fittizi e, conseguentemente, di perpetrare truffe ai danni dell'INPS relativamente alla percezione di prestazioni assistenziali e previdenziali non dovute».

La prestazione previdenziale prevalentemente oggetto delle truffe ai danni dell'INPS è l'indennità di maternità, anche per gli importi rilevanti e per i modesti requisiti assicurativi che ne danno diritto. In provincia di Caserta è emerso che tale indennità era da tempo oggetto di percezione indebita generalizzata, senza che il locale ispettorato del lavoro riuscisse a porre fine all'abuso. Solo l'intervento di ispettori provenienti da fuori provincia è riuscito a stroncare il fenomeno, che ha lasciato comunque uno strascico di minacce anonime presso il locale ispettorato.

Gli abusi previdenziali di cui sopra sono resi possibili anche dall'applicazione del principio dell'«automaticità delle prestazioni» in virtù del quale le prestazioni sono dovute indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi relativi. È da rilevare inoltre come spesso i comitati provinciali dell'INPS (costituiti da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro), per ragioni di carattere umanitario, in quanto le erogazioni previdenziali costituivano l'unico mezzo di sussistenza per molte famiglie, nell'esaminare i ricorsi avversi alla negazione delle prestazioni, abbiano derogato dal controllo della sussistenza dei requisiti tecnici e contributivi prescritti, valutando invece di più le condizioni socio-economiche dei richiedenti.

Come già ricordato le nuove norme in materia di collocamento (decreto-legge n. 494 dell'8 agosto 1994, più volte reiterato ed ora decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40) concedendo la facoltà di denunciare entro cinque giorni le avvenute assunzioni, consentono all'imprenditore di ritardare o di non denunciare affatto l'avvenuta assunzione agli uffici del lavoro. Peraltro l'obbligo sancito dal decreto legislativo n. 375 del 1993 della tenuta dei libri aziendali (paga e matricola) e della presentazione del piano colturale, almeno nelle grosse aziende, dovrebbe consentire di limitare gli abusi.

Lo SCAU

Le truffe all'istituto previdenziale erogatore, cioè all'INPS, sono state favorite anche dall'inefficienza dell'istituto delegato alla riscossione dei contributi agricoli: lo SCAU. L'unificazione delle funzioni di riscossione e di quelle di erogazione delle prestazioni, decretata a partire dal 1° luglio 1995, dovrebbe avere l'effetto di ridurre gli abusi. Lo SCAU infatti non disponeva nè di un servizio ispettivo, nè di un servizio legale, nè di archivi informatizzati tali da consentire di verificare in tempo reale le omissioni contributive delle ditte. Lo SCAU di Brindisi ad esempio affidava il recupero dei contributi non versati ad un solo legale esterno, impegnato, tra l'altro, nel disconoscimento dei rapporti di lavoro inesistenti ed in altri complessi compiti di vigilanza.

È facile quindi per i caporali diventare titolari di imprese fittizie per le quali non saranno mai versati contributi o amplificare le assunzioni nelle imprese realmente esistenti. Solo lo SCAU di Brindisi, in base ai dati forniti dal locale ispettorato del lavoro, vanta un credito presso le aziende pari a 200 miliardi di lire. Il credito complessivo di questo ente dovrebbe aggirarsi sugli 8.000 miliardi, sui quali pende inoltre il pericolo della prescrizione.

L'evasione contributiva è altresì agevolata dalla possibilità, *sempre ricorrente*, per le aziende di ottenere sospensioni, rateizzazioni o condoni. Tutto questo ha contribuito a diffondere in molti lavoratori e datori di lavoro la convinzione infondata che i contributi previdenziali agricoli non dovessero essere versati e a provocare una ribellione anche esplicita ai tentativi messi in atto per ottenerne il versamento.

È difficile pensare che tale stato di inefficienza dello SCAU non sia stato voluto.

Per questo motivo la magistratura ha avviato degli accertamenti, sia a livello nazionale, da parte della Corte dei conti, sia a livello periferico. Anche l'autorità giudiziaria di Brindisi ha ritenuto di avviare indagini al fine di accertare le effettive ragioni del mancato recupero, da parte dello SCAU, dei contributi evasi. Qualche ispettorato del lavoro, al fine di arginare tale fenomeno, ha richiesto alle ditte che beneficiano dei contributi AIMA e che a tal fine richiedono il certificato di rispetto della normativa previdenziale, la regolarità contributiva anche nei confronti dello SCAU, segnalando all'autorità giudiziaria le imprese che hanno dichiarato il falso nell'attestare tale regolarità.

Le responsabilità oggettive dello SCAU si evidenziano anche nel mancato controllo della corrispondenza fra la consistenza dimensionale dell'impresa agricola e il numero degli addetti, controllo che rientrerebbe fra i compiti che le disposizioni vigenti assegnano a questo ente. Se tale controllo fosse stato scrupolosamente effettuato, si sarebbe facilmente evidenziata l'anomalia di aziende di piccole o piccolissime dimensioni territoriali che assumevano un numero eccessivo di lavoratori.

Purtroppo anche nei casi in cui si è potuto giungere alla contestazione degli illeciti contributivi, pochissimi datori di lavoro hanno provveduto a pagare o quanto meno ad oblare la relativa sanzione. Al momento del pignoramento mobiliare che segue il mancato pagamento della sanzione amministrativa, i titolari delle aziende agricole controllate risultano solitamente nullatenenti e privi di beni mobiliari da pignorare. Ne consegue, da parte dell'ufficio esattoriale, in caso di mancato pignoramento, l'inoltro all'ispettorato del lavoro della richiesta di scarico dal ruolo esattoriale della sanzione ingiunta (sistema del «riscosso per riscosso»).

I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Risulta oltremodo difficile valutare il fenomeno del caporalato fra gli extracomunitari a causa soprattutto della forte presenza di immigrati non regolari e dell'attuale legislazione sulla immigrazione che, fino ad oggi, non ha consentito di legalizzare il rapporto di lavoro stagionale. Abbiamo sufficienti elementi per ritenere che in alcune aree, soprattutto in Campania, il fenomeno viva all'interno delle stesse comunità di immigrati, che per essere avviati al lavoro si rivolgono a caporali loro connazionali. Spesso peraltro i piccoli coltivatori provvedono direttamente all'assunzione dei lavoratori immigrati nei punti di abituale smistamento.

L'utilizzo illegale dei lavoratori immigrati nei lavori agricoli (con o senza l'intermediazione dei caporali) è un fenomeno rilevante nelle aree della Puglia, della Basilicata e soprattutto della Campania. Nella provincia di Caserta le autorità locali tendono ad escludere l'utilizzo della manodopera straniera nelle attività agricole. I rappresentanti dei lavoratori extracomunitari ascoltati dalla Commissione hanno invece riferito di una numerosa presenza di immigrati, molti dei quali clandestini, impiegati in attività agricole. La documentazione raccolta dalla Commissione evidenzia inoltre che solo in Puglia ad essere coinvolti nel fenomeno del caporalato sono almeno diecimila immigrati non comunitari e in Calabria, solo nella zona di Rosarno, vi sarebbero almeno tremila immigrati, parte dei quali non regolari. In Basilicata la presenza di questi lavoratori è abbastanza sporadica.

La Commissione dovrà indagare sul fenomeno del gran numero di immigrati impegnati, senza alcun versamento contributivo, soprattutto nella raccolta del pomodoro nel

foggiano; analoga azione dovrà essere effettuata anche per la Campania dove il fenomeno è altrettanto evidente.

Le organizzazioni sindacali incontrano gravi difficoltà ad occuparsi di questi lavoratori, anche attraverso operatori di provenienza extracomunitaria, per il timore degli immigrati irregolari a rapportarsi con il sindacato. Del resto è difficile concretizzare qualsiasi forma di rivendicazione o di regolamentazione per lavoratori che ufficialmente non esistono. Le stesse forze dell'ordine lamentano la loro difficoltà a penetrare nel mondo abbastanza chiuso degli extracomunitari per la carenza di una preparazione specifica.

Si è già accennato all'uccisione di alcuni caporali di colore, probabilmente per interferenze con la malavita locale. Molta apprensione ha destato la notizia che uno dei sindacalisti di colore intervistati dalla Commissione da qualche tempo è scomparso senza lasciare traccia. Tutto questo determina l'impressione, confermata da alcuni auditi, che anche la distribuzione illegale della manodopera immigrata sia manovrata dalla criminalità organizzata.

Il caporalato fra gli immigrati si distingue da quello indigeno, sia per le modalità di pagamento (i lavoratori vengono infatti retribuiti a cottimo), sia per i ritmi di lavoro (gli extracomunitari lavorano 10-12 ore al giorno, talvolta anche la notte, col plenilunio) sia per una maggiore mobilità. Si è già accennato ai trasferimenti quotidiani dalla Campania alla provincia di Foggia e, in piccola parte, alla Basilicata. Gruppi di questi lavoratori vengono trasferiti dai caporali di colore dal Mezzogiorno alle regioni settentrionali, seguendo il ritmo stagionale delle lavorazioni. Anche a causa della loro elevata mobilità, le condizioni i vita, soprattutto quelle abitative, sono infime. Generalmente, dove arrivano, gli immigrati occupano abusivamente dei casolari isolati o abbandonati.

Non risulta dagli atti della Commissione che l'arrivo massiccio in Italia di lavoratori extracomunitari abbia inserito consistenti elementi di perturbamento nel mercato del lavoro agricolo, così come tradizionalmente si era andato configurando, in quanto questi lavoratori vanno generalmente ad occupare gli spazi lasciati vuoti dai lavoratori italiani. Peraltro, a parte i problemi di criminalità ordinaria (che non riguardano i lavori di questa Commissione), l'utilizzo di questi lavoratori ha accentuato i caratteri di illegalità già presenti sul mercato del lavoro agricolo, anche per la presenza di una consistente quota di clandestini il cui collocamento è prevalentemente affidato all'intermediazione dei caporali e di cui anche volendolo fare, non si sarebbe potuto finora regolarizzare la posizione lavorativa. Si sono invece verificate tensioni e scontri fra caporali di diverse etnie e caporali locali in provincia di Foggia, dove, durante la raccolta del pomodoro, si verificano discriminazioni nei confronti della mano d'opera italiana non disponibile ad accettare le stesse condizioni di lavoro degli extracomunitari e quindi costretta alla disoccupazione, in quanto in quei periodi non si praticano altre lavorazioni.

Proposte

La lotta contro il fenomeno del caporalato dovrebbe innanzi tutto passare attraverso il miglioramento generale della situazione economica delle regioni interessate. La creazione di nuove opportunità occupazionali consentirebbe ai lavoratori di sottrarsi al monopolio del mercato del lavoro gestito dai caporali ed ai conseguenti ricatti.

Indispensabile sembra a tal fine anche una parallela rivoluzione culturale:

che modifichi la concezione del lavoro che attualmente viene visto non tanto come un diritto-dovere, ma piuttosto come un «favore», elargito dall'imprenditore, dallo Stato o dal caporale;

che diffonda una maggiore educazione alla legalità, non solo presso i caporali e gli imprenditori, ma anche presso tutta la popolazione, per iniziativa delle istituzioni scolastiche, della Chiesa, del sindacato, dei partiti politici. In particolare è stata sugge-

rita l'opportunità di istituire dei corsi di formazione professionale e culturale riservati alle donne. La pratica dell'illegalità soffoca l'impresa e rappresenta una remora per lo sviluppo. L'impresa che pratica illegalità, che si serve del caporalato, che truffa lo Stato, che non corrisponde i salari contrattuali, riesce a collocare la sua produzione sul mercato in maniera più agevole, ma favorisce il formarsi di condizioni di concorrenza che generano ulteriori illegalità.

Interventi più specifici dovrebbero riguardare:

1) la ristrutturazione normativa ed operativa degli uffici di collocamento;

2) la revisione di alcune delle norme assicurative e previdenziali relative al settore agricolo;

3) il potenziamento degli organi di vigilanza;

4) revisione dei meccanismi contrattuali;

5) l'inasprimento delle pene e delle sanzioni;

6) la soluzione del problema del trasporto.

1) È stata unanimemente riconosciuta la necessità di informatizzare urgentemente gli uffici delle sezioni circoscrizionali per l'impiego per consentirne i collegamenti anche transprovinciali e transregionali. Ciò permetterebbe in tempo reale di rapportare la domanda con l'offerta di lavoro, anche se a distanze considerevoli (per esempio dal Sud al Nord d'Italia), di selezionare rapidamente il personale in base alle qualifiche, di effettuare immediate verifiche sulla regolarità dell'assunzione e sull'assoggettamento agli obblighi previdenziali.

L'idea della liberalizzazione del collocamento, per un settore come quello agricolo che si avvale della mano d'opera avventizia per fasi lavorative, non risolve il problema. Opportuna si rivela invece una nuova politica del lavoro che coinvolga gli enti locali. La chiamata nominativa in agricoltura non ha risolto alcun problema; le aziende non hanno infatti conoscenza alcuna della mano d'opera che altri reperiscono. Il problema da risolvere è quello della creazione e della gestione di servizi (liste di prenotazione, informatizzazione degli uffici, corresponsabilità dei comuni, province e regioni, bacini, trasporto). Per fare ciò è necessaria una politica nuova e attiva del lavoro che strutturi l'intervento in un mercato, quello del lavoro in agricoltura, che va opportunamente governato salvaguardando i diritti dei lavoratori e delle imprese.

Sembra opportuna una revisione delle norme che consentono ai datori di lavoro di assumere, tramite chiamata nominativa, tutta la manodopera di cui hanno bisogno, imponendo solo una successiva comunicazione all'ufficio di collocamento, entro cinque giorni dall'assunzione. Tale innovazione, se ha sollevato consensi da parte dei datori di lavoro e degli operatori del settore, ha consentito troppo spesso di sfuggire agli obblighi di legge. Sembra quindi indispensabile quantomeno limitare il ricorso alla chiamata diretta ad una aliquota del personale da assumere, subordinandola alla tempestiva successiva comunicazione all'ufficio di collocamento. A tal fine potrebbe essere utile l'adozione di un cartellino assicurativo che il lavoratore dovrà sempre portare con sè e la cui matrice dovrà essere depositata presso un ufficio pubblico.

2) Il passaggio delle competenze dallo SCAU all'INPS è stata una scelta opportuna. Si dovrebbe prevedere ora una riforma degli elenchi anagrafici procedendo ad una loro semplificazione.

Anche il sistema degli sgravi contributivi dovrebbe essere rivisto, escludendo da tale beneficio non solo le imprese che non rispettano i minimi contrattuali, ma anche quelle non in regola con gli obblighi assicurativi. Dovrebbe essere codificato l'obbligo, per le imprese agricole che fruiscono di aiuti comunitari, di certificare la regolarità contributiva. Ciò consentirebbe un controllo incrociato con l'analoga certificazione dell'industria di trasformazione. Un analogo obbligo si dovrebbe imporre all'imprenditore di comunicare all'INPS o all'ispettorato

del lavoro le generalità del compratore del prodotto sulla pianta.

Si ritiene anche opportuno conservare l'obbligo previsto dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, almeno per le medie-grosse aziende, della tenuta dei libri aziendali e della presentazione del piano colturale al fine di consentire un effettivo controllo della regolarità assicurativa e della plausibilità delle denuncie. Con il piano di coltura dovrebbe essere data tempestiva comunicazione della previsione di assunzioni nel corso dell'annata agricola, così da consentire un altrettanto tempestivo controllo della veridicità del rapporto ettaro-giornate lavorative. Agevolazioni contributive potrebbero essere previste per le aziende che rispettano i piani di coltura.

Si dovrebbe inoltre procedere ad un urgente aggiornamento del catasto per evitare che vengano classificate come paludose, e quindi suscettibili di sgravi fiscali e contributivi, aree di bonifica che attualmente risultano essere fra le più fertili.

3) Il documento approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'intermediazione del mercato del lavoro nel Mezzogiorno, il 2 marzo 1987, così si esprimeva: «Emerge inoltre con evidenza una insufficienza operativa della struttura del collocamento pubblico e degli ispettorati del lavoro. In proposito si segnala la forte carenza di sedi, di personale, di mezzi finanziari e di strumenti di lavoro, a partire dai telefoni e dai mezzi di trasporto». A distanza di quasi nove anni non resta che confermare questa denuncia risultando la situazione almeno altrettanto grave, soprattutto in riferimento all'ispettorato del lavoro, i cui controlli risultano scarsamente incisivi per mancanza di uomini e di mezzi.

Buoni risultati sembrano essere scaturiti dall'azione di vigilanza coordinata, messa in atto dal personale dell'ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Anche l'azione della polizia stradale ha dato buoni frutti. Tutti questi interventi debbono peraltro essere resi più frequenti e più incisivi per poter costituire un efficace deterrente contro il collocamento illegale.

4) È stato spesso lamentato, non solo dai rappresentanti degli imprenditori, ma anche dagli organi istituzionali, uno scarso realismo da parte delle organizzazioni sindacali che le sottopone al rischio di controproducenti fughe in avanti. In effetti la realtà imprenditoriale agricola nel Mezzogiorno è molto variegata, essendo rappresentata da aziende di diversissima potenzialità economica. È generale peraltro la tentazione di risolvere le difficoltà economiche attraverso il contenimento (anche illecitamente realizzato) dei costi della manodopera, anzichè attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali.

La via maestra è adottare una politica previdenziale e scelte in materia di fiscalizzazione che premino l'emersione del lavoro nero ed inducano le aziende a considerare conveniente denunciare le giornate piuttosto che occultarle. A tal fine si rivela auspicabile unificare i trattamenti speciali di disoccupazione agricola in una sola modalità e rapportarli al lavoro effettivo prestato. Sarebbe opportuna inoltre una fiscalizzazione più elevata in favore delle aziende che occupino più lavoratori e denuncino più giornate, così come, peraltro, è già definito in linea di principio in una delega data al Governo dalla legge di riforma delle pensioni. Si può prevedere anche la possibilità di fiscalizzare le quote di contribuzione legate alla disoccupazione involontaria per le aziende che, in convenzione da sole o con altre, garantiscano un «nastro» lavorativo annuo superiore a 180 giorni ai lavoratori e alle lavoratrici agricole. Ai lavoratori che rientrano in questi percorsi si può dare un'indennità integrativa speciale giornaliera per le giornate di disoccupazione pari a quella di disoccupazione ordinaria, indennità che può essere erogata direttamente dalle circoscrizioni in cui vengono stipulate le convenzioni interaziendali con «nastri» lavorativi oltre le 180 giornate, anche se altre soluzioni possono essere sperimentate.

5) Sul piano repressivo andrebbero inasprite le pene previste dall'articolo 20 del citato decreto-legge n. 7 del 1970 in materia di intermediazione illecita nel collocamento della manodopera. Tale reato dovrebbe essere sanzionato con la reclusione superiore ad anni 4 e la multa, tanto da rendere possibile l'arresto in caso di flagranza. Ma soprattutto si dovrebbe estendere la norma incriminatrice anche al datore di lavoro, sia pure con diversa gradualità.

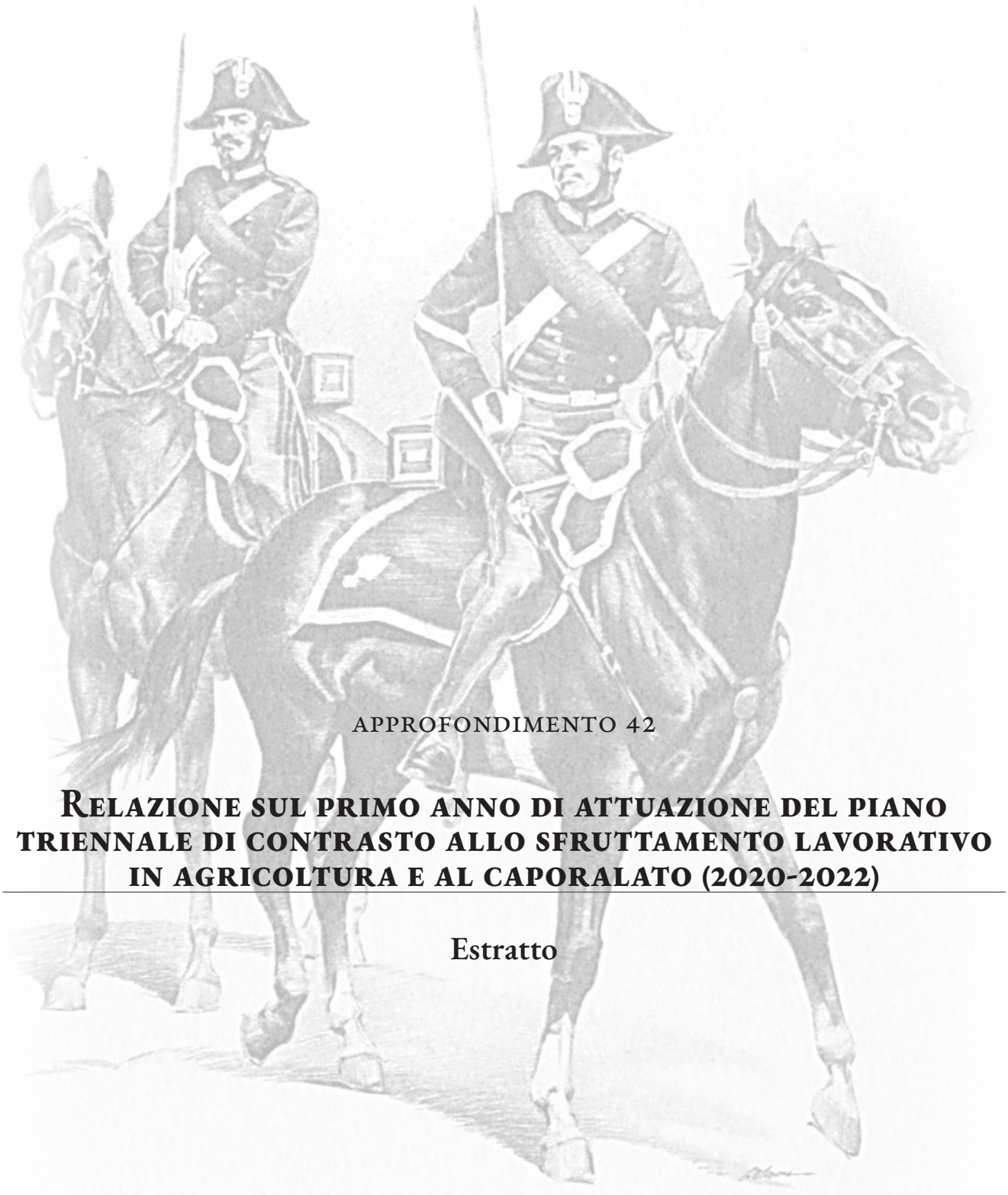
Andrebbe prevista una aggravante ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale nel caso di infortuni o decessi sul lavoro in cui vengano coinvolti lavoratori assunti in violazione del citato decreto-legge n. 7 del 1970. Opportuno sarebbe inoltre un ampliamento delle ipotesi previste dall'articolo 12-quinquies, primo comma, della legge n. 356 del 1992, affinchè venga punita la attribuzione fittizia di beni, quali gli autoveicoli, posta in essere al fine di agevolare la commissione di reati in violazione del citato decreto-legge n. 7 del 1970.

La condanna per taluno dei reati dovrebbe prevedere, quale sanzione accessoria, la revoca definitiva della patente di guida e della autorizzazione al trasporto delle persone, nonchè la confisca degli automezzi impiegati per il trasporto clandestino della manodopera.

6) La soluzione del problema dei trasporti rappresenta il punto nodale nella lotta contro il caporalato. Si è visto come i tentativi fin qui esperiti abbiano dato risultati abbastanza deludenti. Risulta difficile a questa Commissione suggerire soluzioni diverse da quelle sperimentate, anche perchè il problema va ovviamente studiato e risolto sul posto tenendo in debito conto le esigenze di tempestività, di capillarità, di duttilità, di sicurezza. Il problema fondamentale sembra essere quello di individuare il soggetto che possa assumere la responsabilità di questo servizio, garantendone le caratteristiche predette, senza correre il rischio che questo soggetto si trasformi in una controfigura del caporale.

Con questo rilevante interrogativo, dalla cui adeguata risposta dipende in buona parte il successo nella lotta contro il fenomeno del caporalato, si ritiene di poter concludere questa prima relazione sui lavori della Commissione che ha carattere intermedio e non esaustivo. Essa non tiene conto degli esiti delle ultimissime audizioni, di cui non sono ancora disponibili i resoconti stenografici. Un rapporto più completo e un'analisi più approfondita del problema, insieme con più articolate proposte di soluzione, sarà forse possibile fornirli al termine dei lavori di questa Commissione e cioè entro il 30 aprile 1996.





APPROFONDIMENTO 42

Relazione sul primo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)

Estratto

RELAZIONE SUL PRIMO ANNO DI ATTUAZIONE DEL

PIANO TRIENNALE DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA E AL CAPORALATO (2020-2022)

(ART. 9 COMMA 2 LEGGE DEL 29 OTTOBRE 2016 N.199)



LA CONDIZIONE DELLE DONNE

La presenza femminile in agricoltura è numericamente significativa, ancorché inferiore a quella degli uomini. Nel 2019 le operaie agricole rappresentavano circa il 32 per cento del totale degli occupati. Benché i dati ufficiali mostrino una diminuzione della componente femminile negli ultimi anni, le elaborazioni del CREA sui dati dell'INPS segnalano per contro un aumento delle operaie agricole soprattutto extracomunitarie, che sono quindi invisibili statisticamente, ma ben visibili socialmente. Il contrasto tra i due dati potrebbe spiegarsi ritenendo altamente probabile lo scivolamento di certa percentuale delle donne braccianti, soprattutto extracomunitarie, in un'area di totale irregolarità.

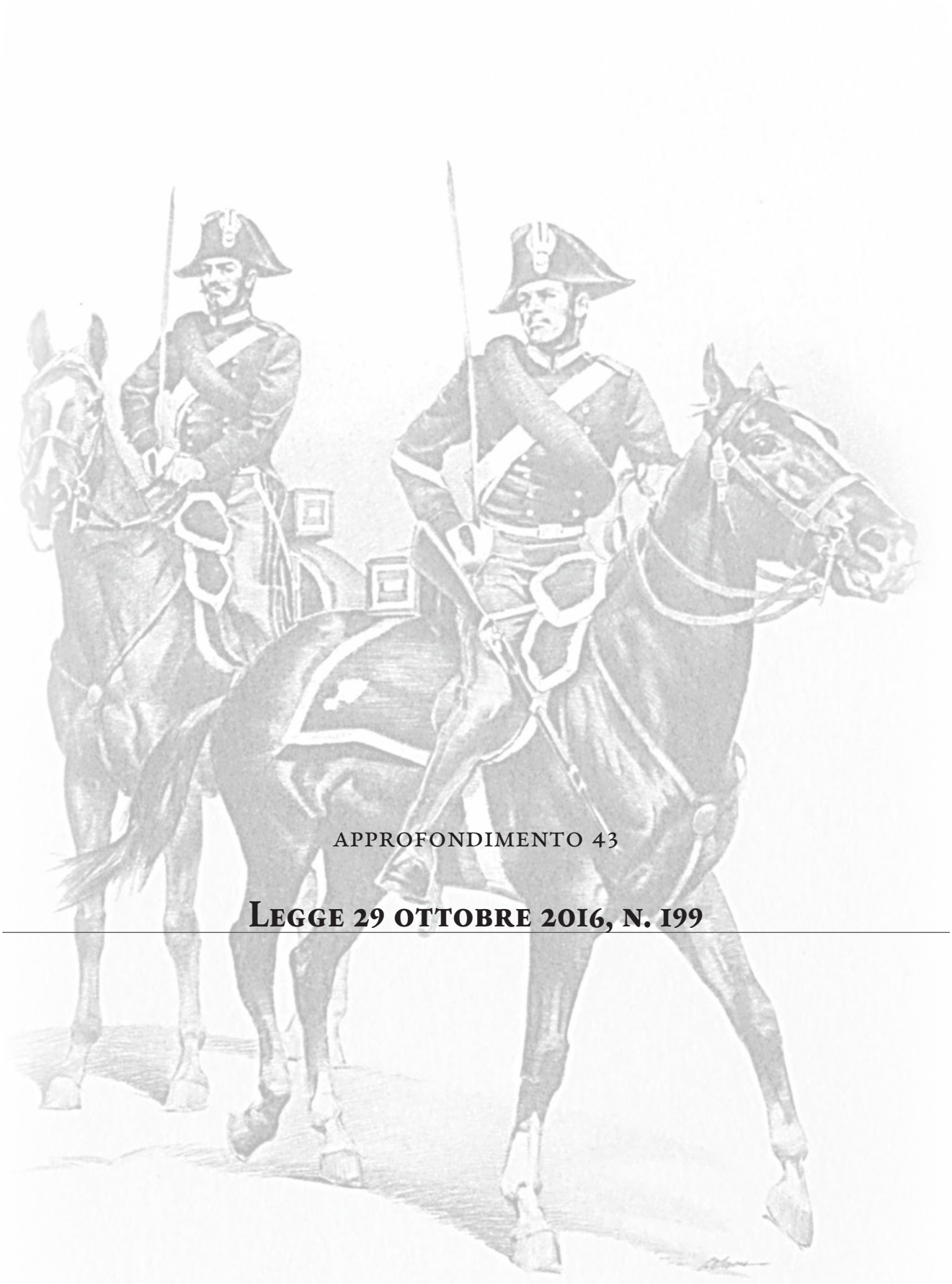
Nonostante l'assenza di dati specifici sulle condizioni occupazionali e sul lavoro informale in agricoltura, è possibile affermare con certezza che lo sfruttamento è una realtà diffusa nel comparto, come dimostrato dalla sotto-dichiarazione delle giornate lavorate, dalle retribuzioni inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali, dai meccanismi informali di pagamento e dai costi imposti alle lavoratrici e ai lavoratori dai caporali per l'intermediazione e il trasporto da e per i luoghi di lavoro. In questo contesto, la manodopera femminile rappresenta un segmento particolarmente vulnerabile allo sfruttamento.

Profili di vulnerabilità allo sfruttamento sono presenti nella popolazione agricola nel suo complesso, sia nella sua componente nazionale, sia – soprattutto - nella sua componente straniera, sia tra gli uomini che tra le donne. Si registrano talora differenze di trattamento tra italiani/e e stranieri/e, sia in termini di salario che di condizioni di lavoro e di vita. Tra gli stranieri, la situazione "migliore" riguarda gli/le operai/e agricoli/e stanziati in Italia da più tempo, mentre la peggiore viene riscontrata in relazione ai lavoratori e alle lavoratrici provenienti dall'Africa e dall'Asia e a quelle/i che vivono negli insediamenti informali.

In questo contesto, le donne lavoratrici presentano molteplici elementi di vulnerabilità allo sfruttamento, che possono essere compresi in relazione alla nozione di intersezionalità. Le donne lavoratrici agricole hanno in genere retribuzioni inferiori agli uomini e sono spesso soggette a molestie, ricatti e violenze sessuali. Un altro fenomeno che caratterizza lo sfruttamento delle donne, soprattutto - ma non solo - nigeriane, è il doppio sfruttamento, sessuale e lavorativo. Negli insediamenti informali vivono o si recano regolarmente donne che si prostituiscono sotto il controllo di una maman. Frequentemente queste donne, allo scopo di guadagnare di più e di pagare più rapidamente il loro debito, vanno anche a lavorare nei campi durante il giorno. Lo sfruttamento delle donne in agricoltura è dunque caratterizzato da fattori negativi multipli, riconducibili in primo luogo alla posizione subordinata delle donne nelle società patriarcali, che da un lato le priva di potere decisionale nella famiglia e nella comunità - situazione per la quale anche il loro potere contrattuale è inferiore a quello degli uomini - e dall'altro le carica di tutte le responsabilità relative alla cura della famiglia e dei figli. Sulle donne pesano spesso tutti i doveri connessi alla sopravvivenza del nucleo familiare in patria, se emigrano da sole; se emigrano con la famiglia, pesano su di loro, oltre alle fatiche del lavoro agricolo, tutti i compiti relativi alla gestione della casa e alla cura dei/delle figli/e.

Le donne che lavorano in agricoltura hanno in genere una grande difficoltà di presa di parola, sia per il condizionamento che su di loro operano le culture tradizionali, sia per la permanente paura di perdere il lavoro. Il ricatto implicito nello squilibrio di potere tra lavoratori/trici, caporali e datori di lavoro, per le donne diventa ancora più costrittivo, poiché spesso esse sono l'unica risorsa della famiglia rimasta in patria. D'altra parte, le operaie agricole, per quanto sfruttate, mostrano una grande resilienza e una capacità importante di prendere decisioni consapevoli sulle proprie condizioni di lavoro, sia pure in situazioni nelle quali la possibilità di scelta è ridotta al minimo. Tali risorse personali di autonomia (*agency)* sono preziose quando le donne decidono di abbandonare la situazione di sfruttamento e di intraprendere un diverso percorso di affrancamento dai molteplici condizionamenti che caratterizzano la loro situazione.[1]





APPROFONDIMENTO 43

Legge 29 ottobre 2016, n. 199

Fonte: Normattiva, il portale della legge vigente

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 29 ottobre 2016 , n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)

Vigente al : 17-9-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale

1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a

2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Art. 2

Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale

1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti

previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

Art. 3

Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o piu' amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarita' circa l'andamento dell'attivita' aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attivita' lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformita' da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano le

disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».

Art. 5

Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» e' inserita la seguente: «603-bis,».

Art. 6

Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita' degli enti

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

Art. 7

Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis».

Art. 8

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;

3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operativita', dell'Agenzia delle entrate,

dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operativita'»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori subordinati» sono inserite le seguenti: «delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole» e dopo le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono inserite le seguenti: «e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo»;

d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita' competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.

4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita' sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per la

realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma»;

f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione e' condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo »;

g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di ***((aprile 2020))***, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalita' telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

Art. 9

Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonche' idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita' anche ai fini della realizzazione di modalita' sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

Art. 10

Riallineamento retributivo nel settore agricolo

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purche' sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. ***((5))***

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 125, ha disposto:

- (con l'art. 3-ter, comma 1) che "L'articolo 10 della legge 29

ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentativita' datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui e' iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento";

- (con l'art. 3-ter, comma 2) che "La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualita' e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purche' tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

- (con l'art. 3-ter, comma 3) che "Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento".

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri

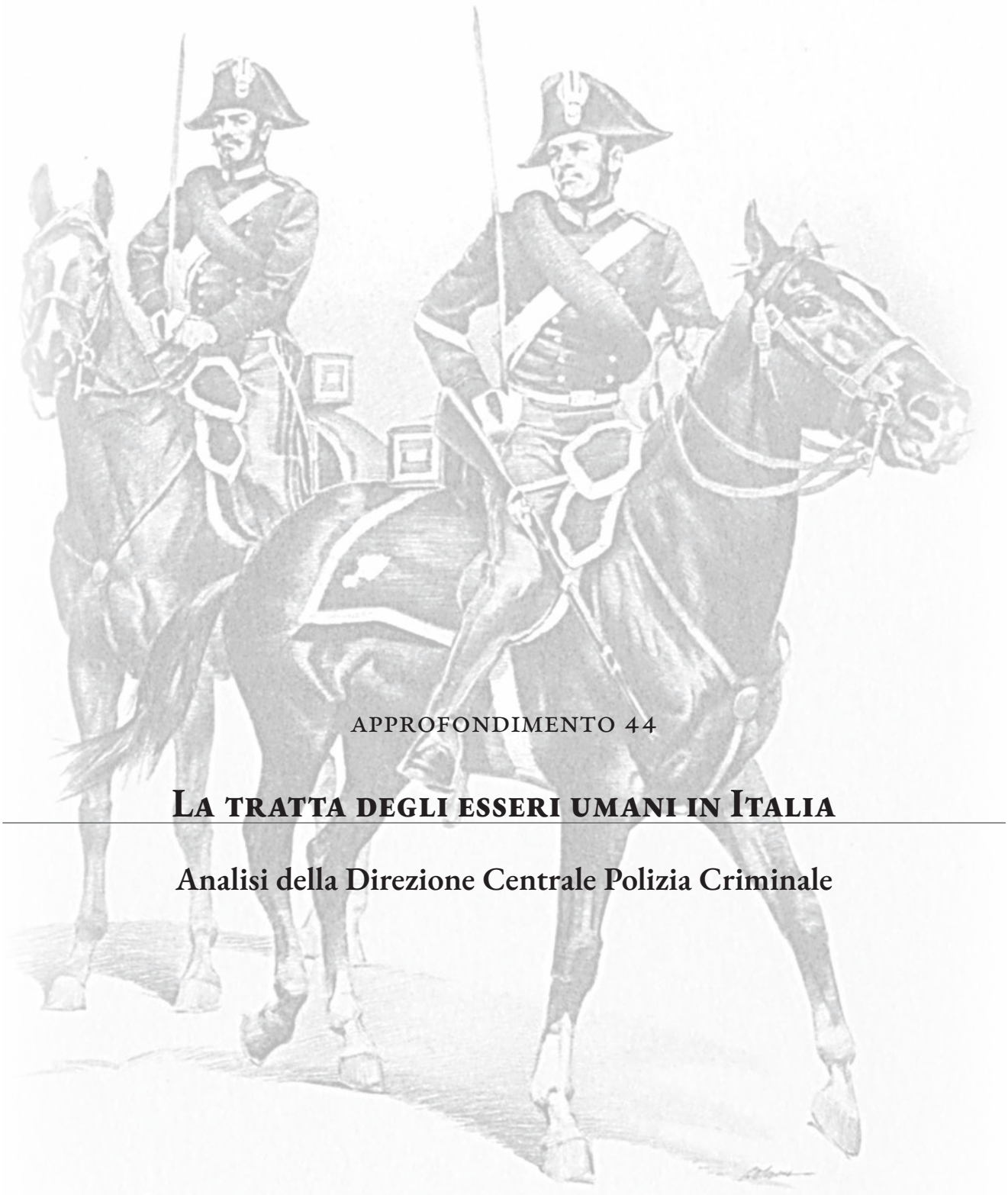
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Orlando, Ministro della giustizia

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando





APPROFONDIMENTO 44

La tratta degli esseri umani in Italia

Analisi della Direzione Centrale Polizia Criminale

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio Analisi Criminale

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI IN ITALIA
FOCUS



Roma marzo 2021

PREMESSA

Il Servizio Analisi Criminale, istituito con decreto interministeriale datato 25 ottobre 2000, è un'articolazione della Direzione Centrale della polizia Criminale, a carattere interforze, nell'ambito della quale operano Dirigenti, Funzionari, Ufficiali e personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

Il Servizio svolge attività di analisi, a carattere interforze, sui fenomeni criminali, sull'evoluzione di possibili scenari, di livello operazionale, della minaccia e sulle conseguenti strategie di contrasto. A tal proposito si avvale di strumenti informatici avanzati e complessi sistemi di analisi dei dati, servendosi delle mappe per la geolocalizzazione dei reati denunciati nonché dei più recenti strumenti di intelligenza artificiale. Tutto ciò al fine di poter rilevare fenomeni illeciti emergenti e di immaginare i "progetti" futuri della criminalità organizzata anche attraverso lo sviluppo dei sistemi di *learning by machine* che consentiranno l'effettuazione delle analisi predittive.

L'attività di analisi si concretizza anche nell'interpretazione dei dati estrapolati dalla Banca Dati Interforze nonché dall'elaborazione delle segnalazioni delle operazioni di polizia giudiziaria condotte dalle Forze di polizia.

A tal fine, il Servizio Analisi Criminale si relaziona con le competenti strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza. Altresì, partecipa, nelle materie d'interesse, alle attività di studio e ricerca effettuate da altri soggetti pubblici e privati, sviluppando collaborazioni con strutture pubbliche, Università, centri di ricerca e di studio.

Dal Direttore del Servizio Analisi Criminale dipende anche il Gruppo interforze centrale che provvede, in attuazione dell'art. 1 comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al monitoraggio, alla raccolta e all'analisi delle informazioni relative ai controlli antimafia sugli appalti pubblici e sui relativi subappalti per la realizzazione di opere e interventi di massimo rilievo per la gestione e il recupero di aree colpite da calamità naturali o altre emergenze.

Per quanto riguarda i dati aggregati relativi alle segnalazioni di persone **denunciate/arrestate** per i reati inerenti al fenomeno in esame, relativi al periodo 2016-2020[2], denotano una prevalenza per la **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** e per la **tratta di persone**, rispetto a quelli afferenti **l'acquisto e alienazione di schiavi**.

Con riferimento al medesimo arco temporale, le nazionalità più ricorrenti delle vittime dei predetti reati, risultano quella **nigeriana**, seguita da quella **romena** e da quella **italiana.** I dati statistici evidenziano, inoltre, che la percentuale delle vittime minorenni non è trascurabile.

L'elaborato si conclude con una panoramica delle principali **attività di contrasto** svolte dalle Forze di polizia in Italia.

[2] Dati fonte SDI/SSD non ancora consolidati per il solo anno 2020.

IL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

La tratta degli esseri umani, che spesso si manifesta come una più grave specificità all'interno del fenomeno dell'immigrazione illegale, costituisce un rischio per la sicurezza nazionale ed internazionale, in quanto risulta essere una delle fonti di reddito più interessanti per il crimine transnazionale, in particolare per le reti della criminalità straniera.

Nell'ambito della letteratura specialistica viene delineata una distinzione fra *smuggling*, ovvero l'introduzione illegale di migranti nel territorio di uno Stato e il *trafficking*, ossia lo sfruttamento sessuale o economico in condizioni analoghe alla schiavitù.

In sintesi, lo *smuggling* si qualifica come una relazione "contrattuale" fra migrante e trasportatori che, di solito, termina quando il beneficiario arriva a destinazione, mentre il *trafficking* si basa sullo sfruttamento intensivo del migrante, talvolta già durante il viaggio, e sicuramente al termine dello stesso.

Il clandestino, spesso gravato dal debito contratto con chi finanzia il suo trasferimento[3] (anticipandone i costi), subisce, qualora divenga vittima di tratta, forme potenzialmente illimitate di sfruttamento che il nostro codice penale sanziona con i delitti di **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù**, di **tratta di persone** e di **acquisto e alienazione di schiavi**.

Premesso che le vittime della tratta degli esseri umani non necessariamente coincidono con i migranti illegali, spesso i due fenomeni sono strettamente correlati. Infatti, dalle loro testimonianze frequentemente emerge che hanno intrapreso il viaggio con la speranza di trovare una sistemazione migliore all'estero.

Le organizzazioni straniere che gestiscono i predetti traffici illeciti presentano una spiccata vocazione transnazionale (con vertici e/o referenti nelle loro nazioni di origine o, comunque, all'estero, da dove operano in rete con le "cellule" e con i contatti dislocati negli altri Paesi). Le stesse possono dare luogo alla formazione di sodalizi multietnici e denotano flessibilità operativa, capacità di collaborare anche oltre le frontiere nonché di gestire e controllare l'intera filiera.

Il nostro territorio risulta ancora particolarmente esposto (sia via mare che per via aerea e terrestre) ai movimenti migratori, alimentati da soggetti che nella speranza di un futuro migliore sono pronti ad indebitarsi e a subire, durante il viaggio, violenze e privazioni di ogni genere anche a rischio della propria vita.

L'Italia, in relazione all'origine dei flussi, al *modus operandi* ed alle rotte seguite dalle organizzazioni criminali transnazionali, può, inoltre, rappresentare, per le vittime, sia un Paese di destinazione che, in qualche caso, di transito.

[3] Indebitamento che può ammontare fino ai 50.000 Euro per persona.

Il fenomeno, oltre che dai migranti economici, appare influenzato dall'instabilità politica dell'area nordafricana (in particolare della Libia), dall'evolvere della minaccia di matrice islamica e, più in generale, dalla forte povertà, dalle guerre nonchè dalle persecuzioni dei regimi autoritari, che concorrono ad alimentare l'esodo verso l'Europa. A tal proposito, le aree maggiormente interessate dai predetti flussi sono quelle del Maghreb che sfocia sul Mar Mediterraneo, quella turco greco albanese che interessa il Mar Adriatico e che si somma alle rotte terrestri.

Le strutture organizzative dei sodalizi criminali dediti ai predetti traffici sono spesso articolate su livelli operativi integrati e, pertanto, non sempre è facile distinguere il migrante illegale dalla vittime di tratta.

In *primis* troviamo le organizzazioni etniche (che pianificano e gestiscono lo spostamento dal Paese di origine a quelli di destinazione), poi ci sono le strutture che nelle zone di confine, tra i diversi Paesi interessati dal viaggio, si occupano (su mandato delle prime) di fornire i documenti falsi, scegliere le rotte e le modalità di trasferimento. Alle stesse, inoltre, è affidato il compito di concentrare i clandestini, in attesa dello spostamento, in luoghi "sicuri". Il livello più in basso è costituito dai soggetti stanziati in Italia che accolgono i migranti per sistemarli definitivamente, trasferirli (verso il nord-Europa) oppure consegnarli agli emissari finali che, nel solo caso del "*trafficking*", costituiscono un ulteriore livello, quello che beneficerà dell'asservimento e dello sfruttamento della vittima.

La tratta, dopo il reclutamento delle persone da sfruttare[4] e il loro trasferimento, qualora necessario, in un altro Paese, si perfeziona con l'isolamento e la coercizione (fisica o psicologica) delle vittime e il relativo sfruttamento nella località prescelte. Le vittime, spesso sono assoggettate attraverso la persuasione, l'asservimento, la sottrazione dei documenti, la minaccia di ritorsioni e di violenze (talvolta dirette anche ai familiari) nonchè pestaggi, sevizie, torture e violenze sessuali, oppure ricorrendo all'influenza psicologica dei riti magici (*"voodoo"* o *"ju ju"*)[5] a cui le vittime sono sottoposte (al fine di terrorizzarle).

Va precisato come non sempre la vittima di tratta entri da subito in contatto con i propri trafficanti, è possibile che ciò si verifichi nelle fasi del percorso migratorio.

Altre condotte illecite, funzionali ai citati *business* possono risultare il falso documentale, ossia l'approvvigionamento di documenti falsi o contraffatti, la corruzione, l'illecita intermediazione finanziaria, il riciclaggio, autoriciclaggio e l'impiego dei relativi proventi illeciti.

Le compagini criminali evidenziano una notevole capacità di adattamento nella gestione dei flussi, diversificando le rotte, le tappe e i mezzi (utilizzando natanti di vario tipo e dimensione[6], veicoli per il trasporto merci, traghetti di linea e talvolta voli aerei), in relazione allo stato di clandestinità o meno delle vittime oppure per scelte di tipo strategico (elusione dei controlli o, al contrario, sollecitazione degli interventi di soccorso).

---

[4] Attraverso il sequestro di persona, l'inganno con false promesse di lavoro regolare o di matrimonio, l'ingaggio per debito economico, la compravendita delle vittime presso nuclei familiari indigenti o tra organizzazioni criminali.

[5] Tali rituali, tipici della criminalità nigeriana, al fine di assoggettare la vittima possono prevedere il sacrificio di animali e il prelievo, alla stessa, di unghie, sangue, capelli e biancheria intima e la pronuncia di un giuramento.

[6] Piccole imbarcazioni in legno o vetroresina, motoscafi, pescherecci, gommoni, barche a vela e yacht.

L'alta mobilità, il supporto logistico-organizzativo *ad hoc* e il severo controllo delle vittime (che prevede anche l'accompagnamento nei luoghi di impiego), sono le tecniche comunemente adottate dalle organizzazioni criminali.

I mercati più remunerativi dove sfruttare le vittime di tratta (spesso anche minori di età[7]), sono quelli dello sfruttamento sessuale, del lavoro (per lo più nel settore agricolo, edile, manifatturiero e della ristorazione), dell'accattonaggio e spesso in attività illegali (come lo spaccio di stupefacenti, furti e ricettazione).

In qualche caso si rileva che i gruppi di criminalità straniera operanti nel settore della tratta degli esseri umani, risultano contemporaneamente coinvolti anche nella conduzione di altri illeciti (dal traffico o spaccio di sostanze stupefacenti ai reati contro il patrimonio come le estorsioni, le rapine o le frodi).

Si segnala infine, in ordine alla movimentazione all'estero dei proventi illeciti, l'utilizzo di corrieri[8] e dei circuiti del *"money transfer"* (in cui si evidenziano tecniche elusive dei controlli, quale il frazionamento degli importi da trasferire), ovvero di sistemi abusivi per la raccolta e l'invio del denaro (*"hawala"* o *"euro to euro"*).

Per il trasferimento del denaro in Italia viene segnalato l'utilizzo delle carte prepagate "postepay".

[7] Generalmente tra i 15 e i 17 anni, ma appaiono in aumento quelle tredicenni.

[8] A volte anche inconsapevoli, come nel caso di autisti di linea cui vengono affidati, per la consegna all'estero, pacchi contenenti il denaro.

LE PRINCIPALI ETNIE COINVOLTE NELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

L'azione di contrasto esperita delle Forze di polizia negli ultimi anni, sul nostro territorio nazionale, ha evidenziato tra le nazionalità più attive nel "*trafficking*", i **nigeriani**, seguiti dai **romeni**, dagli **italiani**[9] e dagli **albanesi** (sono decisamente meno frequenti, ma non trascurabili, le segnalazioni a carico di soggetti bulgari, ghanesi e serbo-montenegrini, pakistani, marocchini, bangladesi, cinesi e di altri Paesi).

In linea generale, le vittime di tratta sono della stessa nazionalità dei propri aguzzini con i quali condividono i legami etnico culturali.

I **nigeriani,** per lo sfruttamento della prostituzione sul nostro territorio, evidenziano una collaudata metodologia operativa, evitando qualsiasi tipo di conflittualità con le altre organizzazioni criminali presenti.

Gli stessi, mantenendo legami stabili con il Paese d'origine (da dove spesso agisce il livello apicale dell'organizzazione), sono agevolati da una fitta rete di collegamenti e di referenti (sia in territorio africano che in Europa). Inoltre, risultano attivissimi nella tratta e nella riduzione in schiavitù o servitù di giovani donne (in molti casi minorenni) nonché nel commercio di schiavi, da sfruttare sessualmente (talora già durante il percorso migratorio, nelle c.d. *"connection houses"*[10]), ovvero da impiegare nello spaccio di droga e per altri reati.

La criminalità nigeriana ha manifestato la capacità di determinare, periodicamente, vere e proprie quote di persone da trasferire in Europa e da destinare alle varie forme di sfruttamento. Si rileva, a suo carico, anche la produzione di documenti falsi per la regolarizzazione della posizione sul territorio.

Le compagini nigeriane trasferiscono all'estero (generalmente in Patria) i proventi della tratta per impiegarli in acquisti immobiliari, per continuare ad alimentare la stessa attività criminale o per finanziarne altre (si rilevano, ad esempio, il traffico di sostanze stupefacenti o di armi e le frodi informatiche). In altri casi, i fondi illeciti sono utilizzati sul nostro territorio per lo sviluppo di attività economiche.

L'adescamento delle vittime in Nigeria, avviene, per lo più, dietro l'inganno, da parte di loro conoscenti, di una promessa di lavoro (che determina una falsa prospettiva di arricchimento). Come già accennato, le ragazze, sono preventivamente sottoposte a riti *"voodoo"* o *"juju"* e si impegnano a restituire grossi debiti, variabili a seconda della modalità adottata per il loro trasferimento (che può avvenire per via aerea, attraverso documenti falsi, oppure via terra/mare attraversando il Niger fino alla Libia per poi imbarcarsi verso le destinazioni finali).

[9] In proposito si colgono segnali di un possibile interessamento, verso il traffico di clandestini, anche sul conto delle antiche organizzazioni contrabbandiere pugliesi, in sinergia con criminali di etnia straniera.

[10] Case chiuse ove vengono detenute e costrette al meretricio.

I predetti sodalizi, nel loro agire, sono connotati, talvolta, dai caratteri di mafiosità, ad esempio ravvisabile nelle organizzazioni "cultiste"[11], con la conseguente ricerca, attraverso il ricorso alla violenza, all'intimidazione e all'assoggettamento omertoso, del predominio territoriale.

Talvolta le organizzazioni criminali nigeriane operano anche con la compartecipazione di soggetti di altra nazionalità (come ad esempio italiani, ghanesi, libici, ivoriani).

Si segnala, inoltre, il ruolo attivo rivestito dalle donne nigeriane *"maman o madame"*[12], sia nella fase del reclutamento che in quella della tratta o riduzione in schiavitù di altre donne, finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. In particolare le predette si adoperano nella gestione, nell'assoggettamento e nella sorveglianza della vittima.

Le giovani nigeriane, dopo essere state allontanate dalle strutture di accoglienza per migranti[13], vengono spesso costrette (dietro minacce e violenze) alla prostituzione in strada o all'interno di abitazioni adibite al meretricio[14]. Alcune di loro, dopo aver riscattato il debito con l'organizzazione, scelgono di divenire, a loro volta *"maman"* di nuove vittime.

Per quanto riguarda i gruppi criminali **romeni** ed **albanesi** (che non disdegnano di cooperare con altri sodalizi[15]), essi tendono ad avere una gestione autonoma della riduzione in schiavitù e della tratta di giovani donne dell'Est-Europa (anche minorenni). Frequentemente, le stesse[16] vengono destinate allo sfruttamento sessuale in strada o nei *night club*. In altre circostanze le vittime sono sfruttate in ambito lavorativo (nei cantieri edili e in agricoltura), nell'accattonaggio e talvolta in attività illegali (come lo spaccio di droga, effettuato anche dalle prostitute verso i propri clienti).

In ordine alle organizzazioni romene, si segnala che per quanto riguarda il fenomeno della tratta, il vertice organizzativo dei sodalizi opera prevalentemente dalla Romania, denotando capacità di gestione in tutte le diverse fasi del traffico (dal reclutamento, al trasferimento fino allo sfruttamento), evidenziando, talvolta, collaborazioni con soggetti italiani o stranieri (in *primis* albanesi).

Il profilo delle ragazze da avviare alla prostituzione è quello di giovanissime donne provenienti da famiglie povere e/o da contesti di violenza domestica, dove assume centralità per il reclutamento la persona legata alle vittime da un grado di parentela, di amicizia o dal vincolo sentimentale[17]. Tra gli espedienti utilizzati dagli aguzzini, nel trasferimento da una

---

[11] Che riproducono in Italia le "confraternite" storicamente presenti in Patria.

[12] Le "*Maman*" sono ex prostitute nigeriane diventate sfruttatrici.

[13] Alla vittima vengono fornite schede telefoniche intestate a soggetti inesistenti al fine di renderla reperibile ai propri aguzzini.

[14] Qualora le prostitute nigeriane dovessero incorrere in una gravidanza verrebbero costrette ad abortire.

[15] Per la compravendita o lo scambio di ragazze da sfruttare, la produzione di documenti falsi o l'acquisto di droga.

[16] Spesso le ragazze sfruttate sessualmente diventano, con il passare del tempo, reclutatrici di altre vittime.

[17] Il c.d. "fidanzato", generalmente è l'adulto che incoraggia la vittima ad abbandonare la propria famiglia, per poi divenirne lo sfruttatore.

nazione all'altra, c'è quello di dichiarare falsamente un legame di parentela con le vittime, specie nei casi in cui queste siano minorenni.

In generale, al fine di poter sfruttare le prostitute, i sodalizi criminali tendono a spostarle frequentemente da un luogo all'altro, controllandole attraverso il ricorrente uso della violenza.

Per quanto riguarda gli **italiani**, gli stessi denotano un più significativo coinvolgimento nella riduzione e nel mantenimento in schiavitù ma, anche per la tratta e per l'acquisto e alienazione di schiavi, il loro ruolo non risulta marginale.

Sono stati documentati, sul nostro territorio, anche rapporti tra alcuni imprenditori locali e sodalizi di matrice africana (magrebina e subsahariana), funzionali all'immigrazione irregolare, alla riduzione in schiavitù e alla tratta di persone (da sfruttare nell'ambito lavorativo, specialmente nel settore agricolo). Il Nord Africa mantiene ancora (in particolare le coste della Libia, dell'Algeria, della Tunisia e dell'Egitto) un ruolo importante nelle rotte del trasferimento di migranti di origine africana.

Per quanto concerne l'asservimento a scopo di sfruttamento lavorativo (che appare in ascesa), si registrano sia vittime extracomunitarie che comunitarie, assoggettate a violazioni che vanno dal mancato rispetto delle norme giuslavoriste, fino alla riduzione in schiavitù. In tali contesti, al fine di ottenere il permesso di soggiorno in favore delle vittime, possono risultare utili le pratiche di assunzione fittizia, anche ricorrendo ad imprenditori italiani compiacenti.

Il traffico[18] e la riduzione in schiavitù di persone (finalizzate allo sfruttamento sessuale o lavorativo), è praticato anche dalla criminalità **cinese** ed è sviluppato in ambito intra etnico. Anche i cinopopolari, al pari di altre organizzazioni, evidenziano capacità gestionali di tutte le varie fasi (dal reclutamento in Patria al reperimento dei documenti per l'espatrio, al trasporto e alla sistemazione logistica durante il viaggio, fino allo sfruttamento e al riciclaggio e all'impiego dei proventi illeciti[19]).

L'intenso sfruttamento lavorativo[20] o sessuale a cui è sottoposto, in condizioni di schiavitù[21], il migrante cinese, può durare a lungo, certamente fino a quando non avrà restituito le spese anticipate (dai familiari o dal suo "padrone") per il viaggio.

Negli ultimi tempi, a carico di taluni imprenditori cinesi, sono emersi episodi di impiego di manodopera irregolare di altra etnia.

[18] Si segnala che tra i sinici, all'immigrazione clandestina, risulta spesso collegato il sequestro di persona. I clandestini, prelevati da referenti dei gruppi criminali che ne hanno organizzato il trasferimento, vengono segregati per costringere i loro familiari a saldare il debito contratto o per estorcere altre somme. A volte vengono venduti ad altre organizzazioni oppure sequestrati da gruppi rivali.

[19] Sia per implementare gli stessi traffici che per trasferire denaro in Cina, oppure utilizzarlo in Italia per finanziare acquisti immobiliari ed imprese etniche.

[20] In particolare riferibile ai settori della ristorazione e del tessile.

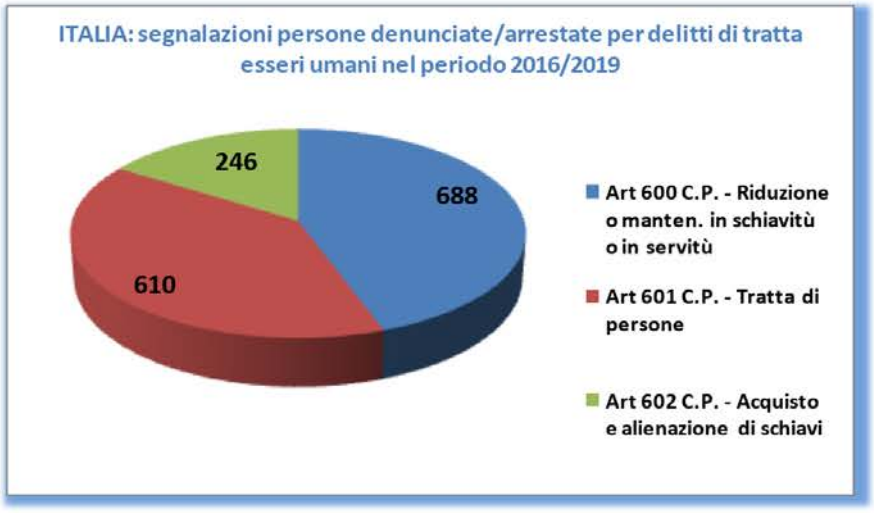
[21] La giornata lavorativa, a paghe irrisorie, può durare dalle 10 alle 18 ore.

STATISTICA DELLE SEGNALAZIONI PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE

La lettura delle statistiche relative alle **segnalazioni di persone denunciate/arrestate** sull'intero territorio nazionale per i delitti direttamente legati al fenomeno della tratta degli esseri umani[22], nel periodo **2016-2019**[23], complessivamente, manifesta un **incremento nel 2017** (quando la somma delle persone segnalate, per tali violazioni, risulta pari a 462, a fronte delle 350 registrate per l'anno 2016), cui ha fatto seguito una **diminuzione negli anni successivi** (nel 2018 le persone segnalate sono state 409 mentre, per il 2019, ne vengono censite 323).

Nell'anno **2020**[24], appena terminato, le **segnalazioni** finora censite in Italia, relativamente ai citati delitti, risultano nel complesso 254, in ulteriore **decremento** (del **21,4%**) rispetto a quelle del precedente anno.

Come evidenzia il grafico qui sotto, il **dato aggregato delle segnalazioni**, per ciascuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del nostro Codice Penale, con riguardo al periodo **2016-2019,** i cui dati sono ormai consolidati, denota una **prevalenza** per la **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (688 segnalazioni) e per la **tratta di persone** (610), rispetto a quelle afferenti l'acquisto e alienazione di schiavi (246).

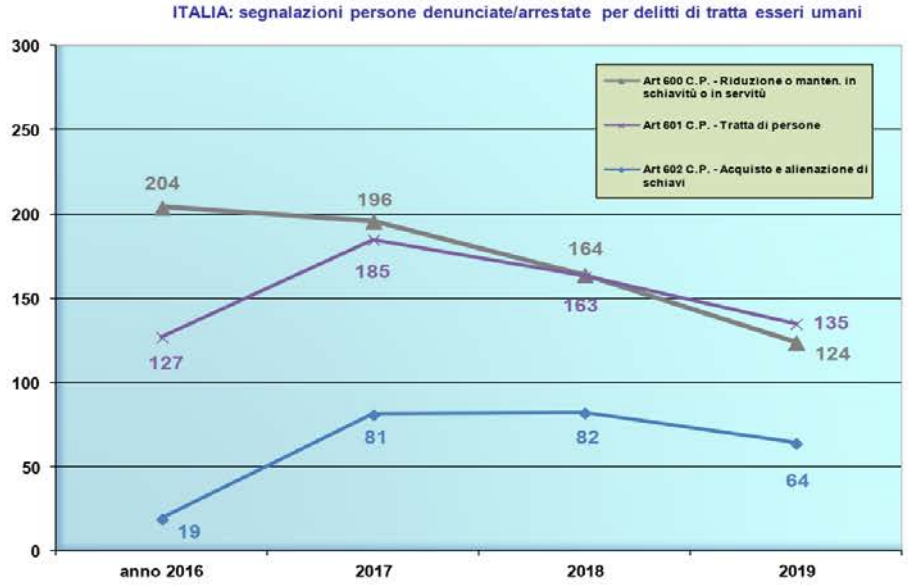


[22] Nell'ampia accezione che ricomprende la riduzione o mantenimento in condizioni di schiavitù o servitù, la tratta di persone e l'acquisto e alienazione di schiavi.

[23] Dati di fonte SDI/SSD.

[24] Dati di fonte SDI/SSD non consolidati.

Il grafico che segue, inoltre, esemplifica nel dettaglio il **trend**, nel quadriennio in esame, delle citate fattispecie delittuose, per le quali nell'anno **2019** (l'ultimo con dati consolidati), si assiste a un **decremento** tanto dei segnalati per la **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (in progressivo calo nell'intero periodo) che di quelli per la **tratta di persone** (in diminuzione a partire dall'anno 2017) e per l'**acquisto e alienazione di schiavi**, quest'ultima pratica delittuosa, sia pure in maniera meno evidente rispetto agli anni pregressi, risulta la meno riscontrata.

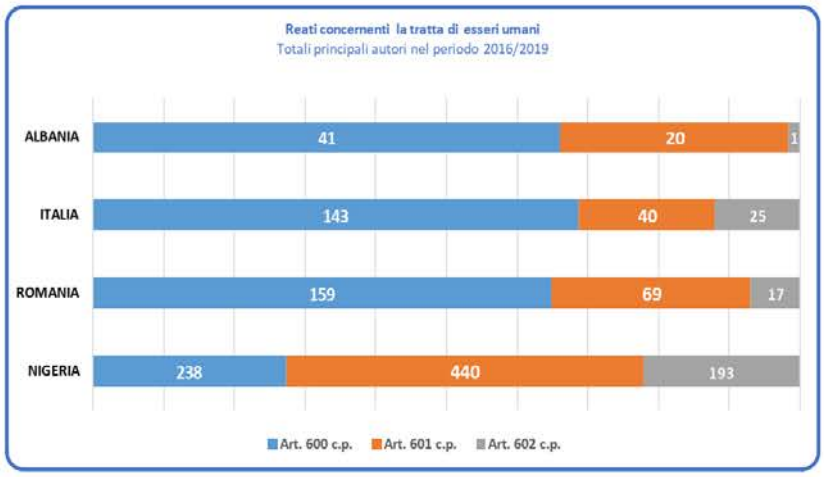


In ordine al **2020**, sul nostro territorio nazionale **sembrano ancora prevalere** le **segnalazioni** per la **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (117, in **diminuzione** del **5,6%** nei confronti del precedente anno) e per la **tratta di persone** (88, in **decremento** del **34,8%**), rispetto a quelle afferenti l'acquisto e alienazione di schiavi (49, con una **flessione** del **23,4%**).

Le rappresentazioni grafiche a seguire, mostrano quali sono le **nazionalità prevalenti** dei denunciati e/o arrestati per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale per i quali, globalmente, si riscontra nel periodo **2016-2019** una netta prevalenza degli elementi **nigeriani** (con 871 segnalazioni totali), seguiti dai **romeni** (245) e dagli **italiani** (208), che precedono gli **albanesi** (62). Sul territorio, nel medesimo quadriennio, appaiono meno frequenti, ma non per questo trascurabili, le segnalazioni a carico di soggetti bulgari (18) e ghanesi (13), seguiti da pakistani e serbo-montenegrini, marocchini, cinesi ed ungheresi.

Nel 2020[25] i denunciati e/o arrestati per i suddetti delitti risultano, ancora, **principalmente** di nazionalità **nigeriana** (con un totale di 144 segnalazioni, comunque in diminuzione rispetto alle 214 dell'anno 2019), seguiti dai **romeni** (37 nell'anno 2020 a fronte di 33 nel 2019), gli **italiani** (32 rispetto a 39) e gli **albanesi** (10 a fronte di 5). Meno ricorrenti, invece, appaiono le segnalazioni a carico di elementi bulgari (4 nell'anno appena terminato, 5 nel precedente 2019), bangladesi (4 a fronte di nessuna) e serbi (3 rispetto a nessuna).

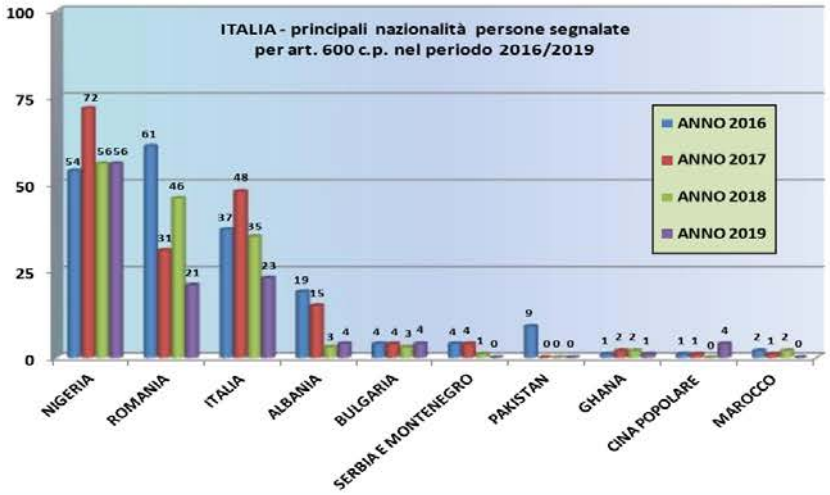
In particolare, il grafico qui sotto evidenzia come nel periodo 2016-2019, i **nigeriani** siano maggiormente coinvolti nella **tratta di persone** (440, complessivamente, le segnalazioni nel quadriennio), mentre i **romeni** risultano per lo più attivi nella **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (159 segnalazioni), così come anche gli **italiani** (143) e gli **albanesi** (41).



Anche nel 2020, i **nigeriani** confermano una maggior propensione per la **tratta di persone** (con 77 segnalazioni), mentre gli **italiani** risultano per lo più protesi nella **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (30 segnalazioni), al pari dei **romeni** (28) e degli **albanesi** (8).

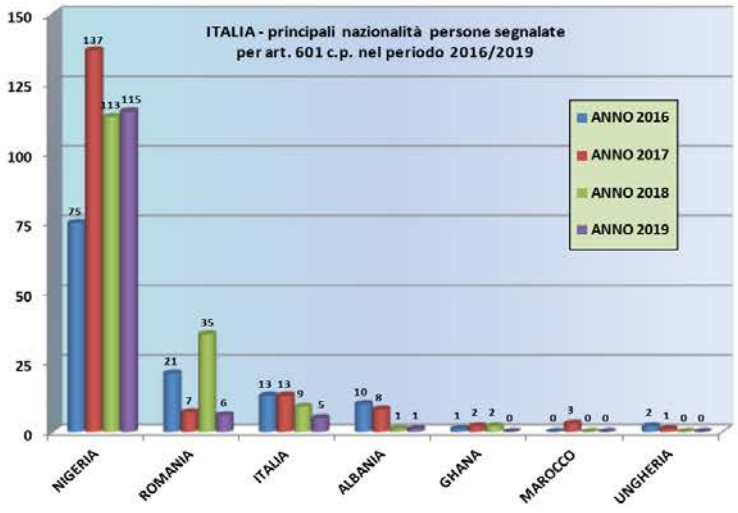
Più nel dettaglio, come mostrato nel grafico che segue, nel quadriennio **2016-2019, tra** i **segnalati** per il reato di **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (art. 600 C.P.), i **nigeriani** prevalgono sulle altre etnie (sono seguiti dai **romeni**, dagli **italiani,** dagli **albanesi** e dai bulgari).

[25] Dati di fonte SDI/SSD non consolidati.



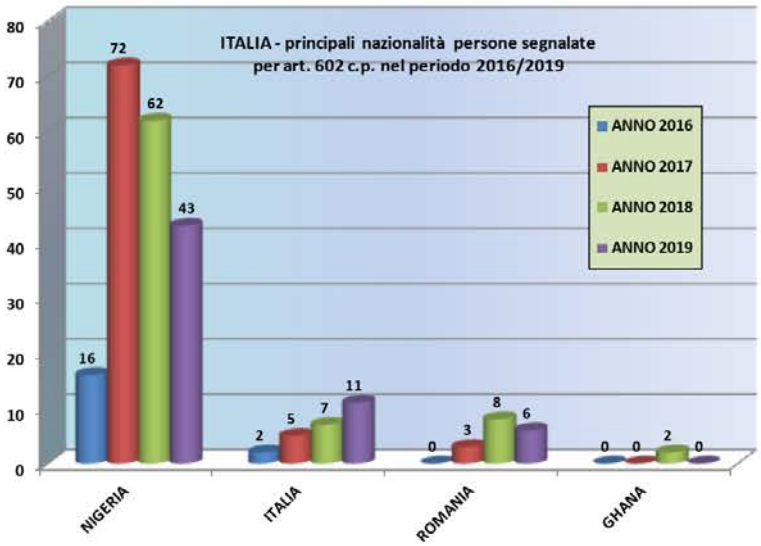
Nell'anno **2020**, invece, i denunciati e/o arrestati per la **riduzione o mantenimento in schiavitù** appaiono **principalmente italiani** (30 le segnalazioni, in aumento rispetto alle 23 del 2019) e **romeni** (28 a fronte di 21), precedendo i **nigeriani** (23 rispetto a 56) e gli **albanesi** (8 a fronte di 4). Residualmente vengono censiti elementi di nazionalità bangladese, bulgara e serba, oltre a diverse altre nazionalità.

Con riferimento alle persone deferite per la **tratta di persone** (art. 601 C.P.), sempre nel periodo **2016-2019**, il grafico sottostante evidenzia come i soggetti di nazionalità **nigeriana** primeggiano sugli altri, distaccando nettamente i **romeni** i quali, a loro volta, precedono italiani ed albanesi.



Anche nel **2020**, risulta che i denunciati e/o arrestati per la **tratta di persone** sono per lo più **nigeriani** (con 77 segnalazioni, comunque in diminuzione rispetto alle 115 dell'anno 2019), seguiti dai **romeni** (7 a fronte di 6) e dagli albanesi (2 rispetto ad una). Sempre nello stesso anno è stata, inoltre, rilevata una segnalazione a carico di un soggetto croato.

Come evidenziato dal sottostante grafico, anche per quanto riguarda l'**acquisto e l'alienazione di schiavi** (art. 602 C.P.), nel quadriennio **2016-2019**, l'attività dei **nigeriani** risulta predominante rispetto a quella delle altre nazionalità, staccando vistosamente sia gli italiani che i romeni.



Nell'anno **2020** i denunciati e/o arrestati per l'**acquisto e l'alienazione di schiavi** appaiono, ancora una volta, **essenzialmente nigeriani** (con 44 segnalazioni, in leggera crescita rispetto alle 43 del 2019), superando gli italiani (2 rispetto ad 11), i romeni (2 a fronte di 6) ed i bulgari (uno rispetto a nessuno).

Si rimanda, infine, alla tabella sottostante, per una visione d'insieme relativa al periodo in esame sia del *trend* statistico delle segnalazioni riferite a persone denunciate e/o arrestate, in relazione ai suddetti reati, che di ulteriori fattispecie delittuose, **possibili indicatori** dell'esistenza delle gravi attività illecite **della tratta di esseri umani**.

In relazione alle violazioni elencate, che in alcuni casi possono sottendere all'esistenza di episodi di tratta, nel quadriennio **2016-2019** si segnala, tra l'altro, un progressivo **incremento** delle segnalazioni relative allo **sfruttamento lavorativo** e di quelle di **impiego di lavoratori irregolari sul territorio nazionale** (del tutto privi, ovvero

con permesso di soggiorno scaduto), mentre denotano una **diminuzione** tanto i segnalati per **favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione**, che risulta spesso anche minorile, che quelle relative alla **immigrazione illegale** (artt. 10 bis e 12 del T.U.I.). L'impiego dei minori nell'**accattonaggio** denota, nell'anno 2019, una crescita, mentre il **traffico di organi** risulta quasi del tutto assente.

	NUMERO SEGNALAZIONI RIFERITE A PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE[26]				
DESCRIZIONE REATO	2016	2017	2018	2019	2020
Art. 600 C.P. - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU'	204	196	164	124	117
Art. 601 C.P. - TRATTA DI PERSONE	127	185	163	135	88
Art. 602 C.P. - ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI	19	81	82	64	49
Art. 3 Legge 75/1958 (FAVOREGGIAMENTO E/O SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE)	1.663	1.628	1.363	1.068	796
Art. 600 bis C.P. - PROSTITUZIONE MINORILE	255	272	251	166	116
Art. 600 ter C.P. – PORNOGRAFIA MINORILE	365	378	427	425	617
Art. 600 quater e 600 quater.1 C.P. – DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO E PORNOGRAFIA VIRTUALE	303	401	368	425	639
Art. 600 quinquies C.P. - INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE	1	3	1	1	2
Art. 601 bis C.P. - TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE **(in vigore dal 2017)**		/	1	/	/
Art. 609 undecies C.P. – ADESCAMENTO DI MINORENNI	374	450	453	477	382
Art. 600 octies C.P. – IMPIEGO DI MINORI NELL'ACCATTONAGGIO **(già art. 671 C.P.)**	125	88	89	110	34
Art. 10 bis D.Lvo 286/1998 (INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO)	46.347	33.243	22.758	24.589	32.601
Art. 12 (commi 1, 3, 3bis, 3ter, 5 e 5bis) D.Lvo 286/1998 (DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE)	4.162	3.532	3.508	2.872	2.343
Art. 22 comma 12 D.Lvo 286/1998 (LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DET. E INDET. - IMPIEGO DI LAVORATORI PRIVI DI/CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO)	562	594	623	800	503
D.Lvo 276/2003 (OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO)	61	16	22	37	10
Art. 603 bis C.P. – INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	142	358	580	950	717

[26] Dati di fonte SDI/SSD, non consolidati per l'anno 2020.

Come già accennato i dati relativi all'anno **2020** sono ancora **operativi**[27] e, dalla comparazione delle segnalazioni rilevate nel 2019, riportate nella predetta tabella, l'andamento della delittuosità in parola sembra **in buona parte** connotato da una **diminuzione.**

Tuttavia, contrariamente a quanto detto, fanno eccezione l'**ingresso e soggiorno illegale** nel territorio dello Stato - ex art. 10 bis del T.U.I. (+32,6%, con 32.601 nell'anno 2020, rispetto alle 24.589 segnalazioni del 2019), la **detenzione di materiale pornografico** e pornografia virtuale (+50,3% nel complesso, con 639 in confronto alle 425 del 2019), la **pornografia minorile** (+45,2%, 617 rispetto alle precedenti 425), nonché le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (2 rispetto ad una).

[27] Suscettibili di ulteriori variazioni.

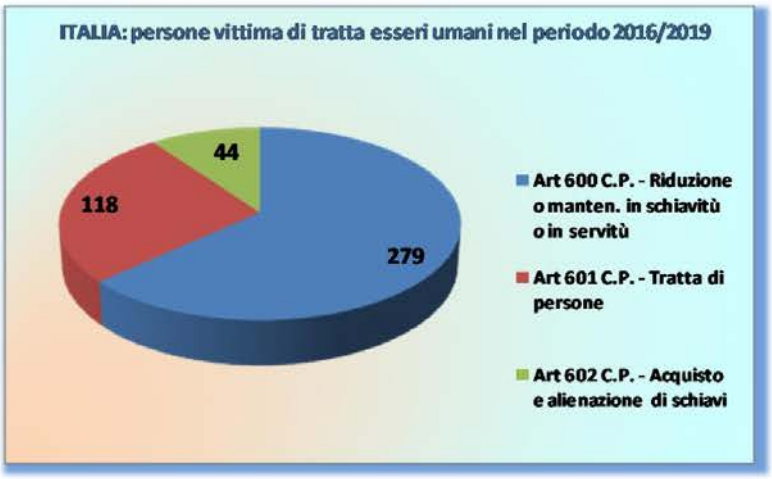
STATISTICA DELLE VITTIME

L'analisi dei dati statistici relativi alle **persone** che risultano **vittime**, sul nostro territorio nazionale, dei delitti di riduzione o mantenimento in condizioni di schiavitù o servitù (art. 600 C.P.), della tratta di persone (art. 601 C.P.) o dell'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 C.P.), relativamente al periodo **2016-2019**[28], manifesta, **complessivamente**, un trend **decrescente fino al 2018** (la somma delle vittime risulta, difatti, pari a **153** nel 2016, **123** nel 2017 e **80** nel 2018), per poi fare registrare un lieve **aumento** nell'anno **2019** (con **85** vittime, +6,2% in confronto al 2018).

Nell'anno **2020**[29], le vittime finora censite in Italia per i citati delitti risultano in totale **34**, mostrando una **diminuzione** del 60% rispetto a quelle rilevate nel precedente anno.

Come evidenzia il grafico sottostante, il dato aggregato delle vittime di ciascuno dei citati delitti, nel quadriennio **2016-2019**, evidenzia una netta **prevalenza** delle persone oggetto di **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (279), rispetto a quelle della tratta di persone (118) e di acquisto e alienazione di schiavi (44).

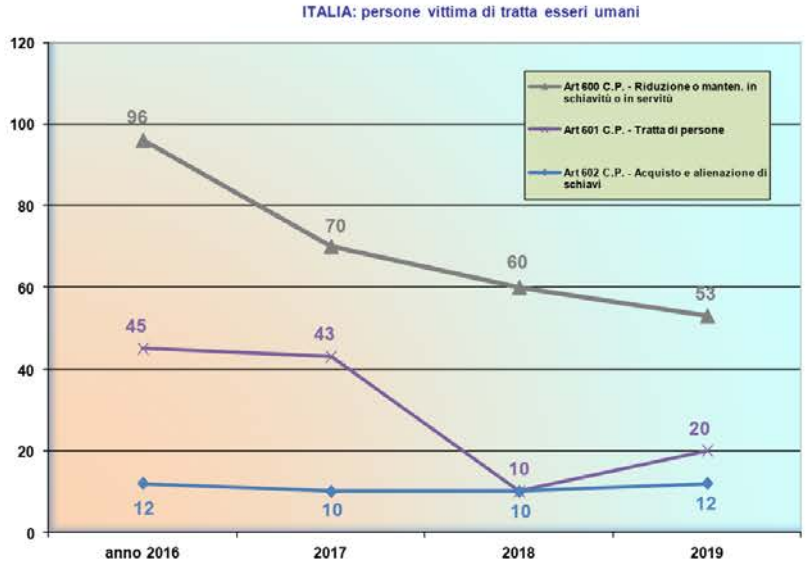
Tra le vittime, sempre nel medesimo periodo, **i minorenni**, sono risultati **per lo più oggetto** dei reati di **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (31, pari all'11% **circa del totale**) e della **tratta di persone** (31, oltre il 26% del totale), rispetto al reato di acquisto e alienazione di schiavi (13, che sono il 29,5% circa).



[28] Dati di fonte SDI/SSD.

[29] Dati di fonte SDI/SSD non consolidati.

Il sottostante grafico evidenzia, nel dettaglio, l'andamento, nel quadriennio 2016-2019, delle vittime di ciascuna fattispecie delittuosa. In particolare, in merito all'anno 2019 si rileva un **decremento** per la **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (in progressivo calo nell'intero periodo), a fronte di un **aumento** delle vittime della **tratta di persone** (reato che non conferma il trend in diminuzione degli anni precedenti) e della **lieve crescita** delle vittime di **acquisto e alienazione di schiavi** (dopo un biennio di stabilità del dato).



Il 2020, manifesta una netta **prevalenza** delle vittime di **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (27, con una **diminuzione** del 49% in confronto al precedente anno), rispetto a quelle della tratta di persone (5, -75%) e di acquisto e alienazione di schiavi (2, -83,3%).

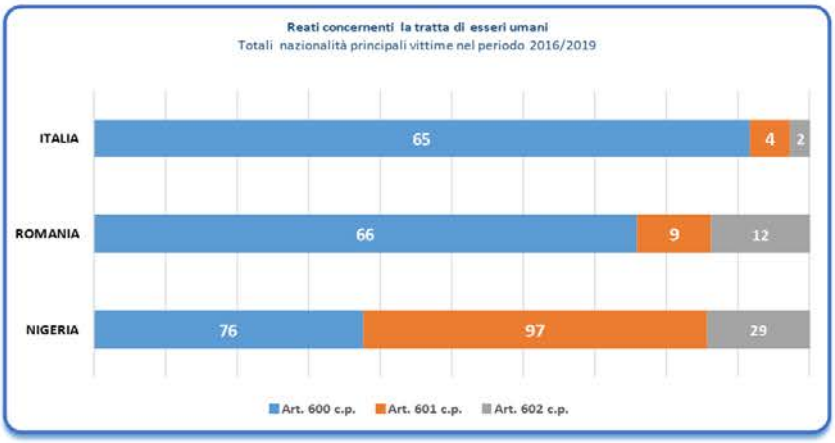
In particolare, tra queste, le vittime **minorenni** risultano 3, tutte per **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (a fronte delle 6 del 2019, di cui 4 per riduzione o mantenimento in schiavitù e 2 per tratta di persone).

In ordine alle **nazionalità più ricorrenti,** tra le vittime per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale, nel periodo **2016-2019,** si riscontra, **globalmente**, una netta prevalenza per quelle **nigeriane** con 202 vittime (di cui 53 minori di età che sono più del 26% del totale), seguite dalle 87 **romene** (di cui 6 minorenni, che rappresentano meno del 7% del numero complessivo) e dalle 71 **italiane** (tra cui 12 minori, pari al 16,9% del totale). Sul territorio nazionale, seppur con una minore frequenza, sono state censite anche 17 vittime di nazionalità bulgara (tra cui una minorenne), 9 marocchine, 7 tunisine e 6 moldave, che comunque precedono altre diverse nazionalità.

Nel 2020, per gli stessi delitti, si rileva una **prevalenza** delle vittime **italiane** (in totale 11, rispetto alle 17 dell'anno 2019) e **nigeriane** (8 a fronte di 20), che precedono quelle romene (4 in confronto a 27), quelle ucraine (3 rispetto ad una) e le marocchine (3 a fronte di una), seguite da altri Paesi.

Le vittime **minorenni**, nell'anno 2020, sono in totale 3, rispettivamente 2 **italiane** e una **serba** (a fronte delle 6 del 2019, con 4 italiane ed una per parte di nazionalità bosniaca e nigeriana).

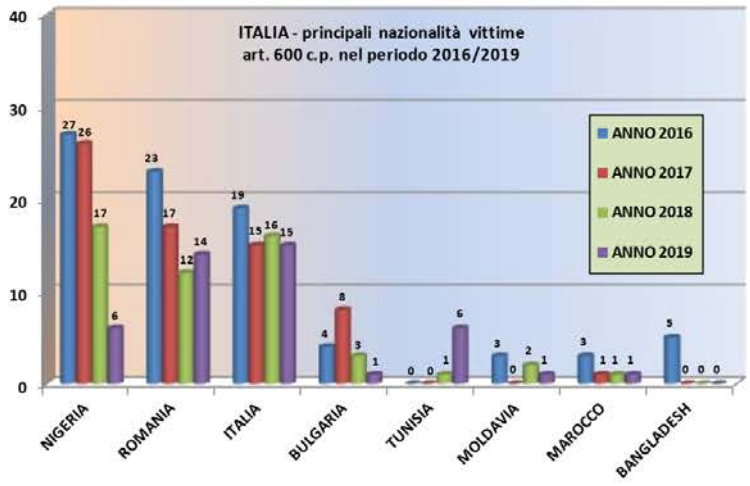
Il seguente grafico evidenzia come nel quadriennio 2016-2019 le vittime **nigeriane** risultano maggiormente assoggettate alla **tratta di persone** (nel periodo in esame, complessivamente, 97 di cui 29 minorenni), mentre quelle di nazionalità **romena** vengono per lo più fatte oggetto di **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (66 in totale, di cui 5 minori), così come le vittime **italiane** (65, tra cui 10 minori).



Nel 2020, invece, le vittime **italiane** risultano più assoggettate alla **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (10, di cui 2 minorenni), al pari di quelle di nazionalità **nigeriana** (4, nessuna minore di età) e **romena** (3, nessuna minorenne).

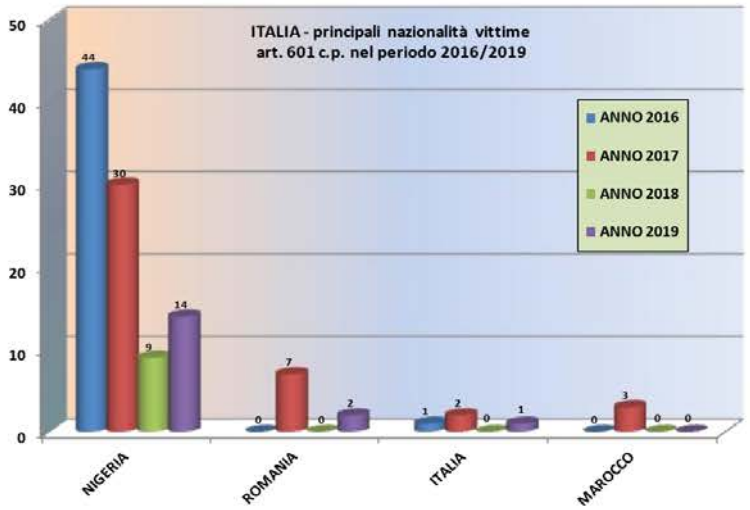
Nei grafici che seguono, sono stati analizzati, nel dettaglio, i singoli delitti già presi in esame.

Per quanto riguarda la **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù** (art. 600 C.P.), nel quadriennio **2016-2019**, sul nostro territorio nazionale, si evidenziano per maggior ricorrenza, le vittime di nazionalità **nigeriana** (76, tra cui risultano anche 13 minorenni), seguite da quelle **romene** (66, tra cui 5 minorenni), dalle **italiane** (65, di cui 10 minori) e dalle bulgare (16, compresa una minorenne).



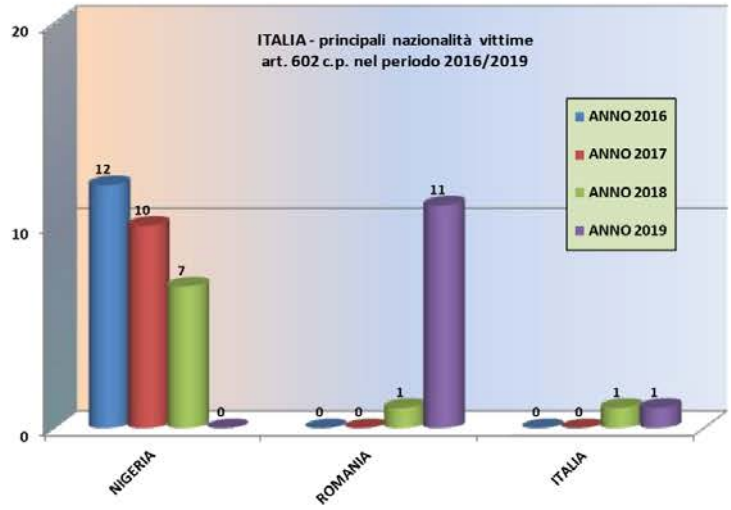
Nel **2020**, invece, per la **riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù**, si rilevano più vittime **italiane** (10 rispetto alle 15 del precedente anno, di cui 2 minori nell'ultimo anno e 3 nel 2019), nigeriane (4 a fronte di 6), romene (3 a fronte di 14), ucraine (3 rispetto ad una) e marocchine (3 a fronte di una), seguite da altre nazionalità.

Con riferimento alla **tratta di persone** (art. 601 C.P.), sempre nel periodo **2016-2019**, le 97 vittime di nazionalità **nigeriana** (di cui 29 minorenni) primeggiano sulle altre nazionalità, con un notevole distacco da quelle **romene** (9, nessun minore) che seguono subito dopo.



Riguardo al **2020**, per **la tratta di persone**, si rilevano 3 vittime **nigeriane** (rispetto alle 14, tra cui una minore, del precedente anno), una **romena** (a fronte di 2) e una **italiana.** Nel 2019, invece, l'unica vittima italiana censita era minore di età.

Anche per il delitto di **acquisto ed alienazione di schiavi** (art. 602 C.P.), infine, nel quadriennio **2016-2019** primeggiano le vittime **nigeriane** (29, tra esse 11 minorenni), sopravanzando nettamente in primo luogo quelle romene (12 in totale, tra cui una minore).



Relativamente al **2020**, per **l'acquisto ed alienazione di schiavi**, si rilevano due vittime, rispettivamente di nazionalità **nigeriana** e **bulgara**, entrambe maggiorenni. Nell'anno precedente non c'erano state vittime tra le predette nazionalità.

LE OPERAZIONI DI CONTRASTO DI MAGGIOR RILIEVO

Anno 2019

9 gennaio 2019 - province di Pistoia, Prato e Perugia - La Polizia di Stato ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 donne (entrambe nigeriane, di cui una con acquisita cittadinanza italiana) ed agli arresti domiciliari per una terza (nigeriana), in quanto ritenute a vario titolo responsabili della **tratta di esseri umani** e **sfruttamento della prostituzione, anche minorile**. Si precisa che una quarta destinataria del provvedimento restrittivo (anch'essa nigeriana, con cittadinanza italiana) è risultata irreperibile e, verosimilmente, domiciliata in Inghilterra. L'indagine, avviata nel 2016, ha in sintesi permesso di evidenziare l'esistenza di un traffico di persone che, a partire da una base logistica in Nigeria, gestiva lo sfruttamento del meretricio, soprattutto ai danni di ragazze minorenni, attraverso un'articolata rete di complici sul nostro territorio nazionale.

25 gennaio 2019 - Messina - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'attività investigativa denominata *"Balance"*, ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone (3 nigeriani, tra cui una donna, ed un italiano) in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di **associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (minorenni), riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione e permanenza clandestina, sfruttamento della prostituzione minorile**. L'indagine ha consentito di disarticolare una cellula di una più vasta organizzazione criminale transnazionale, con base in Nigeria e collegamenti in Libia che, dal 2015 al 2017, ha gestito il reclutamento in Patria di minorenni nigeriane (15 quelle individuate) che, convinte a migrare con la falsa promessa di un lavoro ed assoggettate a riti di "magia nera", sono state fatte giungere clandestinamente (via Libia, grazie a collegamenti con gruppi criminali ivi operanti) in Italia. Alcune delle vittime venivano ospitate nei centri di accoglienza di Messina e, successivamente, costrette alla prostituzione di strada. Alcuni degli indagati, infine, erano dediti (anche mediante l'impiego di corrieri ovulatori) al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina (nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati gr. 47 di cocaina, unitamente a gr. 180 di sostanza da taglio).

11 febbraio 2019 - province di Catania e Roma - La Polizia di Stato, nell'ambito di attività investigativa avviata a Catania, ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 nigeriani (tra cui 3 donne) in quanto ritenuti a vario titolo responsabili, in concorso, **della tratta di persone (aggravata dalla transnazionalità), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, ai danni di giovani donne nigeriane (anche minorenni)**. In sintesi gli indagati, anche unitamente ad altri complici (in Nigeria ed in Libia), anche ricorrendo a minacce ed al rito *"voodoo"*, reclutavano le proprie vittime in Patria (con la falsa promessa di un lavoro regolare), e facevano loro attraversare il continente africano per introdurle in Italia via mare.

18 marzo 2019 - Salerno, Bologna, Matera e Pistoia - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di attività investigativa avviata a Salerno, ha eseguito una misura cautelare nei confronti di **27 persone** (tra cui anche 5 marocchini ed un romeno), in quanto ritenute responsabili di **associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e tratta di persone, aggravati dalla transnazionalità**. Gli indagati sfruttavano alcuni marocchini che, dietro pagamento, venivano fittiziamente assunti da imprenditori agricoli, ottenendo i permessi di soggiorno e venendo impiegati "in nero" presso altre aziende.

4 giugno 2019 – Bergamo, territorio estero - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 romeni, in quanto ritenuti responsabili di **associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile**. I predetti, con la falsa promessa di un lavoro, facevano giungere in Italia giovani donne romene, poi avviate al meretricio e costrette a consegnare, ciascuna, 110 euro al giorno ai loro sfruttatori. Contestualmente, in Romania, la Polizia locale ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di ulteriori 11 persone, collegate con il sodalizio ed indagate per i medesimi reati.

Giugno 2019 - Palermo, territorio nazionale ed estero - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'indagine *"Maman"*, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 4 persone, in quanto ritenute responsabili di **associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione.** L'indagine, in particolare, ha riguardato un'organizzazione criminale operante tra la Nigeria, la Libia e l'Italia che, dietro la falsa promessa di un lavoro, reclutava in Patria giovani donne nigeriane da avviare alla prostituzione forzata, anche sfruttandone la vulnerabilità psicologica determinata dai riti *"voodoo"* al fine di avere la garanzia del pagamento del debito contratto (per il viaggio in Italia) di circa 30.000 euro. Giunte sul nostro territorio (dalla Libia), le vittime venivano costrette al meretricio (anche con minacce di morte e percosse), per riottenere la libertà ed evitare conseguenze lesive per loro e per i propri familiari in Nigeria. Le indagini, altresì, hanno evidenziato un articolato e lucroso sistema di trasferimento del denaro contante all'estero (denominato *"euro to euro"*) che, con il concorso di altri 2 **nigeriani** di Palermo (denunciati in stato di libertà), veniva utilizzato dal sodalizio per movimentare i proventi illeciti.

9 luglio 2019 - Parma, Bologna, Verona, Torino e territorio estero - La Polizia di Stato ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 nigeriani (tra cui una donna) e sottoposto a divieto di dimora 2 loro connazionali (tra cui una donna) in quanto ritenuti responsabili (sia in Italia che all'estero), a vario titolo e con altre persone, di associazione per delinquere finalizzata alla **tratta di persone**, **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione (in Italia, ma anche in Francia), detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali aggravate, ai danni di propri connazionali**. Si precisa che altri 2 destinatari del provvedimento restrittivo in carcere, anch'essi nigeriani (di cui una donna), sono risultati irreperibili, mentre diversi altri loro connazionali sono stati denunciati in stato di libertà. L'indagine, avviata a Parma nel 2015, ha in sintesi consentito di disarticolare 2 distinti gruppi criminali, operanti tra la Nigeria e l'Europa. Durante le perquisizioni, oltre a documentazione probatoria (corrispondenza tra indagati, ricevute di bonifici, carte postepay), è stato anche

tratto in arresto un nigeriano in flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di gr. 14,7 di cocaina, gr. 52,7 di marijuana ed euro 370 in contanti.

18 luglio 2019 - Torino, Bologna e territorio nazionale - La Polizia di Stato, nell'ambito di 2 indagini parallele riguardanti le articolazioni piemontesi ed emiliane dell'organizzazione cultista denominata "Maphite", ha eseguito in molte province del nord-Italia provvedimenti restrittivi nei confronti di 40 nigeriani, in quanto ritenuti **responsabili associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e frodi informatiche.** Le attività investigative, tra l'altro, hanno anche consentito di sequestrare copiosa documentazione, tra cui la cosiddetta *"Green Bible"*, ritenuta lo "statuto" dell'organizzazione.

20 luglio 2019 - Teramo - La Polizia di Stato, nell'ambito di attività investigativa avviata nel 2018, ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 6 persone (5 donne nigeriane ed un italiano) in quanto ritenute responsabili, a vario titolo, di **riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, aggravati dalla transnazionalità**. L'indagine sul sodalizio, in particolare, ha evidenziato che le donne straniere introducevano in Italia giovani connazionali per avviarle al meretricio, mentre l'uomo collaborava fornendo gli appartamenti (in alcune località della provincia) ove esercitare la prostituzione.

14 novembre 2019 - Roma - La Polizia di Stato ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 nigeriani (tra cui 6 donne), in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro e con altre persone non tutte identificate (anche in Nigeria e in Libia), **del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (anche minorile), tratta di persone e riduzione e mantenimento in schiavitù.** L'attività investigativa ha fatto emergere il reclutamento di ragazze in Nigeria le quali, condotte in Libia attraverso il Niger, venivano provvisoriamente trattenute (fino alla ricezione del corrispettivo per il loro rilascio e il finanziamento del viaggio) presso abitazioni denominate *"connection house"*, dove venivano violentate e costrette a prostituirsi, in attesa del trasporto via mare in Italia. Qui le vittime si allontanavano dai centri di accoglienza per raggiungere le loro *"Madame"* ed iniziare l'attività di meretricio (sia in Italia che all'estero, in particolare in Austria).

21 novembre 2019 - Cagliari - La Polizia di Stato, nell'ambito di attività investigativa avviata nel 2017 e riguardante la cellula nigeriana di matrice cultista denominata "Calipso Nest" (riconducibile all'organizzazione criminale denominata "Supreme Eye Confraternity", con ramificazioni in diverse città italiane), ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 23 soggetti in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di **associazione di tipo mafioso, tratta di esseri umani, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti**. L'indagine, tra l'altro, ha consentito di ricostruire le dinamiche criminali (sono stati documentati incontri, riti di affiliazione ed altre pratiche di assoggettamento degli affiliati) e le attività e del citato sodalizio il quale, oltre che al traffico internazionale di stupefacenti (importati da Sudafrica, Monzambico ed Olanda), si dedicava allo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali (introdotte in italia mediante la falsa promessa di un lavoro regolare per essere,

invece, costrette al meretricio di strada in alcune province sarde). Durante l'investigazione, inoltre, sono stati sequestrati significativi quantitativi di eroina e cocaina ed effettuati diversi arresti in flagranza di reato.

2 dicembre 2019 - Teramo - La Polizia di Stato, nell'ambito di attività investigativa avviata nel 2018, ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 9 nigeriani, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di **associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, illecita intermediazione finanziaria e tratta di esseri umani**. Gli indagati, tra l'altro, riciclavano in Nigeria ingenti somme di denaro (nel corso dell'indagine sono stati sequestrati, a corrieri dell'organizzazione diretti in Nigeria, circa 400mila euro) derivanti dalla tratta e lo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali.

3 dicembre 2019 - provincia di Bari, territorio nazionale ed estero (Germania, Francia, Olanda e Malta) **- La Polizia di Stato**, nell'ambito dell'indagine *"Drill"*, ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 28 nigeriani (27 arrestati in Italia ed uno in Germania) in quanto ritenuti, a vario titolo, **responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tratta di persone, riduzione in schiavitù, estorsioni, rapine, lesioni personali, violenza sessuale, uso di armi bianche e sfruttamento della prostituzione e dell'accattonaggio**. Si precisa che altri 7 nigeriani vengono attivamente ricercati, anche in campo internazionale. Gli indagati, unitamente ad altre persone non identificate, farebbero parte di 2 distinte cellule di natura cultista (riconducibili alla "Supreme Vikings Confraternity - Arobaga" e alla "Supreme Eiye Confraternity") attive nella provincia di Bari ove, organizzate in forma verticistica e militare, erano tese alla gestione dei propri illeciti ed al predominio territoriale, facendo ricorso alla violenza, intimidazione ed assoggettamento omertoso nei confronti di propri connazionali.

Anno 2020

4/8 giugno 2020 - province di Firenze, Chieti, Foggia, Cuneo, Pistoia e Torino - La Polizia di Stato, nell'ambito di attività investigativa avviata a Siena, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 nigeriani (6 in carcere ed uno agli arresti domiciliari), tra loro ben 5 donne, nonché sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. un italiano, in quanto ritenuti responsabili di **associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione**. L'indagine, in sintesi, ha riguardato un sodalizio di matrice prevalentemente nigeriana il quale, dopo aver costretto giovani connazionali (anche minorenni) ad attraversare il deserto sub-sahariano per giungere in Libia, ove venivano segregate (nelle cosidette "*connection houses*") in attesa di essere trasportate in Italia, via mare, per esservi avviate alla prostituzione di strada (nella provincia senese ed in alcune altre), sotto il controllo delle *"Maman"*. Si precisa che altri 4 destinatari del provvedimento restrittivo, tutti nigeriani (2 donne), sono risultati irreperibili.

17 dicembre 2020 - Ventimiglia (IM) - La Polizia di Stato, in collaborazione con quella francese, nell'ambito dei servizi della squadra mista italo-francese costituita nella fascia di confine, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dall'A.G. dell'Aquila) nei confronti di un nigeriano, in quanto ritenuto responsabile (con altri 23 nigeriani ed un soggetto della Sierra Leone), **di associazione per delinquere di tipo mafioso, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina, traffico di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio (specialmente riciclaggio ed illecita intermediazione finanziaria)**. L'arrestato, intercettato presso la stazione ferroviaria (ove è giunto a bordo di un treno proveniente dalla Francia), sarebbe affiliato alla cellula abruzzese-marchigiana (denominata "Pesha") dell'"Italian Aviary o Vatican Aviary", articolazione mafiosa italiana della "Supreme Eiye Confraternity", anche nota come "National Association of Air Lords".

CONCLUSIONI

La riduzione in schiavitù, il commercio di schiavi e la tratta degli esseri umani, sono purtroppo, ad oggi, fenomeni ancora presenti nella nostra società.

Nonostante la ferma volontà, a livello nazionale e internazionale, di contrastare tali pratiche delittuose ad oggi ancora non è stato possibile eliminarle completamente ma, anzi, rimangono tuttora crimini perpetrati in molte nazioni.

Pertanto, questo fenomeno, in virtù del fatto che si connota per la transnazionalità e per il coinvolgimento di strutture criminali sempre più organizzate e interconnesse, richiede un'azione sinergica a livello globale.

Difatti, negli ultimi decenni, sul piano nazionale, nonché su quello internazionale, si sono intensificati gli sforzi delle istituzioni attraverso la previsione di normative più stringenti.

L'azione congiunta a livello nazionale ed internazionale delle Forze di Polizia è, inoltre, assolutamente imprescindibile.

Le future strategie di contrasto dovranno anche tenere conto dei cambiamenti creati dalla pandemia nel contesto sociale, specialmente nei confronti dei soggetti più fragili.



APPROFONDIMENTO 45

Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani

Quarta relazione

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2022
COM(2022) 736 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (quarta relazione)

{SWD(2022) 429 final}

IT IT

1. INTRODUZIONE

La tratta di esseri umani è un grave reato e una grave violazione dei diritti fondamentali. Reprimerla è una priorità per l'Unione europea[1]. L'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE[2] prevede che ogni due anni sia presentata una relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani. Nonostante i passi avanti degli ultimi anni, la minaccia rimane elevata. Le ultime gravi crisi, in particolare la pandemia di COVID-19 e l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, hanno ulteriormente aumentato la vulnerabilità delle persone allo sfruttamento.

Secondo la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità effettuata dall'Unione europea nel 2021[3] (SOCTA dell'UE 2021), la tratta di esseri umani è un'attività fondamentale della criminalità organizzata e una forma grave di reato nell'UE destinata a rimanere una minaccia nel prossimo futuro. A livello dell'UE e degli Stati membri sono state adottate misure per prevenire tale reato, ridurre la domanda che alimenta la tratta di esseri umani, smantellare il modello di business dei trafficanti, proteggere e sostenere le vittime e affrontare il problema della dimensione internazionale del reato.

La presente relazione tiene conto:

- dei contributi trasmessi da tutti gli Stati membri tramite la rete UE di relatori nazionali e meccanismi equivalenti;
- dei contributi dei membri della piattaforma della società civile dell'UE contro la tratta di esseri umani;
- dei contributi di nove agenzie dell'UE[4];
- delle relazioni e di altri documenti di agenzie e istituzioni dell'UE e organizzazioni internazionali.

Più nello specifico, la relazione i) individua i modelli e i problemi principali nel contrastare la tratta di esseri umani, ii) illustra le principali azioni anti-tratta dal 2019 al 2022 e iii) fornisce un'analisi dei dati statistici per il periodo 2019-2020 contenuti in un documento di lavoro specifico dei servizi della Commissione[5]. I dati riportati nella relazione e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sono stati raccolti da Eurostat presso tutti gli Stati membri tramite gli istituti nazionali di statistica.

---

[1] Comunicazione sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 (COM(2021) 171 final); conclusioni del Consiglio, del 26 maggio 2021, che stabiliscono le priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per l'EMPACT 2022-2025.

[2] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011).

[3] Europol, *Valutazione 2021, da parte dell'Unione europea, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità*, disponibile (solo in inglese) all'indirizzo seguente: link.

[4] Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA).

[5] SWD(2022) 429.

2. SFIDE E TENDENZE NELLA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI NELL'UE

2.1. Le ultime sfide legate alla tratta di esseri umani

La terza relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani[6] ha già evidenziato le **conseguenze della pandemia di COVID-19 su tale fenomeno**. Secondo Europol, gli effetti economici della pandemia porteranno ad un aumento della domanda di sfruttamento della manodopera. Le organizzazioni della società civile hanno sottolineato come determinate categorie di persone, ad esempio i migranti privi di documenti, i lavoratori stagionali, le persone in condizioni di vita e di lavoro precarie e le persone dedite alla prostituzione, siano state colpite ben più di altre dalle misure legate alla pandemia di COVID-19, tra cui le restrizioni di viaggio. Tali gruppi sono quindi più esposti al rischio di diventare vittime dei trafficanti.

La pandemia ha avuto un enorme impatto anche sulla tratta a fini di sfruttamento sessuale, in particolare perché i contatti fisici tra trafficanti, vittime e clienti sono diminuiti e un maggior numero di operazioni si è spostato online[7]. Analogamente, alcuni Stati membri hanno riferito che la pandemia di COVID-19 ha accelerato il passaggio dalla prostituzione in strada a quella esercitata in case private, immobili in affitto breve e alberghi[8], oltre che in ambiente online[9]. Per le autorità di contrasto e altri portatori di interessi è diventato perciò più difficile individuare e contattare possibili vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale.

Le restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 e i vari lockdown hanno contribuito ad isolare ulteriormente le vittime, talvolta insieme ai loro trafficanti. Le più colpite sono state quelle che non avevano la possibilità di tornare nel loro paese d'origine. Gli Stati membri e le organizzazioni della società civile hanno riscontrato problemi nell'identificare le vittime stesse e orientarle verso servizi di assistenza, sostegno e protezione (assistenza sanitaria e psicologica, amministrativa, legale, ecc.) nonché nell'accesso delle vittime alla giustizia. I portatori di interessi hanno inoltre riscontrato maggiori difficoltà nella cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, maggior lentezza dei procedimenti penali a causa di udienze svolte a distanza e una riduzione delle ispezioni sul lavoro durante la pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha notevolmente accelerato lo spostamento delle attività criminali nello **spazio digitale**, in particolare per quanto riguarda la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche altre forme di sfruttamento. I trafficanti usano la tecnologia e internet (sia il web visibile, o *surface web*, che il web invisibile, più noto come *dark web*) in ogni fase del reato, tra cui il reclutamento delle vittime (che spesso avviene sulle piattaforme dei social media), la comunicazione tra i trafficanti, le vittime e i clienti, la pubblicizzazione dei servizi, l'organizzazione del trasporto delle vittime e le

[6] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Terza relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2020) 661 final) e documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SWD(2020) 226 final).

[7] Centro europeo contro il traffico di migranti (2021), *Quinta relazione annuale di attività* (disponibile solo in inglese).

[8] Austria, Belgio, Croazia, Francia e Ungheria.

[9] Croazia, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

procedure di pagamento. È aumentato, in particolare, il rischio di reclutamento online e di adescamento in rete per i minori. L'uso della tecnologia per compiere reati di tratta ha messo a dura prova le autorità giudiziarie e di contrasto poiché permette ai criminali di entrare in contatto con un maggior numero di vittime e clienti potenziali, trasferire più facilmente le vittime da un luogo ad un altro e svolgere le loro operazioni da remoto. I trafficanti possono anche contare su un maggior anonimato, in particolare grazie a soluzioni di comunicazione criptate[10].

Il periodo di riferimento è stato segnato anche dall'**aggressione militare della Russia contro l'Ucraina** che, iniziata il 24 febbraio 2022, ha causato un afflusso massiccio nell'UE di persone in fuga dalla guerra, per il 90 % donne e minori. Fin dall'inizio, i rischi di tratta sono stati considerati molto elevati. Le organizzazioni criminali erano attive alla frontiera tra l'Ucraina e l'UE già prima della guerra. Nel 2019-2020 la cittadinanza ucraina figurava tra le prime dieci cittadinanze di paesi terzi delle vittime identificate nell'UE, principalmente a fini di sfruttamento sessuale e di manodopera. La guerra ha dato ai trafficanti ulteriori possibilità di sfruttare la situazione di vulnerabilità di chi fuggiva dal paese, soprattutto donne e minori, allo scopo di trarne profitto economico. Esistono poi rischi specifici di una maggior domanda di servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta, sia offline, si pensi ad esempio alle offerte ingannevoli di assistenza, alloggio e trasporto privati, sia online, anche sui social media, ad esempio per pubblicizzare in rete servizi sessuali con donne ucraine.

2.2. Tendenze nella tratta di esseri umani

2.2.1. Le vittime (sesso, età, cittadinanza)

Nel periodo di riferimento 2019-2020 le **vittime della tratta** registrate nell'UE sono state **14 311**, un numero leggermente superiore a quello del biennio precedente (14 145). Per il 2021 le stime riportavano 7 109 vittime[11]. Il calo numerico tra il 2019 (7 777) e il 2020 (6 534) è stato probabilmente collegato ai problemi di identificazione delle vittime della tratta dovuti alla pandemia di COVID-19. Va osservato che **il numero reale potrebbe essere di gran lunga superiore** a quello suggerito dai dati registrati, poiché le statistiche tengono conto unicamente delle vittime di cui uno degli organismi di registrazione viene a conoscenza, mentre molte altre non vengono individuate.

La tratta di esseri umani continua a essere un reato con un'importante dimensione di genere. Le vittime registrate nell'UE sono per **il 63 % donne e ragazze**. La percentuale di vittime di sesso maschile (33 %)[12] è tuttavia aumentata rispetto al periodo 2017-2018 (23 %)[13].

[10] Centro europeo contro il traffico di migranti (2022), *Sesta relazione annuale di attività* (disponibile solo in inglese).
[11] Per il 2021 Eurostat ha avviato la raccolta di dati senza tuttavia poterla completare integralmente poiché alcuni Stati membri non sono riusciti a fornire in tempo l'intera serie di dati. Per questi Stati membri Eurostat ha perciò elaborato delle stime basate sui valori degli anni precedenti. La Germania e la Svezia non hanno potuto fornire dati sul numero delle vittime.
[12] Nella relazione la somma delle percentuali per gli stessi indicatori e l'anno di riferimento non sempre dà un totale del 100 %, il che è dovuto al fatto che gli Stati membri hanno registrato alcune vittime nelle categorie "sconosciuto/a" o "altro/a". Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'analisi dei dati statistici fornisce informazioni più dettagliate.
[13] Per il 4 % delle vittime registrate il sesso indicato era "sconosciuto".

Le vittime erano, per il 53%, cittadini dell'UE, per il 43 % cittadini di un paese terzo[14]. Per quanto riguarda la cittadinanza delle vittime, la Romania, la Francia, l'Italia, la Bulgaria e la Polonia erano, dal punto di vista numerico, i primi cinque paesi UE, mentre la Nigeria, la Cina, la Moldova, il Pakistan e il Marocco erano i primi cinque paesi terzi. Il 37 % di tutte le vittime registrate era costituito da cittadini del paese in cui era avvenuta la registrazione (tratta interna). Tutte, o quasi tutte, le vittime registrate dall'Estonia, dall'Ungheria, dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Slovacchia avevano la cittadinanza di questi stessi paesi.

2.2.2. La tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale

La tratta a fini di sfruttamento sessuale ha continuato a essere la **forma di sfruttamento più diffusa** nell'UE nel periodo 2019-2020 (**51 %**). La stragrande maggioranza delle vittime è di sesso femminile (87 %): di queste, le donne sono il 73 % e le ragazze il 27 %.

I settori ad alto rischio di sfruttamento sessuale restano gli stessi degli anni precedenti: prostituzione, agenzie e servizi di escort, industria pornografica, centri massaggi, bar e locali notturni. Gli Stati membri hanno osservato un aumento della violenza contro le donne e le ragazze durante la pandemia. Europol ha evidenziato il fatto che i servizi sessuali basati sullo sfruttamento siano pubblicizzati sia sui siti internet che offrono servizi di escort e sui siti di incontri che sulle piattaforme dei social media. Le segnalazioni di "tour sessuali", durante i quali le vittime si recano in diverse città per ricevere i clienti in appartamenti in affitto e camere d'albergo, sono sempre più frequenti. Come già indicato, gli Stati membri hanno inoltre confermato che la tecnologia è ampiamente utilizzata come strumento per reclutare, pubblicizzare e sfruttare sessualmente le vittime. Europol ha tra l'altro riferito che i trafficanti convincono con blandizia le vittime a sottoscrivere accordi commerciali volontari nei quali esse acconsentono a prostituirsi e a cedere una quota dei loro guadagni in cambio di protezione e aiuto per questioni amministrative. Le persone che sottoscrivono questo tipo di accordi non si percepiscono necessariamente come vittime e, di conseguenza, per i trafficanti è più semplice sfruttarle.

Tra i principali paesi d'origine delle vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale gli Stati membri[15] hanno spesso indicato la Nigeria. Vari Stati membri[16] ed Europol hanno inoltre segnalato un aumento delle persone transgender e delle donne sudamericane tra le vittime di questo tipo di tratta.

2.2.3. La tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera

La tratta a fini di sfruttamento della manodopera è la seconda forma più diffusa della tratta di esseri umani nell'UE (**28 %**). Rispetto al 2017-2018 è **notevolmente aumentata** (15 %). Le vittime di questo tipo di tratta sono per lo più uomini (66 %), mentre le donne sono il 34 %. La tratta a fini di sfruttamento della manodopera è la principale forma di sfruttamento in sette Stati membri[17]. Europol ha sottolineato che, sebbene questo tipo di

[14] Per il 2 % delle vittime registrate la cittadinanza era indicata come "sconosciuta" mentre, per un altro 2 %, era indicata come "altra". Questi dati sono stati stimati da Eurostat sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri tramite gli istituti nazionali di statistica.
[15] Tra cui il Belgio, la Francia, l'Irlanda, la Spagna e la Svezia.
[16] Estonia, Francia, Paesi Bassi e Spagna.
[17] Belgio, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia e Slovacchia.

tratta sia segnalata nell'UE più spesso rispetto a prima, sono ancora molti i casi non rilevati.

Le reti criminali coinvolte nella tratta a fini di sfruttamento della manodopera operano principalmente nell'ambito di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante in cui sono occupati molti lavoratori a basso reddito e lavoratori stagionali. Tra i settori ad alto rischio figurano l'agricoltura, l'edilizia, la silvicoltura, la trasformazione alimentare, le catene di montaggio, le attività ricettive, il commercio al dettaglio, gli autolavaggi, i servizi estetici e di pulizia, i trasporti, i lavori domestici e l'assistenza domiciliare. Sempre più spesso i trafficanti reclutano online le vittime di questo tipo di tratta, creando essi stessi o collaborando con agenzie di collocamento e di subappalto per dare una parvenza di legalità alle loro operazioni.

Sebbene le vittime dello sfruttamento della manodopera siano prevalentemente uomini (66 %), alcuni Stati membri hanno segnalato una presenza sempre più frequente di donne in questo tipo di tratta (34 %), specialmente nel lavoro domestico e nei servizi di pulizia. Si tratta di donne che spesso rimangono invisibili, poiché il loro sfruttamento avviene di solito nella sfera privata e molte di esse provengono da paesi terzi.

Nel periodo 2019-2020 si è registrata quasi la stessa percentuale di vittime UE (45 %) e non UE (50 %)[18] della tratta a fini di sfruttamento della manodopera nell'Unione europea. Gli Stati membri hanno tuttavia evidenziato la particolare vulnerabilità dei migranti a questa forma di sfruttamento. I migranti sono spesso reclutati nel loro paese d'origine da trafficanti della loro stessa nazionalità e attirati nell'UE con il miraggio di salari più elevati.

Gli Stati membri[19] hanno segnalato che spesso le vittime di paesi terzi entrano nell'UE con un visto, anche se a volte i trafficanti usano documenti falsi (ad esempio, mediante frodi d'identità, contratti di lavoro fittizi e permessi di lavoro regolari ottenuti avvalendosi di società di comodo e facendo un uso improprio dei canali legali). Secondo le segnalazioni di alcuni Stati membri[20], per saldare i debiti contratti a copertura dei costi di viaggio le vittime provenienti dai paesi terzi, in particolare dall'Asia (Vietnam, ecc.), devono spesso lavorare, ad esempio in saloni per unghie o centri di coltivazione della cannabis.

Nessun dato è stato comunicato dagli Stati membri su persone giuridiche oggetto di indagini, azioni penali o condanne per reati di tratta nel periodo 2019-2020.

2.2.4. La tratta di esseri umani finalizzata ad altre forme di sfruttamento

Nel periodo di riferimento le forme di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento diversi da quello sessuale e della manodopera hanno rappresentato l'**11 %** di tutti i casi[21]. Tra queste: le attività criminali forzate, l'accattonaggio forzato, l'espianto illegale di organi e "altre" forme di sfruttamento non incluse nella definizione di cui all'articolo 2,

[18] Per il 5 % delle vittime registrate della tratta a fini di sfruttamento della manodopera la cittadinanza era indicata come "altra".
[19] Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lituania e Malta.
[20] Belgio, Irlanda e Spagna.
[21] Nel periodo 2017-2018 le altre forme di sfruttamento hanno rappresentato il 18 % dei casi di tratta di esseri umani nell'UE.

paragrafo 3, della direttiva 2011/36/UE, come l'adozione illegale, il matrimonio forzato e fittizio, la maternità surrogata illegale e la fruizione fraudolenta di prestazioni[22].

Alcuni Stati membri[23] hanno segnalato un aumento **delle attività criminali forzate e dell'accattonaggio forzato** sebbene queste forme di sfruttamento abbiano riguardato solo il 3 % di tutte le vittime registrate nell'UE nel periodo 2019-2020. Le attività criminali forzate sono spesso associate al furto, alla microcriminalità, al borseggio, al taccheggio e allo spaccio di stupefacenti. L'accattonaggio forzato è stato la seconda forma principale di sfruttamento in Estonia (20 %), mentre le attività criminali forzate sono state la seconda forma di sfruttamento più diffusa in Grecia (42 %).

Secondo quanto riferito dagli Stati membri, le donne, i minori e i migranti irregolari sono particolarmente esposti al rischio di questo tipo di tratta. Le vittime provengono spesso da contesti svantaggiati, non hanno una casa o soffrono di alcolismo o di altre dipendenze. Alcuni Stati membri[24] hanno sottolineato che nella maggior parte dei casi le vittime di tratta a fini di accattonaggio forzato appartengono alla comunità Rom e sono persone con disabilità. Dai dati sul numero delle vittime della tratta di esseri umani a fini di accattonaggio forzato nel periodo 2019-2020 emerge che il 47 % era costituito da minori[25].

Alcuni Stati membri[26] hanno segnalato casi di tratta a fini di **matrimoni forzati e fittizi** riguardanti prevalentemente donne migranti vulnerabili e minoranze etniche come i Rom. Spesso, secondo quanto sottolineato dagli Stati membri, le vittime di questa forma di sfruttamento sono anche oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, sfruttamento di manodopera o accattonaggio forzato. Secondo Eurojust, le donne appartenenti alle comunità Rom negli Stati membri sono altamente a rischio di tratta e sfruttamento finalizzati alla conclusione di matrimoni fittizi volti a consentire a cittadini di paesi terzi di entrare e circolare liberamente nell'UE[27]. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha infine segnalato che le donne e le ragazze vittime di matrimoni forzati sono spesso nascoste all'interno di nuclei familiari privati e nel settore della prostituzione, circostanza che ne rende più difficile l'individuazione e l'identificazione.

Europol, Eurojust e alcuni Stati membri[28] hanno segnalato casi di tratta a fini di **maternità surrogata illegale e gravidanza forzata**, nei quali le donne sono reclutate affinché cedano i loro neonati dietro la promessa di un compenso o partecipino a programmi di maternità surrogata illegale.

Alcuni Stati membri hanno segnalato casi di tratta anche a fini di **prelievo di organi[29] e di fruizione fraudolenta di prestazioni**[30]. Queste due forme di sfruttamento hanno rappresentato meno dell'1 % dei casi registrati nell'UE nel periodo 2019-2020.

---

[22] Per il restante 10 % delle vittime della tratta di esseri umani registrate la forma di sfruttamento indicata era "sconosciuta".
[23] Bulgaria, Croazia, Grecia, Irlanda, Romania e Spagna.
[24] Austria e Bulgaria.
[25] Il 31 % era costituito da adulti e il 22 % era sconosciuto.
[26] Bulgaria, Cipro, Irlanda, Grecia e Lituania.
[27] Eurojust (2020), *Relazione sulle legislazioni nazionali e studio di casi di Eurojust sui matrimoni fittizi*, sham-marriage-oct-2020-redacted.pdf (europa.eu) (disponibile solo in inglese).
[28] Bulgaria, Cipro e Grecia.
[29] Grecia, Paesi Bassi e Polonia.
[30] Cipro, Lituania e Slovacchia.

2.2.5. La tratta di minori

Nel periodo 2019-2020 quasi una vittima della tratta di esseri umani su quattro era un minore (**23 %**), per lo più di sesso femminile (75 %). Tra le vittime minorenni registrate, la percentuale di cittadini dell'UE risultava sproporzionata (85 %) e, di questa, il 75 % era registrato nel paese di cittadinanza della vittima. Il 10 % delle vittime minorenni era costituito da cittadini di paesi terzi[31]. La metà delle vittime minorenni registrate era stata oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale (50 %), il 17 % di tratta a fini di sfruttamento di manodopera e il 4 % di tratta a fini di accattonaggio forzato[32].

Spesso i siti internet che offrono servizi di escort e i siti di incontri pubblicizzano le vittime minorenni facendole passare per adulti. Inserzioni pubblicitarie riguardati i minori sono presenti anche su appositi siti internet che gli adulti consultano intenzionalmente alla ricerca di incontri sessuali con minori. Spesso i minori subiscono abusi in contesti clandestini, ad esempio in case di tolleranza temporanee e, talvolta, in luoghi pubblici (alberghi, ristoranti, sexy club, locali notturni e strip club).

Secondo quanto evidenziato da alcuni Stati membri[33], i trafficanti utilizzano il metodo del *lover boy* (l'innamorato) per adescare minori e giovani donne adulte a fini di sfruttamento sessuale. Nel periodo di riferimento, Europol ed Eurojust hanno sostenuto in particolare la Romania, la Francia e la Spagna nel quadro di due diverse operazioni condotte per smantellare reti criminali che, con questo metodo, reclutavano le loro vittime. I *lover boy* sono trafficanti di esseri umani che, in genere, agiscono cercando di far innamorare di loro ragazze o ragazzi oppure manipolandoli con altri mezzi allo scopo di sfruttarli, ad esempio nell'industria del sesso. Attualmente i *lover boy* ricorrono più rapidamente e frequentemente alle minacce nei confronti delle loro vittime, utilizzando il ricatto e la violenza[34].

Europol e vari Stati membri[35] hanno riferito come i clan familiari dell'UE continuino ad assoggettare alla tratta i loro stessi figli e altri minori che si trovano nelle loro comunità, principalmente a scopo di accattonaggio, borseggio e taccheggio o come domestici. Le reti criminali attive nell'UE utilizzano anch'esse i minori, spesso di paesi terzi, per commettere vari tipi di reati, quali l'accattonaggio, il borseggio o la vendita di oggetti[36]. I minori sono oggetto di tratta anche nell'ambito di programmi di adozione illegale[37].

2.2.6. La tratta di esseri umani nel contesto migratorio

La tratta ha continuato a rappresentare un problema nel contesto della migrazione[38] specialmente in alcuni Stati membri, i quali riferiscono come la maggior parte delle vittime provenga proprio da tale contesto. La migrazione irregolare ha creato opportunità di profitto per le reti di trafficanti e ha esposto i migranti al rischio di subire varie forme di tratta non solo nei paesi di destinazione, ma anche nei punti di transito e nei campi per

[31] Per il 3 % delle vittime minorenni della tratta di esseri umani registrate, la cittadinanza era indicata come "sconosciuta" e per il 2 % come "altra non specificata".
[32] L'8 % era registrato per altre forme di sfruttamento, mentre per il 20 % la forma di sfruttamento risultava sconosciuta.
[33] Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lussemburgo, Romania e Spagna.
[34] "Loverboys" |Human trafficking and people smuggling | Government.nl.
[35] Grecia, Ungheria e Romania.
[36] Europol, Valutazione 2021, da parte dell'Unione europea, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità, disponibile (solo in inglese) all'indirizzo seguente: link.
[37] Europol e Slovacchia.
[38] Irlanda, Grecia, Frontex e organizzazioni della società civile.

migranti. Esiste un collegamento evidente con il traffico di migranti: le vittime sono infatti reclutate nel paese d'origine talvolta con la promessa di un lavoro rispettabile nell'UE e, per riuscire a rimborsare le spese di trasporto sostenute per raggiungere l'UE, diventano oggetto di tratta nei paesi di destinazione a fini di sfruttamento del lavoro forzato o di sfruttamento sessuale[39]. In questo caso i trafficanti sono spesso della stessa nazionalità delle vittime o dello stesso gruppo etnico[40]. Vi sono stati casi di reclutamento volontario da parte di altre vittime[41], ma anche casi di reclutamento involontario sulla base di informazioni trasmesse ai paesi d'origine riguardo all'opportunità di ottenere un lavoro o un permesso di soggiorno nei paesi di destinazione[42]. Numerosi sono anche i casi di tratta riguardanti migranti dapprima arrivati nell'UE tramite vie legali e poi sfruttati[43].

3. AZIONI INTRAPRESE DALL'UE E DAGLI STATI MEMBRI PER CONTRASTARE LA TRATTA DI ESSERI UMANI

3.1. Un approccio globale contro la tratta di esseri umani

Nell'aprile 2021 la Commissione ha adottato la **Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025**[44], il cui approccio globale va dalla prevenzione del reato alla protezione delle vittime fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Come indicato nelle seguenti sezioni, molte delle iniziative giuridiche, politiche e operative annunciate nei quattro settori della strategia dell'UE hanno registrato notevoli progressi oppure sono già state attuate[45].

Una delle azioni prioritarie della strategia dell'UE è la **valutazione della direttiva 2011/36/UE**[46]. La valutazione ha constatato che la direttiva costituiva un quadro solido per prevenire e contrastare la tratta di esseri umani, nonché per proteggere le vittime, e aveva creato una base comune per affrontare tale reato a livello dell'UE. Ha tuttavia individuato anche una serie di problemi che fanno da ostacolo alla riduzione della portata del reato, alla garanzia di una risposta efficace contro i trafficanti da parte delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie nonché all'identificazione rapida, all'assistenza e al sostegno alle vittime. Per colmare tali lacune, il 13 dicembre 2022 la Commissione ha proposto una direttiva che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime[47]. In linea con l'esito della valutazione, le principali azioni non legislative della strategia dell'UE continuano peraltro a essere estremamente pertinenti nel migliorare l'attuazione della direttiva negli Stati membri.

La strategia dell'UE sottolinea la necessità di migliorare la registrazione e la raccolta di dati sulla tratta di esseri umani al fine di garantire informazioni affidabili e comparabili

[39] Francia e Spagna.
[40] Italia e Svezia.
[41] Francia.
[42] Portogallo.
[43] Francia e Malta.
[44] COM(2021) 171 final.
[45] Ridurre la domanda che alimenta la tratta per tutte le forme di sfruttamento; smantellare il modello di business dei trafficanti; proteggere, sostenere ed emancipare le vittime, con particolare attenzione alle donne e ai minori; e tener conto della dimensione internazionale.
[46] SWD(2022) 427.
[47] Proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2022) 732).

per politiche mirate. Nel 2021 la Commissione è passata da una raccolta semestrale a una raccolta annuale di dati, che saranno consultabili sul sito web di Eurostat[48] insieme a quelli degli anni di riferimento precedenti. La Commissione propone di modificare la direttiva 2011/36/UE per imporre agli Stati membri l'obbligo di **raccogliere dati sulla tratta di esseri umani e di comunicare tali statistiche alla Commissione con cadenza annuale**. In questo modo sarà possibile avere una panoramica e un monitoraggio più aggiornati della portata del fenomeno nell'UE.

Sono stati erogati **finanziamenti per contrastare la tratta di esseri umani** tramite i programmi di lavoro dello strumento tematico per il 2021-2022 nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)[49] e del Fondo Sicurezza interna (ISF)[50] (con una dotazione totale di 13 milioni di EUR per l'azione dell'Unione e l'azione specifica nel quadro della gestione diretta e concorrente).

L'attuale **coordinatrice anti-tratta dell'UE**[51] è stata nominata il 1° luglio 2021. Da allora la coordinatrice ha incontrato vari portatori di interessi negli Stati membri e nei paesi terzi e ha rafforzato la cooperazione con le organizzazioni internazionali nel contesto dell'attuazione della direttiva anti-tratta e della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani. Sono state organizzate sei riunioni della rete dell'UE dei relatori nazionali e meccanismi equivalenti e quattro riunioni della piattaforma della società civile dell'UE contro la tratta di esseri umani. La coordinatrice anti-tratta dell'UE ha sviluppato e coordinato l'attuazione di un **piano comune di contrasto della tratta**[52] per affrontare i rischi della tratta di esseri umani e sostenere le potenziali vittime tra coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, in stretta collaborazione con i coordinatori e i relatori nazionali, le agenzie dell'UE, le organizzazioni della società civile, l'Ucraina e la Moldova.

La tratta di esseri umani è affrontata anche nell'ambito di un approccio globale a livello nazionale. Per contrastare la tratta di esseri umani e sostenere l'attuazione della direttiva 2011/36/UE, gli Stati membri hanno adottato, nel periodo di riferimento, strumenti giuridici e politici, tra cui: **strategie e piani d'azione nazionali nuovi** o **rinnovati**[53], serie di **linee guida**, **procedure** e **protocolli**[54] volti a sostenere i portatori di interessi nell'individuazione, nell'identificazione e nella protezione delle vittime e misure tese a **coordinare le iniziative di lotta alla tratta di esseri umani**[55].

3.2. Prevenire la tratta di esseri umani e ridurre la domanda che alimenta il reato

La strategia dell'UE ha evidenziato che, nonostante le iniziative di prevenzione attuate, la domanda di servizi prestati da vittime di sfruttamento non è calata. Secondo le statistiche 2019-2020, 11 Stati membri hanno segnalato un totale di 159 indagati, 46 azioni penali e 51 condanne per il reato di **ricorso ai servizi delle vittime della tratta**. I numeri sono

[48] I dati saranno pubblicati sul sito web di Eurostat (Banca dati - Eurostat (europa.eu)) alle voci "Popolazione e condizioni sociali/Criminalità e giustizia penale".
[49] AMIF - Programma di lavoro dello strumento tematico per il 2021-2022_it.pdf (europa.eu).
[50] ISF - Programma di lavoro dello strumento tematico per il 2021-2022_it.PDF (europa.eu).
[51] Coordinatrice anti-tratta dell'UE (europa.eu).
[52] Un nuovo piano di contrasto della tratta volto a proteggere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina (europa.eu) (disponibile solo in inglese).
[53] Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Spagna, Ungheria, Italia, Irlanda, Grecia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Portogallo.
[54] Germania, Croazia, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia.
[55] Germania.

decisamente più bassi rispetto a quelli registrati nel precedente periodo di riferimento[56], diminuzione che potrebbe essere collegata all'impatto della pandemia di COVID-19 sul sistema giudiziario penale.

Valutare la possibilità di modificare le disposizioni della direttiva 2011/36/UE riguardo alla **configurazione come reato dell'uso dei servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta** era una delle azioni principali della strategia dell'UE. Gli Stati membri adottano strategie diverse per scoraggiare e ridurre la domanda e non tutti hanno utilizzato l'**articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2011/36/UE**, che impone loro di **valutare la possibilità di adottare misure volte a configurare come reato il ricorso consapevole ai servizi di una persona vittima della tratta**. Durante il periodo di riferimento, l'Ungheria ha adottato una nuova normativa che configura come reato l'uso consapevole di servizi prestati da vittime di sfruttamento e ha inasprito le pene per gli utenti nel caso in cui la vittima sia un minore. I Paesi Bassi hanno configurato come reato il ricorso a servizi sessuali nei casi in cui l'utente sappia o abbia un valido motivo per sospettare che la persona è vittima di tratta. Le pene sono più severe se la vittima è un minore. Nel 2021 la Germania, che aveva già configurato come reato l'uso consapevole di servizi sessuali derivanti da sfruttamento, ha adottato una linea più severa stabilendo la responsabilità penale per il ricorso, per imprudenza, a servizi sessuali derivanti da sfruttamento. Cipro ha modificato la propria legislazione nel 2019 al fine di inasprire le pene per il reato costituito dall'uso di qualsiasi servizio derivante dallo sfruttamento delle vittime ed eliminando il requisito secondo cui l'utente deve avere un "ragionevole sospetto" nei casi di sfruttamento sessuale. In alcuni Stati membri, come la Slovacchia e la Spagna, sono inoltre in corso discussioni sulla configurazione come reato dell'uso consapevole di servizi prestati da vittime di sfruttamento e sulla domanda di servizi sessuali. Tre Stati membri[57] hanno anche svolto o stanno effettuando una valutazione della legislazione pertinente che configura come reato l'uso di servizi prestati da vittime di sfruttamento.

Per rafforzare la risposta sul piano della giustizia penale mirante a scoraggiare la domanda, la Commissione propone di apportare una modifica alla direttiva 2011/36/UE **rendendo obbligatorio configurare come reato il ricorso consapevole ai servizi di una persona vittima della tratta di esseri umani**.

In linea con la strategia dell'UE, la Commissione ha adottato alcune misure volte ad affrontare l'aspetto della **responsabilità di società e imprese** nel ridurre la domanda e individuare potenziali casi di tratta di esseri umani **nelle loro attività e catene di approvvigionamento**. Nel luglio 2021 la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno pubblicato orientamenti per aiutare le imprese dell'UE ad adottare misure adeguate per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento[58]. La proposta di **direttiva** della Commissione **sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità** introduce inoltre un quadro trasversale per promuovere il contributo delle società attive nel mercato unico al rispetto dei diritti umani nelle attività da esse svolte e attraverso le loro catene del valore, individuando, prevenendo e attutendo il loro impatto negativo sui diritti umani, compresa la tratta di esseri umani, e assumendosene la responsabilità. Il 14 settembre 2022 la Commissione ha presentato una **proposta di regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro**

[56] Nel periodo di riferimento 2017-2018, undici Stati membri avevano segnalato, per tale reato, un totale di 170 indagati, 162 azioni penali e 133 condanne.
[57] Irlanda, Francia e Lussemburgo.
[58] Nuovi orientamenti dell'UE aiutano le imprese a combattere il lavoro forzato (europa.eu).

forzato sul mercato dell'Unione[59]. Una volta adottate, tali proposte rafforzeranno le azioni dell'Unione miranti ad attribuire una più puntuale responsabilità alle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani. A livello nazionale, gli Stati membri hanno adottato o stanno valutando l'eventualità di adottare misure volte ad imporre alle imprese che superano determinate dimensioni di adempiere il dovere di diligenza lungo l'intera catena di approvvigionamento al fine di individuare e prevenire un potenziale sfruttamento di manodopera. In Germania la legge sul dovere di diligenza delle imprese nelle catene di approvvigionamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Il Belgio, la Finlandia, i Paesi Bassi e la Romania stanno lavorando all'adozione di una normativa analoga. Il Belgio ha anche preparato un pacchetto di strumenti contenente indicazioni per orientare le imprese nell'individuazione di violazioni dei diritti umani e di casi di sfruttamento della manodopera.

La Commissione ha inoltre proposto azioni[60] per rafforzare l'efficacia della **direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro**[61], che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, comprese le vittime della tratta di esseri umani. La comunicazione ha stabilito che la Commissione debba promuovere lo scambio di buone pratiche per l'identificazione delle vittime dello sfruttamento e della tratta di esseri umani, anche per indagini congiunte da condurre con unità ad hoc. La Commissione partecipa alle riunioni della piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato operante sotto l'egida dell'Autorità europea del lavoro, che mobilita gli ispettorati del lavoro negli Stati membri ai fini di una maggior sensibilizzazione al problema del lavoro sommerso e dello sfruttamento della manodopera e di uno scambio di pratiche concernenti l'individuazione delle possibili vittime della tratta di esseri umani. L'Autorità europea del lavoro partecipa inoltre alle azioni operative della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) per contrastare la tratta a fini di sfruttamento della manodopera.

La strategia dell'UE stabilisce che le **campagne di sensibilizzazione** sui rischi della tratta sono mezzi importanti per individuare e prevenire questa forma di criminalità. Gli Stati membri[62] hanno svolto campagne di sensibilizzazione sulla tratta degli esseri umani tramite social media, video, volantini, manifesti, mezzi di comunicazione nonché nelle scuole, fra l'altro. Alcuni Stati membri[63] hanno attuato campagne sui social media, sui siti internet che offrono servizi di incontri e sulle piattaforme di annunci di servizi sessuali al fine di sensibilizzare i clienti sui rischi della tratta di esseri umani e incoraggiarli ad avere un comportamento più responsabile. Altri Stati membri[64] hanno condotto campagne di sensibilizzazione sui diritti dei lavoratori e sulle opportunità di lavoro sicuro nonché sui rischi della tratta a fini di sfruttamento della manodopera.

Nonostante la pandemia di COVID-19, gli Stati membri hanno continuato a **formare** una vasta schiera di portatori di interessi, tra cui autorità giudiziarie e di contrasto, personale in prima linea, guardie di frontiera, funzionari incaricati dell'asilo e dell'immigrazione, professionisti del settore sanitario, assistenti sociali, ispettori sociali e del lavoro,

[59] COM(2022) 453 final.
[60] COM(2021) 592 final.
[61] Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).
[62] Ad esempio: Belgio, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Ungheria, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Portogallo e Spagna.
[63] Belgio e Paesi Bassi.
[64] Bulgaria, Spagna, Croazia, Italia, Paesi Bassi e Polonia.

personale consolare, personale comunale e personale di volo, per metterli in grado di individuare e identificare casi di tratta.

3.3. Smantellare il modello di business criminale dei trafficanti

Nel periodo 2019-2022 la **cooperazione nell'attività di contrasto** si è notevolmente intensificata[65] a livello sia dell'UE che internazionale, come dimostra anche l'aumento del 29 % del numero totale di persone sospettate di tratta di esseri umani rispetto al precedente periodo di riferimento[66]. Nel 2019-2020 i cittadini dell'UE rappresentavano il 62 % di tutti gli indagati registrati nell'UE.

Molti Stati membri[67] hanno riferito di aver partecipato alle **azioni operative di EMPACT** per contrastare la tratta di esseri umani, anche in cooperazione con paesi terzi[68]. Europol ha sostenuto numerose azioni su larga scala nell'UE in materia di sfruttamento sessuale, tratta di minori, sfruttamento della manodopera (comprese azioni mirate nel settore agricolo), accattonaggio forzato e criminalità forzata. Europol ha continuato a gestire la task force congiunta di collegamento sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, istituita nel 2019, che si concentra sullo sviluppo di azioni coordinate e basate sull'intelligence contro le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani. Inoltre gli Stati membri[69] hanno intrattenuto una cooperazione bilaterale con altri Stati membri dell'Unione, paesi terzi[70], agenzie dell'UE[71] e Interpol, fra l'altro anche per casi di indagine, distacco di funzionari di collegamento, formazione e sviluppo di capacità nonché scambio di pratiche.

Durante il periodo 2019-2020 sono state registrate **6 539 azioni penali** e **3 019 condanne** nell'UE. Si tratta di un lieve aumento rispetto al periodo di riferimento precedente[72]. Il numero di azioni penali rispetto al numero di indagati è tuttavia diminuito, passando dal 52 % del 2017-2018 al 43 % del 2019-2020. Il numero di persone condannate rispetto al numero di azioni penali è aumentato passando dal 39 % al 46 % nel periodo 2019-2020[73]. Nel 2021 il numero di azioni penali stimato è 4 452[74] e il numero di condanne stimato è 2 507[75]. Eppure, nonostante l'aumento generale, il numero assoluto di azioni penali e di condanne rimane basso, specialmente se paragonato al numero di vittime e di indagati registrati.

Tra il 2019 e il 2021 sono state deferite a Eurojust 486 indagini e azioni penali a fini di assistenza[76]. Nello stesso periodo Eurojust ha sostenuto 156 indagini congiunte[77].

---

[65] Nel 2021 Europol ha finanziato 60 riunioni operative, contro le 32 del 2020, e solo nel primo semestre del 2022 ne ha finanziate 37.
[66] Nel periodo 2019-2020 sono stati registrati 15 214 indagati contro gli 11 788 del 2017-2018.
[67] Ad esempio: Austria, Belgio, Cipro, Cechia, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia e Slovacchia.
[68] Cina, Nigeria, Vietnam nonché la regione dei Balcani e l'Africa settentrionale.
[69] Ad esempio: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Lettonia, Malta e Portogallo.
[70] Ad esempio: Bosnia-Erzegovina, Cina, Giordania, Moldova, Montenegro, Nigeria, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Regno Unito, ecc.
[71] Europol, Frontex e CEPOL.
[72] Nel 2017-2018 sono state perseguite 6 163 persone.
[73] Nel 2017-2018 sono state condannate 2 426 persone.
[74] È stato stimato il valore del Portogallo.
[75] È stato stimato il valore di Germania e Portogallo.
[76] Nel periodo di riferimento precedente (2017-2018) sono stati deferiti a Eurojust 273 casi di tratta di esseri umani.
[77] Nel 2017-2018 Eurojust ha sostenuto 107 squadre investigative comuni.

Il numero di indagini e di azioni penali coordinate da Eurojust è diminuito, passando dalle 183 del 2019 alle 163 del 2020 fino alle 140 del 2021, dato che potrebbe evidenziare difficoltà o una scarsa conoscenza degli Stati membri riguardo al deferimento dei casi all'agenzia dell'UE. Alcuni Stati membri[78] hanno riferito di avere partecipato a squadre investigative comuni coordinate da Eurojust, sia con Stati membri dell'UE sia con paesi terzi.

Il 14 giugno 2022 la coordinatrice anti-tratta dell'UE, insieme a Eurojust, ha organizzato la prima riunione del **Gruppo specifico di discussione dei pubblici ministeri specializzati** contro la tratta di esseri umani, che è una delle azioni principali della strategia dell'UE[79]. All'evento hanno partecipato pubblici ministeri e giudici degli Stati membri dell'UE al fine di sviluppare competenze e intensificare la cooperazione giudiziaria contro la tratta di esseri umani, anche nel contesto della guerra in Ucraina.

Come sottolineato nella strategia dell'UE, la **formazione sistematica** delle autorità di contrasto e degli operatori della giustizia è importante per combattere efficacemente la tratta di esseri umani. CEPOL ha continuato a fornire formazione sugli aspetti principali della lotta alla tratta di esseri umani, quali la prevenzione, un approccio rispettoso delle specificità di genere e delle esigenze dei minori, le indagini finanziarie e online, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie e l'identificazione rapida, l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime.

Come precedentemente indicato, i trafficanti si sono spostati sempre più **online** per ogni fase della tratta. Tra le azioni principali della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani, la Commissione ha esteso le attività del **Forum dell'UE su internet** al fine di dialogare con le imprese tecnologiche e di internet e introdurre misure volte a prevenire, individuare e rimuovere contenuti connessi alla tratta degli esseri umani. La Commissione propone inoltre di includere nella definizione di tratta di esseri umani i reati commessi utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o da esse agevolati.

Inoltre il **regolamento sui servizi digitali**[80] sarà uno strumento pertinente per rilevare, monitorare e rimuovere i contenuti online connessi alla tratta di esseri umani, poiché introduce un obbligo di diligenza per i prestatori di servizi intermediari, come le piattaforme online, allo scopo di ridurre i contenuti illegali e dannosi online, tra cui la tratta di esseri umani.

La digitalizzazione del modello di business dei trafficanti ha dato alle autorità di contrasto l'opportunità di individuare le vittime e di arrestare i trafficanti, in particolare tramite il tracciamento e la raccolta di prove digitali, che possono contribuire alla creazione di un caso e a integrare la testimonianza della vittima[81]. Alcune azioni congiunte online coordinate da EMPACT, sostenute da agenzie dell'UE tra cui Europol, si sono concentrate sulle reti criminali che utilizzano i siti internet e le piattaforme di

[78] Ad esempio: Bulgaria, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Malta, Spagna e Romania.

[79] Il gruppo specifico di discussione dei pubblici ministeri specializzati nella tratta di esseri umani si riunisce per la prima volta | Eurojust | Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (europa.eu) (disponibile solo in inglese).

[80] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag.1). Cfr. anche EUR-Lex - 32022R2065 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

[81] Europol (2020), *Le sfide della lotta alla tratta di esseri umani nell'era digitale*, https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era (disponibile solo in inglese).

social media per reclutare vittime a fini di sfruttamento sessuale, tra cui piattaforme online connesse a rifugiati ucraini vulnerabili[82].

Gli Stati membri[83] hanno adottato varie strategie per individuare i casi di tratta di esseri umani agevolati dall'utilizzo della tecnologia. Tra queste, il monitoraggio di internet (sia il *surface web* che il *dark web*), associato a un'analisi di intelligence da fonte aperta in tempo reale, la creazione di un'unità cibernetica specializzata nella lotta alla tratta di esseri umani e il "pattugliamento informatico" ad opera di squadre di funzionari specializzati incaricati di svolgere indagini su internet, nel rispetto delle norme giuridiche pertinenti. Alcune autorità di contrasto utilizzano strumenti di estrazione di dati (*web-scraping*) sviluppati appositamente per ricavare informazioni dai siti web, in particolare al fine di individuare rischi e vulnerabilità sui siti per adulti[84]. Vari Stati membri hanno introdotto sistemi che consentono agli utenti di internet di segnalare contenuti e siti web che sospettano essere collegati ad attività illegali, tra cui lo sfruttamento sessuale e di manodopera. L'Austria ha comunicato che le autorità di contrasto utilizzano le prove digitali per tracciare le ore e le condizioni di lavoro, la logistica dei trasporti, il reddito giornaliero, le minacce nonché il controllo e l'abuso costanti nei confronti delle donne che sono vittime della tratta.

Gli Stati membri[85] hanno effettuato ispezioni sul lavoro allo scopo di individuare possibili casi di tratta a fini di sfruttamento in tale ambito, anche nel quadro della priorità "Tratta di esseri umani" di EMPACT. Alcuni Stati membri[86] hanno anche adottato misure specifiche volte a migliorare le ispezioni sul lavoro nel settore della tratta di esseri umani, ad esempio atti legislativi che ampliano i poteri d'ispezione e d'indagine delle autorità finanziarie, a istituire accordi di cooperazione tra le autorità di contrasto e del lavoro nonché a creare un'unità specifica di ispettori del lavoro competenti per i casi di tratta di esseri umani.

Inoltre gli Stati membri hanno adottato misure volte ad aumentare e a migliorare il ricorso alle **indagini finanziarie** nei casi di tratta di esseri umani, tra le quali la formazione per le autorità giudiziarie e di contrasto, lo sviluppo di partenariati pubblico-privato tra unità di informazione finanziaria, autorità nazionali del lavoro e banche, che rafforzano la capacità delle autorità di contrasto di condurre indagini sul riciclaggio di denaro in relazione a casi di tratta di esseri umani, e la redazione di manuali in materia di indagini finanziarie e recupero dei beni[87]. Gli Stati membri hanno anche riferito in merito al sequestro e alla confisca di beni e proventi nel contesto dei procedimenti penali sulla tratta di esseri umani. La **proposta** della Commissione **di una nuova direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni**[88] contribuisce alla lotta contro la tratta di esseri umani fornendo un nuovo insieme di norme che rafforza il recupero dei beni dal reperimento all'identificazione, dal congelamento alla gestione, dalla confisca alla destinazione finale dei proventi e degli strumenti di reato, derivanti anche dalla tratta di esseri umani.

---

[82] Cfr. ad esempio: 20 paesi tessono una rete per i trafficanti di esseri umani durante un hackathon | Europol (europa.eu).
[83] Ad esempio, Spagna, Francia, Croazia e Paesi Bassi.
[84] Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa (2022), *Tratta di esseri umani online e facilitata dalle tecnologie*, https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-summary-/1680a5e10c (disponibile solo in inglese).
[85] Ad esempio: Croazia, Francia, Irlanda e Paesi Bassi.
[86] Germania, Lituania e Ungheria.
[87] Spagna, Cipro e Paesi Bassi.
[88] COM(2022) 245 final.

La Commissione propone di modificare la direttiva 2011/36/UE per armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'UE al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera nei casi di tratta e di affrontare le minacce emergenti. Oltre a quelle sopraindicate, tali modifiche consistono nell'**aggiungere il matrimonio forzato e l'adozione illegale alle forme di sfruttamento che gli Stati membri dovrebbero configurare come reati** e nel **rafforzare il regime sanzionatorio nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati di tratta commessi a loro vantaggio**.

Nel 2022 la Commissione ha lanciato un invito a presentare proposte di azioni contro la tratta di esseri umani[89] a titolo del Fondo Sicurezza interna, con un bilancio totale di 3 milioni di EUR, allo scopo di smantellare il modello di business criminale dei trafficanti. La lotta contro la tratta di esseri umani è pienamente integrata nelle sovvenzioni EMPACT che sostengono le azioni multidisciplinari contro le dieci priorità nella lotta alla criminalità individuate dal Consiglio nel contesto del ciclo EMPACT[90].

3.4. Identificazione rapida, assistenza e protezione delle vittime

Nel 2022 la Commissione ha lanciato un invito a presentare proposte in materia di assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani[91] a titolo dell'AMIF, con un bilancio totale di 4 milioni di EUR. L'invito sostiene misure transnazionali concrete volte a rafforzare l'integrazione sia delle vittime nel paese ospitante, tenendo conto delle loro esigenze e circostanze specifiche, sia delle vittime appartenenti a gruppi vulnerabili.

Le **agenzie dell'UE** hanno riferito in merito ai rispettivi ruoli svolti e alle rispettive azioni compiute per l'identificazione rapida e la protezione delle vittime[92]. L'EUAA ha sviluppato un kit di strumenti sulla vulnerabilità per affrontare in modo globale la questione della tratta degli esseri umani insieme alle altre vulnerabilità che si concentra anche sulle vittime con esigenze speciali. Frontex ha elaborato manuali VEGA per i minori volti a migliorare l'identificazione delle persone minorenni in viaggio a rischio alle frontiere aeree, terrestri e marittime. Il manuale di Frontex sui profili di rischio relativi alla tratta di esseri umani è a sua volta uno strumento pratico e pertinente dal punto di vista operativo, che intende rispondere alle esigenze delle guardie di frontiera e delle autorità nazionali nel settore anti-tratta. La FRA ha preparato un manuale per i formatori in materia di tutela dei minori non accompagnati, compresi coloro che sono vittime di tratta, e svolge attività di monitoraggio alla frontiera per aiutare il personale a identificare le vittime della tratta di esseri umani.

Gli Stati membri hanno adottato misure volte a migliorare e intensificare **l'identificazione rapida** delle vittime della tratta di esseri umani e il loro **orientamento** verso servizi di **assistenza** e sostegno. Tali misure comprendono gli strumenti di individuazione e valutazione utilizzati nei centri di accoglienza, linee guida per l'orientamento delle vittime di tratta di paesi terzi in arrivo negli aeroporti nonché lo sviluppo di progetti, linee guida, protocolli, manuali e indicatori per rilevare i segnali

[89] Finanziamenti e appalti (europa.eu).

[90] Conclusioni del Consiglio che stabiliscono le priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per l'EMPACT 2022-2025, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/it/pdf.

[91] Finanziamenti e appalti (europa.eu).

[92] Relazione congiunta della rete delle agenzie GAI sull'identificazione e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani (europa.eu) (disponibile solo in inglese).

della tratta di esseri umani[93]. Gli Stati membri hanno riferito anche in merito alla formazione degli assistenti sociali in prima linea, degli agenti di polizia e delle guardie di frontiera sull'identificazione rapida delle potenziali vittime di tratta degli esseri umani[94]. Alcuni Stati membri[95], in collaborazione con organizzazioni della società civile e coinvolgendo, fra gli altri, servizi di tutela dei minori, personale del settore amministrativo, giudiziario e socio-educativo, hanno organizzato anche attività di formazione multidisciplinare dedicate all'identificazione e alla protezione dei minori a rischio di diventare vittime di tratta.

Gli Stati membri hanno adottato iniziative volte a migliorare i **meccanismi nazionali di riferimento** informali o formali. Ad esempio il Portogallo ha iniziato ad attuare il meccanismo nazionale di riferimento, consistente in un protocollo che definisce le procedure per l'identificazione e l'orientamento delle (potenziali) vittime minorenni. La Francia sta sviluppando un meccanismo nazionale di riferimento che assumerà la forma di un documento contenente indicatori per identificare le vittime e definire i ruoli e le attribuzioni dei pertinenti portatori di interessi. L'Irlanda ha approvato la creazione di un meccanismo nazionale di riferimento rivisto che fra le altre misure consentirà a organizzazioni selezionate della società civile di orientare le vittime. Nella modifica della direttiva 2011/36/UE la Commissione propone di imporre agli Stati membri l'obbligo di predisporre meccanismi di orientamento nazionali per l'identificazione rapida, l'assistenza e il sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e di designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.

In linea con la strategia dell'UE, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a creare **rifugi specializzati per le vittime della tratta** tramite il sostegno finanziario dell'UE. Tutti gli Stati membri hanno indicato misure e azioni volte a garantire che tutte le vittime identificate ricevano **assistenza, sostegno e protezione**, tenendo conto delle esigenze specifiche di genere e dei minori. Le suddette misure e azioni prevedono alloggi e rifugi specializzati per le vittime adulte e per i minori nonché la fornitura di assistenza medica, psicologica e giuridica. Le organizzazioni della società civile hanno inoltre offerto un'ampia gamma di servizi di consulenza per le potenziali vittime della tratta e fornito protezione, rifugio, sostegno medico, psicologico e psichiatrico nonché assistenza giuridica, sociale, educativa e professionale.

Alcuni Stati membri[96] hanno comunicato gli importi specifici dell'indennizzo concesso a vittime della tratta di esseri umani, che vanno dai 1 000 EUR ai 29 295 EUR in un anno. Le vittime continuano ad affrontare ostacoli nell'accesso alla giustizia e agli indennizzi, in particolare a causa del fatto che potrebbero non essere a conoscenza dei loro diritti, essere prive di informazioni riguardanti i procedimenti civili o penali o non risiedere legalmente negli Stati membri. Gli Stati membri e le organizzazioni della società civile hanno realizzato materiale informativo per le vittime di reato, fra cui i trafficanti di esseri umani, per metterle a conoscenza dei loro diritti e delle procedure pertinenti. Hanno anche adottato modifiche della legislazione esistente, predisposto la formazione delle autorità di contrasto e servizi specializzati in materia di audizione delle vittime, allestito stanze dedicate all'audizione delle vittime di tratta e sviluppato nuove procedure per

[93] Ad esempio: Belgio, Croazia, Estonia, Italia, Finlandia, Ungheria e Spagna.
[94] Ad esempio: Cipro, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo e Romania
[95] Ad esempio, la Francia.
[96] Belgio, Lettonia e Slovacchia.

valutare le circostanze individuali specifiche delle vittime che chiedono di essere risarcite[97].

Le misure specifiche di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime previste nella proposta di direttiva della Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica[98] integrano le misure stabilite nella direttiva 2011/36/UE.

3.5. La dimensione internazionale

La strategia dell'UE affronta la tratta di esseri umani come un reato transnazionale. Circa la metà delle vittime registrate nel 2019-2020 era costituita da cittadini di paesi terzi. Come annunciato nella strategia dell'Unione, la Commissione ha adottato un piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025)[99], volto a fornire protezione e assistenza ai migranti vulnerabili che sono oggetto di attività di traffico, con particolare attenzione ai bambini e alle donne, e che contribuisce a contrastare le reti di trafficanti e a smantellare il loro business di spostarle verso l'UE a fini di sfruttamento.

Nel 2022 l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ha posto l'attenzione sulla necessità di affrontare le minacce della tratta di esseri umani per coloro che fuggono dalla guerra. L'UE ha agito tempestivamente. Come indicato in precedenza, l'11 maggio 2022 la piattaforma di solidarietà ha approvato un **piano comune di contrasto della tratta**[100], sviluppato e attuato sotto la direzione della coordinatrice anti-tratta dell'UE, in stretta collaborazione con la rete dell'UE dei relatori nazionali e meccanismi equivalenti, le agenzie dell'UE e il Servizio europeo per l'azione esterna. Il piano definisce azioni concrete a livello dell'UE e raccomandazioni per gli Stati membri affinché prevengano il reato, aumentino la cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie e proteggano le potenziali vittime. Riconosce inoltre il ruolo positivo delle missioni dell'UE sul campo, tra cui EUAM Ucraina, che aiuta le autorità ucraine nella gestione delle frontiere e contribuisce ad agevolare il flusso di rifugiati dall'Ucraina verso l'UE. Il Consiglio ha anche attivato la direttiva sulla protezione temporanea[101], che ha ridotto la vulnerabilità alla tratta di esseri umani delle persone in fuga dalla guerra e ha integrato le azioni e le raccomandazioni enunciate nel piano comune di contrasto della tratta.

Tutte le azioni del piano sono state completate oppure sono in corso. In particolare la Commissione ha lanciato una pagina web dedicata alle persone in fuga dall'Ucraina, che comprende una sezione contenente consigli pratici per i rifugiati ucraini su come evitare di cadere nelle mani dei trafficanti[102]. Per aiutare le potenziali vittime è stato compilato e pubblicato online un elenco di linee telefoniche di emergenza ad hoc per il contrasto della tratta di esseri umani[103]. Sono state realizzate azioni nel quadro del piano d'azione operativo dell'EMPACT per contrastare la tratta di esseri umani in relazione all'Ucraina[104]. La coordinatrice anti-tratta dell'UE ha presieduto una riunione con le

[97] Cechia, Germania, Francia, Lituania e Paesi Bassi.
[98] COM(2022) 105 final.
[99] COM(2021) 591 final.
[100] Un nuovo piano di contrasto della tratta volto a proteggere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina (europa.eu) (disponibile solo in inglese).
[101] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
[102] Informazioni per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina | Commissione europea (europa.eu).
[103] Numeri nazionali di emergenza per segnalare un reato o chiedere assistenza (europa.eu).
[104] Trafficanti di esseri umani attivi nell'adescamento online di rifugiati ucraini presi di mira in un hackathon a livello europeo |. Europol (europa.eu).

imprese tecnologiche e della piattaforma di internet in seno al Forum dell'UE su internet al fine di incoraggiare le piattaforme online e i social media a sensibilizzare sui rischi della tratta di esseri umani nonché a prevenire e a individuare questo fenomeno. La piattaforma europea contro il lavoro sommerso ha creato un sottogruppo specifico per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso tra gli sfollati e i rifugiati provenienti dall'Ucraina.

Gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, unitamente alle delegazioni dell'UE e alle missioni dell'UE in Ucraina e in Moldova, hanno attuato misure di sensibilizzazione e prevenzione per ridurre le vulnerabilità delle persone in fuga dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e affrontare i rischi specifici della tratta di esseri umani. La risposta immediata a livello nazionale e dell'UE ha indubbiamente contribuito a limitare in maniera alquanto sensibile il numero dei casi confermati di tratta di esseri umani.

Nel periodo di riferimento, la Commissione, insieme al servizio europeo per l'azione esterna, ha interagito con altri **principali paesi d'origine e di transito delle vittime e dei trafficanti** (Nigeria, Cina, Moldova, Pakistan, Marocco, Balcani occidentali, Turchia, ecc.) coinvolgendoli in azioni operative, nonché tramite dialoghi politici e finanziamenti mirati. In quest'ambito è rientrata la partecipazione di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia nelle azioni operative EMPACT sulla tratta di esseri umani. Nel luglio 2022 l'UE ha lanciato il polo di sostegno per la sicurezza interna e la gestione delle frontiere in Moldova[105], di cui la tratta di esseri umani è una delle priorità tematiche principali. La tratta di esseri umani è anche sistematicamente affrontata dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nell'ambito di dialoghi ad hoc in materia di diritti umani e sicurezza nonché tramite una serie di strumenti di politica estera e attraverso la cooperazione operativa con i paesi partner.

Nel vicinato l'UE **ha finanziato azioni con un impatto anti-tratta** per 15 milioni di EUR nel quadro del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa nel periodo 2019-2022 e assegnerà altri 84 milioni di EUR nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) 2021-2022 per contrastare il crescente coinvolgimento dei gruppi della criminalità organizzata nella scena della migrazione irregolare, che comporta un aumento della minaccia della tratta di esseri umani lungo le rotte migratorie, specialmente nel vicinato. L'UE ha finanziato azioni con un impatto anti-tratta tramite la dotazione finanziaria del partenariato internazionale, stanziando 27,8 milioni di EUR a favore di progetti nazionali (e altri 13 milioni da assegnare) e 575,5 milioni di EUR a favore di progetti regionali o multinazionali (e altri 38 milioni di EUR da assegnare). Ulteriori contributi finanziari sono attualmente in fase di discussione. Attraverso il Fondo sicurezza interna - Polizia, la Commissione ha sostenuto progetti con i paesi partner lungo le rotte migratorie verso l'UE per prevenire e combattere con 11,6 milioni di EUR il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, cooperando fra l'altro con i Balcani occidentali, il Corno d'Africa, la Costa d'Avorio, il Gambia, la Guinea, la Nigeria e la Turchia.

[105] Consiglio informale Affari interni: l'UE lancia il polo di sostegno per la sicurezza interna e la gestione delle frontiere in Moldova (europa.eu) (disponibile solo in inglese).

L'UE ha intensificato la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali attive nella regione[106], anche nel contesto del Gruppo di coordinamento inter-agenzie contro la tratta di esseri umani (ICAT). Ha inoltre continuato a confrontarsi con il Consiglio d'Europa e con il suo Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA). L'UE ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro e alle conferenze delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC). Sta inoltre partecipando al meccanismo di riesame dell'UNTOC.

Gli Stati membri hanno contribuito ad affrontare la dimensione internazionale anche organizzando campagne di sensibilizzazione, fornendo formazione, cooperazione operativa, assistenza tecnica e finanziamenti mirati[107] e collaborando al contempo con le organizzazioni internazionali. Le agenzie dell'UE hanno intrapreso attività di sviluppo di capacità, cooperazione operativa e assistenza tecnica nei paesi partner.

4. CONCLUSIONI

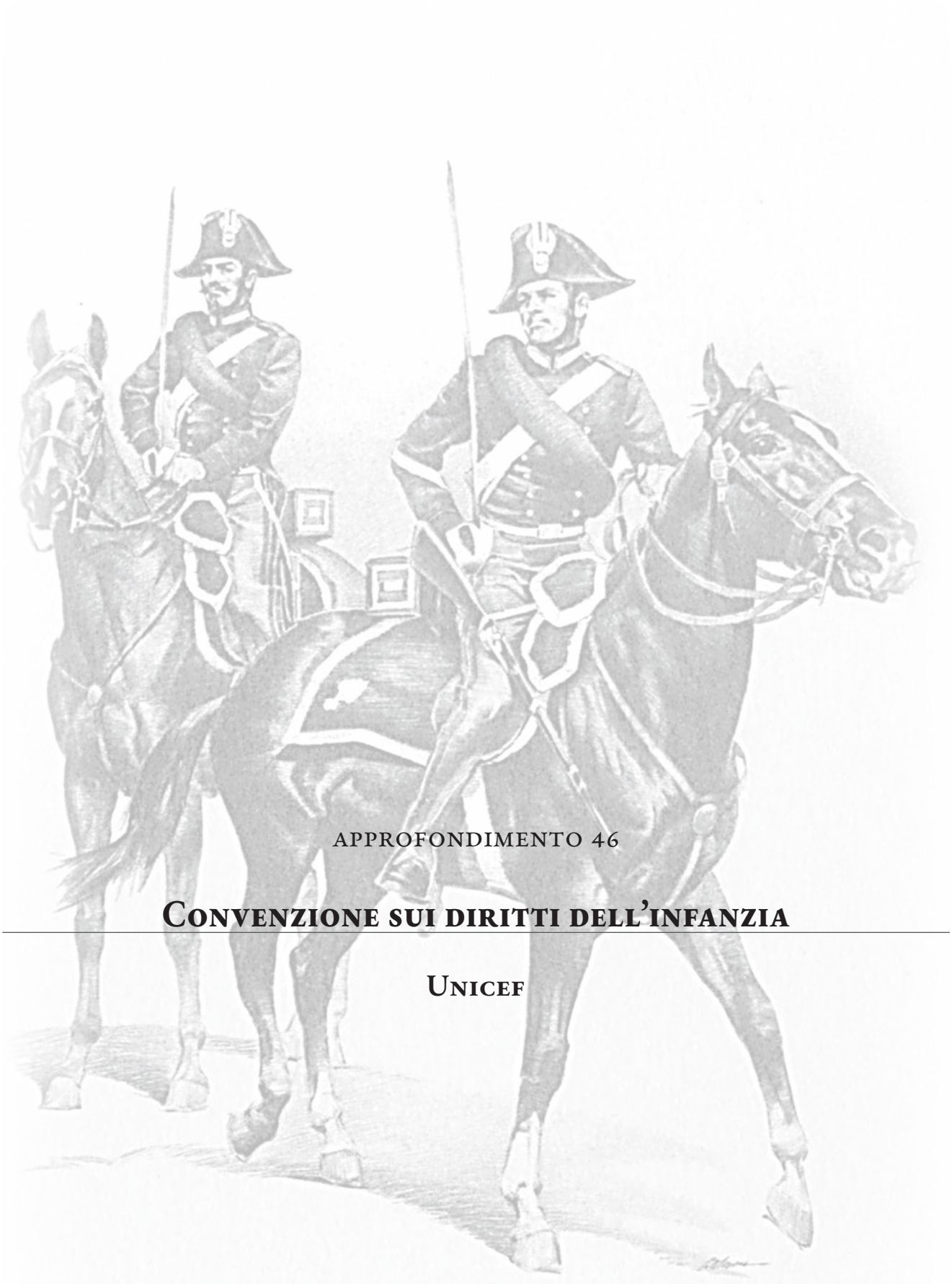
Tra il 2019 e il 2022 l'UE ha affrontato sfide senza precedenti nella lotta alla tratta di esseri umani. La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulle vittime della tratta di esseri umani e sul cambiamento del modus operandi dei criminali, che si è spostato rapidamente e sempre di più verso un modello di business digitale della tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento. Sebbene i rischi della tratta di esseri umani siano stati presi molto sul serio dall'inizio dell'aggressione militare della Russia in Ucraina, la minaccia resta elevata. La situazione economica dei rifugiati provenienti dall'Ucraina potrebbe deteriorarsi, eventualità che aumenterebbe le opportunità criminali dei trafficanti che si approfittano delle persone vulnerabili. È pertanto necessario continuare a monitorare la situazione.

Dai dati comunicati dagli Stati membri si evince che la tratta di esseri umani non è diminuita. Benché il lieve aumento del numero di vittime identificate possa essere collegato a una migliore identificazione, molte di esse non vengono individuate. Nel periodo di riferimento la tratta a fini di sfruttamento della manodopera è notevolmente aumentata. Le segnalazioni per questa forma di sfruttamento sono scarse, il che significa che probabilmente il numero effettivo di vittime è molto più elevato. Nonostante i progressi compiuti nella cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, il numero di azioni penali e condanne nei confronti dei trafficanti rimane basso. Il numero di azioni penali per reati di tratta rispetto al numero di indagati è diminuito del 9 % durante il periodo di riferimento rispetto al 2017-2018, calo che potrebbe essere dovuto anche alle difficoltà affrontate dalle autorità giudiziarie nel corso della pandemia, fra cui ritardi nei procedimenti penali.

Tuttavia sono state adottate molte misure a livello dell'UE e dagli Stati membri per far fronte a tali sfide, in particolare nel contesto dell'attuazione della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 e del piano comune di contrasto della tratta. Tali misure contribuiscono all'approccio globale alla lotta contro la tratta di esseri umani e devono continuare. Inoltre la proposta di modifica della direttiva 2011/36/UE

[106] Ad esempio, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
[107] Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia.

presentata dalla Commissione intende ulteriormente rafforzare la risposta giuridica alla tratta di esseri umani e armonizzare il quadro giuridico anti-tratta dell'UE.



APPROFONDIMENTO 46

Convenzione sui diritti dell'infanzia

Unicef

Fonte: www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia

Convenzione sui diritti dell'infanzia

Il riferimento costante dell'UNICEF per orientare la propria azione è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Il documento è stato elaborato armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori preparatori.

I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

1. **Non discriminazione** (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
2. **Superiore interesse** (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
3. **Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente** (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale.
4. **Ascolto delle opinioni del minore** (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

La Convenzione è composta di 54 articoli e il testo è ripartito in tre parti: la prima contiene l'enunciazione dei diritti (artt. 1-41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), mentre la terza descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).

Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si affiancano tre **Protocolli facoltativi** approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite rispettivamente nel 2000 (i primi due) e nel 2011. Questi documenti sono redatti con l'obiettivo di approfondire le tematiche dei bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e la procedura di reclamo (che consente anche ai minorenni – individualmente o in gruppo – di sollevare reclami relativi a specifiche violazioni dei propri diritti).

La convenzione, quindi si compone di:
- 54 articoli, suddivisi in tre parti più un preambolo;
- 3 protocolli facoltativi approvati dalle Nazioni Unite;
- 196 Stati lo hanno ratificato.


CONVENZIONE
SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA
uniti per
i bambini
unicef


CONVENZIONE
SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA
uniti per
i bambini
unicef

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La traduzione italiana qui riprodotta è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991. L'UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese "child", anziché con "fanciullo", con "bambino, ragazzo e adolescente".

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

3

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

4

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

Prima parte

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preserva-

6

re la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza.

7

Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

8

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbi-

trato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese

bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro geni-

tori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;

b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tra-

dizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità

finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà

diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

16

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di

età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra

forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non compren-

de o non parla la lingua utilizzata;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Seconda parte

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale com-

pleto non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Terza parte

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di

due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

PROTOCOLLI OPZIONALI

Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si affiancano due protocolli opzionali approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono stati ratificati dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: 'Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000'. La traduzione qui riportata è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65.

26

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità;

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono,

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

28

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati,

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue

Articolo 1

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipano direttamente alle ostilità.

Articolo 2

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Articolo 3

1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della

Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

2.Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costrizione.

3.Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:

a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;

b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;

c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;

d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.

4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Articolo 4

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.

2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.

3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Articolo 5

Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di

impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure – di natura giuridica, amministrativa e di altra natura – richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.

2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

Articolo 7

1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.

2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.

2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte

include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.

2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la

denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Articolo 12

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI

Gli Stati parti al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare

le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di pro-

muovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue

Articolo 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:

a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:

a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2:

i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:

a. sfruttare il bambino a fini sessuali;

b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;

c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;

ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;

b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;

c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.

2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.

4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Articolo 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.

2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;

b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.

3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria

competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.

4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Articolo 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.

2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'estradizione, come essendo stati commessi non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'articolo 4.

5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Articolo 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.

2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli

Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:

i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;

ii) del prodotto di tali reati;

b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;

c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;

g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.

2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.

3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.

2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano la partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.

3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.

4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.

5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.

3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sottosviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Articolo 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

a) nella legislazione di uno Stato parte;

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.

2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazione relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Articolo 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto

all'Assemblea generale per approvazione.

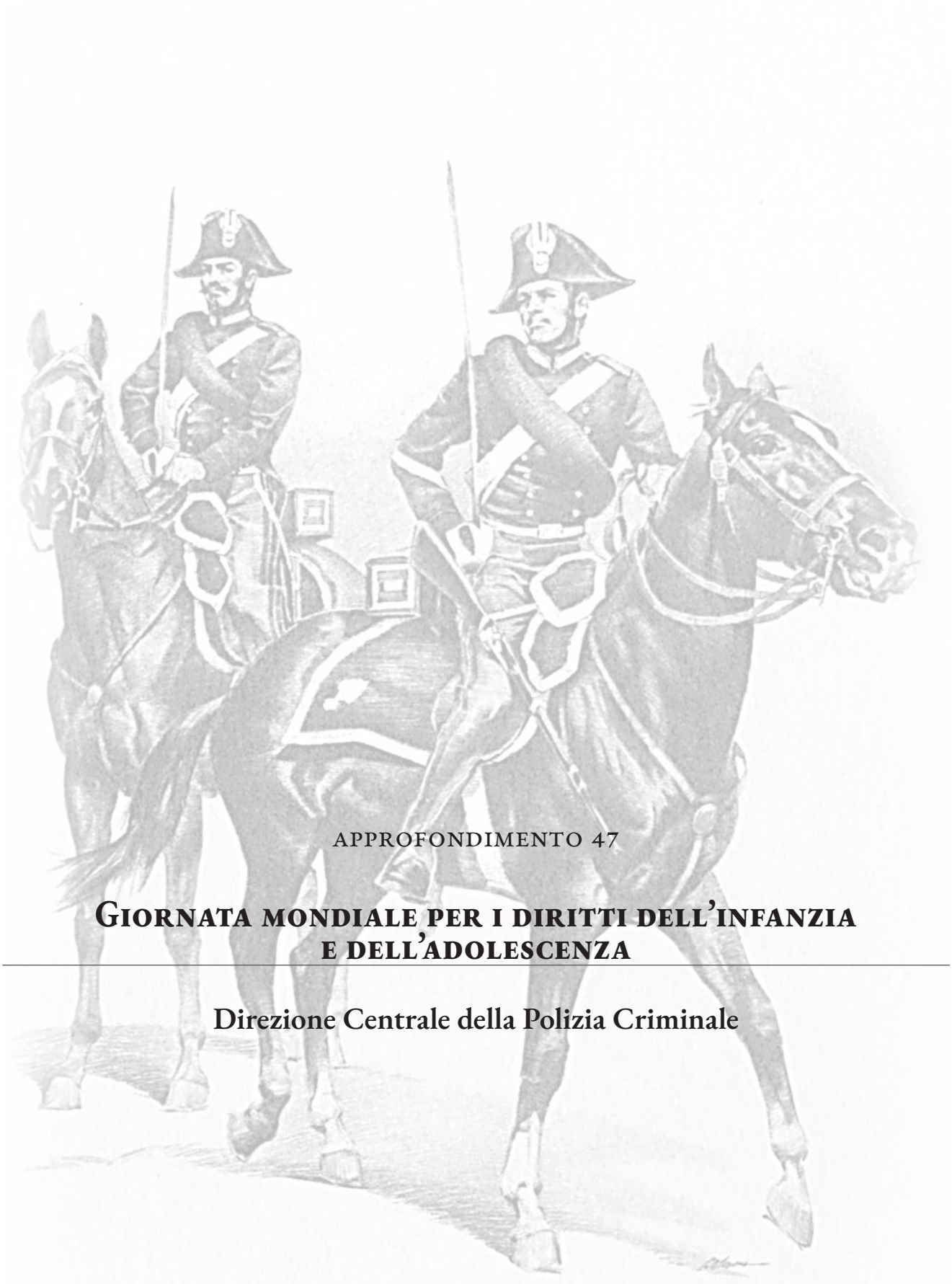
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrato 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.



APPROFONDIMENTO 47

Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Direzione Centrale della Polizia Criminale

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio Analisi Criminale

"Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"



Roma, 20 novembre 2021

INDICE

PREMESSA 3

ABSTRACT 4

VITTIME 6

AUTORI 9

CONCLUSIONI 11

PREMESSA

Il Servizio Analisi Criminale è una struttura a composizione interforze[1], incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine e per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia.

Per queste finalità, il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati.

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, cura l'analisi dei dati statistici di polizia criminale, si pone in correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali.

Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di appalto di lavori attinenti la realizzazione di opere strategiche ed il recupero di aree colpite da calamità naturali.

[1] Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.

ABSTRACT

"I diritti dichiarati in questa Convenzione valgono per tutte le persone al di sotto dei 18 anni".

È quanto recita l'art.1 della *"Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"* approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989, che per la prima volta ha considerato bambini e giovanissimi non solo quali persone bisognose d'aiuto e di protezione, ma anche come cittadini capaci di avere opinioni e prendere decisioni. Tale trattato internazionale stabilisce, inoltre, in favore di tali individui, alcuni diritti inalienabili. Tra questi, il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, al gioco, così come il diritto alla famiglia, alla protezione dalla violenza, alla non discriminazione e all'ascolto delle loro opinioni. Già con la Risoluzione 836(IX) del 14 dicembre 1954, la citata Assemblea Generale aveva sollecitato tutti i Paesi al fine di istituire una giornata universale dedicata, per incoraggiare *"la fratellanza e la comprensione tra i bambini"* ma anche per promuovere gli ideali e gli obiettivi finalizzati al raggiungimento del loro effettivo benessere.

La data scelta per la *"Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"*, con cui l'ONU ribadisce che troppi bambini e adolescenti ancora non godono, in parte o in tutto, dei diritti loro spettanti è, quindi stata individuata nella ricorrenza del 20 novembre: giornata simbolica in quanto in quella data, nel 1959, fu adottata la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* e poi, nel 1989, la citata *Convenzione sui diritti del fanciullo* (*Convention of the Rights of the Child*)[2].

Una ricorrenza che, come altre che hanno quali protagonisti i minori, rappresenta un ulteriore sforzo profuso dalle Nazioni Unite per riaffermare, a livello globale, la necessità e la volontà di promuovere e proteggere i diritti di persone vulnerabili, che sono spesso vittime di violenze e di soprusi, oltre che di una silenziosa indifferenza che non consente di realizzare il principio secondo il quale *"l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa"*[3]. Principio essenziale, considerato che si tratta di giovani e giovanissimi che costituiscono il futuro del genere umano, il cui sviluppo pieno ed equilibrato costituisce il presupposto indifettibile per una società più giusta ed equa.

[2] Convenzione ratificata dall'Italia con legge n.176 del 27 maggio 1991
[3] Fonte: Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, Preambolo

In relazione a tale circostanza, il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale ha quindi predisposto il presente report, finalizzato a gettare luce su alcuni tra i reati più gravi ed odiosi che vedono vittime i minori.

Nel presente documento sono state, quindi, analizzate alcune forme di delittuosità particolarmente sensibili, quali l'*adescamento di minorenni* (art. 609 *undecies* c.p.[4]), gli *atti sessuali con minorenne* (art. 609 *quater* c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.), la *pornografia minorile* (*art.* 600 *ter* c.p.) e le *violenze sessuali* (artt. 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *ter* n. 5-bis, 609 *octies* c.p.).

L'analisi che segue è stata elaborata sulla base dei dati del biennio 2019-2020 e del periodo 1 gennaio – 30 settembre 2021 confrontato con analogo periodo del 2020[5], con un approfondimento del profilo delle vittime nonché di quello degli autori.

Dall'analisi dei dati si rileva, in sintesi, quanto segue:

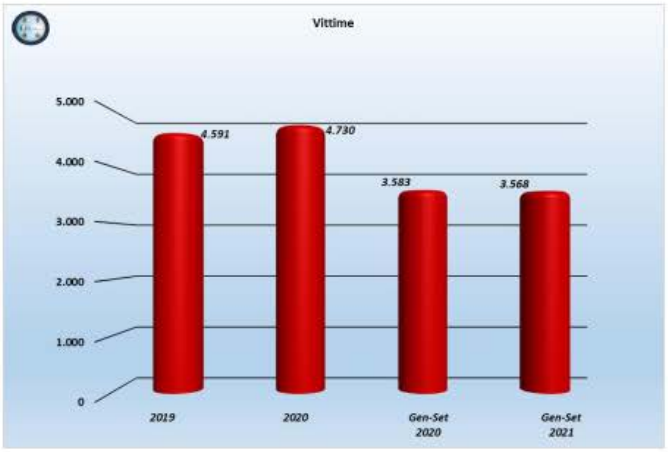
- ✓ si registra un incremento pari al 7% delle vittime del reato di *atti sessuali con minorenne*, mentre è del 24% quello relativo alle vittime minori di *violenza sessuale* in tutte le sue forme;
- ✓ l'incidenza delle vittime di genere femminile è ampiamente predominante per quasi tutte le tipologie di reato, con l'eccezione dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi*, dove comunque superano, anche se di poco, quelle maschili;
- ✓ la fascia infraquattordicenne è quella con il più alto numero di vittime, sia nel biennio 2019-2020 sia nei periodi parziali;
- ✓ l'incidenza delle vittime di cittadinanza italiana risulta nettamente maggiore rispetto a quella relativa alle vittime straniere;
- ✓ le segnalazioni riferite a presunti autori noti evidenziano un incremento nel periodo parziale 2021 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente;
- ✓ tra le fasce d'età dei presunti autori noti, la maggior parte dei quali di sesso maschile e di cittadinanza italiana, risulta predominante quella tra i 45 e i 64 anni.

[4] Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine. Si tratta di un principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 16329/2015, con la quale è stato definito il perimetro "*del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne, escludendo la fattispecie del delitto di adescamento in relazione alla condotta dell'imputato che cercava di circuire ragazzi minorenni inviando "sms" per organizzare incontri spirituali o di istruzione musicale*".

[5] Dati di fonte SDI/SSD consolidati, a eccezione dell'anno 2021.

VITTIME

L'analisi delle vittime minorenni dei reati di specie, nel loro complesso, evidenzia nel 2020 un leggero incremento rispetto all'anno precedente (da 4.591 a 4.730); nel periodo gennaio – settembre 2021, invece, il numero delle vittime fa registrare una leggera flessione, attestandosi a 3.568 rispetto alle 3.583 dell'analogo periodo 2020.



In particolare, nel biennio 2019-2020 si registra un decremento per tre fattispecie ed un incremento per quella di *adescamento di minorenni* e di *maltrattamenti contro familiari e conviventi*. In particolare, la crescita per quest'ultima fattispecie si attesta al 13%.

Aumenta invece, da gennaio a settembre 2021, il numero delle vittime dei reati di *atti sessuali con minorenne* e di *violenze sessuali* nel loro complesso, mentre si assiste ad una flessione sensibile di quelle del delitto di *pornografia minorile*, le cui persone offese diminuiscono del 22%.

Vittime minori degli anni 18
(fonte SDI-SSD, dati 2021 non consolidati)

Descrizione reato	2019	2020	Var %	Gen-Set 2020	Gen-Set 2021	Var %
ADESCAMENTO DI MINORENNI - C.P. ART. 609 UNDECIES	684	716	5%	542	499	-8%
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	444	350	-21%	279	298	7%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	2.101	2.377	13%	1.793	1.655	-8%
PORNOGRAFIA MINORILE	251	248	-1%	178	138	-22%
VIOLENZA SESSUALE	1.111	1.039	-6%	791	978	24%

Come si evidenzia nelle tabelle sottostanti, disaggregando le vittime per genere emerge una netta prevalenza di quelle femminili per quasi tutti i reati. Nel solo delitto di *maltrattamenti contro familiari e conviventi* l'incidenza delle vittime di genere maschile si avvicina all'equivalenza, rimanendo comunque al di sotto del 50%.

Incidenza vittime minori degli anni 18 di genere femminile
(fonte SDI-SSD, dati 2021 non consolidati)

Descrizione reato	2019	2020	Gen-Set 2020	Gen-Set 2021
ADESCAMENTO DI MINORENNI	75%	76%	76%	76%
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	77%	80%	78%	84%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	54%	53%	52%	52%
PORNOGRAFIA MINORILE	75%	74%	78%	68%
VIOLENZA SESSUALE	84%	88%	89%	88%

Incidenza vittime minori degli anni 18 di genere maschile
(fonte SDI-SSD, dati 2021 non consolidati)

Descrizione reato	2019	2020	Gen-Set 2020	Gen-Set 2021
ADESCAMENTO DI MINORENNI	25%	24%	24%	24%
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	23%	20%	22%	16%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	46%	47%	48%	48%
PORNOGRAFIA MINORILE	25%	26%	22%	32%
VIOLENZA SESSUALE	16%	12%	11%	12%

È importante rilevare che le vittime di genere femminile fanno riscontrare un'incidenza in media superiore all'80% per i reati di *violenza sessuale*, in tutte le sue forme, nell'intero arco di tempo considerato.

Per quanto attiene all'età delle vittime, quelle infra-quattordicenni risultano ampiamente prevalenti in tutti i reati, ad eccezione di quelli di *violenza sessuale*, per i quali nel 2019 hanno comunque superato, seppur di poco, il 50%, rimanendo in ogni caso di poco sotto tale soglia nei restanti periodi all'esame.

Vittime minori degli anni 18 distinte per età
(fonte SDI-SSD, dati 2021 non consolidati)

Descrizione reato	età vittime tra 0 e 14 anni		età vittime tra 15 e 17 anni		età vittime tra 0 e 14 anni		età vittime tra 15 e 17 anni	
	2019	2020	2019	2020	Gen-Set 2020	Gen-Set 2021	Gen-Set 2020	Gen-Set 2021
ADESCAMENTO DI MINORENNI	77%	83%	23%	17%	82%	83%	18%	17%
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	76%	80%	24%	20%	80%	81%	20%	19%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	76%	75%	24%	25%	75%	73%	25%	27%
PORNOGRAFIA MINORILE	67%	67%	33%	33%	70%	67%	30%	33%
VIOLENZA SESSUALE	52%	49%	48%	51%	48%	48%	52%	52%

A seguire, un'ulteriore disamina delle vittime che permette di apprezzare come, nella maggior parte dei casi, l'incidenza di quelle italiane sia di gran lunga superiore rispetto a quella registrata per le vittime straniere, arrivando addirittura a superare, per tutto il periodo analizzato, il 90% nei reati di *adescamento di minorenni* e di *pornografia minorile*.

Vittime minori degli anni 18
(fonte SDI-SSD, dati 2021 non consolidati)

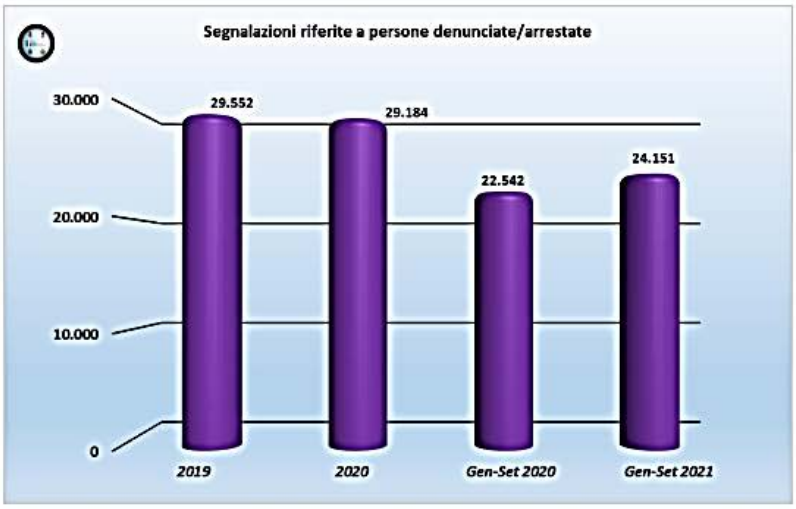
Descrizione reato	2019		2020		Gen-Set 2020		Gen-Set 2021	
	ITALIANE	STRANIERE	ITALIANE	STRANIERE	ITALIANE	STRANIERE	ITALIANE	STRANIERE
ADESCAMENTO DI MINORENNI	92%	8%	95%	5%	95%	5%	94%	6%
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	85%	15%	86%	14%	87%	13%	86%	14%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	78%	22%	82%	18%	82%	18%	80%	20%
PORNOGRAFIA MINORILE	96%	4%	94%	6%	93%	7%	94%	6%
VIOLENZA SESSUALE	84%	16%	87%	13%	88%	12%	85%	15%

AUTORI

Nel presente capitolo è stato sviluppato un *focus* sui presunti autori dei medesimi reati e per lo stesso periodo.

Dal grafico che segue si evince come nell'ultimo anno, caratterizzato dalle diversificate misure di contenimento adottate per far fronte all'emergenza pandemica, sia diminuito il numero delle segnalazioni a carico di presunti autori noti: si passa, infatti, dalle 29.552 segnalazioni del 2019 alle 29.184 del 2020.

Nel periodo parziale del 2021 si registra, invece, un incremento del 7%. Dalle 22.542 segnalazioni del periodo 2020 si passa, infatti, alle 24.151 dell'analogo periodo (gennaio-settembre 2021).

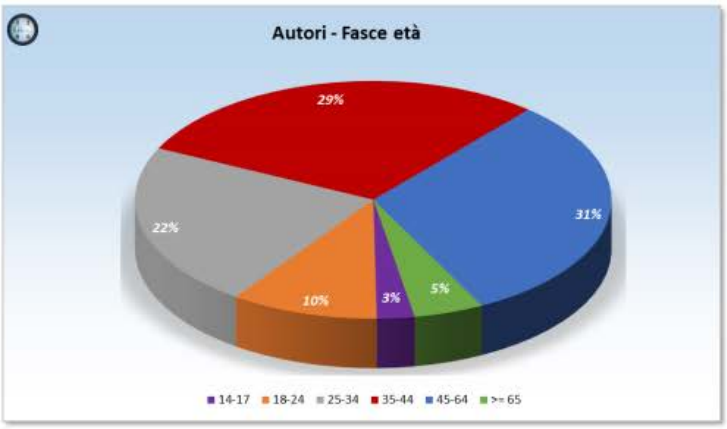




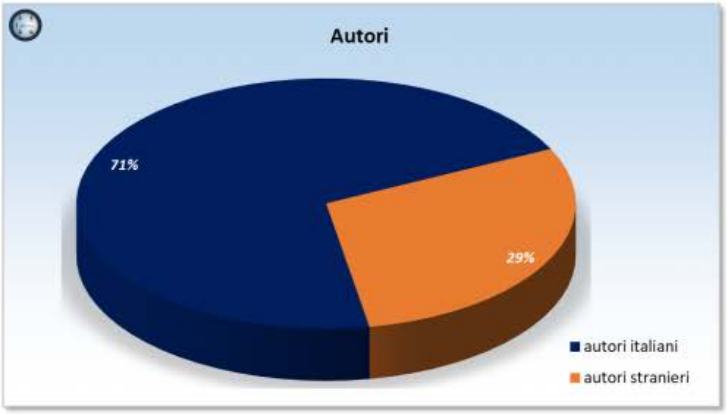
Il presente grafico, che esamina il genere degli autori, evidenzia come quello maschile (92%) sia predominante su quello femminile (8%).

L'analisi dell'età degli autori mostra che le fasce più interessate sono quelle comprese tra i 45 e i 64 anni (31%) e tra i 35 e i 44 anni (29%), come si nota nella rappresentazione grafica seguente.

È interessante evidenziare come risulti nettamente inferiore la percentuale di autori per la fascia d'età compresa tra i 18 e i 24 anni, che si attesta al 10%.



Un approfondimento sulla nazionalità degli autori mostra, nel grafico successivo, come siano predominanti quelli italiani rispetto agli stranieri.



CONCLUSIONI

Dalla disamina dei dati emerge che i minori continuano a veder minacciato il loro sviluppo psico-fisico dagli abusi, fisici e psicologici, patiti a causa dei reati in questione[6], che continuano a manifestarsi con numeri elevati e certamente sottostimati a causa della frequente omissione di denunce[7].

Tali crimini determineranno certamente gravi conseguenze negative non solo sulla personalità degli abusati, ma anche sull'intero sistema relazionale e sociale con il quale i soggetti si troveranno ad interagire. Se, infatti, gli indicatori di abuso (fisici, psicologici e/o sessuali) non vengono colti dal mondo degli adulti e non si crea intorno al minore un sistema che offra dei modelli affettivi diversi da quelli violenti, è molto probabile che la persona offesa non sarà in grado di elaborare serenamente il suo vissuto. La mancata consapevolezza (e, di conseguenza, accettazione) del trauma, non consentirà di superare i modelli relazionali interiorizzati e potrebbe determinare una coazione a ripetere. Il minore, quindi, potrebbe tendere a subire simili violenze anche nelle relazioni future o a metterle in atto interpretando il ruolo del carnefice in età più matura. Inoltre, tra le conseguenze degli abusi vissuti si riscontrano, spesso, negli adolescenti problemi legati alla mancanza di autostima, disturbi da *stress post traumatico* (PSTD), disturbi alimentari come l'anoressia, l'ansia, la depressione, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, i comportamenti autolesionistici e, talvolta, anche le tendenze suicide[8].

Questi effetti drammatici, che rappresentano una sconfitta per l'intera società, potrebbero essere scongiurati o comunque limitati creando, da parte di tutti i

[6] Si rammenta che si tratta dei reati di: *adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), violenza sessuale (artt. 609 bis, 609 ter, 609 ter n. 5-bis, 609 octies c.p.).* Tutti i delitti in questione coinvolgono l'affettività o la sfera intima di un soggetto, sottoponendolo a violenze fisiche, psicologiche e/o sessuali che producono tutta una costellazione di conseguenze, che si ripercuotono in ogni ambito della vita di una persona. Sono delitti, in sostanza, che ledono l'anima di chi li subisce.

[7] Dall'analisi effettuata, emerge inoltre un aumento nel numero delle vittime di alcuni reati, tra i quali *atti sessuali con minorenne* e *violenza sessuale* in tutte le sue forme. Questo dato, tuttavia, non ha una valenza esclusivamente negativa, in quanto potrebbe disvelare una maggiore propensione alla denuncia.

[8] https://www.researchgate.net/publication/330443371_Mental_health_empowerment_and_violence_against_young_women_in_lower-income_countries_A_review_of_rewiews.

soggetti interessati, una rete di sostegno e di protezione efficace intorno alla complessa realtà dei minori *violati*.

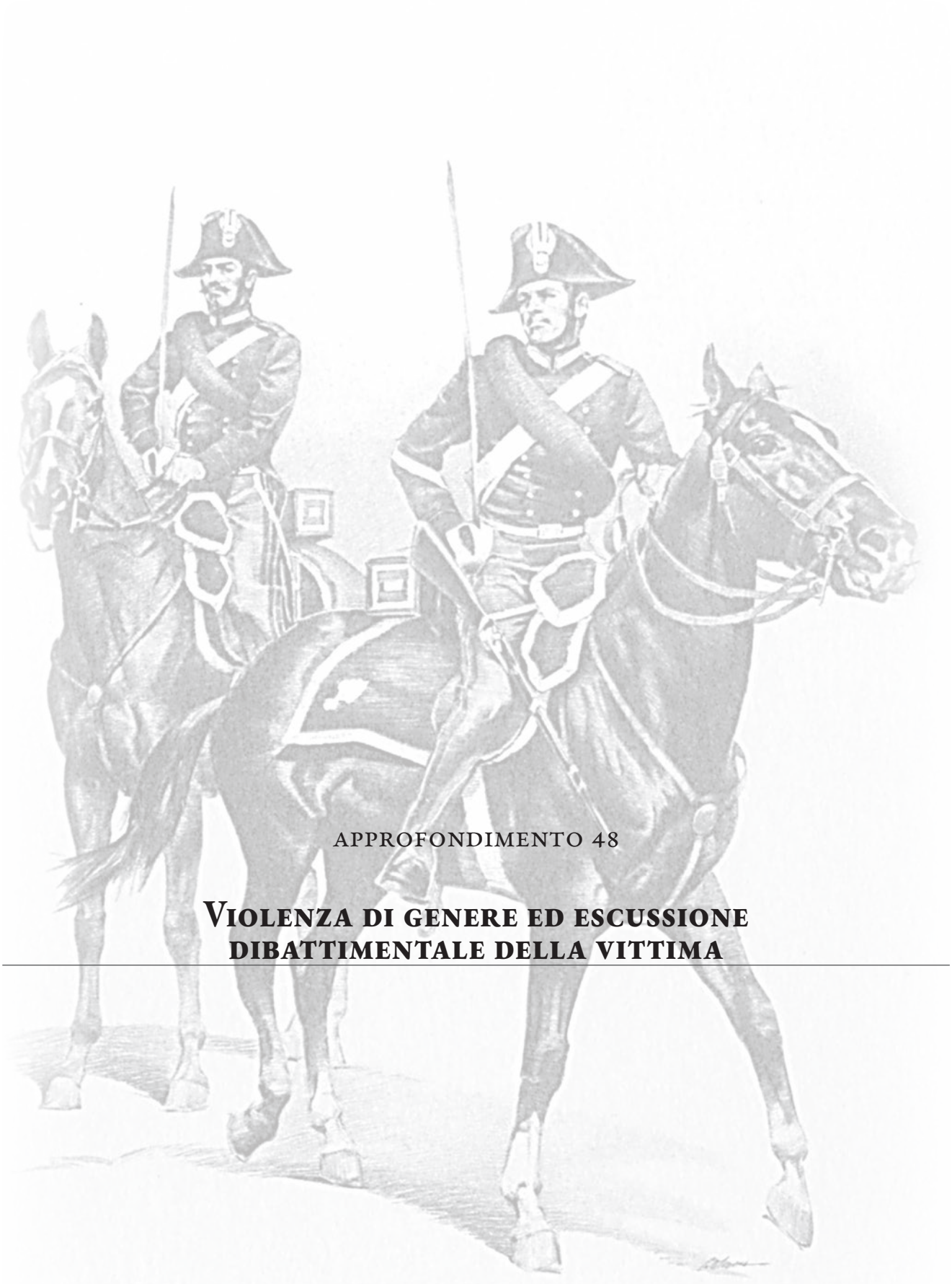
È necessario, pertanto, poter disporre di gruppi di professionisti, con competenze interdisciplinari, che siano in grado di rispondere a quelle realtà variegate e multifattoriali in cui i minori patiscono traumi di natura fisica, psicologica e/o sessuale[9].

La crescente attenzione che i genitori, gli educatori, gli psicologi, le Forze di polizia e tutti gli operatori sociali prestano ai minori, è tesa ad alimentare, infatti, una solida sinergia in grado di consentire l'emersione di quel "sommerso di violenze" che per lungo tempo sono state, e in larga parte sono tuttora, di sovente consumate nel silenzio. Solo in questo modo si giunge alla denuncia, che costituisce il mezzo principale per smantellare l'universo celato degli abusi sui minori.

È, inoltre, necessario interiorizzare la consapevolezza che i reati contro i minori costituiscono un crimine contro l'intera società. Denunciarli non è, pertanto, soltanto un atto formale o un obbligo generico, ma un imperativo morale per l'intera collettività.

[9] Lucia Celesti nella presentazione del progetto *"Accoglienza e servizi per la famiglia"* dell'ospedale "Bambino Gesù", sul sito http://www.ospedalebambinogesu.it.





APPROFONDIMENTO 48

Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima

Fonte: Francesco Callari, Professore di Ordinamento giudiziario nell'Università di Palermo

1. Premessa[1]

Nel processo penale il riconoscimento della – complessa e prismatica – condizione di "vulnerabilità" di una persona incide in maniera significativa sullo statuto della prova dichiarativa, posto che la *vittima vulnerabile* è di per sé destinataria di una tutela privilegiata, soprattutto, nel momento in cui se ne assume la testimonianza. E ciò, in modo particolare, con riguardo alle modalità "protette" di escussione della vittima di reati di violenza di genere, ossia quelle esecrabili e variegate forme di violenza – da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori (c.d. stalking) allo stupro di gruppo e fino al femminicidio – che riguardano, purtroppo, un vasto numero di persone seriamente discriminate ed offese in base al sesso o all'orientamento sessuale[2].

Come è noto, la rivoluzione metodologica introdotta dal vigente codice di procedura penale è fondata sulla netta separazione di fasi della sequenza procedimentale del rito ordinario, una soluzione di continuità che si attua mediante il c.d. regime del doppio fascicolo, la generale negazione del valore di prova agli elementi che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria raccolgono nelle indagini preliminari, nonché con la correlativa scelta fondamentale di riservare la formazione della prova, di regola, all'istruzione dibattimentale.

È il dibattimento, infatti, la sede tipicamente deputata all'assunzione dei mezzi di prova per la verifica delle ragioni formulate dall'accusa e dalla difesa, davanti ad un giudice che, in posizione di terzietà, ricostruisce il fatto sulla base della rappresentazione che di esso gli viene offerta. Ed è proprio nel dibattimento che trova attuazione quel modello di assunzione della prova orale rappresentato dal meccanismo che connota l'esame incrociato, in cui si affida – non al monopolio del giudice, bensì – direttamente alle parti il compito di esaminare la fonte probatoria personale, secondo una sequenza volta ad attuare precise esigenze metagiuridiche, nel rispetto di regole prescritte a tutela della correttezza dell'escussione e dell'affidabilità dei risultati.

Invero, l'esame incrociato tratteggiato nel codice di rito, per quanto non perfettamente sovrapponibile al paradigma ideale connotato dalla *cross-examination* del sistema anglosassone, assicura un congegno articolato in cui si assegna, di regola, alle parti la facoltà di porre direttamente le domande al teste, senza l'intermediazione del giudice, il quale, oltre ad operare un controllo di legalità dell'esame, vede riconosciuti dei poteri di intervento di carattere residuale.

Ai sensi dell'art. 498 c.p.p., l'esame incrociato si articola nei momenti dell'esame diretto, del controesame e del riesame, delineando così una fattispecie procedimentale a formazione progressiva, che si perfeziona nella sua massima dimensione se ed in quanto tutte le fasi trovino attuazione e completamento.

I soggetti che possono porre le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private. Nonostante l'art. 111 comma 3 Cost., recependo una formula adoperata anche da diverse convenzioni internazionali, riconosca alternativamente all'accusato la facoltà di interrogare i testimoni a carico, sembra possibile convenirsi che l'esclusiva attribuzione riconosciuta al difensore dall'art. 498 comma 1 c.p.p. non ponga problemi rilevanti di legittimità costituzionale in un ordinamento, come il nostro, saldamente ancorato al principio della necessaria assistenza della difesa tecnica[3]. Tale impostazione sistematica, volta

---

[1] Francesco Callari è Docente di Diritto processuale penale nell'Università di Palermo (Dipartimento di Giurisprudenza), ove insegna Ordinamento giudiziario, nonché Magistrato Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Egli è Accademico Pontificio e Socio della Società Siciliana per la Storia Patria, nonché componente di altre autorevoli Istituzioni culturali, oltre a fare parte del Comitato scientifico ed editoriale di importanti Riviste e Collane giuridiche. È Autore di oltre cento pubblicazioni anche internazionali.

[2] In ordine a tale tematica v., in particolare, L. Capraro, *Disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Proc. pen. e giust.*, 2022 (1), p. 282 s.; G. Dalia, *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, in *Arch. pen*. (web), 10 marzo 2020; P. De Nicola-F. Menditto, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019 n. 69*, Milano, 2020, p. 7 s.; A. Dino, *Femminicidi a processo*, Milano, 2021, p. 7 s.; C. Pecorella, *L'intervento preventivo a tutela di donne e minori: una corsa ad ostacoli che talvolta ha un lieto fine*, in *Sist. pen.* (web), 14 gennaio 2022; F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, 2017, p. 160; N. Triggiani, *L'ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge "Codice Rosso", tra effettive innovazioni e novità solo apparenti*, in *Proc. pen. e giust*., 2020 (2), p. 451 s.; T. Vitarelli, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Sist. pen*. (web), 1° ottobre 2020.

[3] Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che «l'art. 111 Cost., secondo cui la persona accusata di un reato ha facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, esprime un principio di garanzia le cui modalità concrete di attuazione sono rimesse al legislatore ordinario, che è lasciato libero di scegliere tra le due possibilità in funzione del modello di difesa previsto nei diversi procedimenti» (Cass., sez. VI, 17 dicembre 2004, n. 2595, in *C.e.d*., n. 230880; conf. Cass., sez. III, 24 febbraio 2010, n. 11534, in *C.e.d*., n. 246445;

ad attribuire lo svolgimento dell'esame esclusivamente ad un soggetto professionalmente qualificato, trova, peraltro, conferma nella semplice constatazione che l'unica dinamica derogatoria al modello di escussione probatoria fondato sul rapporto tra parti e teste è quella che prevede l'intervento dell'organo giurisdizionale.

2. L'esame incrociato nel dibattimento penale

Nell'architettura dinamica dell'escussione testimoniale, l'esame diretto, il primo dei segmenti, è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone. In generale, l'esame diretto tende ad ottenere la rivelazione dei fatti conosciuti dal testimone, che dovrebbero rivelarsi utili a dimostrare la tesi di colui che ne ha chiesto l'escussione (art. 498 comma 1 c.p.p.)[4]. Invero, la parte che introduce un soggetto per sottoporlo ad esame diretto ha evidentemente interessi specifici per sentirlo nel processo. Si presume, infatti, che tale interrogante conosca previamente le informazioni che il testimone dovrà fornire; cosicché l'obiettivo perseguito con l'esame diretto viene a consistere nell'assunzione di una testimonianza in grado di fornire conoscenze particolari – ossia di illustrare o di approfondire per mezzo del relativo mezzo di prova orale aspetti peculiari della vicenda – a sostegno della tesi avanzata dalla parte che ne ha chiesto l'ammissione o comunque funzionali all'affermazione della sua strategia processuale. Scopo correlativo dell'esame diretto sarà, quindi, quello di dimostrare che il teste è pienamente attendibile e credibile.

Peraltro, proprio a causa dello stretto rapporto che intercorre tra interrogato ed interrogante nell'esame diretto, il legislatore ha inteso evitare che chi chieda ed ottenga l'ammissione di un teste possa, durante l'escussione, anche "suggerirgli" le risposte, in modo da manipolare a suo piacimento la genuinità della prova o comunque da favorire la formazione di una deposizione prestabilita in partenza[5]. Al tal fine, in base alla disciplina codicistica, le domande che tendono a suggerire la risposta sono vietate alla parte che ha chiesto l'esame del testimone (non solo la sua «citazione», come impropriamente si esprime l'art. 499 comma 3 c.p.p.[6]) e a quella che ha un interesse comune, nel senso di un «interesse omogeneo»[7].

In generale, la prova testimoniale, nel sostrato basilare del suo essere, si raccoglie e si forma proprio con gli esami diretti. Dunque, un esame diretto che presenti gli elementi cognitivi in modo chiaro, logico e efficace è fondamentale ai fini della decisione, perché è in questa fase che i testi mettono a disposizione della cognizione giudiziale un nucleo consistente di proposizioni fattuali da cui il giudicante stesso potrà trarre le sue conclusioni. Purtroppo, l'esame diretto, «forse perché messo in secondo piano dai riflettori della scena processuale tutti puntati sul controesame, gode di poca attenzione e spesso viene mal condotto»[8].

Ad ogni modo, posto che l'efficacia di un esame diretto dipende dall'attenzione e dall'impatto che la narrazione del teste riceve, la parte dovrebbe avere cura di presentare i testimoni in un ordine che serva a facilitare al giudice la comprensione della vicenda. Per quanto concerne, invece, la strategia da adottare per l'esame diretto, generalmente si rivela opportuna

contra, nella giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, ord. 9 giugno 2000, Porcu, in *Dir. pen. proc*., 2000, p. 1235, con nota L. Filippi, *A proposito di "giusto processo": l'imputato diventa attore della cross examination?*). Sul tema, in ordine ai rilievi critici della dottrina, cfr. G. Conti, *La formazione della prova in dibattimento*, in AA. VV., *Giusto processo e prove penali. Legge 1°marzo 2001, n. 63*, Milano, 2001, p. 186; S. Corbetta, *Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell'esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503, c.p.p.)*, in P. Tonini (a cura di), *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)*, Padova, 2001, p. 464; P. Ferrua, *Una garanzia "finale" a tutela del contraddittorio: il nuovo art. 526 comma 1*-bis, *ivi*, p. 522.

[4] Sul punto v. D. Carponi Schittar, *Modi dell'esame e del controesame*, II ed., Milano, 2001, p. 255; E. Randazzo, *Insidie e strategie dell'esame incrociato. Con le linee guida e il vademecum del Laboratorio Permanente Esame e Controesame*, II ed., Milano, 2012, p. 8 s.

[5] Sul tema v., in particolare, D. Carponi Schittar, *Modi dell'esame e del controesame*, cit., p. 335; G. Carofiglio, *Il controesame. Dalle prassi operative al modello teorico*, Milano, 1997, p. 143; M. Colamussi, *In tema di domande suggestive nell'esame testimoniale*, in *Cass. pen*., 1993, p. 1798 s.; L. de Cataldo Neuburger, *Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicologia*, II ed., Milano, 2008, p. 216; E. Randazzo, *Il divieto di domande suggestive vale anche per il giudice*, in *Giust. pen*., 2012, III, c. 326 s.; P. Silvestri, *Controesame, potere del presidente di rivolgere domande e divieto di domande suggestive*, in *Cass. pen*., 2009, p. 1569; F. Tribisonna, *Poteri del giudice ed estensione del divieto di porre domande suggestive al minorenne*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1479.

[6] Così P. Ferrua, *La testimonianza nell'evoluzione del processo penale italiano*, in *Studi sul processo penale*, vol. II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino, 1992, p. 102.

[7] G. Frigo, Sub *art. 499 c.p.p*., in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. V, Torino, 1991, p. 278; così, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 28 ottobre 1996, De Giglio, in *Dir. pen. proc*., 1997, p. 40.

[8] L. de Cataldo Neuburger, *Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicologia*, cit., p. 196.

una escussione "controllata", con la quale si dirige il teste lungo tutto il percorso testimoniale, a piccoli passi e in modo ordinato e prestabilito, mediante una serie di domande attentamente formulate per garantire che non vadano trascurati gli elementi sostanziali e per evitare che le dichiarazioni risultino non pertinenti o (peggio) si dimostrino dannose per la tesi che si persegue.

La fisionomia giuridica dell'esame diretto deve essere ricondotta all'interno del più ampio contesto normativo dal quale risulta che le parti intenzionate ad utilizzare il mezzo di prova orale per dimostrare i «fatti che intendono provare» (art. 493 comma 1 c.p.p.) sono tenute alla preventiva *discovery* mediante deposito delle liste testimoniali, ove si devono precisare le «circostanze su cui deve vertere l'esame» (art. 468 comma 1 c.p.p.)[9].

Senza dubbio, l'articolazione delle domande nel corso dell'esame diretto trova il proprio limite "naturale" in ragione delle circostanze esplicitamente indicate nella lista dei testimoni dei quali si chiede l'escussione in dibattimento, un adempimento che assolve proprio alla funzione di specificare i temi di prova oggetto di dimostrazione mediante il ricorso alla testimonianza, al fine di tutelare la controparte da iniziative probatorie "a sorpresa". D'altro canto, si deve convenire che l'andamento concreto dell'esame diretto è destinato a risentire dello sviluppo dell'escussione dei testimoni, nel senso che, in ragione delle risposte via via ricevute, può apparire necessario, o quantomeno giustificato, ampliare il tema di prova, sempre che non siano compromesse le garanzie poste a fondamento della *discovery* processuale[10].

Sempre in ordine alla questione sulla possibile formulazione delle domande occorre, allora, accogliere una impostazione sistemica che, senza vanificare la ragion d'essere del deposito della lista con l'indicazione delle circostanze su cui s'intende articolare l'esame del testimone, consenta una ragionevole libertà di manovra dell'esaminatore. In questa prospettiva, in ordine all'ambito dei quesiti da potere formulare al teste, è possibile affermare che le circostanze segnatamente indicate nelle liste testimoniali non vengono certo ad "ingabbiare" rigidamente la sfera di azione dell'esame diretto, potendo quest'ultimo estendersi anche a circostanze non espressamente individuate nelle liste di testimoni dei quali si chiede l'escussione in dibattimento, purché queste risultino logicamente connesse con quelle oggetto della preventiva *discovery*. Si può, quindi, riconoscere che l'ambito delle domande proponibili nel corso dell'esame diretto del teste, pur essendo, in via di principio, predeterminato dalle circostanze indicate nelle liste e dai fatti individuati dalle parti in sede di atti introduttivi del dibattimento, tende poi a plasmarsi sullo sviluppo dell'escussione, nel senso che i temi di prova sono destinati a subire una restrizione o, viceversa, un ampliamento per effetto dei quesiti formulati e delle risposte ricevute. La pertinenza delle domande, insomma, deve essere commisurata anche sull'andamento dell'escussione, tant'è vero che alla parte intenzionata ad introdurre il testimone non è imposto un onere di indicare analiticamente ogni quesito che intende andare a proporre[11], mentre la conduzione dell'esame

[9] Al riguardo, è comunque bene richiamare le «prassi giudiziarie piuttosto accomodanti» (E. Fassone, *Il giudizio*, in E. Fortuna-S. Dragone-E. Fassone-R. Giustozzi, *Manuale pratico del processo penale,* Padova, 2007, p. 876) per le quali l'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 comma 1 c.p.p., è necessario soltanto allorché le circostanze stesse si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione (Cass., sez. III, 19 ottobre 2005, n. 41691, in *Cass. pen*., 2006, p. 3276; Cass., sez. V, 29 novembre 2000, n. 269, *ivi*, 2001, p. 3450; Cass., sez. III, 30 giugno 1999, n. 10504, *ivi*, 2000, p. 2658; Cass., sez. I, 25 giugno 1999, n. 10795, *ivi*, 2000, p. 1994). In realtà, secondo la giurisprudenza prevalente, siffatto obbligo non può essere inteso in senso rigoroso, alla stregua delle capitolazioni di stampo civilistico, giacché il fulcro del sistema accusatorio penale è costituito dalla più ampia possibilità di esame e controesame nel contraddittorio contestuale e rifugge, quindi, dall'analitica scomposizione ed anticipata enunciazione dei fatti da provare, nonché dalle conseguenti esclusioni che sono tipiche delle prove legali (Cass., sez. VI, 11 dicembre 1992, n. 669, in *Cass. pen*., 1994, p. 1552; conf. Cass., sez. V, 29 novembre 2000, n. 269, cit.). In questa prospettiva, l'onere di indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, gravante sulla parte che lo richiede, deve ritenersi adempiuto quando alle altre parti venga consentito di richiedere la prova contraria, di modo che sia garantita la regolarità del contraddittorio (Cass., sez. VI, 3 febbraio 1994, n. 4067, in *Cass. pen*., 1995, p. 1537).

[10] Su tale profilo cfr. A. Avanzini, *L'esame dibattimentale delle fonti di prova personali*, Milano, 1992, p. 62; G. Illuminati, *Ammissione e acquisizione della prova nell'istruzione dibattimentale*, in P. Ferrua-F.M. Grifantini-G. Illuminati-R. Orlandi, *La prova nel dibattimento penale*, IV ed., Torino, 2010, p. 111; P.P. Paulesu, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale,* Torino, 2002, p. 195.

[11] Invero, il dibattimento rischierebbe di trasformarsi «in una sorta di recita le cui battute siano *a priori* scontate» (P.P. Rivello, *Liste testimoniali ed indicazione di circostanze per l'esame*, in *Giust. pen*., 1993, c. 181), se le parti fossero costrette a «presentare anticipatamente quasi una griglia delle domande formulabili nell'esame orale» (P. Ferrua, *Anamorfosi del processo accusatorio*, in *Studi sul processo penale*, vol. II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, cit., p. 97). Del resto, la dettaglia-

non può che risentire della dialettica stessa delle domande e delle risposte.

In conclusione, al fine di determinare la pertinenza delle domande e valutare così fino a che punto sia possibile estendere l'esame diretto a fatti che emergano per la prima volta dalle risposte del testimone, un vincolo rigido alle circostanze specificamente dedotte sembra eccessivo (e forse fuorviante), se non si vuole cadere in preclusioni automatiche alla disponibilità della prova in capo alle parti, mentre il criterio-guida dovrà discendere dalla *ratio* stessa del deposito delle liste, nel senso che, se la loro funzione è quella di tutelare la controparte dalle prove "a sorpresa" e permetterle la correlativa deduzione di dati probatori, dovranno essere vietati solo quegli ampliamenti dell'esame idonei ad eludere tale garanzia fondamentale.

Il secondo segmento dell'esame incrociato è lo strumento propriamente chiamato a sostanziare il contraddittorio nella formazione della prova orale. L'art. 498 comma 2 c.p.p. prevede che, una volta esaurito l'esame diretto, «altre domande» possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496 c.p.p., ossia pubblico ministero, difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato. Si tratta del c.d. controesame, che è connotato dalla maggiore libertà nella conduzione dell'interrogatorio ed è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l'esame del testimone.

Il controesame può riguardare i fatti riferiti dal teste ovvero la credibilità del dichiarante o ancora entrambi gli oggetti. In particolare, il controesame sui fatti tende, in via primaria, a fare dichiarare al testimone elementi storici contrari a quelli già esposti nell'esame diretto o ad ottenere dal dichiarante contributi narrativi per una spiegazione alternativa della ricostruzione offerta in quella sede o, infine, a fare ammettere dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta la controparte[12].

Il controesame è una componente strutturale della testimonianza dibattimentale e una sequenza del suo modello di escussione, donde nessuna disposizione processuale ne subordina l'ammissibilità ad una preventiva richiesta. Nondimeno, esso è eventuale, nel senso che la controparte ha "facoltà" di porre domande alla persona già sentita nell'esame diretto. Si tratta, invero, di una scelta discrezionale del soggetto legittimato, il quale valuterà con prudente attenzione l'opportunità di procedere, evitando che attraverso il controesame si forniscano elementi a sostegno della tesi formulata dal suo contraddittore oppure che si finisca con corroborare la credibilità del teste. Non a caso, John Henry Wigmore soleva dire che «*a lawyer can do anything with cross-examination, if he is skillful enough not to impale his own cause upon it*».

Generalmente, si ritiene che il miglior controesame è "quello che non si fa"[13]. Certo, sapendo ben poco del testimone, di ciò che è pronto a riferire e dei suoi interessi particolari connessi alla vicenda giudiziaria, è sempre facile che l'interrogante, avventurandosi in sede di controesame, possa ricevere risposte sfavorevoli, poi difficili da gestire nell'economia della ricostruzione processuale dei fatti. In realtà, nel decidere se controinterrogare un teste o se rinunciarvi, il soggetto legittimato dovrebbe tenere presente che il controesame è fisiologicamente concepito ed è, quindi, materialmente utile e opportuno da intraprendere, soltanto per demolire (o quantomeno infirmare) la forza della prova che il testimone ha già fornito contro la propria posizione processuale, ovvero per mettere in evidenza qualcosa a favore della propria tesi ricostruttiva che il dichiarante non ha già palesato, ovvero ancora per screditare quest'ultimo, dimostrando in concreto al giudice – soprattutto in forza di eventuali interessi a mentire da parte dell'esaminato stesso – che il teste non è attendibile.

Coerentemente, l'aspetto finalistico delineato coinvolge anche la predisposizione delle regole prescritte per questo ulteriore segmento di esame testimoniale, atteso che, in via strumentale, esse devono consentire la verifica sulla credibilità del teste e dei fatti esposti in sede di esame diretto. Così, ad esempio, il divieto di porre domande suggestive (art. 499 comma 3 c.p.p.) non riguarda il controesame, per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante, ed anzi sembra più che opportuno che l'interrogante sia lasciato libero

ta capitolazione delle circostanze di prova finisce per risolversi nell'indicazione in lista di una serie preordinata di domande specifiche, chiaramente suggestive, che nuocerebbero alla genuinità della testimonianza. La giurisprudenza ha, in proposito, osservato che la formulazione di domande tramite il capitolato di prova si risolve in una mera ripetizione di una testimonianza predisposta nel suo complesso e rende, pertanto, agevole ed unilaterale la risposta, ponendosi, così, in contrasto con l'art. 499 comma 3 c.p.p., che vieta di porre domande che tendano a suggerire le risposte (Cass., sez. I, 21 gennaio 1992, n. 3187, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1796).

[12] Riguardo agli obiettivi perseguiti con il controesame v., segnatamente, D. Carponi Schittar, *Modi dell'esame e del controesame*, cit., p. 304 s.

[13] Sul punto v., in particolare, E. Randazzo, *Insidie e strategie dell'esame incrociato. Con le linee guida e il vademecum del Laboratorio Permanente Esame e Controesame*, cit., p. 115 s.

di saggiare l'attendibilità del teste anche con simili quesiti[14].

Riguardo, poi, alla specifica connotazione ontologica di questo segmento dell'escussione, il riferimento alle «altre domande» contenuto nell'art. 498 comma 2 c.p.p. non chiarisce se ciò prefiguri un controesame autonomo rispetto al tema dell'esame diretto, oppure se accolga l'idea di un controesame limitato ai punti già trattati da chi ha introdotto il testimone, in quanto, a loro volta, collegati fondamentalmente alle circostanze indicate nella lista testimoniale[15].

Certo, il limite "genetico" operante nel corso dell'esame diretto, in qualche modo, non può che riverberare i suoi effetti anche nel controesame, condizionando la formulazione delle relative domande, in quanto una siffatta delimitazione dell'ambito dei quesiti formulabili in ragione delle circostanze anticipate in sede di *discovery* è regola generale che assicura condizioni di uguaglianza tra le parti, evitando rischi ricollegabili all'esercizio del diritto alla prova diretta e, al contempo, pericoli di introduzione, nel controesame, di temi di prova totalmente autonomi.

Sebbene, allora, il dato testuale e la valenza epistemologica del contraddittorio dovrebbe orientare a non circoscrivere l'area dei quesiti formulabili nel controesame, una diversa posizione sostiene che la parte che non ha indicato il teste a suo favore non può porre, in sede di controesame di quello introdotto da altra parte, domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame al momento della presentazione della relativa lista, altrimenti verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in giudizio delle prove indicate dalle parti, nonché le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse[16].

Ad ogni modo, in un'ottica di contemperamento delle diverse istanze, una soluzione interpretativa ragionevole dovrebbe consentire il controesame anche su circostanze non preannunciate nelle liste testimoniali, ovvero su temi più ampi rispetto a quelli indicati negli atti introduttivi del dibattimento, purché, però, tutti i quesiti proposti siano comunque riconducibili, più o meno direttamente, all'area di pertinenza tracciata dall'esame diretto. Dunque, circostanze ulteriori potranno essere introdotte per la prima volta nel controesame, ma pur sempre entro i limiti di pertinenza determinati dalle domande rivolte e dalle risposte rese nel corso dell'esame diretto; limiti questi da considerare indispensabili per evitare il rischio che il tema della prova possa essere trasformato *tout court* in un "altro" senza che ci sia stata una rituale richiesta di ammissione.

Il riesame, il terzo segmento dell'assunzione della prova orale, è svolto dalla parte che ha introdotto il teste e ha condotto l'esame diretto, il quale può così proporre «nuove domande». Esso è «doppiamente eventuale»[17]: avviene soltanto se vi è stato il controesame; inoltre, è condizionato alla valutazione personale della parte che decide di farvi ricorso. Il riesame, peraltro, serve solo «a chi ha chiesto l'esame»; dunque, non a quanti, in posizione "comune", abbiano comunque proceduto all'esame.

Scopo primario del riesame è completare l'interrogatorio, consentendo di rimediare ai "guasti" prodotti dal controesame, ossia ribaltando, con tale ulteriore intervento, l'eventuale risultato favorevole ottenuto dalla parte "avversa"[18]. In particolare, la funzione del riesame è quella di consentire, a chi ha introdotto la prova, di recuperare e chiarire la sequenza dei fatti riferiti dal teste in sede di esame diretto e posti a sostegno della propria tesi, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza; oppure, esso consente di esporre la ragione di eventuali contraddizioni nelle quali il testimone è caduto, al fine di corroborare la validità delle dichiarazioni inizialmente rese; insomma, «si tratta di ripristinare i risultati acquisiti nell'esame diretto, eventualmente compromessi dal controesame»[19].

La ricerca della ragion d'essere di tale microfase permette di risolvere quegli interrogativi che sorgono inevitabilmente a fronte di una previsione codicistica alquanto laconica[20]. Nonostante la dizione normati-

---

[14] Così Cass., sez. III, 12 dicembre 2007, n. 4721, in *C.e.d.*, n. 238794; Cass., sez. III, 3 giugno 1993, n. 9724, *ivi*, n. 196165.

[15] Sul tema di un controesame "aperto" o "chiuso" cfr. G. Frigo, Sub *art. 499 c.p.p.*, cit., p. 249; G. Illuminati, *Ammissione e acquisizione della prova nell'istruzione dibattimentale*, cit., p. 114; P.P. Paulesu, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale,* cit., p. 202.

[16] Così Cass., sez. IV, 23 marzo 2005, n. 20585, in *C.e.d.*, n. 232243; Cass., sez, I, 5 novembre 1996, n. 10284, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2037, con nota di A. Conforti, *Controesame di testi della controparte su circostanze non indicate e nuove interpretazioni del diritto alla prova contraria*.

[17] P. Tonini, *Manuale di procedura penale,* XXIV ed., Milano, 2023, p. 657.

[18] Sul punto v. E. Randazzo, *Insidie e strategie dell'esame incrociato. Con le linee guida e il vademecum del Laboratorio Permanente Esame e Controesame*, cit., p. 117 s.

[19] M. Stone, *Cross-Examination in Criminal Trials* (1988), trad. it., *La cross-examination. Strategie e tecniche*, Milano, 1990, p. 327.

[20] Sul significato di "nuove domande" nel riesame cfr. G. Frigo, Sub *art. 499 c.p.p.*, cit., p. 250; G. Illuminati, *Ammissione e acquisizione della prova nell'istruzione dibattimentale*,

va dell'art. 498 comma 3 c.p.p. contenga un semplice riferimento alla generica espressione «nuove domande», non si può ritenere consentita l'introduzione, per la prima volta, di circostanze che non hanno formato oggetto dell'esame o del controesame. Se, infatti, si ammettessero anche domande su temi assolutamente inesplorati nel corso dell'esame (riconoscendo così al riesame una funzione innovativa e propulsiva), ci si troverebbe, per insuperabili ragioni di pari dignità dei protagonisti nella dinamica probatoria, di fronte alla situazione di non potere poi impedire alle parti "avverse" il relativo ed ulteriore controesame, che verrebbe, dunque, irragionevolmente duplicato, con attitudine virtuale del meccanismo a riproporsi *in aeternum* o, quantomeno, in una prospettiva suscettibile di generare un sensibile rallentamento dei tempi processuali.

Di conseguenza, cosa si intenda effettivamente con la formula «nuove domande» resta alquanto oscuro nella direzione di un'esegesi esclusivamente letterale, mentre può essere risolto più agevolmente tramite un'interpretazione sistematica che tenga conto anche della *ratio* sottesa a tale microfase della escussione testimoniale. Il riesame, invero, non ha la funzione di ampliare l'ambito della testimonianza, né quella di consentire, alla parte richiedente l'esame, di riservare ad un successivo momento alcuni argomenti a favore della propria tesi, a seconda che il controesame si sia o meno svolto e in dipendenza del relativo risultato. La funzione del riesame è offrire la possibilità di chiarire i punti eventualmente messi in discussione dal controesame, ovvero confutare le affermazioni emerse nel corso di quest'ultimo; pertanto, in una prospettiva di consonanza logica, le domande non potranno che restare nell'ambito di quanto sia stato messo in evidenza fino a quel momento.

In altri termini, le domande ammesse nel riesame devono essere "nuove" nel senso che non è ammessa la reiterazione delle stesse domande già formulate in esame e controesame, ma non è possibile spaziare al di fuori del percorso già tracciato e in ordine al quale si sono svolti sia l'esame diretto che il controesame stesso. Tale soluzione interpretativa, per quanto rigida, impedisce alla parte che ha chiesto l'escussione del teste di vanificare la pregnanza del controesame diluendo i quesiti tra l'esame diretto ed il riesame, ma soprattutto contribuisce a corroborare il valore fondamentale dell'economia processuale.

Il processo penale italiano, fondandosi sul principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, davanti ad un organo terzo e imparziale (art. 111 Cost.), affida, in generale, proprio direttamente a queste la conduzione dell'esame testimoniale. Se, di regola, il metodo dialettico è il migliore per l'individuazione di un'attendibile e affidabile «narrazione degli eventi e delle azioni compiute nel mondo»[21], vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui, in considerazione di determinate esigenze meritevoli di tutela, l'ordinamento processuale prevede che l'attività di proposizione delle domande sia demandata – sotto declinazioni operative diverse – al giudice.

Ebbene, proprio in tal senso, secondo l'art. 506 comma 2 c.p.p., «il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni [...] solo dopo l'esame e il controesame», mentre «resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2». Si tratta di una disposizione – rientrante tra le ipotesi di esercizio del potere giudiziale di integrazione probatoria *ex officio* – che mira a consentire all'organo giudicante di aggiungere delle domande, a quelle già formulate nella dinamica dell'esame incrociato, nella direzione che ritiene rilevante e che, a suo parere, non è stata ancora approfondita a sufficienza.

Considerata la dizione deliberatamente ampia dell'art. 506 comma 2 c.p.p., si deve intendere che il potere del presidente del collegio di rivolgere domande alla persona già esaminata sia esercitabile non soltanto quando si tratti dell'esame sui temi introdotti *ex officio* ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ma anche al termine di ogni escussione orale condotta dalle parti. Peraltro, con riguardo alla legittimazione soggettiva a formulare quesiti ai testimoni già esaminati dalle parti, una decisa soluzione interpretativa ritiene che essa vada riconosciuta anche al giudice *a latere*, il quale dovrebbe proporre la domanda (senza intermediazioni) al testimone, ovviamente dopo essersi consultato con il presidente[22].

In ordine al profilo logico-temporale della sequenza di assunzione della prova orale, la legge 16 dicembre 1999, n. 479, con l'intento di evitare un eccessivo "protagonismo" dei giudici (i quali, comu-

cit., p. 115; L. Kalb, *Ruolo delle parti e poteri del giudice nello svolgimento dell'esame testimoniale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, p. 1553.

[21] L. Gianformaggio, *Certezza del diritto, coerenza e consenso. Variazioni su un tema di Mac-Cormick*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. XIII, Bologna, 1988, p. 473.

[22] Sul tema, in particolare, cfr. D. Manzione, Sub *artt. 506-507 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. V, cit., p. 379; P.P. Paulesu, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale*, cit., p. 247; F. Plotino, *Assunzione delle prove in dibattimento ad istanza di parte e d'ufficio*, in *Giur. mer.*, 1994, p. 158.

nemente, ritenevano di potere intervenire durante gli esami diretti e prima dei controesami, con la conseguenza che le parti risultavano espropriate del diritto di gestire in via esclusiva e con continuità l'escussione del teste), ha precisato che le domande spettano al presidente «solo dopo l'esame e il controesame»[23]. Dunque, la norma *de qua* non menziona l'eventuale riesame. Ciò nondimeno, «in un sistema autenticamente accusatorio è necessario che il riesame si svolga immediatamente dopo il controesame, senza che le cadenze dell'esame incrociato siano turbate dall'intervento officioso del giudice»[24]; pertanto, ai sensi della norma in oggetto le persone si debbono considerare «già esaminate» soltanto quando l'esame incrociato condotto dalle parti sia stato completamente svolto.

Per quel che concerne la fisionomia dell'esame condotto dal presidente, è logico ritenere che tale organo moduli le proprie domande, ai fini della completezza dell'accertamento processuale, sulla base dei risultati conseguiti all'esito dell'escussione probatoria conclusasi. Invero, posto che l'area di pertinenza dei quesiti proponibili si modella "naturalmente" sullo sviluppo dell'escussione, se ne ricava che la sfera delle domande del presidente non debba restare rigorosamente ristretto nell'ambito delle circostanze indicate dalle parti nella lista testimoniale depositata ai sensi dell'art. 468 comma 1 c.p.p., ma che comunque non possa essere più ampio di quello tracciato dai quesiti precedentemente formulati dalle parti e dalle risultanze dell'esame condotto in udienza. È questa una «soluzione di compromesso capace, da un lato, di contenere gli interventi prevaricatori dell'organo giurisdizionale, e, dall'altro, di assicurare la completezza dell'escussione»[25] della prova dichiarativa. Insomma, posto che i quesiti formulabili *ex officio* non dovrebbero mai risultare estranei al contesto dialettico dell'escussione testimoniale, non sembra che al presidente sia consentito di esercitare il potere di formulare domande con prerogative superiori a quelle conferite alle parti, né tanto meno pare ammissibile che l'oggetto della prova possa essere esteso ai temi «nuovi o più ampi», che semmai vanno introdotti al termine dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 506 comma 1 c.p.p.

Da ultimo, merita porre attenzione alla clausola contemplata dall'art. 506 comma 2 c.p.p., che riconosce alle parti il diritto di concludere l'esame testimoniale "integrato" da parte del presidente, secondo l'ordine previsto dagli artt. 498 commi 1 e 2 e 503 comma 2 c.p.p.

La particolare forma di iniziativa probatoria *ex officio*, esercitata dal presidente formulando domande al teste, "rimette in gioco" tutte le parti e così consente loro di integrare, all'esito dell'intervento presidenziale, l'esame precedentemente svolto, tramite la formulazione di domande che tengano conto di quanto emerso nel corso dell'esame giudiziale. Dunque, la nuova sequenza di domande si apre con l'esame diretto della parte che ha chiesto l'ammissione del testimone, per poi proseguire con il controesame delle altre parti. Insomma, l'iniziativa probatoria *ex officio*, da un canto, presuppone l'esaurimento di un esame incrociato, ma dall'altro, causa una nuova, possibile, sequenza di interventi, espressione genuina del contraddittorio dibattimentale ai fini della formazione della prova dichiarativa. Ciò nondimeno, a ciascuna parte non è consentita qualsivoglia domanda, dovendosi logicamente ritenere ammissibili soltanto quei quesiti conseguenti alle precisazioni appena fornite dal teste al giudice.

Infine, dall'ipotesi di conduzione diretta del presidente per pura scelta legislativa vanno distinte quelle altre ove lo stesso meccanismo di escussione testimoniale è da ricollegarsi all'iniziativa delle parti, nell'ottica di una semplificazione ed accelerazione procedimentale. Invero, nel dibattimento davanti al tribunale in composizione monocratica, competente anche per determinati reati di violenza di genere, si può derogare alla regola dell'esame incrociato condotto dagli interessati, per un paradigma di conduzione giudiziale diretta «sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori», se sussiste la «concorde richiesta delle parti» (art. 559 comma 3 c.p.p.)[26]. Si ritiene, però, che tale meccanismo presenti palesi criticità, non po-

[23] L'intento legislativo è, invero, quello di operare «un recupero tangibile del contraddittorio nell'*iter* di formazione della prova, riservando al giudice una residuale funzione di disvelamento degli aspetti rimasti oscuri anche dopo l'azione maieutica delle parti» (L. Caraceni, *Poteri d'ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale*, Milano, 2007, p. 203). Sul tema v., segnatamente, B. Galgani, Sub *art. 42 l. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Leg. pen*., 2000, p. 510; G. Dean, *L'escussione* ex officio *delle fonti di prova dichiarativa nel giudizio penale*, in *Riv. dir. proc*., 2001, p. 137; A.A. Sammarco, *Metodo probatorio e modelli di ragionamento nel processo penale*, Milano, 2001, p. 227.

[24] P. Tonini, *Manuale di procedura penale,* cit., p. 659, nt. 65.

[25] P.P. Paulesu, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale,* cit., p. 249.

[26] Sul punto v., in particolare, F. Siracusano, *L'udienza di comparizione e il dibattimento avanti al giudice monocratico*, in G. Pierro (a cura di), *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, vol. II, *Le innovazioni in tema di giudizio*, Milano, 2000, p. 105 s.

tendosi porre in dubbio che l'organo giurisdizionale pone sì le domande "sulla base" di quelle formulate dalle parti, ma non necessariamente quelle stesse domande e neanche tutte le domande proposte; senza considerare, poi, che le modalità così disciplinate danno adito anche a qualche perplessità, ove si rifletta sui tempi tecnici occorrenti per l'operazione di "filtro" del giudice procedente nel formalizzare la domanda all'esaminando e su come questi tempi possano favorire l'organizzazione di un certo tipo di risposta da parte del teste[27].

3. L'escussione dibattimentale della vittima nei reati di violenza di genere

In ordine all'escussione dibattimentale della prova dichiarativa, posta come regola generale la soluzione metodologica appena delineata e prevista nell'art. 498 commi 1, 2 e 3 c.p.p., nel sistema sono individuabili situazioni specifiche ove si è ritenuto di introdurre delle deroghe legislative alla generale tecnica di interrogatorio dei testimoni, attribuendo la conduzione dell'esame personalmente al giudice ma su domande e contestazioni proposte dalle parti.

Ebbene, la primaria eccezione normativa alla conduzione diretta delle parti è prevista proprio nel quarto comma dello stesso art. 498 c.p.p., in materia di esame testimoniale del minorenne. La questione di contemperare la necessità di salvaguardia del minore, da effetti pregiudizievoli scaturenti dall'intervento diretto delle parti nell'escussione probatoria, con l'esigenza di garantire a ciascuna parte di interloquire senza mediazioni con la fonte di prova viene risolta tramite modalità che esaltano la funzione del presidente, giustificabili, però, solo nell'ottica in cui questi riesca a svolgere appieno il ruolo di garante giurisdizionale dell'intero (e composito) processo di formazione della prova.

Pur essendo prevedibile nella pratica giudiziaria il rischio concreto di atteggiamenti "prevaricatori" del presidente, atteso quanto sia difficile immaginare che questi si limiti a fungere da mero "portavoce" dell'accusa e della difesa, la giusta valorizzazione della ragion d'essere di tale soluzione normativa – tesa a tutelare il minorenne dai naturali condizionamenti provocati dalla sua fragilità emotiva e psicologica, una sorta di vulnerabilità *aspecifica* – permette di configurare l'intervento giudiziale come "filtro" per una corretta formazione della prova dichiarativa, così da garantire compiutamente sia la serenità dell'esaminando sia la genuinità delle risposte.

D'altro canto, proprio allorché la persona da esaminare sia un minorenne, l'equilibrio tra le parti ed il giudice nell'ambito della assunzione della prova testimoniale sembra non essere pienamente garantito già sotto il profilo «che l'organo giurisdizionale gode di una ampia discrezionalità nella scelta della tecnica di escussione da adottare nei confronti di quest'ultimo»[28]. Invero, il codice di rito – senza distinzione alcuna o preventivo riguardo alla specificità della situazione concreta – esige che, per il solo fatto che deve essere escusso un minore, si proceda *tout court* non all'esame incrociato, ma all'assunzione della prova attraverso le domande rivolte dal presidente (che si può avvalere dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile[29]); soltanto ad escussione iniziata[30], infatti, il presidente, sentite le parti, può disporre che la deposizione prosegua tramite la conduzione diretta ad opera delle stesse, allorché valuti che ciò non possa nuocere alla serenità del teste, salvo comunque il potere di tornare alla modalità iniziale, qualora reputi che, invece, tale serenità venga compromessa. Ebbene, l'inciso «se ritiene», contenuto nell'art. 498 comma 4 c.p.p., viene ad essere interpretato nel senso che al presidente sia consentito di "gestire" liberamente la necessità di contemperamento tra la tutela della serenità del

---

[27] Così L. Kalb, *Ruolo delle parti e poteri del giudice nello svolgimento dell'esame testimoniale*, cit., p. 1550.

[28] P.P. Paulesu, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale*, cit., p. 252.

[29] Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che l'esame del minore è un mezzo di prova la cui ammissione, assunzione e valutazione sono riservate al giudice, mentre l'eventuale conduzione materiale dell'esame da parte del perito resta uno strumento di cui è possibile avvalersi in circostanze particolari, senza che venga meno la "signoria" del giudicante sul contenuto della domanda da rivolgere al testimone (Cass., sez. III, 27 aprile 2012, n. 20886, in *C.e.d.*, n. 252770). In generale, le modalità attraverso le quali il giudice può avvalersi dell'ausilio dell'esperto si ricollegano, oltre alla funzione di sostegno psicologico per il minore, alla tecnica di formulazione delle domande: in altri termini, il professionista "traduce" le domande del giudice in un linguaggio comprensibile al minore, anche e soprattutto allo scopo di evitare la suggestionabilità del minore stesso. Sul tema v., in particolare, A. Majorana, *Psicologia della testimonianza: strategie e tecniche, il ruolo dell'accusa e difesa*, *cross examination e deposizione del minore*, in *Dir. e giust.*, 2005 (2), p. 50 s.; S. Recchione, Sub *art. 498 c.p.p.*, in G. Canzio-G. Tranchina (a cura di), *Codice di procedura penale*, t. II, Milano, 2012, p. 4556 s.

[30] Di contro, secondo autorevole dottrina (F. Cordero, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012, p. 675), la prova può essere assunta nelle forme ordinarie sin dall'inizio, nel senso che l'uso della locuzione «prosegua» presuppone sì che sia già cominciata l'escussione testimoniale, «ma niente vieta una scelta *ab ovo*».

minore e la salvaguardia del diritto delle parti di condurre personalmente l'esame, spesso, però, con un eccessivo sacrificio di quest'ultima garanzia, la cui effettività resta subordinata, talora, ad una sorta di «"concessione" giudiziale»[31].

Di fronte ad un criterio che, per la sua intrinseca "vaghezza", non può essere ritenuto sufficiente a legittimare una scelta che, di fatto, "spoglia" le parti del loro diritto ad interagire senza intermediazioni con il teste, si ritiene, allora, in dottrina, che «sarebbe meglio che fosse riconosciuto alle parti il potere di proporre direttamente le domande al teste minorenne, affidando al contempo al presidente il compito di vigilare su tale attività, "avocando" a sé la conduzione dell'esame non appena venga a profilarsi un pericolo per l'integrità psico-emotiva del dichiarante»[32].

Analoghe esigenze di protezione, questa volta tese, però, ad escludere il potenziale pregiudizio per la personalità del maggiorenne infermo di mente, hanno condotto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 498 c.p.p.[33], ad un'estensione dell'eccezione alla conduzione diretta delle parti, sempre giustificata, quindi, dalla fragilità emotiva e psicologica del teste, ossia dalla sua *specifica* vulnerabilità, che lo espone a facili suggestioni e condizionamenti[34]. Si ritiene, anche in questo caso, che il "filtro" di un organo, come il presidente del collegio, istituzionalmente estraneo agli interessi in conflitto, sia suscettibile di depurare i quesiti da eventuali componenti nocive o suggestive. Rispetto all'esame del minorenne, la disciplina risulta, però, "a scansioni invertite", nel senso che la conduzione diretta a carico delle parti è sostituita da quella attribuita al presidente solo se ed in quanto dallo specifico contesto processuale – ove, peraltro, vengono in rilievo una varietà di situazioni concrete che dipendono dal tipo e dalla gravità della patologia in atto e che, quindi, debbono essere preventivamente accertate – emerga il pericolo della lesione alla personalità del soggetto esaminando[35].

Nel tempo, peraltro, la delineata attenzione del legislatore codicistico nei confronti del testimone minorenne è stata confermata e sviluppata anche nella formulazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 498 c.p.p., introdotti originariamente dall'art. 13 comma 6 della legge 3 agosto 1998, n. 269. Il primo, nel rinviare all'art. 398 comma 5-*bis* c.p.p., oggi prevede che, su richiesta di parte o quando il presidente lo reputi necessario, l'escussione avvenga con "modalità particolari" (non solo di luogo e di tempo) dettate direttamente dal giudice in relazione all'esigenza di tutela della persona, ma soprattutto stabilisce che l'esame si svolga in un luogo diverso dal tribunale (eventualmente, ove esistano, anche in strutture specializzate di assistenza), oppure presso l'abitazione del minore, e che le dichiarazioni rese vengano integralmente documentate con mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva (o in mancanza, mediante perizia o consulenza tecnica). In presenza di una richiesta di parte, pertanto, l'escussione del testimone minorenne nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 398 comma 5-*bis* c.p.p. costituisce, per il presidente, un autentico atto dovuto, presidiato dalla sanzione di inutilizzabilità. Inoltre, il comma 4-*ter* dell'art. 498 c.p.p. – anche a seguito delle interpolazioni operate dalla l. 11 agosto 2003, n. 228 e dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modif. nella l. 23 aprile 2009, n. 38, nonché dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 – stabilisce, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p., tra cui rientrano proprio determinati reati di violenza di genere, che l'esame della vittima del reato, minorenne o maggiorenne infermo di mente[36],

---

[31] G. Frigo, Sub *art. 499 c.p.p.*, cit., p. 252; E. Marzaduri, *Diritto alla prova testimoniale e modalità di escussione del testimone*, in AA. VV., *Verso uno statuto del testimone nel processo penale, Atti del convegno, Pisa-Lucca, 28-30 novembre 2003*, Milano, 2005, p. 34.

[32] P.P. Paulesu, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale,* cit., p. 255.

[33] Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 283, in *Giur. cost*., 1997, p. 2564, con nota di G. Di Chiara, *Testimonianza dei "soggetti deboli" e limiti all'esame incrociato*.

[34] Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il principio affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 283 del 1997, non può non avere implicazioni generali e valere anche nel caso in cui il soggetto non risulti affetto da patologie implicanti l'infermità o seminfermità mentale e tuttavia presenti una rilevante insufficienza psichica — come deficit delle facoltà intellettive superiori, facile suggestionabilità e difficoltà di gestire l'ansia — tale da giustificare la presenza di un "filtro" (in pratica la mediazione del presidente fra le domande che le parti intendono porre ed il modo più opportuno di proporle al soggetto) che assicuri la serenità necessaria nell'assunzione della prova (Cass., sez. III, 2 marzo 2006, n. 16030, in *C.e.d*., n. 234191).

[35] In ordine a tale profilo v. G. Di Chiara, *Testimonianza dei "soggetti deboli" e limiti all'esame incrociato*, cit., p. 2575; L. Kalb, *Ruolo delle parti e poteri del giudice nello svolgimento dell'esame testimoniale*, cit., p. 1549.

[36] In tal senso, nel 2005, anche a tutela della genuinità della prova testimoniale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 498 comma 4-*ter* c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato

avvenga con l'ausilio di un vetro specchio e di un impianto citofonico, qualora lo stesso o il suo difensore lo richiedano. In questo caso, ovviamente, si tratta non solo di salvaguardare il testimone "fragile" dagli eventuali effetti pregiudizievoli conseguenti alle domande formulate dalle parti, ma di tutelare al meglio anche la sua posizione di vittima del reato.

In seguito, al fine primario di adeguare ulteriormente il nostro sistema di tutela delle vittime vulnerabili alla normativa europea e, in particolare, alle indicazioni della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha previsto che, quando si procede per i reati previsti dall'art. 498 comma 4-*ter* c.p.p., se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della *particolare* vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette (art. 498 comma 4-*quater* c.p.p.).

Inadeguatezze di tale intervento legislativo furono, però, da subito individuate nella laconica identificazione delle vittime tutelate, nonché, soprattutto, nella drastica limitazione della tutela alle persone offese dei reati indicati dal comma 4-*ter* dell'art. 498 c.p.p., posto che, com'è noto, può essere particolarmente "vulnerabile" anche un soggetto leso da altri reati. In tal senso, dunque, è intervenuto il legislatore, tramite il D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, stabilendo in via generale che, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di «particolare vulnerabilità», il giudice, se la stessa persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di «modalità protette». Tale formulazione del 4-*quater* dell'art. 498 c.p.p. non solo «chiama a raccolta tutti i presìdi contemplati nei capoversi precedenti (esame condotto dal giudice e assistito da figure di sostegno, calibrato sulla situazione soggettiva del dichiarante ed effettuato attraverso lo specchio)», ma ne estende l'applicazione a salvaguardia di ogni persona offesa che si trovi in condizione di "particolare vulnerabilità", individuando il criterio identificativo degli appartenenti a tale classe di testimoni senza più ricorrere a «rigide presunzioni legate alla minore età, all'infermità mentale e al tipo di reato», bensì tramite una «valutazione caso per caso [...] secondo la serie di indicatori prevista in via generale nell'art. 90-*quater*»[37]. La condizione di vulnerabilità viene, quindi, ad essere desunta — secondo un'adeguata interpretazione sistemica e teleologica della formulazione letterale di tale norma — «oltre che dall'età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede». Inoltre, sempre in base al dato testuale, occorre comunque valutare «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, alla tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato». Dunque, in presenza di una persona offesa in tali condizioni di particolare vulnerabilità verranno adottate le specifiche e delineate misure operative,

sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 63, in *Giur. cost*., 2005, p. 596). Tale soluzione è stata, poi, recepita nel dato testuale della disposizione ad opera del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. nella l. 23 aprile 2009, n. 38.

[37] D. Negri, Il *dibattimento*, in A. Camon-C. Cesari-M. Daniele-M.L. Di Bitonto-D. Negri-P.P. Paulesu, *Fondamenti di procedura penale*, III ed., Milano, 2021, p. 576. Sul tema v., in particolare, G. Bellantoni, *Soggetti vulnerabili e processo penale. Verso nuovi scenari*, Torino, 2017, p. 7 s.; H. Belluta, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano,* in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 105 s.; M. Bosio, *La violenza di genere al cospetto della corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2020, p. 231 s.; M. Bouchard, *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Dir. pen. e uomo*, 2019 (11), p. 3 s.; R. Chenal, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars interpretandi*, 2018, p. 35 s.; F. Del Vecchio, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, Milano, 2017, p. 140 s.; P. Felicioni-A. Sanna, *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Milano, 2019, *passim*; L. Filippi, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 845 s.; A. Marandola, *Reati violenti e Corte europea dei diritti dell'uomo: sancito il diritto alla vita e il "diritto alle indagini"*, in *Sist. pen*. (web), 22 settembre 2020; L. Parlato, *Vulnerabilità e processo penale*, in G. Spangher-A. Marandola (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Torino, 2021, p. 427 s.; Ead., *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, p. 13 s.; N. Pascucci, *La testimonianza della persona offesa minorenne. Dalle sollecitazioni sopranazionali alle risposte dell'ordinamento italiano*, Torino, 2020, p. 7 s.; A. Presutti, *Le audizioni protette*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 375 s.; N. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, Milano, 2020, p. 7 s.

previste dal codice per siffatta escussione dibattimentale "protetta", soprattutto al fine di evitare i gravi e ben noti fenomeni di c.d. vittimizzazione secondaria, ossia di ulteriore sofferenza e traumatizzazione derivanti dalla sua partecipazione attiva e rievocativa al processo penale contro i responsabili.

4. Conclusioni

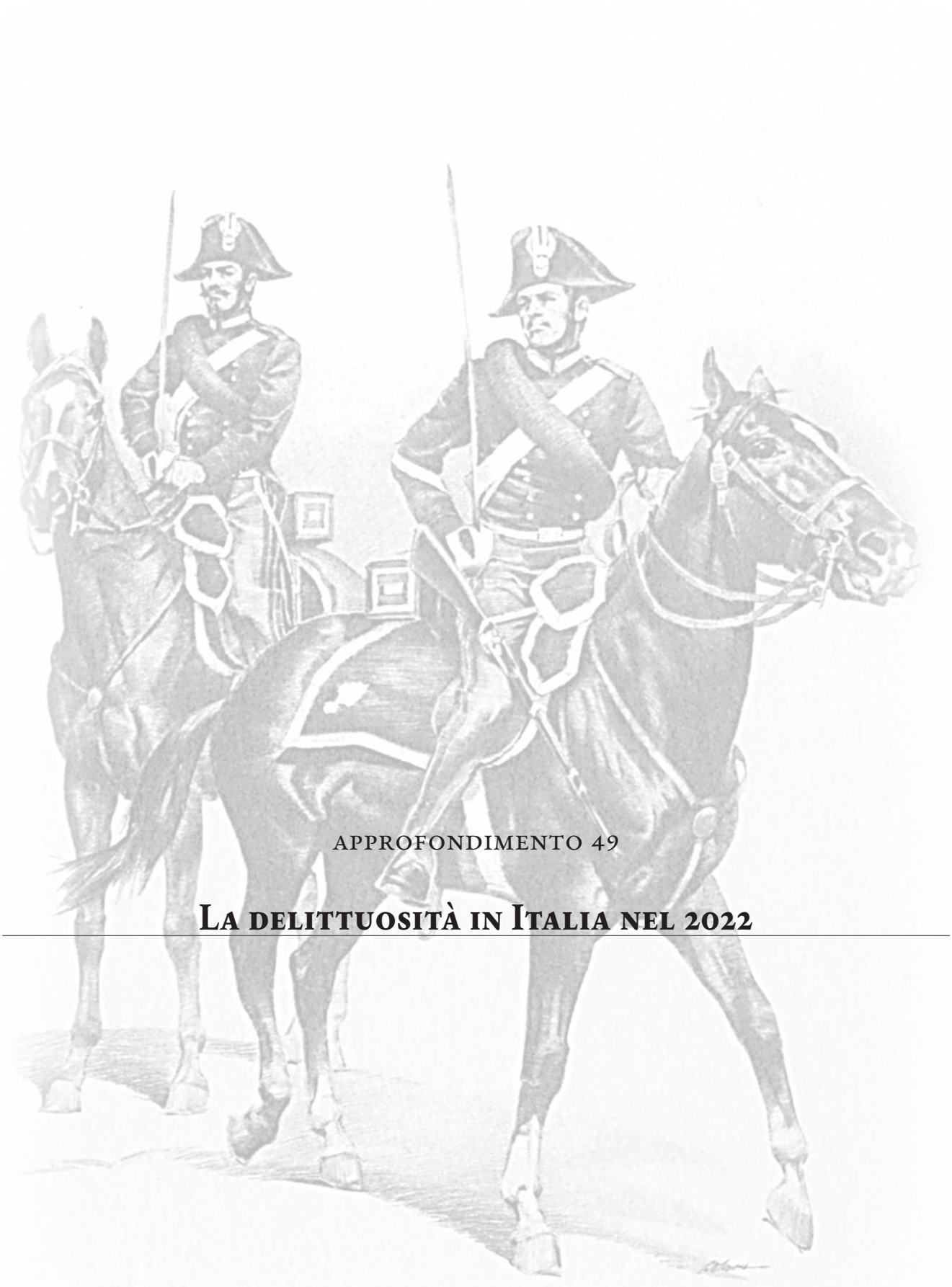
Il metodo dialogico di formazione della prova è stato prescelto, nel sistema processuale penale italiano, «come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale»[38]. In particolare, proprio il confronto dialettico tra contrapposte posizioni e prospettive, che sta alla base dell'esame incrociato dibattimentale, viene a configurarsi non solo come lo strumento tecnico per assicurare nel modo "migliore" il corretto giudizio sui fatti oggetto dell'imputazione, ma come il metodo cognitivo "preferibile" per approssimarsi alla realtà dei fatti.

Nondimeno, se qualunque procedimento che produce o giustifica una conoscenza non può sottostare al caso o all'arbitrio, *a fortiori* il metodo probatorio penale rappresenta una *tecnica discoprittiva del vero* vincolata ad obbedire a propri canoni e principi direttivi, nonché intrinsecamente connessa ai particolari mezzi cognitivi di cui dispone, alle finalità pratiche cui è preordinata ed alla matrice assiologica da cui scaturisce e si sviluppa. In tal senso, quindi, l'intero sistema processuale, nel predisporre le "regole del gioco", risulta intessuto di congegni di garanzia, ora di rango metodologico (al fine di filtrare e preservare il relativo dato epistemico), ora legati al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana (o, comunque, di preminenti interessi pubblici), che costituiscono le strutture portanti della giurisdizione penale: «una costellazione di limiti normativi (e perciò convenzionali) alla libera ricerca del vero, sotto forma ora di argini procedurali, ora di vere e proprie *exclusionary rules* a tutela di interessi diversi, individuati dal legislatore in termini generali e astratti»[39].

In questa prospettiva, dunque, attraverso le speciali e specifiche modalità di escussione della vittima vulnerabile, e segnatamente nei reati di violenza di genere, il processo penale viene necessariamente ad assumere una precisa connotazione *epistemologica*, dovuta alla considerazione della intrinseca "delicatezza" di tali contributi dichiarativi, ma, soprattutto, esso non può che acquisire una fondamentale ispirazione *etica*, ove la salvaguardia dell'integrità e della dignità della persona offesa vale assai più della mera amministrazione della giustizia, senza comunque mai tralasciare l'imperativo categorico liberale per cui la tutela dell'innocenza prevale sempre sul rischio dell'impunità.

38 Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 111, in *Giur. cost*., 1993, p. 915.

39 G. Di Chiara, *Le regole del «giusto processo» e la garanzia del contraddittorio: l'asse prospettico dell'art. 111 Cost*., in G. Fiandaca-G. Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2003, p. 340.



APPROFONDIMENTO 49

La delittuosità in Italia nel 2022

Fonte: Direzione Centrale Polizia Criminale

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio Analisi Criminale

La delittuosità in Italia nel 2022



Roma, febbraio 2023

PREMESSA

Il Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze[1] incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine, nonché per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia.

Per queste finalità il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati.

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, cura l'analisi dei dati statistici di polizia criminale e si pone in correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali.

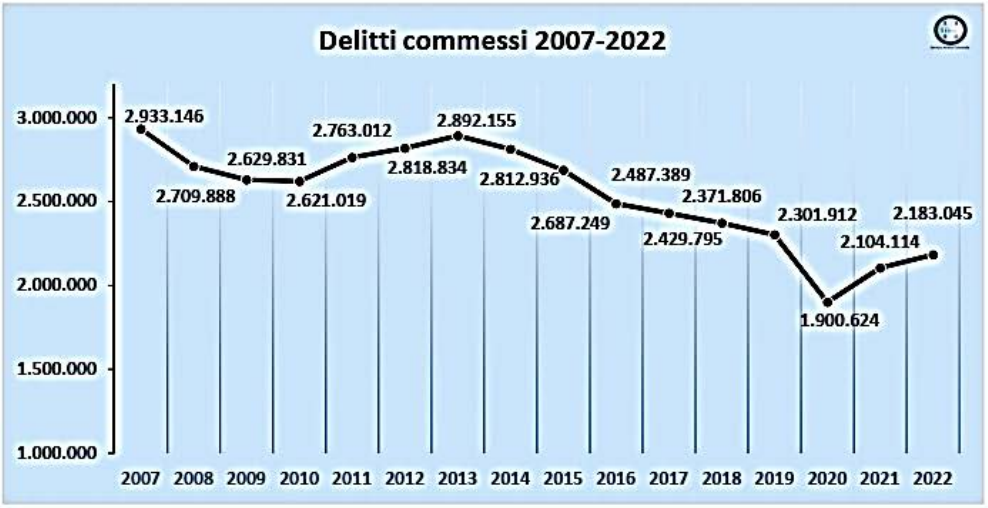
Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di appalto di lavori attinenti la realizzazione di grandi opere, grandi eventi, attività di ricostruzione e riqualificazione del territorio.

[1] Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.

ANDAMENTO DELLA DELITTUOSITÀ IN ITALIA

Il presente documento descrive in sintesi l'andamento generale della delittuosità, analizzando i dati riferiti al 2022 - anche se ancora operativi e non consolidati - e confrontandoli con quelli del 2021. In taluni casi, tuttavia, per evidenziare *trend* particolari, tale confronto viene esteso, procedendo ad una più ampia proiezione nel passato.

In relazione a quanto precede si ritiene opportuno evidenziare, preliminarmente, che in Italia, nel periodo **2007-2022**[2], il totale generale dei delitti ha mostrato un andamento altalenante sino al 2013, per poi evidenziare una **costante flessione** dal 2014 al 2020. Nel 2021 e nel 2022 si ha, invece, una risalita: in particolare, nel 2022, i delitti commessi registrati sono 2.183.045, con un **incremento** rispetto al 2021 del **3,8%**. E', tuttavia, importante rammentare la particolarità degli anni 2020 e 2021, caratterizzati da limitazioni al movimento delle persone. Infatti, effettuando il confronto con il 2019, i delitti commessi nel 2022 risultano in diminuzione.



Rispetto al 2021 l'**aumento dei reati** nel **2022** ha riguardato, in particolare, i *furti* (+17,3%), le *estorsioni* (+14,4%), le *rapine* (+14,2%), le *violenze sessuali* (+10,9%), la *ricettazione* (+7,4%), i *danneggiamenti* (+2,9%) e le *lesioni dolose* (+1,4%); risultano, invece,

[2] Dati di fonte SDI/SSD, non consolidati per il 2022 e, quindi, suscettibili di variazione.

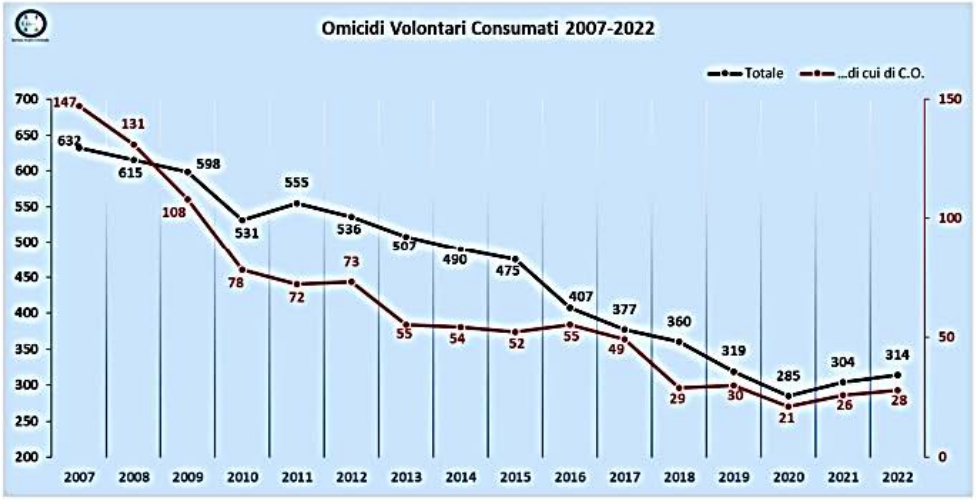
in diminuzione lo *sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile* (-24,7%), l'*usura* (-15,8%), il *contrabbando* (-10,4%), gli *incendi* (-3%) e i *danneggiamenti seguiti da incendio* (-2,3%).

Nell'ambito dell'**aumento** dei *reati predatori,* come si è accennato le *rapine* hanno fatto registrare, nel 2022, un **incremento** del 14,2% rispetto al 2021.

Da un approfondimento delle specifiche tipologie si evidenzia, in ambito nazionale, un **aumento** del **63,3%** per le **rapine in banca**[3] (che costituiscono lo **0,6%** del totale delle rapine consumate).

Risultano in **aumento** del **15,9%** anche le **rapine in pubblica via** (che rappresentano il **59,1%** del totale) e del **10,9%** le **rapine in esercizi commerciali** (che incidono per il **14%** sul totale delle rapine commesse), mentre risultano in **diminuzione** del **3,3%** le **rapine in abitazione** (che rappresentano il **6,3%** del totale).

Nel **2022**, inoltre, sono stati commessi **314**[4] *omicidi volontari* rispetto ai **304** del **2021** (**incremento** del **3%**). Nello specifico, gli *omicidi* ascrivibili a contesti di *criminalità organizzata* registrano un aumento pari all'8%, avendo fatto registrare **28**[5] casi nel 2022 a fronte dei 26 dell'anno precedente.



[3] L'aumento percentuale particolarmente elevato è da porre in correlazione con valori assoluti relativamente ridotti, poiché si passa da 90 rapine in banca commesse nel corso del 2021 alle 147 del 2022. Effettuando il confronto con il 2019, quando le rapine in banca furono 264, si evidenzia una **riduzione** del 44%.

[4] Fonte Dati: Direzione Centrale della Polizia Criminale - dati operativi e, quindi, suscettibili di variazione.

[5] Fonte Dati: Direzione Centrale della Polizia Criminale - dati operativi e, quindi, suscettibili di variazione.

Anche in questo caso, osservando il grafico si evidenzia, nel 2022, un "rimbalzo" rispetto ai valori del biennio 2020-2021. Tuttavia, ampliando la proiezione nel passato, si rileva un *trend* di costante **diminuzione** della specifica delittuosità.

DELITTI COMMESSI DA STRANIERI

La popolazione straniera residente nel **2022** sul territorio nazionale, pari a **5.030.716** persone, rappresenta circa l'**8,5%** del totale. Le comunità straniere più numerose sono quella romena (**1.083.771** residenti), quella albanese (**419.987** residenti), quella marocchina (**420.172** residenti), quella cinese (**300.216** residenti) e quella ucraina (**225.307** residenti)[6].

Analizzando i dati relativi all'azione di contrasto effettuata sul territorio nazionale dalle Forze di polizia, nel **2022** si rilevano **271.026** segnalazioni nei confronti di stranieri ritenuti responsabili di attività illecite, pari al **34,1%** del totale delle persone denunciate ed arrestate; il dato risulta in lieve **aumento**, sia in valori assoluti che in termini di incidenza, rispetto a quello del 2021, allorquando le segnalazioni erano state **264.864**, pari al **31,9%** del totale.

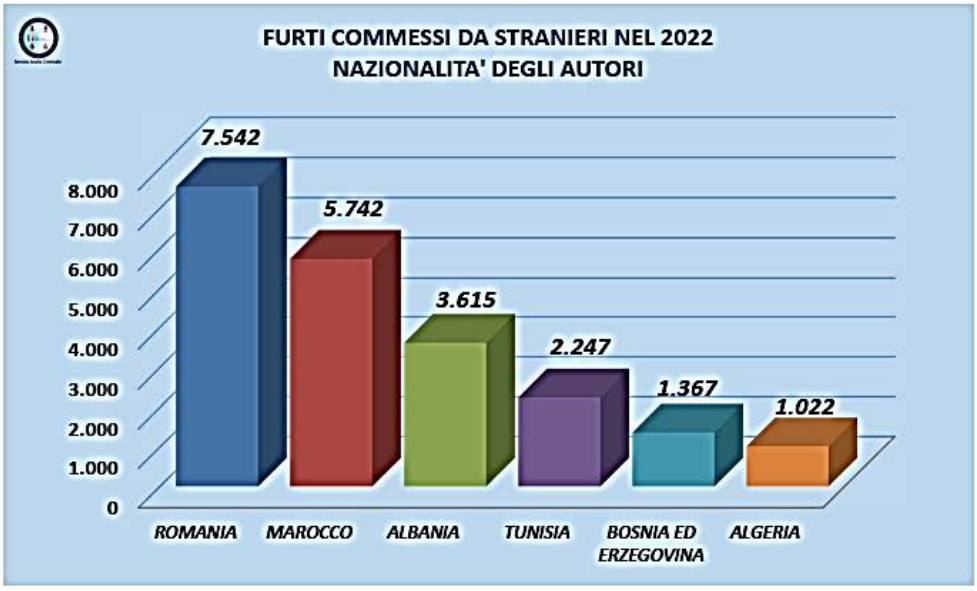
Il maggior numero di segnalazioni a carico di stranieri è stato registrato per cittadini **marocchini** (**37.378**, pari al **13,79%** di quelle riferite agli stranieri ed al **4,71%** del totale), seguiti dai **romeni** (**27.846,** pari al **10,27%** degli stranieri ed al **3,51%** del totale), dagli **albanesi** (**18.360**, pari al **6,77%** degli stranieri ed al **2,31%** del totale), dai **tunisini** (**17.190,** pari al **6,34%** degli stranieri ed al **2,17%** del totale), dai **nigeriani** (**12.266**, pari al **4,53%** degli stranieri ed all'**1,55%** del totale), dagli **egiziani** (**6.672** pari al **2,46%** degli stranieri ed allo **0,84%** del totale), dai **senegalesi** (**6.490**, pari al **2,39%** degli stranieri ed allo **0,82%** del totale), dai **pakistani** (**5.915**, pari al **2,18%** degli stranieri ed allo **0,75%** del totale), dai **cinesi** (**5.062**, pari all'**1,87%** degli stranieri ed allo **0,64%** del totale) e dai **gambiani** (**3.491**, pari al **1,29%** degli stranieri ed allo **0,44%** del totale).

[6] Fonte Istat: dati "dinamici", riferiti al 1° gennaio 2022, rilevati a gennaio 2023.

Significativo è risultato il coinvolgimento di stranieri in attività delittuose di natura predatoria. In particolare:

furti: le segnalazioni riferite agli stranieri denunciati e/o arrestati nel **2022** (**41.462**) rappresentano, per tale fattispecie, il **45,48%** del totale[7].

Il maggior numero di segnalati è di nazionalità **romena** (**7.542**, pari al **18,19%** degli stranieri ed all'**8,27%** del totale), seguiti dai **marocchini** (**5.742**, pari al **13,85%** degli stranieri ed al **6,30%** del totale), dagli **albanesi** (**3.615**, pari all'**8,72%** degli stranieri ed al **3,97%** del totale), dai **tunisini** (**2.247**, pari al **5,42%** degli stranieri ed al **2,46%** del totale), dai **bosniaci** (**1.367**, pari al **3,30%** degli stranieri ed all'**1,50%** del totale) e dagli **algerini** (**1.022**, pari al **2,46%** degli stranieri ed all'**1,12%** del totale).

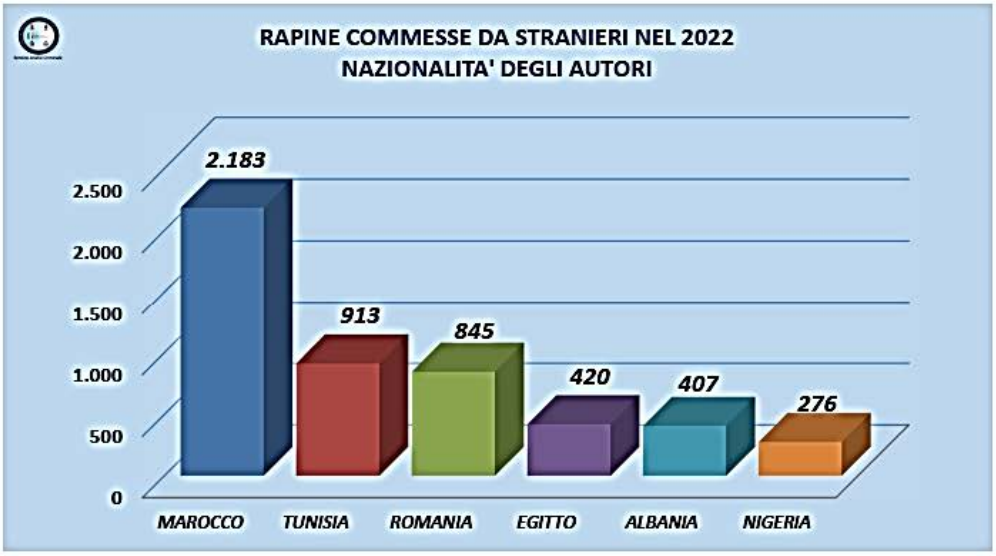


Nel 2021 il maggior numero di segnalazioni era stato registrato per i **romeni** (**7.178**), i **marocchini** (**4.601**), gli **albanesi** (**3.183**) e i **tunisini** (**1.875**).

[7] Il dato risulta in **aumento**, sia in valori assoluti che in termini di incidenza, rispetto a quello del 2020, quando le segnalazioni erano state **35.073**, pari al **42,4%** ed al 2021, quando le segnalazioni erano state **35.870**, pari al **43,2%** del totale.

rapine: le segnalazioni riferite a stranieri denunciati e/o arrestati nel **2022** (**9.256**) rappresentano, per tale delitto, il **47,31%** del totale[8].

Il maggior numero di segnalazioni ha riguardato i **marocchini** (**2.183**, pari al **23,58%** degli stranieri ed all'**11,16%** del totale), seguiti dai **tunisini** (**913**, pari al **9,86%** degli stranieri ed al **4,67%** del totale) dai **romeni** (**845**, pari al **9,13%** degli stranieri ed al **4,32%** del totale), dagli **egiziani** (**420**, pari al **4,54%** degli stranieri ed al **2,15%** del totale), dagli **albanesi** (**407**, pari al **4,40%** degli stranieri ed al **2,08%** del totale), e dai **nigeriani** (**276**, pari al **2,98%** degli stranieri ed all'**1,41%** del totale).



Nel 2021 il maggior numero di segnalazioni aveva riguardato i **marocchini** (**1.770**), seguiti dai **romeni** (**883**), dai **tunisini** (**744**) e dagli **albanesi** (**400**).

[8] Il dato risulta in **aumento**, sia in valori assoluti che in termini di incidenza, rispetto a quello del 2020, quando le segnalazioni erano state **7.317**, pari al **42,3%** ed al 2021, quando le segnalazioni erano state **8.045**, pari al **44,4%** del totale.

AZIONE DI CONTRASTO

Nel **2022,** risultano **650.714** segnalazioni riferite a persone denunciate in stato di libertà, delle quali **219.742** relative a stranieri e **29.547** a minori; le segnalazioni riferite a persone arrestate sono **143.188**, delle quali **51.284** relative a stranieri e **4.176** a minori.

Il dato complessivo, pari a **793.902** segnalazioni (di cui **271.026** riferite a stranieri[9] e **33.723** a minori), evidenzia una **riduzione** del **4,4%** rispetto alle 830.802 del 2021.

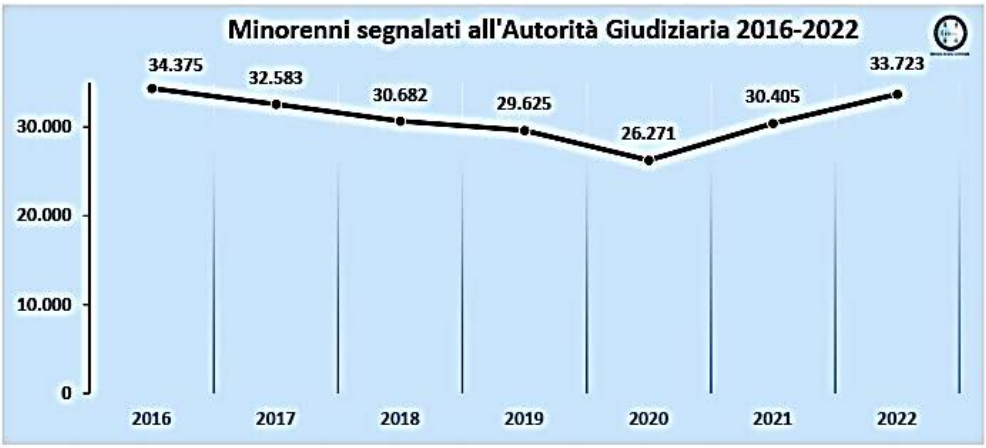
In particolare, rispetto al 2021, il numero delle segnalazioni per persone denunciate ha registrato un **riduzione** del **5,2%** e quello per persone arrestate una **riduzione** pari allo **0,9%**.



[9]Il dato risulta in lieve **aumento** (+2,3%) rispetto a quello del 2021, quando le segnalazioni erano state **264.864**.

Di interesse il dato relativo alle segnalazioni riferite ai **minori** denunciati e/o arrestati, che negli ultimi quattro anni ha fatto registrare un andamento tendenzialmente crescente (con l'eccezione di una **flessione** dell'**11,3%** dal 2019 al 2020 - rispettivamente da **29.625** a **26.271** casi).

In particolare, **nell'ultimo biennio l'incremento è significativo**: nel 2021 sono stati **30.405** (+ 15,7% rispetto al 2020) e nel 2022 **33.723** (+10,9% rispetto al **2021**).



Il dato del 2022 è quindi superiore anche a quello del 2019 (+13,8%) evidenziando, per gli ultimi anni, un *trend* di crescita sostanzialmente costante.

Anche in questo caso, tuttavia, effettuando una più ampia proiezione nel passato, si rileva come i valori registrati siano sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2016.

LA VIOLENZA DI GENERE

La violenza contro le donne costituisce un ambito particolare che, per sua stessa natura, non è legato alle normali dinamiche criminali, rendendo quindi opportuna una particolare metodologia di approfondimento.

REATI SPIA

Per avere una chiara percezione del fenomeno della *violenza contro le donne*, un'analisi specifica deve essere dedicata, in primo luogo, ai cosiddetti *reati spia*, ovvero a quei delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli *atti persecutori* (art. 612-*bis* c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.) e le *violenze sessuali* (art. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.).

In particolare, nel quadriennio 2019 – 2022 si evidenzia che, per gli *atti persecutori* e i *maltrattamenti contro familiari e conviventi,* dopo un *trend* in progressivo e costante incremento, nel 2022 invece tali delittuosità mostrano un significativo ***decremento***.

Le *violenze sessuali*, invece, a fronte di un decremento nel 2020 rispetto all'anno precedente, mostrano un andamento in costante ***incremento*** nel biennio successivo.

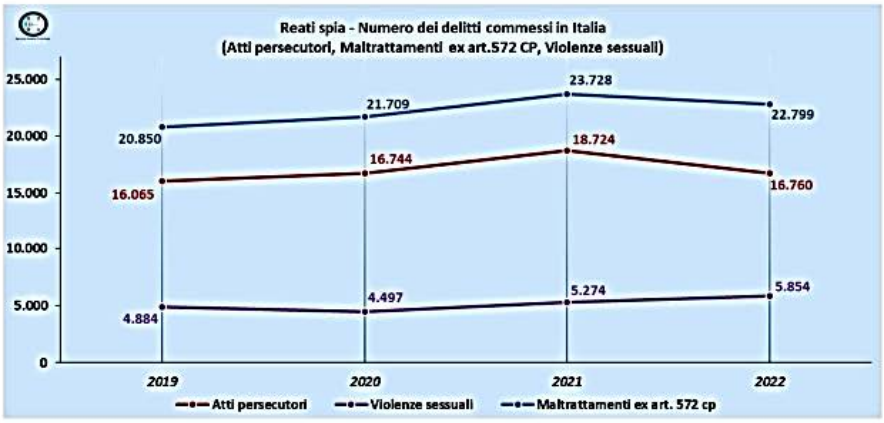
Numero di delitti commessi in Italia e incidenza delle vittime di genere femminile
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)

Descrizione reato	2019		2020		2021		2022	
	Reati commessi	Incidenza % vittime donne	Reati commessi	Incidenza % vittime donne	Reati commessi	Incidenza % vittime donne	Reati commessi	Incidenza % vittime donne
ATTI PERSECUTORI	16.065	76%	16.744	73%	18.724	74%	16.760	74%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	20.850	83%	21.709	81%	23.728	82%	22.799	81%
VIOLENZE SESSUALI	4.884	91%	4.497	93%	5.274	92%	5.854	91%

Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nel periodo in esame, l'incidenza di quelle di genere femminile risulta pressoché costante, attestandosi tra il

74 ed il 76% per gli *atti persecutori*, tra l'81 e l'83% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le *violenze sessuali*.

Il grafico sottostante permette di visualizzare come la maggioranza degli indicatori esaminati evidenzi, per i reati connessi alla violenza di genere, dei *trend* in crescita fino al 2021. Nel 2022, si registra, invece, un decremento rispetto all'anno precedente, salvo che per le *violenze sessuali*.



In termini percentuali i dati relativi ai "*reati spia*" fanno, infatti, registrare nel 2022 una flessione degli *atti persecutori* (-10%) e dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (-4%), mentre per le *violenze sessuali* l'incremento è pari all'11%.

OMICIDI CON VITTIME DI GENERE FEMMINILE

Un ulteriore *focus* in materia di *violenza di genere* viene dedicato agli **omicidi volontari,** attraverso lo studio e l'analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri[10].

L'esame degli elementi informativi acquisiti, che permette di ricostruire la *dinamica dell'evento, l'ambito in cui si è svolto il delitto* e *le eventuali relazioni di parentela o*

[10] I dati relativi alla raccolta omicidi rivestono un *carattere operativo* in quanto suscettibili di variazione in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

sentimentali che legavano i soggetti coinvolti, consente l'elaborazione del seguente monitoraggio. Il presente paragrafo, quindi, offre una panoramica degli omicidi volontari consumati, evidenziando quelli con *vittime donne*[11], nel quadriennio 2019 – 2022.

Nell'ultimo anno sono stati registrati 314 omicidi, con 124 vittime donne, di cui 102 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 60 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi)

	2019	2020	2021	2022
Omicidi commessi	319	285	304	314
...di cui con vittime di genere femminile	112	118	119	124
...di cui in ambito familiare/affettivo	153	147	148	139
...di cui con vittime di genere femminile	94	101	102	102
...di cui da partner/ex partner	81	73	78	66
...di cui con vittime di genere femminile	*68*	*68*	*69*	*60*

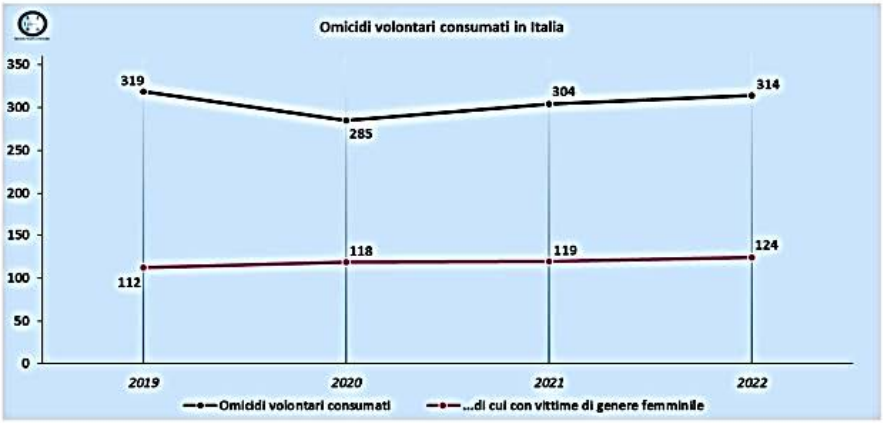
Analizzando il numero degli eventi rispetto all'anno precedente, si nota un aumento sia nell'andamento generale dei delitti, che da 304 passano a 314 (+3%), che nel numero delle vittime di genere femminile che da 119 salgono a 124 (+4%).

Una diminuzione, invece, si rileva per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che da 148 scendono a 139 (-6%), mentre il numero delle vittime di genere femminile, in tale ambito, rimane stabile con 102 omicidi per entrambi gli anni.

Rispetto all'anno precedente, nel 2022 risulta in flessione (-15%) sia il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 78 scendono a 66, sia le relative vittime donne da 69 diventano 60 (-12%).

[11] Non viene effettuata un'analisi dei "femminicidi" in quanto tale definizione, pur facendo riferimento a una categoria criminologica, non trova corrispondenza in una fattispecie codificata nel nostro ordinamento giuridico.

Operando il confronto tra i due estremi del quadriennio, cioè tra il 2019 e il 2022, si osserva un decremento degli eventi complessivi (-2%). Tale decremento è riconducibile alla riduzione delle vittime di sesso maschile (-5%), mentre per le vittime di genere femminile si registra un incremento del 4%.



CONTRASTO AI REATI CORRELATI ALLA VIOLENZA DI GENERE

La tabella sottostante evidenzia come, dall'anno 2019 al 2022, l'azione di contrasto ai delitti in argomento faccia registrare un tendenziale incremento.

Segnalazioni a carico dei presunti autori noti
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)

Descrizione reato	2019	2020	2021	2022
ATTI PERSECUTORI	15.376	15.375	17.059	16.808
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	22.937	23.036	25.022	25.639
VIOLENZE SESSUALI	5.029	4.586	5.068	5.613

I dati relativi ai presunti autori noti, infatti, mostrano nel quadriennio un incremento dei presunti autori noti di *atti persecutori* del 9%, dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e delle *violenze sessuali* del 12%[12].

[12]Nella tabella non sono riportate le segnalazioni dei presunti autori noti per gli omicidi volontari: ciò in quanto la complessità delle indagini può determinare, in molti casi, un ritardo nell'individuazione dei responsabili che inficerebbe la significatività del dato del 2022.

CONSIDERAZIONI

In sintesi, il 2022 ha visto un incremento della delittuosità generale rispetto al 2021 (ed anche al 2020), che comunque si è attestata su livelli leggermente inferiori rispetto al 2019.

Tali risultanze sono verosimilmente da ricondurre agli effetti indiretti prodotti, nel 2020 e 2021, dalle misure disposte per contenere la pandemia, nonché dalle successive, graduali riaperture alla libera circolazione dei cittadini fino ad una situazione che, nel 2022, può essere assimilata al periodo pre-pandemico. Appaiono coerenti nel senso, da un lato l'**incremento**, nelle varie percentuali indicate, dei *furti*, delle *estorsioni*, delle *rapine*, delle *lesioni*, della *ricettazione* e, dall'altro, il **decremento** dello *sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile,* dell'*usura,* del *contrabbando*.

Il dato dell'azione di contrasto appare sostanzialmente costante. Le lievi **flessioni** registrate (-5% per i denunciati e -0,9% per gli arrestati) sono, infatti, verosimilmente riconducibili al carattere operativo del dato ed al fisiologico scostamento temporale delle attività investigative rispetto agli eventi.

Si conferma, inoltre, significativa l'incidenza degli stranieri presunti autori noti di delitti, in particolare per i *reati predatori*: in tale ambito, infatti, gli stranieri superano piuttosto nettamente il 40% dei soggetti segnalati per *furto* e *rapina*, a fronte di una popolazione residente pari a circa l'8,5% del totale[13].

Si evidenzia, inoltre, un **incremento** piuttosto consistente della criminalità minorile, testimoniata da un *trend* di crescita, nel quadriennio 2019-2022 abbastanza costante del numero delle segnalazioni riferite ai minori denunciati e/o arrestati.

Si tratta di un dato significativo, che sembra annullare i progressi compiuti in precedenza e che appare coerente con la situazione di disagio giovanile evidenziata da varie ricerche condotte in ambito psicologico e sociologico.

[13] Anche se tale dato non può essere assunto come riferimento definitivo, attesa la rilevazione dei reati anche quando autori e vittime sono immigrati irregolari, e quindi non censiti. È, comunque, evidente come l'incidenza sia più elevata rispetto a quella rilevata per i cittadini italiani.

Si registra, inoltre, nel 2022, una **riduzione** dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e, ancora più marcata, degli *atti persecutori,* fattispecie che, nei 3 anni precedenti, avevano entrambe evidenziato un incremento costante. Si tratta di un'inversione di tendenza e, quindi, di un segnale interessante, da porre in verosimile correlazione con il progressivo "assestamento degli equilibri" a conclusione di un biennio (2020-2021) nel quale le abitudini di vita familiare e le relazioni sociali hanno subito numerose modifiche. É da verificare nel prosieguo se tale andamento verrà confermato.

Permane, infine, un *trend* di crescita per le *violenze sessuali* che, così come già argomentato in specifici *report* prodotti sulla *violenza di genere,* conferma la necessità di riservare a tale fenomenologia criminale la massima attenzione, non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime e nelle campagne informative mirate a rimuovere quegli ostacoli socio-culturali che, prevedibilmente, faranno sì che il fenomeno persista anche nel prossimo futuro.

In tale contesto, il rilevato incremento dei dati inerenti alla commissione delle *violenze sessuali* può, almeno in parte, essere letto quale il parziale "affioramento di un sommerso", ossia la testimonianza anche di una maggiore propensione alla denuncia da parte delle vittime e dei testimoni.



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù